Digitized by Google

167
H.
6

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
167
H
6
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

OPERE

DI

G. D. ROMAGNOSI

RIORDINATE ED ILLUSTRATE

DA

ALESSANDRO DE GIORGI

DOTTORE IN FILOSOFIA E IN LEGGI

CON ANNOTAZIONI, LA VITA DELL'AUTORE, L'INDICE DELLE DEFINIZIONI E DOTTRINE COMPRESE NELLE OPERE, ED UN SAGGIO CRITICO E ANALITICO SU LE LEGGI NATURALI DELL' ORDINE MORALE PER SERVIRE D' INTRODUZIONE ED ANALISI DELLE MEDESIME.

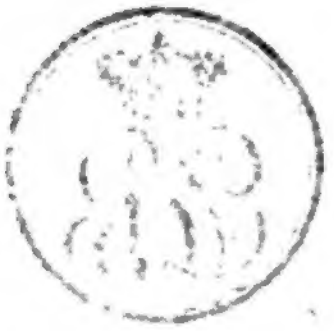

VOL. III. P. II.

SCRITTI SU'L DIRITTO FILOSOFICO

MILANO

PRESSO PERELLI E MARIANI EDITORI

CO' TIPI DI ANGELO SICCA IN PADOVA

1845

Digitized by Google

Digitized by Google

DIRITTO NATURALE POLITICO

SCRITTO INEDITO

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Questo scritto inedito si connette molto strettamente con l'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, con le Lettere dell'Autore a G. Valeri, e in generale con tutti i suoi scritti su 'l Diritto filosofico. In particolare mi sembra che possa ritenersi come la continuazione dell'altro che s'intitola *Degli enti morali*, inserito sopra, § 438 e seg. (vedi § 621).

Quanto all'epoca nella quale si possa giudicare che sia stato dettato, io penso che fuori di dubio si debba ritenerlo presso a poco contemporaneo alla *Introduzione* suddetta; anzi pare quasi la proposta, lo schema, sebene incompiuto, dell'Opera stessa, poichè esibisce in un quadro ristretto li argomenti più difusamente trattati in quella, dove è talvolta ripetuto qualche brano di questo scritto, come in alcun luogo ho avvertito facendovi annotazione.

Alcune dottrine, dall'Autore esposte nella Sezione II., avevano bisogno di spiegazioni, alle quali, meglio che con delle note staccate, mi parve conveniente provedere dicendo quì ciò che penso essere indispensabile alla retta intelligenza delle proposizioni che verrò indicando con opportuni richiami.

L'Autore, dopo ch'ebbe ragionato nella prima Sezione intorno alla dottrina dell'ordine sociale considerato in sè stesso, astrazione fatta dal *Governo* e dalla *Sovranità*, passa nella seconda ad esaminare i rapporti che toccano a questa suprema instituzione sociale.

La prima e più importante ricerca che gli si faceva innanzi era questa: se qualunque forma di Sovranità e di Governo fosse egualmente atta a soddisfare alle condizioni domandate dall'ordine naturale sociale; ovvero se ve ne fosse alcuna di esclusivamente giusta o di maggiormente utile tra più intrinsecamente giuste.

Digitized by Google

Per soddisfare a questa domanda l'Autore va discorrendo dell' indole naturale della Sovranità e del Governo, de' suoi rapporti con la Società formata dall' unione di più uomini uniti con un vincolo morale e giuridico pe 'l fine commune del perfezionamento, e della sicurezza e prosperità; e trova che a rendere giusta una forma qualunque di Governo si vogliono tutte quelle condizioni che rispondano esattamente all' indole e allo scopo per cui si dimostra essere nella società naturalmente costituito un potere supremo. Le quali condizioni di giustizia vengono poi ancora a produrre la forma di Governo maggiormente utile, quando si consideri ch' esse inchiudono pure tutti quei temperamenti e tutte quelle guarentigie che servano a frenare la cupidigia commune a tutti li uomini, e perciò anche ai governanti; la quale cupidità è anzi in questi tanto più facile a manifestarsi e tanto più pericolosa, quanto più essi sono tentati ad abusare del potere ch' è nelle loro mani.

Ciò lo condusse a parlare della costituzione essenziale ad ogni forma giusta di Governo, sia di uno, di pochi o di molti; della divisione dei poteri, e di quanto ha relazione a tutto ciò. Potrebbe quindi avvenire che taluno pensasse aver voluto l'Autore in questo suo scritto dare una assoluta ed esclusiva preferenza a certe forme positive di Governo, dichiarando inique e dannose tutte le altre. Ma se vogliasi per poco riflettere ch' egli considera la Sovranità ed il Governo in modo tutto affatto razionale; ch' egli prescinde da qual si voglia indagine speciale e concreta dipendente da relazioni particolari di qualche Stato; che i principj da lui stabiliti s' applicano a qualunque caso, sia della Sovranità collocata in mano di un solo nelle monarchie, o di pochi nelle aristocrazie, o dei più nelle republiche (§§ 857. 867. 877. 885. 886.); che egli dimostra essere il potere sovrano per sua natura al tutto indipendente dalla sudditanza, in guisa che i necessarj temperamenti domandati dall' ordine di ragione, e in fatto esistenti in ogni giusto e legitimo Governo di qualsiasi forma, non alterano la natura della Sovranità (§ 868.); che dichiara assurde le idée di contratti, di convenzioni, di clausole espresse o tacite, dalle quali si vogliano ricavare i diritti dei governanti e dei sudditi (§ 822.); si vedrà che tutte queste profonde indagini vengono a stabilire una conseguenza eminentemente propria a

Digitized by Google

radicare le idée e i principj di giustizia e di ordine sì nei soggetti che nei reggitori, e a mettere in bella luce la equità ed i vantaggi dei Governi, nei quali non l' arbitrio, ma le buone leggi sono norma agli atti dell' autorità suprema. Con ciò si esclude ogni disordine, si riconosce l' assurdità dei Governi dispotici, e si prova che le republiche, le monarchie così dette *temperate* e le monarchie che si appellano *assolute* presentano egualmente i caratteri di un equo ed utile sistema governativo e di una legitima Sovranità, quando in ciascuna esistano quelle LEGGI FONDAMENTALI, che escludendo il dispotismo, regolino le azioni del potere supremo in guisa, che non mai il capriccio, ma sempre le reali necessità, l' immutabili rapporti della natura, e le leggi che da essi derivano, siano la norma e la guida degli atti della Sovranità (veggansi i §§ 869. 872., ed anche i §§ 947. a 950. di questi scritti).

Questa dichiarazione servirà, spero, a far apprezzare vie più l' importanza delle vedute che l' Autore ci offre nella Sezione seconda dello scritto seguente.

ADG.

Digitized by Google

Digitized by Google

OSSERVAZIONI LOGICHE PRELIMINARI

PER

TRATTARE DEL DIRITTO NATURALE POLITICO

I. *Fondamenti di fatto generali.*

§ 714. Il fine dell'ordine morale di natura non si può ottenere senza lo *stato* e l'*ordine sociale*; ma lo stato e l'ordine sociale non si possono mantenere e perfezionare senza lo stabilimento e l'esercizio di un *governo civile*. Ecco i due fatti su i quali riposa la scienza del Diritto politico naturale propriamente detto. Dunque tutta la scienza di questa parte di Diritto si riduce a soddisfare a due ricerche; cioè:

1.° Qual è la migliore *organizzazione* e *legislazione naturale sociale*, avendo in mira lo scopo dell'ordine morale di natura, ed indipendentemente dalla considerazione dei governi civili?

2.° Qual è la miglior forma di governo per effettuare la detta legislazione, avuto riguardo al fine delle società, ed alle diverse loro posizioni determinate dall'ordine necessario della natura?

II. *Connessione e subordinazione dello stato di governo allo stato sociale.*

§ 715. Dalla sola ispezione del soggetto di questa scienza risulta che la *necessità* del governo civile è *connessa* e *subordinata* alla necessità dello stato sociale. Ambedue sono risultati certi di fatto.

III. *Natura opposta della necessità della società e della necessità del governo.*

§ 716. Ma queste due specie di necessità sono fra loro d'*indole* ben *diversa*, ed anzi fra loro *contraria*. Conciossiachè lo stato di società è una cosa *voluta direttamente* dalla natura, ed anzi egli è lo stato vera-

Digitized by Google

mente naturale dell'uomo, a cui le facoltà umane furono conformate, e in cui unicamente ottengono il loro sviluppamento e fine. Per lo contrario la necessità del governo civile risulta dal fatto, che uomini senza unità di forze e di volontà, attesa la diversità di opinare, e la diseguaglianza di forze e di cognizioni, o per la cupidigia che si schiude in uomini che vivono uniti, distruggerebbero l'*unità* di esecuzione dell'ordine, e renderebbero frustranea la destinazione della società; e però è necessaria una direzione illuminante e costringente, ch'è appunto il governo civile. Da ciò viene, che il governo civile non è propriamente che rimedio e in certa guisa un mezzo di tutela, dovechè lo stato sociale è propriamente *costituzione* della natura. La *necessità* dello stato sociale si unifica con la legge della *conservazione* e *perfezione* del genere umano; all'opposto la necessità del governo risulta dai difetti e dalla depravazione degli uomini conviventi insieme. La prima è vita e salute; la seconda distruzione e malatia.

IV. *Che si deve separare l'esposizione della dottrina del Diritto puramente sociale da quella del Diritto politico naturale.*

§ 717. Se i diritti, i doveri, le leggi sono i risultati dei rapporti che passano fra l'uomo e fra li esseri diversi; se ogni scienza riceve il suo ultimo carattere dallo scopo che si propone: è dunque manifesto che, giusta la più esatta verità, si dovrà distinguere la teoria dell'ordine o dell'arte sociale publica da quella della costituzione ed amministrazione del governo civile. D'altronde, trattando le cose simultaneamente, la scienza del Diritto politico diviene d'una complicazione raddoppiata. Lo scopo del civile governo, sebene tendente a conservare e ad agevolare quello della società, tuttavia induce un nuovo fondamento e sistema di diritti e di doveri sopraggiunto a quello che si avrebbe in una società perfetta di eguali senza governo. Ma se i membri componenti questa società di eguali fossero tutti probi, illuminati o virtuosi, siccome sarebbe superflua, anzi gravosa ed ingiusta un'autorità governativa, e il fine della società si potrebbe ciò non ostante ottenere senza governo, e per ciò stesso esisterebbe un sistema di diritti e di doveri indipendente, che potrebbe venire osservato senza deviazione; così scorgesi esistere un sistema vero ed assoluto di diritti e di doveri sociali publici logicamente anteriore, e indipendente dalla considerazione di qualsiasi civile governo. La scienza di questo sistema si potrebbe appellare *teoria dell'ordine sociale puro*.

Digitized by Google

V. *Ordine co'l quale si debbono succedere le dottrine del Diritto sociale puro e del Diritto politico naturale.*

§ 718. Ragion vuole che questa teoría venga esposta prima di quella del civile governo. È troppo noto che dal semplice si deve passare al complesso; che si debbono separare tutti li eterogenei elementi, somministranti risultati diversi. Ma quello che interessa di più si è, ch' egli è d' uopo separare le origini e le competenze dei diritti e dei doveri in guisa, che non si prenda come concessione quello ch' è dovere; come appartenente ai direttori dello Stato quello ch' è proprio del corpo sociale; come derivante da disposizione convenzionale quello che risulta dalla natura; come giusto, doveroso ed irrevocabile quello che derivò dall' errore e dall' usurpazione; che si giudichi quale rinunzia un atto che non fu altro che un mandato direttivo: in una parola, non è tollerabile che s' introduca la confusione, la sovversione delle cose e delle opinioni nell' atto che la verità delle cose, i diritti e l' interessi dei popoli ci additano come necessaria la distinzione e l' ordine delle cose e delle opinioni.

VI. *Pratica commune di confondere la trattazione di queste dottrine.*

§ 719. Malgrado tutte queste competenze logiche e di publico interesse, noi vediamo che negli scritti di tutti i grandi maestri di Diritto publico fu praticata questa confusione, sebene avessero avvertito a principj che li dovevano guidare ad un metodo separante. E per verità, essi espongono che il fine, cui la direzione governativa si deve proporre, si è la conservazione dell'ordine sociale, ossia meglio lo spingere e il contenere le azioni di tutte le membra del corpo sociale giusta lo scopo dell' aggregazione voluto dalla natura. Ma è evidente che questa proposizione altro non è che l'espressione generale ed astratta di questo fine. Ora riducendola al suo significato pratico, essa non si può verificare che con l' esercizio speciale di tutti li atti concreti dell' amministrazione publica. Il fine pertanto della direzione publica governativa non può essere propriamente e realmente espresso che co'l piano risultante dai rapporti naturali dell' ordine sociale contemplato *in sè medesimo*, il quale offra un complesso di detagli giustificati anche in ispecie dai sottoposti rapporti di fatto: in breve, questo fine non si spiega se non co'l codice

Digitized by Google

di natura sociale, indipendente dalle umane convenzioni, e dallo stabilimento del civile governo. In forza dunque dei dati ammessi dai più celebri e sani publicisti risulta, che alla scienza del governo deve *precedere* la scienza propria dell'ordine sociale, esente dalla considerazione di ogni governo in modo che formi il codice ora mentovato.

VII. *Utilità risultante dal separare la trattazione delle dette due dottrine.*

§ 720. Formato questo codice, si saprà precisamente quali debbano essere le incumbenze, e quindi le facoltà e i doveri dell'autorità direttrice la società; nella stessa maniera che dalla lettura di un mandato speciale fatto a dovere si rileva quali siano le facoltà e li obblighi di un procuratore ed amministratore: ma ad un tempo stesso si scoprirà quali siano le competenze rimaste presso la persona di cui si amministrano l'interessi, e quali facoltà dovette trasferire nel suo procuratore ed amministratore, avuto riguardo alla necessità ed al fine per cui fu costituito. In breve, si avranno le vere basi e la misura esatta della libertà politica dei popoli della terra: basi e misure logicamente anteriori a quelle che derivano dalla distribuzione dei poteri della Sovranità (1).

§ 721. Da tutte queste considerazioni pertanto risulta, che la teoria dei diritti e dei doveri derivanti dall'istituzione del governo civile, invece di assorbire tutto il campo della scienza del Diritto politico, e di essere unica e almeno primaria fonte del sistema di natura sociale (come per lo più fu riguardata dai publicisti) nel trattato non deve occupare altro posto che quello che viene occupato dalla teoría del mandato, e delle azioni vicendevoli che ne derivano nella civile giurisprudenza.

VIII. *Divisione ed ordine nostro.*

§ 722. Giustificata questa separazione e subordinazione delle materie del Diritto naturale politico, ci sarà d'uopo dividere la scienza in due grandi parti; cioè:

I. Nella scienza dell'ordine publico sociale puro.

II. Nella scienza dell'ordine sociale governativo (2).

---

(1) Vedi Montesquieu, il quale non considerò che quest'ultimo rapporto, e confuse il mezzo con l'oggetto a cui si doveva provedere. *Esprit des loix*, Liv. XII.

(2) Si confronti *l'Introduzione allo studio del Diritto publico*, alla pagina 93 e seguenti di questo Volume. (DG)

Digitized by Google

SEZIONE I.

DELLA

SCIENZA DELL'ORDINE SOCIALE PURO.

PRENOTATI GENERALI.

I. *Soggetto di questa scienza.*

§ 723. La scienza dell'ordine publico sociale puro versa su 'l complesso dello stato permanente e successivo degli uomini uniti in società, riferito alla più felice commune conservazione, ed al più rapido e commune loro perfezionamento, indipendentemente dalla considerazione di qualunque governo, ed in forza dei soli rapporti naturali delle cose.

II. *Metodo proprio necessario in questa scienza.*

§ 724. Il complesso dei rapporti di questo stato, tendenti al riferito scopo, è assaissimo esteso, variato, intralciato. L'ordine adunque esige ch'esso venga prima còlto nella sua totalità, indi decomposto nelle sue parti precipue, e trattato in modo che le parti medesime uniscano la massima unità con la massima varietà, la massima distinzione con la massima approssimazione, e racchiudano quei veramente primarj elementi, i quali non ammettano equivalenza. Io prevengo che tutto quello che si dice in questa parte preliminare si deve riguardare come un complesso di risultati generali, e però come l'unione di alcune più importanti verità *provisorie*, la dimostrazione e confermazione delle quali deve risultare dalle indagini *detagliate* che successivamente si andrà facendo nel seguire l'albero della scienza del Diritto publico. L'ordine dell'esposizione è necessariamente fatto *a rovescio* dell'ordine reale e logico delle cose, perchè il sistema morale vien dedotto dall'ordine, in cui conviene far conto prima d'uno scopo, indi dei mezzi generali, e finalmente dei particolari e pratici, come si spiegherà più sotto.

III. *Scelta degli oggetti da trattare.*

§ 725. Il soggetto delle mie ricerche è il *Diritto publico*. Benchè il Diritto privato sia intimamente connesso co 'l publico, e dal fondo,

Digitized by Google

dirò così, personale degl' individui sociali se ne debba ricavare il fondamento; tuttavia nella tendenza dei rapporti esiste fra l'uno e l'altro tale differenza, che venendo còlta con sagacità, somministra il modo di determinare le loro rispettive competenze, e di dirigerne la trattazione in una maniera conveniente al proposto instituto. Da ciò nasce, che molti argomenti, i quali si veggono trattati dagli scrittori di questa scienza, o non saranno assolutamente compresi nel mio piano; o se vi entreranno, ciò sarà solamente per quelli aspetti che mi parvero influire direttamente a determinare le regole della cosa publica. Per lo contrario v' entreranno molti altri argomenti che furono da essi considerati come estranei, perchè non pensarono che la vera *politica* altro veramente non è, nè può essere, che la *scienza del Diritto*, in quanto versa su lo stato concreto e pratico degli affari publici delle società.

CAPO I.

DELL' ORDINE SOCIALE PURO IN GENERALE, E DE' SUOI EFFETTI SU LA LIBERTÀ.

ARTICOLO I.

Nozioni universali spettanti all' ordine sociale teoretico. Suoi effetti morali.

I. *Scopo proprio dell' ordine sociale puro.*

§ 726. Lo scopo dell' ordine sociale puro non può essere *diverso* da quello dell'ordine generale di natura; ma questo però si deve *effettuare in società*, vale a dire in un' aggregazione d' uomini naturalmente *liberi* ed eguali per diritto. Queste qualità sono *immutabili*. Avvicinati quindi li uomini, nascono i diritti *relativi*. L' ordine e la giustizia prescindere non ne potrebbero nel trattare della cosa publica. Lo scopo adunque dell' ordine sociale puro, considerato dal canto dell'ordine reale delle cose, sarà la più felice conservazione e più rapida perfezione di uomini *liberi* ed *eguali* per diritto viventi in società; avuto cioè riguardo alle esigenze dei due inviolabili attributi della natura umana, cioè dell' eguaglianza e della libertà.

II. *Avvertenza logica su l' idéa dello scopo dell' ordine sociale puro.*

§ 727. In forza di questa considerazione dello stato sociale l' idéa dello *scopo* dell' ordine morale, che fu ritenuta sino a quì, non rimane più

Digitized by Google

in quella *semplicità* astratta e generale, in cui si trovava stando in quella sommità, dalla quale la mente contemplava le cose spogliate dell'accompagnamento di tutte le circostanze pratiche; ma all'opposto acquista un'*aggiunta*, che la fa divenire *più complessa* di prima. Quest'aggiunta la contrae perchè se la fa passare ad un grado *inferiore* a quello dell'ordine puramente metafisico il più generale, per avvicinarla allo stato concreto delle cose, ossia dell'uomo in società. Senza queste circostanze *più speciali*, che sono proprie della inferiore e più complessa categoria alla quale la mente umana discende, sarebbe assurdo voler parlare delle cose *pratiche*, le quali non risultano che dallo *stato reale* delle cose, in cui nulla esiste di astratto e di generale, ma tutto esiste in concreto ed in particolare. Osservazione è questa importantissima per evitare una moltitudine di errori e di vive controversie, le quali s'incontrano pe'l solo motivo di non avvertire nel discorso da qual punto di prospettiva ognuno riguarda il suo soggetto; delle quali controversie abbiamo esempj nei più stimabili e celebri scrittori sino de' giorni nostri.

III. *Nozione generale dell' ordine naturale teoretico sociale puro.*

§ 728. Tostochè si fissa uno scopo *da ottenere* mercè le azioni umane, nasce per ciò stesso un *ordine*, che viene costituito dalla serie di certe azioni più tosto che di certe altre, in quanto sono *mezzi realmente* necessarj e convenienti ad ottenere l'intento proposto. Siccome questa *convenienza* non è arbitraria, ma è un risultato necessario dei rapporti ossia delle qualità naturali delle cose; così l'*ordine sociale puro teoretico* di natura, cioè considerato nello stato reale delle cose medesime, sarà in generale il *risultato* necessario dei rapporti delle circostanze reali e naturali della *società*, contemplate in una relazione *attiva* verso lo scopo medesimo; ossia l'unione dei mezzi richiesti dalla società e da' suoi individui in istato di colleganza al conseguimento della più felice conservazione, ed al più rapido perfezionamento del corpo stesso sociale e delle sue membra.

IV. *Doveri e diritti sociali naturali in generale.*

§ 729. Posto quest'ordine naturale, ne risulta per evidenza tanto logica, quanto di fatto, la *necessità* di fare o di omettere certe cose *in vista* di quest'ordine, e pe'l conseguimento del fine medesimo; e per conseguenza ne emergono tutte le obligazioni, i doveri e i diritti sociali *teoretici;* e quindi nasce una norma di giustizia. Siccome poi è im-

Digitized by Google

possibile ottenere dall'uomo l'esecuzione d'un ordine qualunque senza connettere la *regola* co'l *motivo*, e questo motivo è inchiuso nello scopo medesimo dell'ordine; e siccome altresì quest'ordine dev'essere ottenuto da un'associazione e per un'associazione d'uomini per natura eguali di diritto e liberi: così ne viene, che l'unico ordine sociale *pratico* pienamente legitimo è quello dove il bene, e perciò l'interesse reale particolare, viene *immedesimato* con l'interesse e bene reale di tutto il corpo, e viceversa. Questo principio non è un arcano, oppure un mero vantaggio di politica; ma è bensì un dettame di *rigoroso* Diritto; ed è propriamente un'emanazione immediata e necessaria tanto dell'eguaglianza di diritto, quanto dell'essenza stessa della *obligazione* morale attiva.

V. *Idéa generale della società e de' suoi rapporti per distinguere le parti diverse dell'ordine sociale.*

§ 730. Nelle nozioni preliminari, che formano la parte preparatoria di tutto il Diritto, eraci permesso di rappresentare li oggetti in una semplicissima e compatta unità, che ardirei chiamare la *confusione della metafisica*, attesochè li oggetti venivano contemplati da un punto elevatissimo e remotissimo di prospettiva; ma ora, avvicinatici al nostro soggetto, vi ravvisiamo un tutto con grandi *parti* distintissime. Tali sono le relazioni dei singoli individui verso il tutto, e del tutto verso i singoli, e di ogni particolare verso ogni altro particolare dentro un solo cerchio che si lega con un solo concetto od unità complessa, che appellasi *società*, la quale per conseguenza contrae la qualità di corpo morale. Da questa vista nasce un ordine particolare di cose per ogni specie di rapporti, i quali tutti formano un solo ordine, qual è quello che pur ora fu definito. Dunque la verità esige che ognuno di questi ordini venga contradistinto e definito, traendone le forme estrinseche (e non l'attività) dal soggetto su cui statuiscono. Ma altro è che più uomini singolari ognuno dal canto suo debba tendere ed operare per conseguire uno scopo, ed altro è che vi debbano tendere ed operare *in commune* per conseguirlo pure *in commune*. Il primo caso altro non importa che una *somma* di azioni *divise*, le quali sono come altretante linee separate, ognuna delle quali parte da un punto distinto, e va ad un dato centro. Il secondo caso all'incontro presenta una *scambievole* comunicazione degl'individui, una vicendevolezza di commercio che produce azioni e reazioni, le quali a guisa di tante vie intralciate tendono ed operano le une su le altre per giungere tutte allo scopo istesso, e

Digitized by Google

sono tutte *indispensabili* per ottenerlo. Questo è appunto il caso delle società umane, nelle quali sebene ogni individuo operi per sè, tuttavía siccome i vantaggi che ottiene non nascono nè possono nascere che da una vicendevolezza di servigi e di offici; così dánno alla società la vera costituzione di un *corpo morale* organizzato, dove havvi vita, circolazione, movimento ed unità.

ARTICOLO II.

Conseguenze ed effetti di ordine dello stato sociale puro.

I. *Restrizione della libertà d'indipendenza.*

§ 731. Dall'idéa della società, e dalle funzioni complesse ed unite proprie delle membra sue, ne nascono parecchi effetti di diritto e di ragione nel sistema dell'ordine sociale puro di natura. Il primo si è, che non è più lecito di riguardare il potere attivo dell'individuo in quella solitaria astrazione in cui se lo contemplava *fuori* dei rapporti sociali. Ivi non si vedeva altro che l'ordine generalissimo e l'uomo; e però il dovere, il diritto e la libertà *personale* non si distinguevano dal dovere, dal diritto e dalla libertà rigorosamente *sociale:* tutto era ivi, per così dire, d'una sola forma e di un solo colore. Quì, per lo contrario, si scopre che lo stato di società, a cui il genere umano fu destinato e spinto dalla natura, per *necessità* di fatto e di ordine *esige* la pratica di certe azioni e la omissione di certe altre, quali *mezzi necessarj* al conseguimento del migliore benessere del corpo sociale e degl'individui: azioni e mezzi che nello stato astratto non si comprendevano per anche soggetti ad ordine, sebene realmente lo fossero. Ma non per questo si deve dire che la *libertà naturale* venga ristretta in società. Questo è un inganno, ed anzi un assurdo derivante da una inavvertenza logica. Quella che si appella *libertà naturale* annessa all'*indipendenza*, cioè alla considerazione dell'uomo fuori di società, è un risultato d'una pura astrazione, quale fu da noi posta. Ma quella non è *libertà naturale*, sì perchè quello stato non è lo stato a cui la natura destinò la specie umana; e sì perchè in fatto l'uomo individuo trova ivi tutti li *ostacoli* alla più felice conservazione ed alla perfezione: ostacoli che le sole sue forze non sono valevoli a superare. Esame fatto, si deve dire che non vi è libertà meno naturale di quella che risulta dall'*indipendenza* dell'individuo nello stato di solitudine insociale. Invece si deve dire che la *nozione* generale ed estesa della *possibilità* di fare molti atti leciti, nella mera ipotesi

Digitized by Google

dell'indipendenza, viene *ristretta* con la considerazione dello stato sociale; perchè molte azioni, che in quella metafisica considerazione di uno stato solitario non si vedevano dover andare soggette a vincolo, perchè non si poneva a calcolo uno stato di società, ed uno scopo da ottenere in società e per mezzo di lei, si scoprono da poi, in forza dei rapporti reali dell'ordine sociale, sottoposte a leggi od impulsive o proibitive.

II. *Confini del dovere e della libertà sociale.*

§ 732. L'unico punto adunque che rimane consiste nel fissare i veri limiti di questa libertà. Dall'essenza stessa dell'*ordine* e dell'*obligazione morale* risulta non poter andare soggette a vincolo che quelle sole azioni, le quali sono *rigorosamente* e *per fatto naturale necessarie* al conseguimento dello scopo della società; e ciò tanto per riguardo al corpo tutto preso *in solidum*, quanto per riguardo alle membra contemplate nei loro diversi rapporti. Quì io parlo d'una *vera* e *reale* necessità, cioè di quella che risulta dall'ordine *irreformabile* di fatto della natura; e non d'una necessità procurata nelle sue cagioni, o fattizia sempre nelle sue basi, e ch'io appello *necessità artificiale*.

§ 733. Questo canone risulta tanto dall'essenza dell'ordine naturale contemplato come un complesso di mezzi *necessarj*, quanto dai rapporti indelebili dell'eguaglianza di diritto fra uomo e uomo. Questa necessità forma l'*essenza* dell'ordine stesso; e però ponendola come requisito e condizione inviolabile, ne viene che la libertà, il dovere, il diritto si identificano con l'ordine. Se la separate per sostituire un'altra pretesa necessità, cioè una necessità *artificiale*, voi realmente sostituite l'arbitrio illegitimo, cioè la violenza criminosa, la tirannia.

III. *Fondamento generale della giustizia sociale publica.*

§ 734. Dunque la *giustizia sociale publica* in generale riposerà su'l principio della *reale necessità*, in quanto determina le azioni da farsi e da omettersi per ottenere lo scopo legitimo dell'associazione di *esseri liberi* ed *eguali;* detratte le quali, risultano le altre azioni puramente arbitrarie. Da questo principio nasce un corollario interessantissimo. Se l'ordine *teoretico* di giustizia suggerisce il principio della necessità, come sola norma di ordine limitante la libertà; egli del pari lo prescrive come solo giusto, e per far *eseguire* il sistema dell'ordine medesimo. Per rigoroso dettame di Diritto si deve fissare la regola, che la *sanzione* della legge deve proporsi di movere la volontà degl'individui sociali co'l minimo possibile di *male* e di *violenza*, ed anzi co'l massimo di *bene*,

Digitized by Google

di *spontaneità* e di *libertà*. Da ciò viene, che siccome il sistema penale risulta dalla emanazione d' un diritto negativo rigoroso; così di sua natura esigendo egli il principio della *necessità*, che inchiude l' uso preventivo di tutti i mezzi benefici, esige per ciò stesso la effettuazione del miglior sistema possibile sociale (1).

IV. *Diverse specie del diritto di libertà sociale.*

§ 735. Da queste premesse è facile dedurre: 1.° Cosa è la *libertà* e l'*autorità publica*, e cosa sono pure i doveri publici di tutto il corpo sociale tanto per rapporto ad una direzione governativa che in futuro possa cadere in considerazione, quanto verso i privati, o alle parti singolari della medesima società. 2.° Cosa è pure la *libertà publica* dell'individuo, quali i suoi diritti e doveri verso la communanza, o verso chi la rappresenta. 3.° Cosa è finalmente la *libertà*, e cosa sono i doveri e i diritti sociali fra privato e privato. Sotto due aspetti ossia relazioni può essere considerata la libertà sociale. Nel primo può essere ravvisata come *contraposta* al legame del *dovere;* nel secondo poi in tutta l'estensione del *diritto*. Incominciamo a definirla sotto il primo rapporto.

V. *Definizione della legitima libertà publica del corpo sociale, divisa dal dovere.*

§ 736. La legitima *libertà publica* del *corpo sociale*, divisa dal *dovere*, sarà l' esenzione da ogni vincolo od aggravio in tutte quelle azioni che non sono veramente necessarie al conseguimento dello scopo publico della società medesima; e però, considerata dal canto dei poteri attivi del corpo sociale, sarà il pienissimo arbitrio di fare tutto quello che piace al corpo della società, detratte soltanto quelle azioni che sono puramente necessarie al conseguimento dello scopo publico. Questa libertà, allorquando viene creato il governo, costituisce propriamente l' entità immutabile ed inviolabile di quella libertà che una società in complesso è in diritto di godere sotto la direzione governativa, e che si appella *libertà politica della società* o *dello Stato*.

VI. *Definizione della libertà publica del privato, divisa dal dovere.*

§ 737. Considerata poi la libertà publica come un diritto del *privato* verso tutta la *communanza*, il diritto d' ogni privato sarà d' essere

---

(1) Vedi la mia *Genesi del Dir. pen.* (*). (*) Qui era citata l'edizione di Pavía 1791, come ho detto nell' Avvertimento posto in fronte di questo scritto. (DG)

Digitized by Google

esente da ogni vincolo od aggravio publico (e quindi la facoltà di fare tutto quello che piace), detratte quelle sole azioni che sono puramente necessarie al conseguimento dello scopo publico legitimo della società. Questa costituisce l'entità inviolabile della *libertà politica del cittadino* quando esiste un governo.

VII. *Definizione della libertà particolare sociale divisa dal dovere.*

§ 738. La *libertà*, ossia *indipendenza privata legitima sociale*, sarà l'esenzione fra privato e privato da ogni vincolo od aggravio che non sia autorizzato dalla eguaglianza di diritto; e però la facoltà di fare tutto quello che piace, detratte tutte quelle azioni che possono ledere l'eguaglianza individuale e reciproca di diritto. Questa forma il soggetto di quella che nelle civili società si appella *libertà civile*.

VIII. *Le antecedenti definizioni propriamente esprimono il diritto d'indipendenza sociale inviolabile da ogni podestà.*

§ 739. Se bene addentro si riguardano queste definizioni, si troveranno due cose. La prima, ch'esse offrono la libertà come un *diritto inviolabile* del corpo sociale e delle sue membra; o, a dir meglio, che esse sono definizioni non di puro fatto o di convenienza, ma bensì del diritto inviolabile universale competente o al corpo morale della società, od agl'individui di lui, a non essere sottoposti a vincolo che in conseguenza e dentro i limiti della necessità. A parlar dunque con ogni esattezza, in tutte queste definizioni abbiamo caratterizzato il *diritto d'indipendenza sociale*, ch'è una maniera di essere della libertà: diritto che si estende a tutta quanta la legislazione ed amministrazione publica e privata, e mercè il quale esse vengono assoggettate ad un solo principio direttore, qual è quello della mera *necessità* di vincolare li atti umani per ottenere lo scopo dell'unione. La seconda osservazione si è, che queste definizioni si adattano a tutti i periodi d'incivilimento ed a tutte le esigenze delle società, escluse solamente quelle che derivano dalla mala opera degli uomini.

§ 740. Il diritto appartenente al corpo sociale *in solidum*, ad esclusione di ogni singolare, ad esigere da ogni individuo la pratica e l'omissione di certi atti necessarj e doverosi, onde conseguire il fine commune della collegianza; e quindi il diritto d'impiegare quei mezzi che sono indispensabili ad ottenere questa pratica od omissione da chi che sia, e che però si potrebbe appellare *autorità publica sociale:* il *dovere* viceversa di rispettare tutto il campo della libertà degl'individui,

Digitized by Google

e quindi il dovere ed il diritto publico, che negl'individui vi corrisponde, s'intende da sè.

§ 741. Ma v'è ancora di più. Siccome sarebbe impossibile ottenere il benessere universale anche se venisse dai privati violato il particolare fra di loro; e viceversa lo scopo e il diritto d'ogni individuo in società essendo quello di trovarvi in ultima analisi quella difesa e quel bene universale, il quale in atto pratico non si può effettuare che con la sua ripartizione, protezione e godimento difuso nel maggior numero possibile: così ne nasce che la communanza sociale ha dovere e diritto di esigere che l'eguaglianza e la libertà privata venga rispettata, di proteggerla, difenderla, ed impiegare i mezzi veramente necessarj a tal uopo; e viceversa il privato ha il diritto d'ottenere tutto ciò dal corpo intiero dell'aggregato sociale, la *sicurezza* di poterlo ottenere, e il dovere di agire in conseguenza.

CAPO II.

DI ALCUNI RAMI PRINCIPALI DELL'ORDINE SOCIALE PURO.

ARTICOLO I.

Diritto e dovere d'ogni individuo rapporto alla cosa publica.

I. *Fondamenti dell'accennato diritto.*

§ 742. Ma se esistono dei doveri e dei diritti *publici* propriamente *tali*, cioè appartenenti a tutto il corpo sociale *in solidum*, ad esclusione di ogni singolare individuo preso separatamente; se tali diritti e doveri sono tutti *mezzi necessarj* alla sussistenza ed alla più felice conservazione e perfezione della società; se per ciò stesso ch'esistono e sono necessarj debbono essere esercitati dalla communanza intiera; ne viene di necessaria conseguenza, che riportando queste nozioni alla *realità* delle cose: 1.° tali diritti e doveri risiedono nella somma dei *particolari* presi collettivamente in una maniera tanto essenziale ed inalienabile, quanto è *essenziale* ad una società la coesistenza di più uomini uniti in una vicendevolezza di officj; e quanto è *inalienabile* ed irrevocabile il diritto e il dovere solidale della socialità: 2.° che tali diritti e doveri publici in ogni tempo e senza dispensa *debbono* essere esercitati da ogni *individuo singolare in commune*, però con tutti li altri consocj; altrimenti sarebbe una contradizione in termini, che *niun*

Digitized by Google

singolare dovesse esercitare quello ch'è proprio di tutta la communanza, poichè la communanza non eserciterebbe realmente nulla; a simiglianza di un corpo d'armata, in cui ogni soldato non facesse nulla, e si volesse che tutto il corpo operasse. Si può dunque dire che ogni diritto publico è un ente, del quale ognuno in particolare ritiene e deve prestare *in solidum* con li altri le funzioni, per quella gran ragione fondamentale, che il diritto di socialità dev'essere effettuato da tutti e da ognuno in una maniera indispensabile.

II. *Quando e come possa essere esercitato.*

§ 743. Da ciò adunque ne viene, che in ogni tempo, ma specialmente in quello di publica urgenza o sconcerto, ogni cittadino per diritto e per dovere è oratore e magistrato; e però che ognuno il quale crede aver trovato qualche rimedio acconcio a togliere il male a ad operare il bene, per dovere e per diritto è tenuto e può publicarlo, oppure communicarlo agli altri consocj incaricati della direzione publica. Se molte popolazioni meritano pietà per la loro mala sorte, non si può però a meno di sentire che molte volte esse meritano di soffrirla per la loro viltà, o noncuranza di migliorarla.

§ 744. Non per questo però è lecito al privato di ricorrere a mezzi di scissura o d'insulto. L'individuo, come tale, non ha altro diritto nelle cose publiche, che o di condiscendere a di consigliare. Quando poi si debba agire, tutto dev'essere fatto a ratificato co'l concorso della società, ossia della volontà generale emanata immediatamente o per rappresentazione legitima; perchè altrimenti la libertà e l'eguaglianza del maggior numero sarebbe violata dal potere di pochi, e molte volte l'interesse e i diritti publici verrebbero immolati all'ambizione o alla cupidigia di pochi audaci o astuti scelerati. Tutto questo risulta dai rapporti essenziali della società naturale, cioè fatta astrazione da qualunque specie di governo.

III. *Utilità sociale di questi principj ridotti a pratica.*

§ 745. Nell'esecuzione di questi principj di diritto si manifesta quella maravigliosa unità fra il giusto e l'utile, effettuata dalla natura nel suo sistema, la quale ogni scrittore non deve mai lasciare di far sentire quando se ne presentino le occasioni. Fu già osservato da taluno, che niuna cosa lega tanto il cittadino alla sua patria, quanto l'abitudine

Digitized by Google

di occuparsi degl'interessi publici (1). Le anime dei privati s'inalzano ed aggrandiscono, e si fanno docili alla publica direzione non solo perchè non si occupano in quei minuti ed oscuri intrighi ch'esplorano e disturbano li affari particolari; ma eziandio perchè colgono il nesso delle cose publiche, di cui conoscendo le ragioni, amano e rispettano i giusti regolamenti, nell'atto che dall'altra parte creano una chiara e potente opinione publica sociale, la quale serve tanto a giovare con energía le rette intenzioni di un buon governo, quanto a por freno all'arbitrio e cieco o cupido d'ignoranti o avidi direttori. Ma di ciò si dirà altrove.

IV. *Indole dei principj esposti. Necessità di estenderne i rapporti, e loro luogo.*

§ 746. Il punto di prospettiva, dal quale ora miriamo il nostro soggetto, non ci permette che queste nozioni teoretiche generali, riguardanti le sorgenti del diritto d'ogni privato ad occuparsi e ad influire nella cosa publica. Rimane ancora un'analisi più speciale dei rapporti di questo soggetto, e l'esposizione sistematica dei mezzi necessarj ad ottenerne praticamente li atti in una guisa acconcia a conseguire lo scopo della società. Ciò formerà parte di un libro speciale nell'ordine della sociale conservazione, di cui si dovrà ragionare più sotto. La vera e completa teoría dell'opinione publica sociale, e degli officj non solamente dell'obedienza, ma dell'istruzione e dell'impero patriotico, è forse una delle più difficili e delle meno conosciute, e ad un tempo stesso delle più importanti e delicate che il Diritto publico interno possa offrire alla meditazione d'ogni cittadino, e dei direttori della cosa publica. Le pretese dell'anarchia e del dispotismo vengono del pari combattute; e il filosofo non deve aver ribrezzo di camminare fra li estremi di questi due precipizj, malgrado che li spiriti vulgari gridingli ad ogn'istante all'orecchio, ch'egli cammina sovra un fuoco sottoposto ad un cenere doloso.

---

(1) Tutto ciò che può togliere l'*indifferenza* per la cosa publica dev'essere posto in opera in uno Stato specialmente libero. *La tyrannie d'un Prince ne met pas un État plus près de sa ruine que l'*indifference *pour le bien commun n'y met une République,* dice Montesquieu, *Grandeur des Romains,* Capo IV.

Digitized by Google

ARTICOLO II.

Dell' ordine morale del dominio delle cose in società.

§ 747. Ritenuto tutto ciò che fu già detto del dominio delle cose in generale, ora ei è d'uopo riguardarlo ne' suoi rapporti con lo stato di società.

§ 748. È impossibile figurarsi più uomini viventi in uno stato di colleganza, senza considerarli pur anche collocati sopra un dato suolo che li sostiene e li alimenta. Ma è impossibile del pari contemplare un' unione d' uomini che hanno *diritto* a conservarsi, senza giudicarli dotati del diritto di dominio a questo medesimo suolo, e ad ogni frutto, opera o produzione confacente alla più felice loro conservazione. Due cose adunque conviene aver presenti nel trattare del dominio delle cose in società; vale a dire: 1.° la *parte teoretica*, che versa su l' origine e su i rapporti diversi del diritto stesso di sociale dominio, d' onde i doveri e i diritti puramente astratti sociali di natura; 2.° la *parte pratica*, che racchiude il complesso dei *mezzi* più giusti e più utili per la società ad esercitare un tale diritto. Questa seconda parte dev' essere trattata più sotto, là dove si parla dell' *ordine pratico* della conservazione.

§ 749. Relativamente poi alla prima parte, conviene far osservare che, sia che li uomini uniti vivano dei frutti spontanei della terra, o si procaccino la sussistenza con la caccia, con la pesca, con la pastura del gregge, o finalmente con la cultura della terra; sia che posseggano il suolo in commune, sia che lo occupino in *divise* porzioni; sarà sempre vero che il dominio delle cose in società avrà tre rapporti distintissimi; cioè: 1.° quelli del dominio di ogni singolare individuo riguardo ad ogni altro singolare preso individualmente, o riguardo a tutto l' aggregato preso come una *somma* di singolari; 2.° quelli del dominio di tutto il complesso, preso come corpo morale indiviso, relativamente ad ogn' individuo, sia che quello di tutto il corpo affetti il dominio individuale, sia che vi fraponga una mera differenza di paragone; 3.° finalmente i rapporti del dominio delle cose o dell' individuo o dell' aggregato relativamente agli altri *diritti* e *doveri* sociali, nei quali può intervenire l' identità o la diversità d' interesse, la prelazione od inferiorità nelle relazioni sociali, benchè tutti questi rapporti siano diretti da una commune *eguaglianza di diritto*. Si potrebbe aggiungere una *quarta* serie di tali rapporti; e questa consisterebbe nel dominio reale d' una società relativamente ad un' altra società; ma questa spetta al diritto delle genti propriamente tale.

Digitized by Google

I. *Nozione direttrice relativa alla prima serie dei rapporti del dominio delle cose in società.*

§ 750. La prima serie di rapporti è propriamente quella che forma il soggetto del diritto relativo puramente *individuale*, e che vulgarmente appellasi *civile* in senso stretto. Il *mio* e il *tuo* personale viene determinato e diretto dalla considerazione dell'equità ossia della giustizia, determinata dalla eguaglianza fra uomo e uomo. Per quanto si estenda la considerazione rigorosa di questa serie di rapporti, altro mai non ne sorgerà, che una *ripetizione* individuale di dominj personali; e tutta la società altro non rappresenterà che una somma aritmetica di *altretante distinte* quantità, ma non mai una semplice *unità complessa*, quand'anche in fatto esistesse una communione di possesso universale fra i socj. I doveri privati e naturali per rapporto a questa serie di relazioni individuali verseranno nel *rispetto* scambievole fra uomo e uomo delle proprietà, e del dominio commune fra individuo e individuo. I doveri publici poi, cioè quelli di tutto il corpo sociale, consisteranno nella protezione e difesa di questi speciali diritti contro ogni offesa ed attentato, e nel far risarcire ogni danno che può esservi inferito; la qual cosa è commune ad ogni altra specie di diritti.

II. *Nozioni direttrici relative alla seconda serie dei rapporti del detto dominio.*

§ 751. La seconda specie di rapporti è propriamente quella che appartiene per ogni aspetto al jus publico. Primieramente l'unione delle volontà dei socj fissa esteriormente i possessi non per esserne autenticato il titolo, ma per esserne riconosciuta e rispettata l'appartenenza rispettiva negli attuali possessori. In secondo luogo l'autorità sola publica sociale può dirigere il corso tranquillo ed equo delle successioni fra le generazioni che cessano e quelle che sopravengono: del che si parlerà difusamente più sotto. In terzo luogo la considerazione della conservazione della società tutta, o dell'ordine di lei, può determinare solo quando una vera *necessità* publica il richiegga, come dall'autorità *publica sociale* possa essere affetto il dominio personale degl'individui e per un sacrificio della parte dei beni di ognuno, o per un sacrificio particolare a fronte d'un indispensabile indennizzamento; salva sempre la legge inviolabile d'una rigorosa eguaglianza tanto nella quantità assoluta, quanto nella distribuzione relativa del sacrificio imposto. Da queste tre considerazioni nasce l'idéa d'un *dominio* che appellasi *emi-*

Digitized by Google

nente, competente alla società sola *in solidum*, ad esclusione d'ogni singolare individuo, il quale perciò è di rigorosa spettanza publica. Ma l'esercizio di questo dominio eminente, dove si tratta di un qualche sacrificio o vincolo qualunque imposto al dominio naturale privato, è per legge di natura inviolabile interamente soggetto nel suo titolo e nella sua estensione ad una rigorosa *necessità di fatto*, cospirante con l'ordine; vale a dire, che l'atto d'imporre tale vincolo o sacrificio dev'essere un mezzo assolutamente indispensabile al conseguimento d'un fine, o di prima e maggiore importanza di quella parte di dominio ossia di bene personale che viene sacrificata, o apportare più largamente utilità commune ne' suoi effetti. Riguardo poi al modo del suo esercizio, egli dev'essere diretto giusta i rapporti della vera *eguaglianza*, ossia della giustizia commune. Senza l'unione simultanea di questi requisiti egli non è più diritto, ma puro ladroneccio e tirannía.

III. *Nozioni direttrici relative alla terza serie dei rapporti accennati.*

§ 752. Più complicata e indiretta è la teoría della terza specie dei rapporti sovra espressi, riguardanti la prerogativa e l'influenza del dominio delle cose su li altri diritti sociali; e però per giungere a stabilirne le basi distinte è d'uopo d'una figliazione analitica d'idée.

I. Converrà far riflettere essere evidente che il dominio delle cose rappresentando il titolo della nostra esistenza (poichè egli è il mezzo della *sussistenza personale*) è il *primo naturale diritto* tanto nell'ordine di fatto, quanto nell'ordine morale delle cose in società; e però nella legislazione essere assolutamente necessario fissare una scala d'importanza relativa.

II. Si deve poi far osservare che la terra è la sorgente universale di ogni specie di oggetti del dominio reale, che vulgarmente appellansi *beni* o *ricchezze*, e in conseguenza che per una rappresentazione almeno di origine il *dominio di un suolo* trovandosi in fatto presso dei proprietarj o dei compossessori dei fondi, si può in qualche maniera dire che la *sovranità territoriale* e dei beni risiede nell'aggregato di tali proprietarj o compadroni; e che la classe di tali compadroni e i loro interessi debbono godere nel sistema sociale d'una prerogativa di fatto fondata su l'attualità della necessaria e reale loro influenza, la quale in ultima analisi risulta la più giusta e la più vantaggiosa possibile anche per l'universale della società.

III. Ma la prerogativa del dominio reale non si può estendere che ai rapporti del dominio medesimo, per la gran ragione che i diritti reali

Digitized by Google

non sono che i risultati dei rapporti reali. Ora i rapporti non possono eccedere l'indole del soggetto medesimo su'l quale si fondano. Ma fra uomo e uomo vi sono delle *altre* relazioni che non riguardano il dominio reale delle cose medesime, ma versano unicamente sopra officj personali, com'è evidente. Dunque l'ordine sociale naturale, sia publico, sia privato, dirigente questi atti, risulta dalle considerazioni *indipendenti* dai riflessi del dominio fisico. Non si possono dunque sottomettere i doveri o i diritti personali alle convenienze fisiche del dominio delle cose. D'altronde la prerogativa suddetta non potrebbe appartenere nominativamente e per eredità a tali persone e famiglie, anche quando sono introdotte le *proprietà*, per altre riflessioni derivanti dal dominio eminente proprio della società. In breve, la prerogativa attribuita ai proprietarj è fondata su la importanza fondamentale delle cose di cui sono in possesso, e determinata, diretta ed estesa dall'indole, dalle relazioni e dall'influenza delle cose medesime, e nulla più; ma non può mai assoggettare interamente l'uomo al suo simile nel gran sistema degl'interessi sociali.

IV. Dunque si può dire per anticipazione, che la costituzione politica di una società modellata su l'*identità* degl'interessi, annessa al dominio reale, anzichè su l'*eguaglianza* di diritto di tutti i socj, è *ingiusta* e nociva. I rapporti del dominio reale non costituiscono che un ramo solo dell'ordine sociale, sebene sia primario, perpetuo ed importante; ma questo ramo non è il solo, e non racchiude teoreticamente ed eminentemente il tipo logico dei principj direttori di tutto il sistema sociale. La riproduzione della specie, il perfezionamento morale dell'uomo, il sistema di difesa, la reciproca libertà, e tanti altri oggetti, esigono essenzialmente principj e leggi diverse da quelle del dominio delle cose, com'è notorio. Dall'altra parte poi l'interessi medesimi e le convenienze fisiche sono essenzialmente determinate, circoscritte e dirette dalle relazioni morali. Pertanto la costituzione del sistema sociale, avuto riflesso ai rapporti del diritto di dominio delle cose con li altri diritti, dovrà necessariamente risultare dal *complesso unito* di tutte le relazioni, ossia dei mezzi conducenti al conseguimento dello scopo medesimo, senza riserva e limitazione di alcun ramo ossia specie particolare dei mezzi medesimi. Se dallo studio di questo complesso unito risulterà che il sistema suddetto dell'identità degl'interessi si *unifica* con quello dell'*eguaglianza di diritto*, allora l'uno potrà a ragione venire assunto come un equivalente dell'altro, e sarà giustificato. Se anche poi data la condizione delle cose umane in società irreformabili

Digitized by Google

dall'arte umana, si troverà in atto pratico essere assolutamente *necessario* (per ottenere di fatto il massimo benessere sociale diviso nel maggior numero) di dare un assoluto predominio al sistema dell'identità degl'interessi suddetti, come solo mezzo indispensabile ad ottenere il massimo dei beni co'l minimo dei mali possibili, la massima eguaglianza co'l minimo detrimento; in tal caso ancora questa irreformabile necessità di fatto, derogante al più perfetto sistema morale possibile, verrà autorizzata dalla ragione e dalla natura. Ma il verificare queste indagini dipende da analisi più profonde da instituirsi ulteriormente.

ARTICOLO III.

Dell'ordine morale della tutela *in società.*

I. *Fondamenti del diritto di tutela sociale.*

§ 753. Che il diritto di tutela sia una parte essenziale ed integrante di quello di conservazione, fu già dimostrato sopra (?). Ora conviene ragionarne ne' suoi rapporti con lo stato sociale.

§ 754. Fra tutti i diritti umani niuno ve n'ha, il cui esercizio sia così intimamente annesso allo stato sociale, quanto quello di conservarsi immune dalle offese. La debolezza dell' uomo *individuo*, ed anzi, a dir meglio, la di lui insufficienza per adempiere alla destinazione a cui lo chiamò la natura non tanto nell'ordine della perfezione, quanto in quello della conservazione medesima, che non si può ottenere se non si rimovono tutti li ostacoli che si oppongono o che attentano al di lui benessere, esige il soccorso delle forze unite di *molti* individui stretti dai medesimi bisogni, e mancanti individualmente delle forze convenienti. Nasce quindi un *titolo* fondamentale, co'l quale non solamente si dimostra la necessità e la giustizia, e quindi il dovere e il diritto d' effettuare e conservare lo stato sociale come mezzo necessario alla conservazione e perfezione dell' uomo, volute dalla natura; ma eziandio si dimostra e si consacra in una guisa irrefragabile l' esistenza del *publico* e comune diritto di conservarsi immune da ogni offesa, e di respingere quindi ogni attentato attuale o futuro di qualsiasi agente fisico o morale che possa nuocere all'uomo: in una parola, si dimostra il diritto di sicurezza *commune* nella sua maggiore estensione.

II. *Requisiti di ordine pe'l suo esercizio.*

§ 755. Ma niun diritto v'ha pure, che pe'l suo legitimo *esercizio* renda più *necessario* l'adempimento del perfetto ordine sociale di ra-

Digitized by Google

gione, e che trovandolo effettuato ne tragga il sistema *pratico sociale* intiero della giusta tutela publica e privata, il quale in generale altro non è che il complesso dei mezzi necessarj tanto a *conservare* immune sì il corpo che le membra sociali da ogni nocumento derivante da qualsiasi agente, quanto a far *riparare*, per ciò ch' è possibile, il danno recato, ed a produrre la sicurezza possibile che in futuro non avvenga. L'esposizione di questi *mezzi*, specialmente per quella parte che riguarda il *Diritto publico*, formerà il soggetto di un libro speciale nell' ordine della conservazione sociale. In questa parte preliminare giova soltanto contemplare il diritto di tutela *sociale* per la parte *teoretica* di diritto, e come nel suo germe, per ravvisarne soltanto più astratti ed originali rapporti e dettami di ragione, fondati su la immediata natura della società contemplata in generale.

ARTICOLO IV.

Dell'ordine morale publico relativo alle libere convenzioni *ed alla lealtà in società.*

I. *Titolo fondamentale che obliga all'osservanza delle giuste convenzioni.*

§ 756. L'anima, la vita ed il valor vero della società consistono nella *prestazione* degli officj scambievoli ed utili fra li uomini uniti in colleganza. Solamente per mezzo di questa vicendevolezza *si ottiene* lo scopo per cui la natura formò ed autorizzò le società. Si può dunque dire che la *socialità pratica* in ultima analisi si risolve in questa scambievole prestazione di officj.

§ 757. Tutto quello adunque ch' è *necessario* di fare per effettuare la socialità pratica costituirà un dovere ed un rispettivo diritto sociale attivo; tutto quello che vi *si oppone* costituirà un dovere e diritto sociale negativo.

§ 758. Ma l'*osservanza* delle convenzioni giuste ed eque, tanto rapporto al tutto, quanto rapporto ai singoli, è evidentemente necessaria ad eseguire la socialità pratica; ed anzi cadendo esattamente su la prestazione scambievole di tali officj, diviene indispensabile tanto per effettuare la socialità pratica, quanto per produrre la *sicurezza*, e quindi la *fiducia* e la volontà di prestare li atti necessarj ad effettuare tale socialità.

II. *Loro inviolabilità, e diritto publico per mantenerle.*

§ 759. È dunque evidente che le *obligazioni* convenzionali giuste; di qualunque natura esse siano, sono e debbono, per rigoroso *naturale*

Digitized by Google

diritto sociale, essere inviolabili, e che è cosa sommamente interessante per tutto il corpo sociale che lo siano. *Tutta* dunque la communanza è obligata, per dovere e diritto publico, ad impiegare tutti quei *mezzi* che sono *necessarj* tanto per determinare una regola visibile, commune e vera della verità e giustizia di sì fatte *convenzioni*, quanto per *assicurarne* efficacemente l'esecuzione, e produrre la *maggiore sicurezza* possibile del loro adempimento. Dagli stessi rapporti della socialità pratica derivano i fondamenti di diritto e di dovere relativi alla *veracità*, *lealtà* e *puntualità* nelle relazioni sociali.

III. *D'onde convenga trarne la natura e l'importanza.*

§ 760. Tutto questo risulta dalle considerazioni puramente *generali* della idéa di società, e della tendenza e dello scopo di lei. La natura poi e l'importanza d'ogni specie di convenzione o di obligazione convenzionale sociale dev'essere determinata dalla di lei reale connessione ed influenza su'l fine proprio della società: in quanto cioè l'oggetto di ciascheduna è un mezzo *necessario* ad ottenere lo scopo medesimo tanto per la sua pratica, quanto per la sua omissione. Dunque per una conseguenza necessaria, ed anzi per una mera applicazione del principio generale su citato, ne deriveranno altretanti *doveri* e *diritti publici* di tutto il corpo sociale a spingere ogni singolare individuo alla pratica delle accennate convenzioni e positive o negative. Tutti questi doveri e diritti publici altro non saranno che l'espressione o la traduzione concreta e speciale della regola generale; o, per parlare più esattamente, la regola generale non è che un'anticipata espressione metafisica di queste specie particolari e concrete, dalle quali solamente e realmente si effettua la socialità, per quel gran principio spesso ripetuto, che nulla in natura e in pratica esiste di astratto e di generale, ma tutto esiste in concreto ed in particolare.

IV. *Divisione generale dei doveri e dei diritti sociali. Doveri di stato, doveri di convenzione.*

§ 761. Dal fin quì detto adunque risulta che, posta la società, due specie di diritti e di doveri esistono. La prima specie, siccome risulta dalla costituzione medesima della società indipendentemente dalle umane convenzioni, così appellare si potrebbero *diritti e doveri di stato sociale*. La seconda poi, siccome deriva dalle libere e giuste convenzioni, così appellare si possono *diritti e doveri di convenzione*.

Digitized by Google

CAPO III.

EFFETTI DEL BUON SISTEMA SOCIALE RIDOTTO A PRATICA.

§ 762. Diritti, doveri, giustizia, libertà, dominio, tutela, convenzioni, sono tutti *mezzi* per ottenere un solo *fine*, qual è quello dell'*ordine sociale*. La vista o il sentimento empirico del benessere è la molla attiva che spinge l' uomo ad effettuare tutte queste cose.

Dopo ciò rimane l'indagare quali sono li *effetti naturali* che derivano dall'esecuzione di quest'ordine.

§ 763. In natura nulla si fa nè in astratto e in generale, nè in senso diviso od isolato; ma tutto si fa in concreto e in particolare, ed in senso unito e connesso. In questo luogo adunque, dove con una sola occhiata rapida e generale si contemplano li oggetti, non si potrebbero assegnare li effetti del perfetto sistema sociale in una guisa dimostrativa, ma solamente dobbiamo contentarci di alcuni risultati anticipati, i quali hanno il valore di altretanti lemmi, perchè sono li effetti generali che naturalmente derivano dall'*esecuzione* del giusto sistema sociale: la quale esecuzione è realmente il complesso di cose concrete e speciali.

I. *Primo effetto. Felicità d' una nazione.*

§ 764. La parola *felicità*, come nozione filosofica, non è difficile a definirsi; ma la parola *felicità*, come *effetto politico*, comporta di sua natura la esposizione di tutti i mezzi della migliore costituzione, legislazione, amministrazione e difesa d'una società. Quì pertanto non si potrebbe far osservare altro, se non che l' ordine di fatto sociale della natura non potendo far contrasto con l' ordine di ragione, ne viene di necessità che la esecuzione dell'ordine di ragione sociale, ch' è essenzialmente l' ordine di stato naturale modellato giusta i rapporti della massima felicità, deve infallibilmente produrre la maggiore felicità della società. Ma con ciò non si sa ancora come quest'*effetto* possa praticamente essere prodotto.

II. *Secondo effetto. Potenza d' una nazione.*

§ 765. La *potenza* d'una nazione non viene costituita solamente dalle sue *possessioni*, o dalle sue ricchezze naturali (1). Quante cose d'insti-

(1) Per questo motivo l'Impero turco dovrebbe essere il *più potente* di tutti; lo che è assolutamente falso.

Digitized by Google

tuzione puramente *umana* concorrono a costituire la potenza d'una società! Anzi, esame fatto, si trova che i doni naturali sono nulla, se mancano i soccorsi artificiali, che dipendono dalla costituzione dello Stato, dalla legislazione, dai principj dell'amministrazione, dalla istruzione, dal commercio, dalle finanze, dal sistema militare, e persino dalla medesima religione. A proporzione che tutte queste cose sono bene o mal costituite e dirette, ne risulta per una nazione la felicità, ossia il potere di fare o di non fare u quello che piace o quello che conviene, perchè si vede per esperienza ch' esse sono altretante molle possenti sì contro come in favore della natura.

§ 766. Ma l'essere una società ben costituita significa che l'ordine di fatto, ossia il suo sistema pratico, sia modellato in guisa che il bene e l'*interesse* dei più sia, per quanto è possibile, identificato con quello di ogni individuo: lo che significa, che siano effettuate in atto pratico le leggi della giustizia universale, quali sopra furono definite. Dunque la *potenza* viene identificata con la *giustizia*, come viene identificata con la *felicità*. Questa verità si vedrà ne' suoi detagli, ossia nelle sue speciali applicazioni verificate, là dove converrà trattare dei diversi rami dell' amministrazione publica, vale a dire del sistema dei *mezzi* richiesti dallo scopo legitimo delle società. Allora si vedrà che l'effetto naturale, che ne deriva, è appunto la potenza della nazione.

III. *Terzo effetto. Carattere morale d' una nazione.*

§ 767. L'unificazione o la dissociazione dell'interesse generale co'l particolare, e il genere e l'estensione dell'istruzione publica (sotto la quale si comprende tanto la scientifica, quanto la religiosa) determinano i costumi morali e politici, le opinioni interessanti, e sopra tutto l'*opinione publica*; e quindi l'amor della patria, della gloria, della virtù, e quello che appellasi in generale *lo spirito* d'una nazione. Tutto ciò forma il *carattere morale* d'una società. Non per questo però si deve dire che sempre e in tutti i luoghi tutte queste cose siano o debbano essere *simili*. Le diverse circostanze fisiche, risultanti dalla posizione diversa su'l globo, e sopra tutto i diversi gradi dello sviluppamento dell'umana perfettibilità, frapongono diversità rimarcabilissime negli effetti indicati. Ma ciò non toglie, posto tutto pari dal canto delle circostanze reali ed irreformabili di fatto di popoli diversi, che la differenza del carattere morale non debba derivare precipuamente dalla differenza delle cagioni sovra espresse.

Digitized by Google

§ 768. L' esame particolare delle parti diverse del sistema sociale ci somministrerà la dimostrazione e la conferma di queste cose. Siccome però tutto questo è intimamente ed essenzialmente connesso con la osservanza e con la violazione dell' ordine sociale di ragione; così si vede che la produzione del *carattere morale* nazionale è identificata co'l sistema pratico della giustizia, della felicità e della vera potenza della nazione medesima. Così si vede che tutte queste cose sono come altretanti elementi che costituiscono quella meravigliosa unità, che lega il vero, il giusto e l' utile co'l grande ordine dell' universo.

IV. *Quarto effetto. Progressi successivi delle umane generazioni nella perfettibilità.*

§ 769. Un solo fine anima del pari il corso dei pensieri e quello delle azioni umane. Il potere dell' attenzione umana, che viene mossa dagli stimoli del piacere e del dolore, e si avanza con le leggi della più vigorosa continuità nelle scoperte dello spirito; il sentimento del benessere, che forma l' energía delle affezioni morali, che vengono determinate mercè le viste della ragione e le scosse della fantasía, prendono un corso più e meno acconcio, più o meno rapido verso i progressi della ragione e del buon costume a proporzione che le *circostanze* impellenti sono più o meno favorevoli all' uopo.

§ 770. Ma una ragione illuminata, unita ad un buon cuore, formano la perfezione propria dell'uomo. Se dunque tutte queste cose sono l'opera delle circostanze, e se l'uomo non le può trovare che in società e mercè li ajuti della società, è evidente che il sistema dei progressi successivi delle generazioni umane è essenzialmente annesso all' esecuzione dell' *ordine sociale di ragione*, quale fu sovra esposto.

§ 771. Svolgendo i rapporti d' una felice ed equabile distribuzione delle ricchezze; seguendo quelli dell'opinione publica, che apprezza il giusto e l' utile universale, e rigetta l' ingiusto e il nocivo; tutti li stimoli politici e personali, tutte le passioni di utilità e di gloria vengono necessariamente diretti al miglioramento della specie umana, ch'è l'opera dei secoli, cioè dei continuati e progressivi avanzamenti della vera perfettibilità intellettuale e morale.

Digitized by Google

CAPO IV.

PARTIZIONE DELLA SCIENZA DELL'ORDINE SOCIALE PURO, ED AVVERTENZE SU'L MODO DI TRATTARLA.

§ 772. Premesse queste nozioni generali, derivanti dalla contemplazione di tutto il corpo sociale riguardato *in massa*, e come in un planisfero unito, in cui tutto sia esposto in generale, sarà d'uopo passare poi a trattare delle *parti* diverse dell'ordine sociale puro. Avverto che quì non assumo in considerazione che quelle materie che formano il soggetto reale di quello che si appella *Diritto naturale politico interno*. Le nozioni direttrici del Diritto naturale delle genti si tratteranno separatamente.

I. *Divisione della scienza dell'ordine sociale publico.*

§ 773. La divisione della scienza dell'ordine sociale publico naturale si presenta da sè ogniqualvolta si considera il corpo sociale: 1.° come un composto di parti che debbono essere insieme associate, proporzionate e subordinate di una data maniera; 2.° come un corpo già organizzato ed animato, che tende a conservarsi più felicemente, a perfezionarsi meglio che sia possibile. Da ciò nascono due ricerche; cioè:

1.° Qual è l'ordine morale di ragione riguardante l'*organizzazione* della società, e la *economia organica* conservatrice della colleganza?

2.° Qual è l'ordine della società organizzata per rapporto alla *più felice conservazione e perfezione* della specie umana?

§ 774. Molteplici sono le materie ed i rapporti che queste due ricerche inchiudono; e però si dovranno suddividere in molti rami, che all'opportunità si andranno separando. Riguarderemo primieramente il nostro soggetto per rapporto all'*ordine teoretico;* dopo passeremo ad indagare *come* quest'ordine *si possa* e *debba* effettuare, avuto riflesso allo stato necessario uniforme o variato, permanente o passeggero, delle cose e degli uomini in società.

II. *Avvertenza per trattare dei risultati dei rapporti sovra distinti.*

§ 775. Per trattare convenientemente tutti questi oggetti è d'uopo osservare che se ogni diritto e dovere, che risulta dalle diverse relazioni enunciate, si volesse trattare giusta il suo *titolo speciale*, cioè giusta la *materia* e l'*oggetto* a cui si riferisce, si avrebbe una *compilazione*, ma non mai un *sistema*. Tal è non pertanto l'uso commune di

Digitized by Google

tutti i Trattati. L'imperfezione e l'inconvenienti di questo metodo sentonsi ad ogni momento, tanto perchè il corpo della scienza manca di quella *unità* sistematica, da cui solamente a buon diritto può ripetere il titolo di *scienza;* quanto anche perchè ogni argomento trattato a quel modo simiglia ad un frammento, a cui deve mancare necessariamente quella dimostrazione che risulta unicamente dal principio segreto che viene soppresso.

§ 776. Invece si doveva considerare che quello che forma la giustizia e la bontà di una regola o di una legge qualunque consiste veramente nella giustizia e bontà dello *scopo* a cui tende, e nella sua *convenienza* necessaria con lo scopo medesimo. Egli è per ciò che tutto un sistema di ordine trae la sua verità ed utilità dalla *convenienza* dei mezzi co'l fine. Ma l'ordine in astratto non esiste in natura, nè in atto pratico può esistere: può soltanto esistere quella serie concreta di cose, e quella tale loro maniera d'essere, da cui risulta poi l'unità sistematica dell'ordine medesimo. Conviene adunque render reale questa nozione, cioè tradurla nel suo vero significato. Traducendola si risolve ad esprimere che tutti i diritti e i doveri particolari in tanto riescono tali, in quanto sono *mezzi* a conseguire lo scopo istesso. Per questa semplicissima e notoria osservazione si avrebbe adunque dedotto che il loro titolo dimostrativo dev'essere desunto non dalla *specie* dell'*oggetto* su'l quale essi versano o statuiscono, ma bensì dalla loro *convenienza* ed *efficacia* ad ottenere lo scopo legitimo a cui sono rivolti.

§ 777. Fissato questo punto, ne veniva che la distribuzione e la connessione delle ricerche non può essere fatta secondo le materie nelle quali statuisce la legge; ma bensì giusta l'ordine della *generazione logica* dei diritti e dei doveri medesimi.

§ 778. Allora solamente e veramente sorge la verità, la connessione e la certezza; allora ogni legge o diritto o dovere viene compreso nella sua dovuta forza ed estensione, stantechè si vede ch'egli non è fondato su i rapporti angusti del suo soggetto, ma deriva e viene avvalorato da tutta la catena dell'ordine sistematico.

§ 779. Dall'altra parte con questa economía si ottiene il massimo di lume co'l minimo possibile di studio; il massimo di direzione co'l minimo possibile di leggi. La veduta sistematica dei motivi giustificanti racchiude virtualmente tutte le disposizioni acconce all'uopo, e supplisce ancora per quei casi che non furono espressamente annunciati, altro non mancando a far ciò che trarre un corollario, ed applicarlo ai bisogni pratici. Sarà sempre una stravaganza il voler far uso dello spirito

Digitized by Google

della legge naturale là dove si nasconde il suo spirito; e sempre se lo nasconde quando nel trattare le cose non si osservi la generazione logica di cui parlo.

§ 780. Venendo ora al proposito dei diversi rapporti *publici* sopra distinti, dico che i risultati che li possono riguardare (cioè i diritti, i doveri e le leggi che spettano a quel tal ordine di rapporti) debbono essere dedotti ed espressi a tenore che le osservazioni che si andranno a mano a mano facendo su i mezzi di conservare e di perfezionare la società, ne somministreranno l'occasione. Ciò fatto, tali risultati si potranno classificare e radunare a norma del titolo e dell'indole loro, cioè giusta le cose e giusta le persone a cui variamente si riferiscono, o finalmente giusta la *maniera* medesima con cui vi si riferiscono. Passiamo ora alle proposte ricerche.

Digitized by Google

PARTE I.

CAPO UNICO.

DELL' ECONOMÍA ORGANICA SOCIALE.

ARTICOLO I.

Ricerche relative all' aggregazione degl' individui in istato sociale.

I. *Dell' unione degli uomini relativamente all' esistenza dell' aggregazione sociale.*

§ 781. L'esistenza delle società, logicamente anteriore alla considerazione della conservazione, della forma e del benessere che se ne può ritrarre, è il primo oggetto che fissa l'attenzione. Al proposito di questo argomento importa sapere quali sono le condizioni dalla natura stessa imposte ai socj, e quali i loro diritti relativamente alla conservazione dello stato medesimo di colleganza, in quanto concerne l'*unione* naturale di più uomini associati per un determinato fine. Se su la terra vi fosse una sola e individua società, talchè il nome di *straniero* fosse incognito, questa indagine riuscirebbe in molta parte superflua. La natura ratiene li uomini uniti tosto che fa loro sentire un interesse imperioso di rimanervi. Ma siccome nel mondo parecchie sono le società, le une dalle altre divise per lingue, per mari, per monti e per governi, e possono di fatto l'individui dell'una abbandonare il corpo a cui appartengono per passare ad un'altra, o ne possono essere anche esclusi; così ne nasce la necessità di trattare dell'*esistenza* delle società medesime nel senso sovra esposto.

§ 782. Di più, nessuna società potendo fisicamente esistere senza occupare un certo spazio della terra; e questo spazio di terra, in quanto viene così occupato da una data popolazione vivente in colleganza, diventando ora domicilio, ora paese estero, ora facendo nascere le relazioni di presenza, di assenza, di possesso, di abbandono, di esiglio; e da ciò derivando varj rapporti di Diritto publico della società tutta verso

Digitized by Google

i privati, e viceversa, annessi alla sola *convivenza*, o alla non-convivenza o attuale o almeno di diritto; ne viene perciò che debbono essere trattati i principj fondamentali, i quali possano dirigere le società tanto per rispettare i diritti privati, quanto per esigere da essi certe funzioni relative allo stato stesso di colleganza di quel tal corpo.

II. *Ricerche su i diritti scambievoli della società e degl' individui relativamente allo stare uniti.*

§ 783. Due adunque sono le ricerche da instituire circa questo punto; cioè: 1.° Per quali oggetti, in quali circostanze e fino a qual segno il tale corpo sociale *in solidum* abbia un naturale diritto sopra di un individuo della communanza ad esigere da lui o di non separarsi, o di riguardarlo come straniero o profugo, o di espellerlo. 2.° Viceversa per quali oggetti, in quali circostanze e fino a qual segno il particolare individuo abbia naturale diritto di separarsi da una data società, oppure rimanervi, o di essere considerato unito, benchè assente.

III. *Nozioni direttrici relative alle antecedenti ricerche.*

§ 784. È evidente che la soluzione di questi due quesiti dipende dalla soluzione di un' altra questione più generale: cioè sino a qual punto l'unione o la separazione può giustamente essere libera o forzata.

§ 785. La risposta a tale questione ci obliga a ben determinare la natura della costituzione sociale naturale, indi a distinguere i titoli che uniscono li uomini in atto pratico; e quali siano *liberi*, sebene per uno scambievole commercio l' un individuo tragga vantaggio dall' altro, ma in sostanza ognuno lo facia per sè, e, consumato l'atto, risolva le cose a mutuo equilibrio e libertà; e quali siano *di dovere* per una indispensabile *concorrenza* di forze unite allo scopo commune, estraneo in qualche maniera all' individuale interesse. Conviene esaminare se le occasioni, ossia la esistenza delle circostanze reali, che sole possono far nascere praticamente il dovere o il diritto, siano permanenti e perpetue, oppure momentanee ed accidentali.

§ 786. La correspettività del diritto e del dovere fra la società e i suoi individui forma in parte la risposta ad entrambi i quesiti. Determinato dove la società abbia diritto a costringere all' unione, si determina dove l'individuo abbia obligo di stare unito; dove poi non si estende tale diritto della società, rimane all' individuo la libertà di separarsi. Della *espulsione* non si può trattare convenientemente che o nei delitti, o nel caso rarissimo d' una publica necessità.

Digitized by

§ 787. All'incontro rapporto all'individuo, volendo decidere del diritto publico di rimanere *unito*, conviene esaminare i titoli risultanti dal diritto naturale di proprietà, da quello della nascita, da permanenza approvata, da assenza, che ritiene i rapporti dell'unione, ec.; dei quali, senza violare la libertà e la giustizia naturale, non può verun uomo essere senza sua colpa e senza titolo privato da veruna umana autorità. Ma tutto questo può essere soggetto a variazioni, in proporzione della forma diversa delle società medesime, e generalmente del genere di vita che professano (1).

IV. *Ricerca su le leggi naturali publiche riguardanti l'economia organica delle parti del corpo sociale.*

§ 788. Lo stato di società è giusto, doveroso, utile, preordinato dalla natura: dunque deve esistere. Lo stato di società, che deve esistere, è stabilito per l'ultimo fine della più felice conservazione e perfezione degl'individui mercè la colleganza, e però in vista dello scopo il più universale e *commune*. — Dunque le leggi naturali publiche, riguardanti l'organizzazione della società e l'economía dell'equilibrio delle parti, dovranno essere il risultato dei rapporti reali di ognuna co'l suo fine publico, ossia commune.

§ 789. Ma si è veduto che tanto per fatto naturale, quanto per il miglior essere commune, le parti del *corpo morale* della società sono variate e sono attive. Varj pure e di diversa importanza sono li *effetti* che dall'azione di ogni parte derivano: dunque ognuna di queste ha *per sè* una rispettiva *importanza*, risultante dalla sua attività ed influenza sopra il fine.

§ 790. Ma siccome tutte queste parti esistono ed agiscono *contemporaneamente*, così può accadere che la previdenza o l'evento presentino casi di simultanea incompatibile *concorrenza*, e di collisione apparente o momentanea, per cui nascano nodi di rigoroso diritto sociale da sciogliere. Ora chieggo quali sono, rapporto a questo, i principj; quali le regole legitime e veramente utili di publico Diritto.

---

(1) Questo non è il luogo opportuno per discutere e definire tale questione, benchè essa riguardi lo stato stesso di aggregazione. I rapporti dell'unione sociale, ed i legami che possono obligare un individuo a rimanere unito ad una data società, dipendono da una moltitudine di circostanze, le quali non si possono determinare con la sola vista astratta dell'aggregazione sociale; ma risultano da uno studio profondo di tutti i rapporti publici del cittadino.

La questione pertanto del *diritto* di emigrare è della più alta indagine nella *scienza della cosa publica*.

Digitized by Google

§ 791. Per avere una norma precisa in questa parte conviene soddisfare alla seguente ricerca. = Quale *importanza* ed *attività* si deve *attribuire*, per regola di rigoroso Diritto publico, alle diverse classi della società, contemplate le une rispettivamente alle altre tanto nel loro andamento libero, quanto in caso di concorrenza o di collisioni rapporto a tutto il corpo? =

V. *Nozione direttrice relativa all' antecedente ricerca.*

§ 792. Meditando su la organizzazione del corpo sociale, e volendo dirigere le cose giusta i rapporti del massimo benessere e del Diritto publico, avendo a un tempo stesso rispetto alla ben intesa *eguaglianza* delle membra, si deve porre per regola: non bastare che la legislazione agevoli e protegga *tutti* i mezzi onde ottenere la più felice conservazione e perfezione; ma inoltre *essere d' uopo*, per legge di giustizia, ch' ella procuri, o almeno non tolga, un' attività *proporzionale* a tutti questi mezzi relativamente al loro fine. Il termine della proporzione dev' essere, per rigoroso diritto, desunto dalla *naturale* e *reale* influenza di fatto della cosa stessa su 'l fine prescritto. Questa *influenza* propriamente costituisce il di lei *valore sociale*, ossia il di lei *merito naturale*, determinato dalla legge naturale.

§ 793. Siccome adunque la natura stessa delle cose, indipendentemente dall' umano arbitrio, dimostra *gradazioni* d' influenza; così si deve formare una corrispondente *scala* graduata del merito reale di tutte le parti attive della società. Questa *scala* deve servire come di *criterio direttivo* nelle emergenze riguardanti l'*economia organica sociale*. Senza questa norma si offenderebbero facilmente e senza necessità i diritti proprj delle membra del corpo sociale, o nello stesso tempo il benessere universale. Con questa norma per lo contrario si trae dalla *natura stessa* delle cose la regola più giusta e più utile, onde aggiudicare ad ogni classe, ad ogni professione, ad ogni uomo la quantità di considerazione publica, di riguardi, di protezione, di eccitamenti e di soccorsi che per diritto publico sociale rigorosamente gli appartiene, mentre si effettua il conseguimento dello scopo generale della società.

§ 794. In conseguenza però delle varietà di fatto sopra accennate possono esistere delle *posizioni* speciali, nelle quali le parti attive della società non si possano disporre o subordinare sempre giusta il modo più confacente alla massima parte delle altre società esistenti su la terra; e che però o l'una o l'altra di tali parti debbano o sempre o per alcun tempo *primeggiare*, onde ottenere lo scopo publico sociale. Tal era,

Digitized by Google

per esempio, nell'antichità la posizione costante di Tiro rapporto al commercio; e tale nei tempi moderni quella di Genova e dell'Olanda. Casi di posizioni passeggere s'incontrano poi nello stato ancora barbaro o di rivoluzione d'una nazione, nei casi di guerra o di naturali fisici disastri.

§ 795. Ciò non ostante le buone instituzioni, modellate su'l diritto di equabile distribuzione, ossia di geometrica proporzione, non si possono lecitamente discostare, sotto il pretesto d'una *mal intesa eccezione*, dall'eguaglianza proporzionale e di attività sopra definita. Sarà sempre vero che anche comparativamente alle altre società avremo dei compensi; e però avranno luogo quei massimi e minimi, co'i quali si dà ad ogni classe già prima graduata quel massimo d'importanza e di attività ch'è necessario al fine dell'arte sociale, co'l minimo possibile di detrazione e di sacrificio per le altre. Quì mi sia permesso di richiamare quell'immutabili *canoni* che furono già addotti, derivanti dagl'inviolabili diritti dell'uomo (§ 752).

§ 796. Ho detto che sotto il pretesto d'una *mal intesa eccezione* non si può dispensare dalla prescritta regola, perchè se il criterio in atto pratico venga preparato giusta la vera norma addotta, non vi possono essere eccezioni. Si badi bene che le diverse classi debbono per diritto essere subordinate e graduate, avuta considerazione alla loro influenza pratica maggiore o minore su'l fine della società. Cosa significa ciò? Altro non significa, che il merito comparativo delle classi non deve essere altrimenti determinato dalla *specie* della loro *occupazione*, ossia dall'*oggetto materiale* su'l quale si esercitano; ma bensì dalla *necessità pratica* di quella tale occupazione o professione, e dal grado di utilità generale che può nelle circostanze di fatto concrete apportare alla società. Così non vi sono vere eccezioni.

§ 797. L'unità sistematica della verità ci guida ad accennare che nei casi di concorrenza e di collisione nell'economía organica d'una società già costituita, si ha l'obligo di procedere giusta i medesimi principj. Questi casi formano importante argomento della più alta *ragione di Stato interna*. Ma nulla vi può essere di arbitrario in tali occorrenze; chè anzi tutto dev'essere assoggettato a rigoroso precetto di publico Diritto sociale. Quando non si vogliano sovvertire i rapporti naturali delle cose, autorizzare la violenza, e togliere il fine stesso di questa ragione di Stato, ch'è la conservazione dello stato organico legitimo d'una società civile; quando non si vogliano fare li uomini per li Governi, ma i Governi per li uomini; quando non si vogliano oltraggiare l'inviolabili pri-

Digitized by Google

marj diritti ed il benessere umano; sarà eternamente vero che tanto il grado del *merito reale* delle parti poste in concorrenza o in collisione, quanto l'*eguaglianza di diritto* delle classi, determinante un'economía in proporzione geometrica, sono cose stabilite dalla *natura stessa* delle cose; e che per conseguenza la soluzione del problema dei massimi e dei minimi sopra mentovata viene prescritta come risultato di rigoroso *dovere publico*, e come la sola conforme al benessere possibile in tutte le circostanze. Senza questa regola è impossibile scegliere il minimo male o il massimo bene publico. I rapporti reali delle cose formano quella catena di beni e di mali cui non è possibile all'uomo di piegare a suo talento, nè di evitare quando vengano provocati: essa o seconderà o si rivolterà alla mano che si prestò o fece contrasto all'andamento, e premierà o punirà inevitabilmente li sforzi di quel legislatore o direttore publico che seppe o volle, o per lo contrario non seppe o non volle accommodarsi all' ordine prescritto. E sebene il premio venga goduto, e la pena venga scontata dalla società; tuttavía fra l'uno e l'altro caso havvi questa differenza fra chi commanda e chi obedisce, che nel primo caso la direzione dello Stato partecipa assaissimo del vantaggio, e nulla o quasi nulla, per l'ordinario, del male reale; a meno che il disordine violento non abbia alla lunga spinte le cose all'estremità.

VI. *Confermazione dell' antecedente nozione direttrice.*

§ 798. Il solo campo dell'*ordine sociale puro* è quello che abbiamo sott'occhio. Non deve parere strana, benchè forse sembrerà nuova, una *ragione di Stato puramente sociale*, e molto più una *ragione di Stato sociale naturale*. Conservarsi in istato di aggregazione giusta l'ordine che la natura esige, è un *diritto* imprescrittibile degli uomini, ed un dovere imposto ad essi non tanto per sè, quanto per la posterità. Oltre i noti diritti personali ad ogni uomo, esiste dunque un diritto veramente commune, ch' io appello *di socialità*. Se la ragione di Stato politico ha per oggetto la conservazione d'una republica o d'un principato in quella situazione ed ordine che si crede più conveniente di adottare e di stabilire, per ciò stesso si presuppone ch' esista una ragione di Stato naturale sociale anteriore almeno logicamente ad ogni civile governo; ossia ch'esistano in natura i *fondamenti giustificanti* la ragione di Stato politica. Altrimenti se questi fondamenti non esistessero in natura indipendentemente dall' arbitrio umano, tale ragione di Stato politico sarebbe un nome vano, ed un puro pretesto di tirannía.

Digitized by Google

§ 799. La conservazione dello Stato di colleganza naturale, preso per sè, induce interessi e diritti communi così proprj a tutto il corpo sociale contemplato *in solidum*, che per definirli conviene in certa guisa fare astrazione da quello ch' è proprio degli uomini singolari, per attendere al solo concetto semplice ed unico della conservazione propria a tutta l'universalità del corpo sociale. Per questa ragione in affari di Stato anche puramente sociali dovendosi giudicare fra classe e classe, si deve avere per regola di pronunciare in favore di quella che più importa all'universale, co 'l minimo dispendio per altro delle altre meno importanti. E sebene questo sembri a prima fronte violare i diritti o almeno l'interessi primitivi degli uomini contemplati come *individui*, tuttavía alla fine si scopre che questo è anzi un dettame di publica felicità, cioè di quella che va divisa nel massimo numero di particolari; avvegnachè, se così non si giudicasse, non si avrebbe il bene *massimo* universale, e per ciò stesso nè meno il particolare. D'altronde nella concorrenza attribuendosi ad ogni classe una competenza proporzionale al di lei merito publico, il giudicio viene pronunciato giusta i dettami della più rigorosa giustizia distributiva. Lungi adunque che si possa mai verificare che il *bene* particolare debba *cedere* al bene publico, anzi all'opposto si vede che questo apparente sagrificio è un bene massimo particolare, il quale per le sue conseguenze, senza di ciò, verrebbe realmente sagrificato. Voi vi private d'una parte di grano in quest'anno, gettandolo nel campo per non morire l'anno venturo.

VII. *Connessione indispensabile fra le due proposte ricerche relative alla organizzazione del corpo sociale, e le ricerche riguardanti la più felice conservazione e perfezione della specie umana.*

§ 800. Ma sarebbe facilissimo errare in questi giudicj, e non sarebbe possibile avere un criterio pratico del merito di ogni classe, se prima non si conoscesse bene tutta la costituzione naturale della società: vale a dire non solamente quelle parti che la compongono e la fanno vivere, e come siano fra loro subordinate e connesse; ma eziandío se non si conosce la forza vitale di lei, le sorgenti di questa forza, le leggi naturali che l'alimentano e dirigono, e la possono far felice.

Digitized by Google

Per fare adunque che la scienza divenga pratica, e per poter passare ad un' applicazione particolare, è di mestieri che alle regole pratiche della ragione di Stato sociale preceda non solamente lo studio della *costituzione naturale* e delle *vicende* della società, ma ancora quello delle *cagioni* e delle *leggi* naturali della di lei vita e prosperità: in una parola lo studio delle leggi naturali, con le quali l' individui umani concorrono e debbono concorrere scambievolmente alla conservazione, ossia alla prosperità e al perfezionamento della specie umana in società.

Onde agevolare la comprensione delle cose separiamo la considerazione della conservazione da quella della perfezione, sebene siano essenzialmente connesse e vicendevolmente dipendenti.

Digitized by Google

PARTE II.

DELL' ORDINE SOCIALE PURO RELATIVAMENTE ALLA PIÙ FELICE CONSERVAZIONE, OSSIA ALLA PUBLICA PROSPERITÀ.

I. *Oggetti di questa Parte, dedotti dallo scopo suo.*

§ 801. Ella è verità più che notoria, che la più felice conservazione sociale non si può ottenere: 1.° senza una *conveniente sussistenza* ed agio ripartito su 'l maggior numero possibile degl' individui della communanza; 2.° senza l' universale *soddisfazione* del bisogno di *propagare la specie*, e la più felice riproduzione ed allevamento *sociale* di lei (1); 3.° senza il ministero della vera *publica opinione sociale*, e senza la prestazione degli *officj di patriotismo;* 4.° finalmente senza l'immunità dai malori, dai disastri, dalle offese, sia interne, sia esterne, contro li oggetti e le relazioni di benessere reale della società, e senza la *sicurezza* di godere tale immunità.

Questi quattro mezzi diventano, ciascheduno dal canto suo, altrettanti *fini*, e quindi ricercano altri *mezzi* più speciali, finchè si giunga a quelle individuali azioni e providenze che costituiscono lo stato reale e concreto dell'amministrazione pratica della cosa publica. Il complesso *totale* costituisce l'*ordine* di ragione sociale puro, riguardante la più felice conservazione.

§ 802. Questa Parte adunque dev'essere divisa in quattro Libri, ognuno dei quali deve racchiudere il sistema ragionato delle cose e dei rapporti reali che riguardano i mezzi proposti; indi le regole che ne derivano. In questo piano di nozioni direttrici si seguirà l' economia richiesta dall' indole del divisamento proposto. Non si deve per altro dimenticare, che dopo le teorie generali debbono aver luogo le ricerche speciali su 'l modo co 'l quale si possono effettuare le regole addotte in vista delle speciali situazioni della società.

---

(1) Vedi su questo punto quanto dice l'Autore nell'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 377. 378 in questo Volume, pag. 416 e seg. (DG)

Digitized by Google

LIBRO I.

Dell' ordine morale di ragione, relativo alla più felice sussistenza *sociale* (1).

§ 803. Il primo oggetto proposto è quello della più felice sussistenza appropriata alla maggior parte possibile del corpo sociale. È troppo noto non essere possibile il conseguire questo intento se non co'l mezzo delle *ricchezze nazionali*. Per ricchezze nazionali io intendo il possesso delle cose godevoli, prodotte dalla natura e dall'arte in una quantità proporzionata ai bisogni ed ai piaceri della vita degl' individui sociali, e difuse per quanto si può equabilmente e facilmente su'l massimo numero degl' individui medesimi.

CAPO I.

VISTE GENERALI PREPARATORIE SU L' ECONOMÍA PUBLICA.

I. *Suo scopo. Soggetto delle sue teorie come scienza.*

§ 804. Si ponderino attentamente e si svolgano con accuratezza i termini di questa definizione, e si scoprirà ch'essa racchiude tutte le condizioni alle quali deve soddisfare tutta la scienza, che si denomina *economía politica*, e ch' io appellerei *economía publica lucrativa*, per distinguerla da un' altra specie di *economia publica*, della quale si dovrà ragionare più sotto.

Insegnare a *procurare* ricchezze *nazionali* ad un dato popolo costituisce lo *scopo* ultimo e pratico proprio dell' economía publica lucrativa, contemplata come *scienza*, ossia come parte dell'arte sociale. *Porre* un popolo in istato di procurarsi ricchezze nazionali costituisce lo scopo proprio e la somma dei *doveri publici economici*.

---

(1) Nell'originale non v'è che questo solo Libro. Pare anche dal tenore del § 827, che l'Autore abbia di proposito limitato questa parte del suo lavoro al solo Libro I., giacchè tutto mostra che questo scritto è compiuto interamente: persino la forma dell'autografo e della copia che ho trovato riveduta da lui medesimo. (DG)

Digitized by Google

II. *Ordine teoretico morale economico.*

§ 805. Ma il procurarle richiede necessariamente dagli uomini singolari e dai popoli presi collettivamente l'uso di una moltitudine di mezzi e di azioni acconce ed efficaci a tal uopo. Questa efficacia ed opportunità risulta tanto dalle leggi fondamentali della natura, quanto dalla condizione e posizione diversa delle società umane e delle loro scambievoli relazioni. Dunque lo scoprire quali siano questi mezzi e queste azioni, e con *qual arte* si possano e debbano impiegare ed esercitare, costituisce il *soggetto proprio* e *diretto* di questa scienza.

III. *Fondamenti dell' ordine morale teoretico economico. Sua subordinazione alla scienza delle leggi generali dell' utilità fisico-morale, e delle affezioni umane.*

§ 806. Non può essere in arbitrio dell'uomo fissare la *natura* e l'influenza di questi mezzi e di queste azioni; e però la scienza dell' economía publica lucrativa riposa sopra un' altra scienza anteriore, qual è la scienza delle leggi naturali delle utilità derivanti dalle cose fisiche, in quanto vengono sottomesse alle azioni degli uomini. Questa scienza, anteriore a quella della Politica e del Diritto, dimostra qual è l'ordine necessario delle cose, da cui si debbono indi trarre le regole. Essa è un ramo della scienza della natura contemplata nel suo ordine *di fatto;* e però è l'annello di connessione che lega l' economía publica lucrativa alla indeclinabile scienza dei fatti naturali, e fissa e descrive non tanto i confini dell'arte e del potere umano, quanto l'attitudine ed estensione dei mezzi che la politica sì publica che privata possono impiegare nel procurare ricchezze nazionali.

§ 807. Connessa a questa scienza ed in contatto immediato con lei havvene un' altra, su la quale non solamente si fonda la publica economía, ma eziandío necessariamente si risolve la di lei azione; e questa è una specie di *teoría morale* dei principj determinanti e dirigenti li uomini in questa parte di *ordine* in forza delle leggi della sensibilità e volontà. Al lume di questa teoría si definiscono esattamente molte idée che sino al dì d' oggi furono usate in un senso mal definito, e si adducono intiere nozioni filosofiche che dagli scrittori di questa scienza furono prodotte per lo più a *brani*, ed in un modo tanto concreto, che non lascia distintamente cogliere le forme loro *proprie:* prova che siamo ancora nell' *infanzia* di queste scienze. Questa teoría poi offre per norma un completo sistema di leggi di fatto, comprovate da una uni-

Digitized by Google

versale e perpetua esperienza; dal quale sistema finalmente si scorge che i due principj dello stimolo e dell'inerzia producono la gran legge della continuità attiva in tutti li affari umani economici, e che così un solo principio ed un solo modo d'impulso e di movimento governa del pari il mondo scientifico e il mondo politico.

§ 808. Mercè solo i risultati dello studio dell'una e dell'altra di queste parti di filosofia l'economía publica può meritamente arquistare li attributi di vera scienza ed arte. Se di fatto essa sola somministra quelle nozioni primitive e direttrici, le quali debbono servire a preservarci dai prestigi degli errori passionati e dalle sorprese delle nozioni vulgari malamente accozzate ed incautamente ricevute; se essa sola ci svela quei *fatti reali* e costanti, senza dei quali non può nascere ed esistere alcuna scienza; se i rapporti di questi fatti, e i risultati che ne derivano, sono una parte del grande ordine dell'universo; è evidente che invano l'economía publica lucrativa potrebbe suggerire cose o utili o praticabili, e per ciò stesso desiderabili e doverose, senza ricorrere a questa sorgente, ed attingerle da lei. Ricordiamoci che l'economía publica è una scienza *pratica*. Ora esporre tutte le circostanze di fatto specialmente attive d'un tale soggetto; rilevarne i rapporti favorevoli o contrarj, e l'impulsi convergenti o divergenti in mira al fine proposto; dedurne indi i risultati, e le regole ossia i mezzi acconci al conseguimento di un dato fine: ecco le incumbenze di qualunque facoltà pratica per fare che la potenza dell'uomo abbia il massimo suo impero utile. Sempre sarà la scienza che misurerà la potenza. Così ad ogni passo trionfa quell'unità sistematica che lega tutto lo scibile; e così la filosofía e la verità estendono li eterni ed indeclinabili diritti delle benefiche loro conquiste.

IV. *Distinzione dell'ordine economico di fatto dall'ordine economico di ragione sociale.*

§ 809. Havvi però una grande differenza fra la scienza dell'economía publica che risulta dallo studio combinato delle leggi generali dell'utilità e delle affezioni morali sopra ricordate, e quella ch'è propria dell'arte sociale. La prima è una *scienza di fatto*, che abbraccia nelle sue considerazioni tutti i fenomeni reali, siano buoni, siano perniciosi, che intervengono o possono intervenire nella produzione e difusione delle cose godevoli; e però forma parte dell'ordine *di fatto* del mondo fisico-morale. La seconda per lo contrario trasceglie da questi stessi fatti solamente quella serie e quel complesso di circostanze, le quali

Digitized by Google

divengono *mezzi necessarj* a produrre ricchezze *nazionali*, e ad evitare li ostacoli, o a respingere le opposte offese; e però costituisce una parte dell' ordine morale *di ragione* della società.

V. *Soggetto proprio dell' ordine economico di fatto.*

§ 810. La prima scienza si occupa delle seguenti ricerche, ch' io esprimerò con le parole d' un uomo celebre (1).

1.° Quali sono le leggi, secondo le quali le ricchezze si formano e si dividono, si conservano o si consumano, s' accrescono o si disipano?

2.° Quali sono eziandío le leggi di quell' *equilibrio* che tende sempre a stabilirsi fra i bisogni e le risorse, e dal quale risulta una maggiore facilità per soddisfare i bisogni, e conseguentemente un maggiore benessere quando le ricchezze si aumentano, finchè siano giunte al termine del loro incremento; e per lo contrario quando esse diminuiscono ne risultano maggiori difficoltà per soddisfare a questi stessi bisogni, e conseguentemente ne nasce il disagio o la pena finchè le spopolazioni e le privazioni abbiano ricondotte le cose al loro livello?

3.° Come in quella stupenda varietà di lavori e di prodotti, di bisogni e di risorse, in quella immensa complicazione d' interessi che legano la sussistenza ed il benessere d' un individuo isolato al sistema generale delle società, che lo rendono dipendente da tutti li accidenti della natura, da tutti li avvenimenti della politica, ch' estende in qualche guisa a tutta la terra la sua facoltà di provare godimenti o privazioni; come, dissi, in questo caos apparente si veggono non ostante, per una legge generale del mondo morale, li sforzi di ognuno, fatti per sè medesimo, servire al benessere di *tutti*, e malgrado l' urto esteriore degli opposti interessi, tuttavía l' *interesse commune* esigere che a ciascuno sia lecito estendere il proprio, e possa obedirvi senza ostacolo?

Ecco le più importanti ricerche della economía publica *di fatto* in conseguenza delle due scienze sopra mentovate. Dalla soluzione di esse risultano i fondamenti della economía publica *di ragione*, della quale sopra fu già definito il soggetto (§ 804).

---

(1) Condorcet, *Esquisse d' un tableau historique des progrès de l' esprit humain. Neuvième époque*, pag. 229. Gênes 1798.

Digitized by Google

VI. *L'economia publica di ragione è una parte integrante della scienza del Diritto publico.*

§ 811. La scienza economica *di fatto*, non altrimenti che quella delle leggi della gravità, segna le leggi dell'equilibrio tanto vantaggioso, quanto ruinoso. La scienza all'opposto economica *di ragione* è come quella dell'architettura, che ha per oggetto il solo equilibrio di conservazione e di benessere. Ma lo scopo dell'ordine sociale publico è la più felice conservazione e perfezionamento della specie umana in società, a cui appunto tende l'economia publica *di ragione* co'l procurare ricchezze nazionali, le quali direttamente servono alla più felice conservazione, e coadjuvano il più rapido e completo perfezionamento della specie umana in società, mercè appunto la produzione di ricchezze nazionali. Dunque l'economia publica forma una *parte integrante* della scienza dell'ordine morale riguardante le società, e per conseguenza della scienza del Diritto publico. Quì non finisce ancora la cosa. Più sotto si vedrà per quali ragioni essa diviene un'emanazione di rigoroso dovere *negativo* e naturale *publico*, al pari di quelli dell'esistenza e della tutela dell'uomo; e però come acquisti l'assoluto carattere di *Diritto publico economico.*

VII. *Importanza predominante della scienza economica nella scienza degli Stati e nell'arte sociale.*

§ 812. Questa parte è tanto più importante, quanto più da vicino riguarda ed anzi s'unifica con lo scopo dell'ordine sociale; e con quella parte di questo scopo, su la quale precipuamente riposano li altri stabilimenti publici. Esame fatto, si scopre che tale e tanta è la di lei importanza e primitiva influenza, che le altre parti del Diritto publico riescono quasi accessorie e sussidiarie. La vita stessa umana non è un bene, se i bisogni reali dell'uomo non sono soddisfatti, e non si ottengono i piaceri dell'esistenza e della società (1).

---

(1) Questa proposizione va certamente intesa con delle restrizioni. La vita, in queste circostanze, non è un bene materiale, cioè, per dir meglio, non è un bene che si senta vivamente. La vita nell'ordine morale è sempre un bene, come mezzo alla perfezione; ed anche nell'ordine materiale i mali presenti non sono nè così intensi, nè così continui, che non lascino alcun poco godere il bene della esistenza. (DG)

Digitized by Google

VIII. *Fino a qual segno giungano le competenze dell'autorità publica sociale in materia di publica economia.*

§ 813. Non per questo ne viene che l'autorità publica sociale si possa e debba tanto estendere per dirigere o commandare, quanto si estende il campo proprio degli oggetti valevoli a procurare le ricchezze nazionali; ma solamente quanto il diritto o il dovere delle parti può limitare la scambievole libertà, e quanto le azioni divise dei singolari individui non sono valevoli ad ottenere un dato effetto di commune necessità ed utilità; e, quand'anche se lo potesse ottenere, non sarebbe poi giusto di esigerlo da un individuo particolare più che da un altro (1). In niuna parte della scienza publica più che in questa si può verificare la massima, che co'l voler governar troppo si governa male. Fu già avvertito da un grande uomo, che « dove una cosa senza la legge opera bene, » non è necessaria la legge » (2). Ma io dico di più, che dove una cosa senza la legge opera bene, la legge sarebbe perniciosa « contro diritto. Molte volte li effetti naturali, specialmente quelli del mondo morale, dipendono da una tale moltitudine « complicanza di cagioni, che la loro derivazione completa sfuge all'occhio umano; spesso anche si variano i rapporti per cui deve cangiare. Volendo adunque l'arte intromettersi con viste imperfette o con precetti durevoli, corre evidente pericolo di guastar l'opera. D'altronde la legge arrogandosi un imperio *non necessario*, vesserebbe senza titolo la libertà dei cittadini; il che viene proibito dai principj di rigoroso Diritto. Chi governa poi si aggraverebbe di cure spesso fastidiosissime ed intralciate, alle quali non potrebbe soddisfare che con detrimento di altre parti dell'amministrazione publica necessaria, o almeno con maggiore dispendio ed aggravio dei popoli. Quanto meglio egli è per tutti approfittare della providenza dell'ordine naturale, il quale, se ben si comprenda e venga effettuato, si troverà aver reso assai più lieve di quello che si crede il peso delle publiche cure, ed addolcito il giogo di chi serve!

IX. *Nozioni direttrici relative alla libertà negli oggetti di economia.*

§ 814. Si è detto in primo luogo che l'autorità publica non può di diritto estendersi nei soggetti economici se non quanto il diritto o il

---

(1) Più sotto si vedrà la spiegazione di questa tesi, qui esposta per ora in una maniera succinta e generale.

(2) Machiavello, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, Lib. I. Capo III.

Digitized by Google

dovere delle parti può limitare la scambievole libertà. Ma come ciò si potrà determinare? Questa ricerca ne esige un'altra. Quali sono i modi naturali e indeclinabili, co' i quali li uomini uniti possono produrre oggetti di utilità? e quale si è il principio determinante, e quali ne sono le leggi? — Nelle materie di publica economia abbiamo una legge di fatto notoria, dalla quale lice dedurre ad un solo tratto la soluzione di tutte queste ricerche. L'amor proprio d'ogni individuo in società è un centro di attrazione che tende ad impossessarsi più che sia possibile delle cose giudicate godevoli che sono intorno a lui, e dei soccorsi di ogni altro individuo. Ma in ogni altro individuo accade pure lo stesso. E però avvicinati questi agenti e posti in una scambievole commumicazione, ne nasce un'azione e reazione, ed una simultanea concorrenza sopra di qualsiasi oggetto utile da loro non posseduto e bramato, ed un conflitto proporzionale alle loro forze: conflitto che forma la vita e l'energia della società, quando sia conforme alla norma della ben intesa eguaglianza, e la debolezza e la ruina della medesima società, quando sia contrario alla detta norma.

§ 815. Da questa legge fondamentale, che si verifica in tutti i tempi e in tutti i luoghi, e in variatissime maniere, per cui anche si è consacrato il dogma della sovranità civile, nasce primieramente un principio luminoso di fatto, che serve di guida nell' oscuro ed intralciato labirinto degli affari economici della società; il quale principio, posto in relazione con lo scopo generale di essa, produce immutabili regole di Diritto publico sociale puro. Questo principio è: = Ogni effetto interessante l'utilità commune di più individui, la di cui immediata produzione dipenda dal concorso *simultaneo* di questi stessi individui, riuscirà ad un tempo stesso il più vantaggioso possibile ad una società, ed il più conforme alla ben intesa eguaglianza, e per ciò stesso alla giustizia, quando venga prodotto con pari *intelligenza* e *libertà*. = Ciò è evidente. Il principio concentrante dell'amor proprio di ognuno, operante sopra una base commune, per conflitto eguale deve necessariamente produrre un effetto *medio*, il quale non favorisca alcuna parte più del dovere. Ma ripetendosi questa legge in ogni tempo ed in ogni luogo, deve estendere la giustizia e l'utilità al maggior numero possibile. In ciò l'ordine *di ragione* del mondo morale simiglia in qualche guisa all'ordine *di fatto* del mondo fisico, in cui pare che ogni effetto regolare sia una specie di transazione di più forze operanti sopra una base commune.

All' opposto a proporzione che al principio concentrante o di un solo uomo, o di una parte e classe sola della società, si lascia o si at-

Digitized by Google

tribuisce una preponderanza *attiva* o *costringente*, ne deve nascere inevitabilmente una *diseguaglianza* nociva, e per ciò stesso ingiusta ed ingiuriosa, a danno dell' altra parte. Allora non esiste più il benessere del maggior numero; allora il principio fondamentale dell' ordine sociale è violato; allora la società sènte direzioni ruinose, o scosse violente; e però per sostenere l' ingiustizia e l' ingiuria conviene ricorrere a nuove ingiustizie e a nuove ingiurie: in somma, la violenza deve sostenere la violenza. Ecco la vera e principale cagione interna della debolezza e della ruina di tutte le civili società.

X. *Scopo dei doveri dell' autorità sociale negli oggetti di libera economia publica.*

§ 816. È dunque *dovere* dell' autorità publica, in tutti quelli oggetti nei quali un effetto utile deve immediatamente nascere dal simultaneo concorso di più individui, lasciare e proteggere la *intiera libertà*, procurando la parità d' intelligenza per produrre il maggiore benessere, distribuito con la massima giustizia su 'l maggior numero possibile. Questo cánone di Diritto publico ci offrirà in séguito, come corollarj pratici, varie providenze, quali mezzi e doveri indispensabili della publica autorità per ottenere l' intento ch' egli racchiude. Essi sono altretanti doveri e rispettivi diritti publici fra la communanza sociale e l' individui che la compongono, il complesso dei quali, enunciato in una maniera generale, si può riguardare come la prima serie dei diritti di *maestà sociale* riguardante la protezione della libertà.

§ 817. Nelle scienze economiche questo principio interessa specialmente ogni maniera di *commercio*, soggetto che occupa in esse una parte sì ragguardevole. Questo principio della libertà del commercio, che non può non essere sentito anche *a posteriori* negli oggetti utili prodotti dalla concorrenza, quando profondamente si svolgano i rapporti delle cose, almeno per l' inconvenienti che produce la sua violazione, riposa, come si vede, sopra un altro anteriore principio; e questo stesso sopra una primaria legge della natura umana. Egli quindi non può acquistare quella trionfante evidenza, quella sovranità sistematica, che chiama, dirò così, a raccolta sotto le proprie insegne una moltitudine di altre verità e leggi isolate, delle quali l' interesse fa bensì sentire la necessità, ma la ragione non vede il centro d' unione, nè la causa generatrice, sino a che non viene redento dai tortuosi inviluppamenti delle controversie puramente empiriche, e raccommandato alla catena indisolubile delle verità naturali ed irrefragabili. Allora solamente, forte di

Digitized by Google

tutte le forze del vero e dell'utile, sostenuto dalla catena immobile della natura, diretto dalla possanza del genio, può con pieno successo e in tutta la maggiore estensione vendicare e difendere il diritto e il benessere umano dalla oppressione e dagli attentati del monopolio e della usurpazione. Non per questo però lice negligere nei casi concreti di farne sentire la verità, e i beneficj di lui quando viene rispettato, e i mali quando viene violato. Anzi con questo metodo si verificherà in particolare quello che in generale fu dimostrato, e si troverà una conferma pratica della di lui certezza ed importanza. La costanza, l'universalità e la notorietà dei fatti ci farà, per così dire, toccare con mano, che tutte le funzioni della libertà delle arti, del commercio, e di altre concorrenze, assodate sopra legitime basi, producono alla fine l'eguaglianza e l'equilibrio utile all'universale per quelli stessi mezzi e mercè quelli stessi sforzi pe'i quali ognuno tentò e riuscì per un momento e particolarmente a produrre la diseguaglianza e lo squilibrio; e che ciò apporta il maggior bene universale della società. Anche in questo l'ordine naturale del mondo morale, in quelli effetti che risultano dalla concorrenza dell'amor proprio di molti, simiglia all'ordine del mondo fisico; anzi, a parlare più precisamente, l'esperienza ci fa sentire nella varietà dei fatti concreti la verità del principio sovra esposto, di cui la formula dell'equilibrio qui espresso non è che una espressione concreta e pratica. Lo studio delle leggi naturali di questa libertà è indispensabile per l'uomo di Stato, non tanto per avere una guida certa delle sue operazioni, e guardarsi dalle insidie e dalle circonvenzioni del monopolio e della usurpazione privata, quanto anche per ridurre a' suoi giusti termini la teoría sgraziatamente divenuta oggidì necessaria, e ad un tempo stesso troppo malmenata, delle publiche imposizioni.

XI. *Degli oggetti di economia publica che debbono immediatamente essere diretti dalla volontà legislativa.*

§ 818. Tutto quello ch'è stato detto fino a quì intorno alla *protezione* della libertà, relativamente a quelli effetti interessanti che risultano dalla concorrenza di più individui, non può influire che sopra *una parte sola* della scienza economica, e delle leggi primitive concernenti la più felice conservazione della specie umana in società. Altri effetti esistono sommamente interessanti questo scopo publico, *la produzione dei quali non può risultare dalla concorrenza spesso ricordata, e i quali per rigoroso diritto sono di competenza assolutamente publica.*

Digitized by Google

La communanza sociale adunque non può ¤ non dev'essere indifferente al loro andamento; ¤ non può quindi, senza violare un sacro dovere verso sè stessa ¤ verso i singoli individui, abbandonarli allo spirito usurpativo, ¤ al capriccio ed ordine fortuito dei privati.

§ 819. Molto meno poi, senza taccia di positiva ingiustizia e soperchieria verso ogni altro che ne può soffrir danno, può autorizzare con la sua approvazione e con le sue leggi non solamente lo smembramento di una parte dell' autorità publica, ma eziandío l' uso insociale che certamente dal despotismo privato ne può e ne deve avvenire, perchè all' espansione dell' amor proprio privato manca il contrapeso della concorrenza. Dunque la communanza ha un obligo preciso, ¤ per ciò stesso un diritto publico irrefragabile, nelle accennate materie, di usare un' autorità *direttiva* e *costringente.*

XII. *Ricerche su l' ordine delle successioni ereditarie.*

§ 820. Tal è (per parlare di cosa appartenente all' argomento della publica economía) *il corso delle successioni ereditarie.* La scienza genuina del jus publico prova:

1.° Che lo stabilire l' ordine delle successioni ereditarie è cosa per vero e rigoroso Diritto appartenente all' autorità publica della società; ossia meglio, ch' esso è uno di quei diritti *publici di Stato*, dei quali è investita la società tutta *in solidum*, ad esclusione d'ogni singolare individuo; il quale individuo deve anzi riconoscere che qualunque eredità *al di là* d' una certa misura di beni è un puro *beneficio* della società, a lui conferito in concorrenza forse di molti altri che senza loro colpa sono oppressi dalla più orrida indigenza.

2.° Che quest' ordine è cosa sommamente interessante, ed anzi indispensabile, per ottenere lo scopo della migliore sussistenza, e la più felice conservazione della specie umana in società, oltre d' essere indispensabile per altri rapporti publici.

3.° Che oltre al guardarsi d' imporre vincoli suggeriti dall'ambizione e dall' avarizia fraudolenta, e che non autorizzano se non il danno, la miseria ¤ l' oppressione publica ¤ privata, conviene pure astenersi dall' estendere a questa parte il principio assoluto della *libertà* del commercio, come cosa del pari senza titolo, che perniciosa al bene commune e privato, e lesiva i diritti publici della sociale communanza.

4.° E siccome la cognizione di questi estremi non determina ancora precisamente quello che convenga fare giusta le esigenze pratiche della società, così la scienza del publico Diritto si deve occupare ad indagare

Digitized by Google

se esista un metodo perfetto e legitimo di ordinare il corso delle successioni ereditarie, e *come* debba essere praticamente impiegato.

Con la norma delle antecedenti regole, e con la soluzione di queste ricerche, verrà *in massima parte* soddisfatto al seguente capitale problema.

XIII. *Quesito su la equabile distribuzione delle proprietà.*

§ 821. Se senza violare nè il diritto naturale di proprietà nel suo titolo e nel suo esercizio, nè la vera libertà del commercio, nè alcun altro diritto dell' uomo in società, ed anzi in conseguenza d'un luminoso diritto sociale esista un ordine statuente i possessi originarj in ogni momento della vita delle società, efficace, durevole, ed insieme vantaggioso nel suo effetto, ed eseguibile senza scosse nè inconvenienti, sì per togliere e per prevenire in futuro l'*eccesso vizioso* della diseguaglianza delle proprietà, come per lasciare e rispettivamente dare alle proprietà medesime il più conveniente corso e la più legitima ed utile distribuzione; il qual mezzo sia individualmente suggerito dai principj di publico naturale Diritto tanto per la *massima*, quanto pe'l *modo* della sua esecuzione, e sia ad un tempo stesso evidentemente raccommandato per li suoi effetti assolutamente necessarj e sommamente utili alla potenza, alla concordia ed alla libertà d' uno Stato, ai costumi, all'amor della patria, ed alla virtù e perfezione dell' individuo (1)?

XIV. *Avvertenze che si debbono tenere presenti per rispondere al quesito antecedente.*

§ 822. Si ponderino tutte le condizioni del problema. Se la soluzione soddisfa a tutte, non v'ha dubio ch' essa deve costituire un massimo diritto publico e un dovere indispensabile dell' autorità publica sociale. Io ho consacrato a quest'oggetto le mie meditazioni; ma l'indole di questo scritto e questo luogo non mi permettono di accennarne i risultati. Invece farò riflettere alle seguenti nozioni.

§ 823. La diseguaglianza delle proprietà è un *effetto inevitabile* delle azioni e dei progressi delle umane società. Essa è sempre legitima ed inviolabile nell'*acquirente*, quando il facia senza offendere il diritto altrui, ed è consacrata dall' eguaglianza di diritto. Non sarebbe dunque lecito ad alcuna umana autorità infrangerne senza ragione le competenze.

---

(1) Si confronti la *Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 354, in questo Volume a pag. 347. (DG)

Digitized by Google

§ 824. Di più, ravvisata tale diseguaglianza legitima ne' suoi rapporti *di fatto*, si trova essere utile e necessaria per la migliore conservazione e perfezionamento della specie umana in società.

§ 825. Ma vi sono certi confini che, nel proposito specialmente della publica economía, conviene avere ben presenti. Se l'assoluta eguaglianza è, per esempio, incompatibile alla lunga co' i progressi dell' incivilimento e con la prosperità del commercio, il quale è il potere che naturalmente tende alla difusione delle proprietà cumulate co 'l mezzo della legitima diseguaglianza; si trova però dall' altra parte che l' *estrema diseguaglianza* è del pari fatale e distruttiva di questa prosperità di commercio, ed il flagello desolatore delle società. Dunque il bene e il male stanno racchiusi fra questi *due estremi;* dunque per ciò stesso dentro questi due estremi si devono racchiudere tutti i gradi progressivi della prosperità, e tutti i gradi pure progressivi della decadenza e della infelicità. Nel mezzo adunque starà la prosperità e il benessere. Ma il movimento perpetuo ed attivo forma lo spirito e la vita del commercio e della società: egli produce l' accumulamento e nel tempo stesso la difusione perpetua dei beni. Ne viene adunque che la *maggiore* prosperità universale nella ineguale distribuzione delle proprietà non potrà avvenire in un periodo stazionario, ma bensì in un periodo di movimento, e precisamente nello stato progressivo precedente a quello che le cose giungano al colmo. Un gran maestro della scienza economica (1) osservò che « il » tempo della contentezza e dell' allegría per *tutti* li ordini della società » è quello nel quale ella passa nello stato *progressivo*. Egli è senza pia» cere nello stato stazionario, ed affannoso nel retrogrado. »

§ 826. È dunque necessario dirigere le cose in guisa, che lo stato stazionario non abbia luogo se non sino ad *un certo segno*, senza però impedire il movimento progressivo. Queste due condizioni sembrano a prima vista incompatibili, perchè tal è l' indole degli affari economici, e lo spirito animatore che li spinge e dirige, ch' essi risentonsi non solamente degli ostacoli che levano da principio e ritardano il loro corso, ma eziandío di quelli che ne impediscono o ritardano lo sfogo. Essi rassimigliano ad una corrente, il di cui moto viene alterato non solamente dagl' impedimenti che trova per via, ma da quelli eziandío che incontra alla sua foce. Pare in certa guisa che lo spirito del commercio sia come l' elettricità dei quadri caricati, che non si pone in moto e non si sca-

(1) Adamo Smith, *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, Liv. I. Chap. VIII. Tom. I. pag. 152. 153. Paris 1800.

Digitized by Google

rica da una superficie, se non trova la communicazione e lo sfogo nella contraria. Questa legge s' intende a prima vista riflettendo che l' impulso negli affari economici non è come quello delle masse inerti, che deriva da un urto precedente dato alla massa; ma bensì è determinato dallo scopo o dal premio che si è proposto, e si trova alla fine della carriera percorsa. Questa, allorchè di fatto è percorsa, di sua natura porta, se non ad un riposo assoluto, almeno certamente ad un ritardo grandissimo di movimento. Sarebbe adunque un distruggere l' azione della prosperità il volere impedire *ad ogni agente* il conseguimento di questo stato di riposo, a cui tende essenzialmente la natura.

§ 827. Ma se vi fosse un mezzo il quale, senza punto impedire questa energia o questo movimento *in ogni uomo in società*, impedisse lo stato stazionario troppo esteso o durevole, e rinovasse, per una lenta, insensibile e perenne azione, il movimento stesso progressivo (senza ledere niun diritto particolare, ma con l' esercizio d' un diritto publico), nell' atto che dèsse sfogo alla tendenza del riposo in ogni operatore, non sarebbe egli assolutamente commendabile, anzi necessario e doveroso? Ricordiamoci che la somma dei doveri publici sociali, di cui quì si parla, è la più felice conservazione dell' universale; ma questa non si può ottenere che immedesimando il benessere e l' interesse particolare al generale.

L' indole, lo ripeto, di questo scritto non mi permette di spingere il ragionamento più oltre. Bastinò queste nozioni per determinare lo stato vero della ricerca, e le viste che si debbono avere pe' i differenti riguardi di diritto, di dovere e di publica utilità.

CAPO II.

RICERCHE SU I FONDAMENTI DI JUS RIGOROSO RELATIVAMENTE ALLA ECONOMIA PUBLICA.

§ 828. Dopo queste viste generali più importanti di publica economía, rimane ancora una primaria e decisiva ricerca, dalla quale tutte le altre debbono trarre la loro legitimità in qualità di rigorosi doveri e diritti naturali, ed a cui prima di procedere oltre è d' uopo soddisfare. Accordo (taluno potrebbe dire) che la libertà del commercio è un diritto naturale nel modo e nelle forme sovr'allegate; ma ciò non può avvenire se non dopo che il commercio è introdotto. Ma qual vero principio di rigoroso jus naturale mi svela che debba e possa a quel segno

Digitized by Google

essere introdotto ed ampliato? Accordo eziandío che la *legitima* diseguaglianza delle proprietà sia un oggetto da rispettare e da regolare anche pe'l corso delle successioni ereditarie, le quali sono una conseguenza delle proprietà distinte e personali; ma qual principio di rigoroso jus naturale mi prova che lo stabilimento di queste proprietà sia *necessario* in qualità di ordine naturale, e che in sostanza divenga un vero dovere naturale? In breve, tutto questo complesso di cose non va egli forse a riposare su lo stabilimento dell'*agricultura*, la quale appunto richiede e trae seco tutti li annoverati stabilimenti, come sue necessarie conseguenze? Ora chi mi dimostra che l'agricultura (oltr'essere un mezzo di utilità, e in qualche guisa un dovere publico di miglioramento, quando si voglia camminare per quella via) sia poi un dovere di obligazione naturale, a cui una moltitudine d'uomini si debbano almeno un tempo impiegare per accommodare poi la loro sorte a quel cerchio spesso penoso, che in seno delle società dirige la sorte di tanti uomini? Egli è vero che la più felice conservazione possibile della specie umana è lo scopo naturale delle società; ma chi mi dimostra ch'esso sia esclusivamente legato a questo sistema? E se non lo è *esclusivamente*, manca la *necessità* del mezzo, e però manca l'obligazione, il dovere e il diritto rigoroso.

I. *Osservazioni su le proposte ricerche.*

§ 829. Parmi che con tali questioni si stringa la materia a termini assolutamente rigorosi; e perciò mi si deve concedere, che quando vi venga soddisfatto a dovere, rimane rigorosamente dimostrato essere l'economía publica *di ragione* un ramo della scienza del più stretto Diritto naturale. Sarà sempre oggetto di rigoroso diritto quello in cui viene imposta una perfetta obligazione morale. L'obligazione morale perfetta poi si verifica sempre, quando l'obligazione di utilità coincide con la obligazione di giustizia a determinare lo stesso atto. Tal è, a mio avviso, l'economía publica *di ragione*, la quale per questo motivo acquista il titolo di *Diritto publico economico*.

II. *Del modo co'l quale fu riguardata l'agricultura.*

§ 830. Io non ignoro che l'agricultura fu riguardata più tosto come un mezzo di sussistenza e di prosperità delle nazioni, che come una cosa di diritto cotanto rigoroso. Con molta estensione e saviezza ne furono segnati i rapporti d'influenza su le arti, su'l commercio, su la popolazione, su'l miglioramento del clima, ec.; ma per tutti questi rispetti

Digitized by Google

essa si mostrò come un oggetto interessante bensì la vigilanza e l'autorità publica del corpo sociale come scopo di *utilità*, ma non come soggetto di stretta obligazione naturale: anzi se essa fu con tutta ragione giudicata come parte integrante del sistema economico, e come ramo fondamentale dell'industria sociale, fu nello stesso tempo trattata co'l principio della *libertà* delle arti e del commercio; e questo principio fu applicato tanto al *modo* di esercitarla, quanto all'*atto stesso* di porla in esecuzione.

§ 831. In forza di questo modo di ravvisare l'agricultura, tutti li altri soggetti economici, che ne emanano, divenivano necessariamente più argomenti di utilità politica, che obligazioni di originario e indeclinabile diritto.

§ 832. Niuno s'avvisò ancora (per quanto io sapia) di valutare l'agricultura come rigoroso dovere naturale publico propriamente detto, almeno in certi luoghi e in certi tempi delle società. Quando io parlo di rigoroso dovere naturale publico, non ho in mira d'esprimere solamente un dovere di miglior essere, il quale sino ad un certo punto può essere arbitrario; ma precisamente un perfetto dovere imperativo, che obliga all'atto di una obligazione indispensabile ad operare, e che proibisce il non fare, derivante da un rapporto necessario dell'ordine di natura. Ora io credo che all'esercizio dell'agricultura si possano applicare, almeno in un'epoca delle società, questi caratteri.

III. *Nozioni direttrici su le antecedenti ricerche.*

§ 833. È certo che un popolo (1) nella vita cacciatrice ha diritto ad esistere; ma è certo del pari che la di lui sussistenza è infinitamente precaria, incerta, e molte volte manca ai fanciulli, ai vecchi, e ad ogni altra persona inetta a far lunghe corse ed a coglier prede, ai quali il cacciatore (quando non trovi che quel tanto che basti per isfamarsi) non può recare soccorso. Dall'altra parte poi questo genere di vita esige un grandissimo paese per una piccola popolazione.

§ 834. La vita pastorale, sebene non così dura e pericolosa, tuttavía pone fra l'individui una grandissima *diseguaglianza* di fatto, ed una durissima dipendenza dai più ricchi pastori; ed anch'essa esige vasti territorj.

---

(1) Nell'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 346 a 349 inclusive, sono ripetute le cose dette dall'Autore da questo paragrafo sino al § 841. Ad onta di ciò, non volli omettere questi periodi, per non interrompere la connessione delle idée. (DG)

Digitized by Google

§ 835. Ma questo non è ancora quello che assolutamente conchiude. La propagazione della specie viene eseguita con quella fecondità che comporta la natura, con tanto maggior effetto, quanto meno le sorgenti della forza riproduttrice vengono affievolite dal lusso di godimento. I *gradi* di questa forza riproduttrice variano, o debbono variare, in luoghi differenti. Ma, per quell'armonica unità che regna nelle leggi fisiche dell' universo, queste varietà vanno o debbono andare di conserva con la fertilità del suolo, sebene inculto, e con la forza moltiplicante proporzionale delle altre produzioni locali, come effetti della stessa cagione predominante.

§ 836. La nuova più numerosa generazione che sorge ha diritto di esistere anch' essa al pari de' suoi padri. Ma essa riproduce di nuovo, e la popolazione si moltiplica in guisa, che il territorio non basta più nè alla caccia, nè alla pastura del gregge; ossia meglio o l'uno e l'altra non bastano più alla sussistenza della popolazione. Che dunque si dovrà fare? O morire distruggendosi scambievolmente, o emigrare per andar a trovare nuove sedi capaci ad alimentare. Ma le nazioni che già le occupano hanno anch' esse diritto alla loro sussistenza; quindi hanno dominio legitimo su la terra che le alimenta al pari della nazione che emigra: esse hanno dunque diritto a respingere i nuovi ospiti. Ecco la guerra, o la più spaventosa o micidiale delle guerre, perchè non può essere finita che con la distruzione dell'una o dell' altra nazione.

§ 837. Quì faciamo pausa. La necessità di fatto di emigrare dei detti popoli per essere soverchiamente moltiplicati in un paese, dove il loro genere di vita non somministra alimento bastante, è bensì un bisogno attuale, perchè manca la sussistenza; ma non è una vera *necessità*, perchè tal bisogno poteva essere prevenuto o tolto co 'l cangiare modo di vivere, cioè co 'l porsi a cultivare la terra, la quale ridotta a cultura è capace di alimentare una grande popolazione sovra uno spazio assaissimo minore. Io non abbisogno di confermare nè con la ragione nè co' i fatti tutte queste osservazioni, perchè esse sono cose notissime o certissime.

§ 838. Invece adunque mi si risponda: non è egli vero che il non portare lo spoglio e lo sterminio alle nazioni vicine (salvo il caso d' una evidente o giustificata necessità) è una legge di jus assoluto o inviolabile di natura? Dall'altra parte poi non è egli del pari dovere il conservare la propria vita, e dar modo pur di vivere alla prole che da noi si genera e sorge in mezzo a noi? Se dunque l'agricultura nel crescere delle popolazioni è l'*unico* mezzo acconcio a fare l'uno o l'altro, e ad evitare i detti estremi micidiali; essa per ciò stesso diviene per le società un

Digitized by Google

rigoroso e perfetto dovere publico, quale sopra fu definito. La ragione poi e il dovere, per cui fu introdotta, rimane la stessa anche per conservarla; anzi *s'accresce* per la necessaria conseguenza della maggiore popolazione, che mercè l'agricultura si aumenta sino all'equilibrio delle cose, ed ha diritto a sussistere su'l suolo in cui naque.

§ 839. Ma lo stabilimento dell'agricultura produce di natura sua lo stabilimento delle *proprietà*, il progresso dell'incivilimento, le arti, il commercio, le società più legate con vicendevolezza di offici e di lumi, com'è notorio. Dall'altra parte poi con l'asciugar paludi, con l'agevolare il corso delle aque, co'l diradare immense foreste si migliora il clima, e si veste la terra di una sfarzosa e variata amenità, utile del pari alla specie umana e a molte bestie. Così la natura ha voluto imperiosamente effettuare la *socialità*, la perfezione del genere umano, la concordia e la società delle nazioni co'l legare li uomini al suolo che li sostiene: così la terra perfeziona in certa guisa il genere umano, e il genere umano a vicenda pare che perfezioni la terra.

IV. *Lavoro, arte e commercio.*

§ 840. Ma dopo che l'agricultura fu introdotta ed estesa, dopo che la popolazione s'accrebbe e si dilatò su la superficie di un paese, avviene che in certe parti più sterili e meno feconde co'l tratto del tempo li abitanti non trovano più il necessario alimento. Tali sono li abitanti delle alte montagne e quelli di certi paesi più sterili. Ma essi sono pronti a cambiare i loro bestiami, la legna dei loro boschi, il ricavato delle loro miniere, la loro opera e personale o impiegata in manifatture, contro altretanti viveri esistenti presso i popoli finitimi più opulenti. Or quì la necessità rigorosa dà diritto al popolo indigente su'l sovrabondante del popolo ricco. Ma dall'altra parte il ricco è autorizzato a conservare il suo possesso più che può, salvo il diritto di necessità rigorosa del terzo. Non può adunque l'indigente per diritto chiedere che il ricco doni, quando esiste un mezzo di *ottenere* il soccorso con un cambio di vantaggi. Ma non può nè meno il ricco negare di consegnare il sovrabondante al necessitoso, quando questi chiede di ottenerlo co'l minimo possibile svantaggio del ricco e co'l massimo possibile sforzo dal canto proprio a sminuire cotesto svantaggio. Questi sono corollarj di rigoroso Diritto naturale.

§ 841. Ecco pertanto che il lavoro, le arti, il commercio, sia interno che esterno, divengono oggetti di rigoroso Diritto naturale. Se il destino spingesse le cose a termini ancora più angusti, o che la durezza e l'in-

Digitized by Google

gordigia dei meglio agiati li rendesse così male avveduti da portārvele; in tal caso dal canto dell'indigente nascerebbe il diritto di assoluta necessità, e quindi quello di una guerra giustissima.

V. *Spirito delle leggi naturali di fatto dell'ordine economico.*

§ 842. Ma la natura ha proveduto in grande a questo inconveniente; e lo ha fatto con quella sola e medesima legge che dirige tutti li affari del mondo morale. Il principio dell'amore di benessere comporta di suà natura di godere più che si può co'l minimo possibile d'incommodo e di pena. L'uomo dall'altra parte con le sole sue forze singolari, cioè senza il soccorso altrui, non potrebbe salire ad un certo grado di commodità, nè difendere i suoi possessi, nè avere ajuti in caso di disastri.

§ 843. Nasce dunque un necessario legame di vicendevoli soccorsi e lavori, per cui ognuno operando per sè, produce il vantaggio commune. Dall'altro poi ogni grado di benessere ottenuto schiude nuovi desiderj di conseguirne un grado *maggiore*, ma sempre però co'l *minimo* di pena possibile; e in conseguenza, per quanto si può, co'l soccorso *altrui*. Ma quelli che debbono prestare questo soccorso no'l fanno che con un *ricambio* di utile, e con pari legge, per quanto le circostanze lo permettono. Per lo che in questo conflitto *opera* più chi più *desidera*, e insieme più *spera*; e più desidera chi più vivo sente il *bisogno*; e più spera chi più vede nell'*altrui* desiderio, accoppiato o all'*impotenza* o all'*inerzia*, il modo di ottenere guadagno.

VI. *Che quest' ordine è indeclinabile.*

§ 844. Ecco in succinto la legge che anima e dirige tutti i rapporti scambievoli economici risultanti dalla *disparità* di fortuna fra li uomini singolari, fra le classi diverse della società, e fra nazione e nazione. Non vi sono che li ostacoli fattizj, opprimenti ingiustamente la libertà, che possano far derogare a questa legge di fatto naturale. Ma noi esaminiamo il sistema naturale vero delle cose, e non le mostruosità e li abusi artificiali. La natura è sempre *conseguente* nel suo sistema. Sarà impossibile trovare un ordine morale *di ragione*, che non sia anche *in fatto* accompagnato dal modo di eseguirlo. Anzi quanto più il fine è *importante*, altretanto è più *imperioso* l'impulso che la natura eccitò, acciocchè le sue intenzioni non siano deluse. E siccome fra li oggetti anche riguardanti un solo ed identico fine havvi una gradazione d'importanza, così pure la natura distribuì e graduò a proporzione li *stimoli*

Digitized by Google

del piacere e del dolore con la quantità del bene e del male connesso alle combinazioni indeclinabili delle cose.

§ 845. Per la qual cosa, se nell' esecuzione del sistema economico *di fatto* accadono abusi prodotti dall'opera degli uomini, come in qualunque altro genere di affari in cui agiscono i più legitimi fini ed appetiti umani, la natura legislatrice non lascia di manifestare la sua disapprovazione e di far sempre sentire il salutare suo rigore. L' inconvenienti ed i mali stanno indivisibilmente uniti al disordine, e vibrano inesorabilmente su l' uomo il loro flagello. Mercè di questo magistero la natura o richiama li uomini all' ordine, oppure li atterrisce dal cadere nel disordine.

§ 846. E se l' ignoranza o l'ostinazione giungono a tanto d' innoltrare e prolungare soverchiamente il male, essa lo toglie con la distruzione dell' uomo o dello Stato che o non seppe o non volle rimediarvi.

VII. *Perchè quest' ordine debba essere indeclinabile.*

§ 847. Tutto questo si fa per lo stesso semplicissimo ed unico principio attivo, il quale per ciò stesso che dirigeva le cose in un modo con la felicità dell' uomo, non poteva (stando l' ordine reale delle cose così) dirigerle in una maniera opposta senza la di lui infelicità. Il principio di *contradizione*, applicato all'*azione* delle cagioni in un sistema qualunque animato ed attivo, è la formula semplice a cui si riduce il fatto dell' osservanza e della violazione dell' ordine naturale e morale *di ragione*.

§ 848. A chi bramasse di spingere più oltre la dimostrazione, basterebbe il riflettere che qualunque legge *di fatto* della natura è un *risultato* dei *rapporti* reali delle cose. Ma questi rapporti sono essenzialmente fondati nelle *qualità* o *attributi* costituenti l'essenza stessa delle cose. Siccome adunque è metafisicamente impossibile che lo stesso ente racchiuda in sè medesimo attributi *contradittorj*, così egli è pure impossibile che induca rapporti e quindi risultati contradittorj. Siccome adunque le leggi naturali non sono altro che questi medesimi risultati, così egli è impossibile ch' esse possano produrre o varj o contrastanti effetti. Questo principio si verifica qualunque sia l' *ordine* co'l quale li esseri possono essere insieme *combinati*. È vero che a norma del variare delle *combinazioni* variano pur anche i *rapporti*; ma è vero del pari che i risultati che ne derivano sono sempre *emanazioni* necessarie delle qualità essenziali delle cose poste in quella tal relazione. Non vi è potenza umana che possa spostare, dirò così, i materiali del

Digitized by Google

grande edificio dell' universo dall'ordine con cui sono uniti ed agiscono l'uno su l'altro. Invano adunque tutte le legislazioni e tutti i poteri dei Governi della terra si possono lusingare di poter errare o mal fare impunemente.

VIII. *Unificazione del giusto con l'utile.*

§ 849. In questo punto di vista la legge attiva del fatto viene identificata con la legge teoretica del diritto, quella dell' utile con quella del giusto, *indipendentemente* da ogni umano volere. E, se bene addentro si spinga l'attenzione, si scorge che il *diritto* medesimo è una emanazione della legge *ben intesa* del fatto, cioè di quello che viene contemplato nella sua intiera esecuzione ed unità sistematica in mira alla felicità del genere umano.

IX. *Intenzione ultima del Diritto publico, e sua connessione con l' economia.*

§ 850. La scienza del Diritto publico, al pari di quella del privato, si deve appunto occupare a far conoscere quelle leggi e quelle regole che sono necessarie ed efficaci a far partecipare agli uomini i beneficj della natura, o ad evitare le di lei pene. Essa dunque deve ammaestrare le società a conoscere quello ch' è giusto, tanto per ottenere quello che è utile, quanto per evitare quello ch' è pernicioso. Essa deve insegnare la *maniera* pratica con cui si può e deve agire per fare l'uno e l'altro, consultando le leggi necessarie dei beni e dei mali, che formano il sistema dell' ordine; e traendone risultati proporzionati alle forze e alle leggi sia fisiche, sia morali, le quali naturalmente esistono ed agiscono nell' uomo e nelle società. In breve, insegnare alle società ed alle nazioni la maniera di procurarsi e godere di quella misura di benessere che la natura ha voluto accordare al genere umano compatibilmente al sistema universale della coesistenza attiva di tutti li esseri: ecco la somma delle intenzioni estreme e generali della scienza del Diritto publico.

Digitized by Google

SEZIONE II.

DELLA SCIENZA DELL' ORDINE SOCIALE GOVERNATIVO.

ARTICOLO I.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

§ 851. In due parti fu divisa la scienza del Diritto politico interno, cioè nella *scienza dell' ordine publico sociale puro*, e nella *scienza dell' ordine sociale governativo.* Della prima fu ragionato fino a quì; ora ci rimane a trattare della seconda.

§ 852. La scienza della migliore *legislazione* sociale, considerata come il complesso delle regole che li uomini debbono osservare per ottenere il migliore benessere sociale, non abbisogna propriamente della considerazione della Sovranità e del Governo. Se di fatti li uomini non fossero moralmente intemperanti, soggetti all' errore, e schiavi di assurde e nocive abitudini, essi potrebbero seguire tutto il piano dell'ordine sociale senza bisogno di una coattiva autorità, ossia senza il bisogno di un Governo civile. In tale stato di cose si effettuerebbe, tanto teoricamente quanto praticamente, tutto il sistema delle regole proprie ad adempiere lo scopo della società; e per ciò stesso si avrebbe, tanto in teoría quanto in pratica, tutta la legislazione sociale, sì particolare che publica, senza Governo alcuno. Tali regole sono necessarie senza Governo, poichè sono l' espressione dell' ordine naturale sociale, la di cui osservanza è sempre indispensabile in tutte le ipotesi; cioè tanto se li uomini fossero come dovrebbero essere, quanto essendo essi come realmente sono. Dall' altra parte poi esse risultano dalla considerazione dei rapporti dell' ordine sociale puro, ossia delle circostanze reali dello stato sociale, fatta astrazione da qualunque Governo, come si è fatto vedere fino a quì.

§ 853. Precisione importantissima per molti rapporti, e che fissa preventivamente tutto il tenore dell'amministrazione interna di uno Stato,

Digitized by Google

e il vero tipo della libertà politica e civile. Quello dunque che v'ha di *proprio* nella scienza del Diritto politico governativo si restringe ai principj che giustificano la formazione del Governo, ne determinano li attributi, e ne modellano la costituzione in guisa, che debba risultarne un'amministrazione perfetta, cioè tale che ne' suoi atti diriga la cosa publica *nella maniera più propria ad agevolare ed assicurare* l'esecuzione dell'ordine sociale puro. In breve, tutte le viste di questa parte del Diritto publico tendono di loro natura ad indicare quale debba essere la più giusta e più utile *costituzione politica* di uno Stato, e come tale costituzione possa e debba essere mantenuta in atto pratico, e diretta giusta le legitime intenzioni della sua creazione (1).

ARTICOLO II.

Dei titoli di fatto e di diritto per costituire il Governo civile.

§ 854. In natura esiste il *fondamento*, per cui rendesi necessario il Governo civile. Questo fondamento è un risultato necessario dei rapporti reali *di fatto* dei naturali difetti degli uomini uniti. Questi rapporti e questo risultato si risolvono su li errori e su la cupidigia inevitabili fra li uomini viventi in società; dalle quali cose derivano le aberrazioni e le violazioni pratiche della regola di ragione prescritta e richiesta dalla natura delle cose per ottenere lo scopo della società; e quindi uno stato di disordine e d'infelicità per tutti.

§ 855. Dall'avvenimento inevitabile di questi inconvenienti in una società di eguali sproveduta di Governo civile, nasce la necessità di stabilire come *rimedio* un potere il quale sia illuminante e costringente i particolari individui, onde avviarli e contenerli entro l'orbita dell'ordine morale teoretico sociale, prescritto dalla natura. Ecco il fondamento *di fatto* per creare il Governo. Passiamo al diritto.

La società, per una emanazione essenziale del diritto di conservazione di sè stessa e de' suoi individui in istato di aggregazione felice e di difesa contro ogni ostacolo e turbamento diretto, derivante dai rapporti fondamentali e primitivi dell'uomo, ha diritto a tutti i mezzi, ossia a tutte le providenze conservatrici, tutrici e costringenti; e ciò non solamente senza violare l'*eguaglianza* naturale primitiva, ma per una naturale emanazione e transfigurazione dell'eguaglianza medesima. Dunque essa ha pure un vero ed irrefragabile diritto e dovere di creare

---

(1) Vedi l'Avvertimento posto in fronte di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

il potere suddetto illuminante e costringente. Ecco la Sovranità ed il Governo, ed il loro fondamento di diritto dimostrato contro ogni contrario sofisma, e contro altre origini meno soddisfacenti e non dimostrative.

Si badi bene che la Sovranità propriamente esiste tosto che esiste una società anche di eguali: essa risiede nella *totalità* del corpo. È vero che colà non è posta in vista e non è ridotta a pratica; ma pure esiste.

ARTICOLO III.

Della natura essenziale di fatto *della Sovranità.*

§ 856. Ma questo potere illuminante e costringente non può essere altro che il potere medesimo della società; e perciò la *natura* della Sovranità essenzialmente e per verità di fatto è inerente ed inseparabile dalla forza di tutto il corpo sociale.

ARTICOLO IV.

Delle specie diverse di Governi.

§ 857. Questo potere può essere amministrato o da una, o da poche, o da più persone; o la di lui amministrazione può essere attemperata in guisa, che certe facoltà ed incumbenze vengano amministrate da un solo, o da pochi, o dai più; e viceversa altre parti pure da un solo, e da pochi, o dai più. Quì si parla di una possibilità di *puro fatto*, o anche, se si vuole, di una possibilità metafisica, in cui tutte le forme, o giuste od ingiuste, o utili o nocive, siano temporanee, siano perpetue, vengono storicamente abbracciate, nella stessa guisa che si parla di diverse specie possibili di animali, di piante, o di forme che si possono dare alla materia (1).

ARTICOLO V.

Della norma onde scegliere una forma più che l' altra di Governo.

QUESTIONI PRELIMINARI.

§ 858. Resta dunque a vedere *quali* di queste forme siano le giuste e le utili, ossia meglio *quali*, in forza dei rapporti reali ed indeclina-

(1) Vedi l'Avvertimento posto al principio di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

bili tanto dell'ordine unico sociale di natura, quanto dello stato possibile *di fatto* della natura umana; quali, dico, siano quelle che rendonsi *necessarie*, e per ciò stesso giuste, onde adempiere le mire per le quali qualunque Sovranità, ossia la Sovranità in generale, deve e può essere creata in società. Di più, convien ricercare se queste forme debbano essere perpetue, oppure soggette a cangiamento. A fine di sciogliere in una maniera solida ed irrefragabile tali questioni, è necessario instituire altre ricerche; cioè:

1.° Qual è il fine ossia lo *scopo* cui la direzione sovrana sociale si deve proporre nelle sue funzioni; e però quali doveri e diritti ne nascano.

2.° Quali rapporti e qualità di fatto il conseguimento di questo *fine* esiga nella persona o nel corpo morale preposto a dirigere.

3.° Quali siano le necessarie circostanze dell'ordine *di fatto* delle cose umane in società, onde somministrare o far mancare le dette qualità acconcie nelle persone preposte a dirigere; ossia i requisiti necessarj all'adempimento dell'incarico della Sovranità.

4.° Quali finalmente siano i rapporti necessarj che nascono da queste considerazioni, e quali i risultati onde *organizzare un Governo* in guisa, che la Sovranità ottenga, il meglio che si può, dall'arte umana il suo giusto intento.

ARTICOLO VI.

Connessione ed importanza di queste questioni. Esse tutte sono di rigoroso diritto.

859. Un istante solo di riflessione su'l tenore di queste ricerche ci palesa che le prime due racchiudono i fondamenti dell'ordine teoretico *di ragione* del potere governativo, tanto in astratto quanto relativamente alle persone che si possono destinare ad esercitarlo.

Le due ultime poi racchiudono i fondamenti dell'ordine morale pratico *di ragione*, tratto dai rapporti reali *di fatto* della natura umana a somministrare o no le capacità per *eseguire* praticamente le prescrizioni dell'ordine teoretico. In breve, le due prime racchiudono la *regola;* le due ultime poi la *possibilità* e il *modo* dell'*esecuzione* della regola medesima.

§ 860. Tostochè si prefige uno scopo, per ciò stesso nasce un ordine, il quale altro non è che il complesso dei mezzi necessarj ad ottenere un tale scopo.

Digitized by Google

La scelta di questi mezzi non può essere *arbitraria*, ma è determinata dai loro rapporti co'l fine. Il fuoco è un mezzo per incenerire. L'essere un mezzo ad incenerire è determinato dalla di lui natura, e da' suoi rapporti con le materie combustibili: lo che vuol dire, ch'è determinato dalla natura di ambi li esseri. L'uomo non può fare che una tal cosa sia mezzo o non mezzo ad ottenere un dato intento; ma ciò è fissato e determinato dalla essenza delle cose. Dato adunque lo scopo della Sovranità, per ciò stesso vengono necessariamente determinate le *incumbenze* di lei, le quali altro non sono che le azioni *necessarie* per condurre al conseguimento dello scopo medesimo.

§ 861. Ma per la medesima ragione si determina pure quali siano le capacità e le qualità di chi deve soddisfare a tali incumbenze, poichè senza tali qualità e capacità è impossibile che vengano eseguite. Dunque è evidente che la determinazione di tali capacità e qualità non è niente più arbitraria di quello che sia lo scopo medesimo, ed anzi è necessariamente designata dall'ordine necessario e logico delle cose.

§ 862. Premessi pertanto questi risultati, derivanti da una essenziale necessità di ordine, resta a vedere in pratica se nel corso *ordinario* della natura umana, le di cui facoltà e passioni *costanti* debbonsi solamente valutare in una scienza universale (apprezzando i casi possibili particolari come mere eccezioni); resta, dico, a vedere se le qualità e capacità richieste si possano communemente verificare, e come il possano; e in caso contrario come vi si possa provedere. L'omettere queste indagini sarebbe un troncare a metà la scienza del jus governativo, per limitarsi ad una mera speculazione di un *ordine logico astratto;* anzi si avventurerebbe ad un cieco arbitrio la scelta di qualsiasi anche ingiusta e ruinosa forma di Governo.

§ 863. Si dirà forse che questa, ch'io appello *parte pratica*, è oggetto non di Diritto, ma di Politica; ma ciò è falso. S'egli è pur vero che qualsiasi scienza deve riposare su i fatti; e s'egli è vero del pari che i diritti sono risultati dei rapporti reali delle cose, e che l'unico titolo fondamentale dei diritti e dei doveri non si può attingere se non che da questo stato reale delle cose: dunque sarà pur vero che tutta intiera la *teoría governativa* dovrà essere fondata su questi risultati *di fatto;* e però per la stessa ragione, per la quale si giustifica e si dimostra il fondamento e la esistenza del diritto di Sovranità, si giustifica pure e si dimostra quale sia la norma onde scegliere una specie più che l'altra di Governo. Tutto è talmente determinato e connesso in natura, e i rapporti della verità sono talmente concentrici ed anzi

Digitized by Google

unificati, ch' egli è impossibile sostenere la necessità e la giustizia della Sovranità senza pur concedere ad un tempo stesso i dettami che suggeriscono la scelta di una data forma di Governo, ad esclusione di tutte le altre. Per quale ragione volete voi la Sovranità, e come ne giustificate lo stabilimento? Perchè, voi mi rispondete, senza di essa non si potrebbero contenere li uomini dentro i confini del giusto e del maggior benessere sociale. Ora ditemi: non è questa forse una circostanza *di fatto* della natura umana corrotta, dalla quale traete questo diritto? Se dunque per la medesima *evidenza di fatto* vi dimostro che questa stessa Sovranità non può soddisfare a tale scopo, per cui fu stabilita, con *ogni* forma di costituzione, ma che necessariamente se ne richiede una tale a preferenza di ogni altra; ne nascerà per necessaria conseguenza, che questo non sarà un oggetto di mera Politica, ossia d' un arbitrio di utilità, ma bensì sarà materia di rigoroso Diritto al pari dello stabilimento della Sovranità in generale (1).

ARTICOLO VII.

Nozioni generali direttrici per soddisfare alla questione della scelta di una data forma di Governo in particolare.

§ 864. La questione adunque si riduce a sapere se esistano questi fatti costanti ed universali, i quali c' inducano a questa scelta particolare. — Esame fatto, si trova che tali fatti esistono, ed anzi sono inchiusi in quel medesimo pe 'l quale si stabilisce la Sovranità.

§ 865. E per verità, s' egli è un fatto irrefragabile che l' ignoranza e la cupidigia in uomini senza Governo non produrrebbero che disordine e ruina, invece dell' adempimento dell' ordine sociale, e che perciò rendesi necessaria la creazione di un potere illuminante e costringente; egli è del pari un fatto irrefragabile e costante per « una perpetua spe- » rienza, che ogni uomo dotato di potere è inclinato ad abusarne, e che » va fin dove trova limiti, » per servirmi delle parole di Montesquieu (2). Anzi, se esaminate il fondamento della necessità della Sovranità, trovate ch' egli racchiude questo stesso fatto. L' uomo senza freno ha una

---

(1) Vedi l'Avvertimento al principio di questo scritto, pag. 845. — Ho qualche speranza che un poco alla volta si vorrà levare il nome di Romagnosi dal novero dei seguaci della dottrina dell' utilità come principio del giusto, nella qual classe piaque ad alcuno di collocarlo; e che si finirà per darmi ragione, se mille volte ho ripetuto la mia opinione affatto contraria a quella di chi, a quanto penso, non intese bene le sue dottrine intorno all' utile ne' suoi rapporti co 'l giusto. (DG)

(2) *Esprit des lois*, Liv. II. Chap. IV.

Digitized by Google

immensa cupidigia, spesso accoppiata all'ignoranza; e però conviene contenerlo e dirigerlo con un potere superiore. Ora questo uomo, trasportato alla testa degli affari, cangia forse di natura? Se non cangia di natura, nè voi siete in grado di giustificare un costante ed universale miracolo, dovete dunque accordarmi che per ciò stesso che create o ratificate un Governo, molto più se non è elettivo, voi rivestite di potere esseri ordinariamente cupidi, e spesso quali la fortuna e la corruzione li può somministrare, e però di loro natura inclinati ad abusare del potere, ed a trascorrere fin dove incontreranno dei límiti (1).

§ 866. Ma s'è pur vero che la Sovranità ha uno scopo, e per ciò stesso una regola ed un ordine, e per necessaria conseguenza ha dei doveri; dunque per ciò stesso il di lei esercizio non potrà essere nè personale, nè arbitrario ed indefinito; ma all'opposto sarà costretto e prefinito dalla regola medesima, e ricercherà lumi, disinteresse, imparzialità, e tutte le sublimi qualità di cui è capace l'uomo (2).

§ 867. Dunque per un rigoroso corollario logico resta proscritta la *collazione* d'un potere assoluto ad una o più persone; ed all'opposto l'ordine delle cose esige che il potere sia così diviso e controbilanciato, che chi n'è rivestito sia spinto ad osservare i doveri del suo ministero (3) (4).

ARTICOLO VIII.

Che la proposta forma di Governo misto non cangia la natura della Sovranità.

§ 868. Non per questo si rende dipendente il potere sovrano, contro la natura sua di sovranità, e però non si rende illusorio, nè senza effetto; ma al contrario co'l potere supremo si controbilancia il potere supremo in chi lo amministra; nella stessa guisa che facendo, giusta certe leggi, contrastare la forza di gravità di singole parti, si erige un solido e ben architettato edificio. Ma il tutto così organizzato è indipendente dalla sudditanza.

---

(1) Vedi l'Avvertimento pòsto in fronte di questo scritto, pag. 845. (DG)

(2) Vedi il più volte citato Avvertimento. (DG)

(3) Qui si parla del Governo di una società giunta ad un tal grado d'incivilimento, che non abbisogni più delle instituzioni preparatorie sociali.

(4) Al che provedono le LEGGI FONDAMENTALI di forma varia, secondo l'indole dei Governi o monarchici-puri, o monarchici-misti, o republiche. Vedi l'Avvertimento. (DG)

Digitized by Google

869. Nella stessa guisa che l'azione del cervello e del cuore nel corpo umano, l'uno su l'altro operanti, e posti in uno stretto vincolo di bisogno scambievole, non toglie che il corpo umano od animale formi un tutto indipendente dagli esseri inanimati, e che sottometta al suo impero altri esseri del globo; nella stessa guisa, dico, la distribuzione del potere sovrano, fatta in guisa che, mercè il loro equilibrio e la loro reazione, più che sia possibile si prevengano li abusi dell'arbitrio, non toglie che il potere sovrano sia realmente superiore ed *indipendente* dai singoli individui della communanza sociale, contemplata singolarmente ed individualmente, e che in questo concetto rivestono il carattere di *sudditi* e *dipendenti*.

§ 870. Il potere sovrano o la Sovranità sono enti morali. Il *sommo Imperante*, preso come una persona astratta, altro non è che la personificazione della Sovranità medesima. Come tale, egli è essenzialmente indipendente, immutabile, incorruttibile.

§ 871. Ma allorchè si tratta di far rappresentare questo ente di ragione da più persone reali, le quali ne amministrino parti differenti in guisa da controbilanciarsi scambievolmente, non si tratta nè di cangiare la di lui natura, nè di limitare le prerogative di lui; ma bensì si tratta, salva la di lui integrità ed indipendenza, di prevenire li abusi della corruzione personale dei tali e tali uomini, ai quali si affida la direzione di un tal potere.

§ 872. L'azione quindi non è contro la Sovranità o contro il sommo Imperante; essa rimane intatta e indipendente: ma bensì contro la cupidigia personale e i difetti degli amministratori di essa (1). È assurdo il dire che Enrico, Lodovico, Gustavo siano Sovrani: essi non sono che li *amministratori* della Sovranità. Lo stesso dicasi dei Senati e di altri magistrati.

§ 873. Ma l'abitudine di confondere l'oggetto della *carica* con la persona fisica del magistrato, il mandato e il suo oggetto nella persona del procuratore, ha fatto partorire una folla di puerili ma pericolosi sofismi, che hanno moltiplicato le dispute, le miserie dei popoli, e le persecuzioni dell'interesse, e del massimo interesse, qual è quello del potere, che forma l'espressione di tutte le cupidigie possibili da soddisfarsi in una guisa irresistibile; lo che altrimenti appellasi *ambizione*.

---

(1) Vedi l'Avvertimento in principio di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

ARTICOLO IX.

Riduzione della questione su la scelta di una data specie di Governo.

§ 874. Dunque la questione finale, che rimarrebbe su questo proposito, sarebbe: se si possa effettuare la suddetta forma di costituzione in guisa che ne risulti l'effetto inteso, cioè l'adempimento dello scopo della Sovranità senza l'abuso del potere. Riteniamo che le considerazioni antecedenti ci guidano inevitabilmente a stabilire la distribuzione dei poteri in mani diverse, e però a preferire per rigoroso dovere una forma di Governo *mista*, come l'unica che possa impedire di sua natura l'abuso del potere inevitabile in chi lo amministra intiero e senza freno. Resterebbe adunque la ricerca del *come* si possano e debbano distribuire e controbilanciare questi poteri, onde ottenere praticamente lo scopo della Sovranità o senza o co'l minimo possibile d'abuso di potere (1). Ecco la questione ridotta a minori termini. Ma questa è una questione di puro fatto, la soluzione della quale, quand'anche non presentasse un risultato o praticabile o interamente soddisfacente all'intento, tuttavía non toglierebbe la verità fondamentale e logica della necessità e del diritto, e anzi del dovere di moderare l'esercizio del potere arbitrario; nella stessa guisa che in un popolo situato in un clima o estremamente caldo o estremamente freddo, o in un suolo totalmente sterile, non si potrebbe contradire che alla migliore conservazione della specie umana *si esiga* il soccorso dei ricoveri, dei vestiti, del fuoco e degli alimenti: e però, quando tali soccorsi non si potessero somministrare, sarebbe forza conchiudere che quel tal popolo è condannato ad essere infelice o a perire, senza che da questa impossibilità di fatto di soccorsi fosse lecito dedurre che l'ordine naturale dei bisogni non li richiede assolutamente.

§ 875. Qualunque pertanto possa riuscire la soluzione pratica della questione, la verità della massima ossia della *regola* di ordine rimarrebbe inconcussa. Per la medesima ragione però sarebbe evidente, che se l'esame dei rapporti reali pratici di natura potesse somministrare

(1) Quella che appellasi *costituzione* di uno Stato altro appunto non è che la collocazione e l'equilibrio di questi poteri in una determinata maniera efficace ad ottenere praticamente il fine della legitima Sovranità. Ove non v'ha questa separazione ed equilibrio attemperato nella maniera descritta, ivi non esiste veramente una *costituzione*, ma un *abuso di costituzione*. (*a*)

(*a*) Vedi l'Avvertimento, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

una tal forma di Governo, la quale supplisse alla necessità di soddisfare allo scopo della Sovranità mercè l'esclusione del dispotismo; una tale forma sarebbe non solamente legitima e di diritto, ma sarebbe di *rigoroso dovere naturale*, come quella che sarebbe prescritta dall'ordine reale di natura, la quale nel volere l'adempimento dell'ordine migliore sociale, che forma lo scopo ultimo della Sovranità, per ciò stesso vieta tutti li atti e tutti li stabilimenti che tendono ad impedire, turbare o ritardare il conseguimento del fine da lei voluto, e vuole all'opposto quei mezzi che sono i più acconci ad ottenere nella guisa più stabile, più efficace e più rapida il medesimo intento.

§ 876. Lo stesso pur dicasi di un'altra forma di Governo che più si avvicinasse a questo modello, quando non si potesse ottenere la migliore. Sebene quella forma imperfetta non si potesse veramente dire del tutto legitima e soddisfacente, avendo in mira l'ultimo termine della condizione umana; pure, in mancanza della migliore, si dovrebbe sempre abbracciare, per la ragione medesima ch'è dovere di tendere al giusto ed all'ottimo, e non è lecito di allontanarsene, o di violarlo. Sarebbe però sempre vero che, conosciuto l'ottimo, e reso nelle circostanze concrete praticabile, si dovrebbe abbandonare l'imperfetto, ed abbracciare il perfetto; o almeno per un'attiva gradazione tendervi incessantemente. Questi sono dettami di rigorosa legge naturale, emanati dalla nozione stessa del dovere sovra esposto.

ARTICOLO X.

Quando convenga definire come si possano e debbano distribuire e controbilanciare i poteri nel Governo misto.

§ 877. Ma torna sempre in campo la questione, *come* si possano e debbano ripartire e controbilanciare i poteri della Sovranità, onde ottenere praticamente il conseguimento del fine per cui fu instituita. — Rispondo, che questa è una questione del tutto pratica e concreta, la quale per ciò stesso non può essere adequatamente sciolta che mercè indagini del pari speciali e concrete, e specialmente se non dopo avere esaminate tutte le esigenze delle relazioni interne ed esterne di uno Stato (1). Ma fino a quì non avendo noi presenti che considerazioni astratte e generali, e queste medesime ristrette alle sole relazioni interne, perciò debbono precedere tutte quelle ricerche, le quali ci pos-

(1) Vedi l'Avvertimento in principio di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

sono somministrare i dati convenienti di una precisa e solida risposta. Fratanto in generale siamo autorizzati a prefinire le seguenti condizioni, tratte dalle considerazioni generali della natura delle cose e degli uomini.

ARTICOLO XI.

Della estensione del potere sovrano o governativo.

§ 878. La prima di queste ricerche versa su la *estensione* del potere sovrano. È agevol cosa comprendere ch' egli si estende quanto lo *scopo* della Sovranità. Se di fatto essa è instituita per dirigere le forze e le azioni della società giusta il piano dell'ordine sociale puro, e, a parlare più precisamente, per illuminare e costringere all'esecuzione del detto piano, ne viene che questo potere si estende quanto la necessità di costringere e d' illuminare.

§ 879. Questa estensione nasce dall' essenza stessa della Sovranità, e risulta dai rapporti reali e necessarj della natura delle cose, senza abbisognare nè di convenzioni, nè di cessioni, nè di altro atto fattizio umano.

§ 880. Passando quindi al civile Governo, basta che una società od un popolo qualunque dica ad una persona singolare o morale: *tu reggi la società nostra*, perchè si racchiudano tutti i diritti e tutti i doveri per amministrare convenientemente lo Stato. Ma questi diritti e questi doveri però sono limitati ed essenzialmente determinati dall' ordine stesso della società, alla di cui conservazione unicamente la potestà suprema è diretta, e per cui unicamente fu fatta, e per cui solo può e deve esistere. La fonte dei diritti e dei doveri consiste nei rapporti della necessità della Sovranità e della di lei attivazione. Questa racchiude lo *scopo* di lei. Ma per necessità logica lo scopo induce i *mezzi*, e la serie dei mezzi induce la *necessità* di fare e di omettere certe azioni, ossia i doveri e i diritti. Nulla dunque nell' esercizio delle publiche potestà vi può essere d' indefinito e di arbitrario; ma tutto è determinato e commandato dai rapporti reali delle cose e dalla natura.

ARTICOLO XII.

Delle leggi fondamentali naturali dei Governi civili.

§ 881. Ma posto che lo scopo della società riguarda tutto intiero il piano dell' amministrazione sociale, quale sopra lo abbiamo divisato;

Digitized by Google

e posto che lo scopo della Sovranità si è di agevolare e di mantenere l'esecuzione di quel piano; è dunque evidente che non si potrà veramente dire che l'una più che l'altra parte dell'ordine sociale concreto sia legge *fondamentale* del Governo civile, poichè è assurdo e contraddittorio che il Governo, essendo costituito per far agire tutta la macchina, debba avere per norma o per confine i rapporti di una sola parte. *Tutto intiero* il piano dell'amministrazione sociale forma la legge fondamentale di natura della Sovranità e del giusto civile Governo, poichè la esecuzione di tutto intiero il detto piano costituisce lo scopo della Sovranità, e tutto intiero forma la necessità, il diritto e il dovere della di lui creazione e mantenimento.

ARTICOLO XIII.

Incompetenza dei contratti e degli atti di volontà a creare e definire i poteri sovrani.

§ 882. Da queste considerazioni adunque risulta, essere cosa tanto incompetente l'imaginare in questa materia contratti, convenzioni, clausole, o espresse o tacite, emanate dalla volontà umana per derivarne indi come da unica fonte il complesso e l'estensione dei diritti e dei doveri dei popoli e dei Sovrani, quanto sarebbe incompetente ed assurdo dalle intenzioni avute da taluno nel descrivere un quadrato od un esagono il dedurre le qualità ed i rapporti di queste figure (1). La concorrenza della volontà a formare il Governo civile serve solamente a dar moto alla Sovranità in atto pratico, ma non a crearne il diritto e le condizioni; non altrimenti che l'atto di mangiare, di bere, di dormire e di vestirsi serve ad *esercitare* il diritto di conservazione, e non a crearlo, nè a prescriverne i limiti e le condizioni.

§ 883. Coloro che trassero da queste fonti fattizie la teoría dei diritti e dei doveri fra chi commanda e chi obedisce, altro non fecero che fomentare le massime di despotismo o d'anarchía. Di despotismo, perchè in quasi tutti i Governi della terra non intervenne convenzione alcuna, che nè da principio nè da poi ne prescrivesse le facoltà; e perciò i fautori del despotismo interpretano tali Governi come legalmente e giustamente *assoluti*. Oppure all'opposto si fomenta l'anarchía, perchè non trovando nella formazione del Governo il ricercato assenso del popolo,

(1) Vedi l'Avvertimento in principio di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

li tacciarono come illegitimi, nulli, o mutabili a capriccio delle volontà delle generazioni viventi.

§ 884. Ma l'immutabile verità presentataci dalla natura stessa delle cose, e dai rapporti indipendenti dall'umano volere, ci spinge a decidere in tutti i casi, che l'ordine e i poteri del Governo sono prescritti dalla natura indipendentemente dall'opera umana; ch'egli dev'essere perpetuo; che l'opera della umana perfettibilità e felicità, la quale non si può compiere che con una successione indefinita di generazioni, aggiunge un vincolo di più alla già esistente e sempre rinascente necessità del civile Governo, onde legare tutte le età degli uomini a mantenere ed a vie più perfezionare la legislazione ed il Governo medesimo, e a non fare altre innovazioni, che quelle che vengono necessariamente suggerite dal tempo, il quale, al dire di Bacone, è il più grande ed irresistibile innovatore ch'esista.

ARTICOLO XIV.

Delle leggi fondamentali positive.

§ 885. Sia il Governo dei più, dei pochi, di uno solo, o misto, se le convenzioni ossia la volontà della nazione non ha e non può avere forza nè per creare, nè per limitare, nè per estendere il potere sovrano, pare dunque che di sua natura egli debba essere sempre assoluto, sebene non ingiusto, nè licenzioso.

§ 886. Ne verrà dunque (taluno mi dirà) che tutti quei freni che in alcune nazioni si posero come providenze contro il potere arbitrario, potranno essere impunemente e giustamente spezzati dai rappresentanti la Sovranità, sotto pretesto almeno che non sono conformi all'ordine essenziale di natura, sola autrice dei diritti della Sovranità. — Rispondo: essere ben altra cosa pronunciare su la giustizia derivante dalla natura delle cose, e quale sia l'origine e l'estensione del potere sovrano; ed altra cosa il decidere *a chi tocchi* e *chi abbia diritto* di farne valere le facoltà, oppure di derogarvi (1). Le persone che sono deputate a governare sono tenute ad obedire alle condizioni imposte dalla nazione di cui assumono la direzione, sebene forse tali condizioni non sembrino o non siano del tutto vantaggiose. Esse non possono eccedere i confini del mandato direttivo sociale; ma ciò non toglie che se la nazione non prescrive condizioni provide, non si possano tacciare d'imperfette, d'in-

(1) Vedi l'Avvertimento in principio di questo scritto, pag. 845. (DG)

Digitized by Google

competenti e di nocive: ma ciò riguarda il diritto e la natura delle cose. L'objezione per lo contrario chiese se i direttori dello Stato abbiano la potestà, sotto pretesto di tali difetti, d'esimersi dagl' impegni contratti con la nazione, e ripeto che non l' hanno.

§ 887. Si dirà dunque che tutta la questione si riduce ad un affare di parole, e che veramente in atto pratico il potere sovrano, preso anche come diritto, deriva unicamente dalla volontà della nazione? — Rispondo, che questo è un parlare improprio. Da per tutto, dove il popolo non parla, si dovrebbe dire che autorizza tutto quello che *piace* ai direttori degli Stati di fare, o che tutto è nullo per mancanza di dichiarazione di volontà. Di più, che anche là dove la nazione dichiarò la sua volontà, i poteri del Governo sono limitati solamente in certi articoli; che al di là di tali articoli tutto *può essere dispotico*. Ma ciò violerebbe ogni ordine nato dallo scopo medesimo della Sovranità. Se per lo contrario i diritti sono prescritti dalla natura delle cose, si toglie ogni inconveniente.

§ 888. Per non lasciar equívoci si consideri:

1.° Che la Sovranità è un diritto di cui tutto il corpo della nazione, preso *in solidum*, è investito dalla natura medesima; ma che il porlo in attività, o concedere che vi venga posto mercè la creazione del Governo, è un atto volontario, sebene doveroso, della nazione.

2.° Che nel commetterne la direzione ad una o più persone, la nazione può, a simiglianza di un privato padrone, il quale con certe riserve dispone de' suoi diritti, o spedisce un mandato ristretto a certi vincoli; a simiglianza, dico, di questo può la nazione imporre delle condizioni a suo piacere nel creare l'amministrazione di questo suo diritto (sebene forse il partito che prende non sia dei più vantaggiosi), senza che ciò smentisca che l'origine vera del diritto di Sovranità, le di lui facoltà, la estensione, lo scopo, il dovere di effettuarlo siano tutte opera della natura.

3.° Che da per tutto, dove non esistono tali riserve, e nel rimanente del mandato direttivo sociale, fatto anche con riserva, la legge di natura supplisce da sè al silenzio della nazione per vietare l' arbitrario, e non permettere che quello ch'è massimamente vantaggioso alla nazione.

4.° Che l' abolire le *riserve* o i *vincoli* imposti appartiene alla sola nazione, come quella che solamente ritiene la Sovranità in una guisa inalienabile.

§ 889. Con questo schiarimento, rivolgendo l'attenzione alle così dette *leggi fondamentali positive*, le quali dalla volontà delle nazioni pos-

Digitized by Google

sono essere fissate alla fondazione del Governo, si presentano li seguenti capi con la loro soluzione; cioè:

1.° O che le leggi fondamentali positive, che piace d'imaginare, sono conformi, e tanto estese e speciali, quanto importa il piano della legislazione naturale sopra mentovato; e in tal caso il prescrivere tali leggi *giuste* e *complete* può giovare bensì per fissare l'attenzione, eccitare lo zelo e la tutela del bene publico tanto in chi dirige, quanto in chi è diretto; al pari di un espresso e ben detagliato mandato direttivo, in cui tutte le incumbenze siano specificate: ma non per ciò tali clausole sarebbero valevoli a creare o ad accrescere i diritti o le reali obligazioni della Sovranità, poichè queste lo sono e lo possono essere solamente dai rapporti reali delle cose.

2.° O che tali leggi fondamentali, sebene in sè giuste, sono o vaghe, o nel numero incomplete, avuto riflesso al piano concreto ed assai più esteso di natura; e in tal caso, malgrado la loro generalità, malgrado qualsiasi silenzio od omissione, non toglierebbero che tutte le condizioni del mandato governativo non si dovessero sottintendere, ed avere come espressamente apposte. La natura ossia l'ordine essenziale supplirebbe. Egli è tale, che co'l *fatto* solo dello stabilimento del Governo necessariamente le induce tutte, e tutte le rende obligatorie.

3.° Finalmente o tali leggi fondamentali di convenzione espressamente o di loro natura, sia direttamente, sia indirettamente, ripugnano con le condizioni fissate da tutto il sistema dell'ordine sociale; ed allora esse si dovrebbero giudicare come nulle, e meritamente degne d'essere abolite. Il farlo appartiene al corpo della nazione *in solidum*, e non ad altri.

Ecco tutti i casi possibili semplici e principali di quest'oggetto, e la regola per deciderli.

ARTICOLO XV.

Dell'effetto dello stabilimento del Governo su i diritti sociali.

1.° *Degli effetti rapporto alle competenze di tutto il corpo sociale* in solidum.

§ 890. Dire che quando una società naturale di eguali crea un Governo si spogli o dell'entità o dell'esercizio de'suoi naturali diritti, o di alcuno di tali diritti, per depositarli in mano di un terzo che ne rimanga investito, egli è lo stesso che dire che una ricca famiglia, co'l creare un agente, un procuratore, un amministratore, perde qualcuna

Digitized by Google

delle sue facoltà o delle civili sue prerogative, per investirne l'agente, il procuratore, l'amministratore; egli è lo stesso che dire, che il commandare una cosa ad altri, e l'imporre dei doveri per nostro unico commodo ed utilità, sia un'abdicazione o un'alienazione di diritto. Questo concetto non può essere prodotto che dalla falsa maniera di ravvisare l'origine, lo scopo e le competenze del civile Governo.

§ 891. Lungi che la società perda veramente alcuno de' suoi diritti, ne acquista anzi uno di più, qual è quello che deriva dal mandato governativo, per cui s'ottiene l'unità delle forze e delle volontà, ed il levare ogni ostacolo dell'ignoranza o della cupidigia, protette dalla forza privata, all'esecuzione dell'ordine sociale, e perciò al conseguimento della publica e privata felicità. Se si potesse dire che la società o i singoli rinunciano a qualche cosa, questa sarebbe la licenza ossia l'*abuso* della libertà, e nulla più; ma rinunciare ad un disordine, ad un abuso, non è rinunciare ad un diritto.

§ 892. La libertà all'opposto, che veramente merita un tal nome, ossia che merita il nome di *diritto*, lungi che venga offesa e limitata, viene anzi protetta e sostenuta in tutta la sua integrità. Se di fatto il di lei esercizio risulta dall'esecuzione dell'ordine sociale di ragione, e se, resa concreta, essa si verifica in particolare in tutti li atti di ragione morale, i quali non vengono impediti nè dal Governo, nè dai cittadini; se la Sovranità è essenzialmente formata ed unicamente rivolta a proteggere la libera esecuzione di tali atti: egli è dunque evidente che non solo il diritto di libertà non viene in sè stesso nè leso, nè limitato; ma all'opposto viene protetto dal giusto Governo, ed esteso nel suo *esercizio*.

§ 893. Ma si dirà che la società con un Governo non si può dire propriamente vivere nella *naturale sua indipendenza*. Prima di tutto converrebbe provare che la naturale ed assoluta indipendenza nell'ordine reale delle cose sia un bene per essere un diritto, ossia non osti all'esercizio dei diritti reali degli uomini. Dall'altra parte poi converrebbe provare che una famiglia, creando solamente un amministratore ed un procuratore pe'l bisogno di una buona economía, rinunci alla sua civile indipendenza. Sarà sempre vero che siccome l'unità delle volontà e la riunione delle forze, in cui consiste l'entità della Sovranità, è assolutamente inseparabile dal corpo sociale; che siccome la creazione del Governo altro non è che un mandato direttivo sociale fatto da chi ha il diritto superiore di emanarlo per mantenere meglio in pratica l'esercizio della libertà: così sarà anche vero che in buon diritto la Sovranità sarà di fatto il

Digitized by Google

proprio e spontaneo concorso della società ad una cosa da lei voluta, a lei utile, e da lei commandata. Ciò esclude essenzialmente la dipendenza.

§ 894. Che se si parla dell' uomo singolare, egli è manifesto che anche in una società senza Governo l'uomo privato doveva necessariamente essere dipendente per tutte le cose di ragione dall' ordine e dal corpo sociale, per ciò stesso ch'egli non aveva diritto di agire a capriccio, e la società aveva un naturale diritto a frenarlo: diritto attribuitole dalla natura per la propria conservazione e benessere, come si è veduto. Co 'l deputare adunque persone ch' esercitino quello stesso potere, che da prima già competeva alla società, non si cangia propriamente nulla nel fondo delle cose relativamente ai privati, e si limita nei rapporti suoi particolari; anzi la libertà publica rimane intatta, e di più viene protetta ed afforzata, perchè pone una direzione illuminante e costringente, onde la particolare libertà venga a dovere ed efficacemente esercitata.

ARTICOLO XVI.

Continuazione.

2.° Degli effetti relativamente ai singoli individui; quindi della natura e dei limiti dell'obedienza civile.

§ 895. Levato di mezzo ogni equivoco su l' effetto dello stabilimento del Governo su i diritti della società in generale, si rilevano però nello stesso tempo i fondamenti dell' *obedienza*, e i doveri dei sudditi della sovranità sociale verso la medesima. Essi altro non sono che quei doveri medesimi, i quali nello stato di società naturale legavano ogn'individuo verso tutto il corpo della società e dei privati. Ciò è dimostrato dalla instituzione medesima del Governo civile, il quale non viene costituito per altro fine, se non appunto per quello di far eseguire questi medesimi doveri da tutti i cittadini in una maniera uniforme ed efficace. A parlare dunque propriamente, l' uomo *giusto* nel civile Governo non serve nè obedisce ad alcuno; ma serve ed obedisce all'ordine della natura, e alla massima felicità propria. Egli poi serve al suo simile, quando viene costretto a fare o a non fare quello che il miglior ordine sociale lasciava in sua libertà di non fare, o che davagli diritto ad operare. Ma in tal caso la di lui servitù non è nè legitima, nè doverosa. A togliere appunto questo inconveniente sono dirette tutte le parti della legislazione, e di una ben equilibrata costituzione di Governo; e però si può dire che in ultima analisi esse sono dirette a guarentire la giusta libertà dell' individuo.

Digitized by Google

ARTICOLO XVII.

Della necessità della legislazione positiva, e dei fondamenti del potere relativo.

§ 896. Fino a quì abbiamo contemplata la Sovranità e il Governo in complesso; passiamo all'analisi. Senza un buon sistema di leggi positive, si lascia in fatto un libero campo ai direttori del Governo ad agire come a loro piace, senza che almeno abbiano nel giudizio del Publico (il quale, confrontando la regola stabilita con la pratica, senta ad ogni passo la ingiustizia, e reclami e si sdegni) un garante di opinione della libertà dei cittadini. Senza un buon sistema di leggi il Governo, anche con le migliori intenzioni del mondo, può violare la libertà del cittadino, per non saper fare di meglio; senza un buon sistema di leggi si lascia all'ignoranza ed alla cupidigia dei privati l'adito di nuocersi scambievolmente, o con una specie di scusa d'ignorare una regola, o che la legge non commanda un tale atto.

§ 897. Tutti adunque i rapporti *di fatto* inducono la necessità assoluta della legislazione positiva detagliatamente applicata alle occorrenze della società. Ma la società in complesso ha diritto e dovere di prevenire e reprimere il disordine, a cui è annessa l'ingiustizia e il di lei nocumento; e parimente ha diritto e dovere di proteggere e di promovere l'osservanza della giustizia e dell'ordine. Dunque la legislazione positiva forma il primo e il più grande bisogno, diritto e dovere della società, come mezzo necessario al detto fine; e però ha un perfetto *diritto* di esigere dai Capi dello Stato che vi venga proveduto. Questi poi hanno un rigoroso dovere che venga formata, promulgata e mandata ad esecuzione. Lo scopo del civile Governo è appunto d'illuminare l'ignoranza, di costringere la cupidigia.

Illuminare quì egli è assegnare la regola da seguire; lo che è sinonimo di *emanare le leggi*. Da ciò sorge la necessità e l'autorità legitima del *potere legislativo e degli atti suoi*.

Digitized by Google

DE
POTESTATE SCIENTIAE JURIS PUBLICI
IN PUBLICAM OPINIONEM
ORATIO
HABITA A J. D. ROMAGNOSI

CUM IN UNIVERSITATE PARMENSI ANNO MDCCCIV AD TRADENDAM JURIS PUBLICI UNIVERSI DOCTRINAM AGGREDERET.

§ 898. Quum primo auctoritate et beneficentia praestantissimi lectissimique illius Viri (1), qui rei nostrae publicae moderandae felici fato praepositus fuit, audivi mihi munus demandatum fuisse tradendi Juris universi publici praecepta; continuo intellexi quantum doctrinae et dicendi facultatis a me poscere vobis liceat, et quam ego impar sim ea quae jure requiri possunt suppetere. Non solum enim Juris publici explanatio sua magnitudine et gravitate me deterrere valet, sed et hoc hodie additur ut ipsamet temporum felicitas et innumera pene multitudo scriptorum et lectorum, uno verbo, quae res plurimum in republica possunt, contra me omnes faciant. Inter caeteras potissima mihi videtur disciplinarum Juris potestas in illud hominum commune judicium, quod passim sub nomine *opinionis publicae* hodie designatur. Ejus vis et imperium in homines civilibus officiis consociatos ubique temporum et locorum, sed potissimum postremis hisce temporibus innotuit. In qualibet autem nova gubernandi ratione si a morum corruptione ad virtu-

(1) Il Consigliere di Stato Moreau Saint-Mery, Amministratore generale degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, che chiamò il Romagnosi alla catedra di Diritto publico nell' Università di Parma con lettera del 31 Dicembre 1802. Da quel che dice l'Autore nel § 941 del seguente Discorso si vede che questa fu la Prolusione da lui letta in publico; quello la Introduzione alle sue lezioni detta nella scuola. (DG)

Digitized by Google

tem civilem animos civium impellere opus sit, nemo non videt non solum sapientissimarum legum beneficiis, verum etiam ope opinionis publicae hoc perfici tantum posse.

Statui ergo *de potestate scientiae Juris publici in publicam opinionem* vobis hodie verba facere, ut saltem eo majus studii et diligentiae incitamentum injiciat, quo amplior et praestantior disciplinae tradendae natura atque utilitas aestimatur.

§ 899. — *Tempora si velis fastosque evolvere mundi*, — apertissimis documentis constabit publicae opinionis vim et imperium ita in mentes hominum invaluisse, ut quidquid fortiter, quidquid praeclare, quidquid admirandum a populis et hominibus in utilitatem civitatum susceptum et actum fuit, id fere omne a publicae existimationis et gloriae captandae desiderio ortum duxerit. Non omnis autem opinio quae in populo irrepsit, servaturque, probatae ac genuinae publicae opinionis nomen meretur, sed ea dumtaxat quae definitur: *sentiendi modus universae civitati aut genti communis, quo tamquam bonum atque existimatione dignum judicat, et propterea laude et honore prosequitur, quidquid in universum prodest; e contra vero tamquam malum atque spretu dignum exindeque vituperatione et infamia rejicit quidquid civium vel gentis bono officit vel adversatur.*

§ 900. Ex hac definitione liquido fluit, quod si reipublicae potestas, leges, atque moderandi ratio ita constitutae et gestae sint ut civis cupiat id ipsum quod leges jubent, et dum progreditur quo a voluntate impellitur, pergit quo a legibus vocatur, tunc dependens quia legibus paret, liber quia suae voluntati obtemperat, illud omne consequatur quo politice felix vocari possit.

§ 901. Id autem consequi non potest nisi libertate atque eo regiminis temperamento civis fruatur, in quo peculiaris et generalis utilitatis objecta in idem concidant. Hoc autem posito, patriae dilectio, politica virtus vigebunt, florentemque ac beatam reddent civitatem. Tunc civis existimatione dignum putare cogitur id solum, quod publicae felicitati aut conveniat, aut incrementum ferat. Honoris inde atque laudis acquirendae desiderium, quo quisque in coetu hominum exagitatur, circa res dumtaxat in universum utiles versabitur. Hinc cives praeclara opera tam in pace quam in bello aggrediuntur, et feliciter perficiunt. Quare utilitate peculiari et generali insimul convenientibus, et quid unum constituentibus, libertas politica et civilis, patriae dilectio, opinio publica, amor gloriae arctius invicem colligatae et dependentes in unum veluti coalescunt.

Digitized by Google

§ 902. Quae cum ita sint, facile dignoscitur opinionem vere publicam maxime in bene constituta et administrata republica vigere; minus autem in optimatum regimine, minimum in monarchico; tandem in absoluto, ubi stat pro ratione voluntas, ad nihilum redigi. Nobis autem de optima regiminis forma a justitia et natura probata agendum est, architectos imitatis a quibus non labentis aedificii, sed solidioris et pulchrioris exstruendi servandique regulae traduntur. Sallustius recensens Romanorum mores, quibus, exactis Regibus, respublica claruit, et tam mirabilia egit et fortia, « Civitas (ait) incredibile memoratu est, adepta » libertate, quantum brevi creverit: *tanta cupido gloriae* incesserat. » Jam primum juventus simul laboris ac belli patiens erat; in castris » usu militiam discebat; magisque in decoris armis et militaribus equis, » quam in scortis atque conviviis, lubidinem habebant. Igitur talibus » viris non labos insolitus, non locus ullus asper aut arduus erat, non » armatus hostis formidolosus: virtus omnia domuerat. *Sed gloriae ma-* » *xumum* certamen inter ipsos erat; sic quisque hostem ferire, murum » adscendere, conspici, dum tale facinus faceret, properabat: eas divi- » tias, eam bonam famam magnamque nobilitatem putabant; laudis avi- » di, pecuniae liberales erant; gloriam ingentem, divitias honestas vo- » lebant .... Igitur domi militiaeque boni mores colebantur. Concordia » maxuma, minuma avaritia erat; jus bonumque apud eos non legibus » magis quam natura valebat. Jurgia, discordias, simultates cum hosti- » bus exercebant; cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis » Deorum magnifici, domi parci, in amicis fideles erant. Duabus his ar- » tibus, audacia in bello, ubi pax evenerat, aequitate, seque remque » publicam curabant » (1).

§ 903. Felix aetas rerumque conditio, in qua mediocritas aurea cum libertate conjuncta pacis et belli felices heroas simul progenerat! Verum equidem est quod collapsorum morum tam infandam profert historiam, ut fatendum sit magis vitiis et omni flagitiorum genere, quam virtute gentem romanam excelluisse. Sed cur hoc? Si solerter res perpendatur, postremo compertum nobis erit hoc potissimum contigisse ex quo vinculum optimum, de quo supra sermo fuit institutus, pessimi civis potentia solutum fuit: scilicet civibus quibus maxime intererat reipublicae utilitatem et gloriam fovere, et penes quos rei tam pacis quam belli moderandae potestas erat, ablata fuit et ad id genus hominum translata, qui solertiam, arma et facinora sua solent alienae ambitioni locare,

(1) Sallustius, *Conjuratio Catilinae*, pag. mihi 6. 7. Edit. Aldi 1587 (Cap. VII. IX).

Digitized by Google

et quodammodo mancipationem auctione devovere. Quae res extra dubium patebit, si ad mentem revocemus vetustissima reipublicae constitutione gentem romanam ita fuisse temperatam, ut qui in censum adscripti erant et culturae agrorum operam dabant, ii et magis in militia erant strenui, et honestiores et graviores in civili vita. Praedia vero vel propria quisque colebat, vel de publico assignata (1). Alii vero *plebem urbanam* constituebant, ea quae vel argentariae, vel mercaturae foemorique, vel opificiis, vel urbano servitio et curiae forique ministerio vacabat. Sed haec tam in pace quam in bello minus habita fuit. Haec prisca distinctio diu permansit, ita ut sordes in urbanas tribus, in rusticas autem flos urbis et illustriores familiae conjectae fuerint. Hae diu in publicis negotiis praestantiores, et in bello, exclusis aliis, passim pugnabant.

§ 904. Usque dum haec institutio servata fuit, subacti Reges fuere, respublica virtute et exemplis claruit, et ad summum potentiae evecta fuit. Ast Marius, civium pessimus, primus hanc reipublicae institutionem vulneravit. Ipse primus in legionibus adscripsit urbanam plebem sibi jam devotam. Hisce praesidiis res eo perducta fuit, ut militibus in mancipium ducis et ab eo omnimodo dependentibus, duce vero horum potentia fulto, respublica omni potestate spoliata fuerit, et exinde inter proscriptiones et clades libertas romana ad excidium ducta, tandem sub duce auri prodigalitate et temporis avaritia maxime interierit. Tantum violatio illius legis, qua utilitas generalis cum peculiari devincitur, parere potuit malorum!

§ 905. Ast ne disputatio longius nos ab incepto trahat, animadvertite, quaeso, auditores praestantissimi, praeter leges politicas, civiles, criminales, et praeter relationes ab eis dependentes, = aliam adesse, harum omnium graviorem et praestantiorem (ut verbis utar celeberrimi auctoris *Contractus socialis*), quae nec in marmore, nec in aere, sed in cordibus civium inscribitur; quae veram civitatis constitutionem efficit, et jugiter novas vires acquirit; quae dum coeterae leges veterascunt aut extinguuntur ad vitam eas revocat, aut earum vices gerit; quae populum in intentionem laete institutionis detinet, et pedetentim vim habitus auctoritati substituit. Loquor de moribus, de consuetudinibus, et potissimum de *publica opinione*, quae res (ait auctor) nostris politicis fere incognita est; a qua tamen aliarum omnium effectus pendet = (2). Quomodo autem haec omnia ad effectum perduci queant, laudatus auctor

---

(1) Sigonius, Lib. II. Cap. VI. *Antiq. Juris civilis romani.*
(2) *Contract social.* Cap. XII.

Digitized by Google

non edocet. Id autem demonstrare admodum difficile non videtur, si ars politica suas agendi regulas a scientia veri et justi mutuetur; et praesertim si antiquissimum praxi, pene novum scientia, principium demonstretur quo traditur, nullam aliam aut legitimam aut tempore duraturam regiminis formam reperiri, nisi eam qua utilitas generalis, quantum fieri possit, cum utilitate peculiari temperetur, et in unum redigatur: et exinde instituta disquisitione circa illud quo in facto naturae indiget, quodque probatae aequalitati et legitimae libertati prodesse possit; quodvis arbitrium vi evidentiae facti et juris excludatur, officiis jam notis imperantium alia addantur, quae agant de minuenda quantum fieri potest inaequalitate facti, salva juris aequalitate et nexu inter omnes ordines civitatis. Quod quidem exequi et penitus perficere, muneris scientiae Juris universi publici esse videtur.

§ 906. Forte quis suspicabitur hanc sententiam ad praxim redactam irritam fieri posse absque eo quod civitatum moderatores de violatis societatum juribus insimulari possint. Bonum enim publicum, cujus obtentu tam iniqua antehac perpetrata fuere, versatilis notio et nimis indefinita videtur, quominus etiam posthac legitima libertas, remota evidenti probatione iniquitatis, injuria afficiatur. — Haec fateor vereri potuissemus et possumus quousque ars politica, quae semper rebus practicis et concretis vacat, et Juris naturalis publicique scientia, quae usque nunc semper in abstractissimis generalibus et disjunctis rebus versata est, invicem absque nexu et pene dicam absque cognatione pertractentur. Ast si initium commune, ab ipsamet natura haustum et arreptum, ambas moderetur disciplinas; si rationes statuendi, agendi, judicandi a factis probatissimis et apertissimis ad Jus relatis depromantur; plane non video sanctionem quomodocumque latam vel utilem et justam, vel damnosam et injustam demonstrari haud posse. Hoc adeo verum est, ut inter tyrannorum artes praesertim recenseantur conatus ad inscitiam modis omnibus inducendam et mordicus in populis servandam, ne vera opinio publica sanctum justitiae sensum in mentes populorum injiciat, et propterea ne vituperatione, odio et seditionibus imperantem prosequantur. Quocirca vile servum pecus in mancipio potentiae degens ausum fuit in litteras impetum facere. Cui celebris Baco e Verulamio, dignus sane scientiarum defensionem suscipere, qui earum gloriae et augmentis tantum profuit, sequentibus verbis respondit: « Dein » quod asserunt politici litteras reverentiam legum atque imperii con» vellere, calumnia mera est.... citra omnem controversiam emolliunt » mores, teneros reddunt, sequaces, cereos et ad mandata imperii du-

Digitized by

» ctiles. Ignorantia contra, contumaces, refractarios, seditiosos, quod ex » historia clarissime patet, quandoquidem tempora maxime indocta, in- » culta, barbara; tumultibus, seditionibus, mutationibusque obnoxia » fuerint » (1).

§ 907. Hinc alia ratio ad propositam sententiam demonstrandam sponte nobis occurrit. Dixi virtutem civilem, et obedientiam legibus et magistratibus non solum legum beneficiis, sed etiam opinionis publicae ope assequi tantum posse. Non enim sufficit moderandi rationes ita temperare, ut cives quod summopere aequum et bonum effectu consequantur; verum etiam (ut homines liberos decet et respublica postulat) oportet ut ea ipsorum animis persuasio alte insideat, se ea frui felicitate quae humanae conditioni et rerum contingentiae accommodatior est, ut et mala ferre aequo animo parati sint. Neminem enim latet in qualibet regiminis forma, licet optime constituta et administrata, interdum opus esse civibus aliquid peculiaribus cupiditatibus detrahere, ut universorum inde bonum prodeat. Re tamen latius perspecta comperitur, cuique etiam singulorum, ex mutua officiorum praestatione, majorem utilitatem tandem reverti. Quin imo hac affectuum temperata angustia virium socialium elasticum (parcite verbo) eo magis excitatur, et respublica ad praeclara facinora apta efficitur, et ad jugem potentiam perducitur. Cartesius mundanum systema ex vorticibus se invicem prementibus et in orbem moventibus effinxit, quibus si pressio tollatur, effusa vi, in mortiferam quietem natura labitur. Quisque autem civium, quamvis sapienter et provide ad hanc libertatis et singularis utilitatis jacturam adigatur, attamen id aegre natura fert. Si caeca ignorantiae nubes civium animos premat, cives, nil aliud quam singularem et praesentem utilitatem prospicientes, de jactura quam passi sunt tamquam de illata injuria conqueruntur. Hinc in muneribus obeundis segnities; hinc legis fraudandae studium; hinc odia, tumultus et coetus seditiosi, quibus tandem civitatum potentia ad ruinam impellitur. E contra vero si publica opinio ita constituta sit ut cives, disciplina Juris universi publici imbuti, intelligant quid bonum publicum justitia quaesitum requirat, quidque ex praesenti cupiditatis tamen in universum utilitatis promanet, non solum adversus reipublicae moderatores de jactura singularis utilitatis non conquerentur, sed e contra sapientiam legum et rationis gerendae providentiam laudibus cumulabunt. Lubenti inde laetoque animo patientiae fructum in medio conferent, eo majorem rati se gloriam asse-

(1) *De dignitate et augmentis scientiarum.*

Digitized by Google

cuturos quo ipsis praestat pati fortiora. — Hicce tamen modus adest ab ipsamet ratione et natura praefinitus. Si enim perspecta utilitate generali cives aequo animo in rebus etiam arduis ad parendum ducuntur, pari, quin imo majore animi virtute, ad tuendam libertatem contra effraenatam imperandi libidinem rapiuntur. Horum utrumque quomodo et quando facere oporteat ex scientia Juris universi publici depromitur. Hujus cognitio penes gentem vel civitatem partem opinionis publicae constituit. Ab ea ergo cives discunt obedientiam sine abjectione, et repugnantiam sine injuria.

§ 908. Sed et alia consideratio opinionis publicae, proindeque Juris universi scientiae, ministerium et potestatem in felicitatem civitatum plurimum commendat. Haec in eo versatur, ut nullum aliud validius adesse videatur praesidium, quo in renovato imperio publica virtus, a praecedenti corruptione penitus delcta, simul cum felicitate regenerari possit. Hic fatendum est historiam gentium documenta ad rem facientia nobis haud suppeditare. Anteactorum enim temporum memoria liquet quidem respublicas et gentes a summo potentiae et virtutis statu in imum corruptionis et dejectionis dilapsas, tandem a validioribus exterioribus armis subactas, politica existentia fuisse orbatas: ast nullibi legere contigit a corruptione politica et dejectione denuo ad mores, ad potentiam, ad felicitatem internis viribus reversas fuisse. Sub nomine *corruptionis politicae* hic intelligenda non venit illa morum licentia quae nostris temporibus vulgo hoc vocabulo designatur; verum illa sentiendi et agendi ratio, quae ubique temporum et locorum immoderata singulorum cupiditate mutua sociorum officia et civiles virtutes dissolvit. Hujus effigiem graphice descriptam legere est penes antiquum historicum sequentibus verbis. » Igitur primo pecuniae, deinde imperii » cupido crevit: ea quasi materies omnium malorum fuere. Namque » avaritia fidem, probitatem, caeterasque artes bonas subvertit; pro his » superbiam, crudelitatem, Deos neglegere, omnia venalia habere edo» cuit. Ambitio multos mortales falsos fieri subegit; aliud clausum in » pectore, aliud in lingua promptum habere; amicitias, inimicitiasque » non ex re, sed ex commodo aestumare; magisque vultum quam inge» nium bonum habere. Haec primo paullatim crescere, interdum vindi» cari; post, ubi contagio, quasi pestilentia, invasit, civitas immutata; » imperium ex justissumo atque optumo crudele intolerandumque fa» ctum. Sed primo magis ambitio quam avaritia animos hominum exer» cebat: quod tamen vitium propius virtuti erat. Nam gloriam, hono» rem, imperium bonus et ignavus aeque sibi exoptant; sed ille vera

Digitized by Google

» via nititur: hinc, quia bonae artes desunt, dolis atque fallaciis con-
» tendit. Avaritia pecuniae studium habet, quam nemo sapiens concu-
» pivit; ea, quasi venenis malis imbuta, corpus animumque virilem ef-
» feminat; semper infinita, insatiabilis est; neque copia, neque inopia
» minuitur.... Postquam divitiae honori esse coepere, et eas gloria,
» imperium, potentia sequebatur; hebescere virtus, paupertas probro
» haberi, innocentia pro malivolentia duci coepit. Igitur ex divitiis ju-
» ventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere: rapere, con-
» sumere; sua parvi pendere, aliena cupere; pudorem, pudicitiam, di-
» vina atque humana promiscua, nihil pensi atque moderati habere » (1).

§ 909. Si in gente in hanc pessimam conditionem collapsa vigens regiminis forma evertatur, et proinde agatur de novis legibus condendis, et republica sapientioribus rationibus temperanda, quomodo prava cupiditatum consuetudo evelletur? quomodo mores corrupti ad meliorem frugem revocabuntur? Dum populus primaeva ferocia imbutus ad civilem vitam instituendus est, subest nativum atque intactum virium moralium robur, quod ad virtutem et probitatem facile inflecti potest: ast potentia hac innocentiae a diuturna corruptione enervata, et penitus effusa, quomodo ad justitiam et virtutem gens evocabitur?

§ 910. Gravissima haec difficultas prima fronte nos a spe dejicere quidem videtur; sed solertius natura inspecta, non adeo desperandum esse liquet ne optata virtus revirescat. Enimvero humanae voluntatis historia ubique temporum et locorum tres potissimas leges sequentes patefacit. Prima videlicet quae lex *nostrae conservationis* nominatur, qua ab hominibus pericula reformidantur, securitas diligitur; quod officit avertit, allicitque quod prodest: hinc quae ad alendam vitam, quae ad valetudinem tuendam et vires servandas conferunt maxime appetimus. — Secunda lex ea est quae *sociabilitatis* vocatur, qua homo ad quaerendum consortium aliorum hominum illudque colendum ubique ducitur. — Tertia et postrema lex illa est quae *existimationis* aut *opinionis* nomine designari posset. Hoc homines virtutem a vitio secernunt, et ad existimationem et spretum apti efficiuntur. Hoc tamquam quid facti a natura hominis arreptum censendum est, cujus nullum aliud anterius factum tamquam causa assignari nec perfectius explicari potest, ut monet Fergusson (2). Excellentia sive absoluta illa sit, sive relativa, supremum humanarum cupiditatum objectum est. Divitiae, pote-

(1) Sallustius, *Conjuratio Catilinae*, pag. 8. 9. Edit. Aldi (Cap. X. XII).
(2) *Institutiones Philosophiae moralis.*

Digitized by Google

stas, ipsaeque voluptates ideo tam avide acquiruntur, quia tamquam testimonia praestantiae et eminentiae judicantur.

§ 911. Hisce tribus affectibus quaelibet civitas, sive virtute regatur, sive rapiatur vitio, jugiter ad agendum movetur. Hoc namque solum inter virtutis et corruptionis statum discrimen intercedit, quod in illo ad justitiam et bonitatem actus civium ordinentur; in hoc ab eo deflectant, et in flagitiis ruant. Dum ergo corruptos mores ad socialem bonitatem et virtutem inflectere leges student, nil aliud reapse sibi assequendum statuunt, quam ad meliora jam existentes vires dirigere.

§ 912. Si quis sibi constituat ope legis conservationis hoc perficere, absurdum aut periculosum opus moveret: absurdum, quia cupiditas divitiarum et voluptatum, quae potius compescenda quam augenda, et numquam honori esse debet, ad pejora traheret; periculosum, si contra eam animus et potestas imperii intenderetur. Licet enim aurea mediocritas virtutum altrix et servatrix sit, et e contra inordinata opum distributio omnium pene malorum radix, quippe quod divitum vitia opinione et pauperum flagitia egestate suadet; attamen violenta legum sanctione et imperii potestate mediocritatem, vel aequabilem bonorum possessionem introducere atque tueri non praestaret, tum quia omnia evertenda forent, tum quia, si inducta partitio directe servanda esset, nimis juribus dominii atque civium industriae obversaretur. Ordinandae ergo ita leges sunt, ut libere rerum commercia exerceantur, et rerum dominia sola oeconomia industriaque omnibus parentur atque serventur.

§ 913. De affectu erga societatem, sive de secunda allata lege ad rem propositam, verba facere non expedit. Patet enim hunc animi sensum potius tamquam effectum consequentem, quam vim reformantem existimandum esse.

§ 914. Superest ergo lex seu affectus existimationis. Ejus vi et natura perpensa, liquet eam unam omnes cupiditates pene extinguere. Non solum enim auri famem passim aequat, sed saepius antecellit. Divitiae enim, ablato quod necessitatibus vitae sufficit, nonne in res acquirendas quae solum ex opinione magni habentur, jugiter vertuntur? Illa supervacanea praetiosa supellex, illa indumentorum saepe variata forma, illa famulorum longa caterva, equorum copia, et uno verbo res omnes luxui dumtaxat inservientes, quid felicitati illorum qui ea sibi parent prodessent absque existimatione populi, cujus oculis haec omnia subjiciuntur? Eccur in corrupta societate quamplurimi, aut vera aut falsa injuria affecti, malunt singulari certamini vitam committere, quam abjectionis notam tolerare? Innumerae praesto sunt probationes, quibus

Digitized by Google

imperium affectus existimationis in animos hominum in quolibet statu civitatum demonstrari posset.

§ 915. Patet ergo adesse vim et materiam, qua reipublicae moderatores potiti, morum et virtutis publicae reversionem inchoare, prosequi, et perficere valeant. In eorum enim potestate est reipublicae facultates et utilitates ita temperare, ut *effectu* vere civium intersit ea sequi quae omnibus prosunt; ut autem caeca antecedentium cupiditatum servitus citius excutiatur, praemia, honores, potestatem, laudes, et potissimum animorum instructionem ita impertiri possent, ut eamet cupiditas, quae ad abjectionem et vitium trahebat, ad elationem et virtutem facilius rapiat. Quod quidem opinionis publicae imperio potissimum tribuendum. Oportet igitur indicia externa honoris, laudis et existimationis providere, et oeconomia quadam specierum et graduum ita ordinare, ut quaevis hominum conditio in republica ad laudabilia opera suscipienda jugiter incitetur. Eccur enim existimationis publicae amor caeteras cupiditates passim vincit, nisi quia ejus voluptas perenni quodam stimulo in coetu hominum ubique temporum et locorum renovatur? Quoniam autem hominum multitudo maxime ab iis quae sensus percellunt movetur, hinc in statutis signis externis confingendis ea rerum species et forma, quae majore in praetio penes gentem habetur, anteferenda.

§ 916. Caveant autem civitatum moderatores, ne haec in indignos conferant, aut ultra dignos extendant. Existimationis sensus a comparatione summopere excitatur: scilicet ejus natura et vis maxime ab incorrupta eminentiae cogitatione alitur et augetur, quae quidem eminentia penitus evanescit, statim ac haec dignitatis signa aut indigno largiuntur, aut ultra dignum imperantes proferunt. Cum autem Juris universi publici disciplina disquirat quomodo ad maximam singulorum utilitatem respublica ordinanda sit; quaenam facinora probata laude, praemio, honore, potestate digna sint; quae officia a cive erga rempublicam et erga concives praestanda sint: undique patet hujus scientiae in publicam opinionem influxus et potestas, nec non ejusdem praestantia, amplitudo, et quanto studio capessenda quantaque benevolentia et favore tuenda fovendaque sit (1).

§ 917. Postquam Juris universi publici auctoritas gignendis, tuendis, moderandisque sanctioris opinionis publicae praesidiis patefacta fuit, alia adhuc superest animadversio, quae licet alte et pene dicam a capite repetita sit (2), attamen, ne propositum institutum suis partibus careat,

(1) Cicero, *De officiis*, Lib. I. Cap. XXVII. — (2) Cicero, *De legibus*, Cap. I.

Digitized by Google

praetermittere non licet. Et ut res ex ordine dicatur, primum animadvertendum est illud hominum publicum judicium cum existimatione conjunctum, quod supra definivimus, existere aut vigere non posse nisi in coetu hominum, qui non solum societatis vinculo insimul devincti, sed etiam diuturnis civilibus institutis et politioribus moribus imbuti jam sint. Opinio vere publica perfectionis humanae jam evolutae et quodammodo exornatae opus habet. Perfectio autem haec ortum et incrementa sua gradibus a natura praefinitis acquisivit. Hinc primo humanae societates supremo naturae imperio moventur, postea vero arte et natura reguntur. Quidquid ergo ad evolvendas humanae perfectionis facultates, et praesertim ad ortum et progressum morum confert, omne ad publicam opinionem gignendam et magis roborandam prodest.

§ 918. Verum quidem est quod ad hoc perfectionis opus adimplendum universum genus humanum usque ab exordio nativitatis suae arcana quadam naturae oeconomia invincibili gressu fata jugiter appellant. Obversari vel moras interponere homini nefas; volentem fata ducunt, nolentem trahunt. Hinc si inscitia aut ambitio moderatorum humani generis progressus ad perfectionem irretire conetur, hoc male ipsis vertit; nam cumulata ab impedimento vi, effractis repagulis, ad statutam sibi sortem natura transcurrit. Quo populus elatiore animo et alacriore ingenio praeditus est, eo citius et animosius ad metam appropinquat. Haec omnia, fateor, vera sunt; nullus autem dicere audebit genus humanum adeo fati arbitrio relinquendum esse, ut institutionibus, licet maturitati haud convenientibus, educandum non sit, ad hoc ut citius propositum finem consequatur. Universa flumina deorsum ad mare fluunt; rivus inter montium rimas jugiter cursum agens, latius ostium tandem ad mare sibi aperit: ast usque dum hoc factum non fuerit ingentem terrae faciem interclusis aquis obruit. Ars humana aversis scopulis ampliorem et breviorem viam aquis sternit, terram ab incumbente unda redimit, atque in utilitatem hominum vertit. En humanae artis in civilibus institutionibus similitudo.

§ 919. Haud ambigendum est inter rudem morum et artium statum et politiorem aut splendidiorem conditionem pleraque discrimina rerumque conversiones intercedere, quae maximi habendae sint. Propterea sicuti variis hominum aetatibus variae educandi rationes accommodandae sunt, ita varia tam legum ferendarum et jurium decernendorum pro modo temporum et industriae, quam *sanctionis* saepius mutandae *necessitas*. In civilibus societatibus recurrit nova hinc ratio ordinandi moderandique imperii a *perfectibilitatis* humanae cursu inducta, qua,

Digitized by Google

juxta subjecti naturam, a temperato ad optimum et firmum reipublicae statum pervenitur. Quo aptius ad civilem vitam et felicitatem gentes ducuntur, eo majora et expeditiora subsidia ad *opinionis* publicae ortum et potestatem suppeditantur.

§ 920. Quomodo autem quibusque adminiculis gentes ab exordio instituendae moderandaeque sint, id solum a probata et genuina Juris universi publici scientia ad apertissima facta naturae relata repetendum. Neque huic officit quod nullus Juris universi publici, politicesque scriptor reperiatur, qui humanae hujus perfectionis exordia, incrementa, rationesque, ea qua oportuit solertia, scrutatus atque complexus fuerit, inde continuo nexu et ordine humanae perfectionis gradibus accommodato, legis ferendae et aptae regiminis formae eligendae praecepta tradiderit. Nam si rerum relationes, bonumque populorum id postulare demonstretur; quin imo, si haec veritas et natura rerum requirit, horum omnium perscrutatio, ad Juris publici integritatem servandam, instituenda videtur. Ex his ergo liquet Juris universi publici scientiam, dum perfectionis humanae facultates a *fortuitis* infantiae aberrationibus et periculis ad institutum a natura propositum dirigit, eo etiam actu et opinionis publicae initia arcana effingere, ortumque ejus celerius proferre.

§ 921. Hoc in primis Toot, Zoroaster, Confucius, Numa, Mango-Kapak caeterique rudiorum gentium *institutores* assequi sibi potuerunt. Eorum sapientia et studio maxima condita imperia, quibus, perfectionis humanae facultatibus feliciter incitatis, gentes ad mores et felicitatem educatae fuere. Licet autem jurium hominis civisque species eaedem ubique temporum et locorum a natura constitutae sint, attamen non ubique nec quibuslibet aetatibus *sanctionis* species modique a natura iidem praebentur. Sanctio autem legis, sive vis moralis qua leges ad regendos homines utuntur, ab affectibus necessariis in *hominibus* insitis accipienda est: affectus porro ii pro modo temporum et locorum, necessaria et naturali facti lege, variam indolem et vim patiuntur: quoniam autem quodlibet jus a relationibus necessariis naturae, sive ab ordine a natura praefinito, hauriendum repetendumque; hinc patet Juris universi publici scientiam vitam atque perfectionem suam a disquisitione legum humanae perfectibilitatis repetere. Quid, quaeso, praestantius; quidque in universo Jure publico solemnius dogmate *necessitatis summi imperantis*, quo societas naturalis in civilem vertatur societatem? Quorum quantorumque jurium et officiorum fons? Quam late patens scientiae et disputationis argumentum?

Digitized by Google

§ 922. Ast a quonam facto haec civilis imperii necessitas eruitur, nisi a cogitatione defectuum hujusmet perfectibilitatis humanae? scilicet ut varias *errorum* et *cupiditatum* aberrationes (quae hujus perfectibilitatis necessaria vitia sunt (1)) antevertantur, et omnia societatis membra ad institutum a natura finem communi impulsu ordinentur atque dirigantur. Si ergo circa hujusmet perfectibilitatis qualitates, leges, relationes, subtiliori instituta disquisitione, ulterius compertum sit quasdam regiminis formas tamquam aptiores, certaque moderandi praecepta praesidiaque tamquam ulterius magis opportuna indigitari, nonne eo ipso Juris universi publici ampliora et legitima acquirentur dominia? Nonne etiam (quod maxime interest) Juris dogmata politicae praxi apprime convenientia proferentur? Opinio hinc publica quam late patebit!

§ 923. Huc ad totius orationis fundamentum perventum jam est. Quandoquidem verendum est ne quis mihi objiciat, omnia ea quae de scientia Juris universi publici huc usque disserui, aptius de Politica quam de Juris scientia dicenda esse. Quomodo enim tam variae et contingentes legum et consiliorum rationes jure et merito censurae Juris naturalis publici subjici poterunt? Quomodo Politices et Juris praecepta ab uno eodemque fonte sic haurienda esse demonstretur, ut absque dubio innotescat utilitatem publicam scientia Juris tamquam lidio lapide esse probandam? Sane si hoc assequi fas est, oportet ut aliquod primum et generale initium a natura arreptum, quin imo evidentiae facti manifestum adsit, quo proposita sententia extra controversiam ponatur. Quale istud principium est, et unde repetendum? Ajo repetendum a statu reali hominum, quo rite tam in se quam undique perspecto et comparato, eruitur ordinem moralem ordine physico niti, et penitus ab eo determinari. En primum principium quod quaerebatur. Hoc attigisse modo satis sit, ne longius quam par est progrediatur oratio. Dato autem hoc principio, quilibet intelligit humanam artem actu quidem posse vires naturae juxta potestatem homini allatam inflectere, nunquam autem vel aliam naturam creare, vel statutum physicum ordinem praetergredi. Hinc si aliquis finis a rerum necessario nexu constitutus est, nec ab hoc declinare homini facultas erit. Quamobrem ars politica, quae sane aliquid adsequendum sibi statuit, cogitur huic nexui obtemperare. Si autem utilitas maxima civitatum et gentium finem hujus artis constituit, et si aliunde liqueat ad hunc ipsum finem, ordinem moralem et

(1) Intellige, non ex natura perfectibilitatis, sed ex abusu libertatis, cum homo in presenti statu ad errores et cupiditates pronus sit. (DG)

Digitized by Google

physicum esse institutum, ut justitia et maxima utilitas in idem concidant, et propterea quod ad bene beateque vivendum prodest, idem ad aeque et juste agendum requiri; jam disputationis objectum patebit, et facile universam officiorum generationem et oeconomiam praenoscere licebit. Sicuti autem evidentia facti illius Baconis demonstratur veritas, « hominis imperium *sola scientia constare:* tantum enim potest, quan» tum scit, neque ullas vires naturalium causarum catenam perfringere » posse; naturam enim non aliter quam parendo vinci » (1): hinc patet a scientiarum justi augumento et ab earum notitia humanae *perfectibilitatis* fines ampliari, et rerum publicarum concordiam, felicitatemque maxime adjuvari.

§ 924. Huc usque ergo disputata paucis colligendo nescitur, scientiam Juris universi publici artem opinionis verae publicae producendae atque alendae patefacere atque edocere, tum quia demonstrat aliam existere non posse reipublicae formam, aut justitiae aut naturae consentientem, nisi eam in qua singulorum bonum cum societatis bono quam maxime temperetur et conjungatur: et propterea ubi potestas, divitiae, honores, praemia, doctrina aeque distribuantur; et proinde provisum sit queis doleat natura negatis, anteversum criminibus, cives institutione perficiantur, virtus ex utilitate alatur, et facere et pati fortia cives instituti sint: tum quia scientia haec, officia hominum, civium, imperantium, gentium rite definiens, tutum tradit criterium et normam agendi, qua leges condere, rempublicam moderari, virtutem exercere; et ut quisque existimatione aut spretu, benevolentia vel odio prosequi possit quod bonum, justum, sanctum, vel quod malum, injustum et impium jubetur, agitur, recipitur. Horum utrumque uno labore eademque via perficitur. Simul et semel autem patet unicum principium et fons singularis, a quo veritas, justitia et utilitas manant, et cui referuntur; et altius rem petendo liquet ordinem moralem penitus fundamenta sua habere in ordine physico (2), et ab eo praefiniri; ordinem autem moralem et physicum ita esse instructos et temperatos, ut maximum perfectibilitatis humanae opus, et humani generis felicitas jugiter foveatur et amplietur.

§ 925. Ad hoc nempe opus perficiendum dum ferrea saecula romani Imperii faciem renovata caligine corrumpebant, itala gens, universali reluctante barbarie, vim ingenii sui et reipublicae moderatorum pro-

(1) *Novum organum scientiarum.*

(2) Scilicet in ordine physico late sumpto; quia ordo physicus, hoc sensu (nempe facti a sola natura positi, ut patet ex § praeced.) et limites signat humanae actioni, et relationes exhibet, in quibus tantum ordo moralis consistere potest, et apprimae sanctiones justi atque injusti parat. (DG)

Digitized by Google

videntiam feliciter retulit. Litterarum inde et artium undique conditis domiciliis, urbs etiam haec suo laetificata fuit claruitque Athenaeo. Ejus dignitate temporum injuria extincta, feliciore autem in aetate dein restituta et aucta gaudendum nobis est, sapientia et studio amplissimorum rei litterariae praefectorum nunc moderari praestantia, ingenio et sedulitate clarissimorum praeceptorum, optimae spei juventutis frequentia, ad Italiae gloriam et patriae bonum florere.

In hac rerum magnificentia, atque in hoc praestantissimo conspectu, qua ratione Juris universi publici praeceptor muneris sibi demandati officia persolvere debeat Tullius monet, scilicet: » disserendi ratione, » veri et falsi judicandi scientia, et arte quadam intelligendi, quid quam- » que rem sequatur, et quid sit cuique contrarium. Cumque se ad civi- » lem societatem natum senserit, non solum illa subtili disputatione sibi » utendum putabit, sed etiam fusa latius perpetua oratione, qua regat » populos, qua stabiliat leges, qua castiget improbos, qua tueatur bonos, » qua laudet claros viros: qua praecepta salutis et laudes apte ad persua- » dendum edat suis civibus: qua hortari ad decus, revocare a flagitio, » consolari possit afflictos: factaque et consulta fortium et sapientum, » cum improborum ignominia, sempiternis monumentis prodere » (1).

Quae cum tot tantaeque res sint, licet conatus omnes ad eas praestandas intendere statuam, cogor tamen vestrae indulgentiae potius quam laudis captandae vota facere.

---

(1) Cicero, *De legibus*, Lib. I. in fine, Cap. XXIV.

Digitized by Google

DELLA

NECESSITÀ DELLO STUDIO

DEL DIRITTO PUBLICO

ALLA COGNIZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELLA CIVILE GIURISPRUDENZA.

DISCORSO

DETTO DA ROMAGNOSI NELL'INCOMINCIARE LE LEZIONI

DELL'ANNO 1804 ALLA UNIVERSITÀ DI PARMA.

§ 926. Prima d'intraprendere a spiegarvi le Instituzioni del Diritto naturale e publico io credo necessario ragionarvi della necessità di questa scienza per la piena cognizione delle legali dottrine, e per l'esercizio della Giurisprudenza nelle civili società. Sebene chi mediocremente comprende i rapporti dei varj rami della scienza legale non possa ignorare la necessità dello studio del Diritto naturale e publico sì per possedere che per praticare come conviene la civile Giurisprudenza; tuttavía, sapendo io che in alcuni si è insinuato un pregiudizio contrario, credo essere mio dovere il dimostrare quanto grave e nocivo errore sia questo per ogni uomo che aspiri ad essere giureconsulto, e quanto largamente possa influire a danno della civile società per le sue conseguenze. A ciò tanto più vengo indotto, quanto più è manifesto che una male intesa economía di tempo e di fatica è un patrocinatore troppo seducente a perorare in favore di questo pregiudizio.

§ 927. Ho detto una male intesa economía di tempo e di fatica, perchè, bene addentro considerando le cose, si scopre che la maniera più breve e più facile di giungere a possedere la Giurisprudenza dipende appunto da uno studio ben fatto del Diritto naturale e publico, sì come sono per dimostrarvi. Così se la brama di sapere, accoppiata a quella di risparmiare tempo e fatica, vi move nella carriera legale, voi al maggior segno possibile otterrete il vostro intento, applicandovi a dovere allo studio del Diritto naturale e publico; e lungi dal proscriverlo come

Digitized by Google

inutile, o ritardante il frutto delle vostre fatiche, lo abbraccerete anzi con tutto l'ardore, e come il più breve e più facile mezzo al fine da voi divisato.

§ 928. Senza inalzare la vostra mente a contemplazioni filosofiche, dalla sommità delle quali io potrei additarvi i diversi rami dell'albero scientifico della Giurisprudenza, e da quello dimostrarvi la verità del mio assunto, mi piace d'interrogare voi medesimi su le osservazioni che avrete fatte nel corso legale. Voi certamente avrete udito dire più volte, che la civile Giurisprudenza è un vasto mare, in cui sempre s'incontrano nuovi seni; ch'egli è impossibile che le leggi civili proveggano a tutti i casi, i quali la complicata e vicendevole communicazione degli uomini fa nascere nelle civili società. Avrete inoltre veduto che certe leggi, riguardanti per esempio l'ordine delle famiglie, il sistema delle successioni testamentarie; certe relazioni commerciali, lo stabilimento di certe formalità, l'ordine giudiziario, e tante altre, furono e sono necessariamente connesse e adattate alla natura dei tempi, alla forma dei Governi, al sistema di Polizía, che precedettero i tempi e i Governi nostri.

§ 929. Avrete dunque sentito che due grandi classi di leggi formano il corpo della civile Giurisprudenza. La prima comprende li oggetti delle proprietà e della libertà scambievole dei cittadini tanto per li effetti civili, quanto pe' i criminali, economici, religiosi, militari, giudiziarj. L'altra classe poi di leggi riguarda le relazioni civili, in quanto hanno connessione con lo stato politico della città, ossia della civile società.

§ 930. Le prime, che riguardano il *mio* e il *tuo*, li offici e le ingiurie, le libere convenzioni e le contravenzioni, sono evidentemente derivate dal puro Diritto naturale; ed in tanto appunto il Diritto romano sì largamente si estese in Europa, e fu dai Governi e dai popoli abbracciato, in quanto altro non presenta che una collezione solenne di dettami di buon Diritto naturale e publico sanzionati dalla civile autorità.

§ 931. Ciò premesso, voi mi dite di voler apprendere la Giurisprudenza; ma volete nello stesso tempo apprenderla co'l massimo risparmio di tempo e di fatica. Ma pur volete apprenderla: non è vero? Or bene: dovete adunque primieramente acquistare la cognizione di quei due ordini di leggi, di cui sopra vi ho fatto parola; dovete poi ad un tempo stesso imparare il valor vero delle nozioni, ossia sapere le definizioni che formano la lingua di questa scienza; senza di che voi par-

Digitized by Google

lerete un linguaggio da voi o non inteso, o inteso male. E però ad ogni passo correrete il pericolo di cadere in turpi e nocivi errori nell'applicarli alle varie circostanze delle cose.

§ 932. Ma per apprendere la scienza legale credete voi che la più breve, la meno faticosa e la più efficace maniera consista nel caricare la memoria d'un ammasso di particolari e di concrete applicazioni, di definizioni positive, di equivalenze metafisiche tratte da frammenti di secoli che non conoscevano l'arte filosofica di analizzare e di seguire la figliazione delle idée, e di sottometterle ad una commoda e luminosa unità sistematica; oppure che questa maniera breve, agevole ed efficace consista più tosto nell'imparare a conoscere le cose *con cognizione di causa*, riducendo cioè a pochi, grandi e luminosi principj lo spirito stesso della Giurisprudenza, accoppiandovi ad un tempo la cognizione di ben dedotte ed esatte definizioni delle nozioni medesime legali?

§ 933. Basta un po' di senso commune per comprendere che la prima maniera, sebene versi su'l testo medesimo dei Codici civili, tuttavía simiglia alla maniera dei casisti; ch'essa esige una fatica ímproba nel caricare la mente di un'arena senza calce, cioè di frammenti senza connessione, di disposizioni particolari senza lo spirito, di precetti, di decisioni senza la relazione con lo stato intiero della società. Chi non vede infatti che il corpo del Diritto commune, compilazione di frammenti di antichi giureconsulti, deformati da Triboniano, che parlavano ognuno « giusta la setta, « giusta i tempi ai quali servivano; di decreti di tanti Imperatori, i quali accusavano le infelicità dei loro Governi; di usi feudali o barbari, e di pratiche parte crudeli criminali, parte monastiche « clericali, oltre i capricci di sottili e secchi interpreti; offre un ammasso di disposizioni staccate, che non hanno una stretta e logica relazione fra loro, « parte delle quali sono modificate, parte abrogate, parte caricate di eccezioni « limitazioni, parte sentono l'indole del Governo republicano di Roma, parte il despotismo e la superstizione degli Imperatori specialmente d'Oriente, parte la barbarie dei secoli longobardi e teutonici, senza che in questo intricato labirinto i diritti dell'uomo e del cittadino servano di guida sicura al criterio del giovane giureconsulto?

§ 934. Ma almeno in questa mescolanza di monumenti di bene e di male, di lumi e d'ignoranza, esistesse un ordine di cose, nel quale in ogni materia « la ragione o il pregiudizio fossero eretti in sistema. Ma niente di tutto questo nè avviene, nè avverrà mai. Quindi datemi un uomo carico la mente di questa immensa macerie senza i principj di ragione,

Digitized by Google

e proponetegli un quesito sopra un affare di giustizia alquanto complicato. Che cosa ne avverrà? O la questione che voi gli proponete si trova in termini fra la serie di quelle delle quali la sua memoria si trova, per così dire, tapezzata; o no. Se l'accidente porta che sia fra quelle, egli vi risponderà per un mecanico combaciamento d'identità, o di una grossolana analogía; in caso contrario egli rimane senza lume, senza guida, senza movimento. E se con la coscienza della propria aridità egli tenterà, ragionando, di giungere alla soluzione della questione proposta, vi confesserà così, non volendo, la necessità di possedere le cose per principj di ragione; a meno che non voglia detronizzare la ragione « la verità, per porre in luogo di lei un qualche oscuro « barbaro prammatico, « il conflitto di consulenti, a cui altri « molti si oppongono.

§ 935. Piacesse al Cielo che tutto l'inconveniente di studiare e di esercitare la Giurisprudenza senza i lumi del buon Diritto naturale e publico si limitasse a questo imbarrazzo pratico di pesanti e schietti eruditi! Ma il fatto sta, che questa maniera trae seco la distruzione di ogni utile ed attiva moralità sociale tanto in chi professa Giurisprudenza, quanto nella massa delle popolazioni. L'oppressione poi della potenza « della cupidigia privata gravita ad ogn'istante su'l debole e su l'innocente. Quelli Stati, ne'quali i Fori, le Giudicature e i Governi vengono coperti da sì fatti uomini, per un inevitabile impulso vengono spinti ad una spaventevole debolezza « ruina, da cui non li può trarre che uno straordinario evento di fortuna: il che importa sempre il sacrificio di molte vittime all'altare della giustizia « del publico bene.

§ 936. Non crediate, « miei uditori, che io esaggeri; ma accordatemi più tosto che debolmente esprima una verità pur troppo autenticata da una funesta sperienza. Voi, voi medesimi io ne voglio far giudici. Interrogate la natura, consultate l'indole degli uomini e le loro passioni; e poi rispondetemi ripartitamente sopra ognuno degli effetti ora rammentati. Dissi in primo luogo che il possedere o l'esercitare la Giurisprudenza vigente co'l criterio solo dell'autorità distrugge le nozioni e li effetti della sana ed ottima moralità sociale. E come no? Se voi eccettuate quelle primitive massime morali, senza delle quali niun uomo « niuna società potrebbe sussistere su la terra; se voi prescindete da quei dettami, i quali con la scorta d'un lume vivacissimo della mente e d'un grido imperioso del cuore la natura proclamò al genere umano; le altre massime « le regole di ragione, che dirigono i più complicati e delicati rapporti sociali, e dai quali dipende non dico la vita, ma il benessere, la concordia e la prosperità degli Stati, non possono venir còlte

Digitized by Google

nè presentite in mezzo ai rottami del vigente Diritto civile positivo, appoggiato alla sola autorità. Quando la distanza dall'astratto ed generale allo stato concreto e particolare delle cose è tale, che mancano le idée intermedie fra i nudi principj e le conseguenze, la commune comprensione pratica non può ordinariamente sorpassare il grande intervallo fraposto. Ora è certo che la Giurisprudenza civile, particolarmente quella che si esercita giornalmente, è del tutto pratica; vale a dire, versa così su i casi reali che avvengono giornalmente in società, che nulla di più concreto si potrebbe imaginare. Ma in natura e in atto pratico nulla esiste di astratto e di generale, ma tutto esiste in concreto ed in particolare. V'ha ancora di più: questo concreto ed particolare è per lo più complesso ed intralciato, e molte volte reca seco delle collisioni fra i diritti delle parti diverse. Ora in questo stato di cose l'urgenza degli affari esige ragioni, giudizj, previdenze. Come dunque faranno il patrocinatore, il giudice e il magistrato che non hanno fornito la mente che della materiale autorità? Le disposizioni delle leggi sono puramente imperative, ed non possono abbracciare tutti i casi reali, quand'anche fossero sistematicamente compilate. Ma esse non hanno nè meno questo vantaggio, ed offrono solo un ammasso di vario genere e gusto. Li scrittori sono scarsi, ristretti, molti ignoranti; ed non v'ha fatuità che non abbia il suo difensore. Mancano dall'altra parte le nozioni sistematiche di ragione, le quali dal solo Diritto naturale e publico possono essere somministrate. Anzi, perchè non si conoscono, si sprezzano per dar luogo al solo criterio dei civilisti e delle decisioni. Cosa dunque deve avvenire? La ragione ed non è paga, ed si getta in una specie di schiavitù dell'autorità. La moralità quindi che nasce diviene versatile, incerta, quanto il criterio di cui si fa uso. Le passioni del potere ed della cupidigia, da per tutto dove si trovano senza freno ed fin anche senza rimorso, esercitano le loro opprimenti espansioni ed la loro iniqua tirannía. Coloro che hanno affari di contratti, di liti; coloro che cercano consigli, assistenza, decisioni, si formano una morale sociale conforme alla seducente cupidigia: bel bello la corruzione s'impossessa tanto dei popoli, quanto di chi li dirige ed li giudica, fino a che la parte più delicata della socialità, corrotta dall'avarizia, dall'egoismo e dalla potenza, viene soffocata per dar luogo a passioni e ad opinioni che fanno contrasto con la buona morale, e reagiscono anche contro l'impero della religione sociale e di ogni buon Governo.

§ 937. Tutto va d'accordo. Un disordine ne provoca un altro, una ruina produce un'altra ruina. Se dal grembo di questi uomini voi sce-

Digitized by Google

glicte giudici, magistrati, governatori, qual cosa si può mai aspettare? Ignoranza, oppressione, capriccio. Ivi non basta essere patrocinatori o consultori d'un certo ramo di cause; ma si ricercano lumi, prudenza e destrezza nel dare providenze riguardanti o connesse con le cose politiche, economiche, e con la ragione di Stato. Ora con la mente infarinata dei soli testi delle civili o buone o cattive dottrine, che farà mai un tale uomo? Egli deve avventurarsi ad un senso fortuito di ragione e di providenza, quando ha il cuor buono; egli si dirigerà giusta l'avarizia, l'ambizione, l'egoismo, se ha il cuore cattivo. Egli farà o l'uno e l'altro tanto più impunemente e senza rimorso, o almeno senza rossore, quanto più la direzione suprema dello Stato manca di uomini dotati di quel criterio che deriva dallo studio della sana politica, la quale altro non è che un'emanazione del buon Diritto naturale e publico; e quanto meno trova nei difensori dei diritti dei loro concittadini uomini forniti di questi medesimi lumi, i quali possano creare un tribunale imponente di opinione publica, che serva a prevenire in parte li atti di despotismo o d'ignoranza dei magistrati, e possa farne rilevare e correggere all'opportunità li eccessi o li errori.

§ 938. In questa condizione qual è la sorte dei popoli? Risparmiatemi di farne il quadro. Egli è troppo odioso o troppo lagrimevole, e dall'altra parte si può agevolmente imaginare, senza bisogno ch'io ve lo dipinga. Egli racchiude tutte le turpitudini e tutti li orrori d'una mandra di schiavi ignoranti in mano agl'impostori, agli ambiziosi ed agli scelerati. Tanto può produrre di male l'ignoranza dei lumi del buon Diritto naturale e publico!

§ 939. Invano l'ordine sovrano ed indeclinabile delle cose fa sentire l'inconvenienti dell'ignoranza, o quindi della cupidigia! invano la voce degli oppressi leva il grido sacrosanto della ragione o della umanità! Tutto è diretto con lo scettro di ferro dell'abitudine, dell'inerzia, o della capricciosa e rozza autorità, fino a che l'eccesso dei mali divori li uomini e lo Stato; a meno che non sopravenga una combinazione fortunata, la quale, a traverso molte ruine, riconduca le cose all'ordine e alla ragione.

§ 940. Questo quadro rapido e dimostrativo bastar vi dovrebbe per convincervi della necessità di possedere la Giurisprudenza accoppiata alle cognizioni del buon Diritto naturale o publico. Ma il mio soggetto non è presentato che per un solo profilo, qual è quello degl'inconvenienti tanto di apprendere che di esercitare la professione legale, o nel Foro o nelle cariche dello Stato, senza i lumi attinti dal buon Diritto

Digitized by Google

naturale e publico. Giova ora vedere i buoni effetti di questa scienza, per agevolare ed abbreviare l'acquisto delle scienze legali, per facilitarne l'esercizio pratico, e per produrre convenienti effetti a prò degli uomini e degli Stati.

§ 941. Molte ed importanti cose potrei dire intorno alla cognizione universalmente difusa dei diritti dell'uomo e del cittadino, degne d'interessare l'attenzione e le cure dei savj legislatori e dei buoni direttori de' popoli; ma siccome io già le accennai nella mia Prefazione publica detta all'incominciamento della mia lettura (1), così piacemi ora di restringermi a quelle sole osservazioni che interessano più specialmente la situazione degli studiosi della Facoltà legale; e perciò mantengo la mia parola co'l richiamarvi alla memoria uno de' miei assunti, quale fu quello di dimostrarvi che mercè lo studio del naturale e publico Diritto noi abbreviamo la strada d'imparare, e ci agevoliamo prodigiosamente la maniera di esercitare felicemente la Giurisprudenza. Per giungere a questo intento in una maniera dimostrativa, permettetemi primieramente di derivare le cose dall'alto, per far indi passaggio a speciali applicazioni. Ditemi ora in primo luogo: a cosa propriamente si deve e può ridurre qualunque scienza che debba versare su le cose pratiche (2)? La risposta a questa ricerca dev'essere dedotta dalla qualità del soggetto della scienza, ch'è l'ordine naturale delle cose, e dalla capacità dell'umano intendimento. Ora egli è noto, come già accennai, che niente in natura esiste e si fa in astratto, ma tutto esiste e si fa in concreto; e però niente in natura esiste e si fa di generico, ossia in una maniera generale, ma tutto esiste e si fa in una maniera individuale. Niente in natura si fa in senso diviso, specialmente nelle forze cospiranti; ma tutto si fa contemporaneamente in senso unito: e in questo senso unito nelle azioni di progresso (specialmente complesse) niente si fa per salto, ma tutto si fa con la massima continuità.

§ 942. La possibile *perfetta scienza* di un essere intelligente dovrebbe dunque consistere nel vedere e conoscere le cose nelle loro apparenze concrete, unite, individuali, continue.

§ 943. Ma l'uomo nel vedere tutte le cose, nel formare e nell'esprimere la scienza, si trova per necessità di natura costretto a procedere

---

(1) Veggasi il precedente Discorso. (DG)

(2) Si confrontino i §§ 30. 31. della *Introduzione allo studio del Diritto publico*, dove sono ripetute con lievi differenze le cose discusse dall'Autore in questo paragrafo e nei seguenti fino al 946 in parte (sopra, pagine 78. 79). (DG)

Digitized by Google

in una maniera del tutto *opposta*. Egli vede l'universo, ossia l'orbe a lui conoscibile, come dentro di una torre ottica, in cui le imagini di un vario orizonte entrano per un pertugio mobile all'intorno della torre medesima. Solo quello che entrato pe'l foro si va a dipingere nella carta sottoposta al foco della lente viene da lui simultaneamente ravvisato. È forza di movere intorno la lente, per vedere il restante; ma le antecedenti imagini non sussistono più sotto lo sguardo.

§ 944. In questa situazione egli supplisce con l'industria; o, a dir meglio, la natura lo fornì di facoltà, onde possa supplire alla corta comprensione simultanea, e somministrò pur anche incentivi a farlo. Ciò consiste nel trovare e nell'usare certi modi e segni, che in breve risveglino il più che si può dei tratti delle cose vedute. Simile in ciò al ragno, che co' i fili della sua tela supplisce alla brevità delle sue gambe, e stando al centro sente ed è avvertito del passaggio degl'insetti nei diversi punti dello spazio maggiore, a cui la sua corporatura non si estende. Ecco le nozioni ed i principj generali di risultato, il loro uso e la loro necessità.

§ 945. Queste forme accorciate non sono veramente che emblemi e simboli di quello che lo spirito umano vide veramente; ma in questi consiste propriamente la sua scienza. Le varie collezioni di questi emblemi o simboli, giusta la varia specie degli oggetti osservati, costituiscono le *scienze diverse*, alle quali esso impose varj nomi, a proporzione che andò discernendo le cose a parte a parte. La collezione di queste collezioni, ristrette in forme più raccorciate, e perciò più semplici e generali, costituisce la Metafisica universale. Ivi sta la massima scienza unita con la massima ignoranza, perchè appunto ivi sta il massimo di semplicità accoppiato co'l massimo di generalità. Quando però essa sia il risultato genuino dell'andamento della natura, racchiude il *maximum* di utilità direttrice, perchè è il centro di tutti i fili dello scibile, dal quale si può discendere, senza traviare, alla scienza più completa.

§ 946. Ogni scienza ha la sua Metafisica, per ciò stesso ch'essa ha i requisiti di scienza. Questa Metafisica altro non è che l'espressione generale sistematica degli oggetti nella scienza stessa partitamente esposti. Possedendo adunque la collezione dei principj e delle nozioni, si possede per ciò stesso virtualmente, ed in una forma ristretta ed ordinata, tutto il tenore conoscibile della scienza medesima. Ora le forme accorciate sono necessarie alla limitata comprensione umana; l'ordine esatto e connesso è necessario per agevolare e provocare, dirò così, i passaggi. Quindi la mente ha tanti punti di passaggio proporzionati alla larghezza dei passi ch'essa può fare; ed in tanto appunto le proposizioni,

Digitized by Google

i risultati ed i sistemi sono necessarj, in quanto pongono li oggetti delle cognizioni in una vicinanza proporzionata alle forze ed alla latitudine comprensiva; ed in quanto virtualmente rappresentano dentro uno spazio, che sta dirò così sotto alla mano, l'oggetto che si brama conoscere. Ecco l'opportunità ed il valore della composizione che chiude ogni scienza particolare. La sana Giurisprudenza anch'essa ha la sua Metafisica ed il suo ordine naturale, i suoi risultati generali di ragione. Ma tutto riposa nel seno del Diritto naturale e publico, come ora sono per dire. Possedendo adunque le nozioni relative del Diritto naturale e publico, si possederanno per una equivalenza in ristretto ed ordinatamente le guide di tutta la Giurisprudenza di ragione. Ma dove la ragione naturale ajuta a comprendere le cose, dove le cose medesime sono ristrette ed ordinate; per ciò stesso breve, facile ed efficace ne diviene la cognizione, com'è notorio. Dunque la via per apprendere brevemente, facilmente ed efficacemente la Giurisprudenza dipenderà in ultima analisi dallo studio *precedente* del buon Diritto naturale e publico.

§ 947. Ho detto che tutto lo spirito della sana Giurisprudenza riposa nel seno del Diritto naturale e publico. Per dimostrarvi questa verità in una guisa irrefragabile sarebbe d'uopo, percorrendo il corpo della Giurisprudenza medesima, sistemato per altro prima sovra un piano ragionato che ne dimostrasse in una guisa armonica tutta la struttura ed i rapporti sociali politici e naturali; sarebbe d'uopo, ripeto, segnare in ogni classe principale di leggi la evidente e schietta derivazione dai genuini principj del buon Diritto naturale e publico. Ma ciò sarebbe opera di molto tempo, di lungo lavoro, e che eccederebbe i confini di un semplice ragionamento. Per lo che mi contenterò solamente di qualche esempio, il quale a guisa di raggio vi serva di pegno pe' i molti altri che potrebbonsi addurre in ogni minuto articolo della materia del civile Diritto. Vi rammenterete che sopra ho distinto due grandi classi di leggi civili: vale a dire quelle che hanno relazione co'l sistema *politico* dello Stato, al quale conviene applicare i dettami del civile Diritto; e quelle che versano interamente su i rapporti puramente privati, ma immutabili fra uomo e uomo, e che perciò appartengono al puro Diritto naturale.

§ 948. Con la prima si possono richiamare tutte quelle leggi civili, le quali hanno relazione diretta con l'esercizio dei poteri sovrani e con la costituzione positiva politica dello Stato medesimo. Tali sono quelle che trattano delle leggi, delle consuetudini, delle deroghe, dei requisiti della giurisdizione e dell'officio dei giudici; tali quelle che concernono

Digitized by Google

le successioni testamentarie, le doti, l'ordine dei matrimonj. A norma, per esempio, della diversa forma di Governo l' esercizio del potere legislativo risiede o nel popolo, o ne' suoi rappresentanti, o nel Monarca solo; oppure diviso con un Consiglio, o con una Camera, o con un Parlamento. Allora volendo stabilire i caratteri esterni, che attribuiscono autorità di legge ad un atto o ad un uso qualunque, conviene che il giureconsulto facia constare della volontà della persona fisica o morale, presso la quale risiede l' esercizio del potere stesso legislativo. E però non chiederà del consenso e degli atti reiterati del popolo in un'assoluta monarchía; non chiederà della volontà del Principe in una democrazía: non (1) chiederà dell' uno o dell' altro in un Governo misto. Ma senza un criterio attinto dai sani principj del Diritto publico come potrà egli decidere della esistenza legitima d' un uso che tenga luogo di legge, di una consuetudine che deroghi alla legge medesima? Come giudicare della validità d'un rescritto, e della estensione sua a ledere certi rapporti, se non conosce l' indole ed i confini dell'autorità governativa degli Stati?

§ 949. Il potere giudiziario è una porzione dell'autorità sovrana. Egli nei diversi Governi emana nei Magistrati da fonti e in misure diverse, e con competenze pur varie d'indole e di estensione. Come senza i lumi del Diritto publico politico, tanto naturale quanto positivo, potrà fissare ed attribuire ad ogni magistratura le rispettive competenze, tanto per accogliere quanto per opporsi a certe decisioni ed atti esecutivi che ne derivano? Come senza i sani e bene sviluppati principj del buon Diritto naturale publico sociale potrà far sentire il pericolo ed anzi il nocumento infinito dell'arbitrio giudiziario per la libertà o la sicurezza del cittadino? Come in atto pratico, quando la legge tace ed il potere legislativo non

---

(1) Così veramente si legge nella copia su la quale si eseguì la stampa del presente Discorso. Non avendo potuto procacciarmi alcun lume su la vera lezione dell'autografo in questo luogo, mi resta il dubio che si abbia a leggere più tosto *ma chiederà*. Di fatto la forma essenziale del Governo misto esige il concorso del Principe e del popolo, per mezzo de' suoi rappresentanti, nell'esercizio appunto del potere legislativo, del quale si parla in questo paragrafo. Quindi a far constare della volontà della persona fisica o morale, presso cui risiede la podestà legislativa in questa specie di Governi, bisogna aver l'occhio ad entrambi li elementi che la costituiscono, cioè al Principe e ai rappresentanti del popolo.

Tuttavía la proposizione, anche esposta negativamente, non è a rigettarsi, in quanto che si può riferirla al consentimento e agli atti reiterati del popolo, preso nel senso rigoroso e relativo alla democrazía, della quale parla nel medesimo periodo, e che, sotto questo aspetto, mancano altresì nel Governo misto, come vi manca l'espressione della volontà del Principe, quale si ha nelle monarchie assolute, essendo il suo concorso alla legislazione d' una guisa molto diversa. Del rimanente, nella sostanza, questo luogo è molto chiaro. (DG)

Digitized by Google

cura di supplire al difetto delle leggi, potrà il giureconsulto vedere che l'arbitrio del magistrato almeno non viola i rapporti di ragione e di naturale equità, se prima non ha un modello ossia un sistema di sani principj, e regole naturali che debbono appunto supplire al silenzio e alla noncuranza della civile autorità legislatrice?

§ 950. Facendo poi attenzione alla diversa costituzione dei Governi, e sapendo che le monarchie debbono necessariamente e per indole loro propria favorire la diseguaglianza di stato, di condizione, di onori e di proprietà, egli troverà che ciò influisce direttamente a spiegare le intenzioni delle successioni testamentarie, specialmente vincolanti la libera circolazione delle proprietà, per la conservazione delle illustri agnazioni; e quì a norma del Diritto naturale e publico se favorirà nelle sue interpretazioni e decisioni la naturale ed inviolabile libertà, dall' altra poi sarà avveduto nel fare le cose in modo, che la ragione di Stato non venga violentemente urtata, a meno che la costituzione medesima dello Stato non venga cangiata.

§ 951. Oltre questi esempj rapidamente toccati, riguardanti lo stato publico della città, potrei addurne molti altri, i quali esigono la precedente cognizione delle prime ed elementari nozioni di Diritto naturale. Di fatto chi non sa che tanto nella civile quanto nella criminale Giurisprudenza spesso avviene di parlare della capacità delle persone ad agire con moralità e con senso di giusta economia; della colpa, del dolo; della diligenza, della buona fede, della lealtà; dell'eguaglianza di diritto; delle lesioni; delle circostanze del volontario e dell' involontario, come per esempio dell'errore, dell'ignoranza, della violenza; del fatto e del diritto? Chi ignora che lo spirito e le regole delle convenzioni civili sono tutte dedotte da queste nozioni? Chi ignora quanta sia la delicatezza specialmente delle dottrine dei più antichi romani giureconsulti per li principj della più raffinata socialità e della più pura morale di natura? Ora per chiamare tutte queste variate nozioni ad una semplice e luminosa unità di principj, per farle passare ad una felice e giusta applicazione, è pur notorio ed evidente essere necessaria la scienza del buon Diritto naturale appreso sistematicamente (1).

§ 952. Che più? lo studio ben fatto del Diritto naturale publico giova a correggere li abusi introdotti dalla ignoranza e dalla corruzione nelle

(1) Per non dilungarmi soverchio, mi contento di questi cenni. Chi bramasse vedere la concordanza del Diritto naturale e publico in moltissimi punti speciali co'l Diritto civile romano, potrà consultare l'Opera del defunto Professore di Pisa Lampredi, che ha avuto cura di tesserla nel suo libro degli *Elementi del Diritto publico*.

Digitized by Google

decisioni, nelle pratiche e nei ragionamenti della civile Giurisprudenza. Nel corpo del Diritto Giustinianéo havvi una legge che dice: *Consuetudinis ususve longaevi non vilis auctoritas: verum non adeo sui valitura momento, ut rationem vincat aut legem.* Un' altra dice, che *male adinventa, malasque consuetudines neque ex usu, neque tractu temporis convalescere.* Che ha voluto con ciò il legislatore indicare, se non che viene accordata la facoltà ai ministri ed ai difensori della giustizia di ricusare d' attenersi alle corruttele, imponendo invece l' obligo di far trionfare la ragione e la giustizia naturale? Ma come a ciò i giureconsulti potranno nè men pensare, se a loro manca lo studio del buon Diritto naturale publico, e se invece ligi d' ogni assurda opinione, o schiavi dell'annosa corruttela, venerabile a loro per la sola fuligine che la copre, non hanno nè meno il senso morale ch' è commune al pastore che su i monti guarda le pecore? Io non dico quanto basta. Con l' anima pervertita da una versatile moralità, con una stupida ed immorale venerazione per tutti i capricci della tirannía e di un' astuta mala fede, crederebbero delitto il concepire un solo pensiero di riforma o di censura contro li abusi dominanti, i quali il solo senso commune trova del pari assurdi che perniciosi. Quanto amerei, o miei uditori, che questa non fosse una pittura troppo fedele di quello di cui noi stessi siamo stati più volte testimonj! Fino a questo segno, sì, fino a questo segno una tenebrosa e versatile Giurisprudenza discioglie e cancella ogni senso di verità, di equità, e trascina seco le sciagure dei popoli nell'atto che impingua le arpie graduate e togate del sangue di tante vittime tratte dentro le oscure loro tane.

§ 953. Per la qual cosa se taluno di cotesti baccalari, la di cui riputazione sorge dal possesso di un musaico, in cui i capricci dei testi e dei commentatori formano il tortuoso labirinto del litigio, venga colpito dal presentimento di una scienza che manifesti la balordaggine o la meschinità della loro pretesa dottrina agli occhi di chiunque non sia nè schiavo nè ignorante; egli al pari degli allocchi, odiando la luce del giorno, trema ed urla contro tale scienza, come contro del fulmine distruttore. Egli si agita nelle tenebre, e fa ogni sforzo per allontanare i creduli e l' incauti dall'erudirsi dei sani e luminosi principj della Filosofía politica e della sana Morale. Egli veste le perfide sue disuasioni co'l manto dell' interesse de' suoi seguaci, gridando essere solamente necessario il sapere scarabocchiare un formulario di lite, e non d' essere istruito dei sani principj del Diritto di natura. In tuono dogmatico egli declama la somma sapienza consistere nell' essere versati nell' arte gladiatoria del

Digitized by Google

Foro, nel saper trarre dalle borse dei cittadini il denaro, e non nel saper difendere i diritti degli uomini e della società. Se coloro che lo ascoltano sono tanto semplici fino a dar rettà a queste grossolane seduzioni (1), egli si consola di assicurare a sè stesso un guadagno ed una riputazione che altrimenti nella novella generazione vedrebbe annientati. La sua grossolana ma interessata vanità ci assicura contro un confronto troppo umiliante, il quale contro di lui sorgerebbe negli allievi illuminati dalla ragione, e da una superiore publica filosofía.

§ 954. Basti, u miei ascoltatori, avervi rivelato i motivi secreti di tali seduzioni per dar loro quel prezzo che meritano. Io non temo che voi possiate giammai rimanere zimbello di sì sciocchi artificj, e che vogliate tradire il vostro ministero, la patria, voi medesimi, non applicandovi di proposito ad una scienza, co'l mezzo della quale potrete restituire all'esercizio delle legali discipline quella importanza e quella maestà, la quale al tempo di Tullio rendeva un giureconsulto quasi un oracolo posto in mezzo a' suoi concittadini, ed il palladio della morale e della civile libertà.

---

(1) Fu detto che non esiste veruno sciocco, che non ve ne abbia uno più sciocco che l'ammiri. Il secolo passato ha veduto in Roma deserte le scuole del celebre Gravina, mentre quelle dei brodosi e barbari prammatici erano affollate dalla scolaresca.

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA VITA DEGLI STATI

PRODROMO

DI

G. D. ROMAGNOSI

INEDITO

Digitized by Google

Tunc demum gubernationis optimae optimarumque
legum elucebit origo; aliter autem nunquam.
PLATO, *De leg.* IV.

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Molti sono li manoscritti trovati nelle carte lasciate da Romagnosi intorno a ciò ch' egli appella *Vita degli Stati*, i quali negli autografi o nelle copie che mi vennero somministrati si presentano più o meno compiuti. Un attento esame di essi m' ha convinto di ciò, che in parte sono posteriori alla *Introduzione allo studio del Diritto publico*, fuori d' ogni dubio, perchè vi si trova citata quest' Opera; in parte lo sono con molta probabilità, giacchè tutto concorre a far credere che siano dettati presso a poco nella stessa epoca che li altri, od anche dopo, ovvero anzi una copia o ricompilazione di quelli.

Dai lavori fatti con questo titolo trasse l'Autore il Libro VI. delle *Instituzioni di civile Filosofia*, stampate dopo la di lui morte in Firenze (1839); su la qual Opera dirò quanto occorre a suo luogo nel séguito del presente Volume.

Per evitare possibilmente la riproduzione di cose già publicate, e per dare a questo lavoro l' ordine che mi sembrava il migliore, ho preso il partito di raccogliere dagli scritti sovraindicati tutto ciò che non era stato inserito nelle dette *Instituzioni*, e disporre i Capitoli secondo la successione delle idée, tenendomi quanto più strettamente ho potuto alle indicazioni che trovava nei manoscritti.

Tutte le cure per altro, che mi venne fatto di adoperare in questo ordinamento, non possono aver bastato a cessare del tutto due inconvenienti (a vero dire nè gravi, nè senza rimedio). L' uno sta nella riproduzione di alcuni periodi che si leggono pure nelle *Instituzioni*, e che sarebbe stata cosa troppo sconcia l'omettere; l'altro è riposto nella mancanza di lunghissimi tratti, d' intieri Capi, che sebene non fossero

Digitized by Google

necessarj al procedimento del discorso, avrebbero per altro compiuta la trattazione dell' argomento; i quali si omisero perchè inseriti nelle *Instituzioni* medesime. Quindi la lettura del Libro VI. di queste è indispensabile alla piena intelligenza dello scritto presente.

Quanto poi ai brani che l'Autore dalla sua *Introduzione allo studio del Diritto publico* trasportava in questo lavoro, non ho dubitato lasciarveli, siccome quelli che ne formavano parte integrante; pensando che le stesse cose, anche esposte con le medesime frasi, erano, a mio credere, osservate sotto un aspetto tanto o quanto diverso, o almeno connesse ad una serie distinta di raziocinj. In somma, ho conservato tutto quello che l'Autore introduceva in questo scritto da altre sue Opere anteriori; ed omisi, quanto poteva, quelle parti del medesimo ch' egli innestava ad Opere posteriori.

Si deve poi avvertire, che questo scritto, anche compreso il Libro VI. delle *Instituzioni* suddette, non è, a vero dire, che una parte, ossia l' Introduzione di quello che l'Autore meditava sotto il titolo di *Prodromo su la vita degli Stati*, come si rileva specialmente dal tenore dei §§ 1163. 1284. 1293. e seg. Egli sviluppa, almeno in parte, le idée quì abbozzate, sopra tutto nell'Opera *Dell'indole e dei fattori dell' incivilimento*, nelle ridette *Instituzioni di civile filosofia*, ed in varj altri luoghi delle sue Opere.

Delle note che aggiunsi dove occorreva, alcune serviranno a facilitare i confronti che a taluno piacesse di fare specialmente con le *Instituzioni di civile filosofia*, nelle quali talvolta i brani che nella sostanza si leggono anche in questo scritto offrono delle varietà.

Debbo però soggiungere un' avvertenza, che non m' era possibile ridurre in nota ad un luogo determinato, perchè si riferisce all' indole complessiva di qualche Capitolo, anzichè ad una od altra speciale proposizione. Se si volesse a tutto rigore pesare quanto dice l'Autore segnatamente nel Capo II. del Lib. II., ci sarebbe fuor di dubio molto a ridire; e certi fatti, certe considerazioni, certe conseguenze non potrebbero aversi in conto di eccellenti vedute. Però il discreto lettore, che sa dare ai pensamenti altrui il loro giusto valore, vorrà por mente a ciò, che questo scritto, sotto molti rispetti pregevolissimo, non ebbe dal

Digitized by Google

suo Autore l'ultima politura; che delle idée in pratica non ammissibili, non sono sempre estranee alle grandi menti; e che i Platoni, i Ciceroni, e tanti altri uomini di elevatissimo ingegno, ebbero anch' essi nelle cose politiche le loro utopie. Con questa cautela sarà facile lo scevrare le idée veramente grandi ed importanti da quanto si leggesse in queste pagine, più tosto dettato da una bollente fantasia, che da una matura e posata riflessione.

ADG.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO I.

DELLE LEGGI FONDAMENTALI DELLA VITA DEGLI STATI

CAPO I.

INTRODUZIONE.

FORMULA UNIVERSALE DELLA VITA DEGLI STATI.

§ 955. Allorchè l'uomo di genio, interrogando in silenzio l'oracolo della natura e dei secoli, osa inalzarsi a quelle sublimi contemplazioni, nelle quali le leggi fondamentali dello spirito e del cuore umano si connettono co'i fatti della storia cognita dei Governi della terra, si aprono alcune grandi prospettive, le quali colpiscono lo spirito più tosto per una subitanea inspirazione, che per una lenta, minuta e fredda orditura di raziocinj. In questa maniera ci vengono rivelate le leggi naturali della vita degli Stati, stabilite, dirette e sanzionate dall'irresistibile possanza del tempo.

§ 956. Dopo aver meditate le leggi naturali e costanti dell'umanità, e consultati li annali degl'Imperj, ci avvediamo che come prima di ogni artificiale direzione la natura sola fa tutto; così dopo che l'arte politica, figlia della natura e che reagisce su la natura, ha consumati tutti i suoi sforzi, la natura tiene palesemente la bilancia degli Stati. Se la forza secreta ed invincibile dell'ordine naturale, quando non era ancora nata l'arte dedotta dai grandi principj, diede le prime mosse alle umane società in un determinato punto del globo; essa pure, dopo che l'arte esaurì i suoi congegni e la sua potenza, ne regge le opere, ed attribuisce la preferenza ad una più che ad un'altra nazione. Nella prima epoca essa è una scintilla di fuoco ch'entra in un caos informe, inerte e tenebroso, per incominciarne il movimento. Nell'ultima essa è un Sole che regge un sistema armonico con ordine, silenzio e facilità.

Digitized by Google

Io non dico tutto: essa è veramente la sola che nel fratempo della lunga lotta fra l'ignoranza e la scienza, fra l'intemperanza e la moderazione, fra il mal inteso interesse e la più illuminata providenza urta, reagisce e sospinge il mondo morale, per avviarlo su l'unica corrente dell'eterna ed inviolabile equità, conforme all'ordine vivificante ed equilibrante che regna in tutto il sistema dell'universo.

§ 957. La verità di questo grandioso risultato ci può venir fatta palese mediante la storia della vita delle nazioni, ridotta a principj; o, a dir meglio, mediante le leggi immutabili dell'umanità, comprovate da fatti chiari e ripetuti.

§ 958. Lo studio di questi fatti ci conduce a riconoscere ch'esiste una forza naturale superiore, la quale stabilisce le condizioni onde costituire il buon temperamento degli Stati politici. La stessa forza pertanto stabilirà anche le leggi del loro movimento, giacchè le leggi del movimento sono necessariamente determinate dalla composizione posta in azione dalle circostanze.

§ 959. Quali sono queste leggi? Io sono d'avviso che tutte si possano ridurre ad una sola. Questa si è = la tendenza perpetua di tutte le parti di uno Stato e delle nazioni fra loro all'equilibrio delle utilità e delle forze mediante il conflitto degl'interessi e dei poteri: conflitto eccitato dall'azione degli stimoli, rattemprato dall'inerzia, perpetuato e predominato dalle costanti urgenze della natura, modificato dallo stato diverso permanente e progressivo sì dei particolari che delle popolazioni, senza discostarsi mai dalla continuità. =

L'equilibrio, di cui parlo, si deve riferire tanto all'ordine fisico, quanto agli uomini ed alle nazioni fra loro.

§ 960. Questa tendenza in ultima analisi si risolve a pareggiare i mezzi di soddisfazione co'i bisogni communi degli uomini associati, e quindi ad ottenere la maggiore prosperità e sicurezza interna ed esterna della società. Se voi domandate quale sia il carattere predominante di questa legge, si vede tantosto essere l'antagonismo delle potenze motrici di questi uomini associati, sottoposto ai rapporti dell'unità.

§ 961. La scienza degli estremi contrarj, temperati dal giusto mezzo, formerà dunque la base della sapienza politica. Ma è legge di fatto indeclinabile, che la natura percorra da sè stessa li estremi. Essa, per una forza ingenita a quella grande unità che tutto move e tutto regge, passa dall'uno all'altro estremo, e vi passa con una progressione graduale tutte le volte ch'esiste l'antagonismo dei poteri regolato dal temperamento delle forze contrarie. In questa progressione la natura passa dallo

stato inviluppato, grossolano e compatto allo stato sviluppato, raffinato e ripartito; accoppiando però sempre l'unità con la moltiplicità, la semplicità con la varietà, l'antagonismo con la concordia, la possanza co'l benessere. Li estremi contrarj si rassimigliano nelle leggi fondamentali; ma presentano tali e tante differenze nelle loro forme e nei loro risultati, che codesti estremi appariscono contrarj. Ciò che v'ha di commune si è l'azione di una forza centrale che ratiene il gran tutto dentro i confini di una vita armonica, per cui con la distruzione procedendosi alla riproduzione, li Stati diversi politici passano a quelle diverse situazioni alle quali vengono spinti dalla forza dei tempi e dei luoghi, e progrediscono o rimangono stazionarj, o retrocedono in ragione degli impulsi prevalenti.

Ecco in poche parole a che si riduce la formula unica e massima della vita degli Stati, ed ecco l'oggetto del presente discorso. Questa formula, tal quale fu esposta, presenta l'aspetto di una cifra enigmatica. Per quei lettori che non hanno lo spirito corredato delle cognizioni filosofiche, essa non suona nulla; per quei filosofi che non si occuparono della ragione della storia, la formula suddetta altro non presenta che un confuso e gratuito assunto. Io prego questi ultimi ad ascoltarmi attentamente prima di rigettare la mia proposizione.

§ 962. Ma quale dev'essere il frutto delle ricerche su la vita degli Stati? Conoscere l'azione necessaria di tutta la natura su le società umane, per conoscere le esigenze da lei indotte e le soddisfazioni da lei invocate. Conoscere i caratteri, l'estensione e le stagioni di queste esigenze, sia per non contrariarle impoliticamente, sia per cooperare quando fa bisogno, secondo l'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno. In fine determinare la varia *maturità* civile dei popoli, onde fondare la grande teoria dell'OPPORTUNITÀ delle *leggi* e delle *instituzioni*.

§ 963. Noi abbiamo Trattati di Politica, di Legislazione e di Diritto; ma in quali di essi ravvisiamo noi quella *pienezza*, quella *solidità* e quell'*armonia* la quale, nell'atto che promette utilità pratica, appaghi la mente e la coscienza con un sicuro convincimento? Qual è quel libro che ponga come *centro* di tendenza un punto visibile, fecondo e saldo, contro del quale riescano illusorj li assalti delle passioni ed i sofismi prezzolati? Il frutto dello studio della vita degli Stati consiste nel somministrare un Trattato completo di Politica e di Legislazione, nel quale precipuamente campeggi quanto può l'arte in compagnia della natura, e secondando la natura. Io sono d'avviso che, ponendo in dis-

Digitized by Google

parte le idée consuete della Morale e del Diritto, convenga porre come oggetto perpetuo la POTENZA degli Stati, assumendo la potenza come mezzo della maggiore *prosperità* e *sicurezza* interna ed esterna dello Stato. *Fatto*, *ragione* e *forza* vengono concentrati in quest'idéa, dalla quale deriva tutto ciò ch'è desiderabile. Dunque con la dottrina della vita degli Stati si ottiene tutta la dottrina delle Costituzioni e delle Legislazioni. Ecco quale dev'essere il frutto delle ricerche su la vita degli Stati.

§ 964. Ma per procacciare questo frutto, ossia per iscoprire queste esigenze, e per discernere prima di tutto l'azione della natura progressiva, che cosa si esige? — La CIVILE FILOSOFÍA. Questa, a simiglianza della naturale, deve precedere e dirigere tutte le nostre ricerche. I *principj fondamentali* di questa civile filosofía debbono formare il valore e l'intrinseca tessitura di questo Prodromo. Così se la teoría dell' *opportunità* forma il frutto del progetto eseguito, la unione dei principj fondamentali della civile filosofía deve formare il frutto del progetto concepito.

§ 965. In quale occasione sopra tutto è necessaria la dottrina della vita degli Stati? — Quando è giunta la pienezza dei tempi, la moralità del cuore non basta più. Allora la coscienza e la forza reclamano altamente l'impero della sapienza preparata dai secoli. Noi abbiamo preseduto fin quì (sembrano dire) al tirocinio del vivere civile, ma conosciamo che il fortuito nostro impero non deve da sè solo ulteriormente progredire. Or dunque (dicono alla sapienza) prestaci la mano per compiere i destini dell'umanità. La tua face mi serva di guida (grida la coscienza). La tua autorità mi serva di sostegno (grida la forza). La vostra triplice alleanza assicuri il nostro benessere e la nostra dignità, gridano le nazioni.

§ 966. Di fatto da questa triplice alleanza, e non altrimenti, può risultare quella grande tutela accoppiata a quella grande educazione, la quale forma tutta l'essenza della Politica. Senza l'impulsi della coscienza la forza è oziosa; senza la direzione della sapienza la forza è fatale; senza il lume della sapienza la coscienza è incerta; senza l'ajuto della forza la coscienza è frustrata.

§ 967. S'egli è vero che l'ordine necessario dei beni e dei mali, operante su 'l cuore umano e disceverato dalla intelligenza, presta l'*impulsi* retti alla coscienza, egli è pur vero che questo stesso ordine operante su la mente presta i mezzi per creare ogni forza utile alle nazioni. Conviene dunque che una scienza illuminata e una *forza* utile siano di già atteggiate e preparate per compiere l'opera disegnata dalla sa-

Digitized by Google

pienza. Quando è sonata l'ora della riforma conviene ad ogni modo agire. Ma come agir bene senza prima conoscer bene? Pensate che parliamo d'un tempo nel quale non bastano più le cieche inspirazioni, ma regnar debbono i principj (1).

§ 968. Lo studio della vita degli Stati esige la cognizione dei caratteri e dell'economía intellettuale, morale e politica delle varie età delle umane associazioni. Apprender dunque la vera filosofía della storia, dettata dal régime della Providenza, vale a dire dalle leggi e dai fatti costanti del mondo delle nazioni, deve formare la prima occupazione di chi brama conoscere l'economía vitale degli Stati.

§ 969. In questo lavoro può presentarsi tanto un'origine ed uno sviluppamento di *prima produzione*, quanto un'origine ed uno sviluppamento di seconda produzione. A chi non ignora li annali dell'umanità consta pur troppo che come ha esistito un'ignoranza, una rozzezza ed una cultura di prima origine, così pure ha esistito una ignoranza, una rozzezza ed una cultura di seconda origine. La prima viene figurata in popoli nei quali non ravvisiamo traccia di precedente cultura, benchè ignoriamo come siano nati; la seconda viene riscontrata nelle nazioni ricadute nella barbarie, nelle quali venendo sempre conservato tutto ciò che bisogni inesorabili altamente reclamano, si trovano cognizioni, usi e mezzi che fanno contrasto con la loro vita attuale.

§ 970. Ma sebene tale studio abbracci questo campo immenso, ciò non ostante in ogni sua parte non esige una eguale meditazione. Dopo una lunga navigazione, agitata da tempeste, minacciata da pericoli, stretta da angustie, la natura e la fortuna avvicinano alcune nazioni alla mèta del vivere civile. Esse scorgono finalmente la desiata terra, alzano un grido di gioja, e spiegano un'impazienza precipitata. Allora dánno mano ai remi, e si affrettano per la via più breve a prender terra, ignorando ancora da quanti scogli sia circondata, e con quali cautele vada conquistata e posseduta. Quì è dove sopra tutto è necessario portar tutta l'attenzione per ben conoscere la maturità, onde applicare la legge dell'opportunità.

§ 971. Quando questa maturità si verifica sì dal canto dell'*interesse* che dal canto dell'*opinione*, sorge necessariamente al di dentro la coscienza energica sociale, e si prepara al di fuori la forza spontanea pure

---

(1) Quanto si legge dal principio di questo Capo sino a quì, venne dall'Autore inserito, salve alcune differenze, nelle sue *Instituzioni di civile filosofía*, Libro VI. Cap. V. numero VIII. e numero III. (DG)

Digitized by Google

sociale. Allora appunto sono più che mai necessarj i principj; ma allora appunto la natura rende le popolazioni capaci a riceverli ed a secondarli. Questa capacità stessa ad intendere la ragione politica arresta i progressi delle false opinioni. Quì è dove la Providenza rivela la secreta sua possanza, e mostra l'eterno impero della sentita ragione. Quì è dove le vittorie della forza materiale, mossa da malevole passioni, si convertono in reali sconfitte. Quì è dove i gridi trionfali dello spirito delle tenebre divengono realmente gemiti di lutto della perduta sua dominazione. Quì è finalmente dove viene proclamato il santo regno della ragione, animato dalla coscienza, sussidiato dalla religione, e mantenuto dai costumi. Allora incomincia una nuova èra di civiltà.

§ 972. La storia che serve di fondamento alla dottrina della vita degli Stati rassimiglia perfettamente alla storia che serve di fondamento alla fisiologia animale. Ora siccome in questa non si cerca di conoscere quale sia la struttura, lo sviluppamento, l'economía, la salute, le malatíe del tale o del tal altro uomo in particolare; ma di conoscere l'organismo, l'incremento e l'economía vitale della specie: così pure nella storia delle società umane non si cerca di sapere il nascimento, i progressi e le vicende del tale o tal altro popolo; ma bensì la composizione, l'incremento, l'economía vitale e le vicende necessarie delle umane associazioni. Storia *naturale* dunque, e non *positiva*, è quella che serve d'immediato fondamento alla politica fisiología. Romanzi storici ben fatti si avvicinano più a questa storia, di quello che cronache le più minute e le più fedeli.

§ 973. Scelta erudizione, profonda filosofía e consumata politica si richiedono per accingersi a questa specie di storia, e per estenderla degnamente. Quella però che deve precedere tutte le altre si è la *filosofía*, sì perchè per lei sola si possono rettamente instituire le ricerche alle quali alludono i fatti; sì perchè per lei sola si possono accertare e trascegliere le osservazioni; e sì finalmente perchè per lei sola i fatti comprovati si possono far valere come prove delle leggi costanti e variabili della vita degli Stati. Un dato fatto per milliaja di lettori non sarà che oggetto di mera curiosità e passatempo, mentre che pe'l filosofo o sarà il mezzo di una scoperta, o la prova d'un principio importante.

§ 974. Ma quale sarà il *metodo* adatto all'uopo? — L'arte di osservare il mondo delle nazioni non è punto diversa dall'arte di osservare il mondo della natura. Come su fatti chiari, comprovati e costanti si fondano le scienze e si architettano le arti materiali; così pure su fatti

Digitized by Google

egualmente chiari, comprovati e costanti si fondano le scienze e le arti morali e politiche. Voler trattare queste con minor sicurezza e ponderazione, egli è lo stesso che commettere al caso ciò che importa di più, e che maggiormente dipende da noi.

§ 975. Se abbiamo adottato il buon metodo nella Fisica; se abbiamo imparato a non contentarci più di fastose ipotesi, che seducono la fantasia e non appagano la ragione; se ci faciamo coscienza di camminare con la scorta dei fatti; se ci siamo indotti a restringere le conclusioni giusta le competenze di questi fatti; se, in una parola, conosciamo e rispettiamo la buona Logica nelle scienze naturali, e perchè mai non faremo lo stesso nelle morali e nelle politiche?

§ 976. Ma come usare di questo metodo (dirà taluno) senza professarci schiavi di una cieca fortuna? Se il metodo di studiare le cose sociali dev'essere lo stesso di quello delle naturali, forsechè non dovremo incontrare li stessi ostacoli? E chi non sa con quanta difficoltà nelle fisiche si raccolgono e si verificano i fatti solidi e fecondi di lumi? Chi non sa che quasi tutte le grandi scoperte si debbono più alla fortuna che all'industria? Chi non sa con quanta fatica si conservano e si propagano? Dovremo noi dire lo stesso delle cose sociali?

§ 977. Bene al contrario, io rispondo. Benchè, rispetto alla scienza sociale, il corso momentaneo della vita di ogni uomo non basti; ciò non ostante la natura riproduce tuttodì sotto i nostri occhi un archetipo esteriore del grande ordine da lei seguito nel mondo delle nazioni, nell'atto che nel nostro interiore ci rivela le leggi che presiedono a questo stesso ordine. L'analogia è così sensibile, che non può sfuggire allo sguardo dell'osservatore. Quest'analogía ci può servire almeno di guida, di presentimento, di punto di paragone, onde non aspettare dal mero caso l'occasione delle nostre ricerche. Dall'altra parte poi le tradizioni storiche, sia delle vicende, sia delle invenzioni, associate all'esame delle viventi nazioni sparse su'l globo, ci somministrano materiali bastanti al nostro uopo. Per la qual cosa non possiamo temere che li ostacoli che si attraversano alle ricerche delle cose fisiche si attraversino a quelle delle cose sociali.

§ 978. L'unica difficoltà risulta dall'indole delle idée e dalla mobilità del soggetto. Morali e di rapporto sono sì fatte idée, e però non cadono sotto i sensi come quelle che appartengono ai fisici subjetti. Dall'altra parte poi le società, cui più importa di studiare, si presentano in un movimento così incessante e con forme talmente varianti, che arrestandoci all'esteriorità delle cose o non somministrano il filo per

Digitized by Google

giungere alle ascose cagioni, e lo rompono ad ogni tratto per gettare l'osservatore in balía o dell'errore, o di una perpetua incertezza. Convien dunque prima di tutto radunar congetture, analogíe e leggi anteriori dedotte da principj noti; e quindi procedere per una specie di divinazione, la quale non si converte in certezza se non dopo che la concordia dei fatti sociali abbia prestato un commune suffragio. Ecco in che consiste la filosofía che deve *precedere* la scienza della vita degli Stati. Questa è appunto quella che denominiamo *filosofía civile.*

§ 979. Con la scorta di questa filosofía, con la tendenza, dirò così, fiduciaria de' suoi auspicj la mente umana studia il mondo delle nazioni movendo i suoi passi e assicurando le sue conquiste come nelle ricerche della Storia naturale e della Fisica. Parliamo più giustamente: con la scorta di questa filosofía, con un cuore ardente di umanità, e con un coraggio risoluto, l'uomo cerca d'essere iniziato nei misteri della divina economía riguardante il vivere civile; e nel procedere come fece da prima nello scoprire li arcani della natura esteriore, egli si procaccia il testimonio della sua iniziazione.

§ 980. Tempo verrà che alcuni più amati dal Cielo ci riveleranno ciò che oggidì appena possiamo sospettare. Essi rammenteranno con gratitudine li sforzi di quelle anime generose, le quali ardirono prime tentar la scoperta di questa economía. In capo di lista risplenderanno i nomi di un Vico e di uno Stellini, i quali sebene non abbiano fatto altro che indicare alcuni fenomeni di questa economía, ciò non ostante hanno chiamata l'attenzione dei pensatori sopra di lei. Lo stato della filosofía dominante nell'età di questi uomini contribuirà a far tanto più apprezzare il loro genio, quanto minori erano i sussidj che ritrar potevano da questa filosofía. I nomi di un Price, d'un Turgot, d'un Priestley, d'un Condorcet, e di alcuni altri, compariranno più sotto con lode; ma nell'atto stesso verranno citati come esempj di quella logica intemperanza, la quale suole sempre trascorrere alle teorie generali, e a tessere pronostici prima di aver bene analizzati quei fatti ed accertate quelle leggi che ci assicurino dell'indole, dei límiti e delle funzioni naturali dell'oggetto esaminato.

§ 981. Guardiamoci da una seducente illusione, figlia dell'orgoglio, o anche di un lodevole amore per la giustizia e pe'l bene sociale. Non confondiamo le sconfitte degli errori con le conquiste della verità. Se parecchie delle prime onorano la nostra età, forsechè possiamo gloriarci di un egual numero delle seconde? Se in una notte tempestosa un vento propizio disipa nubi infeste, forsechè egli apporta il meriggio? Barlume

Digitized by Google

di crepuscolo soltanto è quello di cui ora godiamo; e quindi incerto e non avvivato è ancora l'aspetto dell'orizonte spiegato sotto i nostri sguardi.

§ 982. In questo Prodromo viene delineata un'opera *da farsi*, e però se ne deve dar conto come se fosse fatta. Con questa doppia qualità io non posso farvi entrare particolari e variate deduzioni, complete ed illustrate spiegazioni, accertate e positive testimonianze. Nello schizzo d'un disegno non entrano che quei grandi tratti, dai quali si può concepire una prima idéa del lavoro divisato, perchè si tratta più di cogliere l'unità complessiva, che di radunare minute particolarità. Dunque le censure non riescono competenti se non quando cadono o su le grandi parti del soggetto, o su l'ordine della distribuzione, o su la possanza dei principj, o finalmente su la regolarità del metodo.

§ 983. Se pochi sono coloro che saranno capaci di ben comprendere questo Prodromo, pochissimi saranno coloro che si troveranno in grado di ben giudicarlo. Ma quanto sarei bramoso di conoscere il giudizio dei saggi, altretanto so essere difficile di ottenerlo. In conseguenza di ciò io preveggo di aspettare un'equa sentenza dal solo tribunale della posterità. Questa posterità riconoscerà almeno che *rifiutare ogni menzogna*, *adottare giuste nozioni*, *odiare sentimenti iniqui* fu ciò che mi distinse.

CAPO II.

SPIEGAZIONE DELLA FORMULA UNIVERSALE DELLA VITA DEGLI STATI.

I. *Dell' equilibrio mediante il conflitto.*

§ 984. Più leggi speciali concorrono a costituire quella legge generale che accennammo di sopra (§ 959). Parliamo in primo luogo di quella dell'equilibrio prodotto mediante il conflitto degl'interessi e dei poteri nell'interno di uno Stato. L'amor proprio d'ognuno in società è un centro di attrazione, il quale tende ad impossessarsi più che sia possibile delle cose giudicate godevoli che stanno intorno a lui, e dei soccorsi di ogni altro uomo. Ma in ciaschedun altro particolare avviene pure lo stesso; e però avvicinati questi agenti, e posti in una scambievole communicazione, ne nasce un'azione e reazione, una simultanea concorrenza sopra qualsiasi oggetto utile bramato e non posseduto, ed un conflitto proporzionale alle loro forze.

§ 985. Questo fatto naturale, invariabile ed universale produce una legge luminosa, la quale serve di guida e di criterio nell'intralciato la-

Digitized by Google

birinto degli affari politici in ogni caso in cui li uomini operano liberamente in commune per una qualche cosa di scambievole vantaggio. Questa legge è la seguente: = Ogni effetto interessante l'utilità commune di più individui, l'immediata produzione del quale dipenda dal concorso simultaneo di questi medesimi individui, riuscirà ad un tempo stesso il più vantaggioso, ed il più conforme all' equità fra i privati e fra le nazioni, quando venga prodotto con pari intelligenza e libertà = (1).

§ 986. Imperocchè l'amor proprio di ognuno che agisce per via di conflitto con pari forze interne ed esterne sopra uno stesso soggetto, deve necessariamente produrre un *effetto medio*, il quale non favorisca alcuna delle parti più del dovere. Ora ripetendosi questa legge in ogni tempo ed in ogni luogo, ne avverrà che la giustizia e l'utilità si estenderanno al maggior numero possibile di casi e di persone.

Tanto è vero che la natura per sè sola, e indipendentemente da ogni sistema di umana prudenza, mediante un MODERATO CONTRASTO conduce li uomini allo scambievole pareggiamento dell' utilità. In questa maniera essa spinge all' equilibrio universale come ad un effetto necessario del conflitto che sorge nel commercio degli uomini collegati.

§ 987. Considerate di grazia da una parte molte persone operanti in commune con la medesima privata intenzione di stare il meglio che possono; consultate dall'altra la diseguaglianza delle facoltà e dei mezzi che passa fra queste persone nell'atto che ognuna di loro tende ad allargare più che può la sfera delle proprie competenze: quale conseguenza dedurrete voi da questi dati riuniti? Voi conchiuderete, che se nell'azione degli elementi del corpo sociale sonovi cagioni che di loro natura introducono differenze di stato e di benessere; ciò non ostante vige e predomina in essi una legge universale, per cui le fortune, i poteri, le pretensioni, e tutti i mezzi in somma di utilità, tendono naturalmente ad equilibrarsi. Scopriamo quindi nella natura dei corpi politici, presi in complesso, l'esistenza di un principio necessario ed infaticabile, il quale nell'atto che agisce = per introdurre ed aumentare la diseguaglianza di utilità fra i membri del medesimo, reagisce nello stesso tempo per toglierla; talchè nell'ordine di fatto della natura havvi un'azione e reazione che avvicina le cose ad un equilibrio attivo ed universale. =

---

(1) Si confronti il § 815 di questi scritti. (DG)

Digitized by Google

II. *Del concorso degli stimoli e dell'inerzia.*

§ 988. Ma come mai, mi si dirà, può egli avvenire che uno stesso principio agisca nel medesimo tempo e per eccesso e per difetto? Come anche fingendo in ogni uomo o classe una secreta e smoderata cupidigia, la quale tendendo, a guisa dei vortici cartesiani, ad allargare oltremodo la propria sfera, e quindi producendo al di fuori un'azione comprimente, facia camminare le cose della società per *una via di mezzo;* come, dico, ci possiamo sottrarre dall'idéa di una violenta guerra intestina, invece di dedurne una temperata commune soddisfazione, la quale prevenga del pari lo stato di miseria ed un fatale riposo?

§ 989. Io confesso che tutto questo formerebbe un enigma insolubile, se i fenomeni morali e politici fossero prodotti dall'esercizio di una forza sola. Ma ben addentro investigando le secrete cagioni che cospirano a farli nascere, non solamente si toglie ogni perplessità nei nostri giudizj, ma si scopre una ragione soddisfacente dell'equilibrio vitale da me osservato.

Questa ragione consiste nel *concorso simultaneo* degli stimoli e dell'inerzia, che forma la seconda parte della legge universale suddetta.

§ 990. I progressi e la varia sorte delle scienze, delle arti, delle leggi e degli affari tutti della civile società ci manifestano questo concorso, per cui ad un tempo stesso si eccita e si modera ogni funzione degli uomini nella vita sociale, e si progredisce con l'economía della più stretta continuità. Ci serva d'esempio lo spirito di fatto di tutto il sistema della publica economía, che forma la precipua e costante base d'ogni ordine civile.

§ 991. È legge di fatto, che se da una parte ogni bisogno eccita a conseguire l'oggetto atto a soddisfarlo, dall'altra ogni uomo brama di ottenerlo per quanto può o con l'opera altrui, o co'l proprio riposo. Ma tutti coloro, dai quali possiamo sperare e bramare quest'opera, non la presteranno certamente se non con un ricambio di vantaggio e con le stesse condizioni del minimo di fatica, per quanto le circostanze lo permettono.

§ 992. Per lo che, non usando violenza in questa concorrenza di bisogni e di voleri, coloro che più desiderano e insieme più sperano opereranno di più. Ma desidera di più chi da più vivo e più urgente bisogno viene spinto e predominato. Più spera poi chi più vede nel desiderio altrui, ossia nelle ricerche esprimenti il desiderio altrui, accoppiato o all'impotenza relativa ad operare, o all'inerzia abituale, il modo di ottenere guadagno.

Digitized by Google

§ 993. La *disparità* di forze e d'ingegno naturale d'ogni uomo, la varietà della posizione fisica e politica d'ogni privato in società, il diverso stato economico di ognuno, per cui nei meglio agiati decrescono li stimoli di un'improba industria (e però a grado a grado l'inerzia naturale prende il di sopra fino a che l'agiato e il ricco s'abbandonino ad uno stato di godimento abituale), presentano naturalmente e costantemente in ogni società moltiplici e sufficienti cagioni del complicato movimento degli affari economici, e di quel giro di commercio e di vicende, con le quali per gradi e stati diversi la situazione d'ognuno si varia, e variar deve e passare in séguito pe' i successivi gradi della povertà, agiatezza, opulenza, e tornare addietro; e per tal modo promoversi incessantemente l'incivilimento degli uomini e la prosperità delle nazioni (1).

§ 994. Con queste forze e maniere si effettua e si propaga naturalmente l'equilibrio vitale degli Stati inciviliti. In questo rapido prospetto agevolmente avrete ravvisato che tutto il magistero della natura risulta dalla doppia azione e reazione degli stimoli e dell'inerzia, che ad un solo tratto concorrono ad eccitare e a moderare tutto il movimento dell'umana natura negli Stati politici.

III. *Unificazione delle leggi naturali fisiche e politiche.*

§ 995. Volendo salire alla prima origine di tutte queste funzioni della natura, noi la riscontriamo nelle leggi generali con le quali essa conserva e riproduce tutte le cose dell'universo. Di fatto piaciavi riflettere che tutto l'ordine morale e politico è interamente fondato su l'ordine fisico, e atteggiato dall'ordine fisico. Questa idéa luminosa ci svela il gran nodo che associa le leggi del mondo morale e politico con quelle del mondo fisico, e ci fa travedere l'immenso orizonte di quella possente unità che assimila ed accentra la loro economía.

§ 996. E per verità: 1.° Nell'economía vivificante della natura ogni effetto fisico, che ha progresso e riproduzione ordinata, è un risultato di due o più forze, secondo il nostro modo d'intendere, contrastanti, che operano sopra un soggetto commune. Da per tutto si transige e si produce il movimento armonico e la vita. Così il giro degli astri si compie per l'azione di due forze, l'una delle quali li spinge a fuggire dal centro del sistema, e l'altra a precipitare verso di lui; così per l'azione delle due

---

(1) Il celebre Adamo Smith nella sua Opera *Della ricchezza delle nazioni* sviluppa ampiamente questo corso naturale delle cose economiche in società.

Digitized by Google

forze espansiva e costringente si effettua il movimento ed ogni fenomeno degli elementi disciolti della materia, e la fiamma che c'illumina e la sua conica figura ce ne presentano l'emblema. L'alternare del giorno e della notte, quello delle stagioni, il vario stato della machina animale, tutto in fine l'ordine del creato ci ripete questa legge universale.

§ 997. Proseguiamo: 2.° Ivi si ha il più fecondo e il più gagliardo *effetto*, sia permanente, sia progressivo, dove esiste il *massimo eccitamento* delle forze contrastanti: ma ivi non esiste questo massimo eccitamento, dove interviene una più grandiosa forza; ma bensì dove queste forze stanno fra di loro in una *proporzione* capace a produrre la reazione maggiore in conseguenza dell'azione.

Dove havvi soperchieria di forze, ivi avviene ruina, distruzione, morte. Tal è lo spirito a noi noto di tutto il sistema della conservazione ed armonía della natura fisica.

§ 998. Ma se, come dissi poc'anzi, l'ordine morale è fondato su l'ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico; dunque per ciò stesso l'ordine fisico deve fino ad un certo punto costituire anche la formula universale dell'ordine morale. Lungo e vasto lavoro si richiederebbe per dimostrare questa non considerata ed importante proposizione. Quì solamente mi restringo a farvi osservare, che se consultiamo le leggi dei beni e dei mali dell'uomo individuo posto in commercio con la natura, noi troviamo che tutto quello che con violenza, eccesso o disordine accade nel sistema fisico o fa impressione su l'uomo, produce disagio, dolore, ruina. L'armonía placida, successiva, variata reca piacere, agio e vita; ma nell'armonía e nel progresso avviene sempre qualche contrasto e qualche sacrificio delle forze operative, e le transazioni si manifestano sempre all'occhio penetrante del filosofo.

§ 999. Nell'azione poi degli oggetti esterni su l'uomo si palesa il nesso tra il sistema fisico e morale. Se infatti la sensibilità umana è una forza suscettibile di mille diverse affezioni, e però in sè medesima indeterminata; se in conseguenza ogni azione particolare deve in ultima analisi ripetere la sua origine dall'incitamento degli oggetti esterni, co'i quali non passa che un commercio puramente fisico; se l'azione di questi oggetti è modificata dalla costituzione, dalle abitudini o dallo stato attuale della machina umana, come l'azione della luce è modificata dal mezzo ch'essa attraversa; se dallo stato di passione passando a quello di reazione, consideriamo che ogni variazione o difetto organico nelle parti esecutive fa variare la potenza esecutrice, e quindi tutto il sistema di fatto dell'utile umano; se scrutiniamo più sottilmente l'influenza

Digitized by Google

della diversa tempra del cervello su 'l cuore, degli organi su li appetiti, dell'azione fisica o locale, o temporanea o necessaria, o volontaria delle cose esterne su li organi medesimi; e se più addentro ancora calcoliamo l'indole della memoria e li effetti dell'età: noi ci avvediamo che quantunque le nostre ricerche s'innoltrino nell'oceano interminabile delle azioni combinate degli esseri tutti che circondano l'uomo; ciò non ostante si scorge a bastanza l'annello che connette il sistema morale co 'l fisico, e la prepotenza del secondo su 'l primo.

§ 1000. Quanto più c'innoltriamo nella scienza dell'uomo, tanto più restiamo convinti che l'economía di questi due sistemi risulta dallo stesso principio, viene diretta dalle medesime leggi, e produce risultati simiglianti.

CAPO III.

DELLO SVILUPPAMENTO PROGRESSIVO DELLE NAZIONI.

I. *Quadro generale dello stato progressivo delle nazioni.*

§ 1001. In questo punto di vista fra tutti il più sublime, nel quale abbiamo sott'occhio la prospettiva di due mondi, spariscono le differenze speciali per non lasciarci travedere che le grandi masse; come suole avvenire allorchè si estende lo sguardo a paese o spiaggia rimota, stando su la vetta di alto monte. Ma ben sapendo che ogni specie di esseri, in forza di qualità sue proprie, va soggetta a *leggi proprie*; perciò, ragionando della specie umana, prendiamo in mira la facoltà a lei propria di svilupparsi co 'l giro dei secoli co 'l solo ajuto della società. Questa prerogativa aggiunge nuovi elementi, anzi il più grande e caratteristico elemento, alla legge che esaminiamo, senza per altro smentire giammai l'unità e la possanza dei principj finora considerati. E quì il mio ragionare è vòlto su l'altro distintivo carattere della legge dell'equilibrio sopra descritta. Io vi dissi che il conflitto degl'interessi e dei poteri viene modificato dallo *stato vario e progressivo* dei particolari e delle nazioni; e in questo modo io indicai l'impero del luogo e del tempo su 'l régime degli Stati.

§ 1002. Io non mi arresterò ora a dimostrare il fatto troppo visibile dello *sviluppamento morale*, *economico* e *politico* delle umane società; ma più tosto mi restringerò a rilevare alcune circostanze principali importanti al nostro proposito.

§ 1003. Allorquando l'uomo fu affidato ignudo ed inerme in seno della gran selva della terra, egli non apparve in essa come un ente il

Digitized by Google

quale o a guisa delle masse inanimate dovesse passivamente obedire ai soli urti mecanici, o a simiglianza dei bruti avesse a rimanere schiavo di un prepotente ed uniforme istinto; ma come un essere capace di emancipare il suo spirito dal corso fortuito delle esterne impressioni, di fondare imperj, e di aspirare all' immortalità del nome.

§ 1004. La religione e l'agricultura al di dentro, il commercio e la conquista al di fuori furono le precipue cagioni che concorsero a promovere lo sviluppamento morale, economico e politico delle umane società. Il Governo non fu che il moderatore di queste cagioni.

§ 1005. I poteri, aumentati dalle scoperte e dall'industria, somministrarono i mezzi onde equilibrare la potenza umana con le varie urgenze, indotte dal luogo e dal tempo in cui li Stati si trovarono collocati.

§ 1006. Dall' uso di questi mezzi surse un altro mondo artificiale, nel quale nuovi oggetti, nuovi bisogni e nuove opere eccitarono un sempre nuovo e progressivo movimento, subordinato per altro all'azione della natura e dell'arte.

II. *Rassimiglianza fra i progressi della vita politica degli Stati e quelli della vita animale degl'individui.*

§ 1007. Come la vita fisica dell' individuo si può dire *uno stato forzato*, perchè senza li stimoli costanti essa non potrebbe nè durare, nè produrre i diversi fenomeni animali, e nondimeno si effettua un progressivo incremento delle forze e della prosperità, e la riproduzione della specie; così pure la vita politica degli Stati è cosa forzata, perchè senza il bisogno costante della sociale colleganza, e senza le cure rinovate in ogni età, non potrebbe durare nè produrre le grandi transazioni che formano li annali delle nazioni. E come i periodi delle età diverse della vita animale nascono e si appoggiano su le acquisizioni e su lo sviluppamento del periodo antecedente, conservato dall'unità permanente della machina che ne fu subjetto e luogo di deposito; così pure le acquisizioni e lo sviluppamento delle società politiche gradualmente si effettuano in forza del periodo antecedente compiuto in seno della stessa persona, la quale, per la cagione medesima che la sostiene e la fa procedere, si accresce e si perfeziona. Se nei bruti si ricomincia in ogni generazione il periodo delle funzioni riguardanti la conservazione e la riproduzione, talchè oggidì i nidi delle rondini e li abituri del castóro simigliano ai primi; non è così nelle umane società, nelle quali li uomini più non si veggono confinati nei boschi a pascersi di ghiande

Digitized by Google

e a disputarsi la stessa caverna onde ricoverarsi; ma per lo contrario congregate e stabilmente vincolate le generazioni in un commune e perenne consorzio, vanno mano mano vantaggiando con le acquisizioni delle generazioni antecedenti, e quindi le aumentano e le trasmettono accresciute alla posterità. Questa, ricca del retaggio de' suoi maggiori, dal canto suo le accresce ancora fino a che si giunga all' equilibrio fra i bisogni e i mezzi di soddisfazione.

§ 1008. Ma senza la unione sociale sarebbe mai possibile questo cumulo sempre crescente e sempre conservato di lumi e di mezzi di potenza e di benessere? E senza la fondamentale disposizione ed energía individuale sarebbero mai possibili tante e sì svariate invenzioni ed incessanti riforme? — Questa fondamentale disposizione in ultima analisi non si risolve forse nel sistema organico dell' uomo, unico e finale fondamento della *razionalità?* (1).

§ 1009. Lenta per altro, e soggetta all' impero graduale della natura, si è codesta artificiale creazione, e per lei si misurano i periodi della vita civile dei popoli. Come la forza della rotazione diurna della terra, allorchè il sole si trova al meridiano degli antipodi, procura l'avvicinamento della luce all' emisfero superiore; così la forza progressiva del tempo procura lo sviluppamento morale, economico e politico delle nazioni. Il passaggio dalle tenebre al barlume del crepuscolo, indi al chiarore dell' aurora, e finalmente al pieno apparire dell' astro luminoso, rappresenta il graduale avanzamento delle cognizioni e degli stabilimenti civili, onde porre a mano a mano li Stati in grado di far fronte ai bisogni che il corso naturale degli avvenimenti va eccitando. La memoria dei secoli, e la cognizione delle leggi dello spirito e del cuore umano rivelano al filosofo il mecanismo di tutto il corso dello sviluppamento delle società. Egli quindi ne segna i caratteri, ne tesse la generazione, e ne descrive la storia. Per essa si dimostra che l' incivilimento delle società, incitato dalla natura, viene preparato dalla teocrazía, cementato dall' agricultura, sviluppato dalla forza del commando, perfezionato dalla libertà, consolidato dalla moralità, e mantenuto dalla natura. Li annali delle nazioni somministrano i materiali d' una specie di biografía propria di quelle persone collettive ed immortali che si chiamano *corpi politici.* Questa biografía prima dipinge a grandi tratti

---

(1) Non in quanto l'organismo sia la causa efficiente della razionalità, ch'è un attributo essenziale dell'anima; ma in quanto senza l'organismo, costituito com'è, sarebbero impossibili le manifestazioni e i grandiosi effetti di questa facoltà. (DG)

Digitized by Google

ciò ch'esse hanno di commune, indi segna le differenze di ognuna in conseguenza sì delle relazioni fisiche con la natura, che delle relazioni loro morali e politiche sì interne che esterne. Egli dimostra che la fortuna e la moralità segnano le due grandi parti e li estremi di questa biografía; egli scopre che la natura, la sola possente, infaticabile, unificante natura, siccome formò li Stati, così pure li conserva e li éduca in ambidue i periodi. Il prodigio maggiore di questa educazione sta nel tramutare l'unità individuale in un'unità collettiva; un istinto cieco di utilità in un senso illuminato di moralità; l'utile ristretto, derivante dalle forze proprie individuali, in un utile esteso, derivante da tutte le forze sociali riunite; lo stato perpetuo di guerra in uno stato di pacifico e vitale contrasto; l'amor proprio in amor della patria e delle nazioni; l'impero della fortuna in quello della ragione. Con questa biografía dunque si tesse la storia delle vicende e dei destini dell'umanità. Senza questa Storia la prudenza degli Stati andrà sempre vagando incerta in balía di un cieco empirismo.

III. *Del subjetto immediato dello sviluppamento progressivo delle nazioni, e degli effetti finali che ne nascono. — Del principio attivo ed unico dei progressi e fenomeni dell'incivilimento. — Periodi di questo. — Continuità.*

§ 1010. E qui volendo indagare quale sia il subjetto perpetuo, su'l quale cadono tutte queste rivoluzioni, noi di leggieri intendiamo essere lo stato *morale*, l'*economico* ed il *politico* delle umane società.

§ 1011. Nello stato MORALE noi distinguiamo tre periodi, nel primo dei quali predominano i *sensi*, nel secondo la *fantasía*, nel terzo la *ragione*, in modo però che il governo dei sensi non va mai scompagnato dal dominio della fantasía, nè il governo della ragione va mai disgiunto dal concorso dei sensi e della fantasía; ma per lo contrario ognuno di questi agenti operando con una indisolubile colleganza, e ad un tempo restringendo gradatamente il proprio impero a proporzione che cresce la potenza del successore, giungono tutti di conserva all'ultimo stadio di sviluppamento, nel quale il dominio dei sensi è minimo; quello della ragione è massimo; e quello della fantasía, che sta di mezzo, viene rattemprato e diretto dalla ragione.

§ 1012. Dalle tenebre della più crassa ignoranza e debolezza sotto la schiavitù dei sensi, fino ai prestigi e alle gagliarde passioni del regno della fantasía; dal regno della fantasía fino a quello della disingan-

Digitized by Google

nata antiveggente calcolatrice ragionevolezza, havvi una gradazione così continua, che mal si potrebbe distinguere il punto preciso che separa l'un periodo dall'altro. Di fatti l'uno va insensibilmente e continuamente a congiungersi con l'altro, come appunto la notte co'l crepuscolo, e il crepuscolo co'l giorno. Dunque le differenze non si ravvisano nè si segnano che a grandi intervalli. In tre periodi pure si distingue lo stato economico mercè il *genere di vita* delle società, cioè la silvestre (1), la pastorale e l'agrícola. Il passaggio dall'uno all'altro genere non si fa mai per salto, e mai abbandonando l'antecedente; ma sempre si fa con una gradazione, in cui i generi si mescolano, e rispettivamente l'uno diminuisce e l'altro si accresce, fino a che l'ultimo giunga a predominare.

§ 1013. In tre periodi finalmente si distingue lo stato politico mediante il successivo *régime* delle società; cioè co'l *patriarcale*, co'l *republicano* e co'l *monarchico:* del che più ampiamente mi riserbo a ragionare.

§ 1014. Quì solamente giova notare, che se voi domandate quali siano i poteri regolatori e predominanti in tutte le età, si può rispondere essere la *fortuna*, le *passioni* e la *moralità*. Con questa divisione non intendo escludere nel periodo delle passioni l'impero della fortuna, nè nel periodo della moralità quello delle passioni e della fortuna; ma voglio significare solamente, che ognuna di queste tre potenze tiene successivamente il primato, senza escludere quelle che prima tennero l'impero. Tutto l'effetto di questo corso si riduce a condurre le umane società ad uno stato, nel quale l'impero della fortuna sia ridotto ne' suoi più angusti confini mediante l'impero della moralità ampliato al suo massimo segno; e per conseguenza il giuoco e la vigoría delle passioni, che stanno nel mezzo, vengono temperati e diretti da una previdente e vittoriosa moralità.

§ 1015. A questo punto però non si può giungere in prima che con l'esaurire tutti i traviamenti dell'errore e delle passioni; e dopo che l'uomo subì tutti li esperimenti dell'invenzione, e sorgano institutori che possano tenere fra i popoli il luogo di un dio; ciò non ostante essi dovranno essere condotti alla cima dell'incivilimento per una specie di metamorfosi morale e politica, nella quale il testimonio dei sensi e le illusioni

---

(1) Preferisco la denominazione di *silvestre* a quella di *cacciatrice*, perchè quest'ultima non esprime che uno stato secondario e parziale, e non il pieno stato in cui l'uomo trae la vita prima dai frutti spontanei della terra, indi da questi e dalla caccia, pesca, ec.

Digitized by Google

della fantasía conducano alla sfera della sana ragione: la moralità, dirò così, d'istinto alla moralità di convinzione; l'impero fisico dell'uomo all'impero dei rapporti integranti e indeclinabili della natura. Così l'uomo, da servo ch'egli era della legge politica, diviene compagno della medesima, e diviene servo assoluto della legge naturale. Ma nel far ciò esso diviene padrone, per quanto è possibile, di tutti i mezzi della sociale felicità. Salendo alle cagioni fondamentali di tutti questi fatti, e di tutte le maniere ond'essi avvengono da per tutto, ci vien fatto di riscontrare l'unica legge fondamentale, di cui vi esibii la formula generale, cioè la tendenza perenne degli uomini e delle nazioni all'equilibrio delle utilità mediante l'azione simultanea degli stimoli e dell'inerzia sottoposta ad unità dalla più stretta economía nelle azioni, dalla più vicina affinità nei pensamenti.

§ 1016. Con questa legge si dà l'impulso; per lei si fanno i progressi; per lei questi progressi sono così collegati, che nello stato antecedente havvi perpetuamente il germe e l'addentellato dello stato susseguente; per lei tutto si fa con tale economía e con tale affinità, che da per tutto ne sorge quella universale continuità, che quasi curva dolce e variata abbraccia e segna l'ondeggiamento dell'ordine fisico e morale della natura, e fa fede della suprema imperante unità che regge la vita dell'universo. Questa legge è tanto imperiosa e inevitabile dalla politica umana, quanto da lei è indipendente la costituzione delle umane facoltà, e quanto sono indeclinabili i risultati dei rapporti fra le medesime e la natura. *Unità*, *varietà*, *continuità*, ecco le condizioni con cui la natura governa il mondo fisico; unità, varietà, continuità, ecco il tipo con cui è necessario regolare il mondo morale: ecco le condizioni indispensabili del vero, del giusto, del bello; ecco la norma necessaria che conviene consultare per determinare sì le costituzioni che le leggi, e per dirigere l'amministrazione degli Stati.

§ 1017. E quì discendendo a più vicina prospettiva, applicata alla vita degli Stati, mi giova osservare che il filo della continuità, tessuto dal naturale andamento delle popolazioni nel far progredire il loro stato morale, economico e politico, risulta tanto dalla stretta economía con la quale li stimoli rattemperati dall'inerzia sospingono le nazioni ai gradi successivi di sviluppamento, quanto dall'ajuto delle apparenti analogíe, che si convertono in reali affinità a mano a mano che la ragione va guadagnando.

Digitized by Google

IV. *Limiti diversi dello sviluppamento.*

§ 1018. Quì ancora non finisce la cosa. Resta a vedere fino a qual punto la natura esiga che venga innoltrato l'incivilimento.

§ 1019. Forsechè essa vuole che l'umano sviluppamento sia praticamente indefinito? Se ciò fosse, egli sarebbe indipendente, ed anzi sarebbe contrario alla legge dell'equilibrio, di cui ho discorso fin quì: lo che ripugna a quella unità che regge ogni ordine di natura. Dico che ripugnerebbe alla legge suddetta; imperocchè la forza *motrice* della natura umana, come sopra fu discorso, non va disgiunta giammai da quella dell'*inerzia*, e però ogni mossa morale e politica sì dei particolari che delle nazioni deve necessariamente rallentarsi ed arrestarsi quando la forza d'inerzia incomincia a rintuzzare o a spegnere la forza degli stimoli che agiscono su l'umana attività. Le innovazioni del tempo appartengono all'energía alterabile d'un essere capace d'unire variate maniere di sentire e di operare. Il predominio delle abitudini appartiene alla forza d'inerzia ingenita allo stesso essere dotato d'un corpo; ma le alterazioni derivano in prima origine dalle circostanze fisiche, indi dalle politiche, nelle quali un popolo si trova situato. Per lo che sebene io conceda che il principio energico ed occulto dell'umana natura sia in astratto suscettibile d'un infaticabile ed incommensurabile eccitamento, come lo dimostra la forza degli ostacoli che va superando nei diversi stadj dell'incivilimento; ciò non ostante sono costretto a riconoscere che il suo *pratico esercizio* e le sue direzioni sono fedelmente subordinate all'impero delle esterne circostanze, nelle quali ad ogni tratto la natura umana, a guisa di un'onda mossa ed elevata, si va equilibrando. Più ancora: siccome l'unico motore e l'unico scopo delle azioni è sempre il benessere ottenuto co'l minimo di fatica; così il perfezionamento intellettuale, morale e politico delle nazioni non potrà e non dovrà riuscire giammai *eguale* nei diversi secoli e nei diversi paesi; lo che poi anzi in secondo luogo io m'era proposto di dimostrare. Un esempio aggiungerà lume alla teoria.

§ 1020. Datemi un popolo in un'isola rimotissima da tutti i Continenti, posta sotto un clima dolcissimo ed equabile, in cui cresca l'albero del pane, e che pe'l ristretto numero de' suoi bisogni e la facilità di soddisfarli domandi pochissima fatica: quale sarà il grado di sviluppamento intellettuale, morale e politico che la natura e la ragione ivi prefiniranno? Egli sarà, s'io non erro, quello delle isole di Otaiti e degli Amici.

Digitized by Google

§ 1021. Trasportate questo popolo sopra un Continente, il quale non offra nè un alimento così spontaneo, nè una temperatura di clima così dolce, nè una lontananza così assicurante per l'esterno: ma che per la qualità del suo suolo esiga un laborioso e lungo travaglio; che per la conservazione dell'uomo e degli alimenti richiegga un ricovero atto a difendere i corpi umani ed i raccolti contro la varietà e crudeltà delle stagioni; che sia abitato da altre società indipendenti, strette or quà or là da maggiori bisogni, esercitate nella guerra, avide di bottino, varie di temperamento, per cui le une si sviluppino più presto delle altre, ed acquistino una preponderanza di forze minaccianti: quale sarà il grado di sviluppamento intellettuale, morale e politico che la natura e la ragione domanderanno? Egli sarà, se mal non mi appongo, a un dì presso quello delle culte nazioni d'Europa.

§ 1022. In tutto ciò voi visibilmente ravvisate in primo luogo che le leggi dello sviluppamento intellettuale, morale e politico altro non sono che le leggi dell'equilibrio fra la spinta al benessere della natura umana, e la forza delle esterne circostanze che il luogo e il tempo vanno producendo. In secondo luogo, che tali leggi assorbiscono così tutta la fisica dei corpi politici, che la composizione e il movimento loro sono necessariamente signoreggiati dalla forza del luogo e del tempo, come il temperamento e le azioni del corpo animale soggiaciono all'azione dell'età e della fisica situazione.

V. *Estremi contrarj prodotti dallo sviluppamento.*

§ 1023. Qualunque però sia il grado di coltura cui venga spinta una società, ne sorge sempre un effetto degno della maggiore considerazione. Fu detto che li estremi si toccano senza confondersi. Questo assioma si verifica anche nello sviluppamento delle nazioni; e si verifica a segno, che tutto il corso intellettuale e politico delle civili società viene diretto dal medesimo principio, e produce per ogni parte i medesimi effetti. L'uomo incomincia a contemplare lo spettacolo della natura in un senso conglobato e confuso, e ad essere il solo artefice della propria conservazione. Passa indi a considerare le cose a parte a parte, e a distinguere in esse particolarità e relazioni prima inavvertite. Finalmente recapitolando le osservazioni prima a piccoli fasci, indi a grandi intervalli, conchiude con un'idéa distinta, ma compendiosa, e dirò così radicale, e passa indi all'importantissima operazione di astrarre li oggetti logici o tecnici di cui andò in traccia, e che casualmente presentaronsi.

Digitized by Google

§ 1024. Incominciando dalla rappresentazione, si avverte che l'idéa, figlia dell' analisi, è sostanzialmente un ritorno alla prima rappresentazione recata dai sensi: il corpo e l' estensione del soggetto è realmente lo stesso; ma la cognizione che ne acquista l' uomo nell' ultimo stato è ben diversa, anzi contraria a quella che n' ebbe da principio. Il primo aspetto era concreto, confuso; e la mente, tratta dalla forza e dal corso fortuito delle sensazioni, era schiava, per così dire, della materia. Schiava quindi della fortuna era la sorte sua. Le sue opere e le sue providenze erano sperimenti tentati a caso, che venivano o ripetuti o tralasciati, giusta la loro piacevole o spiacevole rimembranza. Per lo contrario l' ultimo aspetto si presenta distinto e segnato con vincoli intellettuali, e l' anima umana si trova padrona di combinare le cose a suo talento: colà essa rassimigliava all' insetto in istato di ninfa, e indi in quello di bruco. Quì per una felice metamorfosi si trova nello stato di farfalla, che libera volteggia nell' atmosfera, e trae a piacer suo dai fiori e dalle foglie circostanti l' alimento che più le conviene. Questo risultato però non è l' opera che di molti uomini e di molti secoli; e, se mi è lecito dirlo, della cumulazione successiva di molte eredità, per cui la generazione che succede vien fatta ricca dei lumi e delle invenzioni di quelle che precedettero.

§ 1025. Ma questa eredità, quanto è più ampia nella sua sfera totale, altretanto è ristretta ne' suoi possessi individuali. La tradizione e l'analisi, che moltiplicano i tesori delle cognizioni, offrono un campo ognora crescente di cultura per ognuno. Un solo ramo, anzi un solo ramoscello dello scibile e dell'operabile basta ad occupare la intiera vita razionale di ogni uomo; perchè quanto più una scienza è ampliata, tanto più è lungo il giro che l'attenzione deve compiere per possederla ed applicarla; e quanto più la stessa opera serve a molti, tanto più dev' essere ripetuta e consumare il tempo. Ciò deriva necessariamente dall' insuperabile limitazione dell'umana comprensione ed attività, la quale per essenza sua non potendo abbracciare le cose che successivamente, e quanto solo cape la sua mano, è costretta a consumare una più o meno lunga età nell' apprendere le cognizioni e nell' eseguire le opere. Le scienze sono tanto voluminose appunto perchè noi siamo tanto limitati.

§ 1026. Per la qual cosa, a proporzione che cresce la scienza in tutto il complesso delle società, altretanto deve in ogni individuo rimanere una parziale ignoranza di quello ch' è già scoperto. La scienza starà nel tutto; l' ignoranza rispettiva sarà nelle parti. Quanto più cresceranno le opere nella società, tanto più sarà limitata l'abilità. Ciò che

Digitized by Google

accade nelle scienze avviene pur anche nelle arti e nelle funzioni tutte dei corpi politici. È nota l'osservazione, che la divisione del lavoro perfeziona le arti, come la divisione delle funzioni perfeziona l'amministrazione publica e privata. Ma l'una e l'altra divisione va di pari passo con l'analisi delle idée, ed anzi nasce dall'analisi medesima; poichè non si procede ad una divisione di opere che in conseguenza della distinzione dei concetti delle cose, e dei mezzi particolari onde compiere l'opera medesima. Ma se lo spettacolo di una nazione in cui ferve il lavoro, e in cui i sensi da mille parti sorpresi dalla varietà delle cultivazioni campestri, dallo scavo delle miniere, dall'inalzamento delle opere architettoniche, dal movimento de'telaj, dal suono dei martelli, dallo splendore, dalla finezza e dall'ingegno delle manifatture e d'ogni maniera di produzione delle arti belle, suscita nello spirito l'idéa d'un perfezionamento industriale; se le diverse gerarchíe che dal trono discendono fino ai più piccoli salariati; se i moltiformi stabilimenti e le varie instituzioni, destinate alla sussistenza, alla commodità, ai piaceri, alla cultura e alla sicurezza della nazione, vi presentano una distribuzione di funzioni tutte cospiranti alla prosperità e allo splendore dello Stato, talchè esso si vegga quasi minutamente distribuito e architettato a guisa di corpo animale, in cui si distinguono ossa, muscoli, arterie e vene congegnate e diramate in un perfetto ed unico sistema; se, in una parola, l'aspetto del tutto insieme di una nazione vi presenta il risultato di milliaja di penose analitiche operazioni mille e mille volte tentate e modificate: voi non potete disimulare nello stesso tempo che questo apparato e questo splendore d'incivilimento e di cultura risulta da milliaja di frazioni individuali, per le quali il corso intiero della vita di ogni privato è assorbito dalla frazione medesima. Per lo che di nuovo nei particolari non si può riscontrare che la scienza e l'occupazione della minuta funzione a lui affidata; e quindi, ad eccezione delle funzioni communi della vita, egli dovrà ignorare quasi tutte le restanti arti e funzioni da altri amministrate.

§ 1027. Tutto questo vasto sistema di divisioni e suddivisioni dei pensamenti, delle funzioni e delle fatture umane si effettua nell'atto stesso che da molte aggregazioni si forma o grandeggia il corpo stesso dello Sato. Dal primitivo stato di famiglia a quello di tribù, dalla tribù alla città, dalla città al principato, dal principato al regno, dal regno all'impero havvi una composizione fisica sempre crescente, accompagnata da una contemporanea divisione o diramazione sempre crescente nel tutto, e decrescente nelle parti; talchè la divisione dei lumi, delle

Digitized by Google

funzioni o delle opere che potete rinvenire presso uno Stato più grande, non la potete riscontrare presso uno più piccolo; nè quella di una Capitale la potete verificare in un villaggio. Viceversa poi la varia benchè rozza abilità a provedere ai bisogni che vedete in un individuo d'una men culta popolazione, non la potete riscontrare in quello della più culta e popolosa città. In forza di questo doppio processo compositivo e risolutivo fatto contemporaneamente, lo svilupparsi di uno Stato politico rassimiglia a que' grandi alberi, i quali a mano a mano che crescono spandono più rami che si suddividono; di modo che quanto più si allontanano dal tronco più si attenuano, sinchè finiscono in minimi ramoscelli, l'attitudine dei quali si riduce ad alimentare e sostenere una sola foglia od un solo frutto.

VI. *Congiunzione degli estremi. — Mecanismo secreto dello sviluppamento.*

§ 1028. Ma se tale è il procedimento che per naturale spinta si effettua nelle politiche società, mentre a senso nostro si vanno sviluppando, come si potrà verificare che a proporzione si possa accrescere l'umana utile potenza? S'egli è vero che l'uomo tanto solo può quanto sa; se il ben fare dipende dal ben conoscere; come si potrà verificare la perfetta cognizione nella sempre crescente folla degli oggetti che lo sviluppamento dischiude, ognuno dei quali assorbe la forza comprensiva individuale?

§ 1029. Grave, anzi insormontabile difficoltà sarebbe questa per il buon régime degli Stati politici, ai quali non presiede l'infinita intelligenza di un Dio, ma uomini di corta comprensione, elevati spesso dalla fortuna, o tralignati co'l succedersi delle età. Dovremo noi dunque conchiudere che la natura o non voglia lo sviluppamento relativo delle società, tanto necessario al loro benessere, o che ne abbia per mancanza di mezzi reso pressochè inutile l'applicazione al perfetto régime degli Stati?

§ 1030. Guardiamoci dall'accusare la natura d'improvidenza, prima di averne esaminato tutta l'economía. Studiamo invece di penetrarla, o troveremo aver essa opportunamente proveduto. Tutto considerato, noi scopriamo di fatti che nell'atto stesso che compone e ramifica il corpo sociale, essa provede all'umana potenza per dirigerla come conviene. Questa providenza risulta in primo luogo dal terzo processo naturale (cui oserei appellare *stenografico*), naturalmente praticato nello stato morale, economico o politico delle società.

Digitized by Google

§ 1031. Questo processo, quanto allo STATO MORALE, consiste nel convertire (a mano a mano che si effettua la divisione degli oggetti mentali) le rappresentazioni, prima conglobate ed associate dall'azione fortuita delle cose esterne; nel convertirle, dissi, in rappresentazioni distinte, contratte e connesse dall'attività interna mediante l'associazione loro con agenti maneggevoli di rappresentazione. Questo processo, quanto allo stato economico, consiste tanto nell'assoggettare gradatamente il valore per sè vario e indefinito delle cose godevoli (nel che comprendo i servigi personali) e delle loro permutazioni a quantità finite, sensibili e concordate, quanto nel concentrare la loro varietà e potere in un mezzo maneggevole e concordato di ricambio, il quale riesca nel tempo stesso agente di rappresentazione anche allorquando non se ne facia uso; e finalmente nell'associare ad agenti durevoli, sensibili e maneggevoli di rappresentazione, tutti li atti fuggitivi umani, riguardanti lo stato economico sociale. Ecco l'operazione naturale originante la vera potenza umana sì individuale che politica.

§ 1032. Per lei le nazioni a poco a poco scuotono la schiavitù dei sensi e dell'esterna fortuna, ed acquistano la libertà della ragione e dell'ordine antiveggente; per lei la ragione trae ed aumenta di età in età i tesori dell'arte in seno della società, in cui si perpetuano ed accrescono; per lei l'arte asseconda la benefica natura, e giunge a predominarla; per lei la potenza individuale, limitata da angusto spazio e da breve tempo, li vince ambidue. E se da prima le umane società furono cieco ed efimero ludibrio della fortuna, esse con questo magistero salgono alla sapienza e possanza di un Dio, che incatena l'errore dentro i più angusti confini, erge le città, muta la faccia dei Continenti, prescrive le vie al fulmine, armonizza il mondo politico co'l mondo fisico, abbraccia la terra, e cammina co'i secoli.

§ 1033. E parlando dell'individuo, lungi che l'angusto confine sovra notato, a cui dallo sviluppamento esso è condannato, torni a danno di lui, esso si volge anzi nella ben divisa società a di lui vantaggio. Imperocchè in ultima analisi si trova che in essa quanto più egli va isolandosi nella singolare frazione, tanto più si associa a numerosa communanza; quanto più limita l'oggetto delle sue occupazioni, tanto più moltiplica i mezzi dell'utile sapere; quanto più concentra la sfera della sua attività, tanto più allarga la sfera della sua potenza ad essere sicuro e felice.

Così la natura, mentre impiccolisce l'universo nella mente dell'uomo, amplifica l'impero di lui su l'universo medesimo.

Digitized by Google

§ 1034. La verità di tutto questo magistero ci potrebbe venire dimostrata da una serie di fatti perpetui, e da un'accurata indagazione delle leggi fondamentali dell'umanità; ma quì officio mio essendo quello di proporre il subjetto, anzichè di spiegarlo e comprovarlo, siami concesso dirne solo quanto basta a schiarire il mio pensiero.

§ 1035. Prima di tutto parliamo della possanza mentale dell'uomo, onde ampliare e dirigere la possanza esecutrice. Noi pretendiamo che la natura soccorra alla cortissima capacità dell'uomo mediante un processo concentrato e rappresentativo, tradotto di maniera che le cognizioni operative siano come tante leve proporzionate alla capacità umana, e alla effezione di tutti i grandiosi fatti degli Stati politici. Con ciò si svela il primo segreto mecanismo della potenza sempre crescente degli Stati, e, quel ch'è più, l'íntimo e primo centro di questo mecanismo.

§ 1036. Ponendo mente alla natura delle cose, egli è certo che niente (1) in natura si fa in senso *diviso*, specialmente nell'azione delle forze cospiranti; ma tutto si fa contemporaneamente e in senso *unito;* e in questo senso unito, specialmente nelle azioni complesse di progresso, niente si fa per *salto*, ma tutto si eseguisce con la massima *continuità*. La possibile perfetta scienza di un essere intelligente dovrebbe dunque consistere nel riconoscere e ritenere le cose nelle loro apparenze concrete, unite, particolari, continue.

§ 1037. Ma l'uomo nell'apprendere tutte le cose, nel formare e nell'esprimere la scienza si trova per necessità di natura costretto a procedere in una maniera del tutto *opposta*. Egli, in forza della natura sua limitata, non potendo abbracciare le cose che individualmente e successivamente, vede l'universo, ossia l'orbe a lui conoscibile, come dentro una torre ottica, in cui le imagini di un vario orizonte entrano per un pertugio mobile all'intorno della torre medesima. Solamente quello che entrato pe'l foro si va a dipingere nella carta sottoposta al foco della lente, viene da lui simultaneamente ravvisato. Conviene muovere intorno la lente per vedere ciò che rimane; ma le antecedenti imagini non esistono più sotto lo sguardo. In questa situazione egli supplisce con l'industria, o, a dir meglio, la natura lo fornì di facoltà e di maniere onde possa supplire alla corta comprensione simultanea, e gli somministrò pur anco incentivi a farlo. Ciò consiste nel trovare e nell'usare

---

(1) Questo e i due seguenti paragrafi sono tratti dall'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 30 e seg., pag. 78 e seg. di questo Volume. (DG)

Digitized by Google

di certi modi e segni, i quali in breve risvegliano il più che si può i tratti delle cose vedute. Simile in ciò al ragno, che co' i fili della sua tela supplisce alla brevità delle proprie gambe; stando al centro sente ed è avvertito del passaggio degl' insetti su i diversi punti dello spazio, a cui la sua corporatura non si estende.

§ 1038. Queste forme accorciate, per dir vero, non sono che *emblemi* o *simboli* di quello che lo spirito umano vide veramente; ma in questo propriamente consiste la sua scienza. Le varie collezioni di questi *emblemi* o *simboli*, giusta la varia specie degli oggetti osservati con le ricerche instituite, costituiscono le scienze diverse, alle quali impose varj nomi a proporzione che andò discernendo le cose a parte a parte. La *collezione* di queste *collezioni* ristrette in forme ancora più accorciate, e perciò più semplici e generali, costituisce la *metafisica universale*. Ivi sta la massima scienza unita con la massima ignoranza, perchè appunto ivi sta il massimo di semplicità accoppiato co 'l massimo di generalità. Quando però essa sia il risultato genuino dell'andamento della natura, racchiude il massimo di *utilità direttrice*, perchè essa è il centro di tutti i fili dello scibile, dal quale si può discendere senza traviare alle scienze più speciali e complete. Quando poi questa metafisica sia esposta con le sue radici intiere, essa racchiude tutto il valore dello scibile ad uso dell' uomo; allora le definizioni, i teoremi e i ben collegati sistemi sono altretanti nodi di reminiscenza, fecondi di rappresentazioni delle qualità delle cose e delle leggi della natura. Possedendo adunque la collezione dei principj o delle nozioni, si possede per ciò stesso virtualmente, ed in una forma ristretta ed ordinata, tutto il tenore conoscibile della scienza medesima. Ora le forme accorciate sono necessarie alla limitata comprensione umana; l' ordine graduato e connesso è indispensabile per agevolare o provocare i passaggi. Quindi la mente ha tanti punti di progresso proporzionato alla larghezza dei passi ch'essa può fare; ed in tanto appunto le proposizioni, i risultati, i sistemi sono necessarj, in quanto pongono li oggetti delle cognizioni in una vicinanza proporzionata alla forza ed alla latitudine comprensiva; vale a dire, in quanto rappresentano dentro uno spazio, che sta, dirò così, sotto la mano, il soggetto che si brama conoscere.

§ 1039. Questa contrazione ideale ad uso dell' uomo sarà tanto più perfetta, quante più allusioni sveglierà con la più stretta apprensione, quante più varietà presenterà con la più angusta unità, quanto più di senso differenziale e quanto meno di senso integrale ecciterà dentro dati estremi, e salva sempre l'unità del concetto.

Digitized by Google

§ 1040. Il senso integrale è tanto indefinito, quanto il sentire confuso; il senso differenziale, per lo contrario, è tanto finito, quanto è finito il sentire l'istinto. Dove domina il senso integrale regna un barlume più n meno incerto; dove domina il differenziale regna la luce che segna le differenze. Ma siccome co'l diradare soverchiamente i raggi luminosi con li strumenti ottici per vie meglio distinguere si torna alla prima confusione dell'occhio disarmato; così con lo spingere soverchiamente l'attenzione a sfumate e minute astrazioni si torna alla vista confusa del primitivo senso integrale: lo che nuoce alle utili cognizioni. Ecco perchè aggiunsi la clausola di limitarsi dentro dati estremi.

§ 1041. Dalle quali considerazioni risulta a bastanza quali debbano essere i requisiti delle nozioni che abilitano la corta comprensione umana a pareggiare per una specie d'equipollenza l'indefinita estensione e varietà del mondo politico, manifestata dal suo sviluppamento. E quì siami concesso conchiudere con una similitudine tratta ancora dalla luce. Il semplice ed unico raggio solare racchiude sotto un'assoluta uniformità la potenza di una gradazione indefinita dei varj colori. Diradato e insieme condensato il raggio dall'azione composta, che ha luogo nell'attraversare il prisma, esso presenta nello spettro ellittico la uniformità con la diversità racchiuse in un solo e breve concetto. Con la settemplice scala di colori non separati da linea tagliente, ma da graduate e condensate sfumature, offre l'emblema dei concetti convenevolmente distinti e contratti, dei quali ragionammo fin quì.

§ 1042. Per tale maniera si effettua dalle umane società la contrazione delle cognizioni in una guisa proporzionata all'umana capacità, nell'atto stesso che queste cognizioni si vanno accrescendo e separando fra loro. Ma questa prima parte del processo stenografico sopra enunciato non può bene intendersi, se non si considera l'altra parte relativa alla rappresentazione sì interna che esterna delle cose concentrate mediante il legame loro con agenti maneggevoli di rimembranza.

§ 1043. E quì mirate l'esteriore dell'essere umano, la cui organizzazione reca all'anima cinque specie diverse di sensazioni, talvolta tutte ad un tratto; interrogate l'esperienza, che vi attesta riprodursi le idée passate o per simiglianza con la presente, o per essere state, quantunque dissimili, rappresentate da prima in compagnia: e voi ne dedurrete tutta la teoría del sistema rappresentativo, di cui ragioniamo. Mercè il nesso arcano costituente la memoria, la vista del frutto che voi prima gustaste vi rammenta il di lui odore, il di lui sapore, e l'albero da cui lo spiccaste. Così il suono del dato strumento vi ricorda la danza in cui

Digitized by Google

prima l'udiste, e tutte le affezioni che ne provaste. Per tale maniera le sensazioni ritornate della vista servono a riprodurre quelle del gusto e dell'odorato, e quelle del suono a rinovare quelle della vista e degl'interni sentimenti. Mercè questi scambievoli servigi la società dei sensi soccorre la mente, come quella degli uomini soccorre la possanza dell'individuo. Fin quì però non v'ha nulla che renda l'uomo superiore ai bruti. Ma considerate ulteriormente in primo luogo essere l'uomo capace di emettere milliaja di suoni articolati, valevoli a percuotere l'udito proprio e l'altrui; e voi intenderete tosto poter egli associare questi suoni con ogni idéa interiore, ed altri simili a lui fare lo stesso al pari di lui e su di lui. Considerate in secondo luogo che il raggio interno dell'attenzione può essere naturalmente provocato su qualche lato interessante di un oggetto presente all'anima, di modo che può mentalmente essere isolato del tutto, e formare un'idéa a sè; che questa idéa isolata può essere maritata con un suono articolato, o con ogni altra affezione intrinseca all'oggetto totale: e voi agevolmente ne dedurrete che al rinovarsi del suono o dell'affezione si riprodurrà pure il lato interessante associato, ed anche l'oggetto intiero dal quale prima fu astratto.

§ 1044. Ciò non è ancor tutto. Se le idée decomposte, nell'atto che trovansi separate dalla forza dell'attenzione, non venissero nell'atto stesso combinate con altre straniere, la separazione ossia l'astrazione fatta svanirebbe, e quindi lo spirito umano rimarrebbe perpetuamente schiavo di un solo corso fortuito di rimembranze. Imperocchè co'l distornare dall'attenzione li elementi dell'idéa complessa, non trovandosi combinati con una idéa diversa, ritornerebbero al loro stato primitivo, nè più si riprodurrebbero allo spirito che nel caso che la fortuna rappresentasse di nuovo lo stesso oggetto; e si riprodurrebbero sempre nella stessa forma compatta, con la quale si presentarono la prima volta. Per lo contrario, in forza di quel chimico processo, pe'l quale nell'atto che si decompongono le idée complesse presentate dai sensi, le semplici decomposte si uniscono ad altre straniere, si produce il doppio effetto di conservare la separazione, e quindi la forma astratta dell'idéa, o di moltiplicare i mezzi di rimembranza: dal che sorge la potenza mentale, che ne varia in mille modi le combinazioni.

§ 1045. Ecco come la natura preparò e come incammina il processo rappresentativo testè mentovato. Siccome però esso non può essere l'opera di un solo uomo, ma di molti posti in uno scambievole commercio, ed anzi di molte successive generazioni; così conviene aggiungere

Digitized by Google

quanto segue. Le anime umane non sono in un immediato contatto nè fra loro, nè con le cose esterne; ma vi sta di mezzo la machina. Fisico è dunque il commercio sì fra loro, che fra le cose. Tranne la rappresentazione pittoresca, l'analogia, l'imitazione, e quel poco che dal naturale linguaggio può venire somministrato, noi comprendiamo pe'l rimanente essere impossibile che nel commercio umano una data cosa o segno svegli la stessa idéa in tutti, e che quindi s'intendano fra loro, ed agiscano di concerto, se prima non hanno legato la stessa idéa allo stesso segno. Ecco pertanto il *sistema significativo convenzionale*, gran parte del quale è occupata dal mezzo co'l quale si manifestano li umani pensieri e voleri: io voglio dire la parola.

§ 1046. Dico gran parte, poichè vi sono altri indicatori, fuori delle parole, il significato dei quali essendo una volta conosciuto, ci avverte di altre cose interessanti. Così, prescindendo da ogni specie di gridi e di rumori degli animali, degli elementi, e di altre sì fatte cose che agiscono su la commune degli uomini, e che servono a rimembrare le cose a cui si sentirono congiunti; e parlando d'indicatori artificiali, noi siamo avvertiti, mediante dati strumenti, del corso più o meno rapido del tempo co'l mezzo del moto graduato, e determiniamo le grandi distanze mediante i misuratori del tempo; così pure siamo avvisati dei gradi del caldo e del freddo, dell'umido e del secco, della presenza od absenza di certe sostanze aeriformi, dell'azione insensibile dell'elettricità, o di mille altre circostanze che le sperienze fisiche sogliono rivelare. Ciò pure si verifica nei segni visibili e permanenti di molte cose fuggitive, visibili, e interessanti per l'uomo: i termini del campo per indicare le proprietà particolari, li stemmi sovrani e le bandiere per indicare l'impero, le decorazioni per indicare le onorificenze, le divise civili e militari per indicare le magistrature e la milizia, e sopra tutto la moneta per indicare il valore delle cose godevoli, fatta astrazione dall'esser essa mezzo onde acquistarle. Nulla dirò dei segnali convenuti per indicare pesi, volumi e superficie delle cose, o per giudicare della bontà di certe materie sì naturali che artificiali. Tutte queste cose estranee alla parola, in quanto sono segni immediati, dimostrano come sia vario ed esteso il sistema significativo convenzionale. Basti osservare che la sua esistenza, la sua conservazione ed il suo perfezionamento provano a bastanza il bisogno di esso fra li uomini collegati.

§ 1047. Ma è forse verosimile che la natura, oltre un certo segno, voglia a così caro prezzo la soddisfazione degli uomini? Non dobbiamo noi forse sospettare che, oltre ad un dato punto, non sorga più tosto un

Digitized by Google

bisogno fattizio, prodotto da un artificiale ed ingiusto squilibrio, per cui nei direttori degli Stati manchi alla fine il genio di afferrare e di dirigere tanti e sì estesi rapporti, e la forza di sostenere tanti e sì possenti contrasti? Non ci sarà forse lecito pronosticare, che dopo un certo corso di avvenimenti le popolazioni non debbano retroeedere da quello splendore disastroso che abbaglia l'uomo vulgare, per ricondurle dentro i límiti d'una meno abbagliante, ma meno penosa esistenza? A proporzione che i poteri utili vengono a svilupparsi, e che si vanno rattemperando per costituire quella beatificante unità, nella quale solamente la natura riposa, non deve forse a proporzione togliersi quell'eccesso rispettivo, risultante dall'azione prevalente che certi poteri esercitarono prima che fossero interamente assoggettati all'unità? Ora non mi lice agitare questa materia, perchè soverchio mi dilungherei dall'argomento proposto.

VII. *Predominio assoluto della forza vitale degli Stati.*

§ 1048. Dopo tutte queste considerazioni ripieghiamo l'attenzione nostra su le cose discorse fin quì. Qual è il vero aspetto dei fenomeni che abbiamo finora contemplati? Qual è il precipuo aspetto che le leggi della composizione e del movimento dei corpi politici presentarono al nostro spirito? Parlando con esattezza, noi dobbiamo dire che ci siamo occupati più tosto dei *principj* su i quali si fonda l'*impero della natura* nel régime degli Stati, che della *forza* con la quale essa li predomina e deve predominarli in qualunque loro posizione. Ma se tale predominio, annunziato nella sovra recata formula (§ 959), veramente esiste, esso deve riscontrarsi tanto nello stato di salute, quanto in quello di malatía; tanto nell'ordine, quanto nel disordine della composizione e del movimento delle civili società. L'ordine si desume dalla efficacia e subordinazione degl'interessi e dei poteri dei particolari e delle nazioni al fine unico voluto dalla natura, cioè al benessere distribuito sopra il maggior numero; il disordine risulta da ogni stato diverso o contrario. Ciò posto, io domando: in ambidue questi stati incontriamo noi tale sovrano predominio nella natura? o, per dirlo altrimenti, ci consta veramente della esistenza di una tale forza in lei, ch'esso tragga sempre le cose del mondo politico e morale allo stato d'equilibrio? Per rispondere con sicurezza consultiamo li effetti di ambedue le posizioni dell'ordine e del disordine. Effetto dell'ordine è la *potenza* di uno Stato, la quale necessariamente deriva dalla triplice unità di cognizioni,

Digitized by Google

interessi ed azioni delle parti del corpo sociale; effetto del disordine è o la reazione violenta che rompe il freno, o la debolezza che rende vittima della conquista del meglio ordinato, e perciò del più forte.

§ 1049. Dall'ordine risulta l'equilibrio, come sopra abbiamo avvertito nell'esporre le leggi della composizione e del movimento dei corpi politici.

§ 1050. Dalla reazione violenta della conquista fatta da un popolo meglio ordinato deve finalmente risultare un avvicinamento all'equilibrio voluto dalla natura: lo che si dimostra dall'indole stessa delle cagioni che producono le rivoluzioni o le mutazioni di dominio fra le civili società.

§ 1051. Io prescindo per ora da quelle straordinarie inondazioni di popoli, le quali sopravennero nel mondo politico specialmente prima che l'agricultura avesse più largamente fermato li uomini alla terra da loro abitata. Esse non entrano nel corso ordinario degli eventi dei quali ora ragioniamo.

§ 1052. Arrestando più tosto le mie considerazioni a quello stato di cose che direttamente riguardano il mio argomento, io fo primieramente osservare, che se ad una parte o classe sola della società si lascia o positivamente si attribuisce una smodata preponderanza, s'introduce una compressione parziale, la quale o soverchia o discioglie le altre parti. Allora non si verifica più il benessere del maggior numero; allora la società sente direzioni ruinose e scosse violente, e però per sostenere l'ingiustizia e l'ingiuria convien ricorrere a nuove ingiustizie o a nuove ingiurie: in somma, la violenza deve sostenere la violenza.

§ 1053. In questo caso o la forza che comprime è minore di quella che reagisce, o è maggiore. Se è minore, ecco la rivoluzione, e quindi aperto il corso all'equilibrio; se è maggiore, ecco la decadenza e la debolezza dello Stato, che va a finire nella soggezione ad un vicino più moderato o potente, e quindi l'avviamento verso il medesimo equilibrio. Tutto ciò deriva da quell'unico motore, al quale fino da principio abbiamo posta attenzione. Imperciocchè le società, or più or meno, con nuovi interessi, indotti da nuove circostanze, tendono a nuovi utili intenti, nè mai riposano fino a che non li abbiano ottenuti. Le espansioni pertanto dell'amor proprio sì al di dentro che al di fuori riusciranno oppressive dei privati o delle nazioni, se con la reazione di contrarj interessi o di un potere bastevole non vengano ratenute. Sorgendo adunque una superiorità reale d'invenzioni e di forze, e quindi un potere preponderante, esso si riverserà sopra l'inferiore, nè si arresterà se

Digitized by Google

nōn dove o incontrerà un insormontabile ostacolo, e avrà consumati tutti i mezzi della propria energia.

§ 1054. Allora la nazione che sopravanzò l'altra nella vita civile servirà d'eccitamento e di maestra alla più debole o ignorante, o almeno di vindice di quella legge della natura, la quale non permette che li uomini e le società rimangano impunemente al di sotto dei loro pari. Allora al régime originario della natura si aggiungerà quello degli uomini che offendono e resistono, che commandano ed obediscono; ed anche per questo mezzo la nazione si avvicinerà allo scopo dell'ordine progressivo ed equilibrante della natura.

§ 1055. Ad ogni modo pertanto, mediante le alterazioni essa trae vittoriosamente tutte le cose all'equilibrio universale. Nello stato di ordine queste alterazioni sono moderate, e però la spinta della natura è come quella dello zefiro che vezzeggia il prato, e ne rinova l'atmosfera circostante. Nello stato di disordine è come quella del turbine, che abbatte tutti li ostacoli che si oppongono al suo corso. Una sola e medesima forza produce lo zefiro e il turbine; ambidue altro veramente non sono che un conato della stessa atmosfera, la quale con un impeto proporzionato allo squilibrio indotto corre a restituirsi allo stato equabile da cui fu tolta.

§ 1056. Se il punto da cui cominciò l'immoderata alterazione del corpo politico era quello che conveniva alle sue reali e necessarie circostanze, egli, tolte di mezzo le cagioni dell'eccesso, tornerà allo stesso punto, senza che sia veramente d'uopo d'altra intermedia condizione. Ma se la forza delle circostanze, condensata dall'influenza naturale del tempo, reclamava un nuovo temperamento di poteri e nuovi provedimenti, onde fino ad un dato segno appagare nel maggior numero le tendenze naturali del cuore umano; in tal caso la nazione procederà oltre, incominciando per altro dal punto più vicino a quello nel quale non per errore o per mala opera, ma per vera necessità di natura si trovava collocata. Allora il successivo progresso si farà come per innesto su la parte sana e vitale, ed ogni altro ramo lussureggiante, cresciuto per un passeggero fermento, o verrà reciso, o andrà da sè stesso diseccando.

VIII. *Differenza perpetua nei diversi rivolgimenti della vita delle nazioni.*

§ 1057. Per la qual cosa, prescindendo dal caso di una catastrofe universale del globo terraqueo, per cui non rimanga che qualche reliquia

Digitized by Google

delle più rozze nazioni, e prima che uno Stato sia giunto all'ápice dello sviluppamento politico (del quale non abbiamo l'esempio), lungi ch'io possa persuadermi che si possa verificare (non nell'estrinseca forma e direi quasi nella veste materiale dei Governi, ma nei reali periodi della vita civile delle nazioni) un circolo similare, per cui i caratteri dello spirito e del cuore dei popoli, e quindi le leggi, i costumi ¤ i modi del benessere e del malessere politico, si succedano a guisa delle stagioni; per lo contrario io porto opinione ch'essi non subiranno che pure *metamorfosi*, per le quali lo stato loro, malgrado le *forme simili di Governo*, acquisterà tali differenze ed incrementi, che quello che succede non si potrà veramente assimigliare a quello che precedette. Quindi il corso di una nazione dirozzata non si potrà pareggiare giammai a quello di una tribù di selvaggi, ¤ quello d'una Republica assai incivilita ¤ potente a quello d'un popolo semplicemente dirozzato, e così in ragione correspettiva: talchè, anche dopo lo scompiglio d'una data forma di Governo, o l'occupazione di barbare genti, nel rinovellarsi i progressi del vivere civile, si ripiglierà sempre il periodo per un addentellato diverso da quello che sarebbesi incontrato se la nazione si fosse prima trovata in un altro stato morale ¤ politico.

§ 1058. L'esame ben fatto degli annali degl'Imperj a noi conosciuti può fornire un'ampia conferma di questo mio pensamento. Come nel regno vegetabile benchè la riproduzione per mezzo di radici preesistenti si operi con le leggi ordinarie della vegetazione, ciò non ostante non rassimiglia perfettamente a quella della produzione per mezzo dei semi; così nello stato sociale l'ordine naturale dei progressi dopo la ritornata barbarie non rassimiglia perfettamente a quello del primitivo dirozzamento.

§ 1059. Da prima li uomini ¤ le famiglie isolate vengono radunate ed incamminate alla società, indi si legano alla terra cui esse dissodano; talchè la terra perfeziona l'uomo, e l'uomo perfeziona le terre e le atmosfere.

§ 1060. Da un aggregato d'uomini inciviliti, e che acquistano potenza perchè acquistano una superiorità morale e politica, si trapiantano colonie in altri luoghi, o partono alcuni institutori di rozze tribù. Per tal modo si propaga la popolazione ¤ la cultura degli uomini e dei terreni. La popolazione si accresce a proporzione della sussistenza, ¤ quindi dei matrimonj, che le nuove terre agevolano.

§ 1061. L'incivilimento è spinto più o meno rapidamente a proporzione della costituzione fisica più o meno perfettibile degli uomini, ¤

Digitized by Google

a misura delle circostanze fisiche e politiche operanti sì al di dentro che al di fuori della data società.

§ 1062. Ma siccome nel globo terraqueo, prima che le grandi forze di attrazione e di espansione siano state poste fra loro in un certo equilibrio, avvengono le scosse e le grandi inondazioni; così nel mondo politico, prima che la forza riproduttrice di certe popolazioni sia stata mercè l'agricultura e il commercio posta in equilibrio co' i mezzi della sussistenza, avvengono le grandi emigrazioni e le conquiste dei paesi cultivati.

§ 1063. Questa conquista fa sorgere un nuovo stato compostissimo di cose, nel quale i contrarj poteri disciolti presentano lo spettacolo del caos politico. I contrarj elementi si combattono e si combinano dove prevalgono le affinità. La nazione conquistata retrocede in cultura, ed acquista in vigore; la conquistatrice va perdendo la barbarie, ed acquistando la cultura: una forza segreta sì nell'una che nell'altra agisce incessantemente. Giunge finalmente un punto, in cui, per l'azione delle circostanze fisiche locali, per lo scambievole continuato attrito delle vecchie e delle nuove popolazioni, e per la forza di certi bisogni comuni, li elementi si ravvicinano e si assimilano. Ecco le affinità delle forme; ecco l'associazione dei poteri: ma ecco formato il germe della civilizzazione. Spuntano omai le forme d'unità, novità, varietà e continuità; allora l'energia instancabile e vittoriosa della natura sociale ripiglia quel corso che sembrava arrestato, e fa progredir oltre l'incivilimento fino a quell'equilibrio che le circostanze permanenti fisiche e politiche esigono imperiosamente.

§ 1064. Due forze contrarie specialmente primeggiano, e concorrono a produrre su l'unione intiera dei conquistatori e dei conquistati il ritorno alla cultura ed alla civiltà. L'una di queste forze è quella delle rozze virtù, della semplicità, del coraggio, e perfino dell'oppressione del popolo conquistatore; l'altra forza è quella della socialità e dell'abitudine a servire in commune, e sotto leggi regolari del popolo conquistato. Per la prima i conquistatori vogliono l'indipendenza per sè stessi, e quindi la divisione politica; ma nello stesso tempo tolgono al popolo conquistato tutte quelle forme complicate e fiscali del Governo antecedente, per le quali s'inceppava la libertà e si corrompeva la nazione, per lasciar loro quelle sole che, regolando lo Stato e i diritti privati, mantengono il germe della civilizzazione. Egli è vero che vi sostituiscono un'abituale e rozza oppressione; ma questa nell'atto che irrita la fiacchezza toglie la corruzione ai conquistati. Per la seconda forza il

Digitized by Google

popolo conquistato, con la forza stessa del principio della proprietà agricola, del quale abusano i conquistatori, tende all'ordine. La proprietà immobiliare politica, nata dalla conquista, tenta bel bello nei padroni, per amore di dominio privato, di vestire la natura della proprietà civile; la proprietà civile tenta nei conquistati, per amore di tutela, di vestire la garanzía della proprietà politica. La potenza religiosa sorge di mezzo, e tende incessantemente a sottoporre l'amministrazione civile ad un ordine di pace e di sicurezza, d'onde si formi il primo elemento dal quale unicamente dipende la potenza politica, e quindi ogni progresso dell'incivilimento. I poteri individuali si rigenerano con l'azione del popolo conquistatore; la potenza politica viene cementata dalle abitudini e dall'interesse del popolo conquistato; la guerra stessa toglie la resistenza interna dei dominati. Da quest'azione combinata viene vinta la barbarie, e convertita in uno strumento di rigenerazione. Questa prima vittoria del genio perfettibile si ottiene da prima in quei paesi ne' quali più profonde, robuste e moltiplicate erano le radici della vita civile, più energica e più persistente la forza del carattere morale, più accentrato e più rispettabile il deposito di quell'opinione che sta sopra la forza della barbarie, e che a buon diritto si può chiamare il vero palladio delle politiche società. Questa vittoria sarebbe perfetta, se la forza accentrante del potere governativo potesse nelle prime età della rigenerazione agire d'accordo con la forza espansiva della libertà. Ma l'età della riproduzione mediante il contrasto importa sempre un certo eccesso di energía, cui allora è impossibile e sarebbe anche male rattemperare. Così la natura non solamente promove le rivoluzioni ed il perfezionamento fra le parti d'uno stesso Stato, ma eziandío fra l'una e l'altra nazione. Così essa prepara la grande società del mondo mediante la tendenza all'equilibrio delle utilità, assoggettando il tutto ad una graduale e progressiva unità.

§ 1065. Se però ponete a confronto l'avviamento alla cultura nello stato di originaria rozzezza, e l'avviamento alla cultura nello stato di una barbarie ritornata, voi rileverete che se sotto un aspetto hanno una rassimiglianza nelle leggi graduali dell'incivilimento, sotto un altro aspetto però, cioè nel modo di progredire, presentano tali e tanto differenze, che siete costretto a conchiudere che non si verifica punto un circolo similare di vicissitudini, ma una vera metamorfosi, per cui sotto l'apparenza di uno stato stazionario o retrogrado si ha un reale avanzamento, e sotto il velame della distruzione agisce una progressiva riproduzione.

Digitized by Google

§ 1066. Nel primo stato voi vedete una terra che un agricultore dissoda e semina, in cui egli trapianta quà e là tenere ed utili piante; nel secondo stato vedete una terra cultivata, inondata, e quasi tutta coperta da altra terra non culta e di arena, che con la sua forza medesima quà e là superando li ostacoli sovrastanti, per li semi e per le radici che già chiude in seno si rende ancor fruttifera. Sopraviene quindi la mano dell'agricultore, e risorge più fiorente e rigogliosa. La cultura si dirama, e si tramandano le piante e li agricultori a lontane regioni. Nel primo stato dai rapporti individuali si procede ai collettivi; nel secondo dai rapporti collettivi agl'individuali.

Le predisposizioni naturali ed individuali alla vita sociale agiscono nel primo stato; le predisposizioni acquisite e nazionali per la vita civile agiscono nel secondo. Io dirò meglio: l'azione e la reazione fra la parte culta e la parte barbara si va avvicinando per lo stesso principio, per indi camminare di conserva, e dare la preponderanza alla forza dell'incivilimento già atteggiata ad unità politica. Ecco i risultati di fatto degli annali delle nazioni profondamente esaminati. In tutto questo però voi toccate con mano il régime imperioso e prepotente della natura, tal quale ve lo caratterizzai da principio: sia che li uomini debbano unirsi per costituire una civile società e porre con l'incivilimento un equilibrio fra la spinta delle urgenze necessarie e la spinta al riposo della soddisfazione; sia che debbano sottostare ad una forza esterna, che apporti o acceleri in loro un incivilimento proporzionale alle loro urgenze esterne, o che venga a reprimere il rilasciamento lussureggiante introdotto dalla corruzione sociale, e a ridonarle la perduta energia; sia che debbano scoppiare in una crisi interna pe'l contrasto di una parte comprimente; sia che in qualunque altra maniera convenga procedere al pareggiamento delle utilità, voi vedete sempre che la natura trascina seco la vita degli uomini e delle nazioni.

CAPO IV.

CONSEGUENZE PRATICHE. NECESSITÀ DI CONOSCERE E DI SECONDARE LE LEGGI NATURALI DELLA VITA DEGLI STATI.

I. *Soggezione necessaria d'ogni Governo alla legge fondamentale della vita degli Stati.*

§ 1067. Invano pertanto l'umana potenza cerca di sottrarsi all'impero dell'ordine naturale; invano i Governi tentano di arrestarsi dove

Digitized by Google

la natura si avanza, di accelerare dove la natura va lenta, di deviare dove la natura segna il cammino. Io dico poco: guai a quel popolo e a quel Governo che ardisce controvertere la spinta dei secoli, e dei veri interessi che la natura stabilì, per abbandonarsi alle illusioni dell'errore, alle seduzioni delle passioni, alle resistenze d'una cieca abitudine, alle cupidigie dell'ambizione!

§ 1068. Guai a quel Governo e a quel popolo che non sa pareggiare il suo régime con le sue circostanze; che non sa equilibrare la sua potenza co' i progressi della potenza altrui; che non prevede lo scopo a cui deve giungere, onde determinare la misura sì del bene di cui deve attualmente contentarsi, che del male che deve attualmente soffrire, a fine di non privarsi del maggior bene che deve in futuro procacciarsi, ed evitare il maggior male che deve in futuro prevenire!

§ 1069. Egli è vero che la natura trae finalmente tutte le cose ad un equilibrio universale; ma è vero del pari ch' essa va al suo termine anche a traverso alle ruine. V'ha certamente un régime della fortuna, che spinge il mondo politico ad un ordine equilibrante; ma quanto lungo e penoso è il tirocinio che debbono subire le società, e quanto poche giungono per mezzo di una vita propria all'ultimo scopo a cui vengono tratte dal fato supremo che regge li Stati politici! Il corso della fortuna quanto ai Governi rassimiglia a quello della corrente di un fiume che guida molti naviganti diretti verso la foce. È vero che i barcajuoli inesperti od impotenti in balía dell'onda sono guidati verso la mèta proposta; ma quà uno urta in un macigno, là un altro è avvolto da un gorgo; quà l'uno è spinto contro un banco d'arena, là un altro contro un seno della ripa. Tutto questo non avviene ad un navigante perito e robusto.

§ 1070. Per lo che la filosofía, o dirò meglio la natura stessa, addita ai direttori dei popoli ed alle nazioni esistere sopra di loro un fato indeclinabile ed onnipossente, al quale debbono perpetuamente servire a guisa di quello descritto da Omero, al quale lo stesso Giove deve obedire. La di lui possanza suprema forma l'ultima garanzía delle nazioni.

II. *Régime necessario conseguente della vita degli Stati.*

§ 1071. Il codice del destino, rivelato così alla mente nostra, se da una párte offre agli Stati i sicuri beneficj dell'obedienza, dall'altra minaccia loro i mali inevitabili della disobedienza. Sì li uni che li altri derivano necessariamente dall'unità dell'ordine naturale, che non può

Digitized by Google

tolerare contradizione. Il principio dell' utile è identificato con quello del vero (1).

§ 1072. Che rimane dunque a fare alle nazioni della terra per ottenere i sicuri beneficj della sovrana natura, ed evitarne l' indeclinabile punizione? L' uomo non crea nulla, ma solo contempla il creato, ed agisce con le sue forze su 'l creato. L' uomo (dirò con Bacone da Verulamio) tanto può quanto sa, e la natura non si vince che secondandola. È dunque necessario ben conoscerla, per farla agire co 'l maggior vantaggio. Al genere umano importa in tutti i momenti della sua esistenza di evitare il male e di conseguire il bene. Se pe' i lunghi e tortuosi giri della fortuna, ossia di un cieco empirismo, egli non può conseguire questo scopo, e nè meno lo può con una falsa politica; se ogni ritardo è nocivo non tanto pe 'l bene che non è ottenuto, quanto pe' i mali che derivano dall' ingiuria di coloro che più presto si resero superiori; egli è dunque manifesto che i dettami delle leggi necessarie della natura dovranno essere conosciuti, e quindi adempiuti nella maniera più breve e più efficace possibile.

§ 1073. Siccome la perfezione d' un metodo di cognizione consiste nel poter trovare per di lui mezzo la verità nella maniera più breve e più sicura possibile; così la perfezione d' un metodo di amministrazione consisterà nel procurare di giungere nella maniera più breve e più efficace allo scopo voluto dalla società, cioè alla maggiore prosperità e sicurezza sì interna che esterna dei privati e della nazione. La brevità è necessaria ond' evitare, per quanto è possibile, tutti i mali annessi al ritardo. L' efficacia è necessaria, perchè si tratta di far agire un' aggregazione di uomini spesso risospinti dall' inerzia, deviati dall' errore, e rivoltati dalle passioni. In tutto questo però la sapienza e la forza dei Governi altro officio non presta, che quello di *secondare* la natura per abbreviare il cammino. Fra alti monti havvi un lago che ingombra molto tratto di paese: esso si scarica lentamente filtrando per uno scoglio, e per varj tortuosi giri tramanda le sue aque al mare. La mano dell'uomo apre lo scoglio, scava un canale retto e capace, redime la terra dalle aque incumbenti, e la volge in campi fruttiferi. Ecco la funzione massima della politica; ecco in che consista veramente il suo potere su la

(1) Il principio del vero in questo sistema di cognizioni è riposto nelle relazioni su le quali si fonda l'ordine naturale, ossia la legge indeclinabile segnata allo sviluppamento degli Stati. Il principio dell' utile sta in questi medesimi rapporti, giacchè l'utilità è la conseguenza, la sanzione immediata naturale dell' uniformità all'ordine medesimo; e viceversa. Ecco, a mio credere, il senso di questa proposizione. (DG)

Digitized by Google

natura. L'uomo non la vince che secondandola, come disse Bacone da Verulamio.

§ 1074. È stato detto che il tempo si caccia avanti ogni cosa; che talvolta sono necessarie le riforme, le innovazioni; che certe leggi e forme di Governo divengono co'l tratto del tempo inopportune; e però convien piegare le leggi e le forme della costituzione dello Stato a norma delle esigenze inevitabili indotte dai progressi di una nazione; e che ciò si deve fare prima che il disordine cresciuto a dismisura, e fatto visibile, sia renduto irrimediabile. Ma si è poi cercato il vero perchè ciò debba avvenire? Fu accennata l'intemperanza indefinita del cuore umano come cagione di queste innovazioni. Ma si è poi tentato di salire all'origine naturale di questa pretesa intemperanza? Sono mai state indicate le cagioni fondamentali e le leggi naturali dello sviluppamento progressivo di codesta indefinita capacità, per cui si cangia il destino delle nazioni della terra?

§ 1075. Co'l riguardare la natura umana dal solo lato dell'intemperanza morale non si è forse còlto il punto di vista il più infelice? Co'l restringersi a questo aspetto non ne deve forse nascere una ferrea politica o il germe della ruina degli Stati? Allegare l'intemperanza senza aggiungere altro, non è forse lo stesso che dire: tutto nella natura umana tende alla disoluzione o all'ingiuria, e però l'arte politica dev'essere ridotta al tristo e penoso officio di appontellare con isforzo le parti di uno Stato per farlo camminare con ordine? Quali sono le conseguenze di queste massime? La mente di chi regge viene sempre ingombrata dalle larve dei vizj umani; il suo cuore viene agitato da odiosi sospetti. Con iraconda prontezza la forza publica corre a spaventare e a costringere, e quasi mai ad allettare ed a soccorrere; e se vezzeggia, è solo per timore. Di là i tenebrosi misteri, le crudeli astuzie, le insidiose mene di un'arte fatale, a cui abusivamente fu attribuito il nome di *Politica*.

§ 1076. Ma se le società non si possono pareggiare ad una famiglia di piante o di bestie; se prima che siano arrivate all'ultimo segno di sviluppamento e di perfezione non hanno ancora raggiunto quello stato che non si possa mutare che peggiorando; se per giungere all'ottimo è necessario passare successivamente per nuovi sperimenti di leggi e di governi; è dunque evidente che la ragione di Stato, prima dell'ultima epoca dell'incivilimento, anzichè essere un'arte d'incatenare li uomini in quella costituzione di governo e di leggi cui prima ricevettero, dovrà essere l'arte di cangiare, con la cognizione anticipata delle circo-

Digitized by Google

stanze che sorgono dalla forza del tempo ¤ degli accidenti, le forme del governo, le instituzioni, le leggi, senza declinare dalle basi della giustizia publica e privata. Ma se la ragione di Stato viene riguardata e definita (come si suole dai politici) l'arte di mantenere costantemente una civile società in quello stato publico, ossia in quella forma di governo e di leggi che le piaque di adottare; non v'ha luogo per una nazione a migliorare se non o per mezzo di quelle violenti rivoluzioni che vengono prodotte dalla forza irresistibile del tempo, ¤ per mezzo della conquista di un popolo più innoltrato nella perfezione. Io prescindo dalla mala fede dell'ambizione, ¤ parlo di un Governo il quale proceda con le migliori intenzioni. S'egli sarà intimamente persuaso che la ragione di Stato sia quale communemente viene definita, egli dovrà giudicare che le spinte progressive e novatrici del perfezionamento siano altretanti attentati dell'intemperanza umana contro l'ordine che devesi costantemente mantenere. Contraporrà dunque tutti quelli ostacoli che stanno in suo potere, onde resistere agli sforzi del tempo, ossia della natura.

Il Governo diverrà ogni giorno più difficile, sino a che il freno fugga dalle mani di chi governa; ¤ soverchiata l'energía nazionale dall'oppressione, cada in una languidezza e disoluzione mortale.

Ecco le fatali conseguenze derivanti dall'ignoranza o dalla imperfetta cognizione della vita naturale degli Stati (1).

§ 1077. Per lo contrario se il moderatore dello Stato si eleverà alla contemplazione della costituzione ¤ delle leggi naturali dei corpi politici; se trasportandosi, dirò con Platone, a quel trono che sta nel mezzo dell'universo, e d'onde si veggono l'imperj sottoposti volgersi con leggi irresistibili e successive, considererà il tempo come il più grande dei novatori, come lo chiamò Bacone di Verulamio; se consultando il gran codice dei destini del mondo, ne trarrà la cognizione archétipa di quelle regole eterne, con le quali si debbono condurre li Stati; se considererà sè stesso posto fra il trono della natura ¤ quello déi Governi umani, investiti del carattere d'interpreti ¤ di esecutori del codice della natura, nella stessa guisa che il magistrato posto fra il Governo e il popolo è interprete ed esecutore della volontà del Governo: egli ne trarrà certamente la conseguenza, che prima di giungere all'ultimo periodo, nel quale si tratta solamente di conservare lo Stato, la cura massima loro

(1) I precedenti §§ 1074 fin qui sono tratti, salva qualche piccola differenza, dall'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 402 (pag. 449-450 di questo Volume.) (DG)

Digitized by Google

consisterà nell' elevare, mediante l'azione rattemperata di tutte le forze sociali, riunite nella maniera più breve e più efficace possibile, salva sempre la legge della graduazione, i poteri di un popolo fino al punto in cui l'uso dei mezzi ad essere nella guisa più grande e più durevole sì nell'interno che nell'esterno sicuro e felice, si trovi soddisfare alle urgenze indotte dall'ordine veramente necessario delle cose, ritenuta sempre come condizione fondamentale e perpetua l'osservanza della giustizia publica e privata.

§ 1078. Benchè la verità di questa osservazione risulti dalle cose discorse antecedentemente, ciò non ostante credo acconcio il farne almeno di volo rilevare le parti, a fine d'intendere l'alto valore delle cose che essa comprende.

1.° Domandate voi quale sia il *soggetto* su'l quale cade l'azione della vera ragione di Stato? — Si risponde ch'essa cade su i *poteri* di un popolo retto da un Governo.

2.° Domandate voi quale sia l'*intento* che con quest'azione si vuole conseguire? — La più grande e la più durevole sicurezza interna ed esterna, unita al più esteso e più durevole benessere.

3.° Domandate voi con qual *mezzo* si possa ottenere questo intento? — Con l'elevazione dei poteri del popolo stesso mediante l'azione rattemprata delle forze sociali riunite.

4.° Domandate voi quale sia la *maniera* con la quale si deve amministrare questo mezzo? — Osservando la legge della graduazione, detta altrimenti *della continuità.*

5.° Domandate voi fino *a qual segno* si debba spingere questa elevazione in relazione all'intento proposto? — Sino a quel punto in cui venga soddisfatto alle urgenze necessarie, indotte non dall'arbitrio, ma dall'ordine indeclinabile delle cose.

6.° Domandate voi finalmente quale sia la *condizione* fondamentale che si deve serbare indeclinabilmente? — L'osservanza della giustizia publica e privata.

§ 1079. Ma come tentare cotanta impresa? Prima di tutto abbiamo noi mezzi proporzionati? Si parla della *potenza* degli Stati; ma in realtà che altro mai potrà ella essere, fuorchè la somma dei poteri di un popolo diretto da un Governo, detto altrimenti *società civile?* Ora dovremo forse dire che tali *poteri* si possano assumere come sinonimo della potenza di uno Stato?

§ 1080. È troppo noto che fra l'idea dei poteri naturali di un popolo e della potenza politica di uno Stato passa una importante differenza.

Digitized by Google

Egli è vero che per costituire la potenza politica si ricercano i poteri naturali degli uomini che compongono uno Stato; ma data l'esistenza dei poteri, non ne risulta per ciò stesso la potenza politica. Questa potenza risulta così dallo sviluppamento, dall'elaterio e dall'armonía perpetua di questi poteri, che senza di ciò non vi ha potenza; e la potenza diviene maggiore o minore presso il medesimo popolo co'l crescere o co'l venir meno dello sviluppamento morale e politico, con l'estendersi o co'l restringersi dell'armonía, con l'afforzarsi o con l'affievolirsi dell'energía dei poteri medesimi. I poteri rimangono, ma la potenza svanisce.

III. *Come si debbano considerare i poteri d'un popolo in relazione al régime suddetto.*

§ 1081. A fine di comprendere più chiaramente la verità di questa osservazione io vi domando in che veramente consistano questi poteri in relazione alla vita di uno Stato. — La risposta è agevole. Essi consistono nei poteri degli uomini che lo compongono. Ora siccome in ogni uomo si distingue il conoscere, il volere ed il potere fisico di eseguire; così i poteri naturali di un aggregato d'uomini costituenti una morale personalità, cioè una complessiva unità sociale, consisteranno nella *cognizione* delle cose riguardanti l'intiero complesso della communanza, nel *volere* e nel poter *eseguire* le cose riguardanti la communanza.

§ 1082. Ma se queste cognizioni non sono adequate al bisogno; se questa volontà non determina l'esecuzione di quelle medesime cose che dalla cognizione vengono presentate; se l'energía della volontà dei singoli; se il complesso delle forze fisiche non è proporzionato alla forza degli ostacoli che si debbono superare: allora non potete verificar più il régime proposto. I poteri adunque d'un popolo, atteggiati con le condizioni necessarie alla vita loro politica, ricercano necessariamente la cospirazione unanime delle mire dell'energía morale e delle forze fisiche della communanza: il tutto proporzionato alla natura delle circostanze che possono giovare o nuocere alla sua sicurezza e soddisfazione.

§ 1083. Supponete voi una grande popolazione senza il corredo di quelle forze morali che derivano dalla cultura, e che insegnarono a moltiplicare le forze fisiche? Allora voi vedete un branco di Européi conquistare un nuovo mondo per la sola superiorità di queste forze morali, e dei mezzi fisici che tali forze somministrarono. — Accordate voi una superiorità di cultura puramente morale, senza unirvi le forze fisiche? Allora voi vedete la Grecia soggiogata da Roma. — Accordate voi su-

Digitized by Google

periorità di cultura e un aggregato di forze fisiche senza quell' energia nazionale che deriva dall' amor della patria e da un senso elevato della propria dignità? Allora voi vedete trenta mila Greci conquistare l'Asia; allora vedete i Barbari del medio-evo conquistare l' Impero d' Occidente; pochi Tatari conquistare la Cina. Dunque la cospirazione su mentovata è indispensabile alla vita degli Stati.

CAPO V.

COSTITUZIONE DELLA POTENZA DELLO STATO.

I. *Elementi di essa.*

§ 1084. Ma con questa unione voi realmente eseguite una creazione; come dall'unione di molte molecole, dotate di forza attrattiva e ripulsiva, create dei corpi i quali, sottoposti ad un ordine unico, fanno sorgere un nuovo universo. L'opera ch'eseguite vi produce un ente dotato di una forma e di una unità tutta propria, che si appella POTENZA DELLO STATO, i di cui elementi o attributi essenziali sono l'*intelligenza sociale*, il *patriotismo*, e la *popolazione unita*.

§ 1085. Ma siccome essa è costituita necessariamente ed ordinata a motivo della sicurezza e della soddisfazione di un popolo, talchè tentando egli, ma non producendo l' effetto inteso, esso si trova *impotente* a produrlo; così la *forza* di questi elementi, e quindi la potenza politica, si deve necessariamente determinare in conseguenza della *efficacia* dei mentovati elementi a produrre nei rispettivi casi la commune sicurezza e soddisfazione. Per lo che devesi conchiudere, che ad effettuare la potenza politica di uno Stato richieggasi quel grado di cultura, di patriotismo, di popolazione, e quell'unione di mezzi derivanti da queste tre cause, che ne possa nascere naturalmente la commune sicurezza e soddisfazione (1).

§ 1086. Questo non è ancor tutto. Non si può concepire uno Stato civile senza un *Governo;* come non si può concepire un animale senza un cervello che accentri e diriga tutte le funzioni di esso. Di più, un corpo politico vive per secoli, e le generazioni si succedono ad ogni istante; talchè nell'ordine politico la di lui vita è uno stato forzato ed artificiale, in cui si verifica un perpetuo *conato* ad annientare la potenza,

---

(1) Si confronti questo brano (dal § 1079 fin quì) con le *Instituzioni di civile filosofia*, Lib. VI. Cap. I. n.° II. (DG)

Digitized by Google

sì per lo sforzo alla indipendenza di coloro che sono provetti, sì per l'ignoranza e debolezza di coloro che nascono, e sì pe'l decadimento di coloro che invecchiano.

§ 1087. Dunque alla potenza di uno Stato sarà necessario che il Governo sia *costituito* in modo, ch'egli crei e mantenga li elementi della potenza sì contro l'azione fisica del tempo, che contro l'azione disordinata degli umani interessi; e per conseguenza sia così *abile*, *zelante* e *forte* da sapere, volere e poter vincere il conato retrogrado alla cultura dominante nel mondo fisico e morale, e il conato alla discordia dominante nelle unioni umane.

§ 1088. Finalmente siccome fu avvertito che lo stato delle civili società è necessariamente *vario*, e più o meno *progressivo*; così ne risulta che la loro potenza dee variare nei secoli e per la forma e per l'energia. Ma lo stato posteriore deriva necessariamente dall'anteriore; la potenza futura è parte della presente. Essa, come la presente, è indispensabile alla sicurezza e felicità dello Stato. È vero che la forza delle cose è tale, che la buona costituzione e il buon régime della presente prepara l'ottima costituzione della futura; come l'ottima costituzione e régime d'una madre gravida prepara un ottimo parto: ma è vero del pari che in un oggetto del tutto artificiale come questo, nel quale i lumi, lo zelo e le forze dell'operatore sono decisive, la cura soverchia del presente può sommamente nuocere all'avvenire.

§ 1089. Per lo che la potenza di un savio Governo deve agire necessariamente a riguardo dell'*avvenire*, e precisamente nei rapporti dello sviluppamento progressivo della nazione. Dunque essa importa l'*antivedenza* della favorevole o contraria condizione delle cose interessanti la vita dello Stato, non per mantenere semplicemente le cose come sono, ma per innovarle eziandío a seconda delle inevitabili innovazioni dell'ordine. Dunque pe'l suo esercizio e per li suoi effetti importerà che le forze publiche e private siano armonizzate ed eccitate in modo non solamente da non soffrire ostacoli fattizj alle mosse successive dello sviluppamento dello Stato, ed a quell'incremento di potenza che altro non produce che un continuo equilibrio utile; ma eziandío che siane sempre preparato ed agevolato l'esercizio ed il trionfo del bene contro *esterni* ostacoli che possono sopravenire.

Digitized by Google

II. *Subordinazione degli elementi della potenza politica all' intelligenza.*

§ 1090. Per produrre qualche effetto negli uomini e nelle cose conviene operare; per operare conviene volere; per volere conviene conoscere: ma per conoscere conviene attendere; e per attendere conviene aver presente un oggetto, ed avere un motivo di pensare al medesimo: lo che da prima deriva dalla fortuna, poscia dall'arte, e quindi dall'arte e dalla fortuna unitamente. Fornire dunque i mezzi ed i motivi onde acquistare tutte le cognizioni interessanti la cosa publica, e quindi le forze e li strumenti onde far servire la natura all'impero dell'uomo; stabilire e conservare un tale ordine di costituzione, di leggi e di amministrazione, che ne risulti universalmente il più intenso amor della patria; estendere il territorio dello Stato; distribuire i mezzi della sussistenza, della riproduzione in maniera che ne sorga una popolazione numerosa, e capace ad assicurare l'indipendenza esterna e il benessere della nazione: ecco i primi fondamentali precetti dell'arte politica relativa alla potenza dello Stato.

SEZIONE I.

DELLA MENTE POLITICA.

III. *Proporzione dell' intelligenza politica.*

§ 1091. La prima e più importante conseguenza è quella della proporzione dell'intelligenza politica. — Tutto deriva primieramente dalla cognizione, e tutto ritorna a lei per reagire di nuovo su le cose e su li uomini, a fine di mantenere progressivamente la sicurezza e la soddisfazione di un popolo. Dal seno della natura partono i primi raggi delle cognizioni che illuminano e movono la mente. Essa, quasi specchio del creato, accoglie queste forme in sè medesima, e per la sua stessa costituzione genera le prime idée archétipe delle invenzioni e delle providenze fisiche e politiche. Dietro queste idée crea un fecondo universo, dal quale sorgono nuove forze, nuovi bisogni, nuovi ostacoli. La mente umana studia l'opera sua, e calcolando le forze della fortuna e delle circostanze, passa di nuovo ad imaginare altri più ampj e variati modelli, ch'essa rende reali fino a che ottenga la bramata sicurezza e soddisfazione. Quando la cognizione e l'azione vanno al pari del corso delle circo-

Digitized by Google

stanze, le rivoluzioni non giungono nè inaspettate, nè violente. Quando l'opera del tempo e della forza umana soverchia, dirò così, l'intelligenza, e mancano le cognizioni di quello che si deve operare, lo Stato soggiace necessariamente a crisi inopinate e violente, o alla disoluzione interna, che fa soccombere lo Stato sotto il peso della sua mole medesima.

§ 1092. L'arte della conservazione fisica esige che prima di ogni altra cosa venga prevenuta ogni malatía o violenza capace di apportare la morte, od una penosa esistenza; e però le cognizioni valevoli a prevenire tali malatíe ed offese sono quelle che massimamente importa di acquistare e di conservare. Così nell'arte di conservare li Stati importa sommamente di acquistare e conservare tutte le cognizioni valevoli a prevenire le violente rivoluzioni interne, e la perdita dell'esistenza politica della nazione. Fra queste cognizioni alcune appartengono ai governanti; altre poi sono indispensabili ai governati.

IV. *Delle cognizioni necessarie ai governanti. Prima scienza: fisiología politica.*

§ 1093. Io non mi estenderò quì ad accennare quali siano le cognizioni proprie dei governanti, perchè ciò richiederebbe il trasunto di tutta l'amministrazione publica adattata ai diversi tempi e paesi. Non mi arresterò nè meno su la necessità di pareggiare la potenza propria a quella degli Stati vicini: lo che tutti i politici hanno con la ragione e con l'esempio bastevolmente dimostrato. Mi restringerò invece ad inculcare la necessità di studiare un oggetto, del quale sino ad ora niuno si è occupato di proposito, od almeno con la dovuta estensione. Questo è la teoría dell'*importanza* sì assoluta che paragonata degli elementi del corpo sociale, in relazione alla loro conservazione accoppiata al perfezionamento. Ed in vero (1) come si potrà mai da un legislatore, da un magistrato supremo, in vista del fine ultimo a cui debbono necessariamente tendere tutte le operazioni publiche sociali, preferire un bene maggiore ad uno minore, scegliere un male minore a fronte d'uno maggiore, assegnare maggiore o minore considerazione, distribuire un maggiore o minor premio, come esigono le leggi della giustizia commune, se non conosce veramente l'importanza reale, sia assoluta, sia comparativa, delle azioni, delle persone, degl'impieghi, dei possessi, della

(1) I seguenti periodi, fino al § 1095 inclusive, sono tratti dall'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 270 a 272 (pag. 256 a 258 di questo Volume). (DG)

Digitized by Google

influenza; in una parola, delle cose tutte che operano in società, e possono giovare o nuocere all'intento necessario di essa? E se dall'altra parte il loro effetto *reale* non deriva da una fallace opinione, ma bensì dai soli rapporti reali delle cose; egli è evidente che senza violare la verità ¤ la giustizia commune non si potrebbe valutare la loro importanza dalla stima esclusiva e smoderata che ogni uomo ed ogni classe attribuisce al genere delle sue occupazioni: ma è necessario ricavarla dallo *stato reale* delle cose in una vista sistematica, in cui si prenda in considerazione tutta la machina sociale, e si abbia in mira l'effetto finale ch'è d'uopo produrre. Egli è dunque manifesto che quì si tratta d'una *scienza di fatto*, simile a quella dell'anatomía e della fisiología; si tratta di una vera storia naturale, che serve a determinare la misura assoluta ¤ paragonata del valore reale delle membra, delle fibre, dei vasi di questi corpi morali, che appellansi *società civili*, in relazione allo stato della loro prosperità maggiore. Ognuno sente che ciò non è possibile ad eseguirsi senza un'esatta anatomía delle parti del corpo sociale, senza rilevare le funzioni di ciascheduna parte in relazione all'effetto finale da prodursi, ed in ragione composta della sua azione e reazione inevitabile con tutte le altre parti del corpo morale delle società. La sana logica pertanto richiede un corso di ricerche, in cui non si adducano che *fatti* senza prevenzione di alcun sistema; non si traggano illazioni se non entro la competenza rigorosa di questi fatti; e che alla fine si ottenga un corpo proprio ed unito di *fisiologia politica* ad uso delle legislazioni e dei Governi. Essa è, in una parola, la scienza della composizione ¤ del movimento dei corpi politici, di cui ho detto brevemente più sopra (Capi I. II. e III).

§ 1094. Senza la notizia dei veri risultati di questa scienza egli è impossibile che alcun legislatore, alcun supremo magistrato possa operare con sicurezza, giustizia ¤ buon successo. Senza la guida di questa scienza egli è un empirico che ad occhi chiusi ed a caso forma piani, eseguisce rimedj, i quali spesso rifiutati dalla natura lo avvertono della sua ignoranza co'i disastrosi inconvenienti e con le difficoltà insormontabili che da ogni parte insorgono contro di lui. La voce della giustizia richiama invano a favore dell'umanità lesa. Egli, sia che prosegua per ostinazione, sia che desista per impotenza, viola sempre l'ordine reale delle cose; e se con nuovi tentativi politici, intrapresi pure senza la cognizione di cui parlo, si studii di rimediare al disordine, si getta in nuovi precipizj: talchè i popoli sono costretti a subire quel lungo ¤ variato sperimento di sciagure, che un Governo di ottime intenzioni, ma

Digitized by Google

poco illuminato, partorisce nel giungere a qualche cosa di ragionevole, dopo aver esauriti tutti i falli imaginabili.

§ 1095. Nella teoría di fatto, di cui parlo, gravissimo e perniciosissimo fallo sarebbe il riguardare le società umane a guisa solamente di machine artificiali, in cui tutto esista e si facia sempre in un modo solo. Egli è mestieri, per lo contrario, studiarle come i corpi animati, nei quali al variare degli anni succede un graduale sviluppamento ed accrescimento accompagnato da sempre nuove varietà. In breve, questa specie di *fisiologia politica*, per essere conforme alla verità, per riuscire di lume alle leggi ed agli affari publici, per non violare i dettami della necessità, della giustizia, del benessere, deve intimamente venire accoppiata con la cognizione dello sviluppamento morale delle nazioni, e degli effetti sociali che ne procedono. Nell'atto in cui crescono le popolazioni, i lumi, le invenzioni utili; nell'atto in cui si moltiplicano l'interessi, i rapporti, si dividono e si suddividono le classi; nel mentre che i mezzi di godimento e di perfezione si estendono, si va alterando sotto la mano il sistema reale degli elementi attivi dell'organizzazione sociale; ed è quindi indispensabile tener conto di tutte queste vicende, per non traviare nell'assegnare alle cose il loro giusto valore, e quella influenza che hanno su lo scopo della cosa publica (1). Ecco la prima base della moralità publica dei direttori dei Governi della terra.

V. *Seconda scienza: arte innovatrice.*

§ 1096. Da ciò noi siamo necessariamente condotti a raccommandare la cognizione di un'arte, alla quale non pare che i direttori degli Stati più celebri abbiano posto mente; e questa si è l'arte di far piegare insensibilmente li ordini e le leggi dello Stato secondo la spinta irresistibile del tempo e dei costumi. Quest'arte non può nè esistere, nè essere adoperata senza la previdenza degli effetti che nascono dallo sviluppamento progressivo della potenza di un popolo; e una tale previdenza necessariamente deriva dalla *cognizione* delle leggi naturali della vita degli Stati, combinata con quella della reazione contraria dei privati interessi, e della corruttela che si va insensibilmente introducendo nel corpo sociale che sale a potenza.

---

(1) *Novator omnium maximus tempus.* Bacone.

Digitized by Google

§ 1097. S'egli è vero (1) che l'impero della ragione è il solo che possa creare l'ordine artificiale, ossia costituire la vera moralità, tanto per ragionare quanto per operare, ne seguirà che una nazione guidata da un semplice senso morale di utilità, e con la moralità del cuore, con poche cognizioni, con pochi desiderj, con circostanze esterne, e con abitudini proporzionate al sistema ancora ristretto delle cose in cui si trova collocata, potrà riuscire spontaneamente buona, vigorosa e felice. Ma con l'accrescere e moltiplicare li elementi del corpo politico, con l'estendere la sua potenza ad incontrare oggetti di nuovi desiderj, con l'essere quindi esposta a tentazioni inusitate, imprevedute, e delle quali non può giustamente conoscere nè l'origine, nè le conseguenze, nè la maniera di volgerle a vantaggio della libertà; essa non potrà proporzionare le sue transazioni politiche all'affollamento e all'urgenza delle circostanze, e sarà come un navigante senza bussola in un oceano vasto e pericoloso. Se chi dirige il Governo, simile ad un architetto il quale non avvezzo che a fabricar casolari, e trovandosi improvisamente impegnato ad inalzare un grande edificio, senza conoscere le leggi delle forze e dell'armonía architettonica, tenta di eseguire un'opera superiore alle sue cognizioni ed a' suoi mezzi; cosa si deve aspettare dai tentativi di lui? Nient'altro che disordine e ruina.

§ 1098. Ecco una delle valide e forse la precipua ragione della decadenza e della ruina di alcune antiche e possenti republiche. I loro poteri morali publici, vale a dire la specie ed il grado delle cognizioni necessarie, l'indole e la misura delle abitudini loro politiche si trovarono co'l progresso del tempo molto al di sotto del sistema necessario, ossia delle urgenze da cui quasi improvisamente la cosa publica fu pressata e soprafatta. Esse giunsero ad avere più mezzi che abilità, più desiderj che moralità. Lo sviluppamento della moralità non aveva oltrepassato ancora un certo grado; la metamorfosi ordinata e graduale non era ancora stata compiuta nè dalla natura nè dall'arte in una guisa proporzionale alla potenza del loro braccio, ed alle urgenze che questa potenza medesima aveva prodotta. Se un'orda di Tatari occupasse l'impero della Cina, od uno dei migliori Stati dell'Europa, potrebbe mai avere un'abilità politica proporzionata a reggere con buone leggi il popolo soggiogato? Qual meraviglia dunque se tali republiche dovessero

---

(1) L'Autore trasse questo paragrafo e i seguenti, fino al § 1106 inclusive, dalla *Introduzione* ec., § 426-427. (pag. 474 a 478 di questo Volume). (DG)

Digitized by Google

decadere? Sarebbe stato anzi un fenomeno inesplicabile se ciò non fosse avvenuto.

§ 1099. La perfetta moralità degl' individui e delle nazioni deve risultare dall' unione della perfetta cognizione di ciò che l'ordine ricerca, e del sentimento vittorioso di un interesse conforme ai dettami di quest'ordine. La moralità publica d' una società dovrà dunque risultare dal possesso delle dette cognizioni, e dal sentimento vittorioso dell' interesse, conforme ai dettami dell' ordine publico sì interno che esterno dello Stato. Senza di ciò l'arte politica non si potrà trovare proporzionata alle necessarie urgenze dello Stato, nè agire a norma dei rapporti indeclinabili di queste urgenze; e ciò tanto più, che non può nè deve operare con mezzi mecanici, ma solo con mezzi morali.

Avremo dunque una moralità publica di cognizione, ed una moralità publica d' interesse. Ambedue non sono che parti integranti della medesima moralità, per la ragione che l' interessi e le volizioni sono cose subordinate ed indivisibili dalle cognizioni, e il concorso delle une e delle altre è indispensabile all' esercizio dei poteri esecutivi. L'ottenere queste moralità forma l' oggetto primo dell' elevazione della libertà sociale, scopo unico della politica.

§ 1100. L' impero dell' opinione fu veramente il primo che diresse le più celebri republiche, delle quali serbiamo memoria. *Libero* fu dunque il loro cominciamento. Questa non era però l' opinione della *ragione*, ma della *credulità*, e dei sentimenti confusi naturali al *cuore*. La loro *libertà* fu dunque figlia della credulità e degl' impulsi naturali e confusi del cuore umano, non ancora deviati da oggetti di nuovi desiderj. Sino a tanto che nella data republica i lumi e l' impulsi si trovano proporzionati agli effetti della potenza fisico-morale di lei, è troppo naturale che si debbono ottenere visibilmente i buoni effetti della moralità publica, quantunque in sè medesima ancora ristretta, e si possono prevenire le più nocive aberrazioni di una cieca libertà.

§ 1101. Ma dopo che la potenza nazionale, talvolta accresciuta dalla non equabile resistenza delle altre nazioni e della fortuna, adunò una tal massa di circostanze, e contrasse tali e tanti rapporti attivi, che per dirigerli si esigono maggiori lumi, ed un nuovo corso d'interessi, e però è necessario impiegare un' arte più vasta e più possente, onde sistemare le leggi dello Stato e l' interessi de' suoi membri giusta un determinato ordine di cose; ognuno vede che se lo sviluppamento della moralità publica non seguì il progresso della potenza esterna, il Governo e la nazione si debbono trovare veramente al di sotto delle urgenze

Digitized by Google

della necessità. Ora rimanendo senza guida, ossia senza la conveniente moralità politica, debbono correre tutti l'inconvenienti inevitabili dell'ignoranza o degli errori, e quindi decadere prima ancora che niuna forza soverchiante esterna sopravenga ad opprimerli.

§ 1102. Per rendere vie più manifesta questa conchiusione limitiamoci per ora ai soli rapporti della moralità d'interesse testè ricordata. Ella è cosa ben diversa amare e sostenere la libertà perchè ancora non si conoscono le tentazioni dei bisogni fattizj e li assalti della corruzione, dal conoscerla, amarla e sostenerla con l'antivedenza degl'inconvenienti, i quali dal progresso della potenza estesa, e dal numero dei desiderj eccitati da nuovi oggetti, e non moderati dai lumi, debbono necessariamente derivare. L'infanzia di una ben costituita republica viene fornita per un certo tratto di tempo d'una *moralità proporzionata* alla sua potenza; o, a dir meglio, ha quello che fa d'uopo per ben dirigere allora la propria potenza. I suoi costumi, la sua opinione publica, conformi all'eguaglianza, alla libertà, ed alle virtù civili del suo stato attuale, l'energía stessa del suo carattere semplice, e l'amor della patria, derivano dallo stesso principio. In quella sfera di bisogni e di cultura tutto si dà mano, si armonizza, e produce l'effetto della moralità publica, cioè la prosperità dello Stato. Tutto questo però ha le sue radici e la sua derivazione solamente nel cuore: il cuore dètta il costume e le massime di condotta sì publica che privata; egli trova le sue affezioni eccitate e soddisfatte in un complesso di circostanze, le quali, senza che la nazione il sapia, producono quell'effetto medio che la natura richiede alla commune prosperità.

§ 1103. Ma questa moderazione non è effetto d'una ragione antiveggente, ma solo dell'affetto eccitato da pochi desiderj, e di circostanze ch'esigono pochi lumi; essa è, per così dire, una cupidigia assodata su basi proporzionate allo stato attuale delle cose. I direttori della republica o non sospettano il pericolo di un altro sistema di circostanze, o non sanno porvi riparo. Quindi la libertà, i costumi, la potenza, la prosperità della republica hanno un'esistenza precaria. Un pastore, un agricultore, un giovinotto sono virtuosi e prudenti in questa maniera; ma la frugalità, la semplicità del loro costume, la loro ristretta accortezza, messe alle prese co'l costume cittadinesco, soccombono, mentre Socrate ed Aristide rimangono virtuosi e prudenti. La virtù e la prudenza di Socrate e di Aristide, riportata alla publica moralità di uno Stato, è un altro genere di virtù, il quale non si può verificare se non con un amor proprio assai illuminato ed agguerrito contro li assalti della

Digitized by Google

corruzione. Ad onta che un Governo senta la tentazione di un utile presente, cui non avrebbe forse scrupolo di abbracciare; tuttavia, in vista dei *più gravi inconvenienti* da una previdenza sicura schierati come inevitabili avanti agli occhi suoi, sa resistere alla tentazione, e reggersi con moderazione.

§ 1104. Niuna delle republiche antiche, per quanto io sapia, fu nè potè essere in questa seconda posizione. Prive della scienza sì di ordine che di fatto delle rivoluzioni derivanti dallo sviluppamento successivo dello spirito e del cuore umano; prive dell'esempio dei secoli, ossia del corso di altre nazioni; con una forma d'instituzioni adattate alla sola adolescenza delle società, e dirò quasi alla naturale bontà di un popolo non raffinato; con un Governo nel quale il popolo, intervenendo in persona a trattare li affari, opponeva un ostacolo quasi insormontabile a tentare in tempo debito le riforme; con l'abitudine di questo popolo a reggersi più con le passioni comunque virtuose, che con le regole tratte dai principj superiori dell'ordine delle cose e degli uomini: come mai resistere alla corruzione politica, cui la prosperità e li ambiziosi stessi introducono?

§ 1105. Dove poi la costituzione dello Stato era fabricata successivamente a forza di penose transazioni fra li ottimati e il popolo, e però la sua fermezza risultava più da questo *sforzo*, e da quella *tensione* che deriva dal contrasto delle passioni della generazione attuale, che da una possanza diretta da motivi certi, ragionati e profondi; ivi è troppo manifesto che la disoluzione dello Stato, la perdita della libertà era inevitabile, allorchè co'l tratto del tempo da una parte sola nascesse il rilasciamento. Ora è ben naturale che questo doveva nascere prima dal canto della *moltitudine*, sì per la difficoltà maggiore di ritenerla in una unità di mire e d'interessi, e sì per la facilità di sedurla co'l dare alle sue non illuminate passioni un pascolo *estraneo* e nocivo alla sua libertà: il che dalla potenza degli ambiziosi, aumentata dai frutti della potenza publica, era per sè praticabile.

§ 1106. Pessima è la corruzione dell'ottimo. Quel carattere stesso energico e intraprendente, proprio della libertà amata solo per istinto, vòlto al disordine ed infiammato dalle nuove cupidigie, non dovrà forse far disperare ogni uomo, che abbia lumi superiori, di poter ratenere la cosa publica dal precipitare, e molto più di ricondurla all'ordine? Se egli è vero che i *costumi* debbono essere la salvaguardia delle leggi, questa massima dovevasi verificare con più ragione nelle antiche republiche, dove il popolo agiva in persona, che in qualunque altra specie

Digitized by Google

di Governo. Ma nè le leggi nè i costumi possono far fronte alle innovazioni del tempo, prima non prevedute nè calcolate, nè alle quali opportunamente siasi andato incontro con ripari efficaci. Da ciò è manifesto che non v'ha speranza di ottenere solida e durevole prosperità che nella *perfezione* almeno rispettiva della moralità, ossia in quella specie e grado di cognizioni che siano *adequate* ai reali rapporti della necessità in cui una republica trovasi attualmente collocata; mercè le quali cognizioni si armonizzino li elementi del potere e degl'interessi a norma dell'ordine compatibile con lo stato attuale della nazione (1).

VI. *Cognizioni necessarie ad una nazione per rendere facile e robusta l'amministrazione dello Stato.*

§ 1107. Se però in chi dirige uno Stato sono necessarie tutte le cognizioni testè annoverate, onde stabilire e conservare la potenza politica; egli è del pari necessario nella nazione quel genere e quel grado di cognizioni, dalle quali si perfeziona quell'opinione ch'è l'ultimo termine dei Governi umani; quell'opinione, da cui risulta la solidità e la facilità dell'amministrazione; quell'opinione che inspira tutto lo zelo nel promovere e difendere la cosa publica, tutta la dignità e l'energia nei costumi, nelle imprese, e nel commercio della vita civile. Di fatti niuno potrà mai dubitare che torni meglio essere serviti per amore che per forza. Ora che altro significa ciò, se non che l'obedienza deve, per

---

(1) Benchè l'impero dell'opinione sia l'ultimo nell'ordine dell'incivilimento, come sopra fu osservato, ed un popolo giunto al punto di dover solamente conservare il suo stato non facia uso che della ragione delle cose; ciò non ostante questa opinione non nasce tutto ad un tratto per formare un'epoca distinta dell'incivilimento, ma bensì preparata in tutte le altre epoche antecedenti; e solo nell'ultima epoca riceve il suo pieno sviluppamento. In ciò il mondo morale simiglia al fisico, nel quale al cadere del fiore si vede già composto il frutto, e co'l maturarsi del frutto si vede preparato il seme ad una seconda riproduzione. Non fu mai detta verità più grande di quella, che il presente è gravido dell'avvenire, e che nel presente stanno tutte le preparazioni e l'addentellato, dirò così, dell'avvenire. Ciò deriva da quella unità e connessione che costituisce l'ordine successivo e riproduttore della natura nell'ordine sì fisico che morale.

Allorchè pertanto, a distinzione delle idée, si separano le epoche diverse dei fenomeni si fisici che morali, sempre si deve ritenere che tali divisioni o distinzioni sono di puro commodo e di ajuto al nostro discernimento, e non mai l'espressione esatta della natura, in cui le forme e le vicissitudini diverse avvengono per una gradazione insensibile all'occhio, e non esprimibile dalla lingua degli uomini. Ciò sia detto per un avviso perpetuo, onde stimar rettamente le espressioni di colui che scrive su l'ordine successivo delle cose.

Digitized by Google

quanto si può, derivare dalla *persuasione* che la legge sia utile e giusta? Allora l'uomo non è servo, ma compagno della legge; allora il Governo non sostiene l'urto contrario dell'ignoranza e dell'egoismo, ma dirige una famiglia concorde e pronta nel fare il bene che le viene indicato. Ma codesta persuasione in chi obedisce, codesta facilità d'impero in chi commanda, da qual fonte può essa emanare, se non dalla cultura, ossia dalla cognizione delle cose interessanti la cosa publica?

VII. *Conferma delle massime precedenti.*

§ 1108. Ogni uomo (1) ed ogni società può mal fare per due sole cagioni o separate o riunite; vale a dire o perchè non sa, o perchè non vuole far bene. Contro la prima non v'ha altro rimedio che la *cognizione completa* di quello che si deve fare; contro la seconda non esiste che un *interesse vittorioso* ed un potere *efficace*, co' i quali s'introduca o si mantenga l'ordine.

§ 1109. Parlando dell'*ignoranza*, è troppo chiaro ch'essa deve ordinariamente produrre li stessi effetti della mala volontà. Come prima della scoperta dell'arte di ragionare si moltiplicano all'infinito li errori dell'intelletto; così pure prima della scoperta della vera arte politica è forza che si moltiplichino li errori di Governo. Ma questi errori, siccome agiscono con un reale potere esecutivo su li uomini e su le cose; così producono necessariamente tutti quei disordini e quei mali che per necessaria legge di natura accompagnano tutte le infrazioni dell'invincibile ed armonico suo sistema.

§ 1110. Che se poi parliamo della mala volontà d'una nazione (che forma la seconda causa del mal fare), si presentano tosto le seguenti osservazioni. S'egli è vero che l'*amor proprio* è l'unico motore delle azioni umane, motore per altro che ha le sue leggi naturali o certe al pari dell'ordine del mondo fisico; egli sarà pur vero ch'esisteranno le cagioni della mala volontà d'una nazione. Ora esaminando in generale le circostanze d'una società politica, s'egli è vero che là dove l'interesse particolare è unificato co'l generale, ivi si verifica il buon temperamento della società ed una volontà generale a ben fare; sarà pur vero all'opposto che la corruzione politica nascerà dalla *dissociazione* di questi medesimi interessi.

---

(1) Questi §§ 1108 a 1119 furono dall'Autore cavati dall'*Introduzione* ec. § 284 a 286 (pag. 267 a 270 di questo Volume). (DG)

Digitized by Google

§ 1111. Ma se dall'altra parte egli è officio delle leggi di armonizzare ed unificare questi interessi, com'è notorio; dunque la corruzione politica non potrà derivare se non che o dalla disposizione diretta delle cattive leggi, o dalla inosservanza delle buone. Le cattive leggi o nascono dalla cattiva costituzione del Governo, per cui rimane libero il freno alla mala volontà del legislatore; oppure nascono dalla *ignoranza* di quei rapporti che conveniva consultare: e molte fiate da ambedue queste cagioni riunite. L'*inosservanza* poi delle buone leggi in primo luogo si deve attribuire a alla *male intesa organizzazione* dei poteri politici, per cui o ne viene impedita l'esecuzione conveniente, o viene lasciato libero un interesse a violarle; e in secondo luogo conviene accagionarne la loro inopportunità, prodotta dalle vicende del tempo, il quale fa sì che un'organizzazione dei poteri publici ed una legislazione che un tempo erano convenienti, non possano più riuscir tali in una posteriore età.

§ 1112. Guardiamoci dal confondere li effetti con le cagioni. La forza dell'amor proprio degli uomini è come quella della gravità: essa produce la fermezza ed il commodo ordinato in una maniera; la ruina ed il disagio ordinato in un'altra. Predicare la probità a la virtù del cittadino a la giustizia dei magistrati senz'armonizzare convenientemente i poteri, a senza conformar l'arte di governare alle leggi dell'interesse, prodotte dalle indeclinabili circostanze delle cose; egli è lo stesso che commandare ad una machina o male formata a sconcertata dal tempo di eseguire movimenti ordinati senza porvi mano.

§ 1113. Ma in primo luogo i corpi politici debbono essere *essi stessi* li artefici della propria felicità. Non esiste una mano visibile onnipotente ed esterna, la quale li organizzi, conservi a corregga; ma è d'uopo che tutto questo sia fatto da loro medesimi.

§ 1114. In secondo luogo poi egli è noto e provato che da una parte il sistema della massima utilità ottenibile nell'ordine dell'universo, in quanto è fatto norma delle azioni libere degli uomini, costituisce appunto l'ordine, il quale con le rammentate regole cercasi di effettuare. Dall'altra parte la volontà generale e costante degli uomini, siccome è quella di godere il miglior essere proprio; così per necessità di ordine essa coincide con la brama del meglio commune. I disordini adunque morali e politici, dipendenti dalle azioni libere degli uomini a dei Governi, sono per l'universale della società vere aberrazioni non volute espressamente, ma solo accordate sotto specie di quel meglio che generalmente si brama, e cui si crede, sebene falsamente, di conseguire.

Digitized by Google

§ 1115. Ciò posto, è chiaro che non esiste veramente nell'universale delle società un' esplicita resistenza alle riforme utili; ma che all'opposto tutto il male deriva dall' ignoranza dell'ordine direttivo, e dei mezzi onde effettuarlo praticamente.

§ 1116. Voi mi objetterete le contrarie abitudini, le collisioni d'interesse di alcune parti della società, la potenza attiva dei pochi, che sa condensare e sedurre la potenza dei molti. Ma fate, io rispondo, che si *conoscano le cose a dovere*, « voi toglierete di mezzo queste difficoltà. Dico di più: voi le preverrete anche in futuro.

La natura, che legò la dissociazione degl' interessi « delle forze, e quindi il contrasto del potere dei più, al disordine, non può avere annessa la commune resistenza contro un ordine di cose *chiaramente riconosciuto* come utile, qual è quello che viene introdotto dalle savie e giuste riforme; nè può una nazione non essere confermata nel bene e cattivata dalla forza dell'esperienza, la quale co' i beneficj dell'ordine e co' i mali del disordine raccommanda la causa eterna del giusto, e sottomette l'uomo all' impero della natura.

Da tutto questo risulta pertanto, che l'opera della vera e durevole felicità dei popoli, qualunque ella sia, non può essere prodotta che dall'impero dell'*opinione*. Ma l' impero dell' opinione non può cominciare che dalla piena *cognizione* dei dogmi pratici, ossia della verità, ed essere compiuto se non da quello della ben intesa *libertà;* o, a dir meglio, non può nascere e durare che co'l *concorso* della cognizione perfetta e della libertà.

§ 1117. Ma la piena cognizione sa produrre la vera libertà. La testa move il braccio, e contro il braccio dei più non v' ha che quello della natura. La piena cognizione sa conservare la sua opera con la stessa forza con cui la produsse. Il magistero dell' uomo in questo caso rassimiglia a quello della natura. Essa conserva l'ordine dell'universo mediante le leggi con le quali lo armonizzò.

§ 1118. Premessi questi dati, ne segue necessariamente il seguente cánone. = È dovere indispensabile di tutti i corpi politici della terra di acquistare la vera e completa cognizione delle regole pratiche dell' arte sociale in una maniera valevole a dirigere a dirittura la propria condotta in tutte le esigenze risultanti dai rapporti naturali « necessarj sì interni che esterni, sì permanenti che eventuali, in tutti i periodi della loro esistenza. =

§ 1119. Ma questa cognizione non può essere *vera*, se non è esattamente *conforme* allo stato ed ai rapporti reali « necessarj delle cose

Digitized by Google

esistenti; non è *completa*, se non deduce *tutti* i risultati, e non li pone tutti a calcolo; non serve a dirittura ai casi pratici, se non avvicina talmente la teoría e i precetti ai casi speciali, che basti un ordinario raziocinio per farne uso. Dunque la cognizione, di cui parliamo, deve riunire tutte queste condizioni.

VIII. *Fino a qual punto ogni classe o individuo possa partecipare delle cognizioni interessanti la cosa publica.*

§ 1120. Questa cognizione però, considerata nella nazione, non può per ogni classe o individuo nè cadere su li stessi oggetti, nè essere posseduta in tutta l'estensione. Il perfezionamento stesso della società esige che le cognizioni siano ripartite secondo la situazione di ogni classe o individuo; e d'altronde rende impossibile, come fu già osservato, la cumulazione simultanea d'ogni ramo di cultura in ogni membro o classe dello Stato. Tali sono quelle che riguardano le scienze, le arti, e certi officj publici u privati d'una culta società.

§ 1121. Ciò non ostante havvi un punto commune di cultura o di cognizioni sociali, nel quale tutti i cittadini possono e debbono convenire, e cui è dovere d'ogni savio Governo di efficacemente estendere ed afforzare. Questa è l'istruzione morale e politica di tutte le classi circa la morale del suddito e del cittadino, raccommandata dalla ragione dell'utile, ed avvalorata dall'autorità della legge e della religione. È indispensabile illuminare così l'intelletto umano ed armonizzare in guisa i sociali interessi, che l'*opinione* ossia l'estimazione risulti *conforme* e proporzionata alla vera importanza delle cose, e specialmente dei diritti e dei doveri. Spesso può avvenire che si facia stimare come *meno* importante un dovere o un diritto, il quale, secondo tutte le leggi morali e sociali, riesce della massima importanza; e viceversa. Questa sovversione di massime e di opinioni facilmente si ottiene in tutte quelle opinioni che riguardano li offizj verso i nostri simili e verso la società intiera, su le quali la cupidigia dei singolari individui, più dedita ad usurpare che a servire all'altrui bene, più inclinata a non agire che ad operare con fatica, viene facilmente illusa e giustificata dall'autorità. Coloro che in sì fatta guisa e con le larve anche reverende della pietà corrompono la sociale politica moralità; coloro che per sistema impiegano una versatile astuzia su le opinioni di tutte le classi della società per servire a fini privati, sono la peste ed il flagello d'ogni società civile, e dovreb-

Digitized by Google

bero essere esemplarmente diffamati e repressi, come i più fatali nemici della virtù e della felicità del genere umano.

§ 1122. Fuori della verità, e della cognizione di essa, non v'ha nè conservazione nè prosperità nè pe' i privati, nè per la società. Dunque la stima di qualsiasi cosa sia proporzionale alla vera importanza sua propria. Si acquistino dunque i principj, si propaghino, e s'inculchino le cognizioni che sono valevoli a produrre questo sommo grado di stima. Senza di ciò sarà eternamente impossibile dirigere le azioni degl'individui e delle società giusta i dettami dell'ordine, che sono quelli della verità. Senza di ciò mancherà sempre quell' impulso spontaneo ed energico, che solo è atto a produrre un pieno e sicuro effetto in tutti li affari sì publici che privati; e ne sorgerà invece il contrasto, la violenza, e un andamento sempre imperfetto, dissociato; e perciò la disensione, e almeno l'incuranza e l'oppressione, e quindi la debolezza degli Stati.

Ecco in generale alcune più notabili considerazioni intorno al primo precetto della ragione necessaria e naturale, riguardante la intelligenza autrice e conservatrice della potenza politica di una nazione.

SEZIONE II.

DEL CUORE POLITICO.

IX. *Amor della patria.*

§ 1123. Le cose discorse fin quì verranno ampiamente illustrate e confermate dall'esame del secondo elemento della potenza politica. Dalla necessità finale viene ingiunto ai direttori degli Stati di stabilire un tal ordine di costituzione, di leggi e d'instituzioni, che ne nasca il più intenso amor della patria. A questo augusto nome non possiamo sottrarci ad una improvisa emozione di entusiasmo e di riverenza in noi eccitata dalle memorie nazionali. E qual uomo italiano potrebbe rimaner freddo e muto? Roma, che abbraccia sotto il suo nome tutta l'Italia, provoca nella tarda posterità per le virtuose sue gesta orgoglio ed ammirazione. Una parte però dell'alto grido di patriotica virtù, che dalla sepolcrale forza dei secoli non rimase spento, è dovuta a quella grandezza, per cui Roma dispose del destino di tante nazioni, e stampò su la ruota del tempo le sue orme indelebili. Ma l'Italia divisa in tante republiche quante sono le sue città, e che nella sua divisione medesima mostra più allo scoperto l'anima generosa de' suoi abitanti; l'Italia, che nel breve periodo di una sanguinosa e non armonizzata libertà, fra le ire intestine e

Digitized by Google

i tratti eroici di un popolo energico e leale, ora ci addita novecento giovani confederati a combattere fino alla morte per liberare la patria dalle numerose falangi di uno straniero e possente monarca; ora per mille modi spiega le virtù e la forza di anime gagliardamente animate pe'l publico bene: l'Italia, in una parola, del medio-evo c'insegna e quanto per sè stesso seppe operare l'amor della patria, e quanto più ancora avrebbe saputo operare se dietro le supreme leggi della vita degli Stati fosse stata costituita ed amministrata.

X. *In che consista l'amor della patria.*

§ 1124. Ma niun Governo potrà mai nè costituire nè moderare le cose in guisa, che ne sorga un intenso amor della patria, se non ne conosca distintamente la vera indole, e non sapia discernere le cagioni che lo possono naturalmente inspirare.

§ 1125. Le animose gesta militari ci mostrano, è vero, quanta sia la sua gagliardía; ma esse quanto sono atte a far fede della sua *forza*, altretanto sono per sè sole incapaci a determinarne la vera *natura*. Tutte le forti passioni armano il braccio dell'uomo per atterrare li ostacoli che incontrano alla loro soddisfazione. Se la storia ci presenta tratti di eroica virtù nel difendere la patria, essa ci ricorda ancora strepitose prove di coraggio, prodotte dal fanatismo religioso, dallo spirito mercantile, dall'avidità del saccheggio, dall'amore di una vita barbara ed errante, e perfino dall'audacia nel commettere i più grandi delitti.

§ 1126. Ove dunque dovremo fissare le nostre considerazioni per determinare la natura propria dell'amor della patria? Forse su la natura stessa della patria? Una società politica di cui siamo membri, esistente in una data parte della terra, ecco l'idéa generale della patria. Questa viene communemente designata sotto il nome di *proprio paese*. Non si può negare che chiunque ama la patria ama anche il proprio paese; ma chiunque ama il proprio paese ama forse per ciò stesso anche la patria? Quando l'amor del proprio paese non è che l'amore di un oggetto atto a soddisfare ad una privata passione, pronta ad obliare o a sacrificare l'interesse publico, quando egli venisse in conflitto con l'egoismo esclusivo; si potrà mai confondere con l'amor della patria? Chi ardirebbe confondere le tenebre con la luce, la morte con la vita? — A quali tratti riconosceremo noi dunque l'amor della patria? A quelli, rispondo, della virtù sociale elevata per gradi fino all'eroismo. È poco essere probi; è necessario inoltre avere una disposizione costante a fare l'utile

Digitized by Google

commune al di là del semplice dovere: è quindi necessario a costituire l'amor della patria il confondere così i proprj interessi e i proprj affetti con quelli del corpo sociale a cui s'appartiene, che l'amor proprio trovi la maggiore ricompensa nel procurare il bene generale della propria società anche co'l sacrificio di quello che dicesi *interesse privato*. Forse non v'è momento in cui un uomo ami più sè medesimo di quello in cui egli muore per la patria. Un amore gratuito è una chimera; ma un amore sublimato a modo di dimenticare l'interesse personale per promovere e difendere il bene generale è un fatto di cui per l'onore dell'uman genere abbiamo moltiplici prove (1); un fatto che forma veramente l'*apoteosi* di quelle anime e di quei Governi in cui se ne videro li esempj. Non è questo il suffragio del solo interesse, ma è quello della ragione, che elevandosi all'altezza della Divinità, scorge nella virtù sociale una conformità necessaria co'l grande e perfetto ordine del mondo morale. In esso, come fu accennato, ogni individuo deve necessariamente sacrificare qualche cosa del proprio per far camminare tutte le parti del corpo politico in una perfetta e durevole armonía. Da questa risulta la maggiore felicità commune, e quindi il maggiore benessere particolare. Un uomo celebre disse che « l'eroismo è una collezione d'un » gran numero di sublimi virtù rare nel loro complesso, più rare nella » loro energía, e altretanto più rare ancora in quanto che l'eroismo da » esse costituito, staccato da ogni interesse personale, non ha altro scopo » che la felicità dei più, ed altra ricompensa che la loro ammirazione.» Ecco il modello che conviene consultare per determinare i veri caratteri dell'amor della patria. Io non dico che l'amor della patria, difuso nei membri dello Stato, debba veramente pareggiare l'eroismo completo di chi commanda; ma dico ch'egli deve rassimigliare a lui, sia per la identità dell'oggetto, sia per la rinuncia alle pretensioni d'un esclusivo

---

(1) Altre volte ebbi occasione di parlare del vario senso attribuito all'espressione di *amor proprio*, al proposito di qualche sentenza dell'Autore simile a questa; e non è necessario che ripeta quì ciò che ho detto altrove (vedi le mie note al § 440 degli *Opuscoli filosofici*, Vol. I. pag. 686, e al § 249 di questi scritti, pag. 675 del presente Volume). Soltanto aggiungerò, che la questione su la esistenza o no di affetti e di azioni disinteressate, condotta a questo punto di trovare il maggior interesse dell'agente nel sacrificio della vita, è una questione di parole. In fatti, nella sostanza, si ammette, a gloria dell'umanità, che l'uomo è capace di sacrificj del suo bene personale, e fin anco della vita, in servigio altrui; vale a dire di atti generosi, eroici. Dunque niente osta a ciò, che si chiamino *gratuiti*, *disinteressati* questi atti, se v'è il sacrificio proprio e il vantaggio altrui; sebene v'abbia sempre il motivo pe'l quale la volontà si determina all'atto, e l'amore di sè nel senso metafisico, cioè la volizione medesima per cui si eseguisce l'azione. (DG)

Digitized by Google

egoismo, sia per la gagliardía delle sue operazioni. Questa proposizione non abbisogna di prove, dopo le antecedenti considerazioni. Da esse risulta che cangiato l'oggetto, cioè il bene commune, e facendo prevalere l'egoismo, non si ama più la patria. Tolta poi l'energía, non si può altrimenti concepire ch'esista un amore proporzionato alle esigenze della cosa publica. In che dunque consisterà l'amor della patria considerato come elemento della potenza politica? o, a dir meglio, quale sarà la di lui nozione essenziale? Esso altro non potrà essere, che = la risoluta e perpetua volontà di giovare con tutte le proprie forze alla società politica di cui si è membri, con la mira precipua di servire alla stessa. =

XI. *Connessione e dipendenza fra l'amor della patria e l'intelligenza publica necessaria alla potenza dello Stato.*

§ 1127. Noi consideriamo l'amor della patria come un elemento della potenza dello Stato. Sotto questo aspetto può forse agire indipendentemente dalla intelligenza?

§ 1128. L'intelligenza, spogliata da ogni affetto, altro non produce che una sterile contemplazione, la quale lascia l'uomo inoperoso. Essa può bensì preparare una capacità ad agire con ordine, ma non può movere all'azione. Così pure l'affetto eccitato da circostanze interessanti, e spogliato dell'intelligenza, altro non produce che un impeto cieco e risoluzioni incaute, le quali producono finalmente un movimento che può facilmente degenerare in disordine. L'intelligenza in chi commanda deve precedere ogni altra cosa per guidare la potenza publica a preparare tutti l'incentivi, onde inspirare in chi serve l'amor della patria. L'intelligenza in chi serve deve susseguire, onde secondare la spinta ricevuta, e camminare giusta le tracce segnate dalle buone leggi e dalle buone instituzioni. L'intelligenza fu paragonata alla luce; l'amore fu rassimigliato al calore, che agita e fa agire con più o meno di energía. L'amor della patria non potrà dunque essere paragonato al calore della cieca fermentazione se non in quelle rozze persone che sono commosse senza loro saputa; ma nelle altre esso sarà il calore della luce, che nello stesso tempo illumina e riscalda. Così l'intelligenza della suprema autorità, a guisa di sole posto nel centro del sistema, attrae, rischiara e riscalda ad un tempo tutti i corpi che ricevono direttamente i suoi raggi, e fa fermentare tutti quelli ai quali i suoi raggi non possono direttamente pervenire, nell'atto però che sopra di tutti esercita la sua attrazione.

Digitized by Google

XII. *Gradazione assoluta dell' amor della patria.*

§ 1129. E siccome l'attrazione ed il riscaldamento sono in ragione inversa delle distanze dal centro, tanto se consideriamo il sole in relazione alle masse circostanti e viceversa, quanto se consideriamo ogni massa in relazione ai corpi subalterni di cui essa è centro; così pure in ogni cittadino l'amor degli altri agisce in ragione inversa delle distanze, perchè l'uomo dopo sè stesso ama più fortemente la propria famiglia e i suoi amici; ama con meno di forza il proprio paese; con meno ancora la propria nazione; e solo per occasione li stranieri ed ogni altro suo simile.

§ 1130. Ma siccome la forza centrale del sistema è talmente prevalente, che trae seco in una grande ed armonica unità ogni pianeta co' suoi satelliti, benchè l'attrazione fra il pianeta ed i satelliti sia rispettivamente maggiore; così pure, stabilito il buon sistema politico, la forza centrale dell' amor della patria è talmente prevalente, che trae seco in una grande ed armonica unità ogn' individuo con la sua famiglia, co' suoi amici, co 'l proprio paese; benchè i vincoli della famiglia, dell' amicizia e del paese particolare siano sotto di un aspetto assai più gagliardi. In ciò appunto consiste il capo-d'opera dell'arte politica, perchè non solamente fa prevalere la forza centrale della cosa publica presa separatamente, ma sa eziandío giovarsi della stessa forza particolare, con la quale dentro sfere separate ognuno esercita e soffre una gagliarda attrazione.

§ 1131. Finalmente considerando tutto il sistema in relazione alla grande unità predominante, si può affermare che siccome maggior copia di luce e di calore ricevono, e maggiore attrazione risentono quei corpi che più vicini si trovano all'astro centrale; così pure maggior copia d'intelligenza e di amor patriotico ricevono coloro che per la loro posizione politica si trovano più vicini alla suprema autorità, e cooperano al suo regime.

XIII. *Gradazione relativa dell'amor della patria.*

§ 1132. Le leggi fisiche sono, secondo il nostro modo d'intendere, semplici ed uniformi, perchè semplice è il principio da cui derivano, ed uniforme l'indole e lo stato sotto cui si presentano. Non è lo stesso delle leggi morali e politiche. Siccome conviene considerare le società in due stati diversi, cioè in quello di un fortuito e servile impulso di

Digitized by Google

utilità civile e politica, « in quello di una ragionata e libera moralità publica e privata, nella stessa guisa che consideriamo l'uomo nello stato di essere puramente senziente, e in quello di essere ragionevole; così senza smentire la legge fondamentale primitiva del decrescimento dell'amore verso altrui, che nel regno dell'istinto morale va scemando giusta il quadrato delle distanze, sottentra nel regno della ragione un nuovo interesse, inspirato dalla cognizione del *valore reale* delle relazioni interessanti delle cose; e fornisce motivi chiari, estesi, costanti e vittoriosi, là dove « l'ignoranza » la confusa veduta di tali relazioni non ne svelava alcuno, o almeno non ne lasciava travedere che un debole barlume, e sprigionarne un languido impulso.

§ 1133. Da ciò derivano e con ciò si spiegano tutti i fenomeni che ci presenta la storia, nei quali si pone mente all'azione graduale dell'amor della patria. Con ciò pure scopriamo con quali leggi la natura, ajutata dalla cognizione, ne vada preparando la metamorfosi morale e politica; come lo estenda secondo il bisogno, e lo consolidi con la forza perpetua « pieghevole della verità: allora vediamo che la verità ossia meglio l'oracolo della natura, giustificando alcuni sacrificj presenti di minor conto in vista di un maggior bene futuro, e rendendo chiara la necessità, in vista del proprio bene, di abbracciare co 'l nostro affetto interessi che prima ci apparivano stranieri, va creando quella sublime energía e costante carità, tanto verso la patria quanto verso le altre nazioni, da cui risulta l'ultima perfezione e l'ultimo equilibrio vitale del mondo morale.

§ 1134. Il fatto allora si converte in ragione, l'utile s'identifica co 'l vero; e seguendo fedelmente l'osservazione, ossia meglio consultando il codice della natura, giungiamo a stabilire le nozioni della *carità ordinata*, ad erigerle in precetti, ed a sanzionarle con l'autorità e con la forza stessa della suprema natura.

§ 1135. Ciò non ostante, dopo tutto questo, rimane una causa perpetua interna d'una *diversa* gradazione dell'amor della patria; e questa deriva dalla diversità di *qualità* che passa fra la persona morale e la collettiva, inducente diversità di effetto nel perfezionamento.

§ 1136. Egli è troppo chiaro che la *costituzione* naturale d'una società incivilita non permette e non esige in tutti i cittadini lo stesso corredo di qualità, lo stesso concorso di cagioni, la stessa forza di motivi, onde produrre quella specie di eroismo sociale che caratterizza l'amor della patria. Chi ardirebbe domandare al minimo soldato romano le grandi vedute e i grandi motivi d'un Scipione? Non abbiamo noi forse

Digitized by Google

veduto che uno dei massimi ed inevitabili effetti del perfezionamento sociale si è quello d'indurre una ignoranza necessaria nei singoli, nell'atto che apporta la maggiore scienza nel tutto? È dunque necessario conchiudere, che dal più illuminato eroismo riservato a chi commanda, sino al più cieco patriotismo difuso nell'ínfima classe del popolo, deve esistere una scala graduale di condizioni, le quali concentrando proporzionalmente li affetti dei cittadini su la cosa publica, ne formino, per così dire, un solo cuore politico, da cui il corpo sociale ritrae la più grande e la più felice energía.

XIV. *Come si possa sempre effettuare l'amor della patria.*

§ 1137. Ma in quale maniera si potrà tutto ciò effettuare? Havvi una legge commune, a cui tutte le classi di uno Stato, non escluso nè meno chi vi commanda, sono necessariamente soggette; e questa è la legge fondamentale d'ogni specie d'amore.

§ 1138. Una profonda analisi c'insegna che ogni specie d'amore nasce dal concorso di moltiplici o svariate idée interessanti, associate con l'idéa principale dell'oggetto amato; per la quale associazione, sì con la forza delle proprie idée che con la forza delle idée associate, egli commove il cuore, ed eccita la forza esecutrice ad operare. Fatto così l'oggetto amato centro d'attività di tutte codeste forze riunite, e scotendo con la massa intiera di queste forze collegate la sensibilità, crea ed inalza or più or meno il desiderio, e provoca or più or meno quelle commozioni che sono proprie delle passioni. A proporzione che le idée sono più o meno per sè stesse interessanti, o la loro unione le fa riuscire più o meno commoventi, la passione è più o meno gagliarda. La passione è predominante, e quindi la volontà è costante e forte allorchè l'oggetto fa sentire un interesse prevalente su tutti li altri. Allora egli produce quell'occupazione ed incatenamento costante di attenzione, per cui l'uomo scopre i più reconditi rapporti delle cose, moltiplica in mille svariate maniere i suoi divisamenti, e finalmente eseguisce costantemente ogni più ardita impresa, onde acquistare o ritenere l'oggetto della sua passione. Posta questa legge generale e indeclinabile della natura, e ritenuto che l'amor della patria esige necessariamente la disposizione di sacrificare, quando occorra, l'interesse personale in favore della cosa publica (il quale sacrificio non può per legge essenziale avvenire che in vista della speranza d'una maggiore ricompen-

Digitized by Google

sa (1)), ne segue che l'amor della patria non potrà sorgere che in quel sistema di società, per cui nel cuore di ognuno si facia prevalere la cosa publica alla privata. Dunque tutto il sistema delle leggi e dell'amministrazione dovrà essere tale, che l'idéa della patria svegli in ogni cittadino un tale complesso d'idée interessanti, radicate dall'abitudine ed esaltate dagli eventi, che l'universalità dei cittadini stessi sia nella maniera più efficace e più durevole tratta al centro commune della cosa publica; cioè a praticare azioni virtuose, a fronte della spinta dell'interesse personale che tenta deviarnela.

XV. *Come praticamente si possa illuminare nelle diverse classi l'amor della patria.*

§ 1139. Il sistema ch'io accenno quì è forse una chimera? L'amore vittorioso e stabilmente vittorioso del bene publico, ch'io pongo come condizione indispensabile all'amor della patria, è forse per una nazione assai incivilita un prodigio sovrumano?

§ 1140. Lo sarebbe (io rispondo), se in ogni classe o cittadino l'interesse publico dovesse agire nella stessa maniera e con lo stesso vigore. Ma dall'eroe che commanda, fino al pastore che guarda il suo gregge, si può verificare una tale differenza di forme e di energia, che senza smentire le leggi fondamentali dell'amore produca la scala graduale delle condizioni di cui sopra ho fatto parola.

§ 1141. Volete voi in tutti un amore illuminato dall'intelligenza, ed animato dai medesimi motivi? Voi pretendete una cosa impossibile. Vi contentate voi che in tutti non esista altro amore, che quello che viene inspirato da un confuso e cieco senso di utilità? Voi non assicurate la potenza e la prosperità dello Stato. Questo eccitamento, derivante dalle idée interessanti, non presenta ancora tutte le dovute condizioni. Ad un buon Governo deve forse bastare che la passione sia comunque eccitata, per dirigerla ove torna meglio? È forse cosa indifferente che il cittadino non possa o non sapia discernere i motivi del proprio sentimento, e quindi non possa o non sapia avvalorarlo co'l lume di principj chiari e costanti? Se il complesso delle idée interessanti sopra ricordato non venga precedentemente raccommandato da una ragione illuminata, la quale abbracciando con maggiore o minore ampiezza i rapporti

---

(1) La quale non costituisce già il motivo principale ed unico dell'azione, ma intégra, dirò così, l'eccitamento necessario alla volontà per agire. (DG)

Digitized by Google

publici, facia sentire per mezzo di un calcolo evidente la necessità di far prevalere l'interesse publico al privato; non ne seguirà forse che l'amor della patria sarà un amor cieco, sempre precario, sempre corruttibile? Il complesso delle idée associate produrrà, è vero, altro non ostando, il suo effetto; ma egli rassimiglierà sempre al magistero che si opera nel cervello degli animali domestici, che mediante quest'associazione si affezionano ad una data cosa o ad un dato padrone. Ma se una passione particolare, sempre più gagliarda a proporzione che il bisogno è più forte, e più robusta la fantasía (e la fantasía è vie più robusta a proporzione ch'è più rozza la mente), venga a conflitto con un cieco affetto verso la cosa publica; se un errore indotto dall'ignoranza o dai pregiudizj vulgari, o proclamato di buona o di mala fede da persone autorevoli, predomini la mente di un popolo non illuminato, benchè sinceramente amante della sua patria: chi vi assicura ch'egli non si precipiti in nocevoli partiti? D'onde trarrete in lui quelle considerazioni, le quali con un interesse avvalorato dalla cognizione della cosa publica, e raccommandato da una sicura antiveggenza, e possano controbilanciare l'urto della privata passione, dei pregiudizj e dell'autorità, affinchè non nuoca; o possano vincerlo, affinchè non distorni il cittadino dal servigio della patria?

§ 1142. Un sommo politico disse: « che il popolo, molte volte in» gannato da una falsa imagine di bene, desidera la sua ruina; e se non » è fatto capace come quello sia male, e quale sia il bene, da alcuno in » chi esso abbia fede, si pone la republica in infiniti pericoli e danni. » E quando la sorte fa che il popolo non abbia fede in alcuno, come » qualche volta occorre, essendo stato ingannato per lo addietro o dalle » cose e dagli uomini, si viene di necessità alla ruina. » E Dante dice a questo proposito nel suo Discorso *De monarchia*, che il popolo molte volte grida: *viva la mia morte, e muoja la mia vita*. Queste abberrazioni, e le altre tutte per le quali nasce la facilità di corrompere e di sedurre un popolo, la sua incostanza malgrado la sua volontà costante a fare il proprio bene, e tante altre di simil genere, da che derivano, se non dall'*ignoranza* di quelle leggi di fatto e di quei principj che possono servire di norma alla buona amministrazione?

§ 1143. Per la qual cosa è facile comprendere che se l'amor della patria è fondato su l'utilità derivante ai privati dall'ordine publico, egli riceve il suo complemento e la sua durata dalla sola *moralità publica*, di cui sopra ho fatto menzione: lo che in fine dimostra, che siccome l'opinione consolida l'incivilimento, così rende ferma ed energica

Digitized by Google

l'amministrazione, e quindi possente lo Stato con tutte le forze della più sublime e della più gagliarda passione, qual è l'amor della patria.

XVI. *Continuazione. Come si possa nell' infima classe illuminare l'amor della patria.*

§ 1144. Queste osservazioni lascerebbero intatta e forse accrescerebbero l'objezione su la possibilità di effettuare in una nazione l'amor della patria, se non si trovasse il mezzo di conciliare le cognizioni con la situazione delle rispettive classi di una società. La natura ed il Governo forniscono i motivi di amare la patria; la sola intelligenza delle cose publiche li fa valere e ne assicura l'effetto. Ma se questa intelligenza non si può direttamente e per teoría produrre nella plebe, non si potrà forse produrre almeno indirettamente e per autorità? E chi impedisce in primo luogo che alcuni dogmi della cosa publica siano ridotti a *catechismo positivo*, come quelli della religione e della morale? Forse la natura delle sue idée? Ma esse non sono punto superiori (1) a quelle della morale e della religione medesima. Forse la mancanza di tempo? Ma se vi è un tempo bastevole per erudire il popolo nella religione e nella morale, e perchè mancherà quello di erudirlo in alcuni risultati della morale publica, almeno per fare a lui stimare i beneficj del suo Governo, la necessità ed il vantaggio di certe leggi e di certe instituzioni che più specialmente colpiscono l'interesse suo particolare, aggiungendo all'interesse nazionale anche la sanzione e i premj della stessa religione? La morale publica, e segnatamente il senso della virtù patriotica, non deve forse essere giovato con tutte le forze sì della ragione che della religione, tanto felicemente impiegata in tutta l'antichità? Quale ostacolo dunque potrà opporsi all'istruzione politica del popolo, altro che quello della trascuranza, o di una mal intesa difidenza, con la quale si congiuri contro la potenza politica? Scarso ciò non pertanto ed inefficace, io lo confesso, sarebbe il lume che potrebbe all'ultima classe derivare dall'istruzione, onde farle conoscere i motivi di amare la patria, se per buona ventura non si aggiungesse un altro validissimo sussidio. Questo si è l'influenza o, a meglio dire, il predominio assoluto delle altre classi superiori, animate dall'amor della patria mediante l'azione validissima dell'interesse, dell'autorità e dell'esempio. L'ultimo grado della sociale gerarchía da chi è composto,

(1) Quanto alla possibilità di essere intese. (DG)

Digitized by Google

se non dalla gente d'industria delle città e delle campagne? Da chi ritrae essa la sussistenza, da chi riceve l'impulsi, da chi in ogni circostanza e in ogni tempo viene amministrata, se non dalle classi più agiate? A che, dopo aver calmati i necessarj bisogni, aspira ella di arrivare, se non a pareggiare gradatamente le classi più agiate? Se dunque le classi superiori siano animate dall'amor della patria; se esse si rechino a gloria di praticare la virtù sociale; se ad ogni tratto la forza dell'autorità e dell'esempio communichi i caratteri ed il calore di questa virtù; come mai la classe inferiore, intimamente legata e dipendente, e d'altronde segretamente attratta dall'ordine della cosa publica, non dovrà essere irresistibilmente trascinata alla stessa virtù? Come non sarà essa ratenuta dalla forza medesima dell'interesse (che lega singolarmente l'individui e le famiglie inferiori ad ogni individuo o famiglia superiore) dal deliberare o dall'eseguire azioni contrarie al commune interesse, e non essere in ogni circostanza tutelata ed ammaestrata dalle persone superiori? L'impero del bisogno e dell'esempio è più forte di quello delle leggi; la sua azione è tanto più certa ed estesa, quanto minore è la distanza fra chi commanda e chi serve, e quanto più frequenti e varie sono le circostanze che agiscono individualmente e per casi particolari.

§ 1145. Legata così per mille vincoli singolari l'ultima classe d'un popolo alle altre dello Stato, noi possiamo sicuramente affermare ch'essa sarà naturalmente animata e diretta secondo l'impulsi che a lei verranno communicati dalle altre da cui dipende. Per la qual cosa noi dobbiamo conchiudere, che se l'ultima classe della società non può ottenere una completa ed agiata istruzione, onde convenientemente valutare i motivi che la legislazione e l'amministrazione le somministrano di amare la patria; essa ciò non ostante può, mercè l'istruzione, essere illuminata su le ragioni, onde stimare quella parte di beneficj che ritrae dall'ordine publico, ed essere validamente ratenuta e diretta dall'interesse, dall'autorità e dall'esempio delle persone da cui dipende.

Ecco con quali condizioni l'amor della patria viene nella parte più umile del corpo sociale illuminato e diretto secondo le vedute della politica unità.

XVII. *Continuazione. Come si possa nei ricchi illuminare l'amor della patria.*

§ 1146. Sormontato l'ostacolo che l'amor della patria può incontrare nell'ignoranza necessaria di quelle persone, alle quali il bisogno della

Digitized by Google

sussistenza toglie il tempo necessario ad illuminare la mente; e considerando l'*intelligenza* come il precipuo ed anzi indispensabile mezzo onde elevare ed assicurare l'*interesse*, inspirato dai buoni ordini e dalle buone leggi; sembra che pe'l restante dei cittadini altro non manchi, se non che l'*occasione* di far *valere* i lumi della morale publica da loro acquistati.

§ 1147. Certamente se consideriamo la estrema povertà come ostacolo alla moralità publica di cognizione, noi potremmo conchiudere che negli uomini meno disagiati potrà risplendere la luce della politica intelligenza; ma consultando lo stato di fatto degli uomini che l'uso non confonde con la plebe, siamo noi sicuri che ne debba nascere generalmente il lume che desideriamo? Se esiste una ignoranza necessaria, non esiste fors'anche un'ignoranza volontaria? Possiamo noi obliare quanto sia il potere dell'umana inerzia, e quanto volentieri l'uomo agiato si abbandoni al godimento, e lasci alle altre classi le agitazioni e le cure dell'industria stimolata dal bisogno? Li estremi si toccano sempre senza confondersi: l'estrema povertà e l'estrema ricchezza, quando è consumata nell'ozio, hanno molti punti di rassimiglianza. Uno di questi si è l'ignoranza prodotta dalla mancanza degli stimoli, la quale nella prima età non produce il dovuto sviluppamento e l'energía dello spirito, e successivamente rende assai più difficile ogni grande combinazione d'idée. Da questa non andando mai scompagnate le pretensioni di predominare, inspirate dalle grandi ricchezze, sorge un ostacolo gravissimo pe'l felice andamento della cosa publica. Questo è la gelosía e la depressione dei talenti che si conciliano suffragi publici, ed acquistano una ben meritata influenza negli affari dello Stato. L'oscura piccolezza, che non isdegna di adulare e di lusingare il ricco consumatore per giovarsi della sua influenza, forma una lega offensiva contro il merito reale. E però l'amministrazione della cosa publica cadendo nelle mani d'importuni intriganti, tanto più arditi nel domandare quanto meno degni di ottenere, tanto più insistenti quanto più confidano nelle protezioni del ricco, ne segue che la cosa publica non può essere più diretta dietro il lume vittorioso dei grandi principj e dei grandi interessi dello Stato, ma dietro alcune nozioni imperfette, guastate dalle suggestioni dell'interesse privato. Che vale la luce per chi vuole abitare nelle tenebre? che vale la luce per chi le chiude l'adito, onde non manifesti sì la propria piccolezza, che la grandezza altrui? Dove troverete allora l'*intelligenza politica*, che deve illuminare o dirigere i movimenti dello Stato, se non forse nel cervello o nel gabinetto di qualche oscuro solitario, che ascri-

Digitized by Google

verà a somma ventura di non essere perseguitato perchè conosce la verità ed ama sinceramente la virtù?

§ 1148. Questa desolante prospettiva potrebbe veramente scoraggiare i direttori degli Stati, quando non esistessero e non si conoscessero i mezzi pe' i quali si possa sottoporre l'uso della ricchezza alle leggi del buon governo ed agl' impulsi dell'amor della patria, a modo di farla servire alla virtù ed alla publica potenza. Ma, per buona sorte del genere umano, questo secreto è rivelato non dalle sole speculazioni della filosofia, ma dalla testimonianza certa della storia. « Se in una republica » (dice uno scrittore rinomato) un Aristide, ad onta della sua povertà, » è più considerato di un cittadino opulento, che cosa importa che i beni » siano inegualmente divisi? L'opinione, che pone *la virtù al di sopra* » *di tutto*, arricchirà la republica con l'opulenza stessa dei cittadini. » Se le ricchezze di Cimone contribuirono alla sua considerazione, ciò » avvenne perchè dalla maniera di pensare, nella quale era stato alle» vato, e ch'era quella de' padri suoi, egli fu persuaso di doverle im» piegare, unitamente a' suoi talenti, a prò della sua patria. Ne' bei tem» pi di Atene le grandi ricchezze non sarebbero state che di peso ad un » cittadino che avesse voluto riserbarle per sè solo: egli non avrebbe » saputo a qual uso impiegarle. In breve: la diseguaglianza delle for» tune è vantaggiosa ad uno Stato allorchè l'*opinione*, che regola l'uso » delle ricchezze, non permette al cittadino d'impiegarle in un lusso » personale; poichè se in questo caso egli non le impiegasse per la pa» tria, non ne ritrarrebbe che imbarrazzo. Egli pertanto le impiega a prò » dello Stato; « lo Stato è altretanto più ricco, quanto maggiore è il nu» mero dei cittadini ricchi ch'egli contiene. Codesta *opinione* fa na» scere l'eguaglianza dalla diseguaglianza medesima; avvegnachè i cit» tadini non riserbando per sè stessi che il necessario, tutti li altri di» vengono perciò eguali, perchè essi partecipano al di più del ricco, e » il superfluo che sembrava distinguere l'uno dall'altro li rende eguali: » imperocchè questo superfluo essendo dato alla patria, è veramente » dato a tutti. Questa opinione fa sorgere una communanza di beni che » l'industria aveva disegualmente ripartiti. Allora è veramente bello ave» re ricchezze, perchè egli è bello avere un tal mezzo di più per ser» vire la patria. Questo modo di pensare diviene pe' i cittadini il pos» sente motore dell' industria, ed una sorgente di utili talenti. »

§ 1149. Da queste considerazioni noi possiamo agevolmente dedurre, che tutto il nodo della difficoltà sta nel trovare il mezzo di creare l'*opinione publica* veramente sociale, cioè un'opinione che sopra ogni altra

Digitized by Google

cosa facia stimare la virtù e i talenti politici; e però sta nei mezzi di creare, conservare ed estendere questa opinione. Allora l'inerzia, o le pretese e la influenza del ricco consumatore, lungi dal contrastare con l'amor della patria, ed impedire il lume che ne può far valere i motivi, gioverà per lo contrario ad ampliarli e renderli vittoriosi. Ognuno di leggieri comprende che noi non contempliamo le ricchezze che dall'industria e dai servigi publici si vanno attualmente cumulando, perchè esse sono necessariamente soggette ed utili allo Stato; ma l'uso delle ricchezze già cumulate che si consumano dal possessore.

§ 1150. Negli Stati più corrotti la forza dell'opinione non è forse così predominante nel ricco consumatore, che ciò ch'egli spende in un lusso capriccioso è quasi tutto diretto a conciliare attenzione e considerazione? Ora se le pretese di codesti ricchi, che non combattono più per la necessità, ma per la considerazione, sono l'ostacolo che convien vincere, e che conviene anzi far valere a prò della patria; non avremo noi forse trionfato ed ottenuto il nostro intento allorchè, mediante l'armonía degl'interessi e l'istruzione stabilita dalle leggi e dalle instituzioni, avremo modellata ed afforzata l'opinione publica in modo, che non si stimi e non si disprezzi se non ciò che giova o che nuoce alla cosa publica, contemplata nella sua eminente unità?

§ 1151. Se nell'ultimo ceto del corpo politico conveniva diminuire l'ignoranza necessaria, e soccorrere l'impotenza; nel ceto dei ricchi conveniva vincere l'ignoranza volontaria, e dare uno stimolo vittorioso all'inerzia.

§ 1152. Nel basso popolo il Governo deve diminuire l'impotenza, per produrre l'intelligenza; nei ricchi deve scuotere l'inerzia e dirigere li stimoli, per produrre l'intelligenza.

XVIII. *Continuazione. Come si possa nel ceto medio illuminare l'amor della patria.*

§ 1153. Vinti così li ostacoli nelle parti estreme del corpo sociale, non incontriamo più nel ceto medio alcuna difficoltà, per cui la luce politica non possa illuminare e riscaldare vittoriosamente il corpo sociale: ben inteso che li ordini, le leggi e l'amministrazione dello Stato siano rattemprate in modo da inspirare un reale interesse publico. Rammentiamoci che l'argomento che discutiamo versa non su la *esistenza* reale dei motivi onde amare la patria, risultanti dal buon temperamento del corpo sociale; ma bensì su le *cognizioni* che possono far comprendere

Digitized by Google

e valere i motivi medesimi, ed assicurarne con un calcolo sicuro l'esercizio contro le illusioni degli errori o delle passioni, e contro l'urto d'un parziale vantaggio o nocumento apprezzato senza la considerazione di tutto quello che importa all'universale.

§ 1154. Ritenuto questo intento, ognuno di leggieri comprende che il maggior lume ed il maggior effetto della politica intelligenza (tranne quello ch'è proprio a chi governa) devesi naturalmente verificare in quella parte della nazione cui un'aurea mediocrità pose nella felice situazione tanto di non essere incatenata dalle angustie dell'indigenza, quanto di non essere intorpidita dagli agi dell'opulenza; e però potendo essa bramare e sperare qualche cosa al di sopra di sè, e non temere di essere umiliata al di sotto del suo posto, ha tutto ciò che fa d'uopo per isviluppare i proprj talenti, per far valere presso li altri la propria attività, e per eseguire le azioni più generose. Questo ceto a bastanza possente, per numero e per forze morali, onde far fronte e far piegare i pochi ricchi; a bastanza forte, per attività o per influenza, onde commandare ai molti poveri, forma propriamente il nerbo del corpo politico.

§ 1155. Ora in questa parte specialmente trionfano tutti i mezzi onde illuminare l'amor della patria, non tanto per l'istruzione ch'essa riceve, quanto per l'impulsi ch'essa risente dall'azione unita di tutto il sistema politico. Ciò si vedrà più specialmente dopo che avremo esaminato per quali mezzi l'amor della patria possa venire realmente *inspirato*, e quindi per quali mezzi subalterni venga sviluppata la cognizione dell'importanza e dei limiti dell'interesse publico in modo di assicurare lo Stato contro qualunque traviamento.

§ 1156. Le considerazioni finora esposte intorno all'intelligenza delle cose publiche, riguardata come mezzo necessario onde far valere i motivi di amare la patria, suppongono sempre che il régime dello Stato somministri ad un popolo i motivi di questo amore.

XIX. *Reazione dell' amor della patria per aumentare la potenza dello Stato.*

§ 1157. Sopra fu osservato che l'intelligenza in chi commanda deve precedere in uno Stato politico ogni altra cosa, onde preparare, con li ordini, con le leggi e con le instituzioni, i motivi onde far amare la patria. Viceversa fu osservato che la intelligenza dei motivi suddetti in chi serve rendesi indispensabile, onde seguire con sicurezza l'impulsi ricevuti. Con ciò fu presentata una grande verità, ma non tutta la verità.

Digitized by Google

Imperocchè sebene sia vero che dal canto del Governo debba partire la prima ed universale direzione, e dalla parte della società governata debba corrispondere una fedele ed energica esecuzione; ciò non ostante la cosa non finisce in una mera azione e passione, ma felicemente ne sorge una reazione che somministra al Governo nuove forze e nuovi incentivi, onde fare ulteriormente progredire lo Stato, e mantenerlo costantemente in quel livello progressivo che la forza delle circostanze sì interne che esterne rende necessario per la commune sicurezza e soddisfazione: lo che significa, avervi una reazione che progressivamente aumenta la *potenza* di uno Stato fino a quel punto che le esigenze indotte dal tempo e dalla fortuna rendono necessario.

§ 1158. Io credo che basti annunciare questa osservazione per sentirne tutta la verità. Niuno ignora che l'amore di una cosa impegna l'attenzione su la medesima; e l'attenzione impegnata studia nuovi mezzi e crea nuovi divisamenti per aumentarne il bene, od assicurarne almeno il possesso. Infiammati i cittadini per tutto ciò ch'è utile al publico, sì pe'l bene che ne ritraggono, che per quello che ne sperano; sicuri della considerazione annessa alle opere utili ed alle azioni virtuose; essi moltiplicheranno le utili invenzioni sì fisiche che morali e politiche, e però communicheranno allo Stato nuovi mezzi di potenza, e quindi di sicurezza e di soddisfazione.

Digitized by Google

LIBRO II.

DEI MOTORI PRECIPUI DEGLI STATI

CAPO I.

ARGOMENTO DI QUESTO LIBRO. CAUTELE NEL TRATTARLO.

I. *Della prima cognizione della parte morale degli Stati.*

§ 1159. Anima e corpo siamo noi, e vita e potenza individua abbiamo, possono dire li Stati, come gli uomini individui. Ciò risulta dalle cose già esposte (1). Istruttori di sè stessi, ed architetti della propria potenza sono fino ad un certo punto gli Stati politici; e quanto più sono perfetti, tanto più sembrano autori della propria sorte.

§ 1160. Il movimento degli Stati non è mecanico, ma MORALE; e tanto più morale, quanto più raffinato. Tutte le sanzioni sono mezzi morali; l'educazione, l'abitudine, l'imitazione ec. presentano forze morali. Perfino con le bestie che sottoponiamo a servigio, noi dominiamo co' i mezzi morali, anzichè co' i fisici impiegati su le cose inanimate. La differenza fra il régime dei bruti e quello degli uomini dove sta? Nel tessere, quanto ai bruti, associazioni d'idée per esperimento; e quanto agli uomini, nel mostrare *anticipatamente* il nesso fra l'azione e la pena o il premio che ne segue. Il sentimento che deriva da questa cognizione anticipata determina gli atti della volontà dell'uomo, come nel bruto o nel fanciullo l'associazione dell'idéa piacevole o dolorosa nata per via di sperimento (2). Da ciò nasce la facoltà di *conformare*

---

(1) Le citazioni che stanno a questo luogo nel manoscritto, si possono, credo, riferire al Capo I. del Libro antecedente, e al Cap. I. del Libro VI. delle *Instituzioni di civile filosofia*. (DG)

(2) Non è già che la cognizione delle sanzioni annesse agli atti umani necessiti gli atti stessi, o li renda un puro effetto delle sanzioni medesime: questa cognizione offre soltanto i motivi alla volontà per operare: se fosse altrimenti, non si potrebbe trovare in ciò il fondamento della libertà e della moralità, come pur è, e come assai bene l'Autore avverte subito dopo. (DG)

Digitized by Google

le nostre azioni ad una norma preconosciuta; lo che appellasi MORALITÀ. Essa suppone intelligenza e libertà.

§ 1161. A che dunque si riduce l'arte effettiva di costituire e di reggere la potenza di uno Stato? Ad una specie di DINAMICA MORALE, la quale si prevale delle *forze* e delle *tendenze* della natura onde ottenere la maggiore sicurezza e prosperità della nazione. Stolidità e ferocia è quella che solo confida e fa consistere il governo nel mezzo mecanico della forza. Questo mezzo, il più comodo di tutti, ed al quale ricorrono facilmente tutti i Governi brutali, è per sè stesso il più inabile a produrre la vera potenza di uno Stato. Le spaventose conquiste dei Musulmani e dei Tatari come sono finite? Quale durata hanno avuto gl' Imperj fondati con la invasione, mantenuti con la violenza? Quel fiume che tu vuoi incatenare contro la tendenza sua costante, quali effetti produce? Cieca, disastrosa è dunque la politica quando manca della cognizione delle imperiose e costanti tendenze morali degli uomini e delle società. Temeraria ed insensata fu, è, e sarà dunque sempre questa politica allorchè presumerà di contrariare tali *tendenze*. Quando leggete che i Psilli saettavano con le frecce il vento del deserto africano, voi ridete di questa fanciullesca temerità. Ecco l'imagine di quei Governi che si avvisano di lottare co'l ferro contro le imperiose tendenze morali delle società umane.

§ 1162. Le tendenze morali, delle quali parliamo, sono quelle delle *passioni* comuni. Ma le passioni (1) sono *effetti* dei bisogni così detti *naturali* o *fattizj*, indotti dalla costituzione naturale degli uomini e dallo sviluppamento della civiltà. Essi poi, co'l variare dei luoghi, dei tempi e della fortuna, variano di forme, di direzione e di energía, senza smentire per altro la legge fondamentale, alla quale la natura assoggettò le forze morali degli Stati.

§ 1163. Tocca al moralista far l'analisi generativa di queste passioni e di questi bisogni. Il politico coglie i grandi fatti, e *si approfitta dei risultati* della filosofía per tessere la teoría della vera e durevole potenza degli Stati. Ecco l'oggetto e l'economía di questo Libro. Noi cominceremo co'l contemplare il nostro soggetto giusta la maniera già altrove segnata; e però cominceremo co'l raffigurare le forme e le tendenze delle più *note* e *comuni* passioni che a nostra cognizione movono

---

(1) Qui si vede bene che la parola *passione* non è presa nello stretto rigore filosofico, nel quale presenta il carattere dell'immoralità; ma più tosto come *tendenza* od *affetto*, il quale può essere morale od immorale, secondo le circostanze. (DG)

Digitized by Google

gli Stati politici. Toccherà alla seconda Parte (1) di porre in chiaro per quale segreta e possente economía siano governate dalla natura; e come, malgrado ogni contraria azione dell'umana potenza, vengano sospinte e trascinate da quella inevitabile corrente, la quale va al suo fine anche a traverso alle ruine.

§ 1164. Procedendo in questa guisa dal cognito all'incognito, io debbo avvertire che la mente del leggitore non potrà riposare che alla fine dell'incominciata carriera. Egli dovrà sempre pensare che i dettami dello scrittore non sono che dati per giungere alla soluzione d'un grande problema. In questo luogo poi deve figurarsi di non radunare che i materiali per gettare le fondamenta della dottrina della vita degli Stati, e più specialmente della teoría della loro vera e durevole *potenza*, unico scopo della politica fisiología. La fretta a trascorrere alle applicazioni e ad imaginare progetti, quanto sarebbe quì fuori di luogo, altretanto riuscirebbe temeraria e disastrosa. Questo serva d'avviso perpetuo in tutto questo lavoro.

II. *Leggi cosmologiche e leggi morali delle passioni. Necessità massima di conoscerne i periodi e l'antagonismo in società.*

§ 1165. Benchè il movimento delle passioni altro non sia che l'energía stessa della volontà posta in esercizio, ciò non ostante noi distinguiamo l'*energia* dai *movimenti*. La prima viene considerata come una *forza* capace di *diversi* atti *più* o *meno* forti; i secondi vengono considerati come l'*esercizio* di questa stessa forza. *Qualità* e *quantità* concorrono in questi atti. Con la prima definiamo il *carattere;* con la seconda definiamo il *grado* di forza dell'atto.

§ 1166. Tutte le passioni si considerano svegliate dagli *stimoli;* e però questi stimoli sono considerati come i motori dell'energía. Dalla forza degli stimoli operanti con una data legge su l'uomo, e dalla reazione della volontà in conseguenza dell'azione di questi stimoli, risultano gli *atti esterni* volontarj. Una costante *economía* presiede a questi atti. La prima legge di tale economía si è, che l'atto esterno volontario sia un risultato in ragione composta degli *stimoli* e dell'*inerzia;* talchè se in astratto l'energía delle passioni si deve considerare *immensa*, il loro movimento si deve considerare *ratenuto*. Il maggiore

---

(1) Ho già detto nell'Avvertimento (pag. 955) che questo scritto non è compiuto. (DG)

Digitized by Google

risparmio di esecuzione è la legge universale del creato sì nell'ordine fisico che nel morale.

§ 1167. Come dunque si può verificare l'*intemperanza* universale che affligge cotanto il genere umano (mi domanderà taluno)? Come mai le spaventose scene che compongono gli annali dell'umanità si possono conciliare con quel *ritegno* e con quel *risparmio* che voi dite presiedere al movimento delle passioni? — A questa interrogazione io rispondo, che voi cangiate il soggetto su 'l quale cade la mia tesi. Altro è considerare la *natura sola*, e le leggi sue *di fatto*, dalle quali il mondo viene governato; ed altro è considerare questa natura in relazione all'*interesse particolare* degli uomini conviventi. Considerando la natura sotto il primo aspetto, noi assumiamo la specie umana come parte di un gran tutto retto da leggi certe e costanti, concatenate le une alle altre. Considerando poi la specie umana sotto il secondo aspetto, noi supponiamo un ORDINE ideale di *ragione*, nel quale poniamo come condizione l'eguaglianza e il tornaconto comune; e quindi paragonando i fatti richiesti da quest'ordine co' i fatti che naturalmente avvengono, li qualifichiamo regolati o sregolati, secondo che li vediamo operare conformemente o difformemente da quest'ordine ideale di utilità da noi preconcepito. Allora pensando che le passioni naturali eccedono e contrariano quest'ordine, figuriamo l'*intemperanza* morale che affligge l'umanità; allora concepiamo la necessità d'introdurre la *moderazione morale*, ossia sociale, di queste passioni; allora noi pensiamo ai mezzi tutti artificiali di riforma, di miglioramento, ec. ec.

§ 1168. Da ciò viene, che la legge *cosmologica* del ritegno e del risparmio delle passioni non si può confondere con la legge *sociale* della temperanza e della moderazione loro. Solo quando i fatti della prima *coincidono* con quelli della seconda si può dire la natura congiungersi con l'arte. Dunque tutte le volte che la legge cosmologica non coincide con la sociale, v'ha *intemperanza*, benchè si verifichi il ritegno ed il risparmio cosmologico. Quando adunque parliamo di passioni *sbrigliate*, non dobbiamo figurarci parlare di passioni sfrenate ch'errano senza limiti e si dibattono senza posa nel mondo delle nazioni, come gli átomi nel caos anteriore al mondo; ma ci dobbiamo figurare forze assoggettate non solamente alle leggi del ritegno e del risparmio cosmologiche e proprie dell'individuo, ma eziandio all'antagonismo di queste leggi fra individuo e individuo operanti nella convivenza. Leggi di *doppia posizione* operano questo antagonismo; vale a dire, che la legge cosmologica opera per una prima azione in ogni individuo: e questa legge stessa

Digitized by Google

opera per una reazione di ogni individuo su tutti gli altri, e quindi tempera gli atti di ognuno. Da ciò viene, che convien considerare le passioni *sbrigliate* nel solo senso di non assoggettate o non conformi all'ordine morale di *ragione*, e non come fisicamente sottratte da una naturale economía.

§ 1169. Guardiamoci per altro dal pensare che gli uomini in questo mondo sociale siano abbandonati dalla natura, e che tutto nostro sia il merito del miglior nostro vivere. Quì la natura non facendo il bene che a poco a poco, e secondo la varia suscettibilità dei luoghi e dei tempi, dobbiamo pensare ad una seconda legge, la quale nelle altre specie dei viventi non apparisce. A nostro senso, migliore e più costante ci appare la sorte degli animali e delle piante, e le loro leggi naturali più certe, più fisse, e più risolute. Con questi giudizj noi chiamiamo a confronto enti fra loro eterogenei per sottoporli ad una sola legge. Invece pensar dobbiamo che ogni vivente nella sua specie è quale dev'essere, e che ponendo anche come scopo eminente d'un ordine ideale la nostra utilità comune, questo scopo non si può ottenere che con le tendenze stesse della sovrana natura, operanti gradualmente ed opportunamente.

§ 1170. Dunque il *ritegno* ed il *risparmio naturale* dell'energía delle passioni si converte in *temperamento* e *moderazione artificiale*, ossia civile, mediante il ministero stesso della natura, operante gradualmente ed opportunamente per quanto le circostanze cosmologiche lo permettono.

§ 1171. Cieca sarebbe la filosofía civile, se non conoscesse le leggi cosmologiche e sociali delle passioni atteggiate dai tempi e dai luoghi. Casuale dunque sarebbe la politica, e nulla la fisiología senza questa cognizione. È certamente necessario conoscere l'*indole* delle grandi passioni che movono gli Stati; ma sopra tutto è necessario scoprire e descrivere la curva che percorrono e l'antagonismo che soffrono, onde cogliere da per tutto la gran legge della vitalità e della potenza. La curva caratterizza il periodo e le fasi di ognuno; l'antagonismo caratterizza il movimento ed i corrispondenti effetti che in ragione composta ne nascono rispetto alla potenza. La temperanza e la moderazione, senza la cognizione dell'*antagonismo naturale*, divengono o precarie o chimeriche.

§ 1172. L'espositore della politica fisiología deve sommamente occuparsi nel tracciare questa *curva* e nel segnare questo *antagonismo*, per cogliere il grande segreto della vita degli Stati. Qual è quel filosofo, qual è quel politico che abbia ciò fatto? Qual è quello scrittore che so-

Digitized by Google

lamente abbia accennato la necessità di farlo? Basti aver quì additato questo luogo non ancora ben esplorato, e che sommamente e propriamente importava ed importa ancora di esplorare e di porre nella maggior luce possibile.

III. *Prima idéa dei motori degli Stati. Differenza loro dai mezzi d' incivilimento. In qual guisa debbano essere assunti.*

§ 1173. Beni, opinione ed armi sono a primo aspetto i *precipui motori* della potenza degli Stati. Benchè le armi per la loro reale natura non siano che la forza *mossa*, ciò non ostante si possono porre fra i *precipui motori* per l'*apprensione* anticipata del loro effetto vittorioso. La *sicurezza* politica è in ultima analisi l'effetto di quest'apprensione.

§ 1174. Volendo parlare con rigore filosofico, noi dovremmo dire che tutti i *motori* degli Stati si riducono all'*opinione*, come tutti i *poteri* si riducono alla forza. Di fatti i beni non movono se non in ragione del *valore* da noi attribuito ad essi, cioè in ragione della *stima* ossia dell'opinione della loro *utilità*. L'utilità non è che la *facoltà* di procacciare piaceri, o di allontanare dolori. Questa opinione forma appunto l'*interessante* d'un dato oggetto, che chiamasi *bene*. Così pure i poteri in società riduconsi tutti alla *forza*; talchè vige l'aforismo, che nella civile società prevale la forza *regolata* (ch'è quella della giusta legge o della privata onestà), o la forza *sregolata* (ch'è quella della tirannía o del delitto).

§ 1175. Ma questa precisione filosofica, riducendo i concetti ad un'ultima astratta semplicità, non lascia travedere i dati che possono servire alla teoría pratica della potenza degli Stati. Che cosa sapete voi su l'uomo quando vi vien detto ch'egli è costituito di anima e di corpo? L'opinione appartiene all'anima; la forza appartiene al corpo.

§ 1176. L'*opinione*, considerata in quest'ultima astrazione, abbraccia nel suo concetto il *complesso* di tutte le *idée interessanti*, e però non si distingue dai *motivi* delle azioni umane. Considerata poi come cosa *distinta* dai *beni* e dalle *armi*, essa viene ristretta a quei motivi che non vengono inspirati dalla considerazione dei beni sociali e della forza politica; e però non presenta nulla di *definito*.

§ 1177. Se però la consideriamo in relazione allo scopo massimo della dottrina, cioè in relazione alla *potenza* degli Stati, possiamo ridurre quest'opinione distinta = al *sentimento* delle prerogative dell'uomo, del cittadino e delle società, in quanto determina i giudizj o gli

Digitized by Google

atti della civile convivenza. = Quando ognuno dice a sè stesso: io sono in diritto di esigere la tal cosa, e sono obligato verso altri a fare la tal altra; egli fa parlare la *coscienza* giuridica. Questa coscienza, o vera o erronea, si mescola ed interviene sempre in tutte le transazioni della vita civile, sia fra i governanti ed i governati, sia fra cittadino e cittadino. I *giudizj* taciti od espressi di questa coscienza motrice, sì rispetto a sè, che riguardo ad altri ed alle società tutte, costituiscono una specie di OPINIONE *distinta* dalla considerazione dei beni e delle armi, la quale potendo determinare una data serie di atti e di ritegni, forma un precipuo motore speciale degli Stati.

§ 1178. Questa opinione però è per sè un ente *compostissimo*, non solamente perchè abbraccia tanto quella dei governanti, quanto quella dei governati; ma eziandío perchè si associa co' i sentimenti dell'*onore*, della *religione*, e con tutti i *pregiudizj* dei luoghi e dei tempi. Dunque anche distinguendo l'*opinione* dalla considerazione accordata ai *beni* ed alle *armi*, sarebbe difficile esibirne un' imagine finita e costante, a meno che non la considerassimo come dev'essere.

§ 1179. Per ragionare e per agire in linea di politica, noi abbisogniamo di un finito certo. Dunque, abbandonata ogni classificazione dottrinale, torna meglio attenersi ad una enumerazione *concreta* e *distinta*, e cogliere le idée delle qualità e delle leggi più rilevanti dei *precipui motori* della potenza degli Stati. Questo artificio però non debbe e non può servire fuorchè ad ajutare la corta nostra intelligenza per cogliere i dettami della Politica. Nel rimanente dobbiamo sempre tener presente, che come *tutto* l' uomo interviene in qualunque *atto* sociale, così pure nei *motori* sociali una passione non interviene mai sola. *Distinti* sono dunque i *caratteri* intelligibili; ma *congiunte* e *connesse* sono le *mozioni*. Spesso si cerca una cosa per ottenerne un' altra; e però l'amore del comando, quello delle ricchezze e quello della stima non finisce talvolta negli oggetti suoi immediati, ma in altri ulteriori. Io voglio dire, che talvolta il cuore non è soddisfatto co 'l comando, con le ricchezze e con la stima; ma solo riposa allorchè ottenga la soddisfazione procacciata co 'l *mezzo* loro (1).

---

(1) Questa proposizione si scorge tanto più vera, quando si osservi che anche il conseguimento di quella soddisfazione, alla quale l'uomo si proponeva di giungere mercè il comando, la stima, le ricchezze, non produce che un riposo momentaneo ed apparente; sendochè la soddisfazione medesima è stimolo a nuovi desiderj. Il cuore dell' uomo è insaziabile. (DG)

Digitized by Google

§ 1180. Guardiamoci dal confondere i *motori* precipui degli Stati co' i MEZZI precipui del loro incivilimento. Come non si può confondere l'energia d'una susta con la mano che la muove, così non si possono confondere questi motori con questi mezzi. Noi abbiamo già accennato che la natura prepara l'incivilimento, la teocrazía lo feconda, il governo lo sviluppa, la libertà lo perfeziona, l'opinione lo consolida, la natura finalmente lo mantiene. La natura, la teocrazía, il governo, la libertà, l'opinione sono i *mezzi* precipui dei quali parliamo. I bisogni comuni operanti su la potenza, e le passioni relative, sono i *motori* da noi intesi. Le dottrine su i mezzi ossia su gli *autori* precipui della civiltà, debbono formare l'argomento della seconda Parte del Trattato *su la vita degli Stati*. Per lo contrario le dottrine su le *qualità* e su i *fenomeni* naturali di tali motori in relazione alla potenza degli Stati, cadono in questa parte (1).

§ 1181. Viziosa confusione genererebbe nella mente del lettore la enumerazione delle diverse forme possibili, sotto le quali i motori si possono presentare, come pure delle diverse *combinazioni* con diverse passioni con le quali si possono associare. Il politico deve lasciare al moralista il seguire le fasi, le metamorfosi e i rivolgimenti variati degli affetti; e contentarsi di cogliere quegli aspetti soli che *per lo più cam-peggiano* nella storia, e che più gagliardamente sogliono influire su la potenza degli Stati. È necessario tener presente questo aspetto e questi límiti, sì per attenersi all'oggetto proprio delle leggi e delle instituzioni, e sì per prevenire le meschinerie d'una critica cavata da accidentali combinazioni e da vedute locali. La Politica non può riposare fuorchè sopra apparenze *comprovate* e *ordinarie*; e però gli oggetti de' suoi calcoli sono somministrati da un *medio grossolano* e costante, che serve di norma alla discrezione. Lo scrupolo e la minutezza, nell'atto che accusano ignoranza e meschinería, guastano il buon régime, e corrompono la stessa virtù. L'oggetto limpido, solido, fecondo e perpetuo, al quale si debbono riferire le nostre considerazioni, è la potenza degli Stati. Dunque le particolari e minute anomalie delle passioni, le quali *sensibilmente* non influiscono su questa potenza, debbono essere trascurate. Ciò tanto più si deve praticare, quanto più è certo che il tempo toglie bel bello le tracce delle precedenti abitudini, per avvolgere e trascinare finalmente tutti i particolari poteri giusta la forza centrale, e

(1) Qui debbo ripetere ancora l'avvertenze, che questo scritto non è compiuto. Aggiungo poi, che l'Opera *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento* può essere considerata come la continuazione di queste ricerche. (DG)

Digitized by Google

giusta gl'impulsi del tornaconto comune. Un politico che volesse solennemente statuire su piccoli scándali accidentali o transitorj, lasci di scrivere o di occuparsi degli affari dello Stato.

§ 1182. Prima di discendere a parlare dei motori precipui degli Stati in particolare, ragione vorrebbe ch' io ne esponessi la naturale loro indole, e le *condizioni* loro assolute rispetto alla potenza degli Stati politici. Senza di ciò la trattazione non riuscirebbe nè ordinata, nè completa. Ma io mi tengo dispensato da questa cura dopo ciò che ne ho scritto nelle *Instituzioni di civile filosofia*, Lib. VI. Capo I. § I. (1). Io dunque prego il mio leggitore a voler quì richiamare quel paragrafo, e a volerlo attentamente ponderare, prima di procedere oltre.

§ 1183. Quì debbo solamente far osservare, che le idée esposte nel detto paragrafo altro non sono che le più ovvie e le più compatte per preparare le altre più recondite e più analitiche, le quali debbono servire alla politica fisiologia. In conseguenza di ciò dobbiamo ora penetrare più addentro, e premunirci di cauzioni logiche valevoli a procedere sicuramente. Tutti gli scrittori che parlarono delle passioni, ne parlarono più da ascetici che da filosofi, più da moralisti che da politici. Niuno poi si curò di coglierne le fasi, l'andamento ed i congegni che servono a dar ragione dei grandi movimenti degli Stati politici. In conseguenza delle cose avvertite nell'antecedente paragrafo avrò dunque cura, nell'esaminare le singole passioni, di far osservare anche il periodo e l'antagonismo loro naturale negli Stati.

CAPO II.

DELL' AMORE DEL COMANDO IN RELAZIONE ALLA POTENZA DEGLI STATI.

I. *Prima idéa generale dell'amore del comando. Suo antagonismo. Sua indole caratteristica.*

§ 1184. Sotto il nome di *amore del comando* io comprendo il così detto *amor del potere*. Preferisco questa denominazione per la maggiore chiarezza delle idée.

L'AMBIZIONE è un nome che ha un significato molto affine a quello dell'*amore del comando e del potere;* ma il nome di *ambizione* sug-

(1) Ho tradotto di questa guisa, e spero esattamente, la citazione che quì si trovava relativa alla parte di questo lavoro, della quale l'Autore compose appunto il Lib. VI. delle ridette *Instituzioni di civile filosofia*. (DG)

Digitized by Google

gerisce alla mente tanto il desio del comando, quanto quello delle preferenze e delle distinzioni, onde soddisfare soltanto le passioni dell'ambizioso. Più ancora: presso molti sveglia un senso di riprovazione che non deve sempre colpire l'amor del comando. Un Aristide ed un Catone, i quali cercano di farsi accordare il comando della republica per salvare la patria sia contro un nemico esterno, sia contro indegni e cattivi cittadini che con le trame occulte o con l'autorità perderebbero lo Stato, non meritano il titolo vulgare di *ambiziosi*. Essi rinunciando agli agi, ai piaceri e alla tranquillità della vita privata, per commettersi al mare tempestoso della cosa publica, e lottare, anche con proprio pericolo, contro le passioni degl'ignoranti e dei malvagi; lungi dal poter essere qualificati come ambiziosi, meritano il nome di EROI CIVILI. Cicerone, che oratore e Console tuona ed agisce contro Catilina, merita forse d'essere pareggiato ad un Verre o ad altri che accattano suffragi per arricchirsi a spese della republica, o per trarla in ischiavitù?

§ 1185. Dunque l'amore del comando può essere, come ogni altra passione, *lodevole* o *biasimevole*, secondo le mire e l'uso che taluno fa del potere conferitogli. Ne usa egli a prò di coloro che conferirongli il potere? allora è lodevole. Ne usa egli a proprio particolare vantaggio? allora è biasimevole. Io non esigo un'abdicazione di sè stesso in chi comanda: esigo soltanto ch'egli goda quei vantaggi che gli vengono conceduti senza offendere i diritti altrui, e senza omettere le funzioni per le quali il potere gli fu conferito. Abbia pur dunque chi comanda tutte le passioni; anzi è ben fatto che ne sia animato. Io esigo soltanto che queste siano soddisfatte co'l *buon uso* del potere conferito. Per la qual cosa nella dottrina degli Stati conviene distinguere le INTENZIONI dalle AZIONI. A queste conviene por mente, senza pretendere virtù gratuite, od una perfezione filosofica straordinaria fra gli uomini (1).

§ 1186. Il comando si può definire = una direzione delle forze altrui fatta per autorità di taluno. = Dico direzione delle *forze*, sì perchè l'atto comandato è propriamente il fine del comando; sì perchè fra gli uomini non può esistere che un commercio fisico; e sì perchè finalmente gli atti mentali *interiori* nè per fatto nè per ragione possono co-

(1) Non è già che le virtù, il disinteresse, la perfezione morale in chi comanda non siano buone, necessarie ed utili; ma le relazioni dello Stato, cioè i rapporti dei governati con chi li regge essendo esteriori, esigono necessariamente le azioni regolate. Le intenzioni, la virtù ec. sono cose puramente individuali, e non influiscono immediatamente su'l benessere dei sudditi. A ciò ci vogliono buoni fatti, e non soltanto buone intenzioni, o virtù puramente private. (DG)

Digitized by Google

stituire materia di vero comando fra gli *uomini*. Ma se il comando è una *direzione* delle forze, esso in fatto può inchiudere tanto la forza regolata, quanto la sregolata. Dunque può esistere un comando regolato ed uno sregolato; dunque correlativamente può esistere l'amore di un comando *legitimo* od *usurpato*, *virtuoso* o *vizioso*. L'*ambizione* non cura queste distinzioni. La virtù non richiede fuorchè comandi legitimi, e abitualmente non ordina che atti giusti ed utili.

§ 1187. Non confondiamo l'amore del comando con quello della personale nostra PADRONANZA. Ognuno ama disporre liberamente dei proprj beni, della propria libertà, delle proprie facoltà, ec. L'amore della padronanza, illuminato dalla *coscienza dei proprj diritti e dei proprj doveri*, è la cosa più indispensabile per la comune convivenza e per la vera potenza di uno Stato. Quando il privato conosca e senta che il tal bene gli *appartiene per diritto*, egli incomincia a porre un giusto límite all'ambizione altrui. Il senso illuminato della propria padronanza forma dunque l'*antagonismo* naturale della facoltà di comandare spiegata da altri. Benchè l'espansione dell'amor proprio d'ognuno sembri dover suggerire il senso della legitima padronanza propria, ciò non ostante si verifica il paradosso, che questo senso nelle civili società appartiene soltanto alla civiltà più innoltrata. Di ciò si dirà a suo luogo.

§ 1188. D'ordinario il comandare ad altri viene desiderato o come mezzo di acquistar considerazione, o come mezzo di guadagnar ricchezze, o come mezzo di avere esecutori delle nostre voglie, o come mezzo di procacciarsi gloria. Di queste forme la meno biasimevole è l'ultima; perocchè in generale gli applausi essendo liberi, e conformi alla publica opinione, non si possono acquistare che con un ricambio di atti stimabili dalla universalità. Non sempre questi atti saranno conformi al tipo approvato dalla ragione filosofica; ma certamente saranno conformi ad un valore, dirò così, di stagione, il solo ottenibile nel movimento ascendente della fortuna (1). Allorchè le passioni dell'adolescenza o della gioventù di uno Stato erano vivaci, ma non depravate; allorchè la dignità umana era apprezzata più delle ricchezze; allorchè una vigliacca ambizione od una impudente avarizia non assorbivano tutti i pensieri, non degradavano tutti gli affetti, non corrompevano tutti i costumi; il co-

(1) Vale a dire, che le azioni per le quali chi comanda ottiene stima dall'universale, non saranno sempre le ottime possibili, astrattamente parlando; ma saranno il meglio che si possa fare nelle date circostanze. Di rado si può fare il bene interamente; ma è sempre degno di encomio impedire tutto il male che si può ovviare, e far tutto il bene che ci è consentito di produrre. (DG)

Digitized by Google

mandare per la gloria se recava grandi mali, procacciava pure grandi beni, e raddolciva perfino i flagelli stessi della guerra. Chi non ammira la generosità romana e la nobile dignità delle republiche italiane del medio-evo? Chi, per contrario, non detesta le menzogne, le perfidie, le prodizioni, le violenze di posteriori dominazioni?

§ 1189. L'amor del comando si può considerare sì in senso relativo che in senso assoluto. Nel primo senso non ha una fisionomía propria, naturale e specifica; ma dev'essere raffigurato sempre in relazione alle dominanti passioni, con le quali viene associato, e alle quali serve di mezzo. Nel secondo senso egli viene considerato per sè stesso. Allora convien cogliere i caratteri comuni, costanti e proprj di lui. Il primo di questi si è di non soffrire divisione di prerogative; il secondo di non soffrire ostacolo alle proprie volontà. *Pienezza* e *libertà* sono dunque i caratteri o, a dir meglio, gl'impulsi costanti e naturali dell'amor del comando. Quando per necessità non si può ottenere la concentrazione del potere in un solo uomo, come nelle aristocrazíe, l'istinto dell'amor del comando porta ad odiare così ogni *preferenza* ed ogni lustro in uno dei socj del potere, e quindi a volere una tale comunanza di considerazione, che non l'individuo, ma il corpo apparisca possedere la signoría, e l'individuo sparisca come nullo o sconosciuto. Quanto poi alla libertà, è sempre di essenza che la facoltà dell' ARBITRARIO non sia scompagnata dal possesso del pieno potere, che viene goduto fino al punto che l'opinione di poter fare quello che piace si vuole come articolo di coscienza ammesso da coloro che vengono comandati. Da ciò segue, che la *coscienza giuridica* dei popoli, designata poco fa co'l nome di *amore della legitima padronanza*, deve, per istinto generale dei potenti, essere trattata come un mortale nemico. Perchè mai la riforma religiosa dell'età moderna fu dai grandi Principi sì ferocemente perseguitata (1)? Perchè

(1) I fatti quì accennati provano bensì che in generale chi ha nelle mani il potere si mette in su la parata se lo creda minacciato, e resiste a chi vuole involarglielo; ma non provano affatto quest'avversione dei potenti ad ogni manifestazione dell'amore degli uomini per la loro padronanza *legitima*. La riforma religiosa in particolare, anche se la si guardi soltanto dal suo lato politico, come si fa quì, non può certo venire considerata quale espressione di questo amore della *legitima* podestà umana; ma sì bene quale effetto della sregolata passione della indipendenza, come da ogni freno religioso, così anche da ogni subordinazione civile. Quindi la resistenza che vi opposero i Grandi (tra'quali v'ebbe pure chi se ne costituiva sostegno e difesa), se fu mossa da viste di politica, non si dirigeva già contro l'esercizio di un *legitimo* potere degli uomini, ma contro una pretesa *illegitima* e assurda; contro dottrine e fatti che erano proprj a sovvertire ogni ordine non solo religioso, ma anche civile.

Dunque le cose dette in questo luogo dall'Autore vanno intese con certe restrizioni. — Mi permetto di osservare, che non deve

mai per una specie d'istinto i Principi ed i feudatarj circonvicini alla Svizzera si collegarono al primo spuntare della sua libertà? Perchè mai si prosegue ad impedire più gli scritti e le parole, che i furti e gli omicidj? Quì l'ordine delle idée ci porta a considerare l'amor del comando nei *Governi di fatto* conosciuti presso di noi.

II. *Dell'amore del comando nei Governi assoluti. Osservazione su'l loro principio motore comune.*

§ 1190. I Governi di fatto, dei quali ora intendiamo parlare, sono gli aristocratici ed i monarchici, quali esistono di fatto e quali riescono, avuto riguardo alla misura del potere imperativo da essi posseduto.

§ 1191. I nomi di *aristocrazia* e di *monarchia* si assumono quì nel senso vulgare; e però si vuole significare Governi, nei quali l'autorità suprema dello Stato sta presso pochi o presso un solo in tutta *pienezza* e *libertà*. Quì dunque si esclude ogni restrizione ed ogni freno politico e costringente dell'autorità conferita. Potere ASSOLUTO di *pochi* e potere ASSOLUTO di *un solo* è dunque il concetto reale e vero che presentano questi due nomi. Concedo che l'uso del potere assoluto può essere più o meno benigno, o più o meno maligno. Ma la *natura effettiva* dell'uno e dell'altro Governo importa sempre la suddetta pienezza e libertà. Ciò che Montesquieu chiama *natura del Governo* comprende appunto le attribuzioni dell'autorità suprema. Sotto il nome poi di PRINCIPIO Montesquieu vuole indicare i sentimenti morali del Publico, *cospiranti a mantenere* le *attribuzioni* e l'*amministrazione* dei rispettivi dominatori. Per la qual cosa, siccome nei Governi sbrigliati l'autorità si vuol sempre *assoluta;* così il loro PRINCIPIO CONSERVATORE sarà necessariamente l'idolatría nel popolo di un tale potere, accompagnata dalla intiera sommessione alla medesima. Senza di ciò il principio di fatto del dato Governo è alterato, ed il Governo degenera.

§ 1192. In forza di questo pensiero che cosa rileviamo noi? Che nel così detto PRINCIPIO di Montesquieu non vengono punto contemplati i motori veramente *nazionali*, come p. e. gli economici, i religiosi, i famigliari; ma solo quello che si riferisce all'azione e reazione fra i gover-

---

far meraviglia il trovare delle proposizioni meno esatte e precise in uno scritto, il quale, sebene ci offra delle idée di altissima importanza, pure non ricevette l'ultima politura. E non v'ha, cred'io, alcun autore, cui non iscorrano dalla penna, nella foga dello scrivere, delle sentenze men giuste, che vengono poi con gli ultimi tocchi opportunamente castigate. (DG)

Digitized by Google

nanti ed i governati. Ristretta così l'idéa, noi distinguiamo nel principio motore d'ogni Governo tre specie di sentimenti, che Montesquieu lascia confusi, e che importa di ben raffigurare. Altri sono i sentimenti connaturali ai depositarj del potere, ed altri quelli della società. Più ancora: altri sono i sentimenti connaturali della società stessa, ed altri i sentimenti *comunicati* dalla costituzione o dal movimento stesso del Governo stabilito. Chi comanda vuole armi, denari ed obedienza a sazietà; all'incontro chi serve vuol dare meno che può di tutto questo. Il *principio motore* dei governanti in questo punto è precisamente opposto a quello dei governati. Ma il bisogno di un Governo, l'educazione, l'abitudine e la forza prevalente stabiliscono una TRANSAZIONE, per la quale i Governi o ritti o zoppi vivono e si mutano, e l'anarchía non può esistere mai.

§ 1193. Con questa transazione, nella quale *prevale* la possanza governativa, sorge la CONSIDERAZIONE nutrita dal popolo verso il suo Governo, ossia verso le persone che ne amministrano il potere. Da ciò segue, che in tutti i Governi, sia di uno solo, sia di più, la considerazione è sempre *proporzionale* all'autorità. Questa considerazione, la quale genera CREDITO o STIMA, si propaga anche per *imitazione*. Allora colui che più o meno si avvicina al tono, dirò così, dei governanti, si concilia più o meno considerazione dal Publico. Questa terza specie di sentimenti o di opinione, in quanto *move* a fare od omettere certi atti, a dare o a togliere certe apparenze, è un senso puramente FATTIZIO, e comunicato dalla montatura stessa del Governo. Allora si verifica il detto: *Regis ad exemplum totus componitur orbis*. A questo mobile fattizio e comunicato Montesquieu applica il nome di PRINCIPIO *del Governo*. Io non mi occuperò quì ad esaminare se questa specie di principio motore si possa veramente nei Governi assoluti difondere in modo *stabile*, o se possa durare soltanto per via d'una illusione precaria, che entra nell'economía graduale dell'incivilimento. Osserverò soltanto, che essendo fattizio, e comunicato dall'alto al basso a guisa di movimento artificiale, esso deve variare secondo i modi co'i quali l'amor del comando spiega al di fuori le sue maniere o la sua possanza. Osserviamolo dunque in primo luogo nelle aristocrazíe e nelle monarchíe quale effettivamente si manifesta.

Digitized by Google

III. *Dell'amor del comando nelle aristocrazie in relazione alla potenza degli Stati.*

§ 1194. L'amor del comando prende da per tutto la qualità delle passioni di coloro che tengono il potere, senza rinunciare per altro al suo principale istinto di non soffrire divisione od inciampi alle voglie dei potenti. Dove si associa con l'orgoglio e con l'avarizia, il carattere suo è il più funesto; dove poi si restringe al desiderio della supremazía, egli è meno nocivo ai governati. Ciò avviene tanto nelle aristocrazíe, quanto nelle monarchíe.

§ 1195. Quanto alle aristocrazíe, io cito l'esempio dell' Inghilterra e di Venezia. La prima concentrando ogni bene su due millioni d'uomini, colpisce con la miseria e con la barbarie dodici altri millioni. La seconda, non essendo gelosa che dell' impero de' suoi oligarchi, ha lasciato presso il popolo un lungo desiderio di sè. Dell'Inghilterra furono magnificate le comparse e descritti i godimenti dei privilegiati, senza dire quale fosse la vera ed íntima sua amministrazione e la sorte del maggior numero. Di Venezia furono esaggerati i terrori politici, tacendo quali fossero gl' interni suoi regolamenti e la mite situazione del maggior numero.

Quindi l'inversa riputazione di questi due paesi, fondata su informazioni incomplete, non può servire ad un retto giudizio su la qualità dei rispettivi Governi. In Inghilterra la libertà di parlare e di scrivere, la mostra di carte Costituzionali, la publicità delle elezioni e dei dibattimenti parlamentarj ec., dovevano ingerire un'ottima prevenzione. Ma questa prevenzione reggeva forse a fronte della reale condizione dei più? Ecco ciò che si doveva domandare, e che no'l fu mai, dai panegiristi britannici. In Venezia il divieto di parlare della republica, una costituzione misteriosa, una politica segreta ec., dovevano ingerire una pessima prevenzione. Ma questa prevenzione poteva forse determinare da sè sola la cognizione della sorte del maggior numero dei governati? Non si doveva forse cercare com' essi vivevano? Ecco ciò che i detrattori del veneto Governo non domandarono mai.

§ 1196. Per la qual cosa i giudizj proclamati su la *qualità* dell' uno e dell'altro Governo furono egualmente falsi. È cosa incivile il giudicare prima d'aver esaminata tutta intiera una causa, dice un proverbio forense. Il sistema economico, ossia delle ricchezze, è il primo ed il più importante, ed anzi di tutti il più decisivo, per valutare il *merito* di qualun-

Digitized by Google

que Governo. Ora questo criterio massimo fu trascurato sì nell'uno che nell'altro giudizio. Dall'altra parte poi nella mente di un vero uomo di Stato l'inglese libertà, spinta talvolta fino alla petulanza, accoppiata con la più assorbente e tenace aristocrazía, doveva far meraviglia. Questo accozzamento come mai poteva verificarsi senza vedere che i dominatori tenevansi perfettamente sicuri? *Timeo Danaos et dona ferentes*, doveva dire ogni savio politico a sè stesso. Questa specie di libertà in un régime di tal natura non solo mi eccita difidenza, ma mi empie di spavento, e mi fa congetturare che quel misero popolo sia legato da una possente catena, sotto la quale gli è permesso dibattersi appunto perchè i dominatori preveggono ch'egli non può spezzarla. Io dunque debbo pronosticare meno male di un'aristocrazía che soffoca la libertà di parlare e si nasconde nelle tenebre e nel mistero, che della inglese che sembra far tutto allo scoperto; e però non posso esitare nel pronunciare, che se cattiva era la veneta aristocrazía, pessima fu ed è ognor più l'inglese.

§ 1197. L'amor del comando nelle aristocrazíe ha un carattere tutto proprio, che lo rende infinitamente più funesto di quello delle monarchíe civili da noi conosciute in Europa. Questo carattere consiste nell'*avversione* costante ed universale alle leggi civili. Qui per *leggi civili* s'intendono le eque leggi riguardanti le cose e le persone, sia in via direttiva, che in via punitiva. L'orgoglio e l'ambizione dei potenti, che sotto un aspetto entrano nella classe di cittadini, odiano qualunque eguaglianza, e vogliono assolutamente l'arbitrario per sè. La lotta sostenuta dal popolo romano per aver leggi scritte divenne importante pe'i popoli in tutte le aristocrazíe; e quindi, oltre le leggi coetanee alla loro fondazione, è cosa rarissima trovarne altre che assoggettino i potenti alla sorte comune. Anzi in certi paesi, come nella Svizzera, si giunse all'eccesso di strappare dalle mani dei deboli le carte comprate o acquistate dai signori, e di colpire con le armi chi richiamava la parità dei diritti civili. Dunque l'aborrimento di leggi eque ed opportune forma un perpetuo istinto dell'amor del comando delle aristocrazíe o pure o predominanti; ed anche l'Inghilterra conferma questa osservazione. Presenza del maggior male con l'absenza del più necessario rimedio, ecco la conchiusione.

§ 1198. Tutto l'opposto avviene nelle monarchíe. Da per tutto, dove la possanza del Principe si sentì forte e prevalente, si tentò l'unità delle leggi e la providenza dei regolamenti; talchè spesso degenerò in manía regolamentare, tendente a non permettere più che si movesse un dito

Digitized by Google

senza permesso dei superiori. Con ottime intenzioni fu praticata spesso questa usurpazione giuridica delle prerogative naturali degli uomini, lasciando ed anzi provocando dall'altra parte molti incentivi ai delitti. Il governar troppo è quindi frutto dell'amor del comando nelle monarchie, come il governare rispettivamente troppo poco è quello delle aristocrazie. In ambedue però si governa sempre male, perchè il potere assoluto serve alle sole passioni dei dominatori, e non primariamente ai bisogni publici.

§ 1199. Parlando dei Governi *assoluti*, sarebbe ridicolo proporre la questione del più o meno *buono*(1). Altro non si può domandare, che quale dei due sia il più o il meno *cattivo*. L'ottimo dei Governi umani avrà sempre una mistura di male. Ma non è questo ottimo che qui contempliamo. Noi intendiamo significare che niuno dei Governi assoluti essendo come dovrebbe essere, resta solo la questione, quale sia il meno cattivo; come fra più delinquenti si domanda quale sia il meno scelerato. Ora qual è il criterio visibile per decidere la questione? Cercare quale sia lo STATO CIVILE delle *cose* e delle *persone*. Dove si vede più o meno distante dalla equità e dalla sicurezza comune, ivi si dee dire che il Governo è più o meno cattivo. Io non debbo qui ripetere più che questa equità e sicurezza è un equivalente della POTENZA politica dello Stato.

IV. *Dell'amore del comando considerato nelle monarchie in relazione alla potenza degli Stati.*

§ 1200. Passiamo ora a considerare la brama del comando nelle monarchie. Noi parliamo di quelle che chiamansi *civili*, e non delle *militari*, come quelle degli Arabi e dei Mongoli, e dei primi invasori dell'Impero romano. Uno stato civile fisso delle cose e delle persone,

(1) Richiamando l'idea che nel § 1191 l'Autore ci dà dell'*aristocrazia* e della *monarchia* come governi assoluti, dove li considera quali forme escludenti ogni restrizione, ogni freno posto all'esercizio della suprema autorità; ed osservando quello che dice nel paragrafo seguente intorno alle leggi fondamentali relativamente all'Inghilterra, leggi ch'egli considera siccome inconcludenti, perchè non hanno altro appoggio che un mero foglio, su'l quale sono scritte; si scorge di leggieri che tutto quanto egli dice in questo e nei seguenti Paragrafi intorno all'amore del comando o del potere si riferisce ai Governi nei quali manchi quell'equo ordinamento dei poteri supremi, quelle leggi fondamentali di fatto e non di solo nome, ch'escludano, quanto umanamente sia possibile, l'abuso dell'autorità. Qui molto acconciamente possiamo richiamare quanto si disse nell'*Avvertimento* posto in fronte allo scritto precedente, intitolato *Diritto naturale politico* (pag. 845). Veggasi la nota al § 1210. (DG)

Digitized by Google

ordinato più o meno ad equità e a sicurezza; delegati del Governo, che non riuniscano tutti i poteri come i Bascià ed i vecchi Duchi e Conti, ma che non amministrino che rami separati: ecco il distintivo principale di queste monarchie, malgrado che il potere del Monarca sia assoluto. I gradini intermedj dei nobili fra il Monarca e la plebe non sono che reliquie del feudalismo, le quali, lungi dal migliorare, aggravano invece la libertà e la prosperità legitima nazionale. Montesquieu, che ha saputo vedere nel Governo inglese le cose in senso lodevole, le ha pur presentate in questo stesso senso allorchè all'autorità piena del Monarca ha associato una nobiltà intermedia. Ma ognuno sa essere una vera derisione il dar nome di *leggi fondamentali* a vocaboli affidati ad un mero foglio, o a promesse appoggiate alla sola parola. È una inversione politica il dar potenza ad una nobiltà disarmata; peggio poi far supporre ch'essa pensi al bene del popolo, da lei chiamato co 'l nome di *canaglia*.

« L'ambizione nell'ozio, la viltà nell'orgoglio, la brama di arricchire » senza fatica, l'avversione per la verità, l'adulazione, i tradimenti, la » perfidia, l'abbandono di tutti i suoi oblighi, il disprezzo dei doveri di » cittadino, la tema delle virtù del Principe, la speranza delle sue de- » bolezze, e sopra tutto il perpetuo ridicolo gettato su la virtù, forma- » no, cred'io, il carattere del maggior numero dei cortigiani osservati » in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Ora è cosa difficilissima che la » maggior parte dei *principali* di uno Stato siano gente inonesta, e che » gl'inferiori siano gente dabbene; che quelli siano ingannatori, e che » questi acconsentano di non essere che abbindolati » (1). Quì è Montesquieu stesso che parla.

§ 1201. Dai subalterni partecipi del comando passiamo alla fonte dalla quale emana. L'avidità gretta del comando in un Monarca presenta agli occhi altrui un non so che di così ributtante, di così duro e di così tristo, che se non viene ammantata con lo splendore della magnificenza, con le attrattive dei favori e con le grazie dell'affabilità, essa eccita l'indignazione. Per la qual cosa se figurate il despotismo unito alla spilorceria, alla trivialità e alla rusticità, voi create una cosa abominevole.

§ 1202. È proprio dell'amor del comando di non soffrire nè rivali nè divisione, e di esigere invece la più completa sommissione ed idolatría. Guai se dopo aver nelle mani il potere assoluto (2), si ha il più piccolo dubio che non venga idolatrato! L'opinione e la prosperità stessa

---

(1) *Esprit des Lois*, Liv. III. Chap. V. — (2) *Assoluto*, nel senso che si avvertiva nella precedente annotazione. (DG)

Digitized by Google

del popolo diviene allora un odioso nemico. E siccome non si può eseguire il voto di quel tiranno, il quale desiderava che il genere umano avesse una testa sola per fargliela troncare; così si ricorre ai mezzi clandestini. Quì dunque conviene esaminare l'amor del comando nei cupi recessi, dai quali si sforza di procurare con tutti i mezzi possibili l'ignoranza, la miseria e la corruzione. In quest'ultima posizione voi trovate che la moderazione dei dominatori non è che frode; le loro leggi non sono che lacci; le loro promesse non sono che sonniferi: in fine tutto il loro régime non è che una perpetua insidia per agghiacciare bel bello le sorgenti stesse della vita, e comandare senza tema su genti incadaverite.

§ 1203. Questa specie di tirannía è riservata all'ultima età, nella quale il gioco delle suste morali, rivelato dalla filosofía, viene dai dominatori rivolto contro l'umanità. Allora i lumi sembrano sublimare l'arte dell'iniquità nell'atto che toglie ai potenti il pudore stesso dell'orgoglio. Co 'l mentire s' indossano le divise dei ladri o degli schiavi: eppure queste divise si uniscono a quelle delle più alte dignità. La corruzione, la frode, il tradimento fanno arrossire gli stessi barbari: eppure si associano con la più culta ed elaborata diplomazía, e con tutti gli atti più importanti dell'interna amministrazione. Allora le virtù civili divengono odiose; ed un nome distinto, amico del popolo, è riguardato e trattato come un sommo nemico. Tutto questo è proprio dell'ultimo periodo delle monarchíe. Ed affinchè si veggano le cose nel loro complesso, io credo necessarj i seguenti schiarimenti.

§ 1204. Tre grandi periodi convien distinguere nelle civili monarchíe d'Europa (1); cioè il *primo*, il *medio* e l'*ultimo*. Il primo è quello nel quale i Capi conquistatori essendo diventati o volendo diventare Capi politici, abbisognarono dell'appoggio dei popoli conquistati per togliere dalle mani dei loro compagni d'arme il comando, e concentrarlo in sè stessi. Il secondo periodo è quello nel quale avendo incominciato a goder del potere assoluto, e scorgendo grandi e piccoli ai loro piedi, godevano del culto prestato loro in ragione della loro umanità o dei loro benefizj. Il terzo finalmente è quello nel quale essendosi avveduti che la filosofía ed il commercio, sostenuti dallo sviluppamento delle fa-

---

(1) Tanto in questo paragrafo, come nel precedente, è chiaro che si parla soltanto di quelle monarchíe dove manchino, tuttavía delle leggi fondamentali che veramente provveggano all'equo esercizio dei supremi poteri, di cui si disse nella nota al § 1199. Vedi la nota al § 1210. (DG)

Digitized by Google

coltà morali e dal valore sociale economico difuso sopra il maggior numero, andavano disipando la cieca idolatría verso le loro persone e verso il loro potere, sentirono intimarsi i doveri di chi governa e i diritti di chi è governato, e da padroni passarono ad essere qualificati come primi magistrati della società. Di quest' ultimo periodo appunto ho inteso parlare poco fa.

§ 1205. Se consideriamo questi tre periodi, noi vediamo che l'amor del comando dei Monarchi nel primo dovette essere *alleato*, nel secondo *benigno*, e nel terzo *ostile;* ma sempre bramoso della più cieca sommissione e della più devota idolatría. Ecco l'unico principio motore dalla parte dei Monarchi. Nel primo i Monarchi si servirono del sacerdozio sì per tenere i popoli, che per temperare il potere dei grandi vassalli e dei compagni del comando. Dopo ciò favorirono le unioni municipali delle città, formate in gran parte da un ceto di mezzo, prodotto dall'industria e dal commercio, senza del quale niuno Stato politico ossia società politica fissa non si può dire avere la debita sua corporatura. Se da prima privilegiarono il clero per contraporlo ai grandi, essi poi si videro in necessità di combatterlo, sì perchè i Capi di questo clero, diventati feudatarj, avevano ereditato la potenza e le passioni dei grandi, e sì perchè i Pontefici trattavano i Re come loro delegati. Oltre a ciò, il clero sommamente arricchito, e pretendente l'esenzione dai publici tributi, snervava interamente tutta la politica possanza pecuniaria e militare. Tutti questi rivolgimenti, nei quali i favori e le privazioni, l'esaltamento e la depressione si succedono nelle storie europee, sono effetti della stessa causa sempre tendente alla pienezza e libertà del potere monarchico; talchè i falli stessi e le incoerenze apparenti dei Monarchi si debbono sempre riguardare come colpi della stessa passione.

§ 1206. Volendo ora considerare quale sia la specie di morale affezione trasmessa da codesta specie di governo, troviamo che nella prima età a tutta la boria e la prepotenza dei grandi, *forti per uomini e castella*, corrisponde nel popolo ignorante, e nato nella servitù, tutta la venerazione pe'l potere feudale, chericale e regio. Quindi l'illustrazione ereditaria, operando nelle menti dei grandi e dei piccoli, doveva durare anche dopo perduta la potenza, ed eccitar quindi nelle classi subalterne una specie di ambizione, per la quale se non si potevano far valere i titoli dei grandi, almeno si potesse far comparire qualche cosa che rassimigli e che si avvicini alla loro condizione. Il vivere *more nobilium* doveva dunque esprimere lo stato dell'agiato cittadino. Co'l tratto del tempo, cioè nel secondo periodo, un' altra specie di nobiltà doveva

Digitized by Google

prevalere e mescolarsi con la prima. Essa era la *titolare* conferita dai Principi, la quale si maritava per un'associazione di nomi e di onorificenze con la idéa della *feudale*. Con ciò l'idéa della prima degenerava e si accostava alla civile, la quale risulta dai servigi e dai talenti. Ad ogni modo in questo gioco d'idée associate la boria del comando *reale* o *rammentato* formava la vera affezione della classe dominante; l'ammirazione popolare dall'altra ne formava il valore e l'influenza. La mancanza del senso dei proprj diritti giungeva nel popolo fino al punto di ammirare il despotismo dei Tudor e dei Monarchi che loro assimigliavano; talchè il nome di *grande* era applicato precisamente nel senso più funesto. Ecco in che consiste il fondamento del *preteso onore* contemplato da Montesquieu come principio motore delle moderne monarchíe. Esso riconosce essere questo un *onor falso*. Doveva dunque appellarlo co'l suo nome proprio. Boria di predominio parmi il nome suo conveniente.

§ 1207. Facile mi sarebbe provare queste osservazioni, le quali ai conoscitori della storia appariranno per sè manifeste.

Operando i Monarchi nei primi due periodi per proprio conto, essi operarono effettivamente anche per conto del popolo. Se poi poniamo mente a ciò che praticamente si poteva operare in Europa, e paragoniamo la storia di questa parte di mondo con quella delle altre parti, noi troviamo che in alcuni paesi la più pronta e la meno disastrosa via per far rinascere e far progredire la civiltà fu questa; talchè si potrebbe porre come problema: quale fosse il miglior mezzo ivi praticabile per giungere a questo scopo. Ciò non è ancor tutto. Chiamate a confronto i frutti d'una immatura pretesa libertà, come nella Svizzera; rammentate l'aristocrazía predominante dell'Inghilterra, e la soverchiante dominazione chericale della Spagna; e voi sicuramente giudicherete essere meno nocivi gli effetti della dominazione monarchica tendente alla sua pienezza e libertà, degli effetti della stessa dominazione che si associa co'l predominio feudale e chericale.

§ 1208. Da ciò s'incomincia a comprendere in qual guisa operi l'amor del comando rispetto alla vera potenza dello Stato nelle civili monarchíe. Noi vediamo che senza pensare al popolo, ma solo in favore dell'ambizione principesca, egli nel primo periodo agisce per unire il potere politico in un solo centro, e negli altri due per soddisfare a tutte le passioni armate di questo potere riunito. Le civili monarchíe nella economía della natura sono dunque governi essenzialmente precarj, per ciò stesso che il supremo potere è e dev'essere nelle medesime *asso-*

Digitized by Google

luto (1). Converrebbe o ignorare o rovesciare l'economía suprema della natura, per ammettere una durata essenzialmente ripugnante alle leggi fondamentali della vitalità, ch' esclude l' assoluto in ogni genere di régime. Questa conchiusione viene confermata se contempliamo l' *intimo magistero* di questo governo. Di fatti noi scopriamo che il monopolio delle cariche e degli onori, e l' inabilitazione ad ogni tratto ripetuta del merito, come spiega che l' amore del comando non tende che alle mire esclusive e personali dei potenti; così c' istruisce ch' esso agisce in opposizione alla vera potenza dello Stato. Corpulente dunque, ma non politicamente forti, debbono riuscire tali monarchíe, ed ogni giorno più tendenti alla loro disoluzione. Se la loro vita è prolungata, ciò attribuir si deve a quel poco di *moderazione* alla quale sono astrette; senza di che noi ne leggeremmo in oggi solamente la storia.

Ed affinchè si vegga una precipua ragione di questa forzata moderazione, si ponga mente a quanto segue.

V. *Causa precipua della moderazione di* alcune *grandi Monarchie. Loro aspetto maligno.*

§ 1209. Fingiamo che l' Europa, invece d' essere divisa nei Governi ché conosciamo, o fosse riunita in monarchía universale, o pure che, tranne una piccola parte meridionale, giacesse in una barbarie difusa sopra milliaja di tribù: credete voi che l' amor del comando del Monarca assoluto avrebbe o condotto o conservato lo Stato suo come vediamo oggidì quelli della più civile Europa? o non più tosto avrebbe rinovato l' esempio dei bassi tempi del greco Impero? Ma nell' Europa divisa, e nelle sue diverse parti operante in una mutua relazione; nell' Europa, nella quale la religione, l' agricultura, il commercio, i mezzi di offesa o di difesa accomunati pongono gli Stati in uno scambievole antagonismo, ed i Principi in una mutua difidenza e sollecitudine, sia per estendere, sia per conservare il comando; ogni Monarca è costretto a procacciare almeno quel credito di considerazione che deriva dalla *possanza pecuniaria* e *militare*, senza della quale egli sente pur troppo d' essere nullo, o si vede posto alla discrezione dei più potenti. Qual è la conseguenza di questa posizione? Quella che Laforet faceva sentire allo

(1) È inutile che ripeta l' avvertenza già fatta nelle note precedenti (ai §§ 1199. 1202. 1204.), essendo troppo evidente che anche qui si guarda alle monarchíe nelle quali non esistano delle instituzioni o delle vere leggi fondamentali, le quali in fatto siano regola al giusto esercizio della suprema autorità. Veggasi la nota al § 1210. (DG)

Digitized by Google

Czar Pietro I. di Russia; e quella che tutti i Ministri, tutti i diplomatici e tutti gli scrittori della presente età ripeterono: vale a dire, che un territorio unito, cultivato, popolato, fiorente per arti e per commercio, forma il primo fondamento della potenza pecuniaria e militare di un Monarca. Ora come si può ottenere tutto questo senza quella condizione equa delle cose e delle persone, che forma il primo requisito essenziale della vera potenza? Invano un Monarca europeo, inebriato della propria dignità, tenterebbe di controvertere o di trascurare i rapporti necessarj della civile economía. Egli, suo malgrado, dovrebbe dall'alto del suo trono vedere al di là dei confini del suo regno formarsi eserciti che si avanzano per balzarlo da quel trono su 'l quale si addormentò, o dal quale osò insultare l'ordine necessario che presiede alla possanza degli Stati.

§ 1210. Ecco pertanto una sanzione visibile, costante, inesorabile, che obliga nelle moderne monarchíe gl'imperanti a serbare una certa *moderazione*, per la quale l'amor del comando è costretto a non abbandonarsi a quella trascuranza ed a quegli eccessi che formano il carattere predominante dei principati dell'Asia di mezzo, e che contradistinsero pure molti nostri Governi anteriori all'èra moderna. Io veggo pur troppo che questa specie di moderazione forzata costa enormi sacrificj ai popoli europei; ed i grandiosi eserciti permanenti ne formano la dolorosa ed evidente prova. Ma nello stesso tempo dobbiamo confessare, che senza questa scambievole aria minacciosa dei potentati la sorte dei popoli, sotto l'amor del comando armato di assoluto potere, riuscirebbe infinitamente più luttuosa, o almeno avrebbe posto fine più presto a quelle monarchíe, le quali più delle altre avessero imperversato. Dunque dei due mali questo è il minore; e la forza delle circostanze non lascia la scelta che del minore fino a che la possanza secreta e lenta della Providenza, all'insaputa stessa dei Monarchi e dei popoli, non apporti impreveduti ma certi miglioramenti (1).

---

(1) La necessità di porre un argine ai disordini di que' Governi, dove non ancora fu stabilmente assicurato l'esercizio giusto dei poteri, costringe gli Stati anche bene ordinati a scegliere tra i due mali più tosto una forza armata assai numerosa con le sue conseguenze, di quello che esporsi ai pericoli che sovrasterebbero per parte di quelle monarchíe nelle quali non per anco si verificò quella condizione di cose accennata nelle precedenti annotazioni, verso cui dalla forza secreta qui accennata vengono spinte le generazioni senza scosse violente, senza rivolgimenti, anzi all'insaputa dei reggenti e dei governati. Il qual equo stato delle cose civili forma il requisito principalissimo della potenza degli Stati, come l'Autore avvertiva nel § preced. e nel 1199. Queste idée valgono, s'io non erro, a confermare quanto dissi nelle mie precedenti annotazioni. (DG)

Digitized by Google

§ 1211. E quì non perdendo di vista l'amor del comando munito del potere assoluto, ma contrariato nel terzo periodo al di fuori dalle minacce di altri potentati, e al di dentro dal riverbero luminoso della nazionale opinione; dobbiamo osservare che questo amor del comando così ratenuto acquista una malignità propria dei tempi e dell'irritamento concepito. Guardiamoci dal pensare che l'ambizione moderna sia meno cattiva dell'antica, e l'europea meno feroce dell'asiatica o dell'africana. Essa è più mascherata, ma è più depravata. Qualche Principe può essere personalmente onesto uomo; ma in generale i Ministri e la dominazione (*in alcuni Stati*) non è che la passione stessa irritata e ratenuta che si sfoga secondo la sua natura e a norma delle circostanze. Di fatti consultando la storia, e facendo un esame paragonato dei fatti publici delle passate età con quelli della moderna, io trovo in quelli degli antichi più impeto che nequizia; in quelli dei moderni più scelleraggini che motivi. Se quelli degli antichi rassimigliano alle percosse e alle ferite, quelli dei moderni rassimigliano ai miasmi pestilenziali ed ai veleni. Quelli colpiscono più l'imaginazione; questi assai più il senso morale. L'effetto dei primi è manifesto ed istantaneo; quello dei secondi è occulto e lento. Con quelli si minaccia e si abbatte la vita; con questi se ne corrompono le sorgenti. Da quelli si può guarire; da questi non mai (1).

§ 1212. Ma quali sono le conseguenze di questi fatti indefinitamente ripetuti, prodotti dal régime maligno, al quale aggiungo i tratti descritti nell'antecedente num.° IV.? Di vie più corrompere nell'ultimo periodo i due estremi del corpo sociale, per far trionfare il medio. I grandi si corrompono per l'influenza diretta della Corte; i piccoli pe'l contatto co' i grandi; i medj dall'emulazione e dal bisogno d'istruirsi e di arricchire per godere considerazione acquistano insensibilmente una influenza potente: talchè sì con l'emulazione che con le acquisite ricchezze, e con un'attività superiore, il vero vigore civile si trova nelle mani di un medio ceto, che lo sviluppamento stesso del corpo sociale produsse, come produce il vigore e la dimensione materiale della virilità. Così l'amore assoluto del comando, snervato dalla corruzione, coperto da anticaglie corrose da vetustà, ed operante con le astuzie della depravazione, venendo alle prese con l'amore della legitima padronanza, rinvigorito dall'industria, vestito dalle forti spoglie dell'opportunità, ed ope-

(1) S'intendano tutte queste cose relativamente ai Governi di cui si è parlato nelle precedenti annotazioni. (DG)

Digitized by Google

rante con la risolutezza della virtù, deve capitolare in favore della cosa publica, e ritirarsi dentro l'orbita eternamente tracciata alla vera potenza degli Stati giunti alla loro maturità.

§ 1213. Dalle quali considerazioni apparisce quali siano le forme ed i rivolgimenti dell'amor del comando nelle civili monarchie. L'opera di lui più segnalata a prò della potenza dello Stato è la distruzione del predominio delle classi privilegiate. Questo predominio in alcuni paesi non sarebbe stato tolto, se il Monarca alla testa del suo popolo non lo avesse debellato. Imperocchè con la improvvidenza stazionaria già sopra ricordata, e con la ribadita ed inevitabile servitù (tanto più estesa e prepotente, quanto minore è la distanza fra chi comanda e chi serve, e quanto più stretta era l'alleanza dei dominatori), si rendeva così impossibile ogni spontaneo miglioramento, ch'egli non potevasi aspettare che dalla conquista o dal potere principesco collegato co 'l popolare. Questo beneficio positivo per li Monarchi, e negativo pe' i popoli, non è riferibile fuorchè ai due primi periodi delle monarchie suddette. L'ultimo è tutto ostile contro i popoli fino al punto di non risparmiare le alleanze co' i dominatori stranieri, per comprimere solidalmente la libertà dei rispettivi sudditi.

VI. *Dell'amore del comando nella republica nazionale in relazione alla potenza dello Stato.*

§ 1214. La republica nazionale, della quale intendo parlar quì, non è la *democrazia* vulgarmente intesa, ma una specie di republica tutta propria d'una nazione che gode della perfezione territoriale ed economica conveniente alla maturità degli Stati. Se fosse necessario chiamare la repnblica nazionale con un nome greco, come vengono denominati gli altri governi, io la designerei co 'l nome di ETNICARCHÍA (*imperium gentis*). Le democrazie da noi conosciute nella storia sono Governi fanciulleschi, nei quali il popolo tutto intervenendo *in persona*, non può più agire secondo la propria natura allorchè il numero dei cittadini non può più essere contenuto in una piazza, e udire la voce di un oratore. Le frazioni d'uno stesso territorio nazionale possono soltanto essere rette da sì fatti Governi; e però quanto in una incipiente civiltà sono opportuni, altretanto sono fuori di luogo e nocivi nella maturità delle nazioni. Qual è dunque la specie di republica, della quale si parla quì? taluno mi domanderà.

Digitized by Google

§ 1215. Prima di tutto rispondo, che il nome di *republica* nella sua generale etimologia altro non significa che *cosa publica*, PUBLICA RES. In questo senso ogni Governo, quale esser *dovrebbe*, potrebbe comportare il nome di *republica;* talchè la monarchia più assoluta, amministrata a dovere, si potrebbe chiamare co'l nome di *republica*. Ma considerando la cosa in questa maniera, noi non prendiamo di mira l'*attribuzione* del potere dei governanti, ma bensì il *fine* legitimo del governo. Noi non parliamo più di *competenza* del comando, ma della *direzione* del medesimo. Ora la REPUBLICA NAZIONALE, considerata nell'*attribuzione dei poteri governativi*, in che dovrà consistere? = In quelle delegazioni dei poteri governativi necessarj alla potenza degli Stati, fatte in guisa che niuno dei delegati, sia individuale, sia collettivo, goda o possa godere del potere conferitogli senza la più completa responsabilità verso la nazione. Dunque il *supremo* impero rimane essenzialmente presso il *Publico*, e i governanti non sono propriamente che *magistrati istrutti*, e ratenuti dall'ordine stesso co'l quale furono stabiliti. In questo Governo il Publico vede, e con la sua sola inerzia e consistenza comunica la vita e la solidità a tutto l'andamento della società. =

§ 1216. Ecco una prima e confusa idéa della *republica nazionale*, della quale intendo parlar quì. Taluno si avviserà di qualificarla come *rappresentativa*. Questo senso dev'essere spiegato. *Rappresentativa republica* potremmo dire la monarchia assoluta, nel senso che il Monarca rappresenti la maestà e la potenza della nazione. Ma chi mai potrebbe appellare una monarchía assoluta co'l nome di *republica rappresentativa?* Sia pur vero che il popolo nella *republica nazionale* non intervenga nelle funzioni del Governo; sarà pur vero che niuno potrà e dovrà rappresentare la sua plenipotenza e sovranità: come nel caso di un padrone che députa agenti particolari, niuno rappresenta la pienezza della sua padronanza. L'onnipotenza attribuita al Parlamento inglese è cosa assurda ed incompatibile con una *republica nazionale*, nella quale il popolo non si può assoggettare nè ad un'aristocrazía ereditaria, nè ad un'aristocrazía elettiva. Niuno dunque può *rappresentare* nella *republica nazionale* il *supremo impero* della nazione; e perciò il titolo di *rappresentativa* sarebbe sconveniente a questo Governo.

§ 1217. Ma voi mi direte che il Sovrano deve pur regnare, e regnare in una guisa suprema. Lo concedo; e dico ch'egli eminentemente regna con la costituzione da lui emanata e mantenuta; egli regna con la publicità degli atti che si eseguiscono; egli regna con la facoltà competente

Digitized by Google

a tutti di conoscere e far conoscere ciò che importa alla comunanza; egli regna in fine come regna una compagnía che ha i suoi amministratori. È vero, o no, che nelle democrazíe il governo viene disimpegnato dai magistrati in modo che niuno rappresenta il popolo? Lo stesso avviene nella *republica nazionale*. Vero è che il popolo nella democrazía elegge i suoi primi magistrati, ed interviene in certe funzioni; ma in questi poteri *riservati* egli non esercita che *funzioni particolari*. Così pure nella *republica nazionale* il popolo tratto tratto elegge i deputati delle sue assemblée, ed interviene in persona tutte le volte che si tratti di sanzionare articoli costituzionali. Ora ciò deve bastare; perocchè quando virtualmente ed eminentemente la nazione governa nella guisa sovra espressa, si può dire abbracciare stabilmente ed universalmente l'intiero governo, invece di vivere alla giornata con proprio incomodo, e co'l pericolo di non provedere convenevolmente.

§ 1218. Certamente se, dopo avere sanzionate le leggi fondamentali, una nazione lasciasse la briglia su'l collo a' suoi delegati, questa nazione non si potrebbe dire ch'*eserciti* il suo impero. Ma questa non è nè punto nè poco la condizione della *republica nazionale*. Se ella deve riposare su gli ordini dello Stato, essa però non si addormenta su i medesimi; ma per lo contrario abitualmente veglia, e con la sua stessa immobile presenza pone rimedio alla mal'opera degli uomini ed ai cattivi colpi della fortuna.

§ 1219. Per evitare ogni scambio, noi dobbiamo particolarmente riflettere che l'*etnicarchia*, solo praticabile nell'ultima civiltà, e solo applicabile ad una intiera nazione racchiusa ed unita dentro il suo naturale territorio, e che deve aborrire le esterne conquiste, importa essenzialmente magistrati *istrutti*, vale a dire autorità costituite non *fiduciali*, com'erano i Tribuni, il Senato ed i Consoli di Roma (le cui *particolari* attribuzioni non erano articolate e sanzionate), ma bensì autorità con attribuzioni e con mandati *specificati*. Ciò è così essenziale e decisivo, che senza di esso non vi avrebbe *sicurezza* contro le usurpazioni e le prevaricazioni dei primi funzionarj dello Stato. Dunque le leggi fondamentali, limpide, precise, articolate, imparate sino dall'infanzia da tutti i cittadini, sono un punto di paragone per giudicare se le prime autorità costituite stiano dentro i limiti, o eccedano i poteri loro conferiti. Questa cognizione comune a tutto un popolo; il diritto di far rientrare nell'ordine ogni funzionario che se ne discosta; tutta una nazione armata, che ha gli occhi aperti sopra i suoi agenti, e che non può essere nè ingannata, nè illusa, nè sedotta: ecco i caratteri speciali e pro-

Digitized by Google

prj che distinguono la *republica nazionale* dalle vecchie *democrazie*, e da ogni altra specie di republica conosciuta fin quì.

§ 1220. Per la qual cosa a quest'ultima specie di governo malamente verrebbe attribuito il nome di *assolutamente rappresentativo*. Quì ognun vede non esistere in niun funzionario e in tutti insieme alcuno che rappresenti il supremo impero; ma la vivente sovranità rimanere intiera presso la nazione. Tutto questo sia detto per correggere una storta idéa invalsa recentemente, e per togliere il pretesto delle usurpazioni e degli abusi di potere, dei quali abbiamo veduto tanti funesti esempj. Delegazioni particolari, e non più, sono le vere competenze delle autorità costituite nella republica veramente *nazionale*. Rappresentanti dunque *particolari* sono i governanti di questa republica.

§ 1221. Ora dovrei esaminare come agisca l'amore del comando nella *republica nazionale*. La risposta è fatta, ricordando come agisse ne' bei tempi delle republiche di cui serbiamo memoria. Quì si richiami il discorso del padre di famiglia romano, esposto altrove (1), e ciò che fu detto a proposito della corruzione indotta dalle ricchezze; e si comprenderà come certamente agirà l'amore del comando nelle grandi republiche nazionali, delle quali parliamo quì. Ciò si conferma pensando che in sì fatte republiche il Sovrano volendo essenzialmente la prosperità e la sicurezza maggiore dello Stato, nè essendo dall'altra parte o sedotto o molestato, ma accordando i comandi per mezzo di persone e con forme assicuranti il trionfo del merito; ne deve seguire che tutti i cittadini saranno posti in necessità di stimare e cercare la virtù al di sopra delle ricchezze, o almeno come mezzo unico ad acquistarle.

§ 1222. Certamente la gara fra i competitori sarà ardente e diuturna; ma essa sarà tanto più giovevole, quanto più servirà alla censura nazionale, e quanto più provocherà di azioni virtuose nei competitori che vorranno rapire suffragi. Ciò riguarda il tempo *anteriore* al comando conferito, e non il posteriore. Ma se anche nel *posteriore* tutto sia *graduato* in un modo che si alimentino le aspettative mediante il buon uso del comando conferito, noi vediamo che si crea una cauzione sicura onde ottenere un comando politicamente virtuoso, benchè i suoi motivi siano del tutto ordinarj e personali.

§ 1223. Quale dunque sarà il principio motore della *republica nazionale?* Egli sarà il vero onore sociale. Tutti vorranno essere o al-

---

(1) Qui è citata la parte dello scritto presente che l'Autore inseriva nelle sue *Instituzioni di civile filosofia*. Il luogo è nel Libro VI. Cap. III. n.° VI. delle medesime. (DG)

Digitized by Google

meno comparire politicamente virtuosi; e nel comparir tali non esprimeranno una gelosía di eguaglianza, ma bensì un *affetto* ed uno *zelo* per la *prosperità* e la *sicurezza* della republica. In breve: tutti vorranno far valere un sentito od affettato *amor della patria* il più disinteressato, benchè il più utile, sì perchè questo è il solo mezzo per conciliare stima e guadagnar suffragi, e sì perchè questo è il più atto ad illustrare la dignità personale di chi lo professa. Io dunque non posso essere dell'avviso di Montesquieu, che ne' bei tempi della democrazía il principio del Governo sia l'*amor dell'eguaglianza*. Questo sentimento è per sè geloso, e non concilia l'amor proprio, nè sorprende l'imaginazione altrui. Questo sentimento, se agirà nel fondo di tutti i cuori per non soffrire soverchierie da nessuno, egli dall'altro canto non potrà essere mai lo scopo delle azioni e dei discorsi per procacciare i suffragi bramati. Se in Atene l'amor dell'eguaglianza agiva fino con l'ostracismo, egli operava in linea di pura *difesa* contro i pericoli d'una tirannía, alla quale la costituzione non precluse l'adito, nè rendette impossibile. Se in Roma la plebe combatteva contro i nobili, ciò avveniva per giungere a quello stato di equità che forma la prima condizione d'ogni civile governo. Nell'uno e nell'altro governo però si trattava sempre di *guarentire* o di *acquistare* solamente la condizione necessaria alla *costituzione* fondamentale della republica, e non del *principio* motore e conservatore della medesima. Noi dobbiamo figurare un Governo *debitamente costituito;* e però un Governo dotato di tutti i requisiti proprj della di lui natura, assumendo il nome di *natura* nel senso adottato da Montesquieu. Assunto ossia supposto un sì fatto Governo, non abbiamo più bisogno nè della lotta della plebe romana, nè delle precauzioni dell'ateniese. L'eguaglianza *fondata* e *assicurata* dispensa da ogni cura abituale. Resta dunque che il *movimento* dovrà essere provocato dai comuni desiderj. Dunque io debbo credere invece che la professione di amare e di ammirare la patria ed i grandi esempj delle azioni eroiche in di lei vantaggio, sia il principio motore che verrà posto in maggiore evidenza. Leggete la storia greca e romana de' bei tempi della republica, e voi ne rimarrete convinti.

§ 1224. Posti questi modi d'agire dell'amor del comando nelle republiche nazionali, egli è facile il prevedere quali ne saranno gli *effetti* a prò della potenza dello Stato. Considerate voi gl'ingegni occupati a publicare le loro produzioni? Essi preferiranno di trattare oggetti utili, sia alla prosperità, sia alla sicurezza dello Stato, sia finalmente alla morale publica o privata. Considerate voi il magistrato, il militare, l'uomo di

Digitized by Google

Stato addetti ad una qualche publica funzione? Voi li troverete impegnati a dar prove di abilità e di zelo, sì per attirarsi gli applausi attuali, che per meritare future ricompense. L'opinione della virtù politica avrà anche la forza non solo di ratenere le ricchezze nel posto secondario in cui la cosa publica esige che rimangano, ma le farà rifluire in tratti di beneficenza e di generosità, onde cattivare i suffragi della moltitudine. Sia pur vero che questo non sia che un'altra specie di fasto; ma questo fasto non è insultante e corruttore come quello delle monarchíe, ma è invece lusinghiero e virtuoso.

§ 1225. Per queste e per altre simili opere l'amor del comando farà cospirare tutte le menti, tutti i cuori e tutte le braccia a prò dello Stato, così che non solamente si otterrà la sua desiderabile potenza, ma eziandío il lustro stesso delle eroiche imprese.

§ 1226. L'effetto più risaltante dell'amor del comando nella *republica nazionale* rettamente costituita è quello di somministrare una successione costante di uomini d'alto merito sì per l'ingegno che per le virtù; e ciò in forza della costituzione stessa dello Stato. Ciò è naturale là dove è libera ed aperta la carriera al solo merito, ed è chiusa alla ignoranza, alla boria pecuniaria e all'ambizione criminosa. L'alto merito, del quale parlo quì, è quello della *piena abilità* civile e militare, e del *robusto zelo* dell'uomo di Stato. Ardua e fuori di speranza parrà ai funzionarj pigméi moderni tanta altezza, alla quale l'uomo *intiero* di Stato dovrebbe giungere oggidì. Ma ogni uomo che conosca quanta fecondità contengano i principj, e quanta facilità contengano le buone pratiche, non riguarderà come impossibile nella *republica nazionale* la produzione costante degl'*intieri uomini di Stato*, i quali non occorrono in gran numero ad un solo tratto. A ciò aggiungete le massime adottate e conservate, e le discipline costantemente eseguite; e vi convincerete che ciò che altrove si deve riguardare come dono della fortuna, quì si dovrà attendere come frutto naturale dell'arte. La diversa situazione geografica potrà fraporre differenze; ma ogni Stato produrrà quel meglio che potrà.

Digitized by Google

CAPO III.

LIMITI E ANDAMENTO GENERALE DELLA POTENZA SOCIALE IN RELAZIONE AL GRANDE ORDINE UNIVERSALE.

I. *Della necessità di conoscere questi limiti.*

§ 1227. Posta come scopo la più felice conservazione ottenibile con le forze umane, noi dovremo in primo luogo conoscere i limiti e l'andamento naturale della sociale potenza. Dunque si debbono fissare aforismi, non per pascolare la curiosità, ma per trarne precetti utili della più alta ragione di Stato. Noi vogliamo questi aforismi non per celebrare un'apoteosi chimerica dell'umana natura, ma per contribuire ad elevarla a quel grado che la Providenza le destinò. Noi vogliamo questi aforismi non per affrettare o ritardare le mosse del mondo delle nazioni, ma per condurre senza traviamenti i popoli a quel punto nel quale possono effettuare il miglior vivere civile.

§ 1228. Ciò posto, ognuno intende che per tessere il domandato lavoro conviene in primo luogo conoscere i *limiti* della potenza sociale sotto l'impero della natura; ed in secondo luogo raffigurare l'*andamento* generale e necessario determinato dalle condizioni essenziali della specie umana, padroneggiato dalla natura. Con la cognizione dei *limiti* s'incomincia a determinare all'indigrosso quello che in astratto possono fare gli uomini e le società per la loro più felice e sicura conservazione; con la cognizione poi dell'*andamento* necessario s'incomincia a travedere la *maniera* graduale e successiva, con la quale i popoli sono costretti a procedere nell'opera dell'incivilimento. Con questa doppia cognizione si segnano gli estremi, dentro i quali cape tutto il campo della dottrina, e dentro i quali si manifesta il generale movimento vitale del mondo delle nazioni.

§ 1229. Allora ci vien fatto d'intendere la voce della natura, che grida all'uomo: *siste hic tumentes fluctus tuos;* allora ci verrà poi suggerito di sconsigliare frustranei ed inopportuni tentativi, e di volgere invece l'industria dove viene chiamata dalla legge suprema; allora impareremo a non precipitare le mosse, ma invece ad usare quell'antiveggente longanimità, la quale amando agire opportunamente, rifugge di guastare l'opera segreta e lenta della Providenza.

Digitized by Google

II. *Della scienza e dell'arte in relazione alla potenza umana.*

§ 1230. E quì per indicare il punto unico, dal quale convien dirigere le ricerche, mi giova ricordare che in atto pratico tutto procede in senso così concreto, unito e continuo, che la distinzione stessa della *scienza* dall'*arte* diviene, per così dire, più intellettuale che reale. Quando si tratta di conoscere qualche cosa con *verità*, ha luogo la *scienza*; quando si tratta di *produrre* qualche *effetto prima inteso*, ha luogo l'*arte*. Ma per conoscere con verità bisogna fare qualche cosa che produca la cognizione del vero, ed allontani quella del falso: ecco l'*arte*; e quest'arte è la *logica*, sia naturale, sia artificiale. Parimente quando si tratta di produrre un effetto inteso, si debbono *conoscere* i *mezzi* opportuni, e distinguerli dagli inopportuni: ed ecco la *scienza* che serve all'*arte*. Dunque nella sfera del dominio umano, nel quale si vuole ottenere un qualche scopo, l'*arte* e la *scienza* costituiscono in realtà una *sola potenza*, nè si distinguono che dall'*effetto* ch'esse producono e si proposero. Si propose egli l'uomo di conoscere con verità? ecco la *scienza*. Si propose egli di produrre effettivamente qualche altra cosa? ecco l'*arte*. Dunque la *scienza* diviene per questo modo figlia dell'*arte*. In che dunque si risolve la cosa? Che la scienza primitiva è senz'arte: essa è opera della natura, e non dell'umana industria; essa è atteggiata, divisa, sospinta dalla natura, e non dai decreti particolari dell'uomo. Dunque la scienza primitiva è figlia dell'arte, dirò così, della natura; come l'arte dell'uomo è figlia della scienza derivata dalla natura. L'arte umana co'l *ritornare* su la natura la fa servire agl'intenti suoi; vale a dire, l'uomo co'l conoscere tanto la potenza propria, quanto le *forze* da lui *disponibili* della natura, e che possono da lui essere mosse secondo la sfera della sua potenza, fa servire queste forze alle sue intenzioni ed a' suoi bisogni; e nell'atto stesso egli si sottrae sino ad un certo punto dall'impero, dirò così, d'una cieca fortuna. Allora si separa l'impero della *fortuna* da quello dell'*arte*; allora l'impero dell'*arte* gradualmente si allarga alla massima sua ampiezza, e quello della *fortuna* si restringe, quanto a noi, dentro i suoi minimi limiti. Questa non è opera nè di un solo uomo, nè di un solo secolo, ma delle società intiere, e di più generazioni collocate in circostanze più o meno felici. Così l'uomo diventa, rispetto alla natura, tanto più *libero*, quanto più diventa *potente*. Egli poi diventa tanto più potente, quanto più conosce la *rela-*

Digitized by Google

sione delle sue forze con quelle della natura, e il *modo* di farle servire a sè stesso.

§ 1231. Queste conquiste però, le quali a noi sembrano magnifiche (*sono tali, che anche*) dopo lo stabilimento dell'impero umano, quello della natura e della fortuna (per buona nostra sorte) rimane tuttavia immenso e prepotente, nell'atto che quello dell'uomo rimane più o meno circoscritto e sempre pedisequo.

III. *Legge suprema, alla quale soggiace la potenza umana.*

§ 1232. La massima *latitudine* adunque del dominio umano rispetto alla natura risulterà sempre dalla massima *somma* dei casi ne' quali all'umana potenza sarà fattibile di far servire le forze della natura a grado dell'uomo. Ma questo servigio non potrà giammai riuscire o proficuo o durevole, se si pretende *contrariare* il corso supremo di lei. Dunque l'uomo non potrà veramente far servire la natura a sè stesso che secondandola. Durevole quindi e feconda non riuscirà l'opera dell'uomo, se non quando verrà raccomandata, dirò così, alla catena del fato che lega e trae ogni cosa. Ciò che accade nel mondo fisico, accade pure nel morale e nel politico; e perciò suolsi dire che uno stato violento non può essere durevole e perpetuo.

§ 1233. Ciò che dicesi del violento deve dirsi dello *slegato*, del *debole*, del *saltuario* e dell'*inopportuno*, appunto perchè la legge della conservazione, della riproduzione e della vita universale esige le condizioni dell'*unità*, della *continuità* e della *connessione*, non solamente con la forza centrale della natura, ma con l'andamento vario e progressivo di lei. Per la qual cosa l'opera dell'uomo, per essere veramente utile, deve rassimigliare a quella della natura. Anzi a proporzione che egli cresce in lumi ed in potenza si trova più in grado di conoscere la corrente, dirò così, del fato, ed evitare quegli scogli dei quali una cieca fortuna o non lo rende accorto, o non gli somministra il mezzo d'evitare lo scontro.

§ 1234. Ecco la legge suprema, alla quale sono sottoposte tutte le opere sì dell'ingegno che della mano dell'uomo particolare e della società. Tutto serve a questa legge; talchè non v'è distinzione fra le opere fisiche e le morali, fra le interiori e le esteriori, fra quelle della mente e quelle della mano, fra quelle dell'uomo singolare e quelle delle intiere popolazioni. Le scienze sono manifatture mentali, le quali vanno

Digitized by Google

soggette alla stessa legge; la morale e la politica sono da un lato una specie di mecanica, e dall'altro lato una specie di cultura (1).

§ 1235. Da tutto questo tratto che cosa comprendiamo noi? — Che l'uomo tanto può ben fare, quanto può ben sapere. Quì il ben fare consiste nel ben padroneggiare i poteri della natura; il ben sapere poi consiste nel ben conoscere sì l'ordine necessario dei beni e dei mali, che i mezzi posti a nostra disposizione per procacciare gli uni, ed evitare od almeno riparare gli altri.

§ 1236. Ma se il ben fare dipende dal ben sapere, egli è dunque manifesto che la vera e completa scienza delle cose interessanti sarà la fonte d'ogni bene, come per lo contrario l'ignoranza sarà la fonte d'ogni male. — Ecco una conseguenza cui tutti gli annali del genere umano e tutta l'esperienza giornaliera pongono fuori d'ogni controversia.

CAPO IV.

QUESTIONI COMPONENTI L'ARGOMENTO PROPOSTO. CON QUALE RISERBO CONVENGA PROCEDERE NELLA LORO SOLUZIONE.

§ 1237. Noi sapiamo (2) su *quali popolazioni* debba cadere precipuamente il nostro esame. Conosciamo pure in generale *a qual punto di perfezione sociale* interna ed esterna la natura sospinga le più favorite genti, o almeno quali siano i segnali *visibili* di questa perfezione. Sapiamo che l'oggetto delle ricerche è la *politica fisiologia* ad uso di un popolo civilizzato. Sapiamo che questa fisiologia altro non è che un determinato sistema di funzioni, dal quale deve risultare il buono o il mal vivere civile. Sapiamo finalmente che queste funzioni sono nelle prime età determinate dalla sola *fortuna*, e nell'ultima in parte dalla *ragione*, e in parte dalla *fortuna;* ma che per altro vengono predominate dalla sola natura. Ora conviene ricercare con quali *impulsi*, per quali *mezzi* e con quali *maniere* la natura proceda, e quali siano gli *effetti* che di mano in mano vengono prodotti su l'uomo interiore ed esteriore verso questa mèta.

---

(1) Una cultura, in quanto devono somministrare le nozioni dei doveri, dei fini e dei mezzi co'i quali si può conseguirli; una specie di mecanica, in quanto devono presentare i motivi, dare gl'impulsi, perchè l'agente dotato d'intelligenza e libertà si determini ad operare, secondo le date norme, al conseguimento dei fini proposti. (DG)

(2) Si confronti questo § e i seg. fino al § 1242 inclusive con le *Instituzioni di civile filosofia*, Libro VI. Cap. V. n.° V., dove sono ripetuti con lievi differenze. (DG)

Digitized by Google

Qui non debbo soddisfare a queste ricerche, ma solo additare i mezzi necessarj per trovarne la risposta. Questo è ancor troppo. Debbo porre il pensatore su la via per trovare il mezzo-termine della risposta.

§ 1238. Nell'ignoranza delle cause prime, quali sono le fonti del saper nostro? La maniera palese e costante di agire della natura. Se ci manca questa guida, noi non abbiamo più lume per camminare.

§ 1239. Ma come con questa guida dar ragione di certi fatti *particolari* della storia positiva, i quali co'l tratto del tempo nella vita degli Stati riescono tanto influenti e decisivi, che senza di essi può congetturarsi che i progressi della vita civile presso quel popolo o sarebbero stati arrestati, o almeno resi infinitamente più malagevoli? Come spiegare la loro comparsa nel *tempo* appunto il più *opportuno* alle attuali esigenze ed agli imminenti pericoli di quelle popolazioni?

E quì la ragione umana deve piegare la fronte, ringraziare la Providenza, e confessare la propria ignoranza.

§ 1240. Che cosa dunque rimane alla filosofia, fuorchè scoprire e segnare i *motori* e le *leggi* ordinarie della vita civile, ed usarne poi (dove sia possibile) nelle date circostanze? Per quanto faciamo, non potremo giungere mai fuorchè a tessere un DIZIONARIO, ed a compilare, dirò così, una GRAMMATICA FILOSOFICA per intendere i decreti del tempo. Il merito dello scibile umano in qualunque ramo, tutto si riduce a questa specie di dizionario e di grammatica. Fra le teorie e gli avvenimenti sta un abisso, sopra il quale all'uomo è impossibile gettare un ponte di passaggio. L'uomo vivente, che sa d'essere condotto per mano da una provida madre; l'uomo che muore, che sa di addormentarsi nel di lei seno, si reputa sommamente felice se giunga a poter intendere il linguaggio della PROVIDENZA, che parla per mezzo delle cause seconde. Chiamato da lei, egli dice a sè stesso: *che vuole da me?* Felice se ne intende il comando! guai a lui se non lo intende, od osi recalcitrare! Egli dovrà ciò non ostante a suo mal costo obedire, perchè la volontà suprema dev'essere fatta. Con questa distinzione e con questo riserbo se non giungiamo a tessere una storia ragionata *positiva*, ci lusinghiamo almeno di cogliere lo *spirito* delle *leggi generali* che guidano gli avvenimenti.

§ 1241. Nello stesso tempo però impariamo a guardarci dal prendere le mosse dal POSITIVO, come ne vediamo l'esempio in Vico. Questo modo di procedere è precisamente l'*inverso* di quello che devesi tenere nelle ricerche su la vita degli Stati, quantunque sembri il più agevole. E quando pure si volesse farne argomento di filosofica disquisizione, egli non

Digitized by Google

potrebbe essere ben preparato e disteso, se non *dopo* avere ben digerita la *teoria* filosofica dedotta dalle cagioni ordinarie e preconosciute dell'incivilimento.

§ 1242. Co'l chiamare su la scena diluvj, fulmini, e fanciulli resi giganti a forza di sozzure; co'l far andare a caccia di donne fuggitive per avversione ai maschi, e con altre simili fantasie poste avanti dal Vico, si presenta forse la vera *genesi* del mondo delle nazioni? Famiglie e tribù *già esistenti* sono i soli fondamenti, i primi e costanti somministratici dalla storia. L'*origine* reale della specie umana fu e sarà sempre un mistero impenetrabile alla ragione (1), come quello dei vegetabili e degli altri animali. La sola *riproduzione* ci viene manifestata, senza per altro svelarci l'intimo magistero della medesima. Noi dunque siamo costretti ad arrestare ogni nostro tentativo al fatto *esterno* di questa riproduzione.

§ 1243. Poste queste cautele, intendiamo che volendo parlare d'*impulsi*, di *mezzi*, di *maniere* e di *effetti*, riguardanti la vita degli Stati, dobbiamo, non per una mera *analogia*, ma per un assoluto *dovere*, procedere come nelle scienze naturali, e contentarci di cogliere le leggi apparenti del mondo fatto, senza commettere la mente agli arbitrj della speculazione. Per la qual cosa fatti particolari *positivi* ci debbono servire come *prove* della teoria, e non come tèmi originarj da trattarsi, o come fenomeni che faciano le *funzioni* di leggi generali.

§ 1244. In vista di queste considerazioni dovremo forse entrare a ragionare degl'impulsi, dei mezzi, delle maniere e degli effetti della vita civile, senz'aver prima avanti allo sguardo una serie di quadri, nei quali con tratti *storici* siano presentate le varie età delle popolazioni, facendo avvertire al vario stato economico, intellettuale, morale e politico delle medesime? Prima della fisiología animale non è forse necessario conoscere i tratti esteriori della figura e i modi di vivere dell'animale? Non dobbiamo forse imitare il naturalista nell'osservare le produzioni della natura? I quadri adunque delle età suddette pare che dovranno

---

(1) Si può intendere questa proposizione dell'origine prima dell'uomo, la quale non è dato alla sola ragione di scoprire pienamente, se non ci ajuti la positiva rivelazione. Ma ponendo mente al contesto, mi pare che qui si parli dell'origine dei popoli formanti le diverse nazioni: origine che non ci vien ricordata da verun monumento. Tranne la storia degli Ebréi, le stesse divine Scritture non ci somministrano su questo punto che il fatto della primitiva dispersione degli uomini, e nulla o poco più.

Intorno a ciò si può vedere quanto ho detto nelle mie Osservazioni inserite nel Volume II. di questa Collezione dalla pag. 269 alla 283, e specialmente le p. 279. 280. (DG)

Digitized by Google

precedere le ricerche intorno gl'impulsi, i mezzi, le maniere e gli effetti costanti e generali della vita civile.

§ 1245. Non confondiamo l'*età* civile con l'antica o moderna esistenza di un dato popolo. L'età civile si determina sì dal grado d'intelligenza e di moralità; sì dalle effettive facoltà *comuni* a prestare gli officj richiesti dalla colleganza civile, sì nello stato attuale, che nello stato al quale la natura sospinge e permette ad un popolo favorito di giungere in futuro. Oltre a ciò, se le genti si considerano come altrettante persone, non dovremo forse sapere *quando* esse abbiano acquistato le *dimensioni* visibili volute dalla natura, e permesse dalle circostanze di quel dato popolo? Le dimensioni, delle quali parliamo quì, non consistono in una data estensione *territoriale*, o in una data somma numerica di popolazione; ma bensì nella esistenza reale e visibile di quelle parti, le quali sono prodotte naturalmente dal valore sociale difuso sopra il maggior numero.

§ 1246. Tutte queste cose non si debbono forse rappresentare nei loro rispettivi quadri progressivi, come si suol fare in un gabinetto di storia naturale, onde vedere a colpo d'occhio almeno le forme esteriori dell'età più o meno innoltrata d'una civile società? — A tutto ciò io rispondo d'essere d'accordo su questo punto; ma soggiungo nello stesso tempo, che questi quadri non debbono entrare nel tessuto della teoría della vita degli Stati, ma solo dover essere presenti alla mente dello scrittore. Io non dico tutto. Lo scrittore deve aver già estratto certi aforismi, co'i quali poter tessere la sua teoría. Senza di ciò la teoría sarebbe o falsa o precipitata; senza di ciò non potrebbe offrire quella solidità ed inspirare quella convinzione, la quale è indispensabile in una materia fra tutte la più importante. E siccome le nostre ricerche sono comunicate agli Europei e consacrate ai medesimi, così questi aforismi debbono essere più specialmente tratti dalla storia delle nazioni più amate dal Cielo; aggiungendo soltanto quei tratti di perfezione ideale che non sono fuori di natura, ma che anzi sono dalla stessa già prenunziati, od altra volta compartiti alle popolazioni più favorite.

§ 1247. Dopo questo lavoro, e co'i riguardi già notati, credo non si possa ancora intraprendere di soddisfare alle ricerche riguardanti gl'impulsi, i mezzi, le maniere e gli effetti della vita degli Stati; ma che allo scrittore occorrano altre considerazioni. Quali sono esse?

§ 1248. Quì invece, a supplemento della razionale filosofía che conosciamo, giovami suggerire quanto segue. Disse Bacone, che l'uomo tanto può quanto sa; ed io soggiungo, che tanto può sapere quanto

Digitized by Google

i suoi maggiori « la società vivente a lui trasmettono; più la piccolissima frazione ch' egli personalmente aggiunge. Nella conservazione e trasmissione di questo capitale ereditario havvi un' economía determinata dagli stimoli, dalla inerzia e dalla continuità. È vero, o no, che il genere umano dev' essere istruttore di sè stesso? Il libro della natura è in vero sempre aperto a tutti; ma le sue lezioni si possono forse apprendere a primo tratto dalle umane generazioni? L' imagine del Tempo che guida per mano la Verità, e ne stabilisce l' impero, forma, a mio avviso, il più bello ed il più significante símbolo cui la pittura e la poesía potessero configurare per rappresentare la legge universale con la quale tutte le dottrine dentro il mondo delle nazioni nascono, crescono, si propagano e si consolidano. Se l' uomo non è gratuitamente inventivo, non è nè meno gratuitamente portato all' errore. Se la verità è una sola in tutti i secoli, non è però una sola la maniera di ravvisarla, nè la forma di annunziarla. Grezze, corpulente, « ravvolte in nube, sono le forme della prima età; smembrate, fantastiche, e quindi ad un solo tratto materiali e sfumate, sono quelle della seconda; più nette, ma sconnesse, troncate, ed ancor troppo speculative, sono quelle della terza; piene, lucide, connesse, « naturalmente generate, sono finalmente quelle della quarta età. Quì è finalmente dove, gettate le spoglie straniere sotto le quali dalle antecedenti generazioni fu travisata la verità, essa si mostra allo sguardo nostro con le forme sue genuine. Allora ella apparisce luminosa, piena e trionfante; allora con lo scoprirci la sua naturale generazione ella assicura eziandío la sua possanza. Ecco in breve le diverse forme e le vicende dello scíbile umano. Noi saremmo tentati di pronunciare, che in tutto questo corso si effettua veramente una serie di metamorfosi, nelle quali lo spirito umano, sospinto dagli stimoli, ratenuto dall' inerzia, e guidato dall' analogía, procede per una legge unica e graduale a soddisfare alla sua tendenza. Si può dunque figurare una *vita dello scíbile* delle società, come si può figurare una *vita politica* delle medesime. Sì l'una che l'altra hanno una legge certa; ma questa legge si effettua e si modifica con lo stato di fatto geografico, economico, morale e politico delle società medesime.

§ 1249. Per qual mezzo ed in quale maniera lo spirito umano subisce le successive metamorfosi quì descritte? — Con l'attenzione che distingue, con l' analogía che conduce, con la rappresentazione che associa e tiene disceverati i concetti, « dà la signoría loro in nostra mano. — In tal guisa l' uomo si sottrae dall' impero per lui fortuito delle esterne sensazioni, per fondare quello della ragione; in tal guisa dentro

Digitized by Google

la sfera delle idée si erige il trono della potenza umana su la natura intiera.

§ 1250. La filosofía, della quale poco fa ho parlato, deve appunto incominciare dallo sviluppare e porre in evidenza questo universale magistero della natura su la mente umana. Allora gli auspicj della civile filosofía si potranno dire presi a dovere; allora sorgerà la dottrina analoga alla pienezza dei tempi, vale a dire alla maturità della ragione, nella quale debbono dominare i principj; allora, senza rifiutare l'eredità dei nostri maggiori, e ponendo mano alle ricchezze delle passate età, si possono spogliare delle forme ancora grezze od antiquate, e dar loro quell'aspetto, quel valore e quell'uso che vengono reclamati da una sana e piena dottrina.

§ 1251. La pausa, nella quale le produzioni scientifiche si trovano in oggi, parmi che si debba considerare come l'*aspettazione* di questa *rifusione*. La *civile filosofia*, della quale intendo ragionare, consta di due parti massime. La prima comprende la scienza delle leggi dell'uomo *interiore;* la seconda quella della civile *convivenza*. Alla prima viene appropriato il nome di *filosofia razionale;* alla seconda quello di *filosofia politica*. Forsechè dobbiamo pensare che la razionale filosofía sia pervenuta a pareggiare il movimento ascendente della presente età? Lungi che dir si possa essere al pareggio dei bisogni della presente età, a me pare anzi ch'essa manchi ancora della migliore e massima sua parte. Questa parte si è la *teoria naturale* e *filosofica*, con la quale nelle diverse età delle società si generano le *cognizioni* e si modificano le *passioni*. Ma dall'altra parte come nel mondo esteriore non popoliamo più il cielo e la terra di persone viventi fantastiche, e come non faciamo più movere l'universo nè con genj, nè con epicicli, nè con semplici vortici; così pure nè meno nel mondo interiore non faciamo più distaccare dalla superficie dei corpi imaginette volanti, le quali a guisa di mosche vengono a posarsi su la nostra anima. Noi prima di nascere non ingravidiamo più le anime nostre con le innate idée, nè le prepariamo come un orologio che sino alla morte eseguisca i movimenti preordinati dall'armonía prestabilita. Sapendo che ogni vera scienza deve riposare su i *fatti*, portiamo nel mondo interiore lo stesso spirito di ricerca e d'induzione che impieghiamo su'l mondo esteriore.

§ 1252. Con questo mezzo abbiamo ben distrutto, ed *incominciato* a ben fabricare; con questo mezzo poi respingiamo le stentate e tenebrose elaborazioni di un'alchimia fantastica, e riguardiamo le idée generali come altretanti monogrammi delle poche cognizioni di fatto che

Digitized by Google

possiamo ottenere in questo mondo, senza voler trascendere le barriere che la natura oppose alla nostra curiosità. Per la qual cosa, lungi di arrogarci la pretesa di possedere la scienza universale, confessiamo di ignorare non solamente ciò di cui non abbiamo ancora le prove di fatto, ma eziandío sino a qual segno possano essere innoltrate le nostre scoperte. *Provisorio* dunque viene da noi riguardato lo stato dello scibile umano, e stolida la pretesa di chiunque ci proclama un *non plus ultra*.

§ 1253. Questo modo di vedere noi stessi e la natura esteriore era troppo naturale, perchè non fosse ammesso da quegli uomini di solido giudizio e di fino discernimento, i quali amano la verità di fatto, e che considerano la razionale filosofía come l'espressione eminente e fedele d'una pura storia. Essi invocano dalla fortuna che sorgano ancora pensatori, i quali dopo essersi internati nei recessi dell'essere pensante per iscoprire le leggi naturali, e dopo aver dato con una fina e seguíta analisi la *teoría* di fatto della *generazione* delle nostre idée, dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, passino a studiare l'uomo nella storia *sociale*, e traggano quindi dal tempo le grandi lezioni della piena filosofía della specie umana. Passò ormai il tempo, nel quale co'l sussidio di generalità sfumate, e co'l gergo d'astrazioni imperfette e contorte, fabricandosi fantastiche teorie, si usurpava il nome di *filosofo*. Dalla luce penetrante dell'analisi *generativa* (la quale è dono degli spiriti di un senso acuto e riposato) dobbiamo ripetere gli ulteriori nostri progressi.

CAPO V.

DELLA SOCIALE FILOSOFÍA IN RELAZIONE ALLA DOTTRINA DELLA VITA DEGLI STATI. CAUSE ORIGINANTI QUESTA FILOSOFÍA.

§ 1254. Con la razionale filosofía, della quale parlammo fin quì, si raffigurano le leggi generali, con le quali l'intelligenza dirige in un senso più che nell'altro l'interna attività umana in relazione all'incivilimento. Conosciamo dunque le prime tendenze naturali di questa forza viva, ma le conosciamo in un senso generalissimo. Ora convien passare alla seconda cura addossata all'espositore della vita degli Stati. Essa consiste nel contemplare questa forza viva *sotto l'azione* della CIVILE CONVIVENZA, non perdendo però mai di vista le disposizioni ingenite e le condizioni assolute del successivo e graduato sviluppamento. Da questa contemplazione nasce la SOCIALE FILOSOFÍA, senza della quale la fisiología degli Stati non esiste, nè può esistere. Di fatto al lume di questa

Digitized by Google

filosofía si può e deve determinare quale sia la naturale direzione che viene comunicata ai motori degli Stati.

§ 1255. E perchè la cosa si renda alquanto chiara, io domando se ben sapiamo che cosa sia codesta sociale filosofía. — Per rispondere a dovere conviene ben intendere che cosa si comprenda sotto questo nome. Distinguere i massimi e perpetui *motori* delle civili aggregazioni; conoscere con quali leggi agiscano e reagiscano l'uno su l'altro, e quindi quali ne siano i risultanti movimenti e la finale loro tendenza rispetto alla vita del corpo sociale; dedurre da ciò quale sia il miglior modo di atteggiarli e di rattemperarli, onde ottenere la possibile bontà dei Governi: ecco in generale in che consista la politica filosofía, della quale intendo ragionare. Se la *filosofia contemplativa* consiste nel conoscere le cose per le loro cagioni, la *filosofia pratica* consisterà nell'ordinamento di queste cagioni in conseguenza della cognizione, dell'indole e delle leggi naturali delle medesime.

§ 1256. L'ordine co'l quale procede la fortuna nel rivelarci questa filosofía è *inverso* di quello che viene suggerito dalla ragione scientifica. Trattandosi di fare agire *con precognizione* una massa d'uomini, onde migliorare il sistema della loro convivenza, è necessario avanti tutto conoscere lo *scopo* ultimo al quale si per desiderio che per diritto si vogliono incamminare le umane società. Conosciuto questo scopo, conviene scoprire ed architettare i *mezzi* convenevoli; lo che importa di stabilire il miglior *modo* di porli in opera. Conosciuto poi questo modo, avvalorato dall'esperienza, convien dettare i *precetti* e por mano all'opera. Con questo solo metodo fabrichiamo le case, cultiviamo i campi, dirigiamo le aque, e conduciamo a termine qualunque opera dell'arte.

§ 1257. Ma il lungo, penoso e lento metodo, co'l quale procede la fortuna, è precisamente *inverso* di quello che viene dettato dalla ragione scientifica. Per una indefinita serie di secoli le società vanno dove non sanno. Ma, in onta di tutti gli sforzi degl'ingannatori prepotenti e della deferenza degl'ingannati ossequiosi, la fortuna bel bello apporta la cognizione dell'ordine sociale invocato dall'umanità. Allora la filosofía sociale, parto lungamente preparato ed aspettato dai secoli, spunta come nume redentore dall'ignoranza, dalla servitù e dalla corruzione.

§ 1258. Se voi domandate per quali grandi *cause* la fortuna prepari la nascita della sociale filosofía, si può rispondere in generale, che queste cause sono quelle stesse che sotto il régime della fortuna apportano il vero incivilimento delle società. Ora supposte le prime mosse, le quali nello stato primitivo di famiglia e nella mancanza originaria d'in-

Digitized by Google

dustria vengono effettuate dagli stimoli dei naturali bisogni; e supposto eziandio quell'entusiasmo costante d'amore e di devozione per la propria tribù, nel quale le prime aggregazioni da per tutto si rassimigliano; parmi che in generale si possa affermare che l'incivilimento viene preparato dalla natura, fecondato dalla teocrazía, cementato dall'agricultura, sviluppato dal governo, perfezionato dalla libertà, consolidato dall'opinione. — La teocrazía, l'agricultura, il governo, la libertà, l'opinione si potranno dunque considerare come cause principali, sebene secondarie, le quali sotto il régime della fortuna fanno sorgere la civile filosofía.

§ 1259. *Secondarie* da me sono chiamate queste cause, perocchè prima d'ogni arte troviamo esistere nella più grezza e primitiva natura due motori massimi ed eminenti della civiltà; cioè la *carità sociale* e la *disposizione religiosa*. Per la qual cosa, segnando gli estremi della catena delle cause dell'incivilimento, possiamo dire ch'esso incomincia co'l cieco istinto sociale accoppiato all'opinione credula, e finisce con l'illuminato senso publico accoppiato con l'opinione ragionata. Abbracciando quindi l'intiera enumerazione delle cause dell'incivilimento, possiamo dire che la natura grezza lo prepara, la teocrazía lo feconda, l'agricultura lo cementa, il governo lo sviluppa, la filosofía lo consolida, la natura culta lo mantiene (1).

CAPO VI.

STATO DELL'ATTUALE POLITICA FILOSOFÍA. CHE COSA RIMANGA A FARE.

§ 1260. Qual è lo stato odierno della politica filosofía? — A questa interrogazione mi si permetta di contraporne alcune altre. Parlando in primo luogo dell'ORDINE FINALE DI RAGIONE, conosciamo noi per via di irrefragabile dimostrazione la grande massima, che l'uomo non deve mai servire all'uomo, ma alla sola necessità della natura e al proprio meglio? Che in conseguenza niuna imaginabile autorità umana in realtà può di proprio arbitrio imporre doveri o attribuire diritti, ma solo può e deve proteggerli e sussidiarli? Conosciamo noi in che consista e quando esi-

---

(1) È facile lo scorgere in queste ricerche del nostro Autore le prime fila della sua profonda Opera *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento*, che publicammo nel Vol. II. di questa Collezione. (DG)

Digitized by Google

sta la vera necessità della natura? Conosciamo noi che questa necessità si riferisce unicamente ai bisogni naturali ed alle esigenze del tempo e della fortuna? Conosciamo noi che tutte le funzioni possibili di qualunque ragionevole Governo si riducono soltanto ad una grande tutela accoppiata ad una grande educazione, e che tutte le regole si risolvono nella sola di rispettare e farsi rispettare?

§ 1261. Parlando in secondo luogo dell'ORDINE ISTRUMENTALE DI RAGIONE, conosciamo noi bene l'indole, la possanza e le leggi dei tre massimi e perpetui motori imperanti; vale a dire delle *opinioni*, dei *beni* e delle *armi*? Conosciamo noi l'antagonismo fra l'opinione credula e l'opinione ragionata, fra i beni stabili e gl'industriali, fra le armi governative e le cittadine? Conosciamo noi l'indefinita energía di ognuno per ampliare il dominio proprio, e la suprema compressione nazionale per ratenerli entro i loro límiti politici? Conosciamo noi i fenomeni in varie guise ricordati dalla storia di questi poteri infinite volte dissociati, e pochissime volte contenuti? Conosciamo noi per quali vie occulte e trionfanti si possa introdurne e mantenerne la moderazione, e migliorarne l'andamento? Conosciamo noi le cagioni prepotenti della varietà, dei ritardi, e perfino dell'impotenza locale di rendere egualmente felici o civili le nazioni? Conosciamo noi il principio necessario eterno, in vista del quale dev'essere ripartito il potere delle armi, distinguendo quelle che servono alla difesa esterna da quelle che servono all'amministrazione interna, e da quelle che servono alla tutela della comune indipendenza e libertà? In breve, conosciamo noi come debbano essere ripartite, cautelate e mantenute le funzioni d'un nazionale governo, in modo che riposando su le sue basi naturali, si mova senza sforzo, prosperi senza affanni, e si conservi senza tema?

§ 1262. Parlando in terzo luogo delle GUARENTIGIE POLITICHE NATURALI, risultanti da quell'economía prepotente della natura, che agisce co'l tempo, almeno presso le genti più favorite dal Cielo, e incominciando ad esaminare la parte MORALE; conosciamo noi se esista il fondamento di quel *senso publico*, dal quale deve risultare la stabile conservazione d'un Governo illuminato da principj e raccomandato da affezioni patriotiche? Sapiamo noi se l'amor della patria possa così in pace che in guerra per una causa costante sublimarsi nell'innoltrata civiltà sino all'eroismo? Conosciamo noi se la natura stessa possa far cospirare l'amor del potere, delle ricchezze e della gloria a produrre i maggiori lumi, la maggiore potenza, la maggiore prosperità, la maggiore sicurezza di una nazione? Conosciamo noi il più stupendo ed il più consolante paradosso,

Digitized by Google

pe'l quale da una parte dimostriamo in teoría che il senso publico è il più artificiale dei sentimenti, e dall'altra parte dimostriamo co'i fatti sino delle incipienti società, che questo senso publico è il naturale, il più possente e il più trionfante di tutti? Leggiamo noi quì il titolo indelebile, ed anzi la speranza della redenzione politica e la suprema cauzione del miglior governo delle nazioni incivilite?

§ 1263. Dalla sfera MORALE passando all'ECONOMICA, abbiamo noi scoperto, sviluppato e seguíto à dovere il magistero della fortuna, pe'l quale gli uomini furono in varj modi condotti e quasi forzati alla vita agrícola e commerciale, non dimenticando le diverse impulsioni con le quali la natura stessa diseminò la specie umana su la faccia della terra? Fissate le popolazioni con la vita agrícola, conosciamo noi quale sia l'incremento e lo sviluppamento naturale del corpo sociale, e quindi quali siano le parti fisiche di questo corpo, per le quali si effettua l'esistenza delle classi industriale, commerciale e scientifica, senza le quali è impossibile qualunque vera civiltà? Conosciamo noi l'effetto naturale di questo sviluppamento sì rispetto agl'individui che alle nazioni (1)?

§ 1264. Dalla sfera ECONOMICA finalmente passando alla POLITICA, conosciamo noi bene come sotto il predominio sacerdotale, nobiliare e principesco, per una legge imperiosa della fortuna, i popoli vengano ad un tempo stesso compressi e stimolati a progredire? Come venendo i potenti fra loro a conflitto, la servitù feudale e chericale venga abolita, per consolidare e render solo il dominio principesco? Come durante questa lotta sorga in secreto la potenza industriale, commerciale e scientifica, onde preparare la civile libertà? Conosciamo noi bene come la necessità stessa di conservare il potere unito costringa gl'imperanti a rispettare almeno in parte la libertà economica e la religiosa? Conosciamo noi come nasca indi quella opinione publica, la quale non arrestandosi con l'armi, s'innoltra fino negli ultimi recessi delle regie?

§ 1265. Alla politica filosofía appartengono tutte queste indagini. Essa non si può dire ancora formata, se a tutte non abbia soddisfatto in una maniera lucida, connessa ed irrefragabile. Tracciare ciò che far si deve; insegnar ciò che si può effettuare; mostrare l'ora segnata dal tempo per l'invocata riforma; designare ciò che si deve abolire, ciò che si deve fabricare, e come si debbano adagiare i popoli alle giuste riforme: ecco in compendio gli argomenti di questa politica filosofía.

---

(1) Veggasi ciò che fu detto nel Capo I.

Digitized by Google

§ 1266. Ora domando di nuovo quale sia lo stato di quella che abbiamo oggidì. Tranne i principj del régime economico-civile, disciplinati dalle leggi del più savio Governo dell'antichità, e coadjuvati con le sane teorie della moderna *crisologia* « con le instituzioni commerciali; noi non abbiamo che staccate o fluttuanti nozioni della scienza della cosa publica, » manchiamo totalmente della politica fisiologia. Noi poi ignoriamo fino i primi elementi della mecanica, costituenti i publici poteri d'una grande nazione, secondo l'ordine richiesto dalla santità della cosa publica, e dalla necessità di assicurarsi contro le interne usurpazioni e le esterne cospirazioni. Ciò che fu detto della razionale filosofía si deve pur dire della politica. Nei paesi più amati dal Cielo abbiamo ben distrutto, ed incominciato a ben fabricare. Le reliquie del dominio feudale e chericale abolite, i diritti civili riconosciuti, la libertà di coscienza tutelata ec. ec., sono acquisizioni d'inestimabile valore, le quali, poste a confronto con le leggi e con le dottrine d'un secolo fa, segnano un grandissimo tratto di progresso nell'odierna civiltà (1).

§ 1267. Se da una parte la sete della dominazione, guidata dall'ignoranza e irritata dall'orgoglio, raffigura questi progressi come minaccianti il principato; dall'altro canto un'illuminata sapienza vi ravvisa anzi un pegno di sempre maggiore sicurezza per ogni Governo umano. È vero, o no, che (come già osservò il Machiavello) il massimo numero della popolazione altro non brama che di godere in pace e sicurezza dei privati diritti, sanzionati dalla giustizia ed invocati dalla natura? È vero, » no, che pochissimi di alto spirito bramano di governare? È vero, o no, che ogni popolo incivilito è un animale pigro ed ossequioso? Dunque tanto maggiore sarà la sicurezza del principato, quanto più equa sarà la sua amministrazione.

---

(1) Qualunque dominio eccessivo in tutti i ceti, e specialmente nel clero, è senza dubio a riprovarsi. Qualsiasi fatto lesivo della libertà di coscienza, vale a dire ogni persecuzione e violenza usata ad altri per cagione delle loro credenze, quando s'astengano dal corrompere altrui con la difusione dei loro errori, non può essere che biasimato. È quindi un beneficio che le cose si riconducano ai giusti confini di equità, e si regolino secondo lo spirito della Religione catolica.

Lo stabilire poi fino a qual punto giungessero gli abusi e i disordini in queste cose, spesso esaggerati; il portar giudizio su i mezzi adoperati per ovviarvi, onde determinare se siano stati o no pienamente retti, anche in vista di chi li pose in opera; il determinare se la condizione per questi mezzi procurata ci abbia talvolta condotto ad un estremo opposto, e in altro senso vizioso: queste sono ricerche da non agitarsi in questo luogo, e che domandano in quelli che volessero occuparsene molta giustezza di mente e moltissima rettitudine di cuore, giacchè le passioni hanno in simili dispute troppo interesse, perchè non si debba temere che oscurino talvolta l'intelletto nelle sue investigazioni. (DG)

Digitized by Google

§ 1268. Co'l molto che in alcuni paesi fu distrutto, e con quel poco che fu fabricato, qual è l'odierno loro stato? Noi consideriamo questo stato rispetto alla massa generale del popolo; noi supponiamo che Governi insensati non tentino di ricondurre ivi la barbarie, la quale è sempre tale quando un popolo non si trova godere dei diritti accordati dalla natura e proclamati dalla religione. Poste dunque tali considerazioni, rispondo che oggidì in certi paesi lo stato civile è universalmente il meno cattivo di quanti ne ricordi tutta la storia conosciuta. Dove sono oggidì in quei paesi gli schiavi della persona e della gleba, che abbracciarono un tempo tanta parte di popolazione? Dove sono le costringenti leggi delle successioni ereditarie e delle violente reversioni, apportatrici di tante economiche convulsioni, di tanta miseria, di tanti delitti? Chi ardirebbe oggidì sostenere in Francia, come fece a' suoi tempi il Linguet, essere più desiderabile che il contadino fosse schiavo della gleba, che libero, come allora egli era? Questo assunto potrebb' essere sopportabile in Irlanda ed in Iscozia, ma non in Francia ed in Italia. Accordo che in alcune parti d'Europa esiste ancora molta barbarie; ma questa dovrà cessare. Il Cristianesimo, la filosofía, l'interesse stesso principesco combattono per la civiltà. La troppa fame di un minuto e stolido despotismo, che s'avvisa dominare con l'ignoranza e con la miseria, cederà finalmente ad un illuminato interesse (1).

§ 1269. Se gravi, sublimi e difficili sembrano le questioni sovra proposte, costituenti i sommi-capi di questa filosofía; se molta erudizione, molto accorgimento e molta analisi sembrano richiedere: noi però non ci dobbiamo sgomentare, perchè abbiamo sotto la mano i mezzi per soddisfarvi. Il più grave ostacolo è quello d'una colpevole pigrizia, e di una inescusabile trascuranza di occuparci delle grandi ed utili verità. Insensata e temeraria è la pretesa di far valere la libertà politica senza studio e senza persistenza. Il parto di lei è tanto più penoso, quanto è più prezioso. Allargar l'impero della sana opinione, direttrice della sicurezza dei popoli, esige i più gagliardi sforzi di mente e di cuore, ed una specie di eroismo morale per parte dei sapienti.

---

(1) A compimento delle cose dette in questo Capo, si veggano le *Instituzioni di civile filosofia*, Par. I. Lib. VI. Cap. IV. n.° XVII., dov'è inscrito un brano che si leggeva a questo luogo in uno dei manoscritti su i quali fu ricompilato il presente lavoro. (DG)

Digitized by Googl

CAPO VII.

VEDUTA SOMMARIA ED EMINENTE DELLE CONDIZIONI COSTANTI ALLE QUALI NECESSARIAMENTE SONO SOTTOPOSTI I PROGRESSI E LA CONSERVAZIONE DELL'INCIVILIMENTO.

§ 1270. Lo stato di civile convivenza si può dire essere uno stato di azione e di reazione incessante, mediante il quale gli uomini e le nazioni tendono a soddisfare alle diverse urgenze indotte dai bisogni costanti e transitorj, nati sia dalla costituzione fondamentale dell'umanità, sia dalle vicende necessarie del tempo, sia dagli eventi inopinati della fortuna. La perfezione od imperfezione di questo stato viene almeno speculativamente determinata dal paragone della situazione attuale di un dato popolo con quella situazione nella quale egli potrebbe soddisfare alle urgenze suddette. A proporzione che noi scorgiamo un popolo avvicinarsi a quest'ultima situazione, giudichiamo che lo stato suo sia meno imperfetto. A proporzione poi che questo popolo si trova più discosto da lei, o che eziandio retrocede, affermiamo lo stato suo essere vie più imperfetto o decadente. Da questa considerazione di puro fatto, riportata al modello del miglior essere di un dato popolo, noi usiamo di due denominazioni: con l'una lo qualifichiamo come *barbaro;* con la seconda come *retroceduto.*

§ 1271. Considerando le cause sì della cultura che della barbarie, noi ne distinguiamo tre specie: la prima è lo *stato* di primitiva rozzezza dei popoli; la seconda il *soggiogamento* di un popolo barbaro fatto da un culto, o viceversa; la terza finalmente il *régime* o sociale o tirannico di questo popolo. Dunque si possono distinguere tre specie di cultura e di barbarie. La prima può dirsi *di forza naturale;* la seconda *di conquista;* la terza *di régime interno.* La storia ci somministra esempj sì dell'una che dell'altra cultura, e sì dell'una che dell'altra barbarie. Le due prime specie balzano agli occhi di tutti; l'ultima non è tanto evidente e notoria, almeno per quello che concerne la barbarie a bello studio mantenuta o procurata. Per massima generale questa barbarie non può derivare che da un dominio assolutamente tirannico, anzi dalla più sublimata e dalla più esecrabile di tutte le tirannie. Se fosse vero che il Corano abbia comandata l'ignoranza, l'Islamismo sarebbe il più sacrilego ardimento contro la Providenza, ed il più orrendo attentato contro l'umanità. L'unico mezzo compartito dal Cielo alla specie umana priva d'istinto, onde ben vivere, è l'intelligenza educata; e però

Digitized by Google

il primo e massimo bene sono le utili cognizioni. Dunque opporsi all'acquisto di queste cognizioni, sia co'l soffocarle, sia con l'ammorzare la facoltà di pensare, costituisce il più orrendo delitto che si possa commettere contro l'umanità. Questa specie di tirannía non balza agli occhi, perchè non agisce con modi strepitosi ed alla scoperta. Esistono forse popolazioni rozze nello Stato? esse si lasciano marcire nella loro barbarie, guardandosi bene d'introdurre in esse i mezzi e gl'incentivi della cultura. Esistono forse popolazioni che sentono il bisogno d'istruirsi? esse con l'istruzione medesima vengono deluse del loro desiderio. Sopracaricare con disparati insegnamenti, vuoti di sociale utilità, la mente degli allievi; disipare quella forza pensante, con la quale si può sviluppare la pubertà intellettuale; vessare e disgustare con discipline accessorie, coperte co'l pretesto di meglio istruire; non permettere che anima viva eserciti il pio officio d'erudire gl'ignoranti: queste ed altre tali sono le arti che sottraggono alla vista del vulgo questa specie di tirannía.

§ 1272. Nel rammentare la cultura e la barbarie tosto ricorre alla mente il fatto di una barbarie ritornata e di una cultura risorta presso gli stessi popoli. Ora domando io: queste vicende sono state ben meditate nelle loro cagioni? queste vicende sono state ben esaminate nelle loro conseguenze? siamo noi mai entrati a cercare con diligenza se queste vicende siano avvenute soltanto per forza maggiore della fortuna, o pure se possono accadere per una intrinseca fatalità inseparabile dallo stato di civiltà? — Se imaginiamo uno Stato politico costituito ed amministrato a dovere; se figuriamo ch'egli si pieghi opportunamente alle varie età, riformando sì gli ordini dello Stato che l'andamento dell'amministrazione: come mai possiamo ammettere che un tale stato debba naturalmente retrocedere o decadere a simiglianza dell'individuo? Dovremo noi forse ammettere il desolante politico fatalismo proclamato da taluni, co'l quale c'insegnano che tutte le nazioni della terra sono condannate ad essere perpetuo ludibrio d'una cieca fortuna; e che simili a navi abbandonate al capriccio dei venti, siano destinate ad errare senza posa in un mare incerto? Forse i fatti, su i quali costoro s'appoggiano, ci portano di necessità a questa conseguenza? Forse ch'essi ci presentano qualche Stato decaduto, che in sè racchiudesse tutte le condizioni d'una buona vita politica, e che sopra tutto fosse abilitato a piegarsi alle necessarie riforme richieste dal tempo? Forsechè ci dimostrano essi che i tentativi fatti dai nostri maggiori formino il *non plus ultra* della sapienza e della stabilità politica? Una questione di tale

Digitized by Google

importanza può forse essere trattata con vaghe escursioni su le passate età, o non più tosto con una lucida ed accurata analisi, o con una stretta e trionfante deduzione? Sanno almeno costoro i motivi che si debbono far valere, e il come si debbano dimostrare? S'accorgono eglino che senza una profonda cognizione della fisiología degli Stati è una vera temerità l'accingersi a trattare questo argomento? Sanno essi di scagliare un'implícita bestemmia contro la Providenza, o contro quella economía in varie guise vaticinata dagli stessi libri sacri (1)?

§ 1273. Nel trattare della vita degli Stati la questione della possibilità di un Governo il quale facia sorgere i costumi, regnare la giustizia, difondere il valore sociale su'l massimo numero, assicurare la potenza publica interna ed esterna ec., è questione pregiudiziale, dalla soluzione della quale deve dipendere la deliberazione di trattare o non trattare della vita degli Stati. A che infatti gioverebbe parlare di questa vita, se alla perfine non ne dovesse emergere fuorchè la desolante certezza di dovere eternamente disperare d'ogni miglioramento del viver nostro? In questo caso a che saremmo ridotti? A spegnere nei cuori degli uomini la più cara e la più nobile delle speranze, a far l'officio di messaggeri d'eterna dannazione dei popoli, o a far maledire per sempre il Creatore. Io non credo che uno scrittore sia posto nella dura alternativa o d'essere nunzio di perdizione, o di dover tacere su l'argomento della vita degli Stati. Io credo, per lo contrario, ch'egli possa essere precursore di salute e vaticinatore di redenzione. In questa fiducia proseguo l'esame delle condizioni essenziali delle umane società in relazione al loro incivilimento.

§ 1274. E quì incominciando dall'individuo, osservo che l'attività veramente utile della convivenza abbraccia il periodo che incomincia

---

(1) L'Autore volendo quì mostrare la insussistenza del principio, secondo il quale si ammetterebbe che uno Stato sotto ogni rapporto bene amministrato possa tuttavía retrocedere dalla sua prospera condizione e ricadere nella barbarie, adduce tre ragioni valevoli a mettere in evidenza la falsità del principio medesimo.

La prima consiste nell'essere questo pensamento non pure destituito d'ogni appoggio di ragione, ma anzi opposto a qualsivoglia principio razionale. L'altra ragione viene dedotta dai fatti storici, che tutti ci mostrano nella decadenza degli Stati l'effetto di vizj inerenti al régime loro. La terza in fine si trae dall'offesa che una tale dottrina recherebbe alla Providenza, che regge il destino delle nazioni al pari di quello degl'individui; e alle sacre carte, nelle quali si minaccia la ruina alla violazione dell'ordine dalla Providenza stabilito, e si promette solidità e durata agl'Imperj che sopra la giustizia si fondano. *Regnum a gente in gentem transfertur propter injustitias, et injurias, et contumelias, et diversos dolos.* (Eccli. X. 8). *Justitia firmatur solium* (Prov. XVI. 12). *Firmabitur justitia thronus ejus (regis)* (Prov. XXV. 5). (DG)

Digitized by Google

con l'adolescenza, e finisce con la vecchiaja. I due estremi dell'infanzia e della decrepitezza formano nel sociale commercio due stati, ai quali dev'essere proveduto sia dalla protezione delle leggi, sia dalla pietà delle famiglie. Da questo fatto nascono più conseguenze. La prima è, che la vera energía e il sommo valore sociale delle persone sta nel periodo di mezzo della vita; e però anche in questa parte si verifica la legge degli estremi, per la quale il massimo di valore o di possanza sta appunto nei medj. La seconda conseguenza è, che in ogni società veramente incivilita vengono usati i riguardi dovuti alle due più inferme età; lo che non avviene, almeno pe' i vecchi, in molte selvagge associazioni, nè in quelle aggregazioni in cui la divorante opulenza dei pochi forma la miseria e l'oppressione dei molti. In queste ultime vedesi spesso l'infanzia abbandonata e la vecchiaja svergognata.

CAPO VIII.

DELL'INDOLE PROPRIA DELLA POLITICA FISIOLOGÍA. NECESSITÀ DI TRATTARNE CON LA SCORTA DEGLI ESEMPJ.

§ 1275. A che segnare un Prodromo (dirà taluno), a che porre in campo un tèma per isgomentare chiunque lo deve trattare? L'eroismo letterario non è forse più raro del politico? Dove sono quei genj possenti, i quali abbiano il coraggio di rinunziare ai voli dell'aquila per assoggettarsi ai lavori delle api e dei castóri? Dove sono quei lettori i quali siano atti a ben comprendere o a ben apprezzare questo sacrificio?

§ 1276. Ma prescindiamo da tutto questo. Si domanda se sia poi necessario tutto l'apparato proclamato da voi. Forsechè la natura rese così ardua e recondita la scienza della vita degli Stati, che non possa essere acquistata se non a costo di quello che voi dite? Forsechè provide meno agli uomini che ai bruti? Forsechè dobbiamo dipendere dalla scienza tradizionale, così che perduta od offuscata la memoria delle passate età, specialmente nelle particolarità interessanti, non possiamo più formare teoría alcuna dimostrativa del buon régime che ci conviene? Alla perfine ogni generazione ha una natura comune con le antecedenti a lei. Ecco un primo lume, onde stabilire certe leggi generali e costanti della politica fisiologia. Oltre a ciò, ogni generazione si trova in un dato grado di civiltà. Ecco la necessità di vestire queste leggi generali con le dovute particolarità proprie di questa età. Con ciò il soggetto diventa compiuto, almeno per la teoría, poichè racchiude i caratteri generici

Digitized by Google

e specifici, stabili e variabili, co' i quali le cose esistono nel mondo delle nazioni.

§ 1277. Questo è ancor poco. Noi vogliamo conoscere l'età *matura* della civiltà. Ecco la necessità di cogliere i fenomeni dei poteri organici e degli stimoli proprj a questa età matura: non dimenticando che tutti i fenomeni non sono che modificazioni di quella stessa natura che in quel dato paese agì in tutte le età.

§ 1278. A che dunque affannarci a correre su e giù pe' i tempi e per li paesi, onde raccogliere ciò che ci abbisogna, ma che ci viene negato dalle memorie superstiti? A che di fatti riduconsi tutte le storie dei tempi passati, tranne pochissime, fuorchè a fatti clamorosi delle vicende degli Stati, ed a triste biografie dei potenti che governarono la terra? Qual è quella storia, nella quale d'età in età noi possiamo almeno travedere lo stato reale di fatto economico, morale e politico delle popolazioni? Fucata, illusoria, tenebrosa, imperfetta, mutilata è ogni storia, nella quale mancano le notizie fondamentali dello stato buono o cattivo, illuminato o rozzo delle popolazioni della terra. Ora svolgete le pagine degli annali storici che abbiamo: non è forse vero che domina da per tutto una profonda oscurità su lo stato di fatto economico, morale e politico delle diverse popolazioni?

§ 1279. Ma supponiamo ancora ch'esistessero le compiute memorie che bramiamo. E che perciò? Per conoscere oggidì l'anatomía e la botanica abbisogniamo noi forse di Aristotile e di Dioscoride? L'uno e l'altro giovarono per dar moto alla scienza; ma i materiali della natura stanno sempre sotto i nostri occhi: così che senza Aristotile e Dioscoride si può in ogni paese avere una buona anatomía e una buona botanica.

§ 1280. Altro sono i quadri delle età, ed altro è la politica fisiología: quelli appartengono strettamente alla storia; questa forma propriamente una scienza. Questa scienza è così necessaria all'amministrazione dello Stato, che senza di lei ogni régime riducesi ad un fortuito e fluttuante empirismo. Ma questa scienza si può ottenere studiando a dovere le viventi società; questa scienza si acquista con l'esame analitico e graduale dei poteri degli stimoli, e dell'azione e reazione degl'individui e delle società esaminate al lume della completa filosofía. Orsù dunque, dateci il piano di questo esame, ed ecco fatto il Prodromo.

§ 1281. A tutto questo discorso io non posso acconsentire che in parte. Accordo che per iscoprire le leggi della vita degli Stati non sia assolutamente necessario svolgere i volumi della storia; e quindi concedo essere possibile scoprire queste leggi usando un' attenta e profonda

Digitized by Google

analisi della natura umana vivente in civile colleganza. Accordo eziandío che con le memorie che ci furono tramandate non si possa giungere a questo intento, attesochè quasi tutte mancano di notizie dirette e fedeli, riguardanti lo stato economico e morale del popolo nei diversi secoli. Solo per induzione generale è permesso indovinare ciò che più importa all' argomento nostro. Ma non posso concedere che noi dobbiamo trattare la politica fisiología senza fiancheggiarla con le più certe testimonianze dei fatti passati. Le leggi di natura mancano forse di *sanzione?* Questa sanzione non si legge forse nei fatti accaduti? Questa sanzione non si mostra forse costante ed inesorabile tutte le volte che viene alterato l' ordine vitale della civile convivenza?

§ 1282. Dall' altra parte poi non sapiamo noi farsi poco frutto fra gli uomini predicando soltanto l' ordine puro? Non è forse noto essere necessario dimostrare i mali inevitabili del disordine? Senza questa contro-spinta non si lascia forse l' idéa di poter agire diversamente da quello che venne dimostrato dalla teoría, e di poterlo fare impunemente? Non v' ha che l' impero dell' inevitabile sanzione, sentito e ben dimostrato, che possa comandare la convinzione e sanzionare i dettami della politica. Ora qual altro mezzo ci resta, fuorchè ricorrere ai certi, ripetuti e costanti esempj conservatici dalla storia? Se noi non apprenderemo l' arte diretta di fare il bene, ci convinceremo almeno con la scuola delle sventure quali siano le violazioni dalle quali dobbiamo astenerci.

§ 1283. Nè dobbiamo temere che ci manchino gli esempj certificanti la sanzione della natura; perocchè gli uomini non sogliono arrivare a qualche cosa di ragionevole se non dopo aver commessi tutti i falli imaginabili. Per la qual cosa dovremo più tosto temere d' essere imbarrazzati nella scelta degli esempj, che aver carestía delle punizioni irrogate dalla natura alle violazioni della legge vitale degli Stati.

§ 1284. Qual è dunque la conseguenza di queste osservazioni? Dovere bensì il filosofo tessere la teoría della vita degli Stati, traendo i suoi principj dalle qualità, dalle affezioni, dagli stimoli e dai poteri naturali dei corpi sociali; ma dovere in pari tempo confermare i suoi dettami con gli esempj della storia, almeno per quella parte che riguarda la sanzione dell' ordine invocato dalla natura. Così praticò un Machiavello nelle parti da lui trattate; così pure usarono tutti i politici giudiziosi.

Venendo adunque ora all' objettato discorso, io convengo nelle altre parti del medesimo; e quindi, seguendone i suggerimenti, dico che

Digitized by Google

in questo Prodromo (1) io debbo, come avvertii, gradualmente scomporre la persona collettiva di una politica società, e far avvertire in primo luogo quali siano i poteri e le affezioni ingenite *individuali* sempre operanti. In secondo luogo poi passare all'esame delle *collettive* assoggettate al genere di vita agricola e commerciale, solo fatto per la completa civiltà; e traendo a paragone sussidiario la vita cacciatrice e pastorale, per dar lume all'argomento. E quì tanto nell'uno che nell'altro prospetto si debbono assegnare i fenomeni derivanti in ragione composta dagli stimoli, dagl'interessi e dalle qualità delle cognizioni predominanti. In questo lavoro non conviene dimenticare se co' i fatti costanti si verifichi o no la formula universale premessa nell'Introduzione di questo Prodromo (§ 959).

CAPO IX.

DEL METODO (2).

§ 1285. Nell'economía d'un libro vi sono due parti. La prima è palese, e fatta per l'intelligenza e profitto dei lettori; la seconda è occulta, e fatta pe'l successo dell'intrapresa dell'autore. A questa parte occulta e riservata appartiene sì l'*arte di osservare* che l'*erudizione*. L'arte di osservare il mondo delle nazioni non è punto diversa dall'arte di osservare il mondo della natura. Come su fatti chiari, comprovati e costanti si fondano le scienze e si architettano le arti materiali; così pure su fatti egualmente chiari, comprovati e costanti si fondano le scienze, e le arti morali e politiche. Voler trattare queste con minore sicurezza e ponderazione, egli è lo stesso che commettere al caso ciò che importa di più e che maggiormente dipende da noi.

§ 1286. Se abbiamo adottato il buon metodo nella fisica; se abbiamo imparato a non contentarci più di fastose ipotesi, che seducono la fantasía e non appagano la ragione; se ci faciamo coscienza di camminare con la scorta dei fatti; se ci siamo indotti a restringere le conchiusioni giusta le competenze di questi fatti; se, in una parola, conosciamo e rispettiamo la buona logica nelle scienze naturali: e perchè mai non faremo lo stesso nelle morali e nelle politiche?

---

(1) Vedi l'Avvertimento premesso a questo Prodromo. (DG)

(2) Questo Capo, che io intitolava così, è la continuazione di un altro che fu inserito nelle *Instituzioni di civile filosofia*, Lib. VI. Cap. V. n.° VII. (DG)

Digitized by Google

§ 1287. Ma *come usare* di questo metodo (dirà taluno), senza professarci schiavi d'una cieca fortuna? Se il metodo di studiare le cose sociali dev'essere lo stesso di quello delle naturali, forsechè non dovremo incontrare gli stessi ostacoli? E chi non sa con quanta difficoltà nelle fisiche si raccolgono e si verificano i fatti solidi e fecondi di lumi? Chi non sa che quasi tutte le grandi scoperte si debbono più alla fortuna, che all'industria? Chi non sa con quanta fatica si conservano e si propagano? Dovremo noi dire lo stesso delle dottrine sociali?

§ 1288. Bene al contrario, io rispondo. Benchè, rispetto alla scienza sociale, il corso momentaneo della vita di ogni uomo non basti; ciò non ostante la natura riproduce tuttodì sotto i nostri occhi un archétipo esteriore del grande ordine da lei seguito nel mondo delle nazioni, nell'atto che nel nostro interiore ci rivela le leggi che presiedono a questo medesimo ordine.

§ 1289. I fanciulli che nascono e crescono in seno alle nostre famiglie, le arti e le professioni che si dividono a proporzione dei bisogni e dei ricambj, il sistema rappresentativo che si diràma e si accresce in proporzione delle differenze e degli usi scoperti; questi ed altri tali fatti ci presentano l'imagine di quelle leggi, delle quali ragioniamo quì. L'analogía è così sensibile, che non può sfuggire allo sguardo dell'osservatore. Quest'analogía ci può servire almeno di guida, di presentimento, di punto di paragone, onde non aspettare dal mero caso l'occasione delle nostre ricerche. Dall'altra parte poi le tradizioni storiche, sia delle vicende, sia delle invenzioni associate all'esame delle viventi nazioni sparse su'l globo, ci somministrano materiali bastanti al nostr'uopo. Per la qual cosa non possiamo temere che gli ostacoli che si attraversano alle ricerche delle cose fisiche si attraversino a quelle delle cose sociali.

§ 1290. L'unica difficoltà risulta dall'indole delle idée e dalla mobilità del soggetto. Morali e di rapporto sono sì fatte idée; e però non cadono sotto i sensi, come quelle che appartengono ai fisici subjetti. Dall'altra parte poi le società, cui più importa di studiare, si presentano in un movimento così incessante e con forme talmente varianti, che, arrestandosi all'esteriorità delle cose, o non somministrano il filo per giungere alle ascose cagioni, o lo rompono ad ogni tratto per gettare l'osservatore in balía o dell'errore, o di una perpetua incertezza. Conviene adunque prima di tutto radunar congetture, analogíe o leggi anteriori, dedotte da principj noti; e quindi procedere per una specie di divinazione, la quale non si converte in certezza se non dopo che la concordia dei fatti sociali abbia prestato un comune suffragio. Ecco il modo c..'l

Digitized by Google

quale deve procedere uno scrittore che imprenda a trattare della vita degli Stati. Con la scorta di tale divinazione, con la tendenza, dirò così, fiduciaria de' suoi auspicj, la mente umana studia il mondo delle nazioni, movendo i suoi passi e assicurando le sue conquiste come nelle ricerche della storia naturale e della fisica. Parliamo più giustamente: con la scorta di questa filosofía, con un cuore ardente di umanità, e con un coraggio risoluto, l' uomo cerca d' essere iniziato nei misterj della divina economía riguardante il vivere civile; e nel procedere come fece da prima nello scoprire gli arcani della natura esteriore, egli si procaccia il testimonio della sua iniziazione (1).

§ 1291. Tempo verrà che alcuni più amati dal Cielo ci riveleranno ciò che oggidì appena possiamo sospettare. Essi rammenteranno con gratitudine gli sforzi di quelle anime generose, le quali ardirono prime di tentare la scoperta delle leggi dell' incivilimento. In capo di lista risplenderanno i nomi di un Vico e di uno Stellini, i quali sebene non abbiano fatto altro che indicare alcuni fenomeni, ciò non ostante hanno svegliato l'attenzione dei pensatori sopra tanto argomento. Lo stato della filosofia dominante nell'età di questi uomini contribuirà a fare tanto più apprezzare il loro genio, quanto minori erano i sussidj che ritrar potevano da questa filosofía (2). I nomi di un Price, d' un Turgot, di un Priestley, d'un Condorcet, e di alcuni altri, compariranno più sotto con lode.

Grati allo spirito sono gli augurj, e care al cuore sono le speranze; ma dove si tratta di pratici oggetti sono più preziose le cognizioni delle leggi delle forze, e le regole per utilmente impiegarle. Ora che

---

(1) Se lo scrittore non deve tessere la storia de' suoi pensieri e della sua solerzia, egli ne deve certamente presentare i risultamenti. In questi appunto si debbono leggere i tratti dell'economía fin quì descritta. Quando, leggendo lo *Spirito delle leggi* di Montesquieu, io non vi ravviso traccia alcuna dei principj di fatto e di ragione che giustificano, comandano e disciplinano le giuste riforme delle leggi e delle costituzioni, io sono astretto concludere che quello scrittore non aveva alcun sentore della politica fisiología, e che per conseguenza mancò tutta l'anima che doveva dettare lo spirito delle leggi fatte. Io vengo poi confermato in questa congettura allorchè di molte leggi fatte egli assegna cause non concordanti con lo stato delle cose; e di molte leggi da farsi non assegna che motivi o notati da altri politici, o suggeriti dal buon senso naturale. In materia poi di publico diritto e dei fondamenti della ragione sociale, io, veggendolo professare la favola delle *rinunzie* ai diritti della naturale indipendenza, sono costretto ad accomunarlo al vulgo de' suoi contemporanei, ammirando in lui l'arte di dir tutto egregiamente.

(2) Havvi un libro intitolato *Della perfezione della vita politica, di M. Paolo Paruta Nobile veneziano, Cavalliere e Procuratore di S. Marco*, stampato in Venezia nell'anno 1599 presso Domenico Nicolini, in 4.°, di pag. 479. Questo libro altro non è che

Digitized by Google

cosa impariamo noi dai lodati scrittori? Ai lettori lascio la sentenza. — Dunque che cosa resta? Che la politica fisiologia è oggetto ancora intatto, il quale invoca tutta l'attenzione dei pensatori imparziali, ed amanti dell' umanità.

§ 1292. Guardiamoci da una seducente illusione, figlia dell'orgoglio, o anche d'un lodevole amore per la giustizia e pe'l bene sociale. Non confondiamo le sconfitte degli errori con le conquiste della verità. Se parecchie delle prime onorano la nostra età, forsechè possiamo gloriarci d'un egual numero delle seconde? Se in una notte tempestosa un vento propizio disipa nubi infeste, forsechè egli apporta il meriggio? Barlume di crepuscolo soltanto è quello di cui godiamo ora; e quindi incerto e non avvivato è ancora l'aspetto dell'orizonte spiegato sotto i nostri sguardi.

Dagli offizj interiori dello scrittore passiamo agli esteriori. In questi sta propriamente l'economía dell' esposizione.

CAPO X.

Continuazione.

I. *Dell'esposizione delle nozioni assolute primitive riguardanti la dottrina degli Stati.*

§ 1293. Noi vogliamo sapere con quali impulsi, per quali mezzi e con quali maniere la natura proceda nell' allevare le civili aggregazioni; e quali siano gli effetti che di mano in mano vengono prodotti sì nell'uomo interiore, che nel sistema della loro sociale convivenza. Oltre a ciò, bramiamo scoprire se in tutta questa economía della natura si verifichino le condizioni, per le quali si crea e si conserva la vita degli Stati. Ora si domanda come il filosofo debba procedere nella esposizione delle sue ricerche. Dico nell'*esposizione*, per significare che quì non si tratta più del magistero ch' egli deve riguardo a sè stesso praticare, ma bensì del rendiconto giustificato di ciò che fu da lui scoperto.

---

un Trattato di morale, e propriamente delle così dette *virtù cardinali*, e di altre, posto in bocca a diversi interlocutori ecclesiastici e secolari di casati nobili, intervenuti al Concilio di Trento. Ciò che v'ha di politico sono le ultime pagine, nelle quali si agita la questione, quale sia il migliore dei tre governi aristocratico, democratico e monarchico: si decide che sia il misto; e si termina co'l commendare il veneto Governo. Da questa esposizione ognuno intende che il titolo di *perfezione della vita politica* non alludo realmente all'argomento nostro.

Digitized by Google

§ 1294. Havvi un punto comune di tendenza e di mezzi tanto alla scienza delle leggi, quanto all' economía di fatto che governa gl' individui e le nazioni. Questo punto comune è la più felice conservazione mediante il più rapido e completo perfezionamento necessario degl' individui e delle società. Fissato questo punto centrale comune, quale sarà l'oggetto del quale l'espositore dovrà prima di tutto occuparsi, e dal quale prendere le sue mosse, onde addottrinare con un ordine lucido, breve e proficuo? A questa interrogazione è già fatta la risposta dalle cose sopra discorse. Egli deve incominciare co 'l presentare sott' occhio la prima imagine più ovvia d'uno Stato politico a modo di PERSONA dotata di corpo e di anima, e segnare distintamente la sua potenza in senso assoluto e semplice. E quì deve definire che cosa intenda co 'l nome di *Stato;* che cosa propriamente ne costituisca la potenza; quale ne sia la perfezione assoluta e relativa; come si debba applicare l'opportunità; in che consista la forza morale degli Stati in relazione alla loro potenza, e come venga perfezionata dalla comunicazione delle genti.

§ 1295. Dopo questo esame *complessivo* lo scrittore deve passare ad esaminare il suo soggetto a parte a parte. E siccome nel definire lo *Stato* trovò che *popolazione*, *territorio* e *governo* ne formano le parti visibili; così dovrà esaminare ad una ad una ognuna di queste parti, in relazione sempre all'oggetto centrale della potenza. Quì lo scrittore non deve dimenticare che non si tratta per ora che di viste *primitive*, *assolute* e *finali*. Dunque per ora egli dovrà astenersi dalle secondarie, dalle relative e dalle istrumentali. Queste dovranno seguire da poi.

§ 1296. Con l' esame complessivo e ripartito descritto fin quì, altro non si è fatto che esaminare la parte, dirò così, *visibile* e le forme esteriori dello Stato in relazione alla sua potenza. Segue la parte *invisibile* ed *interiore*, che deve anch'essa essere studiata sempre in relazione alla potenza suddetta. E quì è necessario notare l' economía richiesta dal buon metodo. Altro è esporre la parte *interiore* e *morale* dello Stato in via di *fenomeno sperimentale;* ed altro è esporla in via di *teoría*. La prima funzione deve precedere la seconda. Per la qual cosa si debbono distinguere e ben raffigurare i *motori* eminenti del corpo politico in linea DI FATTO, prima di addurne la filosofica teoría. Le qualità ed i modi delle passioni motrici debbono adunque precedere, per indi dedurre in guisa dimostrata i grandi cánoni della politica filosofía, riguardanti il *conoscere*, il *volere* ed il *potere* degli uomini conviventi, in mira di poterne dedurre le grandi leggi universali e perpetue della vita degli Stati.

Digitized by Google

II. *Delle varietà nei fenomeni della vita degli Stati.*

§ 1297. Dopo ciò è indispensabile passare alla esposizione delle *differenze* fra nazione e nazione, stantechè senza di esse non si coglierebbe la natura, ma soltanto un ente imaginato da intellettuali speculazioni.

Ora per tessere i fatti solidi di queste naturali e necessarie differenze e varietà, quale sarà il principio dal quale prender lume nelle ricerche da esporsi? O parliamo delle differenze *costanti* ed *immutabili*, o parliamo delle differenze *transitorie*, e per sè *variabili* nella vita delle nazioni. Se parliamo delle prime, una luminosa nozione direttrice si presenta quì opportunamente. Questa consiste nel principio per sè noto e dimostrato, che l'ordine morale è fondato su l'ordine fisico ed atteggiato dall'ordine fisico (1), quantunque venga diretto dalla regola del pareggiamento delle utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà.

§ 1298. Chiunque dubitasse di questa grande verità finga che le dita delle mani di tutto un popolo divengano rigide e inette agli offizj ai quali servono: che cosa diverrebbe quel popolo? Fingete che si ammortisca la lingua, e che ignori l'arte dello scrivere e di trasmettere ad altri le proprie idée: che cosa diverrà egli? Fingete soltanto che si accresca sensibilmente la fame, od altro bisogno naturale, senza che dalla terra si accresca il mezzo di soddisfarlo. Allora o conviene trucidarsi a vicenda, od invocare la peste come un massimo beneficio. Voi vedete dunque se sia vero, o no, che l'ordine morale sia fondato su'l fisico ed atteggiato dal fisico (2).

III. *Delle differenze fisiche e costanti.*

§ 1299. Posta questa verità, ognuno intende che nella trattazione della politica fisiologia la contemplazione delle cause fisiche riesce fondamentale e decisiva. Se dunque tali cause fisiche siano varie fra na-

---

(1) (2) Altrove parlai di questa idéa del Romagnosi (vedi la nota al § 924 di questi scritti). Tornerò quì ad osservare, che tale principio non si deve già intendere nel senso che l'ordine fisico sia la regola dell'ordine morale; ma che l'ordine morale si appoggia su i fatti posti per opera della sola natura, i quali costituiscono (se è lecito il dirlo) la materia su cui si aggirano e si modellano le norme morali, per quantunque diversi anzi opposti al fisico siano l'indole ed il principio d'onde queste norme si traggono. (DG)

Digitized by Google

zione e nazione, di modo che influiscano a far variare il sistema della più felice conservazione mediante il più rapido e completo perfezionamento degli uomini consociati; sarà dunque cosa indispensabile studiare l'indole, la forza, l'estensione e l'influenza delle medesime, onde rendere completa e solida la politica fisiología.

§ 1300. Quì si noti la precisione con la quale indico che queste cause si debbono studiare, *in quanto* possono determinare e far variare il sistema della sociale conservazione e perfezione. Senza questa precisione la dottrina degenererebbe o in una pura storia naturale, o in una fisiología animale. L'effetto contemplato dalla politica fisiología è quello che in ultima analisi risulta dall'opera libera ed ordinata degli uomini associati, e non quello che può dipendere da altre cause, benchè cooperanti.

§ 1301. Prime in effetto, ma ultime in esposizione, sono queste cause. È vero, o no, che convien procedere dal semplice al composto, dal cognito all'incognito, dai caratteri comuni e costanti ai caratteri speciali e variabili? È dunque per sè manifesto che il buon metodo esige l'economia di cui parliamo.

IV. *Delle differenze variabili e transitorie.*

§ 1302. Dopo queste cause costanti ed insuperabili delle varietà fra la vita delle diverse nazioni succedono le *variabili* e le *transitorie*. Di queste altre sono naturali ed inevitabili, ed altre sono artificiali ed arbitrarie. Fra le prime non possono essere collocate se non le particolarità ed i fenomeni del successivo *sviluppamento* dell'infanzia, fanciullezza, adolescenza, gioventù, virilità ec. di un popolo, sia abbandonato a sè stesso, sia educato da altri. Fra le seconde debbono essere collocate tutte quelle che dipendono dal régime arbitrario degli uomini, o dall'impreveduto della fortuna. Co'l contemplare queste particolarità la scienza teorica viene ad incontrarsi con la storia, od almeno con la ragione positiva della storia. Noi però non abbisogniamo di far entrare nel nostro lavoro fuorchè le circostanze varianti e transitorie inseparabili dal necessario graduale sviluppamento; e però quelle che dipendono dall'arbitrio degli uomini e della fortuna non entrano di proposito nel nostro lavoro.

§ 1303. Quando questa parte sia esposta a dovere, ogni lettore potrà travedere ad un tratto due grandi verità. La prima, che la natura non volle produrre due popoli perfettamente simili, come non istampò due

Digitized by Google

sembianti perfettamente simili. La seconda, che tolti tutti gl'impacci fattizj, indotti dalle male leggi e dalle inique amministrazioni, rimarranno sempre fra le genti differenze costanti, per le quali l'una più che l'altra nazione si potrà riguardare come più favorita dal Cielo, e quindi potrà per molti tratti primeggiare su le altre, senza cessare di aver bisogno delle altre, come le altre di trar profitto da lei.

V. *Dell'arte di esporre le differenze fra nazione e nazione interessanti la politica fisiologia.*

§ 1304. Fin quì abbiamo parlato in complesso di queste particolarità, ma non abbiamo detto nulla su'l modo della loro esposizione. Quì limitandomi alla principale osservo, che la mira ultima del nostro lavoro è di esporre la politica fisiología a norma dell'esigenza dell'età matura. Sapiamo che le età anteriori influiscono su le posteriori. Diremo noi perciò che non si possa trattare dell'età matura se non dopo aver trattato della non matura? In tutte le età d'una società d'uomini voi ravvisate sempre mezzi di sussistenza, modi di riproduzione, forze di aggregati più o meno prevalenti. Ivi pure discoprite cognizioni, passioni, abitudini, abilità di eseguire dati intenti, ec. Se per dar ragione dello stato maturo vi avvisaste di procedere dallo stato rozzo e barbaro, che cosa fareste voi?

§ 1305. Oltre d'imbarcarvi in un lungo, penoso ed interrotto viaggio, rimarreste defraudato del vostro intento. Ne volete la prova? Eccola. È vero, o no, che abbisognate primieramente di conoscere i grandi motori interni naturali delle società incivilite? Dove potreste ben discernerli, fuorchè in quello stato nel quale si presentano *spiegati?* Potreste faro lo stesso allorchè si presentano confusi e ravviluppati? Certamente nelle prime età questi motori esistono, come esistono nelle ultime; ma nelle prime non si ravvisano ben distinti e tratteggiati come nelle ultime. Diciamo di più: essi si discernono o si suppongono nelle prime, appunto perchè li vedemmo nelle ultime.

§ 1306. Dentro una camera oscura voi ricevete un raggio solare su di un prisma. A piccola distanza dietro il prisma voi non potete discoverare i colori. All'opposto alla distanza di alcuni passi eccovi i sette colori distinti e fortemente contrasegnati. È vero che la separazione era già fatta alla piccola distanza; ma ivi non era per voi discernibile. Viceversa voi deduceste che anche a piccola distanza esistevano le sette differenze, appunto perchè le ravvisaste ad una grande distanza. Ciò che

Digitized by Google

osservammo in questo fenomeno avviene pure nelle produzioni stesse vegetabili. Quando voi, dopo aver lasciato in molle un grano di fava, ne aprite i lobi, e ivi vedete due fogliette che si ravviluppano, ed una radichetta che sta per ispuntare, voi dite a dirittura che ivi sta racchiusa tutta la pianta in miniatura. Ma potreste mai formare questo giudizio, se prima non aveste veduta la pianta sviluppata? Ecco ciò che avviene ragionando dei motori occulti dell'infanzia, della fanciullezza, dell'adolescenza degl' individui e delle popolazioni. La considerazione delle forme e dell'azione di questi motori nelle altre età servirà mirabilmente a dare risalto ai dettami dello scrittore; come dopo avere ben compreso l'organismo d' un orologio giova vederne i pezzi singolari, o l'azione parziale della molla e delle suste, non rattemperata dal pendolo o da altri congegni.

§ 1307. L'uno e l'altro modo di questa economia formano la parte più importante della esposizione della politica fisiologia. Se la cognizione delle leggi insormontabili della natura esteriore importa, sia per non tentare l'impossibile, sia per rimediare quanto si può con l'arte, sia finalmente per giovarsi dei doni ricevuti; la cognizione delle leggi costanti e variabili dei motori morali importa per ordinare e movere a dovere le potenze del corpo sociale. In queste conviene seguire i relativi fenomeni delle cognizioni, delle volizioni e delle opere, pensando che tutto l'uomo interviene sempre a produrre ogni morale fenomeno, sì interiore che esteriore. La distinzione delle facoltà serve soltanto alla nostra istruzione. In natura tutto è così indivisibile, contemporaneo e connesso, come unico ed indivisibile è l'essere che agisce e reagisce. Con un'occhiata attenta io discerno l'azione di tutte e tre le potenze, come la discerno in una lunga informazione, in una lenta deliberazione e in una compiuta esecuzione.

§ 1308. Bastino per ora questi pochi cenni, onde formarci una prima idéa dell'economia che deve usare uno scrittore nell'esposizione della dottrina della vita degli Stati. Ometto le altre particolarità di questa economia, sì perchè vengono facilmente suggerite, e sì perchè non potrebbero essere nè meno intese senza la trattazione delle parti della dottrina alla quale appartengono.

VI. *Dello stile e delle definizioni.*

§ 1309. Un ultimo avvertimento, riguardante tutta l'esposizione, si è di non lasciarsi trascinare dal pomposo, e di servire invece all'utile.

Digitized by Google

Quì si parla dell' utile più pronto. L' uomo di genio, al quale solo spetta per la prima volta di rivelare la politica fisiología, deve prendere l'aria e il linguaggio più d'un catechista, che d'un filosofo. Egli deve imitare quei zelanti fondatori di civiltà, che percorrevano incogniti le varie terre, e si studiavano d'istruire e di educare le rozze popolazioni.

§ 1310. Non ignorando che le chiavi-maestre d'ogni disciplina sono le buone *definizioni* e le buone *regole*, egli deve aver cura di produrre sì le une che le altre. « Ottimamente dai filosofi è detto, che quelli i » quali non imparano a ben intendere le parole, sbagliano anche intorno » le cose. » Questa osservazione dell' antica filosofía, riportata da Plutarco (1), richiamata alla memoria dal Locke, si deve tenere in sommo conto nelle dottrine morali e politiche, nelle quali, sia per la qualità delle idée non presentate dai sensi, sia per li travisamenti indotti dalle passioni degl' ingannatori e degl' ingannati, sia per la successiva mutabilità degli aspetti degli affari e delle dominazioni, riesce per sè malagevole cogliere a dirittura il genuino concetto delle più importanti parole. Se nello scibile umano v'ha parte nella quale si facia sentire il bisogno delle definizioni, ella è sopra tutte le altre quella in cui si tratta dei fatti e delle leggi del mondo delle nazioni. Assoluto è poi questo bisogno allorchè si voglia in una maniera stringata trattare di questi fatti e di queste leggi. Leggendo il libro *delle Leggi* di Montesquieu, questo bisogno si sente ad ogni tratto; talchè l'uomo attento rimane perplesso come nel gioco del sibillone, per applicare uno più che l'altro senso. So quanto sia malagevole il frenarsi dai voli provocati da un grande soggetto; so quanto sia mortificante il camminare a piccoli passi, e fermarsi a stemperare un' idéa felice; so quanto sia umiliante il presentare con piccole forme ciò ch'è concepito grandiosamente; so in fine che di tutti questi sacrificj niuno ne saprà buon grado: ma so pure ancora, che la considerazione del vero e solido utile, che deriva da questo contegno, può ricompensare un eroismo morale così esercitato.

§ 1311. Io non pretendo per questo di condannare l'espositore alla nuda matematica, che d'altronde renderebbe malagevole la comune intelligenza, la quale vuol essere ajutata con le stelluzze dei tropi, sì

---

(1) *De Iside et Osiride*, Cap. III. § 3 della traduzione del Ciampi. Firenze presso Piatti, 1823 (*a*).

(*a*) In relazione a quanto dissi nell'Avvertimento premesso a questo Prodromo (pag. 955) circa l'epoca alla quale può riferirsi, debbo avvertire che il testo cui si aggiunge questa nota, la quale potrebbe indurre a crederlo d'una data troppo recente, è una postilla fatta di mano dell' Autore nel margine d'una vecchia copia di questo Capitolo. (DG)

Digitized by Google

come le chiamava Bacone, e con l'illustrazione degli esempj. Io bramo soltanto che lo scrittore sia imitatore della natura, la quale non ci regala le quintessenze. E siccome la natura alle forme delle cose aggiunge anche i colori; così lo scrittore alla proprietà ed alla verità dei concetti deve aggiungere lo splendore, e quel bello che viene comportato dalla severità e dalla maestà del soggetto.

Digitized by Google

Digitized by Google

INSTITUZIONI

DI

CIVILE FILOSOFIA

OSSIA

DI GIURISPRUDENZA TEORICA

OPERA POSTUMA

DI

G. D. ROMAGNOSI

Digitized by Google

AVVERTIMENTO DELL' EDITORE

Quando in su lo scorcio dell'anno 1824 il Romagnosi veniva chiamato a regolare gli studj legali ed insegnare Giurisprudenza teorica nell'Università di Corfù, egli prendeva occasione da questo invito per assumere ed ordinare nuovamente i principj da lui professati intorno alla civile Filosofia, alla quale altissima scienza aveva rivolte le meditazioni di tutta la vita. Le *Instituzioni*, che ora per me si riproducono corrette, e con l'aggiunta di alcune annotazioni, erano appunto destinate alla gioventù studiosa delle civili discipline in quella Università. Oltre alle testimonianze che ce ne assicurano, questo fatto è altresì posto in evidenza dalla Prolusione che si legge in principio dell' Opera, restituita alla sua integrità sopra un esemplare manoscritto che la gentilezza di chi possedevalo mi pose in grado di consultare. Non essendo stato concesso all'Autore di accettare quella lontana missione, l'Opera non venne proseguita; e quel tanto che ne abbiamo fu stampato per la prima volta, dopo la sua morte, in Firenze nel 1839.

Digitized by Google

In questo lavoro si veggono con ordine mirabile raccolti e con somma chiarezza esposti i risultamenti delle sue meditazioni intorno alle dottrine della ragione, dell'umanità e della civiltà; mancandovi lo sviluppo della dottrina del régime, ossia delle leggi, che compie la scienza della Filosofia civile in relazione alla vita degli Stati (vedi il § 1898).

Spero che i Lettori mi sapranno grado se non volli omettere alcuni tratti di quest' Opera che si trovano riprodotti in altre publicate vivente l'Autore, dopo l'anno 1826, perchè ne avrebbe patito molto sconcio quella stretta connessione e quell'ordine che ne forma uno dei pregi singolari, senza un proporzionato vantaggio, trattandosi del risparmio di poche pagine. Io mi sarei anzi di buona voglia taciuto su questo punto, se l'esperienza non mi avesse provato la necessità di giustificarsi presso alcuni anche su le più ragionevoli ed opportune risoluzioni.

Lo scopo al quale era destinato, cioè l'istruzione della gioventù di uno Stato, la cui forma di Governo è la repubblicana, spiega a bastanza il vero senso d'alcune parti di questo lavoro, nelle quali si potrebbero scorgere dei principj da non ammettersi come assoluti ed universali.

Con tutto ciò non sarà male ch'io aggiunga quì altre più particolari considerazioni, le quali, in unione alle note poste ove parvemi conveniente, varranno ad impedire qualsiasi meno giusta applicazione di alcune dottrine in quest' Opera contenute.

Quando l'Autore ci viene discorrendo del principato nazionale e del modo di assicurarne l'esercizio, egli con questo epiteto di *nazionale* mostra ad evidenza che le

Digitized by Google

sue ricerche hanno in mira le instituzioni sociali e governative di una nazione unica, formante uno Stato da sè, retto da un particolare Governo. Quindi le sue indagini, limitate a questo caso, escludono le considerazioni spettanti a quei molti rapporti, nei quali si possono trovare certe popolazioni dipendenti da un Governo e da una Sovranità moderatrice ad un tempo di varj popoli, ossia di uno Stato da nazioni diverse costituito. E si avverta che questo modo di vedere in così fatto argomento è una delle idée capitali del nostro Autore, la quale non solo si rileva dal tenore delle sue dottrine, ma tratto tratto s' incontra espressamente accennata. Di che si può rimanere convinti leggendo il § 1219, e il Capo IV. n.° I. del Libro VI. di quest' Opera.

Oltre a ciò, questi principj sono astrazioni, generalità, vale a dire sommi-capi che comprendono le dottrine teoriche spettanti a ciò che v' ha di essenziale, a senso dell'Autore, nelle varie forme di reggimento, e nelle instituzioni assicuranti il retto esercizio del sommo potere. Sotto queste nozioni generali sono dunque comprese tutte quelle particolari forme di Governo, tutte quelle svariate guise di Sovranità, tutte quelle instituzioni che dánno regola e mettono confini all' esercizio dell'autorità suprema, le quali, sommamente diverse nelle qualità accidentali, si accordano per altro nei caratteri essenzialmente costituenti il fondamento della loro giustizia, conforme ai necessarj rapporti della società (vedi il § 1874).

Da queste considerazioni risulta, che se si guardi alla destinazione di questo scritto, è forza ritenere che l'Autore avesse la mira di mettere innanzi delle teorie più

Digitized by Google

adatte alle forme di Governo republicane o monarchico-miste, di quello che alle monarchie dette assolute. Se poi vogliasi esaminare le espressioni da esso lui adoperate, si scorge che i suoi dettati si riferiscono ai Governi delle nazioni che di per sè costituiscono uno Stato, e non a quelle che insieme ad altre sono soggette alla medesima Sovranità. E ciò conferma la precedente deduzione, in quanto le republiche, ed in qualche modo anche le monarchie temperate, per loro essenziale natura non possono esistere che nelle nazioni formanti uno Stato da sè. In fine, quando pur si volesse dare tutta la possibile estensione a certe dottrine dell'Autore, null' altro si potrebbe in esse riscontrare che delle generali nozioni tratte dai caratteri di giustizia comuni a tutte le diverse forme di Sovranità e di Governo.

Dalle mie parole, dirette ad impedire che si estendano soverchiamente i principj in quest' Opera contenuti intorno l' ordinamento dei Governi, non si deve però dedurre ch' io tenga tutti questi principj, anche limitati siccome sono, per dottrine su le quali non vi sia punto a ridire. L' esperienza ci ha mostrato ben molte volte, che alle combinazioni positive troppo complicate non basta sempre la maggior forza dell' ingegno, se non si unisca alla dottrina anche una pratica proporzionata all'elevatezza ed alla moltiplicità dei rapporti che si devono considerare. Quì non è il luogo di entrare a discutere questo argomento, per istabilire il giusto valore dei pensamenti dell'Autore in proposito. Questo cenno è diretto soltanto a purgarmi dalla taccia di servile encomiatore delle opinioni di lui, le quali spero che, per quanto dissi, possano essere

Digitized by Google

dal savio e prudente lettore equamente pesate, e circoscritte nei loro giusti confini. Per me credo di potere a buon diritto ripetere quello che dissi nell'Avvertimento posto innanzi allo scritto precedente (pag. 955.): non essere cioè i sogni della fantasía affatto stranieri anche agli ingegni i più privilegiati; e però se il Romagnosi, come altrove, così pure in queste *Instituzioni* ci offre a delle sublimi dottrine framista qualche utopía, ciò non potrebbe recar meraviglia se non alla corta veduta delle menti esili. Quanto poi a quelli i quali sono usi a chiudere gli occhi, e passare sopra quanto v'ha di bello, di grande, di vero nelle Opere dei giganti della scienza, per considerarne soltanto le poche macchie e gli errori, *quos humana parum cavit natura*, di questi non conviene occuparsi: meritano compassione, e null' altro.

ADG.

Digitized by Google

Digitized by Google

RAGIONE DELL'OPERA

§ 1312. Gli uomini che aspirano incessantemente al ben vivere in questo mondo, sanno essi bene in quale stato di cose possano ottenere ciò che bramano, e però quale sia lo stato che *debbono domandare?* Sanno essi bene quello che *far si dovrebbe*, onde acquistare e mantenere questo stato? Sanno essi bene quello che *possono fare*, e quando e come lo possano fare, e quindi quello che *realmente debbono fare* nei rispettivi casi, onde ottenere ciò che bramano?

§ 1313. Per soddisfare a queste tre domande io consacro altretante Parti di queste Instituzioni. Nella prima io tratto dei poteri civili e delle loro condizioni generali di ragione; e da ciò risulta lo stato ed il régime cui *dobbiamo domandare.* Nella seconda io pongo i principj direttivi di questi poteri civili in conseguenza delle suddette condizioni; e da ciò risulta quello che *si deve fare in generale*, onde acquistare e mantenere lo stato ed il régime domandato. Nella terza finalmente io atteggio i principj suddetti in conseguenza delle leggi motrici, e delle posizioni diverse degli uomini e delle società; e da ciò risulta quello che *realmente possono e debbono fare* le genti, e quando e come effettivamente lo possano e debbano fare, onde finalmente acquistare e mantenere lo stato ed il régime domandato. Doppia, come ognun vede, è la funzione quì contemplata; perocchè si tratta di provedere al meglio nello stato di perfezionamento, e di sospingere nello stesso tempo gli uomini e le nazioni al grado ottenibile della migliore loro situazione.

Digitized by Google

Ben è vero che la seconda e la terza parte si compenetrano realmente nell'esecuzione; ma egli è vero del pari che nell'istruzione debbono essere distinte. La mente dell'uomo non è quella di un Dio; e però con un solo colpo d'occhio non può determinare ciò ch'è di ragione nelle particolari circostanze. Abbisognando noi di principj, dobbiamo necessariamente valerci di vedute generali, e per ciò stesso di dati più o meno rimoti dallo stato particolare, e però dal vero stato pratico delle cose. Ma dall'altra parte ciò che si vede possibile in astratto non può essere sempre e da per tutto praticabile in concreto. Resta dunque a vedere in quali oggetti, dentro a quali circostanze e fino a qual segno le cose proposte si possano ottenere. Vuoi tu forse prescindere da queste considerazioni? Guai a quello Stato nel quale i tuoi principj generali, tranne i soli negativi, venissero posti di salto in esecuzione!

§ 1314. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che in ogni scienza pratica convien procedere nella guisa sopra indicata. Quando adunque un Trattato sia disteso nella guisa suddetta, certamente per la sua forma servirà allo scopo inteso. Dico per la sua forma, perocchè nella sostanza dovrà essere vero ne' suoi principj, connesso nelle sue deduzioni, coerente nelle sue parti, assortito nelle sue proposte, felice nella sua espressione, ec.

§ 1315. Ogni pratica dottrina, oltre le forme generali comuni ad ogni altra dottrina dello stesso genere, dee vestire certe forme speciali richieste dall'indole propria del suo argomento. Nella civile filosofia queste forme speciali quali sono? La prima di queste forme è quella che nasce dall'indole propria della vita delle nazioni, o, a dir meglio, dall'effetto che da questa vita le genti bramano ottenere. Se esse implorano da per tutto pace, equità e sicurezza; se da per tutto agiscono senza posa per ottenere questo intento; da per tutto non si può ottenere che mediante *un'opera solidale*, a compiere la quale debbono necessariamente concorrere gli uomini, le società ed i Governi di modo, che senza questo simultaneo concorso, concordato con le esigenze naturali, il loro intento rimane più o meno frustrato.

§ 1316. Io distinguo il concorso degli uomini da quello delle società, benchè materialmente quelli e queste siano la stessa cosa; sì perchè gli

Digitized by Google

uomini, che a mano a mano nascono deboli, ignoranti e senza istinto, ricevono tutto il loro potere utile dal deposito delle viventi società e da una incessante educazione; e sì perchè in queste sole, e non nell' individuo singolare, havvi una parte recondita, possente ed indipendente, che all' insaputa loro le sospinge e le regge: talchè minima è la parte artificiale ch' esse contribuiscono al proprio felice destino. Così nella vita fisica ciò ch' è proprio di ogni uomo è il régime volontario, ed il rimanente è della natura. Ecco perchè nell' opera solidale su mentovata ho distinto il concorso delle società da quello dei singoli individui.

§ 1317. In conseguenza di questo triplice e perpetuo concorso la filosofia civile deve in ogni sua parte occuparsi distintamente di ciò che appartiene agl' individui, alle società ed al Governo, sia per costituire i poteri civili, sia per fissarne i principj generali direttivi, e sia finalmente per atteggiare questi principj in conseguenza delle leggi motrici e delle posizioni diverse assegnabili. Contemplando poi gl' individui singolari, che formano le reali unità elementari ed attive del mondo delle nazioni, non si devono mai dimenticare le tre facoltà; cioè il conoscere, il volere e il poter eseguire, senza il concorso delle quali ogni opera resta vana, ed ogni teoria rimane imperfetta.

§ 1318. Un' imperiosa necessità prescrive, come ognun vede, di non perdere mai di vista la solidarietà dell' opera degli uomini, delle società e dei Governi nel produrre la pace, l' equità e la sicurezza implorate dalle genti. Quanto poi all' esposizione della dottrina, ne segue un massimo e solenne dovere; e questo consiste nell' *unificare la Politica co' l Diritto.* Ciò è tanto necessario, che volendo altrimenti adoperare, si fa sgraziatamente nascere un Diritto senza sanzione, una Politica senza freno, e una dottrina senza direzione. Capitale è dunque il dovere di non disgiungere la Politica dal Diritto; e però l' unificazione proposta forma una legge prima e fondamentale del metodo onde trattare a dovere della civile filosofia.

§ 1319. Grandioso, è vero, riesce questo lavoro; ma però non soverchiante tutte le volte che vengono osservati i quattro grandi precetti logici di ben proporre, di ben distinguere, di ben connettere e di ben esprimere. La proposta, della quale parliamo quì, riguarda tanto il sog-

Digitized by Google

getto intiero della dottrina, quanto le grandi parti nelle quali viene diviso. Come nella proposta di tutto il corpo è necessario cogliere gli estremi limiti, entro i quali si racchiude tutto il campo della ricercata dottrina; così nel proporre le parti convien dare ad ogni argomento quella latitudine e quella unità ch' è richiesta dall' indole propria o, a dir meglio, dai rapporti logici ed attivi del dato particolare argomento. Come nel corpo fisico conviene comprendere tutte le parti del cervello, o di qualunque altro viscere, per rilevarne le funzioni proprie; così nel corpo sociale, proponendo di trattare d' una data parte, convien comprendere tutta la latitudine e tutta l' unità di quel dato ordine particolare di funzioni. Scindere gli argomenti è solo proprio di chi non conosce le parti cospiranti e costituenti del medesimo. In breve, ciò che si pratica rapporto al tutto, si deve pur praticare nel proporre le singole parti.

§ 1320. E quì dobbiamo por mente ad un magistero ch' io credo importantissimo sì per renderé breve, facile e proficua l' istruzione, e sì per richiamarne a memoria i risultàti. Lo spirito umano, attesa la sua limitata capacità, abbisogna e si compiace di riepilogare quanto può in breve i varj punti delle cose da lui esaminate. Dunque si debbono tessere certi nodi di reminiscenza, e però far campeggiare certe nozioni più note, intorno alle quali si rannodino altre nozioni subalterne. La scelta di questi nodi non è arbitraria, ma è indicata dalla natura stessa del soggetto studiato con la sagacità d' una buona anatomia e fisiologia politica. Un esempio ló vediamo nei cinque generi di proprietà, cioè nella personale, reale, morale, di stato domestico, e di stato di convivenza, i quali formano altretanti punti cardinali, intorno a cui versano le Legislazioni civile, criminale ed amministrativa secondaria. Questi punti servono alla memoria come altretanti centri naturali di richiamo, attorno ai quali vediamo aggregarsi e collegarsi i principj e le regole di ragione. In vista di questo bisogno io mi sono studiato nelle mie proposte di rappresentare come tèmi certe parti più visibili e più famigliari, le quali abbracciando, dirò così, un' intiera e ben contrasegnata provincia, racchiudessero in pari tempo nel loro grembo la triplice cooperazione della quale ho sopra parlato. Un esempio lo vediamo nella seconda Parte, nella quale ho proposto le collezioni dei principj direttivi in

Digitized by Google

modo che corrispondano ad altretanti ministeri, dei quali potrebb' essere composto il Governo eminente di uno Stato.

§ 1321. Ma quello che sopra tutto interessa tanto il metodo, quanto il valore intrinseco di tutta la dottrina, si è di proporre il modello di quello stato e di quel régime nel quale gli uomini e le genti possono trovare la pace, l' equità e la sicurezza da loro sempre invocate. Vuoi tu sapere quale sia il supposto secreto a cui perpetuamente allude la tua teoria? tu lo vedi in questo modello. Vuoi tu anticipatamente conoscere quale sia l' ultimo termine a cui tende ogni civile progresso di una nazione? tu lo vedi in questo modello. Vuoi tu un tipo statistico, onde giudicare se quel tale Stato sia più o meno barbaro, più o meno civile, più o meno prospero, più o meno misero, più o meno forte, più o meno debole? tu lo vedi in questo modello. Vuoi tu un mezzo-termine dimostrativo, onde troncare ogni disputa circa il giusto civile e l' utile politico, e stabilire una sanzione visibile, storica, inesorabile contro il potere arbitrario dei privati, delle nazioni e dei Governi? tu lo vedi in questo modello.

Se domandi in ch' egli consista, io ti rispondo ch' egli consiste in un ben assortito e comprovato prospetto di uno Stato politico ordinato a potenza, e nella somma di quelle condizioni che una felice esperienza ha già confermato, e che il senso universale ha già canonizzato. Verificandosi le condizioni necessarie a costituire la somma potenza politica, per ciò stesso si verifica la maggiore possibile soddisfazione del massimo numero dei cittadini, e sopra tutto la pace, l' equità e la sicurezza implorate dagli uomini e dalle genti. Così partendo dal centro motore, la cui tendenza di fatto imperiosa, invincibile forma lo scopo della scienza, cioè il desiderio del benessere, si ritorna dopo un lungo circuito allo stesso punto; e, a dir meglio, con questo modo si effettuano le condizioni necessarie a soddisfare questo desiderio. Così partendo dall'uomo individuo, e passando per la civile società, si ritorna agl' individui medesimi, nei quali solamente esiste la realità della potenza. In simile maniera nel ben fabricare si rispettano le leggi della gravità e della coesione, le quali non esistono ed agiscono che negli elementi materiali delle masse. Senza questo ritorno della dottrina al suo principio la

Digitized by Google

scienza non riuscirebbe solida, dimostrata e sicura. All' opposto essa viene raccomandata ad una inviolabile convinzione, considerando che la potenza politica deriva dalla cospirazione delle forze, e questa dalla cospirazione degl' interessi. Ma senza la soddisfazione equa degl' interessi del massimo numero non potendo esistere la cospirazione suddetta, ne viene di necessità fisica che non potrassi avere potenza solida e durevole senza la soddisfazione equa degl' interessi del massimo numero.

D'altra parte poi la mente nostra non abbisogna d'affaticarsi in astratte speculazioni, allorchè deve ricercare le condizioni della potenza mediante la soddisfazione degl' interessi. Essa deve tener conto di dati visibili, publici ed irrefragabili, di modo che nell' atto che assicurano le dottrine della cosa publica e privata, convincono anche i più refrattarj, che combattono per li privilegi e per un arbitrario potere. Mirabile economía della natura, la quale fece sì che le lezioni della civile sapienza fossero pur anche quelle di una clamorosa ed irrefragabile esperienza!

Ecco con quali vedute io ho consacrato l' ultimo Libro della prima Parte di queste *Instituzioni* a determinare le condizioni generali di uno Stato politico ordinato a potenza. Ciò che ne ho detto si deve per lo meno accogliere in via di semplice proposta, benchè tutto sia appoggiato a risultati storici, ed a principj consacrati dai lumi attuali del secolo. Non contento delle condizioni dei poteri civili ordinati a potenza da me segnate, ho voluto soggiungere le prime tracce più generali, le quali vengono segnate dalla natura stessa nei progressi della civiltà delle nazioni.

§ 1322. Dopo d' aver reso conto del modo di trattare alcune parti segnalate di queste *Instituzioni*, ragion vuole ch'io adduca i motivi di altre cure da me impiegate. Spesso si troverà che ho creduto acconcio d' interrompere il corso della trattazione per dare rigorose definizioni delle idée meno vulgari e più decisive della proposta dottrina. Questa cura, la quale richiede spesso un arido lavoro, era assolutamente indispensabile in un oggetto su 'l quale non solamente importa di concepire le cose distintamente, ma di redimerle eziandio da tutte le tenebre nelle quali gl' ingannatori hanno tentato di avvolgerle, onde predominare a loro talento una moltitudine ingannata. Un doppio interesse pertanto

Digitized by Google

esigeva di strappare di mano agl'ignoranti ed ai passionati un mezzo co'l quale non solo si annullava la scienza, ma se ne rendevano eziandio miserandi gli effetti.

1323. Indipendentemente da ciò, la storia medesima ci offre molti esempj, dai quali risulta quanto male abbia prodotto un'idéa mal concepita in punto di Diritto, di Morale e di Politica, e quante volte ha costato assai caro agli uomini il cattivo uso di una parola. Tutto dunque concorreva ad obligarmi a dare le più esatte definizioni, onde poi generare i più fermi principj, e togliere di mezzo le più perniciose objezioni.

§ 1324. Se i politici, i publicisti ed i giureconsulti avessero fortemente sentita la necessità di ben definire, forse non l'avrebbero tanto obliata, com'essi fecero. E se la mancanza di una buona filosofia potè scusarsi nei secoli andati, noi non vediamo come, dopo rinata la buona logica ed una più sana filosofia, essi non abbiano posto mente a questa parte.

§ 1325. Tempo verrà, nel quale il linguaggio delle scienze morali e politiche sarà fissato per una comune convenzione. Allora gli scrittori potranno più speditamente correre; e moltiplicando le combinazioni delle loro idée senza essere ritardati nel fissarne il senso, potranno arricchire il tesoro delle utili verità. Oggidì però, in cui questa sorte non ci è partecipata dal Cielo, convienci subire tutte le pene di un'ardua invenzione, dalle quali io avrei bramato sottrarre i miei leggitori e me stesso. Ma senza rendere frustranea l'opera intrapresa avre' io potuto imitare la corrente degli scrittori? e per ottenere un applauso maggiore avre' io potuto sacrificare i più solidi interessi dell'umanità? Ecco i motivi pe' i quali mi sono creduto in obligo di addurre ai luoghi convenienti le definizioni che mi parvero le più vere e le più esatte delle più importanti e meno famigliari idée di Politica e di Diritto.

§ 1326. Un'altra diligenza fu da me impiegata; e questa consiste nel non interrompere il successivo concatenamento delle idée dottrinali con digressioni storiche, sia su i fatti ai quali io alludeva, sia su le opinioni di autori per altro accreditati. Pochissime volte mi sono permesso di chiamare a sindacato le opinioni altrui; e quando me lo permisi ho fatto servire l'esame, a dimostrare più gagliardamente la verità delle massime da me adottate.

Digitized by Google

§ 1327. Con questa economía ho creduto di adempier meglio li officj della istruzione, la quale nella maniera più breve, più facile e più proficua deve somministrare principj e regole, onde ottenere lo scopo inteso. Tessuta una volta tutta l'esposizione della dottrina, si potrà con maggior cognizione di causa e con frutto più largo discutere le opinioni altrui, le quali spesso alludendo a diverse parti della dottrina stessa, e richiedendo dati or più or meno lontani dai primi principj, non si possono nè ben valutare, nè ben confutare, se non dopo che si sono veduti tutti i principj e tutte le regole necessarie del soggetto trattato.

Digitized by Google

ORAZIONE INAUGURALE

AL

CORSO DI GIURISPRUDENZA TEORICA

OSSIA ALLE

INSTITUZIONI DI CIVILE FILOSOFIA

§ 1328. Onorato dell'incarico di pronunciare da questo luogo i dettami della teorica Giurisprudenza, prego mi sia concesso d'incominciare co'l porre sott'occhio quelle grandi vedute, le quali nell'atto che ci riveleranno a quale fortuna siamo stati dalla Providenza condotti, nello stesso tempo ci disvelino tutta l'estensione, la possanza e l'utilità dell'intrapresa disciplina.

§ 1329. Il nome di *Giurisprudenza teorica* ci risveglia in mente la sapienza della Grecia, la prudenza di Roma, e la sperienza dei secoli successivi, cospiranti in comune a preparare l'opera della più elevata civiltà. Platone avvertì che le buone leggi non vengono create dall'umano ingegno, ma preparate e suggerite dal tempo; e noi soggiungiamo, che esse non sono frutto nè di un solo popolo, nè di una sola età. Io parlo di leggi conformi alla più grande prosperità di uno Stato, ed alla più salda sua possanza.

§ 1330. Se bello è il vedere come nasca e si svolga una pianta, come si trasformi un insetto, come lavori un alveare; egli è più bello il vedere come nel mondo delle nazioni nasca, cresca e si perfezioni la Giurisprudenza. Maraviglioso spettacolo è questo; e tanto più stupendo, quanto più fugace è la vita d'ogni uomo, quanto più rari sono gli spiriti illuminati e generosi, quanto più straordinarie le occasioni propizie, e quanto più incessante e prepotente si è l'impero degli errori e delle passioni.

§ 1331. Pregovi, Signori, a por mente di quale Giurisprudenza io parli. Parlo di quella sola, nella quale si tratta di pareggiare fra i pri-

Digitized by Google

vati l' utilità mediante l' inviolato esercizio della comune libertà; parlo di quella Giurisprudenza che non ammette nè la schiavitù delle persone, nè quella della gleba, nè quella dell' officina, ma che assume le cose e le persone nella giusta loro condizione; parlo di quella Giurisprudenza, la quale per essere operativa necessariamente esclude la servitù feudale, la clericale e la militare; in breve, parlo di quella Giurisprudenza che si può dire comandata da una filosofica teocrazía. E per verità, supponendo che le Eumenidi del mondo politico siano cacciate nel Tartaro, e colà chiuse con porte adamantine, la natura umana viene redenta dalla servitù, elevata alla sua dignità, e posta nel godimento delle sue naturali prerogative, per vivere sotto il santo régime della Giustizia, della Carità e della Religione.

§ 1332. Del nascere, crescere e perfezionarsi di questa Giurisprudenza non abbiamo esempio alcuno, fuorchè nella nostra Europa; ma questo esempio merita d' essere esaminato con occhio filosofico, onde assegnarne quelle grandi cagioni, le quali giaciono ancora avvolte sotto le spoglie concrete della storia, e sotto le alte e larghe ruine del tempo. Io non so se abbia bene indovinato; ma parmi che la Giurisprudenza quì descritta sia stata iniziata con la republica, configurata con l' Impero, fecondata co 'l Cristianesimo, allevata con le monarchie, illuminata con la filosofía, perfezionata con la libertà.

§ 1333. Lo spirito il più eminente della storia razionale di questa Giurisprudenza viene espresso quì. Tessere questa storia è lavoro che importa una lunga serie di discorsi, ed una profonda discussione di alcune grandi vicende dell' européa civiltà. Io non intendo ora d' invitare la vostra attenzione su tanto lavoro, che apre allo sguardo un tratto di quella divina economía che presiede al destino delle più favorite nazioni. Io bramo soltanto quì d' eccitare il nostro zelo a bene apprezzare ed a ben valerci di un beneficio tanto tempo aspettato dalle genti, e con tanto stento preparato dai secoli.

Questo beneficio, ch' è effettuato fra i popoli, si può riguardare come il più illustre trionfo della Providenza sopra il Genio delle tenebre; questo beneficio, vaticinato dalla filosofía, sospirato dall' umanità, combattuto dalla prepotenza, promesso dalla Redenzione, deve formare la mèta sublime delle nostre meditazioni.

§ 1334. In questo breve Discorso mi propongo parlarvi per quali modi co 'l publico insegnamento si possa e si debba rendere un popolo partecipe di un tanto beneficio. La somma importanza dell'argomento, e la necessità di spiegarlo con esattezza, altamente mi comandano quella

Digitized by Google

severa semplicità, la quale se rifiuta d'avvolgersi in una veste aspra di gemme, e d'abbandonarsi ai movimenti d'una seducente eloquenza, sa dall'altro canto ricompensare con una solida e larga utilità.

§ 1335. Come l'architetto presenta la pianta di un grandioso edificio, nel quale invece di un vago prospetto non segnò che rigidi, ma esatti compartimenti; così io mi propongo di porvi sott'occhio il piano dell'insegnamento della teorica Giurisprudenza, affinchè sia raccomandato dagl'intelligenti, studiato come disegno dagli apprendenti, imposto come norma a chi deve insegnare, e richiamato come recapitolazione a chi seppe e volle imparare.

I. *Fissare i limiti di questa dottrina.*

§ 1336. Se contempliamo la teorica Giurisprudenza in una guisa astratta e generale, noi la confondiamo con la scienza del naturale Diritto. Ma vasto, moltiforme ed illimitato è il concetto di questo Diritto; perocchè seguendo esso tutti i rapporti reali e per noi necessarj delle cose, si piega, si trasforma e si sviluppa a seconda delle situazioni e delle vicende tutte della natura. Vasto, moltiforme e indefinito è il campo speculativo delle Matematiche; ma pochi problemi servono agli usi pratici della vita civile. Lo stesso dicasi del naturale Diritto ipotetico, il quale abbraccia la terra, si piega alle diverse necessità, cammina co' i secoli, e va a perdersi nel seno dell'eternità.

§ 1337. Ciò posto, io domando se questa sfera immensa possa formare argomento di un publico e ben ordinato insegnamento. A che la teoria può essere quì destinata? A servire di fondamento e direzione a tutti i rami della Legislazione positiva migliore. Dunque con un'ipotesi filosofica contemplando le dottrine particolari che formano il corpo perfetto della Legislazione positiva, la teorica Giurisprudenza dovrà somministrare definizioni, principj e regole, le quali in pratica si figurano svolte ed applicate, e che in ogni caso servano come di altretanti punti noti, intorno ai quali si rannodino le cognizioni dedotte da una buona Legislazione, affinchè *primo ne medium*, *medio ne discrepet imum*. Con somma sapienza pertanto fu a questa specie d'insegnamento imposto il nome di Teorica Giurisprudenza. Esso, collocato fra la parte positiva e la filosofica, deve somministrare le radici e illuminare la mente in tutte le legali discipline.

§ 1338. Circoscritto dunque e tutto allusivo dev'essere l'insegnamento della teorica Giurisprudenza; e tanto più allusivo e ristretto, quanto

Digitized by Google

più circoscritta e determinata dev'essere la sua applicazione, e quanto più breve, facile e proficua dev'essere la publica istruzione.

§ 1339. Quando io parlo d'un insegnamento circoscritto ed allusivo, non intendo parlare d'un insegnamento mutilato « senza vita. Insegnamento mutilato, e capitalmente mutilato, è quello che manca della necessaria sua PROPOSTA; insegnamento senza vita è quello che manca dei DATI primordiali di teoría, emergenti dalla proposta medesima. Questa proposta altro non è che la esposizione prima del soggetto su 'l quale cade la dottrina.

Nel caso nostro presente questo soggetto è la potenza degl' individui e delle nazioni. La Giurisprudenza altro in sostanza non fu, non è, « non sarà, che una direzione di questa potenza. Dunque è necessario conoscerne avanti tratto il soggetto, l'indole « le leggi; come prima d'insegnare la teorica agricultura è necessario conoscere la forma, l'indole e le leggi delle utili piante e dei terreni. Dunque nella proposta della dottrina delle leggi si dovrà incominciare con esporre l'aspetto primo e complessivo degli Stati politici in relazione alla loro vera potenza, avendo cura di considerarne poi ogni costitutivo esterno, cioè la popolazione, il territorio ed il governo, non dimenticando di qualificare l'interno, quale può essere presentato a primo tratto.

§ 1340. Per la qual cosa il precettore, dopo aver preparata la dottrina speculativa dei Diritti, dovrà porre sott'occhio una prima e ben definita idéa degli Stati politici, della loro potenza, della loro perfezione, della loro forza morale, onde porre sott'occhio il soggetto reale su 'l quale cádono le leggi e lo studio pratico di tutta la Giurisprudenza, come si suole praticare nella Geografía co 'l darne la Carta. Egli dovrà somministrare una competente cognizione dei tre esterni costitutivi degli Stati; cioè della popolazione, del territorio e del governo rispettivamente alla politica potenza, non dimenticando di ricordare la loro forza morale « l'ultimo risultato, qual è la miglior vita degli Stati; e tutto ciò in via soltanto di primitiva spiegazione, « non di scientifica analisi, nè di politico maneggio.

§ 1341. Io non so se quest'avvertenza sia stata mai praticata; ma so certamente che gli studiosi moderni, cinti la fronte di academico alloro, ignorano completamente il soggetto materiale primo e fondamentale dei loro studj. Essi non ti sanno dire nè meno quali siano i necessarj « reali attributi di uno Stato politico, ed in che consista la vera potenza; « però ignorano quale sia il soggetto pieno al quale si riferiscono tutte le dottrine apprese.

Digitized by Google

§ 1342. Quale sarà dunque il merito, quale il valore, quale la possanza delle acquistate cognizioni? Ognuno può prevedere che saltuarie, ristrette ed infeconde dovranno necessariamente riuscire; e però tutte le massime, tutte le decisioni che ne emaneranno, riusciranno del pari ristrette, saltuarie, infeconde, e sempre inopportune a compiere gli officj della vera Giurisprudenza, quale fu dai sommi uomini intesa, sempre voluta, e non mai ottenuta.

§ 1343. Sarebbe facile eccedere i limiti dovuti, se il precettore non usasse due avvertenze ad un solo tratto. La prima, di esporre gli argomenti *a modo d'iniziativa*, cioè per narrare e definire, anzichè per trattare di proposito; la seconda, di fare opportunamente sortire nei luoghi convenienti quelle nozioni che si riferiscono o che dánno ragione delle parti positive delle legali dottrine. Mi spiego.

II. *Argomenti prescelti.*

§ 1344. Incomincia forse il precettore ad esaminare la natura della civile colleganza, appellata da taluni co 'l nome di *sociale contratto*? Egli non dovrà dimenticare di distinguere le prerogative di uomo da quelle di cittadino, onde disceverare i diritti ingeniti dagli originati dalla colleganza, appellati *civili*, per quindi fissare i limiti dell' impero delle leggi sia in sè stesso, sia nelle successive riforme: dal che si determina la retroazione e non-retroazione delle leggi, dedotta dalla inalienabilità dei diritti publici e dalla inviolabilità dei privati. Nel fare questa distinzione dovrà notare che la padronanza individuale altro non è che una potenza la quale dev' essere atteggiata dal consorzio sociale, ch' è il fondo unico su cui l' uomo potendo porre in valore le sue facoltà, rende chimerica ed assurda ogni idéa di rinuncia a qualsiasi diritto.

§ 1345. E quì, fatta astrazione dall'azione e perfino dall' esistenza di qualunque governo, e considerando la forza sola naturale delle cose, il precettore dovrà far bene osservare il mezzo massimo ed universale, nel quale il Diritto publico ed il civile si associano per formare un solo tutto connesso, benefico e possente. Questo mezzo consiste nel perpetuo temperamento che la convivenza sociale impone a quell'astratta individuale padronanza, che viene speculativamente figurata come punto di paragone nelle dottrine della ragione sociale.

§ 1346. Questo temperamento, a guisa di supremo moderatore di un grande sistema, risulta dall' azione di cinque ordini perpetui ed universali.

Digitized by Google

Il primo è l'ordine dei necessarj e vicendevoli *personali officj*, sia fisici, sia morali, di esseri che non avendo l'uno su l'altro impero veruno, si ricambiano le utilità con la misura dell'equità; e che tanto più si giovano, quanto più le professioni sono divise e moltiplicate, e quanto più le utilità sono fra loro dipendenti.

Il secondo è l'ordine dei necessarj *servigi prediali*, sia fra i possessori di beni stabili, sia fra questi ed il Publico, onde mantenere il bene inestimabile della civile colleganza e dello scambievole commercio con la cessione stessa ricambiata delle stabili proprietà.

Il terzo è l'ordine delle *prove* contemperato dalle *prescrizioni*, onde dirigere tanto gli affari concordi, quanto i contenziosi, con quella massima sicurezza che nel civile consorzio si può ottenere.

Il quarto è l'ordine della *continuità* economica, per cui i diritti e le obligazioni reali si trasmettono u conservano fra i contemporanei e fra le successive generazioni, in modo da alimentare le aspettative, e da formare quella vita complessiva che conviene all'unità ed immortalità del corpo sociale.

Il quinto finalmente è l'ordine dell'*opportunità*, pe'l quale fra esseri capaci di varie e progressive cognizioni, necessità ed abitudini si soddisfa alle esigenze publiche e private, a seconda dell'impero irresistibile del tempo e della fortuna.

§ 1347. Dall'azione perpetua e simultanea di questi cinque ordini debbono essere contemperati i movimenti sì publici che privati, semprechè si voglia uno Stato florido e potente. Quest'azione simultanea e perpetua costituisce così la vita ed il carattere proprio della civile convivenza, che senza di essa non è possibile intendere in che consista l'ordine civile e politico; e manca per conseguenza la vera, unica ed espressa formula delle savie leggi e dell'avveduta amministrazione.

§ 1348. La vera civile sapienza risulta appunto dal ben conoscere i rapporti di questi cinque ordini, i risultati che ne emergono, e le providenze che vengono suggerite. Vero uomo di Stato è quello solo che possede questa sapienza; idoneo legislatore è quello solo che possede questa sapienza; abile giureconsulto è quello solo che in vista di questa sapienza determina nei casi occorrenti ciò ch'è di ragione.

III. *Continuazione. Relazioni estere.*

§ 1349. Qui non finisce ancora la cosa. Egli è vero che abbiamo parlato dell'ordine razionale della civile convivenza, fatta astrazione da

Digitized by Google

ogni specie di governo, e però l'ordine di questa convivenza dovrà formare lo scopo unico delle leggi e della publica amministrazione; ma nello stesso tempo ci accorgiamo d'esserci aggirati entro le mura di una città, o dentro le frontiere di uno Stato. Ora ci dobbiamo ricordare che altri uomini ed altre popolazioni esistono, le quali sono in contatto con noi, e noi con loro. Noi ci trasmettiamo ed inviamo a vicenda e cose e uomini, talchè i vincoli dell'interesse ed i rapporti dell'umanità fanno nascere l'ordine proprio delle estere relazioni. In questa posizione quali sono gli officj d'un precettore di teorica Giurisprudenza, il quale ami d'insegnare con la dovuta economía?

§ 1350. Se da una parte non dev'egli dimenticare i grandi e generali principj che dirigono le guerre, le paci, le alleanze e tutte le relazioni estere; se deve ridurre tutta la dottrina al solo precetto di *rispettare e farsi rispettare:* dall'altro canto egli deve prendere in una speciale considerazione le piene teorie riguardanti la cittadinanza e la forensità; e quindi i doveri dell'ospitalità verso lo straniero, ponendoli a confronto co'l complesso dei diritti proprj del cittadino; e formare così la utile teoría delle estere relazioni influenti sopra la Ragione civile. Del pari dovrà assegnare le massime generali del Diritto marittimo, onde fissare i límiti del rispettivo impero, e persino l'ordine giurídico delle prede, che sogliono formare materia di regolari giudizj.

§ 1351. Dico che questa parte dev'essere più specialmente considerata, sì perchè gli affari dell'alta diplomazía saranno sempre l'occupazione di pochissimi, e sì perchè le massime di Diritto senza una possanza pecuniaria e militare prevalente riduconsi per lo più ad un pio desiderio. Per lo contrario l'esercizio dell'ospitalità, l'ammissione alla cittadinanza, la reciproca facoltà di possedere e di ereditare, la pari libertà di commercio, l'amministrazione di una protettrice giustizia agli stranieri, ed altri simili oggetti, come riguardano gl'interessi comuni dei cittadini e soggiaciono a regole stabili, così possono di sovente cadere sotto l'ispezione dei magistrati, ed occupare l'ingegno dei giureconsulti.

§ 1352. Per cui io credo che tali argomenti debbano di preferenza impegnare l'insegnamento della teorica Giurisprudenza, lasciando che lo zelo o la posizione dell'allievo lo conducano da sè stesso a studiare le parti dell'alta diplomazía, dopo avere attinti dalla scuola i pochi principj generali che possono iniziarlo in questa parte. Con tale economía parmi che si debba soddisfare alla parte che appellasi *Diritto delle genti,* in relazione al competente insegnamento della teorica Giurisprudenza.

Digitized by Google

§ 1353. Unendo i due prospetti della ragione sociale interna ed esterna nei modi e limiti fin quì designati, che cosa avrà fatto l'espositore della teorica Giurisprudenza? Egli altro non avrà fatto che spiegare la *prima parte* del Diritto politico; o diciamo meglio, egli avrà tracciato soltanto l'*ordine comune e generalissimo* di ogni civile società, sempre però fatta astrazione da ogni governo, da ogni legge e da ogni istruzione emanata dall'autorità positiva.

IV. *Continuazione. Ordine sociale delle genti agricole e commerciali.*

§ 1354. Ho detto l'*ordine comune e generalissimo*, onde indicare che con le sopradette nozioni non fu per anche designato il Diritto *naturale* e *proprio* delle società agrícole e commerciali, nelle quali soltanto si può effettuare l'incivilimento. Se la vita pastorale nell'economía della natura serve a diseminare prontamente su la faccia della terra la specie umana, l'agricultura serve a fissare le popolazioni in date parti del globo; di modo che l'agricultura fa nascere le diverse classi dei possidenti, degli agricultori e dei commercianti, dei manifatturieri e dei dotti, senza delle quali niuna società può dirsi veramente civile. Per lo contrario quando manchi la perfetta libertà dei beni e delle persone, onde ogni classe si possa sviluppare e prendere la dovuta sua dimensione in relazione al tutto, la popolazione riesce più o meno barbara, e più o meno infelice. Così si può dire a primo tratto che la mano dell'uomo perfeziona quanto a sè la terra, ed a vicenda la terra così ridotta perfeziona le popolazioni.

§ 1355. Quì l'espositore della teorica Giurisprudenza deve soffermare il passo; e rigettato il mal pensato principio di una comunione universale, fondato su lo scambio fatto fra la vacanza dei beni e la vera comunione, deve provare che dopo un certo tratto di tempo la vita agrícola diviene di rigoroso dovere naturale necessario. Senza di ciò tutto il nostro edificio civile riposerebbe sopra un fondamento puramente arbitrario, nè mai gli stabili possessi verrebbero santificati. Enorme dimenticanza fu questa per parte di tutti i Publicisti; e questa dev'essere supplita svolgendo la più importante teoría del naturale e politico Diritto, vale a dire quella degli Stati.

§ 1356. Questa teoría somministra tutte le condizioni di ragione di una desiderabile società agrícola e commerciale. Queste condizioni formano altretante clausole del nostro sociale contratto, il quale realmente

Digitized by Google

non diverrà che una conseguenza dei grandi cánoni generali già sopra stabiliti. Queste condizioni, logicamente anteriori ad ogni legge positiva, necessariamente obligheranno qualunque cittadino e qualunque specie di governo preposto alla direzione dello Stato. Ma queste condizioni, queste clausole, queste supreme leggi dell'ordine sociale di ragione delle popolazioni agrícole, che cosa realmente comprendono? Esse comprendono tutto l'ordine economico di diritto degli Stati; e però quest'ordine si trova naturalmente trasfuso e immedesimato nel primitivo patto fondamentale ed imperativo della civile colleganza di qualunque popolazione agrícola e commerciale.

§ 1357. Dimostrando tutto questo, che cosa avrà fatto l'espositore della teorica Giurisprudenza? Egli avrà disegnata la parte finale del sociale contratto delle agrícole e commerciali popolazioni, quale dalle buone Legislazioni fu consacrato; egli avrà posto sott'occhio un archétipo, co'l confronto del quale ognuno potrà giudicare della perfezione o della imperfezione delle leggi positive; egli avrà in fine somministrato una guida luminosa, onde percorrere con intelligenza, con facilità e con profitto le altre parti della dottrina legale.

V. *Ordine governativo. Natura dell' impero e dell' obedienza civile.*

§ 1358. Posto uno scopo, convien pensare ai mezzi necessarj a conseguirlo. Quì questo scopo altro non è che l'introduzione, la conservazione ed il successivo perfezionamento dell'ordine sociale, determinato dalla necessità e regolato dall'equità. I mezzi necessarj riduconsi tutti ad un solo: « questo è il GOVERNO CIVILE, preso sotto le sue diverse forme necessarie ed opportune, cioè adatte ai tempi, ai luoghi, alle diverse età, ed alla diversa indole delle popolazioni. L'instituzione e la conservazione di questo governo (prescindendo dalla violenza o di straniera conquista o d'interna tirannía) riducendosi realmente ad un tacito accordo dei cittadini di proteggere con la forza comune l'ordine sociale, e quindi di destinare « conservare persone che giusta quest'ordine dirigano tal forza; noi abbiamo un criterio luminoso ed irrefragabile, onde determinare la natura del civile impero « della civile obedienza. Da una parte afferriamo il grande principio, che niun civile governo può dare o togliere i diritti, ma solo dichiararli « proteggerli; perocchè ogni vero diritto deve risultare dai rapporti reali « necessarj delle cose: così che, tolto questo fondamento, tutto rimane puramente arbitrario, e la forza regolata e la sregolata diventano una cosa sola. D'altra parte

Digitized by Google

poi si dimostra in una maniera irrefragabile che l'uomo non deve mai servire all'uomo, ma solamente alla necessità della natura ed al proprio meglio; talchè quando il cittadino obedisce alle leggi ed ai magistrati, egli è perfettamente libero ed indipendente, perchè non serve che alla necessità della natura ed al proprio meglio. Il solo malvagio serve ad altri; il probo e virtuoso non serve che alla necessità della natura ed al proprio meglio.

§ 1359. Ma siccome le nazioni hanno le loro età come gl'individui, e siccome le generazioni prive d'un machinale istinto rendonsi possenti e felici solo mediante un potere tradizionale che risolvesi in una continua educazione; egli è perciò che tutte le funzioni possibili di qualunque civile governo riduconsi ad una GRANDE TUTELA ACCOPPIATA AD UNA GRANDE EDUCAZIONE, benchè l'una e l'altra non vengano dirette che a norma della necessità, e solo in mira dei diritti dell'universale.

§ 1360. Ecco in pochi tratti lo spirito più eminente della creazione, dell'autorità e dello scopo d'ogni governo veramente civile; ed ecco in ultima analisi da che venga formato l'ordine governativo, quale può essere dimostrato dalla ragione, approvato dalla coscienza, consacrato dalla religione, e proclamato dalle voci dell'umanità.

§ 1361. Ma questa idéa la più sublime ed astratta dev' essere provata ed esaminata a parte a parte. Quì il precettore deve rammentare che in senso logico, e prima d'ogn'instituzione del civile governo, tutta la società riceve sotto la sua protezione ognuno de' suoi membri, come ogni membro si obliga dal canto suo a prestare l'opera propria in tutto ch'è necessario alla conservazione ed allo scopo della colleganza. Se da una parte la forza della compagnía è prepotente su quella (1) d'ogni privato cittadino, talchè irresistibile ne riesce l'impero; dall'altra parte il diritto del Publico è così dipendente dalla necessità e misurato dall'equità, che in questo contratto tutto il guadagno è devoluto ai singoli, senza che si possa ravvisare veruno benchè menomo loro gratuito sacrificio. Per tale maniera vengono fermamente fissate le condizioni e posti i límiti della possibile SOVRANITÀ UMANA, indipendentemente dalla considerazione di chi ne possa dirigere la forza.

§ 1362. Determinata l'indole e l'estensione tanto della sovranità nazionale, quanto del principato, ambidue tendenti allo stesso scopo, il

---

(1) Nel manoscritto che ho confrontato si legge invece: *lo scopo della compagnía è prepotente su quello* ec., che mi pare proposizione più chiara; tuttavolta può stare anche nell'altro modo. (DG)

Digitized by Google

precettore dovrà passare ad esporre i mezzi effettivi onde ottenere questo scopo comune. Esso li troverà nel soccorso della forza publica, contemplato e promesso nella instituzione del civile governo. E quì sorgono i publici *poteri*, i quali sono essenzialmente inerenti alla congregazione; così che è logicamente impossibile trasferirne in altri fuorchè la direzione. Così il comando di un esercito può essere affidato ad un capitano; ma la forza reale risiede nella massa del medesimo.

VI. *Continuazione. Classificazione e norme dei publici poteri.*

§ 1363. Varj e moltiformi sono questi poteri; ma essi altro non sono che puri mezzi, onde soddisfare all'obligo supremo di procurare la più grande sicurezza accoppiata alla più grande educazione dei consociati. Còlta questa idéa, si prevengono tutte le divisioni arbitrarie e tutte le viziose enumerazioni dei così detti *diritti di maestà*, riducendoli ai mezzi principali indicati dalla natura stessa delle cose e degli uomini come necessarj al fine della sicurezza e della educazione suddetta. Questi mezzi si possono ridurre a cinque sommi-capi, ai quali si fanno corrispondere cinque ministerj; cioè:

I. La PROTEZIONE CIVILE, la quale abbraccia tanto la giustizia civile e criminale, quanto gli stabilimenti riguardanti lo stato civile delle persone, gli atti autentici, le notificazioni ipotecarie, ec. ec.

II. Le PROVISIONI CIVICHE, le quali abbracciano tutta la gestione publica economica, come sarebbero strade, ponti, canali, pesi, misure, monete, bolli di garanzia, ajuti diretti al commercio e all'indigenza, nonchè tutti gli oggetti di sanità e di casi calamitosi, ec. ec.

III. Gli AFFARI ESTERI, sia per le relazioni da nazione a nazione, sia fra i particolari, nel senso di sopra spiegato.

IV. Il PECULIO GOVERNATIVO; lo che abbraccia le contribuzioni e l'amministrazione delle finanze.

V. La FORZA ARMATA, sia pe'l servigio interno, che per la difesa esterna.

I primi tre rami, cioè la *protezione civile*, le *provisioni civiche* e gli *affari esteri* si possono dire PRINCIPALI; gli altri due, cioè il *peculio* e le *armi*, sono unicamente SUSSIDIARJ.

§ 1364. Tutti questi cinque poteri ricevono la loro forma e la loro direzione dalle leggi, sia ordinatrici, sia regolatrici, dello Stato. Supposti quindi gli ordini dello Stato, il precettore dovrà esaminare per primo capo il potere di far leggi indivisibile da quello di punire e di

Digitized by Google

forzare, ed il potere di circondarle con le sussidiarie instituzioni. E qui segnerà la condizione di dar leggi solo quando fa bisogno, secondo l'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno, onde non sacrificare ingiustamente la libertà dei cittadini alla mania regolamentare, e sopraffare l'amministrazione publica con milliaja di non necessarie occupazioni.

Per lo contrario dovrà far sentire che la perfezione escogitabile delle leggi e degli ordini di uno Stato consiste *nel far sì che il governo abbia il meno d'affari, nell'atto che la società ha il massimo di facende*; e come tutto camminando co'l minimo sforzo per parte del governo, si ottiene quella *facilitas imperii*, che forma il voto supremo dei buoni governi e l'effetto immediato della giustizia.

§ 1365. Dopo aver esaminato il potere di far leggi nel suo *tutto*, è indispensabile di presentarlo nelle sue *parti*. Benchè la teorica Giurisprudenza non debba contenere un formale Trattato di Legislazione, ciò non ostante credo indispensabile, per ben conoscere la ragione civile e criminale, di portare l'attenzione su gli oggetti capitali d'ogni buona Legislazione ed amministrazione. Io parlo della *sussistenza*, dell'*educazione*, della *vigilanza* e della *giustizia*, dai quali deriva ogni bene quando sono bene ordinati, ed ogni male quando siano trascurati o non curati con eguale antivedenza ed energia.

§ 1366. Questi poteri necessarj ad esercitare la comune tutela ed educazione inchiudono il diritto d'impiegare altri mezzi subalterni ed indispensabili ad ottenere il pratico intento della sicurezza e della educazione: per la qual cosa il precettore dovrà segnare, almeno in via generale, la catena e la diramazione di questi mezzi subalterni, fino a che si giunga all'amministrazione publica concreta, quale può esistere in natura. Senza questo graduale e diramato prospetto, il quale a guisa di albero unisca il concreto con l'astratto, il particolare co'l generale, gli studiosi non avranno mai sotto lo sguardo un modello, onde rannodare, valutare e indi collocare al loro posto le cognizioni riguardanti gli oggetti su i quali dovranno occuparsi in pratica; nè mai potranno conoscere le cose per le loro cagioni, nè le ordinanze pe' i loro principj di ragione, onde raccomandarle alla coscienza dei governanti ed all'opinione publica dei governati.

§ 1367. Dopo ciò il precettore dovrà sempre richiamare alla memoria che tutti questi singolari diritti altro non essendo che parti reali del solidale ed unico potere governativo, essi perciò sono veramente publici ed inalienabili. Come publici essi sono inerenti alla natura ed alle competenze della sociale unione, come fu detto di sopra; inalienabili

Digitized by Google

poi si debbono considerare per la stessa ragione per la quale i diritti della conservazione e della libertà individuale vengono considerati ingeniti ed inalienabili. Inseparabili dovranno dimostrarsi questi oggetti, e sempre subordinati ai diritti della vivente età. Questa osservazione è importante sì per istabilire il doveroso esercizio e la vera possanza di questi diritti, e sì per determinare la perpetua facoltà di uniformare il régime a norma dell'impero necessario delle cose, e quindi stabilire e rivocare, a norma delle circostanze publiche, quelle providenze che nascono da sì fatti publici diritti. Per questo mezzo si possono assolvere le leggi riformatrici ed innovatrici dalla taccia di spoglio o d'azione retroattiva.

§ 1368. Considerando poi le cose sotto un altro aspetto, il precettore deve far osservare che sì fatti diritti d'interno régime publico non possono mai formare materia di trattati fra le genti, tranne il caso di calamitosa necessità; e che sì fatti accordi sono essenzialmente rivocabili, non tanto perchè i diritti di publico régime interno sono inalienabili, quanto perchè sono sempre dipendenti dai bisogni indotti dal tempo e dalla fortuna nella vita delle popolazioni. Questa osservazione con molto maggiore ragione dovrà essere illustrata trattandosi di concessioni fatte a qualche classe o gerarchia interna; di modo che in sì fatti argomenti opporre o una concessione o un possesso anteriore contro una publica giustificata riforma, si risolve in una vera temerità, ed in un attentato alla nazionale sovranità.

VII. *Continuazione. Ordine della magistratura.*

§ 1369. Dopo di avere qualificata l'indole propria, e misurata l'influenza degl'interni ed assoluti publici diritti, considerati anche nelle loro minime ramificazioni, il precettore dovrà far osservare essere impossibile, specialmente in una grande nazione, che uno o pochi uomini posti alla testa del governo possano bastare da sè soli a ben dirigere tutti questi rami; e però essere necessario crear delegati subalterni, ed incaricarli su diversi punti del territorio dello Stato della parziale direzione della cosa publica. — Or ecco le subalterne autorità civili, militari e politiche; ecco le diverse loro denominazioni ossia distinzioni, con le loro attribuzioni e co' i loro sussidj; in breve, ecco la gerarchia governativa.

§ 1370. E quì il precettore, abbracciando tutte le autorità costituite in un solo concetto, dovrà distinguere nelle publiche cariche governa-

Digitized by Google

tive le attribuzioni, l'esercizio e la tutela tanto dell'autorità conferita, quanto delle sue funzioni. Fatta questa distinzione, egli potrà disegnare la parte organica, la parte amministrativa e la parte assicurativa del governo costituito. Nella parte organica il principato, sia republicano, sia monarchico, apparisce a guisa di cervello che accentra e dirige i movimenti volontarj. Egli solo difonde la sua azione mediante le autorità giudiziarie, amministrative e militari, avvedutamente divise ed armonicamente subordinate. Queste autorità poi nelle successive scuole dovranno essere annoverate e descritte ad imitazione dei primi Titoli delle Pandette di Giustiniano.

§ 1371. Nella sede teorica si dovranno illuminare gli studiosi, spiegando loro in che consista in genere la potestà delle rispettive magistrature, e mostrando loro la triplice relazione che ogni funzionario sostiene. E quì si dovrà far sentire quanto all'unità e possanza del régime importi dividere le funzioni delegate della giustizia da quelle del comando delle armi, e queste dal régime civico, onde evitare l'anarchía feudale e la reale debolezza degli asiatici governi.

§ 1372. Questa partizione per altro delle subalterne podestà, onde ottenere l'azione centrale e possente del principato, si dovrà dimostrare soggetta alla regola, che il giudicare dev'essere il fatto di molti, e l'amministrazione il fatto di uno solo; che come non si debbono ammettere facoltà incompatibili, così non conviene nè scindere le competenze, nè lasciar luogo agli eccessi di potere, sia di commissione, sia di omissione. Dall'altra parte poi non conviene disperdere la responsabilità, ma mantenerla unita, provederla nello stesso tempo co' i convenienti poteri, e munirla con prudenti guarentigie. Senza di ciò la divisione dei poteri degenererebbe in disoluzione, in iscandalo, ed in ruina dello Stato.

§ 1373. A primo tratto, seguendo la vulgare maniera di vedere, tutti questi dettami sembreranno appartenere più alla Politica, che al Diritto. Ma se venga dimostrato che, in forza della natura stessa delle cose e degli uomini, sono assolutamente necessarj a costituire un governo politicamente forte, si avrà pure dimostrato appartenere al più rigoroso Diritto naturale e necessario. A che vârrebbe provare sì come dogma di Diritto la necessità e la potenza del principato, se poi venendo ai particolari non si provasse che un tal modo più che il tal altro sia di vera necessità di mezzo? È vero, o no, che ammesso un fondamento arbitrario, si esclude ogni titolo di vero naturale Diritto? Dunque se le accennate condizioni si dimostrino tali, che senza di esse non si possa ot-

Digitized by Google

tenere un governo politicamente forte, egli è evidente che tali condizioni riusciranno altretanti dogmi di Diritto necessario e naturale.

§ 1374. Dalla parte organica il precettore passando alla parte direttrice, dovrà fissare certe regole generali per l'amministrazione publica sì pacifica, denominata *gestione*, che contenziosa, appellata co'l nome di *giustizia*. Le regole di questa si dovranno mostrare inviolabili tanto nei solenni giudizj, quanto nelle più minute esecuzioni amministrative. E quì si dovrà far avvertire che il concorso dei cinque ordini sopra descritti deve intervenire a dar forma alle funzioni dei magistrati, come interviene a dar forma alle funzioni dei cittadini.

VIII. *Posto proprio dell' insegnamento della teorica Giurisprudenza nel Corso legale.*

§ 1375. Ecco il prospetto dell' insegnamento della teorica Giurisprudenza, il più ristretto ed il più necessario a dar lume, unità e sussistenza a tutto il complesso e a tutte le parti massime e positive delle dottrine legali, e a migliorarne la condizione. A queste dottrine si darà certamente vita e possanza; e lo studioso potrà, volendo, divenire un giorno vero giureconsulto. Un mero commentatore positivo non merita il nome di giureconsulto. Questo titolo spetta solo a colui che erudito nelle ordinazioni positive, e in pari tempo conoscitore della intenzione e della prudenza delle leggi, sa con la filosofía e con la politica determinare nei casi occorrenti ciò ch' è di ragione. Tale fu il parere di un Bacone, di un Leibnizio, di un Vico.

§ 1376. Ai moderni sembra sublime e difficile questo carattere; ma io ardisco dire essere anzi il più agevole ed il più naturale. Com' è più agevole camminare co'l lume, che all' oscuro; come si giunge più presto alla mèta per la via più breve e preconosciuta, che errando a caso per sentieri incerti: così co'l metodo unito e ragionato è più facile formare un perfetto giureconsulto, che con l'improba fatica di spogliare casisti, di cumulare decisioni, e di tessere minuti commentarj. Io accordo che con leggi improvide e senza Codici regolari non è possibile avere una positiva Giurisprudenza coerente e soddisfacente; ma è vero del pari che senza la civile filosofía non si possono correggere le Legislazioni viziose, nè far valere le buone. Io accordo del pari che la piena civile filosofía deve risultare dallo studio paragonato del sistema del giusto morale e politico, e delle leggi supreme che regolano la vita degli Stati, onde raccomandare l'opera dell' uomo e quindi la sorte degli

Digitized by Google

Imperj alla *Providenza* (1); ma dall'altra parte potendosi assumere i dettami del giusto politico come pegni sicuri di prosperità e di potenza, noi possiamo seguire le indicazioni di questi dettami come forieri della suprema sanzione della natura, aspettando dalla Providenza l'opportunità di pienamente applicare i risultati della civile filosofía.

§ 1377. Ma quando fia che gli studiosi possano intendere e ritenere questi dettami? Certamente quando abbiano qualche cosa di noto a cui raccomandarli. Ora è vero, o no, che dobbiamo addottrinare gli studiosi in mezzo ad un popolo governato da leggi scritte e promulgate? Che cosa suppone tutto questo? Che tali leggi siano note, e che ogni cittadino provetto possa comprenderle per regolare i suoi affari. Dunque per intendere la disposizione loro positiva non si esige un' anteriore raffinata dottrina, perocchè i dotti e gl' indotti si suppongono capaci a coglierne il senso. Ciò posto, con l'insegnamento positivo (2) che cosa fate voi, fuorchè comunicare ad un apprendente le cognizioni ch' egli deve avere come cittadino? Dunque si dovrà incominciare con la istruzione positiva. Che cosa fareste facendo precedere l'insegnamento della teorica Giurisprudenza? Prima ch' egli possegga le cognizioni del cittadino lo trasportereste di salto alla ragione filosofica e legislatrice, e così perdereste il frutto della vostra istruzione. E come no? Come potrebbe mai intendere le nozioni teoriche con una mente sproveduta delle idée particolari alle quali necessariamente si allude? Le espressioni generali in tanto significano qualche cosa, in quanto risvegliano idée particolari prima associate. Ora insegnando senza di quest' associazione, non fabrichiamo forse su l'arena? Io dico poco. Che cosa riescono questi teoristi improvisati, fuorchè centoni ambulanti impastati di petulanza e di rabuleria.

All' opposto se dopo conosciuti i particolari della positiva ragione civile, criminale ed amministrativa, voi mostrate la teoría, allora non solamente parlate a chi può intendervi, ma ottenete il frutto bramato; perchè oltre di conoscere le leggi pe' i loro motivi, voi esibite il lume per supplire le imperfette e correggere le viziose. Con molta sapienza pertanto dagli Statuti di alcune nostre Università fu ordinato che l'insegnamento del publico Diritto succeda a quello del civile, del crimi-

---

(1) Lascio questa parola *Providenza*, quantunque nel manoscritto che ho esaminato si legga in vece *catena del fato*, sì perchè rende più netta l'idéa che l'Autore voleva esprimere, sì perchè spiega il vero senso di questa stessa frase che s' incontra in altri luoghi delle sue Opere. (DG)

(2) Leggerei più volentieri *primitivo*, come si ha nel citato manoscritto. (DG)

Digitized by Google

nale, del canonico; e ciò con assai miglior consiglio di coloro che per ignoranza o per malizia sconvolgono l'ordine naturale e necessario delle cose, e però guastano tutto, e fanno trionfare un funesto oscuramento. Il Cielo ne guardi da tanta calamità, e studiamoci invece di far regnare sopra di noi la civile filosofía.

IX. *Conchiusione.*

§ 1378. Offizio della Giurisprudenza teorica è appunto il somministrare le prime linee di questa civile filosofía; ed io debbo rallegrarmi con voi e con me, che la fortuna ci somministri la più propizia occasione di cultivare questa Giurisprudenza, e di concepire le più liete speranze d'una felice riuscita. Il nome di Jonia splende in mezzo alla sacra caligine di una rimotissima antichità, abbellito dall'eccellenza dell'ingegno, dalla finezza del gusto, e dall'energía del cuore delle genti sue. Questo nome, che riscuote ancora l'ammirazione e la benevolenza, come attesta il genio passato, così ci pronostica una ristaurazione tanto più gloriosa, quanto più l'èra moderna si avvicina alla vera civiltà, e quanto più i figli di questa classica terra occupano un più eminente grado nella scala dell'umanità. Questi pronostici per altro svanirebbero in un vano desiderio, se in mezzo allo scontro degli Stati européi una potenza superiore non prestasse protezione e sicurezza. Per lei l'Jonia, divenuta centro di cultura e vivajo di Dotti, potrà, nell'atto che la Grecia arde di guerra, preparare quelle menti che ne dovranno reggere i destini. Per lei all'inclita Corcira fu dato di ergere nei giardini di Alcínoo un asílo di dottrina, di decorarlo con l'ulivo della pace, e santificarlo con gli oracoli di Minerva. Quì dopo i nomi di un Demodoco, di un Automede, di un Cheria, di un Demostrato, e di tanti altri, possiamo sperare di vedere in aurei caratteri sculpiti i nomi di posteri egualmente illustri.

§ 1379. Ma questa speranza sta riposta in voi, Giovani egregi e generosi, che consci delle vostre forze, e orgogliosi della gloria avíta, sarete per corrispondere alla comune aspettazione. L'indole stessa della dottrina che sono per mostrarvi potrà servire d'incentivo alla vostra attività. E come no? Nell'atto che il precettore parlerà alla vostra ragione, i suoi detti risoneranno nel vostro cuore, e vi sveglieranno un eco di approvazione. Nell'atto che vi svelerà le vedute della civile filosofía, la vostr'anima, scossa dal sentimento della santa giustizia, illuminata dai chiari, fecondi e stabili suoi principj, spiranti comune utilità, bene-

Digitized by Google

dirà il destino che ve li fece conoscere, e farà voti per cooperare alla loro esecuzione.

§ 1380. A ciò vi attende la patria, che in voi riponendo la speranza di ottenere magistrati, difensori e maestri venerandi per dottrina e per virtù, vi prepara la più lusinghiera ricompensa per le anime nobili, i suffragi cioè dell'opinione e la sua confidenza; a ciò vi chiama la Grecia, che volgendo in mente la passata sua grandezza ed i pronostici di un fausto destino, tiene gli occhi fissi sopra di voi, per designare coloro che dovranno essere ministri delle alte sue imprese e della comune prosperità. Chi ardirà rimaner neghittoso in tanta aspettazione? Chi rammentando di abitare la terra della sapienza, non sentirà la sacra fiamma dell'emulazione? Nessuno. Per lo contrario allorchè vi radunate in questo tempio sacro alla dignità della mente umana, ognuno ripeta sempre a sè stesso: Greco son io!

Digitized by Google

INSTITUZIONI
DI CIVILE FILOSOFIA
OSSIA
DI GIURISPRUDENZA TEORICA

PARTE PRIMA
LIBRO I.
PRENOZIONI E PROEMIO

§ 1381. Incomincio con esporre alcune più importanti nozioni, delle quali dovremo far uso sì nella teoría che nella direzione della dottrina ch'esponiamo. Fra queste nozioni quelle che occupano il primo posto sono le definizioni che campeggiano su tutto il corpo della dottrina. *Legge*, *natura*, *dipendenza* ed *indipendenza*, *conservazione*, *moralità*, ed altre tali parole, debbono essere da prima ben definite. Le altre vengono opportunamente spiegate là dove ogni particolare argomento lo comporta; nè d'altronde potrebbero essere ben intese, senza la preparazione del rispettivo soggetto.

§ 1382. Definire altro non è ch'enumerare le qualità essenziali e distintive delle cose; e però la definizione *altro non è che l'enumerazione delle qualità essenziali e distintive delle cose.* Gli Scolastici, alludendo a questi requisiti, insegnarono che la perfetta *definizione* deve esprimere il *genere*, la *specie* e la *differenza ultima.* Io parlo della *definizione filosofica*, e non della *grammaticale.* La *filosofica* esprime appunto queste qualità essenziali e distintive, mentre la *grammaticale* altro non esprime che i caratteri i quali a primo tratto vengono presentati dal senso comune, e richiamati dall'uso vulgare dei vocaboli.

Digitized by Google

§ 1383. Per intendere, per dimostrare, per fare scoperte, per far leggi, per applicarle ec., è necessario conoscere chiaramente il vero significato delle parole: voglio dire le qualità essenziali e distintive degli oggetti richiamati con le parole. La Morale, la Giurisprudenza e la Politica hanno il loro Dizionario. Le idée suggerite da questo Dizionario si debbono disceverare con tanto più di diligenza, quanto meno sono suggerite dai sensi, e quanto più la loro applicazione decide degl' interessi degli uomini e delle società. Di fatti ognuno sa che le idée morali e giuridiche sono idée di *rapporto*, ed in un certo senso si possono appellare *nostre manifatture mentali*. Esse poi sono di senso moltiforme e complesso, per cui abbisognano d'essere decomposte ed analiticamente generate, onde cogliere quel preciso aspetto che forma l'argomento della ricerca, e che deve somministrare le ulteriori conseguenze. La difficoltà pertanto nelle dottrine morali e politiche cresce infinitamente a paragone delle scienze fisiche e matematiche: perocchè nelle fisiche il soggetto della ricerca viene presentato dai sensi; e nelle matematiche la semplicità delle idée assunte dispensa da ogni scomposizione preliminare, agevola i confronti e le connessioni, e produce l'evidenza.

§ 1384. Qui non finisce ancora la cosa. Nelle discipline morali la dottrina, oltr' essere *contemplativa*, dev' essere principalmente *operativa*, ed operativa sopra un oggetto che cangia con tutte le vicende che presiedono allo stato delle nazioni. Quì dunque l'ultimo termine è un'ARTE, alla quale la scienza serve soltanto di guida. Dove si tratta di operare conviene far agire una potenza in mira di un dato fine, ossia ad oggetto di produrre un dato intento. Oltre adunque di conoscere la qualità delle cose, convien conoscere l'ATTIVITÀ e le leggi naturali di quest' attività, e quindi i motori che possono sospingerla e dirigerla verso lo scopo inteso. Se la potenza che si tratta di movere rimanesse sempre nello stesso stato, ed essa medesima non creasse un mondo proprio, come accade nelle famiglie degli altri animali, la difficoltà della scienza operativa non sarebbe massima; ma negli uomini sì fatta potenza cangia, progredisce e retrocede di modo, che gli elementi delle morali e politiche discipline non si possono paragonare con quelli di verun' arte conosciuta, quando anche piacesse formarsi un modello ideale delle migliori vicende dell'umanità. Da ciò ognuno vede quanto vasta, complessa e difficile riesca ogni disciplina specialmente morale e politica, a fronte non solamente di qualunque altra scienza contemplativa, ma a fronte eziandio di qualunque altra arte che si possa figurare. Questo sia detto per mostrare la necessità d' insistere sopra le nozioni che siamo per presentare.

Digitized by Google

CAPO I.

Nozioni prime su la legge naturale.

I. *Filosofia civile in senso universale. — Sua distinzione dalla Giurisprudenza.*

§ 1385. Il nome di CIVILE FILOSOFÍA índica la cognizione delle leggi di *fatto* e di *ragione* delle civili società, dedotta dalle sue cagioni. Questa cognizione è diversa dalla GIURISPRUDENZA, presa nel suo senso universale. La Giurisprudenza è = l'arte di determinare ciò ch' è di ragione in vista dei dettami d' una legge regolatrice dei nostri interessi. = Determinare ciò ch' è di ragione consiste nel pronunziare il diritto o il torto, o nello stabilire ciò che si deve fare o non fare nel dato caso. Questa operazione riducesi in sostanza ad un perfetto sillogismo, nel quale si pone come prima premessa il *fatto*, come seconda la *legge*, e come conseguenza la *decisione*. Pietro mi ha liberamente promesso di lavorare il mio campo, nè veruno valevole impedimento lo tratiene; ma così è, che chi liberamente promette una cosa, e non è validamente impedito, deve eseguirla: dunque Pietro è tenuto di venire a lavorare il mio campo. Con questo raziocinio determino ciò ch' è di ragione, vale a dire ciò che Pietro deve legalmente a me. Ecco in che consiste l'operazione di determinare ciò ch' è di ragione, sia per qualificare il diritto o il torto, sia per istabilire ciò che convien fare o non fare.

II. *Primo concetto di Legge.*

§ 1386. Si parla di LEGGE; ma qual è il senso di questa parola? Quì dobbiamo cominciare dal senso più concreto e particolare, per passare indi al più astratto e generale. Ricordiamoci che per un perpetuo istinto l' uomo trasporta le proprie idée e i proprj sentimenti fuori di lui; che su 'l modello delle cose note e particolari egli configura le ignote e le generali; e per via di analogíe giunge ad accomunare le stesse qualificazioni a cose le più disparate, le quali a prima giunta sembrano rifiutare sì fatte qualificazioni.

§ 1387. Ciò appunto avvenne alla parola LEGGE. Da prima altro non si volle indicare, fuorchè = il comando d' un superiore che obliga un inferiore a fare od omettere abitualmente qualche cosa. = Questa idéa vulgare e di *puro fatto* fu estesa a qualunque agente animato od inani-

Digitized by Google

mato tutte le volte che, a senso nostro, una potenza obliga un'altra a costantemente agire in una data maniera. Dicesi *costantemente*, e ciò ad imitazione soltanto delle cose praticate nell'umano consorzio, nel quale non si vuole attribuire il nome di *legge* ad un comando passeggero d'un superiore. A suo luogo daremo la definizione della *giusta legge umana*, e ne segneremo le condizioni.

§ 1388. Nell'infanzia della società com'è vano cercare leggi formali, così sarebbe stolidezza asserire che gli uomini abbiano l'idéa di *legge* nel suo senso universale, cioè racchiudente nel suo concetto le leggi fisiche, le morali e le politiche. Quest'ultima idéa è il frutto di una ben tarda cultura. I filologi hanno osservato, per esempio, che nei poemi di Omero non si trova la parola *νόμος*. Per lo contrario in Crisippo si trova l'idéa di *legge* estesa alla massima sua sfera, benchè egli non ne dia la definizione, ma índichi soltanto gli oggetti ai quali estende il suo impero. *La legge*, dic'egli, *è la regina di tutte le divine ed umane cose*. Quì, come ognun vede, traluce l'analogía da noi indicata spinta al massimo segno.

§ 1389. La qualificazione di Crisippo è certamente più analoga al concetto nascosto sotto la parola *legge* adoperata in senso universale, che la definizione o la qualificazione di Montesquieu, il quale la denominò *un rapporto*. Questa espressione fu censurata prima da Bonnet e poi da Tracy, benchè nè l'uno nè l'altro, a senso mio, abbiano espresso l'ultimo universale concetto racchiuso sotto la parola *legge*, cioè in quanto abbraccia tutte le leggi fisiche, morali e politiche.

§ 1390. Credo inopportuno tanto di esporre quì questa controversia, quanto di soggiungere la deduzione analitica dell'idéa di *legge* nel suo senso universale. Invece, presentando il risultato di questa deduzione, credo che la *legge* nel suo senso universale si possa definire = quell'azione fra due o più potenze, in virtù della quale l'una deve abitualmente obedire all'altra. =

Sotto il nome di AZIONE altro non intendo, che *l'esercizio d'una forza*. Sotto il nome di POTENZA intendo qualunque cosa *per sè capace a produrre un dato effetto*. Con la frase poi *deve obedire* índico la NECESSITÀ fisica o morale imposta alla potenza obediente di uniformarsi all'azione della potenza imperante; lo che forma il caratteristico principale di ogni legge possibile.

Digitized by Google

III. *Obligazione.*

§ 1391. La parola *deve* si può applicare tanto agli agenti fisici, quanto ai morali. Un'aqua abbandonata a sè stessa deve scorrere dall'alto al basso. Taluno posto in una camera avente una sola porta, se vuole uscire di là conviene ch'esca per quella porta. Che cosa significa tutto questo? Esservi per l'aqua una forza che l'attrae al basso di modo, ch'essa *non può fare* altrimenti. Ecco la necessità fisica, che dicesi anche *di coazione*. Parimente esservi per l'uomo un tale stato di cose, per cui se vuole uscire dalla camera non può dispensarsi di passare per la porta. Notate bene: *se vuole uscire*. Questa condizione vi qualifica la NECESSITÀ DI MEZZO, la quale può essere accompagnata dalla piena libertà o indipendenza dell'operatore; lo che la distingue dalla NECESSITÀ DI COAZIONE. Vuoi tu uscire? L'unico mezzo ad ottenere questo fine è di passare per la porta.

§ 1392. Fra la NECESSITÀ DI COAZIONE e la NECESSITÀ DI MEZZO havvi la NECESSITÀ PSICOLOGICA, ossia l'impulso vittorioso di un sentimento che ci porta a fare una cosa, o ad astenerci da un'altra. Ecco l'*obligazione sentimentale o psicologica*, fondamento delle sanzioni, come si vedrà più sotto.

§ 1393. La forza dell'*obligazione* si *fisica* che *psicologica* si sente dagli uomini molto tempo prima di formarne la nozione; e forse la più parte degli uomini la sentono e vi obediscono senza concepire mai questa nozione. Quando da fanciulli, malgrado ogni nostra volontà contraria, cediamo alla forza e indi alla voce dei nostri genitori, non sentiamo noi forse la *obligazione fisica*, e indi la *psicologica?* per lunga pezza non obediamo noi per avventura alle medesime?

§ 1394. Quanto alla *obligazione fisica*, è per sè manifesto che sentendoci trascinati o tratenuti a forza e nostro malgrado co'l sentimento del contrario nostro conato, noi proviamo il senso di una forza che ci trascina, accompagnato dal senso del nostro conato contrario. Ecco il senso della *necessità* od *obligazione fisica*, altrimenti detta *di coazione*, cui esprimiamo con la locuzione: *debbo per forza*. Attribuendo poi questo fatto o ai nostri simili od agli animali diversi, e perfino ad oggetti inanimati, troviamo sempre la radice dell'*obligazione fisica*, ossia della *coazione*.

§ 1395. Quanto poi all'*obligazione psicologica*, non v'ha differenza che pe'l soggetto. Io me ne appello ad un fatto che tutti sperimentammo essendo fanciulli. Quando il padre con voce minacciosa ci diceva

Digitized by Google

vieni quà, e noi co 'l timore anche di un castigo obedivamo, è vero o no che sentivamo una forza invisibile che nostro malgrado ci faceva obedire (1)? È vero o no che sentivamo dentro di noi la forza del comando del padre che ci avvicinava a lui, e la forza del timore del castigo che tendeva ad allontanarcene? Or bene, questo senso della vittoriosa sommissione, accompagnato da quello di questo contrasto, ci svela la natura della *psicologica obligazione.* Domando quì, se tutto questo preceda o no ogni nozione metafisica, e se sia vero o no che l'imaginare quì un senso primitivo è una chimera fabricata da quelle speculazioni le quali, prescindendo dall'esame dei fatti, si pérdono nelle nuvole di un ozioso trascendentalismo.

IV. *Natura.*

§ 1396. I moralisti e i giureconsulti sogliono parlare delle leggi di natura. Domando in primo luogo che cosa, a senso nostro, sia la NATURA. Dico a senso nostro, perocchè realmente salendo co 'l pensiero fino al cielo, o scendendo fino negli abissi, non usciamo mai da noi stessi; e però l'universo, quanto a noi, altro non è che un fenomeno ideale eccitato in noi da qualche cosa d'incognito esistente fuori di noi.

§ 1397. Che cosa è che distingue l'idéa di questo gran tutto che appellasi *universo* dall'idéa del *caos?* Forse l'idéa della reale *esistenza* degli elementi componenti l'universo? No; perchè possiamo imaginarci questi stessi reali elementi esistenti bensì, ma disciolti, o fra loro in disordine: il che appunto costituisce l'idéa del *caos.*

In che dunque consiste la detta distinzione? Certamente nell'idéa di una *disposizione ordinata* ed *armonica* delle cose e delle forze esistenti, per cui sorge un solo tutto animato ed attivo, nel quale molte cose e molte forze, per una perpetua transazione della spiegata loro energía, agiscono e reagiscono ordinatamente dentro i limiti dei loro massimi e minimi, e quindi concorrono a produrre in comune certi effetti medj o continui, e sopra tutto il movimento regolare e ripetuto, la conservazione e riproduzione delle cose esistenti. L'idéa di questo sistema di cose e di forze, unita all'idéa dell'ordine secreto ed energico co 'l quale tutto anima e conserva, rinova e conduce, appellasi NATURA.

---

(1) Tutto ciò per altro s'intende salva la differenza tra l'*obligazione fisica*, o diremo meglio la *necessità fisica*, e l'*obligazione* o *necessità psicologica*, la quale lascia luogo all'esercizio della libertà, che invece è tolta nella prima. Il ragazzo che perde l'equilibrio cade, voglia o non voglia; ma invece si arrende o no alla chiamata del padre, ad onta del temuto castigo, secondo che gli piace. Vedi il § 1473. (DG)

Digitized by Google

Dunque la *natura*, quale a senso nostro può realmente esistere, altro non è che = l'aggregato di tutti gli esseri esistenti, in quanto sono sottomessi ad un ordine conservatore e riproduttore. =

V. *Come venga formata l'Idéa di* legge di natura *regolatrice degli atti nostri volontarj.*

§ 1398. Domando in secondo luogo quale idéa dobbiamo formarci di quelle che i moralisti e i giureconsulti chiamano *leggi morali di natura*. A primo tratto osservo che quì non si parla più d'ogni sorta di leggi, ma di quelle sole che riguardano gli *atti nostri volontarj*, come cagioni per noi di bene o di male, di utile o di danno. Con ciò il soggetto su cui cade la *legge* vien quì limitato all'uomo solo; ed in questo uomo non vengono presi di mira fuorchè gli atti volontarj di lui, valevoli a produrre un buono o cattivo effetto. Con ciò si prescinde dai beni e dai mali puramente fisici, e prodotti da tutt'altra cagione, che quella degli *atti volontarj* dell'uomo. Così la sfera di queste leggi viene infinitamente ristretta, per aggirarsi solamente su 'l tornaconto, e non più oltre. Così la volontà costante di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente che si può (la quale appellasi *amor proprio* o *della felicità*), assumesi come *scopo unico* di sì fatte leggi.

§ 1399. Ciò premesso, domando come venga formata l'idéa di *legge di natura*, regolatrice degli atti nostri volontarj, in quanto hanno per iscopo di procacciare il bene e di evitare il male, ossia di produrre il piacere e di allontanare il dolore. Domando inoltre quale sia il *fondamento reale e certo*, su 'l quale possa essere fabricata tale idéa. Anche questa domanda è importante, a fronte di coloro che, aggirandosi nella bassa atmosfera delle cose sensibili, cómputano per nulla le cose intellettuali, e quindi prédicano l'ateismo della morale. A fine di soddisfare a queste ricerche ad un solo tratto si osservi quanto segue.

§ 1400. Il pane nutrisce, e l'arsenico ammazza; la sobrietà conserva, la crapula nuoce; la carità soccorre, l'avarizia spoglia; la probità genera fiducia, la mala-fede difidenza; ec. ec. Questi ed altri simili fatti sono così certi, come quelli del caldo e del freddo, dell'abondanza e della carestía, della salubrità e della peste, ec. ec.

Se, meditando i fenomeni del mondo morale, voi distendete le *due serie* dei fatti utili e dei nocivi costanti; e se all'una di queste imponete il nome di *ordine dei beni*, ed all'altra quello di *ordine dei mali*; stabilite o no una nozione vera, solida e potente in pratica?

Digitized by Google

Dopo ciò, se con l'idéa chiara e provata di quest'ordine voi confrontate gli atti praticati o praticabili, sia dai governanti che dai governati, v'accorgete o no che alcuni possono essere *conformi* ed altri *difformi* da quest'ordine?

Ecco allora sorgere l'idéa di *giusto* e d'*ingiusto*. Astraendo l'idéa di questa conformità o difformità, voi create l'idéa astratta di *giustizia*. Considerando quest'idéa associata all'atto stesso concreto, voi create la qualificazione di *atto giusto* od *ingiusto*. Queste idée sono forse senza fondamento? queste idée sono forse arbitrarie? queste idée si possono forse respingere?

Ciò posto, se passate a considerare l'*entità* stessa di *fatto* dell'atto praticato, voi non potete negare esser egli l'esercizio di una forza. Allora confrontandolo con l'ordine di *ragione*, voi distinguete la *forza regolata* dalla *sregolata*.

Ma voi potete considerare in senso complessivo ed astratto il *potere* di esercitare senza ostacolo gli atti della *forza regolata*. Ecco allora il *diritto*. Se poi considerate il potere di esercitare la *forza sregolata*, voi vi formate l'idéa del *torto*.

Ma se pensate che operando il torto vi riesce *impossibile* di sfuggire un male o un danno, voi vi trovate in *necessità* di lasciare il torto, per non incontrare il dato male o il dato danno. Ecco quindi l'*obligazione*, ed ecco pure il *dovere*.

Ma volendo voi sapere da che nasca quest'ordine, e da chi siano indotte queste necessità, voi tosto v'accorgete che havvi una *potenza superiore*, alla quale vi è forza assoggettarvi, QUANDO VOGLIATE ottenere i bramati beni, o sfuggire i temuti danni. Ecco allora sorgere le due idée di una *potestà imperante* o della *legge*.

Allorchè vedete che in prima origine questa *podestà* è quella della NATURA, voi all'ordine già disceverato ed agli atti utili o nocivi attribuite i nomi di *legge naturale*, *morale*, *sociale* e *politica*, e di *diritti*, di *doveri*, di *virtù* pure *naturali*.

VI. *Realtà delle* leggi di natura *regolatrici delle azioni volontarie umane.*

§ 1401. In tutta questa deduzione esiste o no verità, realtà e solidità? E come dunque proscrivere quali fantastiche e senza fondamento le idée di *legge naturale*, di *giustizia*, di *diritto* pure *naturale*, come ha fatto Bentham? Per eguale ragione si dovrebbero proscrivere come

Digitized by Google

fantastiche e senza fondamento tutte le idée relative alle arti, qualunque esse siano, perocchè tutte sono idée di *rapporto*, e formano per sè stesse tanti ordini di *ragione* quante sono le arti medesime. Chi ardirebbe proscrivere come chimeriche o fantastiche le regole dell'architettura o dell'agricultura, quando sono tratte dai rapporti reali e necessarj delle cose? Se tu vuoi fabricare con solidità, comodità ed armonía sarà necessario che tu adoperi i tali e tali mezzi; che tu costruisca il tuo edifizio in tale e tale maniera; che tu rispetti le leggi della gravità, ed abbi riguardo ai bisogni degli abitanti: altrimenti tu erigerai un edificio ruinoso, o incomodo, o disaggradevole. Con questo discorso non índichi tu le leggi *necessarie* e reali dell' architettura? — Se vuoi ottenere il maggior frutto dalle tali piante utili, tu devi adoperare i tali metodi; senza di che sarai defraudato del tuo intento. Questi metodi sono essi o no reali? sono o no necessarj? sono o no preindicati e suggeriti dalla natura stessa delle cose? Dunque si possono considerare come altretante leggi naturali dell' agricultura, interessanti la specie umana. Or bene lo stesso si deve dire dell' architettura e cultura, dirò così, morale, ordinatrice e moderatrice degli atti volontarj umani; e però senza differenza alcuna, lungi d' essere fantastiche, si devono pronunciare come reali o necessarie al pari di quelle dell' architettura ed agricultura.

§ 1402. Certamente sì fatte leggi sono deduzioni della mente nostra, nè sono cose che si veggano con gli occhi, o si tocchino con le mani: esse però sono l' espressione di potenze poste fra loro in iscambievole commercio, per cui è forza uniformarsi alle medesime, semprechè si voglia ottenere il bramato intento. Nulla di più misterioso v'ha nelle leggi interessanti gli atti volontarj umani, di quello che ve ne abbia in tutte le altre leggi sopra noverate. Dunque il concetto di queste leggi non è nè recondito nè privilegiato, ma è del tutto comune a qualunque altra facenda che viene regolata da qualche arte.

VII. *Origine necessaria delle leggi regolatrici degli atti umani.*

§ 1403. Una conseguenza necessaria di questa maniera di riguardare le leggi di natura regolatrici delle azioni volontarie umane si è, ch'esse debbono derivare dai rapporti reali e necessarj dei beni e dei mali indotti dall'impero stesso della natura. Senza tale DERIVAZIONE il *Diritto naturale* verrebbe confuso co'l *Diritto positivo*, ossia con quelle regole che derivano dal puro arbitrio umano, o da qualsiasi altra potenza che potesse comandare all' uomo. Fu detto poi che debbono derivare dai

Digitized by Google

rapporti *reali* e *necessarj* della natura, e ciò per escludere ogni derivazione chimerica o fittizia. La necessità, di cui parlo, deesi verificare tanto nell'attuale *posizione*, quanto nella sua anteriore *derivazione*. Senza questi due requisiti la necessità non può dirsi veramente naturale. Certamente un malato ha bisogno di rimedio; questa necessità si può dire naturale: ma se la malatia fu procurata, questa necessità deriva dalla natura, o dal fatto dell'uomo? Ognuno risponde derivare dal fatto dell'uomo. Ora in Diritto naturale non parliamo di questa seconda necessità, ma parliamo di quella ch'è *indotta* dal fatto stesso della natura, vale a dire dal concorso di circostanze non prodotte dall'uomo, ed irreformabili dall'uomo. Senza questo criterio si dovrebbero spesso santificare le misure più odiose ed ingiuste co'l pretesto dell'attuale necessità, e si dovrebbe verificare il detto di Lucano: *Jus datum sceleri.*

VIII. *Quale idéa ci dobbiamo formare dei rapporti reali e necessarj di natura, dai quali risulta la legge naturale regolatrice degli atti umani.*

§ 1404. Fu detto che queste regole moderatrici debbono derivare dai rapporti *reali* e *necessarj* della natura delle cose, nel senso fin quì spiegato. Ma qual è il concetto che ci possiamo formare di questi RAPPORTI che debbono operare su l'umana potenza? Ognuno intende che noi parliamo non di soli rapporti *logici*, ma di rapporti *attivi*, vale a dire determinanti l'azione di una data potenza. Ciò posto, come li possiamo figurare esistenti in natura? Certamente in natura non esistono che enti singolari o forze individuali. Dunque fuori della realtà degli esseri esistenti non si può fingere cosa alcuna di reale o di attivo; dunque considerando i rapporti attivi che producono la legge, come qualche cosa di reale, non possono essere altro che affezioni o emanazioni degli enti medesimi.

§ 1405. Ma enunciare un rapporto egli è lo stesso ch'esprimere una *idéa relativa*, la quale indivisibilmente abbraccia nello stesso concetto due o più termini a cui essa si appoggia. — Quì parliamo di rapporti *reali*, non puramente *logici*, ma propriamente *attivi*, cioè determinanti gli atti di una data potenza. Volendo adunque considerarli come cose esistenti in natura, altro non potranno essere = che le qualità stesse attive, semplici o complesse, di due o più esseri, in quanto sono fra loro in uno scambievole commercio, o, dirò meglio, in quanto gli uni agiscono su gli altri. =

§ 1406. La combustione di certi corpi (e così, per esempio, quella di un dato legno) viene chiamata *legge di natura*. Legge di natura si

Digitized by Google

è, dicesi, che un legno esposto e sottomesso per un dato tempo all'azione di una fiamma, arda e si riduca in cenere. Tale fenomeno si considera *un risultato dei rapporti attivi* fra il legno ed il fuoco. Ma se bene addentro si consideri questo fenomeno, quali sono le condizioni ch'egli necessariamente ricerca? — Primamente in fatto pratico è necessario che il legno sia di tale condizione da poter ardere ad una data fiamma. Questa prima condizione appartiene alle *qualità* naturali degli esseri fra i quali deesi verificare la legge; o, per parlare più esattamente, ciò riguarda la *costituzione* dei poteri dai quali deve nascere la legge. Ciò non basta ancora. È necessario in secondo luogo che il legno e la fiamma siano posti in una data vicinanza, e che vi rimangano per un dato tempo. Queste circostanze propriamente producono l'*attivazione* dei poteri della combustione. Ecco i rapporti attivi dei quali parliamo. Il risultato di questi rapporti è appunto la combustione; la qualità del legno e del fuoco, la loro collocazione ad una data vicinanza, la loro permanenza in essa, sono i *fondamenti* ossia le *cause* che fanno nascere i rapporti attivi, d'onde risulta il fenomeno della combustione.

§ 1407. Lo stesso dicasi dei rapporti reali e necessarj, d'onde vengono tratte le leggi moderatrici degli atti umani; talchè per escludere l'arbitrario conviene cercare tutti i fondamenti di questi rapporti nello stato *reale* e *necessario* delle cose, eseguirne ed esprimerne le indicazioni a guisa d'interpreti di ciò ch'esige la natura, senz'aggiungere o levar nulla dai medesimi.

IX. *Ordine di ragione e di utilità delle azioni volontarie.*

§ 1408. È notorio che l'idéa di ORDINE non può essere formata dall'idéa di un solo oggetto, ma essenzialmente ne racchiude molti disposti ed armonizzati ad un comune effetto. Dunque un ordine di leggi essenzialmente suppone l'esistenza e l'azione di molte leggi componenti le parti di un ordine medesimo. La moltiplicità e la varietà delle parti, presa in sè stessa, può bensì costituire una *somma* od un *aggregato*, ma non mai un *ordine*, com'è notorio. Si esige una terza idéa che chiami tutte le parti ad unità. Nel caso nostro si tratta d'un ordine di leggi e d'un ordine essenzialmente attivo, e però produttore di qualche effetto. Dunque a costituire l'ordine legale si ricerca *un complesso di più leggi cooperanti in comune a produrre un dato effetto.*

§ 1409. Questo effetto, che forma o deve formare il risultato delle azioni di tutte le leggi riunite, chiamasi *fine o scopo.* Quando questo

Digitized by Google

scopo sia voluto da un agente che ordina le leggi, riceve la denominazione d'INTENTO. Le cause che concorrono a produrre questo fine, o a conseguire questo intento, ricevono il nome di MEZZI.

§ 1410. Egli è evidente che, tolta l'idéa di *fine*, cessa l'idéa di *mezzo;* tolto l'effetto comune, cessa la coordinazione delle cagioni a produrlo. Tolto adunque il *fine* e lo *scopo*, si toglie qualunque *ordine*. La idéa dunque del *fine*, i rapporti di dipendenza tra il *fine* ed i *mezzi*, la connessione e la subordinazione scambievole che questi *mezzi* hanno fra loro onde produrre un dato effetto, sono condizioni indispensabili dell'idéa di *ordine attivo*, e perciò dell'idéa di *ordine legale*.

§ 1411. Questi caratteri generali, e comuni a qualunque specie di *ordine attivo*, sia fisico, sia morale, sia politico, essenzialmente si verificano nelle leggi di natura regolatrici delle azioni volontarie umane. E siccome lo scopo di quest'ordine si è unicamente il bene o il male che risulta dagli atti umani, e dall'altra parte la serie da noi fatta essendo opera della nostra ragione; così ne viene per conseguenza ch'egli si risolve in un CONCETTO COMPLESSIVO del miglior nostro bene ottenuto mediante i nostri atti volontarj. Questo bene forma lo *scopo;* questi atti ne formano i *mezzi*.

§ 1412. Guardiamoci dal pensare che in natura, nella quale tutto esiste in istato individuale, complesso e continuo, l'ordine da noi figurato possa avere un'esistenza propria e distinta. Ivi altro non esistono, nè possono esistere, fuorchè *determinazioni*, per le quali mediante l'attività nostra razionale noi fabrichiamo il MODELLO IDEALE, ossia l'imagine di quest'ordine. Per la qual cosa noi lo chiamiamo DI RAGIONE. E siccome ci proponiamo per iscopo il miglior nostro bene, ottenibile mercè gli atti nostri volontarj; così vi aggiungiamo il predicato d'*interessante o di utilità*. Ecco come le idée delle leggi di natura regolatrici delle azioni volontarie umane rivestono il carattere di ORDINE DI RAGIONE E DI UTILITÀ. Con questo carattere hanno per noi un sommo impero, perchè presentano il massimo interesse e valore.

X. *Del* valore, *e di altre idée a lui associate.*

§ 1413. La parola VALORE, presa anche nel senso di *qualità interessante od utile di qualsiasi cosa*, viene impiegata in sensi tanto varj, ed applicata ad oggetti fra loro d'indole così diversa, che sembra a prima giunta essere difficile il poterne addurre una definizione unica, o tale almeno che si possano ritenere i caratteri comuni ed essenziali. È

Digitized by Google

dunque necessario il vedere come si generi quest'idéa per fissarne i caratteri.

§ 1414. Da principio l'esperienza provò che certi oggetti sono atti a recar *beneficio* o perchè producono un diletto, o perchè allontanano un disagio. Dunque nello spirito del vivente dovette nascere un'*associazione* d'idée e di sentimenti, per cui il diletto ed il sollievo si risvegliassero nella memoria in compagnía della rappresentazione di certi oggetti; e per lo contrario il disagio ed il dispiacere fossero rammentati in compagnía di certi altri.

Quest'associazione dentro la *sfera più bassa sentimentale* non eccita che una rimembranza ed un'affezione di *pura sensazione*, ed è comune anche ai bruti: essa è legata al mecanismo della memoria.

§ 1415. Da ciò venne che quelle cose, le idée delle quali si presentavano associate al sentimento *piacevole*, divennero oggetti di *desiderio* e di *compiacenza* dell'essere senziente, e quindi scopo delle sue brame per *acquistarli*, e motivo delle sue cure per *custodirli*, *ritenerli*, ed *impiegarli* in proprio vantaggio.

E poichè l'idéa di *desiderio* entra come prima cagione specialmente nell'idéa del *valore*, di *affezione*, si contempla come precipuo movente nell'ordine pratico ed esecutivo di tutti gli affari economici (dei quali la civile Giurisprudenza non è che un ramo direttivo), perciò è necessario di ben raffigurarla, onde dare maggior lume all'analisi del VALORE.

§ 1416. Ogni bisogno è un senso penoso, dal quale l'essere sensibile tende a liberarsi. Allorchè egli giunga a conoscere il *mezzo* di farlo, egli ne fa uso. Quando una volta lo abbia scoperto, e ritorni il bisogno, la *memoria* richiama l'idéa del *mezzo* ossia dell'*oggetto* che soddisfece al bisogno medesimo.

Allora l'idéa di questo *mezzo* è un'idéa movente l'attenzione e la volontà alla ricerca. Da ciò si eccita un movimento tendente a calmare quello del bisogno. Havvi una specie di godimento e di soddisfazione; ma tutto ciò è puramente *imaginario:* il bisogno tuttavía sussiste. La reazione dell'anima ad elevare il movimento soddisfacente si aumenta in proporzione dello stimolo del bisogno. Ma il movimento eccitato non basta ad apportare la soddisfazione. Il bisogno dunque sussiste e stimola tuttavía. Dunque l'anima è spinta a ricercare la sensazione *effettiva*, ossia l'oggetto reale, efficace a produrre una sensazione valevole ad apportare la calma. Ecco il *desiderio* e la *ricerca*, e quindi tutti gli atti del potere esecutivo del vivente, co'i quali tende a procacciare l'oggetto desiderato.

Digitized by Google

§ 1417. Altro è il *bisogno* di una cosa, ed altro è il *desiderio* di lei. Non è precisamente il *bisogno* che crea il *desiderio*, ma è propriamente il *bisogno* congiunto all' idéa dell'*oggetto* che si giudica valevole a soddisfare il *bisogno* medesimo. Il *bisogno* per sè stesso non può recare che un senso di sofferenza, d' inquietudine, ed un tentativo indeterminato ad allontanarlo; come avviene ad un malato che sente un' infermità di cui ignora la natura ed i rimedj.

§ 1418. Il *desiderio* viene in ultima analisi determinato dalla cognizione della *capacità* di una cosa a soddisfare ossia a togliere il senso penoso del *bisogno*.

Un uomo assetato che non avesse cognizione del vino, potrebbe mai desiderare il vino? La volontà non può bramare cose sconosciute.

Quello dunque che rende *desiderabile* una cosa non è propriamente la sua intrinseca *utilità*, ma bensì il *valore* che dall' uomo le viene attribuito. Ecco la connessione co 'l soggetto principale che ci occupa, cioè con l'idéa di *valore*. Proseguiamo la generazione analitica.

§ 1419. Fino a che versiamo nella sfera dei sensi, abbiamo un sentimento di affezione per un oggetto considerato capace o ad apportare un godimento diretto, o a togliere od almeno alleviare una pena. Me sebene questo modo di sentire si avvicini all' idéa di *valore*, ciò non ostante non è ancor essa. L' idéa di *valore* è un' idéa intellettuale.

§ 1420. A lei lo spirito umano giunge con quei mezzi che creano le idée intellettuali. Facendo uso della facoltà di astrarre, coadjuvata e resa diviziosa dai segni, doveva giugnere nessariamente a separare l' idéa dell' *attitudine benefica* dell' oggetto dalle altre sue qualità.

§ 1421. Ma nello stesso tempo, per una legge necessaria al meccanismo della memoria, le affezioni e i sentimenti piacevoli, naturalmente associati all'oggetto, si doveano pure *risvegliare*, ed agire su la sensibilità. Da ciò naque un concetto astratto dell' *attitudine benefica*, accoppiato co 'l detto sentimento piacevole. A questo complesso diede un nome, e lo chiamò VALORE.

§ 1422. Spingendo più oltre l'analisi, separò il concetto della mentovata *attitudine giovevole* dal *proprio sentimento* associatovi. A queste idée separate diede pure un nome: la prima chiamò UTILITÀ; la seconda ESTIMAZIONE O STIMA. La prima fu applicata agli oggetti, e considerata come *qualità* loro propria; la seconda a sè stesso, e fu qualificata come *sentimento*.

§ 1423. Nel tempo medesimo poi riflettendo al *principio motore* delle proprie azioni, qual è il desiderio di star bene, comprese che,

Digitized by Google

giusta la diversa attitudine o giovevole o nociva degli oggetti, egli ha un motivo di amore o di odio, di ricerca o di fuga; e in ogni caso uno *stimolo* ed una *ragione* ad agire per procacciarsi le cose utili, e fuggire le nocive.

§ 1424. Da questi rapporti formò l'idéa dell'*attitudine* delle cose non solamente in relazione al piacere e al dolore, ma precipuamente a movere ed impegnare la volontà. Cotale attitudine egli chiamò co'l nome d'*interessante*. Essa è un'idéa che viene puramente riferita allo stato delle cose esterne, in quanto si considerano capaci a produrre un sentimento, e ad eccitare le volizioni umane.

§ 1425. La parola INTERESSE s'impiega in due sensi: il primo si può dire *filosofico;* il secondo *legale*.

In senso filosofico altro non esprime che = il *sentimento* eccitato dalla qualità utile o nociva di una cosa, in quanto un tale sentimento è valevole ad impegnare la volontà a fare od omettere una data azione, a procurare o a fuggire un dato oggetto; a provocare, in una parola, tutte le azioni della volontà. =

In senso legale poi esprime propriamente = l'*importanza* di una azione o d'una cosa qualunque, cioè i vantaggi o i danni che ne possono ridondare. = In questo senso la Legge 13. Dig. *Ratam rem haberi* dice: *In quantum mea interfuit; idest quantum mihi abest, quantumque lucrari potui.*

Gottofredo a questa Legge soggiunge: *Id quod interest, seu interesse, est utilitas nobis erepta vel praerepta, damnum acceptum, lucrum aversum impeditumque. Eripitur quod jam habuimus; praeripitur quod potuimus habere: in eo quod interest igitur habetur ratio damni nobis illati, et lucri ablati.* A ciò perfettamente concorda la definizione dell'articolo 1149. del Codice Napoleone.

§ 1426. Chiunque brama serbare esattezza nell'uso dei vocaboli non confonde il *male* co'l *danno*. Il *male*, come già osservò il Vico, si riferisce alle *persone;* il *danno* alle *cose*. Egli è vero che al *danno* molte volte va congiunto anche il *male;* ma chi esattamente comprende il concetto delle cose, scorge di leggieri che il *danno* colpisce propriamente i mezzi dell'utilità o positiva o negativa che possono essere in potere di un uomo, quando che il *male* affetta direttamente la nostra persona.

§ 1427. Il *lucro* è l'opposto del *danno:* egli propriamente consiste nell'*acquisto dei mezzi di utilità fisica*. Eminentemente si applica al rappresentante dei valori delle cose, cioè al denaro.

Digitized by Google

§ 1428. Il *bene*, se si riguarda dal canto delle cose esterne, si può definire = la capacità delle cose esterne a recare utilità, ossia a procurare un piacere, o ad allontanare un dolore. = Associando con la mente questa capacità, ed unificandola con l'idéa dell'oggetto stesso, si può rappresentare un concetto pe'l quale la cosa stessa viene chiamata *bene*, ossia *un bene*. Allora egli si può definire = qualunque cosa, in quanto è per sè capace a recare utilità. =

In senso astratto però la denominazione di *bene* si applica a quelle cose che sono atte a soddisfare ad un nostro bisogno. Così le case, i poderi, i vestiti, ed altri simili oggetti, vengono compresi sotto la denominazione di *beni*.

§ 1429. Il *danno* e il *male*, il *lucro* ed il *bene* nella scienza delle leggi si riportano ad una sola idéa più generale, cioè a quella dell'*importanza*. Questa esprime sempre = quelle qualità e relazioni delle cose, le quali fanno sì che in bene o in male influendo su la nostra situazione, movono la nostra attività a qualche azione o positiva o negativa, vale a dire alla ricerca o alla fuga, alla pratica di un atto, o ad una omissione. = Infatti quando diciamo: *importa di sapere, di fare o non fare, di essere o non essere in una data maniera*, si esprime non tanto la qualità utile o dannosa delle cose, quanto il *sentimento* o la *spinta* che questa stessa cosa comunica alla nostra volontà. Quindi l'idéa dell'*importanza* è diversa, sì per la sua entità che per la sua estensione, dall'idéa di *valore*. Essa si può dire = una mozione sì piacevole che spiacevole delle cose, sia godevoli, sia contrarie, fatta su'l nostro cuore. =

§ 1430. È noto che la cognizione ed il sentimento dell'*utilità*, sia fisica, sia morale, eccita più o meno anche il sentimento dell'*estimazione*. Laonde deve abitualmente avvenire che l'idéa di *valore*, sebene mista di percezione o di affetto, si applichi totalmente agli oggetti esterni, i quali si giudicano o si stimano come utili.

Il *valore* pertanto si potrebbe definire = l'utilità di una cosa qualunque, in quanto viene accompagnata dalla stima degli uomini. =

§ 1431. La RICERCA è mossa dal *desiderio*. Ciò che rende desiderabile una cosa non è la sua intrinseca utilità, ma bensì il valore che le viene attribuito. Dunque il *valore* è propriamente la cagione movente la *ricerca*. È vero che il *valore* ha la sua radice nella *utilità;* ma una utilità incognita non ha valore. È troppo noto che una cosa la quale non fosse giudicata utile, non potrebb'essere nè bramata, nè cercata. All'opposto una cosa intrinsecamente nociva, ma che venga giudicata

Digitized by Google

utile, viene desiderata e ricercata. La storia e l'esperienza giornaliera ci somministrano innumerevoli prove di questa legge del cuore umano.

§ 1432. Qual meraviglia pertanto che alcuni popoli, i quali avevano bisogno della libertà, perchè erano i più degradati ed oppressi, o non la desiderassero punto, o la bramassero con assai meno di vivacità che quelli i quali ne avevano un minor bisogno, ma ne conoscevano più da vicino il valore? Qual meraviglia che alcuni popoli dell'Asia-minore, avvezzi a vivere in ischiavitù, ai quali questa libertà fu offerta dai Romani, l'abbiano ricusata per servire sotto il régime di un déspota?

XI. *Significato della parola* possesso.

§ 1433. Il *valore* provoca la *ricerca*, e la *ricerca* conduce al possesso. Qual è la vera idéa che dobbiamo annettere a questo nome?

Se poniamo mente alla nuda e vulgare significazione della parola *possesso*, noi avvertiamo incontanente che possedere una cosa egli è *tenerla* fisicamente come *propria*. Il possesso dunque, dietro questo significato, risulterà da quel complesso di circostanze di *fatto*, in forza del quale una cosa qualunque viene tenuta da taluno come propria.

§ 1434. Ma quest'idéa è ancora imperfetta. Da essa ciò non ostante si rileva che non basta tenere una cosa per possederla. Chi custodisce semplicemente, spesso tiene una cosa; così pure chi la trasporta: la posseggono essi per ciò?

Non basta nè menó al reale *possesso di fatto* (poichè del *civile* si ragionerà a suo luogo) volere con l'*animo* e con la *protesta* dichiarare di ritenere una cosa per propria. La roba rubata si possede forse fisicamente e *di fatto* dal derubato?

Al possesso pertanto di *fatto* si ricerca che la cosa posseduta sia così soggetta al nostro *predominio fisico*, che nullà interrompa la connessione fra lei e noi.

§ 1435. Il concetto che in noi viene svegliato dalla parola equívoca *avere* non è esattamente lo stesso di quello che viene eccitato dalla parola *possedere*. Chi possede tiene la cosa posseduta; il *tenere* indica un oggetto distinto e fuori di colui che possede. L'*avere* si piglia come *essere*. Si dice di un animale, di un albero, di una statua, che hanno una bella apparenza o un bell'aspetto; ma non si suol dire che posseggano una bella apparenza o un bello aspetto. Le qualità essenzialmente o accidentalmente *inerenti* ad un soggetto sono suscettibili del concetto di *esistenza* nel soggetto stesso, e riguardo a lui, se m'è permesso il dirlo, di *avenza*; ma non veramente di *possesso*.

Digitized by Google

§ 1436. Che cosa dunque sta sotto all'idéa di *possesso*, per cui propriamente non si può scambiare indifferentemente con l'idéa dell'*avere?* Questa dev'essere un'idéa speciale e propria, per cui si sente che il concetto di *possesso* non può confondersi con l'idéa vaga e generale dell'*avere*. Questa idéa qual è? Se noi interroghiamo attentamente il nostro íntimo senso, ci avvediamo che a nostra insaputa, oltre all'idéa dell'*avere*, noi congiungiamo un'idéa relativa alle facoltà attive ed esecutive dell'uomo. Questa idéa è quella della podestà di FAR USO della cosa medesima quando ci occorra. Il *far uso* importa l'esercizio della nostra attività. L'idéa di questo esercizio non interviene nel concetto dell'idéa di *essere* o di *avere* in genere.

§ 1437. Sebene l'idéa di *proprio* o di *suità*, presa nel suo concetto filosofico (e come l'assumevano gli antichi stando all'etimologia della parola greca *αὐτός*) possa congiungersi con l'idéa di *possesso*, tuttavía non è identica. Sovente si afferma esser *propria* di un dato oggetto una data cosa, senza che si possa dire che la possegga. Quel frutto è di quell'albero; quel parto è di quella madre; facoltà tutta propria di un tal liquore o di un tal medicamento è un dato sapore, un dato effetto: interviene mai per ciò in questi esempj l'idéa di *possesso?* Quì interviene quella di *procedenza*, di *causa* ed *effetto*.

§ 1438. Se dunque raccogliamo le cose avvertite sin quì, noi deduciamo che il *possesso di puro fatto* si può definire = la detenzione effettiva, ossia fisica, di una cosa qualunque in modo da poterne far uso quando lo giudichiamo conveniente. =

Ho detto *da poterne far uso*, più tosto che dire *farne uso*. Imperciocchè l'*uso attuale*, benchè vada congiunto co'l *possesso*, e ne sia molte volte un contrasegno esterno, tuttavía non è un attributo essenziale del *possesso* medesimo. Io tengo nello scrigno alcune gioje, nella biblioteca un libro, e non ne fo uso; e pure dicesi convenientemente ch'io posseggo quelle gioje e quel libro. Ben è vero che se non potessi farne uso proprio, non possederei: dunque combinando questi due concetti, ne viene che la *facoltà libera* di usare, anzichè l'atto stesso dell'*uso*, è essenziale al concetto del *possesso*.

§ 1439. I commentatori del Diritto romano, seguendo l'indicazione dell'antico giureconsulto Labeone, definirono il *possesso di puro fatto* nella seguente maniera: *Possidere est rem tenere, vel ei corporaliter insistere*. Identica a questa è la definizione del *possesso* naturale. *Naturalis possessio est nuda rei detentio.* — Tutto ciò fu tratto dalla Legge 1. Dig. *De acquirenda possessione.* — *Possessio* (dice la detta

Digitized by Google

legge) *appellata est* (*ut et Labeo ait*) *a sedibus, quasi* positio: *quia naturaliter tenetur ab eo, qui ei insistit.* — Secondo questa definizione ognuno vede chiaramente che un servitore il quale sotto al braccio reca il fardello del suo padrone, si dovrebbe dire che lo possede, perchè egli lo tiene fisicamente, e corporalmente v' insiste. È manifesto che quì manca l' idéa principale, cioè la facoltà di usarne.

Allo stesso difetto va soggetta la definizione inserita nell' articolo 2228. del Codice Napoleone, compendiata interamente dal Diritto romano, ossia meglio dal Pothier, *De verborum significationibus*, alla parola *possessio*.

« Il possesso (dice il mentovato articolo) è la *detenzione* di una » cosa che si trova in nostro potere, o il godimento di un diritto che » esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa, od » esercita il diritto in nome nostro. »

Prescindendo per ora dalle osservazioni di puro *jus*, ed attenendoci al *possesso di fatto*, egli è manifesto che, restringendosi quì il concetto del *possesso* alla mera detenzione, ci offre un' idéa imperfettissima, perchè in essa non si aggiunge la *facoltà libera* di usare della cosa che dicesi posseduta (ch' è il suo carattere proprio ed essenziale), come testè si è veduto.

§ 1440. Dico di più. La definizione allegata offre un' idéa nociva, perchè non somministrando per l'esercizio delle azioni giudiziarie i veri e compiuti connotati critici, onde verificare od escludere il *possesso di fatto*, offre il varco a false illazioni, ed a contese che possono turbare il reale diritto delle parti.

Di fatto nelle giudiziarie questioni di possesso qual altro criterio si può usare, fuorchè quello che viene offerto e stabilito dalla legge medesima? Ma se questo criterio manca di un precipuo attributo, è evidente che non ne possono derivare che applicazioni erronee, e quindi nocive all' interesse delle parti.

Chiunque non è forestiere nelle cose del Foro non ignora che allorquando si davano gl' interrogatorj per verificare se un tale di fatto possedeva o no una cosa, si domandava sempre se egli su la cosa medesima esercitò o no quegli atti che, secondo la natura delle cose, convenivano all' uso di lei. Tanto è vero che il senso comune ha fatto comprendere che la *libera facoltà di far uso della cosa* devesi aggiungere alla nuda detenzione della medesima, come costituente il carattere specifico e proprio del *possesso*, e come la differenza ultima che lo distingue dalle altre idée finitime. — Egli adunque importava di porre una

Digitized by Google

esatta definizione del *possesso*, e rilevare i difetti di quelle che ne furono prodotte.

XII. *Perfezione dell' ordine interessante.*

§ 1441. Il *meglio* in un' azione importa il *meglio* nei mezzi. Allora l' ordine di questi mezzi riesce *perfetto*, perchè il fine è conseguito.

Dicesi *perfetta* qualunque cosa alla quale, a senso nostro, nulla manca. Dunque la *perfezione* nel suo più esteso significato sarà = lo stato di una cosa qualunque, in quanto a giudizio nostro esclude qualunque mancamento. = Dunque essa risulterà dal complesso di tutte quelle condizioni le quali, a senso nostro, si debbono verificare in un oggetto o per essere o per agire in una data maniera, o per produrre un determinato effetto. Così ogni perfezione, sia di potenza, sia di forma, sia di azione, viene connotata e racchiusa in questo concetto.

§ 1442. L' idéa della *perfezione*, fra le idée intellettuali, è una delle più astratte e generali. Essa non è la bellezza; ma può andare congiunta con la bellezza: non è la bontà; ma può essere associata con la bontà: non è l' organizzazione, nè l' ordine, nè il merito; ma, ritenute certe circostanze, può loro convenire.

§ 1443. La *perfezione* non si può riferire ad un oggetto *complesso*. Una cosa rigorosamente semplice non è suscettibile nè di perfezione, nè d' imperfezione (1). Un punto matematico, un atomo, sono di tale natura, che dal momento ch' esistono non possono essere nè di meglio, nè di peggio. Dunque nulla può loro mancare; e però non sono suscettibili nè di perfezione, nè d' imperfezione.

§ 1444. Quando un oriuolo ha tutto quello che ricercasi per segnare esattamente il corso del tempo, dicesi *perfetto*: esso soddisfa al fine per cui fu costrutto. Ecco una specie particolare di *perfezione*, che si potrebbe dire PERFEZIONE ATTIVA, per la ragione che a produrre un effetto ricercasi l' esercizio di una forza, ossia un' *azione*. Questa specie di *perfezione* si verifica allorchè nell' agente esistono e concorrono tutte le condizioni, per le quali egli rendesi *idoneo* a produrre un determinato effetto. Dunque la *perfezione attiva* consiste nel complesso

---

(1) Quì la *perfezione*, come si vede dagli esempj addotti, è presa nel senso di *attitudine a progredire, a svilupparsi, a cambiare*; altrimenti la proposizione non reggerebbe. Dio è semplicissimo e insieme perfettissimo, perchè esclude da sè qualsiasi difetto o limitazione. Si può per altro osservare ancora, che in questo articolo l'Autore parla della perfezione che può trovarsi negli esseri creati, non di quella vera perfezione che è in Dio solo. (DG)

Digitized by Google

di tutte le forze e di tutte le determinazioni valevoli a produrre un determinato effetto.

§ 1445. Quanto più effetti vengono prodotti co'l minor numero di mezzi, tanto più un agente dicesi *perfetto*. Dunque la massima perfezione attiva è annessa ad un tale stato, in cui un agente possa soddisfare al massimo numero di fini, e produrre compiutamente il massimo numero di effetti co'l minor numero possibile di poteri e di mezzi. Laonde la magnificenza nel disegno e il risparmio nell'esecuzione (per servirmi della frase di Fontenelle), ossia la massima varietà e grandezza dell'opera, la massima semplicità ed economía dei mezzi, saranno i caratteri costituenti la massima perfezione attiva delle cose del mondo sì fisico che morale.

§ 1446. Quì però conviene fare un'osservazione, onde cogliere il vero concetto della *perfezione attiva*, specialmente quando deve risultare dall'armonía di molti ordini singolari cospiranti allo stesso effetto. Allora nasce la distinzione fra la perfezione in senso *diviso*, e la perfezione in senso *unito*. La prima vien còlta dagli spiriti limitati; la seconda da quelle menti che sanno abbracciare il tutto insieme di un sistema operativo. Quando non si colga quest'ultimo concetto, la perfezione parziale escogitabile può nuocere alla perfezione complessiva di un sistema di operazioni.

§ 1447. E per parlare degli ordini delle leggi, ognuno sa che possono esistere nello stesso ordine complessivo molti ordini particolari di legge. Tali sono nell'universo fisico le leggi dei vegetabili, dei minerali, degli animali, e delle grandi masse dei pianeti e degli astri; tali nel mondo politico l'ordine civile, il criminale, il razionale, l'economico, il tutelare, il perfezionante, ec. Ognuno di questi ordini si può considerare in senso *diviso* ed in senso *unito*. Se ognuno di essi non fosse un mezzo a produrre in comune un effetto solo finale, in tal caso non si dovrebbe altro cercare, fuorchè la perfezione ideale di ognuno. Ma in qualità di *mezzo* si deve cercare ch'escluda tutto ciò che può nuocere, e racchiuda tutto ciò ch'è necessario a conseguire lo scopo comune. E però se si dovesse derogare alla perfezione ideale delle parti per ottenere lo scopo reale ed effettivo del tutto, questa deroga, lungi d'essere una imperfezione, diverrebbe all'opposto un elemento necessario della perfezione complessiva e sistematica del tutto.

§ 1448. Così, a cagione d'esempio, nel mondo morale l'ordine sociale è quello d'assoluta ed assorbente necessità. Lo scopo ultimo di quest'ordine è la più felice conservazione, accoppiata al più rapido e

Digitized by Google

completo perfezionamento, almeno del maggior numero possibile degli individui consociati. Se dunque la pretesa perfezione assoluta di ognuno dei detti ordini particolari sopra rammentati si opponesse a conseguire lo scopo dell'ordine totale, quest'ordine speciale diverrebbe imperfetto. Così l'esaggerazione stessa della virtù particolare degenera in vizio. Dunque, considerati i detti ordini come *mezzi* che debbono servire ad un fine solo, ne verrebbe che la pretesa perfezione singolare di ognuno volgerebbesi in una reale imperfezione. Io mi ricordo d'aver conosciuto un bibliotecario publico, che pieno della perfezione ideale della filologia e della grammatica, aveva moltiplicato senza fine i dizionarj, le grammatiche, e i testi degli autori di lingua, trascurando d'impiegare i fondi prestati dal Governo a fare acquisto di altri libri necessarj al Publico, al quale la biblioteca doveva servire. Il procedere di questo bibliotecario per rendere perfetta la filologia era certamente incompatibile con le condizioni di una buona biblioteca publica, che doveva servire ai diversi usi ai quali era destinata. Ciò serva di criterio a chi deve formare e giudicare un sistema di legislazione; e tanto più che la perfezione pratica non è la *escogitabile* speculativamente, ma la *ottenibile* effettivamente. Questa distinzione massima e capitale si deve tenere per ferma in qualunque opera praticabile dall'uomo, il quale non potendo occupare il posto di un Dio, ma essendo servo dipendente dalla natura, altro non può fare che obedire e secondare la natura stessa, e secondandola farla servire a' suoi proprj particolari intenti.

§ 1449. Nell'ordine interessante di *ragione* quale sarà dunque il punto di *perfezione attiva* che deve servire come ultimo scopo e come criterio caratteristico e qualificante questa specie di *perfezione?* = Lo stare meno male che si può mediante i mezzi disponibili dall'umana potenza. = Quì dunque non si tratta di perfezione simmetrica nè di bellezza, nè di altro genere; ma della sola perfezione ottenibile di *utilità*. Quest'idéa dev'essere tenuta sempremai presente, per non divagare in oziose speculazioni, od abbandonarsi a chimerici progetti. Si badi bene che quì si esclude l'*escogitabile* per tener conto del solo *praticabile*. Il *praticabile* poi si riferisce all'ordine necessario delle cose indotto dalla natura; nel che si comprende l'impero del tempo e della fortuna.

XIII. *Perfezionamento.*

§ 1450. Un essere attualmente impotente, ma che per la sua naturale costituzione, e per le circostanze in cui fu e sarà collocato, può

Digitized by Google

divenire successivamente idoneo a produrre un qualsiasi dato intento, dicesi PERFETTIBILE. Un bambino ben costrutto è un essere perfettibile, perchè viene considerato capace ad esercitare un giorno le funzioni utili della vita razionale e fisica, propria degli uomini adulti da noi conosciuti.

§ 1451. Imaginando noi nel bambino questa recondita capacità, ossia questa originaria potenza attribuitagli dalla natura, noi la figuriamo a guisa di germe nascosto, il quale bel bello si va svolgendo, aumentando e rinforzando co'l tempo, e a pari passo dello svilupparsi del corpo. Egli è perciò che a similitudine del fisico sviluppamento noi ne figuriamo uno intellettuale e morale di modo, che per una mutua azione e reazione questo duplice sviluppamento conduca l'essere umano a quello stato nel quale giunge a conseguire il fine della migliore ottenibile sua conservazione.

§ 1452. Ecco in che consiste il *perfezionamento*. Egli quindi si può definire = l'esercizio attuale delle facoltà di un essere, per cui egli s'accosta progressivamente a quello stato nel quale diventa capace di adempiere alla sua destinazione. = Parlando poi del *perfezionamento interessante*, ossia di *utilità*, al quale tende incessantemente l'uomo che vuole sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente che può, il *perfezionamento utile* consisterà appunto = nell'esercizio delle sue facoltà, mediante il quale s'incammina a quello stato in cui si ottenga la sua migliore conservazione. =

§ 1453. Metaforico è il senso della parola *sviluppamento*, parlando della progressiva capacità intellettuale e morale; perocchè questa capacità non è cosa materialmente preformata a guisa di germe, ma è un astratto potere, del quale non ci possiamo formare idéa precisa. Ma questa metafora ha un fondamento di verità; nè altrimenti questa specie d'interiore perfezionamento si potrebbe con un solo vocabolo esprimere, nè tradurlo alla comune intelligenza.

§ 1454. Ciò che dicesi dell'individuo si può con pari ragione dir anche delle popolazioni. È noto di fatto ch'esse hanno le loro età diverse come gl'individui; e se questi si perfezionano con gli anni, quelle si perfezionano co'i secoli. Ciò si fa appunto co'l sempre vivo deposito della tradizione da una in altra generazione; talchè l'uomo di un dato secolo non si può dire moralmente identico a quello dell'altro tutte le volte che una forza irresistibile di natura non opponga ostacoli a questo perfezionamento, il quale riducesi in sostanza ad equilibrare le soddisfazioni co'i bisogni delle popolazioni medesime.

Digitized by Google

§ 1455. Un'osservazione importante si deve quì soggiungere; e questa è, che nell'ordine del perfezionamento (il quale diventa di diritto necessario, postochè egli è mezzo indispensabile di conservazione) l'azione del tempo forma una condizione indispensabile di diritto; e però l'OPPORTUNITÀ per un essere perfettibile costituisce un ramo principale ed incessantemente produttivo di diritto. Egli risulta da due cagioni che sono fuori del potere umano: cioè da un *bisogno* indotto dal tempo, e dalla *capacità* umana di soddisfarvi pure in un dato tempo. L'*opportunità* è un modo di essere della *necessità*. Di ciò si dirà a suo luogo.

CAPO II.

Nozioni prime riguardanti l' esecuzione della legge naturale regolatrice degli atti nostri volontarj.

I. *Distinzione dell'* ordine teoretico *dal* pratico.

§ 1456. Allorchè nell'Art. V. del Capo I. (§ 1398-1400) rapidamente esponemmo il come venga formata l'idéa di *leggi di natura* regolatrice degli atti nostri volontarj, noi segnammo di passaggio alcune nozioni, le quali abbisognano d'essere assai più distinte e ravvisate sotto varj aspetti. Ciò tanto più si deve fare, quanto più tali idée si riproducono nelle legali dottrine. Tali sono per esse le idée di *giusto* e d'*ingiusto*, di *sanzione*, di *dovere* e di *diritto morale* o *legale*, della *moralità*, della *coscienza*, della *imputabilità*, e così discorrendo.

§ 1457. Ciò non è ancor tutto. Se nel Capo I. fu rivolta la nostra attenzione a considerare la legge di natura a guisa di un Codice preparato per regolare gli atti nostri volontarj, ragion vuole che noi consideriamo la POTENZA degli uomini e delle società in relazione ai comandi di questo Codice. Senza di ciò il di lui esame ipotetico rimarrebbe senza scopo, perocchè lo scopo di lui è *operativo*, vale a dire destinato a regolare gli atti nostri volontarj. Co'l passare dunque a considerare la potenza dell'uomo in relazione a questo Codice passiamo realmente dall'ORDINE TEORETICO determinato dal puro fine, prescindendo se sia o no eseguibile, all'ORDINE PRATICO veramente eseguibile degli uomini e delle società. Con ciò fondiamo la Giurisprudenza veramente teorica, perchè nell'*ordine teoretico* troviamo la disposizione della legge, e nell'*ordine pratico* troviamo il modo onde eseguirla: dal che possiamo indi dedurre la conseguenza di quello che debbono o possono fare tanto i legislatori, quanto gli esecutori. Ciò sarebbe ancor poco. In quest'*ordine pratico*

Digitized by Google

dobbiamo trovare le PREDISPOSIZIONI NATURALI alla bramata *esecuzione*, senza di che l'opera nostra rimarrebbe frustrata (1).

II. *Della* giustizia metafisica *e della* interessante.

§ 1458. Supposta da una parte una legge od un ordine di leggi, il quale rappresenti una data serie di azioni come indispensabili a conseguire un determinato fine; e supposto dall'altra per modo d'ipotesi un essere che voglia praticare o non praticare quelle azioni: nasce incontanente l'occasione di fare un confronto fra le azioni ch'entrano come mezzi a costituire l'ordine delle leggi, e le azioni che si possono variamente praticare dall'ente figurato. Se io suppongo per ipotesi che questo ente per ottenere un dato intento debba agire in una maniera concorde a quella che viene espressa nella legge, ossia nel dato ordine di leggi, per ciò stesso io affermo e pongo che le date leggi o il dato ordine servano di NORMA alle azioni dell'ente che si figura.

§ 1459. Posta questa idéa, l'ordine diventa come l'*esemplare*, il *regolo* a cui io riferisco e co'l quale io pareggio le operazioni di codesto ente. Se, fatto il paragone, trovo queste operazioni *conformi*, io pronuncio ch'esse sono GIUSTE, vale a dire *identiche* con quelle che sono contenute nella *norma*; se le ravviso *difformi*, pronuncio che sono INGIUSTE, ossia *diverse* da quelle espresse nella *norma*.

§ 1460. Da ciò viene che la *giustizia* o l'*ingiustizia*, nel loro concetto il più generale possibile (fatta astrazione da qualunque spinta che l'agente possa ricevere), altro in sè stesse non sono che la *relazione* puramente logica d'identità o di diversità; o, a dir meglio, altro non sono che un giudizio logico, co'l quale pronunziamo la conformità o la difformità fra l'atto figurato *in pratica*, e l'atto espresso nella *norma*.

§ 1461. Questo concetto è così generale, e dirò meglio universale, che può essere indifferentemente applicato a tutte sorta di leggi, e ad ogni specie di oggetti attivi che possono esistere ed agire in natura. — Così figurando che un triangolo equilatero debba contenere tre lati e tre angoli eguali, e supponendo che taluno pretenda costruire un triangolo equilatero, io affermo che la figura ch'egli descrive *è giusta*, se è conforme all'idéa che mi sono formata del triangolo equilatero; all'opposto dico ch'ella *non è giusta*, se manca di qualcheduna delle condizioni richieste. Così si dice che un tale ha colpito giusto, quando coglie l'og-

(1) A schiarimento della distinzione fra l'*ordine teoretico* e il *pratico* si può consultare l'*Introduzione al Diritto publico universale*.

Digitized by Google

getto che si era proposto, o che nel dato caso egli doveva colpire; si dice pure che la tal dose non è giusta, quando gl'ingredienti eccedono o mancano delle proporzioni richieste a produrre un dato colore, un dato medicamento, una data fermentazione. Ciò pure si afferma d'un orologio, e si dice non esser giusto, quando non segna esattamente le ore; e così del resto. Le denominazioni di *retto* e di *rettitudine* altro non sono che l'equivalente di *giusto* e *giustizia* enunciati in una maniera metaforica, cioè con un'allusione ad un'astrazione sensibile, ossia ad un'idea matematica, con la quale si figura che la *giustizia* sia come una linea retta, di cui non ve n'ha che una sola; l'*ingiustizia* sia come la curva, di cui ne esistono innumerevoli.

§ 1462. Queste condizioni per altro non ci somministrano che il concetto della *giustisia metafisica*, cioè di quella che si può applicare alle cose tutte che vengono raffrontate con un modello o con un archétipo che si assume come norma. Dicesi *metafisico* ciò che predomina o sta sopra: lo che si applica ai concetti generali. Conviene ora compiere il concetto della *giustizia* ad uso delle cose pratiche.

§ 1463. Noi parliamo d'un ordine *interessante*, nel quale tutto dee servire alla maggiore *utilità;* e però parliamo d'un sistema di azioni volontarie per sè capaci a produrre il maggior bene, od evitare il maggior male. La *giustizia* dunque, di cui bisogniamo, comprenderà essenzialmente l'utilità maggiore ottenibile con l'esercizio degli atti umani volontarj nello stato attuale dell'uomo su questa terra. Da ciò viene, che gli atti di maggiore utilità su questa terra praticabili saranno *conformi* alla natura dell'ordine suddetto; gli atti poi contrarj saranno *difformi*. I primi dunque saranno *giusti;* i secondi *ingiusti*. Allora l'*utile* ed il *giusto* coincidono, anzi sono tutt'uno; ma lo sono soltanto perchè sono identici con l'*utile* dell'*ordine di ragione interessante* prima figurato.

§ 1464. La relazione di *giusto* e d'*ingiusto* non cade su l'opera della natura, ma soltanto fra l'ordine di ragione dei beni e dei mali ricavato dalla contemplazione della natura, e l'opera praticata o praticabile dell'uomo. Questa osservazione non è oziosa, se si rifletta che con una stravolta ritorsione d'idée si è avuta l'audacia di sottoporre le opere della Providenza alle norme dell'egoismo umano, o fantasticare una giustizia ordinatrice dell'universo; quasichè a noi fosse possibile figurare una norma obligatoria della natura nel fabricare e nel conservare questo stesso universo, o che questa natura o l'Autore di lei si dovessero giudicare giusti o ingiusti, secondochè soddisfanno o non soddisfanno al nostro personale interesse.

Digitized by Google

§ 1465. Ma finchè con la mente non leggiamo che nel Codice ipotetico dell'*utilità*, senza por mente ai mezzi di esecuzione, che cosa facciamo noi? Noi non esibiamo ancora l'idéa della *giustizia morale*, assumendo il termine di *morale* in senso di atto volontario praticato con precognizione e libertà. Co'l leggere il Codice ipotetico altro non vediamo che un *astratto interessante*, il quale, sapia o non sapia, voglia o non voglia l'uomo, affetta sempre in bene o in male la di lui sensibilità in conseguenza degli atti volontarj di lui. Quì dunque la relazione di *giustizia* o d'*ingiustizia interessante* non è che puramente teoretica, ossia speculativa; vale a dire, si prescinde dalla considerazione se l'uomo sapia o non sapia, possa o non possa, voglia o non voglia ciò che l'ordine reale ed imperioso della natura esige pe'l nostro meglio. Per la qual cosa, onde giungere all'idéa della *giustizia operativa*, è forza discendere ad altre considerazioni egualmente decisive ed irrefragabili.

III. *Quale sia la vera ed intima natura dell'* ordine interessante di ragione, *e quindi della* giustizia pratica *delle nostre azioni volontarie,*

§ 1466. Altro è ch'esista un ordine reale necessario ed effettivo dei beni e dei mali derivanti dalle nostre azioni volontarie; ed altro è che esista in noi l'idéa o l'espressione di quest'ordine, fabricata dal nostro intendimento, sia in vista dei fatti costanti, sia suggerita dalle inspirazioni naturali del nostro cuore. L'*ordine reale* è un *fatto* di natura per noi necessario, che produce i suoi effetti anche senza nostra saputa e nostro malgrado; per lo contrario l'*ordine di ragione* è una *cognizione* da noi raccolta, la quale si vuole far servire di norma alle nostre azioni. Se io accosto il fuoco ad un cumulo di polvere ardente, ella scoppierà e farà guasti se si accenda in luogo chiuso; per lo contrario il dirigerla a mio piacere dipenderà dal conoscere il modo co'l quale va maneggiata. Nell'ordine di *fatto* dei beni e dei mali emergenti dalle nostre azioni volontarie sta tutta la *verità*. Per lo contrario nell'*ordine di ragione interessante* stanno soltanto le *cognizioni* ricavate, la somma delle quali viene da noi eretta in norma delle nostre azioni. Coloro che confondono le *cognizioni* con la *vera realtà* delle cose scambiano il soggetto, e però confondono la *giustizia opinata* con la *giustizia reale*, dimenticando che l'uomo è fallibile, ed istrutto soltanto dall'esperienza, e non ponendo mente che con la confusione praticata distruggono il fondamento di ogni morale e d'ogni diritto.

§ 1467. Principio eterno fu e sarà che gli uomini ragionano sempre non su la giustizia reale, ma su l'OPINATA; come non ragionano su la

Digitized by Google

verità reale, ma su l'OPINATA. Dunque l'*ordine interessante di ragione*, come non si può riguardare che come un complesso di *cognizioni*, così non può costituire fuorchè un modello opinato di *giustizia*. Con ciò rendesi ragione delle diverse qualificazioni particolari di *giuste* ed *ingiuste* date in diversi luoghi e in diversi tempi alle stesse azioni; come si dà ragione delle diverse qualificazioni di *vere* e di *false*, date in diversi luoghi e in diversi tempi alle stesse opinioni.

§ 1468. Ma siccome la varietà e la fluttuazione delle opinioni non può far variare la verità intrinseca delle cose, la quale consiste in un *sì* od in un *no* immutabile; così la varietà delle nozioni di *giusto* e d'*ingiusto* particolare non può far cangiare i rapporti utili e nocivi che derivano dagli atti nostri volontarj. Sarà sempre vero che la sobrietà giova, e la crapula nuoce; come sarà sempre vero che la cospirazione degl'interessi e delle forze forma uno Stato potente, e la divergenza e la dissociazione forma uno Stato debole (1).

§ 1469. Quale dunque sarà il miglior *ordine di ragione interessante?* Quello nel quale tenendosi conto di tutti gli effetti buoni o cattivi prodotti dalle nostre azioni volontarie, si esprimerà l'ultimo complessivo risultato, in cui si ottiene il *maximum* di beni unito al *minimum* di mali, *relativo* alle diverse posizioni necessarie degli uomini e delle società. Guardiamoci dallo sposare formule assolute o perpetue a guisa degli algebristi; guardiamoci dal pretendere che certe norme larghe e presuntive debbano essere applicate dalla natura con una minuta pedagogía, simile a quella d'una monastica disciplina. Ricordiamoci che le nostre formule, comunque giuste, altro non sono fuorchè *generalità* intellettuali dedotte da noi, e nulla più.

IV. *Diritto in senso di* podestà di fare o di esigere. *Titolo. Diritto di competenza. Diritto di compulsione.*

§ 1470. Dato un comando, se vogliasi eseguito, conviene o supporre o attribuire i poteri ad effettuarlo. Una legge in chi comanda e un'impotenza in chi deve obedire, sono cose che ripugnano. La legge da noi contem-

(1) Di qui si vede che v'ha un punto, nel quale la verità opinata si confonde con la reale, la giustizia opinata con la giustizia reale; altrimenti non sarebbe possibile il giudizio su la costanza delle verità qui accennate. Tale punto si trova là dove il giudizio su l'atto o fatto particolare si riduce al principio d'identità o di contradizione, e quindi si appoggia ad un fondamento necessario ed assoluto, come dev'essere quello della verità e della giustizia non di sola opinione, ma reali. (DG)

Digitized by Google

plata è quella del miglior nostro essere, risultante dagli atti nostri volontarj. Dunque per ciò stesso si suppone l'*effezione* possibile di questi atti volontarj; dunque per ciò stesso si suppone la *facoltà effettiva* di praticarli, ossia di effettuare gli uni e di astenersi dagli altri. Dall'altra parte poi si parla di atti capaci a recar bene o male. Dunque si parla di facoltà effettiva di produrre un bene od un male.

Raccogliendo tutte queste circostanze, che cosa ne nasce? L'idéa = di una PODESTÀ nostra di fare liberamente tutto ciò ch'è conforme all'*ordine interessante di ragione.* = Ecco l'idéa più universale del DIRITTO considerato come PODESTÀ DI OPERARE.

§ 1471. Dico *come podestà di operare;* e ciò per distinguere il *Diritto* preso come sinonimo di *Legge* e di *Giurisprudenza*, come si suole praticare tuttodì. Di fatto noi sentiamo nominare un Diritto civile, un criminale, un commerciale, un marittimo, un publico, un privato ec., per indicare una ragione direttrice e sanzionata dei diversi affari privati e publici.

Dico *una ragione direttrice e sanzionata*, attesochè, parlando rigorosamente, riserbiamo il nome di *Legislazione* al complesso delle leggi emanate; e per lo contrario applichiamo il nome di *Diritto* a tutto il complesso delle leggi, dei principj e delle massime consuetudinarie, che servono e debbono servire di regola negli affari. Il Vico osservò che al nome di *Diritto*, preso come NORMA *scritta* e *non iscritta*, *originaria* o *dedotta*, gl'Italiani con somma proprietà attribuirono il nome di RAGIONE, e quindi usarono le locuzioni di *Ragione civile*, di *Ragione criminale*, *canonica*, *politica*, *delle genti*, ec.

§ 1472. Non è in questo senso che quì assumiamo il nome *Diritto*, ma nel solo ch'esprime una *podestà di fare.* = La *podestà di fare* importa tanto il praticare o non praticare a piacere ciò che dalla legge fu lasciato libero, quanto il fare od omettere senza ostacolo ciò che fu comandato o proibito dalla legge medesima. = Ecco la prima condizione generale della nostra potenza regolata, altrimenti detta *legale.*

§ 1473. La seconda condizione si è di *agire liberamente.* Questa è d'essenza dell'agente, che deve operare *per proprio impulso*, ossia in modo d'essere egli stesso AUTORE del suo atto. Senza di questo cesserebbe l'idéa di *podestà*, e subentrerebbe quella di *passività.*

§ 1474. Si vuole che l'atto positivo o negativo sia conforme all'ordine. Con ciò s'indica la sua *giustizia.* Tolta questa conformità, l'atto è di pura forza. Allora il diritto viene confuso co'l fatto; allora non vi è più diritto o torto: in breve, allora cessa ogn'idéa di diritto.

Digitized by Google

§ 1475. La qualità d'*interessante* è ingenita all' idèa di *diritto*, perchè propriamente si considera l'atto come *mezzo* necessario a conseguire un bene o ad allontanare un male. Un diritto calamitoso per l'agente è una contradizione in termini. In questo senso adunque il *diritto* è una *potenza utile* della nostra persona.

§ 1476. Come almeno logicamente si distingue la *potenza* dall'*atto*, così si distingue il *diritto* dall'*atto giuridico*. Il *diritto* rappresenta la forza considerata in senso astratto; l'*atto* poi rappresenta l'esercizio di questa forza. L'*atto giuridico* pertanto si potrà riguardare come una *funzione utile e giusta* della forza umana.

§ 1477. Io posso bensì ritirare la mia forza da un dato oggetto, o lasciare di esercitarla in una data maniera, affinchè altri possa usare della cosa, o approfittare della mia inazione; ma io non posso cedere o trasportare in altri la mia forza. Dunque, parlando filosoficamente, un diritto non può essere nè ceduto nè trasportato, e nè meno intrinsecamente diviso. Dunque il senso delle locuzioni di *trasportare*, *cedere* e *dividere*, *spogliarsi di un diritto*, è puramente metaforico.

§ 1478. Ogni diritto ed ogni dovere ha una *causa* determinata che lo fa nascere, e gli comunica una certa forma e determinati limiti. In un ordine attivo di cose queste cause non sono che rapporti attivi. Ecco il TITOLO, che si potrebbe definire = quel complesso di circostanze valevoli a creare un diritto od un'obligazione qualunque. = Le capacità legali non formano un *titolo*, ma il fondamento per costituire il *titolo*. Il *titolo* nasce dall'azione della causa immediata, attribuente il diritto, o imponente l'obligazione.

§ 1479. Ma dopo tutto questo io domando quale sia la definizione propria del *diritto*, sì come COMPETENZA esercibile o esercitata fra uomo e uomo. In questa sfera, a parlare propriamente, si verifica il *diritto* in senso di *podestà* o di *facoltà* competente? Verso la natura possiamo bensì avere obligazioni; ma sopra la natura non abbiamo diritti presi in senso di *podestà* e di *competenza*. Ora ristretta l'osservazione a questi ultimi termini, quale sarà la definizione del DIRITTO DI COMPETENZA? Eccola. = La podestà dell'uomo, rispetto a' suoi simili, tanto di agire senza ostacolo a norma della legge, quanto di conseguire da altri ciò che gli è dovuto in forza della legge medesima. =

§ 1480. Dico *la podestà dell' uomo*. Con la parola *podestà* intendo dinotare un'effettiva ed ordinata potenza, e però tutto il reale complesso delle umane facoltà, in quanto agisce conformemente all'ordine naturale. Questa potenza ordinata forma l'*impero legitimo* dell'indi-

Digitized by Google

viduo, delle società e delle nazioni. Questa potenza ordinata in un atto pratico riducesi alla *forza* fisica o individuale o collettiva dell'uomo, in quanto è diretta a norma dell'*ordine interessante*. Si considera forse l'uomo che dev'essere rispettato o secondato? allora noi vediamo la forza altrui o innocua o benefica. Si considera forse l'uomo ch'esige o ributta qualche cosa? allora vediamo la forza dell'individuo che procaccia un bene, od allontana un male. Dunque da per tutto vediamo una forza e l'esercizio di una forza.

§ 1481. L'esigere giustamente da altri qualche cosa importa in altri di fare o non fare qualche cosa a nostro vantaggio. Se dunque milita in me il diritto d'esigere, in altri militerà l'obligazione di prestare. Questi termini sono in tali casi sempre correlativi.

§ 1482. Questo dovere altrui di rispettarci, o di prestarci qualche cosa, investe ogni uomo del conseguente diritto d'esigere con la forza quel rispetto che non gli fosse usato, u quell'offizio che non gli fosse prestato. Questo diritto si può appellare DIRITTO DI COMPULSIONE, dal verbo *compulsare* usato dai legisti per significare la funzione di obligare con la forza taluno a prestare ciò che deve.

§ 1483. Questo diritto coattivo costituisce effettivamente una podestà, la quale può competere tanto all'individuo, quanto alle nazioni. Nello stato selvaggio o d'imperfetta società l'individuo è costretto per propria tutela ad esercitarlo personalmente, e quindi ha luogo il *jus privatae violentiae*, come lo chiamò il Vico. Nelle società incivilite all'opposto il privato lo esercita d'ordinario per mezzo dei Tribunali. La funzione relativa appellasi AZIONE GIUDIZIARIA, la quale consiste nell'esigere per mezzo della forza publica ciò che ne è dovuto. La procedura non è che un modo d'istruire il Giudice della cagione giustificante l'uso di questa forza. Quì dunque non si attribuisce diritto alcuno; ma solo, conosciuto il diritto, si presta la forza implorata per costringere taluno a soddisfarvi. Nella coazione sarebbe assurdo ricercare obligazione psicologica o morale per parte di chi soffre la coazione. Basta poter giustificare la coazione medesima in chi la esercita, senza cercare un'obligazione seconda nel forzato.

§ 1484. Fra eguali, come sono le nazioni, che non hanno giudice comune e superiore, il DIRITTO COMPULSIVO si esercita per giudizio proprio, come fra i selvaggi, fino con la guerra. Essa si può dire l'AZIONE GIURIDICA DELLE GENTI.

Digitized by Google

V. *Distinzione fra il* diritto *in sè stesso e l'oggetto suo. Latitudine, utilità, connessione e valore esteriore.*

§ 1485. Fino a quì abbiamo parlato del *diritto*, non perdendo mai di vista la *forza*, ed anzi seguendo questa forza ne' suoi diversi movimenti, i quali essendo giusti acquistano appunto il nome di *diritti*, ossia di *atti giusti ed utili di una forza*. Ora passiamo all'*oggetto* su 'l quale si deve esercitare questa *forza*, onde recare utilità. — Il *diritto* in sè medesimo è una potenza giusta ed irrefragabile; il suo *oggetto* per lo contrario è il campo su 'l quale viene esercitata o al quale si riferisce questa potenza. Così, per esempio, la *vita* forma l'oggetto del *diritto di esistere;* le *cose godevoli* formano l'oggetto del *diritto di dominio*. Le varie azioni della nostra forza fisica formano l'oggetto del diritto della esteriore *libertà*, che meglio si dovrebbe denominare *diritto d'azione*.

§ 1486. Quanto più si moltiplicano gli oggetti su i quali versa un diritto, ossia la podestà giusta ed utile, tanto più cresce la sfera esterna di questo diritto. Si può dire pertanto che il diritto acquista esternamente una *latitudine* suscettibile di *divisione*, contuttochè il diritto sia in sè stesso cosa indivisibile. Ma l'oggetto dei diritti, oltre d'essere per sè divisibile, può avere *gradi* diversi. Dall'agonizzante che vien meno, fino all'atleta che combatte, havvi una gradazione di *vita;* da Diogene fino a Lucullo una gradazione di *beni;* dall'avvinto in ceppi fino al cacciatore una gradazione di *azione libera*, ossia di *libertà*.

§ 1487. Ogni diritto realmente non è operativo di utilità, se non in quanto agisce su 'l suo oggetto, e dispone del medesimo. Così il diritto di *dominio* è operativo quando taluno procura ed usa delle cose godevoli; il diritto d'*azione libera* è operativo di utilità quando taluno può impiegare le sue mani e la sua persona a soddisfare ad un proprio desiderio. In atto pratico adunque il diritto operativo è inseparabile dalla facoltà di procacciare e di far uso dell'oggetto della podestà. Dico la *facoltà*, per significare la potenza pratica. Ma con ciò stesso s'indica il requisito essenziale del *possesso* (vedi il Capo antecedente, n.° XI). Dunque in atto pratico il diritto senza il possesso dell'oggetto altro non rappresenta che il *titolo*, ma non la reale podestà giuridica. Dunque onde rendere operativo il diritto si richiede la facoltà libera di usare dell'oggetto, e di disporne secondo il bisogno; in caso diverso egli è veramente zero.

Digitized by Google

§ 1488. Di sopra abbiamo veduto che il diritto in sè stesso non può essere nè ceduto, nè diviso, ed abbiamo spiegato il senso di queste frasi. Ciò che vien diviso, ceduto, cambiato, a che si riduce veramente? All'oggetto, ed al solo oggetto. Questo è così vero, che malgrado ogni atto libero d'un padrone fatto a favore di persona incapace, questa non acquista diritto alcuno. Dunque si suppone che chi acquista possa subentrare con le facoltà proprie alle facoltà del preteso alienante. Dunque tutto l'affare dell'alienazione cade su l'oggetto solo; e per parte dell'alienante altro non si fa che ritirare la propria attività dall'oggetto primo da lui posseduto, per lasciar luogo che altri lo possegga: lo che riducesi o all'*abbandono assoluto*, o alla *cessione assegnata*.

§ 1489. Abbiamo detto e spesso ripetuto, che ogni diritto è in ultima analisi una funzione utile della nostra forza. Dunque per sè stesso può formare oggetto di valore. Ma il *valore* è in ragione composta dell'utilità e della stima degli uomini: dunque si ricerca che questa utilità sia riconosciuta. Ciò posto, quando si potrà dire veramente che i diritti umani acquistino il maggior loro valore? Nell'incivilimento, e nel solo incivilimento. Ivi di fatto l'attività umana perfezionata produce le funzioni massimamente utili; ivi solamente si acquistano le cognizioni per istimare a dovere queste funzioni non solamente in sè stesse, ma esiandio per la loro reciproca influenza e pe'l loro comune effetto. Dunque ivi solamente gli umani diritti acquistano il loro vero e massimo VALORE.

CAPO III.

*Per quali mezzi possa essere effettuato l'*ordine interessante di ragione.

I. *Del primo mezzo accertato, onde iniziare l'esecuzione dell'*ordine interessante di ragione, *regolatore delle nostre azioni volontarie.* MORALITÀ.

§ 1490. Quì si parla d'un mezzo accertato, e però si prescinde da quelli adoperati dalla fortuna o da un alterabile istinto. Dove lo troveremo noi?

Come havvi un principio di contradizione logico, al quale si possono ridurre tutte le dimostrazioni e tutte le confutazioni relative alle qualità, quantità, ed allo stato delle cose, così havvi un PRINCIPIO DI CONTRADIZIONE ENERGICO, al quale si possono ridurre tutte le dimostrazioni e tutte le confutazioni riguardanti gli effetti utili o nocivi di date azioni volontarie, di dati ordini, di date leggi e di date ordinazioni

Digitized by Google

umane. Questo principio non è posto dall'uomo, ma solamente dichiarato da lui; questo principio speculativamente viene stabilito dal considerare, che se, posti i dati rapporti attivi, ne segue il tale effetto, tolti o cangiati questi rapporti, si deve pur cessare o cangiare il corrispondente effetto. Ecco l'ORDINE NECESSARIO DEI BENI E DEI MALI.

§ 1491. Invano dunque l'umana potenza potrebbe tentar di violare impunemente cotali rapporti; invano si potrebbe lusingare di sfuggirne gli effetti; invano finalmente si potrebbe ripromettere di proseguire, senza perdersi, un'opera o temeraria, o violenta, o ruinosa. Ecco il gran principio della NECESSITÀ SUPREMA della natura, che annienta l'opera degli errori o delle sconsigliate passioni, e che apre sotto i loro piedi l'abisso nel quale vengono travolte le male leggi e le inique amministrazioni.

§ 1492. Ma per far valere in pratica questo principio, in quanto da noi dipende, o per non contravenirvi in quanto può spettare alla nostra potenza, che cosa si ricerca? L'uomo nasce egli forse con la scienza infusa del bene e del male che può derivare dalle sue azioni volontarie? Leggete la storia delle tribù selvagge dell'America; consultate le vecchie memorie domestiche; scorrete le relazioni delle attuali popolazioni conosciute; e rispondete. A che si riduce la cosa? A qualche sentimento comune d'umanità, di cui parleremo. Ma se dall'altra parte è impossibile praticare costantemente una regola senza prima conoscerla, e senz'avere prima i poteri personali liberi ed i mezzi necessarj d'esecuzione, ne viene per necessaria conseguenza, che a dirigere con ordine costante le azioni volontarie umane sarà necessaria la precognizione di quest'ordine, e la relativa libertà di praticarlo. Or ecco i costitutivi della MORALITÀ.

§ 1493. Nei tempi moderni si è adoperata la parola *moralità* per significare ciò che gl'Italiani chiamano *morigeratezza;* ma ritenendo il vero senso filosofico, accennato anche da sommi scrittori, io definisco la moralità = la facoltà di conformare le proprie azioni ad una regola preconosciuta. = Da ciò ognuno vede ch'esiste una moralità publica o politica, come una privata, sia personale, sia civile.

§ 1494. La moralità suppone intelligenza e libertà di esecuzione. Diciamo meglio: suppone previdenza ed esenzione da ogni ostacolo nell'esercizio delle nostre azioni volontarie. Quì la *previdenza* si restringe al conoscere anticipatamente le conseguenze dell'atto spontaneamente deliberato. Quindi l'*ignoranza* o l'*errore* non imputabile, come tolgono la *previdenza*, distruggono pur anche la *moralità*. Un fanciullo

Digitized by Google

prima dell'età della ragionevolezza pratica atti *animali*, ma non atti *morali*. Dunque il fanciullo non è un agente morale, ma solamente un agente animale. Dunque l'atto morale e la qualità di agente morale sono cose tutte proprie della piena ragionevolezza e libertà.

§ 1495. Se dunque anche dopo l'epoca della ragionevolezza sopravengano cause le quali offuschino o non lascino libero l'esercizio della previdenza e del poter nostro esecutivo, l'atto nostro cessa d'essere atto morale, e diventa puramente animale, o meramente mecanico. Tali sono gli atti fatti in sogno, in istato di delirio; tali quelli fatti per violenza, ec. ec. Quì si entra nella teoria della *imputazione*, nella quale si deve distinguere quella che importa responsabilità, ossia merito o demerito, da quella che non porta alcuna responsabilità. Disceveriamo bene queste idée, che si riproducono sempre in ogni ramo della Giurisprudenza.

II. *Idée conseguenti.* Imputazione *nel suo senso universale.*

§ 1496. Cammin facendo lungo un argine, m'incontro in un luogo in cui è rotto. Domando chi l'ha rotto: mi viene risposto che fu il fiume vicino. Più in là veggo la sommità di una torre scrostata. Chieggo della cagione di tal guasto; e mi viene risposto che fu il fulmine che lo recò. Così d'una parte di siepe atterrata ne sento accagionare un bue; d'un palo strappato un fanciullo; d'un ramo schiantato un uomo.

In tutti questi esempj qual è il concetto che sta sotto alle domande ch'io fo, ed alle risposte che ne ritraggo? — La domanda esprime un fatto, un effetto di cui ignoro e di cui bramo conoscere la cagione, onde poter determinare a quale lo debba attribuirlo. La risposta mi esprime che il fatto o l'effetto derivò da una data cagione, più tosto che da una data altra.

§ 1497. = La proposizione con la quale si attribuisce un dato fatto con le rispettive sue conseguenze ad un dato agente, come ad assegnabile cagione di quel fatto, dicesi *imputazione*. = L'agente o il soggetto, a cui si attribuisce il fatto o l'effetto, dicesi *imputato*.

§ 1498. Se però si finge che l'agente immediato, che produsse l'effetto, non abbia operato, a senso nostro, secondo l'impulso spontaneo della sua natura, ma sia stato immediatamente spinto e diretto da un agente estraneo; noi in tal caso non attribuiamo l'effetto all'agente immediato, come a cagione principale e propria, ma soltanto come a strumento. Per lo contrario imputiamo l'effetto all'estraneo che spinse e diresse la forza dell'agente immediato.

Digitized by Google

Si possono dunque distinguere due specie d' *imputazione:* la prima si può chiamare *propria, causale* o *principale;* la seconda *impropria* o *strumentale.*

§ 1499. Questo non è ancor tutto. Più cagioni possono concorrere a produrre un determinato effetto. Dunque allora si deve a tutte attribuire lo stesso fatto. Questa imputazione comune si può appellare *coimputazione;* gli agenti o gli oggetti che concorsero a produrlo si possono chiamare *coimputati.*

§ 1500. Può avvenire che uno degli agenti sia per sè solo capace a produrre il dato effetto: in tal caso egli è evidente che avrebbesi potuto far senza di qualunque agente. Viceversa può avvenire che l'effetto sia tale, che uno dei coagenti non sia per sè solo capace a produrlo, ma rendasi necessario il concorso di un altro coagente. Nel primo caso la coimputazione è di *ragione accidentale;* nel secondo è di *ragione necessaria.*

Nel primo caso l'evento non può per sè stesso far fede se più cagioni siano concorse a produrlo, e quindi non può per sè stesso indicare la coimputazione; nel secondo la natura stessa della cosa, ossia i rapporti necessarj del fatto la comprovano.

§ 1501. Negli esempj sovra recati chi amasse spingere la ricerca al di là degli agenti, ai quali gli effetti ivi descritti furono attribuiti, potrebbe con ragione risolvere l'*imputazione originaria* nelle cagioni che fecero ingrossare la corrente dell'aqua, condensare la elettricità in una data nuvola ed avvicinarla alla torre, determinare i passi del bue traverso alla siepe, muovere il fanciullo a cavare il palo, l'uomo a strappare il ramo. E dopo avere determinate tutte queste cagioni, potrebbe di nuovo per un concatenato progresso andare ancora più in là, fino a che lo spirito suo giungesse a smarrirsi nell'immenso interminabile movimento dell'ordine universale della natura.

§ 1502. Ma con l'oltrepassare le cagioni prossime che producono l'effetto, si oltrepasserebbero i confini che nel concetto comune vengono prescritti all'*imputazione.* Imperciocchè, nell'uso comune di pensare, l'imputazione attiva o propria non si suole spingere a quelle prime e indeterminate cagioni, dalle quali la speculazione del filosofo può derivare i fatti che accadono nel mondo; ma si restringe alle cagioni prossime ed efficienti del fatto accaduto. Così se dalla ruota d'un carro venga atterrato o stritolato un corpo, dicesi che fu la ruota che lo atterrò e stritolò, benchè il carro fosse tratto dai cavalli.

Digitized by Google

III. *Imputazione morale.*

§ 1503. Fin quì non abbiamo parlato fuorchè dell'imputazione che può convenire a qualunque agente possibile. Quali sono i caratteri che distinguono la imputazione morale da ogni altra? Da prima ognuno intende che il predicato di *morale* importa che si parli di un atto praticato con moralità, vale a dire con la precognizione del valore e delle conseguenze dell'atto, e con la piena ed integra libertà dell'esecuzione. Senza queste condizioni nè l'atto sarebbe praticato con *moralità*, nè l'agente potrebbe dirsi *morale*.

§ 1504. Questo è ancor poco. Un fanciullo od un cavallo dopo certe esperienze possono, a senso nostro, prevedere, in una sfera sensibile e concreta, a che tenda un dato atto, come sentono il significato d'una minaccia. E pure nè l'uno nè l'altro sono agenti morali. In che dunque si risolve la *moralità?* Rispondo, che la previdenza del fanciullo e del cavallo è a sperimento fatto, e non ad esperimento da farsi, quale sarebbe la minaccia d'una legge. La previdenza del cavallo si può dire più tosto il risvegliamento di un'idéa operato per una mecanica associazione, anzichè un vero giudizio prodotto per una divinazione o per un'anticipata significazione delle conseguenze di un dato fatto, di un dato atto nostro volontario.

§ 1505. In questa specie di divinazione o di anticipata cognizione senza sperimento consiste propriamente la precognizione propria della *moralità*. Io comprendo per tradizione o per cognizione propria, che dal dato atto deriva certamente un bene od un male, benchè non l'abbia goduto o sofferto mai; quindi delibero di praticare l'uno, e di astenermi dall'altro.

La cognizione anticipata forma la norma preconosciuta; l'azione conseguente forma l'atto morale. L'atto, del quale io divengo in tal guisa autore, mi viene moralmente attribuito o imputato, perchè fatto con precognizione e libertà.

§ 1506. Più addentro esaminando le condizioni dell'atto morale, io trovo ch'esso non può essere prodotto fuorchè da un agente dotato di ragionevolezza, ossia munito d'idée astratte o generali, ed al quale l'uso dei segni abbia procacciato una specie d'interno potere, di cui i bruti, i fanciulli, i muti e sordi non cultivati sono interamente privi. — Tutti questi esseri sono schiavi dei sensi, e l'ordine delle loro idée è soggetto all'impero per noi fortuito delle esterne circostanze; talchè alla loro memoria o alla loro fantasia non possono dare altr'ordine,

Digitized by Google

che quello che viene loro impresso dal fortuito concorso di sì fatte circostanze. Per lo contrario nell'uomo, che fa uso dei segni, la cosa non accade così. Egli è abilitato a connettere ed a comporre mediante i segni le sue idée, e quindi le sue volizioni; e quanto più co'l soccorso dei segni moltiplica le interne quasi dirò arbitrarie sue combinazioni, egli tanto più si emancipa dall'impero della fortuna, e va creando ed ampliando un potere interno tutto suo proprio, e dirò così indipendente dal concorso fortuito delle circostanze esterne. Allora si amplia la sfera dell'interna sua libertà; allora le sue volizioni e le conseguenti sue operazioni acquistano un carattere dirò così di padronanza e di suità, sconosciuto ai bruti e ai fanciulli; allora gli atti suoi si possono con tanto maggiore ragione imputare a lui, ossia attribuire a lui solo, quanto più, a giudizio nostro, egli ne può essere riguardato come autore, o come causa propria ed indipendente.

§ 1507. Ecco in qual guisa lo stato d'intelligenza comunica ai nostri atti volontarj un carattere speciale e proprio di *morale imputazione*, cui sarebbe impossibile riscontrare nel bruto e nel fanciullo. Se questo stato forma la perfezione della potenza dell'interiore libertà umana, esso forma eziandío la pienezza della *morale imputazione*. Ecco perchè si sogliono scusare le colpe degl'ignoranti e dei poco educati, come pure si sogliono aggravare quelle dei più culti ed educati, o che almeno si presumono tali; ecco perchè all'obligazione di utilità viene comunicato il titolo di *morale*.

§ 1508. Come una libera promessa è causa d'un credito o debito, così un'azione fatta con moralità può essere causa di *jus* o di responsabilità, di merito e demerito. — Il merito e il demerito altro non sono che il titolo per aver bene o male; come la RESPONSABILITÀ altro non significa che = la necessità giuridica di sottostare a qualche cosa in conseguenza di un atto imputabile. = Siccome nel discorso comune le idée di *azione giuridica* e di *responsabilità*, di *merito* o di *demerito*, di *credito* e di *debito* si sogliono sempre ricordare all'occasione degli atti morali, ossia praticati con moralità; così giova far sentire che queste idée sono distinte, e sono conseguenze degli atti imputabili, in quanto hanno relazione ad altri. Finalmente mi giova avvertire, che quelli che gli scrittori di morale teología chiamano ATTI UMANI sono i moralmente imputabili; a differenza degli altri detti *dell'uomo*, che non portano merito, nè demerito. Quì per altro si deve osservare che la teoría politica dei premj e delle pene è teoría di *esempio*, e quindi di *sanzione morale*, e non di *retribuzione* propriamente detta.

Digitized by Google

IV. *Del primo mezzo onde assicurare l'esecuzione dell'* ordine morale di ragione. SANZIONE.

§ 1509. Con la *moralità* noi diamo gli occhi e l'intelletto per leggere e per intendere il codice della natura; con la *imputabilità* noi diamo i prossimi poteri per agire in conformità di questo codice. Che cosa ci manca dunque per operare? Dare SPINTE concordi alla *volontà*, ossia presentare motivi vittoriosi, ond' eccitare questa volontà; lo che appellasi SANZIONE.

§ 1510. Questo nome di *sanzione* per una traduzione di analogie fu dal civile impero trasportato all'ordine reale e necessario dei beni e dei mali di natura, come alla prepotenza di quest'ordine fu trasportato il nome di *legge*. *Sancire* altro non è che rendere inviolabile, intemerato; e nel suo senso diretto egli è lo stesso che assicurare l'esecuzione d'una legge con la prevalenza della forza publica: lo che essenzialmente importa la funzione di obligare ad obedire, senza la quale cessa il carattere di *legge*, e sottentra quello di *libero consiglio*. Per la qual cosa una legge senza sanzione è un vero controsenso.

§ 1511. Nell'uso comune alla *sanzione* non fu attribuita fuorchè una funzione *repellente*, e fu tolta ogni funzione *invitante*. Tu farai la tal cosa e ti asterrai dalla tal altra, sotto pena di perdere il tal bene e di soffrire il tal male. Ecco dentro quali límiti fu dal volgo ristretta l'idéa di *sanzione*.

Ma io adunque domando, se nell'ordine della natura noi dobbiamo restringere il di lei governo a questo magistero. Forsechè essa non va al suo fine con l'incitamento dei bisogni, e con quelli che diconsi *appetiti naturali*? Piacere e dolore, speranze e timori, desiderj ed avversioni, non sono forse i motori alternativamente maneggiati dalla natura? E come perciò potremo applicare al governo della natura la sola sanzione ripulsiva delle leggi umane? Il magistero doloroso nell'economía della natura serve principalmente per renderci avvertiti di ciò che può nuocere alla nostra conservazione, anzichè per invitarci a far ciò che la natura positivamente esige da noi. Se dunque si prende la sanzione come mezzo impulsivo per obligare all'esecuzione delle leggi naturali, noi trasportando l'idéa vulgare della sanzione umana al régime della natura, dovremo lasciare senza causa impulsiva la maggior parte di questo régime, e quindi alla più parte delle leggi naturali togliere il carattere di *legge*, mentre pure tuttodì declamiamo contro la prepotenza degli appetiti e delle passioni.

Digitized by Google

§ 1512. Quando un contraventore viene obligato con la *forza* ad eseguire un atto comandato, o viene punito perchè fece od omise un atto vietato o comandato sotto sanzione penale, non si stabilisce una SANZIONE, ma si pratica una ESECUZIONE. La *sanzione dolorosa umana* si restringe dunque alla *minaccia*, e non consiste che = nella minaccia di un male che viene intimato come inevitabilmente conseguente alla contravenzione o inesecuzione di un comando. =

Dunque l'*obligazione* che ne nasce è interamente *psicologica*. Essa risulta dal *timore* prevalente del male minacciato, per evitare il quale gli uomini praticano l'atto positivo o negativo comandato.

§ 1513. Ma tristo e poco utile sarebbe il risultato nella vita civile, se non intervenisse anche la forza dei premj, pe'l desiderio dei quali gli uomini fanno assai più cose di quello che sogliano fare pe'l timore del castigo. Un Governo sarebbe ben da compiangere, se dovesse far camminare tutto a colpi di bastone. Completiamo dunque l'idéa di *sanzione* come funzione psicologica obligante all'adempimento della legge, e diciamo ch'essa altro non è che = una promessa di un bene a chi opera secondo la legge, o la minaccia di un male a chi opera in contrario. = Non è necessario che la promessa sia espressa, ma basta che sia tacita. L'effetto solo benefico della legge osservata forma questo premio tutte le volte che la legge sia giusta e necessaria. Certamente questi caratteri non convengono fuorchè alle giuste leggi, le quali non si fanno che pe'l bene dei governati, nè possono convenir mai a quelle che si fanno con altre mire. In queste ultime non entra l'idéa di *premio*, e però per accomodare le nazioni alle male leggi fu necessario presentare la *sanzione* come meramente ripulsiva, e quindi assicurare l'esecuzione dei comandi con la sola vista dei supplizj. Ma considerando le cose nella loro prima verità, noi siamo costretti ad attribuire alla *sanzione* sì l'uno che l'altro carattere, perchè la volontà umana viene mossa sì dai dolori, che dai piaceri.

§ 1514. Dunque siccome la *sanzione* si considera apposta onde effettivamente ottenere l'esecuzione volontaria dell'ordine prestabilito mediante una mozione psicologica, così la *sanzione* deve abbracciare tutti gl'impulsi vittoriosi, ossia i motivi d'onde nascono gli atti liberi volontarj. Dunque la *sanzione* si può riguardare come una specie di guarentigia morale. Dicesi *morale*, perocchè non può operare che in un agente dotato di moralità, cioè capace ad intendere anticipatamente il senso di una promessa e di una minaccia, e che nello stesso tempo sia libero di operare in conseguenza.

Digitized by Google

§ 1515. A lei si dà il nome di *guarentigia*, perocchè si suppone come infallibile la legge psicologica dell' interesse. Senza di ciò non meriterebbe il nome di *guarentigia*, sinonimo di *sanzione*, cioè di funzione che rende inviolabile o guarentita una data cosa. = *Guarentire* altro non è che stabilire o porre in essere quelle cagioni che siano valevoli ad assicurare la conservazione sia di un dato stato, sia d' una data potenza, sia finalmente l' ordine di date funzioni. = L' *assicurare* poi importa di escludere l'avvenimento e il timore del contrario. Nella funzione di *guarentire* consiste in ultima analisi il precipuo ed essenziale carattere della *sanzione*.

V. *Della sanzione dell' ordine naturale di ragione.*

Coscienza comune.

§ 1516. L'ordine naturale, del quale abbiamo parlato fin quì, è esso munito di *sanzione?* O parliamo dell'*ordine reale*, o dell'*opinato*, detto altrimenti *di ragione*. Se del *reale*, la risposta affermativa risulta dal nome stesso di lui. Egli essendo per sè stesso l' ordine dei beni e dei mali derivanti dalle nostre azioni volontarie, porta per ciò stesso la sua sanzione con sè. Di lui si può dire ciò che afferma Socrate, che la pena segue una mala azione, come l' ombra segue il corpo.

§ 1517. Ma se parliamo dell' *ordine opinato*, possiamo noi dire lo stesso? Quì conviene rispondere con distinzione. O quest' ordine fu da noi dedotto con verità ed imparzialità, o fu dedotto con errore o imperfettamente. Nel primo caso l' *ordine di ragione*, altro non essendo che la fedele espressione dell' *ordine reale di natura*, porterà la sua sanzione con sè; ed essendo bene espresso e notificato all' uomo, si vedrà la sanzione annessa al precetto. In caso poi che l' espressione fosse erronea o travolta, questa sanzione mancherebbe certamente, come ogni errore manca di verità e di reale effetto; e viceversa la sanzione naturale si accamperebbe contro l' ordine preteso (§§ 1490 e seg.)

§ 1518. Ecco ciò che accade nelle storte opinioni di moralisti ignoranti o pregiudicati. Per altro conviene osservare che la natura non abbandonò gli uomini nel loro maggior uopo, perocchè li provide di alcune affezioni, delle quali si dirà a suo luogo. Mercè di queste, se l' uomo interiore non vede esplicitamente schierato avanti lo sguardo un precetto formale, sente almeno in confuso quelle che si chiamano *voci di umanità*, il complesso delle quali forma la comune coscienza. L' epiteto di *comune* fu aggiunto quì per distinguerla da un' altra più raffinata

Digitized by Google

che deriva dalla *civiltà*. L'etimología stessa della parola COSCIENZA inchiude l'idéa di un sentimento íntimo, pe'l quale ognuno dice a sè medesimo qualche cosa, e fa conoscere e sentire dentro sè medesimo qualche sentimento.

Noi vedremo più sotto in che consista questa *coscienza*, e da che risulti veramente. Quì basti soltanto avvertire, che l'uomo non dividendosi mai da sè stesso, e avendo un verbo interiore, il quale parla in lui a guisa di altro uomo, la *coscienza* suolsi riguardare come una guida interiore, la quale insegna ciò che si deve fare od omettere, ed approva o disapprova un dato atto fatto o da farsi, e però viene assunta come il primo regolatore interno delle nostre azioni volontarie.

§ 1519. L'oracolo di questa *coscienza* per altro fu riconosciuto essere fallibile, e però fu distinta una *retta* da un'*erronea coscienza*, e fu riconosciuto pur troppo che storte opinioni, ingerite sia da false o maliziose dottrine, sia dall'autorità d'ignoranti direttori, sia da usi male stabiliti, possono introdurre un'*erronea coscienza*, e talvolta far agire l'animo umano con una energía simile a quella degli appetiti più naturali. Ciò particolarmente spetta al fanatismo religioso; e la storia di tutti i popoli, le conquiste dei Musulmani, i furori delle nostre Crociate, e mille e mille altri simili esempj ne somministrano la prova. Non è possibile distinguere la COSCIENZA RETTA dall' ERRONEA, se non si conosce in che consista la MORALE OBLIGAZIONE tanto in genere, quanto in ispecie (1).

CAPO IV.

Posizione indispensabile ond' effettuare l' ordine interessante di ragione.

I. *Quale sia lo stato, senza del quale è assolutamente impossibile far nascere la moralità, la sanzione morale, ed ogni potenza utile umana.* SOCIETÀ.

§ 1520. L'ordine naturale dei beni e dei mali è inevitabile per noi. È impossibile a noi di conformarci a quest'ordine se no'l conosciamo, e se non usiamo dei mezzi che vengono da lui indicati come necessarj alla nostra migliore conservazione, dipendente dagli atti nostri. Ma queste cognizioni e questi mezzi si possono forse su questa terra acquistare,

---

(1) La definizione analiticamente dedotta dell'*obligazione morale* in genere si legge nel § 146. della *Introduzione allo studio del Diritto publico universale.*

Digitized by Google

possedere e porre in opera senza la CONVIVENZA co' i nostri simili e fuori di questa convivenza?

§ 1521. L'uomo selvaggio ed isolato è da meno dei bruti sì per la potenza fisica, che per la potenza morale. Solamente in società l'uomo uscito dall'infanzia acquista l'uso della ragione; solamente in società e per mezzo della società può ricevere una raccolta sufficiente di esperimenti su'l bene e su'l male; può resistere alle ingiurie delle cose fisiche e dei malvagi; può dominare la natura, e volgerla a propria utilità. A proporzione che la società è più illuminata, incivilita e razionale, egli è in grado di superare gli ostacoli che si oppongono allo sviluppamento della sua potenza utile, e procacciare maggiori godimenti ed una maggiore dignità alla propria natura.

§ 1522. Questo fatto solenne, notorio, costante è attestato così da tutta la storia conosciuta del genere umano, ch'egli non è prezzo dell'opera arrestarci a provarlo. Perlochè lo spendere molte parole a dimostrare che l'uomo è un *animale politico*, cioè nato fatto per la società, egli è fare troppo onore al paradosso di un pensatore che ha voluto far prova della sua magica eloquenza.

§ 1523. Parimente è assurdo il dire, come molte volte fu ripetuto, che l'uomo entrando in società rinunzi alla naturale sua indipendenza. L'uomo isolato e selvaggio non potrebbe rinunziare fuorchè alla personale sua impotenza, e mai alla naturale sua indipendenza. Come mai dare il nome d'*indipendenza* ad uno stato nel quale l'uomo interiore, ridotto alla pura sfera d'essere senziente, trova la sua mente schiava del concatenamento fortuito delle esterne sensazioni? uno stato nel quale è un mero caso s'egli può soddisfare a questi bisogni? uno stato nel quale, più debole delle grosse bestie, meno guarentito di qualunque altro animale contro le ingiurie delle stagioni e degli eventi, non può d'ordinario da sè solo provedere alla sua conservazione? Schiavo di corpo e di mente di tutta la grezza natura, si potrà dire giammai godere della naturale sua indipendenza? L'idea di *indipendenza*, per essere convenientemente applicata, deve riferirsi almeno a ciò che l'uomo suole bramare, ed a ciò a cui è sospinto in virtù della sua naturale costituzione. La ragionevolezza non è forse partaggio naturale dell'uomo? la sua migliore conservazione non è forse l'oggetto delle di lui brame? Dunque la naturale INDIPENDENZA si verificherà solamente in quello stato nel quale egli POSSA EFFETTIVAMENTE ottenere questi due intenti; ed egli riuscirà tanto più indipendente, quanto meno dovrà soggiacere a potenze avverse ed a circostanze contrarianti.

Digitized by Google

§ 1524. Questo stato è il SOCIALE: in esso solo si effettua la vera naturale indipendenza. Cosa si direbbe di colui ch'asserisse che un affamato co'l prender cibo abbia rinunziato allo stato di fame? un ammalato prendendo medicina aver rinunciato ai dolori ed alla morte? Vi sono forse diritti calamitosi, come vi sono diritti utili? Dunque voi volete assumere questa naturale indipendenza o come *fatto*, o come *diritto*. Se l'assumete come *fatto*, voi mi dovete dire che l'uomo-bestia, più debole, meno guarentito e moralmente e fisicamente d'ogni altra bestia, gode l'indipendenza nel trovarsi in questo stato. Se poi l'assumete come *diritto*, dovete distruggere la nozione essenziale del *diritto*, la quale inchiude nel suo concetto la precipua condizione della facoltà di procacciare il bene ed evitare il male. Dunque assurda fu l'asserzione di tanti scrittori, particolarmente del passato secolo, che l'uomo entrando in società rinuncia alla sua naturale indipendenza.

§ 1525. Quest'asserzione è tanto più assurda per essi, quanto più è chiaro ammettere eglino che l'uomo sia nato fatto per la società. Di fatto come conciliare questo assoluto bisogno della società con una naturale indipendenza fuori della società? A chi dicesse che l'albero è nato fatto per vegetare piantato in terra, e sostenesse poi che quest'albero può esistere fuori con le radici in aria, che cosa rispondereste voi? La parità è perfetta.

Dunque non solo assurda, ma mostruosa contradizione è quella di asserire o di figurare che l'uomo nato per la società, passando in società, rinunzi alla naturale indipendenza. Consta all'opposto che tutta quella indipendenza ch'egli può godere in seno della natura a norma della sua circoscritta potenza, egli la esercita in società e per mezzo solo della società, siccome lo comprova l'esperienza.

1526. Se in prova si volessero fatti anche positivi, si possono leggere le relazioni delle tribù selvagge, per esempio il Libro IV. della Storia d'America del Robertson, quelle di molti viaggiatori rispetto agli altri popoli, ed in ispecialità poi il celebre Malthus *su la popolazione*, e scorrere con lui le terre australi e parecchie isole del mar Pacifico. In tutte queste relazioni, sebene non vediamo individui isolati, erranti, ed in uno stato perfettamente selvaggio; ciò non ostante ci vien fatto di conoscere con quali gravi pene si provegga imperfettamente soltanto alla sussistenza ed ai più urgenti bisogni, ed a quanta calamità, desolazione e morte esponga uno stato imperfetto di società. Dirò di più: la cosa giunge al punto, che trasportandosi colonie intiere di Europei in un suolo non ancora preparato, e rimoto da confinanti paesi ubertosi ed

Digitized by Google

inciviliti, le colonie stesse costantemente perirono quasi tutte. Da questi fatti lice argomentare *a fortiori* che cosa sarebbe la specie umana dispersa in individui isolati e selvaggi.

§ 1527. Conchiudiamo dunque, che lo stato di vera e naturale indipendenza, tanto in fatto quanto in diritto, della specie umana si verifica veramente nel solo stato di società conforme all'ordine morale. Nè osta a ciò, che ivi siano necessarj magistrati, principi e leggi; perocchè, se bene addentro si considerino le cose, si troverà che ivi l'uomo non deve mai servire all'uomo, ma alla necessità della natura e al proprio meglio. Non confondiamo il *fatto* co'l *diritto;* non confondiamo la voce della *natura* con quella della *passione*, i dogmi della *ragione* co'i traviamenti dell'*errore*. Nella scienza del *diritto* e del *dovere* noi teniamo conto di ciò che deve e può essere giustamente praticato, e non di ciò che non deve e può essere ingiustamente eseguito. Ma su di ciò ragioneremo più sotto.

II. *Costituzione essenziale di ragione della società.*

§ 1528. Esaminando perchè in forza della condizione naturale sia necessario lo stato di società, è agevole dedurre quale ne debba essere la COSTITUZIONE. Fu veduto che lo stato di società è il fondo naturale ed indispensabile, su'l quale si possono, nella maniera più breve, più facile e più efficace, attivare tutti i poteri morali e fisici della specie umana, onde ottenere il meglio ed evitare il peggio. Come il terreno, ed un *dato terreno*, è necessario alla nascita, vegetazione, progressi e fruttificazione di un albero; così la società, ed una *data società*, è necessaria allo sviluppamento intellettuale, morale e fisico dell'uomo, in mira alla di lui conservazione, incolumità e benessere. Questa specie di società è quella in cui si verifica la CONVIVENZA. Definisco la convivenza = quello stato di unione e di reciproco commercio d'un'adunanza stabile di uomini, nel quale si ottiene la loro migliore e più equa conservazione mediante il maggiore relativo perfezionamento. =

§ 1529. In questo perfezionamento comprendo anche il fisico. Con ciò si vuole intendere l'acquisto e l'amplificazione di nuove forze fisiche, risultanti non solamente dal soccorso delle nude braccia altrui, ma eziandío da tutti gli strumenti mecanici co'i quali l'uomo vince le resistenze esterne, modella tutti gli oggetti presentati dalla grezza natura, e li volge a propria utilità. Questo fatto è troppo notorio per abbisognare di spiegazione. Tutto ciò costituisce l'*intento* proprio e finale delle società umane.

Digitized by Google

§ 1530. Questo intento ha i suoi LIMITI di diritto così certi, come li ha la naturale padronanza ed egualità d'ogni membro associato. Se l'uomo fosse una bestia o un Dio, non abbisognerebbe del soccorso altrui. Ma se l'uomo non può bastare in tutto a sè stesso, egli può bastare in molte cose. Più ancora: non può esigere da altri ajuto e soccorso che con un ricambio di officj. Dunque la società umana non può essere società di comunione o di azienda, ma solamente SOCIETÀ DI COMMERCIO E DI AJUTO NECESSARIO. Questo è il suo carattere essenziale e decisivo di diritto, al quale si deve sempre por mente.

§ 1531. Perchè entrate in società, avete voi diritto che il vostro vicino venga a farvi il pranzo od a cultivare il vostro orto? Oppure la comunanza avrà essa il diritto di farvi portare il vostro letto e la vostra tavola in piazza, onde farne parte a tutti? — Dunque l'intento dell'associazione è limitato dalla *necessità*, e regolato da *reciproca eguaglianza* di diritto.

§ 1532. Ma per ottenere questo intento che cosa è necessario? Ognuno sente essere necessaria la COSPIRAZIONE di tutti i poteri individuali degli uomini collegati. Dunque siccome in ogn' individuo si distingue il conoscere, il volere ed il potere esecutivo; così sarà necessaria la cospirazione delle *cognizioni*, dei *voleri* e delle *forze* degl' individui aggregati. Questa condizione è così assoluta ed indispensabile, che senza di essa non esiste veramente società. Dunque una società sarà più o meno perfetta, quanto più o meno si verificherà in essa questa cospirazione dei tre poteri individuali sopra enunciati. = Dunque la costituzione necessaria di ragione delle umane società consisterà nella più perfetta cospirazione delle mire, degl'interessi e delle azioni degl'individui collegati. = Dunque il carattere distintivo della costituzione essenziale di ragione delle umane società consisterà nella triplice unità suddetta.

§ 1533. Determinata così la vera idéa della costituzione essenziale di ragione dell'umana società, si domanderà per qual mezzo si possa effettuare la triplice unità su mentovata. Non è egli vero che ogni uomo non può agire che in vista d'un proprio vantaggio? È mai possibile che l'uomo esca da sè stesso ed agisca per altri motivi, che per quelli che determinano la propria volontà? In una parola, è egli possibile che l'uomo agisca fuorchè per amor proprio (1)?

---

(1) A fine di non ripetere qui le considerazioni altre volte fatte sopra espressioni dell'Autore analoghe a queste, prego il lettore a rivedere la mia nota al § 1126. di questi scritti, le altre nella medesima citate, e quella al § 1570. (DG)

Digitized by Google

§ 1534. Quì l'*amor proprio* si assume come volontà generale di star meglio che si può. Ciò posto, noi troviamo bensì forze e tendenze isolate, ma non tendenze comuni, a meno che nella tendenza comune ognuno non trovi la soddisfazione del proprio interesse. — Ad effettuare pertanto la costituzione essenziale di ragione della società è indispensabile che l'interesse personale sia identificato con l'interesse sociale di modo, che il singolare individuo operando per altri, vegga di operare per sè medesimo. Questa condizione è così indispensabile, che senza di essa non può esistere vincolo veruno, nè cospirazione delle azioni umane di sorte alcuna. La legge dell'interesse è così assorbente ed imperiosa per gli uomini, come la legge della gravità è assorbente ed imperiosa pe' i corpi.

§ 1535. Con l'unità di mire si crea una mente sola nell'aggregato sociale; con l'unità d'interessi si crea un solo cuore; con l'unità finalmente di azioni si crea un solo braccio. Dunque che cosa manca per costituire la società in vera PERSONA MORALE, avente una sola mente, un solo cuore ed un solo braccio? Dunque la società ordinata dalla natura si dovrà considerare ed appellare co'l nome di *persona morale*.

§ 1536. Quando questa triplice unità, costituente la morale personalità dell'aggregato sociale, si verifichi a norma della legge di natura, si verifica pur anco dal canto della mente la *sana opinione publica*, dal lato del cuore il più vivo *amor della patria*, dal canto delle forze la maggiore possibile *potenza relativa*. Tutto questo è un risultato necessario della cospirazione delle mire e degl'interessi, dalla quale deriva per necessaria conseguenza la cospirazione delle forze. Dunque a proporzione che mancherà la cospirazione delle mire e degl'interessi, dovrà mancare la cospirazione delle forze. Dunque a proporzione chè la società è meno illuminata su le cose interessanti, meno soddisfatta nei suoi interessi, ossia che gl'interessi siano divergenti, essa del-pari sarà meno felice e meno potente. Lumi, bontà, potenza sono dunque essenzialmente connessi; ignoranza, malvagità, debolezza, sono cose l'una dall'altra dipendenti, e tutte indubitatamente portanti la disoluzione e la perdita della società.

§ 1537. L'unificazione dell'interesse personale co'l sociale fu detto essere la condizione primaria indispensabile della costituzione essenziale di ragione della società. Si domanderà per quali MEZZI si possa ottenere questa unificazione d'interessi. Ognuno risponderà che questa unificazione non si può ottenere che con la soddisfazione dei bisogni naturali alla costituzione dell'uomo, fatta in società e per mezzo della so-

Digitized by Google

cietà. Ora richiamando i sommi-capi di questi bisogni, a che si potrebbero ridurre? Essi ridurre si potrebbero: 1.° alla sussistenza; 2.° alla educazione; 3.° alla tutela, ossia al concorso delle forze per difendere e procacciare gli oggetti dei proprj diritti. Dunque = una sussistenza, una educazione ed una tutela prestate scambievolmente in società e per mezzo della società, co 'l pareggiamento della scambievole utilità, e salvo l'inviolato esercizio della comune libertà = costituirà il vero e precipuo mezzo, onde unificare l'interesse personale con l'interesse generale. Fu aggiunta la condizione di *pareggiare fra i collegati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della libertà;* e ciò sì per fatto, che per ragione. Per *fatto*, perchè altrimenti nessuno coopererebbe all'altrui benessere, se dovesse farlo co'l sacrificio della propria utilità e della propria padronanza. Per *ragione* poi, attesa l'eguaglianza naturale di diritto che passa fra uomo e uomo, in virtù della quale fu stabilito l'assioma, che *par in parem non habet imperium*, ed in conseguenza nium uomo è tenuto a sacrificare i proprj diritti all'altro uomo, ma a prestare la sua opera con un ricambio di utilità. L'EQUITÀ NATURALE, ossia meglio la linea che divide il vero diritto fra uomo e uomo dall'esercizio arbitrario della forza, è appunto il principio dell'eguaglianza, che forma il fondo d'ogni morale anche religiosa, e forma pure il criterio della civile ed universale GIUSTIZIA tanto fra gl'individui di una società, quanto fra le nazioni. — Ecco il perchè fu aggiunta la clausola del *pareggiamento delle utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà.*

§ 1538. Ben è vero che possono sopravenire ostacoli insormontabili in società, che si attraversino ad ottenere sussistenza, educazione, e cospirazione di forze; ma tutti questi ostacoli derivando da combinazioni indipendènti dalla mala opera degli associati, non entrano ad alterare la legge fondamentale della società, nella quale si hanno in mira solamente i mezzi che dipendono dalla potenza propria dei socj collegati. E però si deve aggiungere la clausola di *ottenere* tutte le cose antescritte, per quanto dipende dall'opera e dalla potenza propria dei membri della società. Da tutto questo lice dedurre qual sia l'ordine essenziale di ragione delle società umane, avuto in mira il loro fine, e l'autorità di diritto dei membri che le compongono.

§ 1539. Che cosa sono dunque le società di conservazione e di perfezionamento? O si parla dei loro caratteri di *diritto*, o si parla dei loro caratteri di *fatto*. Se dei primi, risulta ch' esse non sono società di comunione o di azienda, ma solamente di utile commercio e di neces-

Digitized by Google

sario ajuto; se dei secondi, esse sono un concorso delle volontà, e quindi dell'*opera*, al detto ajuto e commercio. Dal concorso delle *volontà* nasce quello delle forze, e dalle molte forze concorrenti nasce una sola forza prevalente, che forma il materiale della *sovranità*. — Tutte queste cose poi sommariamente enunciate verranno sviluppate da poi.

III. *Necessità del régime governativo.* Società civile.

§ 1540. Io comprendo, dirà taluno, in una confusa ed astratta generalità, che per tutti gli uomini esistendo un bisogno urgente e generale di vivere in istato sociale, si formerà e sussisterà pure uno stato qualunque di società, il quale almeno all'ingrosso soddisfi all'intento della natura; ma non veggo però ancora fino a quì una maniera così chiara che appaghi lo spirito, come, in forza delle cose fino ad ora considerate, in fatto pratico naturalmente debba avvenire l'effezione dello stato politico, e ch'esso sia di un'assoluta necessità di naturale diritto. Ora egli è questo appunto che m'importa e che chieggo di sapere: in quale maniera posso io scoprirlo? — Quì, come ognuno comprende, siamo ricondotti di nuovo ad indagare le disposizioni naturali degli uomini relativamente alle cose ora ricercate.

§ 1541. L'esame generico che ne abbiamo eseguito, dietro i fatti notorj delle qualità e dei difetti umani, ci accertò bensì di una capacità a conformarsi all'ordine sociale, e di un interesse generale a farlo; ma la grande fallibilità di spirito, l'indefinita cupidigia di cuore, l'estrema limitazione di forze, la varietà d'ingegno, la divergenza particolare di subalterni interessi ci rendono palese quanto sia difficile, per non dire impossibile, in una moltitudine varia di persone l'ottenere universalmente e costantemente, come l'ordine sociale esige, la triplice unità sopra descritta. Anzi considerando le cose più attentamente, si scopre che a proporzione che le facoltà si sviluppano, che gl'interessi particolari si moltiplicano, che i mezzi di conservazione si aumentano; ella è cosa impossibile ottenere dai particolari, interamente abbandonati al proprio privato arbitrio, universalmente e costantemente le disposizioni e gli stimoli uniformi e vittoriosi che a ciò fanno d'uopo, e quindi in ognuno la indispensabile libertà ed uniformità d'opera all'esecuzione dell'ordine sociale. Niun fatto vi ha che più di questo sia palese, certo e attestato da tutta la storia conosciuta dell'umanità.

§ 1542. Posto questo fatto, ponderate tutte le note disposizioni favorevoli e contrarie della natura umana, e riferito il tutto all'intento

Digitized by Google

della effezione e conservazione dell' ordine sociale, ne emerge in una guisa irrefragabile la necessità della creazione e conservazione di un potere valevole ad illuminare, interessante a rinforzare la libertà degli uomini aggregati in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine essenziale della società prescrive.

§ 1543. E siccome un tale potere si rende necessario per ovviare alle aberrazioni, reprimere gli attentati, e ricondurre all' ordine i poteri particolari; così dalla natura stessa delle cose si esigono due condizioni simultanee: la prima, ch' esso supplisca unicamente in quei casi in cui l' andamento naturale delle cose umane non opera rettamente da sè; la seconda, ch' esso per la sua vigoría sia superiore alle forze d'ogni privato o di pochi, e sia per sè capace a correggere ed a reprimere quegli atti dei singoli, i quali o per ignoranza o per interesse tentano naturalmente o di torcere o di corrompere o di non effettuare la necessaria unità d'opera spesso ricordata. Le facoltà e le condizioni costituenti questo potere, e l'ordine delle funzioni di lui, sono dunque precisamente ed irrefragabilmente determinate e misurate dai rapporti reali di fatto irreformabili che lo rendono necessario; talchè nell' ordine di natura e di ragione ogni arbitrio rimane evidentemente escluso. Anzi la natura delle cose ne fissa così invariabilmente le condizioni, che mediante la cognizione di esse si può sicuramente giudicare in che debba consistere la *licenza* e la *tirannía*. In queste condizioni entra lo stato attuale o necessario delle popolazioni. Il governo dei primi Incas del Perù, colà prima necessario, sarebbe tirannico nella europea civiltà. L'assolutismo in fatto di governo è un mostro.

§ 1544. Oltre a ciò, non v' ha uopo di osservare che il titolo di ragione della fondazione di questo superiore potere risulta così necessariamente dai fatti reali delle cose riferite all' esecuzione dell'ordine essenziale e naturale delle società, specialmente innoltrate ad un certo punto, che per quella stessa ragione che l'ordine sociale è un diritto e un dovere di natura, il quale non abbisogna d' altro titolo di ragione, io dico la creazione e la conservazione del potere superiore di cui parliamo, (*sic*) dalla irreformabile discordanza dei particolari abbandonati a sè soli viene renduto rimedio necessario alla esecuzione e conservazione dell' ordine sociale.

§ 1545. I difetti della moltitudine dei socj, abbandonata a sè sola, c' indicano bensì la necessità del potere superiore di cui parliamo, e determinano la facoltà e le condizioni del régime di lui; ma per sè medesimi non ci suggeriscono d' onde dobbiamo ricavarlo, nè in chi debba

Digitized by Google

veramente risiedere. L'abitudine di vivere sotto l'impero dei governi umani ci fa correre co'l pensiero ad investirne gli uomini. Questo però non viene autorizzato dal concetto logico della cosa, ma solamente dallo stato di fatto delle cose della terra, le quali non offerendoci che la natura fisica, che va da sè stessa al suo fine, ci costringono a rivolgerci di nuovo agli uomini. Ma parlando rigorosamente, « giusta il concetto logico della cosa medesima, noi non troviamo una connessione essenziale fra queste due idée. Alle società è necessario un potere superiore illuminante e costringente: dunque gli uomini stessi debbono somministrare tanto il potere, quanto i direttori naturali di sì fatto potere. E per verità, se esistessero su questa terra esseri superiori agli uomini, i quali fossero naturalmente « certamente dotati di tutti i lumi, di tutto lo zelo, di tutta la potenza, di tutte, in una parola, le facoltà conosciute e convenienti a rimediare, con una positiva e promulgata Legislazione, « con un'amministrazione visibile ed efficace, alle cagioni che rendono necessario il potere superiore di cui ragioniamo; in tale ipotesi il genere umano, volendo ottenere il proprio benessere co'l mezzo necessario della società, sarebbe tenuto a rivolgersi ad essi ed invocare il loro ajuto, « potrebbe con fiducia al loro pieno arbitrio affidare il régime della società stessa: ed in questo senso pertanto si può dire che il governo della moltitudine conviene naturalmente ai più illuminati ed insieme ai più virtuosi. — Ma una tale stirpe superiore e perfetta di esseri con tutte le figurate condizioni non esistendo su la terra, ecco di nuovo che le società debbono ricorrere a sè medesime, formare con le loro forze comuni, ed affidare a chi più loro conviene la direzione del potere superiore mentovato, il quale dalla natura stessa delle cose, altro non ispiegandosi, viene teoricamente atteggiato, limitato e diretto giusta l'ordine testè accennato.

Ecco pertanto il CIVILE GOVERNO; ecco il suo titolo di ragione, le basi delle facoltà, dei doveri e diritti di lui: in una parola, ecco l'ordine teoretico essenziale di ragione della fondazione e delle funzioni d'ogni civile governo della terra.

§ 1546. Io chieggo ad ogni persona ragionevole, se abbiavi nulla di arbitrario, nulla che non sia generato, determinato e misurato dal grande ed unico principio della *necessità*. Io sfido gli schiavi venduti al despotismo, e tutti gli amatori dell'eccesso della libertà, a mostrarmi un solo annello di questa catena, che non sia renduto solido ed indispensabile dalla irreformabile forza dei fatti, e dalle connessioni irrefragabili della ragione.

Digitized by Google

§ 1547. Restringendo le nostre considerazioni ai minimi termini, io domando che cosa sia una società senza centro, e senza capi che ne dirigano le forze. Altro che una società anarchica. Ora ognuno sa quanti disordini, quanti delitti, quanta devastazione e quanta guerra porti seco l'anarchia. Ebbene, io domando, è egli o no dovere necessario di ragione naturale astenersi da sì fatte cose? Niuno lo può negare. Ma dall'altra parte ognuno sa che l'unico mezzo indispensabile, onde evitare l'anarchia, è lo stabilimento di una direzione centrale dei poteri sociali. Dunque tale stabilimento investe la persona morale della società di un nuovo carattere, pe'l quale ella si appella *società civile*, o in altri termini *stato politico;* a differenza della così detta *società naturale di eguali*, che più propriamente si potrebbe appellare *società anarchica*. Lo stato di società naturale di eguali è più tosto una finzione della nostra mente, che una posizione reale delle umane congregazioni. Il filosofo talvolta la finge per fissare precisamente il soggetto delle sue ricerche, ed iscoprire ciò che importino i puri rapporti degli uomini collegati, prescindendo dalla considerazione dell'esistenza di una direzione centrale dei poteri della società; ma in fatto pratico una moltitudine più o meno grande di uomini aventi uno scopo comune non può esistere senza questa centrale direzione. Imaginate anche un branco di ladroni: essi hanno sempre un Capo. Gli Arabi-Beduini, viventi naturalmente in uno stato errante, pastorale e di ladroneccio abituale, hanno Capi militari per le loro imprese, ed arbitri per le loro differenze. Scorrete il globo terraqueo, anche dove le società sono più imperfette, e troverete da per tutto una direzione centrale dei poteri degli uomini riuniti.

IV. *Dello stato diverso delle civili società. Legge di* OPPORTUNITÀ.

§ 1548. Lo stato delle umane società non può per necessità di natura essere simile ed eguale in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Prescindendo dalle vicende straordinarie e puramente eventuali dei popoli della terra, e prendendo in considerazione solamente le circostanze permanenti o naturali degli uomini, noi troviamo che lo stato delle umane società dev'essere necessariamente l'opera delle società medesime. Non esiste una mano esterna ed onnipossente, la quale prepari i campi seminati, le case fabricate, le armi acconce, i vestiti opportuni, ed altri tali mezzi d'incolumità e di godimento. Non esiste nè meno una potenza esterna superiore, illuminante l'uomo su l'ordine dei beni e dei mali, e su le tracce dei doveri e dei diritti formanti la legge naturale. Non esiste

Digitized by Google

finalmente una potenza visibile esteriore e vittoriosa, la quale sospinga gli uomini a formare utili e regolate congregazioni; ma tutto questo è opera di una forza segreta, invisibile e spontanea, esistente nell'anima e nel cuore d'ogni umano individuo. Siccome dunque l'uomo naque perfettamente ignorante, ignudo e inerme in mezzo alla gran selva della terra; così lo stato equilibrante le soddisfazioni co' i bisogni delle umane società ha dovuto incominciare, progredire, svilupparsi e perfezionarsi gradualmente per opera sola delle società medesime, soltanto dietro gl'impulsi interni, e in forza delle circostanze esterne della natura.

§ 1549. Dunque ha dovuto precedere un lungo período, nel quale a forza di millioni d'esperimenti, d'errori, di vicende or triste or buone, l'uomo grezzo ed ignorante è passato bel bello allo stato di ragionevolezza e di lumi; l'uomo ignudo, debole, e privo di mezzi d'utilità, è passato allo stato d'industria, di comodi e di godimento; l'uomo isolato, o ristretto alla famiglia, è passato allo stato di tribù, di popolo e di nazione.

§ 1550. Questo corso necessario e determinato delle circostanze della di lui natura, posta in commercio con l'ordine fisico, si può considerare come una *legge di fatto necessaria* della natura. Dunque il régime della FORTUNA, che ha dovuto precedere quello dell'arte e ha fatto nascere l'arte, è una legge indispensabile delle umane società. Dunque il diverso stato d'infanzia, fanciullezza, gioventù e virilità dei popoli è parimente una legge necessaria di natura. Quì la *legge necessaria* si assume in linea di puro fatto, e come potenza superiore alla quale l'uomo deve obedire. Legge di posizione naturale è questa, dalla quale nasce un ordine di ragione conseguente, costituente appunto un ramo di Diritto adattato alle fasi diverse della vita delle nazioni. Ecco la LEGGE DELL'OPPORTUNITÀ nel régime delle umane società, la quale passo passo investe sempre e dà forma agli atti loro.

§ 1551. Figlia del tempo e della fortuna si deve dunque considerare l'attuale posizione delle diverse società umane sparse su'l globo terraqueo. Ma volendo noi riguardare il nostro soggetto con l'intenzione di determinare poi certi diritti e certi doveri, ci troviamo costretti ad esaminare partitamente i fondamenti di diritto necessario dello stato economico, morale e politico delle diverse società. Sotto il nome di STATO ECONOMICO intendo = quel dato modo d'essere di un popolo, il quale risulta dalla produzione, distribuzione e consumazione di fatto delle cose godevoli presso il medesimo. = Sotto il nome di STATO MORALE = quel dato modo d'essere di un popolo, il quale risulta dalle cogni-

Digitized by Google

zioni, dalle affezioni e dalle abitudini vigenti presso il medesimo. = Sotto il nome di STATO POLITICO = quel dato modo d'essere di un dato popolo, che risulta dall'ordine di fatto della cosa publica. =

V. *Necessità ultima della vita agricola e commerciale.* STATI POLITICI.

§ 1552. È cosa di fatto che lo stato di società delle genti specialmente europée presenta nella sua posizione economica uno stato agricola e commerciale; nella sua posizione morale uno stato illuminato da dottrine, leggi e religione; nella sua posizione politica finalmente uno stato diretto da leggi, da Principi e da magistrati. Ora altro è il dire che questo fatto sia avvenuto in forza delle circostanze del tempo e della fortuna, ed altro è il dire che sia di *diritto necessario*. Nel fatto operato dagli uomini si verifica tanto il necessario, quanto l'arbitrario; tanto il naturale, quanto il fattizio; tanto il giusto, quanto l'ingiusto; tanto l'utile, quanto il nocivo. Ora domando se, in massima almeno, i tre stati suddetti siano veramente di *diritto necessario*, o no. Per essere di *diritto necessario* conviene che la cosa debba essere disposta in quella tale determinata maniera, senza la quale sarebbe impossibile rispettare l'ordine morale di ragione stabilito come norma delle umane azioni. Ora domando se lo stabilimento agrícola e commerciale, educato ed illuminato, politico e regolato, nel quale viviamo, sia tale che dopo almeno un determinato periodo si debba adottare, sotto pena di violare i doveri rigorosi stabiliti dall'ordine morale di natura. Senza questa ricerca noi mancheremmo del primo vero fondamento di diritto autorizzante tutti i Codici, per così dire, delle genti incivilite. Se in un solo ramo si potesse sostituire un fondamento arbitrario di puro fatto, anche di umana convenzione, si scemerebbe o, a dir meglio, si toglierebbe a tante leggi ed instituzioni il fondamento della loro giustizia e santità, e l'opinione illuminata non verrebbe in soccorso della subordinazione politica e della morale interiore; perocchè molta parte dell'edificio sociale essendo riguardata come opera o dell'ignoranza o dell'arbitrio dei potenti, aprirebbe la tentazione a sovvertire un ordine spesso incomodo all'intemperanza personale umana. È dunque sommamente importante il discutere la proposta questione dell'ORIGINE NECESSARIA di diritto dello stato agrícola e commerciale delle popolazioni europée.

§ 1553. Tre generi di vita furono sempre distinti e rappresentati come successivi l'uno all'altro; cioè la *vita cacciatrice*, la *pastorale*, l'*agricola* e *commerciale*.

Digitized by Google

§ 1554. Egli è certo e notorio che un popolo nella vita cacciatrice non si può procacciare che una sussistenza infinitamente penosa ed incerta, la quale molte fiate manca ai fanciulli, ai vecchi, e ad ogni altra persona inetta a far lunghe corse ed a coglier prede. In fatti quando il cacciatore non trovi che quel tanto che basti a sfamarlo, non può agli infermi e ai deboli recare giornaliero soccorso; dall' altra parte poi sì fatto genere di vita esige un grandissimo paese per un'assai piccola popolazione.

§ 1555. La vita pastorale, sebene non sia tanto aspra ed angustiante, tuttavia pone tra gli uomini una enorme diseguaglianza di *fatto* ed una medesima dipendenza dai più ricchi pastori, ed esige anch' essa vasti territorj.

§ 1556. La propagazione della specie viene eseguita con quella fecondità che comporta la natura; e con tanto maggior effetto si compie, quanto meno le sorgenti della forza riproduttrice vengono affievolite dal lusso di godimento. I gradi di questa forza riproduttrice variano, e variar debbono in luoghi differenti. Ma per quell' armonica unità che regna nelle leggi fisiche dell' universo queste varietà vanno e debbono andare di conserva con la fertilità del suolo sebene inculto, e con la forza moltiplicante che incontrasi nelle altre produzioni locali, come effetti della medesima cagione predominante.

§ 1557. La nuova più numerosa generazione che sorge ha diritto di esistere anch' essa al pari de' suoi padri. Ma essa riproduce di nuovo, e la popolazione si moltiplica in guisa, che il territorio non basta più nè alla caccia, nè alla pastura necessaria a far sussistere la popolazione.

Che dunque si dovrà fare? O morire, o distruggere i più deboli, o emigrare per gire in traccia di nuove sedi capaci ad alimentare la popolazione cresciuta. Ma le altre nazioni che già le occupano hanno anch' esse un bisogno e un diritto inviolabile alla propria sussistenza; e però hanno un legitimo ed inviolabile possesso su 'l territorio che le alimenta pari a quello che la nazione emigrante aveva su 'l suo. Esse hanno dunque diritto a respingere i nuovi ospiti. Ecco quindi la guerra, la più spaventosa e micidiale delle guerre, perocchè non può essere finita che con la distruzione dell' una o dell' altra nazione. Ecco i Tátari di Gengis-Kan, ed ecco una loro massima antica di Stato.

§ 1558. La necessità di *fatto*, che spinge i detti popoli ad emigrare per essere soverchiamente moltiplicati in un paese dove il loro tenore di vita non somministra ad essi alimento bastevole, è bensì un bisogno attuale, ma non è una vera e legitima necessità, perchè essa poteva es-

Digitized by Google

sere prevenuta o tolta co'l cangiar modo di vivere, cioè co'l porsi a cultivare la terra, la quale ridotta a cultura è valevole ad alimentare una grande popolazione sopra uno spazio assaissimo minore. — Io non sono tenuto a confermare nè con la ragione nè co'i fatti questa osservazione, nè le altre urgenze sopra mentovate, perchè sono cose notissime e certissime.

§ 1559. Invece mi si risponda: non è egli vero che il non portare lo spoglio o lo sterminio alle nazioni vicine (tranne il caso di una evidente e giustificata necessità) è una legge di *jus* necessario ed inviolabile della natura?

Dall'altra parte il conservare la propria vita, il dare e lasciare pur modo di sussistere alla prole da noi generata, e che sorge in mezzo a noi, non è forse un dovere naturale ed inviolabile? Se dunque l'agricultura nel crescere delle popolazioni è il mezzo necessario a fare l'uno e l'altro, o ad evitare le estremità micidiali di cui testè ragionammo, essa perciò diviene a tutto rigore un necessario dovere e un diritto pubblico naturale.

§ 1560. La ragione ossia il titolo per cui fu introdotta rimane il medesimo, anzi s'accresce per conservarla, perchè co'l mezzo dell'agricultura la popolazione si aumenta fino all'equilibrio delle cose, nell'atto che questa ha diritto e dovere a sussistere senza offendere la proprietà delle altre nazioni.

§ 1561. Ma lo stabilimento dell'agricultura, combinato con tutte le circostanze di diritto e di dovere sociale, produce quello delle vitalizie proprietà permanenti e particolari, guarentite dalla giustizia comune, non per fondarne il titolo, ma per farne riconoscere, difendere e dirigere esteriormente i possessi, e per promovere con l'interesse personale del proprietario la comune utilità.

§ 1562. Da ciò pure nascono le arti, il commercio, le società più legate con una vicendevolezza di lumi e di offici: e da ciò segue il maggiore perfezionamento intellettuale, morale o politico delle società, il quale non può essere ritardato o tòrto dalla mala opera delle leggi dettate dall'ignoranza o dalla malvagità, le quali producono gl'inconvenienti di cui taluni accagionarono gli stabilimenti agricoli e commerciali, invece di accusarne l'ignoranza e la mala opera di certi uomini. Io lascio di ricordare che con l'asciugar paludi, con l'agevolare o raddrizzare il corso delle aque, co'l diradare immense foreste si migliorano i climi, e si veste la terra di una sfarzosa ed utile amenità. Mi contento solo di far osservare, che la natura co'l legare gli uomini al suolo che li sostiene,

Digitized by Google

spinge imperiosamente la sociabilità al suo compimento, fissa le nazioni con la proprietà, e dà loro una patria; collega le nazioni con la società libera del commercio; raffina la rispettiva loro moralità con l'avvicendare i frutti della dispari industria e degl' ingegni varj degli altri popoli, onde produrre alla fine la pace, la perfezione e la felicità ottenibile fra gli uomini. Così la terra perfeziona in certa guisa il genere umano, e il genere umano a vicenda pare che perfezioni la terra.

§ 1563. Co'l condurre le società alla vita agrícola la natura le conduce ad una vita fissata sopra un dato suolo. Ecco che le società civili acquistano il nome di STATI nel senso di persone morali, ossia di STATI POLITICI. Ma siccome in quest' ultima forma debbono racchiudere tutte le condizioni dell'aggregazione sociale, cioè tutti gli ajuti alla più felice conservazione e al relativo perfezionamento, lo che non si può ottenere con una dissociazione d' interessi e di forze; così la condizione massima anche degli Stati politici, quali sono necessariamente voluti dall'ordine naturale, sarà d' essere politicamente forti, ossia d' essere ordinati a potenza. Ora qual è l' idéa più ovvia d'uno Stato ordinato a potenza? Noi la esporremo nel Libro VI. di questa Parte.

FINE DELLE PRENOZIONI, OSSIA DEL LIBRO PRIMO.

Digitized by Google

DOTTRINA
ELEMENTARE
DEI DIRITTI

PROEMIO

§ 1564. Con l'apparecchio abbiamo descritto le più rilevanti condizioni speculative, dalle quali può risultare la migliore situazione degli uomini sopra questa terra. Leggi necessarie sono queste del miglior essere dei singoli. Con la dottrina dei *diritti* dobbiamo dimostrare la possibilità pratica d'effettuare, per quanto da noi dipende, questa utilissima situazione.

§ 1565. La possibilità pratica in generale si risolve in un sistema di mezzi posti a nostra disposizione; e però comprende la somma di tutti i sussidj fisici e morali valevoli ad effettuare l'utile potenza. Quando possediamo i mezzi, che cosa può mancare, fuorchè sapere e volere adoperarli? Noi in primo luogo sapiamo di avere il fondo, dove si può effettuare la conservazione ed il perfezionamento umano, e come debba essere ordinato. Che cosa dunque ci manca? Sapere, prima di tutto, come in questo stato debbasi agire per ottenere tale scopo. — Quì, come ognun vede, si tratta dell'opera nostra, e che dipende da noi. Più ancora intendiamo che quest'opera deve cadere su noi stessi, e deve movere moralmente noi stessi come elementi di questo fondo per ottenere il meglio d'ognuno. Quì l'azione e la passione cadono su lo stesso soggetto; quì l'azione consiste in tutte le funzioni utili degli uomini conviventi, in quanto sono cospiranti a produrre la massima unità d'interessi, e quindi la massima unità di forze e il massimo di bene dei singoli. Con ciò designiamo l'esercizio dei *diritti* e dei *doveri* tanto dei privati quanto del Publico; e però la giustizia publica e privata risulta come un equivalente di prosperità e di potenza, come la prosperità e la potenza risultano come un prodotto necessario ed indivisibile della giustizia publica e della giustizia privata.

Digitized by Google

§.1566. Onde dimostrare questa importantissima ed indeclinabile verità, sempre predicata, ma sempre obliata; sempre respinta, ma sempre ritornante, conviene conoscere il MODELLO dell' *ordine sociale di ragione*, e farne sentire la forza vittoriosa e le sanzioni inevitabili. In breve, convien creare la MORALITÀ publica e privata, o venire in soccorso delle inspirazioni confuse della coscienza, le quali non servono più nell' innoltrata civiltà, non tanto perchè i doveri e i diritti divengono complicati, quanto perchè potenze avverse congiurano dì e notte a pervertire ogni senso morale, e ad offuscare ogni giusto principio.

§ 1567. Le instituzioni della teorica Giurisprudenza non si possono confondere nè con l' Etica, nè con la Politica, nè con la Legislazione particolare. Esse debbonsi restringere soltanto a segnare quei rapporti principali di ragione sociale e governativa d'un popolo incivilito, i quali più di frequente convien consultare nell'esercizio della Giurisprudenza. Per la qual cosa le condizioni necessarie a costituire ed a conservare uno Stato potente somministrano più tosto lo scopo o il supposto, che le regole proprie di questa Giurisprudenza. Lungo e difficile lavoro sarebbe quello di esibire il particolare complesso di queste condizioni; e tanto più lungo e difficile, quanto più varia è la condizione naturale e insuperabile dei varj Stati, considerandoli anche compresi entro i loro limiti naturali, e pervenuti alla loro ultima civiltà.

§ 1568. Che cosa dunque ci rimane, fuorchè segnare quei pochi TEOREMI GENERALI, i quali risultando dai rapporti della costituzione, dai bisogni e dalle maniere costanti degli uomini viventi in società agricole, possono servire di norma generale tanto nel fare, quanto nell'applicare le giuste leggi, lasciando alla più elevata Politica l'incarico di dimostrare che tali teoremi ridotti a pratica sono altretanti mezzi di potenza utile degli Stati?

§ 1569. Ma per quanto vogliamo limitare le nostre considerazioni, noi non dobbiamo dimenticare l'avviso di Bacone, che sotto la tutela del publico Diritto sta tutta la Giurisprudenza secondaria. Per quanto ci vogliamo confinare dentro angusto spazio, noi non possiamo disimulare che tutti i dogmi pratici necessariamente risultano dallo stato reale, complesso ed unito, nel quale i membri d'una società si trovano di fatto. Siamo dunque forzati a computare tutte le cause decisive che concorrono a stabilire i rispettivi diritti, sotto pena di dare una dottrina mutilata, infeconda, esitante, e sovente falsa e perniciosa: lo che pur troppo è stato praticato fin quì. Se dunque ci dobbiamo astenere da un formale trattato di Legislazione e di Politica, non ci possiamo astenere

Digitized by Google

dal raccogliere le fonti principali e costanti dalle quali derivano i veri diritti sociali negli Stati politici, e dei quali si deve necessariamente occupare la Giurisprudenza.

§ 1570. Ciò posto, giova osservare essere stato dimostrato che lo stato sociale giustamente ordinato è il solo nel quale l'uomo diviene agente morale, e nel quale fisicamente e moralmente si rende possibile il vivere meno male su questa terra. Ma come può avvenire che ivi l'uomo acquisti una possanza efficace, e ne ritragga il vivere suo meno infelice? È vero o no che l'uomo grezzo, ignorante e debole non può dominare nè la natura fisica, nè i suoi simili? È vero o no che niun uomo agisce gratuitamente (1), o peggio, a puro suo danno a prò dell'altro? È vero o no che molti uniti formano una forza invincibile contro uno solo? È vero o no che se il tornaconto di questi molti non si associasse co'l tornaconto di ogni solo, questa forza diverrebbe desolante? Quì dobbiamo ammirare la suprema Providenza, la quale dispose le cose in modo, che ognuno cercando di possedere la volontà de'suoi eguali per approfittare della loro utile potenza, produce il bene loro ed il proprio. Co'l fare agli altri ciò che ognuno brama fatto a sè stesso, si procura che gli altri facciano ciò che noi bramiamo. Con l'astenerci dal fare ciò che non vorremmo fatto a noi stessi, noi procuriamo che gli altri non ci rechino ingiuria. Così con l'essere probi e virtuosi procacciamo i beneficj e allontaniamo le ingiurie. Ecco d'onde risulta la sanzione dell'eguaglianza, ossia come si renda egualmente inviolabile fra gli uomini la rispettiva padronanza originaria di ragione. Questa sanzione è ricavata da un fatto naturale, costante e necessario della natura umana, come la legge del movimento dei fluidi è ricavata dalla loro tendenza costante all'equilibrio. Siccome però in atto pratico possono sorgere parziali ostacoli, come un'aqua può essere tratenuta dentro un bacino; così alla sanzione naturale delle cose di questa terra è necessario aggiungere anche una concorde sanzione universale, qual è quella della religione, come si dirà a suo luogo, prescindendo per ora dagl'impulsi della naturale coscienza.

§ 1571. Quanto alla sanzione terrestre dell'eguaglianza, si osserva che il rispetto scambievole delle naturali prerogative degli uomini avvicinati non produce i grandissimi beni che può apportare, e l'ingiuria

---

(1) Cioè senza motivi di bene da conseguire, salvo per altro quello che appartiene alla scelta del motivo, alla libertà, alla moralità. Si vegga ancora la mia nota al § 1126. di questi scritti, e le altre in essa richiamate. Si veggano pure le espressioni notevolissime del § 1582. intorno alla felicità. (DG)

Digitized by Google

non trae con sè contro l'ingiuriante quelle privazioni e quei sommi mali che ne derivano nella convivenza, se non quando gli uomini sanno equilibrare i loro poteri nella stessa convivenza. — Dunque la sanzione più completa del dogma dell'*eguaglianza* dipende dall'accordo comune di contenere con la forza i prepotenti, e di far prevalere l'equità. — Tutti hanno interesse a farlo, tranne i prepotenti. Che cosa può mancare? La cognizione e la cospirazione delle forze. Una santa equità dominante: ecco il punto unico o massimo, verso il quale tutte le genti tendono, e il quale non fu ancora ottenuto su la terra. Quelle società che più vi si avvicinarono, diconsi più o meno incivilite; le altre si dicono più o meno barbare.

§ 1572. Togliere il predominio privato e far prevalere l'equità non può essere l'opera che del potere vittorioso del Publico e delle buone leggi.

§ 1573. Ma il potere è cieco senza la COGNIZIONE dell'ordine; anzi spesso egli è fatale, perchè si fa agire contro lo stesso interesse del suo possessore. Spesso un popolo ignorante, e mosso da pregiudizj, grida: *viva la mia morte e muoja la mia vita!* Per la qual cosa è necessario, prima di tutto, conoscere PER VIA DI DIMOSTRAZIONE l'*ordine giuridico sociale*, e quindi stabilire le norme legitime dellà sana Giurisprudenza.

§ 1574. Supposta possibile l'abolizione del privato predominio, e lo stabilimento del solo predominio publico, e quindi il régime dell'*equità*, è necessario conoscere la TEORÍA di questa equità, la quale in sostanza altro non è che quella della maggiore comune utilità e della maggiore comune giustizia. Ecco appunto l'oggetto della dottrina elementare dei diritti.

§ 1575. L'EQUITÀ, di cui parliamo, si riferisce a tre oggetti ad un solo tratto. Il primo è la *padronanza originaria* d'ogni privato, la quale in sostanza formà la somma di tutte le competenze utili e giuste d'ogni uomo, e per far valere le quali è a lui necessario entrare e vivere in società. Il secondo oggetto è la *sociale convivenza*, ossia le rispettive competenze utili ed eque della convivenza, nelle quali ci è forza rispettare la padronanza altrui perchè sia rispettata anche la nostra, e prestarci all'utile altrui affinchè ci venga prestato anche il nostro. Il terzo è l'*impero prevalente* ed *assicurante* del Publico, onde sussidiare la

Digitized by Google

nostra padronanza, ratenere il violento predominio privato, e difenderci contro le ingiurie di altri popoli.

§ 1576. Distinti questi tre oggetti, noi distinguiamo pure tre parti massime della dottrina elementare dei diritti. La prima versa su'l DIRITTO DELLA PADRONANZA ORIGINARIA; la seconda su'l DIRITTO DELLA CONVIVENZA SOCIALE; la terza finalmente su'l DIRITTO DELLA COSA PUBLICA. Quì il *diritto* si produce come scienza.

Digitized by Google

LIBRO II.

DELLA NATURA E DELLE CONDIZIONI ASSOLUTE DELLA PADRONANZA ORIGINARIA

CAPO I.

Della natura della padronanza originaria.

I. *Prima idéa di questa padronanza.*

§ 1577. Il nome di PADRONANZA si suole assumere tanto in senso di *fatto*, quanto in senso di *ragione*. Io sono padrone di fare ciò che voglio, si suol dire tuttodì allorchè si vuole esprimere che in tal parte o in tale facenda non si deve dipendere da alcuno, o che si ha forza bastante a far prevalere la propria volontà. Con ciò si esprime veramente la facoltà libera ed indipendente di dare esecuzione alle proprie volontà. Ecco il concetto della *padronanza di fatto*.

§ 1578. Il *dominio* è affine alla *padronanza*, presa come semplice facoltà libera ed indipendente, ma non è precisamente la *padronanza*. Il *dominio* inchiude la relazione a qualche cosa ch'è fuori di noi, e che si fa servire alla nostra volontà. Così domino un cavallo, un bue, od uno schiavo, nell'atto pure che io mi asserisco padrone di stare, di camminare, di dormire quando mi piace. Quando mangio, dormo e passeggio, non esercito il dominio su nessuno, ma fo ciò che mi piace, e quindi esercito veri atti di personale padronanza a me competenti. Se si suol dire che *nemo est dominus membrorum suorum*, ciò si dice in senso metaforico, perchè allora si figura il corpo dell'uomo come qualche cosa di soggetto alla sua potenza. = In breve, il dominio si risolve in una padronanza esercitata su qualche cosa esistente fuori di noi, o su qualche cosa che si figura soggetta alla nostra possanza. = *Egli domina*, si suol dire, *le proprie passioni; egli fa servire il proprio temperamento:* queste ed altre simili locuzioni metaforiche si usano per analogía al vero e formale dominio esercitato su le cose esterne.

Digitized by Google

§ 1579. L'idéa di *padronanza* involge il concetto di AUTORITÀ nel vero senso primitivo, cioè di *suità*. L'*ἀυτός*, *proprium sui ipsius*, dei Greci, esprime fedelmente il concetto d'una potenza che si move di moto proprio, e ch'è causa di un dato fatto. La possanza propria di mandare ad effetto i liberi nostri voleri; ecco l'ultimo e distintivo carattere della *padronanza*. Su questa suità si appoggia propriamente l'idéa di *mio* e di *tuo*, la quale non abbraccia solamente la relazione individuale ed esclusiva di un predicato, ma eziandío la relazione esclusiva di dominio e di appartenenza. Tuttodì sentiamo chiedere: di chi è quella casa? di chi è quel campo? per esprimere il padrone di quella casa e di quel campo. Con ciò indichiamo la suità che sta perpetuamente sotto all'idéa di *padronanza*, e che sta pur sotto all'idéa di *uso* e di *proprietà*. Quì prego a richiamare ciò che abbiamo detto su l'idéa di *possesso* nel Libro I. Capo I. n.° XI. (§ 1433 e seg.)

§ 1580. La *padronanza* in linea di *ragione* non è diversa da quella di *fatto* se non per un solo aspetto. Per ciò stesso che siamo soggetti ad una legge, l'atto riveste il carattere di *obedienza* comunque spontanea. Ma rispetto ai nostri eguali, dai quali a buon diritto non dobbiamo dipendere, essa si può dire vera giuridica padronanza in tutto ciò che non può essere giustamente contrariata da chi che sia. In ciò appunto consiste il carattere specifico del *diritto*, preso come competenza. RELATIVA dunque si è la padronanza di *ragione:* vale a dire la possanza nostra si reputa libera ed indipendente, soltanto rispetto ai nostri simili, in tutto ciò che non viene proibito dalla legge, e in tutto ciò che di buon grado faciamo per soddisfare i nostri leciti appetiti. In questo senso la *padronanza di ragione* esprime la SOMMA ed il COMPLESSO dei nostri diritti facoltativi, cioè esercibili per nostro libero impulso, ossia di moto proprio. Ci mancherà forse la forza fisica; ma in linea di *ragione*, che per sè è ipotetica, si potrà sempre dire che la legge mi accorda questa facoltà: di modo che altri violerebbe la legge stessa, se osasse ledere questa mia facoltà. Ecco qual è il vero concetto della *padronanza di ragione*, ossia del DIRITTO DI PADRONANZA. Questa assai elegantemente fu dal Vico denominata *auctoritas juris*.

II. *Carattere finale e proprio dell'originaria* padronanza di ragione.

§ 1581. Qual è il principio finale e quindi direttivo della *padronanza di fatto?* Il far ciò che si vuole. Ma qual è la tendenza costante della nostra volontà? Sentire sempre aggradevolmente, e più aggradevol-

Digitized by Google

mente che si può. Lo stato nel quale si ottiene tutto questo chiamasi *felicità*. Ma noi vogliamo ottenerlo con la pratica dei nostri atti liberi. Noi sapiamo dall'altra parte d'essere costituiti in tale e non in tal altra maniera; di avere le tali e non le tali forze; d'essere collocati su questa terra, e in una tale più che in tal altra parte della medesima. Noi sapiamo di non poter aggiungere a nostro beneplacito un solo dito alla nostra statura, e di andare soggetti a certi bisogni, a certe infermità, e sopra tutto ad un'ignoranza originaria, senza che un chiaro e costante istinto ci guidi nella scelta delle azioni maggiormente utili; talchè fisicamente e moralmente non possiamo far senza della società dei nostri simili.

§ 1582. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che volendo stare il meglio che si può, noi siamo assolutamente obligati a procurare la più felice nostra CONSERVAZIONE mediante il più rapido e completo PERFEZIONAMENTO in società e per mezzo della società. Ecco lo SCOPO PRATICO dei nostri atti liberi. La felicità può bensì costituirne il risultato e l'effetto ultimo, ma non potrà mai costituire la META DIRETTIVA dei nostri atti.

§ 1583. Molti filosofi moderni hanno detto che la felicità umana costituisce il fine dell'ordine morale di natura, e perciò lo scopo di tutte le scienze di Diritto. Io non nego questo principio; ma dico che, enunciato così in astratto, esso non mi pare nè a bastanza teoretico per determinare il carattere proprio delle scienze di Diritto, nè a bastanza urgente per indicarne i solidi fondamenti.

§ 1584. Egli non è a bastanza teoretico: perchè è ben vero che la felicità o il benessere è il fine a cui tendono in fatto le azioni umane, e però la felicità può essere posta come scopo ultimo e generale della scienza dei diritti, dei doveri e dell'arte sociale; ma è vero del pari che la di lei indeterminata ed astrattissima considerazione non può veramente costituire gli attributi caratteristici di veruna scienza in particolare. Il benessere è il centro di tendenza tanto degli uomini, quanto dei bruti. L'utilità o fisica o morale è il fine che si ha di mirà in qualunque scienza ed arte anche diversa da quella del Diritto; ma ognuno tenta di produrlo mercè un determinato sistema di mezzi. Questo determinato sistema è quello che costituisce il carattere d'ogni scienza ed arte. Egli pur viene determinato dalla natura degli oggetti che contempla, dagli strumenti che impiega, e dall'effetto prossimo che ha in mira di produrre. È dunque necessario esprimere queste cose per esprimere l'oggetto caratteristico della scienza di Diritto. — Ecco perchè io

Digitized by Google

preferisco dire = che lo scopo proprio della scienza di Diritto è quello di produrre co'l mezzo delle azioni libere degli uomini, e specialmente delle società civili, la più felice conservazione mediante il più rapido e completo perfezionamento, più tosto che la felicità astratta. = Tutto questo è ancora troppo generale per la pratica; ma per ora basta.

§ 1585. Ho detto in secondo luogo che co'l proporre la felicità umana in una maniera così vaga come fine dell'ordine morale di natura, si adduce un principio il quale, sebene verissimo, tuttavía non è per il suo aspetto a bastanza urgente, onde ingerire una invincibile persuasione su i fondamenti di Diritto. A chiunque propone un sistema incominciando da questa idéa, è forza prima definire una questione; ed è = se di fatto nell'ordine della natura siano state disposte le cose al maggior benessere umano. = Dove sono i dati per una decisione irrefragabile?

§ 1586. Dall'altra parte poi con qualunque supposizione non si potrà mai negare che la felicità, quando esiste, non sia e non debba essere uno stato reale dell'essere misto senziente; ma nello stesso tempo conviene concedere ch'egli sarà sempre un effetto dei rapporti delle cose, dai quali l'uomo non si può sottrarre per fabricarsi un mondo diverso, o darsi una costituzione a suo capriccio. Questo effetto adunque conviene trovarlo nel sistema reale ed esistente dell'universo, e nell'azione complessa delle cagioni, sia naturali, sia artificiali, operanti su l'essere umano, e prima di tutto nella costituzione dell'essere umano.

§ 1587. Or bene, per ottenere co'l mezzo delle di lui azioni libere questo stato ed effetto non si può prescindere dalla costituzione attuale dell'uomo, e dalle leggi imperiose che in fatto agiscono su la natura di lui, e sono sorgenti del bene o del male. Allora invece di un desiderio abbiamo un soggetto effettivo che c'indica quale sia la felicità che può essere conseguita dal genere umano, e come e dove e fino a qual segno si possa ottenerla. Allora non è più l'uomo che fa voti; ma è bensì lo stato reale dell'universo che illumina, comanda, ed esclude ogn'incertezza ed ogni arbitrio. Dunque studiate questo stato necessario di fatto, ed allora prefinirete la felicità ottenibile.

§ 1588. È dunque sempre indispensabile d'interrogare la natura per QUALI MEZZI generali abbia indeclinabilmente voluto e voglia in effetto che si ottenga questo benessere bramato. Conosciuti quali siano, conviene indagare le esigenze ed i rapporti concreti e reali, perchè la natura esistente non è composta che di esseri individuali e di rapporti particolari.

Digitized by Google

§ 1589. Ecco dunque che ponendo anche per iscopo della scienza la felicità astratta, lo spirito umano è costretto ad esaminare lo stato reale proprio dell'uomo, e le leggi indeclinabili ch'egli è tenuto a seguire nel grande ordine di *fatto* dell'universo. S'egli trova quali sono i titoli massimi ed universali di queste leggi di *fatto;* s'egli scopre che soddisfaciano, o esprimano tutto il complesso dei rapporti e quindi delle leggi speciali necessarie alla felicità ottenibile mercè le azioni libere; egli deve farne scopo delle proprie ricerche, occuparsi nell'esporre la teoria attiva, e finalmente trascegliere quelle che sono necessarie ed efficaci a produrlo in tutta la sua estensione. Ma, tutto esaminato, trovasi che la più felice conservazione, accoppiata al simultaneo più rapido e completo perfezionamento dell'uman genere in società e per mezzo della società (Libro I. Capo IV.), esprime questi titoli generali di mezzi di benessere, e quindi lo scopo a cui debbono tendere le azioni libere degli uomini, siano singolari, siano operanti in comunanza sociale. Dunque con maggior precisione logica ed aspetto persuasivo si deve proporre tale conservazione e perfezionamento suddetto come scopo della scienza di Diritto.

III. *Idea generale della conservazione e del perfezionamento umano.*

§ 1590. Sotto il nome di CONSERVAZIONE si abbraccia anche la riproduzione della specie umana. La *conservazione*, presa nel senso più generale, è la legge universale degli esseri particolarmente senzienti, dimostrata da un fatto primitivo d'esperienza, e dalla coesistenza e successione continua delle cose dell'universo. In questo aspetto l'uomo è accomunato con tutti gli esseri specialmente senzienti.

§ 1591. Benchè l'idea di *felice conservazione* presenti all'intendimento due elementi semplicissimi, e dirò quasi indivisibili; tuttavia, se bene addentro ne penetriamo la natura, noi scopriamo che la *felice conservazione* è propriamente un effetto derivante da cagioni varie e moltiplici che la estendono nello spazio e nel tempo, e la rendono soggetta in parte a periodi costanti, come sono tutte le operazioni organiche ed animali; ed in parte a varie ed indefinibili combinazioni, come sono le situazioni e le operazioni sentimentali. Dunque la frase di *felice conservazione*, della quale ci occupiamo, si può rassimigliare ad una cifra, ad un monogramma, ad un simbolo, sotto il quale sta nascosto tutto il corso della vita degli esseri misti. Ma conviene restringere le nostre idee parlando della padronanza originaria dell'uomo. Qui la *conservazione* è quella sola la quale deriva dall'opera del vivente, o

Digitized by Google

propriamente dagli atti liberi dell' uomo medesimo. Sotto quest' ultimo aspetto la *migliore conservazione* si può definire = la serie ed il complesso di tutte quelle azioni volontarie che contribuiscono alla miglior maniera di vivere dell' uomo. =

§ 1592. Ora passiamo al PERFEZIONAMENTO. Che cosa egli sia in generale lo abbiamo già spiegato nelle Prenozioni (Capo I. n.° XIII. § 1450 e seg.). Volendo cercare i fondamenti di quello che riguarda la specie umana, troviamo che il perfezionarsi è tutto proprio dell'uomo in forza delle facoltà di essere ragionevole attribuitegli dalla natura. = Il complesso di queste facoltà, l'attitudine che ne risulta ad ottenere l'esercizio de' suoi poteri e a migliorare la sua sorte, chiamasi PERFETTIBILITÀ = oggetto di un' assoluta e decisiva importanza nella scienza dei diritti e dei doveri, e in quella della politica degli Stati, e senza del quale la dottrina è mutilata, mostruosa, e non umana.

§ 1593. La perfettibilità, di cui parlo quì, non è un ente morale ed astratto, ma bensì una vera potenza della natura umana. Essa, com' io l' intendo, consiste nelle facoltà medesime dell' uomo, in quanto possono essere e sono rivolte ad acquistare nuove cognizioni, nuovi mezzi d' incivilimento e di virtù, nuove maniere di benessere; e prima di tutto nel preparare le proprie forze, sia fisiche, sia morali, e gli strumenti acconci a far tutto questo. La capacità di adempiere tutte queste funzioni io la chiamo PERFETTIBILITÀ; ed in tanto merita un tal nome, in quanto per suo mezzo si accresce la sfera estrinseca delle facoltà umane, e l' impero dell' uomo si conforma al modello dell' ordine morale di natura, cioè della perfezione utile, sinonimo di *maggior bene* (vedi Libro I. Capo I. n.° XII. § 1441 e seg.).

§ 1594. Sebene la potenza ad adempiere tutte queste cose risulti non tanto dall' organizzazione di lui, quanto anche dalle relazioni di *fatto* che l'uomo ha con tutti gli esseri esterni; tuttavía per una specie di rappresentazione dicesi che la perfettibilità risiede nella sua ragionevolezza, ed anzi si suole confondere con l' intelligenza medesima. Quando ciò fosse vero, dovrebbesi nonpertanto esprimere che la perfettibilità non è la ragionevolezza presa in senso generico, ma bensì una maniera d' essere o d' agire di lei, in quanto cioè è rivolta con nuove, variate e progressive maniere ad equilibrare le soddisfazioni co' i bisogni, e a procacciare così il maggiore benessere ottenibile del genere umano.

Digitized by Google

IV. *Legge di fatto naturale del* perfezionamento. *Sua necessità.*

§ 1595. La legge del *perfezionamento* eseguita dalla natura, quantunque non apparisca in un modo così palese ai sensi come quella della *conservazione*, tuttavolta non è meno energica ed evidente di questa, sebene non si sviluppi da per tutto con la medesima estensione ed attività. Se ciò non fosse, tutto il genere umano o sarebbe ancora errante nei boschi a mangiar ghiande, oppure in ogni luogo avrebbe a un di presso i medesimi usi, le medesime produzioni artificiali, le medesime arti, e non avrebbe mai oltrepassato un determinato segno; e il tempo non sarebbe il grande ed irresistibile novatore, come lo definì Bacone da Verulamio. Ma in questo appunto l'uomo è superiore ai bruti, i quali possono servire di termine a formare un parallelo filosofico.

§ 1596. La necessità poi di perfezionarsi non solamente per giungere a quel grado di benessere che la natura concesse all'uomo nell'ordinare il sistema dell'universo, ma eziandío per proteggere e difendere i primi e più essenziali rapporti di giustizia e di diritto, è uno di quei fatti evidenti che la ragione e la storia di tutti i popoli concorrono a dimostrare (1). Da ciò nasce un diritto tanto irrefragabile di *perfezionamento*, quanto è irrefragabile quello della stessa *conservazione*, del quale è mezzo indispensabile. E però fra gli essenziali ed inviolabili diritti originarj vi è quello di espellere la barbarie con tutti i mezzi possibili. Questo diritto è inalienabile ed imprescrittibile.

Qui la *barbarie* significa = quello stato delle persone e delle cose, per il quale un uomo, una famiglia ed un popolo si trovano di fatto mancare dei lumi, delle leggi e delle instituzioni necessarie a soddisfare ai bisogni della migliore loro conservazione. =

§ 1597. L'unica questione che fu mossa ed agitata dai moderni, facendo astrazione dallo stato di fatto e sopra tutto dallo scopo delle azioni libere degli uomini, è se la umana perfettibilità sia indefinita, o, a dir meglio, se i progressi di lei siano indefiniti. Questo non è il luogo proprio a discutere una simile questione: ciò è riservato alla teoria filosofica delle leggi di questi progressi. Ivi separando la *perfettibilità* in sè medesima dal *soggetto* estrinseco su'l quale s'esercita, si possono ottenere i dati per la decisione generale. Ivi pure entrando nell'analisi delle diverse cagioni che possono influire su i progressi delle varie specie di *perfettibilità*, cioè su la intellettuale, la morale e la politica, si

(1) Vedi il Libro I. Capo IV. n.° IV. § 1548. e seg.

Digitized by Google

possono fissare le nozioni direttrici per rispondere anche partitamente su gli oggetti contenuti nella ricerca. Volendo per altro abbandonare il campo indefinito delle speculazioni, e dopo aver fissato i limiti della civiltà preindicati dall'economia stessa della natura, noi troviamo che tale questione è del tutto inutile.

V. *Stato pratico della originaria padronanza.*

§ 1598. Ora tornando alla *padronanza originaria*, e volendo esprimere il suo vero ed ultimo carattere finale e di ragione, che cosa dovremo dire? Noi dovremo dire essere = la facoltà propria d'un uomo, d'una famiglia, d'un popolo, rispetto ad ogni altro, di procacciare a suo beneplacito, e senza ingiuria di chi che sia, la propria più felice conservazione mediante il più rapido e completo perfezionamento in società e per mezzo della società. = Ecco il DIRITTO DI PADRONANZA ORIGINARIA, considerato nel senso più assoluto e generale.

§ 1599. Ho parlato della *conservazione* mediante il *perfezionamento*, per indicare la connessione e la vicendevolezza di queste due funzioni. È legge di fatto della natura, che il buon sistema pratico della *conservazione* è necessario ad effettuare quello della *perfezione;* ma è legge parimente di fatto che quello della *perfezione* dal canto suo reagisce su quello della *conservazione*, tanto con l'insegnare, quanto co'l somministrare i mezzi del miglior essere umano. Per questa ragione ho detto che la più felice conservazione ed il più rapido perfezionamento, da ottenersi simultaneamente, forma lo scopo della *padronanza originaria.*

§ 1600. Questo non è ancor tutto. Saremmo certamente troppo presuntuosi e troppo cieci, se osassimo pretendere che tutta la conservazione e tutto il perfezionamento umano si dovessero considerare figli dell'*arte*, e però prodotti dalla sapienza e dalla sola industria umana. E chi non sa quanta possanza abbiano la natura e la fortuna su la detta conservazione e perfezionamento? Dobbiamo anzi riconoscere che quanto più gli uomini e le nazioni sono rozze, tanto più prevale l'impero della natura e della fortuna. Dunque sarebbe temerità il voler sottoporre alla possanza umana tutta l'opera della conservazione e del perfezionamento. Ma dall'altra parte parlando dell'ordine dei diritti e dei doveri, noi parliamo solo di azioni umane. Dunque non possiamo comprendere se non quel tanto che può realmente essere prodotto dalla possanza umana. Dunque nella conservazione e nel perfezionamento, operati dalla padronanza nostra, altro non possiamo computare se non

Digitized by Google

quello che viene prodotto con l'esercizio dei nostri atti liberi volontarj, specialmente nella civiltà innoltrata.

§ 1601. Certamente in atto pratico sarà impossibile separare ciò che viene prodotto dalla natura e ciò che viene procacciato dall'arte, perocchè in tanto l'arte trionfa, in quanto coopera con la natura; ma sarà sempre vero che vi sono certe funzioni assegnabili, le quali si potranno attribuire all'arte. Allora distinguiamo quelle che si riferiscono alla mera conservazione da quelle che si riferiscono al puro perfezionamento. Così il nutrirsi ed il vestirsi vengono riferiti alla nuda conservazione; l'imparare o il migliorare qualche cosa con l'opera nostra, sia fisica, sia morale, si riferiscono al perfezionamento. Se l'uomo tanto avvertitamente può quanto sa, ne verrà che il perfezionamento conseguente a quello che si sa, e quindi il godimento e la conservazione operati in conseguenza di quello che si sa, si dovranno imputare all'uomo, e saranno assegnabili e suscettibili di arte.

§ 1602. L'ordine morale è fondato su l'ordine fisico ed atteggiato dall'ordine fisico, benchè sia diretto da viste morali (1). Questo principio si verifica appuntino nell'ordine della conservazione mediante il perfezionamento, e nell'azione e reazione dell'una su l'altro. Se abbandonando la speculazione, ossia gli argomenti *a priori*, vogliamo attenerci ai nudi fatti, noi troveremo la prova di questa proposizione. Di fatti consultate le relazioni della vita e dei progressi delle tribù selvagge, e vedrete che il bisogno della sussistenza e della difesa, unito a qualche altro, fu sempre il primo MAESTRO del genere umano. Quì può dirsi con un antico: *ingenii largitor venter*. Questa è una verità nota a bastanza per non soffrire contradizione. Così si può dire che i bisogni diretti della conservazione stimolano ad acquistare le cognizioni utili, e indi le cognizioni utili somministrano i mezzi artificiali della conservazione. Dalla scoperta poi di questi si passa ad altri, e così via via fino alla più alta civiltà. Io non dico con questo che tutte le cognizioni utili derivino da questa fonte; ma dico che questa fu prima e precipua. Ecco in sostanza lo stato pratico della *padronanza originaria*.

---

(1) Questa limitazione rischiara anche gli altri luoghi dov'è ripetuta l'idéa quì esposta, e conferma, se non erro, quello che ne dissi nelle note. Si veggano quelle ai §§ 924. 1297-1298. di questi scritti. (DG)

Digitized by Google

CAPO II.

Delle condizioni assolute della padronanza originaria. *Prima condizione:* INDIPENDENZA.

I. *Idéa propria dell'indipendenza.*

§ 1603. È di essenza della *padronanza* d'agire di moto proprio, ossia di propria autorità, e per questa suità d'impulso di eseguire i proprj voleri (Capo antecedente, n.° I.). Ma chi agisce per sola propria autorità dicesi *indipendente*. Dunque condizione essenziale della *padronanza* sarà l'INDIPENDENZA.

§ 1604. I nomi d'*indipendenza* e di *libertà* si sogliono spesso assumere promiscuamente, come se si trattasse di una stessa cosa avente due nomi diversi. Io sono libero di fare la tal cosa; io non dipendo da nessuno; io sono padrone di me stesso; io sono libero da ogni predominio, ec.: ecco frasi comuni che si odono tuttodì. Esaminando per altro le diverse applicazioni che si sogliono fare di questi due nomi, si trova che essi realmente esprimono due diverse idée. Può darsi una perfetta dipendenza unita con la più perfetta libertà, e viceversa può darsi una rispettiva indipendenza unita alla mancanza di libertà. Di fatti fingete una legislazione savia ed un suddito ottimo. Quì il suddito è essenzialmente dipendente; ma volendo egli spontaneamente e per un senso ragionato l'esecuzione della legge, egli veramente fa tutto ciò che vuole: allora egli non è servo, ma compagno della legge; allora è veramente libero. Libero, nel linguaggio comune, è colui il quale fa ciò che vuole. Il savio volendo unicamente l'ordine, benchè serva allo stesso, è dunque nello stesso tempo totalmente libero e totalmente dipendente. Sotto l'ordine di *ragione* non è veramente servo che l'ignorante ed il malvagio.

§ 1605. Fingete all'opposto due uomini egualmente forti gettati in un'isola deserta, senza poter uscire di là per mancanza di naviglio. Questi due uomini, considerati rispettivamente l'uno all'altro, sono indipendenti; ma direte perciò che siano liberi d'uscire dall'isola? No certamente. Pare dunque che la *soggezione*, nel principio dell'azione, sia il contraposto dell'*indipendenza*; l'*impedimento esterno* sia il contraposto della *libertà*. Nella *dipendenza* non si prende propriamente di mira il divieto d'una data azione, ma unicamente l'influenza d'una causa movente estranea nell'obligarci originariamente ad agire in una od in un'altra maniera, benchè estrinsecamente non esista ostacolo ad agire in senso contrario. Tu non ammazzerai, tu non ruberai, sotto tal pena,

Digitized by Google

dicesi ad un uomo libero di fare l'uno e l'altro. Nella *libertà* all'opposto si prende di mira l'esenzione da un' opposizione nell' esercizio stesso della forza. Veramente in un largo senso chi è dipendente non è originariamente libero nel principio dell'azione, e però l'*indipendenza* si può figurare in qualche maniera come una libertà psicologica, che cade nel primo principio movente dell'azione. Ma questa specie di *libertà* sarebbe sempre nel suo vero e rigoroso concetto diversa dalla *libertà esteriore* propriamente detta, il cui essenziale concetto consiste nell'esenzione da ogni ostacolo nell'esercizio di una forza. Volendo adunque usare la proprietà del linguaggio, si deve distinguere l'*indipendenza* dalla *libertà*.

Propriamente parlando, l'*indipendenza* nel senso più universale può dirsi = lo stato di una cosa in quanto va esente dalla necessità di determinarsi in forza di una causa estrinseca a lei. = La *libertà* poi nel suo senso universale altro non è che = l' esenzione da ogni ostacolo nell' esercizio di una forza. = Così si vede che le due idée d'*indipendenza* e di *libertà* sono NEGATIVE.

II. *Quale sia l' indipendenza di cui si può tener conto in Diritto.*

§ 1606. A parlare con verità, niun essere in natura, tranne Dio, può essere assolutamente indipendente. Allorchè dunque diciamo che l'*indipendenza* è una qualità o meglio una condizione assoluta della *padronanza originaria*, di quale *indipendenza* parliamo noi? A prima giunta vediamo che questa *indipendenza* non può essere che *relativa*. La definizione stessa del *Diritto naturale* inchiude questo supposto. Dal momento che l' uomo deve servire ad una legge qualunque, indotta dai rapporti che passano fra lui e gli agenti posti fuori di lui, egli non può essere *indipendente*, ma necessariamente va *soggetto* all'ordine naturale. Dunque l'*indipendenza*, di cui parliamo, non si può intendere in un senso assoluto. Essa dunque, quando potesse esistere, non si verificherebbe che in un senso puramente *relativo*.

§ 1607. Per conoscere se e fino a qual segno si possa verificare questa *indipendenza*, conviene conoscere fino a qual punto possa essere spinta la potenza reale umana sì rispetto alla natura, che rispetto agli uomini. Posto, come fu detto, che l'uomo abbia certi bisogni e certe tendenze, noi troviamo un punto al quale tende la sua potenza. Questa potenza può essere nella sua sfera o serva o padrona. Quì consultiamo l'uomo com'è, e come può realmente essere o diventare su questa terra

Digitized by Google

e in compagnía di altri. Allora noi indoviniamo sino a qual punto possa essere elevata la di lui potenza intellettuale, morale ¤ fisica, ¤ ci figuriamo anticipatamente la fondazione ¤ l'estensione di quell'impero al quale dalla natura gli fu concesso di giungere. Ivi riposando co'l pensiero, troviamo quello stato eminente al quale l'uomo può giungere; e questo stato lo denominiamo *indipendenza naturale di ragione dell'essere umano.* Ivi di fatti vediamo l'uomo interiore sottratto dalla primitiva schiavitù brutale dei sensi e degli appetiti, e reso possessore di una ragione illuminata ¤ previdente. Ivi pure vediamo l'uomo aver vinte molte contrarietà fisiche, e rivolta con l'ingegno e con le forze acquistate molta parte della natura a propria utilità. Ivi vediamo il régime della fortuna ridotto ai minimi termini possibili, e all'opposto quello dell'arte e della ragione ampliato al suo massimo segno; ivi, in una parola, vediamo il mondo delle nazioni fabricato su quello della natura, e questo mondo artificiale ampliarsi, abbellirsi, ¤ soddisfare alle umane volontà. Da tutte queste considerazioni noi conchiudiamo, essere possibile all'uomo uno sviluppamento tale della propria potenza rispetto alla natura, che nascendo interiormente ed esteriormente ignorante, inerme e schiavo, egli può divenire illuminato, forte e padrone in proporzione delle facoltà attribuitegli dalla natura, e dei mezzi somministratigli dalla fortuna. Ecco in che consista questa specie d'*indipendenza di* RAGIONE *rispetto alla natura.* Dico *di ragione,* perocchè *in fatto* a questo modo la natura non si vince che secondandola, come disse Bacone; e però il sottrar l'uomo dallo stato barbaro risulta dalla maggiore obedienza alla stessa natura.

III. *Indipendenza giuridica in società.*

§ 1608. L'altra specie d'*indipendenza* è quella che riguarda i nostri simili. *Par in parem non habet imperium.* Questo assioma di Diritto, universalmente ricevuto, inchiude essenzialmente l'idéa della reciproca indipendenza naturale di ragione fra uomo e uomo. Ma come si può verificare questa specie d'indipendenza nelle civili società? Non è egli vero che tutto il sistema sociale è vincolato dai doveri, retto dai magistrati, dominato dai Principi? Come dunque si può verificare l'indipendenza naturale di ragione? A questa domanda è facile il rispondere adequatamente. Due relazioni dobbiamo quì considerare, e considerarle in uno stato di perfetta Legislazione e di ottima amministrazione. Ricordiamoci che parliamo dell'*ordine morale di ragione,* cioè quale deve e può essere, e non quale per ignoranza o per intemperanza può accadere. Que-

Digitized by Google

ste due relazioni sono quelle dei cittadini fra di loro, quelle dei cittadini co'l loro Governo. Quanto alle prime, ognuno sa che nello stato perfetto sociale niun cittadino è veramente dipendente o servo dell'altro, anche quando presta servigi personali; ma è perfettamente indipendente dal suo eguale, e solo dipendente dalla legge. Ogni padre di famiglia è essenzialmente sovrano e principe delle cose sue; co' suoi eguali poi è solo alleato indipendente. Ciò è così notorio, che tutta la giustizia civile riposando su la reciproca eguaglianza di diritto, involge essenzialmente il supposto che ogni privato sia indipendente per diritto dall'altro privato, talchè la libertà civile forma la conseguenza di questa padronanza e rispettiva indipendenza. Perchè due contrattano con buona fede, liberamente e tranquillamente lo scambio di due derrate di cui rispettivamente abbisognano, direte che l'uno sia padrone dell'altro? Più ancora: se consideriamo profondamente l'indole di ragione delle umane associazioni, troviamo che ivi non si tratta d'una società di *azienda*, ma unicamente d'una società di soccorso; vale a dire, niuno deve portare in piazza il suo pranzo, nè i suoi mobili, nè il suo scrigno, come niun altro privato può ingerirsi abitualmente nell'azienda domestica altrui; ma ognuno è padrone in casa sua, e quindi è tenuto con le proprie forze a provedere alle cose sue, e non ha diritto al concorso della comunanza se non in quelle parti dove mancano le forze proprie. Da ciò nasce un tacito contratto *sinallagmatico*, cioè *ultro citroque* obligatorio di un vicendevole soccorso in tutti i casi necessarj. Del rimanente l'indipendenza reciproca privata predomina come carattere perpetuo in tutte le civili relazioni. Quì si richiami ciò che fu detto nel Libro antecedente, Capo IV. n.° II. (§ 1528 e seg.).

IV. *Indipendenza giuridica rispetto al Governo.*

§ 1609. Più difficile sembra la risposta se consideriamo le relazioni fra i cittadini ed il loro Governo, perocchè l'idéa d'impero e di sudditanza sembra ripugnare a qualunque idéa di vera indipendenza. A ciò rispondo, che in *fatto* la cosa apparisce così, ma in linea di *ragione* si verifica precisamente l'indipendenza che vogliamo; perocchè si verifica che l'uomo non servendo veramente all'uomo, ma alla necessità della natura ed al proprio meglio, egli si trova realmente indipendente dal suo Governo, benchè in effetto obedisca al medesimo. Servendo al suo Governo quale dev'essere, non serve all'uomo, ma serve all'ordine necessario della natura. In esso riesce impossibile verificare la tri-

Digitized by Google

plice unità di mire, d'interessi, di azioni costituenti il vero ordine morale della società, senza lo stabilimento di un Governo (Lib. I. Cap. IV. n.° III. § 1540 e seg.). Da ciò viene, che il Governo riesce una machina d'ajuto necessaria ad ottenere l'impero naturale dell'uomo privato. Sotto questo punto di vista il privato non serve al Governo, ma il Governo serve al privato. Un padre che nutrisce ed educa un figlio, serve al figlio e non lo fa servire a sè; un agente che sorveglia come si deve gli affari d'una famiglia, non fa servire la famiglia a sè, ma egli serve alla famiglia.

§ 1610. Per rendere più manifesto questo pensiero fingiamo che su la terra vi sia una classe, dirò così, di Semidéi sommamente sapienti, sommamente buoni e sommamente potenti, e che a questi Semidéi venga affidato il governo delle umane società. In questo caso l'ordine vero di *ragione* essendo effettuato, quale ne sarebbe la conseguenza? Questi Sovrani facendo tutto per l'interesse dei governati, nè facendo mai servire i cittadini ad una mira loro privata, eseguirebbero realmente per quanto fosse possibile il modello ideale dell'*ordine morale di ragione*. Ma che cosa importerebbe l'effezione di quest'ordine? Essa importerebbe che gli uomini governati seguirebbero un modello superiore agli stessi Semidéi, il modello, dirò così, della Providenza, e vivrebbero con cognizione di causa e con una perfetta fiducia sotto una specie di teocrazia ragionata, nella quale i governanti, ridotti al puro officio di ministri dell'ordine supremo della natura, procaccerebbero ai loro governati tutto quel bene del quale fossero capaci, e che le circostanze potessero permettere. Ora in questo stato l'uomo ragionevole che cosa potrebbe desiderare di più? Egli diverrebbe nemico di sè stesso, se nutrisse voleri diversi. Allora l'impotenza di far male non sarebbe una diminuzione della sua padronanza di ragione, ma all'opposto una cauzione contro la sua ignoranza o contro le nocive sue passioni.

§ 1611. Ma se egli ottiene tutto ciò che ragionevolmente poteva desiderare; se dando ascolto ai suoi governanti, egli ottiene quel meglio che si poteva conseguire; se non gli viene imposto nulla a beneficio dei governanti, ma tutto a proprio beneficio; se la sfera della sua potenza intellettuale, morale e fisica si trova elevata a quel massimo segno, al quale nell'ordine universale della natura essa può arrivare; se in questa sfera egli serve ai proprj bisogni, alla propria perfezione, alla propria dignità, senza servire mai alle mire private di chi lo governa: gli è vero o no che quì il cittadino non servirebbe al governante, ma unicamente alla necessità della natura ed al proprio meglio? Dunque in

Digitized by Google

questo stato, ad onta dello stabilimento del Governo e a fronte del medesimo, il cittadino sarebbe realmente indipendente. Ora se dalla finzione noi passiamo alla realtà, e se pensiamo all' *ordine morale di ragione*, cioè al più perfetto modello possibile, egli è manifesto che anche rispetto al Governo l'uomo è per diritto indipendente dal suo simile.

V. *Conseguenza per costituire l' indipendenza come carattere assoluto della* padronanza originaria di ragione.

§ 1612. Ma se tanto rispetto alla natura, avuto riguardo alla propria costituzione, quanto rispetto al privato ed al Publico, l'uomo è per diritto indipendente dal suo simile; egli ne viene per necessaria conseguenza, che la *padronanza di ragione* importa per sua assoluta condizione l'indipendenza di ragione di cui parliamo. Essere dunque autore di una indipendenza valevole a soddisfare i veri bisogni umani; elevare, dirò così, la umana potenza all'impero più utile: ecco in che consista la primaria qualità assoluta della *padronanza originaria di ragione*. Questa qualità, accoppiata al suo soggetto, viene annunziata co'l nome ora di *padronanza*, ora di *dominio*, ora di *proprietà*. La *padronanza* altro in sostanza non è che = un impero proprio ed indipendente. = Il *dominio* poi è = la facoltà propria ed indipendente di usare e di agire su delle cose e delle persone a proprio beneplacito. = La *proprietà*, sia reale, sia personale, finalmente consiste = in un dominio indipendente ed esclusivo, in quanto viene attribuito a taluno: = essa potrebbe dirsi una suità di diritto. In tutte queste idée entra l' *indipendenza* a dar loro la forma; così che se loro levate questa qualità, lasciando il resto, la *padronanza*, il *dominio*, la *proprietà* totalmente svaniscono. Quì conviene dare un avvertimento. Allora quando gli scrittori di Diritto trattano la questione, se taluno possa rinunziare alla naturale libertà per rendersi schiavo d'altrui, e pronunziano ciò non essere lecito, perchè l'uomo toglierebbe a sè stesso la facoltà di adempiere ai proprj doveri, questi scrittori abbracciano realmente l'idéa dell' *indipendenza naturale di ragione*. Vero è che, tolta la libertà propriamente detta, viene inceppata la naturale padronanza; ma ciò riguarda il suo esercizio, e non il suo principio. Ad ogni modo, siccome la naturale indipendenza, come fu detto, si può in largo senso appellare co'l nome di *libertà antecedente*, così per la retta intelligenza è d'uopo ritenere la vera e distinta idéa quale fu accennata di sopra.

§ 1613. Quando si parla di un popolo, cioè d'un aggregato di uomini viventi sotto un dato Governo, l'idéa d'*indipendenza* viene rimarcata

Digitized by Google

così, che tolta la medesima, cessa la *personalità* di quel dato popolo, e lo stato suo proprio politico svanisce interamente; il suo territorio diventa provincia, ed egli forma una parte confusa con l'altro popolo al quale è aggregato. Ma di ciò si dirà a suo luogo.

§ 1614. Finalmente mi giova osservare che, parlando rigorosamente, l'indipendenza non è propriamente un DIRITTO in senso di *funzione utile*, ma bensì un *modo di essere*, una *qualità*, una *condizione* in fine dei diritti. Ciò si sente tuttodì con le frasi: io ho diritto di mangiare, di dormire, di vestire, di passeggiare come e quando mi piace. La funzione viene indicata con le parole *mangiare, dormire, vestire, passeggiare:* di fatto questi sono altretanti diritti ossia altretante funzioni per sè stesse utili e giuste, e che niuno potrebbe giustamente contrariare. Aggiungendo l'idéa del *come e quando mi piace*, io altro non fo che aggiungere una condizione, un modo di essere, e propriamente una qualità del principio volontario di questa funzione. Questa qualità consiste appunto nella INDIPENDENZA da qualunque esterna volontà, ossia dal comando di qualsiasi altro uomo, sia per dare impulso, sia per assegnare la maniera del mangiare, del dormire, del vestire e del passeggiare. Il *come e quando mi piace* inchiude la *suità*, ed esclude per ciò stesso la dipendenza da altri. Da ciò è manifesto che l'indipendenza non è per sè un diritto in senso di funzione, ma è un modo di essere ed una condizione del diritto. Ma se per sè non è un diritto, essa però È DI DIRITTO; vale a dire, è un modo d'essere o d'agire, cui ognuno ha dovere di rispettare in altri, ed ognuno ha diritto di difendere per sè stesso, come qualunque altra prerogativa.

CAPO III.

Seconda condizione assoluta della padronanza. LIBERTÀ.

I. *Prima idéa della* libertà *come condizione della* padronanza originaria.

§ 1615. La facoltà di ottenere o di eseguire ciò che si vuole è essenziale alla padronanza. Dunque *esteriormente* si suppone l'ESENZIONE da ogn'impedimento ai nostri voleri, o almeno la potenza a rimoverli, onde abbiano esecuzione i nostri voleri. A che varrebbe la facoltà quando dovesse soccombere? a che gioverebbe quando non potesse riuscire nel suo intento? Ma in questo caso a che si ridurrebbe la padronanza, fuorchè ad un nudo *titolo?* Ora se una padronanza meramente titolare è un controsenso, la padronanza senza *libertà* sarà pure un controsenso.

Digitized by Google

§ 1616. Fu accennato che la LIBERTÀ, nel suo senso universale, altro non è che l'esenzione da ogni ostacolo nell'esercizio di una forza. Ma se dall'altra parte una condizione esteriore, ma inseparabile, dell'effettiva padronanza si è l'esenzione o effettiva o virtuale da ogni ostacolo nell'esercizio della nostra potenza, egli è evidente che la *libertà* anche virtuale sarà una condizione essenziale della padronanza. Dico *anche virtuale*, per esprimere che, posto un ostacolo amovibile a nostro beneplacito, egli non nuoce alla nostra padronanza: nuoce solo quello che non può dalla nostra potenza essere superato. Il poter togliere a nostro talento forma l'esenzione *virtuale*, perchè di fatto l'ostacolo esiste, ma siamo padroni di toglierlo quando ci piace.

§ 1617. Tutto ciò riguarda la libertà di *puro fatto*. Ma volendo parlare della libertà *giuridica*, distinta da quella di *mal fare* (che appellasi *licenza*), e che dalla *licenza* si distingue solo per la sua conformità o difformità dalla legge, vale a dire per la giustizia o ingiustizia degli atti liberi; io credo che la giusta *libertà* si possa definire = la facoltà di andare esenti per parte di qualunque esterna potenza da opposizione nell'esercizio dei nostri diritti e dei nostri doveri. = Dico anche dei nostri doveri. Colui che m'impedisce di soccorrere mio padre o mio figlio, sarebbe reo di violata libertà contro di me, come colui che mi volesse trarre in ischiavitù. Per l'uomo buono esercitare un dovere verso altri, come l'esercitare un diritto a proprio vantaggio, è un bisogno e un diritto che non può essere senza ingiustizia contrariato.

II. *Vero carattere giuridico della libertà.*

§ 1618. La *libertà*, parlando con rigore, non costituisce un diritto a sè, ma propriamente una CONDIZIONE inseparabile ed universale, e dirò meglio un requisito essenziale, dell'esercizio di qualunque diritto e dovere. I doveri e i diritti sono, come fu detto di sopra, funzioni utili della forza umana, le quali debbono essere libere per poter esistere e produrre il loro effetto. Io ho diritto di nutrirmi senza essere impedito, di vestirmi senza essere impedito, di amministrare il mio patrimonio senza essere impedito. In queste ed altre simili locuzioni si esprime distintamente la funzione utile e la libertà. La frase *senza essere impedito*, applicata ad ogni sorta di funzioni utili e giuste, ed annunziata con una sola parola, forma il significato generale e proprio della parola *libertà*. È dunque dimostrato che la libertà non costituisce un diritto a sè, ma una condizione ed un carattere perpetuo d'ogni sorta di diritti e di doveri. Fu detto poi che questo carattere è essenziale; io voglio dire, che

Digitized by Google

è così necessario per l'effezione del diritto e del dovere, che, tolto esso, ogni diritto e dovere riesce nullo. Ciò è dimostrato pensando che ogni funzione umana reca utilità con l'effettivo suo esercizio. Quando adunque l'esercizio è impedito, non può più recare l'intesa utilità. Dunque la volontà e l'effetto vengono frustrati. Mancando l'effetto, l'uomo prova tutti i mali della privazione, come se non avesse diritto alcuno; all'opposto con l'esercizio libero della sua potenza si procaccia l'utilità autorizzata dall'ordine di ragione. Dunque è dimostrato che la libertà forma una condizione ed un carattere essenziale di ogni diritto e dovere; in una parola, di tutto il Diritto naturale. Ecco perchè si suol dire che l'uomo che ha perduto la libertà, ha perduto tutto. La vita infatti è un bene quando è un mezzo di benessere; è un male quando va congiunta al malessere (1).

III. *Esame di una definizione della* libertà.

§ 1619. Alcuni definirono la *libertà* = la facoltà di fare tutto ciò che non è vietato dall'ordine morale di ragione. = Ma, a dir vero, essi definirono più tosto la madre della libertà, che la libertà stessa. Quì l'idéa propria della *libertà* non nasce che per via d'induzione. Io ho diritto di fare tutto ciò che non è vietato: dunque nelle cose permesse niuno può impedire l'esercizio della mia potenza (sia per operare, sia per omettere un atto). Dunque io ho diritto di esercitare senza contrasto tale potenza. In quest'ultima conseguenza sta propriamente la idéa di *libertà*. Nella recata definizione viene presentata propriamente la padronanza originaria regolata dell'uomo, e però la somma delle prerogative di ragione a lui competenti, anzichè l'idéa propria e precisa della *libertà* naturale e legale. Tutto il Diritto naturale, preso come facoltà, viene compreso nella recata definizione.

§ 1620. Discendendo a riguardare la libertà fra uomo e uomo, sia nella società, sia fra i popoli, non diremo dunque, come fu detto da altri, che la *libertà* consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri, ma bensì nel diritto d'essere esente da ostacoli dalla parte altrui nell'esercizio dei nostri diritti e doveri. Oltrechè la nozione che noi rigettiamo non è propria, essa trae a mostruose conseguenze sì nel diritto

(1) Nell'ordine del *diritto*, ch'è esterno, ciò è verissimo. Ma la vita, considerata sotto i rapporti della morale, è sempre un bene, in quanto è mezzo all'esercizio della virtù, e quindi al conseguimento della perfezione assoluta dell'uomo, che lo conduce poi ad ottenere il premio ch'è la sanzione della piena osservanza della legge. Veggasi la mia nota al § 812 di questi scritti. (DG)

Digitized by Google

di difesa, che nella collisione dei diritti in caso di necessità. Soggiungeremo poi, che la citata definizione conviene più tosto alla padronanza fra uomo e uomo, come si può dedurre dalle cose dette poco fa su la definizione già rigettata della *libertà* presa come diritto generale.

IV. *Della* licenza *e del così detto* diritto del più forte.

§ 1621. Opposta alla legale padronanza è la LICENZA, o, a dir meglio, l'abuso del potere umano. Quello che chiamasi *diritto del più forte* cade in questo concetto. Il diritto del più forte è un assurdo morale ed una contradizione in termini. L'idèa di *diritto* importa una conformità all'ordine morale di ragione. Questa conformità, come fu già detto, forma la giustizia dell'atto, e quindi la legitimità della funzione che appellasi *diritto*. Per lo contrario in quello che appellasi *diritto del più forte* entrano tanto gli atti giusti, quanto gl'ingiusti. Ivi si prescinde da qualunque norma, da qualunque ordine moderatore, per tener conto soltanto del fatto ossia degli atti partoriti dalla forza.

§ 1622. Ecco il carattere e l'istinto del così detto *diritto del più forte*. Se però chi è più forte ha ragione perchè è più forte, si dovrà concedere che se oggi uno è debole, e domani diventi più forte, oggi avrà torto, e domani avrà ragione. Quì l'assurdo è anche logico, perocchè usare la denominazione di *diritto del più forte* egli è dire *sì* e *no* nello stesso punto. Il nome di *diritto*, lo ripeto, inchiude l'idéa di *giusto*; l'idéa poi di *giusto* inchiude l'idéa di *legge* e di *ordine*, che ammette solo certe azioni, ed esclude le contrarie; e per ciò stesso proscrive l'arbitrario, che forma l'essenza dell'impero del più forte, come la figura del circolo esclude qualunque disuguaglianza. Dunque non si potrà mai attribuire all'esercizio arbitrario della forza il predicato di *diritto*, il quale essenzialmente inchiude una forza regolata, ed esclude per necessità di concetto una forza sregolata. Dunque il *diritto del più forte* è un assurdo morale ed una contradizione in termini. L'impero del più forte è un flagello della natura, il quale provocando sempre la rappresaglia, obliga gli uomini ad unire ed armonizzare la giusta forza, per non essere più flagellati. Il principio che presiede alla formazione delle società civili è anche quello che presiede al loro perfezionamento. Il primo effetto consiste nel togliere l'iniquo predominio e la licenza.

Digitized by Google

V. *Della libertà interiore, ossia morale, nel commercio umano.*

Indipendenza morale.

§ 1623. *Cognizione*, *volere* e *potere esecutivo* sono i tre poteri personali, i quali intervengono sempre nell' esercizio di qualunque diritto e dovere umano. Alla *cognizione* si ricerca la *verità*, al *volere* la *spontaneità*, al *potere esecutivo* la *libertà*. Il concorso simultaneo di queste tre condizioni forma l' *atto legitimo*, l' *atto morale*, l' *atto imputabile* all' uomo ragionevole (veggasi il Capo IV. dell' antecedente Libro).

§ 1624. Quanto alla cognizione sì della legge, che della vera natura degli atti che si eseguiscono, io non mi estenderò a far molte parole, perocchè nella morale filosofía fu già dimostrato che l'atto resta viziato sì dall' *ignoranza* che dall' *errore* non imputabili, e che per conseguenza l'autorità giurídica umana non deve soffrire lesione da queste cagioni; e se per caso si fosse praticato qualche atto lesivo all' interesse di un ignorante od ingannato incolpabilmente, l' atto dev' essere annullato o corretto, e segue il risarcimento. Questa dottrina riguarda specialmente tutti i *patti*, tutte le *convenzioni*, tutti gli *assensi*, ec. ec.

§ 1625. Passiamo ora al volere. Fu detto che la *spontaneità* ne forma il requisito di ragione. Come puossi ciò dimostrare? Per rispondere a questa domanda incomincerò dagli esempj. Io ho un podere che mi è caro. Co' i frutti di questo podere, unitamente ai guadagni di un' altra personale industria, io proveggo alla sussistenza mia e della famiglia. — Avviene che io sono colpito da lunga malatía, per cui cessano i profitti della mia industria, e sono costretto, per vivere, a vendere il podere che mi era caro, e ne ritraggo il giusto prezzo. Domando se quì siavi lesione alcuna della mia libertà. Ognuno mi risponde di no.

§ 1626. Fingiamo ora il caso che taluno con le armi alla mano e con minacce di morte mi strappi la cessione scritta di questo podere, sborsandomi per altro il giusto prezzo. Domando se quì venga o no lesa la mia libertà. Mi si risponde di sì. Ma perchè questa differenza? Forse perchè l' atto mio fu estorto dal timor della morte? Ma questo timor di morire se mi mosse a stendere la cessione richiestami con l' armi alla mano, mi move pure a vendere avanti al notajo il mio podere. Come dunque, in vista dello stesso motivo, appellate voi il primo atto *libero*, ed il secondo *forzato;* il primo *valido*, ed il secondo *nullo;* il primo *giusto*, ed il secondo *ingiusto;* il primo *equo*, ed il secondo *iniquo;* il primo *conforme alla legge naturale*, ed il secondo *contrario* alla medesima?

Digitized by Google

§ 1627. A questa mia interrogazione voi rispondete: che nel primo caso l'alternativa o di alienare il podere, o di perire, che forma il motivo dell'alienazione, viene indotta da una necessità di natura imputabile a nessuno; ma nel secondo caso essa viene indotta dalla prepotenza di un mio simile. Se questa prepotenza fosse legitima, dovrei ammettere che io possa essere obligato a servire al mio simile a suo beneplacito: lo che è contrario al diritto della reciproca indipendenza, risultante dalla rispettiva eguaglianza.

§ 1628. Dunque la libertà, di cui mi parlate quì, riducesi al diritto di non essere costretto da altri uomini a fare una cosa non dovuta; il che propriamente riducesi al diritto d'indipendenza rispettiva. Questa si deve propriamente appellare INDIPENDENZA MORALE. Figurate che invece di usare delle minacce colui avesse usato delle preghiere e di generose esibizioni, e che io mi fossi piegato a vendere il podere a me caro: in questo caso vi sarebbe lesione alcuna della mia libertà o di altro mio diritto? Voi mi rispondete di no. E perchè ciò? Perchè (voi replicate) io ho agito di buona voglia, ossia spontaneamente e liberamente. Ma ditemi: le preghiere e le inchieste, le esibizioni e le minacce non sono forse ambedue mere potenze morali operanti su l'uomo interiore, atte a predominare l'umana volontà, con la sola differenza che nelle une si tratta di un senso aggradevole, e nelle altre di un senso penoso? E perchè in un caso io debbo riguardarmi indipendente e libero, nell'altro servo o forzato? Perchè (voi mi rispondete) nel primo caso facio ciò che mi piace; e nel secondo ciò che non mi piace: nel primo caso opero volentieri; nel secondo mio malgrado: nel primo caso vado al mio fine con un senso solo e con una spinta diretta; nel secondo con due sensi contrastanti e con una spinta indiretta: nel primo si tratta di ottenere il meglio (1), a cui incessantemente ed esclusivamente io tendo; nel secondo di evitare il peggio, cui sempre fuggo per riposare sopra uno stato che non mi piace. Ora se non fossi spinto dalla prepotenza, io non avrei mai da me stesso seguíto questa via; vale a dire, se fossi stato libero e indipendente dispositore della mia potenza, io non

(1) È notevolissima questa espressione per confermare le osservazioni ch'ebbi occasione di fare in varie note relativamente al principio ogni tratto ripetuto dall'Autore, che l'uomo tende sempre al meglio, al piacere, ec. Quì il meglio si considera o rispetto a chi ottiene il favore, o rispetto a quello che lo fa. Se rispetto al primo, chi si mostra altrui compiacente si propone, a senso dell'Autore, come fine il bene altrui. Se poi lo si guarda nell'agente stesso, il meglio sta nella spontaneità e libertà dell'atto. Tutto questo è d'accordo con le riflessioni che altre volte io faceva, dirette a chiarire il vero senso delle espressioni dell'Autore in proposito. (DG)

Digitized by Google

sarei mai stato costretto a subire il male minore della privazione, per evitare il male maggiore della morte. Se dunque da questa differenza nasce l'affermazione o la negazione della libertà antecedente, ossia dell'indipendenza rispettiva umana, risulta in ultima analisi che il criterio di questa libertà nasce dalla considerazione della spinta diretta e semplice verso il benessere. Di fatti la volontà nostra, abbandonata a sè sola, tende direttamente al maggiore e più costante piacere. Dunque l'azione volonterosa, spontanea, di buon grado ec. forma negli atti potestativi il segnale distintivo della indipendenza morale di ragione fra uomo e uomo.

§ 1629. Sotto certo aspetto però può meritare il nome di *libertà morale*, e ciò perchè si pensa che l' uomo vuole sempre seguire il piacere. Dunque tutte le volte ch'è contrariato, la sua libertà è violata. Viceversa quando è esente da errore, da inganno, da timore, da violenza, è moralmente libero; e non solamente può agire con piena moralità, e per ciò stesso con piena imputazione, e quindi con piena suità propria della vera e piena padronanza; ma eziandio seguire senza ostacolo l'impulso naturale e costante verso ciò che stima meglio. Ecco il primo principio adoperato in tutta la Giurisprudenza, allorchè si tratta della validità intrinseca di un atto volontario sì per dar forza ad una convenzione, sì per addossare una qualche responsabilità.

VI. *Della libertà morale negli atti doverosi.*

§ 1630. Fingiamo che per motivo di difendere la città, di cui sono membro, sia contro l'inimico, sia contro l'impeto di un fiume, rendasi necessario alla città stessa di prevalersi del mio podere, e che, previo lo sborso del giusto prezzo anche d'affezione, essa se ne impossessi mio malgrado: dirò io che la città abbia commesso uno spoglio ingiusto, e lesa la mia legitima padronanza? Ognuno mi risponde di no. E perchè ciò? Perchè dalla legge della socialità io sono tenuto per il mio meglio a concorrere a quei sacrificj che sono necessarj a difendere il bene sommo dello stato sociale. Quì siamo nel caso dell'uomo che vende il suo podere in caso di malatía. Ma quì non solamente il proprietario è indennizzato co'l prezzo, ma ritrae dall'incolumità della città gli altri benefizj annessi alla conservazione della medesima. — La considerazione di queste cose deve prevalere nella mente dell'uomo savio e amante del miglior suo bene; e però l'amore illuminato di sè stesso deve prevalere al piacere ristretto del possesso dell'oggetto avocato. Quì dunque l'uomo non serve realmente all'altro uomo, ma alla necessità della natura e al proprio meglio. Ad onta dunque della mala voglia, od anche della

Digitized by Google

positiva coazione che interviene nella privazione della proprietà, fatta nel caso proposto, non vi ha una vera lesione della libertà antecedente del possessore. Dunque nel conflitto degl' interessi publici e privati il criterio per determinare i veri confini della libertà antecedente, ossia della padronanza del privato rispetto al corpo sociale, dev'essere tratto non da ciò che il privato *può*, ma da ciò che DEE VOLERE.

§ 1631. A ciò che il privato dee volere corrisponde ciò che il Publico ha diritto d' esigere. Ora abbiamo dimostrato che il Publico non ha diritto d' esigere se non ciò che torna meglio ai privati: dunque esige ciò che ogni privato dee volere pe'l suo meglio. Dunque coincide con lo scopo unico dell'ordine morale di ragione. Sparisce dunque ogni contrasto di *ragione*, e non rimane che un contrasto di *fatto*, che non può sorgere che dall' ignoranza o dall' intemperanza personale privata.

§ 1632. Senza questa maniera di vedere la cosa, sarebbe impossibile giustificare l'impero e la sanzione delle leggi, l' esercizio della civile o criminale giustizia, l' imposizione dei tributi e dei servigi personali entro i limiti della più rigorosa necessità, e co'l rispettivo vantaggio comune. Facendo valere il proprio disenso di fatto contro una providenza veramente necessaria, ogni privato refrattario potrebbe volere la dissoluzione dell'ordine sociale, o l' impunità per gli atti che lo violarono.

§ 1633. Ho contemplato soltanto una providenza veramente necessaria, per indicare che ogni legge ed ogni altro atto di autorità non è veramente giusto, se non viene fatto solo quando fa bisogno, secondo l'esigenza del bisogno e dentro i limiti del bisogno, e però a norma di ciò che ognuno dee veramente volere in conseguenza dei rapporti reali ed imperiosi della natura. Dal che si rileva, che chi governa troppo non solo governa male, ma governa ingiustamente; e peggio poi se governa per far valere l' utilità di alcuni pochi co'l sacrificio dell' interesse dei molti. Le cattive leggi e le arbitrarie amministrazioni offendono la personale indipendenza e libertà: l' indipendenza con l' obligare ad atti non doverosi; la libertà co'l vietare atti che dovevano essere facoltativi. Quì il doveroso e il facoltativo si determinano in vista dell' ordine morale di ragione, risultanti dai rapporti reali e necessarj delle cose, nel senso già spiegato. Questi rapporti abbracciano tutte le circostanze necessarie sì publiche che private, indotte dalla forza dei luoghi, dei tempi, delle cose e degli uomini. Il determinare la *vera necessità naturale* non è difficile a chi vuole agire con diligenza e con buona fede. Le innovazioni del tempo entrano nei dati determinanti questa *necessità*. Se il tempo è il più grande innovatore, come disse Bacone, si dovrà dire

Digitized by Google

che il vero Diritto naturale è il più fedele segnale delle naturali e necessarie innovazioni. Per questo solo mezzo le leggi ed i Governi rispettano la giustizia, la indipendenza e la libertà naturale privata.

§ 1634. Dalle quali cose siamo autorizzati a conchiudere, che il DIRITTO di libertà interiore, ossia la libertà di ragione rispetto alla volontà umana negli atti potestativi, consiste nella facoltà di fare ciò ch'è conforme all'ordine morale di ragione, preso in tutta la sua estensione. Il diritto di coazione e di difesa, del quale tutte le giuste leggi fanno uso, trae da ciò la sua armonía con la vera libertà di ragione; e si vede come possa stare insieme co'l vero diritto di libertà, anche considerato nella sua sorgente interna. Quand'io ritiro un fanciullo da una finestra, da cui sta per cadere, se anche ciò io pratichi suo malgrado, offendo forse il diritto della sua libertà? Io posso contrariare la sua volontà di *fatto;* ma certamente quì non offendo la sua libertà di *ragione.* Questa distinzione è infinitamente importante nella teoría delle leggi e dell'amministrazione. Ivi dovendo noi far valere la volontà generale di ragione se parliamo di un popolo, e la volontà di un buon padre di famiglia se parliamo di un privato, non dobbiamo studiare nè gli errori nè i capricci per rispettare l'indipendenza e la libertà, ma solamente la parità di utilità con la pari moralità delle azioni degli uomini. In conseguenza di ciò, anche allorquando imponiamo certe discipline all'esercizio degli atti potestativi, noi realmente faciamo trionfare la libertà, perchè faciamo valere la volontà di ragione. Come nell'anarchía, dove gli uomini non obediscono alle leggi, niuno è libero, perchè esposto alle ingiurie altrui; così sotto l'impero delle ottime leggi ognuno è sommamente libero, sì perchè niuno turba il vicino e niuno è turbato da lui, e sì perchè ognuno è ajutato in ciò che può desiderare giustamente. Avvezzare gli uomini a volere ciò che debbono costituisce una grande EDUCAZIONE, da cui risultano i buoni costumi; e da questa la più grande libertà e prosperità di tutti. — Ecco le opere delle ottime leggi e degli ottimi Governi.

Digitized by Google

CAPO IV.

Terza condizione assoluta della padronanza originaria.

EGUALE INVIOLABILITÀ.

I. *Prime spiegazioni riguardanti la eguaglianza giuridica.*

§ 1635. L'*eguaglianza*, nel suo senso più universale, altro non è che = l'identità di quantità riferita a due o più cose. = La *quantità* poi, nel suo senso più universale, benchè propriamente non si possa definire per essere un'idéa semplicissima, pure si può descrivere con altri termini; e però volendola nominalmente definire, si potrebbe dire = quel modo d'essere, in virtù del quale una cosa si rende capace d'aumento o di decremento. = Quì noi parliamo dell'eguaglianza di *diritto*, e non di quella di *fatto*. Dunque se fosse riferita alle competenze, dovrebbe dirsi essere = lo stato medesimo dei diritti naturali umani, in quanto in ogn'individuo non sono maggiori o minori che in ogni altro individuo. = Si potrebbe anche dire non essere altro che = l'identità di misura, ossia l'esistenza della stessa quantità di diritto in tutti gl'individui umani. = Ma questa definizione è solamente suppositizia, ossia riferita al caso in cui si trattasse di competenze identiche in qualità e quantità.

§ 1636. L'osservazione che abbiamo fatta relativamente alla libertà, di essere cioè non un diritto a sè, ma di formare una condizione di ogni diritto, conviene assai più all'eguaglianza di cui parliamo. Essa fra uomo e uomo si può dire propriamente essere la misura e la salvaguardia naturale dei diritti. Ricordiamoci che ogni reale diritto non è che una forza regolata; ch'egli è valutabile come funzione utile, ossia come esercizio proficuo di una forza; e che finalmente la legge cade realmente e propriamente su l'entità dell'atto, che appellasi *diritto*.

§ 1637. L'*eguaglianza* non si può collocare fuorchè fra i caratteri perpetui puramente relativi, cioè riguardanti le azioni fra uomo e uomo; a differenza dei diritti assoluti, che prescindono da questo scambievole commercio.

II. *Quanto sia necessario distinguere l'eguaglianza giuridica dal fondamento di lei.*

§ 1638. Spesse volte si suole confondere dagli scrittori di naturale Diritto il fondamento dell'eguaglianza con l'eguaglianza medesima. La

Digitized by Google

simiglianza di qualità o di rapporti, o, se si vuole, l'identità della qualità non costituisce rigorosamente l'eguaglianza, ma bensì la rassimiglianza. L'identità di qualità è appunto quella che costituisce il concetto simile; la diversità è quella che lo rende dissimile. Ma due cose simili ossia identiche in qualità, non sono sempre fra loro eguali ossia identiche in quantità. Due quadrati, due circoli possono essere e sono di fatto perfettamente simili; ma possono essere fra loro diseguali. Si verifica dunque, quando sono diseguali, una identità di forma e una diversità di quantità. È necessario ritenere questa distinzione, per non errare ragionando degli umani diritti.

§ 1639. Tutti coloro che dalla più alta antichità fino ai giorni nostri parlarono dei diritti umani, riconobbero l'eguaglianza naturale di diritto fra uomo e uomo. La morale di tutti i popoli e le religioni più celebri dell'universo sanzionarono il precetto di fare agli altri ciò che si brama fatto a sè stesso, e di non fare a loro ciò che non si vorrebbe fatto a sè stessi. Con ciò fu consacrato dall'autorità delle religioni, da quella delle leggi e dal consenso universale, il principio dell'eguaglianza naturale di diritto fra uomo e uomo. Il filosofo che ama di conoscere le cose per le loro cagioni, domanda quale sia il fondamento di quest'asserita eguaglianza di diritto. Dicesi *eguaglianza di diritto* per distinguerla dall'*eguaglianza di puro fatto*, anche rispetto alle facoltà attribuite dalla natura ad ogn'individuo. Niuno ignora che tutti gl'individui umani non nascono dalle mani della natura pari di forze fisiche ed intellettuali. Più ancora: l'età stessa, l'educazione, le vicende della fortuna, le malatíe, e cento altre circostanze, frapongono grandiose differenze tra le forze e lo sviluppamento delle facoltà degl'individui. Questo fatto notorio non abbisogna di prove speciali. Ma se è vero che il diritto è fondato su'l fatto risultante dai rapporti reali ed imperiosi della natura, dove troveremo noi il fondamento della pretesa eguaglianza di diritto fra uomo e uomo? Questo fondamento non si deve forse verificare dal canto dello stato reale di fatto della costituzione naturale dell'uomo operata dalla natura? Ora se in questa costituzione si trovano tali disparità, dove troveremo noi i fondamenti dell'eguaglianza?

§ 1640. Quì abbiamo sott'occhio un vero conflitto di concetti, anzi una formale contradizione in termini. Dunque se questa eguaglianza veramente esiste, essa deve dedursi da altri aspetti e da altri rapporti dello stesso soggetto: questo aspetto e questi rapporti in che consistono?

§ 1641. Esclusa l'idéa dell'aspetto materiale di *fatto* concreto, convien salire ad un altro principio più eminente. Per ben rilevarlo io do-

Digitized by Google

mando, se posta anche l'asserita diseguaglianza di *fatto*, si possa stabilire il principio della reciproca dipendenza fra uomo e uomo.

§ 1642. Voi mi rispondete di no; poichè si dovrebbe venire alla conclusione, che l'uomo debole od ignorante debba servire per diritto al più forte ed al più avveduto. Dato questo principio, converrebbe distruggere tutto quanto l'edificio dei diritti, e sostituire la forza alla ragione. A questo vostro argomento io rispondo, ch'esso sembra involgere una viziosa petizione di principio, a meno che non mi mostriate un altro mezzo-termine che possa conciliare la disuguaglianza reale di *fatto* con la eguaglianza effettiva di *ragione*. Co'l vostro argomento voi supponete realmente l'uomo indipendente dall'altro, perchè tacitamente lo supponete pari all'altro. Da questa parità appunto è tratta la regola, che *par in parem non habet imperium*. Dunque la parità forma il fondamento stesso dell'indipendenza fra uomo e uomo. Dunque si deve provare appunto questa parità, altrimenti cessa il fondamento stesso della reciproca indipendenza. Ora voi co'l vostro argomento supponete, ma non provate questa parità. Dunque voi ponete per principio ciò che abbisogna di prova; dunque il vostro argomento si risolve in una viziosa petizione di principio; dunque convien trovare un altro mezzo-termine per provare la vostra conclusione: questo mezzo-termine qual è?

III. *L'eguaglianza giuridica si può forse fondare su la simiglianza fra uomo e uomo?*

§ 1643. Tutti gli alberi sono egualmente alberi; ma tutti gli alberi non sono eguali. Con questa frase quale idéa indicate voi? Voi mi dite che tutti gli alberi hanno la stessa costituzione, la stessa economía, le stesse leggi estrinseche, sia mecaniche, sia chimiche, malgrado la loro rispettiva differenza. Le differenze ch'esistono fra gli uomini non sono così grandiose come quelle ch'esistono fra gli alberi: esiste una sola specie di uomini malgrado le differenze delle razze distinte dai naturalisti. Queste differenze sono *modali*, non *essenziali*. Vi ha dunque simultaneamente fra gl'individui umani un complesso di simiglianze *essenziali* accoppiato a differenze *modali*. Di fatto, se riguardiamo l'uomo fisico, la sua costituzione, i suoi bisogni, la sua origine, il suo fine, e tutto il corredo delle prerogative conseguenti, noi le troviamo perfettamente simili, malgrado le differenze accessorie, e, dirò così, modali ed eventuali che distinguono l'uno dall'altro individuo. Sopra le simiglianze essenziali, costanti, perpetue si fonda forse la parità da noi ricercata? Dovremo forse dire che quando si parla della diseguaglianza

Digitized by Google

di fatto, nata dalle differenze soprannoverate, questa disuguaglianza non cade nè può cadere che su cose accessorie, modali ed eventuali? Ma con questo spediente la difficoltà sussiste sempre: sì perchè la reale disuguaglianza sussiste, sì perchè a questa non sarebbe guarentita, o autorizzerebbe un disuguale trattamento fra gli uomini. L'eguaglianza nelle qualità essenziali è figlia di un' astrazione; all'opposto la suddetta disuguaglianza è di vero fatto.

IV. *Qual è il vero oggetto su'l quale può cadere l'eguaglianza giuridica?*

1644. Non abbiamo dunque ancora còlto il vero mezzo-termine. Per trovarlo e dimostrarlo è mestieri fare due importanti a vere distinzioni: la prima fra il *diritto* considerato in sè stesso e l'*oggetto* del diritto, ch'è la cosa su cui egli si versa; la seconda fra l'*autorità* propria di ragione e la *potenza* interiore ed esteriore personale, ond'esercitare quest'autorità. Quello, che appellasi *jus*, è una cosa puramente astratta, intellettuale, incorporea, come per esempio l'anima; per lo contrario l'*oggetto*, su cui si versa il diritto, può essere ed è quasi sempre una cosa concreta, sensibile e materiale. Così il *jus* di dominio reale è una cosa intellettuale ed indivisibile; per lo contrario l'*oggetto* del dominio è una cosa materiale, come l'oro, i campi, le case, ec. E siccome accade benissimo che molte anime umane abitano in diversi corpi di grandezza disuguale, benchè esse siano fra loro eguali; anzi una stessa anima in età differenti si esercita e sta unita ad un corpo di differente grandezza, senza scemare od aumentare niente della sua sostanza; così i diritti umani possono riguardare od agire su oggetti esterni di estensione differente, senza scemare della loro intrinseca qualità. Così si verifica com'essi, benchè esistenti egualmente in diversi individui umani, ed esercitandosi sopra oggetti disuguali, nell'atto che stanno per urtarsi o per collidersi o per equilibrarsi fanno sempre sentire la loro eguaglianza. Due atleti egualmente robusti, posti alla guardia l'uno d'un piccolo effetto e l'altro d'uno assai maggiore, non si possono l'un l'altro soverchiare per rapirselo; e quantunque vengano caricati di pesi disuguali, non lasciano però d'essere dotati di forze affatto eguali: così il pastore nella sua capanna e il grande nel suo cocchio dorato sono egualmente inviolabili, e su disuguali oggetti manifestano una pari forza nei loro diritti. In breve, l'eguaglianza risiede nei diritti, e la disuguaglianza nei soggetti esterni su cui si esercitano.

§ 1645. Passiamo ora alla seconda distinzione fra l'*autorità* e la *potenza*. Parlando rigorosamente, si deve porre come certo che a tutti gli

Digitized by Google

uomini, malgrado la disparità di forze fisiche ed intellettuali, la natura compartì un'autorità propria di diritto, ossia un dominio, una libertà ed una tutela per procacciare la propria conservazione accoppiata al personale perfezionamento. Questa verità fondamentale non può soffrire eccezione, nè limitazione. Essa è fondata su la costituzione essenziale e su la tendenza indeclinabile di ogni uomo. Se voi volete pure negarla al debole, o a chi è meno felicemente costituito, dovreste per lo stesso motivo negarla al forte ed al meglio dotato dei doni di natura. Sì l'uno che l'altro cercano il loro meglio, ed hanno rispettivamente diritto ai mezzi della loro rispettiva conservazione e perfezione. Le facoltà fisiche ed intellettuali sono gli strumenti co'i quali si esercita l'autorità di diritto, e non costituiscono l'essenza stessa di quest'autorità.

§ 1646. Pregovi a rilevar bene questa differenza. Dato l'*intento*, io determino tosto i *poteri* necessarj ad effettuarlo, fatta astrazione se in atto pratico io li possegga, o no. Questi poteri si possono dire *finali* e *teoretici*, perchè fissati in forza soltanto del *fine* e per una operazione razionale della nostra mente, fatta astrazione dallo stato di *fatto* concreto dell'operatore. Il *dominio*, la *libertà* e la *tutela* formano la somma di questi poteri finali teoretici, i quali servendo al fine proposto, furono chiamati *diritti*. In essi cade l'*eguaglianza* di cui parliamo. Questi poteri *finali* e *teoretici* sono distinti dai poteri *esecutivi* e *pratici*, i quali sono soggetti alle leggi della necessità, e quindi a gradi diversi; ma questi gradi sono in tutti inviolabili per l'identità dell'autorità di ragione esistente in tutti. Inviolabile è dunque egualmente fra gli uomini il giusto esercizio di ogni altro diritto. Questa inviolabilità è perfettamente eguale fra tutti, benchè disuguali ne possano essere i mezzi, nella stessa guisa che eguale è l'impenetrabilità dei corpi, benchè disuguali ne possano essere le masse.

§ 1647. Spingendo adunque le considerazioni ai loro ultimi termini, si potrebbe dire che la ragione filosofica dell'*eguaglianza* in ultima analisi si risolve nell'identica *inviolabilità* della rispettiva autorità di diritto dei diversi umani individui.

V. *Rettificazione del detto, che gli uomini nascono liberi ed eguali.*

§ 1648. Fu detto che gli uomini nascono e si conservano liberi ed eguali in diritto. Parmi che con maggiore esattezza si poteva dire che gli uomini nascono con diritti simili ed egualmente inviolabili. Nel modo comune di pensare i diritti si estendono sì alla *potenza* operante che all'*oggetto* loro, e però si confanno con quella giusta disuguaglianza

Digitized by Google

che nasce dalla legitima autorità personale. Ad evitare dunque ogni equívoco e controversia, era meglio valersi di questa nostra locuzione. Ridotta la cosa a questi ultimi termini, cessa ogni conflitto tra la disparità di *fatto*, sia nelle facoltà, sia nei mezzi, sia negli oggetti materiali del diritto, e la parità di *ragione* di cui parliamo. Questa parità di *ragione* non è tratta dalla considerazione della misura comune dei mezzi o degli strumenti concreti di *fatto*, ma dalla relazione loro a soddisfare alla conservazione ed al perfezionamento di ognuno. Ognuno è egualmente padrone in casa sua, qualunque sia la casa e le cose che contiene.

§ 1649. Siamo conseguenti. Noi fissiamo prima un ordine di mezzi e di strumenti razionali in mira al *fine*, come un modello ideale di utilità. Ciò fatto, tentiamo di coordinare le cose di *fatto* giusta questo *fine*, ed in conseguenza passiamo ai mezzi ed agli strumenti positivi, cui ordiniamo, per quanto si può, giusta il modello ideale. La parità di *ragione* appartiene all'ideale; l'inviolabilità al positivo: l'inviolabilità non ammette gradi. Essendo adunque identica in tutti i soggetti, identica è la misura della rispettiva facoltà di esercitare i proprj diritti e i proprj doveri, e di esigere dagli altri la prestazione di ciò che ci è dovuto, ed il rispetto di ciò che ci appartiene. In quest'ultimo concetto consiste veramente l'eguaglianza naturale di diritto; e però invece d'usare della vaga parola *eguaglianza*, e di fondarne il motivo nella pura simiglianza di *fatto*, parmi che nell'ordine di *ragione* si doveva ricavare dal *fine* stesso del Diritto naturale, ed appoggiare specialmente all'IDENTICA INVIOLABILITÀ di padronanza competente a tutti gli uomini, prescindendo da ogni disuguaglianza tanto nelle *facoltà*, quanto nello *stato di fatto*, nel *potere*, nelle *ricchezze*, o negli altri oggetti materiali. Applicare il diritto di eguaglianza a queste facoltà ed a questi oggetti, egli è lo stesso che volere stabilire la *potenza* in conseguenza degli *strumenti* e degli *oggetti* su i quali si esercita la potenza medesima. Con questa maniera di ragionare si sovverte ogni buona logica e filosofia. Argomentate invece dalla tendenza verso la felicità eguale per tutti, e voi stabilirete una eguale morale facoltà ed un' eguale inviolabilità nell' esercizio di questa facoltà. Con tale idéa si fonda anche il modello della *giustizia distributiva*, la quale segue la proporzione geometrica, e quindi un'eguaglianza rigorosa sotto un altro aspetto, come si dimostrerà.

§ 1650. Per altro devesi osservare che l'officio primario della socialità consiste appunto nel togliere o diminuire, per quanto si può, questa rispettiva disuguaglianza di *fatto*, e nel supplire co' i soccorsi della società e con l'autorità delle leggi alla rispettiva impotenza, indotta dalla

Digitized by Google

natura e dalla fortuna. Il primo e massimo beneficio della costituzione ed andamento della società consiste appunto nel correggere, per quanto si può, questa disuguaglianza di *fatto*, salvo il diritto della reciproca comune indipendenza e libertà.

§ 1651. Quì la disuguaglianza di *fatto* non si riferisce alla disuguaglianza di *stato*, ma alla disuguaglianza di *potere* a conservarsi e perfezionarsi. Considerando anche una perfetta società, noi troviamo tali e tante varietà di professioni e di fortune, che sarebbe assurdo imaginare un' eguaglianza di *stato*. Ma dall' altra parte la convivenza sociale fa sì, che quei mezzi che singolarmente presi riuscirebbero o nulli od imperfetti ad un cittadino a conservarsi ed a perfezionarsi, divengono in società validi o completi. Tali sono quasi tutti i mezzi industriali, pe' i quali un semplice privato d' una incivilita società si procaccia più comodi e cognizioni, che un Re di una tribù selvaggia. Ecco la correzione alla *disparità*, della quale intendo di ragionare; ben diversa da quella delle leggi agrarie, sia di partaggio, sia di reversione.

§ 1652. A ciò si aggiunga la publica protezione accordata sì al ricco che al povero, sì al debole che al potente; ed ecco un altro elemento dell' eguaglianza di *potere*, di cui intendo ragionare. Che cosa dunque rimane, fuorchè la disuguaglianza invincibile di *stato*, indotta dalla sola attitudine personale, o da combinazioni inevitabili della fortuna?

VI. *Della sanzione del principio dell' eguaglianza.*

§ 1653. Altro è dire che strappando per forza un bene ad un mio simile, o facendolo mio schiavo, od altrimenti recando a lui un male non necessario, io offenda l' eguaglianza; ed altro è dire che da tali ingiurie mi possa venire un male, talchè non mi torni conto di offendere questa eguaglianza. Con la prima proposizione altro non stabilisco fuorchè un *dovere logico*; con la seconda all' opposto io stabilisco un *dovere psicologico* e *morale*. Quei meschini e mal avveduti trascendentalisti, i quali prédicano che non conviene trattare gli altri uomini come *cose*, perchè essi non sono cose, ma simili nostri, quale dovere psicologico e morale stabiliscono? Niuno affatto. Essi spogliano il più santo dogma d' ogni *forza* interessante e veramente motrice, per non lasciare a lui che una *relazione* speculativa di pura convenienza. Così quando mi dite che se io voglio fare un ritratto non debbo fare una figura a capriccio, ma farla simigliante; altro non mi predicate che una fredda *necessità di convenienza*, che produce un' obligazione pure di convenienza, che trae origine da una mia posizione volontaria. Certamente ogni rapporto si può

Digitized by Google

dire essere causa di un'obligazione *di mezzo*; ma è ben altra cosa parlare d'una *posizione* dalla quale io posso prescindere, ed altro è parlare di una *posizione* dalla quale non posso sottrarmi. Posso io forse far senza del cibo, dell'aria, del riposo, della luce, ec. ec.? Havvi una obligazione di POSIZIONE NECESSARIA che tutte le comprende; e questa viene espressa con la frase: *io debbo vivere*. E quando si dice *io debbo vivere*, si vuole significare che io non posso far senza dei mezzi di sussistenza, di perfezionamento, di difesa, cui bisogna o procacciarsi, o morire. In questo stato di cose non si tratta più d'una *nuda obligazione di convenienza*, ma di una *vera obligazione psicologica*, la causa della quale non istà in mano mia. Ecco l'obligazione della quale intendo ragionare.

§ 1654. Ora venendo all'*eguaglianza*, se taluno crede tornargli conto di violentare un suo simile, e così di offendere la logica eguaglianza, che cosa contraporrete voi a questo suo desiderio? Gli direte forse che quello è un suo simile? Che importa a me? risponde l'egoista malvagio; tanto meglio! Egli mi servirà assai più del bue e del cavallo. Che se per lo contrario io dico a costui: sapi che se tu tenti di offendere l'eguaglianza, i tuoi simili ti respingeranno con la forza, o ti trucideranno; sapi poi che tu solo senza di essi sei meno di una bestia; sapi che rispettando l'eguaglianza, avrai tutti i beni ottenibili a questo mondo, ec. ec.; allora la cosa cangia d'aspetto. Allora dalla *convenienza logica* concepita dal cervello, passo alla *convenienza utile* sentita dal cuore; allora l'obligazione speculativa di mezzo si converte in obligazione pratica d'interesse; allora il dogma dell'*eguaglianza* viene munito con effettiva sanzione; allora egli viene eretto in vero *diritto* e rispettivo *dovere morale*. Che se poi io aggiunga anche la volontà del SUPREMO AUTORE DELLA NATURA, allora finisco per avvalorarlo con tutto l'interesse (1).

§ 1655. Non si deve per altro dimenticare anche il soccorso spontaneo dei sentimenti naturali dell'uomo, allorchè specialmente non siano tratenuti da bisogni fattizj, o violentati da un sistema perverso. Guai a noi se ci toccasse di condurre gli uomini co'i soli calcoli d'un freddo egoismo! l'opera della morale e delle leggi sarebbe quasi disperata. Io so pur troppo che i cattivi Governi conducono a si fatto egoismo; ma so del pari quanto sì fatti Governi manchino di potenza, o almeno quanta sciagura traggano seco. La natura priva certamente di sostegno l'opera

(1) Ecco il suggello di tutte le mie riflessioni su 'l vero senso della parola *interesse*, e su l'idéa che Romagnosi ne aveva: *quod interest*, ciò che preme, ciò che si manifesta come giusto, doveroso, munito di obligazione e di sanzione. Ciò è ben altro che l'utile e l'interesse degli Epicurei e di Bentham. (DG)

Digitized by Google

dell'errore e della malvagità, e sostituisce invece il salutare suo flagello. Ristabilite l'ordine, e voi vedrete quanta forza acquistino i sentimenti naturali in favore della giuridica eguaglianza.

§ 1656. Ma consideriamo questo principio in sè stesso. Domando quale sia il suo vero valore, e quindi l'esterna sua sanzione. Se tutto l'essere utile, se tutta la potenza stessa personale dell'uomo risulta dalla società, come si è veduto; ne viene per necessaria conseguenza che tutto il *valore* del principio dell'*eguaglianza* è identico con tutto il *valore* dello *stato sociale*. Dunque si può dire che chi viola l'eguaglianza è un vero mostro morale; e tanto più deforme, quanto più grande è la sua violazione.

§ 1657. Ma che cosa diremo di un popolo rispetto ad un altro? È vero che i popoli sono persone bastanti a sè stesse, e però la sanzione non è egualmente urgente; ma ciò non ostante i popoli, oltre le sanzioni religiose, debbono avere in mira tutti i beneficj d'una pacifica corrispondenza, e tutti i guai d'una guerra esterna. Da ciò risulta un'altra specie di sanzione, che avvalora il rispetto dell'eguaglianza giuridica fra popolo e popolo.

VII. *In qual senso debbasi intendere la proposizione, che la rispettiva padronanza umana sia egualmente inviolabile. Del conflitto dei doveri.*

§ 1658. Dire che una cosa è per diritto *inviolabile* egli è come dire che si ha l'*obligazione morale* di rispettarla. — Ma asserire l'*obligazione morale* non è forse lo stesso che asserire la *necessità* di fare o non fare qualche cosa pe'l nostro interesse? — Ammettete pure, se vi piace, una sanzione inesorabile: voi troverete sempre l'azione certa d'un interesse. Dunque con l'asserire l'*obligazione morale* a rispettare la padronanza altrui non si esprime altro fuorchè essere del nostro maggiore interesse di usare questo rispetto.

§ 1659. Ma se senza nostra colpa avvenisse il caso, che per salvare la vita nostra fosse assolutamente necessario offendere la padronanza altrui, che cosa dovremmo dire? In tal caso il dovere più urgente della conservazione della nostra esistenza prevalerebbe, anzi ci assolverebbe dal dovere incompatibile di rispettare la padronanza altrui; e però sarebbe assurdo pronunziare essere noi allora tenuti a rispettare la padronanza. Ogni legge che ciò prescrivesse sarebbe tirannica.

§ 1660. La carità ordinata, dicesi volgarmente, incomincia da sè stessi. Questa massima ha una larghissima influenza in tutta la Giurisprudenza fino nei più perfetti contratti. Così se un donatore cadesse

Digitized by Google

in indigenza, la cosa donata si potrebbe rivocare in proporzione del bisogno; così se io avessi accordato ad uso grazioso una cosa mia ad altri per un dato tempo, io posso giustamente ripeterla prima che scada il tempo fissato, quando io ne abbisogni. Le massime di tutte le rese militari sì di terra che di mare da quale principio vengono esse regolate? Allorchè si vegga impossibile di combattere con frutto, e che si dovrebbe certamente perire, è concesso di arrendersi. — È evidente o no che quì il dovere di difendere una fortezza od una nave, posto a conflitto e reso incompatibile con quello di serbare la vita, cede a fronte di questo? Non è così quando si tratti solamente di combattere. In questo caso havvi la possibilità della vittoria o della fuga, la quale toglie la vera incompatibilità suddetta. Se il servigio militare fosse una destinazione ad una morte certa ed inevitabile, niuna potenza della terra potrebbe esigerlo, tanto più che ridurrebbesi ad una frustranea macellería. Ecco perchè un popolo od evidentemente debole, o senza speranza di combattere con frutto, deve preferire la perdita della sua indipendenza alla certa sua estinzione.

§ 1661. Se l'interesse morale forma il principio dei doveri, egli ne segue che tutte le volte che due interessi verranno senza fatto mio a conflitto, il minore dovrà cedere al maggiore. Ma il più assorbente ed il più evidente di tutti è quello di salvare l'esistenza. Dunque al cospetto di lui tutti i doveri cessano (1), quando la forza delle circostanze renda incompatibile l'osservanza d'ogni altro dovere verso gli altri. I moralisti e i publicisti sogliono contemplare questo caso come il più evidente, perocchè negli altri si possono figurare compensi e risarcimenti. I casi per altro di danno irreparabile, quando niuno deve compensarli, occupano le cure d'ogni savia Legislazione.

§ 1662. Qual è la conseguenza che ne deriva, rispetto all'inviolabilità dei diritti altrui? Ch'essa ha luogo soltanto nei casi ordinarj, e riguarda principalmente gli atti, dirò così, arbitrarj esercitati verso i nostri simili; ma non riguarda i casi di forza maggiore, nei quali senza colpa nostra vengono a conflitto i maggiori nostri doveri co'i doveri che

---

(1) Cessano tutti i doveri condizionati, come ben si vede dall'indole del ragionamento. I doveri assoluti devono di necessità prevalere a quello di conservarsi, perchè non ammettono eccezione o limitazione alcuna. Così si dee perdere la vita più tosto che commettere un'azione che offenda l'onore dovuto a Dio, e qualsiasi altro dovere immediatamente connesso co'l fine supremo della perfezione assoluta dell'uomo, scopo della morale, e criterio per classificare i doveri, e decidere i casi della così detta *collisione degli officj*. (DG)

Digitized by Google

abbiamo verso gli altri. Questi sono casi riservati, i quali, quand'anche non si esprimano, sia nelle leggi, sia nei contratti, s'intendono sempre dalla natura e dalla ragione sottintesi, onde dispensare dalla pratica degli atti comandati o degl'impegni assunti. Gl'IMPEDIMENTI LEGITTIMI, dei quali parlano i legisti, non abbracciano solamente i fisici, ma eziandío quelli che nascono dal conflitto d'un perfetto dovere maggiore contro d'uno minore.

VIII. *Continuazione e conferma.*

§ 1663. Senza queste massime tutta la dottrina dei *diritti* diverrebbe assurda, o senza senso. Assurda, quando si facesse uso di vere obligazioni; senza senso, quando con sofismi smentiti dalla ragione, e respinti sempre dalla natura, si volesse comandare od un eroismo o sacrificj gratuiti, e a solo comodo di una data parte. Ecco ciò che viene praticato dall'ascetismo esaltato di alcuni, e dall'idolatría servile di alcuni altri. Costoro immolano ogn'interesse, ogni sentimento di natura all'impero, alla maestà, alla venerazione, all'amor puro, ec. ec., senza curarsi d'insegnare in che possa consistere veramente la *morale obligazione*. Devozione infinita, pazienza infinita, eroismo infinito, e tutto gratuito, ecco le pretese di costoro. Muori (dicono essi) più tosto che cangiare il colore di una coccarda. Ma si accorgono essi d'intimare una morale impossibile, ed anzi un vero assurdo? Eccone la prova. È più che certo che l'uomo non può uscire mai da sè stesso, nè avere altri pensieri che i proprj, e sentire altri affetti che i proprj. È pure egualmente certo che l'uomo non può amare altra cosa, fuorchè la propria felicità. Dunque non può amare altri che per lei, agire a loro prò che per lei, fare loro qualche sacrificio che per lei. È finalmente certo che qualunque dovere inchiude l'idéa di ottenere un bene o di evitare un male mediante dati atti necessarj.

§ 1664. Infatti è impossibile trovare un vero dovere pratico, cioè a dire che non si voglia rendere del tutto illusorio, senza inchiudervi l'obligazione ad agire. Senza la detta obligazione (ch'è una vera morale necessità di fare od omettere quel tal atto in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento e senza inconvenienti determinarsi all'atto contrario: quindi non sarebbe veramente legata.

§ 1665. Riportando adunque la detta *necessità o morale obligazione* alla natura di un essere senziente, intelligente e libero, ella non può essere che il prodotto dell'*attrazione* della felicità, e della *ripulsione* dell'infelicità.

Digitized by Google

§ 1666. È vero che volendo descrivere un quadrato è necessario che io segni una figura di quattro lati e di quattro angoli eguali; ma, a parlare esattamente, questa è più tosto una *necessità* di *ordine*, di *regola* e di *conformità*, anzichè una *morale obligazione*. Infatti per un essere senziente ed intelligente, per cui si richieggono motivi ad agire, può ella da sè sola spingerlo all'opera?

§ 1667. Ma se nell'*obligazione morale*, ch'è quanto dire nella necessità di fare o di omettere certe cose, si tratta di vincolare la mia attività a fare appunto o ad omettere una data cosa, è chiaro che nel caso ch'io dovessi descrivere un quadrato, si vorrebbe indurmi a descriverlo, si vorrebbe indurmi a volerlo, a porre la mano all'opera, e a non lasciarmi in eguale facoltà di fare il contrario.

§ 1668. Ora ciò non puossi ottenere da un essere senziente e libero, che con la detta *attrazione* del piacere e con la *ripulsione* del dolore. Quì si comprendono tanto i piaceri e i dolori fisici, quanto i morali, DI QUALUNQUE SFERA (1).

§ 1669. Dunque per un tal essere la necessità morale o l'obligazione non può essere che un prodotto dell'una o dell'altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* siano passivamente modificazioni dell'*amor proprio*. « Non si abbandona un piacere che per un piacere più grande » diceva Pascal. — « L'amor proprio, ossia il desiderio invincibile d'essere » felici (dicea Malebranche) è il motivo che dee farci amar Dio, unirci » a lui, e sottometterci alla sua legge. (2) » Lasciamo all'Asia il quietismo tanto opportuno per l'ozio e pe'l dispotismo, e atteniamoci alla verità delle cose.

§ 1670. Dunque è impossibile chè siavi una regola di *dovere*, cioè che obblighi ad agire, co'l solo riflesso dell'altrui benessere, omettendo o, peggio, deteriorando il proprio.

---

(1) Questo paragrafo spiega il vero senso degli ultimi periodi del § 1663. (DG)

(2) Questo principio è vero nel senso che anche il nostro medesimo interesse ci deve spingere ad amar Dio, il quale ci ha promesso una eterna felicità se davvero lo ameremo, com'egli vuole. Non sarebbe più giusta la proposizione qui attribuita a Malebranche, qualora si volesse escludere la possibilità e il dovere di amar Dio per sè, cioè in vista delle sue infinite perfezioni, che sono il motivo dell'amor perfetto. Questo per altro non esclude l'amore mosso dalla speranza, ma si accorda benissimo l'uno e l'altro. Ed anzi anche l'amore unito alla speranza del premio contiene implicitamente la considerazione e l'amore di Dio per sè, giacchè il premio che speriamo è appunto lo stesso Dio, il cui possesso preferiamo a quello d'ogni bene creato, d'ogni piacere che non sia il godimento del bene sommo, ch'è Dio. (DG)

Digitized by Google

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura frustrata, attese appunto le leggi del cuore umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, con la sua indole e con le sue leggi. Sarebbe e non sarebbe dovere nello stesso punto, ciò ch'è contradizione; o, a dir meglio, lo sarebbe di puro nome, e in realtà poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§ 1671. Havvi certamente una virtù eroica; ma altro è una virtù, ed altro è un dovere. Si è forse provato che chi non pratica virtù eroiche debba essere punito? Mi si dirà che se esistono tali virtù, esse per ciò non sono impossibili. — Concedo; ma nello stesso tempo fo sovvenire quanto fu già avvertito da altri, cioè non esservi momento nel quale taluno ami maggiormente sè stesso, quanto nel momento in cui sacrifica sè stesso per la patria. La forza dei motivi non teoricamente predicati, ma effettivamente inspirati e pienamente sentiti, come esalta l'amore materno verso la prole, così pure esalta l'amore del cittadino verso la patria. — Ma qual patria è questa? Figuratela, se potete, in seno all'umido, al freddo, alle tenebre, ed al silenzio delle tombe, o allo squalore delle carceri.

§ 1672. Sì, a gloria e benedizione del genere umano, possono esistere virtù eroiche; ma esse sono impossibili senza proporzionati motivi, e non si possono mai esigere per dovere.

§ 1673. Per la qual cosa si rende manifesto che assurda, illusoria ed impraticabile sarebbe la pretesa obligazione di far nel conflitto prevalere i riguardi verso gli altri ad un più forte dovere proprio. Falsamente si suppone che allora esista questo dovere di usare riguardi incompatibili con la nostra conservazione; ed in questo falso supposto sta tutto il sofisma dei disenzienti.

IX. *Conseguenze.*

§ 1674. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Eccole.

1.° Essere impossibile formarsi alcuna idea di *obligazione morale*, cioè d'una forza psicologica realmente motrice del cuore umano, e possente a farlo agire in un dato senso, senza supporre un interesse vittorioso per l'agente, ed operante nell'animo di lui.

2.° Che nel conflitto assurdo di questo giusto interesse con quello del terzo è dunque impossibile trovare principio alcuno, per cui l'uno debba cedere all'altro, senz'almeno un compenso, che i prammatici chiamano *correspettivo*.

Digitized by Google

3.° Che niuno quindi si può presumere voler gettare il suo, e rinunziare senza ragione ad un proprio vantaggio: e però tutto ciò che sa di donazione, di rinunzia, di spoglio gratuito dev'essere luminosamente provato; e tanto più provato, quanto maggiore è il valore della cosa donata, dimessa o rinunziata.

4.° Che per la stessa ragione una correspettiva obligazione senza causa è nulla, ed anzi un assurdo morale, perocchè non è realmente obligazione. E siccome niuno si può presumere donare il suo, così quando materialmente si annunzia un'obligazione correspettiva, ma non ne viene segnata la causa, l'atto è nullo, benchè la persona si professi obligata; a meno che il terzo, ossia il creditore, non facia constare esistere veramente la causa della professata obligazione.

5.° Che posta in conflitto la *presunzione* fondamentale e perpetua dalla non-obligazione con la *prova positiva* d'una obligazione contratta, non si può estendere la prova positiva oltre ai termini che contiene, ed oltre alle essenziali ed inseparabili sue conseguenze; ma per lo contrario tutto ciò ch'è oneroso si deve accogliere nel senso più ristretto possibile, e provarlo luminosamente; e però in dubio devonsi interpretare le prove sempre a favore della libertà.

6.° Che la prova per imporre un ónere senza correspettivo dee versare non solamente su la materialità delle parole, ma eziandío su la piena moralità di chi si obligò; dimodochè in contradizione devesi escludere l'errore o altro impedimento cui l'atto puramente oneroso fa per sè stesso presumere.

7.° Che, generalmente parlando, tutte le volte che si debbono regolare gl'interessi fra gli uomini non si deve far uso di altro cánone che del seguente; cioè PAREGGIARE FRA I PRIVATI LE UTILITÀ MEDIANTE L'INVIOLATO ESERCIZIO DELLA COMUNE LIBERTÀ.

§ 1675. Interrogate che cosa sia *obligazione*, *diritto* e *dovere*; interrogate pure che cosa importi l'*eguaglianza di ragione*: e voi vedrete che tali cánoni altro non sono che l'espressione unita di questi due elementi insieme combinati. Dall'altra parte poi pensando che dobbiamo regolare uomini associati e conviventi, ci accorgiamo che l'ultimo cánone non solamente diviene il primo ed ultimo regolatore di questi uomini conviventi, ma eziandío il primo ed ultimo operatore di potenza dell'umano consorzio, attesochè per lui e solo per mezzo di lui si possono armonizzare gl'interessi e quindi le forze degli associati. Tutto lo spirito pertanto della RAGIONE CIVILE si concentra in questo ultimo cánone; ed anzi, considerando tutto il complesso delle cose, si

Digitized by Google

trova non poter egli soffrire eccezione, senza distruggere l'idéa d'ogni giustizia e d'ogni providenza civile.

§ 1676. Elevandoci ad una considerazione più eminente, che cosa ne risulta? Che il maggior utile, quindi la maggiore potenza, e per ciò stesso la maggiore padronanza d'ognuno, risulta dal rispetto e dall'esercizio dell'eguaglianza. Dunque l'ordine dell'eguaglianza è reso MODELLO assoluto, indispensabile ed irrefragabile di *utile*, di *dovere*, di *diritto*, di *potenza*. Ma reso modello, che cosa ne segue? Essere egli termine di paragone di *giusto* e d'*ingiusto*. Allora l'ordine dell'eguaglianza riceve il nome di LEGGE NATURALE NECESSARIA ED IMMUTABILE DI EQUITÀ; allora, per un'espressione abbreviata, egli riceve il nome di GIUSTIZIA. Tutto il genere umano s'accorda in questo senso; ed alludendo a questo senso, fu rappresentata la Giustizia come una regina che tiene la bilancia con una mano, e la spada con l'altra: la prima in un equilibrio perfetto; la seconda per difendere e mantenere tale equilibrio. Ma quest'imagine è un desiderio il quale, primo nel nascere delle società, riesce l'ultimo a soddisfarsi nel corso dei secoli.

CAPO V.

Quarta condizione assoluta della padronanza originaria. TUTELA.

I. *Prima idéa della* tutela.

§ 1677. Dall'attribuzione della padronanza deriva l'inviolabilità, e dalla inviolabilità deriva la TUTELA della stessa. Se di fatto attribuiamo agli uomini il diritto di conservarsi e perfezionarsi, sarebbe assurdo permettere a chi che sia la libertà di distruggerli o di tenerli barbari. Viceversa, posta l'attribuzione loro inviolabile, ne segue di necessità = il diritto in ogni uomo a respingere da sè ogni offesa, ogni violenza, ogni via di fatto attentatoria alla detta conservazione e perfezionamento; a far riparare ogni danno inferito, ed a porre in sicuro ogni cosa sua. = Ecco il diritto di TUTELA UNIVERSALE, della quale intendo parlare.

§ 1678. L'ordine ossia il diritto della *tutela* è essenzialmente identico con quello della *conservazione;* ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione, in quanto è rivolto ad allontanare ogni nocumento e le rispettive sue cagioni, ed a ripararne gli effetti. Egli si può appellare *l'ordine della conservazione indiretta del genere umano.* Conservare senza detrimento, e ripararlo per quanto è possibile, co-

Digitized by Google

stituisce la *tutela* e lo *scopo immediato* della medesima. Apportare il godimento sicuro dell' incolumità e l' aspettativa del risarcimento, forma l' *effetto morale* della *tutela.* Questo *effetto morale* è appunto quello che si vuole ottenere per mezzo della *tutela*, e però costituisce il *fine ultimo* della medesima.

§ 1679. Sotto il nome d' INCOLUMITÀ si vuole indicare quello stato nel quale l' uomo va esente da ogni nocumento, sia nella persona, sia negli oggetti interessanti. Un tal nome fu tratto dal latino, nel quale si esprime questo concetto. Quando io conduco ad un mio amico od una persona, o un animale, o qualche altra cosa in buono stato, e gli dico: eccoti la tal cosa che ti porto sana e salva, io esprimo esattamente l'*incolumità*. Esistere e durare in istato sano e salvo, è l' idea che si vuole indicare con la sola parola *incolumità. Incolume ti conservino gli Dei*, diceva Orazio a Virgilio che partiva per un lungo viaggio. *Sano e salvo ti conservi Iddio*, si suol dire tutto giorno. Esprimete con un solo vocabolo il *sano e salvo*, e voi rettamente direte *incolume*. Come co 'l nome di *sanità* esprimiamo uno stato di ordinate funzioni vitali, così co 'l nome d'*incolumità* possiamo esprimere l'esistenza senza detrimento. Da ciò noi possiamo imaginare un ordine tendente a mantenere l' esistenza senza detrimento. Quest' ordine si potrà denominare ORDINE D' INCOLUMITÀ.

§ 1680. Allontanare ogni specie di nocumento, forma propriamente l' intento proprio dell' *ordine dell' incolumità*. Esso racchiude tutto il complesso degli atti necessarj ad allontanare ogni detrimento. Allora emerge l' idea della TUTELA UMANA, la quale produce quell' incolumità che può dipendere dagli atti umani. In questi atti o in questi mezzi entra la *difesa*. Dunque la difesa è un *mezzo* d' incolumità. Essa è completa quando finisce con la *sicurezza*.

§ 1681. La SICUREZZA si può considerare sotto due rapporti; cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione ed al sentimento dell'uomo. Sotto il primo aspetto essa è propriamente un tale complesso di circostanze e di rapporti reali, dai quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l'uomo, non può derivare vero danno o male. Sotto il secondo aspetto essa è propriamente la certezza di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta con sè la compiacenza di sentirsi sgombri da timore. Dunque il sentimento della *sicurezza* è per sè un bene. Se dunque si ha diritto a non soffrire un dato male, si avrà per ciò diritto alla legitima sicurezza. Essa

Digitized by Google

dunque in tutti i rapporti della giustizia comune forma uno dei diritti degli uomini.

§ 1682. Per la qual cosa gli uomini e le società avranno diritto a tutti quei mezzi che sono necessarj a toglier loro il timore ragionevole d'essere molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire; e ad assicurare l'esistenza e la durata dei beni, che hanno diritto di conseguire, di possedere o di mantenere.

§ 1683. Dico *il timore ragionevole*. I diritti essendo risultati dei rapporti reali delle cose, determinati dall'ordine morale di natura, non possono combinarsi che con la *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, ossia l'esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli sono mali e pericoli che non esistono realmente nei rapporti delle cose. Dunque non possono essere fonti di diritto; dunque non possono formare un titolo onde derogare al bene altrui.

§ 1684. Derogare dunque al bene di un terzo in conseguenza di un falso timore è cosa assolutamente ingiusta; derogarvi oltre la necessità della reale sicurezza, cioè oltre la misura che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con verità temer danno ingiusto, è un'altra ingiustizia.

§ 1685. Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timore ragionevole di un male, il quale senza l'uso di certi mezzi, in forza del corso ordinario delle cose, si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo spirito dell'*ordine della sicurezza*. Guarentirsi da un male presente e dai tentativi spiegati di un male presente, è propriamente l'oggetto della *difesa*. In largo senso però l'*ordine della difesa* abbraccia anche quello della *sicurezza*. Di fatti ogni azione che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza una *difesa*. Ma la situazione delle cose essendo realmente diversa, è d'uopo usare anche nomi diversi.

§ 1686. Lo stato di *difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di *contrasto* e di *guerra*. Egli è determinato dalla presenza e dai tentativi dell'offesa, derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l'incolumità. Egli vige e si estende fino a che vige l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell'offesa; egli finisce dove subentrano le cagioni e lo stato della sicurezza.

§ 1687. Esercitare la difesa è un diritto così primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere, quanto quello della conservazione, di cui non è che un aspetto. Dunque esso formerà una condizione assoluta della padronanza originaria. Ma siccome l'uomo ha diritto anche alla

Digitized by Google

sicurezza, così la difesa spinta alla sicurezza formerà una condizione assoluta della padronanza.

II. *Della difesa dalle ingiurie.*

§ 1688. Nella giusta difesa fra uomo e uomo che cosa si suppone? Il nuocere senza diritto al suo simile, ed il resistere, respingere, assicurarsi contro l'ingiuria del suo simile. Ecco i fatti che si suppongono nell'ordinaria difesa. Il nuocere senza diritto si pone come circostanza decisiva; perocchè si può dare il caso di nuocere per forza maggiore, che ponga a conflitto la nostra conservazione con l'integrità dei diritti altrui. Questo caso non entra nelle nostre attuali considerazioni.

§ 1689. Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere altrui senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed obliga ad astenersi dal farlo. Niun principio di ragione obliga a tolerare l'ingiusto danno altrui; ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, e ad assicurarsi contro l'ingiusta offesa. Se ciò non fosse, l'ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, com'egli è veramente, e la giustizia comune sarebbe una falsità. L'ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un IMPERO micidiale e funesto su'l suo eguale: il che è il massimo degli assurdi. Ecco il titolo di ragione della difesa dalle ingiurie, anche con danno e male dell'ingiuriante.

§ 1690. Ora si domanda quanto si possa estendere la difesa contro le ingiurie. È facile la risposta. L'ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto? il danno ingiusto si può estendere quanto si estendono gli oggetti dei diritti umani, ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione? Dunque la *difesa* fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i fatti co'i quali l'uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di diritto del suo simile. Dunque i titoli di ragione della difesa sono tanto varj e moltiplici, quanto varj e moltiplici sono i fatti dell'ingiuria e gli oggetti della giusta incolumità.

§ 1691. Esercitare la difesa importa essenzialmente di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l'uso dei mezzi necessarj ciò è impossibile. Dunque tutti i mezzi necessarj per allontanare il nocumento e procurare la sicurezza, formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

§ 1692. Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell'ingiusto offensore fossero veramente mezzi necessarj alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e di tutti gli oggetti di diritto dell'ingiuriato,

Digitized by Google

egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l'assurdo testè ricordato, che l'ingiuriato dovrebb'essere vittima di un suo eguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la podestà irrefragabile d'usare di tutti i mezzi necessarj ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità. Per tal modo noi determiniamo l'ESTENSIONE della difesa dalla ingiuria.

§ 1693. Con la estensione vengono determinati anche i límiti. Se da per tutto, dove esiste un oggetto di diritto minacciato; se da per tutto, dove esiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria, esiste pure un titolo per esercitare la difesa sino al punto della sicurezza; se il titolo non esiste senza la causa, ma solo per lei e con lei: ne viene che dove finisce la causa finirà il diritto di difendersi, co'l sacrifizio dell'interesse dell'ingiuriante.

§ 1694. Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria si ha diritto d'usare tutti i mezzi necessarj di difesa solo fino a che sussiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria. Dicesi anche la minaccia, perchè la difesa può essere preventiva, cioè quando consta del pericolo dell'ingiuria a qualunque nostro diritto. È evidente che cessando le cagioni del *fatto* fino al punto della sicurezza, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero LÍMITE di ragione del principio della *necessità* in fatto di difesa sì publica che privata. Restringerlo è un distruggerlo; ampliarlo è un autorizzare l'eccesso della difesa. Con l'autorizzare l'eccesso della difesa si autorizza l'ingiuria contro il terzo. In tutti i casi nei quali a motivo di difesa convien nuocere all'ingiuriante, l'eccesso della difesa, o, a dir meglio, l'offesa non necessaria diviene ingiuria. Ciò avviene anche quando la necessità della difesa imponga ai sudditi di uno Stato qualche sacrificio della loro libertà e dei loro diritti, e si sorpassino i límiti di questa reale necessità (1).

---

(1) Questa succinta esposizione della dottrina giuridica intorno alla difesa lascia tuttavía libero il campo a tutte le dispute che si possono agitare sopra i casi concreti della difesa. Non debbo quì entrare in simili spinose controversie, a risolvere le quali sotto ogni aspetto conviene tener conto anche delle regole date dalla Morale filosofica, e più dalla positiva religiosa, nonchè delle modificazioni nell'esercizio del diritto di difesa, derivanti dallo stato di fatto in cui si trova l'uomo, cioè dalla società, di che l'Autore fa cenno in séguito. (DG)

Digitized by Google

III. *Della difesa prevenieute.*

§ 1695. Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di naturale dovere la *fuga* davanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiecarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare, che essendo in fatto necessario uccidere e gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e del campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere, siano in obligo più tosto di fuggire o d'aspettare d'essere offesi, che di porre a morte gli aggressori? È questo appunto ciò che gl'ingiurianti desiderano, perchè sia loro lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando adunque del principio di *necessità* in guisa che un uomo od una nazione debba in generale sacrificare un qualunque suo diritto, fuor quello della propria vita, più tosto che nuocere alla persona degl'ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti dei diritti di difesa, ed un controvertere l'ordine della giustizia comune.

§ 1696. Il principio della difesa preveniente l'ingiuria è limitato dalla vista non di una chimerica, ma di una FONDATA PREVIDENZA dell'ingiuria, cioè di quella che si deve presumere imminente. Le nazioni sono nello stato medesimo degl'individui indipendenti. Se, in onta alla fede di pace, una nazione vede che un'altra sta per assaltarla, dovrà forse aspettare d'esserne assalita? La fede non è forse rotta per parte altrui con gli apparecchj dell'aggressione? E se è rotta per parte altrui, non rimane forse per ciò stesso sciolta da parte nostra? Dunque la rottura della fede allora non è *morale*, ma *materiale*. Diciamo meglio: la rottura non cade su la FEDE, ma su lo STATO solo della pace. Uno stato di abituale perfidia è uno stato permanente di guerra; le paci non sono che tregue; i trattati non sono che dichiarazioni d'impotenza, che ognuno si propone di ritrattare quando si avranno forze bastanti. In questo stato il prevenire le ingiurie non sarà forse un dovere publico ed un diritto d'ogni nazione? Meschini moralisti, che pretendevano reggere uno Stato come un convento di monaci, si opposero alla *difesa preveniente*; ma Bacone rispose: *Neque recipienda est opinio quorumdam ex Scholasticis, bellum juste suscipi non posse nisi ob injuriam aut provocationem praecedentem: siquidem justus metus imminentis periculi, etsi violentia non praecesserit, procul dubio belli causa est competens et legitima.*

Digitized by Google

§ 1697. Nelle civili società, dove sotto la protezione delle leggi l'uomo può essere risarcito d'ogni danno riparabile; dov'è raro che possa adoperare per propria autorità il potere privato contro un suo simile, l'esecuzione del diritto di difesa riceve contemperamenti ed ajuti, e quindi regole che variano il modo dell'esercizio di lui, senza però smentire giammai la natura e l'estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente la riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non distruggendone l'essenza.

IV. *Della riparazione delle ingiurie.*

§ 1698. = Far reintegrare, per quanto è possibile, la nostra padronanza, lesa dall'autore di un fatto praticato contro diritto = ecco che cosa s'intende significare co'l titolo di RIPARAZIONE DELLE INGIURIE. La difesa non riconosce eccezione nè quanto agli offensori, nè quanto agli oggetti interessanti. I limiti della *necessità*, che qualificano quella che dicesi *incolpata tutela*, riguardano non il *titolo*, ma solamente il *modo* di esercitare quella difesa che importa danno o male ad un nostro simile. Ma allorchè si tratti del diritto d'esigere la RIPARAZIONE, possiamo forse estenderla a limiti tanto ampj quanto quelli della difesa?

§ 1699. Esigere la riparazione importa dal canto nostro un diritto attivo, e dal canto degli altri un dovere corrispondente. Ma chi è incapace di moralità può mai essere capace di praticare un dovere conseguente ad un'ingiuria? L'incapace di moralità non può essere nè moralmente imputato d'ingiuria, nè suscettibile di vera responsabilità. Il nome d'*ingiuria* involge nel suo concetto l'idea di *atto fatto con precognizione e libertà*. Un male o danno recato senza malizia e senza negligenza non fu mai imputato, nè si può moralmente imputare, come consta dalla natura stessa della moralità. Dunque non si può ascrivere ad ingiuria; dunque non può importare obligo di riparazione. Io potrò bensì togliere dalle mani di un pazzo una cosa da lui sottrattami, come tolgo una pecora dalle fauci del lupo; ma non potrò obligarlo ad indennizzarmi d'un guasto da lui recato alle cose mie.

§ 1700. Da ciò si vede che la *tutela reintegrante* viene ristretta a limiti assai più angusti di quelli della *tutela difensiva*. Io respingerò, distruggerò, se fa d'uopo, un agente non morale, che mi può recar danno o male; ma non esigerò riparazione d'ingiuria. Una tegola che mi cade su la testa dall'alto; un animale senza intelligenza che mi morde; un pazzo, un sonnambulo che mi percuote; possono bensì essere respinti, ma non assoggettati a riparazione. Converrà dunque, fuori dei

Digitized by Google

casi d'ingiuria, ch'io ripari come posso; ma non avrò diritto di ripetere risarcimento dall'autore del danno. Qui la padronanza non può dunque usare del diritto compulsivo.

§ 1701. Determinata per tal modo la natura della riparazione doverosa a titolo d'ingiuria, e fissatine i limiti, egli è facile vedere che la *tutela reintegrante* forma una condizione assoluta della nostra padronanza originaria al pari degli altri rami della *tutela generale*. Di fatti la reintegrazione non è che un modo di conservazione, come l'ingiuria è un modo di distruzione. Ciò posto, se il diritto di padronanza essenzialmente richiede il diritto di conservazione della nostra proprietà personale, reale, morale e di famiglia; essa per ciò stesso richiederà anche la reintegrazione di queste proprietà lese. In ultima analisi la riparazione dell'ingiuria o il risarcimento del danno si risolve nel ristabilire la eguaglianza alterata in modo imputabile.

V. *Dei diversi rami di tutela. Osservazione su la tutela sussidiante.*

§ 1702. Ho parlato dei RAMI della *tutela*. Essi appariscono dalle cose discorse in questo Capo. A tre principali si possono ridurre, avuto riguardo alle tre funzioni di *prevenire*, *difendere* e *riparare*. Da ciò noi possiamo distinguere la *tutela* in tre grandi parti, che si possono denominare: 1.° *tutela preveniente*; 2.° *tutela difensiva*; 3.° *tutela reintegrante*. Queste si possono considerare come attribuzioni essenzialmente annesse alla padronanza originaria sì degl'individui, che delle nazioni.

§ 1703. Havvi una quarta specie di *tutela*, la quale risulta dall'ajuto prestatoci dagli altri nostri simili, che potrebbesi denominare *tutela sussidiante*. Questa fra le genti, che si considerano come persone bastanti a sè stesse, viene prestata solo mediante le alleanze; e però non è di diritto originario e necessario, ma solo di diritto derivativo e convenzionale. Rispetto ai membri delle società civili, la *tutela sussidiante* non venendo prestata che in forza dell'atto di unione e durante l'unione, non può essere posta fra le prerogative assolute della padronanza originaria considerata nel senso di podestà individuale dell'uomo. Ma allorchè la compagnia è formata, questa specie di *tutela*, che quanto ai singoli si considera *sussidiante*, diviene *principale*, *eminente* ed *ingenita* quanto a tutta la compagnia, e però forma una sua PREROGATIVA ORIGINARIA, senza la quale non potrebb'essere nè meno alcuna società. Per correlazione essa diviene un diritto d'ogni associato.

§ 1704. Per la qual cosa ciò che dicemmo dell'individuo lo dobbiamo dire anche della compagnia. Ora siccome ravvisammo una padronanza

Digitized by Google

originaria di ragione nell'individuo, così dobbiamo ravvisare una padronanza originaria di ragione nella compagnia, dopo che raffigurammo in essa la qualità di persona morale, e la triplice unità d'onde risulta. E siccome consta che la *indipendenza*, la *libertà*, la *tutela* e la *eguale inviolabilità* delle prerogative sono condizioni assolute ed indispensabili della padronanza originaria individuale; così pure queste quattro attribuzioni nella coesistenza fra le genti diverranno condizioni assolute ed indispensabili di ragione d'ogni umana società.

§ 1705. Questa trasformazione dell'uomo individuale nell'uomo collettivo viene operata effettivamente in forza della *tutela sussidiante*, della quale parliamo quì; dimodochè senza la medesima non è possibile effettuare quella specie di società che viene per fatto e per ragione incessantemente ed altamente invocata dalla natura. Questa osservazione fondamentale e massima verrà posta in evidenza allorchè esporremo il tenore essenziale del sociale contratto, la solidità del quale riposando tutta su la PROTEZIONE della compagnia a favore dei singoli, risulta appunto dalla *tutela sussidiante*, della quale parliamo quì.

§ 1706. Spingendo poi più addentro le nostre considerazioni, troviamo che questo ramo di *tutela* attrae fino ad un certo segno, ossia meglio viene in soccorso degli altri tre, cioè della *preveniente*, della *difensiva* e della *reintegrante*, e comunica loro una forza ed un'estensione che non è possibile figurare nè in uno stato di selvaggia insocialità, nè in uno stato d'imperfetta o guasta società; e però si giunge al grande risultato, che ordinando a dovere la *tutela sussidiante* in società, si ordina tutto lo stato della società medesima.

§ 1707. Questo sia detto in anticipazione per cogliere a dovere l'analogia ed il nesso delle cose, e ridurre la dottrina a quei minimi termini, dai quali apparisca la semplicità e l'economia dei congegni del mondo morale effettuato secondo l'ordine di ragione, e quindi la feconda ristrettezza delle regole che debbono, per quanto da noi dipende, dirigerlo e conservarlo.

§ 1708. Per ultima osservazione dobbiamo soggiungere, che se noi annoverammo la *tutela* fra le condizioni assolute della *padronanza*, a ciò non fummo condotti dal concetto logico della cosa, ma bensì dallo stato di *fatto* nel quale l'uomo si trova perfettamente collocato su questa terra. Datemi un essere impassibile, ovvero datemi uno stato d'una certa e costante incolumità; ed allora io prescinderò dal porre la *tutela* fra le condizioni della *padronanza*. Ad ogni modo però il suo carattere è puramente AUSILIARIO, benchè indispensabile.

Digitized by Google

VI. *Delle parti ossia degli oggetti della padronanza originaria. Remissivamente.*

§ 1709. Ragion vorrebbe che ora parlassi delle *parti* ossia meglio degli *oggetti* della padronanza originaria, attesochè niuno può concepire in che realmente consista fra gli uomini, senza specificarne gli oggetti. Co 'l dire solamente che la padronanza è indipendente, libera, ed egualmente inviolabile, conosco io forse che cosa sia in sè medesima? Se invece dell' uomo io parlassi d' un altro essere costituito diversamente (e che, per esempio, non abbisognasse di mangiare), la sua padronanza fra eguali sarebbe libera ed egualmente inviolabile. Più ancora: se dobbiamo conoscere la teoría delle *funzioni utili*, non è egli forse necessario conoscere gli oggetti di queste funzioni, e regolarle a norma dei rapporti d' utilità di questi oggetti? Anomala dunque riesce la dottrina dell'*eguaglianza*, della *libertà*, della *tutela* e dell'*indipendenza* fino a che non conosciamo le parti esterne alle quali possiamo applicarla. Ora queste parti, questi oggetti quali sono? Quì sommariamente posso dire essere i seguenti; cioè:

1.° Possedere e godere la propria persona illesa, libera e sicura da qualunque offesa o vincolo tutte le volte ch' io non offenda i diritti di alcuno: lo che appellasi PROPRIETÀ PERSONALE.

2.° Possedere e godere gli oggetti necessarj alla sussistenza, alla sanità, ed ai bisogni fisici, liberi, illesi e sicuri, e inoltre accrescerli e commerciarli senza offendere l'eguaglianza altrui: lo che compendiosamente appellasi PROPRIETÀ REALE.

3.° Possedere e godere integro, illeso e sicuro il buon nome a norma del merito mio; nutrire la credenza religiosa che mi persuade; acquistare le cognizioni che stimo le migliori; comunicarle liberamente; e così discorrendo: lo che tutto viene compreso sotto il titolo di PROPRIETÀ MORALE.

4.° Unirmi in matrimonio, stabilire una famiglia, reggerla, amministrare il tutto liberamente, e salvi i diritti di tutti, senza che verun terzo pretenda di comandare in casa mia: lo che compendiosamente viene designato co 'l nome di POTESTÀ DOMESTICA.

§ 1710. A questi quattro capi riduconsi le parti massime della padronanza originaria, ossia meglio gli oggetti della medesima. Su questi quattro capi da prima si aggira la Legislazione civile e la penale in quella parte che tratta dei delitti contro i privati. Da questi stessi vengono tratti anche tutti i materiali delle pene. Le *afflittive* riguardano

Digitized by Google

la proprietà personale; le *pecuniarie*, la proprietà reale; le *infamanti*, la proprietà morale; le *interdicenti*, i diritti di famiglia e di socialità. I così detti *diritti ingeniti dell'uomo*, logicamente anteriori allo stato di società, e però i così detti *diritti nativi* od *originarj*, che le leggi possono bensì dichiarare o difendere, ma non offendere o togliere se non a titolo di pena necessaria (come si mostrerà a suo luogo), riduconsi appunto a questi sommi-capi. Un quinto capo è quello di vivere in società civile, come fu detto.

§ 1711. Io non credo per altro quì di dover discendere a parlare in particolare dei medesimi, per non espormi ad inutili ripetizioni, nè discostare troppo le idée che dovrò esporre sopra i medesimi; imperocchè converrà considerarli ad uno ad uno, allorchè tratteremo *della conformazione dei poteri privati nella convivenza:* argomento massimo, che forma il distintivo della civile sapienza. Ivi dovendoli ravvisare al loro posto come tanti pezzi adattati all'organismo sociale, e come tante forze armonizzate dal corpo politico, è necessario ravvisarli prima nel loro aspetto semplice ed assoluto, per indi misurarne la rispettiva deroga, ossia nominale limitazione o modificazione sociale. Malagevoli riuscirebbero queste operazioni, se volessi discostarli. Rimetto dunque ogni particolare ricerca al luogo ora divisato.

§ 1712. Quì invece dobbiamo soggiungere un'osservazione, la quale sta sopra qualunque posizione e combinazione nella quale possiamo figurare la padronanza originaria umana, che anzi fassi sentire in tutte queste posizioni e combinazioni, e però deve formare una parte eminente di questa padronanza. Mi spiego.

Nell'annoverare le parti dell'originaria padronanza che cosa dobbiamo far noi, fuorchè annoverare i mezzi principali onde soddisfare ai costanti e primarj bisogni dell'umanità? Derisoria, impertinente e senza effetto sarebbe questa divisione, se non alludesse a tali bisogni. Se il far ciò che si vuole caratterizza la padronanza, sarà dunque necessario cercare ciò che gli uomini costantemente, universalmente ed imperiosamente vogliono ed hanno ragione di volere, per sapere in che essa realmente consista. — Dunque per ciò stesso convien conoscere a che i loro naturali bisogni si riducano, onde far coincidere la volontà di *fatto* dell'umanità con la volontà di *ragione* dell'ordine naturale.

§ 1713. Proposta quest'indagine, troviamo noi forse che questi bisogni siano circoscritti a quelli che abbiamo comuni co' i bruti? *Vivere*, *possedere*, *procreare* sono forse gli oggetti ai quali dobbiamo limitare le nostre considerazioni? L'uomo, spogliato del machinale istinto pro-

Digitized by Google

prio dei bruti, prova o no altri bisogni relativi alla eminente sua natura, e senza dei quali egli sarebbe l'opera più mostruosa e più disgraziata del caso? S'egli prova tali bisogni, non dobbiamo forse congetturare ch'essi influiscano su tutti i grandi movimenti degl'individui e delle società?

§ 1714. Quì ognuno s'accorge che noi alludiamo primieramente alla brama di conoscere e di possedere il VERO; e però poniamo mente a tutte le sollecitudini che gli uomini sviluppati si dànno, onde procacciare le utili cognizioni. Dico *gli uomini sviluppati*, per distinguerli dallo stupido, inerte ed imprevidente selvaggio, la cui anima, oppressa dalla schiavitù dei sensi, non può ancora spiegare le ali, ma abbisogna d'una prima interna metamorfosi che la liberi dall'inviluppo che l'avvolge. Nell'uomo sviluppato legge indubitata si è, che se il cuore umano vuole spaziare in un indefinito libero, per lo contrario lo spirito umano ama di riposare sopra un finito certo. Giunto alla certezza, egli vi prova una così prepotente adesione, che non ne può essere smosso se non quando la sua convinzione gli vien dimostrata erronea. La brama poi di conoscere la cagione delle cose è tale, che non potendo raggiungere la dimostrazione, ricorre alle analogie, e riposa in quelle. Questo ha fatto dire ai filosofi che la verità è l'oggetto dell'intendimento, come il benessere è l'oggetto della volontà. Anzi puossi dire che il *vero* appreso dall'intendimento diviene un massimo bene dell'animo umano; e però è oggetto della volontà, ed un ramo del benessere generale voluto dall'uomo, e però forma un elemento dell'amor proprio di lui.

§ 1715. Se, tolto l'*istinto*, si esige la *moralità*, come mai si potrà far nascere la *moralità* senza la ricerca della *verità*, e senza l'adesione e la prepotenza della *certezza?* Se fra i diritti ingeniti ed inviolabili v'ha quello di espellere la barbarie, come si potrà poi non ammettere qual diritto ingenito quello dell'addottrinamento? La natura ci provide di motore relativo. Quindi, come avvertì Cicerone, « sopra tutto è pro» prio dell'uomo l'andare in traccia del *vero*. Pertanto quando siamo » liberi dagl'impieghi e dai negozj, tosto desideriamo di vedere, d'udire, » d'apprendere qualche cosa nuova, e stimiamo necessario, per condurre » una beata e felice vita, il saper cose occulte e mirabili » (1).

§ 1716. Questa tendenza dell'uomo, chè si manifesta con la CURIOSITÀ, e questa intellettuale violenza, dirò così, della *verità*, come forma un distintivo fra la vita e la società puramente animale, e la vita e la società veramente morale, costituisce pure il palladio dal quale in fine

(1) *Degli officj*, Capo III. Libro I.

Digitized by Google

pendono i destini degli uomini e delle nazioni. Se il *vero* non fosse la più forte cosa di tutte, e se il *falso* non fosse sempre debole, sia in fatto, sia in opinione; l'opinione non diverrebbe mai la vera e benefica regina del mondo, nè la libertà avrebbe un asilo inaccessibile alla persecuzione, nè un sicuro ausiliario contro la tirannía. Allora i popoli non potrebbero apprendere mai a migliorare la sorte loro, nè le loro catene potrebbero essere corrose co'l tempo.

§ 1717. So ch' esiste la guerra dell' *oscurantismo*, talora autorizzata e avvalorata dai potenti; ma so eziandío ch' essa è il più orrendo, come il più frustraneo attentato contro Dio e contro gli uomini. *Numquid non sapientia clamitat et prudentia dat vocem suam?.... Accipite disciplinam meam, et non pecuniam; doctrinam magis, quam aurum, eligite. Melior est enim sapientia cunctis praetiosissimis; et omne desiderabile ei non potest comparari* (1). È vero o no che dal Padre dei lumi e non delle tenebre, dal Padre della verità e non degli errori, dal Padre della scienza e non dell' ignoranza, deve il Cristiano ripetere ogni cosa buona? È vero o no che l' uomo non vive, a guisa dei bruti, di solo pane, ma abbisogna di pascolo più sublime? Forsechè i costumi si correggono senza le buone leggi e senza una illuminata educazione? Chi odia la luce, se non chi fa male? *Qui male agit odit lucem.* E come dunque comandare le tenebre e l'ignoranza? come operare e proclamare questo nefando attentato, che sarebbe esecrato persino in Marocco ed in Algeri? Leggete il Sonnha, ed arrossite, s' è possibile: *Il sangue del martire e l'inchiostro del dotto sono egualmente accetti in Paradiso.*

§ 1718. Lasciamo i satelliti delle tenebre, e ritorniamo al principio. Nell' annoverare i rami della *proprietà morale* dopo il *buon nome* e la *religione* ho mentovato l' ADDOTTRINAMENTO. Se materiali e spensierati maestri hanno dimenticato di porlo fra i diritti primitivi inviolabili ed imprescrittibili dell' uomo, io non doveva cadere in questo difetto. Ma siccome per una estrema mostruosità morale e politica si è preteso da alcuni d' erigere il potere dell' ignoranza in Diritto publico, così mi rimaneva il dovere di giustificare perchè io non acconsenta di relegare gli uomini nel rango delle bestie, e quindi abbia collocato l' *addottrinamento* fra i diritti primitivi e naturali dell' umanità, e lo abbia considerato come la parte più preziosa della *padronanza*.

---

(1) *Proverb.* Capo VIII. v. 1. 10. 11.

Digitized by Google

LIBRO III.

DEL MEZZO UNIVERSALE ED INDISPENSABILE ONDE ESERCITARE FRA GLI UOMINI LA PADRONANZA ORIGINARIA E QUALUNQUE DIRITTO. — ACCERTAMENTO (1).

CAPO I.

Nozioni prime su le prove.

I. *Prima idéa della prova e de' suoi mezzi.*

§ 1719. Aver bisogno di fare o di conseguire qualche cosa, e non poterla fare o conseguire, è una calamità. Il mezzo dunque indispensabile a conseguire un intento o ad eseguire un' utile funzione, formerà una condizione ossia una parte integrante così essenziale di un diritto, che, stabilita la ragione ad avere l'oggetto, s' intenderà per ciò stesso stabilita anche la ragione ad impiegare il mezzo. Da ciò fu nella Giurisprudenza stabilito l' assioma, che conceduto il fine o un oggetto, s' intendono conceduti anche i mezzi necessarj ad ottenerlo. Eccò ciò che possiamo dire delle PROVE, allorchè pensiamo alle comunicazioni, al commercio, e molto più allo stato sociale degli uomini. Sotto il nome di *prova* intendo qualunque mezzo produttore della cognizione certa o probabile di una cosa qualunque.

§ 1720. In due sensi comunemente si suole usare il nome di *prova* in materia di fatto. Co 'l primo s' indica il *procedimento* con cui la nostra mente tenta di ottenere la cognizione certa di un fatto; co 'l secondo si vogliono dinotare i soccorsi che ci vengono esteriormente somministrati per questo processo. Nel primo senso la *prova* è propriamente sinonimo d' *informazione*, ed anche *dimostrazione* d' un principio, d' un teorema, e però applicabile anche a ricerche speculative; nel secondo senso la *prova* esprime i mezzi o i materiali dai quali può risultare la informazione.

---

(1) Si confronti il Libro III. delle *Vedute fondamentali su l'arte logica*, Vol. I. p. 357, nel quale fu riprodotta dall'Autore porzione di questo Libro III. con delle note, delle altre aggiunte e certe variazioni. Di queste, alcune mi servirono a correggere degli errori evidenti corsi nella copia o nella stampa del presente Libro. (DG)

Digitized by Google

§ 1721. L'officio proprio di questi mezzi consiste nel *notificare* dati, dai quali può risultare la domandata cognizione. La NOTIFICAZIONE si può definire = la funzione, mediante la quale si deduce a nostra cognizione una cosa prima sconosciuta. = *Produrre a cognizione* è sinonimo di *notificare*. Quì si prescinde se essa valga o non valga per le nostre mire. Osserviamo soltanto, che ci possono essere notificate cose che non servono nè punto nè poco a prova di ciò che bramiamo; e però non tutte le cose notificate durante un' indagine di fatto vestono il carattere di *prova*. Questo carattere viene attribuito a quelle notizie che conducono ad accertarci di una cosa da noi ricercata.

§ 1722. Per altro dobbiamo osservare, che il nome di *prova* usandosi tanto in senso d'*informazione* e di *dimostrazione*, quanto in senso di *mezzo*, egli esprime la costante associazione di queste due idée. Tu vuoi salire un muro, e vi apponi una scala. L'atto di salire, che vieno composto da tutte le funzioni successive delle tue mani, de' tuoi piedi, e del movimento del tuo corpo, simiglia all' *informazione*. La fabrica e l'apposizione della scala corrisponde al complesso dei *mezzi*. Con l'attivare i mezzi tu ordini la potenza; con l'esercitarli in una data maniera tu ne dirigi le funzioni. E siccome una cosa non si può fare senza l'altra, così tu attribuisci il nome di *insalizione* tanto all'apparecchio dei mezzi, quanto all'atto effettivo della salita. Ecco ciò ch'è avvenuto nell' usare il nome di *prova*. La distinzione per altro dell'*informazione* dalla *notificazione* si sente tuttodì con la locuzione di *prova per testimonj*, *prova per documenti*.

II. *Della informazione e delle sue specie.*

§ 1723. La *informazione* si può definire = il complesso tanto di quelle rappresentazioni dei sensi e dell'imaginativa, quanto di quegli atti dell'attenzione e di quei giudizj dai quali risulta la certa e la probabile cognizione di un fatto. = Dicesi anche la *probabile cognizione*, perocchè co 'l nome d'*informazione* si usa significare tanto quella che apporta certezza, quanto quella che apporta probabilità: nel primo caso acquista il carattere di accertamento o di verificazione; nel secondo di probabile informazione. Per la qual cosa l'informazione viene raffigurata come una specie di processo intellettuale, nel quale interviene quello che appellasi *calcolo delle prove*, il quale processo trae la sua qualità di certo e probabile dall'esito suo. *Provare* adunque nel senso d'*informare*, consisterà nel produrre in sè e in altri la cognizione certa o probabile di un dato fatto.

Digitized by Google

§ 1724. Vi sono due maniere d'informazione: la prima si può dire *espositiva;* la seconda *induttiva.* Con la prima si rappresenta *a primo tratto* il fatto cui bramiamo sapere; con la seconda si va accozzando la notizia somministrata, onde scoprirla nella sua integrità.

Nel primo caso la cognizione del fatto viene rivelata come al vedere un quadro finito mostratoci ad un solo tratto. Quì si ha evidenza: l'evidenza non è che il modo più immediato per acquistare la certezza. Esso primeggia perchè esclude l'induzione in cui si potrebbe introdurre l'errore. Ecco la natura del primo caso di cui parliamo.

Nel secondo caso rassimigliamo a colui al quale vien dato il quadro diviso in tanti pezzetti variamente tagliati, ch'egli deve insieme accozzare per farne uscire un tutto compiuto. Quì colui, al quale vengono consegnati i pezzi alla rinfusa, deve eseguire un processo ben diverso da quello dello spettatore, al quale il quadro venne presentato intiero. Quì dai tratti della pittura d'ogni pezzo e dalla unione loro precedente deve indurre e vedere se quello che gli viene alla mano si confacia o no con quello già unito; e così per una catena d'induzioni deve porre insieme tutti i pezzi finchè egli giunga ad ottenere la vista completa e finita del quadro medesimo.

§ 1725. A questo scopo per altro egli non potrà giungere, se non quando siangli stati consegnati tutti i pezzi. Quando tutti li abbia sotto la mano, e tutti li abbia convenevolmente raccozzati, l'informazione induttiva pareggia l'espositiva. In caso contrario rimane ad indovinare quello che manca, ed allora il giudizio è diverso. Questo magistero forma un complesso d'induzioni tendenti ad ottenere la veduta proposta: ecco un'imagine dell'*informazione induttiva.* La prova *indiziaria* è appunto *induttiva.*

Alla parità sostituiamo un esempio. Due testimonj degni di fede, i quali mi espongono tutta la serie di un fatto, m'istruiscono per via di esposizioni: ecco la *informazione espositiva.* Per lo contrario quando si tratta d'indovinare o di scoprire un fatto occulto, e ne debbo raccogliere or quà or là le tracce, e in fine pervengo alla cognizione del tutto, io m'istruisco per via d'induzione: ecco allora la *informazione induttiva.* Ora veniamo ai mezzi.

III. *Dei mezzi di prova e dei loro generi.*

§ 1726. Per due mezzi generali vengono a noi notificati gli oggetti ossia i dati della informazione: il primo mezzo è quello dell'*esperienza propria;* il secondo è quello della *tradizione altrui.* Da ciò nasce la

Digitized by Google

notificazione sperimentale e la *tradizionale*. Questi sono i due mezzi massimi di *prova*, quali vengono caratterizzati dall'officio loro. Co 'l primo nasce la *informazione sperimentale*; co 'l secondo la *tradizionale*. Con la *sperimentale* portiamo a dirittura il nostro giudizio interno; con la *tradizionale* portiamo questo giudizio mediante la *fede* prestata ad altri. Allora la *credenza* forma la base della *certezza*. La *credenza* è propriamente un surrogato ed un rappresentativo della *sperienza*, come si spiegherà altrove. Il valore della *informazione per tradizione* dipende dal valore dei *motivi di credibilità*. La teoria della *certezza*, che ha per fondamento la intelligenza e la veracità dei testimonj, forma l'oggetto di più squisite ricerche. Ora vediamo in che consista il *valor delle prove*.

IV. *Del valor delle prove; della certezza; della probabilità e del dubio.*

§ 1727. La *prova* non viene riguardata che come un mezzo ad ottenere la bramata cognizione di un fatto. La cognizione bramata non è una cognizione erronea o incerta, ma una cognizione vera e sicura. Noi tentiamo dunque mediante la *prova* di acquistare questa cognizione. Ecco lo scopo ultimo della *prova*. Ma se da una parte possiamo logicamente figurarci che cosa sia la cognizione vera, se possiamo dimostrare consistere essa in un *sì* o in un *no* immutabile; dall'altra parte non abbiamo il mezzo di sapere se il *sì* o il *no* da noi pronunziato, e da noi tenuto come inconcusso, sia *a parte rei* immutabile. Potremo bensì dire d'essere pienamente convinti di quello che affermiamo o neghiamo; ma non potremo mai assicurare che il *sì* o il *no* da noi pronunziato sia identico co 'l *sì* o co 'l *no* speculativamente figurato immutabile. A che dunque si riduce la *verità* posseduta dall'uomo? Al solo sentimento della *certezza*, e non al possedimento dell'intimo ed assoluto *vero*, ossia dell'immutabilità assoluta dei nostri giudizj. Io non dico con questo che non possediamo molte volte il vero; ma dico soltanto che non abbiamo altra *cauzione* fuorchè la nostra presunzione, ossia l'intimo nostro convincimento.

§ 1728. Da ciò segue, che tutti i nostri sforzi e tutta l'arte nostra, in forza di un'assoluta necessità delle cose, riduconsi soltanto ad acquistare la *certezza*, e in difetto la *probabilità*, e nulla più; e sarebbe goffaggine e stoltezza il voler esigere di più. Questa precisione è importante per porre in avvertenza quei Legislatori, i quali nelle formule di giuramento imposero di *dire la verità, tutta la verità, e niente altro*

Digitized by Google

che la verità (1), invece di dire *quanto sa*. I Romani usavano nelle formule decisive dei giudizj non il verbo *est* o *fuit*, ma il verbo *videtur*; lo che allude alla *certezza* o alla *probabilità*, e non all'intrinseca ed assoluta *verità*: tanto più che sempre dobbiamo attenerci a mere prove esterne (2).

§ 1729. Ma sotto i nomi di *certezza* e di *probabilità* che cosa dobbiamo intendere? La prima è quello stato di adesione o di assenso che l'anima prova nell'affermazione o nella negazione di una cosa *escludente* il dubio del contrario; la seconda è lo stato di affermazione o negazione, in quanto *non esclude* il dubio del contrario.

Siccome il dubio può essere maggiore o minore, così in senso inverso la probabilità può essere maggiore o minore. In astratto quindi si figurano gradi nella probabilità. Ma siccome il più e il meno di un senso confuso è per sè irreducibile a quantità precisa, perchè è cosa incommensurabile; così i gradi della probabilità non si possono che vagamente limitare, e non sono riducibili a centesimi più tosto che a millesimi, ma solamente ad un più od un meno vago ed incommensurabile, come le divisioni finite nelle quantità frazionali matematiche. In generale per altro si può dire che questi gradi di probabilità sono determinati dalla maggiore o minore quantità degli argomenti, o, a dir meglio, dalla maggiore o minor forza degli argomenti che faciano inclinare all'affermazione o alla negazione. Il *dubio perfetto*, che dicesi anche *assoluta incertezza*, può paragonarsi allo zero. Quando da una parte prevale il sentimento verso l'affermativa o la negativa, comincia a nascere la probabilità per il *sì* o per il *no*. Questa sino ad un dato punto non è che sospetto; indi diviene probabilità, la quale può elevarsi al più alto grado, senza divenire però mai certezza.

---

(1) Ciò si vede in un Codice francese moderno.

(2) L'Autore nel riprodurre questi due paragrafi nelle *Vedute fondamentali su l'arte logica* (§ 949) si avvide che le dottrine quì esposte togliendo alla *verità* il suo carattere principalissimo, che sta nell'essere essa assoluta, reale, objettiva, distruggono la verità medesima, e però annullano il fondamento della certezza, la quale è assoluta in forza della verità objettiva che costringe la mente all'assenso o al disenso. Egli dunque ha ristretto queste considerazioni al solo accertamento dei fatti positivi, quando i giudizj su i medesimi non si riducano a fatti d'immediata coscienza, o i raziocinj al principio di contradizione; in che sta il criterio del vero normale immutabile, cioè assoluto ed objettivo. Con questo è salvo il principio importantissimo della realtà objettiva della *verità* base della *certezza*, senza del quale non ci sarebbe più che l'opinione subjettiva, e mancherebbe il modo di possedere la *vera certezza*, cioè di assicurarsi della corrispondenza dei nostri giudizj con la realtà degli oggetti. (DG)

Digitized by Google

La *certezza*, come ognuno sente, non può aver gradi: essa è uno stato unico ed indivisibile dell'anima umana. Al momento che fosse suscettibile di più o di meno, ammetterebbe il *dubio*, e però cesserebbe di essere *certezza*, la quale, come si è veduto, essenzialmente esclude qualunque dubio del contrario. Quando è suscettibile di più o di meno, essa è probabilità che gradatamente va a finire in zero.

È dunque un assurdo massimo il voler dividere (come hanno fatto alcuni celebri scrittori specialmente matematici) la *certezza* come una focaccia, ed il sottoporla ad una espressione frazionale e finita.

Si potrà bensì ammettere la *probabilità* indefinitamente, ma giammai si giungerà a ragguagliare la *certezza*. Così da un dato punto di una linea parallela superiore tirando millioni di linee ad una parallela inferiore, si andrà sempre diminuendo l'angolo primo, e si accosterà alla parallela; ma essa non si aggiungerà mai. Indefinita dunque è la distanza fra la *probabilità* e la *certezza*. Dunque ogni teoria, nella quale si suppone il contrario, è evidentemente erronea; e quindi erronee sono le conseguenze, false le regole che se ne volessero dedurre (1).

§ 1730. Poste queste premesse, ne segue che i mezzi di *prova* che servono ad indurre tanto la *certezza*, quanto la *probabilità*, hanno tutti una certa prova persuasiva, assumendoli o separati o riuniti; ma fra di essi passa una gran differenza, per la differenza dell'effetto che producono su lo spirito. Avvegnachè quando producono la perfetta adesione dell'anima, ossia la *certezza*, assumono lo stretto nome di *mezzi indubitati*; per lo contrario, quando non producono che la *probabilità*, cioè a dire un giudizio affermativo o negativo, misto di dubio, acquistano il nome di *mezzi probabili*, e però non somministrano mai la dimostrazione piena per il *sì* o per il *no* in modo da escludere il dubio.

§ 1731. Ciò premesso, possiamo determinare in che consista il *valor delle prove*. La *prova*, come fu detto, non è che un mezzo impiegato ad acquistare la certezza di un dato fatto. Dunque il *valor della prova* consisterà nella *potenza* ed *attitudine* sua ad accertare di un dato fatto. Dunque a proporzione che soddisferà più o meno a questo fine, acquisterà o scemerà di valore; dunque a proporzione sarà suscettibile di qualificazioni diverse. Produce essa (la *prova*) la *certezza?* allora la informazione riceve il nome d'*indubitata;* allora i mezzi di dimostrazione ricevono l'appellativo di *pienamente concludenti:* ecco allora il

---

(1) Duolmi di trovare in uno scrittore che amo come padre, cioè il Bonnet (*Filalete*, Capo VII.), l'idea *frazionale* della *certezza*.

Digitized by Google

pieno *valore della prova.* Per lo contrario la informazione non produce essa che il senso di *probabilità?* allora la *prova* dicesi argomento più o meno stringente, ma non accertante; allora i mezzi sono più o meno concludenti, ma giammai perfettamente convincenti; allora la *prova* non racchiude il suo pieno valore, ed i gradi del valore ch'essa ha sono corrispondenti alla probabilità ch'essa produce. Finalmente la tessuta informazione lascia forse in un'assoluta esitazione, che dicesi *vera incertezza*, quale fu sopra descritta? allora la prova dicesi assolutamente *dubia* o *incerta;* allora i mezzi riescono perfettamente inconcludenti: essi lasciano nell'ignoranza del fatto, e non fanno propendere l'animo nè per il *sì*, nè per il *no.*

V. *Delle diverse qualificazioni date ai giudizj di fatto in conseguenza del valor delle prove.*

§ 1732. Posto che il *valor della prova* consiste nella potenza ad accertare di un dato fatto, ne viene necessariamente che il *valor della prova* risulta dalla forza dimostrativa de' suoi mezzi. Ora da che deriva questa *forza dimostrativa?* Quì dobbiamo por mente alla *informazione induttiva.*

Facile è la risposta. La forza dimostrativa deriva dalla connessione del fatto noto co 'l fatto ignoto in modo, che nella *certezza* si esclude la compossibile esistenza di altri fatti diversi o contrarj in una maniera indubitata; nella *probabilità* poi si esclude tale esistenza in un grado più o meno incerto. In generale tale forza dimostrativa deriva dalla connessione di causa e di effetto, o almeno di contemporanea o successiva ordinaria apparenza, in maniera che nella *certezza* si vegga non poter esistere altro effetto che quello che si è contemplato; e nella *presunzione* si vegga essere conforme all'ordine conosciuto delle cose, che più spesso ne nasca l'effetto contemplato, che qualunque altro.

§ 1733. In questa connessione più o meno esclusiva o totalmente esclusiva di altri fatti diversi o contrarj, sta propriamente la maggiore o minore concludenza o l'irrefragabilità della *prova.* Così la *prova* è perfettamente concludente, quando tra il suo mezzo ed il suo fatto contemplato passa una tale connessione, che ne venga escluso qualunque altro fatto non contemplato. La *prova* poi è più o meno concludente, e quindi produce una più o meno forte probabilità, a proporzione del maggiore o minor numero di fatti o d'effetti diversi che si escludono, e quindi a proporzione che ci accostiamo alla connessione necessaria ed esclusiva.

Digitized by Google

§ 1734. Da ciò è manifesto, che mediante ogni specie di connotati più o meno esclusivi dell'esistenza di effetti, dall'azione dei quali non si escluda il *dubio*, altro non si produce se non che un senso di adesione imperfetta; e quindi altro non s'induce, entro certi límiti, che *probabilità*. E siccome varj sono i gradi di *dubio*, varj pur sono quelli della *probabilità*. Si scorge quindi che una probabilità ne può vincere un'altra, e dar luogo alla predominante. Ma tutto finalmente è probabilità, perocchè non si giunge mai ad escludere il dubio dell'esistenza dei fatti diversi o contrarj. Per lo che l'argomento non si riduce mai ad una perfetta dimostrazione.

§ 1735. Ho indicato certi límiti parlando della probabilità: a ciò fui condotto dal riflettere che nell'applicazione pratica che si suol fare della parola *probabilità* non si suole indicare quel minimo grado d'impressione propria del sospetto, ma bensì si límita il concetto ad un tale grado di persuasione da captivare un giudizio, nel quale gli argomenti positivi prevalgono assai su l'incertezza. Per lo che si distingue la *probabilità* dal semplice *sospetto*. Sembra che il *sospetto* per un lato tocchi l'*incertezza*, e per l'altro lato tocchi la *probabilità;* e ciò accade quando egli si accosta alla decisione positiva o negativa.

§ 1736. Si può dunque ravvisare sotto tre grandi aspetti il campo dell'affermazione e negazione dell'esistenza dei fatti e delle loro circostanze. Questi aspetti sono: 1.° *sospetto;* 2.° *probabilità;* 3.° *certezza*. Tutto ciò riguarda l'íntimo convincimento dell'uomo. L'oggetto esterno poi, cui questi tre stati della mente si riferiscono, è l'esistenza di un fatto passato o presente d'una cosa qualunque. Quanto poi ad un fatto futuro, ha luogo la *predizione* più o meno probabile, ed ancor certa, dedotta però dalla connessione o certa o più o meno incerta delle cose: dal che nasce la più o meno sicura *previdenza*, che partorisce la più o meno sicura *predizione*.

VI. *Elementi dell'affermazione.*

§ 1737. Passiamo ora agli elementi, co' i quali s'induce l'affermazione o la negazione dei fatti. Questi elementi altro realmente non sono che fatti notificati, ossia circostanze, in quanto possono avere una nota connessione più o meno stretta con altri fatti o con altre circostanze. Con la vista di questa connessione essi ci fanno giudicare dell'esistenza di quegli altri fatti e circostanze. In forza di ciò generalmente assumono il nome d'*indizj*, in quanto appunto indicano per tale nota connessione la cosa non apparente direttamente alla nostra cognizione.

Digitized by Google

§ 1738. L'INDIZIO non si deve confondere con la *probabilità* n co 'l *sospetto*. Esso è un fatto suscettibile di gradi diversi di probabilità n di sospetto. Quindi la *probabilità* e il *sospetto* sono effetti dell'*indizio*; questo n'è la causa. Così ad un forte indizio corrisponde soltanto una forte probabilità; più indizj riuniti possono fare lo stesso: ad un indizio meno concludente, n ad una somma d'indizj meno concludenti, corrisponde una minore probabilità; al lieve indizio finalmente corrisponde il sospetto, e mille indizj possono creare un mero sospetto.

§ 1739. Il nome d'*indizio* è nome di funzione. L'indizio in sè stesso è un fatto esterno, al quale vien dato questo nome per la sua connessione co 'l fatto ricercato. Dunque il suo valore dipende dalla sua connessione più o meno esclusiva di fatti contrarj. Tutti i pezzi del quadro figurato di sopra sono altretanti indizj. Vi sono indizj naturali, come ve ne sono dei positivi. I naturali rivestono la qualità di segno. Così il riso è segno di letizia; il pianto di dolore.

§ 1740. L'idéa di SEGNO include il concetto di cosa compagna di un'altra. È infallibile, quando è unito costantemente alla cosa: allora fa giudicare anche con certezza dell'esistenza della cosa medesima contrasegnata. Così il fumo indica la certa esistenza del fuoco o apparente o latente. Il *segno* è fallibile, allorchè viene considerato non sempre unito ad un altro fatto in qualità di circostanza precedente, concomitante o conseguente. Il *segno* appartiene non alla sfera positiva, ma propriamente alla presuntiva, perchè è consacrato da sperienze antecedenti note. Chi non avesse veduto più volte il fuoco, non potrebbe dire che il fumo sia segno del fuoco. Il *segno* per sè cade sotto i sensi; la sua connessione necessaria ed unica co 'l detto fatto induce la certezza, ed allora il *segno* tien luogo di *piena prova*. La connessione poi eventuale con l'altro fatto principale se induce il sospetto o la probabilità, fa sì che il *segno* tenga luogo d'indizio più o meno concludente a proporzione ch'egli si trova naturalmente connesso, anche per possibilità, ad un numero minore o maggiore d'altri fatti diversi o contrarj al fatto principale n ricercato.

§ 1741. Segue la CONGETTURA, la quale si occupa tanto del passato, quanto del futuro; tanto delle cose palesi, quanto delle occulte. Essa ha in mira tanto l'esistenza, quanto la qualità delle cose; tanto d'indovinare gli eventi, quanto di scrutinare il senso non palese delle altrui volontà. La *congettura* non si deve confondere nè co 'l senso della *certezza* o della *probabilità*, nè co' i dati mezzi co' quali s'induce l'uno o l'altro senso; ma più tosto si deve considerare come un *processo inqui-*

Digitized by Google

sizionale della mente, onde dedurre la cognizione di un fatto ricercato. I giudizj che derivano da questa operazione assumono il nome stesso della sensazione che li prepara; quindi la *congettura*, considerata come giudizio o come proposizione, è propriamente una sentenza della mente, derivante dal ricordato processo inquisizionale. — In realtà però l'effetto della *congettura* non può essere che sospetto, presunzione, probabilità positiva. L'*informazione induttiva probabile* risulta dalla *congettura*.

§ 1742. Tutte le annoverate qualificazioni non sono desunte dalla qualità materiale dell'oggetto, ma dall'attitudine o naturale o positiva a far fede d'un dato fatto. Quest'attitudine dicesi *positiva* quando deriva dalla *posizione contingente* del fatto medesimo. Così le orme lasciate da un animale, lo strepito eccitato in un dato luogo e tempo, e cento altri indizj, non sono mezzi probatorj fuorchè in date circostanze. Un uomo pure è accidentalmente testimonio, ec.

VII. *Distinzione delle prove.*

§ 1743. Come le forze fisiche vengono qualificate dai loro effetti, così le cause comprovanti si debbono distinguere dall'*effetto logico* che producono. Questo effetto viene prodotto per un'azione unica e simultanea, come nella *prova espositiva;* o viene prodotto dall'azione combinata di più cause convergenti, come nell'*induttiva*. Nel primo caso la esposizione è per sè concludente; nel secondo la somma degli elementi può somministrare la stessa concludenza. Dico LA SOMMA, perocchè da niun elemento preso per sè stesso può nascere questa concludenza. Ognuno preso per sè solo non ha che una certa attitudine a produrre in compagnía di tutti il pieno convincimento. Così dividendo il circolo in molti pezzi, niuno di loro in particolare produrrà la figura del circolo, sebene abbia l'attitudine a collegarsi co' suoi finítimi, ed in compagnía di tutti, niuno eccettuato, possa far sorgere la figura del circolo. Ecco perchè la concludenza sta nella somma, ed unicamente nella somma suddetta, da cui naque il proverbio: *singula non prosunt, quae simul unita juvant.*

Guardisi dunque alla concludenza, la quale risulta, come effetto unico, solidale ed indivisibile, dall'unione di questi singolari per modo, da non poterle attribuire un concetto divisibile. La concludenza non è nè divisibile nè commensurabile, benchè moltiplici, assegnabili e numerabili siano i mezzi dai quali può risultare. Essa in massima non è relativa al numero di questi mezzi, ma solamente all'effetto che pochi o molti uniti possono produrre, cioè alla convinzione. Voi potrete discer-

Digitized by Google

nere i materiali di questa convinzione, ma non potrete mai in teoría determinare la loro azione con un calcolo frazionario. Se ciò non fosse, la certezza non sarebbe un sentimento indivisibile.

VIII. *Delle presunzioni, della verosimiglianza e della inverisimiglianza.*

§ 1744. Ora ci rimane a parlare della PRESUNZIONE. Se indaghiamo l'etimología del verbo *presumere*, troviamo significar egli un atto, pe 'l quale si assume una cosa prima di un'altra: *prae sumere* in latino vuol dire *pigliar prima*. Quando io, avendo studiato l'istinto proprio degli animali, so in generale che la colomba è amorosa, l'agnello mite, il gatto ladro; se con quest'anticipata cognizione io giudico che, libero trovandosi il tal gatto vicino ad un pezzo di carne che mi veggo sottratto, egli lo avrà rubato, io fo uso d'una *presunzione*, e il mio argomento e la mia prova non è *positiva*, ma puramente *presuntiva*. E perchè mai le do questo nome? Perchè lo deduco soltanto dall'indole comune da me prima conosciuta di questa specie d'animali.

§ 1745. Ma sapendo che la presunzione naturale non riposa che su 'l corso ordinario, ma però fallibile, delle cose; m'accorgo abbisognare di prova positiva per conchiudere un giudizio certo: e però io riserbo la prova del contrario. Così nell'esempio recato taluno mi può provare che la carne non fu sottratta dal gatto, ma da un uomo.

§ 1746. In che dunque differisce la *presunzione* dalla concreta *induzione positiva?* La prima viene dedotta da un dato antecedente, e del tutto indipendente dal fatto accaduto; la seconda, per lo contrario, nasce dai dati concreti del fatto stesso in forza della concreta connessione delle circostanze.

§ 1747. La *presunzione* forma un dato modo di dimostrazione; e però, quanto al suo effetto, essa produce una maggiore o minore probabilità, la quale può essere distrutta da prove positive contrarie. Ciò posto, si possono distinguere due specie di *probabilità:* la prima si può appellare *positiva;* la seconda *presuntiva*. La prima sorge dai rapporti probatorj del fatto accaduto, e però riguarda cose realmente esistite; la seconda sorge dalla cognizione di una maniera o generale o speciale consueta, la quale non ebbe da verun fatto singolare esistenza, ma soltanto una cognizione astratta di ciò che suole accadere in natura, o che far suole, o a cui è inclinato un tale agente.

§ 1748. Che cosa dunque sarà la *presunzione?* Un giudizio più o meno probabile dell'esistenza o non-esistenza di un dato fatto in vista

Digitized by Google

d'un consueto modo di essere o d'operare di un dato agente. Quì sotto il nome di *fatto* si comprendono tanto gli avvenimenti, quanto le affezioni e i modi d'essere consueti a dati agenti. La *presunzione* crea propriamente la *verisimiglianza* e l'*inverisimiglianza*. Quando pronunziamo che la tal cosa è verosimile o inverosimile, qual è propriamente la nostra funzione mentale? Noi paragoniamo il fatto figurato con quello che, posti i tali agenti e poste le tali circostanze, suole avvenire. Quando tra il figurato ed il consueto havvi conformità, si pronunzia la *verisimiglianza;* quando v'abbia difformità, si pronunzia la *inverisimiglianza:* da ciò segue il *credibile* e l'*incredibile*. Il *miracoloso* essendo l'opposto di ciò che diciamo *ordinario*, *fondamentale*, è per sua natura il più incredibile di tutto (1).

§ 1749. Vi sono parecchie cose inverosimili che pur sono vere, si suol dire per proverbio. Questo detto non è paradosso. Il *verosimile* altro non è che un giudizio fra un *vero opinato astratto*, e ch'è determinato, su ciò che per lo più accade; il *vero*, per lo contrario, è ciò che di fatto esiste. Ora fra un *vero solito* ed un *vero insolito* vi è forse contradizione? Non mai. Dunque l'adagio suddetto non inchiude paradosso alcuno. Leggesi che fuori dell'aqua di un dato fiume d'America uscì un'enorme fiamma, che a guisa di altissima muraglia arse per alcun tempo. A chi non conosce la natura dei gas infiammabili ciò non solo parerà inverosimile, ma falso.

§ 1750. Altro è la *presunzione* in sè stessa, ed altro l'uso che ne può venir fatto. Questo vario uso però somministra qualificazioni spesso ripetute nella Giurisprudenza. Talvolta un Legislatore assume una *presunzione* come motivo di fatto, su 'l quale appoggia un dato ordine di providenza. Così presumendo che un minorenne sia incapace ad amministrare le cose sue, perchè pe 'l solito è tale, stabilisce le curatele sino alla maggiore età, benchè sapia che parecchi giovani siano di fatto capaci. Così pure sapendo che un amministratore è tentato di far prevalere il suo interesse a quello dell'amministrato, si vale di questa *presunzione* per ordinare la contro-vigilanza degli amministratori delle cose altrui, benchè sapia che parecchi sono probi. Queste ed altre simili pre-

---

(1) Ciò per altro non toglie che l'incredibile e il miracoloso, sebene non sia consueto, possa essere provato e quindi ammesso come vero. Si vegga quanto dice l'Autore nel paragrafo seguente, e in progresso §§ 1809 e seg. Con ciò non ha nulla che fare l'essenzialmente contradittorio, su 'l quale non può cadere nè meno il miracoloso, giacchè il contradittorio è per sua natura impossibile, in forza del principio: *impossibile est idem simul esse et non esse.* (DG)

Digitized by Google

sunzioni si possono appellare *presunzioni legislative*, perchè dànno causa ad un ordine di leggi; e dai Prammatici furono dette *juris et de jure*, contro le quali sarebbe assurdo oppor fatti di eccezione già contemplati dal Legislatore per far derogare ad una legge di ordine publico (1).

§ 1751. Di altre *presunzioni* poi fa uso diverso in favore della sicurezza dei diritti. Così dato un possesso continuato per tanti anni senza taccia, il Legislatore lo presume giusto, finchè non si provi il contrario. Quindi presume libera una proprietà finchè si provi il vincolo; presume innocente un uomo finchè non venga provato reo; e così discorrendo. Queste *presunzioni* si possono chiamare *autentiche*, perchè avvalorate dall'autorità, in modo però da ammettere in particolare la prova dell'effetto contrario. Tali *presunzioni* furono dette *praesumptiones juris*, per distinguerle da quelle di *juris et de jure*, rammentate poco fa. Il loro officio è di precauzione, e non di definita attribuzione.

§ 1752. Tutte queste denominazioni per altro non alludono a veruna intrinseca diversità di valore probatorio, ma solamente all'uso diverso che ne vien fatto dai Legislatori. Ciò sia detto a scanso delle confusioni praticate da coloro che pongono a fascio le denominazioni diverse, e le numerano come se si trattasse di distinguere specie diverse di *presunzioni*. La diversità dei nomi non è dedotta dall'intrinseca qualità ossia dall'indole loro propria, ma solamente dall'uso loro diverso.

IX. *Primo fondamento universale dell'impero delle prove.*

§ 1753. Ampio ed importante è nella Giurisprudenza l'officio delle *presunzioni*, e molta parte dei diritti sociali traggono la loro sicurezza dal buon uso di queste *presunzioni*; talchè nei diritti proprj del cittadino occupano un posto assai ragguardevole. Questo serva di preavviso, onde far presentire quanto largo sia l'impero delle *prove*. Limitandomi quì ad assegnare il fondamento universale che rende a noi necessaria tutta specie di prove possibili, osservo quanto segue.

§ 1754. Quando studiamo l'uomo sotto l'impero della sola natura regolatrice degli atti volontarj di lui, ci trasportiamo in una regione speculativa, nella quale tutti gli atti possibili umani soggiaciono a tutte le sanzioni naturali. Quì dunque si abbracciano anche gli atti indifferenti ai nostri simili, e che non riguardano che noi medesimi. Quì non abbi-

---

(1) Da alcuni Prammatici fu ampliato il senso di certe *presunzioni*, e poste sotto la classe di quelle dette *juris et de jure*, e rese suscettibili di prova contraria. Di ciò si dirà nelle Questioni.

Digitized by Google

sogniamo di ricorrere a prova, perocchè avanti il tribunale della natura non vale che il solo vero e reale.

§ 1755. Ma allorchè nell'ordine della natura interessante esaminiamo l'uomo rispetto all'altro uomo, ci restringiamo alla sfera di quegli atti che in bene o in male affettano i loro simili. Ora siccome fisico ed esterno è il commercio fra uomo e uomo, così nell'ordine interessante non possiamo comtemplare fuorchè una certa latitudine di atti fisici ed esterni, che affettano in bene od in male l'un l'altro i nostri simili. Quando parlo di tali atti, intendo comprendere fino le parole, non ponendo differenza fra l'azione immediata o mediata, utile o nociva, che ne può derivare.

§ 1756. Da ciò viene, che veramente la Morale sociale, la Politica e il Diritto altro non sono e saranno fuorchè una Fisica ordinata degli atti liberi umani interessanti i nostri simili (1). Così pure la Legislazione umana altro non sarà fuorchè la Fisica moderatrice di quelle azioni libere di ogni concittadino, le quali possono recare utile o danno agli altri, effettuata mediante gl'impulsi degl'interessi, ed infine con l'uso della forza. Finalmente tutti gli elementi del sistema probatorio altro non saranno che atti fisici ed esterni, in quanto possono far fede dell'esistenza o non-esistenza di un dato fatto.

§ 1757. Ciò posto, se passiamo a considerare che eventuali e contingenti sono i rapporti che noi assumiamo nella vita, ognuno sente che la prova positiva ci deve seguire da per tutto, come l'ombra segue il corpo. Perchè s'intende che io son uomo, s'intende forse ch'io possegga una data terra, che abiti in un dato luogo, che soffra un dato bisogno, che abbia stipulato un dato patto? Nulla di questo. Dunque lo stato e tutte le relazioni eventuali non si possono naturalmente mai presumere, ma conviene necessariamente farne constare ai sensi altrui. Ecco i segnali della proprietà, dei confini del dominio particolare su le cose che ci spettano; ecco le prove delle convenzioni, dello stato avventizio, delle relazioni interessanti tutte contingenti, ec.

§ 1758. Accordo che nello stato di brutale o di selvaggio isolamento non si potrebbe trovar quasi traccia della necessità delle prove positive;

---

(1) Qui si vede che l'Autore in sostanza vuole indicare la natura tutto esterna degli atti dell'uomo in quanto cadano su i nostri simili, prescindendo da quelle interne disposizioni che, oltre l'esteriore conformità di questi atti all'ordine morale, sono necessarie a costituire l'individuale moralità degli atti stessi e dell'agente. Non si ha in mira qui nè meno la morale propriamente detta rispetto ai doveri verso sè stesso e verso Dio, in quanto si considerino come puramente individuali. (DG)

e però la prova del possesso d'un frutto o di un animale consiste nel tenerlo con le mani, quello di una capanna nell'esservi dentro; e però che la vera e piena necessità delle prove si può dir propria dello stato sociale. Ma egli è vero del pari, che fra le genti che non amano di vivere segregate è forza assoggettarsi al sistema delle prove, quantunque vivano fra loro in uno stato di reciproca indipendenza. Dal che si vede che nello stato del genere umano il sistema probatorio simiglia all'atmosfera ed alla luce, per cui respiriamo ed operiamo nel mondo.

§ 1759. Ma per quanto estesa sia la necessità delle prove, essa ha un limite insormontabile. Questo è lo STATO ESTERNO E SENSIBILE degli elementi loro. Voler sorpassare questi egli è lo stesso che usurpare il posto di un Dio per far le parti del Diavolo. Quando dal positivo e dal reale vi gettate nell'immenso caos dello speculativo e del possibile; quando dall' essere indagatore dei fatti esterni vi erigete in iscrutatore dei cuori; quando invece di attenervi al certo o al probabile vi gettate in balía del mero sospetto: che cosa fate voi? Lo vedremo a suo luogo. In vece mi giova osservare, non esservi oggetto alcuno nella Giurisprudenza, nel quale i principj e le regole possano essere tanto immutabili, e dirò così eterne. Fu detto che Giustiniano non comanda alla Logica, ma la Logica comanda a Giustiniano. Potrà bensì la civiltà presente moltiplicare i segnali comprovanti lo stato delle cose; ma non potrà giammai atterrare i rapporti logici e indicativi della certezza. Non potrà mai fare che ciò ch'è dimostrativo diventi dubio, e viceversa; e ciò ch'è visibile diventi invisibile, e viceversa: e però conviene conchiudere con un antico, che la verità è la più forte di tutte le cose, come la certezza nel mondo delle nazioni è un massimo bene, ed il sistema probatorio il massimo ajuto e la massima salvaguardia del Publico e del privato, quando sia usato entro i suoi limiti naturali.

X. *Effetto comune dell'accertamento sperimentale e del tradizionale. Necessità di occuparci quì del tradizionale.*

§ 1760. Sopra abbiamo distinta la *prova sperimentale* dalla *tradizionale*. Questa distinzione non varia punto il *carattere intrinseco probatorio*, ma solamente il *mezzo* co 'l quale a nostra cognizione giungano gli elementi della informazione. Sarà eternamente vero che il senso della *certezza* e della *probabilità* è di una sola ed identica specie, come il senso del *calore*, benchè derivi da agenti diversi. Ma quanto alla pratica, le notizie che ci arrivano per un mezzo debbono essere assicurate con metodo diverso da quelle che ci pervengono per altro mezzo. Così

Digitized by Google

la *certezza sperimentale* esige l'*arte di osservare*, della quale specialmente i fisici e i naturalisti debbono far uso; la *tradizionale*, per lo contrario, esige l'*arte critica*, la quale è più o meno severa a proporzione dell'importanza dei fatti cui si tratta di accertare.

§ 1761. Benchè la *certezza sperimentale* possa intervenire ed intervenga di fatto negli affari giuridici, come per esempio nelle ispezioni materiali di luoghi, di persone, di oggetti; ciò non ostante su d'essa le dottrine di Diritto e di Politica si occupano assai poco in teoría, e tutt'al più segnano alcune discipline nella Procedura per quella parte che può toccare ai giudici, rimettendosi in ciò ch'è recondito alla fede dei periti dell'arte. Non è così dell'*accertamento tradizionale*. Esso essendo precipuo, e dovendo essere fatto co 'l ministero di persone dotate di moralità, sia nelle cose autentiche, sia nelle prove accidentali, ne viene ch' egli soggiace tanto alle regole della logica, quanto alle discipline della civile prudenza. È cosa sommamente importante conoscere i principj direttivi delle une e delle altre. Quì accenneremo i fondamenti sì della Critica che del Diritto, riserbando ad altro luogo la logica e politica teoría.

CAPO II.

Dell' accertamento tradizionale e de' suoi fondamenti.

1. *Estensione ed importanza massima dell' accertamento tradizionale.*

§ 1762. Niuno ignora che la prima base della nostra cognizione è la storia di qualsiasi genere. Quì sotto nome di *storia* propriamente si comprende la notificazione o l'espressione dei fatti qualunque siano, anche nelle più minute occorrenze della vita. Tutti i documenti, tutti i monumenti, tutti i racconti, tutte le notizie in fine di fatto vengono quì significate co 'l nome di *storia*.

§ 1763. Ma se chi dee valersi dei fatti non avesse prove sicure della loro esistenza e delle specifiche circostanze, o mercè l'esperienza propria, o mercè l'autorità indubitata altrui, potrebbe mai giovarsi della notizia di questi fatti, ed appoggiare ai medesimi i proprj interessi? No certamente. Ora esaminando la posizione degli uomini in società, e specialmente dopo un innoltrato incivilimento, consta indubitatamente che il numero dei fatti che possono constare ad ognuno mercè la propria esperienza è ristrettissimo. Dunque, oltre ai límiti dei fatti accertati individualmente, è cosa inevitabile riportarsi alla fede altrui.

§ 1764. Ma se esaminiamo tutto il corpo dello scibile per noi inter-

Digitized by Google

essante, che cosa troviamo? Noi troviamo che su la fede di pochissimi, trasmessa e conservata con una costante tradizione, riposa tutto il capitale delle notizie per noi interessanti. Se tu getti l'occhio sopra una Carta geografica di lontani paesi, di mari rimoti, che cosa ti dice la tua coscienza? Che la fedeltà di quella Carta riposa su la fede combinata di pochi viaggiatori diversi che visitarono que' luoghi. Apri un libro di Botanica, scorri la forma e le notizie di quelle piante, le quali interessano sì l'agricultura che la medicina: che cosa ti risponde la coscienza? Che le notizie somministrate da quel libro anch' esse riposano su la fede di pochi, benchè vengano accolte da molti. Narrasi che Ippocrate, raccogliendo le tabelle esposte nel tempio di Delfo, abbia potuto ricavarne i caratteri delle diverse malatíe e stabilire i suoi Aforismi. Ma se Ippocrate solo avesse dovuto stabilire la costanza dei sintomi da lui descritti, sarebbe forse la sua vita bastata a tant' uopo? Dunque anche in un ramo solo noi sentiamo la necessità di valerci della fede altrui nei fatti interessanti questo medesimo ramo.

§ 1765. Che se raccogliamo tutti i rami delle notizie interessanti la vita umana, i quali si tengono pure come certi, e servono di guida alla nostra condotta, dobbiamo rimanere spaventati della ristrettezza della scienza sperimentale propria ad ogn' individuo, e rimanere meravigliati che quasi tutto il capitale delle notizie di fatto interessanti riposi interamente su la parola altrui. Da ciò lice congetturare, che quasi tutto l'ordine della conservazione e del perfezionamento pratico umano riposa su la nuda testimonianza di alcuni pochi, trasmessa come certa alla intiera società.

§ 1766. Ciò posto, se non esistesse in natura un fondamento sicuro ed infallibile che la narrazione e la tradizione altrui, poste almeno certe circostanze, non sono menzognere; non è egli vero che ci dovremmo aggirare in un perpetuo dubio su tutte quelle notizie che non ci constassero per immediata esperienza? Ma in questo caso tutto il capitale dello scibile interessante e pratico non avrebbe forse una base meramente precaria? Eccoci pertanto spinti a ricercare se esista un chiaro e fermo fondamento di fatto naturale che ci assicuri dell'altrui veracità. Quindi supposto tale fondamento, si domanda quale sia il principio logico che ci possa convincere della validità della fede altrui, e quindi della certezza della nostra credenza. A fine di procedere in una maniera limpida e sicura conviene intendere chiaramente i termini della questione. Incominciamo dunque co 'l domandare come si generi la credenza, e che cosa sia veramente in sè stessa.

Digitized by Google

II. *Come si generi la credenza.*

§ 1767. È incontrastabile che ciò che si crede si giudica anche vero. Ma l'atto di credenza, considerato in sè stesso, è diverso dal giudizio di esperienza ossia di sensazione. Di ciò poi rimarremo agevolmente convinti ogni qual volta comprenderemo in qual guisa si generi in noi la credenza.

§ 1768. Supponiamo che io vegga in una notte serena il pianeta Venere nel dato segno dello Zodiaco. Se ripiego l'attenzione sopra me stesso, io m'avveggo di poter affermare che Venere risplende nel dato segno dello Zodiaco. Io m'accorgo di sentirne l'esistenza mercè la coscienza della sensazione della visione. Finalmente sentendo che nel mio interno io non posso esimermi dal non vederlo, mirando il dato punto del cielo, concepisco un sentimento che appello *certezza*, d'onde io fo il giudicio che certamente Venere esiste in quel dato segno dello Zodiaco. Questa è ch'io appello *verità di sensazione* rapporto a me. Dunque nell'esperienza attuale delle sensazioni il sentire la presenza di un dato oggetto, l'esserne fermamente conscj, e l'affermarne l'esistenza reale, sono cose del tutto connesse.

§ 1769. Ma siccome un'abituale associazione e ripetizione di si fatte cose rende la riproduzione loro fedele e rapida, così ne viene che l'uomo le prova più tosto a forma di un sentimento e di un giudizio non bene avvertito, che di una esplicita, avvisata e distinta successione di atti; e ciò molto più s'egli abbia rivolta altrove l'attenzione, come per lo più avviene.

§ 1770. Ciò ritenuto, fingiamo che il ricordato pianeta tramonti, o ch'io rechi altrove la mia vista e la mia persona; ma che ciò non ostante io voglia rendere conto a me stesso di quanto in me accadde mercè di questo cangiamento. Che cosa proverò io?

Tosto m'avveggo che il pianeta non è più presente a' sensi miei, poichè veggo altre cose, ma che pur tuttavía ne ritengo una languida imagine: la quale situazione così combinata appelliamo *rammentare* o *rammemorare.*

Mi accorgo inoltre e sono persuaso di averlo realmente veduto nel dato punto del cielo, e ciò in forza della persuasione al momento della sensazione, la quale ora riversandosi soltanto su la memoria, si spiega in tempo passato.

Quindi rimango certo che Venere esisteva nel dato punto del cielo, ed io l'affermo per l'unione e riproduzione accoppiata delle ricordate

Digitized by Google

operazioni. Senza sì fatta unione come potremmo noi distinguere una cosa passata da un puro sogno, o da un'arbitraria o riprodotta fantasía?

Nell'atto però ch'io esprimo una tal cosa è chiaro che ripongo l'anima mia nella stessa situazione in cui vidi quel pianeta, e mi trasporto con l'imaginazione in quello stesso luogo, tempo e circostanze; o (a parlare più esattamente) mercè il magistero della mia memoria sento rinovarsi e continuare in me tutte quelle stesse sensazioni ed affezioni ch'io provava mentre contemplava il cielo.

§ 1771. Ciò ritenuto, se nel giorno successivo avvenga ch'io dica a taluno: in questa notte Venere esisteva nel dato punto del cielo; o veramente: in questa notte ho veduto Venere nel dato segno dello Zodíaco, e ch'egli intenda il mio linguaggio; cosa accade nello spirito di lui? È naturale che l'idéa della notte, di Venere, dello Zodíaco e di quel dato segno si sveglia incontanente nell'anima di lui. Allora con la sua fantasía è situato come io sono, e figurasi il pianeta da me espresso nel dato punto dello Zodíaco.

Che se poi egli d'altronde non abbia argomenti onde dubitare della mia asserzione nè dal canto della verosimiglianza delle cose, nè dal canto della mia veracità, egli aggiunge eziandío il giudicio, che Venere veramente esisteva nel dato punto di cielo.

Siccome però egli non l'ha veramente veduta con gli occhi proprj, ma soltanto con l'imaginazione situata in tal guisa dal mio racconto; quindi egli non può nè formare nè sentire dentro di sè il giudicio di averla veduta.

Perciò egli in confronto di me, che la vidi, ha questo giudizio di meno, che in tal fatto lo diversifica dal mio sentimento; ed ha invece la mia narrazione, che fa in lui le veci dello sperimento della sensazione.

Questo è appunto ciò che forma la differenza fra l'*esperienza* e la *fede;* e quindi ciò che costituisce quest'ultima è = l'imaginare, mercè la testimonianza o asserzione altrui, l'esistenza di una cosa qualunque, e il provare su ciò un sentimento di *certezza* simigliante a quello di una sensazione provata, co 'l sentire simultaneamente di non averne sperimentata la presenza. =

III. *Che cosa tacitamente supponga la credenza. Dell' integrità e veracità della notizia.*

§ 1772. Riandando il sopra riportato esempio, che cosa rileviamo al proposito dell'accertamento del quale dobbiamo occuparci? Rileviamo in primo luogo che la *credenza* forma propriamente un surrogato della

Digitized by Google

esperienza. Assumendo adunque la certezza della credenza come fondamento o come cauzione dell'esistenza di un fatto, assumiamo realmente un surrogato della certezza sperimentale. È ben vero che questo surrogato importa certe condizioni sue proprie, delle quali tosto si parlerà; ma è vero del pari che l'effetto ultimo, prodotto nell'animo di colui che presta fede, equivale a quello che viene prodotto dal reale esperimento. Se dunque la certezza tradizionale si distingue dalla sperimentale, ciò avviene soltanto rispetto alla sua maniera; ma in sostanza si può dire che la tradizionale è un mero RAPPRESENTATIVO della sperimentale. Così vedendo io il ritratto d'un animale, d'una pianta o di un uomo, non viene variata in me l'imagine che ne concepisco da quella che ne concepirei se vedessi realmente l'oggetto medesimo; ma solamente è variato il modo co 'l quale viene conformata e trasmessa all'animo mio. Tal è l'officio della tradizione, o, a dir meglio, l'effetto della tradizione, nel somministrarmi la cognizione di un fatto del quale realmente non fui spettatore.

§ 1773. Tutto questo per altro suppone che la descrizione sia intiera e verace. *Intiera* quì esprime che sia enunziata in tutte le sue circostanze; *verace* poi esprime che mi venga notificata quale si presenta alla memoria del narratore. Si badi bene alla differenza fra l'*integrità* e la *veracità* della notizia. Una notizia recatami può essere verace senza essere intiera. Per essere verace basta che il narratore riferisca il fatto come l'ha veduto o l'ha sentito, omettendo ogn'induzione o congettura o giudizio su cose ch'eccedono i sensi; e si riporti alla propria memoria, o, a dir meglio, ch'egli esprima realmente tutto ciò che la propria memoria gli suggerisce. Dunque per essere verace non si esige che dica esattamente la verità, tutta la verità, e niente altro che la verità, come alcuni pretesero; ma bensì ch'egli esprima fedelmente tutto ciò che ha veduto e sentito, senza illazioni o congetture, per quanto è a sua cognizione e memoria. Io non ho bisogno perciò di provare questa qualificazione della *veracità*, dopo quello che ho detto nell'apparecchio (Capo II. n.° II.) (1).

§ 1774. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che la *credenza*, per essere un garante sicuro della prima notizia dei fatti sperimentalmente non verificati, e per rappresentare quant'è possibile lo stato pieno e certo dei fatti esterni, deve racchiudere l'integrità del fatto rappresentato ai sensi, e la veracità del narratore che lo riferisce. Allora si

(1) La citazione sembra errata. Forse si riferisce al Cap. I. di questo Libro. (DG)

Digitized by Google

può dire che la notizia creduta rappresenta interamente il fatto quale potè essere conosciuto in natura. Senza di ciò la notizia è difettosa, quantunque il narratore non mentisca nella minima maniera. La perfezione della notizia è l'oggetto che talvolta si tende a conseguire. Non basta dunque allora la sola *veracità*, ma si esige eziandio la *integrità*, ossia tutto il complesso delle circostanze apparenti, dalle quali risulta il corpo intiero e vero del fatto. Nel commercio della vita accade sovente che l'omissione anche non avvertita di certe circostanze decide degl'interessi degli uomini. La sola mancanza di un' epoca, ossia del tempo in cui avvenne un dato fatto, in cui nacque una persona, in cui si trovava in un dato luogo, decide assolutamente o dell' acquisto o della perdita di un diritto, come può decidere della responsabilità o non-responsabilità di una pena. In generale adunque per la originaria padronanza degli uomini conviene fissare principj certi, e stabilire regole, per quanto si può, sicure, onde ottenere tanto la *veracità*, quanto l'*integrità* delle notizie.

§ 1775. L'*integrità* si può assumere in senso assoluto e in senso relativo. Nel senso assoluto abbraccia tutte le circostanze anche indifferenti od inutili; nel senso relativo essa racchiude quelle circostanze che c'importa di sapere in un dato fatto. L'*integrità*, della quale si parla qui, è la *relativa* e non l'*assoluta*, perchè di essa sola ci occorre servirci negli affari. Chi volesse esigere l'altra, oltre pretendere una cosa superflua o gravosa, pretenderebbe una cosa per lo più impossibile.

§ 1776. Limitata così la ricerca a quello solo ch'è più fattibile ed interessante, restano a determinarsi i requisiti assegnabili dell'accertamento dei fatti. Se havvi una critica naturale, questa non basta negli affari contenziosi di maggiore momento. La fluttuazione nello stabilire un buon sistema giudiziario anche a' giorni nostri prova questa mia osservazione. Procediamo oltre.

§ 1777. Non è possibile ottenere un racconto *intiero* da colui che non possede un' intelligenza capace a rilevare e a ritenere le circostanze di un fatto, e ad associarle ai segni co' i quali poi darle ad intendere ad altri. Non è possibile presumere un racconto *verace* in colui che si suppone poter mentire gratuitamente. Quanto alla necessaria intelligenza, noi sapiamo che la natura provede, ed abbiamo il modo di assicurarcene; ma quanto alla veracità come va la cosa? Esiste forse in natura alcuna legge naturale ed universale, in forza della quale si possa dire che l'uomo sia naturalmente verace, ovvero dobbiamo dire l'uomo essere indifferente a pronunciare sì la verità come la bugia? Vediamolo.

Digitized by Google

IV. *Presunzione naturale della* veracità.

§ 1778. Raccontare un fatto qualunque, di cui fummo testimonj, è un atto della nostra volontà ed una esecuzione di questa volontà. Esso consiste nell' esprimere con segni convenienti all' altrui intelligenza la rappresentazione da noi ricevuta degli oggetti ossia delle idée componenti il fatto. Dunque l' atto di raccontare è soggetto alle leggi della *volontà* o della *libertà umana*.

§ 1779. Ma le volizioni nascono dai motivi, ed i motivi sono presentati dalla mente. Niuno può volere cose incognite, nè può volere che mosso da un' affezione precedente. Questo è ancora troppo generale. Fatta l'abitudine di associare un vocabolo ad una rappresentazione, ed il vocabolo ad un dato moto della lingua; ne segue che tutte le volte che la rappresentazione si rinova, e il nesso suddetto non sia abolito, il vocabolo stesso si risveglia e ci corre da sè stesso su 'l labro. Io scorgo improvisamente un fuoco, e grido *fuoco*; veggo un serpe, e grido *serpe*; il padre entra in casa, e i figli esultando gridano *papà papà*. Interroghi tu un fanciullo che cosa ha veduto? Egli alla meglio ti dice ciò che lo ha colpito di più. In breve, fra il risvegliamento dei segni e il movimento interno della loquela essendo stata stabilita un' abituale connessione mediante molti atti ripetuti, l' espressione dei segni viene naturalmente ed abitualmente eccitata, e l' uomo senza pensarvi l' asseconda per quella stessa ragione e per quella stessa legge ch' egli ripete gli atti abituali.

§ 1780. Da ciò viene, che per una legge, dirò così, organica l' uomo generalmente è condotto ad esprimere le rappresentazioni dei sensi e della memoria come stanno, ossia con segni ai quali abitualmente si trovano associate; talchè per dar ragione di questa espressione non dobbiamo andare in cerca di motivi speciali, ma riportarci ad una legge consueta e generale degli uomini allevati con l'uso della parola. Da ciò conchiudiamo, che l' uomo può bensì essere *veritiero* gratuitamente, ma che gratuitamente non può mentire.

§ 1781. Quest' ultima proposizione si rende vie più manifesta pensando, che se ad esprimere ciò che abbiamo veduto o sentito basta che secondiamo i moti svegliati in noi, per lo contrario a mentire si ricercano due operazioni artificiali; la prima delle quali consiste nel reprimere il conato naturale della veracità, e la seconda consiste nel fabricare la bugía. Ma s' egli è vero che tutto ciò non si può fare che con un motivo prevalente al conato naturale contrario, ne segue necessaria-

Digitized by Google

mente che per mentire si esige uno speciale interesse. Dunque è chiaro che per regola generale gli uomini non mentiscono gratuitamente. Si può dunque riguardare la menzogna come un'eccezione motivata dell'uso della parola.

§ 1782. In largo senso potrebbe dirsi che l'uomo non è nè meno gratuitamente veritiero, attesochè la veracità è atto di volontà che suppone motivi; ma siccome la legge psicologica, che lo rende veritiero, si considera stabilita dal sistema ordinario delle cose, così dicesi che l'uomo è naturalmente veritiero, ossia ha costanti e radicati impulsi ad essere veritiero. Quest'impulsi possono assumersi tanto considerando la forza impellente alla veracità, quanto considerando la forza repellente dalla menzogna presa come menzogna. Quanto alla forza impellente, non debbo spendere altre parole per dimostrarla, dopo avere spiegata la legge psicologica della veracità. Quanto poi alla forza repellente dalla menzogna, conviene osservare quanto segue.

§ 1783. È noto in primo luogo che il bugiardo sente dentro di sè il fatto come realmente fu. È pur evidente che le circostanze del fatto sentito non sono le bugiarde; ma che le bugiarde sono anzi contrarie o diverse dalle sentite. È pur noto che per comporre la bugía ricercasi la fatica dell'invenzione, e di una tale invenzione che possa ripromettere al bugiardo la credenza altrui. Ma l'uomo può forse sottrarsi dalla legge d'inerzia? può forse darsi le idée che non ha? può forse disimulare a sè stesso l'incoerenza che incontrerebbe nell'inverisimile e nel mal tessuto? può forse sottrarsi dal timore che la menzogna o non sia accolta, o sia smentita? può forse ignorare il proverbio, che la bugía ha le gambe corte? può forse respingere l'obbrobrio e l'anatema sociale che colpisce il menzognero? Ecco forze naturalmente repellenti dalla bugía, e che agevolano l'esercizio della veracità. Io non ho aggiunto le sanzioni religiose, le quali possono essere tanto più efficaci, quanto più si tratta di agire su l'uomo interiore, vale a dire in un campo su 'l quale le leggi umane non possono operare che indirettamente. Ma queste non vengono giustamente applicate fuorchè in una religione conforme alla giustizia naturale, e da ministri i quali abbiano un interesse concorde.

§ 1784. Poco si è detto ragionando delle cauzioni in favore della *veracità*, allorchè ci limitiamo al solo *individuo*. È necessario contemplare inoltre la esposizione dei fatti eseguita da più testimonj. Or qui si presenta il gran principio, che molti uomini per essere veritieri non ABBISOGNANO di combinarsi insieme e d'istruirsi su ciò che videro ed udirono. Basta ch'esprimano fedelmente ciò che loro suggerisce la me-

Digitized by Google

moria, per *essere concordi*. Non si può al mondo essere veraci che d'una sola maniera. Per lo contrario nella menzogna, allorchè consideriamo più testimonj originarj, questa concordia non può accadere che per caso, attesochè le variazioni della menzogna sono quasi infinite; e però sono quasi infiniti i casi della discordia, per mezzo della quale appunto si può scoprire la menzogna, od anche l'innocente falsità. Comandate a molti uomini separati di segnare una linea retta: voi non ne avrete che una sola. Comandate che ognuno senza saputa dell' altro segni la curva che gli piace: sarà mero caso che due s' incontrino a segnare perfettamente la stessa curva, sia nel giro, sia nell'ampiezza della superficie che potrà racchiudere, unendo i punti estremi della curva. Ecco perchè si vuole dar fede alla concorde deposizione di due testimonj, fra i quali non siavi stata precedente intelligenza per concertare un racconto. Questo non è il luogo, nel quale io possa estendermi a parlare del conflitto delle deposizioni, tanto imbarrazzante allorchè si tratta di decidere dell' esistenza o non-esistenza di un fatto: mi basti di avere accennato il principio fondamentale che può avvalorare la *fede storica*. La conclusione a cui si giunge ella è: che l'uomo gratuitamente può essere verace, ma che gratuitamente non può mentire; che la deposizione concorde di più uomini, fra i quali non si suppone cospirazione a mentire, esclude il dubio della menzogna, se non per un' impossibilità metafisica, almeno per una legge ordinaria di natura; e che questo dubio tanto più diminuisce, quanto più cresce il numero dei testimonj idonei, originarj e concordi, che si suppongono non aver cospirato a deporre, ma che depongono per immediata e indipendente cognizione del fatto narrato. Per tal maniera almeno l'andamento della vita e delle cognizioni umane riposa sopra una legge naturale come quelle del mondo fisico, delle quali non abbiamo altra sicurezza che la costanza degli avvenimenti. Chi di fatto ci assicura che domani nascerà il Sole, fuorchè la esperienza del passato? Ma questa non è che una *mera presunzione*, e nulla più.

V. *Delle diverse specie di certezza e di probabilità.*

§ 1785. Non confondiamo la *certezza fisica* con la *certezza sperimentale* dei fatti; così pure non confondiamo la *certezza morale* con la *tradizionale*. La *certezza sperimentale* è un sentimento irrefragabile. Quella che appelliamo *certezza fisica*, in senso di *legge fisica*, non è propriamente che una grande presunzione. Così pure la *certezza morale*, in senso di *legge ordinaria* del cuore umano, è una grande presunzione fondata sopra un' anteriore opinione di *analogia*, per la quale

Digitized by Google

giudico esistere altri uomini simili a me, e che sentono come me. Se la *certezza storica* riposa sopra questa presunzione, non è costituita dalle condizioni generali e comuni a questa presunzione, come il getto di una fontana saliente non è costituito dalle condizioni di un' aqua abbandonata a sè stessa. Queste condizioni si vogliono tanto più rigorose, quanto maggiore è l' interesse di cui si tratta. Una condanna capitale esige il massimo rigore di queste condizioni, perchè massimo è l'interesse. Ogni specie di *certezza* interviene nell'esercizio della padronanza originaria, com' è notorio. Dunque la *certezza* sì *fisica* che *morale*, sì *sperimentale* che *storica*, deve formare oggetto delle nostre considerazioni, almeno per conoscerne l' indole, e distinguere le une dalle altre.

§ 1786. La *certezza fisica*, distinta dalla *sperimentale* propria e privata, si riferisce alle leggi dei fatti naturali del mondo esteriore, appellati co 'l nome di *fenomeni di natura*. Dalla ignoranza delle cagioni originarie di questi fenomeni, e dall' azione dei congegni segreti che fanno movere la gran machina dell'universo, nasce che la spiegazione di questi fenomeni consiste nel mostrare la connessione tra un effetto incognito e particolare con un altro effetto più cognito e generale. Per lo che noi siamo costretti a dedurre ciò che sarà da ciò che fu, e ciò che può essere da ciò che avvenne. La costanza e la variabilità dell'avvenimento, considerato nel *solito corso* delle cose, somministra la *certezza* o la *probabilità* dell'altro da noi ricercato. La maggiore o minore variabilità conosciuta determina la maggiore o minore probabilità. L'uomo fisico entra anch' egli a formare oggetto di questa regola. La medicina, l'educazione fisica, l' aritmetica politica fondano così i loro pronostici e i loro calcoli.

§ 1787. Fino ad un certo segno i fenomeni morali vengono riguardati in egual modo, perchè l' amor proprio ha le sue leggi fisse, come quelle delle forze fisiche. Così prima d' entrare in una città sono certo che il massimo numero degli abitanti non sarà quello dei suicidi. Per la qual cosa nel mondo morale si vuole riconoscere un *corso ordinario* d' interessi e di azioni come nel mondo fisico, ed in conseguenza si determina la *certezza* o la *probabilità morale* degli avvenimenti, malgrado lo stato progressivo, stazionario o retrogrado della civiltà. Dal corso ordinario vengono tratti gl' indizj *presuntivi* anche dei fatti positivi, com' è noto.

§ 1788. La *certezza* e la *probabilità fisica* e *morale* quì contemplate sono più tosto doni della natura, che dell'umana industria. L'uomo non è che contemplatore, e nulla più. Non è così della *positiva* ossia della

Digitized by Google

storica, della quale si fa uso specialmente negli affari e nelle attribuzioni o ricognizioni dei diritti fra gli uomini. Ben è vero che la *certezza fisica*, la *morale* e la *storica* si associano e si mescolano; ma quella che viene procacciata con mezzi da noi disponibili è la *storica:* le altre due stanno in potere della sola natura. Questa *certezza storica* per altro non è sempre procurata con egual cura, ma soltanto a norma degl' interessi prevalenti; e però nasce che in moltissimi affari gli uomini si contentano di notizie probabili, ed in altri non si curano nè meno di verificare le notizie ricevute.

§ 1789. Nel commercio umano si sogliono pesare le notizie come si pesano le mercanzie. Voi pesate il fieno e le legne da fuoco con grosse stadere, e l'oro e le gemme con bilancine finissime e sensibilissime. Fra questi estremi sta una serie di bilance più o meno sensibili, in proporzione del valore della cosa pesata. Ecco come si suole procedere in punto di accertamento delle notizie interessanti la nostra padronanza in società, malgrado che la certezza sia una, indivisibile. Gli uomini sogliono contentare di pura probabilità, e la vita nostra si gira veramente su le presunzioni. Su le presunzioni s' appoggiano le aspettative negli affari e la fiducia nelle persone; e in forza della fiducia e delle aspettative si produce tutto il movimento della società.

VI. *Della certezza storica ossia tradizionale.*

§ 1790. Queste presunzioni sogliono nell' animo di molti produrre diverso grado di aspettativa, non tanto per la diversa confidenza o difidenza prodotta sia dal carattere personale, sia dalla maggiore o minore importanza attribuita ad un affare; ma eziandío dall'influenza di Governi più o meno leali, più o meno insidiosi. Io non debbo qui seguire le leggi di queste gradazioni; e ciò tanto più, che non si potrebbero assoggettare a misure assegnabili. Invece limitandomi a ciò che può spettare all'esercizio della Giurisprudenza, debbo osservare che conviene formarsi un'esatta idéa della CERTEZZA STORICA, cioè di quella fondata su la credenza alle notizie ricevute da altri, onde conoscere la natura, i limiti ed i mezzi assegnabili dell' intimo convincimento specialmente giudiziale. Come dunque si può definire la *certezza storica?* = L' affermazione o la negazione indubitata dell'esistenza di una cosa risultante così dalla fede prestata all' asserzione altrui (fondata su le leggi costanti della natura morale dell' uomo), che il dubio del contrario si riduca ad una mera possibilità metafisica priva d' ogni fondamento di fatto positivo. = Tal è, ad esempio, per colui che non vide Roma e Parigi, la cer-

Digitized by Google

tezza dell'esistenza di quelle città, prodotta dalla testimonianza altrui, quantunque si possa figurare come possibile che gli autori delle notizie ci abbiano ingannato. Chi bramasse una più succinta definizione potrebbe dire che la *certezza storica* o *tradizionale* altro non è che = l'affermazione o la negazione indubitata di un fatto risultante dalla fede prestata all'asserzione altrui. = Come non possono esistere due sensi di *certezza*, siccome fu già avvertito, così la diversità fra la *certezza sperimentale* e la *tradizionale* non può consistere che nel *mezzo*. La *certezza sperimentale* che cosa è, fuorchè l'affermazione o la negazione indubitata di un fatto risultante dall'impressione dei nostri sensi? = Ciò posto, si vede l'*identità* dell'affermazione e della negazione, perocchè in ambedue è *indubitata*. La differenza sta nel solo *mezzo*, perocchè questo mezzo nella *certezza sperimentale* sono i sensi, e nella *tradizionale* è l'altrui asserzione. Ma questa differenza, quanto al suo effetto, non è essenziale, come si è veduto, perocchè l'asserzione, quando è fatta a dovere, fa le veci dei sensi; talchè considerato l'animo umano in presenza dell'oggetto, non prova una situazione diversa, ma quasi simile. =

§ 1791. Sotto questo punto di vista si potrebbe dire che la situazione dell'animo umano è simile anche nella *certezza fisica* e nella *morale* sopra definite. Ma la posizione è ancora più complessa; avvegnachè ivi trattasi non di figurare un fatto isolato e concreto, ma più tosto una legge che si reputa costante, e certo costante in natura, come si rileva da ciò che si disse poco fa. Nella prima definizione della *certezza storica* abbiamo posta la frase, = che il dubio del contrario si riduca ad una mera possibilità metafisica, priva d'ogni fondamento di fatto positivo. = Con questa locuzione si volle contradistinguere la *certezza tradizionale* dalla *sperimentale*, attesochè nella *sperimentale* non posso difidare di me stesso; nella *tradizionale*, al contrario, esiste sempre la possibilità metafisica che uno o più mi diano una notizia non vera. Se potessi penetrare nell'animo loro, tôrrei questo dubio metafisico; ma non potendo, questo dubio del possibile inganno rimane sempre. Ma se dall'altra parte non esiste in atto pratico argomento veruno positivo d'inganno o di sospetto, cessa ogni argomento di menzogna, e prevale la legge psicologica della *veracità*, la quale elimina ogni timore, come se penetrassi nell'animo del narratore. In astratto adunque può esistere argomento di dubio, ma in concreto è tolto. Ecco allora la *certezza pura*, in onta alla natura propria della tradizione, la quale per sè racchiude questa possibilità di non-veracità. Così cessa ogn'aria di paradosso e d'apparente contradizione, la quale sarebbe reale, se in concreto esistesse o agisse il dubio.

Digitized by Google

CAPO III.

Dei requisiti assegnabili dell'accertamento storico.

I. *Necessità di fissare i requisiti dell'accertamento storico. Loro possanza puramente negativa.*

§ 1792. Su quale fondamento credete voi di non essere stato ingannato circa una data notizia di fatto esterno? Forse perchè altri lo credono? forse perchè tutto il mondo lo ripete, dopo averlo sentito ripetere da altri? forse perchè i vostri padri lo credettero, e trasmisero a voi questa credenza? Ma chi ignora che vi sono credenze temerarie, come vi sono credenze fondate? Chi dunque volesse assumere anche il più vivo *convincimento* provato senza regola dagli altri come equivalente dell'*accertamento*, e su quello decidere del destino e della fortuna degl'individui e delle società, non pronunzierebbe con verità e giustizia. Quanto più gli uomini sono grossolani, tanto meno sono difidenti, e tanto più creduli; quanto più sono passionati, tanto più sono precipitosi nei loro giudizj, e più facili ad essere illusi; quanto meno sono accorti a cogliere le possibilità che disgiungono un indizio, essi sono più esposti a giudizj erronei. Concedasi pure esistere una presunzione generale di veracità; ma nello stesso tempo esistono pure spesse volte interessi che possono alterarla. Concedasi pure che uomini sani e provetti abbiano occhi per vedere, orecchi per udire, loquela per riferire; ma nello stesso tempo esistono pure mille distrazioni per l'attenzione, e mille e mille casi nei quali la stessa persona non vide da sè che una parte sola di un fatto, o che lo vide male, o che no 'l ritenne fedelmente; talchè conviene raccapezzarlo da molti, e depurarlo con fatica. Più ancora: non si può tener conto della credenza, ma solo dell' ESPERIENZA GIUSTIFICATA dei testimonj originarj, abili naturalmente a riferire almeno le circostanze che interessano. Niuno ignora il proverbio, che *fama crescit eundo*; niuno ignora che quanto più una notizia si scosta dalla sua prima origine, tanto più in fine giunge alterata, quand'anche avesse un fondamento. Che cosa dunque rimane per accertare i fatti più importanti della vita? Fissare i requisiti assegnabili dell'accertamento: lo che si risolve nel determinare i motivi di credibilità dei fatti attestati. Con questi soli si può credere con giustizia e verità.

§ 1793. Questi requisiti possono operare in senso *positivo* o *negativo*. Operano in senso positivo quando contengono tutte le condizioni

Digitized by Google

della credenza; operano in senso negativo quando annullano soltanto un giudizio mancante dei requisiti medesimi. Nel primo caso ti dicono di credere, poste le tali condizioni; nel secondo caso ti dicono di non credere, se ne manchi alcuna. Prego a cogliere questa differenza.

Se due testimonj maggiori d'ogni eccezione sì per la loro qualità che pe' i loro rapporti saranno perfettamente concordi nell'asserire un dato fatto, tu (dicesi) dovrai crederlo come avvenuto. Ecco una regola che fu data come informativa, ossia produttiva di credenza. Qui mi viene indicato un mezzo tenuto come acconcio a farmi credere, e solamente mi resta a verificare i requisiti personali dei testimonj. Per lo contrario quando mi si dicesse: se la deposizione di un testimonio manca della menzione del luogo o del tempo o dello stato individuale del fatto deposto, o della causa della scienza del testimonio (cioè se egli lo sapia per propria scienza o per tradizione altrui), non voler credere; in tal caso mi si propone una regola negativa, perocchè mi viene bensì spiegato quando io debba negare la credenza ossia non prestar fede, ma non mi viene detto quando io debba prestarla.

§ 1794. Ora esaminando lo stato noto delle cose, abbiamo noi principj di ragione generali e dimostrati dalla sperienza, con la scorta dei quali possiamo consacrare dati mezzi di prova come certamente informativi, e pronunziare anticipatamente che, posti tali mezzi, il tal fatto si dovrà tenere come provato? Ecco ciò che niun uomo di senno potrebbe affermare; e però siamo costretti a confessare di non possedere fuorchè principj puramente *negativi*, a dover lasciare il calcolo delle prove all'avveduto discernimento e alla retta coscienza dei giudicanti, e ad infrenarne soltanto gli arbitrj con cautele esteriori.

§ 1795. A fronte di una natura infinita, chi potrebbe stabilire tutte le condizioni del convincimento? Potrà bensì una legge negli atti che si fanno d'accordo, e nei quali le parti sono interessate a stabilire la certezza, ordinare una data forma, sotto pena di nullità; ma non potrà mai senza temerità e senza una positiva violenza affrontare le varie combinazioni di tutti quei fatti ch'essa non può nè creare, nè dominare, e molti dei quali avvengono suo malgrado. Si esigerebbe la providenza di un Dio per definire il quando un tal fatto potrà dirsi provato; e si richiederebbero molte biblioteche per tessere le categorie delle prove speciali. Leggete le Opere più estese su le prove dei fatti liberi: a che si riducono esse? Ad una serie di PRESUNZIONI, e nulla più. La formula universale si riduce al *corso ordinario e riconosciuto*, il quale per altro co 'l variare della civiltà varia negli atti specialmente arbitrarj. In

Digitized by Google

ultima analisi dunque le prove *positive* dei fatti liberi non sono suscettibili fuorchè di *regola negativa*.

§ 1796. Molto però influiscono le regole *negative;* e se non le possiamo riguardare come *definitive* d'un giudizio di fatto, le dobbiamo assumere come *cauzioni* o come *condiziani indispensabili* per giudicare meno male. Tu non terrai conto fuorchè dei mezzi di prova che saranno stati in debita forma presentati e comunicati al giudice e a tutti gli interessati: con questo precetto si preclude l'adito a giudicare *ex informata conscientia*. Tu non darai fede ad una deposizione senza menzione del luogo, del tempo e della causa della scienza: con ciò si esclude il vago, l'arbitrario, e si lascia aperto l'adito alle difese. Tu non ascolterai le parti e i testimonj in secreto, ma avanti alle parti e a tutto il Publico, e lascerai la piena libertà della discussione e delle eccezioni: con questa legge si pone un freno a tutti, onde non abusare e violare la libertà e la coscienza.

§ 1797. Se dunque con questi modi non si dettano i giudizj di fatto, si pongono almeno certi freni onde non abusare, o abusare il meno che sia possibile. Ecco il benefizio delle *regole negative* riguardanti i giudizj di fatto. Queste regole saranno tanto più provide, quanto meno violenteranno la natura. I Romani liberi ci hanno lasciato i migliori modelli e i migliori avvisi. Bacone voleva che si adottasse, oltre la formula del *sì* e del *no*, anche quella del *dubio*, ossia il *non liquet*, per non provocare o assoluzioni che fanno impallidire, o condanne che fanno fremere, ed avvezzano sempre i giurati a contrariare la loro coscienza. Ecco un esempio delle violenze di cui parlo. Ritornando ai requisiti assegnabili dell' accertamento storico, ognuno sente anticipatamente che la loro possanza non può essere che negativa, nel senso ora spiegato.

II. *Dei requisiti assegnabili di credibilità della notizia originaria. Tempo, luogo e circostanze qualificanti. Stato permanente e passeggero; di apparenza fuggitiva e di traccia superstite.*

§ 1798. Ora mi si domanderà quali siano i *requisiti assegnabili* dell' *accertamento storico*. Quando parlo di requisiti assegnabili, intendo dinotare quelli che dalla buona logica essendo dimostrati non soggetti ad eccezioni, possono essere sanzionati dalle leggi come altretanti *canoni generali*. — Fissato questo concetto, si domanda quali siano tali requisiti.

§ 1799. Quì prima di tutto distinguo quelli che riguardano la *notizia* da quelli che riguardano la *persona notificante*. A fine di rendere la

Digitized by Google

ricerca più semplice, suppongo che la notizia esprima un fatto per sè verisimile, talchè su 'l tenore ipotetico del medesimo non si possa elevare presunzione alcuna contraria. Ciò supposto, osservo essere principio indubitato e senza eccezione, che qualunque fatto che cade sotto ai nostri sensi viene, quanto alla nostra cognizione, limitato dallo SPAZIO e dal TEMPO; talchè, prescindendo da essi, tutto viene confuso, nè le notizie si possono qualificare debitamente. Altro principio pure egualmente generale e senza eccezione si è, che in natura nulla esiste in generale, ma tutto esiste in particolare; nulla esiste in istato diviso o sconnesso, ma tutto esiste in istato unito e continuo. Da questi due principj che cosa deriva, se parliamo delle notizie di fatto?

1.° Che una notizia non sarà corrispondente al fatto, o almeno non potrà servire alle funzioni giuridiche, se non esprimerà lo *stato concreto*, *individuale* e *continuo* del fatto; e però la notizia dovrà essere designata con le sue qualificanti circostanze, dimodochè le persone, gli atti e lo stato delle cose non si possano nè scambiare, nè confondere con altri. Il solo buon senso ha fatto sentire la forza di questo principio, dal quale furono appunto dettate le così dette *ricognizioni*, le *prove d'identità*, sia delle persone, sia delle cose, ad oggetto appunto di evitare gli scambj o le attribuzioni erronee, ec.

2.° Che ogni notizia, ma sopra tutto quella di un fatto passeggero, del quale importi sapere il luogo e il tempo, non sarà nè intiera nè attendibile, se non esprimerà il luogo ed il tempo nel quale avvenne il fatto.

§ 1800. Le qualità di *fatto permanente* e di *fatto passeggero* quì si riferiscono all'avvenimento stesso, e non alle tracce che può lasciare. Certamente la rottura di un muro, il taglio di un albero, le orme impresse su 'l terreno, si sogliono considerare di *fatto permanente;* ma l'atto che produsse queste tracce è di per sè passeggero. Non credo adunque distinguere i fatti in *permanenti* e *passeggeri* a norma ch'essi lasciano o non lasciano tracce dopo di sè, ma a norma della loro durevole o non durevole esistenza. Così io qualificherò l'esistenza di una città, la vita di un uomo, un possesso continuato, il corso perenne di un'aqua, e così discorrendo, come cose di *fatto permanente;* viceversa una passeggiata, un discorso, una positura verranno da me qualificate di *fatto passeggero.* Per la proprietà quindi della locuzione, io distinguerei i fatti di *stato permanente* dai fatti di *stato passeggero.* I fatti poi di *stato passeggero* li distinguerei in fatti di *apparenza fuggitiva* e in fatti di *traccia superstite.*

Digitized by Google

§ 1801. Venendo ai due cánoni sopra enunciati, ognuno intende che essi dipendono da un principio evidente ed eterno di ragione; ch' essi esprimono due requisiti essenziali e proprj della notizia costituita secondo il fine a cui deve servire; ch' essi appartengono così alla forma intrinseca della notizia, che (senza anche por mente da chi sia riferita) qualificano la notizia stessa come intiera, o come mancante. Allora leggendo la relazione, e senz' altro indagare, si può decidere se essa potrà o non potrà servire all' uopo. Come si qualificano i mezzi di prova impertinenti, così si possono qualificare i *per sè* inconcludenti.

§ 1802. Quì per altro, quando si parla dei *requisiti concludenti* o *inconcludenti*, essi debbonsi contemplare in tutto il complesso delle prove tessute. Così può accadere, per esempio, che il tempo di un avvenimento sia comprovato da un atto indubitato, e che le circostanze siano notificate dai testimonj, i quali non ben si ricordano del giorno o dell'ora. L'amministrazione delle prove si deve assumere come una *funzione unica ed indivisibile*, benchè le parti ne siano distinte e successive. Queste parti si debbono riguardare come componenti una sola azione, a guisa delle varie scene di uno stesso drama. Non è quindi permesso scindere l'esame per notare le singolari mancanze, e disimulare le azioni unite delle parti medesime.

III. *Dei requisiti assegnabili dell' accertamento rapporto alle persone notificanti il fatto. Primo requisito:* dare la causa della scienza.

§ 1803. Sotto il nome di *persone notificanti* si abbracciano tutte quelle che o informano pienamente, o recano qualche lume o indizio dell'esistenza o non-esistenza di un fatto. Il nome di *semplice testimonio* nel senso vulgare non abbraccia ogni specie di persona che contribuisce a produrre l'accertamento, ma soltanto quelle che sono spettatrici; ma è noto che da altre persone si possono ricavar prove. Comprendendole sotto un solo nome, un NOTIFICANTE índica una persona che fa o conduce a far fede dell'esistenza o non-esistenza di un fatto passato o presente. Anche i periti dell'arte, consultati sopra un fatto o un indizio, sono *notificanti*. Essi rassimigliano a colui che, avendo accesso ad un luogo non concesso ad altri, entra, esamina, e riferisce ciò che ha scoperto. Attribuir loro altre qualità è un sovvertire ogni regola logica e giuridica. Così il calligrafo non può riferire che su l'apparente identità o diversità dei caratteri; il chimico, che su la natura delle sostanze analizzate; il chirurgo o il medico, fuorchè su le qualità dello stato sano o malato, e su la situazione vitale; e così discorrendo.

Digitized by Google

§ 1804. Fra le persone notificanti entrano anche le parti stesse interessate. Ciò è tanto vero, che alla confessione loro si dà un valore decisivo negli affari civili, e un grandissimo peso nei criminali. Gl'interrogatorj si dánno appunto per ricavar lumi, fin anche nel caso che l'interrogato neghi un fatto imputatogli. Ma alle parti interessate non si suole attribuire il nome di *testimonj*, benchè abbiano tanta parte nel somministrare le notizie di un fatto, ed ajutino a discuterne la credibilità. Più proprio adunque parmi il nome di NOTIFICANTE, per comprendere tutte le persone che possono concorrere a produrre l'accertamento preso nella sua piena estensione, cioè come effetto di tutti i mezzi di prova acconci ad accertare l'esistenza o non-esistenza di un fatto esterno.

§ 1805. Ora parlando dei requisiti assegnabili dell'accertamento, per ciò che riguarda le persone, abbiamo noi regole direttive onde avvalorare o affievolire o togliere la credenza? Qual è l'oggetto che *noi* vogliamo conseguire dal notificante? L'*intiera* e *verace* esposizione del fatto. Quì l'integrità riguarda le circostanze interessanti, non le oziose, e quelle sole che il notificante può dare, e non altre. Ora avanti tutto, quali sono le condizioni naturali di una persona che si deve prestare all'offizio di testimonio? A questa domanda fu già risposto nei §§ 1772 a 1777 del Capo antecedente. Quì possiamo comprenderle con la sola locuzione di *capacità morale*, assumendo l'attributo di *morale* nel senso spiegato al Capo IV. del Libro I., n.i I. II. III. Da ciò furono suggerite le esclusioni dal rendere testimonianza dei fanciulli e dei difettosi di mente, dei muti e sordi non istrutti, ec.

§ 1806. Ma supposta la capacità morale, quale sarà la prima condizione assoluta a cui dovrà soddisfare un notificante? Fu già osservato essere principio senza eccezione, che ogni notizia di fatto non può derivare fuorchè dall'esperienza propria o dal racconto altrui. Dunque il notificante dovrà dichiarare come sapia il fatto da lui narrato, e dire se egli lo conosca per mezzo de' suoi sensi, o per mezzo del racconto altrui. Con questa dichiarazione egli dà ragione, ossia assegna la CAUSA DELLA SCIENZA, come dicono i Prammatici. Finchè non si dichiari la causa della scienza, non si può distinguere se la notizia sia o imaginata dal narratore, o ricevuta da altri, o finalmente raccolta dall'esperienza. Dunque una notizia mancante della causa della scienza del notificante è essenzialmente nulla, ossia priva d'ogni fondamento di credenza.

§ 1807. A norma della causa dichiarata della scienza succedono le altre cauzioni onde fondare la credibilità. Dichiara forse il testimonio di avere ricevuta la notizia da altri? Allora di bocca in bocca conviene

Digitized by Google

salire al testimonio o testimonj originarj e primitivi, senza di che la notizia manca di fondamento. Dichiara forse il testimonio di averne cognizione per mezzo de' suoi sensi? Allora conviene cercare e verificare se il notificante fu IN SITUAZIONE ACCONCIA a conoscere il fatto con le circostanze da lui deposte. La situazione acconcia entra essenzialmente a produrre la credenza, perchè solo per essa si decide se il testimonio poteva o non poteva acquistare cognizione del fatto. Tutte le cause che abilitano o che inabilitano a ben vedere o udire, cadono quì in considerazione. La causa dunque della scienza sperimentale del fatto dev' essere giustificata almeno per la *potenza*. Ecco allora gli ESPERIMENTI GIUDIZIARJ onde verificare la situazione acconcia a ben vedere e udire di un testimonio originario.

§ 1808. Il solo buon senso suggerisce queste cauzioni, onde produrre l'accertamento: senza di ciò rimarrebbe sempre un dubio ragionevole. Ma ogni dubio ragionevole è un mezzo distruttivo di credenza: viceversa la esclusione d'ogni dubio è un mezzo produttivo di lei, ossia un motivo di credibilità. Co'l far constare della situazione acconcia si tratta solamente di far constare della POTENZA ESTERIORE a conoscere il fatto narrato. Co 'l verificare adunque la situazione acconcia si verifica soltanto aver potuto il testimonio conoscere il dato fatto. La causa dunque della scienza viene verificata quanto alla *potenza*, ma non quanto all'*atto pratico*. Resterà dunque di sapere se il testimonio, moralmente capace e positivamente a portata di conoscere un dato fatto, raccontò ciò che vide ed ascoltò veramente.

IV. *Come si debba verificare la* causa della scienza *in conflitto con l'* incredibile.

§ 1809. Questa ricerca in pratica può divenire più o meno complessa, a norma dei fatti diversi. Si tratta forse di fatti di *stato permanente*? Allora è facile con la concordia di molti portare la prova al grado della più completa certezza storica. Ma se si tratta di un fatto di *stato passeggero*, possiamo forse riprometterci un pari accertamento? Quì prima di tutto conviene distinguere i *fatti verisimili* dai *fatti inverisimili*, i *fatti credibili* dagl'*incredibili*. Io non dico i *possibili* e gl'*impossibili fisicamente*, perocchè gli uomini mancano di un criterio certo per pronunciare su la fisica possibilità o impossibilità, per ciò stesso ch'eglino non conoscono le cause intime del creato. Si badi bene ch' io parlo di fisica possibilità o impossibilità, e non di quella che appellasi *metafisica*, la quale in sostanza risolvesi in logica ripugnanza. Così se talumo

Digitized by Google

volesse darmi ad intendere di aver veduto due corpi contemporaneamente occupare lo stesso posto, io lo tratterei da pazzo o da impostore. Quì suggerisce la prova dell'*alibi*.

§ 1810. Atteniamoci dunque al *credibile* ed all'*incredibile*. Io domando in primo luogo quale sia la norma che gli uomini assumono per determinare il *credibile* o l'*incredibile*. Noi abbiamo già detto nel Capo I. di questo Libro, §§ 1744 e seg., essere il *corso costante* e *riconosciuto* delle cose, e però una grande e ben confermata presunzione, e nulla più. Quì però conviene avvertire, che riportandoci al *conosciuto*, noi ci riportiamo al *relativo*, cioè allo stato rispettivamente conosciuto, e non allo stato che si potrebbe conoscere della natura. Per questa ragione il Re di Siam, che non aveva mai veduto ghiaccio, nè mai sentito a parlarne, rigettò come incredibile il racconto fattogli dagli Olandesi dei fiumi agghiacciati europei, su i quali si facevano passare i carri.

§ 1811. Ma quando si rigetta come incredibile un racconto, è vero o no che si suppone il narratore volerci trarre in inganno o di buona o di mala fede? Allora che cosa nasce? Che la presunzione per noi gagliarda dell'incredibile fisico prevale alla presunzione fallibilissima dell'umana veracità. Per convincere l'incredulo che cosa si deve fare? Far prevalere gli argomenti di credibilità a quelli dell'incredibilità. Ma quì si tratta di un fatto passato di *stato passeggero:* dunque bisogna moltiplicare e rinforzare gli argomenti della storica certezza così da ridurla al pari della sperimentale. Per tale maniera la credenza, la quale è un surrogato dell'esperienza, può divenire ferma nelle cose incredibili. I motivi di morale credibilità debbono vincere quelli della fisica incredibilità. Converrà per conseguenza prima di tutto escludere la possibilità tanto dell'illusione, quanto della cospirazione ad ingannare, tanto abituale per esempio nei corpi interessati, e in coloro che hanno lingue molte al loro comando. Dopo ciò, porre sotto esame le relazioni, riducendole tutte ad una fonte primitiva ed originaria, cioè alle persone che le depongono per esperienza propria; e verificare se avessero la capacità morale, se fossero in situazione acconcia, se esistessero in esse tutti i requisiti di autorità, e se finalmente fra esse passi una perfetta e non concertata concordia.

§ 1812. Niun uomo di senno può rifiutarsi dall'usare di tutte queste cautele, allorchè voglia accreditare l'inverosimile, il maraviglioso, l'incredibile. Facile sarebbe a dimostrare con evidenza logica la necessità d'usare di questi mezzi, onde accertare l'esistenza di fatti di questa natura. V'ha ancor di più. La notizia originaria d'un fatto incredibile di

Digitized by Google

stato passeggero o dev'essere verificata incontanente, o rimane sempre senza prova. Co 'l tempo periscono o si confondono i testimonj originarj, o almeno si affievolisce la memoria dell'accaduto. Ciò non basta ancora. Su i fatti stessi maravigliosi recenti è necessario usare precauzioni, onde prevenire le sorprese dei giocolieri, le inavvertenze della turba, l'esaltazione dei fanatici. Le diligenze fatte praticare dai Governi negli sperimenti di Mesmer e nei pretesi miracoli del Principe di Hoenlohe possono servire di norma.

Io non conosco alcun fatto dei pretesi vecchi taumaturghi, che sia stato nè assoggettato ad un giusto esperimento nel prepararlo, nè rilevato con quella diligenza che si suole praticare in un regolare processo; e meno poi conosco che sia stata assicurata l'autenticità delle narrazioni. La cosa è tale, che i motivi di credibilità di queste spacciate meraviglie riescono in ragione inversa della grandezza del prodigio: voglio dire, che quanto più è incredibile il fatto narrato, tanto meno egli è accertato da prove convincenti (1).

§ 1813. Ritornando adunque alla *causa della scienza* di un fatto allegato da un testimonio, non basta sempre ch'egli attesti d'averlo veduto con gli occhi suoi e sentito co' suoi orecchi, onde altro non constando dal canto della sincerità, si debba presumer vero un fatto; ma si esige che il fatto sia verosimile, ossia credibile, onde prestar fede alla di lui deposizione. Senza la detta verosimiglianza la causa stessa della scienza asserita dev'essere sottoposta ad una critica severa, ed essere bilanciata co 'l conflitto delle note presunzioni. L'atto della credenza deve riposare su la certezza. La certezza deve escludere il dubio del contrario, e quindi la possibilità del contrario. In breve, la credibilità della *causa della scienza* si deve ammettere come tutte le altre presunzioni, e maneggiare con la regola che la presunzione maggiore distrugge la minore

---

(1) Questo periodo fu in altra guisa esposto dall'Autore nelle *Vedute fondamentali su l'arte logica*, Vol. I. § 965. pag. 390-391. Chi conosce quanto siasi abusato, in tempi d'ignoranza, della credulità del popolo, non troverà certamente esaggerata questa osservazione del Romagnosi. Di qui ancora si ha ragione di encomiare e venerare la prudenza della podestà ecclesiastica, la quale nell'atto che adopera le più minute e scrupolose indagini prima di ammettere l'esistenza di fatti che abbiano dello straordinario, e dichiararli miracoli, mette ancora in opera tutti i mezzi acconci ad impedire che si difondano le antiche erronee credenze popolari, o ne sorgano delle nuove, le quali non fanno che deturpare la soda pietà, che può avere uno stabile fondamento soltanto nella verità. Serva d'esempio la proibizione di qualunque scritto su la pretesa santità e miracoli del supposto anacoreta Giovanni Calà, per tacere di tanti altri fatti che provano la somma sapienza della Chiesa Catolica anche in questo argomento. (DG)

Digitized by Google

contraria; e però quando si voglia farne prevalere taluna, conviene rinforzarla escludendo i motivi di dubitare.

V. *Secondo requisito personale:* sincerità. *Come venga accertata.*

§ 1814. Posta la capacità morale del notificante, e posta la verosimiglianza della notizia, la presunzione naturale della veracità sussiste tutte le volte che non sorge il sospetto avere il notificante un interesse ad occultare o ad alterare il racconto. Questo sospetto può essere o di prima e generale presunzione, come quello della setta o della parentela; od essere di presunzione particolare, come quello dell'amicizia o inimicizia personale. Ad ogni modo, se con la presunzione si può dubitare della sincerità, questa presunzione non autorizza a giudicare che il tale naturalmente capace a testificare sarà probabilmente di coscienza così perduta da violare tutte le sanzioni che fiancheggiano la veracità: affinchè il sospetto presuntivo divenga probabilità positiva, si ricercano indizj pure positivi. Ora chi oserebbe dire che un mio cugino, solo per essere tale, si deve presumere in un affar mio pronto a giurare il falso? Prescindendo dal riflettere che spesso taluni sono più parenti che amici, mi limito alla massima universalmente ricevuta, che *quilibet praesumitur bonus donec probetur malus;* onde far sentire che il sospetto di menzogna, prima di averne prove speciali, deriva da una mera generale e fallibilissima presunzione, non posta al crogiuolo, tutte le volte che si fa giocare la setta, la condizione, il partito, e così discorrendo.

§ 1815. Posta la capacità morale, e supposta un'affezione del testimonio, come si deve operare nella ricerca di un fatto interessante? Qui è appunto dove sorgono le maggiori difficoltà per produrre l'accertamento storico di fatto. Scorrendo le nostre Legislazioni passate, noi incontriamo tale e tanta discordanza di massime, tante e così mostruose incoerenze, che dobbiamo augurarci che una logica robusta e severa se non può agire con autorità legislativa, almeno indichi i principj onde assodare l'opera della politica sicurezza. Fino a che le leggi si fossero contentate d'indicare, per lume dei giudici e dei privati, le fonti presuntive del sospetto di parzialità, niuno avrebbe trovato di che ridire; ma si passò ad escludere in massa classi intiere di persone dal far testimonianza, dimodochè l'amministrazione della giustizia fu in milliaja di casi annientata. La cosa giunse al punto, che in favore del clero catolico dai cánoni dei Concilj, proclamati dai Papi e rispettati dai Governi, furono escluse in massa niente meno che tutte intiere le popolazioni, vale a dire tutti i secolari, dal far testimonianza in criminale con-

Digitized by Google

tro un chierico; e per tal modo il clero si procacciò un' assoluta immunità (1), mentre ch' egli non di rado si aprì le maggiori facilità ad attirare le eredità (2).

---

(1) In una Decretale del papa Alessandro III. del 1180, diretta all'Arcivescovo di Salerno, leggesi quanto segue. *Laicos in accusationem vel testimonium contra clericum in criminali causa non esse aliquatenus admittendos censura sacrorum canonum manifestim edocet, nisi forte suam vel suorum injuriam prosequantur. Nec tunc etiam ad testimonium, sed ad accusationem possunt admitti.* Se dunque un laico non aveva che testimonj laici d'un delitto qualunque commesso contro di lui da un chierico, l'accusa rimaneva senza prova. Noi omettiamo gli altri, perchè sono concordi. Qui si osservi che si citano in appoggio cánoni di Concilj.

(2) Quest'ultimo periodo, meno la nota, si legge nelle *Vedute fondamentali su l'arte logica* (Vol. I. pag. 392) assai modificato, e limitato alle disposizioni del Diritto romano in proposito, come si rileva dal contesto. La forma in cui si trova esposto nel detto luogo è l'ultima, essendo quell' Opera publicata sei anni (1832) dopo l'epoca nella quale furono dettate queste *Instituzioni* (1826); e posteriore altresì all'altra Opera *Della condotta delle aque* (1823-1825), dove si discorre lungamente su questo punto nei §§ 1623 e seg., pag. 869 e seg. del Vol. V. di questa edizione. Perciò è da ritenere che l'Autore siasi egli medesimo accorto degli errori di fatto in che era caduto, mentre di per sè restringeva e moderava le espressioni adoperate quì e nella *Condotta delle aque*, dove alla pag. 872 del suddetto Vol. V. si legge alla lettera anche la nota precedente.

E a dirla schietta, gli sbagli che si riscontrano in questo luogo sono veramente assai gravi. Prima di tutto è falso che mancasse la prova del delitto di un chierico allora che ci fossero soltanto dei testimonj laici; mentre la testimonianza dei laici nelle cause criminali dei chierici era bensì nel Diritto canonico esclusa, ma *soltanto* quando vi fossero dei testimonj chierici; mancando i quali, erano ammessi non solo i laici, ma ancora le donne. Si possono vedere su questo punto le Dissertazioni canoniche di Remigio Maschat da sant' Erasmo, Tom. I. pag. 261 e 747, Roma 1757, dove sono citate le fonti, ed è indicato il giusto motivo delle leggi in proposito. Ecco le parole di quel Canonista. *Personae quae contra certas personas testificari nequeunt, sunt: ..... laici contra clericum in causa criminali, nam laici plerumque erga clericos alieno sunt animo; et aliunde reverentia, quam debent clericis, prohibet illos a testificando. At si clerici testes haberi nequeunt, admittuntur laici, maxime in delictis scandalosis et notoriis; uti etiam si parochiani, vel patronus, quorum interest bonum pastorem habere, agant contra clericum* (pag. 747). — *Mulier testificatur contra clericum, cum de crimine agitur. Si sit socia criminis, docet Cujac. hoc eod. Cap. admitti ejus testimonium, sed non esse ei praestandam fidem* (pag. 261). Si vegga pure *l. Devoti Instit. Canon.* Lib. III. Tit. IX. § 14. Tutto dunque si riduce ad una mera preferenza accordata ai testimonj chierici, quando si potevano avere.

In conseguenza di ciò non si può trovare alcun senso nella proposizione, che il clero per tal modo si procurasse un'assoluta immunità.

Il testo della Decretale di papa Alessandro III., riportato nella nota precedente, va dunque inteso con la restrizione sovra indicata; tanto più che l'avverbio *aliquatenus* suóna *sino ad un certo punto*, e quindi rende impossibile l'annettere a quel passo un senso assoluto.

Quanto poi alle ultime parole della precedente annotazione, le cose avvertite sin quì spiegano il vero senso dei cánoni dei Concilj in proposito: cánoni che, riferendosi a cosa strettamente disciplinare, potevano bene non essere, nelle loro speciali disposizioni, superiori alle idée di quei tempi, senza che perciò ne venga punto offesa la divina infallibilità dei Concilj nelle cose spettanti alla Fede e ai costumi.

Digitized by Google

§ 1816. A fine di procedere con ordine, conviene distinguere i testimonj *inabili* dai *sospetti*. Gl'*inabili* sono quelli che non debbono essere nè punto nè poco ammessi a deporre; e se lo fossero, la deposizione si considera come non avvenuta; i *sospetti* sono quelli, la deposizione dei quali, quantunque venga ricevuta, non si crede però dovere per sè meritare la credenza prestata alla parola dei *non-sospetti*. L'escludere o l'ammettere è atto di AUTORITÀ; e però è giusto o ingiusto, secondo ch'è conforme o difforme dal diritto. Dunque il principio dell'ammissione o dell'esclusione dei testimonj non è puramente logico, ma è precipuamente giuridico. Esso dunque dev'essere dedotto tanto dai rapporti della verità, quanto dai rapporti della giustizia; tanto dalla necessità naturale, quanto dalla necessità politica. Di ciò si dirà nel Capo seguente.

§ 1817. Ora passando al supposto di una deposizione ricevuta, che cosa possiamo noi dire quanto all'accertamento dei fatti attestati da persone moralmente capaci? Tutto l'affare si riduce a sapere se tali persone abbiano o no parlato con sincerità. Come possiamo noi accertarcene? In modo diretto o intuitivo egli è impossibile, perchè a niuno è dato di leggere nell'altrui cervello. Restano dunque i mezzi indiretti e presuntivi. Ciò posto, prescindendo dai fatti inverosimili, noi troviamo che = ogni deposizione di una persona moralmente capace si deve presumere verace allorchè non apparisca un contrario interesse. = Ma il discutere le presunzioni d'interesse, l'assegnare i mezzi che possono togliere i dubj, il conchiudere co' i motivi di credibilità, forma un processo tutto logico, nel quale niuna potenza umana potè, può e potrà mai, senza temerità e violenza, far altro che suggerire istruzioni generali per porre in guardia i giudicanti, apporre cautele estrinseche onde non abusare, e consacrare alcuni cánoni negativi, onde proscrivere giudizj manifestamente viziosi. A fine dunque di ridurre l'ispezione ai minimi termini, si potrebbe proporre il seguente

---

Rispetto poi all'osservazione circa le facilità di attirare le eredità, mi limiterò solo a raccomandare ai meno veggenti di non confondere gli abusi, ai quali si allude qui, con l'indole vera delle instituzioni ecclesiastiche, co 'l carattere e con la missione divina del sacerdozio catolico, e con lo spirito dal quale dev'essere animato. Per tutto ciò si dee molto lodare la saviezza dell'Autore, che accortosi degli errori in che era caduto, li evitò nel riprodurre questa parte del suo lavoro nel luogo sovra citato delle *Vedute su l'arte logica*.

Ometto quelle generali considerazioni che ho già esposte nella mia osservazione relativa ai sovra citati §§ 1623 e seg., pag. 869 e seg. del Vol. V., la quale si legge in fine del medesimo Volume, pag. 1623. Prego il lettore di rivederla, a compimento di quanto ho detto in questa nota. Veggasi pure l'altra nota al § 1850 di questi scritti. (DG)

Digitized by Google

PROBLEMA.

§ 1818. Data una persona moralmente capace a deporre la notizia di un fatto verisimile, o a notificarne qualche indizio; e data la notizia qualificata con le circostanze che si ricercano, e motivata con la dichiarazione di saperla co'l mezzo dei sensi: che cosa si deve fare per assicurarsi della veracità ossia della sincerità della deposizione suddetta?

§ 1819. Quì si risponde con distinzione: o non esiste argomento alcuno positivo o presuntivo d'interesse contrario a manifestare il fatto come viene ritenuto a memoria; o tale argomento esiste. Nel primo caso si deve riguardare la notizia come soltanto bisognosa di conferma, senz'altra purgazione. Con ciò voglio esprimere soltanto, esistere un'*iniziativa* assoluta dell'accertamento, stantechè taluno può essere verace ed ingannato di buona fede; e più ancora può avere interesse occulto, di cui non si abbia sospetto alcuno: e però la conferma deve escludere questi dubj, onde partorire la certezza. Ecco come venga accertata la sincerità di un testimonio individuale superiore ad ogni eccezione.

§ 1820. Ma nel caso che constasse, non per vaghe asserzioni, ma per prove positive, di tale relazione del testimonio, per cui si potesse dubitare che l'amore o l'odio abbiano dettato la sua deposizione, che cosa si dovrebbe praticare? In questo caso la notizia si dovrebbe accogliere come bisognosa di *purgazione* e di *conferma*. La *purgazione* consiste nel togliere gli argomenti o positivi o presuntivi dell'interesse contrario alla veracità: il che si fa o co'l provare ch'effettivamente l'argomento presunto in particolare non esiste, o che il sospettato interesse non prevalse a quello della veracità. L'uno o l'altro intanto si compie mediante altre prove separate, e indipendenti dal testimonio esaminato, il quale, benchè abbia interesse, può essere e constare sincero.

§ 1821. Io non dico per questo che si esiga positivamente la deposizione concorde di altro testimonio; basta che d'altronde possa constare della concordia mediante dati positivi: avvegnachè il detto stesso di un secondo testimonio non si domanda per altro motivo, se non perchè somministri argomenti concordi indipendenti, come sopra fu dimostrato. Anzi, considerando bene addentro le cose, se gli argomenti di conferma si possono trarre da fonte diversa dalla parola di un secondo testimonio, questo mezzo riesce assai più appagante, perchè toglie il dubio di precedente concerto o di opinione prevenuta del secondo testimonio.

§ 1822. E quì conviene notare, che co'l mezzo della *conferma* si compie molte volte anche la purgazione del sospetto di parzialità, e si-

Digitized by Google

opera ad un solo tratto la credenza, ossia l'accertamento della notizia. Ciò accade tuttodì nelle deposizioni degli amici, dei domestici, dei commensali, dei settarj ec., quando riescono contrarie alle persone cui si sospettava che il testimonio dovesse favorire. Tanto è vero che il disfavore non si può praticamente far valere fuorchè a deposizione ricevuta, cui per altro non si possa più ritrattare.

§ 1823. Riducendo le cose ai minimi termini, la deposizione del testimonio sospetto o è *contraria* all'interesse presunto di lui, o è *conforme*. Se è *contraria*, si dovrà accogliere per lo meno come quella del testimonio superiore ad ogni eccezione, e assimigliare alla confessione di un reo convenuto; se questa deposizione è *conforme* al presunto interesse, in questo caso siccome potrebbe essere conforme alla verità, così conviene confrontarla con gli altri dati indipendenti, sempre necessarj ad apportare la certezza. Se dal confronto risulta la *concordia*, non si deve più far valere il dato *presuntivo* della parzialità; se poi dal confronto risulta la *discordia*, si dovrà sospendere ogni credenza in favore della notizia contraria fino a che un terzo dato facia propendere la bilancia verso una delle deposizioni discordanti. Sia pur vero che l'una parte sia senza sospetto; ma egli è vero del pari che non è senza dubio. Dunque a produrre l'accertamento per il *sì* o per il *no* si esige il terzo dato per sè irreprensibile. Dall'esito solo si potrà giudicare se la deposizione favorevole si debba rigettare od accogliere. Convengo che se si trattasse di bilanciare le cose in senso diverso e speculativo, si dovrebbe accogliere come più probabile (a condizioni nel resto pari) la notizia scevra da sospetto di parzialità. Ma questo giudisio isolato di mera probabilità non è concludente per l'accertamento decisivo dei diritti. *Testis unus, testis nullus*, dicono i Prammatici. Ciò posto, si vede a quali minimi termini si riduce la presunzione generale di parzialità.

§ 1824. Qual è la conclusione di tutto questo? Che l'imparzialità non può constare che negativamente; ch' essa cade più tosto su la *notizia*, che su 'l *notificante*. Un notificante può essere notoriamente amantissimo, e quindi in senso vulgare parzialissimo di taluno, e nello stesso tempo essere veracissimo: *amicus usque ad aras*, come dice il proverbio. Egli allora pratica ciò che in fatto di opinione disse quell'antico: *Amicus Socrates, amicus Plato, sed magis amica veritas*. L'imparzialità poi deve constare tanto dalla non-esistenza d'argomenti di parzialità, quanto dalla concorde conferma di prove indipendenti dal notificante, su 'l cui detto solo non devesi riposare.

Digitized by Google

CAPO IV.

Dell' accertamento in relazione alla padronanza originaria.

I. *Titolo di ragione naturale del diritto di accertamento:* sincerità.

§ 1825. Come all' uomo sono necessarie le braccia per agire, così sono a lui necessarj gli occhi per vedere, e per dirigere le braccia che debbono operare. Che cosa sono i mezzi di accertamento, fuorchè gli occhi o la luce del mondo morale? Essi sono precisamente così necessarj nella vita sociale, quanto sono necessarj gli occhi e la luce nella vita fisica. Ciò non abbisogna di ulteriori prove. Qual è la conseguenza di questa osservazione? Che in forza dell' unione sociale l' uomo *ipso facto*, e senz' altro atto intermedio, acquista un diritto così pieno, così assoluto e così inviolabile a tutti i mezzi probatorj, ch' egli non si può intendere vivere in società, nè contrarre obligo veruno verso chi che sia, se non mediante la condizione che sia salvo ed illeso l' uso di tutti i mezzi possibili di accertamento, ai quali però possa aver diritto in forza della convivenza.

§ 1826. Dunque il diritto alle prove forma un diritto *originario* irrevocabilmente quesito di ogni uomo che nasce in società. Dunque potrà bensì tutta la società e chi governa in suo nome dichiarare questo diritto, sanzionarlo, e perfezionarne i mezzi, ed anzi sarà in dovere di praticare tutto questo; ma non potrà senza ingiustizia, senza spoglio e senza tirannía nè toglierlo, nè scemarlo, nè difficultarne i mezzi. Dico essere anzi dover suo di sanzionarlo e di perfezionarlo. Questo dovere nasce dalla natura speciale della cosa, ossia dalla stessa natura dell' accertamento. I mezzi di prova sono una specie di linguaggio, che dev'essere ricevuto di comune consenso, onde produrre il suo effetto. I mezzi di prova poi, che risultano dalla *parola* che gli uomini si prestano scambievolmente, rendono così sociale, così immedesimato nella compagnía l' accertamento dei fatti interessanti, ch' è impossibile figurarne l' esistenza e l' uso se non mediante il consenso effettivo di tutta una società. Tu puoi figurarti che l' uomo facia fruttificare il suo campo, lavorare la sua officina, crescere la sua famiglia da sè solo; ma non puoi figurarti che la proprietà di questo campo sia riconosciuta da altri che mediante segnali convenuti, e che venga protetta contro le usurpazioni se non facendo constare di questi segnali.

Digitized by Google

§ 1827. Lo stesso dicasi di qualunque stato eventuale della nostra padronanza. Dunque la natura propria dell'accertamento, considerato come ausiliario della padronanza originaria, esige così l'opera consensuale ed unita della società, che senza di ciò l'accertamento sarebbe nullo. Ma dall'altra parte ognuno ha diritto inviolabile verso di tutti ad ottenere l'accertamento suddetto. Dunque ognuno è in dovere di prestarlo per quanto è da sè, come la società è in dovere di stabilirne i mezzi riconosciuti.

§ 1828. Ecco il FONDAMENTO dell'obligo sociale della *sincerità*, e del correspettivo diritto di ottenerla. Ecco perchè il dire la verità, e rispettivamente l'astenersi dalla menzogna, è dover primo, generale ed inviolabile. Ma ecco pure come il moltiplicare, il perfezionare e l'assicurare tutti i mezzi dell'accertamento è un dovere assoluto ed irrefragabile publico. Tutto è di diritto così assoluto, così primitivo e così necessario, che non si può figurare facoltà alcuna di arbitrare nè dal canto dei privati, nè dal canto del Publico, a meno che non si erigesse in diritto la libertà di cavare gli occhi ai cittadini.

II. *Limiti del diritto di accertamento.*

§ 1829. Determinata la necessità e quindi il dovere generale e il rispettivo diritto alla verità, ossia meglio all'accertamento, resta perciò a vedere quali ne siano i *limiti* di ragione. — Questa ricerca si divide in due. Con la prima si contempla il privato commercio degli uomini conviventi. — Quì si domanda fino a qual punto si estenda l'obligo della sincerità.

Facile è la risposta. Consultate il titolo fondamentale d'onde deriva quest'obligo, e voi stabilirete i limiti di lui. Ora il titolo restringendosi all'esercizio dei rispettivi diritti e doveri, ossia delle azioni interessanti fra le persone conviventi, ne viene di necessaria conseguenza, che la sincerità non potrà cadere che su quelle verità che altri ha diritto perfetto di sapere da noi. Dunque nelle cose indifferenti ad altri, e molto più nelle cose che tendono a salvare i nostri diritti, senza ingiuria altrui, un nostro eguale non può aver diritto di sapere da noi un fatto ch'è a nostra notizia. Dunque il rilevare ogni specie di verità non è per diritto naturale stabilito da veruna legge. La rivelazione della verità è subordinata alla legge della socialità. Siccome dunque questa legge si restringe soltanto ai rapporti interessanti fra le persone conviventi, così oltre questi rapporti non si può trovare titolo alcuno che obblighi alla rivelazione di una notizia.

Digitized by Google

§ 1830. Da ciò nascono due conseguenze, la prima delle quali riguarda il *segreto* di diritto, e la seconda riguarda la *qualificazione* delle non vere notizie. Occultare, per esempio, in un contratto una qualità della merce con danno altrui, è per diritto naturale un' ingiuria, ossia una violazione del diritto del terzo; viceversa occultare un fatto di famiglia che non lede il diritto di un terzo, lungi d' essere un' ingiuria, chiamasi *prudenza*. Parimente fare un racconto favoloso sopra un oggetto che non interessa, nè reca danno a veruno, può bensì meritare la taccia di *falsità*, ma giammai quella di *menzogna*, nel senso di atto illecito od immorale.

Da ciò si vede quanto esaggerata fu un tempo la dottrina su la *veracità*, e quanto per una pretesa gratuita perfezione, priva d'ogni sanzione naturale, siano stati violati i riguardi del giusto secreto, imponendo ed ascrivendo a delitto anche le più innocue falsità.

Lo stesso principio sotto altro rapporto vale anche negli affari publici. Sempre sarà vero che non si potrà esigere per dovere la manifestazione di una verità, alla quale il corpo sociale non abbia un perfetto diritto. Si potrà disputare quando tal diritto esista o non esista, come altresì si potrà cercare chi sia giudice competente, onde stabilire se la notizia domandata sia di diritto o no; ma sarà sempre vero che il principio fondamentale della veracità verso il Publico deriva ed è limitato dallo stesso principio sovra esposto (1).

III. *Doveri conseguenti.*

§ 1831. Officio delle buone e savie leggi è dichiarare e sanzionare il principio suddetto, ed indicare almeno in quali materie, dentro a quali circostanze e fino a qual segno ognuno sia tenuto a prestare la doverosa verità.

§ 1832. Un altro officio della publica autorità, che riguarda il sistema dell'accertamento, è quello di *autenticare* ogni specie di segnali, sia indicativi dei diritti, sia assicurativi del commercio. Consacrare i confini delle proprietà stabili; autenticare ogni specie di misure, sia lineari, sia di capacità; sanzionare sì in materia di monete che di cose preziose la realità dell'intrinseco; ed altri simili offizj: ecco i doveri della pu-

---

(1) Queste considerazioni sussistono quanto ai rapporti puramente giuridici della veracità. Esaminando invece questo argomento nelle relazioni morali, è fuor di dubio che la menzogna, essendo opposta all'assoluta perfezione dell'uomo, è sempre più o meno immorale. Quì non c'entrano i racconti favolosi, come p. e. le invenzioni de' poeti, nei quali non si tratta di attestazione di fatti, ma di produzioni dell'imaginazione. (DG)

Digitized by Google

blica autorità in fatto di accertamento. Per la qual cosa ognuno vede il doppio offizio, l'uno di diritto e l'altro di dovere, che nasce necessariamente in società, anche rispetto alla persona del Publico, in materia di accertamento. Ecco il diritto publico, essenzialmente publico, delle *cose autentiche*, assunto in tutta la sua estensione; ecco allora che le *falsificazioni* delle scritture interessanti le ragioni dei terzi, dei pesi, delle misure, delle monete, dei bolli di assicurazione, e d'altri segnali di accertamento convenuti e consacrati dalla publica autorità, divengono veri delitti, perchè recano un danno ingiusto ad altri, e tolgono per sè stessi la fiducia e la sicurezza delle contrattazioni. Così pure i raggiri dolosi, le menzogne, le occultazioni di cose e circostanze che si dovevano manifestare, sono pure altretanti delitti. In breve, ogni alterazione nociva dell'estrinseca verità, ed ogni lesione dei mezzi consacrati del sociale accertamento, sono veri delitti.

§ 1833. I doveri della VERACITÀ si verificano anche nei governanti medesimi con tanto più di ragione, quanta è maggiore la fiducia ch'eglino debbono inspirare ed assicurare. Anch'essi hanno i loro secreti, e debbono averli e rispettarli; ma nel rimanente, in cui si tratta di provedere alla cosa publica, nulla v'ha di più obbrobrioso, di più nocivo, di più ingiusto della menzogna, della delusione e della slealtà. Non solamente si offendono i doveri a cui sono tenuti, e si ledono i diritti cui debbono rispettare; ma, quel ch'è peggio ancora, s'introduce una corruzione ed una immoralità che discioglie la vita stessa del corpo sociale. La menzogna forma la naturale divisa dei ladri e degli schiavi. Come mai si vorrebbe coprire questa divisa d'oro e di gemme, senza che venga imitata e ripetuta da tutte le classi di una società? Anzi ciò è inevitabile, ogniqualvolta le più eminenti persone ne diano il fatale esempio. Ognuno sa pur troppo quanto lo scandalo cresca in proporzione degli esempj autorevoli, e quanto la corruzione e la imitazione gli venga appresso.

IV. *Delle forme autentiche in relazione alla padronanza originaria.*

§ 1834. Premessi questi generali principj, discendiamo ad esaminare taluno degli oggetti su i quali specialmente suole versare la civile Giurisprudenza. Prima di tutto fo avvertire, che nel sociale sistema possono esistere due specie di fatti. I primi sono quelli che necessariamente si debbono far constare con le prove accidentali che accompagnarono il fatto medesimo; i secondi poi sono quelli che si debbono far constare con determinati modi stabiliti dalle leggi, e conosciuti sotto il nome di *forme*. Quì si parla delle *forme estrinseche*, le quali in sostanza altro

Digitized by Google

non sono che = un complesso di mezzi probatorj stabiliti da una legge promulgata, co' i quali dev'essere concepito un atto determinato. = Sotto il nome di ATTO si comprende qualunque contratto, qualunque processo verbale, qualunque decisione, e in breve qualunque funzione contemplata dalla legge, a cui essa ordinò fossero annessi i determinati mezzi probatorj.

§ 1835. Si suol dire che un atto mancante di forma è nullo, vale a dire non produce effetto alcuno. Qual è il principio di questa massima? Eccolo: ciò che civilmente non consta, civilmente non esiste. Ma così è, che un atto concepito con forme viziose civilmente non consta: dunque quest'atto civilmente non esiste. La prova di questo argomento si sente tantosto, pensando che fra gli nomini non si può agire e giudicare se non in vista di quello che consta, e mai in vista di quello che è. Dunque il sistema delle prove forma l'unico mezzo, co 'l quale si possono esercitare le azioni giuridiche fra gli uomini. Necessario è questo sistema, come fu già veduto. Parimente fu già dimostrato che i mezzi di prova devono essere riconosciuti e sanzionati anche pe 'l motivo del conflitto degl'interessi e delle passioni. Dunque ogni cosa deve constare civilmente, affinchè si possa pronunciare esistere pure civilmente. L'esistenza civile, della quale si parla quì, è quella che può partorire un' *azione* o togliere un' *eccezione*, e non quella che può servire ad una speculativa discussione di un fatto accaduto.

§ 1836. Ho detto in secondo luogo che il titolo concepito con forme viziose non consta civilmente. Quando il sistema delle prove fosse ben tessuto, potrei dire eziandío che filosoficamente e naturalmente non consta. Che cosa infatti sono le *forme*, fuorchè un complesso di mezzi co' i quali si può far fede dell'esistenza di un fatto? Ma il far fede risulta dai rapporti di connessione fra le cose medesime. Dunque quando sono violate le forme estrinseche necessarie, mancano per ciò stesso i mezzi comprovanti l'esistenza del fatto. Ma se mancano questi mezzi, il fatto non si può dire avere esistito; se mancano questi mezzi autorizzati dalla legge, mancano le prove autentiche. Dunque con la violazione o con la mancanza delle forme il fatto civilmente non consta; dunque per ciò stesso civilmente non esiste.

§ 1837. Questo principio teoretico, ridotto a pratica, riesce necessariamente vario co 'l variare dei tempi, dei luoghi e delle circostanze delle popolazioni; perocchè il sistema probatorio civile non può nascere, crescere e perfezionarsi che co 'l nascere, crescere e perfezionarsi delle società medesime. I progressi del sistema probatorio sono congiunti

Digitized by Google

co' i progressi del sistema rappresentativo tanto delle idée, quanto dei valori e delle stesse azioni fisiche delle cose create. Come un veramente ricco dizionario attesta i progressi intellettuali di un popolo, così pure una ricca raccolta di segni rappresentativi ed una ben adatta distribuzione di prove autentiche attestano il suo sociale incivilimento. Dunque dopo una certa epoca non si potrebbe provedere più con gl' imperfetti mezzi di prova usitati e bastevoli in un' anteriore età, nella quale la semplicità stessa, la buona fede, e lo stato zotico, se vogliamo, non rendevano necessarie qùeste prove raffinate. Dunque sarebbe perniciosissima trascuranza quella di un Legislatore, se volesse tuttavia abbandonare lo stato attuale della vita civile ai mezzi imperfetti anteriori.

§ 1838. L'oggetto di cui trattiamo quì sono le *prove autentiche*. Se havvi parte, la quale debba essere trattata dal Legislatore con la massima diligenza, ella è certamente quella dei mezzi di prova assegnabili e dei loro requisiti. Dico *dei mezzi*, e non *della forza loro persuasiva*. La credibilità di un fatto è un risultato morale, il quale, considerato in generale, sfugge ad ogni calcolo possibile legislativo. L'intima convinzione, fiancheggiata dai cánoni irrefragabili della critica, e contenuta da quei mezzi che possono rendere vittoriosa una buona coscienza, forma l'oggetto desiderato dal Legislatore. Apporre certi limiti o cánoni generali, che non possono soffrire eccezioni; dare incentivi a pronunziare con verità, e lasciare nel rimanente libero il giudizio: ecco ciò ch' è fattibile e giusto in materia di Diritto probatorio.

§ 1839. Ma quanto al fissare i mezzi assegnabili di prova, e prescriverne le forme, questa è opera tanto più importante, quanto più decisivo è il sistema probatorio. Non basta dunque dire quali prove siano ammissibili, e quando lo siano; ma sopra tutto conviene ingiungere come debbano essere concepite. In questo *come* sta tutto il loro valore, e quindi tutta la base pratica degli umani diritti in società. Questo *come* costituisce appunto le forme, e in queste forme risiede la potenza pratica e legislativa di tutti i diritti esercibili in società. Lungi dunque che il Diritto probatorio debba essere presentato a brani ora in una legge di procedura, ora in un regolamento notarile e di cancelleria, ora in una disciplina di registratura, ec.; dev' essere raccolto, ordinato ed esposto in un Codice attributivo, come parte integrante e massima, anzi come la sola in cui si risolve la potenza effettiva di far valere i nostri diritti nelle contrattazioni e nei giudizj.

Digitized by Google

V. *Loro carattere famulativo da conservarsi.*

§ 1840. Un'ultima osservazione egualmente decisiva si è, che siccome il sistema delle prove è essenzialmente *famulativo* del Diritto, e conservatore del Diritto medesimo; così lo stabilimento delle *forme autentiche* deve conservare questo carattere puramente *famulativo*. Con ciò voglio significare, che alle forme non si può mai sacrificare il Diritto; ma all'opposto, quando non sia possibile assoggettare un atto a forme autentiche, si deve abbandonarlo alle prove accidentali. Dire dunque, per esempio, che taluno non acquista positivamente un diritto, almeno in via di coscienza, allorchè non si adempiano le date forme, e che anche fuori di giudicio il tale si deve considerare privo di ragione; ella è cosa contraria ad ogni ragione e giustizia. Altro è il dire: tu non potrai in giudizio contradittorio FAR VALERE il tuo convenzionale diritto, se non ne consti in una data maniera; ed altro è il dire: tu non ne potrai disporre ed altri acquistarlo, se non mediante, per esempio, un atto di cancelleria. Per trasferire un diritto mio, per vendere, ad esempio, una cosa mia, si esige soltanto il mio consenso; e però in realtà, secondo tutte le leggi di natura, il mio diritto è trasferito. Per lo contrario dicendo: il tuo compratore non può, anche con tuo consenso, possedere ed usare senza un atto di cancelleria; egli è lo stesso che spogliare un uomo della propria padronanza.

Altro è dire: io non darò *azione*, ossia non presterò la forza pubblica al venditore di un bene eccedente in valore lire mille, se in contradizione del compratore non produce una scrittura autentica; ed altro è dire: se il compratore confesserà, io riterrò ciò non ostante la vendita come non fatta. Il primo partito è preso per rendere più certo il diritto; il secondo sarebbe preso appunto per estinguerlo. Il primo è instituito onde non avventurare alla parola labile e vana dei testimonj i titoli importanti dei nostri possessi; il secondo sacrificherebbe i possessi stessi ad una formalità. L'assurdità cresce considerando che la prova estrinseca diviene inutile, quando la parte confessa. Ora in questo caso si annulla perfino la confessione, quando mancò la forma che doveva supplirla. Così mancando il surrogato, viene annullato il principale, benchè esista intiero e valido. Ecco l'assurdo logico che ne nasce: così il sistema probatorio di servitore diventa padrone. Guardiamoci da sì fatte mostruosità, e non dimentichiamo giammai che il sistema delle prove autentiche non è spogliativo nè perentorio, ma *famulativo*, e *conservatore* dei naturali diritti degli uomini conviventi. Non dimenti-

Digitized by Google

chiamo nè meno che il Publico altro non può dare e togliere fuorchè un'AZIONE, specialmente allorchè si tratta di proprietà originaria privata, come si dirà a suo luogo.

VI. *Inviolabilità dell'unione fra la prova e il diritto.*

§ 1841. Sotto due aspetti conviene considerare la prova: il primo come mezzo di *azione*, ed il secondo come mezzo di *difesa*. Ora dico, che per l'uno e per l'altro offizio l'unione della prova al diritto è tanto INVIOLABILE, quanto inviolabile si è il diritto medesimo.

A fine di convincerci della veracità di questa proposizione, incominciamo ad osservare la prova come mezzo di *azione*. Io mi fo strada con un esempio.

Fingiamo che tu mi domandassi di venire in un dato giorno a raccogliere frutta nel mio orto, e che io te lo concedessi. Arrivato il giorno e l'ora nella quale io ti concedetti d'entrare, tu vieni; ma trovi la porta chiusa, ed una forte guardia che in mio nome t'intima di tornare indietro. — Che cosa diresti di me? Tu diresti che per lo meno io mi sono preso giuoco di te; che per ciò stesso ch'io ti concedetti di venire, io mi obligai di lasciare aperta la porta e di non rimandarti. Concessa di fatto una facoltà, s'intendono per ciò stesso non impediti i mezzi, senza dei quali non può essere esercitata.

Ora applichiamo la parità. In tutti i tempi anche di grosso senso è stato detto e ripetuto, che « colui che provare non può, NON HA NULLA; » attesochè dove manca la prova, egli è lo stesso come se la cosa pro- » vata non esistesse. Per lo che *non provare* la cosa e *non essere*, è » tutt'uno. Da ciò viene, che dicesi MANCAR DI DIRITTO chi manca di » prova » (1). Qual è la conseguenza di tutto questo? Che tolta la prova, è tolta l'azione. Dunque accordare un'azione, e non accordare o non valutare la prova, è una crudele, anzi micidiale derisione, simile appunto a quella della parità ora recata: egli è lo stesso che concedere con le parole, e negare co 'l fatto. Dunque chi acquistò il titolo civile acquistò *ipso jure* anche il diritto alla prova in allora riconosciuta ed ammessa. Dunque non si può togliere o ledere la prova, senza pur togliere o ledere il diritto. Dunque l'unione fra la prova e il diritto è INVIOLABILE, e tanto inviolabile quanto il diritto medesimo. Tutto questo riguarda la prova considerata come MEZZO DI AZIONE.

---

(1) Vedi il Mascardo *De probationibus*, con le leggi civili e canoniche da lui citate nel Trattato preliminare. Quest. I. n.° 12.

Digitized by Google

§ 1842. Lo stesso principio dell'unione inviolabile fra la prova e il diritto vige anche quando la prova sia MEZZO DI ECCEZIONE. È vero o no che quando la legge impose per un dato atto un certo genere di prove, esclusi gli altri, non si potè acquistare azione civile, ossia diritto positivo, se non per quel solo mezzo? Dunque, omesso questo mezzo, il diritto civile non viene acquistato; dunque civilmente non esistette mai; dunque è assurdo voler provare l'esistenza civile di una cosa che si confessa non aver avuta una tale esistenza.

Così supponiamo, per esempio, che una data concessione dovesse in un dato tempo essere fatta in iscritto autentico, e che oggidì si volesse provare per mezzo di testimonj: a che ridurrebbesi la cosa? Essa ridurrebbesi a stabilire un assurdo legale. È vero o no che si confessa mancare lo scritto che solo poteva dar vita all'azione civile? È dunque evidente che tal mezzo essendo mancato, non potè nascere il rispettivo diritto civile. Dunque volendosi oggidì provare per testimonj l'acquisto di questo diritto, si pretenderebbe provare aver esistito ciò che non esistette. Ma dall'altra parte con la non-esistenza civile d'un vincolo e di una obligazione si afferma la rispettiva libertà. Dunque se la legge mi guarentì allora per questo mezzo, chi ti dà diritto di togliermi oggidì questa TUTELA? Ecco come il sistema probatorio fa la funzione di MEZZO DI DIFESA; ed ecco pure che l'unione della prova, sia come mezzo di azione, sia come mezzo di difesa, co 'l rispettivo diritto riesce per sè inviolabile.

§ 1843. Invano si potrebbe opporre che circa un fatto passato si può, in mancanza della prova autentica, supplire con la naturale, e però che almeno una legge posteriore può autorizzare tale supplemento. Questo principio può valere in senso *filosofico astratto*, ma non in senso *giurídico e politico*. Altra è la fede nudamente storica, ed altra è la fede politica. Quando la legge legò la trasmissione o la tutela di certi diritti ad un determinato mezzo di prove, non si può figurare da poi che abbia esistito il diritto trasmesso, o che taluno abbia acquistata una ragione contro di un terzo. Dunque se si volesse reagire su 'l passato, volendo far valere mezzi allora proscritti di prova, o si creerebbe pe 'l passato un diritto civile che non esistette, o si toglierebbe una tutela che il cittadino aveva diritto di godere. Retroazione viziosa, retroazione esecrata, retroazione proibita è questa, la quale, se per avventura fosse esercitata, o toglierebbe o comprometterebbe tutte le legitime possessioni. Potrà certamente un atto per le sue forme intrinseche essere riformato, allorchè il di lui adempimento cade sotto l'impero di nuove

Digitized by Google

leggi; come, per esempio, un testamento quanto alle sue disposizioni, allorchè il testatore muore sotto una nuova legge; ma quanto a *far fede della sua esistenza*, questo è un diritto quesito nel momento stesso che fu esteso con le forme allora autentiche. *Inviolabile* è dunque sempre l'unione fra la prova e il diritto.

VII. *Qual è il principio di ragione che può autorizzare l'esclusione dal rendere testimonianza?*

§ 1844. Sopra fu dimostrato che il sistema probatorio si deve bensì dagli uomini aumentare, rinforzare e perfezionare, ma non mai scemare, affievolire e degradare. Questo principio è di essenza della cosa medesima. Più ancora: tutta l'onnipotenza delle leggi nello stabilire gli atti *autentici* si risolve a stabilire una prova che sussiste FINCHÈ non si dimostri il contrario, stantechè potrebbe accadere che il redattore dell'atto e i testimonj segnati fossero falsi. Ecco pertanto che la fede degli atti stessi autentici è fede meramente *presuntiva*; ed ecco pure come tutto in fine ricade sotto l'impero delle *prove naturali*.

§ 1845. Quì restringendoci alla prova storica, vediamo che l'autorità umana non potrebbe colpire la prova testimoniale, senza offendere pur anche l'ultima sicurezza della prova stessa istrumentale. Ma dall'altra parte potrebbe mai l'autorità publica comandare a capriccio di abbattere le date case o di abbruciare i dati campi? Per eguale ragione non è in arbitrio d'*inabilitare* a rendere testimonianza le persone moralmente capaci a prestare sì fatto officio. Si badi bene alla grande differenza che passa fra l'*escludere* ossia l'*inabilitare* taluno a rendere testimonianza, ed il *qualificare* il di lui detto come sospetto. Co 'l primo partito non viene ammesso a deporre; co 'l secondo si avvertono soltanto i giudici a por mente alle cause ipotetiche di parzialità, alcune delle quali vengono indicate in via d'istruzione, onde non accordar fede pari a quella di un testimonio non sospetto. Quì l'eccezione cade non su la persona, ma su la deposizione; perocchè può accadere, come spesso accade, che la deposizione riesca contraria all'interesse presunto del deponente. Ecco uno dei motivi, pe 'l quale da alcune Legislazioni fu disposto che si dovessero assumere o accogliere le deposizioni di persone moralmente capaci, in onta d'una presunta loro affezione: ben inteso che i giudici vi abbiano quel riguardo *che sarà di ragione*, vale a dire a norma dei dati particolari e positivi di credibilità.

§ 1846. Còlta così la differenza fra l'ESCLUSIONE e la rispettiva VALUTAZIONE dei testimonj, io domando quale sia il principio di ragione

Digitized by Google

che può autorizzare la esclusione. La risposta nasce dalla natura stessa dell'accertamento. La NECESSITÀ, e la sola *incolpabile necessità*, può autorizzare le esclusioni dal rendere testimonianza delle persone moralmente capaci. Togliete questo principio, « voi abolite ogni giustizia ed ogni fondamento di sociale sicurezza.

Ora chi sarà da tanto da potermi dimostrare essere necessario escludere un buon padre di famiglia, un onesto mercante, mentre si ammette a far parte della popolazione, che convive « contratta nel tuo grembo; di escluderlo, dissi, dal fare testimonianza solo perchè in fatto di religione non pensa come il maggior numero, « adora Dio con riti diversi? Questa è anzi una mostruosa inconseguenza, oltre d'essere una gratuita confisca di tutti quei mezzi di prova che si possono scambievolmente fra gli uomini ottenere. Tu mi dici che la diversità di credenza genera odio. In ogni caso dunque la eccezione sarebbe *reciproca*, e però converrebbe reciprocamente praticare l'esclusione. In secondo luogo io domando, se la presunzione generale dell'odio di setta induca per sè stessa la certezza della menzogna scambievole, e però se tu sia autorizzato ad affermare che ogni disidente sarà di così perduta coscienza da giurare il falso contro l'altro. In terzo luogo, se l'affezione o l'odio presunto potesse servire di titolo di esclusione, tu dovresti proscrivere ogni altra specie di testimonj sospetti parziali; perocchè non è il colore ossia la varietà dei motori che induce il sospetto, ma bensì l'*amore* « l'*odio*, da qualunque motivo siano inspirati.

Questo è ancor poco. Se io ho confidenza in un testimonio di setta diversa dalla mia, e che io lo produca in giudizio, chi avrà un vero diritto a respingerlo e a non ascoltarlo? Forse il mio avversario? no certamente. È forse l'avversario della stessa setta della mia? allora la presunzione di affezione interna del testimonio è tolta, perchè diventa eguale per ambe le parti. È forse il mio avversario della stessa setta del testimonio? allora, lungi d'avere un pretesto di ricusa, egli ha un motivo di accoglienza. È forse il mio avversario di una terza setta diversa dalla mia « da quella del testimonio? allora noi siamo a caso pari, come nella prima ipotesi. Dunque in nessun caso la parità è presuntivamente violata, « però cessa ogni pretesto di ricusa; e ciò tanto più, che su la fede di un solo non si può giudicare.

§ 1847. Ma se non milita titolo di esclusione ricavato dall'eguaglianza dei litiganti, dove si potrà trovare? Che cosa è il Giudice, e che cosa è il Legislatore in questo caso, altro che tutori dei diritti dei litiganti? Con qual diritto pertanto, sotto pretesto di culto diverso o di credenza

Digitized by Google

religiosa diversa, potrebbero privar me di un testimonio ch'io non ho ribrezzo di produrre, ed il mio avversario non ha diritto di ricusare? O conviene bandirlo, e non tolerarlo nel vostro seno; o conviene ammetterlo a rendere testimonianza.

§ 1848. Esiste certamente un principio di ECCEZIONE, onde o non ammettere o non obligare taluni a rendere testimonianza; ma questo principio è *positivo*, e non *presuntivo;* questo principio è di *morale necessità*, e non *arbitrario*. NIUNO PUÒ ESSERE TESTIMONIO IN CAUSA PROPRIA, COME NIUNO PUÒ ESSERE GIUDICE IN CAUSA PROPRIA: ecco il principio.

La causa propria è costituita dall'oggetto di cui si tratta in particolare, e dalle persone che intervengono sia principalmente, sia per rappresentanza. Così il Sindaco di una Comune, il Fabriciere di una chiesa, l'amministratore di una Corporazione, il tutore di un pupillo, il curatore di un minore o d'un interdetto, il procuratore di un cittadino in attualità delle loro funzioni, non possono essere ammessi a testificare a favore nè di sè, nè delle persone cui rappresentano, nè essere astretti a testificare contro le medesime. Lo stesso dicasi dei membri di una società mercantile o di una Comune sopra oggetti di scambievole personale interesse. *Non testificare nè per te, nè contro di te*, deve dire la legge. Questa massima viene estesa dagl' individui ai corpi collettivi, e ai rappresentanti sì degl' individui che dei corpi medesimi. I Romani hanno esteso la moralità di questo principio fino a riguardare come delitto in un procuratore od avvocato il comunicare e consegnare all'avversario notizie e documenti nocivi ai loro clienti. Essi stabilirono poi il principio, che *non licet sumere arma de domo rei*, il quale corrisponde all'altro principio, *nemo tenetur se ipsum prodere;* e però non può alcuno essere mai obligato a rendere testimonianza contro sè stesso. L'applicazione di questo principio si può variare; ma il suo tenore è sempre dettato dalla necessità di rispettare la padronanza originaria ed ingenita logicamente anteriore allo stato sociale, ed alla quale questo stato deve servire.

§ 1849. Dallo stesso principio deriva la DISPENSA a rendere testimonianza, dedotta per diritto e competente ai membri di una famiglia. Di fatto sarebbe orrendo obligare un padre od una madre a rendere testimonianza in qualunque causa sì civile che criminale contro un figlio, e viceversa; un marito contro una moglie, e viceversa; un fratello contro un fratello, e gli altri viventi ancora in comunione di beni fra loro. Questo motivo, fondato in natura e sopra uno stato dirò prevalente allo stato di politica società, viene santificato dalla *necessità* di non violare tanto

Digitized by Google

i diritti quanto i sentimenti, che conviene primariamente ed assolutamente rispettare, come verrà provato a suo luogo.

VIII. *Estremi da evitarsi.*

§ 1850. Ma è ben altro la esclusione necessaria, ed altro l'inabilitazione, della quale si è fatto uso specialmente sotto gl'Imperatori di Costantinopoli, e talvolta sotto il régime del Diritto canonico dei Tribunali catolici. Oltre la esclusione di tutti i così detti eretici, erano stati esclusi tutti i peccatori notorj, tutte le così dette *vili persone*, le quali nei tempi d'ignoranza, di miseria generale e di delitti infiniti crebbero senza numero. Aggiungansi per sopra mercato gli schiavi e della persona o della gleba, e si troverà a qual minimo numero i testimonj abili fossero ridotti (1). Così la confisca di una tanta e sì preziosa proprietà, qual è quella dell'accertamento, si può aggiungere alle altre beatitudini di quei secoli oggidì sospirati da taluni.

§ 1851. Un altro estremo contrario esiste, dal quale ci dobbiamo guardare; e questo consiste nell'invadere, per un pretesto minuto ed isolato di publica sicurezza, il santuario delle famiglie e i primitivi ingeniti diritti dell'uomo. Quest'estremo fu predicato anche recentemente da uno scrittore celebrato, il quale ha spesso la disgrazia di porre in conflitto il suo ingegno co 'l suo cuore, e, quel ch'è più, co 'l senso comune dei secoli più illuminati. — Io parlo di Geremía Bentham, il quale vorrebbe obligare padri, madri, figli, fratelli e sorelle a deporre gli uni contro gli altri; i tutori, i patrocinatori a volgere i secreti e le notizie nocevoli contro i loro stessi clienti, ec. Come mai, per la smania di cogliere una prova pericolosa per que' medesimi che l'adoperassero (poichè dovrebbero valere contro il producente), non ha avuto ribrezzo di predicare una desolante dottrina? Io dico poco: si può dimostrare ch'essa è INUMANA, IMPOLITICA, CRIMINOSA. La dimostrazione di queste tre qualificazioni sarebbe quì prematura, perchè non furono per anche esposti e dimostrati i principj dai quali può derivare. Basti averle ac-

---

(1) Su ciò basti vedere la mia nota al § 1815. Aggiungo soltanto, che in sì fatte materie, le quali non riguardano il dogma e la morale, non può far meraviglia se anche le leggi canoniche, molte delle quali non furono nè manco introdotte per autorità di Concilj ecumenici, sentirono l'influenza de' tempi calamitosi in cui ebbero vita. Per altro è bene avvertire, come ha fatto anche il Romagnosi nella *Condotta delle aque*, § 1625 (Vol. V. pag. 871), che le leggi su questo argomento, ed altre simili, furono leggi di circostanza: osservazione molto opportuna per evitare un errore troppo comune, che sta nel giudicare di sì fatte cose dietro le idée e le condizioni civili del tempo nostro, molto diverse dalle idée e dallo stato della società di allora. (DG)

Digitized by Google

cennate per non dimenticare unà questione importante, e per avvertire quanto sia doloroso il vedere un uomo celebre prestare, sotto il titolo di *utilità publica*, le più funeste ed esecrande armi ad un sistema inquisitorio, il quale per mala sorte ha anche troppo violato i diritti della sicurezza.

§ 1852. Basti per ora il fin quì detto. In questo primo stadio della dottrina costitutiva della potenza giurídica ■ politica non ci è permesso fuorchè porre i fondamenti, definirli ■ distinguerli. Resta la parte direttiva, e l'assicurante tanto della potenza costituita, quanto della sua direzione. Dovremo in essa parlare dell'amministrazione delle prove e della cauzione dei giudizj. Questo argomento non sembra ancora assoggettato a principj e ad una ragionata teoría, come lo comprovano i Codici e le dottrine di procedura, e la fluttuazione degli scrittori di materie giudiziarie. E pure se v'ha argomento suscettibile di scientifica dimostrazione, ■ di solide ■ chiare providenze, è questo, nel quale se un sodo discernimento avesse dominato le menti, avrebbero anche tratto ottimo frutto dagli esempj dell'antichità.

IX. *Passaggio ai diritti del cittadino.*

§ 1853. Fin quì abbiamo in via *primordiale* parlato dei DIRITTI DELL'UOMO; ora nella stessa guisa passiamo a parlare di quelli del CITTADINO. In questa prima Parte si tratta soltanto di radunare e di coordinare gli elementi della potenza giurídica, o, a dir meglio, di addurre le nozioni fondamentali riguardanti la *costituzione* dell'ordine della conservazione e del perfezionamento, mediante l'azione scambievole degli uomini e delle società. Siamo più esatti: noi non ci assumiamo la figura di Prometei, perchè sapiamo che la natura fa quasi tutto per una forza secreta ed imperiosa. Noi dunque non *ordiniamo* la potenza giurídica, ma solo insegniamo come *non debba essere disturbata* dall'opera nostra; e però insegniamo a guardarci dagli errori inspirati dall'*intemperanza umana*. Ciò vien fatto assegnando le *condizioni* imposteci dalla natura stessa delle cose, ■ facendo sentire la necessità assoluta di *rispettare* queste condizioni, se vogliamo star meno male su la terra. La differenza fra i civili ed i barbari sta nel conoscere ciò che deesi rispettare, e nel non controvertere ciò che l'ordine necessario esige.

Digitized by Google

LIBRO IV.

DELLE CONDIZIONI FONDAMENTALI DELLA SOCIALE CONVIVENZA.

CAPO I.

Titolo fondamentale della sociale convivenza.

I. *Tenore essenziale del sociale contratto. Prima idéa della volontà generale.*

§ 1854. Prima che si formi una politica società, non esiste forza umana che possa costringere una moltitudine d'uomini. Dunque *spontanea* dev'essere l'*origine* della civile colleganza. Questa origine spontanea e giuridica appellasi CONTRATTO SOCIALE. Ora si domanda in che consista l'ultimo tenore essenziale e positivo del così detto *contratto sociale*. = Nell'accogliere e riconoscere un dato uomo o famiglia come membri collegati, con l'obligo di prestar loro la solidale protezione a conservarsi e perfezionarsi, esigendo dal canto loro, finchè stanno uniti, tanto il contemperamento della padronanza originaria di ognuno, quanto l'equa loro cooperazione in tutto ciò che può risultare rigorosamente necessario alla conservazione e perfezionamento dei singoli, e alla possanza stabile, unita e sicura della compagnia intiera. =

Ecco la formula essenziale ed eterna di questa specie di contratto. Il nome di *contratto* viene usato per accomodarsi alla vulgare intelligenza. A parlare per altro con proprietà, la suddetta formula si potrebbe denominare LEGGE NATURALE DELLA SOCIALITÀ. Siccome però ogni uomo che ne conosca il tenore, lo spirito e gli effetti, non solo non può rifiutare questa legge, ma dee volerla, e volerla esclusivamente; così si può rappresentare questa legge come l'*espressione* della *tacita volontà* d'ogni uomo di mente sana, benchè in fatto pratico non sia esplicitamente da lui pronunciata. Così tutti gli atti di una leale ed illuminata tutela si debbono considerare voluti da un fanciullo, benchè realmente non li voglia, nè li conosca. Allontanata l'idéa d'un contratto fattizio, sottentra l'idéa di VOLONTÀ DOVEROSA PERPETUA.

Digitized by Google

§ 1855. Ecco qual è la vera e giusta idéa di quella VOLONTÀ GENERALE, della quale parlarono tanto i Publicisti, e che deve servire di norma ai direttori degli Stati. Non è la volontà generale di *fatto*, ma la volontà generale di RAGIONE quella che in ogni teoría di Diritto dev'essere assunta in considerazione. Dico *in ogni teoría di Diritto*, per abbracciare anche gli altri rapporti. Su ciò veggasi un esempio nel Capo III. n. 6.° del Libro II. Per la qual cosa s'egli è vero, come osservò Cicerone, che *multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis*, e quasi sempre dai Governi di conto privato; noi non possiamo riguardare i loro atti come espressioni della generale volontà di ragione. Quanto ai popoli, è un vero errore morale, perchè vollero il male credendo di volere il bene; quanto ai Governi di mala fede, è un delitto di prevaricazione.

§ 1856. La *volontà di ragione*, della quale parliamo quì, si può, in una supposizione almeno ipotetica, considerare come la *vera, naturale ed effettiva volontà* di ogni popolo e di ogni età, postochè ogni popolo ed ogni età vuole star bene più che può. PRESUNTA VOLONTÀ GENERALE si può dunque chiamare la *volontà generale di ragione*. Con ciò si vuole esprimere, che se un popolo conoscesse i suoi veri interessi, ed i mezzi indispensabili a soddisfarli, egli vorrebbe certamente gli atti necessarj a questa soddisfazione. Ma dall'altra parte si è dimostrato che la legge naturale e necessaria della *socialità* è l'unico e primo mezzo indispensabile a tale soddisfazione. Dunque è forza concludere che sì fatta legge sarebbe certamente voluta da ogni popolo in ogni età. Dunque a ragione può meritare il nome di SOCIALE CONTRATTO DI RAGIONE PRESUNTIVA. Dunque il tenore di lui si può riguardare come l'espressione della volontà veramente generale e veramente sovrana di tutto un popolo; dunque almeno tacitamente essa obliga qualunque membro della società, come qualunque direttore di Governo, benchè non sia stata espressamente dedotta in patto.

II. *Incompetenza delle pratiche positive in questa materia.*

§ 1857. Questo modo di vedere le cose è il solo che deve usarsi nell'insegnare le dottrine di Diritto. In esse non si tratta di vedere ciò che *abbiano praticato* gli uomini anche per errore e per violenza, per dedurne indi ciò che possano o debbano fare; ma bensì ciò che in forza dell'ordine di ragione DOVEVANO FARE assolutamente. Nel presunto contratto sociale realmente si tratta di esporre la legge naturale ed eterna della *socialità;* e però sarebbe ridicolo il voler porre sossopra gli ar-

Digitized by Google

chivj per trovare i titoli positivi della sociale unione, quasichè ogni generazione vivente non li porti con sè segnati dalla mano stessa della natura, o quasichè i morti potessero comandare ai vivi più di quello che i non-nati potessero comandare ai loro maggiori, o i viventi stessi ai loro contemporanei. Ma quand'anche dovessimo procedere con vecchie carte alla mano, è vero o no ch'esisterebbe sempre una legge naturale che annulla le convenzioni contrarie al dovere, ed abroga quelle delle quali cessò la causa?

§ 1858. Riteniamo il principio, che in fatto di *Diritto publico originario* volendo usare degli atti di *fatto positivo*, altro non si fa che autorizzare o la tirannía o l'anarchía. Come no? Volete voi che i morti comandino ai vivi, in onta dei loro ingeniti diritti, e malgrado altre esigenze indotte dal tempo? ecco la tirannía. Volete voi predicare ai viventi ch'essi debbano *concordarsi* su le nuove condizioni della loro attuale convivenza? ecco l'anarchía. Volete voi finalmente fra le genti far valere un mero diritto convenzionale? ecco l'invasione giustificata a favore di quei popoli che nulla pattuirono con voi. Tutti questi inconvenienti vengono tolti, quando voi studiate l'*ordine necessario* dei beni e dei mali stabilito dalla natura, quando ne rispettiate la forza, quando ne seguiate le tendenze, e quando ne esprimiate i dettami inevitabili.

III. *Si prova che la recata formula è di Diritto naturale necessario.*

§ 1859. La legge suprema della socialità, qual è richiesta dalla natura, forma l'oggetto delle nostre ricerche. Resta solamente a vedere se la recata formula ne sia la *fedele espressione*. Ricordiamoci che l'*ordine morale di ragione*, quale può essere effettuato su questa terra dagli uomini e per l'opera libera degli uomini, è quello che abbiamo in mira. Ricordiamoci che la condizione di ottenere in società e per mezzo della società la conservazione ed il perfezionamento compossibile d'ogni associato esclude necessariamente la mal'opera di ognuno, e quasi tutto si riduce a far sì che ognuno debba contribuire a formare una forza unita e prevalente per assicurare i fatti suoi. Nel rimanente tocca ad ognuno a rendersi interessante, e quindi a captivarsi la benevolenza e la stima altrui per far meglio i proprj interessi.

§ 1860. Certamente tra i flagellanti ed i flagellati, tra gl'ingannatori e gl'ingannati, tra gli aguzzini ed i captivi non vi può essere vincolo alcuno di benevolenza, e quindi vicendevolezza di officj, cospirazione d'interessi, e unione libera di forze. Ma chi sarà da tanto d'attribuire il nome di SOCIETÀ ad una moltitudine di uomini, nella quale i più fos-

Digitized by Google

sero i malmenati? È dunque per sè manifesto che la MASSIMA COMUNE UTILITÀ, ottenuta co 'l massimo rispetto della comune eguaglianza, è talmente essenziale alla costituzione della società, che, tolta questa condizione, essa non esiste nè punto nè poco. Dire società di conservazione e di perfezionamento, e dire unione in cui si procuri di ottenere la massima comune utilità co 'l massimo rispetto della comune eguaglianza, è tutt' uno. Ciò posto, meditate la formula testè esposta. È vero o no ch' essa importa questo effetto? Forsechè la società è uno stato arbitrario? Noi abbiamo provato il contrario. Forsechè lo scopo di questa società non è determinato? Noi abbiamo provato ch' esso consiste nell' *ajuto indispensabile* ad ognuno per conservarsi e perfezionarsi. Ma dall' altra parte consta che le condizioni essenziali onde ottenere questo ajuto sono quelle sovra espresse. Dunque consta indubitatamente che l'allegata formula esprime la legge naturale ed eterna della socialità.

§ 1861. Questa legge riposa sopra un' altra anteriore, e trae tutta la sua forza e la sua santità da questa legge anteriore. Questa legge anteriore non è di *ordine ipotetico ed opinato*, ma di *fatto positivo e prepotente di natura*. Questa legge si è il BISOGNO ASSOLUTO DELLA VITA SOCIALE. Noi non dobbiamo qui provare più questa legge suprema di fatto, dopo quello che ne abbiamo detto di sopra. Solamente ci occorre richiamarla, per dare tutta la consistenza e possanza alla formula sopra recata. Senza questo fondamento l'ordine civile diviene una grande ladronaja, la quale non è sostenuta che dall' impero precario della forza. Come di fatto potreste voi, senza un bisogno assoluto e prepotente, *giustificare l'origine ed assicurare l' esecuzione dell' ordine sociale?* O quest' ordine è di Diritto naturale necessario, o no. Se lo ammettete di Diritto naturale necessario, egli è per ciò stesso *imperativo* delle condizioni da lui richieste. Allora queste condizioni diventano altretante leggi di Diritto naturale necessario; allora ogni patto, ogni ordinamento conforme a queste leggi non è che l'espressione, il surrogato che trae la sua forza dalle stesse leggi. Che se per lo contrario non ammettete quest' ordine come di Diritto naturale necessario, allora non nasce obligazione alcuna originaria, perchè senza bisogno non vi è obligazione; allora invece diventa tanto arbitrario, quanto arbitrario fu lo stabilimento della stessa società.

Digitized by Google

IV. *Le promesse adoperate come principio di Diritto inchiudono quì una petizione viziosa di principio.*

§ 1862. Invano mi citereste le promesse e le formule verbali dei patti stabiliti: questo mezzo sarebbe una viziosa petizione di principio. Di fatto ditemi: in quale maniera stabilite voi l'obligo di serbare la fede, se non pe 'l motivo di conservare i vincoli sociali? Ora se non fosse per sè necessaria la instituzione della società, come sarebbe necessaria la conservazione di tali vincoli? E se questa conservazione non fosse necessaria, come sarebbe necessario il serbare le promesse? Orsù dunque! o convien concedere la necessità della società, o convien lasciare senza forza le promesse. Ma se si concede la necessità della società, a che prò ricorrere alle promesse, ossia ai patti, per legitimarne la fondazione e le successive ordinazioni? Viceversa, porre questa fondazione arbitraria, e poi parlare di obligazioni e di diritti, è una solenne inconseguenza. Ecco che cosa ha praticato fra gli altri Rousseau. Lascio la tortura ch'egli è costretto usare nelle cose più semplici; lascio l'immensa nullità comunicata a tutta la sua teoría, ed il larghissimo campo aperto all'arbitrario, al quale non è possibile precludere la strada se non con dettami di Diritto necessario; e concludo che, appoggiando le origini alle convenzioni, e quindi al positivo, è lo stesso che santificare l'errore e l'arbitrario, od inchiodare i popoli in una barbarie stazionaria.

§ 1863. Questo è ancor poco. O voi ammettete negli uomini diritti ingeniti, imprescrittibili ed inalienabili, i quali altro non sono che conseguenze dei loro doveri; o no. Se gli ammettete, dunque dovete ammettere che ogni generazione li porta con sè autenticati dalla mano della natura, dimodochè niuno può aver diritto nè di toglierli, nè di scemarli. Qual è la conseguenza che ne viene? Che quel che fecero i miei antenati era e fu così personale ad essi, che con tutti i loro accordi non poterono nè togliere nè scemare le mie competenze, come io prima di nascere non poteva scemare o togliere le loro. Dunque l'ordine sociale non esiste, non vige e non ha forza che in virtù del fatto e della volontà della GENERAZIONE VIVENTE, e giusta le esigenze della GENERAZIONE VIVENTE. Dunque un patto originario positivo è una chimera ed un contro-senso, ed anzi una sovversione d'ogni legge morale, allorchè questo patto originario venga assunto come vincolo per legare le generazioni successive. Eccoci dunque ridotti ad una *legge naturale di socialità* tanto pieghevole, quanto varie sono le necessarie esigenze delle diverse età e della diversa fortuna delle popolazioni.

Digitized by Google

Che se poi mi negate l'esistenza dei diritti ingeniti che debbo esercitare giusta il bisogno, allora lasciate di parlarmi di ragione e di legge, e fate valere la forza sola, onde così perpetuare uno stato di fatto avventurato a tutte le sbrigliate passioni, a guisa dei bruti (1).

CAPO II.

Dell' atto di aggregazione considerato per sè stesso.

I. *Primi rapporti derivanti dall' atto di unione.*

§ 1864. Premessi questi schiarimenti ritorniamo al testo del nostro sociale contratto. Egli comincia con l'esprimere la funzione di *accogliere e riconoscere un dato uomo o famiglia come membri collegati.* Quì si può alludere tanto ad una società formata, quanto ad una società da formarsi.

Incominciamo co 'l supporre una società da formarsi.

§ 1865. Figuriamo mille uomini sparsi sopra un dato territorio, abbandonati ad una vita errante, e senza che fra loro intervenga verun consorzio abituale, nè si facia alcun'opera in comune. In questa prima supposizione quali sono i rapporti di diritto e di dovere che passano fra questi uomini? Egli è manifesto che i doveri e i diritti scambievoli in questo stato sono puramente *negativi*, vale a dire questi uomini non hanno altro obligo che di rispettarsi scambievolmente, e di non nuocersi senza necessità; tale essendo la forza della reciproca loro indipendenza e dissociazione. Uno scambievole soccorso sarebbe atto di facoltà, ma non mai di dovere fra uomini che bastassero a sè stessi, e che fra loro non avessero contratto alcun vincolo convenzionale. Questa ipotesi si verifica appunto fra le nazioni indipendenti, come fra i sudditi di diversi Stati pure indipendenti. Il Diritto delle genti trova la sua prima base nello stato ora figurato.

§ 1866. Figuriamo ora che un centinajo di questi mille uomini s' intendano fra loro, s' accordino di fissarsi in una data parte del territorio, e stabiliscano di ridurlo a cultura, di erigervi case, di piantarvi le loro famiglie, per vivere dei prodotti della terra, promettendo fra loro di guarentirsi in comune al di dentro, e di difendersi in comune al di fuori. Questa seconda posizione quali diritti e doveri fa essa nascere rapporto allo stato personale degl' individui? Ognuno vede da sè, che se prima

(1) Vedi *Introduzione allo studio del Diritto publico*, § 213 al 216.

Digitized by Google

questi uomini non erano che simili ed indipendenti e dissociati, oggidì divengono ASSOCIATI ed COLLEGATI fra loro; e nello stesso tempo divengono proprietarj e padroni d'un dato spazio di terra, su la quale riposa la loro società.

§ 1867. Questa doppia circostanza induce nuovi rapporti reali e personali tanto fra i membri aggregati ed collegati, quanto fra ogni altro uomo sparso su 'l territorio circostante. I socj fra loro sostengono due specie di diritti ed di doveri: la prima specie è quella dei doveri negativi, ed dei diritti di *umanità* che prima sostenevano nell'indipendenza; la seconda specie poi è quella dei diritti e dei doveri di *socialità*, indotti dallo scopo comune di vivere sopra un dato territorio, e di cooperare in comune alla reciproca loro conservazione e sicurezza interna ed esterna. Questo nuovo intento induce fra i collegati nuovi vincoli e nuovi diritti, competenti ai soli membri della colleganza, senza che gli altri che sono fuori del grembo possano pretendere di parteciparne. Il complesso di tutti i diritti proprj di questa congregazione di uomini si può chiamare DIRITTO DI SOCIALITÀ: diritto tutto proprio dei membri del corpo collegato ed collocato sopra una data parte di territorio.

§ 1868. Per quello poi che spetta alla posizione fra i collegati ed il rimanente degli uomini sparsi su 'l territorio, ne sorge la relazione di SOCIO ed di STRANIERO alla società. La relazione di *socio* fra i collegati importa due specie di rapporti, e quindi due specie di diritti, cioè quelli di *uomini* e quelli di *compagni*. Fuori del grembo poi, cioè fra i collegati ed il resto degli uomini, porta una doppia relazione e un doppio diritto, cioè la relazione di STRANIERO rispetto all'uomo ch'è fuori del grembo, ed di COLLEGA rispetto all'uomo che vi si trova dentro: il doppio diritto poi è quello di partecipare con lo straniero a tutti i diritti d'*uomo*, e di escluderlo da quelli di *collegato*. Questo esclusivo godimento è un diritto del corpo dei collegati ne' suoi rapporti con lo straniero.

§ 1869. Procediamo oltre. Se consideriamo che molti uomini uniti, i quali debbono operare per un dato fine comune, non possono agire con la triplice unità di mire, d'interessi e di azioni necessarie senza un SUPERIORE COMUNE, noi concludiamo essere necessario un potere sovrano. La creazione di questo potere dà un nuovo carattere alla società. Se prima essa era una *società naturale di eguali*, essa diviene una *società politica*. Se prima il corpo era una congregazione di eguali che aveva un'unità morale di fine, dopo esso acquista il carattere di *città* (*civitas* nel senso legale), e i membri il carattere di *cittadini*, cioè di socj viventi sotto lo stesso Governo.

Digitized by Google

§ 1870. Tutto ciò per altro non altera lo stato reale delle relazioni e dei diritti già prima notati nello stato di semplice società di eguali.

§ 1871. Sia grande, sia piccola la società politica, non importa. Una Municipalità indipendente si può figurare come uno Stato, quando si regga per sè stessa, come per esempio la Republica di S. Marino, e tutti i villaggi indipendenti sparsi su la terra.

§ 1872. Costituita così una politica società, ossia una città sopra un dato territorio, teniamo d'occhio l'unità personale che la investe, e le dà la forma sua propria. Ognuno sente di leggieri che niun estraneo potrà partecipare del carattere di *socio*, senza il di lei consenso manifestato o con un atto convenzionale, e con una legge che ne fissi anticipatamente le condizioni. L'atto co 'l quale si fa quest'associazione è un vero CONTRATTO simile a quello dei primi fondatori, ed ha il medesimo effetto.

§ 1873. Quest'atto o riguarda un individuo, od una società straniera. Se riguarda un individuo, non porta altro effetto che quello di ricevere nel proprio grembo un individuo che prima non vi apparteneva; se poi riguarda un'altra società o città, esso può importare od una confederazione, od un'accessione, od una confusione. Prescindiamo ora dai mezzi diversi co' i quali si possono operare tutte queste cose, e stiamo stretti a ciò che interessa questo argomento. Giunto uno Stato ad una certa grandezza, noi possiamo considerare ch'esso sia un aggregato di tante società aventi un aspetto di unità assoluta e di unità relativa. Lo Stato è un composto di tanti Dipartimenti o Provincie; i Dipartimenti o le Provincie sono l'aggregato di tante Comuni; le Comuni sono l'aggregato di tante famiglie. Il primo fondo civico sono le Comuni; l'ultimo è lo Stato.

II. *Della cittadinanza di ragione naturale.*

§ 1874. L'effetto primo, unico o solidale dell'atto di unione qual è? Acquistare la qualità di CITTADINO. Ma sotto il nome di *cittadino* si deve forse intendere il mero abitante d'un mucchio di case che chiamasi materialmente *una città?* Dobbiamo forse, ancor più restringendo questa denominazione, applicarla alla classe inferiore di tali abitanti? Ciò può avvenire in quei paesi nei quali non si riconoscono i diritti dell'uomo. Tali hanno a dirsi i così detti *Regni patrimoniali*, nei quali si asserisce la facoltà di *usare* e di *abusare*, come dicono i Publicisti. Come al recinto degli uccelli si dà il nome di *uccelliera*, al recinto dei bovi e dei cavalli il nome di *stalla*, al recinto delle pecore il nome di

Digitized by Google

ovile; così in questi paesi s'applica il nome di *città.* Non è in tal senso che si assume il nome di *città:* quì si vuole designare un'unione di persone le quali, oltre al godere gli ordinarj diritti, godono pur anche, o hanno diritto a godere, di tutti quelli che s'intendono compresi nell'atto d'unione. E siccome quì non abbiamo in vista nulla di positivo, ossia di stabilito dal fatto speciale di alcuna popolazione; così la qualità di *cittadino,* di cui parliamo, non è nè la greca, nè la romana, nè di qualunque altro paese, ma bensì quella che viene indotta dai rapporti necessarj della socialità, invocata dalla natura per la più felice conservazione e perfezionamento degli associati e della comunanza intiera. Ecco la CITTADINANZA DI RAGIONE NATURALE. Di questa sola intendiamo ragionar quì.

§ 1875. Il nome di CITTADINANZA esprime per sè stesso quello STATO, in forza del quale taluno gode dei diritti di città. Ma che cosa è una CITTÀ nel suo senso primitivo, e quale a noi fu trasmesso dall'antichità? Per me risponde Cicerone meglio di qualunque moderno. Egli comincia a spiegare che cosa sia un POPOLO. *Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis* juris consensu *et utilitatis communione sociatus.* Ecco quindi che sotto il nome di POPOLO viene descritta la *persona* stessa della società costituita secondo l'ordine di ragione. Quì con la clausola *multitudinis juris consensu* si esprime il così detto *sociale contratto.* Proseguiamo con Cicerone. *Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis, qualem exposui,* CIVITAS *est; omnisque civitas,* quae *est* constitutio *populi, respublica.*

Da questo passo ognuno rileva che la CITTÀ, presa come *persona,* altro non è che = un popolo costituito ed ordinato mediante libero consenso ad un'utile ed equa comune convivenza. = Assumendo poi l'idéa di *città* come *stato* o *modo* di essere, essa altro non è che = la somma delle condizioni costituenti una data moltitudine nello stato di libera ed utile unione ed equa convivenza. = Quì la costituzione di un popolo, segnata da Cicerone, altro infatti non è che la somma di quelle condizioni che ad una moltitudine d'uomini dànno il *carattere* e lo pongono nello stato di popolo, ossia di legitima società. Quì dunque nasce l'idéa di *cittadinanza* applicata solidalmente a tutto un aggregato. Allora altro non esprime fuorchè una qualità comune ad una persona collettiva, ossia ad un Publico ordinato a civiltà.

§ 1876. Ma la cittadinanza si attribuisce anche ai *privati,* e si suole quasi sempre parlare di questa sola. Ora quale idéa dobbiamo formarci di questa individuale cittadinanza? Essa si deve considerare come uno

Digitized by Google

di quei diritti chiamati dai legisti co 'l nome di *universali*, come per esempio quello di eredità, che comprende tutte le ragioni attive e passive reali di un defunto: *omne jus defuncti.* Lo stesso dicasi della cittadinanza. Essa potrebbesi appellare *omne jus profluens ex conjunctione vitae.* Quest' idéa però sarebbe ancor troppo compatta, nè esprimerebbe esattamente i tratti caratteristici di tale specie di diritto complessivo. Conviene annunziare tanto la *derivazione propria*, per cui egli viene distinto dall' originaria padronanza, quanto l'*appartenenza personale* all'uomo collegato. In vista di tutto questo pertanto credo che la *cittadinanza di ragione naturale* d' un dato uomo si possa definire = il complesso di quelle personali competenze, le quali derivano dai rapporti naturali e proprj dello stato di colleganza ordinata alla più equa felice conservazione e perfezionamento d'una moltitudine di uomini abitualmente conviventi. =

Più compendiosamente si potrebbe dire che il *diritto di cittadinanza* altro non è che = la somma delle competenze d'ogni collegato, stabilite dalla *legge della socialità* (designata altrimenti co 'l nome di *sociale contratto*) propria ad un dato popolo. = Come varie sono le forme degli alberi formati dalla mano della natura, così varie possono essere fra popolo e popolo le attribuzioni della cittadinanza, senza che si possa negare essere tutte di *ragione naturale.* Basta che non siano puramente arbitrarie, ma siano dettate dalla necessità, nè violino le prerogative naturali degli uomini, per essere di *ragione naturale.* Si può dunque verificare che una tale cittadinanza sia *propria* di un dato popolo, non solo nel senso che a lui solo appartiene di conferirla o di goderla; ma eziandío nel senso che *differisce* dalle altre, e vige soltanto presso di lui.

§ 1877. Taluno definì la città *una concorde moltitudine d'uomini.* Qui si allude al *personale*, e non al *diritto di città.* D'altronde poi osservo che una masnada di ladroni è una *moltitudine concorde.* Direte voi che una masnada si possa chiamare co 'l nome di *città*, ed un masnadiere co 'l nome di *cittadino?* Lo stato di *città* inchiude l'idéa di *permanenza indefinita;* lo stato di *città* inchiude l'idéa di *cooperazione* alla scambievole sicurezza e soddisfazione, e sopra tutto il soccorso in caso d'impotenza; lo stato di *città* inchiude l'idéa di un'*abituale convivenza*, nella quale si giova reciprocamente all'esercizio di tutti i naturali diritti; lo stato di *città* finalmente inchiude l'idéa di *benefizj* esclusivi ad un tale aggregato d'uomini liberamente conviventi, e che scambievolmente si soccorrono in caso di necessità.

Digitized by Google

§ 1878. Nella definizione ho segnato i rapporti *naturali* e *proprj* dello stato di convivenza d'un dato popolo sì per distaccare l'idéa dei *diritti specifici* appartenenti alla cittadinanza dall'idéa dei *diritti originarj*, e sì per far sentire l'appartenenza propria di questi diritti ai membri della data compagnía, ad esclusione di qualunque straniero. Essere *frutto immediato*, naturale e proprio dello stato sociale; appartenere questo frutto *esclusivamente* ai membri collegati: ecco i due distintivi dei diritti componenti il complesso ed universale diritto della cittadinanza. Ambidue questi caratteri sono così inseparabili, che tolto l'uno di essi cessa il carattere di *diritto di città*, e uno solo di essi non somministra più questo diritto. Figurate voi la sola *origine sociale*, senza por mente alla individuale appartenenza? voi allora confondete la individuale cittadinanza co' i diritti del Publico, perchè assumete un'origine ed una qualità comune con quei diritti solidalmente publici, i quali non possono mai competere a verun privato. Computate voi per lo contrario la sola *appartenenza privata?* allora confondete i *diritti di città* con quelli d'*originaria padronanza privata*. Dunque l'*origine* puramente sociale, unita all'*appartenenza* individuale dell'associato, formano il distintivo logico e qualificante dei *diritti di città*.

III. *Distinzione fra la cittadinanza e la civile padronanza.*

§ 1879. E quì cade un'importante e non ben avvertita distinzione. Altro sono i *diritti di città*, ed altro è la *padronanza civile*. I *diritti di città* altro non comprendono, fuorchè le personali competenze che derivano dai rapporti *proprj* dell'aggregazione alla città; la *padronanza civile*, per lo contrario, comprende TUTTA LA SOMMA delle prerogative che l'uomo *effettivamente* gode nella sociale convivenza. Ma così è, che in questo stato egli gode tanto dei diritti *originarj*, quanto degli *acquisiti;* tanto di quelli che porta con sè, quanto di quelli che gli vengono attribuiti dall'unione; tanto dei *nativi*, quanto dei *dativi*. Dunque è manifesto che la *padronanza civile* piena ed effettiva dell'uomo non si può assumere come sinonimo dei *diritti di città*. Tali diritti si restringono veramente ai soli *dativi*. Questa distinzione fu sentita, almeno virtualmente, da quei Legislatori e da quei Publicisti, i quali determinarono gli effetti della morte civile, a cui non attribuirono la forza di spegnere i diritti della *padronanza originaria*, ma li riservarono sotto il nome di *diritti naturali*, come si vedrà poi.

§ 1880. L'atto di unione, co 'l quale viene conferita la cittadinanza, è puramente convenzionale. Se con esso vengono conferiti all'uomo

Digitized by Google

diritti a dati benefizj, vengono pure richiesti da lui certi obblighi come correspettivo. Dunque conferire la cittadinanza non è atto di mera liberalità, ma è atto di reciproca obligazione. Dunque se alla cittadinanza si vuole attribuire il nome di *diritto*, ciò non ostante, finchè dura lo stato di socio convivente, racchiude in sè stessa l'idéa di *obligazione reciproca*. Dico *reciproca*, per escludere l'idéa della facoltà semplice di *esigere* da una parte, e di dovere semplice di *prestare* dall'altra. Sinallagmatico ossia bilaterale si deve dunque riguardare nel suo esercizio l'atto di unione, fatta astrazione dai modi co' i quali taluno cessa d'essere cittadino.

Di fatti è noto che come cittadino debbo portar certi pesi, quale correspettivo di certi beneficj. Senza di ciò sarebbe incompleta l'idéa di *cittadinanza* anche di *ragione naturale*, come appare dall'indole stessa del sociale contratto, il quale essenzialmente esige tanto il contemperamento dei diritti originarj, quanto la prestazione di tutto ciò ch'è necessario allo stato di associazione.

IV. *Speciali qualificazioni della cittadinanza. Della nazionale e della locale.*

§ 1881. Da per tutto, dove havvi un centro d'affari e d'interessi comuni, havvi un centro di società particolare, e il titolo di un'unità civile che induce azioni ed obligazioni personali alla data società. Tutte le questioni dei crediti e debiti, e delle ragioni attive e passive sì comunali che provinciali, vengono decise con l'unico criterio di questa unità. Ma siccome tutte queste società servono ad un Capo comune, od hanno pure relazioni ed interessi comuni sì fra loro, che co 'l Governo da cui dipendono; così ne nasce una doppia relazione di colleganza. La prima si può dire *cittadinanza locale;* la seconda *generale.* La *locale* è legata alla data Municipalità; la *generale* è legata all'unità di dominio di tutto lo Stato. E siccome tutto lo Stato altro veramente non è che un aggregato di Comuni, come i Comuni non sono che un aggregato di famiglie; così può dirsi che la cittadinanza municipale sia il fondamento della cittadinanza dello Stato (che appelleremo *nazionalità*); dimodochè la nazionalità altro non sia che un'estensione della cittadinanza municipale, in quanto la Municipalità forma un elemento della grande unità dello Stato.

§ 1882. Rimiriamo le cose più da presso. Prescindendo dalla cittadinanza politica, tutta propria di un Governo costituzionale, e restringendoci alla cittadinanza sociale, io osservo che il titolo della *naziona-*

Digitized by Google

lità non dà un diritto all'oriundo o naturalizzato addetto ad un Comune di farsi considerare membro dell'altro Comune; ma solamente di poter concorrere ai benefizj, e di partecipare dei diritti attribuiti dalla legge a tutti i nazionali e naturalizzati allo Stato. Per essere membro attivo d'un dato luogo conviene che il nazionale vi trasporti il suo domicilio stabile, e con ciò egli partecipa dei diritti e dei pesi locali. Da ciò viene, che il domicilio permanente costituisce un segnale; la nascita, o l'inscrizione della naturalizzazione, un altro segnale; ec. Sotto qualunque aspetto pigliate le cose, ciò che forma la base essenziale del *consorzio civico* è l'appartenenza ad un dato Comune; ciò poi che forma la base essenziale della nazionalità è l'aggregazione del dato Comune a tutto lo Stato.

Dunque egli è chiaro che può esistere la *cittadinanza comunale* senza la *nazionalità;* ma non può esistere *nazionalità* senza *cittadinanza.* Sotto il rapporto di cui parliamo, ogni Comune è veramente una piccola città; ed ogni Stato è un aggregato di città fra loro confederate, e dipendenti da un Capo comune, poste fra loro in una reciproca comunione di beneficj e di pesi per lo stesso fine della loro conservazione e sicurezza.

Se non si possono a rigore considerare come sovrane ed indipendenti, perchè non hanno un Capo a sè, esse però sono fra loro eguali e distinte; talchè lice ravvisare ancora e distinguere una vera unità morale che loro attribuisce una specie di personalità, in forza della quale si determina ciò che hanno di proprio e ciò che hanno di comune, e si separano le condizioni che servono alla cittadinanza dalle condizioni che servono alla nazionalità. Questi Comuni poi, benchè diseguali in popolazione e risorse, sono fra loro eguali in diritti.

Queste condizioni si distinguono più visibilmente e si fanno sentire allorchè si sospendono o si tolgono le comunicazioni co 'l Governo dello Stato (1).

V. *Della cittadinanza eminente e della subalterna.*

§ 1883. Noi abbiamo accennato alla sfuggita la *cittadinanza politica*, tutta propria di un Governo costituzionale. Quale idéa ce ne dobbiamo formare? — Ho già fatto osservare che il diritto di cittadinanza

---

(1) Si confrontino le cose discorse in questo Capo, e specialmente in questo n.° IV., con l'Opuscolo intitolato *Della cittadinanza e della forensità,* nel Vol. VII. di queste Opere. (DG)

Digitized by Google

non rassimiglia ad una mónade indivisibile, ma bensì ad un *aggregato* di molte attribuzioni che si possono esercitare nella sociale convivenza. Queste attribuzioni adunque si possono dividere, e si possono accordare e togliere anche in parte. Certamente, altro non constando, la qualità nuda di membro collegato inchiude tutte le capacità civili, ed importa per sè la *piena cittadinanza.* Nulladimeno ciò non toglie che non si possano, almeno intellettualmente, discernere le varie specie e i varj gradi delle attribuzioni. Se consideriamo un uomo vivente in uno Stato politico, che cosa distinguiamo noi? È certo che in tutti i cittadini viventi sotto un Governo si possono distinguere le funzioni della convivenza dalle funzioni della sovranità. Ora se figuriamo un cittadino chiamato a partecipare alle funzioni della sovranità, come un tempo quelli della Grecia e di Roma, distinguiamo le attribuzioni POLITICHE dalle CIVILI; e però in lui ravvisiamo due *capacità*, due *stati giuridici*, due specie di *attribuzioni*, e così discorrendo. Ecco allora la *cittadinanza politica* distinta dalla *sociale*, che appellammo *nazionalità.*

§ 1884. Tanto nei tempi antichi, quanto nei moderni, abbiamo esempj di questa distinzione. La piena cittadinanza romana, a cagione d'esempio, abbracciava due classi di diritti esclusivi. La prima comprendeva i *diritti politici;* la seconda i *diritti civili* propriamente detti. Il complesso dei diritti della prima classe veniva (da coloro che più correttamente parlavano) denominato DIRITTO DI CITTÀ (*jus civitatis*). Questa denominazione indicava la facoltà nel Romano ingenuo e censito, cioè inscritto nel civico registro, con l'opportuno possedimento, di godere di tutti i *diritti politici* che la costituzione dello Stato attribuiva al Romano. Egli è perciò che dava voto nei comizj, che postulava le cariche, ec. Il complesso poi dei diritti della seconda classe (cioè dei civili), ossia la facoltà di godere dei medesimi, veniva con pari esattezza denominato DIRITTO DEI ROMANI (*jus Quiritum*). A questa classe apparteneva il diritto dei matrimonj con ogni classe di cittadini, dei testamenti, delle tutele, delle usucapioni ec., ai quali diritti non erano ammessi nè gli stranieri, nè i popoli assoggettati, se non con ispeciale concessione. Sì l'una che l'altra classe di diritti, come ognuno vede, era compresa ed aveva il suo titolo originario nella *cittadinanza;* e però quelli della prima classe si possono comprendere sotto il nome di CITTADINANZA EMINENTE, ed i secondi sotto il nome di CITTADINANZA SUBALTERNA.

Digitized by Google

VI. *Se la nazionalità importi per sè stessa la cittadinanza eminente.*

§ 1885. In forza del nudo sociale contratto, quale specie di cittadinanza si deve presumere acquistata da un nazionale in conseguenza soltanto d'essere riconosciuto nazionale? Dalle cose premesse, altro non constando in contrario, risulta che la cittadinanza per diritto presunta è la *subalterna*, e non la *eminente*. La ragione nasce dall'essenza stessa del sociale contratto. Esso essendo il modo necessario per ottenere una protezione propria ai membri di quella tal città, contro il correspettivo di date prestazioni reali o personali, non si possono scindere i rapporti, a meno di relegare il nazionale nel rango di straniero. Non è così della *cittadinanza eminente*. Benchè questa supponga la nazionalità, ciò non ostante potendo importare CERTE CONDIZIONI per essere esercitata, ne viene per ciò stesso che fino a tanto ch'esse non sono verificate, verun nazionale non può essere capace nè essere ammesso al rango di cittadino eminente. Così in Roma si esigeva una certa possidenza, senza la quale il nativo Romano non poteva essere ammesso alla *cittadinanza eminente*. Il popolo adunque, che dava voto nei comizj, era a rigor di termine il *collegio dei possidenti*.

§ 1886. In teoría che cosa dobbiamo dire della distinzione da noi fatta? Forsechè il nazionale dovrà essere *ipso jure* cittadino eminente? Un democratismo sbrigliato non può essere suggerito fuorchè da quelle disastrose astrazioni, le quali, prescindendo dalla legge fondamentale della vita degli Stati, trattano la cosa publica su 'l letto di Procuste. Questi trascendentalisti politici non considerano che ogni specie di Governo è essenzialmente un MANDATO, nel quale si deve ricercare chi abbia presuntivamente il miglior talento, ed il più grande e conforme interesse per la cosa publica. Costoro invece, non considerando la condizione naturale delle cose, sostituiscono una speculativa dogmatica eguaglianza ad una necessaria providenza politica. Il peggio poi si è, che con questo scambio vanno contro al loro stesso fine; perocchè accordando la eminente cittadinanza ai nudi proletarj, li privano in fatto di quei benefizj co' i quali volevanli gratificare. Io non dico per questo che in una società incivilita la cittadinanza eminente debba essere *esclusivamente* annessa alla possidenza territoriale; io voglio soltanto rifiutare l'argomento di quei vulgari speculativi, i quali sogliono dire: *il tale è nazionale; dunque per ciò stesso è cittadino eminente*. Dunque, io dico, LO PUÒ ESSERE.

Digitized by Google

§ 1887. Le leggi inevitabili degl'interessi degli uomini associati determineranno sempre i giusti dettami d'un Publicista, come le leggi inevitabili dell'equilibrio dei fluidi determineranno sempre i giusti dettami dell'Idraulica. Perchè mai volete far valere il diritto dell'eguaglianza? Appunto per avere la maggiore soddisfazione d'interessi. Ora altro è dare *eguali prerogative politiche* a tutti, ed altro è soddisfare per tal mezzo a questa *eguaglianza d'interessi*. Nessuno dev'essere escluso dal concorrere; ma i soli capaci debbono essere ammessi alle publiche funzioni. Se si dimostra che con la indistinta attribuzione suddetta, lungi dal soddisfare a questa eguaglianza d'interessi, essa viene contrariata, sarà dimostrato che il democratismo sbrigliato è una violazione del principio.

§ 1888. Si badi bene al punto della questione. Quì non si tratta di controvertere il *principio* ossia lo *scopo*, ma solo la *convenienza del mezzo*. Questo non è il luogo nel quale si possa discutere la questione proposta. Basti averne fissato il tenore e l'aspetto preciso, onde far sentire ch'essa versando su 'l solo *mezzo*, non può derogar punto alle premesse dottrine. La questione, in cui si tratta di sapere a quali persone si possa e si debba attribuire la cittadinanza eminente, forma un problema di *ragione costituzionale*, il quale non può essere sciolto fuorchè co' i dati della *politica fisiologia*.

VII. *Come si possa raffigurare la cittadinanza subalterna, ossia comune.*

§ 1889. Il nome di *cittadinanza* è famigliare; ma è forse egualmente famigliare il complesso delle idée *particolari* che questo nome deve rappresentare? Spenta presso i moderni ogni idéa di vera republica, noi possiamo bensì separare la *cittadinanza eminente* dalla *subalterna*, e però in via negativa dire che il popolo o il cittadino non esercita i diritti del principato; ma fatta questa separazione, sapiamo noi in che consista la comune o subalterna cittadinanza? Ecco una questione, alla quale niun Publicista e niun Legislatore moderno ha saputo dare una categorica e definitiva risposta. Si sono annoverati alcuni diritti *di città* distinti dai così detti *politici*; ma non si è affermato che l'enumerazione tutti li comprende, nè si è data una generale definizione onde distinguerli dai così detti *naturali*. Dunque che cosa resta? Che i diritti di cittadinanza comune sono ancora senza confine limitato, e però il nome collettivo non isveglia che una enumerazione non definitiva.

§ 1890. Si esigerebbe una lunga analisi per giungere a questa definitiva enumerazione; ed essa è quì prematura. Dunque ci dobbiamo

Digitized by Google

contentare di quel poco ch'è fuori di controversia. Per procedere in una maniera lucida osserviamo che i diritti competenti agli stranieri formano da una parte il *primo limite* per non confondere i diritti di cittadinanza con gli originarj naturali. Dall'altro canto poi il *secondo limite* viene formato dai così detti *diritti politici*, costituenti appunto quella che appellammo *cittadinanza eminente*. Fissati questi limiti, troviamo che il campo di mezzo è appunto quello che appellasi DIRITTO CIVILE PURO, distinto dall' ORIGINARIO NATURALE e dal PUBLICO O POLITICO INTERNO. Troviamo altresì, quanto all'*origine*, che questo diritto civile puro comprende i diritti originati dall'associazione; dimodochè sono DATIVI sì fatti diritti, a differenza degli originarj individuali, che appellansi *nativi*.

§ 1891. Fecondo di conseguenze è il carattere *dativo*; perocchè se la legge sociale attribuisce un diritto, con la stessa autorità vien tolto o modificato da lei secondo le circostanze, senza far ingiuria. La ragione si è, che tali diritti essendo appunto di *comune sussidio*, adatto ai tempi e ai luoghi, ne viene di necessità che per sè non partoriscono mai un diritto irrevocabilmente quesito a favore di alcun privato ad essere perpetuati; ma per lo contrario importano una *mutabilità* indotta dalla ragione di Stato, ossia dalla ragione necessaria della socialità. Sarebbe un assurdo e ruinoso controsenso che una legge essenzialmente sussidiaria, e dettata dall'opportunità dei tempi e dei luoghi, non si potesse cambiare co 'l cangiar delle circostanze. La civiltà non è una piramide egiziana, nè un'orbita planetaria; ma un bisogno ed un'educazione che va migliorando e cangiando co 'l tempo. Un esempio di sì fatte leggi viene allegato nel Foro dai così detti *Statuti personali*, i quali si suol dire essere a primo tratto operativi senza vizio di retroazione, benchè levino un beneficio d'una legge precedente. Tal è il caso d'una legge che prolungasse la minore età a chiunque fosse nato prima della legge.

§ 1892. Tutte le discipline associate all'esercizio dei diritti originarj, le quali non discendono dai reciproci rapporti dell' eguaglianza individuale, sono di ragione pura civile. Tutti i singolari soccorsi partecipati ai cittadini, come membri di quella comunanza, sono di ragione civile. Se co' i diritti di città si esercitano eziandío gli originarj, ciò non può offuscare la natura degli uni e degli altri. Figurate i diritti o la protezione dovuta a titolo d'ospitalità allo straniero; figurate dall'altra parte i diritti che non comunicate allo straniero, e che voi riserbate al cittadino in tutti i rami del régime publico; e vi formerete l'idéa particolareggiata della cittadinanza comune, della quale da principio abbiamo dimandato conto.

Digitized by Google

CAPO III.

Della protezione solidale della comunanza a favore dell'associato. Suo primo oggetto: SICUREZZA.

I. *Prima idéa di questa protezione.*

§ 1893. Acquistata la cittadinanza, quali ne sono gli effetti? Ora si tratta soltanto di definire e di vedere le cose in un aspetto primordiale. Domando adunque in primo luogo, qual è l'offizio dominante e specifico che distingue il contratto sociale da qualunque altra convenzione. = Il prestar protezione solidale ad ogni membro a procacciare la migliore sua conservazione, mediante il relativo perfezionamento, senza ingiuria altrui e con la libera cooperazione di altri collegati. Nel patto di questa *protezione solidale* consiste il carattere eminente di tale contratto. = Conservarsi e perfezionarsi tocca propriamente ad ogn'individuo; anzi questa facoltà è così propria ed esclusiva ad ognuno, che se la compagnia o qualunque estraneo volesse por mano direttamente in questa facenda, senza consenso di lui, essa invaderebbe ingiuriosamente le di lui prerogative. Solamente quando egli è impotente a farlo, l'autorità sociale viene in soccorso; ed allora agisce per un tacito o presunto consenso di chi abbisogna d'essere ajutato.

§ 1894. La protezione, di cui quì si parla, consiste in primo luogo = nell'ASSICURARE abitualmente il libero e tranquillo esercizio della padronanza di ognuno, mediante tutte quelle sanzioni delle quali è capace l'unione sociale. = La comune SICUREZZA pertanto di non soffrire ingiurie nè ostacoli nell'esercizio della padronanza di ogni associato forma il primo *valore* di questa protezione. Immenso beneficio è questo, e tanto più importante, quanto più nell'avvicinamento degli uomini e nell'incrociamento degl'interessi sorgono pericoli contro l'incolumità dei legitimi nostri possessi. Questo beneficio si estende non solamente a ciò che godiamo e possediamo al presente, ma a ciò che possiamo acquistare in futuro. Dunque tutto il valore, tutta la possanza della nostra vita concorre a dar valore al beneficio della sicurezza: tutto all'opposto è agghiacciato, tutto è sconvolto, tutto è calamità senza l'impero di lei. È vero e no che tutto il movimento vitale della più innoltrata civiltà risulta specialmente dalle ASPETTATIVE? Ora senza sicurezza quali aspettative possono alimentarsi? Ma rotte le aspettative, a che si riducono le umane associazioni? È vero o no che con l'azione delle aspettative

Digitized by Google

anche interrotte dalla morte le generazioni si collegano per formare la vita immortale delle società? Al presente l'operosità propria dell'uomo da che è tenuta in movimento? Più dalle aspettative, che dall' inerte possesso. Esaminate uno Stato, e vedrete che a proporzione che scemano o mancano le aspettative regna l'oziosità, la miseria, la barbarie e il delitto. Dunque si rende manifesto che, tolte o raffreddate le aspettative, vien tolta fra gli uomini l'OPEROSITÀ, e tutti i beneficj che ne derivano. Dunque la più grande calamità, dalla quale possa essere colpito un popolo, è la perdita della sicurezza.

§ 1895. Quì, come ognuno sente, la sicurezza non consiste soltanto nel guarentirci contro le vie di fatto o gli atti violenti esercitati su le nostre persone o i nostri beni, ma eziandío su l'esito delle nostre giuste intraprese di qualunque genere. Interrogate il commerciante; ed egli v' istruirà fino a qual punto si debba estendere la sicurezza negli affari mercantili: interrogate il padre d'una numerosa famiglia, alla quale pensa di dare un destino; ed egli vi dirà fino a qual segno si debba estendere la sicurezza di far valere l'abilità personale e la virtù: interrogate il militare; ed egli vi dirà fino a qual segno debba valere la sicurezza delle ricompense nell'eseguire le prodi imprese, ec.

II. *Reciproci doveri, e diritti conseguenti.*

§ 1896. Ritornando adunque co 'l pensiero al contratto sociale, dobbiamo concludere che il primo e massimo suo valore costante e abituale consiste nel promettere la sicurezza, e nel mantenerla di fatto fino con l'uso della forza comune in tutti i rami possibili d' interessi ed in tutte le posizioni della convivenza. Dunque entrando nella colleganza, ogni uomo acquista un *perfetto diritto* alla massima ed universale sicurezza. Questo perfetto, incessante ed universale diritto importa per correlazione il perpetuo, incessante ed universale dovere di tutta la compagnía di prestarla, per quanto le sue forze il comportano; dimodochè tutte le volte ch'essa o i suoi incaricati non la prestassero dove possono, violerebbero l'articolo più importante e fondamentale dell'associazione.

§ 1897. Il diritto alla sicurezza è un diritto così perpetuo, così universale, così inseparabile da ogni nostra posizione o da ogni nostro movimento, che si può dire di lui ciò che dicemmo della libertà; vale a dire, ch' egli non costituisce un diritto a sè, perchè non si può riguardare come determinata funzione, ma più tosto una CONDIZIONE di tutti i nostri diritti nella convivenza, una *qualità*, dirò così, dello stato di convivenza, e precisamente una *condizione* della nostra padronanza

Digitized by Google

in società. Così dicesi: ho diritto di abitare *sicuro*, di passeggiare *sicuro*, di dormire *sicuro*, e via discorrendo. Siccome però questa condizione e questa qualità, considerata sia come un effetto reale, sia come un sentimento, è per noi un bene ed un massimo bene, così essa forma oggetto di diritto. Dunque tutti i MEZZI apportanti sicurezza si potranno considerare come altretante parti costituenti un diritto; e, se si vuole, come altretanti diritti dei collegati, e correlativamente come altretanti doveri del corpo sociale obligato a prestare sì fatta sicurezza. Or quì sta appunto il vero oggetto delle leggi « della dottrina giurídica, e però il tenor pratico e concreto del contratto sociale. Domando adunque quali siano i *mezzi* per diritto di natura necessarj all'universale sicurezza voluta dal contratto sociale. A questa domanda si risponde, che dopo di avere riconosciuto e sanzionato la proprietà personale, la reale, la morale e la domestica podestà, questi mezzi consistono principalmente: 1.° nel sanzionare i fatti interessanti ed i mezzi di prova, e sopra tutto nell'avvalorare la fiducia; 2.° nell'invigilare attentamente ed incessantemente al di dentro e al di fuori dello Stato; 3.° nel fare pronta giustizia a tutti.

§ 1898. Dall'azione simultanea di questi tre mezzi, impiegati con la debita attività (dopo avere ordinato i poteri individuali) risulta certamente la universale sicurezza voluta dal contratto sociale. Dimostrare come ciò avvenga, specificare che cosa si contenga in questi mezzi, e come senza di essi sia assolutamente impossibile produrre la voluta sicurezza, appartiene alla dottrina delle leggi, che ci dovrà occupare nella terza Parte (1). Ivi ci verrà fatto di esibire un criterio fin quì inosservato dai Publicisti e dai Politici, mediante il quale assicurandosi la *stabilità* di certe leggi anche di diritto e d'ordine publico, e la mutabilità necessitata di alcune altre, si alimenta la sicurezza senza impedire gli opportuni miglioramenti. Diamo adunque quì come dimostrata l'*assoluta necessità* dei tre accennati mezzi: qual è la conseguenza che ne deriva? Acquistare ogni associato, in forza del contratto sociale, un perfetto diritto verso tutta la comunanza a questi tre mezzi; e correlativamente essere la comunanza, per legge irrefragabile di natura, obligata a prestarsi per quanto è da lei, « per quanto le circostanze necessarie delle cose lo concedono.

§ 1899. Ma posto un fine, « conosciuti i mezzi necessarj a conseguirlo, ne viene la necessità di astenersi da tutti gli atti *incompatibili*, ed

(1) Che poi dall'Autore non venne trattata, come si avvertì nella Prefaz., p. 1099. (DG)

Digitized by Google

assai più da quelli che vanno *contro* al fine inteso. Se dunque i tre officj suddetti sono indispensabili alla congregazione per la bramata sicurezza, ne seguirà che ogni associato dovrà: 1.° rassegnarsi all'impero delle prove; 2.° prestarsi alle necessarie providenze della vigilanza o della fiducia commerciale; 3.° esercitare il diritto compulsivo per mezzo della sociale autorità.

III. *Del dovere di rassegnarsi all'impero delle prove e alla vigilanza.*

§ 1900. Co 'l primo dovere cessa in ogni collegato il diritto solitario di giudicare dei fatti con coscienza puramente morale, o di volerli far credere su la sua parola; e però è obligato a far valere la verità estrinseca, ed a servirsi dei mezzi che la comprovano. Da ciò viene, che l'esercizio reale e pratico degli eventuali diritti in società è così legato all'esistenza ed al valor delle prove, che senza di esse non viene nè meno riconosciuta l'esistenza di sì fatti diritti. Viceversa l'incolumità della nostra padronanza, riconosciuta o almeno presunta, è così guarentita, che senza prove positive e concludenti non soffre verun'alterazione. Se dunque per mancanza di prove talvolta accadesse di sottostare a qualche reale lesione dei nostri legitimi interessi, noi dobbiamo rassegnarvici come ad un accidente inevitabile, al quale niun'autorità umana può metter riparo; e pensare che se stesse in nostra balía far valere l'occulta verità dei fatti da noi asserita, sorgerebbero mille altri per eguale ragione, e farebbero valere la menzogna gratuita per vessarci e spogliarci del fatto nostro, o calunniarci impunemente. Figuratevi gl'inquisitori che giudicano *ex informata conscientia*, cioè su fatti che sanno o fingono di sapere privatamente; figuratevi la tenebrosa teoría del sospetto; figuratevi gli arbitrarj giudizj d'*indegnità*, ec.; e inorridirete. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che da una parte la comunanza deve estendere e perfezionare, per quanto è possibile, il sistema delle prove; e dall'altra l'associato deve rassegnarsi a quegl'inevitabili accidenti che nell'esercizio dei così detti *diritti volontarj* è impossibile di riparare.

§ 1901. Pe 'l secondo dovere l'associato si deve prestare a tutte le giuste ordinazioni della vigilanza e della fiducia. Quando parliamo di giuste ordinazioni, intendiamo parlare di quelle che sono dettate da una vera necessità, nel senso già sopra definito. Più ancora: parliamo di atti che in buona morale, e salve le originarie competenze, si possono esigere da un associato. In questi oggetti si deve sempre procedere con un bilancio, il quale forma la sapienza e l'anima delle buone leggi. Ma di ciò dovremo parlare di proposito in altro luogo.

Digitized by Google

IV. *Dello stabilimento dei giudici.*

§ 1902. Co 'l terzo dovere l'uomo si astiene dal modo solitario e disastroso di esercitare egli stesso il diritto compulsivo, appellato da Vico *jus privatae violentiae*, e che dalle nazioni viene esercitato con la guerra, per usare invece quello che dalla forza unita della comunanza gli viene prestato. In questa mutazione del modo barbaro di farsi rendere giustizia di privata autorità che cosa ravvisiamo noi? Forse una diminuzione della nostra originaria padronanza? Bene al contrario: vi ravvisiamo invece una vera ampliazione, perocchè quì non si tratta di perdere o diminuire il diritto compulsivo, ma all'opposto di renderlo più forte e più sicuro. Figuratevi d'essere in una campagna confinante ad un torrente, cui bisogna ad ogni tratto passare per andare ad un vicino paese. Questo torrente non ha ponte alcuno; talchè quando ingrossano le aque, talvolta non si può passarlo assolutamente, e talvolta conviene passarlo su i trampoli con pericolo, o altrimenti con fatiche e con ispese. Avviene che gli abitanti della campagna si uniscono per fabricare un ponte e mantenerlo: direte voi che pérdono qualche cosa, o che rinuncino a qualche diritto? Voi direte all'opposto che acquistano un beneficio ed una potenza che non avevano prima, e che il loro diritto di passare il torrente fu in questo modo reso praticabile senza pericoli, ed in ogni occasione nella quale importa di esercitarlo. Ecco ciò che avvenne nello stabilimento dei Tribunali di giustizia.

V. *Divieto di farsi giustizia di propria mano. Amministrazione publica della giustizia.*

§ 1903. Quì però conviene notare un punto massimo di differenza fra la parità e la realtà. Fabricato il ponte, sono padrone di passare, se voglio, il torrente a guado. Non è nè può essere così dopo lo stabilimento dei Tribunali, rapporto all'esercizio del diritto compulsivo. Allora dev'essere vietato di farsi rendere giustizia di privata autorità, o, come si suol dire, farsi giustizia di propria mano. Se ciò si permettesse, tutto andrebbe a soqquadro, sia per malizia, sia per ignoranza, sia per passione. Nulla vi sarebbe più di sicuro, perchè ognuno reso giudice e parte, convertirebbe la compagnía in un campo di gladiatori, nel quale e converrebbe perire, o converrebbe disciogliersi. Il primo e più pressante bisogno pertanto dell'unione è quello dello stabilimento di giudici che pronunzino su le contestazioni insorte fra i collegati conviventi, co 'l divieto di farsi giustizia di propria mano. Nulla havvi di più

Digitized by Google

evidente, anche per la testimonianza della storia. Vedete i primi abitanti delle venete lagune: essi ebbero giudici prima ancora d'essere costituiti in corpo civile. Mirate i Beduini: essi si fanno giudicare da arbitri eletti di confidenza.

È inutile, io credo, moltiplicare le prove in un argomento di tanta evidenza. Invece l'autorità della compagnia deve erigere in delitto publico il farsi giustizia di propria mano, quánd'anche taluno pretendesse giustamente qualche cosa, permettendo soltanto in certi casi, e co' i debiti modi, il respingere l'invasione, le violenze e le ingiurie reali o di danno irreparabile. Astenersi dal farsi giustizia di propria mano è atto essenzialmente legato alla *condizione*, che ci venga fatta giustizia dai Tribunali. Finchè ciò ottenga, io *sospendo* l'esercizio della mia tutela. Dunque io non *mi spoglio* del mio diritto privato, ma solo mi astengo dall'usarlo in una maniera privata, finchè posso usarlo in una maniera publica. Dunque, quando non posso usar questa, io ricorro con ragione alla primitiva. La publica non è che un surrogato per migliorare, e non per peggiorare; la privata è un'arma che riposa finchè la publica agisce. Io non mi spoglio di quest'arma, ma la tengo in serbo e ne fo uso tutte le volte che il Publico non mi difende.

§ 1904. Stabilita la necessità del potere *giudiziario*, ecco che il potere *probatorio* acquista una nuova importanza, o almeno contrae nuovi rapporti morali e politici, i quali interessano la sicurezza. Allora si stabilisce come dogma fondamentale di ragione necessaria sociale la coscienza politica dei Giudici; vale a dire il dovere di giudicare soltanto giusta le cose allegate e provate, e di pronunciare i loro giudizj giusta i soli dettami di questa coscienza: lo che appellasi *imparzialità*. Allora si stabilisce la pari libertà e consapevolezza fra i litiganti nell'informare i loro giudici; allora finalmente si stabiliscono tutte le cauzioni che possono assicurare tanto la più illuminata istruzione, quanto la più equa e sincera decisione.

§ 1905. Così seguendo la catena dei fini e dei mezzi veramente necessarj, si trova che certe discipline, le quali a prima giunta sembrano o arbitrarie o mutabili o di poco conto, sono necessarie, immutabili e della più alta importanza, ed entrano come parte essenziale del primitivo contratto di associazione; dimodochè non v'ha che una deplorabile ignoranza od una immane tirannía, la quale si creda lecito di arbitrare. Ritorno ai particolari, osservando che il rendere giustizia se è *mezzo* di sicurezza, egli è nello stesso tempo un *soccorso* di dovere publico necessario ed irrefragabile.

Digitized by Google

§ 1906. Dunque *negar di rendere giustizia a chi l'implora* è un vero delitto per parte dei direttori dei popoli. Questo rifiuto è una vera tirannía negativa, la quale próvoca tutti gli spogli e tutte le mancanze di fede dei privati. Parimente *non assicurare l'esercizio equo della giustizia* è un'altra tirannia negativa tanto più esecranda, quanto più con lo strumento stesso di salute si lascia l'adito aperto alla perdizione. — Le tenebre del segreto operano quest'effetto. Niun uomo di senno potrà mai riconoscere nelle aule inaccessibili al Publico il tempio di Temide; ma solo vi ravvisa spelonche assediate da intriganti e da corruttori, e però giustamente presume l'inganno, l'ignavia e la corruzione. Pur troppo poi i frequenti esempj confermano questi sospetti; dimodochè *giustizia* e *secreto* divengono un formale e scandaloso controsenso. Con un senso molto profondo un grande regnante disse che *la giustizia è una religione.* Ma esiste forse una religione publica senza templi e senza cultori adunati? Potrà mai la giustizia assumere le auguste divise, ed inspirare la fiducia e il rispetto proprio d'una religione, se venga amministrata nelle tenebre? Quest'uso, nato co 'l dispotismo moderno, fu sconosciuto ed aborrito nelle vecchie età, e solo per un'abitudine d'un senso depravato non se ne sente in alcuni paesi la mostruosità e la nequizia. Dico anche *la nequizia*, perocchè se il cittadino ha diritto d'esigere in questa parte la più completa sicurezza, egli ha perciò il diritto originario sociale alla publicità, come mezzo dimostrato necessario a questa sicurezza.

Io mi astengo dal parlar più oltre di tale argomento, per non anticipare la trattazione delle dottrine riserbate alla parte direttiva. Quì basti aver segnata questa specie di addentellato, al quale dovremo raccomandare il séguito dell'opera nostra. Passiamo dunque alla seconda parte dei doveri della comunanza verso il cittadino, cioè al soccorso diretto.

CAPO IV.

Secondo oggetto della protezione solidale della comunanza: SOCCORSO.

I. *Indole del soccorso sociale.*

§ 1907. E quì appunto ripigliando le cose da capo, conviene ben intendere che cosa si comprenda sotto la denominazione di SOCCORSO DELLA SOCIALE COMUNANZA. Forsechè si vuole esprimere che tutto il mondo accorra a fare i nostri comodi? Ognuno per eguale diritto potrebbe pre-

Digitized by Google

tendere altretanto da noi; e però la cosa si ridurrebbe al punto, che niuno farebbe nulla per l'altro. Che cosa dunque si vuole significare con la parola *soccorso?* Che ogni associato valido operi, per quanto è da sè, tutto quello che può per star meglio, e però non viva ozioso alle spalle altrui; ma nello stesso tempo, che ogni membro venga ajutato dalla compagnía in tutto ciò che non può fare da sè solo relativamente alla propria conservazione e perfezionamento, e precisamente nell'esercizio della sua padronanza originaria; ed inoltre, che si facia per conto della compagnía intiera tutto ciò che non potrebb'essere imposto ad alcun individuo assegnabile in particolare. Ecco in generale che cosa si debba intendere sotto il nome di *soccorso doveroso della comunanza*, considerato come parte essenziale del contratto sociale.

§ 1908. Da questa esposizione generale tosto si ravvisa che due specie diverse di soccorsi sociali possono esistere. La prima si può dire *di ragione privata*, come sarebbero le tutele, l'assistenza in caso d'infermità, o la distribuzione dei mezzi di sussistenza nel caso d'incolpabile e calamitosa indigenza, ec. La seconda specie si può dire *di ragione comune*, come sarebbe fare un ponte sopra un'aqua a comodo degli abitanti, onde agevolare una comunicazione, stabilire pesi e misure autentiche, ed altre cose simili, senz'avere in vista alcun individuo in particolare.

§ 1909. Havvi certamente un'altra specie di soccorsi infinitamente più estesi di quelli contemplati finora. Questi sono tutti quelli che un associato si procura sia mediante una privata domanda al suo vicino, sia co 'l farsi voler bene e stimare dagli altri, sia finalmente dal solo conversare co' i suoi collegati. In questo novero si possono ascrivere tutte le cognizioni acquistate co 'l solo vedere e udire, oltre quelle che riceve da una formale istruzione. Sommando tutti questi soccorsi, e considerando quanto siano estesi e ripetuti, essi formano certamente un valor massimo della sociale convivenza. Ma se questi possono attribuire un motivo all'associazione, essi non formano oggetto del sociale contratto, nel quale si tratta di stabilire perfetti diritti e perfette obligazioni *sanzionabili* da leggi positive. Soccorsi d'officio publico denominiamo questi ultimi per distinguerli dai *soccorsi d'arbitrio* e puramente *convenzionali.*

II. *Fino a qual segno debbasi estendere il soccorso sociale.*

§ 1910. A qual segno devesi estendere il doveroso soccorso della comunanza sociale? Facile è la risposta, se consideriamo una società

Digitized by Google

costituita secondo la giustizia e l'umanità; vale a dire giusta la vera indole sua. Difficile poi, se eliminata l'idéa della cosa *comune*, sostituiamo il privato predominio. Quando prendiamo di mira una vera società nel suo senso giusto e santo, dico che il dovere del soccorso sociale devesi estendere a TUTTA LA VITA DEI COLLEGATI. Considerando più addentro le cose, noi ci avvediamo che la sicurezza individuale, di cui parlammo poco fa, risulta appunto dal formale soccorso di tutte le forze della comunanza, non altrimenti di quella d'un meschino che vive sotto la protezione di un vicino potente a cacciare i ladroni che battono la campagna. Ciò non basta ancora: considerando che breve è la vita d'ogni uomo, e che le generazioni umane si succedono su la terra; considerando che ogni uomo nasce ignorante, e soggetto a sregolati appetiti, talchè è necessitato a ricevere dalla società i lumi e le abitudini che lo rendano membro collegato utile a sè stesso e agli altri; noi siamo condotti a riconoscere nelle leggi e nell'amministrazione sociale un *doppio soccorso*. Il primo consiste nel *comprimere* l'iniquo predominio dei provetti attualmente viventi; il secondo nell'*educare* e quindi nell'*illuminare*, *avvezzare* e *proteggere* la tenera generazione che sorge in mezzo alla cadente. Così viene proveduto alla conservazione e al perfezionamento, a norma delle rispettive competenze del Publico e del privato.

§ 1911. Ecco in generale quanto sia estesa la sfera dei soccorsi d'officio publico da prestarsi dall'associazione ad ogni membro collegato in forza del contratto sociale. Importa sommamente il riconoscere questa estensione, onde poter dare ad ognuno il suo. Il diritto di partecipare al soccorso voluto dall'associazione sarebbe una vana parola, se non se ne determinasse la qualità e la quantità. Sarebbe pure una vana parola, se non consistesse in un *diritto perfetto* dei singoli ad *esigere* dalla comunanza gli atti produttivi di questo soccorso. Potrà mancare ai singoli la forza compulsiva, perchè i più uniti sono più forti di un solo; ma ciò non toglie che il privato non abbia ragione di pretenderli.

III. *Delle tre specie di protezione e di soccorso.*

§ 1912. Il soccorso quì contemplato, nel quale vengono compenetrati tutti i mezzi della sociale sicurezza, abbraccia, come ognun vede, tutta la legislazione e tutta l'amministrazione publica dello Stato, e prima di tutto la costituzione del potere politico, il quale ha bisogno d'essere potente per proteggere; e per essere potente abbisogna di non essere disperso, ma riunito in un solo centro veramente *publico*, ed unicamente *publico*. — Ogni singolo pertanto ha un perfetto diritto verso la

Digitized by Google

comunanza; e viceversa ella è obligata verso ogni singolo a prestare la più provida ed equa legislazione e la più attenta e fedele amministrazione, e però a stabilire avanti tutto un Governo politicamente forte. — Tutte queste cose sono comprese sotto il nome di SOLIDALE PROTEZIONE, mentovata nella formula del contratto sociale. Quali siano le parti, quali i limiti e quali i mezzi pratici di sì fatta protezione, noi lo spiegheremo a suo luogo. Quì solo mi contenterò di notare quanto segue. Da una parte abbiamo la padronanza originaria di ognuno, con la quale egli si considera un confederato eguale e indipendente. Quì dunque se ogni confederato si trova eguale ad ogni altro, non può esigere dalla comunanza che soccorsi sussidiarj in vista d'una inevitabile necessità. *Sussidiaria* è dunque la publica protezione nelle private bisogne. Dall'altra parte esistono rapporti costanti e comuni non assegnabili di preferenza a verun privato. *Principale* è dunque la protezione nelle bisogne publiche, sia *civiche*, sia *di Stato*. Le prime riguardano la persona dei singoli, presa senza preferenza; le seconde riguardano tutto il popolo preso in solido, e come persona morale ed individua. Da tutto questo apparisce poter esistere: 1.° una protezione civile; 2.° una protezione civica; 3.° una protezione di Stato.

§ 1913. Dove tutte le classi dei cittadini sono rese eguali al cospetto delle leggi moderatrici delle fortune e del destino dei privati; dove infranti quegli odiosi vincoli che, rinserrando le proprietà in poche mani, portavano la disoluzione degl' interessi comuni, deturpavano e rendevano miserando il corpo sociale pe' i vizj dell'opulenza, pe' i delitti dell'indigenza e per la sciagura delle private virtù, viene sostituito un sistema di equabile difusione che moltiplica le famiglie, e premia solo l'industria e la onorata economía; dove alle coscienze sono ridonati i loro diritti, alle famiglie la loro dignità, alla cittadinanza le sue prerogative; dove la publica autorità riceve sotto la sua protezione l'uomo che nasce per assicurarne lo stato ed i futuri possessi, l'uomo che si unisce ad una moglie per avvalorarne il domestico régime, l'uomo che trafica per rendere *autentico* il passaggio delle obligazioni e per inspirare la fiducia al commercio, l'uomo che non può accudire alla sua amministrazione per pareggiarne le capacità ed assicurarne gl' interessi; dove leale, pronta e sicura è la giustizia resa ad ognuno; dove finalmente alla naturale libertà non vengono imposti altri vincoli, che quelli che sono necessarj affinchè l'uomo non serva mai all'uomo, ma solamente alla necessità della natura ed al proprio meglio; ivi certamente si eserciterà la *protezione civile*.

Digitized by Google

§ 1914. Difficile sarebbe assegnare i confini fra la civile e la civica protezione, se ponessimo mente *a chi servano* le sue funzioni. Ma un criterio di distinzione vien còlto pensando che nella protezione civile l'autorità della comunanza agisce « *ad istanza* » su la persona del privato; dovechè nella civica deve agire d' *officio* e *su le cose principalmente.* Così *d' officio e moto proprio* veglia su la sanità e su la sicurezza contro le cose, ossia le loro offese. D' officio « moto proprio costruisce strade, ponti, canali, per agevolare le comunicazioni. D'officio e moto proprio ordina il sistema delle cose autentiche, sia verbali, sia reali, come p. e. i pesi, le misure, le monete, i bolli di assicurazione, ec. Altra distinzione si vedrà nella parte seguente, parlando della *protezione civile.*

§ 1915. Più chiara è finalmente la distinzione della protezione che appellammo *di Stato* sì dalla civile che dalla civica; e ciò sì per ragione degli oggetti, che per ragione della gestione. Considerando lo Stato come persona unica ed individua, voi cominciate a distinguere le sue relazioni interne dalle esterne. Nelle interne voi gli attribuite una sovranità territoriale, per cui, salva la santità delle proprietà private, un popolo succede ai beni vacanti, e può escludere dal suo seno gl' invasori o gli stranieri. Voi vedete esservi una popolazione che, presa in complesso, interessa per la sua qualità e quantità, pe 'l suo stato morale, per la sua opinione dominante, e così discorrendo. Considerando poi lo Stato rispetto agli altri, e pensando che per la pace e sicurezza si esige un credito di confidenza ed un credito di considerazione, onde captivarsi l'amicizia « farsi rispettare dagli altri popoli, voi cogliete gli oggetti della protezione che deve assumere la comunanza nelle cose di Stato.

§ 1916. E quì per compiere la sfera della *sicurezza* contemplata come primo officio del contratto sociale, noi sentiamo che in relazione agli altri popoli questa riguarda la conservazione della pace, durante la quale un popolo non è minacciato dalla massima calamità che soffrir possa dalla parte degli uomini. Vano è pensare ad ordinare le cose al di dentro, se non ci assicuriamo al di fuori. Ora il mezzo primo ed indispensabile a far ciò consiste nell' ingerire il *credito di confidenza « di considerazione.* Il primo nasce dalla riputazione dell'onestà e moderazione dei direttori della forza publica; il secondo dalla possanza militare, pecuniaria e federativa dello Stato, valevole a scoraggiare chi volesse offenderci. Dunque ogni membro collegato ha diritto d' esigere che vengano fondati « mantenuti i titoli produttivi del credito suddetto; dunque ha diritto perfetto ai mezzi che valgono ad effettuarlo. Viceversa poi è

Digitized by Google

in dovere di contribuire alla possanza pecuniaria e militare nazionale, senza cui la nazione cessa d'esistere e di vivere come nazione.

IV. *Del diritto di suggerire le cose utili.*

§ 1917. Chi ha interesse ha azione. Ogni collegato, a parlar giusto, deve considerare sè stesso come membro del principato, non per agire da sè solo o per rifiutare di prestarsi agli atti sociali, ma per suggerire almeno ciò che gli par meglio alla cosa publica. Questo è un diritto innato ed inviolabile che compete ad ogni cittadino. I corpi sociali sono necessariamente istruttori di sè stessi, e gli angeli non scendono dal cielo a rivelarci le dottrine della cosa publica. Coloro che salgono a dirigere questa cosa publica non acquistano co 'l sedere nei Consigli o co 'l vestire le toghe una scienza miracolosamente infusa. Dunque tutti i membri della comunanza hanno diritto, come altretanti membri della stessa famiglia, di suggerire ciò che credono il meglio, sia per correggere gli abusi, sia per variare all'opportunità l'andamento della cosa publica. Se alla loro opinione non si può dare il valore di voto deliberativo, sarà almeno una proposizione od un voto consultivo; ma il diritto a porgerlo sarà sempre irrefragabile.

§ 1918. Volete voi chiudere la bocca ai cittadini? Or bene sapiate che voi rinunciate a quella discreta TOLERANZA che i cittadini possono usare verso di voi, per addossarvi invece un'immensa responsabilità. Quando voi non pretendete usurpare il posto di un Celeste, i cittadini sentono che potete errare per incolpabile ignoranza, o non fare per fatali circostanze un bene che vorreste; e voi potete su di ciò informarli e persuaderli. Nel primo caso i cittadini vi perdonano, e vengono in vostro soccorso per suggerire quello che sanno; nel secondo caso vi scusano, e vi ajutano a calmare gl'intoleranti. Ma quando voi vietate ai cittadini di parlare, presumendo d'essere i soli infallibili, voi vi erigete in direttori impeccabili, nè si possono perdonare i vostri falli, nè scusare le vostre mancanze. Allora il Publico sente tutto il dolore del vostro Governo, e voi tutte le maledizioni dell'insofferenza. Evitate, se potete, questo effetto; impedite, se potete, ch'egli non leda l'intimo della vostra potenza, malgrado le vostre prigioni e le vostre armate. Io non parlo del caso di un'avversa fortuna. Nel giorno della sventura vi possono forse giovare i praticoni privilegiati del vostro palazzo?

Digitized by Google

V. *Del diritto ultimo e straordinario di protezione e di soccorso alla cosa publica.*

§ 1919. Il contratto sociale riveste una natura del tutto propria, qual è quella di non offrire due persone reali « fisicamente distinte, ma un'unione identica di uomini conviventi, i quali sotto un aspetto rivestono il carattere di *obliganti*, « sotto un altro rivestono il carattere di *obligati*. Così nel caso nostro l'uomo singolare, considerato in istato privato, riveste il carattere di PROTETTO; considerato poi in compagnia di altri « verso ogni altro privato, riveste il carattere di COMPROTETTORE. Con l'unione di questo doppio carattere nella stessa persona non può nascere confusione, perchè si esercitano in senso diviso. Questo doppio carattere si sente anche nelle società provedute di agenti publici tutte le volte che si tratta di un urgente o sommo affare di Stato, in cui le forze ordinarie dei magistrati « non bastano, « sono disperse; come pure in tutti quei casi ne' quali si deve avere l'ultimo ricorso alla nazione. La cosa è tale, che il diritto ed il rispettivo dovere non solamente d'essere protetti, ma eziandío a proteggere, si può dire essere bensì uno e residente nello Stato, ma tale che « *singulis in solidum pars tenetur*. Questo principio fu invocato dai Publicisti « dai Legislatori per obligare alla denunzia civica nei delitti di lesa maestà. Esso dunque dovrà valere anche in altri casi, dove la forza ordinaria vien meno, o dove si tratta di oggetto egualmente importante. Più ancora: se esiste il principio, esiste anche il dovere ed il rispettivo diritto. Se dunque con lo stabilimento delle autorità si è creduto di delegarne l'*esercizio ordinario*, ciò non toglie ch'eminentemente non risegga nella comunanza; ed è appunto per questo ch'egli si manifesta nei casi ne' quali i delegati o non possono o non vogliono esercitarlo: allora ogni privato è mandatario, ed ogni cittadino è magistrato. Anche nelle adulte società vi sono intervalli, nei quali si sente pur troppo la necessità di questa massima. Tali, per esempio, sono i momenti di una imminente occupazione nemica, nei quali un popolo è abbandonato a sè stesso; tal è il passaggio da uno ad altro Governo. Allora più volte si è sentito l'ottimo effetto dell'intervento di un buono e riputato cittadino; come negli eserciti dopo una rotta si è veduto l'ottimo effetto dello zelo di un prode e savio guerriero.

§ 1920. In uno Stato ben ordinato le leggi fondamentali debbono contemplare il caso del ricorso del potere di protezione sociale al suo principio, onde non lasciar senza guida un popolo colpito da caso straordinario. In generale però osservo che in queste circostanze lo zelo del

Digitized by Google

cittadino può e deve spiegarsi tanto co 'l dire, quanto co 'l fare. Se nel momento che un nemico esterno, che affetta di recarvi libertà, tende insidie alla vostra indipendenza, e voi vedete avervi pericolo che molti, illusi dalle perfide promesse, si rimangano neghittosi; voi certamente farete opera giusta e pia co 'l disingannare gl'illusi, sia con la voce, sia con gli scritti, sia con l'ajuto di compagni: e la patria vostra vi dovrà sapere buon grado degli sforzi che farete per sottrarla dal precipizio e dalla servitù minacciata dallo straniero. Se v' ha circostanza in cui i buoni debbano unirsi e predominare, è appunto questa.

CAPO V.

Condizioni della cooperazione dei membri collegati nell' ordine civile.

I. *Che cosa importi la qualificazione di membro collegato.*

§ 1921. Dopo avere sommariamente esposto che cosa comprenda la *protezione solidale* dovuta dalla comunanza in forza del contratto sociale, ragion vuole che passiamo a considerare le altre parti di tale contratto. Quì però debbo avvertire, che in questo Capo altro non debbo fare, ch' esporre alcune nozioni primordiali, le quali non potrebbero cadere in veruna parte speciale della seguente trattazione.

Nel testo del contratto si parla di cooperazione e di contemperamento del potere dei membri collegati. Il nome stesso di *membro collegato* importa appunto questa cooperazione.

§ 1922. Un membro collegato non è una persona semplicemente *coesistente*, ma è persona *cooperante* a qualche scopo concordemente inteso e concordemente voluto. Così un membro d'una società di commercio è una persona che vuole e deve d'accordo con gli altri agire o contribuire in un dato ramo di commercio. Così dicasi d'una società di studio, d'una società d'impresa, d'una società di lavoro, e via discorrendo. Un membro dunque inattivo, ozioso, e, ch'è peggio, il quale vuol godere alle spalle altrui, non è *membro collegato*, ma è *membro sopracaricato;* non è *socio*, ma *peso*. Piante parasite sono queste, e però da non tolerarsi, a meno che non siano fisicamente e moralmente impotenti a cooperare con gli altri alla più felice conservazione ed al perfezionamento dei collegati.

§ 1923. Noi abbiamo in vista uno stato ordinato a POTENZA UTILE, come il solo canonizzato dalla natura e consacrato dalle sue sanzioni.

Digitized by Google

Ora può forse esistere vera potenza senza questa comune *cooperazione* propria dei membri collegati? Dunque in forza dell'essenza stessa del contratto sociale i socialmente oziosi non sono tolerabili. Dico *i socialmente oziosi*, per indicare coloro i quali o con le loro opere o con le loro proprietà non coadjuvano la cosa publica.

§ 1924. La società non può esistere fra lo *schiavo* ed un *padrone*, ma solamente fra *eguali* e *indipendenti*. Membro collegato o socio non è con noi il bue ed il cavallo, ma sono al nostro servigio. È dunque un vero controsenso, anzi una crudele derisione quella dei privilegiati, i quali vi parlano di civile società, mentre costoro o posseggono esclusivamente le terre, e peggio le persone che vi sono sopra, o soli vengono ammessi agl'impieghi ed agli onori dello Stato, o godono di particolari esenzioni dai tributi, o sottraggono i beni dal libero comune commercio, o li fanno rientrare nei ceppi genealogici; e via discorrendo.

§ 1925. Io non parlo di uno Stato dominato da un tiranno. Ivi è assurdo, come già osservò Cicerone, voler applicare al popolo il nome di *civile associazione*, sinonimo di COSA PUBLICA: *publica res*, o *res publica*. — *Ergo illam rem populi, idest rem publicam, quis diceret tum cum crudelitate unius oppressi essent universi? Neque esset vinculum juris nec consensus ac societas coetus quod est populus ..... Ergo ubi tyrannus est, ibi non vitiosam, sed, ut nunc ratio cogit, dicendum est nullam esse rempublicam.* (*De rep.* Lib. III. n.° XXXI. pag. 261-262). Ciò che Cicerone disse di questo Stato lo possiamo anche dire di una monarchía regolata per conto di una famiglia e di privilegiati.

Qual è la conseguenza di questa osservazione? Che il dovere della *cooperazione sociale* non può esistere dove regna un iniquo privato predominio; ch'è assurdo predicare doveri verso una patria che non esiste, e pretendere per coscienza non solamente che vengano sofferti in pace gli oltraggi, ma che si baci eziandío la mano che ci percuote (1).

---

(1) Si noti bene la parola *pretendere*. Questo vuol dire, che dal lato di chi soffre sarà virtuosa la tolleranza, anche per non immergere la società nei mali molto maggiori delle ribellioni; ma non si potrà sostenere che chi opprime possa esigere una illimitata sofferenza: ciò sarebbe assurdo, perchè dalla violazione di un dovere farebbe sorgere un diritto. (DG)

Digitized by Google

II. *Effetto necessario di diritto. Libertà ed ampliazione esterna della padronanza originaria.*

§ 1926. Certamente la cooperazione è un dovere dei collegati; ma questo dovere, lungi d'importare la servitù o la diminuzione di verun nostro diritto, importa invece la libertà e l'ampliazione effettiva della nostra padronanza. E come no?

Noi abbiamo già dimostrato come in una bene ordinata società, lungi dal toglier nulla all'utile libertà ed indipendenza, esse anzi *s'aumentino* al massimo segno che ottener si può sopra questa terra, e ch'esse sono egualmente inviolabili per tutti. Dunque il diritto di *ampliare*, per quanto si può, la propria indipendenza e libertà, senza ledere la reciproca eguaglianza, formerà il carattere precipuo giuridico di membro collegato, ed una condizione della sociale cooperazione.

§ 1927. Ciò a primo tratto sembrerà contradittorio, pensando al *contemperamento* di questa padronanza, ed all'obligazione di prestarsi a tutto ciò ch'è necessario alla conservazione e alla difesa della compagnia. Ma questa contradizione non è che apparente ed imaginaria, perchè nasce dalla contradizione fra la maniera speculativa di figurare la *padronanza originaria* e la *potenza reale* dell'uomo su questa terra. Con la maniera speculativa suddetta si autorizzano le pretensioni di un Dio (1) a fronte della potenza di un uomo. Ponete le cose in armonia, consultate lo stato reale ed insuperabile delle cose; ed allora cesserà ogni contradizione. Incominciate ad interrogare voi stesso, e dite: che cosa posso io solo? Voi troverete di poter meno d'ogni bestia nella sua sfera. Dunque voi concludete: io, abbandonato a me solo, non posso far nulla di quello che vorrei; dunque io, abbandonato a me solo, non posso far nulla, nè divenir capace a fare il mio bene. Passate indi a domandare a voi stesso: che cosa posso io fare in compagnia degli altri? Posso diventar ragionevole, assicurare le cose mie, giungere in somma ad essere padrone di soddisfare a' miei bisogni co 'l soccorso altrui. Ma questo soccorso no 'l posso ottenere che con la pratica di tali atti. Dunque la mia padronanza non può nascere che dalla pratica di questi atti; dunque se io volessi prescindere dai medesimi, non sarei padrone di nulla, e sarei invece impotente, infelice, e schiavo della grezza natura; dunque la padronanza fuori della società, e senza le leggi della socialità, è

(1) Cioè le pretensioni di un uomo che s'imaginasse bastare a sè stesso, a fronte della effettiva potenza dell'uomo qual è di fatto. (DG)

Digitized by Google

una pura chimera; dunque il contemperamento e le prestazioni del sociale contratto non sono restrizioni della padronanza, ma condizioni necessarie per effettuarla.

§ 1928. Qual è dunque la conseguenza di tutto questo? Che io essendo aggregato ad una società di conservazione e di perfezionamento, lungi dal perder nulla di potenza utile, per lo contrario acquisto quaggiù tutta quella che nello stato attuale è possibile. Dunque ponendo a confronto la mia potenza fuori della società con quella che posso ottenere in società, io amplio, per quanto è possibile, la mia indipendenza e libertà; dunque la qualità di membro collegato di una giusta società importa di sua natura l'ampliazione di questa indipendenza e libertà per ogni uomo aggregato alla medesima, semprechè non voglia rimanere ozioso, od ingiuriare gli altri; dunque la contradizione imaginata non è che chimerica.

III. *Ordine civile. Sua distinzione dal nudo privato.*

§ 1929. L'ampliazione di cui parlo non si deve tenere come conseguenza della semplice mia coesistenza con gli altri, ma all'opposto si deve riguardare come frutto esclusivo dell'attività e della giustizia d'ogni membro collegato. Ciò suppone un ordine di azioni fra i socj, per il quale si amplia la rispettiva indipendenza e libertà di tutti. Quest'ordine appellasi DIRITTO O RAGIONE CIVILE.

§ 1930. Non si deve per altro confondere il *Diritto civile* co'l nudo *privato*, benchè si regolino e si giudichino gli affari dei privati co'l Diritto civile. Altro è quel Diritto che viene dedotto dai puri rapporti dell'*eguaglianza individuale* fra uomo e uomo, altro quel Diritto o quella Legge che viene emanata in conseguenza dei rapporti di questi uomini in società. In tale specie di Diritto l'idéa dell'originaria padronanza viene *contemperata* dalla convivenza (1). Questa idéa fondamentale, e poco famigliare, abbisogna di esame. Quì non ci serviremo che di parità, riserbandoci di addurre i principj e di specificare gli oggetti nei quali la padronanza originaria viene atteggiata e contemperata dai rapporti della convivenza.

§ 1931. Figuratevi un vortice solo in mezzo ad una massa d'aqua: che cosa vi presenta? Esso vi presenta una forma ed una forza (cui il

(1) Niuno ignora che nei matrimonj, nelle acquisizioni, nell'amministrazione, nelle forme sì contrattuali che giudiziarie, intervengono leggi di *ordine publico:* da esso nasce il *contemperamento.* Ma queste leggi, unite alle altre di ragione privata, formano la RAGIONE CIVILE. La ragione civile non è dunque ristretta alla *mera privata.*

Digitized by Google

volgo considera sola) che avvolge in giro l'aqua, e che si dilata fin dove può, senza che intorno ad esso ravvisiate altro vortice che lo ratenga o l'impedisca. Quì tutto è così unito ed isolato, che voi non tenete conto fuorchè dei caratteri, dirò così, individuali del vortice da voi figurato. Ecco l'imagine della *padronanza originaria* dell'uomo considerata in senso ASSOLUTO, ISOLATO E SPECULATIVO.

§ 1932. Ora cangiando d'ipotesi, fingete ch'entro un solo recinto vengano formati molti vortici, e che questi premendosi moderatamente l'un l'altro, siano tutti spinti in giro intorno ad un centro comune: che cosa ravvisate voi in questo secondo stato? Voi vedete bensì in ogni vortice la sua forza individuale, che lo avvolge intorno al proprio asse; ma nello stesso tempo nella nuova loro posizione vedete la *forza* e la *forma* di ognuno atteggiata dalla forza dei coesistenti, talchè tutti agiscono e reagiscono fra loro, e tutti infine obediscono ad un comune movimento. Questa forza e questa forma rappresentano la PADRONANZA CONTEMPERATA dallo stato sociale. Avviciniamo ora le cose alla verità.

§ 1933. Il nome di *contemperata* non esprime una padronanza *diminuita*, ma quella sola che può essere *compatibile* con la costituzione dello stato sociale, unico ed indispensabile mezzo d'ogni potenza e d'ogni bene dell'uomo su questa terra. Il nome di *contemperato* e di *assoluto* è un modo di dire per poter ragionare in Diritto e in Politica. Ivi di fatto abbisogniamo di un primo stato semplice ed assoluto, per servircene come di punto ideale di paragone; a guisa dei geometri, che assumono lo stato di assoluta eguaglianza per paragonare fra loro le varie grandezze. Nella teoría di Diritto assumiamo la *padronanza originaria* in senso assoluto, e la riguardiamo come una sfera elastica, la quale non si restringe se non premuta; e tanto solo si restringe quanto è compressa, e nulla più.

Ma, per verità, nell'ordine necessario che presiede all'umanità non può esistere che una padronanza di un solo genere, postochè l'uomo non può agire come vero padrone fuorchè in società e per mezzo della società.

§ 1934. Il diritto adunque possibile umano non può essere che la padronanza attivata in società ed atteggiata dalla società. Dunque nulla di *anteriore* può realmente esistere, che meriti il nome di *vera padronanza*. Dunque puramente nominale è quella che per un'astrazione viene figurata fuori della società e prima della società. A parlare con verità, si può dire in certa guisa che la vera nostra padronanza viene *improvisata* in seno dell'aggregazione sociale, e nasce immediatamente

Digitized by Google

dai rapporti reali, necessarj e tutti proprj del fondo sociale. Ecco la vera idéa della padronanza individuale, quale può esistere in natura; ed ecco l'oggetto proprio del Diritto civile.

IV. *Come si debba considerare la ragione civile e come la naturale.*

§ 1935. Nel ragionare dello stato e del diritto del *privato vivente in società* si è sempre usato di contraporre il Diritto civile al naturale. Qui cade un'osservazione capitale e decisiva, alla quale prego di por mente, e di non dimenticarla giammai. O voi mi parlate del Diritto civile positivo e di puro fatto, cioè di quello che viene stabilito per autorità umana, e fatta astrazione da ogni regola necessaria di ragione; o mi parlate del Diritto civile di ragione necessaria sociale. Se mi parlate del mero positivo, voi avete ragione di contraporlo al naturale, come contraponete al naturale il positivo delle genti, il positivo dei Governi, e come contraponete il fatto al diritto, ec. Che se poi mi parlate del Diritto privato sociale, quale dev'essere in forza dei rapporti reali delle cose, voi, contraponendo il Diritto civile al naturale, lavorate sopra un supposto doppiamente falso, o commettete un balordissimo controsenso. In primo luogo voi supponete che il Diritto naturale sia quello dell'uomo isolato e fuori della società, mentre questo è anzi il più anti-naturale, e fabricato con condizioni ripugnanti, e però non è nè diritto, nè naturale. Ciò consta ad evidenza dalle cose altrove discorse. In secondo luogo poi non considerate come naturale ciò che risulta dai rapporti reali e necessarj indotti dal vario stato per noi inevitabile delle cose; o però distruggete la massima parte dell'ordine della civile e politica giustizia, per abbandonare l'impero del mondo al puro arbitrio.

§ 1936. Il controsenso poi deriva da questo erroneo scambio e da questa enorme mutilazione dell'idéa di naturale Diritto. Come mai tuttodì nel censurare una legge non vi accorgete di alludere ad un ordine di ragione assai più esteso di quello che comprendeste co 'l nome di *Diritto naturale?* Contra il *positivo* che cosa contraponete voi fuorchè il *naturale?* Ora se nei più minuti affari privati delle incivilite società ad una legge positiva ingiusta od improvida contraponete una buona ragione, che cosa contraponete voi, fuorchè il Diritto naturale? Dunque dovete confessare che questo Diritto si estende a tutta sorta di affari delle più raffinate società. Dunque egli non è quello dell'uomo isolato, non è quello della grezza natura; ma quello che nasce dai rapporti reali o necessarj di tutte le cose del mondo delle nazioni.

Digitized by Google

V. *Si rettifica l' idéa che il Diritto civile sia un' applicazione del naturale, o aggiunga o detragga al naturale.*

§ 1937. Vi avvisereste voi forse di dire non essere egli che un' *applicazione* del Diritto naturale comunemente inteso? Ma, per mia fè, quale idéa possiamo noi formarci di *applicazione*, laddove per fare queste applicazioni ho bisogno di computare sempre nuove e sempre varie circostanze di fatto? È assurdo parlare di *applicazione* quando esco dal caso contemplato dalla legge. Quì per *caso* s' intende tanto l'atto quanto lo stato di fatto ipoteticamente assunto dal Legislatore, e su 'l quale statuì. Altro è dire che il Diritto d' uno Stato raffinato non sia in *contradizione* o facia corpo con quello d'uno Stato grezzo, ed altro è dire che non sia che un' *applicazione* di quello d' uno Stato grezzo. Dirò io che il Diritto dell' uomo provetto sia l'applicazione del tutelare del fanciullo? Ogni Diritto non ha forse un titolo? Cangiando il titolo non si cangia fors' anche il Diritto? Il Diritto, come legge, non è forse la regola delle più utili azioni? Il Diritto, come funzione, non è forse un atto determinato di una forza? A che dunque far valere *applicazioni*, quando il Diritto dev' essere il risultato di tutti i rapporti attivi, reali e concreti delle cose? Un corpo mosso da due forze eguali, operanti ad angolo retto, segue la diagonale: direte voi che il moto composto dall'impulso di tre, di quattro o di più forze sia un' applicazione della legge delle due forze espressa con una diagonale? Quale balordaggine sarebbe mai questa! Ogni maniera di movimento ha le sue leggi proprie ed indispensabili, prodotte dal concorso delle date forze così atteggiate. Ecco ciò che vi dicono la natura e la ragione. Così dicasi del Diritto naturale, il quale è il complesso dei risultati utili derivanti dai rapporti delle nostre forze con quelle della natura e dei nostri simili. Ma siccome in natura non esistono fuorchè atti singolari e concreti, così il vero Diritto naturale consisterà in altretanti risultati utili singolari e concreti. Dunque è assurdo parlare di *applicazioni* nel senso comunemente inteso. Se sotto il nome di *applicazione* intendeste la *concordanza* fra il *razionale* e il *positivo*, allora io converrei con voi; fuori di questo senso, mai.

§ 1938. Io non ignoro che comunemente si fa valere l' idéa che il Diritto civile *partim addit, partim detrahit Juri naturali.* Ma chi può ammettere questa sentenza, se non colui che definì il Diritto naturale *quod natura omnia animalia docuit?* Ma chi potrebbe mai adottare questa definizione, sapendo che ogni animale ha le sue leggi, e che l'uomo non ha nè i poteri nè l' istinto individuale degli altri animali? Chi

Digitized by Google

potrebbe ammettere questa definizione, pensando che non parliamo delle leggi *istintive di fatto*, ma di un ORDINE DI RAGIONE? Chi potrebbe ammettere questa definizione, pensando che le aggiunte e le correzioni supposte non possono essere un atto d'arbitrio, ma un atto di ragione? Per lo contrario fatevi pure un' idéa unica d'una legge impulsiva degli atti di tutti gli animali; e poi venite, se potete, a stabilire altro principio, che quello dell'amore dell' individuale conservazione. Nel rimanente il mondo dovrà forse essere commesso al puro arbitrario?

§ 1939. Divezziamoci una volta da queste mal tessute ed estreme speculazioni; abbandoniamo una volta queste grette e confuse illusioni, e raffiguriamo invece il Diritto naturale sotto le forme e co' i caratteri co' i quali nei nostri libri sacri fu rappresentata la SAPIENZA. Allora vedremo che, vario, moltiforme e pieghevole, a norma del diverso stato e delle diverse posizioni necessarie degli uomini e delle società, egli non è confinato alla gretta sfera entro cui fu molte fiate inceppato.

VI. *Che al diritto proprio d' isolati individui e delle genti non si deve restringere il concetto del Diritto naturale.*

§ 1940. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che il Diritto naturale non può essere mai contraposto al civile, quale dev' essere. Qui taluno mi dirà, esistere anche in società un diritto *privato* strettamente tale, fondato così su le qualità originarie, ch'egli si verifica nello stesso senso anche fuori della società. Tali sono tutti i diritti, diremo così, *negativi*, come p. e. di non offendere nella vita, nella roba, ec.; tal è il diritto di sussistenza, ec. Dall'altra parte poi i contemperamenti sociali non sono così assorbenti da colpire le originarie competenze, segnatamente in una educata e ben ordinata società. Dunque, oltre al Diritto publico e al civile, esiste un terzo Diritto, forse il più prezioso di tutti. Che altro è mai questo, fuorchè il Diritto naturale?

Rispondo, accordando ch' esista questa specie di Diritto. Accordo pure che anche a lui possa convenire il nome di *naturale;* ma nego che l'attributo di *naturale* sia esclusivo a questa sola specie di Diritto: e soggiungo di più, ch'esso non viene nè punto nè poco specificato, usando il solo nome generico e comune di *naturale.* Il suo nome proprio è quello di ORIGINARIO: e siccome poi è tratto, come tutti gli altri, dai rapporti reali e necessarj di natura; così, per distinguerlo dal mero *positivo*, può ricevere l'attributo di *naturale.* Ma questo attributo conviene egualmente al publico e al civile. Questo Diritto *naturale originario* dell'uomo in società non può venire distinto nelle azioni positive dal civile

Digitized by Google

che per un' astrazione in cui si tenga conto dei soli rapporti dell'eguaglianza individuale, prescindendo dai rapporti praticamente inseparabili della convivenza. Quì ritorna l'idéa della *padronanza speculativa*, della quale parlammo più sopra, e che serve d'appoggio alle nostre deduzioni, benchè in istato concreto e continuo (cioè nel vero e reale con cui le cose esistono in natura) non si verifichi sempre come la figuriamo. L'eguaglianza stessa non è moralmente obligatoria, se non in quanto essendo violata porta una sanzione (1).

VII. *Come si concilii la predicata eternità, necessità ed immutabilità del Diritto naturale con la idéa sovra presentata del medesimo.*

§ 1941. Contro l'idéa del Diritto naturale, presentata nei tre antecedenti numeri, insorge la Scuola peripatetica e teologica, la quale con molta enfasi ha predicato che il Diritto naturale è *immutabile*, *necessario* ed *eterno*. Ma poste queste qualità, come può essere vario, occasionale e pieghevole, come ora fu esposto? — Rispondo accordando l'eternità, necessità ed immutabilità voluta, la quale realmente riducesi ad una inconcludente trivialità; e nego che queste qualificazioni siano incompatibili co' i caratteri da me attribuiti al Diritto naturale. Ditemi di fatti: se io descrivo un circolo od un quadrato, l'essenza di questa figura si potrà dire tanto necessaria, immutabile ed eterna, quanto il principio stesso di contradizione. E che perciò? Si dirà che l'eguaglianza dei raggi nel circolo e l'eguaglianza dei lati nel quadrato sono di RAGIONE necessaria, immutabile, eterna; ma non si dirà mai che l'*atto* della descrizione da me fatta sia necessario, immutabile ed eterno: per lo contrario si dirà che quest'atto è tanto *contingente*, quanto qualunque altro mio atto volontario. Ma con quest'atto pongo in essere il quadrato ed il circolo. Dovrò dunque dire che queste figure sono di RAGIONE NECESSARIA e di POSIZIONE CONTINGENTE. Ecco ciò che si deve pur dire del Diritto naturale. Ma, ciò dicendo, dico forse una cosa *privilegiata*, o non più tosto una cosa *comune* a tutte le cose di questo mondo? La sola differenza consiste nel dire che la posizione contingente non dev'essere arbitraria, ma ordinata; ma ciò non riguarda l'eternità, la necessità, l'immutabilità predicata. Queste qualificazioni nella scienza dei costumi

---

(1) Perchè, se non vi fosse annessa una sanzione, mancherebbe di efficacia, mancherebbe del carattere di legge. Dove non v'è sanzione non si può figurare vera obligazione, quantunque l'obligazione derivi dall'autorità del precetto, e per sè dipenda dalla sanzione. Veggasi la mia Memoria in fine del Vol. IV. Cap. XIII. pag. 1406. (DG)

Digitized by Google

e delle leggi sono oziose, e inconcludenti trivialità. Ciò che decide è *uno scopo non arbitrario*, e *mezzi non arbitrarj* (vedi Lib. I. Capo I. n.° VII).

CAPO VI.

Condizioni della cooperazione dei collegati nell' ordine politico.

I. *Titolo fondamentale della cooperazione verso il Publico. Cánoni conseguenti.*

§ 1942. Ritorniamo al testo del nostro contratto sociale. Dopo la cooperazione nell'ordine civile segue la cooperazione nell'ordine politico, ossia verso la comunanza intiera.

Qual è l'idéa generale che ci dobbiamo formare di questa cooperazione? e prima di tutto qual è il titolo su 'l quale essa è fondata? — Se il sistema dei doveri altro non può essere che quello dell'amor proprio ben inteso (1); se l'ordine morale di giustizia altro non sarà mai che quello della *massima utilità*, derivante dai rapporti necessarj delle cose in quanto è fatto norma delle azioni degli uomini; se l'ordine sociale non è che di *ajuto* alla potenza utile dei singoli, e di *ajuto indispensabile:* è dunque evidente che il dovere di cooperare al bene comune in una società ben costituita sarà il massimo dovere, perchè tale stato racchiude la massima utilità, e perchè senza questa cooperazione comune lo stato sociale non potrebbe certo produrre sì fatta utilità massima particolare.

§ 1943. Ma questo si verifica nell'andamento ordinario della vita di quei corpi morali bene costituiti, come si verifica nello stato di salute ordinario dei corpi umani. Dunque se avvenga che la società non sia costituita a dovere, o che alcun membro nelle infinite contingenze si trovi in un fattizio conflitto, per cui non siavi luogo ad un presente o futuro compenso; è evidente ch'essa non rappresenta più questo disegnato bene. Dunque a proporzione della contrarietà si va scemando nei privati la forza e l'oggetto del dovere di *socialità*, ed all'opposto il dovere *personale* esclusivo va prendendo il di sopra. In tutti questi casi adunque sarebbe tirannía volere che il privato rinunzii al proprio e particolare suo bene, a favore di un preteso bene che non esiste. Il Governo simiglie-

(1) Quanto agli effetti che derivano dall'osservanza dei doveri, non già quanto al principio dal quale emanano i doveri, il quale sta nei rapporti necessarj delle cose. Ma tutti i doveri, come tutti i diritti, finiscono poi al bene dell'uomo. Si veggano le varie annotazioni intorno all'*utilità*, che sono indicate nell'Indice di ciascun Volume. (DG)

Digitized by Google

rebbe a punto ad un corsaro barbaresco, il quale rapisce un uomo dal proprio campo, e lo fa schiavo per condannarlo a lavorare un suo terreno nell' Africa.

Ecco ciò che praticano i Governi di conto privato, nell'atto che non hanno ribrezzo a parlare di patria. Traducete il principio della *giustizia comune*, traducete quello della *morale obligazione pratica*; e ditemi se uno o più uomini possano giammai esigere il sacrifizio della libertà d' un loro simile, senz'aver considerazione, o peggio con assoluto detrimento del benessere di lui. Quì si richiami ciò che fu detto nel Libro II. Capo IV. n.i VII. VIII. intorno al conflitto dei diritti e dei doveri.

§ 1944. Allorchè pertanto avviene il caso in cui *giustamente* il privato vantaggio attuale possa venire sacrificato al publico, egli rassimiglia a quello d' un buon padre di famiglia, il quale con economía fa macinare il suo grano, e toglie alcuna cosa del pane che dà alla propria famiglia per salvare la semente dell'anno venturo, affinchè non provi gli orrori della fame. In breve = egli è un sacrifizio d' un reale ma minor bisogno degl' individui particolari, che per necessità vien fatto ad un loro maggior bisogno. = Questa operazione pertanto non esce veramente dall' individuo, ma si comincia e si consuma in lui solo, e va a profitto di lui solo. Senza ciò sarebbe atto di gratuita schiavitù.

§ 1945. Questa è l' unica idéa, che le leggi sacrosante ed eterne della natura ci svelano, d'ogni giusto sacrifizio del bene privato a quello del Publico. In ultima analisi dunque mai e poi mai può avvenire che, salva la giustizia, si possa effettuare il caso in cui il bene privato si possa *realmente* immolare al publico, ossia che l' interesse personale *debba cedere* nel vulgare significato al publico. All'opposto questo caso non si può verificare che per la sola ragione e causa in cui sia di *maggiore interesse privato* che il bene dell' individuo, derivante dai rapporti publici, venga preferito a quello che a lui deriva dai rapporti puramente privati.

§ 1946. Si possono con la fantasía figurare straordinarie combinazioni, nelle quali una necessità INEVITABILE facia nascere un tale conflitto, per cui in fatto la conservazione del bene di uno o di pochi sia incompatibile con quello di molti, come nel caso di due naufragantì che hanno una sola tavola a cui raccomandare la loro vita; ma in primo luogo questi casi sono puramente ipotetici ed accidentali, nè cadono sotto le disposizioni ordinarie del Diritto. Dall' altra parte poi se l' uno cede all' altro, ciò non avviene per effetto di *prevalenza*, ma per una irresistibile necessità di difesa, la quale non può essere riprensibile pe 'l contrasto di

Digitized by Google

due diritti eguali che (a guisa di due corpi di egual massa e velocità che si urtano in senso contrario, ed equilibrano la loro forza) distruggonsi scambievolmente. In breve, questo caso è fuori di questione. In essa si cerca, se per diritto l'uno *debba cedere* all'altro. Quì per lo contrario nasce il conflitto lecito, appunto perchè l'uno non deve per diritto cedere all'altro (1).

§ 1947. Siano dunque teoremi eterni ed inviolabili i seguenti.

1.° Nelle società civili in qualunque ramo d'amministrazione non può avvenire giammai che il bene privato *debba realmente e con giustizia* CEDERE *al publico.*

2.° Ogni preteso *giusto* sacrifizio del bene privato al publico altro non è nè può essere che il posporre per necessità un *minor bisogno* degl'individui, su i quali cade il sacrifizio, ad un loro *maggiore bisogno*, per cui soddisfare sono necessarj i rapporti publici.

3.° In qualunque caso, in cui una necessità veramente comune renda ad una società indispensabile di vincolare o d'impiegare *più specialmente* la libertà d'un privato, o di prevalersi d'un qualche possesso di lui, sarà dovere del Publico di compensarlo d'ogni possibile interesse, nell'atto ch'egli al pari degli altri, e con le regole della *giustizia distributiva*, dovrà sottostare al peso comune, e partecipare del comune vantaggio come membro della comunanza.

II. *Della giustizia distributiva nella cooperazione degli associati rispetto all'intiera comunanza.*

§ 1948. Veduto il *titolo* ed i *limiti assoluti* della cooperazione di ogni membro collegato al migliore stato della comunanza, resta a vedere quale ne sia la RISPETTIVA NORMA DI RAGIONE.

Niuno ignora che l'*eguaglianza di diritto* combinasi con la *diseguaglianza di fatto* anche negli affari civili, e che serve di norma alle varie e diseguali distribuzioni sì di cariche che di vantaggi o publici o privati, che porre si debbono in proporzione geometrica. Parecchi socj, con capitale di diversa quantità, concorrono in un trafico, in un lavoro; parecchi in una comunanza contribuiscono, con gradi diversi di fatica o d'industria, ad ottenere uno scopo comune. Se voi dividete l'utile *in*

(1) Sopra questo caso della incompatibile coesistenza dei diritti ho già manifestato altrove un'opinione opposta, sembrandomi insostenibile quella del Romagnosi. Dove non c'è offesa per una parte, non può nascere conflitto di diritti. Nella calamità comune, comune è il rischio, comune la sorte. Si vegga specialmente la mia annotazione alla *Genesi del Diritto penale*, § 26 (Vol. IV. pag. 25). (DG)

Digitized by Google

proporzione dei carati d'ogni capitalista; se ripartite il sollievo od il premio a proporzione della fatica o dell'industria impiegata da ognuno, non è egli vero che voi adempite alle leggi dell'*eguaglianza?* Questa è quella che appellasi *giustizia distributiva.* La regola pratica di questa specie di giustizia è la ripartizione in proporzione geometrica. Questa regola è unica, immutabile, eterna. Negl'infiniti affari che si debbono adempiere in comune nella società, accade ogni giorno di farne uso. Tal è il caso di contribuire co' i carichi o personali o reali in proporzione dei vantaggi che ogn'individuo o classe ritrae dalla comunanza; tale eziandío è il noto cánone: *chi risente il comodo deve pur soffrire l'incomodo.* Questo è il criterio per premiare o stimare ognuno a proporzione del merito sociale acquistato; questa è la regola fondamentale nella ragione di Stato, nei casi di collisione o di urgenza fra gl'interessi di varj uomini o di varie classi della società, onde preferire quello che più importa all'universale, ed in proporzione dell'importanza, onde produrre il minimo sacrifizio possibile del bene privato, ed ottenere appunto con le massime di equità il massimo bene o il minimo male comune. Sovvertite questa regola, e distribuite, per esempio, al neghittoso o al minor socio capitalista porzione eguale a quella del più industrioso, o di chi conferì maggiormente; nei carichi pareggiate chi ottiene più grandi beneficj dalla comunanza a colui che ne ritrae minore vantaggio; date premio eguale al degno e all'indegno: e voi vedrete dal fondo del cuore di tutti gli uomini anche non interessati sollevarsi la più violenta e più giusta indignazione, o vi sentirete gridare altamente ingiustizia, oppressione, tirannía. Guai allo Stato dove nascono questi scandali, dove sono estesi, perpetuati e protetti dalla forza!

III. *Principio necessario della giustizia distributiva.*

§ 1949. Questa è la voce della Natura, della Ragione, del Diritto. Ma in ultima analisi in che si risolvono queste idée? Eccolo. Ogni uomo non può a suo capriccio giustamente usurpare quello d'altrui per la ragione, che un uomo essendo uomo al pari di un altro, non ha alcun impero naturale sopra il suo simile; e per conseguenza ogni altro potrebbe a vicenda fare il medesimo, e sommergere il genere umano in una perpetua guerra, in cui non si avesse più altra nozione, tranne quella dell'assassinio o della violenza. Ciò posto, ne viene che ogni uomo è padrone assoluto dell'opera della sua mano, eseguita senza offendere la libertà e prosperità altrui. Egli non può essere dal suo simile turbato nei mezzi innocenti a conseguire il proprio benessere, ad adempiere i

Digitized by Google

proprj doveri, nè essere privato dei frutti della propria fatica. Non essendo adunque niun uomo per natura suddito del suo simile, la proprietà personale ossia la libertà individuale essendo inviolabile, tutte le produzioni di questa libertà divengono pure inviolabili, perchè altro non sono che l'esercizio stesso del suo potere naturale e legitimo. Oltre a ciò, non essendo per natura suddito del suo simile, non può con proprio discapito o contro il suo assenso essere costretto a subire un carico a capriccio od a favore del suo simile, a servire il suo simile, a far sacrificj gratuiti al suo simile. Così ad un tempo stesso l'eguaglianza di diritto sottrae ogni uomo dal portare gratuitamente o contro sua voglia qualsiasi peso a vantaggio altrui; assicura la proprietà personale, ossia la libertà, ad agire a proprio giusto vantaggio, per adempiere i doveri naturali; dichiara l'uomo per natura indipendente dal suo simile; o rende in ognuno sacra ed inviolabile l'opera, i possessi personali, ed il frutto che senza nocumento altrui ne deriva. Ma se al neghittoso si concedesse il premio dell'industrioso, se all'uomo che conferì maggiori beni o industria si attribuisse la medesima porzione di quello che minor fondo ed opera impiegò; in tal caso realmente si toglierebbe all'uno il frutto naturale a lui dovuto, per trasferirlo senza ragione ad un altro. Se taluno si rendesse obligato ad un altro senza suo assenso, o senza una legge superiore di natura, si assoggetterebbe la libertà di un eguale ad un altro eguale senz'alcun titolo. È dunque evidente che l'uno verrebbe giudicato dipendente o di peggiore condizione dell'altro, e per conseguenza fra esseri simili, e per diritto eguali, si violerebbero i rapporti reali di natura, per autorizzare l'esercizio arbitrario ed indefinito della sola forza. Allora non solo cesserebbe la verità e la giustizia di quella regola: *Non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te; pratica verso gli altri quello che vuoi sia fatto a te stesso* (regola che non è nè vera nè giusta, se non si verifica l'eguaglianza di diritto, perchè altro non è che una rigorosa espressione pratica di questa stessa eguaglianza); ma si toglierebbe eziandio ogni principio possibile di condotta morale fra gli uomini, i quali nell'atto in cui eseguissero qualche dovere naturale conforme alla propria giusta felicità, ne potrebbero essere distornati per servire al capriccio dell'altr'uomo, di cui venissero considerati inferiori o dipendenti.

IV. *Conseguenze.*

§ 1950. Quali sono dunque le condizioni giuridiche della *cooperazione* d'una società di conservazione mediante il perfezionamento? Eccole.

Digitized by Google

1.° Che la padronanza naturale di ognuno sia non solo illesa, ma che venga assicurata e soccorsa, e quindi, salva l'equità, ampliata; ben inteso che ognuno facia da sè quello che può.

2.° Che ogni *particolare* sacrificio del privato verso la comunanza non venga imposto che in conseguenza d'una vera ed imperiosa necessità, e compensato dalla comunanza.

3.° Che tutti i pesi, sia reali, sia personali, assolutamente necessarj alla comunanza, vengano ripartiti in equa proporzione, ossia con la giustizia distributiva.

Questi tre cánoni sono eterni e sacrosanti non solamente al tribunale della coscienza, ma eziandío al tribunale della Politica; come tutte le regole della Statica e della Mecanica sono inviolabili al tribunale della Natura. Invano i prepotenti, fidati sopra una forza precaria, si lusingano di violarli impunemente.

Se la Giustizia eterna non punisce tutti i giorni, essa prepara in fine una catastrofe tanto più dolorosa, quanto maggiore fu la violazione, e più tardo il pentimento. I veri dettami di Diritto non sono un tessuto di perfezione speculativa, ma sono leggi necessarie d'interesse, e quindi di forza reale.

§ 1951. Quali saranno nel caso nostro i naturali effetti di questi dettami irrefragabili di Diritto? La *maggiore possibile libertà e sicurezza politica e civile*, la *maggiore possibile prosperità publica e privata*, e finalmente la *massima ottenibile potenza dello Stato*. La *libertà politica* consiste nella *esenzione da ogni ostacolo, per parte del Publico, nell'esercizio della nostra giusta padronanza;* la *civile* nella *esenzione da ogni ostacolo, per parte di ogni privato, nell'esercizio della nostra giusta padronanza.*

§ 1952. Ma senza un *potere esclusivamente publico e politicamente forte* è forse possibile ottenere l'esecuzione dei dettami suddetti, e gli effetti che ne derivano? Egli è moralmente e fisicamente impossibile, ed anzi necessariamente nascono e massime e pratiche ed effetti precisamente opposti; attesochè la forza viva degl'interessi particolari non contenuta, usurpa ed opprime gli altri, e nello stesso tempo discioglie quella cospirazione ed unità che necessariamente risulta dall'equa soddisfazione degl'interessi e dalla sicurezza delle aspettative, oltre d'impedire lo sviluppamento delle facoltà degli oppressi.

Dunque il perno unico e massimo, su 'l quale tutte si fondano e si aggirano la FORZA e l'EFFEZIONE PRATICA del contratto sociale consiste nell'ordinamento e nella conservazione d'un POTERE ESCLUSIVAMENTE

Digitized by Google

PUBLICO E POLITICAMENTE FORTE. A ciò appunto allude l'ultima clausola inserità nel testo (§ 1854).

§ 1953. Senza di ciò il contratto sociale, comunque giusto, chiaro e santo, rimane su la carta, e riducesi ad un pio desiderio. Per la qual cosa noi siamo condotti ad indagare le condizioni necessarie di questo *potere esclusivamente publico e politicamente forte*, onde sentirne il valore e prefinirne le operazioni. Prima però di passare ad indagare le condizioni necessarie del poter publico, credo opportuno di far osservare due cose. La prima è l'ULTIMO EFFETTO della legge naturale di ragione della *socialità*, il quale consiste nella civiltà sociale, che dev'essere ben contrasegnata in contraposto alla barbarie; la seconda è la SANZIONE NATURALE della legge della *socialità*.

V. *Effetto ultimo della legge della* socialità, *ossia del sociale contratto. Della* CIVILTÀ *di un popolo.*

§ 1954. Considerando la società come *effetto* di un atto libero, noi ci trasportiamo con l'imaginazione a fingere l'*origine* almeno *giuridica* di questo stato. Allora imaginiamo un *atto di fondazione* di questo stato, come imaginiamo l'atto di fondazione d'un collegio o d'una compagnia; allora contempliamo quest'atto come il *titolo originario*, dal quale vengono regolate le condizioni giuridiche della convivenza; allora consultiamo questa carta fondamentale come un testo, dagli articoli del quale vengono definite tutte le ragioni publiche e private; allora determiniamo, per via di una filosofica Giurisprudenza, tutto ciò che da una parte possono esigere e tutto ciò che debbono fare le leggi, e dall'altra tutto ciò che debbono prestare e tutto ciò che hanno ragione di domandare i privati. Dal testo di questo atto determiniamo quali siano i confini e le forze di quella *padronanza individuale*, la quale può realmente esistere ed agire in natura. Come qualifichiamo lo stato sociale giuridico, l'unico stato naturale dell'uomo; così pure qualifichiamo la padronanza privata conformata ed afforzata dalla società co 'l nome di *padronanza privata veramente naturale.*

§ 1955. E come no? Un esame anche superficiale che noi intraprendiamo del corpo sociale, spinto ad un certo grado d'incivilimento, ci manifesta che la mente, il cuore e la mano dell'uomo sono resi liberi e potenti dal concorso intiero di tutta la politica aggregazione, e che nell'aggregazione trova lumi, bontà, soddisfazione, dignità e perfezione. Quella proprietà mobiliare o immobiliare, che vi dà tanta influenza nel Publico, da che trae essa la sua forza, se non dalla protezione di tutta

Digitized by Google

la società, quindi dalla forza della politica aggregazione? La considerazione pertanto che voi traete da questa proprietà, i godimenti, l'influenza, il libero impero personale e di famiglia che voi esercitate, sono l'effetto di questa società. Quei lumi dei quali tanto vi gloriate, e che vi insegnano ad affrontare mari immensi, a comandare al fulmine, a cangiare la faccia del globo, = sopra tutto ad estendere il valore sociale sopra un maggior numero d'individui; a chi si debbono, se non a quella società dove naquero, si conservano, si aumentano = si trasmettono alla posterità? Quelle forze artificiali che fecero sorgere le piramidi egiziane; che fecero erigere il colosso di Rodi, il Panteon ed il Circo di Roma; che fan nuotare su l'oceano vaste moli da guerra; che fanno trasportare torri da un luogo all'altro; e quelle altre machine ch'emulano il lavoro di molte braccia, ed eseguiscono con tanta precisione le funzioni dell'arte; a chi sono esse dovute, se non alla società? Io non parlo della tutela armata sì interna che esterna, perchè essa è cosa che balza agli occhi. Se i vostri desiderj crescono, a chi ne dovete la soddisfazione, fuorchè alla società? Se voi non possedete nulla, chi è che vi sottrae dalla necessità d'essere o ladro o schiavo, fuorchè la società? Nuovi bisogni esigono una nuova industria, e la nuova industria dà un valore produttivo a chi la esercita, e quindi un'esistenza sociale a chi non l'avea. Egli prende parte nel movimento produttivo, = quindi acquista il mezzo di esercitare nella sua sfera l'*autorità di diritto* attribuitagli dalla natura, e compatibile con le sue circostanze. Ogni altro, che paga la sua opera, acquista un godimento che prima non avrebbe ottenuto; e così fra tutti si pareggiano le utilità mediante l'inviolato esercizio della libertà. = Non è l'abondanza dell'oro e dell'argento, la profusione e la squisitezza dei pochi, che contrasegnano la CIVILTÀ di un popolo; ma bensì il VALOR SOCIALE difuso su 'l massimo numero, talchè i ladri e gli schiavi siano ridotti al minimo possibile. = Per *valor sociale* io intendo quella facoltà, per cui operando per proprio conto, si è utile ad altri; ed esercitando anche un solo genere di lavoro, si gode della *civile indipendenza*.

§ 1956. Tenete conto di questo criterio, perchè è decisivo. Ma, per non discostarmi dal nostro argomento, giovami osservare che l'effetto della società su i singoli individui corrisponde sempre al grado di civiltà e di potenza di tutto il corpo. Considerando profondamente le cose, troviamo che ogni membro, in proporzione del suo contingente, si trova istrutto co' i lumi di tutta la società, proveduto con l'industria di tutta la società, forte con le forze di tutta la società; talchè a proporzione

Digitized by Google

ch'essa è meno illuminata, meno industre, meno forte, anche l'individuo si trova a pari passo in un grado analogo. Potrà essere personalmente perspicace, vigoroso ed intraprendente; ma noi parliamo di lumi, d'industria, di forze analoghe alla più bramata soddisfazione delle utilità, conforme all'*ordine morale di ragione*, e non di un vigor machinale e di un godimento brutale.

§ 1957. Da tutte queste considerazioni egli è manifesto che quella che appellammo AUTORITÀ PROPRIA di diritto dell'uomo singolare, ossia il naturale e giusto impero di lui, si effettua realmente in società e per mezzo della società. Ivi di fatto con l'educazione si forma l'uomo interiore, d'onde nasce il potere centrale direttivo di questo impero; ivi la triplice sua autorità, cioè il suo dominio, la sua libertà e la sua tutela, si spiega efficacemente e in una maniera utile sì per lui che per tutta la comunanza.

§ 1958. Queste sono le condizioni del *potere privato della convivenza*, il quale è veramente identico con quello della *reale padronanza* degl'individui e delle famiglie in società. Con ciò si dà la vera forma, la vera misura e la vera energía, e, in una parola, tutta la vera esistenza a quella che appellammo PADRONANZA ORIGINARIA, la quale essendo raffigurata prima in un aspetto semplice e quasi indefinito, altro non presentava che un concetto speculativo, il quale non può esistere ed agire in natura. Essa prima simiglia ad una materia che abbisogna d'essere configurata e adattata allo stato reale delle cose; dopo simiglia ad un pezzo modulato e adatto alle funzioni che in compagnía di altri esso deve eseguire.

VI. *Sanzioni supreme ed inevitabili dell'ordine della convivenza sociale.*

§ 1959. *Costruire ed atteggiare il potere della convivenza*, ecco lo scopo della teoría del Diritto sociale puro. Ma costruire ed atteggiare questo potere non è forse lo stesso che elevare l'uomo alla sua più utile possanza e alla sua più alta dignità? Diciamo meglio: non è forse lo stesso che procurargli il migliore benessere mediante il più elevato perfezionamento? Meditate il quadro testè presentato, e rispondete. Nelle prenozioni abbiamo accennato quali *condizioni* debba racchiudere una società ordinata secondo il modello ideale di ragione. Ora si tratta di vedere quali siano i *mezzi* indispensabili per effettuare sì fatte condizioni. Ecco il vero punto di vista d'una teoria di Diritto. In qualità di *mezzo*, la teoría viene espressa co 'l detto, che *la giustizia è il fondamento*

Digitized by Google

dei regni. La giustizia non è che un modo d'essere di una forza, ed il modo più equo e più utile di questa forza. Da questo modo più equo e più utile risulta la più grande prosperità e potenza, perchè ne risulta la maggiore soddisfazione. Dalla soddisfazione risulta la maggiore cospirazione d'interessi, e dalla cospirazione degl'interessi risulta quella delle forze.

§ 1960. Ecco una legge fisica imperiosa, irrefragabile, contro la quale vanno ad infrangersi come onde impotenti tutti i sofismi dei panegiristi della peste politica, e tutti i tentativi dei non avveduti potenti del secolo. Se tu togli agli elementi di un corpo l'attrazione, non deve egli forse cadere in polvere? Se tu levi od affievolisci in un corpo animale l'equo movimento vitale, non ti resta forse un cadavere e la putredine? Così se tu togli la COSPIRAZIONE degl'interessi moderati dall'eguaglianza, tu incadaverisci e disciogli i corpi politici. Se tu non sei a bastanza forte per soggiogare la natura, essa si rivolterà per respingere il malore che tu introduci; se tu sei a bastanza forte per soggiogarla, eccoti l'etisía e la morte. Parliamo senza metafore: violata la legge dell'*equo comune interesse*, la società politica deve soggiacere o alla rivoluzione, o alla conquista d'un più equo e forte vicino. Ecco la sanzione irrefragabile ed eterna, assicurata anche dall'autorità dei libri sacri, e contro la quale è vano opporre l'apoteosi del potere sbrigliato, e i tentativi sacrileghi di respingere i popoli nella barbarie. Insensati! non v'accorgete voi di affrettare la ruina che volete evitare? No: la natura non sarà mai vinta da un nudo verme della terra. Date pace ai comuni interessi, rispettate la giustizia; e voi avrete dominio durevole e sicuro. La giustizia non è un dogma speculativo; ma è legge fisica, legge mecanica (1), legge necessaria del mondo delle nazioni. Di ciò parleremo più sotto.

§ 1961. Ma finchè la forza publica non tolga di mezzo la peste radicale dell'iniquo predominio PRIVATO, e non agevoli la *publica moralità*, sarà sempre impossibile effettuare la giustizia e la buona convivenza. Dunque si deve conquistare la padronanza politica per conquistare la civile; e prima di tutto conquistare i lumi per ordinare e dirigere questa padronanza. Distruggete le false opinioni e create le buone, se volete esser liberi, forti e felici. Sopra tutto dopo che un popolo ha acquistato le giuste sue dimensioni sociali, cioè dopo che le classi dei possidenti, degl'industriosi, dei commercianti e dei dotti si sono sviluppate e rin-

(1) Tali espressioni metaforiche esprimono con molta forza l'irresistibile possanza della giustizia, e i tristissimi inevitabili effetti della violazione di lei. (DG)

Digitized by Google

forzate; studiatevi d'ingerire la MORALITÀ POLITICA, senza della quale la libertà stessa è un flagello. Questa moralità politica consiste in primo luogo nella cognizione comune e più difusa che si può dei diritti dell'uomo e del cittadino. Quanto ai pochi poi, consiste nella cognizione del modo co 'l quale dev'essere ordinata ed amministrata la republica (1). Non temiate ch'io vi proponga cognizioni ardue e di mole enorme. Pochi sono i principj e i cánoni della buona ordinazione ed amministrazione dello Stato, benchè ne sia estesa la dimostrazione. Radunate le conclusioni accertate, e non vogliate temere di soccombere al peso della scienza. In queste conclusioni impossessatevi delle chiavi-maestre, che sono poche. Occupatevi prima di tutto del cervello dello Stato, e però della cognizione del *poter publico*.

---

(1) Vedi Cap. IV. n. IX. del Libro III.

Digitized by Google

LIBRO V.

DELLE CONDIZIONI FONDAMENTALI DEL POTERE PUBLICO.

CAPO I.

Della publicità, e delle sue applicazioni principali.

I. *Idéa di* Publico, *considerata in sè stessa.*

§ 1962. Contemplando a primo tratto uno Stato politico a guisa di un tutto, quale idéa ci si presenta all'imaginazione? Quella di una PERSONA COLLETTIVA, ossia morale, avente esistenza, vita e prerogative sue proprie al pari di qualunque particolare individuo. Da ciò sorge l'idéa di *Publico* come persona e comune attributo, e quindi ne nasce la nozione astratta di *publicità*, la quale così di sovente ritorna in ogni parte della filosofica e positiva Giurisprudenza. Importa sommamente di ben comprendere quest'idéa, e di seguirla almeno nelle principali sue applicazioni.

§ 1963. Ognuno sa che la parola *publico* talvolta s'impiega come *predicato* di uno o più oggetti, e talvolta si assume per indicare un *aggregato di persone* che chiamasi *Publico*. Così dicesi, per esempio, *è nota al Publico la tal cosa; il Publico dice questo o questo*, ec. È dunque necessario trovare la radice comune, per darne la giusta definizione.

§ 1964. È incontrastabile che *pochi privati* non formano un *Publico*. No 'l formano nè meno *certe classi* considerate per sè sole, benchè sieno numerose. Dall'altra parte poi l'unione delle nazioni non costituisce veramente un *Publico*, ma bensì l'intiero *genere umano*. Nè meno co 'l nome di *Publico* s'intendono molti uomini erranti in seno di una selvaggia dissociazione, perchè non essendovi fra loro nè colleganza, nè comunione di pensieri e di affari, non formano una persona collettiva: concetto ch'è indivisibile dalla denominazione del *Publico* considerato come *persona*. Rimane dunque che il *Publico*, riguardato come *persona*, altro non possa essere che = una società permanente e indipendente, e che fa uso comune di affari, di lingua e di commercio. =

Digitized by Google

§ 1965. Alla persona del Publico si suole contraporre la *privata*. La prima è indivisíbile e complessiva, come quella del tutto; la seconda varia e moltiforme, come quella delle parti. = Qualunque individuo, qualunque compagnía avente un vincolo comune (per esempio una famiglia, un collegio, una municipalità, ec.), dotata d'una individua personalità, *in quanto forma parte* di una società civile permanente e indipendente, riceve il nome di PRIVATO. = Si ricerca una individua *personalità*, perchè senza di ciò non si forma una persona privata, ma una *parte materiale* d'una civile società. Così un' unione accidentale di persone in chiesa, in piazza, o in teatro, forma bensì una *radunanza*, ma non una persona privata. Viceversa una compagnía di negozio, un collegio, un Comune ec. formano altretante PERSONE MORALI, le quali convivendo con altre parti sotto lo stesso Governo, rivestono la qualità di *particolari* o di *private*. Per la qual cosa può avvenire che parecchie Provincie, ognuna delle quali prima costituiva un Publico a sè, perchè erano indipendenti, e perchè avevano un Governo proprio, e quindi formavano tanti Stati a sè; può, dissi, avvenire che diventino *persone private* co 'l venire aggregate e confuse sotto lo stesso Governo. Osserviamo di passaggio che nell' idéa sì del *Publico* che del *privato* sta nascosta sempre la *personificazione* dell' uomo individuale, che di sè stesso fa modello a tutto. = Lo stato del *Publico* dal *privato*, parlando dell' unione di molte famiglie conviventi, non differisce che nell' avere o non avere una politica indipendenza.

§ 1966. Ora rimane a vedere come nasca l' idéa di *Publico*, preso come *qualità*, e quindi come qualificazione di cose, di diritti, di azioni, di relazioni; e però rimane a vedere in che veramente consista la PUBLICITÀ. Dicesi, per esempio, dare ad una cosa qualunque la più grande publicità. Che cosa intendiamo noi con ciò? Intendiamo una operazione, con la quale la cosa medesima viene dedotta a notizia del maggior numero possibile degli uomini componenti una data popolazione, dimodochè per altro la notizia possa pervenire a TUTTI indistintamente. La publicità esclude essenzialmente ogni límite o parzialità. Essa anzi di sua natura inchiude la *possibilità pratica* d' essere conosciuta da qualsiasi persona componente una data popolazione, *niuna esclusa*, e, se fosse possibile, di molte popolazioni ancora.

II. *Della publicazione.*

§ 1967. Io dico ancora poco. Con la sola parola *possibilità* non si esprime ancora quel concetto che si annette al *dare publicità*. Se tal-

Digitized by Google

uno esponesse uno scritto, una manifattura, o qualunque altra cosa visibile, in un remoto deserto, o sopra un dirupato monte, ove quasi niuno suol praticare, lungi che con questo atto si dicesse dar egli alle mentovate cose publicità, si direbbe all'opposto ch'egli abbia voluto in qualche guisa occultarle al Publico. E perchè ciò? Perchè nei mentovati luoghi, giusta la consuetudine ordinaria degli uomini, non vi ha frequenza o concorso di spettatori. E pure è possibile di andare colà a chi piace, e niuno viene escluso. Si sente pertanto che nel comune concetto la *publicità* abbraccia qualche cosa di più della mera *possibilità* di cui parliamo, e che propriamente ha più tosto in mira d'indicare = un tale stato di cose, in virtù del quale (atteso il costume d'una data popolazione di concorrere con frequenza o d'essere in gran numero in un dato luogo) un dato fatto può essere facilmente e senz'alcuna riserva conosciuto dal massimo numero delle persone componenti un dato Publico, e da tutti se lo vogliono. =

§ 1968. Questa osservazione nelle cose pratiche e di Diritto è più importante di quello che a prima vista possa comparire. Trattandosi di *notificazione*, si tratta di un fatto pratico ed effettivo, co'l quale si deve produrre in altri la cognizione di una cosa o di un comando prima sconosciuto. Quì non si può supplire con *finzioni*, ma conviene agire con *impressioni*. È del pari stolido che tirannico il voler fingere una publicazione effettivamente non eseguita. Ora non si può dire eseguita, se almeno in tutti i punti centrali della popolazione di un territorio non viene a tutti notificata. Dunque senza questa maniera la publicazione veramente non esiste. Il sommo della stravaganza sarebbe il pretendere che una notificazione fatta in un estero territorio si dovesse riputare fatta nel nostro, come pretesero i Papi co' i loro *Decreta Urbis et Orbis*. Forsechè per essere stata Roma Capitale del mondo, o per essere Capitale della catolica gerarchía, la voce de' suoi banditori si fa sentire in tutto il mondo catolico (1)? L'inesorabile cánone: *ignorans juris nemo*

(1) Conviene rettificare quest'asserzione. — Non si parla quì dei Decreti spettanti al régime interno civile dello Stato della Chiesa, ma degli altri che hanno rapporto al régime spirituale dell'Orbe catolico. Le leggi, le decisioni in punto di Fede o di morale, le Costituzioni ec. emanate secondo il bisogno, vengono comunicate a chi le domandò, o ai Vescovi, co 'l mezzo dei quali sono, a seconda della natura dell'Atto, fatte note a tutti con l'istruzione, con la stampa, ec. Quanto poi alle leggi propriamente dette, queste, trattandosi di prescrizioni puramente positive, non divengono obligatorie per l'individuo se non dal momento che le conosca. È celebre e notissima la sentenza di san Tomaso: *Nullus ligatur per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti* (*De veritate*, Quaest. XVII. a. 3). Dunque ben lungi che le leggi positive ecclesiastiche ob-

Digitized by Google

praesumitur, diverrebbe il flagello delle civili società, se in fatto di pubblicazione non si eseguisse la pratica possibilità, e la più verosimile ed effettiva difusione delle notizie.

§ 1969. Queste osservazioni sono speciali alla *publicità* considerata nel SISTEMA NOTIFICATIVO, cioè allorchè si tratta di dedurre a notizia un dato fatto o una data disposizione. Ma questo aspetto di cose presenta un' importante applicazione dell' idéa di *publicità*, imperocchè questa qualità devesi verificare tanto nello *statuire*, quanto nel *governare*. La notificazione accompagna o sussegue tanto la legislazione, quanto l'esecuzione. Convien dunque riguardare l' idéa di *publicità* tanto nel concetto delle leggi, quanto nel concetto delle effettive operazioni del Governo. Così si vedrà tutta la sfera dei soggetti ai quali la publicità si può applicare.

§ 1970. Dalle cose finora discorse agevolmente si vede che l' idéa di *publico*, sia che l'applichiate ad una persona per connotare la sua unità, sia che l'applichiate a qualunque relazione ed a qualunque operazione, sempre di sua natura esclude qualunque eccezione delle parti di una medesima società, e propriamente inchiude ed abbraccia il *complesso* di tutte le parti stesse, niuna eccettuata. Per lo che è evidente non potersi appellare *publica* una cosa quando dalla sua posizione attuale esclude in fatto od in potenza una qualche parte degl' individui che compongono la persona collettiva del Publico, quale fu sopra definita.

§ 1971. Si affige, a cagion d'esempio, uno scritto in un luogo frequentato in modo che lo possano leggere tutti i passeggeri. Benchè in fatto accada che coloro che lo leggono formino un numero talmente piccolo da non eccedere il numero degl' individui d' una famiglia o di una particolare congregazione, ciò non ostante dicesi che lo scritto affisso fu reso *publico*. Perchè ciò? Perchè dalla maniera dell' affissione in un luogo, dal quale qualunque persona componente il dato Publico poteva conoscere facilmente l' affisso, si considera che OGNI MEMBRO del medesimo ne poteva avere notizia. Per lo contrario, benchè un numero assai

---

lighino anche quelli che le ignorano, si ammette anzi come scusa dalla colpa e dalla pena l'ignoranza non colpevole della legge. Ed è sempre incolpata l'ignoranza della legge, quando il difetto di una promulgazione difusa pone nella impossibilità di conoscere l' imposto precetto. Che se, ad onta di ciò, uno acquisti notizia della legge emanata, allora egli non può dire d'ignorarla; e siccome le leggi ecclesiastiche obligano nel foro della coscienza, così egli è tenuto all'osservanza della legge medesima, che quanto a lui è veramente promulgata, tanto in forza della promulgazione solenne fatta nel luogo dove risiede il Legislatore, quanto in forza della notizia che l'obligato ne ricevette. (DG)

Digitized by Google

maggiore di persone intervenga in un altro luogo a vedere o a sentire altri oggetti, ma che il luogo non sia aperto che ad alcuni particolari o ad una certa classe di società; ciò non ostante, malgrado la maggioranza del numero sopra coloro che di fatto concorrono a leggere l'affisso publicato, si dirà sempre che il luogo riservato non è publico, e le cose ivi manifestate non sono fatte di ragion publica. Così dicesi un teatro privato, una privata academia, una privata adunanza ec., benchè forse il numero dei concorrenti sia maggiore del numero di coloro che assistono ad una publica funzione.

§ 1972. Per la qual cosa è manifesto che una cosa qualunque acquista la denominazione di *publica* per la sua *relazione a* TUTTO L'AGGREGATO *d' una società che si figura costituire la persona collettiva d'un Publico.* Questa relazione, sotto diverse forme, ossia meglio nelle sue diverse applicazioni, è sempre immutabile, e qualifica ogni disposizione ed ogni altra operazione come publica. Conchiudiamo: o voi considerate la *publicità* nei ragionamenti speculativi, o nei pratici. Se nei primi, voi non potete escludere nè meno un uomo componente un Publico; se nei secondi, voi dovete supporre la maggiore potenza pratica possibile a comprenderli tutti, niuno eccettuato. Dunque PRESUNTIVA è sempre in quest' ultimo caso.

III. *Della publicità di Diritto applicata ad una* SOCIETÀ VIVENTE. *Distinzione fra il Publico naturale ed il giuridico.*

§ 1973. V'hanno idée le quali non sono suscettibili nè di trasformazione, nè di modificazione, e meno poi di finzione. Tramutate, se potete, l' idéa di punto, di linea, di circolo, di un dato polígono; sostituite o fingete un surrogato: e voi tosto v' accorgete di tentare un impossibile logico, e quindi di creare un assurdo di ragione. Nel novero di così fatte idée si deve ascrivere anche quella della publicità. Tolta od aggiunta qualche cosa, essa non esiste più. Eccettuate voi una parte, o la sottraete? Allora l'idéa del *publico* cessa, come si è veduto. Comunque complessa ne sia l'unità, essa però è sempre *inalterabile* ed *indivisibile*, come inalterabile ed indivisibile è l' idéa di qualunque figura matematica. Quest'avvertenza non è speculativa, ma di un uso estesissimo ed importante negli oggetti di Diritto. Molte e molte volte si è tentato di scambiare ciò ch'è privato, ed anzi antipublico, con ciò ch'è veramente publico. Co' i nomi od usurpati o non usurpati delle relazioni publiche si è spesso tentato di autorizzare i delitti più manifesti o li spogli più clamorosi. È noto, per esempio, che non tutte le azioni di un funzionario publico

Digitized by Google

sono publiche. Meno poi tutti gli arbitrj nelle stesse funzioni publiche si possono considerare fatti con autorità publica.

§ 1974. Un'osservazione essenzialissima cade quì su la natura propria del Publico in forza della sua permanenza. Parlando d'una società di conservazione e di perfezionamento *permanente*, si parla per ciò di un PUBLICO PERMANENTE. Ma se voi parlate di un Publico permanente, parlate d'un corpo composto di membri i quali incessantemente periscono e si rinovano. Dunque la SOCIETÀ VIVENTE è sempre *nuova* per fatto e per diritto, come se uscisse allora dalla mano della Natura. È dunque impossibile ed assurdo figurare altro che una ingenita padronanza in lei; dunque non si possono figurare fuorchè i rapporti della *necessità naturale;* dunque ogni *alienazione irrevocabile* d'un publico diritto è un assurdo morale. Ragionar quì con le analogie private è una sovversione logica. I fatti dei mandatarj non possono cangiare l'essenza delle cose. L'idéa di *publico diritto* non si può applicare che al diritto della SOCIETÀ VIVENTE. Pongasi dunque il principio, che = sia che assumiate l'idéa di *publico* come principale, sia che l'assumiate come punto di relazione e di allusione, essa comprende essenzialmente tutto il complesso d'una SOCIETÀ VIVENTE in forma di persona unica ed indipendente. =

§ 1975. Nelle dottrine di Diritto conviene por mente a due oggetti massimi, ai quali si suole associare l'idéa ossia l'attributo di *publico*. Il primo di questi oggetti consiste nei beni; il secondo nelle persone. Io non parlo delle azioni, perchè il diritto si considera sempre annesso al Publico stesso, e viene esercitato IN NOME della publica autorità. Quanto ai BENI, si osserva che ogni cosa materiale, considerata in sè stessa, non è pe 'l suo concetto nè publica, nè privata. Essa divien tale soltanto per la relazione di *appartenenza*, di *uso* o di *possesso*, con la quale viene associata, o come si suol dire, rivestita. Viene essa rivestita dalla relazione *solidale* e *complessiva* a tutta una società, come testè fu esposto? allora viene caratterizzata come publica. Manca essa di questa complessiva relazione? allora cessa d'essere publica.

§ 1976. Per rendere facile e limpida l'applicazione dell'attributo di *publico* in punto di *possessi*, convien figurarsi tutta una società a guisa di persona, e i rispettivi beni a guisa di possessi appartenenti a questa persona. Si tratta forse della *proprietà?* allora bisogna attribuirla a *tutto il corpo*, senza detrazione di alcun privato. Si tratta forse dell'*uso?* allora conviene attribuirlo a *tutti i membri* indistintamente, niuno escluso. Così una strada publica, una piazza publica, un fiume publico

Digitized by Google

sono di diritto *praticabili* da tutti i membri, niuno escluso, di una data società, ossia d'uso di una data moltitudine d'uomini, considerata come un Publico. Ciò che dicesi della proprietà dei possessi, dell'uso delle cose, devesi trasportare a tutti gl'interessi formanti la cosa publica; ben inteso sempre che non vi sia esclusione di alcuna parte particolare, ma per lo contrario tutti i membri che costituiscono la persona del Publico s'intendano compresi e come parti integranti della persona stessa, che si considera qual proprietaria posseditrice utente ed avente ragione attiva e passiva.

§ 1977. E quì passiamo alle persone, alle quali si può attribuire la facoltà di comporre il Publico avente diritti solidali. Quì si domanda se in buona ragione sociale, trattando dei diritti civili, il nome di Publico si possa applicare promiscuamente al cittadino e allo straniero, al nazionale e al mero abitante. Ecco una questione, la quale viene sciolta dalle antecedenti dottrine. Volendo noi parlare di Publico rivestito di diritti, ognuno intende che l'idéa di *Publico* avente diritto viene assai più ristretta dell'idéa di *Publico fisico*, o meramente *morale*. Il concetto vulgare e comune di *Publico* abbraccia, senza distinzione, tutta una moltitudine convivente sopra un dato territorio. Così uno spettacolo dato ad una popolazione abitante un paese dicesi *spettacolo publico*. Dicesi pure *esposto al publico* ogni altro oggetto reso noto a sì fatta indistinta moltitudine. Ma dall'altra parte ognuno vede che, trattandosi della *competenza* dei diritti sociali, sia CIVILI, sia POLITICI, il Publico quì volgarmente inteso non è il Publico giuridicamente accennato, nè legalmente richiesto, avvegnachè le persone che compongono quest'ultimo Publico sono quelle sole, alle quali compete la comune ossia subalterna CITTADINANZA. Di fatto esse sono quelle che compongono eminentemente, abitualmente e legalmente la politica società. Ad esse sole appartengono i diritti attivi e passivi indotti dal sociale contratto; talchè lo straniero, sia passeggero, sia precariamente abitante, sia abitualmente domiciliato, non partecipando nè attivamente nè passivamente di sì fatte ragioni, non compone realmente il Publico legale ossia giuridico contemplato nelle teorie di Diritto.

§ 1978. Per la qual cosa conviene perpetuamente tener d'occhio questa distinzione e questo significato, allorchè si tratta delle *competenze* propriamente *civili;* di modo che quando per abbreviazione di linguaggio si parla di diritti civili o politici derivanti dal Publico, od appartenenti ad una universalità che si denomina *Publico*, si dovrà sempre sottintendere il complesso delle persone alle quali appartengono le ragioni

Digitized by Google

attive e passive del sociale contratto, e però delle persone alle quali compete la subalterna cittadinanza. Non ho bisogno di avvertire che questa denominazione riesce di rigore, parlando dei diritti puramente *civili* e *politici*; perocchè parlando dei puri *originarj* e *naturali*, che competono a tutti in qualità di *uomini*, questa restrizione non può aver luogo; e però allora il Publico legale coincide co 'l Publico naturale.

IV. *Della publicità applicata alle diverse specie di Governo.*

§ 1979. La publicità applicata a diverse specie di Governi fa nascere la denominazione di Republica. In due sensi diversi suolsi assumere il nome di *Republica*. Co 'l primo si vuole designare la data *forma esteriore* di Governo, avuto riguardo al personale del principato; co 'l secondo si vuol designare tanto il *titolo di ragione*, quanto l'*andamento di fatto* del publico régime. Quando un dato paese non è governato da un Monarca, o da altro individuo solo, un tale paese dicesi essere una *Republica*, ed il suo Governo dicesi *republicano*, vale a dire non di un solo. All' opposto, se sia governato da un solo uomo, dicesi *Monarchia*. Tra queste distinguonsi le *ereditarie* e le *elettive*. Le prime sono quelle, nelle quali i discendenti di una famiglia si succedono nel governo dello Stato; le seconde sono quelle, nelle quali mancando il Principe, viene eletto il successore o dal popolo, o dal dato ceto, o dal dato collegio.

§ 1980. L' idéa di *Republica*, ricavata soltanto dalla non-esistenza di un Monarca, è per sè vaga ed indefinita; perocchè abbraccia tanto un Governo affidato a pochi Ottimati, quali sono le *aristocrazie;* quanto un Governo ritenuto presso i molti con Magistrati mutabili, quali sono le *democrazie*. Io non voglio cercar la ragione per cui fu usato il nome di *Republica* nel modo ora esposto: riferisco soltanto un uso di fatto, e nulla più. Osservo però in sussidio, che in tutta questa specie di Governi la *publicità* si deve verificare sì dal canto dell'*origine* del potere di governare, che dal canto del *régime* di fatto; altrimenti essi non sono *publici*. Nella democrazía stessa, quando la plebe sola si appropria il dominio, e lo esercita con ingiuria degli Ottimati, il Governo non è *publico*. Tale fu il caso dei Ciompi in Firenze.

§ 1981. Questo non è ancor tutto. Dopo che un popolo non può essere più contenuto in una piazza o in un teatro, nè udire ad un solo tratto la voce di un oratore, non può più trattare i suoi affari *in persona*, e però gli è forza commetterli a persone che lo rappresentino. Or quì nascono molte specie di Governi *rappresentativi*, secondo la specie

Digitized by Google

dei mandati ossia dei poteri affidati. Fingete voi che il mandato a governare sia pienamente *fiduciale*, cioè puro, semplice, e senza restrizione? ecco il *potere assoluto*, il quale può essere conferito sì ad un uomo, che ad un Corpo particolare. Fingete voi che il mandato a governare sia legato a certe condizioni? allora il potere è *limitato*. Queste condizioni appellansi LEGGI FONDAMENTALI.

§ 1982. Il Governo rappresentativo può essere affidato ad un solo: ecco allora la conferita *Monarchia* o assoluta, o limitata. Egli poi può essere affidato a più di uno: ecco allora una conferita *Poliarchia* o assoluta, o limitata. Co 'l nome di *conferita* s' intende dinotare il mandato consensuale e libero di tutta una città, e però s' indica un TITOLO legitimo. Allora si verifica, almeno per l'ORIGINE del principato, il *consensus juris* di Cicerone, necessario a costituire una Republica. Dire *origine publica* e *legitimità* è tutt' uno; e dire *origine republicana* e *titolo legitimo* è tutt' uno. Nei Governi rappresentativi limitati possono intervenire *Corpi deliberanti*, oltre il Capo o i Capi del régime ordinario. Ecco allora la Monarchía o la Poliarchía rappresentativa *sistematica*, prendendo la parola SISTEMA come un complesso di più cose collegate ad un determinato fine. Così la Monarchía inglese si può dire *sistematica*. Lo stesso può dirsi degli altri principati costituzionali. Prescindiamo dal cercare se siano bene o male ordinati, bene o male cautelati, perchè qui non si pone mente ad altro che alla *forma loro apparente*, nè si tratta di stimare la loro attitudine ad ottenere lo scopo pe 'l quale furono instituiti.

§ 1983. Il secondo senso generale del nome di *Republica* è quello che contempla sia il *titolo*, sia l' *andamento* di fatto del régime, da qualunque mano egli sia diretto. Quanto al *titolo*, non mi resta a dir nulla dopo quello che ho testè accennato. Quanto poi alla *maniera del régime*, essa, allorchè viene designata co 'l nome di *Republica*, propriamente significa un Governo il quale ha abitualmente IN MIRA la cosa publica, e le cui funzioni sono rivolte a soddisfare al publico interesse. In questo caso la qualificazione di *publico* cade su lo SPIRITO DI FATTO del Governo. Allora anche il régime di una Monarchía assoluta può essere veramente republicano.

E quì rammentando non poter esistere altra specie di régime legitimo, fuorchè quello nel quale si voglia e si procuri il *ben publico*, ne viene l' irrefragabile conseguenza, non poter esistere altro régime legitimo che quello di *spirito republicano*: ogni altro è criminoso, e veramente tirannico.

Digitized by Google

§ 1984. Distinguiamo per altro le ordinazioni *erronee* da quelle di *mala fede*. Le prime non costituiscono un régime tirannico, ma un régime poco illuminato; le seconde, venendo prese con la mira di far prevalere il dominio privato o di un Principe, o di un collegio, o di una classe, in onta dei *conosciuti* dettami contrarj della cosa publica, e però essendo di mala fede, meritano il nome di *ordinazioni tirannìche*. Tirannico è tutto ciò che dal poter publico viene praticato con *vera ingiuria* dei cittadini o di tutto un popolo.

§ 1985. Fra il Publico ed il privato non v'è cosa di mezzo: dunque fra le dottrine di *conto publico* o di *conto privato* non v'è dottrina di mezzo. In fatto pratico, dove si mescola il bene co 'l male, taluno può consigliare di vivere sotto Governi nei quali sonovi tali mescolanze; ma trattandosi di *principj* e di *teorie*, ogni transazione è tanto assurda, quanto è assurdo voler accoppiare il *sì* co 'l *no* nello stesso soggetto. È dunque una vera goffaggine ed uno stolido controsenso quello di alcuni critici, i quali pronunziarono che il tal libro era un po' troppo republicano, quasi che uno scrittore fosse in libertà di creare cose incompatibili. In teoría fra lo schiavo ed il republicano (1) è impossibile trovare un mezzo ragionevole.

§ 1986. Ad ultimo schiarimento soggiungo, che parlando della *publicità* di un Governo, convien distinguere il *diritto* in sè stesso e la *potenza pratica* ad effettuarlo. Un fanciullo ha i diritti di un uomo maturo, ma non ha la potenza pratica ad esercitarli. Questa potenza dipende dalla MATURITÀ. Parlando della *publicità pratica* dei Governi, la *maturità* è condizione indispensabile.

V. *Della publicità applicata allo scopo e alle funzioni di uno Stato politico. Idéa della cosa publica e della ragion publica.*

§ 1987. Spesso in Giurisprudenza vengono usate le denominazioni di *cosa publica* e di *ragion publica*. Qual è il concetto che dobbiamo annettere a queste denominazioni? Se rammentiamo quanto accennò Cicerone, e che fu da noi riportato nel Libro antecedente, la *cosa publica* altro non è che la cosa di tutto un popolo. *Cosa publica* e *cosa popolare* è tutt'uno anche grammaticalmente. Ma quì ritorna ancora il

---

(1) Non nel senso di forma di Governo, ma nel senso di un modo tale di governare, che abbia per iscopo di promovere il bene publico, ossia di tutti i membri componenti la società. Questo significato è evidentissimo per tutto il contesto del discorso dell'Autore in questo e nei precedenti paragrafi. (DG)

Digitized by Google

quesito, in quale maniera formiamo noi l'idéa della *cosa publica*. Rispondo prima di tutto, che qui non si prende più di mira la *persona*, ma bensì l'*interesse* e tutte le *ragioni* attive e passive di una città, a simiglianza appunto della cosa privata (*res privata*), con la quale si sogliono in linea di *fatto* dinotare tutti gl'*interessi*, od in linea di *diritto* tutte le *ragioni* personali e reali attive e passive di un privato. Per lo che l'idéa della *cosa publica*, come *interesse di puro fatto*, si forma astraendo gl'interessi di tutto il corpo che appellasi *Publico* da quelli che diconsi *privati*. Considerando la somma di questi interessi in un solo concetto suo proprio, voi formate l'idéa della *cosa publica* in senso d'*interesse di puro fatto*.

§ 1988. Ma siccome questo *interesse* altro non è realmente che il *maggior bene* ottenibile di un popolo, così di sua natura egli diventa scopo di date operazioni. Ma considerandolo come scopo, noi passiamo a considerarlo sotto altre relazioni. Allora egli diviene *fine delle operazioni* dell'autorità imperante, ed oggetto di desiderio di tutto un popolo. Allora conviene associarvi un SISTEMA di atti valevoli ad ottenere la soddisfazione di questi interessi. Tale sistema di atti traendo il suo carattere dal fine, trae pure la sua denominazione dal medesimo, Ecco allora la *cosa publica* in senso di FUNZIONE. Essa si può allora definire = il sistema necessario delle cose e delle azioni, in quanto viene determinato dall'interesse di tutto il corpo politico. =

In questo senso la *cosa publica* non differisce dalla così detta RAGIONE DI STATO, considerata come il sistema delle operazioni comandate dall'interesse di tutto il corpo politico.

§ 1989. Ma ponendo mente al solo *interesse*, benchè publico, senza avere in mira la *giustizia*, si potrebbe dar luogo a quelle vulgari opposizioni, per cui pur troppo la *ragione di Stato* fu contraposta alla morale. Benchè il vero e durevole interesse publico non possa mai essere in contradizione con la giustizia, ciò non ostante a maggior cautela convien distinguere la *cosa publica* o l'*interesse publico* dalla RAGION PUBLICA, considerata come regola di giustizia e come dottrina di Diritto. Questa *ragion publica* si può definire = la cognizione sistematica delle regole di ragione, direttive le cose publiche, derivanti dai rapporti reali e naturali publici, sia interni che esterni, delle civili società, produttive della maggior potenza e prosperità di un popolo. = Qui le *regole* esprimono un dato *ordine* di azioni. Lo *scopo* loro consiste nel produrre la maggiore potenza e prosperità di un popolo, e nel produrle nelle relazioni si interne che esterne. Ma siccome fra tutte le *maniere* non ve

Digitized by Google

n'ha che una sola; così, trovata questa *maniera*, si trova la *qualità* dei mezzi opportuni all'uopo. Ma questi mezzi quì consistono nelle *azioni* dei direttori degli Stati. Dunque quì si parla della qualità del *régime publico* sì interno che esterno.

§ 1990. Ma siccome dall'altra parte è dimostrato che il régime publico, autore di potenza e di prosperità nell'interno, è quello solo in cui si esercita la protezione con la giustizia distributiva; e così pure quello che a forze fisiche pari nell'esterno produce sicurezza, è quello che inspira confidenza per la giustizia, e rispetto per la possanza pecuniaria e militare di un popolo: così la qualità del *régime* conforme alla ragion publica consisterà nella *giustizia* praticata di dentro e di fuori dello Stato, e nel *potere* eminentemente forte di cui gode uno Stato. Ecco con quali caratteri viene contrasegnato il *régime publico* conforme alla *ragion publica;* ecco come la *cosa publica*, la *ragione di Stato*, l'*interesse publico* vero, reale e permanente vengano creati e conformati dalla *giustizia*, e com'essa sia inseparabile dalla maggior potenza e prosperità di un popolo. Quì non accenniamo che di volo tutte queste cose, delle quali dovremo parlare di proposito, perchè si tratta solamente di accertare la *publicità* nei principali oggetti, in cui può e deve aver luogo allorchè versiamo intorno alla cosa publica e alla ragion publica. *Ragion publica*, *Jus publico*, *Diritto publico* sono sinonimi. Quì viene presentato co' suoi caratteri intieri. Io sono e sarò sempre lontano dall'insegnare un Diritto senza sanzione, ed una Politica senza vincolo, come hanno fin quì praticato i Publicisti specialmente del Nord, i quali hanno convertita una distinzione intellettuale in una dissociazione reale, e però hanno creato un Diritto publico senza forza, e lasciata la Politica senza freno.

VI. *Della publicità applicata ai diversi ordini di leggi. Delle leggi di ragion publica, di ordine publico.*

§ 1991. Nei moderni scrittori di Giurisprudenza noi troviamo talvolta la distinzione fra le leggi di *Diritto* ossia di *ragion publica*, e le leggi di *ordine publico*. Così dicesi: *la tal forma è di ordine publico.* Qual è l'idéa chiara che dobbiamo annettere a queste denominazioni? Prima di tutto ci accorgiamo che quando le usiamo non poniam mente all'autorità ossia alla competenza del Legislatore, ma bensì agli OGGETTI su i quali egli statuisce. Se ponessimo mente al carattere autorevole del Legislatore, non potremmo mai distinguere questi ordini di leggi, perocchè il *dar leggi* è un'attribuzione di competenza e di esercizio tutto

Digitized by Google

publico ed esclusivamente publico. Objettiva quindi e non subjettiva, come diceva la Scuola, è la ricerca quì instituita.

§ 1992. Ciò posto, osservo in primo luogo che vi sono oggetti di natura così publica, ossia che hanno un titolo così publico, che non si possono mai convertire in privati, benchè per abuso vengano usurpati od alienati. Tal è il diritto di punire; tale quello d'imporre contribuzioni a titolo di servigio publico; tale il diritto di far le guerre, le paci, di negoziare trattati; in breve, tale qualunque diritto detto DI MAESTÀ. V'hanno anche altri oggetti di vero Diritto publico, i quali per delegazione abituale vengono esercitati da privati. Tal è il diritto di far testamento, ossia di destinar dopo morte del dominio delle cose. Le leggi che statuiscono su questi oggetti appellansi di *ragion publica* o di *Diritto publico.*

§ 1993. Più difficile, o almeno meno famigliare, è il concetto delle leggi di *ordine publico.* Per formarsene un'idéa conviene in primo luogo figurarsi che l'oggetto, su 'l quale cade la legge, sia per sè stesso di *ragion privata.* Così il diritto di acquistare un fondo, di amministrare le cose sue, di unirsi in matrimonio, sono originariamente e di loro natura altretante facoltà ossia diritti di RAGION PRIVATA. Dunque il *titolo* dei medesimi è *privato.* Ora se consideriamo il *modo di esercitare* tali diritti in società, ci accorgiamo non essere cosa indifferente per li contemporanei e per la posterità che vengano esercitati più tosto in una che in un'altra maniera. Si badi bene che si parla sempre di un esercizio equo e per sè libero. Così se in linea di mera padronanza originaria è indifferente ch'io contragga un matrimonio con certe forme più tosto che con certe altre, co' i tali equi patti più tosto che con certi altri: ciò non riesce indifferente per la prole, di cui devesi assicurare lo stato e l'educazione; e per la società, della quale dobbiamo conformare i primi elementi organici, cioè le famiglie, come si vedrà a suo luogo. Che cosa segue da ciò? Che la legge, per conciliare ed assicurare gl'interessi sì della prole che di tutta la società, è obligata a prescrivere certe discipline, alle quali per diritto astratto di padronanza originaria io maritandomi non sarei soggetto.

Queste discipline sono appunto di ragion publica; ma siccome affettano un atto libero di ragion privata, e non ne conformano fuorchè l'esercizio, perciò le dette leggi diconsi d'ORDINE PUBLICO, a differenza di quelle di Diritto publico, nelle quali si comanda o si vieta assolutamente l'atto stesso, come nelle leggi penali, e non si lascia la libertà di eseguirlo o non eseguirlo.

Digitized by Google

§ 1994. Quì taluno mi potrebbe objettare che l'interdizione di un prodigo viene autorizzata da legge di ordine publico. Ma nell'interdizione di un prodigo si spoglia un uomo del più importante dei diritti della padronanza, qual è il diritto di amministrar le cose sue. Dunque non è sempre vero che le leggi di ordine publico siano disciplinari soltanto e non privative di un diritto. — Rispondo accordando l'antecedente, e negando la conseguenza. L'interdizione di un prodigo non è che la conseguenza dell'infrazione di un'altra legge di ordine publico, la quale se non ammette anche lo spoglio spontaneo del diritto di amministrare, non permette nè meno una folle disipazione del patrimonio d'un padre di famiglia. Da ciò viene, che non deve lasciar senza rimedio l'infrazione della legge principale. Ma così è, che noi parliamo di queste leggi principali « antecedenti, non delle sussidiarie « conseguenti. Dunque l'objezione non cade su 'l soggetto da noi contemplato. All'opposto nelle leggi antecedenti voi non trovate altra frase, se non che: *amministrate il vostro patrimonio da buoni padri di famiglia*, « nulla più. Dunque non sussiste l'objezione.

§ 1995. Per la qual cosa ognuno comprende che quì *disposizione di ordine publico* altro non è che = un modo di esecuzione d'un atto, o un modo d'esistere d'una capacità di ragione privata e volontaria, comandato dai rapporti sociali ossia publici. = Quindi le leggi d'ordine publico sono quelle che statuiscono sopra oggetti di appartenenza o di esercizio volontario privato, e ne conformano la pratica ai rapporti necessarj della migliore sociale convivenza. Anche queste leggi però debbono essere sanzionate.

§ 1996. Tutto considerato, le leggi di ordine publico sono leggi contemperanti o coordinanti l'esercizio della padronanza originaria con l'ordine della migliore convivenza. Ciò posto, contemplando i puri rapporti dell'individuale eguaglianza e della singolare competenza di ogni socio, voi non ne potreste trovare il titolo preciso: è d'uopo che ricorriate a considerazioni estrinseche, cioè a quelle dello stato di convivenza, e quindi all'autorità politica, per trovare il titolo e la competenza di sì fatte leggi.

§ 1997. Così, a cagione d'esempio, assumendo ognuna delle persone che compongono un'adunanza, voi non trovate in esse ragione per cui l'una debba occupare un posto diverso dall'altra, ed usare di un dato contegno. Ma tosto che voi intendete che in un teatro gli spettatori intervengono per vedere ed ascoltare una rappresentazione, ed in un'aula per deliberare e dar voto; voi tosto da questo scopo imaginate un *ordine*

Digitized by

nell'assistere allo spettacolo, ed un altro *ordine* per deliberare o dar voto. Ma quest'*ordine* in che consiste? In un dato contegno degli spettatori o dei votanti. Quest'*ordine* da che è dedotto? Dai rapporti della funzione finale intesa, e non dalle originarie attribuzioni personali delle persone congregate. Ecco un'imagine delle leggi di ordine publico, alle quali non si può derogare con le private convenzioni.

§ 1998. Altra osservazione. Non conviene mai confondere queste leggi puramente disciplinari con quelle, in virtù delle quali la legge proibisce sussidiariamente, sotto sanzioni penali, certi atti naturalmente leciti, quali sono i regolamenti penali di mera Polizia; come pure non dovete confondere le leggi di ordine publico con quelle di contributo, o di cessione forzata, o di limitazione reale cioè delle cose a titolo certo di publico bisogno. Sì fatte leggi, giusta il comune concetto, non diconsi *di ordine*, ma *di ragion publica* sussidiaria sì della cosa publica, che della privata. Agire con ordine, procedere con l'ordine necessario alla convivenza nell'usare di una propria prerogativa, ecco l'idéa dell'*ordine publico* quì inteso. Le leggi di ordine publico sono appunto quelle che stabiliscono la maniera d'usare di queste prerogative.

CAPO II.

Indole e limiti del poter publico.

I. *Formazione del poter publico.*

§ 1999. La formazione del poter publico risolvesi in sostanza nella formazione del potere dell'associazione. Ma risalendo alla formazione del potere dell'associazione, si trova ch'esso riducesi ad una sola funzione. Questa consiste = nell'associare tutte le mie forze alle forze altrui per formare una sola forza prevalente, con la quale si possano vincere od almeno diminuire gli ostacoli che si attraversano alla soddisfazione dei bisogni comuni, nell'atto che si creano i mezzi umani alla più felice conservazione. = Creare con le forze individuali unite la potenza sociale, per ottenere la migliore esistenza degl'individui, ecco in che consista il vero tenore di quel contratto co'l quale si erige la nazionale sovranità.

§ 2000. Nel creare dunque il Governo, e nell'obedire al medesimo, l'uomo per diritto non serve all'altro uomo, ma alla necessità della natura e al proprio meglio. Niuno dunque conferisce ad uno o più il diritto di ordinare ciò che gli piace, ma solo il diritto di ordinare quello che le *circostanze necessarie* comandano a prò del concedente. Egli

Digitized by Google

dunque non serve nè ai Principi, nè ai Magistrati, nè alla società, ma serve solo a sè stesso. Se per servire a sè stesso un popolo si lascia dirigere da altri, egli ciò fa per servir meglio a sè stesso. Con l'istituzione dunque dei Governi non si toglie nè si scema, ma si accresce l'indipendenza e la libertà. La facoltà di star peggio non merita il nome di *diritto*, nè di *potenza utile*. Dunque co 'l promettere e con l'eseguire il concorso della forza non si aliena verun diritto.

§ 2001. Non pare dunque vero quanto dice Rousseau, che « le clau» sole del sociale contratto, ben intese, si riducono tutte ad una sola, » cioè all'*alienazione totale* di ciascun associato con tutti i suoi diritti » a tutta la comunità. »

Se voi domandate a Rousseau com'egli provi quest'assoluta ammortizzazione dell'individuale stato dell'uomo, per la quale non resta più alcun diritto, ecco la sua risposta: « Ognuno donandosi tutto intiero, » e rendendo così la condizione eguale per tutti, niuno ha interesse di » renderla onerosa agli altri. »

§ 2002. Quì sia lecito osservare ch'egli con ciò non prova essere necessaria questa totale alienazione, ma asserisce soltanto che quando è fatta, essa non può essere lesiva. Ma prima di provare che sia *innocua* si doveva dimostrare che sia *necessaria*. Ora qual motivo adduce egli di questa necessità?

Io concedo di buon grado che l'unico mezzo a conservarsi in società sia quello di formare per mezzo dell' aggregazione una somma di forze, la quale possa trionfare delle private resistenze, e procacciare altri mezzi esterni di difesa e di utilità, e che convenga dirigere queste forze mediante un mobile solo, e farle agire di concerto; ma non posso concedere che per la cospirazione delle forze sia necessaria l'alienazione assoluta della persona e dei diritti degl'individui. La cospirazione delle forze altro non importa fra gli uomini che uno scopo identico voluto in comune, e procurato con le forze comuni. — Ma questo scopo identico in che consiste? Forse in qualche cosa di estrinseco all'individuo, e di talmente estrinseco, ch'egli debba rinunziare al proprio interesse, alla propria autorità, ai proprj diritti? No certamente. Ciò sarebbe un impossibile morale. All'opposto lo scopo di questa cospirazione di forze è tutto intrinseco, tutto proprio, tutto personale all'individuo. Qual cosa di più intrinseco, di più proprio, di più personale dell'amore del proprio benessere? Dunque, ben lungi di alienare alcun diritto, egli anzi, mercè l'associazione, intende di assicurarne, di agevolarne e di estenderne vantaggiosamente l'esercizio. A che prò dunque introdurre questa

Digitized by Google

specie di morte personale per farne sorgere la vita sociale? Due vicini di campagna convengono difendersi contro i ladri, od ostare alle corrosioni di un torrente: che cosa alienano del proprio, fuorchè una disastrosa facoltà di star neghittosi contro l'aggressione dei ladri e la corrosione del fiume a danno del vicino, onde non subire egli stesso questi guai?

II. *Vera idéa dell'unione civile.*

§ 2003. Quì soggiunge Rousseau, che « l'alienazione facendosi senza riserva, l'unione che ne risulta è la più perfetta possibile. » Ma prima di tutto chi vi ha detto che quì si tratti della più perfetta unione possibile, anzichè dell'unione semplicemente necessaria ad assicurare ed ajutare l'esercizio dei diritti individuali? Fissata quest'assoluta e metafisica unione, accoppiata alla totale alienazione di tutto sè stesso, noi possiamo far tornare in campo la stravaganza di quei semplici fraticelli, i quali disputavano se i frati che professavano voto di povertà fossero padroni del cibo che inghiottivano.

Lasciamo in disparte questa monastica opinione, e consultiamo la natura e l'ordine necessario delle cose. Prima dell'unione io concepisco l'individuo dotato di una certa potenza e padronanza. Com'egli non può esigere che la comunità pensi a tutte le facende domestiche di lui, così la comunità non può esigere ch'egli porti nella piazza il suo letto, la sua mensa e il suo guardaroba per farne parte a tutti.

§ 2004. L'unione è limitata dallo scopo, e questo scopo non importa mai l'unione monastica voluta dal Rousseau. L'unione sociale non è un'unione di ammortizzazione, ma è un'unione di commercio e di soccorso: essa importa un ricambio di servigi protetto dalla forza comune. Dunque l'alienazione suddetta diviene superflua, assurda, e contraria al suo fine. Quando mi unisco per istar bene, è assurdo ch'io rinunzi al diritto d'ottenere questo bene. Ma così è: nella rinunzia assoluta, voluta da Rousseau, s'inchiude anche la rinunzia a questo diritto. Dunque egli esige un'alienazione assurda, e contraria al fine proposto.

§ 2005. « È necessario (egli dice) che ogni associato non abbia nulla » a reclamare; imperocchè se rimanesse qualche diritto ai particolari, » nell'atto che non vi sarebbe alcun superiore comune che potesse pro» nunciare fra essi ed il Publico, ciascuno essendo in qualche punto suo » proprio giudice, ben tosto pretenderebbe d'esserlo in tutti. Allora lo » stato di natura sussisterebbe, e l'associazione diverrebbe necessaria» mente tirannica e vana. »

Digitized by Google

Più cose convien distinguere in questo passo. Altro è il possesso intiero dei diritti personali, ed altro è la podestà di giudicare di quelle operazioni della comunanza, le quali possono percuotere questi diritti. Fingiamo per un momento ch'io mi conosca incompetente a giudicare della giustizia od ingiustizia di un regolamento sanzionato nell'assembléa sociale: ne viene forse la conseguenza, che a quest'assembléa od alla maggior parte della medesima sia lecito controvertere il fine dell'associazione? Chi v'ha detto ch'io unendomi ad altri mi sia venduto in galera? Non è egli vero che da tutti i maestri di Diritto fu riconosciuto che i diritti nativi dell'uomo sono inalienabili? Se si dovesse verificare l'opinione di Rousseau, non si dovrebbe forse verificare precisamente il contrario di questa proposizione? Chi v'ha detto che un'assembléa facendo qualche cosa, facia sempre bene, o debbasi riputare aver fatto sempre bene? Questa è in fondo la vostra pretensione: voi mi spogliate della facoltà di possedere, per ispogliarmi della facoltà di pensare; voi esigete da me l'alienazione d'ogni diritto, perchè l'assembléa possa disporre a suo beneplacito. Essa dunque non può avere alcuna norma obligatoria che limiti i suoi poteri; essa dunque per qualunque caso non può essere tacciata d'ingiustizia. Voi dunque esigete in diritto la mia assoluta schiavitù fino nel pensiero.

§ 2006. Voi temete che i privati si erigano in giudici delle deliberazioni comuni, e quindi si sciolga la società pe' i dispareri privati. Ma, di grazia, queste deliberazioni da chi furono prese? Se furono prese da questi stessi privati nell'assembléa, se furono acconsentite liberamente in quest'assembléa: dunque da questi stessi furono giudicate utili in quest'assembléa; dunque ogni privato fu fatto giudice in tutti i punti. Finchè dunque un privato sarà persuaso dell'utilità e della giustizia, concorrerà all'esecuzione della deliberazione senza che sia necessario ch'egli alieni la sua persona e i suoi diritti; egli osserverà la convenzione publica come si osservano tuttodì i buoni contratti privati. Ma taluno potrebbe cangiare di opinione. Sia, io rispondo: la forza sociale lo farà obedire. Ma egli può ritirarsi dalla comunione. Sia, io rispondo: vi rimarranno gli altri che vi trovano il loro conto. Dove mai potrò io fabricare un titolo per forzare un mio eguale a stare unito con me? Se esistesse questo titolo, sarebbe superflua l'alienazione libera da voi richiesta.

Digitized by Google

III. *Assurdo morale della Sovranità illimitata* (1).

§ 2007. Alla perfine a che giova di allegare gl'inconvenienti dei privati dispareri di uno Stato chimerico ad oggetto di stabilire lo spoglio reale dei diritti individuali, e l'immenso dispotismo della pluralità? Allegare gl'inconvenienti di una società d'eguali senza un Governo, con gli uomini bisognosi di un Governo, egli è lo stesso che allegare gl'inconvenienti della vita vegetale d'un albero divelto dal terreno. Altro è che per comodo dell'analisi l'intelletto finga questo stato, ed altro è che dal carattere reale degli uomini io deduca gl'inconvenienti proprj di questo stato. L'ipotesi metafisica viene imaginata unicamente per calcolare i rapporti ipotetici di questo stato, e non mai per istabilirlo in atto pratico. Prima di sapere che cosa sia *diritto*, gli uomini formaronsi e persistettero in società. Dunque esiste una forza superiore di questa unione. O dunque volete instituire le società di fatto, o voleto raggiungere un modello ideale di ragione. Nel primo caso la natura deve operare da sè, nè il vostro libro potrebbe avvicinare gli uomini contro loro voglia. Nel secondo caso poi insegnate un mezzo non solamente non necessario, ma positivamente riprovato, perchè con un bel contratto da voi detto *sociale* stabilite un reale contratto del più assoluto dispotismo. Voi con l'ipotesi vostra metafisica stabilite l'iniziativa del Governo pratico; ma questa iniziativa altro non è che un dispotismo infinito. Voi dunque stabilite il dispotismo infinito dei Governi, e lo stabilite senza dimostrarne la necessità, ed anzi contro il diritto di proprietà.

§ 2008. Invano si può ricorrere ad un secondo contratto creatore del civile Governo per limitare i poteri. Posta una volta una podestà imperante dispotica della pluralità, devesi per necessaria conseguenza autorizzare anche il dispotismo aristocratico ed il dispotismo regio. Chi sarà da tanto da poter fissare praticamente i limiti positivi della Sovranità delegata, dopo che avete trovata necessaria la Sovranità propria assoluta? E perchè mai erigeste in dogma la Sovranità illimitata nella società, se non perchè, secondo voi, senza di essa non si può ottenere la perfetta unione? Ora se create un rappresentante del corpo sociale, cessa forse lo scopo dell'unione e la necessità dei mezzi per ottenerla? Volete voi nel delegato trasmettere minor potere sovrano di quello del corpo so-

---

(1) Qui si parla della Sovranità come fu imaginata da Rousseau, i principj del quale intorno alla formazione della società e all'origine del potere sovrano vengono robustamente confutati in questo Capo. (DG)

Digitized by Google

ciale? voi creerete un Governo debole, perch'egli non avrà tutti i poteri da voi giudicati necessarj all'unione. Volete voi trasmettergli il pieno potere? voi creerete un Governo infinitamente dispotico.

§ 2009. Finalmente conchiude Rousseau: « Ognuno donando sè stesso » a tutti, egli non si dona a veruno; e siccome non havvi associato su 'l » quale taluno non acquisti il medesimo diritto ceduto sopra sè stesso, » così si guadagna l'equivalente di quello che si perde, ed una maggior » forza per conservare ciò che si ha. »

Su questo passo siami permesso il seguente dilemma: O voi volete che il cambio quì figurato sia coerente alle idée da voi premesse, o no. Se lo volete coerente, io vi dico essere falso che ciascuno conservi ciò che ha: se poi no 'l volete coerente, vi dico che siete in contradizione con voi stesso; e lungi che questo passo sia il terzo mezzo di prova della vostra tesi, esso è un mezzo di distruzione della medesima. Veniamo alla prova. Se abdico i miei diritti privati per acquistare il diritto publico, io perdo il diritto di proprietà reale e personale competente a me come individuo, e che prima esercitava da me solo proporzionatamente alle mie facoltà ed a' miei talenti, per acquistare un diritto di comando che non posso esercitare che con altri e sopra di altri. È dunque falso ch' io acquisti l'equivalente di quello che ho perduto, e che conservi ciò che prima aveva.

Fingiamo di fatto che la pluralità mi spogli oggi senza necessità de' miei beni o della mia libertà: io dovrò rassegnarmi, perchè nulla ho a ripetere, dappoichè tutto io cedetti alla pluralità. Che cosa dunque mi resta, altro che il tristo diritto di congiurare domani con la pluralità per ispogliare un terzo nella stessa guisa ch' io fui spogliato oggi? È dunque falso, nell'ipotesi di Rousseau, che taluno donando tutto sè stesso ad altri, egli in ultima analisi non si dia a nessuno; e che acquisti realmente ciò che perdette nell'alienazione, e quindi conservi ciò ch'egli ha.

Che se poi vogliamo stare alla corteccia delle parole, e rendere illusoria l'alienazione dei diritti individuali, per non lasciare che una mera cospirazione amichevole di forze; in tal caso si distrugge da capo a fondo il contratto imaginato da Rousseau, e si costituisce quello che fu da noi asserito, non come cosa di arbitrio, ma come *esecuzione* d'un dovere naturale necessario precedente.

Ma così è, che il contratto figurato da Rousseau è non solamente assurdo in natura, ma eziandío fonda senza necessità un infinito dispotismo: dunque dev'essere assolutamente rigettato. L' illimitata sovranità

Digitized by Google

pertanto del corpo sociale si deve riguardare come un mostro morale. Dunque la nazionale sovranità si deve riguardare come il potere di tutto un popolo, diretto alla più felice conservazione degl'individui, e non come l'indefinita soggezione dei cittadini alla unione sociale.

IV. *Dei limiti proprj della Sovranità.*

§ 2010. Ora domando quali sieno i limiti di ragione del potere proprio dell'associazione. Se lo consideriamo dal canto della sola *forza*, non troviamo altri limiti che quelli della potenza unita di più uomini; ma se lo consideriamo dal canto della *ragione*, vi ravvisiamo tutti quei limiti i quali sono essenziali al sociale contratto. Questi limiti sono fissati dal fine stesso della società, la quale fu già considerata come una *machina d'ajuto*, e non come uno *strumento di oppressione* per ogni membro della medesima. La formula del contratto sociale non è un arcano riservato alle investigazioni della Metafisica, ma bensì una di quelle cose le quali sono dettate dal senso comune. Il suo fondamento è: *non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso; fare agli altri ciò che vorresti fatto a te stesso.* In qualunque ipotesi potete voi controvertere questa regola? Non mai: sia uno solo, siano molti gl'individui della società, questa regola è eguale per tutti. Vero è che in essa non pare rinchiuso fuorchè l'ordine di quelle azioni che ognuno deve praticare verso i suoi eguali; talchè pare omessa la difesa che ognuno o la società può esercitare contro i malefici, per la quale è necessario talvolta recar male agli altri: ma è vero del pari che la regola unica del Diritto sociale ordinario privato si può dire espressa nella formula suddetta.

§ 2011. Ora in forza della medesima trovate voi nella corporazione sociale un diritto illimitato di disporre delle cose e delle persone dei socj in qualunque guisa piacia alla pluralità; o non più tosto il diritto limitato di fare il maggior vantaggio di tutti? Lasciamo le astrazioni. Figuriamo venticinque membri d'una nascente società, dotati di beni di fortuna, e tutti capi di famiglia. Credete voi che ventiquattro o diciotto dei medesimi possano a buon diritto accordarsi per ispogliare uno o sei altri a loro capriccio? Ciò che questi fanno oggi non diritto, altri diciotto lo faranno domani, e così via via; talchè la vita di questa società diverrà una ruota perpetua di spogli e di oppressione, invece d'essere un'unione pacifica di possessi e di libertà. Questa sarebbe tirannía ed anarchía, e non régime di sociale sovranità.

§ 2012. Nè vale il dire che con l'unione e per l'unione la corporazione può esigere prestazioni reali e personali da ogni suo membro;

Digitized by Google

perocchè in questo caso proponendosi un bisogno limitato e certo, si pone pure un limite così conosciuto e certo, che oltre la linea della *necessità* non è possibile trovare alcun fondamento di diritto. Tutto considerato, si trova che nel contratto sociale io non pongo in comune fuorchè le mie forze ed i miei beni secondo il bisogno e dentro i limiti del bisogno; ma non pongo in comune veruno de' miei diritti. La soddisfazione di questo comune bisogno diviene per me un *dovere*, perchè co 'l mezzo della medesima io evito un maggior male presente, o mi procuro un maggior bene in futuro (1): lo che io non potrei fare senza questo mezzo. Nulla dunque con la mia prestazione reale o personale viene detratto al mio possibile diritto: esso anzi s'aumenta o si assicura. Quando compro un cavallo necessario a trasportar me o le cose mie, perdo forse qualche diritto perchè sborso denari? no: anzi con ciò aumento la mia potenza, permutando la mia moneta. Ecco l'imagine dei pretesi sacrificj. Questi sono quelli che mi può imporre la Sovranità. Ora co 'l ben definirli si definiscono i limiti della Sovranità di diritto. Ma per definirli dobbiamo valerci non di speculazioni, ma di fatti noti ed accertati, i quali ci mostrino il TITOLO giuridico di questi sacrificj. Questo titolo consiste nella *necessità*, nella *sola necessità*, e nella *sola privata necessità* di contribuire cose o servigi, o di conformarsi ad un dato ordine necessario alla convivenza.

§ 2013. Certamente se io avessi una potenza illimitata, non dovrei passare per queste strade; ma con la limitazione delle mie forze è ancora un gran bene per me, che, contribuendo il valore di uno, io guadagni o conservi con l'ajuto altrui un valore di cento o di mille, cui altrimenti mi sarebbe impossibile di acquistare o di ritenere. Quando la necessità in cui mi trovo di sacrificare qualche cosa in presente, per essere più sicuro o star meglio da poi, deriva da circostanze irreformabili della natura, io non debbo far valere uno stato ipotetico puramente ideale per imaginare una sorte che la Providenza realmente non mi accordò; ma debbo invece tener conto delle circostanze effettive superiori ad ogni umana combinazione. Posto il mio campo vicino ad un fiume, o posta la mia persona sotto un rigido cielo, posso disputare del diritto di lasciare senz'argine il mio terreno, o di andar vestito come voglio? Ma ridotta la cosa a questo punto, ognuno sente che i limiti della Sovra-

(1) Co 'l mezzo dell'ajuto degli altri membri della società, che al pari di me conferiscono le forze e i beni loro secondo il bisogno. Dal che viene, che il contribuire alla soddisfazione del bisogno comune è per me un dovere, essendo il correspettivo del profitto che ritraggo dal concorso altrui al fine comune. (DG)

Digitized by Google

nità vengono fissati dalla stessa natura, e chiaramente rivelati, modificati dalla stessa natura, al pari dei limiti di qualsiasi altra prerogativa. Togliete la necessità dello stato sociale e di un Governo, e tutto svanisce, e cade nel puro arbitrario.

V. *Mezzo-termine pratico, onde verificar sempre i limiti di ragione della Sovranità.*

§ 2014. Per la qual cosa onde rettamente ragionare su 'l punto dei limiti di ragione della Sovranità, conviene assumere *a priori* un supposto precisamente inverso di quello di Rousseau. Egli finge un' abdicazione, uno spoglio, una specie di ammortizzazione di tutta la padronanza individuale in favore della comunanza, onde formare una sola massa di forze, ed un solo animo dirigente e giudicante, chiamato da lui *Sovrano*, per indi far restituire ad ognuno (a giudizio per altro di questo Sovrano) quel tanto di diritti e quel tanto di pretese, che fa d' uopo ad una libera ed equa convivenza. Io, per lo contrario, pongo che ognuno s' accosti ad ogni altro, ritenendo tutto il fatto suo, e non contribuendo che quel tanto ch' è necessario per un' equa convivenza. Da ciò risulta tutta la dovuta competenza delle leggi. Esse debbono essere fatte solo quando fa bisogno, secondo l' indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno; senza di che riescono vincoli ingiuriosi. Per correlazione risulta tutta la libertà civile e politica in relazione al Legislatore, di modo che i limiti delle leggi servono di limite alla libertà. Per altro il punto noto è la libertà privata, che si deve sempremai presumere INTIERA (tranne le ingiurie) fino a che non si provi il vincolo, senz' aspettare, per essere liberi, che altri ce lo conceda.

§ 2015. Pârrà a taluno che l' effetto della teoría di Rousseau sia lo stesso; ma in realtà risulta tutto il contrario. Quando si supponga la rinunzia illimitata di Rousseau, io debbo aspettare e contentarmi di quello che piacerà al Sovrano di restituirmi. Viceversa, quando si supponga ch' io sia padrone del fatto mio, si dovrà vedere se esista un titolo necessario e giusto, per il quale io debba contribuire qualche cosa. Allora contribuendo io per necessità vera e giustificata, obedisco alla legge naturale della confederazione, e vi obedisco non perchè così piace alla pluralità, ma perchè così importa l' interesse mio, a guisa di un Principe confederato, il quale invía un contingente d' armi o di denari. In breve, per Rousseau, che non ammette la necessità della società, tutto si risolve nell'arbitrio o espresso o tacito; per me, all'opposto, che uso di questa necessità, tutto deriva da una legge suprema di natura, che

Digitized by Google

comanda tanto agl' individui quanto alla congregazione, tanto ai governati quanto ai governanti.

§ 2016. Invano il senso morale dettò a Rousseau la massima, che *il Sovrano non può caricare i sudditi di alcuna inutile catena.* Qual è il titolo di questo divieto? *Sotto la legge di ragione nulla si fa senza causa, niente più che sotto le leggi di natura.* Ad una sì ambigua ed illusoria massima dobbiamo noi forse raccomandare il destino delle nazioni? Prima di tutto quì non si distingue causa da causa. Anche il ladro, l'assassino, il violento agiscono con causa, ed impongono una catena utile per loro. Doveva dunque Rousseau indicare di qual causa parlasse. Doveva poi ricordarsi che il suo Sovrano speculativo non è e non fu mai il reale. Determinata dunque la causa del comando, qual è il CRITERIO che Rousseau ci dà per distinguere le giuste dalle ingiuste catene? qual è la SANZIONE per fabricare le prime e respingere le seconde? Quì sta il punto. Da queste due questioni dipende il fissare i limiti della Sovranità.

§ 2017. Quanto al CRITERIO, Rousseau non ne può dare alcuno, posto che non riconosce l'origine della società e del Governo come di *diritto necessario.* Resta dunque l'*arbitrario*, e resta necessariamente con le migliori intenzioni del mondo. Quanto poi alla SANZIONE, non ne può trovare alcuna nè per chi comandà, nè per chi obedisce, per ciò stesso che manca un bisogno assoluto ed imperioso dello stato sociale e del Governo. A che dunque si riduce la massima vaga di non operare senza causa? Ad una formula equívoca ed illusoria. Aggiungasi il principio dell'alienazione assoluta ed illimitata, più inculcata ancora allorchè parla del *dominio reale;* e domando da qual punto noto egli possa partire per istabilire i límiti della Sovranità. Tutto l'opposto accade nella mia teoria. Di fatto, se io pongo come prima ipotesi tutte le prerogative e tutti gli oggetti dell'originaria padronanza semplice, pura e senza restrizione, tranne il divieto di offendere, come fra due esseri bastanti a sè stessi, io assumo certamente per prima posizione uno stato noto, specificato e concreto. Or ecco il primo límite assoluto della Sovranità: *vietare ogn' ingiuria fra i membri uniti in colleganza.* Se, posta questa ipotesi, passo indi ad una seconda considerazione, e trovo che per dar vita, consistenza e sviluppamento a questa padronanza speculativa io non posso prescindere dalle tali e dalle tali altre obligazioni, domando se procederò o no con cognizione di causa. Or ecco in qual guisa si deve operare onde fissare gli altri límiti pratici della Sovranità. Quì la vera formula è: *imporre funzioni assolutamente necessarie all' unione.*

Digitized by Google

Questi limiti debbono essere tutti fissati, perchè con questi la Sovranità acquista la sua giusta latitudine. Di fatti ogni vincolo alla padronanza privata è un nuovo potere attribuito alla Sovranità. Ma ogni potere con titolo necessario è un potere limitato, giustificato e sanzionato. Convien discendere dalla padronanza originaria per fissare i limiti della Sovranità, e non dalla Sovranità per fissare quelli della padronanza privata in società.

§ 2018. Che cosa ha praticato Rousseau? Egli ha spogliato l'uomo per creare il Sovrano. Ma nella posizione di un Governo costringente credete voi essere cosa indifferente l'ammettere il principio dell'ammortizzazione di Rousseau, o quello della necessaria contribuzione? Che cosa produce quello di Rousseau? Esso produce lo stesso della *convenzione illusoria* di Hobbes. Questi voleva che, conferito il principato, non rimanesse al Principe verun obligo e quindi verun límite di azione verso i cittadini, perchè l'assembléa a cui promise è sciolta. L'effetto del potere sbrigliato è lo stesso tanto nell'uno che nell'altro caso. Nel sistema di Rousseau precede, in quello di Hobbes succede alla creazione del principato. Ma tanto nell'uno quanto nell'altro caso si dà luogo a questo mostro, perchè nè l'uno nè l'altro scrittore riconobbe verun principio di *diritto necessario;* ma si riportarono al puro *arbitrario*, d'altronde illusorio, e che essenzialmente involge una viziosa petizione di principio, come sopra fu dimostrato. Ora io lo ripeto: credete voi essere cosa indifferente, a fronte di un Governo costituito, ammettere il principio ammortizzante di Rousseau, anzichè quello della necessaria costituzione sociale? È vero o no che co 'l primo siamo commessi ai flutti dell'arbitrio, senza trovare un criterio necessario, nè titolo alcuno di azione giuridica? È vero o no che, ammesso questo principio, la coscienza e la moralità politica sono spente, ed in loro luogo deve regnare la più estesa servilità? È vero o no che ai governanti di buona fede e di zelo umano togliete ogni direzione ed ogni stimolo di coscienza e di publica opinione?

§ 2019. Co 'l sociale contratto alla mano ecco in qual guisa può parlare il Principe: = Voi siete spogliati d'ogni diritto di giudicare della necessità d'una prestazione in favore del Publico: più, voi avete poste le vostre sostanze, la vostra libertà, e perfino la vostra vita, a disposizione di questo Publico. Or bene, questo Publico ha eletto me a suo rappresentante, e a direttore del suo potere. Dunque a me solo spetta vedere, giudicare e prescrivere ciò che dovete prestare; dunque a torto pretendete ch'io vi dimostri la necessità e la ragione di quello che vi co-

Digitized by Google

mando; dunque dovete obedire alla cieca. Sia pur vero ch' io debba agire con ragione, come vi dice Rousseau; ma questo è un oggetto che spetta a me solo di vedere, giudicare ed eseguire; perocchè per quella stessa ragione che avete rinunziato al giudizio privato nell'abdicazione, voi avete rinunziato al giudizio privato nella distribuzione delle prestazioni impostevi; ed anzi si è voluta la prima rinuncia in vista della seconda. Orsù dunque, tacete ed obedite. = Piacesse al Cielo che questo discorso fosse finto!

§ 2020. Supposto questo discorso, che cosa importa e che cosa suppone? È vero o no che importa il potere sbrigliato, sia di un Principe, sia di un Senato, sia d' un Parlamento? Ma in ogni ipotesi questo è un mostro. Distinguiamo bene il *fatto del mandato* dai *poteri giuridici* di chi governa. Credete voi forse che a limitare il potere sia veramente necessario un atto espresso di volontà? Anzi io dico, che quanto più per convenzione un mandato è fiduciale, quanto più con parole è libero, egli, per diritto necessario di natura, ossia per la legge di socialità, importa tanto più di responsabilità per parte del mandatario. Un procuratore, al quale affido un mandato articolato e limitato, è molto meno responsabile di un amministratore amichevole, che senza mandato assume le facende di un absente (*negotiorum gestor*). Sarà certamente cosa prudente dare ai membri di un Parlamento facoltà espresse (tranne quella di mutare la Costituzione, ch' è atto d' immediata sovranità nazionale, che non si deve toccare da veruno); ma nel caso che mancasse quest' atto, non potrà certamente nè egli, nè verun Senato, nè verun Principe pretendere un potere che il Publico stesso, cui rappresentano, non ebbe, non potè e non potrà mai avere. Ciò appunto fu dimostrato dalla natura stessa delle cose. All'opposto il discorso sopra figurato suppone che il potere sovrano sbrigliato sia di diritto così fondamentale, che costituisca la forma unica di ragione del sociale contratto. Ora dovremo noi forse accogliere questa dottrina come dogma di ragione? Invano mi opporreste che questa non fu l'intenzione di Rousseau. Voi cangereste la questione. Qui non si tratta di vedere che cosa egli amasse, ma che cosa egli ha detto. Non si tratta nè meno di vedere se abbia soggiunti altri passi che possano ostare al principato sbrigliato; ma si tratta di vedere quale sia il senso di quello che esaminammo, ed al quale si riferisce anche da poi. La causa ch' egli volle difendere era ottima; ma il mezzo usato fu pessimo. Nè si creda che il discorso sopra figurato sia meramente ipotetico, perocchè egli è in sostanza quello che un grande Principe faceva, valendosi appunto del *contratto sociale* di Rousseau.

Digitized by Google

§ 2021. Lasciamo le dispute e veniamo al positivo. = In cose di sovranità sociale conviene incominciare co 'l figurare la padronanza originaria privata in istato integro, semplice e indipendente, cioè come se non fosse vincolata a nulla; e però porre il solo rispetto dell'altrui eguaglianza come límite fra persone indipendenti. Dopo ciò imporre con un TITOLO conosciuto, e indotto da una vera NECESSITÀ, ogni prestazione ed ogni vincolo positivo, sia reale, sia personale; dimostrando e misurando questa necessità non in vista del vantaggio dei governanti, ma unicamente ed esclusivamente in vista di quello dei governati. = Tutto ciò sia detto in via di *diritto teorico*, e come regola o principio direttivo dei poteri sovrani. Quanto all'applicazione pratica, noi non ci possiamo valere che di un MEZZO PRESUNTIVO; e questo è, che la spiegazione della volontà generale, la quale appunto vuole questa regola, risegga presso la PLURALITÀ della colleganza; e quindi che la volontà libera di questa pluralità, per la necessità stessa delle cose, si assuma come SOVRANO; e però che la minorità sia tenuta a sottomettersi, in onta che a lei sembri ingiusta: altrimenti sia lecito separarsi, dopo aver soddisfatto ai legitimi impegni già contratti. Ciò non toglie per altro il diritto di reclamare una riforma nei modi ordinarj, ma sempre co 'l debito di fratanto obedire; e ciò anche perchè quì non rimarrebbe che una guerra assurda.

VI. *Predominio perpetuo della sovranità nazionale. Limiti visibili di qualunque mandato governativo. Sua ultima sanzione.*

§ 2022. Altro è obedire alla volontà della pluralità sociale co 'l diritto di separarsi dal grembo di lei, ed altro è obedire a qualunque volontà dei mandatarj di questa società. Qualunque sia la maniera di sentire dei privati, lo stato di società esige unità di azione in tutto ciò ch'è necessario al rispetto, all'ajuto ed alla cooperazione della vita civile. Dunque è essenziale anche l'unità di consenso nel determinare il modo comune di questa convivenza. Senza di ciò esiste anarchía, guerra, e la società non esiste.

Questa unità di maniera, acconsentita e guarentita dalla forza consensuale del consorzio, costituisce una legge di fatto e di diritto naturale e necessario, perchè senza di lei non può sussistere società veruna. Fra l'alternativa dunque di (*non*) convivere o di obedire a queste norme acconsentite non v'è cosa di mezzo.

§ 2023. Concedo che vi può essere discrepanza nel consenso. Qual è la parte che deve prevalere, e considerarsi autorevole? Ognuno sa che

Digitized by Google

sì per fatto di ragione, che per la nozione essenziale alla legge, questa parte è quella della MAGGIORANZA, ossia della pluralità dei consenzienti nello stesso partito. Ma quì come si potrà rispettare l'eguaglianza? Si rispetterà come si suol fare tuttodì nelle private società. O sottoponetevi alla pluralità, o andate pe' i fatti vostri, si suol dire a chi non acconsente ai regolamenti della compagnia. Invano contro questa conclusione vorreste reclamare con la ragione del miglior partito. Quì si tratta di cosa che viene acconsentita come condizione eguale per tutti. Ciò che sembra savio o utile ad una parte, sembra il contrario all'altra. Fra i due partiti non v'ha superiore comune fuorchè Dio, che non parla (1). Dunque la volontà libera e chiara della pluralità in cosa di ragione comune costituisce la legge di ultima necessità: ben inteso che abbia per oggetto di regolare gli atti di tutti, niuno eccettuato. Dunque chiunque resiste a questa volontà della maggioranza è ribelle e nemico; dunque può essere o forzato o espulso; dunque conviene rassegnarsi, o staccarsi dal grembo del consorzio (2).

§ 2024. Ma questi principj si possono forse applicare ad un popolo verso i suoi mandatarj? Se poniam mente alla qualità delle persone, non troviamo verun titolo di far prevalere la volontà del mandatario alla volontà del mandante. Questi è per diritto padrone di sè stesso e sovrano; quegli all'opposto non è che mandatario e suddito. Se comanda ai privati, egli non lascia d'essere suddito di tutta la comunità. Dunque quando la volontà di questa comunità o della maggioranza sia manifesta, essa diviene legge per lui; dunque resistendo, diviene egli ribelle, e non il popolo. È un assurdo in termini l'asserire che un popolo sia ribelle in senso criminoso. Questa qualificazione può cadere su privati, ma non mai su la maggiorità, a meno che non rivestiate un Principe della qualità di padrone, ed un popolo di quella di schiavo. Ma dicono taluni: se il Principe è Sovrano, è assurdo che possa avere superiori sopra di sè. Puerile giuoco di parole! Il Principe è Sovrano. Distinguo: rispetto ad ogni singolo cittadino, concedo; rispetto al corpo collettivo e consociato del popolo, nego. Il Principe non è che agente, e mai Sovrano, della società. Egli è poi Principe rispetto ai singoli, perchè delegato supremo di questo popolo (3).

---

(1) Per dire immediatamente in questo caso quale dei due partiti abbia ragione. (DG)

(2) Io non mi distendo in un argomento già ben trattato da Locke nel suo *Governo civile*, Cap. VII. n.° 1. al 6.°.

(3) In questo paragrafo e nei successivi l'Autore, com' è facile a vedersi, parla in relazione ai principj invalsi nelle forme di Governo costituzionali o republicane, le quali egli doveva specialmente avere presenti in

Digitized by Google

§ 2025. Fra la sovranità ed il mandato, dicono taluni, sta il contratto almeno tacito del principato, il quale supponendo eguaglianza, non comporta la sudditanza da voi intesa, e quindi la sommissione del Principe a questa generale volontà. Ecco un sofisma ed uno scambio d'idée. Il mandato accettato è certamente atto contrattuale. Ma che per ciò? Forse spoglia il mandante della sua proprietà? Il principato si deve forse riguardare come un podere irrevocabilmente venduto, e la facoltà di governare come una proprietà commerciale alienata? Ecco lo scambio assunto sempre come dogma irrefragabile. Il principato civile poi non fu e non sarà mai altro che un OFFICIO FAMULATIVO al corpo sociale; e la facoltà di governare, fuorchè un MANDATO a tutto comodo e a piena disposizione del mandante, e nulla più. Dunque la volontà del mandante costituirà sempre la legge di questo mandatario; dunque nella disidenza questo deve cedere a quello, o andarsene pe' fatti suoi.

§ 2026. L'affare dunque si risolve nel *verificare* la volontà del mandante. Ognuno sa esistere un modo *positivo* ed uno *presuntivo*. Il primo non si ottiene che nella democrazia, o in quei soli momenti nei quali un popolo manifesta senza tema e senza soggezione la sua volontà. Per ogni altra posizione adunque non rimane che il modo *presuntivo*. Ora si domanda: quando si deve presumere che un popolo acconsenta o riprovi il fatto de' suoi mandatarj? Incominciando dalla riprovazione, è per sè manifesto che ciò che non era permesso al mandante contro i cittadini, molto meno può essere permesso ad un Principe. Spogliare, imprigionare, ammazzare, vessare a capriccio o per privata utilità, ciò per presunzione assoluta non solo è riprovato, ma escluso originariamente dal mandato, e contemplato anzi come caso di resistenza, di

---

vista dell'indole del Governo Jonio, nella cui Università doveva esporre queste Lezioni (vedi la Prefazione, pag. 1099, e il § 2057). Se non si volesse ammettere questa limitazione, le dottrine qui esposte, a dir vero troppo esaggerate, sarebbero altresì opposte a' suoi principj medesimi, tendenti costantemente ad escludere l'idéa che la società sia nata e che il Governo abbia avuto origine da convenzioni positive. Perciò l'idéa di un mandato, e dei diritti ch'egli qui pretenderebbe nascerne, non può aver luogo che in certe forme *positive* di Governo. Con quest'avvertenza credo sia tolto quel senso disgustoso che producono questi disastrosi principj nudamente accennati, i quali però anche l'Autore stesso modera alquanto altrove. La sommessione e l'obedienza agli ordini dell'autorità, la giustizia dei Governi assoluti, sono cose proclamate dall'Autore in più luoghi di questo Libro (vedi specialmente i §§ 2021. 2036. 2059, 2079. 2097 a 2103). Dalle espressioni poi dei §§ 1858 e 2040 si vede ch'egli non parlava del mandato governativo come di un fatto reale a rigor di parola, ma come di un risultato, di una regola nascente dall'indole e dai rapporti della società, dalla natura e dallo scopo necessario del Governo civile. (DD)

Digitized by Google

guerre, di punizione del mandatario. Restano dunque gli atti per sè non criminosi, nè tirannici. In questi si domanda quando si possa presumere l'assenso nazionale.

§ 2027. A tale questione convien rispondere con distinzione. O si tratta dei *modi* di questi atti, o del loro *merito* intrinseco. Se dei *modi*, la volontà nazionale li fissa in una maniera così assoluta, che non si possono violare senza la di lei riprovazione. Di fatti il Principe opera o come privato, o come reggitore publico. Se opera come privato, egli deve soggiacere alle leggi private: dunque volendosene sottrarre, egli è riprovato. Se poi opera come reggitore publico, allora egli deve procedere con leggi promulgate e preesistenti, e co' i giudizj dei magistrati: dunque operando altrimenti è riprovato. Ciò s' intende quando i *modi* toccano le proprietà dei cittadini, perocchè in altri affari non corre questa regola.

§ 2028. Resta a parlare del *merito* delle leggi e del régime. Supponga si pure il mandato libero, pe 'l quale sia stato accordato il potere assoluto. Ognuno intende che la tirannía fu sempre esclusa, e si volle il più desiderabile Governo, confidando nel Principe. Tolti dunque gli atti tirannici, e tolte le vie di fatto che il senso publico sempre riprova, quand' anche fossero praticate a buon fine, restano gli atti legislativi ed amministrativi eseguiti regolarmente. Ora si domanda quando si debbano dire conformi o difformi alla volontà generale presunta di un popolo. Se dovessimo parlare della volontà *di ragione*, la questione diverrebbe dottrinale e teoretica; ma parlando della volontà generale *di fatto*, essa cangia totalmente di natura. Mancando noi d' una norma positiva, siamo costretti a rispondere che questa volontà generale non può apparire che dall' EFFETTO REALE del régime d' un Governo. Questo effetto reale consiste nella SICUREZZA che gode un popolo nel possesso e nell'esercizio delle sue proprietà, e nella LIBERTÀ dello sviluppamento delle sue facoltà, per quanto le sue circostanze lo permettono.

§ 2029. Ciò riguarda l'amministrazione ordinaria dello Stato. Ma rimane un' altra parte, con la quale un Governo può grandemente giovare o nuocere; e queste sono le *riforme*. Quando esse sono giuste, e tentate a tempo debito, avviene un tacito appello al tribunale della natura, la quale decide positivamente i due articoli della *bontà* e della *opportunità*. Come un popolo per sè non insorge se non tratto a disperazione da un cattivo régime, così tosto o tardi rende giustizia ad un' utile riforma. Può errare da principio, quando non sia prevenuto; ma quando una riforma è buona ed opportuna, non manca mai di accoglierla, e in fine di applaudirla.

Digitized by Google

§ 2030. Il fin quì detto riguarda la presunta volontà nazionale. Ma nel caso dell'espressa, che cosa dobbiamo dire? Tutte le volte che la volontà della maggioranza di un popolo sia pronunziata, essa deve formar legge per tutti i governanti possibili; e però, data questa maggioranza, la resistenza alla volontà contraria dei Principi è cosa per sè di diritto, fatta astrazione dalla ragionevolezza o irragionevolezza di questa resistenza. Viceversa la resistenza dei Principi contro questa volontà non può essere mai competente, malgrado che il titolo della opposizione si volesse ragionevole, e la volontà popolare non avveduta. Se con la persuasione e con le buone maniere un Governo vuol distornare una volontà della maggioranza, ciò sarà opera permessa, come quella d'un Consigliere che disuade un regnante. In caso contrario, a lui non è mai lecito ricorrere alla violenza. Meno poi gli è lecito infierire contro chi che sia dopo che un popolo desistette dalla sua insurrezione, e, sottoposto al Principe, tornò al suo modo di vivere ordinario (1).

§ 2031. Se i pericoli delle insurrezioni, che di buona o di mala fede taluni asseriscono, fossero reali (2), io mi sarei guardato dal rivelare un

(1) Qui è da richiamare quanto fu detto nella precedente annotazione al § 2024. (DG)

(2) E come mai si può convenire in questa idéa dall'Autore quì esposta, dopo i fatti che pur troppo la storia ci ricorda, e che hanno dato occasione ai due bellissimi scritti di lui *su l'eguaglianza* e *su la libertà*, riportati in questo Volume (p. 790 a 812)? L'effetto immediato delle insurrezioni sono mali morali e mali materiali. Certo la Providenza trae il bene anche dal male; e questo basta perchè le sue permissioni si mostrino sapientissime e giustissime: ma l'uomo, che liberamente agisce, non sarà perciò giustificato de' suoi delitti. Però tutto ponderato quello che l'Autore dice in proposito, sia in questo paragrafo, come pure in altri luoghi di quest'Opera, mi sembra di veder chiaramente ch'egli scrivesse queste pagine sotto l'influenza dello spettacolo che allora presentava la Grecia combattente per la sua indipendenza. Il fondo della dottrina di Romagnosi, quanto ai rapporti tra i governanti e i governati (lasciate a parte le forme del dire, e certe idée, lo ripeto, esaggerate), sta nell'ammettere la facoltà di difendere contro chiunque i proprj diritti, nascenti dalla natura umana, fatta astrazione dalla società, che dev'essere il mezzo di assicurarli, e non di offenderli. Ponderata bene l'intiera teoría dell'Autore, io credo derivarne chiarissima questa conseguenza: che cioè nei Governi di qualsivoglia forma, che abbiano per principio fondamentale l'osservanza della giustizia, vale a dire il rispetto della padronanza individuale, ossia della proprietà personale e reale dell'uomo, non possono accadere che degli errori, i quali non autorizzano punto la resistenza, e molto meno la rivolta; la quale, a senso dell'Autore, sarebbe autorizzata nel caso che la violazione della proprietà di qualunque specie derivasse da un sistema malizioso di spoglio e di oppressione (vedi specialmente i §§ 2059. 2060).

Questa dottrina dell'Autore è inammissibile, quando si volesse applicarla ai Governi che pongono per principio del loro sistema la giustizia: giacchè i traviamenti anche maliziosi, che per colpa o di un cattivo Principe o di cattivi Ministri possono avvenire, sono di loro natura passeggeri, e quindi devonsi tolerare, più tosto che immergere la società nei mali molto peggiori nascenti dalla rivolta alle potestà costituite.

Digitized by Google

diritto che mi pare non solo incontrastabile, ma la salvaguardia della pace e della potenza sociale. Ma il popolo non è un animale efferato che convenga tenere alla catena; ma bensì un animale pigro, ossequioso, sofferente, che non può e non volle mai far senza Governo dopo che fu avvezzo al vivere civile. Se nelle vecchie storie fu eccitato da ambiziosi e da fanatici, egli mostrò in fine la propria inerzia. Dall'altra parte poi una pazienza infinita com'è senza diritto, così è impossibile ad effettuarsi. Ringraziamo dunque la Providenza, la quale ad un solo tratto provide alla stabilità sociale ed alla limitazione del potere sbrigliato dei regnanti. Essa mette fine al dispotismo u con le rivolte, o con la conquista fatta da popoli più virtuosi.

VII. *Della natura e competenza intrinseca del mandato governativo, sia fiduciale, sia guarentito.*

§ 2032. Dopo il fin quì detto (taluno mi potrebbe dire) io veggo bensì ciò che può regolare la coscienza, ma non ciò che può qualificare la po-

---

Ma se l'Autore, siccome io penso in vista delle circostanze e del tempo in cui egli dettava quest' Opera (vedi la Prefaz., p. 1099), mirava alle circostanze della Grecia, allora la cosa cambia molto d'aspetto. Abbiamo una nazione conquistata da un despota, in tutta l'estensione della parola, per principj politici e religiosi ad un tempo; da un despota, pe 'l quale non è inviolabile la proprietà, non è sicura la persona e la libertà, non è rispettata la santità delle domestiche mura. Un orrendo tributo si estorce dalle famiglie per popolare gli harem di vittime infelici d'una vile passione eretta in dogma religioso ..... Gli Stati monarchici assoluti hanno riconosciuto e protetto l'indipendenza ellenica. Non mi fo giudice nè della politica europea, nè della giustizia della rivoluzione della Grecia. Prima di emettere un' opinione su questo punto attendo che siano risolti questi problemi:

Se un Sultano o un Pascià manda un bel matino a far impalare un cittadino per impossessarsi de' suoi beni, è lecito difendersi come da un assassino, u si deve lasciarsi impalare per amore delle tre code?

Se un Sultano od un Pascià manda una bella sera a strappare dalle braccia di un suddito la moglie o la figlia per disonorarla, è lecito soffrirselo in pace?

Perchè la violenza e il ratto sono ridotti a sistema, a principio, e protetti dalla forza, diventano essi giusti e rispettabili?

Ringraziamo la Providenza, che ci fa vivere sotto i Governi giusti ed umani dell'Europa. Aborriamo altamente dai principj di una mal intesa libertà, che ha prodotto tanti mali in molti paesi, e che alimenta pur troppo ancora uno spirito d'insubordinazione quanto ingiusto ed immorale, altretanto dannoso alle nazioni. Ma nello stesso tempo non confondiamo i sacrificj eroici della vita fatti alla patria, e molto più alla Fede, con la tolleranza di un abituale sistema d'ingiustizia e di pretese immorali; non confondiamo il Governo civile delle nazioni cristiane con la forza brutale, solo fondamento e principio dell'ottomana potenza. Più tosto facciamo voti perchè una nazione, la quale si emancipò dall'abominevole servitù in che la tenevano i despoti di Costantinopoli, si tolga una volta al servaggio ancora peggiore dei pregiudizj che da tanti secoli la separano dal seno della catolica unità, in onta a tutte le possibili concessioni che le fece e le farebbe tuttavia il Pontificato catolico. (DG)

Digitized by Google

tenza di un Governo. È vero che l'ultimo appello si consuma nella maggioranza dei cittadini, e che si dovrà presumere aver giudicato con coscienza integra, perchè giudicò in causa propria e comune; ma è vero eziandío che si deve riposare pe 'l solo titolo di dar pace, unità e consistenza alla vita sociale. Al giudizio della maggiorità è dovere di acquetarsi a fronte dello spavento della guerra civile, e non perchè si debba credere esistere in questo giudizio l'ultima sapienza. Ciò posto, è vero u no che la stessa necessità di acquetarsi esiste anche dopo l'instituzione del Governo che agisce a nome del popolo? Dunque tutte le Leggi e le Ordinanze del Governo dovranno avere la medesima ultima autorità.

§ 2033. A quest'argomentazione rispondo con distinzione. O mi parlate delle Leggi e delle Ordinanze del Governo rispetto ai cittadini, o me ne parlate rispetto a tutto il corpo dei medesimi. Se rispetto ai cittadini, essi hanno il dovere di obedire, tranne i casi già sopra spiegati; ma quanto al loro complesso, tali Leggi e Ordinanze sussistono fino a che la maggioranza non abbia altrimenti manifestata la sua volontà. Ciò è dimostrato sì in forza della natura del mandato, che in forza della presunzione naturale dell'interesse dei governanti. Co 'l mandato il Sovrano non abdicò mai il suo impero, ma solo ne commise la direzione. Dunque l'ultimo appello risedette sempre in lui. Quanto poi all'interesse, è per sè notorio che, lungi che possa militare per un Principe la naturale presunzione ch'egli agisca per l'interesse comune, come accade nel Sovrano, vige anzi la contraria, come la sperienza di tutti i luoghi e di tutti i tempi comprova negli sbrigliati Governi. Dunque lungi che in favore dei governanti possa esistere titolo alcuno di ultimo irrefragabile appello, esiste anzi precisamente il contrario. Accordo adunque che pe 'l privato debba valere con le accennate riserve; ma nego che possa valere rispetto al popolo in corpo. Spogliarne il popolo per investirne il regnante, forma appunto la tesi di Hobbes e di tutti i moderni servili e dei loro protettori.

§ 2034. Qual è la conseguenza pratica che ne deriva? Forsechè un Governo dovrà, a modo di un cortigiano, studiarsi d'indovinare ciò che può ad ogni tratto piacere alla maggioranza dei cittadini? Rispondo che deve studiare non ciò che *può piacere di fatto*, ma ciò che *può piacere a termini del suo mandato*. Si richiami ciò che ho detto su la volontà generale al principio del *sociale contratto*, e si troverà la dimostrazione di questa risposta. Se un popolo si trovasse capace a far valere la vera volontà generale, non avrebbe bisogno di Principi. Dunque se un Principe deve studiare gli umori del popolo, egli è solo per farlo decli-

Digitized by Google

nare da una mal intesa resistenza, e piegarlo alla sua stessa volontà generale di ragione. In questo senso si verifica il detto, che *bisogna far tutto per il popolo, e non co'l popolo:* ben inteso che chi opera lo faccia con coscienza e con prudenza, vale a dire con LEALTÀ, OPPORTUNITÀ e DISINTERESSE, e pensi di non comandare a bestie, ma di dirigere agenti liberi.

§ 2035. Ad ottenere appunto questa lealtà tendono direttamente le leggi fondamentali, con le quali si pongono certi freni al potere sbrigliato dei mandatarj. Il loro immediato oggetto è più tosto *negativo*, che *positivo*. Esso consiste nel prevenire le prevaricazioni dei regnanti, anzichè nell'illuminarne le operazioni. La sapienza governativa procede dall'azione lenta del tempo, nè può essere data da un popolo a' suoi direttori. Con le leggi fondamentali, quando fossero ben pensate, si possono togliere soltanto gli ostacoli alla nascita, ai progressi e all'azione di questa sapienza, e nulla più. Per la qual cosa con le migliori leggi fondamentali si assicura, per quanto si può, la nascita libera della legislazione e dell'amministrazione di BUONA FEDE, le quali se non saranno le migliori che si possono pensare, saranno però le migliori che si possono sperare, e con la libertà avranno assicurata la possibilità d'essere riformate di buona fede.

§ 2036. Le leggi fondamentali formano un mandato governativo *cautelato*, per quanto sa o può fare un popolo. Volendo i grandi Monarchi essere accreditati a comandare per la grazia di Dio, per poter operare per la grazia del Diavolo (1), i popoli con le leggi fondamentali tentano d'interporsi fra il Diavolo e i Principi, onde possa operar solo la grazia di Dio. L'intenzione di queste leggi o di questo mandato è sempre una sola, quand'anche si figuri il Governo assoluto fondato con mandato governativo fiduciario, cioè accordato senza riserva. E per verità, sì nell'uno che nell'altro non si può, non si deve e non si vuole fuorchè l'impero della volontà generale di ragione. Ma questo impero non può essere che uno, perocchè due veri diversi e due giustizie diverse non possono coesistere. Dunque la sostanza intrinseca in ambidue è identica. La for-

---

(1) È innegabile che la storia ci mostra dei regnanti che hanno abusato del loro potere assoluto. Però sarebbe assurdo l'estendere al generale i fatti particolari. Chi esamini imparzialmente le cose durerà fatica a trovare che cosa abbiano guadagnato quegli Stati nei quali il Principe professa di regnare *per la grazia del popolo*, in confronto di quelli nei quali egli regna *per la grazia di Dio*. Lasciando il resto, mi pare che questi siano in caso di rammentare più facilmente quella tremenda parola: *Judicium durissimum his, qui praesunt, fiet.... Potentes potenter tormenta patientur.* Sap. VI. 6. 7. (DG)

Digitized by Google

ma estrinseca varia, perocchè le leggi fondamentali circondano e munisco il mandato, onde il mandatario non prevarichi, e si escluda la malversazione e la mala fede. Una buona costituzione di Governo rassimiglia ad una sentinella che guarda un podere per allontanarne le invasioni. La sua migliore fruttificazione deve derivare dalla migliore agricultura, prescindendo dalla sentinella.

§ 2037. Quando si parla di un mandato commesso, si parla di un atto già concepito e deliberato dal mandante. Ora importa sapere quali siano le particolarità di ragione della deliberazione originaria, da cui deriva il mandato governativo, prescindendo dalle intrinseche condizioni in lui contenute. Quì, come ognun vede, si tratta d'un atto distinto ed anteriore alla commissione effettiva di governare. Quì è una famiglia, la quale prima di nominare i suoi agenti delibera se debba farne senza, o no. Quando poi abbia pronunziato in massima per l'affermativa, prima di passar oltre vuol bene intendere che cosa importi quest'affermativa. Supposta dunque l'affermativa, si chiede:

1.° Qual è la *materia* ossia l'*oggetto materiale*, su 'l quale cade l'atto? — Risposta. Sono le parole stesse che lo concepiscono. Stabilire un Governo, e deliberare di convivere con un Governo, è sinonimo di stabilire di vivere essi stessi sotto una direzione comune riconosciuta.

2.° Qual è la *forma* di quest'atto? — Risposta. Essa è consensuale, e precisamente convenzionale, perocchè è il concorso libero di più uomini a volere la stessa cosa.

3.° Qual è l'*effetto* immediato di ragione di quest'atto? — Risposta. Obligare tutti i consenzienti, finchè convivono, a mantenere e ad uniformarsi a questa comune direzione. Ciò poi importa di concorrere con la forza all'effezione di quest'obligo.

4.° In forza di questi dati, qual è l'*indole morale* di quest'atto? — Risposta. Nella sua formazione è convenzionale, reciproco, univoco e semplice. Nella sua conchiusione poi, ossia nel suo compimento, egli diviene legge positiva, obligante tutti in particolare fino a che vivono nel grembo della società. Essa però, come ogni altra convenzione, può essere di comune consenso rivocata; e però stà in mano d'ogni società cambiare di consenso la forma adottata del Governo stabilito, quando e come lo comporti l'ordine stabilito (1).

---

(1) Non si saprebbe imaginare un modo più legitimo di questo per cambiare la forma del Governo: il Principe e il popolo che liberamente si accordano nell'adottare una nuova forma di reggimento. (DG)

Digitized by Google

§ 2038. Qual è la prima conseguenza che risulta da queste circostanze? — Che in ultima analisi il cittadino sotto il Governo civile non obedisce al mandatario, ma bensì al Sovrano nazionale, e quindi ognuno obedisce a sè stesso in forza della libera fede data e ricevuta. Viceversa poi concorre a far mantenere ad ognuno la parola data a lui, come gli altri concorrono a farsi mantenere da lui la parola da lui ricevuta. Quando i lavoratori d'una campagna eseguiscono gli ordini d'un agente del padrone della campagna, non obediscono al fattore, ma al padrone. Essi poi non sono che l'esecuzione dei capitoli rurali convenuti co 'l padrone. L'agente che agisce *procuratorio nomine*, oltre e contro le facoltà accordategli, fa atti nulli. Oltre a ciò non può, anche come procuratore, esigere oltre o contro i capitoli cosa alcuna dai lavoratori. Ecco l'indole vera e i veri limiti della civile obedienza in ogni specie di Governo prestata ai direttori del publico potere.

§ 2039. Allorchè i congregati deliberano di convivere in società civile con legge EGUALE per tutti, che cosa essenzialmente escludono? — Per il principio stesso di contradizione escludono i privilegi ed i privilegiati nell'esercizio dei diritti scambievoli. *Privilegia ne irroganto.* Questo divieto, dato dal popolo romano a' suoi governanti, viene imposto dalla sovranità nazionale a qualunque principato escogitabile non eretto dalla forza. Dunque eterno divieto del mandato governativo naturale sarà l'accordar privilegi. Questo è anteriore all'emanazione stessa del mandato, ed appartiene all'atto primo ed originario, co 'l quale viene stabilita fra i confederati la massima di vivere con un civile Governo. Legge fondamentale dunque della sovranità stessa nazionale si è quella, la quale nel mandato governativo s'intende per sè stessa compresa, ed alla quale nessun regnante può derogare. Dunque il fatto contrario e continuato resta sempre delitto.

§ 2040. Ma fingiamo per ipotesi che in un solenne congresso nazionale, libero ed indipendente, un popolo decretasse privilegi: qual forza giuridica avrebbe quest'atto? Rispondo, che quando questi privilegi non importassero alienazioni criminose, perchè proibite dalla natura, essi obligherebbero soltanto la persona dei concedenti, e non i successori, i quali nascono co' i loro diritti ingeniti ed originarj di socialità, e di fatto vivono e si sviluppano non per diritto ereditario e dativo, ma per diritto proprio e nativo. Se dunque essi li tolerassero, ogni socio avrebbe diritto di reclamarne la cessazione di fatto, posto che cessarono per diritto. Questa è azione che compete *cuilibet de populo.* In teoría noi dobbiamo parlare del mandato governativo, come abbiamo parlato del contratto so-

Digitized by Google

ciale, del quale non è che l'ultima assicurazione. Ora siccome universale e perpetua è la natura di questo contratto, e rinovato tutti i giorni, così il mandato governativo si deve considerare con queste condizioni.

CAPO III.

Requisiti costituenti il poter publico.

I. *Prima idéa del sommo impero sociale. Sue parti massime; sue condizioni essenziali.*

§ 2041. Chi dice IMPERO come *funzione*, dice l'azione di una potenza sopra un'altra, in virtù della quale questa deve obedire a quella. La potenza obligante dicesi *imperante;* la obligata dicesi *obediente.* Questi termini sono così correlativi, che posto l'uno si sottintende anche l'altro. Questa osservazione è importante per la scienza e per la pratica. Per la scienza, perchè l'idéa d'*impero* non può sorgere considerando isolatamente il poter solo che si pretende far dominare; per la pratica poi, perchè ad effettuare il comando conviene proporzionare tanto la facoltà imperante quanto l'obediente, secondo lo scopo e la maniera dello stesso comando. Il concetto per altro dell'*impero* quì espresso è di *puro fatto*, e si può applicare a tutta sorta di agenti sì animati che inanimati, perchè fra tutti possiamo figurare una forza obligante ed una forza obligata.

§ 2042. L'IMPERO come *funzione* non differisce punto dalla *legge*, anzi può dirsi essere la legge stessa in atto. Quì si richiamino i n.^{i} II. III. del Capo I. del Libro I. di questa Parte, e si avrà la prova di tale proposizione. Il senso comune stesso allude a questo concetto. Tuttodì si sente dire: il tal uomo *dà la legge* in quella compagnía; la tal donna *dà la legge* nella tale famiglia: per significare che alla volontà di quell'uomo e di quella donna obediscono i membri di quella società e di quella famiglia. Ben è vero che questa specie d'*impero* differisce dal *politico*, perchè manca del diritto *compulsivo;* ma ciò non toglie che per sè non racchiuda i caratteri d'*impero.* L'*obligazione psicologica* agisce or più or meno largamente, ed agisce in infiniti casi, nei quali o non può o non deve agire l'*obligazione politica.* Che più? l'impero stesso politico, quando non dispiega la coazione effettiva, ma opera con l'*opinione*, non obliga che per un'*azione psicologica.* Lo stato ordinario delle società, che abitualmente procede per impulsi *morali*, anzichè per *mecanici*, si deve ravvisare come un risultato dell'azione psicologica, anzichè della fisica ossia di coazione. Guai a noi se tutto dovesse

Digitized by Google

camminare con la violenza! Una generale SPONTANEITÀ è dunque così connaturale all'impero politico, come connaturale si è la convivenza della società. Anzi quest'impero sarà tanto più esteso quanto più spontaneo, e sarà tanto più forte quanto più si approfitterà di quell'impero privato che manca di sanzione politica. Fingete che un Governo avesse in pugno la passione dell'amore, le affezioni religiose, e le aspettative di lucro: qual forza immensa possederebbe egli mai! Or bene, il più forte impero politico è quello che più degli altri si avvicina a questo possesso non suscettibile di coazione, e non quello che più abonda di leggi o di forza fisica. La testa muove il braccio, e l'opinione fugge la forza.

§ 2043. Come il nome d'IMPERO viene adoperato in senso di *funzione*, così pure viene adoperato in senso di *potenza*. Allora egli è il *potere di farsi obedire da altri;* allora egli viene designato anche co 'l nome di AUTORITÀ. Il *supremo potere* o la *suprema autorità* si suole designare co 'l nome di SOVRANITÀ. Lo star sopra gli altri, in puro senso materiale, non esprime tutta l'idéa nè della Sovranità, nè del Sovrano. Un tetto sta sopra la casa, un uomo in cima ad una scala sta sopra quello ch'è in fondo; ma questo tetto e quest'uomo non sono Sovrani. Quando si parla di Sovranità, si figura con la fantasía il potere a guisa di un agente che, stando sopra, ne tiene un altro sotto di sè con una forza prevalente, dimodochè quello che sta sotto deve obedire a quello che sta sopra. Quest'idéa concepita dalla più rozza intelligenza e dalla più grezza età; quest'idéa millioni di volte ripetuta dagli animali di preda, da cacciatori e da guerrieri selvaggi; quest'idéa, dico, mantenuta, propagata, trasformata, sublimata, forma il fondo dell'idéa della Sovranità umana. E però all'uomo e all'aggregato che si figura predominare o star sopra con forza prevalente, fu dato il nome di *Sovrano;* e viceversa all'uomo o aggregato predominato, ossia che sta sotto a questa forza, fu dato il nome di *suddito*. Da ciò naquero le idée astratte e relative di *Sovranità* e di *sudditanza*, le quali altro non suggeriscono che una forza predominante ed una predominata.

§ 2044. Altro è l'*impero di fatto*, ed altro è l'*impero di diritto;* come altro è la *forza regolata*, ed altro è la *forza sregolata*. Dunque altro è la *Sovranità di fatto*, ed altro è la *Sovranità di diritto*. Un pirata, un masnadiere, più potenti del viaggiatore e che lo sforzano, sono in fatto sovrani di lui: lo sono per ciò di diritto? Il fatto e il diritto abbracciano tanto il *titolo*, quanto l'*esercizio* della potenza. Data l'eguaglianza fra gli uomini, è assurdo attribuire impero all'uno su l'altro; e

Digitized by Google

dato che taluno si sottoponga ad altri spontaneamente, è assurdo figurare in uomini di mente sana, e peggio poi fra generazioni che non parlano, che al dominante sia stato accordato il diritto di malmenare. Ma posto per ora in disparte questo punto, noi dobbiamo indagare in che consista l'impero sociale, e quali siano i suoi costitutivi essenziali. Domandare in che consista egli è lo stesso che domandare che cosa in fatto egli sia in sè stesso. A primo tratto ognuno risponde, che altro non può essere = che la *volontà* della comunanza munita di una *forza* capace a far obedire qualunque privato. = Una forza senza volontà non produce impero, ma cieco movimento; una volontà senza forza prevalente non produce impero, ma solo desiderio o conato.

§ 2045. Ma ciò è ancor troppo vago. Noi non parliamo di qualunque impero, ma del *sociale*. Dunque conviene additarne gli *attributi massimi*. Questi attributi quali sono? = Esprimere esclusivamente la volontà generale su ciò che ognuno deve o non deve fare in società; amministrare esclusivamente le cose d'interesse e competenza publica; costringere esclusivamente in esecuzione di questa volontà e per compiere quest'amministrazione. = Ecco gli attributi essenziali del sommo impero publico. Noi non abbiamo bisogno di provarne la necessità dopo le cose dette altrove. L'avverbio *esclusivamente* esprime la competenza tutta propria ed individualmente inerente al Publico, o a chi lo rappresenta per mandato; talchè ogni altro uomo o corpo non può giustamente rivestire la competenza del sommo impero. Da ciò si qualificano tanto le giurisdizioni, quanto le usurpazioni o gli eccessi di potere, come si vedrà a suo luogo.

§ 2046. Indicati così gli attributi essenziali del sommo impero sociale, si domanda quali ne siano le condizioni necessarie per renderlo atto a compiere le sue funzioni. La risposta è fatta dalle cose già premesse. = Egli dev'essere eminentemente FORTE ed interamente UNITO in un solo centro publico, unicamente publico, ed esclusivamente publico. = Si vuole in primo luogo una forza prevalente, sia fisica, sia morale.

Esaminate perchè sia necessario il potere politico (vedi Libro I. Capo IV.), e voi vedrete la necessità assoluta di questa forza prevalente. Si può forse ottenere protezione, sicurezza, soccorso e difesa valida sì interna che esterna senza una tal forza? Si vuole in secondo luogo che il potere politico *sia interamente unito in un solo centro*. Con ciò si esclude l'anarchia feudale e la cortigianesca, e si sottopone il potere all'unità politica. La peste massima d'uno Stato sta nell'affievolire il centro, e nell'autorizzare il privato predominio. Allora non v'è più so-

Digitized by Google

cietà, ma molti Stati nello Stato in perpetua guerra fra loro; e però l'ingiuria, l'oppressione e lo spoglio rendono nefanda la convivenza. Si vuole in terzo luogo che questo centro *sia publico*, *unicamente publico*, *ed esclusivamente publico*. Con ciò s'índica il titolo di diritto e il genere d'esercizio di questo potere. È impossibile trovare in natura un altro principio che possa legitimare un Governo, fuorchè quello d'essere di origine e d'esercizio tutto sociale e tutto publico. Come non v'è nè presso Dio nè presso gli uomini il precetto che l'uomo nascendo in società si venda in galera, così non v'ha petulanza più brutale di quella di proclamare un impero non publico. Il principio che límita la sovranità sociale, proscrive nello stesso tempo ogni padrone. Se è dovere di cedere alla libera volontà di fatto dei più per un'ultima necessità, non ho dovere di obedire alla volontà di pochi discordi in diritto o in fatto dai più.

II. *Primo attributo essenziale al sommo impero.*
Legislazione. *Suoi costitutivi.*

§ 2047. Abbiamo detto che il primo attributo del sommo impero consiste = nell'esprimere la volontà generale su ciò che ognuno deve o non deve fare in società. = Questo attributo è sinonimo di quello di dar leggi. Che cosa suppone e che cosa inchiude necessariamente questa funzione? Posto che si vuole qualche cosa da altri in una maniera *obligante*, per ciò stesso si suppone nella potenza imperante un potere efficace a costringere ogni refrattario. Questo potere è appunto quello dell'associazione, di cui si è parlato poco fa. Senza questa forza prevalente non esiste legge. Un Governo debole può dar solo consigli. Per questo aspetto il potere legislativo richiede la condizione comune agli altri rami del sommo impero, cioè *un potere eminentemente forte*.

§ 2048. Ma l'azione prima della potenza imperante su l'obediente non è *mecanica*, ma *morale*. Un Legislatore che comanda deve anzi prevenire, per quanto può, le occasioni d'impiegare la violenza, e però egli deve far sì che gli uomini abitualmente eseguiscano di buon grado il comando suo. Dunque prima di tutto egli deve movere e dirigere la volontà dei subordinati. Ora mediante la Legislazione come si giunge a far questo? — Rispondo, che si fa co 'l parlare alla mente, onde agire su la volontà in modo, che l'uomo conosca ciò che deve fare o non fare, e nello stesso tempo senta un interesse prevalente ad eseguire il comando. *Un precetto sanzionato e notificato*, ecco ciò che costituisce essenzialmente la Legislazione, qualunque siasi.

Digitized by Google

§ 2049. Ma come farsi intendere da chi non conoscesse il senso delle parole, o non sentisse la forza della sanzione? come farsi obedire senza la facoltà in chi ascolta di conformarsi al comando? Dunque il dar leggi suppone dalla parte dei subordinati intelligenza e libertà, e quindi il potere (dopo conosciuta la legge) di conformarsi con precognizione e libertà alla medesima. In breve, l'atto di dar leggi suppone la moralità nei subordinati. Dunque l'azione prima del potere legislativo è azione tutta morale. Ciò si verifica di qualunque legge, sia giusta, sia ingiusta. Quì si presenta una folla di conseguenze su le condizioni che deve avere una legge, onde togliere le perplessità, onde vincere le ingiuste resistenze, ond'essere completamente pratica, onde riuscire opportuna e soddisfacente, ond' essere armonica con tutto il sistema della cosa publica, e via discorrendo. Queste ed altre simili condizioni verranno esaminate allorchè tratteremo in particolare delle leggi e della loro podestà. Quì consideriamo il dar leggi soltanto come prerogativa del Publico e come attributo del sommo impero, in esecuzione del sociale contratto, e precisamente per creare un potere di conservazione e perfezionamento dei membri collegati.

§ 2050. Secondo questa mira pertanto è manifesto che il dar leggi è per sè un mezzo d' istruzione e di educazione. E per verità, qual altro effetto può partorire una serie di precetti sanzionati, chiaramente esposti, gagliardamente interessanti, incessantemente inculcati, e con mano forte mantenuti da un potere irresistibile? Ognuno intende ch'io parlo di precetti equi ed opportuni; in breve, di precetti conformi al modello del sociale contratto: e non di precetti, contro i quali la natura ed il tempo si rivoltano inesorabilmente. Egli è già provato che il poter publico durevole e legitimo è essenzialmente un potere di edificazione e non di distruzione, di protezione e non di oppressione.

§ 2051. Ad avvalorare per altro l'opera delle buone leggi ricercasi il potere della RELIGIONE; e questo tanto più è necessario, quanto meno perfezionata è la società, sia nella sua forma, sia ne' suoi individui. Non si deve certamente cercare che la religione serva di pontello all' opera delle male leggi, nè d' incoraggiamento a flagellare senza discrezione. Oltrechè nefanda sarebbe questa mira, essa sarebbe resa illusoria dalla forza stessa della natura.

Più sotto si parlerà di proposito della religione in relazione alla sociale convivenza; e però quì mi contento di avere accennato questo sussidio indispensabile del potere legislativo, considerato specialmente come mezzo d' istruzione e di educazione sociale.

Digitized by Google

§ 2052. Quando le buone leggi, d'accordo con un buon ministero religioso, ordinano equamente gl'interessi comuni, esse vengono giovate dall'impero naturale della *credulità*, della *deferenza all'autorità*, dello *spirito d'imitazione* e delle *abitudini*. Questi quattro motori concorrono tutti a formare i COSTUMI, e ciò che appellasi *spirito publico* di un dato popolo. In esso primeggia quella che chiamasi OPINIONE PUBLICA, la quale consiste = in un giudizio misto di affezione, pe'l quale si approvano o si disapprovano, si lodano o si biasimano, si accettano o si rigettano le tali più che le tali altre opinioni, le tali più che le tali altre affezioni, le tali più che le tali altre operazioni. =

§ 2053. Tutti questi elementi, tutti questi motori si debbono computare dalla politica filosofía allorchè si tratta di conoscere i costitutivi del potere legislativo sociale, e di valutarne la vera forza e il vero impero. Io non so se siano più da detestarsi o da compiangersi coloro che non computano altro che la massa degli armati e la forza del ferro per costituire e valutare il potere legislativo sopra un popolo. Gli annali conosciuti dell'Asia dovrebbero pure una volta disingannarli, e mostrar loro che conviene, dirò così, legare il potere alla terra, vale a dire fondarlo nell'interesse del popolo stesso agrícola e commerciale. Non vedete voi che un Kan od un Sultano, non avendo che i violenti Capi che lo circondano, trovasi in balía dei loro capricci, e sempre esposto agli assalti del suo vicino? Cercatene la causa, e rispondete.

§ 2054. Senza il carattere d'*istruttiva* ed *educante* la espressione della generale volontà non merita che il nome di *prepotenza*, perocchè la conservazione sociale non può essere effettuata che mediante il perfezionamento graduale e spontaneo, nè mai con forzati e saltuarj processi. La natura non si vince che secondandola, diceva Bacone.

§ 2055. Il dar leggi forma un attributo del sommo impero, e però al potere legislativo si deve applicare la prerogativa comune a tutte le parti, qual è quella d'essere *tutta propria, ed esclusivamente propria*, del solidale poter publico sociale. Questa prerogativa non è stabilita soltanto per avere una cauzione contro il privato predominio incompatibile con ogni sociale convivenza, ma eziandío dalla natura stessa della cosa.

III. *Continuazione. Competenza esclusivamente sovrana di dar leggi. Quando si presumano giuste. Concorso dei sapienti.*

§ 2056. E per verità, a chi tocca di esprimere la mia volontà? Certamente a me, o ad un incaricato a rappresentarmi. Quando la esprimo io stesso, non si potrà dubitare che sia mia; ma quando viene espressa dal

Digitized by Google

mio incaricato, conscio solamente delle mie intenzioni, ma non relatore della positiva sentenza della mente mia, essa non viene reputata mia che per una finzione.

§ 2057. Nell'esercizio del sommo impero politico si possono verificare ambedue queste maniere. Nelle rozze tribù ‖ nelle piccolissime republiche, nelle quali il popolo interveniva in persona, il Publico esprimeva appunto in persona la sua volontà; in altri Stati la esprime soltanto co'l mezzo di mandatarj delle sue intenzioni. In questi Stati adunque la volontà generale è FITTIZIA. Sia però reale, sia però fittizia questa volontà, egli è per sè certo che la funzione di esprimerla non ispetta che alla persona stessa del Publico, ‖ a chi fu da lui autorizzato ad esprimerla. Più ancora risulta che un'espressione non equa ‖ non publica non si potrà dire espressione della volontà generale, ma prevaricazione od errore. Prevaricazione se è fatta contro l'espresso mandato; errore poi se è fatta dallo stesso popolo, ‖ anche da mandatarj per ragioni plausibili (1), ma intrinsecamente ingiuste. Nell'esercizio pertanto del potere legislativo conviene necessariamente por mente a due cose: la prima nell'accertare la procedenza della legge dal legitimo suo autore; la seconda nell'accertare la sua corrispondenza con la generale volontà. Quanto al primo punto, sorge l'assoluta necessità delle prove autentiche dell'emanazione certa delle leggi e degli altri atti di Sovranità dal suo legitimo autore. Ecco allora tutti i delitti di usurpazione del potere sovrano, sia mediante falso, sia mediante violenza, sia con abuso di potere.

§ 2058. Accertata l'emanazione della legge, rimane a sapere quando l'espressione fittizia della publica volontà si debba presumere corrispondere o non corrispondere alla reale. Grave sarebbe l'imbarrazzo, se dovessimo assumere come norma di presunzione la possibile volontà popolare di mero fatto, perchè Dio solo può sapere ciò che avrebbe deliberato una data congregazione d'uomini in un dato caso; ma assumendo come norma di presunzione la volontà generale di RAGIONE, quale fu già spiegata nel Capo I. Libro IV., riesce agevole la risposta. Dico adunque che = la volontà generale fittizia si dovrà *presumere* corrispondere alla reale tutte le volte che un Legislatore abbia in mira soltanto l'interesse del Publico, ‖ semprechè non commetta atti tirannici e improvise vie di fatto = di cui si parlerà.

§ 2059. È cosa sommamente importante il por mente alla qualità della domanda e a quella della risposta. Noi non abbiamo domandato

(1) Cioè buone, giuste soltanto in apparenza, e che per errore si credono tali veramente. (DG)

Digitized by Google

quando dobbiamo affermare che la volontà generale fittizia espressa di fatto da un Legislatore corrisponda *realmente* alla volontà generale di ragione, ma solamente quando si debba *presumere*. Se avessi domandato un giudizio positivo di conformità o di difformità reale, avrei domandato in sostanza quando una legge si debba dire intrinsecamente giusta od ingiusta. Ora il criterio universale di decisione (tranne pochi principj noti e perpetui di equità naturale) non è in nostra mano, ma del tempo, e della più illuminata filosofía avvalorata dalla più ferma esperienza. Ho dunque limitata la domanda ad un' *estrinseca presunzione*, come potrei fare in una privata azienda. Certamente un abile e probo procuratore fa giustamente presumere far egli l' interesse e quindi la volontà del suo principale.

Ora negli affari publici il mondo non può camminare che con questa *presunzione*, la quale dovrà certamente poi cedere alla verità; ma fratanto in pratica riesce infinitamente importante per assicurare il libero esercizio della publica autorità, per conciliare la subordinazione nei cittadini, e finalmente per non rendere spaventevole la responsabilità in chi governa. Posta la buona intenzione e la diligenza, potresti tu esigere la infallibilità? Il mandatario potrà errare, ma non avrà prevaricato. Ora contro un errore non imputabile che cosa si può mai invocare? Ciò però s' intende aver luogo quando non violi apertamente le proprietà, e proceda con leggi anteriori.

§ 2060. Quando agisce la detta mira pe 'l ben publico, allora si deve presumere essere la legge utile e giusta fino a che non si dimostri perniciosa ed ingiusta. Per lo contrario quando il mandatario notoriamente non pensa che all'utile ¤ alla gloria della propria persona e della propria casa, ¤ peggio poi quando ha l' impudenza di dichiararlo, si deve sempre presumere che le leggi sieno almeno altretante insidie fino a che non venga sperimentata la loro giustizia e la loro bontà.

§ 2061. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che = a fine di ottenere l' espressione fittizia migliore della volontà presunta generale, conviene affidarne l' offizio a mandatarj d' intelligenza illuminata e di volontà tutta publica. = Questo dettame tanto antico, quanto le umane società, fu praticato anche in quelle republiche, nelle quali il popolo stesso interveniva in persona ad esprimere la reale sua volontà. Ivi intendendosi che si poteva facilmente traviare e precipitare, fu pensato che la proposizione della legge fosse prima maturata dai sapienti uomini, e indi accolta e solennemente dedotta in publico contratto dal popolo. Tanto è vero che, per raggiungere possibilmente la volontà generale

Digitized by Google

presunta, si riconobbe essere indispensabile d'impiegar l'opera d'uomini di mente illuminata e di cuore tutto cittadino.

§ 2062. Benchè nelle sbrigliate Monarchie predomini il tornaconto del regnante, ciò non ostante la condizione di affidare il régime publico ad uomini più distinti si è sempre più o meno osservata. Senza di ciò la durata dei principati assoluti ereditarj sarebbe un mistero inesplicabile. I diversi stati ora d'incapacità ed ora di trascuranza personale dei regnanti avrebbero dovuto necessariamente porre i principati ereditarj al di sotto delle selvagge tribù. Ma il soccorso di uomini più o meno abili, e le massime di Stato conservate e trasmesse poterono rappresentare all'indigrosso il concorso dei sapienti nel far le leggi regolatrici degli Stati. Per la qual cosa tanto nei principati quanto nelle republiche durevoli dobbiamo ammettere come condizione perpetua costituente l'espressione della volontà generale; dobbiamo, dissi, ammettere il previo concorso degli uomini abili nel proporre le leggi. Una mente sociale nello Stato è necessaria come una mente individuale nel cittadino. Senza di ciò lo Stato perisce.

§ 2063. Io non debbo per ora insegnare quali siano i principj che debbono guidare la mente legislatrice: solamente mi giova osservare da chi abitualmente debba essere formata. Noi trattiamo ora della costituzione del poter publico in relazione alle sue primarie ed essenziali funzioni. La Legislazione viene riputata opera dei sapienti, così che gli autori di essa tentano di affettarne il titolo, quand'anche non ne abbiano il merito. È troppo evidente che il *procedere alla cieca* non si suole assumere come sinonimo di *dar leggi*, e però si riconosce essere assurdo il dichiarare alla cieca la volontà generale. Certamente è nell'ordine delle cose che uno imagini una legge e molti la discutano, come già alcuni grandi uomini di Stato avvertirono; ma sarà vero del pari che tanto l'uno che imagina, quanto i molti che discutono, debbono essere uomini intelligenti: talchè in qualunque Governo il Publico che accetta o sanziona lo fa quasi sempre più su la parola altrui, che su la dimostrazione del merito della legge proposta.

§ 2064. Ma dall'altra parte consta che la funzione di dichiarare la generale volontà non può essere privata. Dunque quei sapienti che la dichiarano o debbono essere delegati dal Publico, o debbono farla promulgare da mandatarj del Publico. Senza di ciò i migliori loro divisamenti non sono che privati pensieri, i quali, comunque utili, giaciono senza effetto. Possono però sempre giovare, sia temperando l'applicazione di cattive od inopportune leggi, sia introducendo bel bello migliori

Digitized by Google

consuetudini, le quali alla fine ottengono forza di legge. Le buone riforme incominciarono sempre dall' opinione.

IV. *Secondo attributo essenziale del sommo impero.* Amministrazione publica. *Sua esistenza propria.*

§ 2065. Abbiamo detto che il secondo attributo essenziale del sommo impero consiste nell'*amministrare esclusivamente le cose d'interesse e di competenza publica.* Io prego di por mente all' oggetto preciso di cui si tratta. Esso esprime le cose d'interesse e di competenza publica, esclusivamente maneggiate dalla publica autorità. Qui si tratta non di tutto l' impero, ma di una parte sola *riservata* a lui, ed incompetente ad ogni privato.

§ 2066. Figuriamoci una famiglia patriarcale anteriore ai Governi civili. Il padre ingiunge ai figli e ai famigli i precetti per farli vivere fra loro d' accordo e per gli altri officj di famiglia; ma nel resto egli stesso provede senza dar conto ad alcuno. Egli comanda e sorveglia all'agricultura, alla pastorizia, alla manutenzione della casa, alle entrate, al commercio delle derrate e del bestiame: in breve, tien conto e regola tutta l'azienda.

Se vogliamo porre attenzione a sì fatto régime di famiglia, vi troviamo la *legislazione* e l'*amministrazione.* La prima consiste nei *precetti* ingiunti; la seconda nell' *azienda* esercitata dal padre medesimo. Con la prima effettivamente *comanda* ad altri ed esercita un' autorità imperativa; con la seconda non comanda a veruno, ma *agisce* a dirittura per officio proprio. Qui dunque, come ognun vede, il potere precettivo ed il potere amministrativo (la *legislazione* e l'*amministrazione*) sono ben distinti.

§ 2067. Sia pur vero che per amministrare si ricerchi una regola; ma sarà pur vero che altro è *valersi* di una regola, ed altro è *servire* ad una legge positiva. Niuno *serve* a sè stesso, ma solo *agisce* da sè stesso. Il concetto di servire ad una legge positiva essenzialmente ripugna all'agire indipendente. Ora il carattere decisivo dell'azione legislativa esclude questa indipendenza, ed importa la necessità di azione così, che tolta questa necessità non esiste più legge. Noi dunque possiamo bensì figurare che il sommo imperante imponga questa necessità ad altri; ma ripugna che la imponga a sè stesso. Egli dunque se segue una regola, la segue *liberamente;* e però quanto a lui non v' ha *esecuzione* di legge, ma *concordia* libera degli atti suoi con le sue supreme intenzioni. L'esecuzione della legge non si verifica che nei sudditi.

Digitized by Google

§ 2068. Il sommo imperante può *far eseguire* i suoi comandi. Ciò spetta appunto al *diritto compulsivo*; ma questo potere serve egualmente alla difesa contro nemici esterni, ai quali non può nè deve dar leggi. Questo potere serve per conservare tanto il potere sovrano, quanto la libertà del di lui esercizio: in breve, questo potere non può vestire una divisa speciale, ma abbraccia tutta la forza che dà consistenza tanto alla città, quanto a tutte le funzioni del corpo sociale. Dunque il potere di far eseguire non si può denominare *potere esecutivo*, sì perchè è meramente *compulsivo* dell'atto che altri deve esercitare, e nel quale consiste propriamente l'esecuzione; e sì perchè il termine relativo di *esecuzione* riferendosi ad un oggetto prima concepito e comandato, involge od un concetto assurdo, od un concetto inconcludente. *Assurdo*, se si figuri l'esecuzione obligata; *inconcludente*, se si figuri come semplice sfogo della propria volontà. Di fatto, se con la qualificazione di *esecutivo* si volesse indicare il potere di *mandare ad effetto* una qualsiasi propria volontà indipendente, io rispondo che allora la Legislazione stessa diverrebbe un atto del potere esecutivo, attesochè co'l comandare ad altri si esercita realmente un atto della propria volontà, e si eseguisce un decreto della propria volontà.

§ 2069. A che dunque nella scienza dei Diritti conduce la divisione del sommo impero in *potere legislativo* ed in *potere esecutivo?* A null'altro, che a controsensi, a cónfusioni ed a perplessità, dalle quali è impossibile sbarrazzarsi. Di fatto l'esperienza ha mostrato a quante dispute e a quali mal prese risoluzioni questa divisione abbia spinte alcune assemblée. La divisione dei *poteri* dev'essere desunta da quella delle *funzioni*. Ma così è, che tutte le funzioni possibili del Publico riduconsi alla legislazione, alla gestione publica ed alla coazione. Dunque i tre massimi attributi di fatto del sommo impero si ridurranno al *potere legislativo*, all'*amministrativo* e al *coattivo*. Co'l primo il sommo imperante dà precetti sanzionati; co'l secondo dispone e dirige per officio proprio le cose di spettanza publica; co'l terzo esercita la forza publica dove fa bisogno.

§ 2070. Noi dobbiamo figurare gli Stati politici come altretante famiglie, nelle quali ognuno fa la sua parte. I privati pensano alla propria, ed il Publico pensa alla comune, cioè a quella che importa a tutti, ma che non potrebb'essere assunta da veruno in particolare. Nascono figli? taluno si marita? un altro muore? Il Publico pensa a verificare questi fatti, a conservarne le prove, ec. Fanno bisogno opere publiche? Egli le ordina, le sorveglia, le fa eseguire, le fa mantenere. Così egli

Digitized by Google

pensa alla sicurezza degli edifizj, alla sanità terrestre e marittima, alla sicurezza delle persone, delle cose, della libertà, ai mezzi di educazione, ec. Quì io domando: queste funzioni potrebbero competere ad un privato? È evidente che no. Queste funzioni sono dunque di *appartenenza publica*. Oltre a ciò, queste funzioni debbono essere iniziate, proseguite, consumate dal Publico, come le funzioni domestiche eminenti debbono essere iniziate, proseguite e consumate dal padre di famiglia. Esse dunque sono privative ed esclusive del Publico, e formano un corpo ossia un complesso tutto proprio, tutto distinto, tutto competente a questo Publico. Tale complesso appellasi appunto co 'l nome di PUBLICA AMMINISTRAZIONE.

§ 2071. In queste facende il sommo imperante agisce come incaricato dell'azienda comune; in queste facende egli stesso inizia, prosegue e consuma gli atti, come il padre di famiglia sopra figurato. E per vedere la cosa più chiara, rappresentate alla vostra fantasía un Governo assoluto concordato, e supponete la razza de' Semidéi figurata altrove. In questo Governo un dato popolo, istrutto nei precetti della sociale convivenza, dovrebbe lasciar fare al suo Governo, senza cercar altro: viceversa i regnanti agirebbero a dirittura, senza fare inutili parole. Ora domando se quì la legislazione sarebbe distinta dall'amministrazione, e questa da quella; se l'amministrazione sarebbe publica ed indipendente. Accordo che per l'*effezione* di molti atti amministrativi si esigono prestazioni reali o personali dei cittadini, e quindi conviene comandarle; ma ciò àltera forse la natura propria del potere amministrativo? Nulla affatto. Quì all'opposto il legislativo viene in sussidio dell'amministrativo, e nulla più. Così il padre di famiglia ordina ai famigli di portar grano al mercato. Io anzi oso dire che, ben considerate tutte le cose, la parte attiva e propria del sommo impero consiste propriamente nella publica amministrazione; talchè la legislazione (che non è pane quotidiano, ma atto permanente) non entra che come iniziativa del governare, a guisa appunto della moralità.

V. *Continuazione. Definizione della publica amministrazione. Suo titolo giuridico; sue parti massime.*

§ 2072. Dopo aver dimostrata l'*esistenza* propria della publica amministrazione, convien conoscerne la *natura*, il *titolo* e le *parti massime*, onde formare il concetto del potere amministrativo. Come la qualità di *publica* si associa alla persona e alla somma degl'interessi d'una politica società, così pure si applica alla direzione degli affari di lei.

Digitized by Google

Quindi nasce l'idéa di *amministrazione publica*. Ora come possiamo definire quest'idéa? Moltiplici sono i sensi, e svariate le maniere nelle quali s'impiega il verbo *amministrare* e il nome di *amministrazione*. Dicesi, per esempio, amministrare un negozio, amministrare i sacramenti, amministrare un patrimonio; così pure parlasi dell'amministrazione dei tutori, dei curatori, dei procuratori. Parlando poi dell'appartenenza, si parla dell'amministrazione dei Comuni, degli spedali, delle chiese, ec. Quali sono i caratteri essenziali e distintivi di quest'idéa?

§ 2073. A primo tratto noi ci avvediamo che l'idéa di *amministrazione* ci presenta l'idéa di RÉGIME, vale a dire *una serie di azioni ordinate ad utilità*. Un prodigo non amministra, ma dilapida un patrimonio. Procedendo avanti, scopriamo che l'oggetto materiale, su 'l quale cade l'amministrazione, non sono le persone, ma bensì tutte le cose interessanti, in quanto vengono atteggiate dall'umana attività. Così, per esempio, se io educo un fanciullo od un cane, uso certamente di un dato régime utile; ma niuno dirà mai che io amministro un fanciullo od un cane. È dunque manifesto che l'oggetto, su 'l quale cade l'amministrazione, non sono le persone, ma le cose interessanti. Fra queste si contano non solamente i beni mobili e stabili, ma eziandío i servigi, malgrado che l'amministrazione sia in sè stessa una specie di servigio. Dico una specie, e non un vero servigio. Di fatto il mio cameriere mi presta servigio, ma non amministra la mia casa. Dunque l'amministrazione non consiste in un mero servigio, benchè essa sia un'azione interessante ossia utile per me.

§ 2074. Ma dall'altra parte è pur vero che l'amministrare importa una serie di azioni ordinate ad utilità, e però involge il concetto d'una persona operante ed esecutrice di queste azioni ordinate ad utilità. In che dunque consiste l'ultimo requisito costituente il carattere di *amministratore* e di *amministrazione?* Ognuno s'avvede richiedere questa un régime esercitato con autorità originaria o derivativa su le cose proprie o d'altrui. Così ciò che la distingue dal mero servigio è l'autorità nativa o dativa, ossia originaria o delegata, immediata o rappresentativa in colui ch' esercita tali atti ordinati ad utilità. Egli è perciò che, posto il dominio, s'intende competergli anche l'amministrazione; posta l'autorità o propria o delegata ad un'azienda, s'intende eziandío l'esercizio della medesima su le cose affidate.

§ 2075. Qual è dunque la definizione che ne sorge della *publica amministrazione?* Eccola = Quella serie di azioni ordinate ad utilità di tutta una società politica, eseguite per autorità sovrana o propria o de-

Digitized by Google

legata sopra le materie appartenenti a tutta la società medesima. = Ma se la publica amministrazione consiste in una serie di azioni, dunque essa è essenzialmente attiva. Se poi non appartiene a verun privato nè quanto all' originaria autorità, nè quanto al suo effetto, ma al solo Publico, dunque ella è essenzialmente governativa ed essenzialmente publica. Dunque sarà impossibile poter figurare un potere amministrativo originario fuorchè nel Publico stesso. Dunque l'amministrazione publica esercitata da qualsiasi persona assegnabile, sia individuale, sia collegiale, non potrà essere che *delegata* da questo Publico. Dunque senza una tale delegazione publica e libera l'amministrazione sarà usurpata: dunque sarà nulla; ed anzi sarà un vero delitto di usurpazione della publica autorità, uno spoglio della padronanza originaria publica, simile ad una via di fatto, per cui un privato volesse senza consenso del suo vicino comandare in casa del vicino. In breve, si esige *un mandato formale e libero* per investire chiunque di qualunque parte del potere di amministrare. Da ciò nascono tutte le leggi e i regolamenti riguardanti le *abilitazioni*, le *nomine*, le *attribuzioni*, gli *assegni* di qualunque carica o impiego dello Stato. Da ciò pure nascono tutti i delitti e tutte le pene non solamente contro le usurpazioni dell'autorità e del titolo, ma eziandío contro gli eccessi di potere e la violazione delle competenze, ec.

§ 2076. Tutto questo appartiene al TITOLO DI RAGIONE. Volendone distinguere le *parti massime*, noi non possiamo por mente che alle due relazioni del Publico verso i cittadini e verso sè stesso. Da questa doppia relazione si deduce pure la divisione dell'amministrazione publica, cioè verso i cittadini e verso lo Stato. Quella verso i cittadini si suddivide in *civica* e *civile;* quella poi verso lo Stato si suddivide pure in *amministrazione di Stato interna* ed in *amministrazione di Stato esterna*. All'interna appartengono tutti gli oggetti di conservazione e di perfezionamento, che riguardano così tutta la presente e la futura età, che il risultato si presenta in senso universale e comune a tutto il Publico. Tal è, per esempio, il permettere o negare il domicilio agli stranieri; l'accordare o togliere la cittadinanza; l'occupare per necessità possessi stabili; il promovere la moralità publica; il mantenere l'unità di régime, salve le dovute varietà; il regolare le successioni in causa di morte o di liberalità; il continuare le obligazioni reali; l'occupare i beni vacanti; il tener ferme le prescrizioni; il dare azione ai soli atti utili, ec. Questi ed altri simili oggetti appartengono all' *amministrazione di Stato interna*. Io non ho parlato dell'amministrazione delle finanze e

Digitized by Google

delle armate, e di simili altri oggetti, perchè sussidiarj ad ogni parte dell'amministrazione. All'*amministrazione di Stato esterna* appartengono i così detti *affari esterni*, come guerre, paci, alleanze, trattati, od usi di reciproche successioni, di scambievoli comunicazioni, e via discorrendo.

§ 2077. Nell'*amministrazione di Stato* si contempla così la personalità individua, che i sacrificj stessi che vengono fatti dai singoli si considerano un bene del tutto, ma un bene che non cade in effetto su verun singolare assegnabile, ma del quale tutti partecipano *in solido*. Così la difesa di una città contro un nemico, contro un fiume, contro un' epidemía apporta un bene così solidale e publico, che non si può restringere a parte alcuna. Non è così nella *civica* e nella *civile*.

§ 2078. La *civica* si verifica quando l'azione va a consumarsi in alcune persone singolari, benchè non assegnabili ipoteticamente, dei cittadini; come, per esempio, nelle providenze di educazione, nei comodi di commercio, ec. La *civile* si verifica nelle private tutele, nei soccorsi agl'indigenti, ec. In queste, come ognun vede, sebene nell'ipotesi del Legislatore non sia assegnata veruna persona particolare, pure in fatto chi ne approfitta sono date persone, e non tante altre. Più ancora: nelle *civiche* si deve agire *d'offizio;* nelle *civili* poi *ad istanza di parte:* lo che distingue le une dalle altre.

§ 2079. Il potere amministrativo originario è tanto indipendente e supremo, quanto il dominio è indipendente e supremo. Di fatto la facoltà di amministrare altro non è che un dominio stesso in atto. Ma così è che il dominio publico individuo è indipendente e supremo: dunque l'amministrazione publica originaria è indipendente e suprema. Dico l'*originaria* per esprimere la *propria*, ossia quella che appartiene al Publico stesso in persona. Ora che cosa possiamo dire della *delegata?* Questa può essere subordinata o no, secondo il tenore del mandato governativo. Fingete voi un mandato fiduciale e libero? allora il mandato legislativo e l'amministrativo, concentrati nella stessa persona, fanno che l'amministratore segua le regole ch'egli giudica le migliori, nè riconosce vincolo alcuno positivo che leghi le di lui operazioni amministrative. Fingete voi all'opposto un mandato governativo subordinato o limitato a certe condizioni? allora il potere amministrativo delegato rimane più o meno soggetto alla legge imposta. Ciò deriva dalle leggi fondamentali appellate *costituzionali*. Per la qual cosa se fingete che il potere amministrativo delegato non debba essere che puramente esecutivo, in tal caso conviene che la legislatura sanzioni anticipatamente tutte

Digitized by Google

le cose dell'amministrazione, per non lasciare fuorchè l'esecuzione. Ciò però non è fattibile che nelle cose di maggiore momento ed a ben larghi intervalli. Molto convien lasciare al discreto arbitrio degli esecutori.

VI. *Terzo attributo essenziale al sommo impero.* Coazione. *Suo titolo giuridico; sue condizioni effettive.*

§ 2080. Il terzo attributo del sommo impero consiste (come dicemmo) = nel costringere esclusivamente chiunque sì per far eseguire le leggi, e sì per compiere la publica amministrazione. =

Il *costringere* quì significa *far eseguire con la forza.* Ma siccome il fare o non fare forma l'oggetto primo della legge, così il costringere significherà in primo luogo l'obligare per forza taluno a ad eseguire un atto ingiunto, o ad astenersi da un atto vietato dalle leggi promulgate. Con questo mezzo si fanno eseguire le leggi di un dato ordine, come, per esempio, le civili e le amministrative. Ma altre leggi vi sono, le quali sebene autorizzino l'uso della forza per parte del Publico, ciò non ostante non suppongono un obligo relativo in colui, contro il quale viene esercitata. Tali sono tutte le azioni penali. Il Publico ha bensì azione d'imprigionare e punire; ma il reo non è obligato moralmente a costituirsi in prigione, nè a sottoporre il collo alla manaja. Quì il poter publico è propriamente *difensivo*, e nulla più. Anche quì però si fanno eseguire le leggi; ed anzi l'esercizio della forza dev'essere meramente *applicativo* e non mai *induttivo*, come si dirà a suo luogo.

§ 2081. In generale per altro si può affermare che quando la coazione non è in armonía con le leggi promulgate, ivi visibilmente regna la tirannía. Non bastano a scusarla le così dette *buone intenzioni*, perchè chi regna non è scusabile se le tiene occulte. La violenza praticata è sempre un delitto; e vi è sempre violenza criminosa nel costringere senza una legge antecedentemente promulgata. Pur troppo la storia ci presenta Governi, nei quali conviene indovinare, sotto pena anche della vita, le simpatíe, le antipatíe dei potenti, anzichè il senso delle leggi; ma sì fatti Governi sono modelli di esecrazione, a non d'imitazione. Invece conviene tener sempre per fermo il principio, che = il potere coattivo è a dev'essere essenzialmente subordinato, unicamente sussidiario ed interamente famulativo della legge promulgata. = Questo è ancor troppo generale. Solo nei casi ne' quali la legge attribuisce azioni ed eccezioni, ivi fra uomo e uomo si può esercitare la coazione, ossia la forza compulsiva e la difensiva. Dunque il potere di ragione coattivo è costituito dal sistema delle azioni ed eccezioni giuridiche.

Digitized by Google

§ 2082. Veduto il *titolo* di ragione del potere coattivo, si può domandare come debba essere ordinato in pratica per soddisfare allo scopo suo.

L'obligare per forza esige una forza prevalente. Come in una società veramente civile dovrà essere ordinata questa forza? A tale domanda viene soddisfatto co' i dati da noi premessi. È d'essenza d'ogni società veramente civile che tutto si facia sempre e in tutte le posizioni spontaneamente, talchè la violenza non si debba usare che in sussidio. Ma dall'altra parte si ricerca eziandío che il poter publico sia eminentemente forte ed unito sì fisicamente che moralmente. Qual è la conseguenza che ne nasce? Che = la costituzione più perfetta della forza costringente d'una veramente civile società sarà quella in cui la forza *in attualità* sia minima, ed *in potenza* sia massima. =

§ 2083. Sotto il nome di *forza in attualità* s'intende la gente armata a servigio della publica amministrazione. Quì parliamo dell'interna, perocchè quanto all'esterna non dipende sempre da noi la misura della forza armata per farci rispettare. Sotto il nome poi di *forza in potenza* intendiamo significare la forza che si potrebbe far valere in caso di bisogno per difendere e proteggere ogni giusta prerogativa. Essa non apparisce agli occhi, ma sta nascosta e difusa in tutto il corpo dello Stato in modo però di poter agire all'opportunità.

§ 2084. Questa *forza in potenza* non solamente si deve considerare come poter fisico, ma si deve riputare come un potere morale massimo, perocchè l'apprensione sua si mescola ed agisce in tutti gl'istanti della vita, per inspirare soggezione e subordinazione. L'impressione della forza publica *in potenza* si può rendere gagliarda, moltiforme, estesa quanto quella dell'opinione; e ciò con tanto più di effetto, quanto più unita sarà la direzione di lei, e maggiore l'opinione della vigoría di mente e di cuore di chi la maneggia. Tutta la paura come tutta la fiducia che il volgo suol concepire per le potenze invisibili, può essere comune all'impressione della forza publica *in potenza* d'una perfetta società. L'abituale tranquillità e consistenza sociale, l'abituale protezione e sicurezza publica e privata, l'abituale impero privato traggono appunto la loro vita e il loro vigore da questa opinione.

§ 2085. Salutare e proficuo è l'effetto di questa opinione anche per la formazione della *forza in attualità*, perocchè per di lei mezzo appunto si può con poca spesa e con piccolo incomodo impiegare una forza minima a servigio dello Stato. Allora tre fanti valgono per mille, perchè la pluralità dei cittadini li lascia fare non solo senza resistenza, ma eziandío con la disposizione di ajutarli se mai non bastassero. Ma

Digitized by Google

quando accade che i molti lascino fare e soccorrano i tre fanti publici? quando i molti non hanno incitamento ad ostar loro. Ora questo incitamento è tolto quando non si offenda l'equità e la sicurezza dei giusti interessi dei molti. Dunque affinchè i molti lascino fare i tre fanti publici ricercasi questa equità e questa sicurezza. La connessione delle cose è tale, che dal Governo essendo lesi, o non protetti i molti, la forza publica *in potenza* diminuisce sì in opinione che in realtà. In *opinione*, perchè i malcontenti si palesano, e si manifesta il loro numero, che viene anche esaggerato; in *realtà* poi, perchè assioma eterno si è, che la cospirazione delle forze non nasce che dalla cospirazione degl'interessi. Ora se questi interessi sono lesi o non protetti, necessariamente si dissociano, per agire in senso diviso ed anche contrario. Dunque in questo caso la forza publica *in potenza* va in proporzione scemando.

Che cosa resta allora? Che per sostenere le ingiurie conviene ingrossare la soldatesca e moltiplicare le spie; e in fine riposare su la forza attuale militare come in istato di occupazione ostile, e pregare ogni dì il Cielo di tener lontana l'ora di una mala fortuna. Per la qual cosa ognuno comprende che come un solo ed identico principio costituisce il vero temperamento dello stato sociale, così pure somministra la vera tempra e la vera misura del potere coattivo; e che questa è la migliore in linea di spesa e in linea di libertà.

VII. *Funzioni massime del potere coattivo. Sua appartenenza esclusiva al sommo impero.*

§ 2086. Quali sono le funzioni massime del potere coattivo? Consultate il di lui *titolo di ragione*, e voi le assegnerete. Quando è che possiamo contro taluno usare la forza? Certamente allorquando egli ricusa di prestarne ciò ch'egli ci deve, o quando si tratta di difendere o la nostra persona o la nostra proprietà. Il farci risarcire di un danno entra nelle cose che ci sono dovute. Fuori di questi casi è impossibile figurare alcun titolo giuridico d'esercitare contro i nostri simili la forza. Qual è la conseguenza di questa osservazione? Che le funzioni massime del potere coattivo riduconsi alla *compulsione* e alla *difesa;* e però il potere coattivo si può distinguere in *compulsivo* e *difensivo*.

§ 2087. Quando l'autorità publica esercita dentro lo Stato la *giustizia civile*, esercita il *potere compulsivo;* quando la *criminale*, esercita il *difensivo*. Quando al di fuori ripete con l'armi qualche cosa dovuta, esercita il *potere compulsivo;* quando respinge l'aggressione o l'invasione, esercita il *potere difensivo*. Parmi dunque che invece di deno-

Digitized by Google

minare le guerre e le leghe co' i predicati di *offensive* e *difensive*, si dovevano chiamare co 'l nome di *compulsive* e *difensive*. Oltre che il nome di *offesa* in senso morale comune esprime ingiusta violenza, egli offre un carattere che non distingue l'una guerra dall'altra; perchè chi fa la guerra anche per difendersi, certamente non accarezza, ma deve necessariamente offendere. Viceversa poi chi fa la guerra per ripetere una cosa giusta, non offende la giustizia, ma usa di un proprio diritto. Ma se nel caso di una guerra difensiva interviene l'offesa fisica, e se viceversa nel caso della compulsiva non interviene offesa giuridica, a che proposito usare il nome di *guerra offensiva* in opposizione alla *difensiva*?

§ 2088. Sopra ho riferito il rendere la giustizia civile al potere compulsivo. Io non abbisogno più di giustificare questa sentenza, dopo quello che ho già discorso altrove. Oltre a ciò, ognuno intende che il ricorso ai Tribunali altro non è che una domanda fatta all'autorità publica a prestarci la forza, onde ottenere da un terzo una soddisfazione dovutaci. E siccome il magistrato non vuole nè deve prestarla se non a chi apparisce aver ragione, egli è perciò che per ottenerla conviene informarlo della domandata soddisfazione. Una lite è una guerra incruenta, come una guerra compulsiva è una lite armata. Questa promiscuità di carattere apparisce anche dal fatto, se consultiamo nei costumi romani le proprie domande e la successiva intimazione eseguita dai Feciali. Parlando poi della giustizia penale, io l'ho riferita al potere difensivo, e ciò a motivo della natura stessa del Diritto penale, il quale non è e non può essere che difensivo, come si spiegherà altrove.

§ 2089. Le funzioni per altro della giustizia e della guerra furono quì addotte solo a modo d'esempio, e come le più segnalate si per l'interno che per l'esterno della società. Per altro convien ricordare che in mille altri oggetti può intervenire tanto la compulsione quanto la difesa esercitata dalla publica autorità. Così nelle materie che appellansi *di volontaria giurisdizione* può avvenire che un amministratore ricusi di dare i conti; ed in questo caso viene obligato *d'officio* con la forza. Così pure può avvenire in materia di publica amministrazione, che taluno non si presti o disturbi; ed allora conviene usare la forza. In breve, il ricorso alla forza, sia per costringere, sia per difendere, può aver luogo contro ogn' ingiusta renitenza e contro ogni via di fatto illegitima.

§ 2090. Io non mi estenderò a fare molte parole su l'appartenenza del potere coattivo, unicamente propria del sommo impero, specialmente dopo quello che ne ho discorso di sopra. Osserverò soltanto, che uno Stato civile si distingue da un barbaro specialmente dall'esercizio esclu-

Digitized by

sivo o non-esclusivo della forza. Le prepotenze o autorizzate o non-autorizzate dei grandi, dei ricchi, o di altre persone, accusano sempre una cattiva tempra di Governo; così che tutte le volte che queste sono abituali ed impunite, si deve dire che quello Stato è politicamente debole, o male ordinato.

§ 2091. Finisco con l'osservare, che altro è la *distinzione* ed altro è la *divisione* dei poteri publici. La *distinzione* serve per conoscere la loro natura e regolarne le funzioni; la *divisione* è cosa di più alta indagine, la quale appartiene alla costituzionale filosofía. Quì al proposito del potere coattivo osservo, che siccome egli è *sussidiario*, così non può andare disgiunto da alcun atto necessario della publica autorità; o però come ne forma la forza, così ne compie l'esercizio in caso di resistenza.

VIII. *Schiarimento su 'l potere di punire, come attributo della Sovranità.*

§ 2092. Punire, e punire fino alla morte, è più che compulsare. Fra i diritti originarj degl'individui consociati troviamo bensì il diritto di respingere un'attuale o imminente ingiuria, ma non quello di punirne una passata. Se dunque esiste nella Sovranità un diritto a punire, non potremo computarlo come difesa diretta, nè compulsione; e nè meno potremo riguardarlo o come ceduto o come trasportato in lui da privati, ma bensì come originato con lo stesso stato sociale, e così competente a tutta l'unione, che sciolta essa non esiste più, ed unita essa non può competere a verun privato. Dunque il diritto di punire sarà essenzialmente publico, ed esclusivamente appartenente al sommo impero.

§ 2093. Resta dunque la sola questione, nella quale si tratta di sapere se tale diritto per vera ragione naturale possa competere alla società, e quindi essere a nome di lei usato da' suoi direttori. Ma tale questione fu da me sciolta affermativamente con una lunga e rigorosa analisi nell' Opera intitolata *Genesi del Diritto penale*, alla quale mi rimetto. Solamente osservo quì, che se non si ammette la instituzione dello stato sociale come di diritto naturale necessario, egli è impossibile provare l'esistenza del diritto di punire; e però egli allora non riveste altro aspetto, fuorchè quello di un' utile violenza, e nulla più.

§ 2094. La *sanzione ripulsiva* consiste nella minaccia di una pena da infligersi dalla publica autorità con l'uso della forza publica. Dunque tutte le sanzioni ripulsive delle leggi si appoggiano in ultima analisi su 'l *potere coattivo penale*, che si giudica anticipatamente pronto e risoluto a dar effetto alla minaccia. Se dunque la sua funzione sarà *afflit-*

Digitized by Google

tiva o *distruttiva*, sarà però sempre *coattiva*. Dunque a ragione il poter di punire si può riferire al potere coattivo. Ma è provato essere la pena una specie di difesa. Dunque si deve riferire all'azione difensiva.

§ 2095. Dove possono giungere gli occhi e le mani del poter publico, ivi può giungere eziandío il potere coattivo, e quindi anche il punitivo, ed il timore del punitivo. Ma chi dirige il poter publico non è tale di sua natura, che possa veder tutto, nè colpire da per tutto. Egli dunque deve *prevenire* le tentazioni a peccare, per non provocare i mali o le infrazioni che vuole evitare, e gli esempj di un'impunità, i quali nell'atto che insultano alla sua debolezza, incoraggiscono vie più a delinquere. Dunque la *prevenzione* delle tentazioni a delinquere forma un DOVERE così assoluto e necessario del Publico, che non solamente lo rendono responsabile dei delitti che nascono dal trascurare questa parte; ma lo rendono reo di rotta fede, perchè manca alla protezione dovuta co 'l contratto sociale. Che cosa importi questa *prevenzione* lo abbiamo spiegato nella terza edizione della *Genesi del Diritto penale*. La vigilanza è il minore di questi mezzi (1). Ecco una condizione necessaria per esercitare questo potere.

§ 2096. Non si possono specialmente annoverare le funzioni del potere penale, perocchè com'egli è sussidiario e prestante la sanzione a tutte le leggi umane, così egli è sussidiario e prestante forza a tutti gli atti di un Governo. Solamente osserverò, che quanto più un popolo è incivilito e meglio governato, tanto meno presta occasione di usare della forza, e tanto più può essere condotto con la voce. Brutale è quel Governo che ricorre alle carceri ed al bastone, quando può essere obedito con le ammonizioni.

CAPO IV.

Qualificazioni di diritto necessario del sommo impero.

I. *Qualificazione del sommo impero in ragione della sua destinazione.* FAMULATIVO.

§ 2097. Le qualificazioni del sommo impero, delle quali intendiamo parlare, sono quelle di *diritto necessario*. Esse vengono tratte dalla natura della sua *destinazione*, dalla qualità delle sue *funzioni massime*,

(1) Così si legge nell'edizione fiorentina. Però dev'essere errata o la stampa, o il manoscritto su cui fu fatta. Per conciliare questa proposizione co 'l resto del paragrafo e con le dottrine della *Genesi del Diritto penale*, mi sembra che debba leggersi: *La vigilanza è il* maggiore (o migliore) *dei mezzi adatti a prevenire i delitti*. (DG)

Digitized by Google

dalla direzione indispensabile de' suoi *impulsi*, e finalmente dalla produzione degli *effetti* che ne risultano. Incominciamo dalla qualificazione risultante dalla sua *destinazione*.

§ 2098. La società politica per ogni cittadino non è *società di comunione*, ma *società di ajuto* per conservare e perfezionare sè stesso e la sua famiglia. Questo carattere è tanto inseparabile dall'essenza della civile società, quanto inseparabile è l'uomo da sè stesso. Questo carattere è stato messo fuori di controversia dalle cose sopra discorse. Ciò posto, è per sè evidente che quando io cerco un ajuto a me, io cerco una cosa od una persona che serva a me, non ch' io debba servire a lei. Dunque la forza sociale invocata deve servire ai singoli, e non i singoli alla forza sociale. Questo s' intende detto per tutti con le condizioni dell' equità, per cui fu dimostrato che niuno serve ad altri, ma ognuno serve alla necessità della natura al proprio meglio. Ma per un' astrazione distinguendo il cittadino dal corpo sociale, si trova che niun privato serve all' altro privato, ma tutto il corpo serve egualmente a tutti. Un esempio lo vediamo nella formazione della forza publica e nell' azione sua *in potenza*, come si è veduto poco fa. Ognuno stando in casa sua ed attendendo alle sue facende, impone con la sola convivenza, e produce l' impero privato di ogni cittadino e di sè stesso. Ecco lo scopo, i mezzi, la maniera e l' ultimo termine di questo essenziale e libero ajuto. Ma ecco nello stesso tempo che il sommo impero dello Stato serve essenzialmente al cittadino, e non può servire che al cittadino; talchè tolto questo servigio, esso non ha più nè per fatto nè per ragione alcun fondamento, come tosto si dimostrerà.

§ 2099. Qual è la conseguenza di tutto questo? = Che il governare altro non è, nè può essere, che una costante e perpetua *servitù* di tutto il Publico verso ogni privato, dalla quale risulta la massima padronanza individuale, e la reciproca indipendenza d' ogni privato verso d' ogni altro. = La *protezione obligata*, della quale abbiamo già parlato, costituisce appunto questa specie di servitù. La forza irresistibile propria dell' unione costituente la sovranità di fatto della città, l'apprensione di questa forza co' suoi naturali e spontanei annessi e connessi, costituiscono il mezzo reale co 'l quale si esercita questa protezione, e quindi questo servigio. Per la qual cosa questo servigio diventa una TUTELA. Ora è noto che questa funzione serve unicamente al tutelato, ed è consacrata ed obligata esclusivamente al servigio del tutelato. In questo solo senso può essere di *diritto*, e in questo solo senso eziandio può di fatto produrre un potere eminentemente forte, e realmente protettore

Digitized by Google

del cittadino, e conservatore della nazionale indipendenza. Ho detto che in questo solo senso può essere di *diritto*, perchè l'uso publico ed unicamente publico, e per ciò stesso partecipato a tutti, pe'l quale il potere tutelare fu creato, non autorizza fuorchè questo servigio; e per lo contrario proscrive qualunque deviazione del potere come delitto *in munere*, come usurpazione di diritto, come prevaricazione d'officio, come espilazione della cosa publica, ec.

§ 2100. Per la qual cosa ponendo mente alla forza publica, egli è evidente ch' essa rimane sempre *impegnata* a favore di ogni cittadino, qualunque siano le posizioni del régime, e in qualunque mani si voglia collocarne la direzione. Viceversa questa forza non viene disimpegnata se non o per la rinuncia del privato all' associazione, o per altre cause equivalenti o portanti lo stesso effetto di questa rinuncia. Da ciò si può confutare la puerile sofisticheria di Hobbes, il quale imaginò, che sciolta l'assembléa ch' elegge un Principe o un Senato, non rimanga vincolo alcuno di diritto che debba impegnare le operazioni dei governanti a prò dei governati.

§ 2101. Questo delirio, ond'elevare il dispotismo all'infinito, fu segnato nella storia della scienza per ricordare che anche nelle dottrine nascono i suoi mostri. La costante pratica dei civili Governi nel rispettare certi diritti come irrevocabilmente quesiti, e nel non far retroagire le leggi in materia di *diritti nativi*, che cosa suppone? Se il poter publico avesse diritto di trascinare a sè il privato, sarebbe forse obligato ad usare questo rispetto? Si riconobbe dunque ch' egli è *famulativo*, e totalmente subordinato alla causa della sua instituzione, e però sussidiario del potere privato. Qualche Principe fra i più risoluti si è creduto in obligo di rendere un omaggio spontaneo alla nazionale sovranità e di riconoscere la qualità famulativa della sua dignità, ben conoscendo che i popoli scelgono di avere un Re per non avere un padrone.

§ 2102. Il più rozzo uomo del volgo sa che se da una compagnía di commercio venga scelto un institore o direttore, egli in forza d'officio non solamente è soggetto alla compagnía, e deve unicamente fare l' interesse della compagnía; ma che ogni socio ha personalmente interesse, diritto ed azione solidale contro l' institore, così che senza di ciò il diritto della compagnía diverrebbe una chimera. Più ancora, seguendo la realtà delle cose, l'amministrazione dell' institore è così *famulativa* ad ogni socio, che senza questa qualità egli non sarebbe nè amministratore, nè direttore, nè institore, ma *padrone* assoluto. Persuadiamoci di una grande verità. Fra il dispotismo e la benefica superiorità di chi go-

Digitized by Google

verna, fra la schiavitù e la giusta libertà personale di chi è governato, non vi è mezzo di ragione (1).

§ 2103. Ma la padronanza di un uomo o di un collegio sovra un popolo è un assurdo morale, come ognuno sa, e si prova co'l titolo stesso della creazione dei Governi, co'l senso unanime delle dottrine dei più grandi uomini di tutti i paesi e di tutti i secoli, e finalmente co' i dogmi stessi del Cristianesimo. Cicerone, dopo aver definito la *cosa publica*, prosegue: *Omnis respublica* (*quae*, *ut dixi*, *populi res est*) *consilio quodam regenda est. Id autem consilium primum semper ad* EAM CAUSAM *referendum est*, QUAE CAUSA GENUIT CIVITATEM (*De republica*, Lib. I. n.° XXVI). In fatti ogni diritto deve necessariamente avere un *titolo*, ossia la sua causa efficiente. Dunque anche il diritto di governare deve avere il suo. Ma il titolo di governare risulta dalla necessità di far concorrere tutti all'ajuto sociale: dunque il diritto a governare non può avere altra mira, altra direzione, altra destinazione, che questa. Per lo contrario dove potreste fondare la *padronanza* dei governanti? Forse nella qualità delle loro persone? no, perchè sono uomini caduchi al pari dei governati. Forse nella loro elezione al governo fatta dal popolo? nè meno, perchè chi li elesse non si volle rendere schiavo, ma all' opposto pretese d'essere ajutato. Forse nella lunga pazienza e servigio del popolo? ma prima converrebbe provare che questa sia perfettamente libera, e non forzata. In secondo luogo altro è un Governo assoluto, ed altro è la padronanza su le cose e le persone di un popolo. Un Governo assoluto, illuminato e giusto, può essere conceduto; ma una padronanza mai, nè meno *di fatto*, perchè la nuova generazione, che non si vendette schiava, nasce co' i diritti ingeniti della legge della socialità. Dove dunque trovare il titolo della padronanza, fuorchè nella sola violenza, vale a dire nell' ingiuria? Ecco l'assurdo. Dunque dobbiamo tenere come certo, che anche dopo la creazione del principato la possanza publica rimane tuttavía, dirò così, *ipotecata* a servigio di ogni privato; ed in tanto ognuno acconsente a questa instituzione, in quanto intende di es-

(1) Non si deve confondere la *indipendenza* com'è intesa nel linguaggio vulgare, cioè la mancanza di sommessione alle leggi, all'autorità, con l'*esenzione* da qualunque atto del potere, co'l quale si offendessero i *diritti nativi*, ossia i diritti nascenti dal solo carattere di uomo. Fra il rispetto e la difesa di questi diritti, e la loro violazione per parte del potere, non v'ha certo via di mezzo. Così pure la *padronanza* non è da confondersi co'l *Governo assoluto*. Escludendo il dispotismo, si esclude l'idéa della facoltà di violare o di non tutelare i *diritti nativi* dell'uomo. Su ciò sono da notarsi le espressioni dell' Autore nel seguente paragrafo. Nessun Governo al mondo, che pur abbia voluto essere in voce di giusto, umano, legittimo, ha mai preteso di fare il padrone sopra sudditi schiavi. (DG)

Digitized by Google

sere meglio servito. Quì si tratta soltanto di rendere attiva, mobile e regolata questa possanza, e non di sottrarla dall' ingenita ed indelebile sua servitù; quì non si tratta di scemare il servigio, ma solo di *agevolarne* l'esercizio a favore di ogni cittadino. Egli appunto presta in correspettività armi, denari e deferenza, talchè si verificano i termini rigorosi d'un contratto sinallagmatico. *Famulativo* dunque, unicamente ed esclusivamente *famulativo* verso tutti è il sommo impero.

II. *Qualificazione del sommo impero in ragione delle sue massime funzioni.* Tutelante *ed* educante.

§ 2104. Se gli uomini fossero tutti illuminati e buoni, sarebbero forse tenuti a creare principati e individuali o collegiali? Uno zelante monarchista risponde, ch' essi non solamente sarebbero inutili, ma ingiuriosi. Or bene, figuratevi per un momento una società anarchica di angeli, ossia di uomini perfetti: che cosa vi ravvisate voi? Tutte le prerogative della padronanza originaria, tutta la serie dei diritti e delle obligazioni riguardanti la proprietà personale, la reale, la morale, la podestà domestica, il commercio ec. ec. esisterebbero in questa società. Dunque la legislazione civile sarebbe superflua, perchè ognuno sarebbe padre, vicino, commerciante e domestico illuminato e buono. Che cosa si dovrebbe quì operare per commissione comune, fuorchè ciò che serve ad uso comune? Mandar deputati ad un'altra tribù; procurare alla comunanza vittovaglie in caso di carestia; difendersi contro le corrosioni di un fiume; far opere publiche; amministrare in fine l'azienda comune: ecco ciò che sarebbe necessario in tale società. In questo non entra nulla d' impero, nulla di forzato; e però vedesi che la direzione dell' azienda publica è cosa che può appartenere al poter publico non a titolo d' *impero*, ma a titolo di *comune e domestica gestione*.

§ 2105. Che cosa mancherebbe a questa società? Ognuno vede che non mancherebbe nulla. Dunque consta in primo luogo che ogni diritto verrebbe goduto dai cittadini senza l' intervento del Governo. Ciò d'altronde è per sè dimostrato, perchè il Governo non dà nè può dare diritti, ma solo dichiararli e proteggerli: lo che si risolve nel dire, che il Governo può bensì dare *azioni* ed *eccezioni*, ma non mai *diritti*.

§ 2106. Proseguiamo. In questa società il potere coattivo rimarrebbe ozioso, perchè tutti darebbero ad ognuno il suo. In questa società il timore della forza, la sanzione delle leggi sarebbe pure inutile, perchè tutti agirebbero onestamente, e con quella moderazione che la convivenza comporta. A che dunque riducesi il *titolo di ragione* del Governo?

Digitized by Google

A rimediare all'ignoranza, e contenere l'intemperanza. Dunque è per sè evidente che = la podestà di governare non importa fuorchè una grande tutela accoppiata ad una grande educazione. = Da ciò nasce la opportuna sua pieghevolezza a norma delle età, e dello stato economico, morale e politico di un popolo, in luogo della ferrea uniformità, solo propria dei bruti e delle piante.

§ 2107. Per quanto un idolatra possa lambiccarsi il cervello, non gli verrà mai fatto di trovare il fondamento di altro potere, a meno che non voglia regalarci la Giurisprudenza dei Tatari di Gengiskan. La formula ora recata, se bene addentro si esamini, altro non è che l'espressione della protezione e del soccorso di cui parlammo nell'esporre la legge naturale della socialità, ossia il sociale contratto avvalorato dalle dottrine esposte nel Capo II. di questo Libro. Riconosciuti di fatto i diritti ingeniti riservati ed inviolabili dei collegati, rispettata per necessità di fatto e di ragione ogni maniera di proprietà, posto come unico fine dell'unione sociale l'ajuto, e come unico titolo di ragione del Governo il rimediare all'ignoranza ed all'intemperanza individuale; che cosa rimane? Che la direzione del poter publico altro non può essere che una grande tutela accoppiata ad una grande educazione. La *qualificazione* dunque unica, propria del supremo régime, ossia del sommo impero, considerata rispetto alle sue funzioni, è quella di essere *tutelante* ed *educante*, e non mai padroneggiante degl'individui e della congregazione. L'educazione e la tutela sono *servigi*.

§ 2108. Quì si deve fare un'avvertenza, per non associare ai titoli di *tutelante* ed *educante* un senso illegale ed impolitico. Se, a simiglianza delle tutele e della educazione privata, volessimo figurarci la tutela e l'educazione politica, noi cadremmo in grave abbaglio. La tutela governativa, distinta dalla gestione della cosa comune, si riduce al di dentro alla vigilanza assicurante, alla giustizia ed ai soccorsi in casi calamitosi sì publici che privati; e al di fuori, alla difesa armata. L'educazione poi si riduce a prestare i soccorsi al perfezionamento morale, e sopra tutto a non deviare o disgiungere le cause che possono rendere gli uomini operosi, rispettosi e cordiali, come ho dimostrato nella *Genesi del Diritto penale*. Oltre a ciò debbo osservare, che se con la mente distinguiamo la *tutela* dall'*educazione*, noi non possiamo nè disgiungerle, nè ripartirne gli effetti in pratica; perocchè l'azione della tutela è essa stessa una vera educazione, come l'educazione effettuata giova all'azione della tutela. Infatti, tenendo gli uomini in freno, nell'atto che si tolgono le tentazioni a mal fare, è vero o no che si avvezzano ad essere

Digitized by Google

operosi e rispettosi? Ecco un effetto della tutela; ma ecco nello stesso tempo una grande educazione. Viceversa con l'istruirli nelle prime cognizioni, co 'l somministrar loro i mezzi d'invenzioni, d'industria; con l'ingerir loro sensi morali, avvalorati dalle sanzioni religiose; con l'avvezzarli sopra tutto ad essere operosi ed onorati; non diminuiamo noi mille e mille occasioni di discordie, di delitti, di mal costume? Ecco l'opera dell'educazione; ma ecco nello stesso tempo altretante guarentigie a favore della convivenza sociale: in breve, ecco atti di vera tutela sociale. Ciò sia detto per formarsi all'indigrosso un'idéa propria della tutela e dell'educazione politica da noi concepite, e per non confonderle con le famigliari volgarmente conosciute.

§ 2109. Un'ultima osservazione su le qualificazioni di *tutelante* ed *educante* attribuite al sommo impero si è, che queste debbono fra tutte le altre assumersi come NORMALI per ispecificare e misurare la *competenza giuridica* di qualunque giusto Governo. Questa osservazione è decisiva per tutta la dottrina, onde determinare ciò che può o non può giustamente comandare un Governo, o correggere le abituali locuzioni che deturpano gli scritti degli autori, i quali non sembrano trovare termini a bastanza energici per elevare la padronanza principesca e per innabissare la sudditanza popolare, come se *darsi un Principe* fosse sinonimo di *vendersi in galera*.

III. *Qualificazione del sommo impero in ragione del suo impulso fisico* (1). UNIFICANTE.

§ 2110. Ho detto di sopra, che tolto il servigio tutelare del sommo impero, egli sì per fatto che per ragione viene a mancare d'ogni fondamento. Per lo contrario con l'essere unicamente *famulativo* può di fatto produrre un potere eminentemente forte, e realmente protettore del cittadino, e conservatore della nazionale indipendenza. Benchè questo massimo e fondamentale principio resti comprovato da ciò che dicemmo nel provare che il sociale contratto è di *diritto necessario*, e da ciò che soggiungemmo al proposito della sanzione di questo contratto; ciò non ostante crediamo acconcio di provarlo dimostrando l'unico mezzo umanamente possibile per costituire un potere imperativo civile. Dalla qualità di questo mezzo sorge appunto una qualificazione.

§ 2111. Com'è impossibile che l'uomo esca da sè stesso, e vegga e senta fuorchè co 'l proprio animo; così è impossibile che possa amare

(1) Meglio *della sua azione*. Vedi § 2120. (DG)

Digitized by Google

altra cosa, che il proprio bene. Non può dunque amare altri che pe 'l proprio bene; agire in loro prò che per questo; far loro qualche sacrificio che per questo. Le affezioni virtuose sono dunque un modo di essere dell'amor proprio, il quale è ben diverso da un vile egoismo, come altrove fu già avvertito (1). Da questo principio, ossia legge primitiva fondamentale di fatto della natura umana, fu dedotto che qualunque *dovere* inchiude la condizione di ottenere un bene o di evitare un male, mediante appunto il dato atto. Infatti è impossibile trovare un vero *dovere pratico*, cioè a dire che non si voglia rendere del tutto illusorio, senza inchiudere l'*obligazione* ad agire (2).

Senza la detta *obligazione* (ch' è una vera morale necessità di fare od omettere quel tal atto in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento e senza inconvenienti determinarsi all'atto contrario; quindi non sarebbe veramente legata.

Riportando adunque la detta *necessità* o *morale obligazione* alla natura di un essere senziente, intelligente e libero, ella non può essere che il prodotto dell'*attrazione* della felicità e della *ripulsione* della infelicità (3).

§ 2112. È vero che volendo io descrivere un quadrato è necessario che segni una figura di quattro lati e di quattro angoli eguali; ma, a parlare esattamente, questa è più tosto una necessità di *ordine*, di *regola* e di *conformità*, anzichè una *morale obligazione*. Infatti per un essere senziente ed intelligente, per cui si richieggono motivi ad agire, può ella da sè sola spingerlo all'opera?

§ 2113. Ma se nell' *obligazione morale*, ch' è quanto dire nella necessità di fare o di omettere certe cose, si tratta di *vincolare* la mia attività a fare appunto o ad omettere una data cosa, è chiaro che nel

---

(1) Qui dunque l'Autore conferma l'avvertenza che ho fatto altrove sopra il significato della espressione *amor proprio*. Egli l'adopera ad indicare la forza che fa agire, la quale non può essere che l'attività propria; non già il motivo per cui si agisce, il quale può essere riposto nell'agente stesso al punto di giungere all'egoismo, e può esserlo invece anche fuori dell'agente fino all'eroismo. Veggansi le mie note alla pag. 686 del Vol. I. di questa Collezione; al § 249 di questi scritti, pag. 675 di questo Volume; e al § 1126, pag. 1019 del medesimo, ec. Vedi l'Indice delle Note. (DG)

(2) In questo luogo torna di nuovo opportuna la distinzione tra la *obligazione* che deriva dall'autorità ond'emana il dovere, e la *efficacia* che nasce, oltrechè dalla obligazione, anche dalla sanzione, ossia dal bene e dal male annessi all'osservanza e alla violazione del dovere. Vedi le annotazioni analoghe indicate nell'Indice delle mie Note in questo e in altri Volumi. (DG)

(3) Nel senso spiegato nelle precedenti annotazioni, e nelle altre su l'argomento, che si possono vedere con la scorta dell'Indice datone in fine di ciascun Volume di questa Raccolta. (DG)

Digitized by Google

caso ch'io dovessi descrivere un quadrato si vorrebbe indurmi a descriverlo, si vorrebbe indurmi a volerlo, a porre la mano all'opera, non lasciandomi in eguale facoltà di fare il contrario.

Ora ciò non puossi ottenere da un essere senziente e libero che con la detta *attrazione* del piacere e con la *ripulsione* del dolore.

Dunque per un tal essere la *necessità morale* o l'*obligazione* non può essere che un prodotto dell' una o dell' altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* sieno passivamente modificazioni ed opera dell'amor proprio.

Dunque è impossibile che siavi una regola di *dovere*, cioè che obbligbi ad agire co 'l solo riflesso dell'altrui benessere, omettendo o peggio deteriorando il proprio (1).

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura, *frustrata*, atteso appunto le leggi del cuore umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, con la sua indole e con le sue leggi. Sarebbe e non sarebbe dovere nello stesso punto, ciò ch'è contradizione; o, a dir meglio, lo sarebbe di puro nome, e in *realtà* poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§ 2114. Ciò posto, ne viene che modellando il *patto* o tacito o espresso che unisce gli uomini in società tanto con le leggi del sentimento, quanto con le regole del diritto; o, a dir meglio, esprimendo la tendenza delle *condizioni* richieste dalle leggi di natura tanto morali quanto sentimentali per la fondazione e pe 'l mantenimento di una società: noi scopriremo ch'egli necessariamente suppone reali *vantaggi* scambievoli fra le parti contraenti, ed i *maggiori* compossibili vantaggi. Dunque il nodo del reciproco utile della convivenza forma il cemento essenziale ed unico della esistenza sociale.

IV. *Continuazione.*

§ 2115. Disgiungendosi adunque il *nodo* degl' interessi degli uomini collegati, la *bontà* del Governo va decrescendo. A proporzione poi che va decrescendo, va assoggettandosi a *mali reali*, cioè a dire non si restringe a produrre una semplice *absenza* di bene, ma induce una positiva *quantità* d' incomodi e di oppressioni, perchè le passioni parziali, inseparabili e stimolanti mai sempre il cuore umano, non lasciano meno di avere la loro *energia* e di spiegarla: ond'è, che non avendo una dire-

---

(1) Oltre le annotazioni precedenti e le altre ivi accennate, si vegga specialmente quella al § 1126, pag. 1019 di questo Volume. (DG)

Digitized by Google

zione utile e legitima, è mestieri che n'abbiano una nociva ed ingiusta. — Ecco le cagioni *fattizie* dei delitti. Qual è la conseguenza che nasce da queste deduzioni? Che o conviene abolire da capo a fondo ogni dottrina di Diritto e di Politica, o conviene concedere che l'impulso essenziale del sommo impero dev'essere *unificante*. Certamente se voleste prescegliere un Governo fondato con violenta irruzione, come quello degli Arabi e dei Tatari nel mezzodì dell'Asia, saremmo dispensati dall'unificazione suddetta; ma in tal caso noi non dovremmo pensare a Governi stabili, tranquilli e sicuri, ma ad uno stato di oppressione e di continue devastazioni pe' i popoli, e di uccisioni o di espulsioni dei Principi. All'opposto quando vogliate Governi politici, quieti, durevoli e forti per chi comanda e per chi obedisce, egli è talmente necessario seguire la legge della unificazione degl'interessi, com'è necessario in architettura seguire le leggi della gravità e della coesione fisica. Quì non si tratta nè di speculazioni nè di astrazioni, ma di una legge primitiva ed irrefragabile di fatto naturale, su la quale s'aggira tutto il mondo delle nazioni. In questa legge di fatto primo e fondamentale l'Etica, la Politica e il Diritto si concentrano. Da questa legge di fatto viene ad un solo tratto costituita e diretta la possanza del sommo impero desiderabile e durevole. In questa legge di fatto leggesi a caratteri luminosi scritta la inevitabile sanzione della conservazione o della ruina dei principati. In questa legge dunque di fatto sta l'unica QUALIFICAZIONE ENERGICA del sommo impero legitimo, per cui essenzialmente egli è *unificante* dei singolari interessi.

V. *Qualificazione del sommo impero in ragione de' suoi* EFFETTI: *produrre la giustizia comune, la bontà delle leggi e dell'amministrazione, la facilità massima nel governare, la prosperità e la potenza di una nazione.*

§ 2116. Quando l'esercizio del sommo impero è unicamente diretto a proteggere la padronanza originaria, ed a favorirne l'equo esercizio, è vero o no che con le sue forze unite egli favorisce al maggior segno possibile gl'interessi dei cittadini e serve ai cittadini? Ora l'unificazione dell'interesse generale co 'l particolare non ne deriva forse naturalmente? Ma unificati gl'interessi, non vengono forse unificate anche le forze? Ed unificate le forze, non ne segue forse il potere eminentemente il PIÙ FORTE possibile? Imaginare il Governo più forte tenendo conto soltanto della facoltà di far valere la volontà sbrigliata di un solo dominante, senz'aggiungervi l'unificazione delle forze sociali operata con l'unificazione degl'interessi, è una chimera o un controsenso non solo

Digitized by Google

morale, ma fisico. Egli è lo stesso che imaginare una chiave unica di una vòlta, senza forti mura alle quali raccomandarla.

§ 2117. Ma nell'atto che voi per una irrefragabile necessità di natura siete costretto a valervi dell'unificazione degl'interessi dei singoli, voi siete pur costretto a rendere *famulativo* l'esercizio della publica autorità. Ma se co 'l *famulato* voi servite allo scopo per cui ognuno ama di essere governato; dunque rendete *legitimo* l'esercizio del sommo impero, che non può avere altro titolo che il *consensuale*. Più ancora, se co 'l *famulato* unificate gl'interessi, e quindi le forze; dunque voi rendete l'impero *potente*. Dunque co 'l *famulato* suddetto la legitimità e la potenza sono prodotte con lo stesso mezzo e con l'identica funzione. Quì la potenza viene costituita nella sua maggiore *perfezione* escogitabile, perchè opera il suo maggiore effetto co 'l minimo sforzo e con la minima spesa possibile. Richiamate quì ciò che abbiamo detto poco fa parlando del potere coattivo, e voi ne rimarrete pienamente convinto. Per questo motivo ed anche in questa parte si produce quella *facilità d'impero*, che forma l'ultimo scopo delle savie leggi ed il supremo voto di ogni buon Governo.

§ 2118. Ciò non è ancor tutto. L'unificazione degl'interessi deriva necessariamente dalla loro equa soddisfazione e dalle alimentate aspettative degli uomini conviventi e protetti. Ma l'*equa soddisfazione* ottenibile nelle date circostanze costituisce appunto l'*equa prosperità* di un popolo.

Dunque con lo stesso mezzo e con lo stesso atto co 'l quale si produce la *potenza*, si produce pure la *equa prosperità* del popolo. Ma il produrre la *equa prosperità* forma appunto la *giustizia* e la *bontà* delle leggi e dell'amministrazione. Dunque co 'l suddetto *famulato* si ottiene la *giustizia* e la *bontà* delle leggi, la *prosperità* del popolo e la *potenza* dello Stato.

§ 2119. Riandate la catena di queste deduzioni, staccatene se potete un solo annello; e poi ditemi se, ridotte le cose a questa unità, si possa dubitar più che mercè il *famulato*, ed il *famulato ligio* del sommo impero verso i cittadini, possa esistere *giustizia*, *bontà*, *potenza* e *prosperità* d'uno Stato politico. Viceversa, in forza del principio di contradizione altrove spiegato, si dimostra che dove manca una sola delle annoverate qualità mancano tutte le altre; e così dove manca la *giustizia* manca pur anche la *bontà*, la *potenza* e la *prosperità*; e dove manca la *bontà* manca la *potenza*, la *prosperità* e la *giustizia*. Io non ho bisogno di spendere quì molte parole per provare una cosa tanto nota e

Digitized by Google

confermata, e mai smentita dal testimonio della storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e dalla sperienza giornaliera.

§ 2120. Volendo adunque ricapitolare le qualificazioni di *diritto necessario* del sommo impero, detto altrimenti *poter publico*, diremo che egli è: 1.° *famulativo* nella sua destinazione; 2.° *tutelante* ed *educante* nel suo régime; 3.° *unificante* nella sua azione; 4.° *produttivo* della giustizia comune, della bontà delle leggi e dell'amministrazione, della facilità nel governare, e della prosperità e potenza d'uno Stato.

Tutte queste qualificazioni derivano da una sola ed identica causa, e da una sola e medesima azione. Posta una società, la massa materiale dei primi poteri è da per tutto la stessa, benchè possa essere diseguale sia quanto al numero, sia quanto alla cultura. Ma questa massa non costituisce che la *materia prima*, la quale domanda d'essere ordinata giusta l'ingenita tendenza de' suoi elementi. Quì si tratta non di forzare, ma di secondare la natura, e però di raccomandare l'opera dell'uomo all'onnipotenza. Quando questa *materia prima* sia ordinata, allora appunto nascono le quattro qualificazioni suddette, nelle quali ravvisiamo sculpita la legge e gli effetti di questo ordinamento. Allora si può dire essere cessato il caos morale, e formato il mondo delle nazioni, quale con l'idéa può essere delineato, con le forze esistenti può essere consegnato, e con le tendenze naturali avvalorato.

§ 2121. Se sta in mano di occulte cause il condurre le nazioni a costituirsi giusta questo modello, almeno starà in nostra mano il cogliere i dati di ragione per dimostrarne la necessità e seguirne il nesso naturale. Buon per noi che dalla sopra riferita connessione di qualità possiamo trarre una *nozione direttrice* d'un uso importantissimo. Questa è, che se le qualità suddette sono inseparabili, ne segue che posta e verificata l'una, si debbono supporre anche le altre. Ciò non è ancor tutto. Per la scienza pratica si dovrà scegliere come argomento di studio la più patente e la più suscettibile di teoría certa, onde possedere la scienza della cosa publica, e trovare il modo pratico di ben governare. Ora fra le suddette qualità la più patente, la più suscettibile di teoría certa è la POTENZA. Su questa dunque è mestieri concentrare tutte le ricerche.

§ 2122. Doppiamente preziosa è questa condizione; perocchè nell'atto che pone allo scoperto le leggi necessarie e visibili degli Stati, somministra pur anche una sanzione che deve imporre rispetto ad uno sfacciato dispotismo. Sii giusto, sii moderato, se vuoi aver buon nome e se vuoi essere amato! gridano buoni moralisti ai Re di tutte le età. — Che

Digitized by Google

importa a me il buon nome, purchè io regni? che importa a me d'essere amato, purchè io sia obedito? *Oderint dum metuant*, questo detto è famoso. — Ma tu non regnerai, se sarai debole; o sarai necessariamente debole, se non sarai giusto. Ora ridotto a debolezza tu cadrai sotto i colpi o de' tuoi sudditi, o de' tuoi più savj vicini. Non credi forse quello che ti dico? Eccone la lampante dimostrazione (vedi il § 6 del Capo VI. Libro IV). Resisti se puoi a questa luce, sfuggi se puoi a questa legge.

Parmi che se tutto questo venga dimostrato, costui dovrà porsi in qualche pensiero, e non insultare più sfacciatamente la giustizia. Così trattando della condizione della *potenza* degli Stati, noi trattiamo di un argomento il quale, oltre di dare una meta visibile alle dottrine, apporta o racchiude in sè stesso una *sanzione* imperiosa pe' i direttori degli Stati. In questo libro non posso far altro che *preordinare* e *definire* alcune nozioni. Spetta alla teoría il somministrare la dimostrazione dei *mezzi* necessarj a produrre la maggiore potenza degli Stati. Fratanto giovami avvertire, che tutti i dogmi di *giustizia* si dovranno assumere come altretanti dogmi di *potenza*. Questo è poco: i principj stessi delle grandi virtù publiche, quelli della buona morale sociale, quelli della religione vera, quelli delle virtù private e di tutti i buoni costumi, si dovranno accogliere come mezzi di sociale potenza. Questa proposizione si puó erigere in *assioma politico*.

Digitized by Google

LIBRO VI.

CONDIZIONI GENERALI DI UNO STATO ORDINATO A POTENZA.

CAPO I.

Aspetto primo e complessivo degli Stati in relazione alla loro potenza.

I. *Prima idéa dello Stato politico.*

§ 2123. Prima di scendere a particolari, mi si domanderà quale idéa dobbiamo annettere al nome di STATO POLITICO. Qui non si tratta di filosoficamente o legalmente definire, ma solo di spiegare la parola. Ciò consiste nel farne sortire e spiccare il senso di fatto inteso comunemente, e nel presentarlo sgombro da ogni altro accessorio. Questa operazione è poi necessaria per preparare un cert' ordine alle prime nostre ricerche. Domando adunque che cosa dobbiamo intendere sotto il nome di STATO POLITICO.

= Un consorzio di molte famiglie stabilmente fissato sopra un dato suolo, e diretto da un Governo proprio e indipendente. = Ecco il comune concetto annesso al nome di STATO POLITICO.

I. Vuolsi un *consorzio*, per indicare che a costituire uno Stato politico non basta la coesistenza comunque vicina o contigua, ma si esige la *convivenza*. I solitarj della Tebaide, i primi rifugiati nelle venete lagune *coesistevano* vicini, ma non *conviveano* in comune consorzio. Questa convivenza viene così supposta e comunemente attribuita agli Stati politici, che il nome di *politiche società* viene spesso adoperato come sinonimo di *Stato politico*.

II. Come gl' individui formano le famiglie, così le famiglie formano gli Stati. Questa idéa è interessante anche per la Politica costituzionale ed amministrativa; quest' idéa è notoria, nè abbisogna di prove.

III. Vuolsi che queste famiglie siano *stabilmente fissate* sopra un dato territorio. *Nido* ed *abitazione stabile* sono condizioni richieste dall'esistenza di uno Stato politico: più, queste condizioni distinguono lo Stato da ogni altra società stabilmente non fissata. Anzi taluni, se-

Digitized by Google

guendo l'etimologia, dànno ragione della parola *Stato* dallo stare o stabilmente risedere sopra un dato territorio. Di fatto questa qualità forma la differenza ultima fra l'una e l'altra società di uomini o di famiglie. Ognuno sa che ai popoli nómadi non venne mai attribuito il nome di *Stati politici*, ma bensì di *orde*. Ai Beduini e ai Tatari erranti non venne mai attribuito il nome di *Stati*, ma tutt'al più quello di *popoli*, di *tribù*, di *orde*, ec. Parimente alle così dette *fiere*, nelle quali talvolta s'improvisava una città, che spariva finita la fiera, non fu mai attribuito il nome di *Stato*.

IV. Il nome di *Stato* si può attribuire tanto alla Republica di S. Marino, quanto alla Francia. Nelle ultime liste degli Stati di Germania, diplomaticamente riconosciuti, vediamo uno Stato di dieci mila abitanti. Alla Francia potrò appropriare il nome di *potentato*, che sarebbe ridicolo appropriare a S. Marino.

La *corporatura* degli Stati può bensì variarne la *dimensione*, ma non può distruggerne il *carattere* specifico. *Majus et minus non mutat speciem*, dicevano gli Scolastici. Ecco perchè si è indicato in generale l'unione di molte famiglie, senza limitarne il numero o in più o in meno.

V. Vuolsi finalmente che questo consorzio di famiglie viva sotto un Governo *proprio* ed *indipendente*. Una turba senza centro comune di direzione non forma uno Stato politico; un dato paese senza Governo *proprio* non forma uno Stato. Perduta l'indipendenza, il carattere di *Stato* cessa, e subentra quello di *Provincia*, o di *membro* d'un altro Stato. Una personalità individua e propria forma l'essenza morale di uno Stato politico.

Ciò basti a spiegazione del vocabolo, e per presentare all'imaginazione il primo e più generale soggetto da contemplarsi. Ora passiamo a dare la nozione della *potenza* degli Stati politici.

II. *Prima idéa della potenza degli Stati.*

§ 2124. In che consiste la POTENZA di uno Stato? Osservando la *realtà* delle cose, essa in ultima analisi non potrà consistere in altro, che nella somma dei poteri (1) d'un popolo diretto da un Governo. Ora dovremo forse dire che la *somma* di tali poteri si possa sempre assumere come sinonimo della *potenza* di uno Stato?

§ 2125. È troppo noto che fra l'idéa dei *poteri naturali* di un po-

---

(1) Si confrontino questi e i seguenti §§ co' i §§ 1079 a 1085 di questi scritti su'l Diritto filosofico. (DG)

Digitized by Google

polo e della *potenza politica* di uno Stato vi passa un'importante differenza. Egli è vero che per costituire la potenza politica si ricercano i poteri naturali degli uomini che compongono uno Stato; ma data l'esistenza dei poteri, non ne risulta per ciò stesso la potenza politica. Questa potenza deriva così dallo sviluppamento, dall'elaterio ¤ dall'armonía di questi poteri, che senza di ciò non v'ha potenza: oltre a ciò, la potenza diviene *maggiore* o *minore* presso il medesimo popolo co'l crescere o co'l venir meno dello sviluppamento morale e politico, con l'estendersi o co'l restringersi dell'armonía, con l'afforzarsi ¤ con l'infievolirsi dell'energía dei poteri medesimi. I poteri rimangono, ma la potenza svanisce.

§ 2126. Onde comprendere più chiaramente la verità di questa osservazione io vi domando in che veramente consistano i poteri naturali di un popolo. La risposta è agevole: essi consistono nei poteri naturali d'ogni individuo. Ora siccome in ogni uomo si distingue il *conoscere*, il *volere* ed il *potere fisico* di *eseguire;* così i poteri naturali d'un aggregato d'uomini costituenti una morale personalità, cioè una complessiva unità sociale, consisteranno nella *cognizione* delle cose riguardanti l'intiero complesso della comunanza, nel volere ¤ nel poter eseguire le cose riguardanti la comunanza.

§ 2127. Ma se queste cognizioni non sono *adequate* al bisogno; se questa volontà non *determina* l'esecuzione di quelle medesime cose che dalla cognizione vengono presentate; se l'energía della volontà dei singoli, se il complesso delle forze fisiche loro non è *proporzionato* alla forza degli ostacoli che si debbono superare; allora non v'è più potenza politica. Essa dunque risiede necessariamente nella *cospirazione* umana delle mire, dell'energia morale ¤ delle forze fisiche della comunanza, il tutto *proporzionato* alla natura delle circostanze che possono giovare o nuocere alla sua sicurezza e soddisfazione.

§ 2128. Supponete voi una grande popolazione senza il corredo di quelle *forze morali* che derivano dalla cultura, ¤ che insegnano a moltiplicare le forze fisiche? allora voi vedete un branco di Européi conquistare un nuovo mondo per la sola superiorità di queste forze morali, ¤ dei mezzi che queste forze somministrarono. Accordate voi una superiorità di cultura nelle lettere ¤ nelle arti, senza unirvi le forze fisiche? allora voi vedete la Grecia soggiogata da Roma. Accordate voi una superiorità di cultura ¤ un aggregato di forze fisiche senza quell'*energía nazionale* che deriva dall'amor della patria e da un senso elevato della propria dignità? allora voi vedete trentamila Greci conquistare l'Asia;

Digitized by Google

allora vedete i barbari del medio-evo conquistare l'Impero d'Occidente, pochi Tatari conquistare la Cina, pochi Crociati conquistare Costantinopoli.

§ 2129. In che dunque si risolvono i veri elementi della potenza di uno Stato? Nella *cultura*, nel *patriotismo*, nella *popolazione* spinti ad un DATO GRADO. Nell'unione simultanea di questi tre elementi, nel complesso dei mezzi prodotti da questa unione consiste in generale la potenza politica di uno Stato.

§ 2130. Ma la considerazione della potenza politica è indivisibile da quella della SICUREZZA e della SODDISFAZIONE di un popolo, perchè appunto l'*oggetto finale* della potenza è quello di ottenere sicurezza e soddisfazione. Dunque uno Stato tentando ma non producendo l'effetto inteso, esso si trova *impotente* a produrlo; dunque la *forza* di questi elementi, e quindi la potenza politica, si deve necessariamente determinare in conseguenza dell'EFFICACIA a produrre nei rispettivi casi la comune sicurezza e soddisfazione.

§ 2131. Per lo che devesi conchiudere, che = la potenza politica di uno Stato consiste in quel grado di cultura, di patriotismo, di popolazione, e in quella unione di mezzi derivanti da queste tre cause, per cui debba nascere naturalmente la comune sicurezza e soddisfazione di un popolo vivente in società politica. = Quì la sicurezza, come ognun vede, si considera ne' suoi rapporti tanto interni quanto esterni. E quantunque nei rapporti esterni non si tenga conto che degli elementi della *forza* rispetto ad un altro Stato politico; ciò non ostante, seguendo la connessione necessaria delle cose, risulta che questa forza non può derivare che dagli elementi stessi che formano la prosperità interna: dunque ne viene che in ultima analisi la *potenza esterna* involge nel suo concetto tutti gli elementi della grandezza e prosperità interna.

III. *Della perfezione assoluta e rispettiva della potenza degli Stati.*

§ 2132. Ho detto che la potenza politica si deve necessariamente determinare in conseguenza dell'*efficacia* a produrre nei rispettivi casi la comune sicurezza e soddisfazione. Quando si verifichi questa efficacia, nulla manca alla potenza: dunque allora si può dire *perfetta*. Ma questa perfezione come dev'essere assunta, parlando delle cose pratiche, e specialmente della potenza degli Stati? — Altro è la perfezione *desiderabile*, ed altro è la perfezione *ottenibile*. Parlando della potenza degli Stati, la perfezione *desiderabile* sta nella facoltà di effettuare l'intento dei medesimi nella maniera più breve, più facile e più proficua.

Digitized by Google

Allora la potenza degli Stati si può considerare come un ente morale che non ammette nè un *più* nè un *meno*, come la perfezione di un orologio nel segnare le ore. Si ottiene forse tutto il fine e si ottiene nella guisa più breve, più facile e più proficua? ecco la potenza *perfetta* escogitabile. Si ottiene forse soltanto in parte, lentamente e con difficoltà? ecco la potenza *imperfetta;* e tanto più imperfetta, quanto è minore il frutto, e quanto più lenta e difficile è la maniera di conseguirlo.

§ 2133. Quando le cause dell'imperfezione siano *naturali* ed insormontabili, l'*impotenza* a conseguire il fine è *naturale;* quando queste cause siano *procurate* e sormontabili, la impotenza è *arbitraria* o *fattizia*. Ciò può avvenire in ogni grado e in ogni età.

§ 2134. Questa idéa della perfezione *desiderabile* come si dee valutare nelle cose *pratiche?* Soltanto come un punto di paragone onde ragionare, e come di escogitabile *mèta*, ma non come regola pratica nell'effettuare la desiderata potenza. Perchè il fine per cui coltivate un albero fruttifero è quello di raccogliere in abondanza frutti sani e buoni; ne viene forse la conseguenza che dobbiate conseguirli al momento della nascita della pianta? Forsechè si può seminare e raccogliere nello stesso tempo? forsechè si possono immutare le condizioni del clima, della posizione e della qualità del terreno? È manifesto che no. Dunque alla speculativa ed astratta potenza degli Stati, considerata rispetto al solo fine, si deve soggiungere l'idéa della *perfezione ottenibile.*

§ 2135. La parola OTTENIBILE inchiude un senso compostissimo. Essa si riferisce alla potenza degli uomini e delle società, posta in relazione con l'ordine necessario delle cose e degli uomini. Se gli Stati potessero raggiungere la perfezione escogitabile, eglino non sarebbero più un'unione di uomini, ma altretanti congressi di Dei, sottratti all'impero supremo del fato. Còlto il concetto della *potenza ottenibile*, nasce l'idéa della *perfezione rispettiva*, sia ai *periodi* delle età degli Stati, sia ai *mezzi naturali* ch'essi possono avere nel procurare il fine della potenza.

§ 2136. Un fanciullo ben costrutto dalla natura, posto in situazione di formarsi una mente sana in un corpo sano, ha egli o no tutte le condizioni necessarie a rendere perfetta la sua età? Un adolescente sano e robusto, proveduto di mezzi di sussistenza, e ben disposto a ritenere e a sviluppare i semi delle cognizioni e dei costumi ricevuti da una buona educazione, benchè non sia ancora capace a reggersi da sè stesso, possede o no tutte le condizioni richieste a rendere perfetta la sua età? La perfezione di cui parliamo quì non allude nè a facoltà sia fisiche sia morali che non abbiamo, nè all'ordine a noi incognito dell'universo;

Digitized by Google

ma si riferisce soltanto al conseguimento del *maggior nostro bene* ottenibile quaggiù (1).

§ 2137. Dati dunque l'uomo e la società, interviene necessariamente nella potenza una doppia relazione: la prima è quella di potere star bene *al presente;* la seconda di potere star bene *in futuro*. Quando si verifichi la facoltà di ottenere l'uno e l'altro benefizio, si deve affermare che uno Stato è *perfetto* nel suo genere, qualunque sia l'età in cui si trova. Se insuperabili circostanze esterne tolgono o diminuiscono questa facoltà, che d'altronde si vede *ottenibile* su la terra, si dovrà pronunziare che la sua posizione è più o meno funesta. Ecco i Samojedi e i Lapponi; ecco gli Africani dei deserti della Zona torrida; ecco la distinzione fra le popolazioni meno favorite dalle più favorite dalla natura.

IV. *Opportunità rispetto alla potenza degli Stati.*

§ 2138. Posta la famiglia umana diversa da quelle delle api e dei castori, e considerando quindi la potenza degli Stati *in atto*, noi vediamo un'origine, un accrescimento, e finalmente quell'ultimo sviluppamento del quale abbiamo esempj nelle più favorite popolazioni. Ciò posto, balza agli occhi una potenza gradualmente e variamente costituita dall'andamento necessario delle cose e degli uomini. Questa potenza, ossia meglio gli stati diversi di lei, si veggono prodotti con una legge così necessaria ed insuperabile dall'umana industria, che in ogni stadio del suo andamento non può sorpassare di salto tutte le gradazioni e tutti gli addentellati imposti dall'ordine necessario della natura.

Da ciò viene la conseguenza, che l'*opportunità* forma un elemento così essenziale della potenza degli Stati, che senza *opportunità* non esiste *potenza* (2). È noto che un preteso bene, ma inopportuno, sia per immaturità, sia per vetustà, diventa un male reale. Una soddisfazione invocata, e non secondata a tempo ovvero impedita, è parimente un male reale, anzi una vera calamità. Se ciò deriva dall'opera dei Governi, essi sono da pareggiarsi alla fame e alla peste.

§ 2139. Se la *opportunità* suppone in fatto il *bisogno*, ella rispetto

---

(1) Qui dunque non si parla della perfezione assoluta morale, nè del bene futuro come premio dell'osservanza di tutti i doveri. La perfezione intellettuale, la perfezione morale e le sanzioni della vita futura sono cose delle quali più volte l'Autore fece parola. (DG) — (2) Sotto il nome di *opportunità* intendo dinotare = la convenienza d'una tale più che d'un'altra tale maniera di essere, d'azione o di sussidio con lo stato in cui una data cosa si trova in un determinato tempo. =

Digitized by Google

alla politica potenza inchiude essenzialmente il concetto di *poter fare* le cose opportune, e di *tralasciare* le inopportune. Senza questa condizione la potenza politica non esiste più; come non esiste salute e forza quando non si può mangiare, dormire, agire, riposare, istruirsi quando fa bisogno e secondo il bisogno.

§ 2140. La potenza *opportuna* suppone le esigenze e la possibilità di soddisfarle. Queste *esigenze* altro non sono che la *necessità* stessa naturale in atto; la *possibilità* a soddisfarle altro non è che la somma dei *mezzi* adatti e praticabili per obedire a questa necessità. Fra questi mezzi si deve contare come primario l'*attitudine personale*. Le cognizioni e le abitudini necessarie alla convivenza politica formano quest'attitudine. Dopo le attitudini personali vengono quelle che risultano sì dalla posizione interna, che dalle estere relazioni. La pacifica equità dei Cherusci non era una virtù di stagione in mezzo a vicini rapaci e guerrieri (1); l'arco e le frecce dei Tatari non sono più contro gli Européi un mezzo di conquista, nè di valida difesa.

§ 2141. Ecco il fondamento ed il criterio primo e massimo della *perfezione rispettiva* della potenza degli Stati. Speculativa ed anzi impossibile sarebbe questa perfezione, se pretendessi di far camminare gli uomini per una linea visuale, invece di farli passare per le strade praticabili. Violento od illusorio sarebbe il mio divisamento, se pretendessi che si possano trascendere le leggi della naturale costituzione e del graduale sviluppamento. Ma io non pretendo convertire di salto l'uovo in farfalla, ma voglio anzi che debba seguire tutte le metamorfosi preordinate dalla natura. Il principio di rispettare l'*opportunità* per avere potenza, non serve per l'arte umana che a *rimovere* gli ostacoli frapposti dall'ignoranza e dalle passioni, e a *coadjuvare*, per quanto è da noi, l'opera che ci viene mano mano comandata dalla Providenza. Gli uomini e gli Stati possono *concorrere*, ma non *creare* nè *sviluppare* per sè stessi la potenza. Così co'l nutrirsi sobriamente, con l'agire e riposare a tempo, co'l propagare la specie, altro non faciamo che *concorrere;* perchè ognuno sa che la digestione, la nutrizione, il ristoro delle forze, la fecondazione e lo sviluppamento dell'embrione sono funzioni eseguite all'insaputa stessa dell'animale.

---

(1) L'osservazione cade su 'l carattere di *pacifica*, non già su l'*equità* stessa, la quale è sempre una virtù. (DG)

Digitized by Google

V. *Della forza morale degli Stati in relazione alla loro potenza.*

§ 2142. L'idéa della *potenza* suppone l'idéa di un' ENERGÍA capace ad agire *efficacemente*. In un consorzio d'uomini ciò suppone una forza *morale* capace a procurare soddisfazione e sicurezza. L'*efficacia* di questa forza si misura dall'esigenza del fine, e dalle circostanze sì favorevoli che contrarie a conseguire l'intento. Quanto maggiori sono gli ostacoli, tanto maggiore dev'essere l'energía della *forza morale* di uno Stato. Questa forza morale altro non è che quella delle *passioni*, come ognun sa (1).

§ 2143. Fu detto e ripetuto più volte, che le grandi passioni formano i grandi uomini. Ma le grandi passioni non hanno nè *origine* stabile, nè *direzione* utile, nè *successione* costante, fuorchè in quelle società nelle quali se ne mantiene continuo l'alimento, e abituale la direzione.

§ 2144. In queste stesse società poi la mostra strepitosa della gagliardía delle passioni dev'essere assai rara, e solo guidata dalla fortuna, come nell'atmosfera soltanto di rado accadono gli uragani e i diluvj. Senza di ciò o tutto sarebbe violenza, o tutto sarebbe distrutto. Diciamo meglio: la gagliardía, che deve ristabilire l'equilibrio alterato, si convertirebbe, se durar dovesse, in una disoluzione del tutto. Dunque al régime vitale degli Stati è necessario che la *suscettibilità* delle grandi passioni sia abituale, ma che l'*occasione* di mostrarle nel loro alto grado sia puramente accidentale.

§ 2145. Fu certamente un gran bene per Roma il poter produrre un Orazio Coclite, un Muzio Scevola, un Curzio, un Decio, un Attilio Regolo, e simili; ma fu pure somma ventura che i loro fatti non si presentassero che di rado. Potere per propria ed abituale virtù produrre uomini, pe' i quali si potesse stabilire il detto, che *facere et pati fortia Romanum est*, ecco in che consiste il sommo pregio della potenza morale di Roma.

§ 2146. Tutte le gagliarde passioni producono gagliarde imprese; ma non tutte le gagliarde imprese giovano alla conservazione degli Stati: giovano quelle sole, le quali servono alla stabile prosperità e sicurezza comune. Il gagliardo ma disordinato zelo religioso forma fanatici, i quali si fanno dovere di trucidare chiunque non pensa com'essi. Ecco

---

(1) Qui e nei seguenti paragrafi viene adoperata la parola *passione* nel significato vulgare in luogo di *affetto*. Sarebbe assurdo il pretendere che dall'immoralità, ch'è il carattere della passione, nasca la *forza morale*: questa non può nascere che da' virtuosi, sublimi e ben regolati *affetti*. (DG)

Digitized by Google

i Musulmani e i Crociati, ecco gl'Inquisitori religiosi (1), ec. L'amor delle ricchezze esaltato e disordinato forma arditi ladroni, che spogliano ed uccidono. Ecco i Filibustieri, i pirati di mare, i masnadieri di terra, ec. L'esaltato ma disordinato amor della gloria forma i Gengiskan, i Tamerlani, e simili altri flagelli del genere umano.

§ 2147. Il vigor d'animo straordinario forma l'eroe, quando la passione abbia per oggetto la salute della patria e il far bene alle nazioni. Ecco i salvatori della patria; ecco i fondatori della civiltà; ecco i Zoroastri, i Minossi, i Licurghi, i Manko-Kapak, ec.; ecco gli eroi di Grecia e di Roma; ecco gl'Italiani delle Repubbliche del medio-evo. Questa passione è quella della virtù, ed essa può agire in tutte le classi e professioni.

§ 2148. L'opera delle grandi e non virtuose passioni (2) è saltuaria, precaria e caduca quanto la causa che la produsse. Tutta la storia delle tribù selvagge, tutta la storia dei principati dell'Asia di mezzo, tutti gli esempj delle imprese forzate ricorrono quì alla memoria. La natura può alimentare le imprese *virtuose*, perchè traggono origine e piantano le loro radici sopra interessi *naturali* e *costanti;* ma è impossibile che possa alimentare le contrarie e le forzate. Interessi naturali ed associati, costantemente eccitati e costantemente appagati, possono solo dar lunga vita all'opera delle passioni degli uomini.

§ 2149. L'opera delle grandi ma non opportune passioni, comunque lodevoli nella loro intenzione, è del pari precaria e caduca, come l'opera delle passioni non virtuose. Quando un ardente zelo publico non illuminato si ostina o nel mantenere o nel rinovare opere che un tempo furono utili, ma che oggidì sono divenute un controsenso, tali opere durano soltanto finchè dura la fattizia compressione che le sostiene. Esse, mentre durano, incontrano sempre l'opposto conato dello spirito publico: per la qual cosa, cessata la compressione, vengono respinte come ogni altra violenza. Combattere la possanza del tempo o con anticaglie corrose da vetustà, o con fracidumi evocati dal sepolcro, accusa

---

(1) Le Crociate sono da alcuni troppo mal giudicate. Che vi abbia avuto parte uno zelo religioso non sempre secondo la scienza; che gli atti dei Crociati abbiano avuto talvolta l'impronta del fanatismo; tutto questo è vero. Ma quando un'orda barbarica minaccia l'invasione e la distruzione di tutto, non bisogna vituperare chi si difende. Senza le Crociate forse l'Europa sarebbe sotto il giogo dei Musulmani. — Quanto agl'Inquisitori, ne sono noti anche troppo gli abusi, ben distinti dall'indole e dallo scopo vero dell'instituzione medesima. (DG)

(2) *Passione virtuosa* è una contradizione in termini: ciò conferma quello che ho detto nella nota al § 2142, essere qui la parola *passione* adoperata nel significato di *affetto*. (DG)

Digitized by Google

sempre per lo meno una crassa ignoranza circa la possanza della natura e delle condizioni della potenza politica di uno Stato. Malvagia passione adunque è questa, perchè a costituire una passione virtuosa fa d' uopo che sia lodevole ossia utile alla comune. Ella cessa d' essere lodevole quando non è opportuna, perchè cessò il motivo per cui in addietro fu resa lodevole.

§ 2150. Nelle passioni in cui si tratta di acquistar beni, poteri, gloria, lumi, od altro oggetto godevole fin anche al di là della tomba, ciò che ne alimenta ed esalta il vigore è l' *aspettativa* ossia la speranza di conseguire l'oggetto bramato. Contraponete voi la considerazione d'una reale o presunta *impossibilità* di conseguirlo? allora la speranza o non nasce, o viene soffocata. Accordate voi il possesso bramato, e lo fiancheggiate con la sicurezza di non perderlo? allora la prima passione si estingue, e non rimane che l'affetto *riposato* del godimento.

§ 2151. Fra questi estremi sta l'*economia sociale* delle passioni utili alla vita dello Stato; il punto cardinale di questa economía sta nello *stimolo* o nell'*esercizio* moderato di queste passioni. La loro individuale *energia* deve computarsi come immensa, e la loro effettiva azione come circoscritta dentro i límiti richiesti dalla comune equità e sicurezza. L'*energia* è attribuita dalla natura all' individuo; il *ritegno* è formato dai poteri della sociale convivenza. L'*energia* è come l' unità elementare espansiva, che tende ad allargarsi e ad usurpare l'altrui; il *ritegno* è come la forza ripulsiva, o come la reazione che tende a contenere dentro determinati confini. Da quest' azione e reazione, procedente dalle unità elementari avvicinate e poste in iscambievole commercio, e ad un tempo stesso ratenute da una forza superiore, nasce quella *vitalità* robusta, la quale lontana del pari dalla petulanza e dall' abbattimento, dalla soperchieria e dalla schiavitù, produce la vera forza degli Stati. Dunque la MODERAZIONE è il carattere eminente di questa economía, e la MEDIOCRITÀ della condizione delle fortune è il soggetto su 'l quale come le leggi esercitano il plenario loro impero, così pure lo Stato fonda il massimo suo vigore. *Lumi*, *bontà*, *potenza* stanno in quel medio, nel quale non si provocano nè i vizj dell'opulenza, nè i delitti dell' indigenza; in quel medio, nel quale soddisfatti gl' indispensabili bisogni, rimane molto da desiderare, molto da sperare, molto da tentare, molto da poter pensare anche per altri, e sempre gli uomini si avvezzano a moderare le loro passioni anche con la domestica e sociale educazione.

§ 2152. Nel costituire un Governo questo è il punto massimo che devesi avere in vista per ottenere la vera potenza desiderabile di uno

Digitized by Google

Stato. Quando un abile ordinatore publico sapia graduare le aspettative e le soddisfazioni; quando ai titoli del merito sia annessa la ricompensa: allora la fiducia anticipata fa nascere il merito medesimo; allora di grado in grado soddisfacendo ed alimentando le aspettative, si mantengono in continuo vigore le virtuose passioni, e se ne fanno nascere le opere proficue bramate.

VI. *Degli ordini politici, e del loro scopo assoluto in relazione alla potenza degli Stati.*

§ 2153. Questa economía per altro non si può esercitare senza una solida *armonía* dei publici poteri, la quale eccitando da una parte la vigoría delle passioni, dall'altra le ratenga dentro quei límiti, i quali non permettono l'usurpazione delle giuste altrui prerogative. L'imagine di questa economía è quella di tanti vortici, ai quali permettendo di allargarsi fino ad un certo segno, e girando ognuno intorno ad un proprio centro, vengono tutti contenuti dentro una data sfera; e però nell'atto che tutti si dilatano e vicendevolmente si comprimono, sono sforzati ad avvolgersi nel tempo stesso intorno al centro unico della sfera comune, che tutti li ratiene.

§ 2154. Con questa imagine che cosa esprimiamo noi, fuorchè l'ordinamento (veramente *publico*, veramente *utile*, veramente *voluto* dalla natura, dalla ragione e dalla religione) dei poteri politici di un popolo? È dunque manifesto che i voleri *efficaci* e *concordi* alla potenza degli Stati non possono nascere, crescere, afforzarsi ed agire fuorchè in uno Stato POLITICAMENTE ORDINATO. Fuori di questa posizione i voleri di chi comanda non sono per l'ordinario che puramente animali e privati. Per *voleri animali* e *privati* io intendo tutti quelli che non concorrono effettivamente alla prosperità e alla sicurezza delle nazioni. Per mala sorte dell'umanità presso che tutte le pagine della storia altro non presentano che questa sorta di voleri animali e privati sì fra i Governi e i popoli, che fra nazione e nazione.

§ 2155. I poteri politicamente ordinati non verranno mai suggeriti nè dalla comune ignoranza delle leggi essenziali della cosa publica, nè dalle passioni dei potenti. Resta dunque che vengano suggeriti dalla ragione illuminata dai principj, e suffragata dai fatti. Ma se i voleri *efficaci* e *concordi* non possono agire e durare che in uno Stato politicamente ordinato, ne viene per necessaria conseguenza che sì fatti voleri dovranno la loro origine alla *ragione illuminata*, e al *bisogno* d'usare dei mezzi scoperti.

Digitized by Google

§ 2156. Dico l'*origine*, ed un' origine semplicemente *rimota*, e non la *prossima*. Origine di un automa è certamente l'abilità dell'artefice; ma la causa prossima ed effettiva dei movimenti sono le suste e i congegni. Ma quando si tratta di effettuare la potenza degli Stati non si tratta solamente d'un volere *rimoto*, ma di un *prossimo;* non di un *virtuale*, ma di uno *spiegato;* non di un *generico*, ma di uno *specifico*, vale a dire *eminentemente* diretto alla prosperità e alla conservazione dello Stato. Questa specie di volere nella definizione della *potenza degli Stati* fu designato co 'l nome proprio di PATRIOTISMO, e di un tal grado di patriotismo, per cui ne debba nascere naturalmente la comune sicurezza e soddisfazione d'uno Stato. La *suscettibilità* ai grandi fatti, dei quali abbiamo parlato al principio dell'antecedente numero (§§ 2142. 2143), è un EFFETTO di questo patriotismo; gl'interessi eccitati e sempre crescenti con nuove aspettative e con nuove soddisfazioni, sono MEZZI per nutrirlo. Lo Stato ordinato forma il fondo nel quale surgono e si mantengono questi mezzi. Con ciò vediamo quali siano gli argomenti da esaminarsi nella teoría particolare della forza morale dei Governi in relazione alla loro potenza.

§ 2157. Questi argomenti debbono essere diligentemente esposti; e ciò con tanto maggiore studio, quanto più obliterati, corrotti e nulli sono i moderni (*popoli*) europèi. Decrepiti e depravati pigméi, per non dire di peggio, non possono indovinare la possibilità di sentimenti che erano connaturali ai Governi veramente publici, e che da Cicerone furono descritti al principio del suo libro ***Della republica.***

VII. *Quale sia lo scopo precipuo ed assoluto dei buoni ordini politici. Regno del merito.*

§ 2158. Quì fratanto io domando quale sia lo SCOPO assoluto e massimo che gli ordini politici si debbono proporre, onde ottenere la maggiore potenza degli Stati. — Io chieggo una risposta così certa e così nota, che valga a captivare a primo tratto la convinzione; io voglio un principio, il quale costituisca uno dei cardini fondamentali della vita degli Stati.

Scorrete tutti i fasti della storia, raccogliete gli oracoli ripetuti del tempo, meditate ogni specie di Governi e d'instituzioni, interrogate il senso comune di tutte le età, e voi ne otterrete una risposta che non soffre mai eccezione. Questa è: FAR REGNARE IL SOLO MERITO CIVILE. = Sotto il nome di *merito civile* intendo comprendere i talenti e le virtù che suggeriscono e fanno eseguire i buoni ordini, le buone leggi

Digitized by Google

e la buona amministrazione di uno Stato sì in pace che in guerra. = Questa risposta, dimostrata dalla ragione, confermata dagli esempj, consacrata dalla religione, applaudita dal senso comune, forma il dogma primo e massimo delle leggi fondamentali di uno Stato ordinato a potenza. Questa massima dimostra quel centro al quale debbono tendere le leggi suddette; e però invita tutte le cure e comanda tutte le providenze ad un ordinatore di uno Stato giunto alla sua maturità. Strappar dunque dalle mani della fortuna le cagioni precipue che fanno sorgere e perpetuare il merito; ecco il grande secreto dell'ordinazione suprema d'uno Stato elevato alla maggiore sua civiltà.

§ 2159. Qui mi può essere domandato in qual senso, per quali motivi e per quale maniera si debba far regnare il *merito*. Facile ed ovvia è la risposta. Se a reggere la cosa publica io preferisco il merito, se alle mani sole di lui io affido le redini dello Stato; ciò non pratico perchè io pensi che il merito abbia diritto di comandarmi, ma perchè so ch'egli solo può meglio servirmi. Come per sicuramente navigare scelgo il miglior piloto; come per meglio curarmi scelgo il miglior medico; come per meglio far prosperare il mio patrimonio scelgo il migliore agente: così per meglio amministrare la cosa publica scelgo e mantengo uomini dotati di talenti e di virtù civili. Così la cosa publica e la volontà generale è fatta, e però io sono servito.

§ 2160. Un popolo che trascurasse gli uomini di merito civile, e non li collocasse al timone dello Stato; un popolo che non eccitasse e non mantenesse le passioni che formano gli eroi della pace, e non rigettasse gl'indegni, farebbe la guerra a sè stesso, e proclamerebbe la propria infelicità. Impossessarsi di tutti i talenti e di tutte le ambizioni, egli è lo stesso che impossessarsi di una forza che altrimenti si accamperebbe ostilmente contro di voi. Diciamo di più: egli è un prevalersi per lo contrario delle forze morali della natura e dell'arte per rinvigorire e perfezionare tanto la composizione, quanto il movimento della potenza degli Stati.

§ 2161. Quest'ultima considerazione è troppo importante per essere annunziata soltanto alla sfuggita. La forza delle leggi giova più a prevenire o a reprimere i mali, che a produrre i beni desiderati. Infelice è quel popolo, nel quale la cosa publica si deve far camminare a colpi di bastone o di bajonetta. Un atto di buona volontà val meglio che cento atti forzati. Con la buona volontà si fa tutto quello che le buone leggi comandarono, e tutto quello ch'esse o dovevano o potevano desiderare; con la buona volontà, unita al buono ingegno, si eseguiscono le buone

Digitized by Google

leggi, si suppliscono le difettose, e si fanno correggere le cattive. Egli è dunque manifesto che co'l far regnare il *merito* si rinvigorisce e perfeziona la potenza degli Stati.

§ 2162. Qualunque eccezione che si volesse opporre a questa regola diventa micidiale. La cosa giunge al punto, che la vigoría stessa morale, prodotta dai buoni ordini che cominciavano ad alterarsi allorchè regnava il *merito*, si volge in esterminio di quel Governo che doveva conservare. Un esempio luminoso lo vediamo in Roma dopo i Gracchi, ossia durante lo scisma politico incominciato co'i Gracchi, e finito con Augusto. Un Mario, un Silla, un Pompéo, un Cesare, un Catone, un Bruto, un Cicerone, e perfino un Catilina, mostrano vigoría e talenti ch' è impossibile figurare sotto certi agghiacciati o corrotti Governi della moderna Europa.

§ 2163. Questi talenti e questa vigoría da che derivarono? questo scisma da che fu prodotto? Perchè i difensori della libertà republicana di Roma dovettero soccombere? Pensateci, e vedrete che tutto avvenne perchè non fu assicurato e, dirò così, necessitato con forti mezzi il regno esclusivo del merito civile. La carriera agli onori ed alle magistrature era una via aperta e solo assicurata dalla mancanza dei mezzi che prima avevano gli ambiziosi di corrompere una plebe bisognosa, e dalla precaria ed incorrotta coscienza del popolo che dispensava le magistrature. Questa via, che doveva a diritta e a sinistra essere da poi fiancheggiata e difesa non con la violenza delle leggi agrarie, non con le illusorie sanzioni delle leggi su l'ámbito, ma con altri ordini, a guisa di trincée insuperabili che prevenissero la corruzione; fu lasciata senza ripáro, e quindi rimase esposta a tutti gli assalti di posteriori ambiziosi divenuti ricchi e possenti, e che non dimenticarono mai, nè mai scemarono il primitivo ed eterno istinto del patrizio predominio. A ciò si aggiunsero i lunghi comandi, pe'i quali i soldati lontani dalla patria si accostumarono a servire a Capi corruttori; ed inoltre la rotta costumanza di porre le armi in mano ai soli censiti, per affidarle a proletarj pronti a vendere il loro braccio a chi lo comprava. (*Osservate*) il numero di questi proletarj, reso sempre maggiore dall' ingojamento dei piccoli proprietarj e dai latifondi cultivati dai soli schiavi, sempre crescenti di numero; e voi troverete che alla mancanza dei ripari necessarj si aggiunsero nuove e gagliarde aggressioni all' impero esclusivo del merito civile. Allora si scambiarono i titoli del vero merito civile contro quelli della privata ambizione; allora fu che il Governo nazionale fu convertito in un Governo privativo e di famiglia dominatrice.

Digitized by Google

§ 2164. Io non so se con quella costituzione di Governo fosse umanamente possibile ovviare a questo difetto: mi basti far riflettere, che come la prosperità e la potenza della romana republica ne' suoi migliori tempi si dovette al regno esclusivo del merito civile, così la sua posteriore ruina naque dal perduto dominio del medesimo. Detronizzato il merito, la republica spirò; e le virtù, i costumi e la potenza della nazione andarono vie più degradando, fino a che cadde disciolta dall' interno dispotismo e dalle barbariche conquiste.

§ 2165. Come l'ombra segue il corpo, e la malatía segue (*quando manca*) la sanità, così l'anti-publico régime segue la mancanza del merito civile nei direttori dello Stato. *Lumi*, *bontà* e *potenza* mancano allo Stato in proporzione che nei Capi mancano i talenti e le virtù civili. La boria e la ricchezza stanno anche nella buona republica di e notte alle spalle del merito regnante, e lo incalzano per balzarlo dal trono ch' egli occupa. Perpetuo è questo conato, calda è questa lotta, e frequenti sono gli agguati. Guai se le leggi non vegliano, e una nazione si addormenta!

Necessaria è dunque la incessante protezione della forza nazionale, onde il merito non soccomba. Quando non si badi o non si provegga a questa parte, vano è il pensare ad ordinare un Governo veramente potente.

VIII. *Della comunicazione fra le genti in relazione alla potenza degli Stati.*

§ 2166. Dopo le condizioni generali *interne* di uno Stato, ond'essere *politicamente* potente, cadono in esame le condizioni *esterne*, vale a dire quelle che risultano dalle relazioni fra l'uno e l'altro Stato. Ora considerando queste relazioni moltiplici, agevolate e attive, qual è l'influenza che possono avere a prò della potenza degli Stati? — Come con la società delle famiglie si rimedia, per quanto si può, alle *diseguaglianze* di fatto derivanti dalla natura e dalla fortuna; così pure con le comunicazioni pacifiche, libere e moltiplici fra le varie genti si produce lo stesso effetto fra Stato e Stato. L'una terra produce ciò che manca ad un' altra; l'una nazione sa quello che l'altra ignora; l'una industria pone in valore quello che l'altra non può e non sa. Quindi con lo scambievole libero commercio ricambiandosi da ogni nazione ciò ch' effettivamente le abbisogna, ne nasce per ognuna un capitale di cognizioni, d' industrie, di mezzi, di godimenti e di sicurezza, i quali formano altretanti elementi della rispettiva loro potenza.

Digitized by Google

§ 2167. Contemplando gli Stati in una vista generale, noi li possiamo riguardare come persone morali bastanti a sè stesse, e quindi non possiamo stabilire fra loro fuorchè il dovere *negativo* di non offendere la scambievole indipendenza, libertà e proprietà. Ma quest'astratta considerazione non serve che per la teoria dei comuni *doveri*, e non per quella d'una *libera* facoltà di migliorare la sorte rispettiva. Il carattere di *bastanti a sè stessi* si assume in contraposto di *universalmente e costantemente bisognosi* del consorzio sociale proprio degli umani individui, i quali senza lo stato sociale riescono al di sotto dei bruti. Solamente nella società esistono i mezzi fisici e morali, tanto per l'individuo, quanto per la specie, di attivare e far valere i loro poteri, onde conservarsi su la terra. In questo senso certamente una nazione non abbisogna di un'altra. Più ancora: a proporzione che la natura meglio províde alla conservazione di uno Stato, si può dire men bisognoso di un altro per migliorare la sua sorte. Il popolo d'Otaiti non abbisogna certamente delle invenzioni europée. Resta dunque che la comunicazione fra le genti diviene *necessaria* per la reciproca *sicurezza*, quando sono fra loro a contatto, perocchè niuna di loro può allora rimanere al di sotto impunemente. Dunque per mezzo delle comunicazioni si diminuisce, per quanto è possibile, su la terra la rispettiva impotenza delle genti contigue a vivere sicure. Questo mezzo adunque entra allora necessariamente a costituire un elemento di perfezione rispettiva della potenza politica degli Stati. Questo elemento è *ultimo*, perchè non possiamo uscire dalla terra.

§ 2168. Mediante l'interesse proprio d'ogni nazione si fondano le cause della società libera fra le genti. Senza il personale interesse d'ogni popolo questa società diviene una chimera. Il commercio estero apre la strada a procacciare questa specie di benefica potenza degli Stati; gl'interessi materiali servono di stimolo e di mediatori alla possanza morale e alla dignità.

§ 2169. Il bene che un tempo fece Roma republicana con l'unire le nazioni sotto il suo impero, lo debbono fare oggidì le nazioni con avveduti motivi allora non intesi, e con uno spontaneo concorso. Roma lasciando alle nazioni i loro usi, le loro leggi, la loro religione e la loro civica amministrazione, avvicinò e pose in una scambievole società nazioni fra loro divise e nemiche, le quali non presentivano l'immenso beneficio delle pacifiche e libere comunicazioni. A ragione dunque la Republica romana si astenne dal nome di *sudditi*, per usare soltanto quello di *socj*. All'ingordo e plebéo orgoglio moderno questo nome pare

Digitized by Google

simulazione, perchè non sa che Roma libera, dopo avere uniti tutti i popoli co 'l valore, li manteneva co' i beneficj, e con quella maggiore libertà ch' era compatibile con l' unità necessaria a resistere alle orde barbariche. Un esempio lo possiamo vedere nel modo co 'l quale furono ordinati i popoli soggetti alla grande monarchia di Macedonia e quelli dell' Illirico (vedi la prova in fine (1)).

§ 2170. La monarchía universale di Roma, in un período della quasi barbarie territoriale e personale dell' Europa provocata dalla difesa propria o degli alleati, entrava nel piano progressivo dell' incivilimento designato dalla Providenza; come vi entrò, dopo la caduta dell' Impero romano, il predominio di Roma cristiana nel medio-evo, e prima e dopo ancora l'assorbente teocrazía e la forzata educazione delle tribù selvagge del vecchio-mondo e del Perù. La necessità dei tempi ne giustificò il titolo; il buon uso del potere ne santificò il possesso.

§ 2171. Ma cessata la necessità, non esiste più titolo; e mancando il titolo, il possesso diventa ladroneccio. Durante la costruzione di una grande fabrica sono necessarj i ponti di dentro e di fuori; ed è pur necessario ingombrare molto terreno pe' i materiali, e guastar fondi per la condotta, oltre le spese, gl' incomodi, la vigilanza e le fatiche. Costrutta la fabrica, tutto deve cessare. Così se la conquista provocata un tempo per una necessaria difesa, e mantenuta per una stabile sicurezza in mezzo a nazioni barbare, intemperanti, e che non lasciavano riposo, era invocata dalla natura ed applaudita dalla ragione; tale conquista non può essere giustificabile con circostanze contrarie condotte dalla matura civiltà delle nazioni. Allora anzi si verifica il detto di sant' Agostino: *quid sunt magna regna, nisi magna latrocinia?*

§ 2172. Come i moderni Européi sono lontani dalla magnanima ed illuminata politica di Roma republicana, così sono lontani ancora da quel punto di potenza che deriva dalla libera società delle genti. Questa potenza deve in primo luogo risultare da un alto incivilimento al di dentro di ogni Stato, e da una libera comunicazione al di fuori; in secondo luogo poi da quegli avvenimenti che la Providenza sa condurre opportunamente per avvicinare le nazioni al destino che loro preparò. A chi vede chiaro, apparisce che, in onta di assalti contrarj, questo incivilimento interno procede, o almeno tutto vi si accosta, a dispetto del

---

(1) Non si potrebbe determinare a qual luogo dell' Opera si riferisca questa vaga citazione. Forse l'Autore avrà avuto in animo di aggiungere una nota su questo argomento in fine del Libro. (DG)

Digitized by Google

genio malefico che ad ogni costo vuole la divisione e la miseria dei popoli. A suo luogo noi vedremo che la posizione stessa delle grandi monarchie europée, considerate nelle mutue loro relazioni, obliga ad una certa moderazione interna; talchè loro malgrado le estere relazioni servono a temperare l'interno régime, ed a sospingere le pigre ed ossequiose genti su i gradi della scala che debbono percorrere.

CAPO II.

Del primo costitutivo esterno degli Stati rispetto alla loro potenza, cioè del territorio.

I. *Del territorio, e della rispettiva sua perfezione politica.*

§ 2173. Il nome di *territorio* ha un doppio significato, come quello di *possessione*. Sotto un aspetto egli presenta un dato tratto di territorio, in cui abitualmente risiede e vive un popolo; sotto l'altro aspetto presenta un dato suolo, posseduto come proprio da questo popolo. Il primo significato è di *fatto;* il secondo è di *diritto*. Alcuni pensarono che il territorio non sia che la *somma* delle possessioni particolari. Questa idéa sarebbe vera, quando tutte le possessioni particolari fossero contigue, nè rimanesse spazio alcuno o vacante o comune al popolo preso collettivamente. Ma questa idéa non si può rigorosamente verificare dove sonovi beni vacanti o comuni, o dove almeno i fiumi navigabili o le strade sono serbate all'uso di tutto il Publico, il quale non è che la società presa collettivamente.

§ 2174. S'egli è vero che con la dimensione di un territorio occupato da un popolo vivente sotto un governo proprio si determina la corporatura geografica d' uno Stato, egli è vero del pari che con le altre qualità riferite alla potenza verrà determinata la rispettiva sua politica perfezione od imperfezione. Quì ricorrono tosto alla mente le qualità che si riferiscono agli assalti e alle difese; ma prima di queste devono essere esaminate quelle che si riferiscono alla prosperità maggiore di un popolo.

§ 2175. La perfezione territoriale, in quanto può formare un elemento della potenza degli Stati, dev' essere in primo luogo considerata sì rispetto all'*estensione*, che rispetto alla *cultura sociale*. Il primo aspetto si riferisce a tutto il corpo della nazione; il secondo aspetto si riferisce ai privati possessori. Dopo questo esame si può passare a valutare le qualità che vengono tanto considerate nella moderna diplo-

Digitized by Google

mazía, e che sono tanto illusorie, quando uno Stato non sia internamente potente. Le grandi muraglie erette in Asia ed in Europa, i monti, i fiumi e i mari furono sempre inutili a popoli mancanti d'interna potenza.

§ 2176. Come le società umane hanno le loro età e la loro corporatura rispettiva al pari degl'individui, così gli Stati hanno una pari età ed una pari corporatura. Questa corporatura ha una fisica origine, un fisico incremento, ed un fisico complemento. Con le famiglie si formano le tribù; con le tribù le città; con le città i principati; co' i principati gl'Imperj. Tutto nasce dal piccolo e cresce sì nel mondo della natura, che nel mondo delle nazioni. Il territorio segue a pari passo questi incrementi, salve le conquiste.

§ 2177. L'ultimo punto, al quale pare che la natura chiami le genti, è quello di adeguare le dimensioni degli Stati con le dimensioni territoriali visibilmente tracciate da lei su la faccia della terra, e fortemente contrasegnate con una lingua, con un genio, e con affezioni comuni e costanti. Sonovi affinità morali e politiche, come affinità materiali e chimiche. La natura tende per sè stessa ad avvicinare gli omogenei, ed a separare gli eterogenei. Prova ne sia, che quando le guerre dentro lo stesso territorio nazionale allargarono i dominj, le parti rimasero naturalmente conglutinate. La forza delle armi altro non fece che togliere una separazione fattizia, e aprì la strada ad un' unione ch'era invocata dall'attrazione naturale e segreta delle parti. Il contrario avvenne sempre fra gli eterogenei.

§ 2178. Co'l condurre le genti ad acquistare la loro NATURALE CORPORATURA ognun vede nascere fra loro quell' *equilibrio* sempre proclamato e sempre deluso, perchè si pretese sempre di associarlo con uno stato non decretato dalla Providenza. Da questo equilibrio nascono certamente le più lunghe paci possibili, ed il commercio massimo fra le genti; da queste paci sorge il maggiore perfezionamento ottenibile fra le nazioni. Quando si ottengono questi intenti, che cosa manca alla potenza esterna di uno Stato? Passiamo all'interna.

§ 2179. Senza di un paese tutto cultivato, tutto popolato, tutto distribuito in modo ch' esistano quanto più si può di proprietarj, di artigiani, di commercianti e di dotti indipendenti, è assurdo figurare uno Stato politicamente sviluppato. Magnati e schiavi non costituiscono uno Stato maturo, ma uno Stato barbaro. I Giudei, che vi fanno il commercio, non costituiscono i commercianti di cui parliamo. Noi parliamo di corpi ordinati, nei quali il valor sociale sia difuso sopra il maggior numero; e non di corpi, nei quali le fortune siano condensate in poche

Digitized by Google

mani, e la miseria difusa su 'l maggior numero. Noi parliamo di corpi formati, e non informi; di sani, e non di sgangherati; di adagiati dalla natura, e non forzati dalla violenza dei potenti. Molti Stati del Nord della moderna Europa ci offrono gli esempj dell'informe, dello sgangherato, del barbaro, del violento, di cui parliamo quì.

§ 2180. Ho parlato di un paese tutto cultivato e tutto popolato. Conosciamo noi bene l'importanza di queste condizioni? I Ministri le valutano per ammassare uomini e denari: così il selvaggio váluta un bosco per cogliere ghiande ed animali. Un paese tutto cultivato e popolato forma la più utile posizione delle umane famiglie, ed il più grande benefizio della Providenza. Per questo mezzo si cementano veramente i corpi sociali; per questo mezzo si migliora la sorte delle nazioni al di dentro, e si comincia a fondare la sicurezza al di fuori.

II. *Agricultura considerata nella sua origine e nel suo primo effetto.*

§ 2181. Lo stabilimento della vita agrícola forma l'epoca più solenne della vita delle nazioni. L'importanza di questo massimo avvenimento fu certamente apprezzata dai fondatori del culto di Mitra, di Bacco, di Cerere e di Trittolemo, e dagl'institutori della festa nella quale l'Imperatore della Cina con tutta la pompa imperiale pon mano all'aratro (1). Se la vita pastorale nel vecchio Continente sforzò le popolazioni ad innoltrarsi nei luoghi più inospiti e sotto i cieli più inclementi; se fece l'officio di spandere il più prontamente che si poteva la specie umana su la faccia della terra; se ciò era fattibile soltanto con popolazioni che non abbisognavano che di pascoli per non perire; se ciò era impossibile fra popoli agrícoli, che si debbono dilatare da confine in confine sotto pena d'essere spenti (2); se, in una parola, la vita pastorale *dise-*

---

(1) Noi leggiamo in Plutarco tutta la favola d'Iside ed Osiride. La favola suddetta dice « che diventato re d'Egitto Osiride, levasse subito gli Egiziani dalla vita povera e ferina, mostrando loro il modo di cultivare la terra per averne i prodotti, dando delle leggi, ed insegnando a venerare gli Dei (ecco la teocrazía e l'agricultura); che percorse tutto il paese per addomesticarlo, adoperando poco le armi, ma conciliandosi il popolo per via d'istruzione mescolata co 'l canto e con ogni altra sorta di musicale concento, e perciò i Greci credettero essere lo stesso che Bacco » (*De Iside et Osiride*, Cap. II. § 1). Nel rimanente della favola qualcheduno potrebbe travedere le vicende della civilizzazione; ma tutto è per noi così oscuro ed equívoco, che non vi ravvisiamo che ciò ch'havvi di più comune a tutte le antiche adombrazioni: cioè un cominciamento di bene, un traviamento e un disordine nel mezzo, e un trionfo del bene in fine; una potenza benefica ed illuminata in lotta con una potenza malefica ed oscurante, la prevalenza di questa su quella nel mezzo, e in fine il trionfo della buona su la trista.

(2) Vedi i fatti raccolti da Malthus nel suo libro su la popolazione.

Digitized by Google

minò le genti: all'opposto l'agricultura le *fissò*, le *radicò*, le *sviluppò*, le *perfezionò*. Allora la navigazione, le conquiste, gli stabilimenti coloniali ec. intervennero sussidiariamente a propagare e cementare l'incivilimento mediante l'agricultura. Così gli uomini perfezionano la terra, e la terra perfeziona gli uomini.

§ 2182. Il perfezionamento quì inteso si riferisce sempre all'interesse della specie, e non all'ordine fisico dell' universo a noi incognito. Prego a tener sempremai presente questo aspetto: egli è il solo, al quale io alludo in tutto questo mio lavoro; egli è parimente il solo, al quale i nostri pensieri e i nostri affetti si riferiscono, onde procurare ed affermare la perfezione.

§ 2183. Ho detto che con l'agricultura si migliorò la sorte delle nazioni al di dentro, e si cominciò a fondare la sicurezza al di fuori. Esaminate le condizioni della vita pastorale sì bene esposte da Adamo Smith (*Ricchezze delle nazioni*); richiamate le osservazioni fatte da Machiavello su l'agricultura ampliata in relazione alle grandi emigrazioni: e voi toccherete con mano la verità della mia proposizione.

§ 2184. Siccome però la vita agrícola si estese lentamente, così pure lentamente si vide il frutto dell'interno miglioramento e della esterna sicurezza. Per lungo tratto di tempo la faccia del mondo fu agitata dai diluvj e dalle inondazioni pastorali. Il Mezzodì si sforzava di allargare le popolazioni agrícole; il Nord di diseminare le pastorali. Queste dovettero irrompere contro quelle: l'espansione loro era più rapida e più violenta sì dal canto del movimento, che dal canto delle forze personali. Noi conosciamo pochi fatti, e tutti recenti, di questo conflitto. Prima ancora delle inondazioni del medio-evo l'Europa meridionale soggiaque alle invasioni pastorali del Nord. Roma, possente sotto la Republica, le risospinse; Roma, infiacchita dal dispotismo costantiniano, ne rimase sommersa. Ma Roma aveva già radicati i germi di una civiltà sconosciuta in qualunque altra parte della terra: essi poterono essere sepolti, ma non distrutti; essi infatti rigermogliarono.

§ 2185. Il Mezzodì dell' Europa incominciava il secondo giro della sua civiltà agrícola, mentre il Settentrione incominciava il primo. L'agricultura ed il Cristianesimo procedettero di pari passo nella Germania dopo le conquiste di Carlo Magno; in Isvezia con l'abbruciamento dei boschi e con le predicazioni armate de'suoi Re; in Norvegia finalmente con le cure di un Olao e di altri.

§ 2186. La ritrosía dei popoli pastori a piegarsi ai lavori assidui e costanti dell'agricultura; la tema di perdere la loro personale libertà e

Digitized by Google

la loro politica indipendenza; la facilità di arricchirsi co 'l bottino; la poca soggezione loro incussa dai meno armigeri e più mansueti popoli agrícoli; l' ambizione e l' ardore di segnalare il valor militare o la personale gagliardía, tanto da essi pregiata; dovettero rendere sempre più difficile e lenta la introduzione o la propagazione della vita agrícola (1).

§ 2187. Ma dall'altra parte i disordini, le calamità, le stragi, ed ogni specie di mali derivanti da un vivere così efferato, dovettero possentemente spingere i più moderati a studiare un correttivo. La religione venne in soccorso, la necessità spesso sospinse, o l'agricultura fu introdotta. Forse anche l'ambizione di Capi troppo precarj potè suggerir loro di acquistare un più fermo e risoluto comando mediante la vita agrícola. Ben a ragione pertanto gli antichi, che furono testimonj di tutti questi guai, santificarono l' introduzione della vita agrícola. Il più grande servigio che la teocrazía (*nell' ordine materiale*) abbia reso alla specie umana è questo.

III. *Cause della perfezione territoriale.*

§ 2188. Introdotta l'agricultura, agevolata la popolazione, ravvicinate le famiglie, tutto si condensa, tutto reagisce, tutto si sviluppa, tutto si perfeziona dentro un dato territorio. Su la stessa superficie possono convivere tanto più di famiglie, quanto più la vita pastorale, che abbisogna di larghi tratti e successivi, si restringe per non ritenere che quello che conviene ad una pastorizia subordinata all' agricultura. Così nell' atto che si va ampliando l'agricultura si va restringendo la pastorizia, fino a che questi due generi di vita si pongono a quell'equilibrio che viene richiesto dalle esigenze di persone stabilmente fissate ed abitualmente conviventi sopra un dato territorio.

§ 2189. Questo non è ancor tutto. Con l'agricultura (che comprende anche lo scavo dei metalli, dei marmi, dei sali, dei fossili, ec.) o con la pastorizia si sviluppa l' industria; e nell' atto che si diminuisce il numero dei ladri e degli schiavi, e si attribuisce al maggior numero il competente valor sociale, si fa nascere il commercio sì interno che esterno. Questo commercio realmente non è che un ricambio ed un modo di distribuzione delle cose godevoli, il quale segue la legge dei bisogni e dei mezzi delle reciproche soddisfazioni. Quanto poi al per-

---

(1) Le cause qui annoverate non sono congetturali, ma sono tutte perfettamente storiche. Omettiamo di produrne le prove, perchè ad ogni tratto si presentano a chi legge le storie medesime.

Digitized by Google

fezionamento di un territorio, dopo essere stato il commercio generato dall'agricultura, diviene dal canto suo un mezzo a vie più perfezionarla. Così nato dall'agricultura si torna a rivolgere a di lei profitto, per elevarla a quel maggior grado di perfezione del quale può essere suscettibile.

§ 2190. Non dobbiamo dunque pensare che il perfezionamento del territorio si facia a modo del successivo incremento di una pianta o di un animale; ma per lo contrario ci dobbiamo figurare ch'egli sia fatto per una specie di rotazione, ossia di un'azione e reazione, per la quale l'agricultura presta i materiali all'industria; l'industria li riduce in mille e mille modi ad uso godevole; indi il commercio li dispensa, e ritrae altri mezzi, pe' i quali si può di nuovo migliorare l'agricultura medesima. Ecco in sostanza il modo co 'l quale un territorio viene elevato a quel grado di perfezione del quale egli è suscettibile.

§ 2191. Tutto questo per altro non può venir fatto che con la PROPRIETÀ libera e sicura e ben divisa nelle eredità (1). Quì non debbo provare questa proposizione, ma solo indicarla, anche perchè essa è per sè dimostrata da tutte le teorie della politica Economía. L'ultimo risultato si è di lasciar libero il corso delle contrattazioni dei beni stabili, e di non infrangere le aspettative con reversioni del pari assurde che nocive. Anche quì la natura non ha bisogno d'essere fomentata, ma solo reclama di non essere contrariata. È troppo noto quello che fu dimostrato contro la lunga, tenace e desolante tirannía delle leggi autorizzanti le primogeniture, i maggioraschi, i fedecommessi agnatizj, gli Statuti esclusivi delle femine dalla successione pari ai maschi, i dominj parteggiati utili, diretti, e le reversioni feudali ed enfiteutiche, nonchè contro le eccessive porzioni disponibili lasciate ai padri. Quì, ad uso delle prime nozioni filosofiche della ragione publica, debbo anticipatamente ricordare, che i nudi e vulgari concetti di *proprietà fondiaria*, e della rispettiva *sicurezza*, *libertà* e *commercio*, non bastano, sia per cogliere a dovere le *qualità* politiche dalle quali vengono affetti i territorj, e sì per afferrare i *rapporti* giovevoli o contrarj alla potenza degli Stati.

---

(1) Io non entro nè entrerò mai nella questione, da tanti e tanti Economisti moderni caldamente trattata, su la convenienza o sconvenienza delle piccole, delle medie e delle grandi tenute, perchè u è oziosa o criminosa, cioè distruttiva d'ogni ragione giurídica e politica. Oziosa, se si lascia la libertà piena degli acquisti; criminosa, se si pretenda che il Governo vi ponga mano. Altra cosa è la successione per causa di morte, come si dirà a suo luogo.

Digitized by Google

IV. *Barbarie territoriale. Sue cause naturali e fattizie.*

§ 2192. Prima però di portare l'attenzione a quest'ultimo punto della ragione politica degli Stati, convien seguire le connessioni naturali e costanti delle cose in via di *fenomeno*, onde fissare alcuni segnali visibili delle qualità dei territorj giovevoli o nocivi alla potenza degli Stati. Quando sterminati boschi, grandi paludi, larghi tratti inculti giaciono sopra un territorio, che cosa pronunciate voi? Certamente ch'esso è ancor barbaro. Alla barbarie della terra va congiunta quella dei popoli che vi riseggono. Che cosa era il Settentrione dell'Europa oltre i limiti del romano Impero, o in molti tratti dentro il medesimo? Che cosa era quell'immensa selva Ercinia, che dal Reno estendevasi fino alla seconda Pannonia, ch'è la moderna Ungheria? Che cosa era la Brettagna e la Elvezia stessa, ossia la Svizzera, al contatto dell'Italia? Que' Galli che al principio della Republica romana inondarono il Settentrione dell'Italia per non poter sussistere su 'l proprio territorio, che agricultura avevano? Che cosa è oggidì la maggior parte della Russia con le sue selve, con le sue paludi, co' suoi fiumi sfrenati, con le sue *steppe* ossia lande, co' suoi terreni inculti, de' quali tanto abonda anche l'Ungheria? Barbaro terreno, barbare genti sono ivi certamente, perocchè la barbarie personale è inseparabile dalla territoriale, come la civiltà territoriale è inseparabile dalla civiltà personale.

§ 2193. Quando la barbarie territoriale, come in America, è una condizione dell'infanzia o dell'impotenza di una nazione, essa è una conseguenza dell'immaturità naturale; quando all'opposto è la condizione d'un Governo che, continuato per secoli in mezzo ad altre genti agrícole che migliorarono e popolarono il loro suolo, non permise il miglioramento, essa è barbarie forzata. Così anche rispetto ai territorj si possono verificare due specie di barbarie, come rispetto alle persone. Il pessimo possibile dei Governi è certamente quello che soffoca lo sviluppamento dell'agricultura per aver popoli schiavi. Se il Genio del male potesse avere delegati su la terra, il più eminente di tutti sarebbe quello che mantenesse tenacemente la barbarie territoriale.

§ 2194. L'industria libera degli agricultori deve accompagnare la proprietà libera dei possessori esenti da ogni vincolo successorio e di reversione. Senza di ciò il territorio resta o torna barbaro. I Romani divenuti ricchi e possenti, che mano mano avevano ingojato le piccole proprietà, e che facevano cultivare le loro terre dagli schiavi, quali effetti produssero? Le terre furono pessimamente cultivate, e molte la-

Digitized by Google

sciate in abbandono; gl'indigenti liberi si moltiplicarono enormemente: talchè si ebbe una plebe che o conveniva sterminare, o conveniva alimentare con gravissimo dispendio del Governo, e disastrando le provincie. Questo flagello si manifestò fino dagli ultimi tempi della Repubblica; dimodochè uno storico notò, che *otio corrumpebantur, quod nec propriam terram habebant, et in aliena nullus locus erat ipsorum operae in tanta servorum copia* (1). A ciò si aggiunse il grave pericolo che corse la Republica con la súbita ribellione, e con la ferocissima guerra ch'ebbe a sostenere contro gli schiavi medesimi.

§ 2195. Dalle quali cose qualunque civile Governo deve trarre la grande lezione: doversi sempre far cultivare la terra da uomini liberi, sì per non sottostare ai carichi ed ai pericoli della cadente Republica romana, o sì eziandío per avere il miglior nervo degli eserciti. Quest'ultimo motivo è assai possente, mentre ognun sa che le buone fanterie convien trarle appunto dalla classe degli agricultori, i quali d'altronde formano la parte meno corrotta delle agrícole società.

§ 2196. Abolite la schiavitù personale e quella della gleba; ammettete l'agricultore e chiunque professa un'arte utile alla partecipazione dei civili diritti; lasciate che ognuno possa elevarsi a qualunque grado, al quale viene chiamato da' suoi talenti e dalla sua fortuna; effettuate in somma la legge dell'*equità*: e il vostro territorio sarà florido e ben popolato, il vostro Governo glorioso e potente. Questi beneficj sembrano dalla Providenza riservati alle nazioni moderne; perocchè le storie antiche ci mostrano tutti i paesi pieni di schiavi ora della persona, ed ora della gleba. In questi beneficj se vediamo i progressi del sistema economico moderno, vi ravvisiamo eziandío gli elementi d'uno spirito publico tutte le volte che l'industria manufatturiera ed il commercio si perfezionano in un dato paese.

§ 2197. Io non ignoro esistere un'altra specie di schiavitù, la quale se è meno visibile della personale e di quella della gleba, conosciute dai nostri maggiori, non è però meno funesta all'agricultura, alle arti, al commercio, e ad ogni progresso del vivere civile. Questa è quella che deriva dalla instabilità delle leggi su la proprietà, dal sistema arbitrario delle imposte, dall'inceppamento al corso spontaneo delle proprietà, dallo scoraggiamento delle aspettative, dalla consueta mania regolamentare su l'industria ed il commercio, dalla poca sicurezza nell'amministrazione della giustizia, dalla trascuranza nell'agevolare ed

---

(1) Appiano, *De bello civili*, Libro I.

Digitized by Google

assicurare le comunicazioni commerciali sia interne che esterne, e via discorrendo. Tutte queste cose producono la barbarie territoriale di un paese, benchè sia abolita la schiavitù personale, o quella della gleba.

§ 2198. Gli Stati nei quali esiste la barbarie territoriale, possono essere geograficamente corpulenti, ma non politicamente possenti. Esaminate le condizioni indispensabili a costituire la potenza degli Stati, espresse nel Capo I. di questo Libro, e ve ne convincerete. Questa è una di quelle proposizioni, le quali si possono porre come assolute, ed anzi come aforismi perpetui di politica fisiologia. A proporzione poi che la barbarie territoriale è maggiore o minore, lo Stato si discosta o accosta alle condizioni della politica potenza. Con vastissimi territorj avrai armate di barbari che possono invadere gli altrui dominj; ma ciò non serve a radunare fuorchè una forza fisica eventuale, non già una vera potenza politica. Chi direbbe che l'Impero di Gengiskan sia stato il più potente politicamente, perchè niuno a memoria nostra ha soggiogato tanti popoli, e posti sotto la transitoria sua dominazione? Che se poi il paese è dolosamente più o meno barbaro, allora si dovrà dire che alla sua morale debolezza egli aggiunse tutti i mali di un'intestina guerra d'interessi, e quindi languisce in un'assoluta politica disoluzione. Allora la maggiore corpulenza non serve che a preparare una più repentina e strepitosa caduta. Un Governo dolosamente barbaro è Governo eminentemente tirannico, il quale non riposa che su le frodi, su le divisioni, su la violenza. Ora è verità eterna, consacrata da una costante esperienza trasmessa da sicure tradizioni, che « a cagione delle ingiu» stizie, delle offese, delle contumelie, e delle varie frodi, gl'Imperj » periscono » (1).

§ 2199. Da che dunque si debbono desumere i segnali della *perfezione territoriale* di uno Stato in relazione alla sua potenza? = Dalla competente sua estensione, adequata all'unità nazionale, e dall'essere tutto ben cultivato, tutto ben ripartito, tutto in iscambievole, sicura e non difficile comunicazione, sia per fiumi, laghi, ponti e strade, sia per successivi alloggi e ricoveri. = Quì, come ognun vede, si parla di una

---

(1) Vedi l'Ecclesiastico, Cap. X. (*)

(*) *Regnum a gente in gentem transfertur propter injustitias, et injurias, et contumelias, et diversos dolos.* — « Il regno è » trasportato da una ad altra nazione a cau» sa delle ingiustizie, delle violenze, degli » oltraggi, e delle fraudi di molte maniere. » — Platone stesso aveva detto che *la giu» stizia è sorgente di felicità; l'ingiustizia » è madre d'infelicità.* La storia dei secoli e » delle nazioni dimostra la verità di questa » sentenza del Savio. » Così traduce e annota il Martini. Ecclesiastico, Cap. X. *v.* 8.

(DG)

Digitized by Google

perfezione rispettiva, che può variare non ostante tutto il perfezionamento dell'arte umana. Di fatto la posizione dei fiumi e dei laghi, la fertilità ingenita del suolo, la bontà del clima, ed altre sì fatte primitive naturali qualità, sono doni di natura, i quali se frapongono differenza fra paese e paese, variano anche la rispettiva potenza territoriale.

V. *Della grandezza territoriale rispettiva degli Stati in relazione alla loro potenza difensiva.*

§ 2200. Sopra ho parlato della naturale corporatura degli Stati, come del punto desiderabile della loro perfezione territoriale, tanto per l'interna quanto per l'esterna potenza dei medesimi. Ivi pure ho indicato le manifeste tendenze della natura a questo stato di rispettiva perfezione. Ma questa idéa, la più ovvia e la più naturale di tutte, viene dai negoziatori diplomatici proscritta, come la più strana e la più incompatibile con le loro mire. Ho pure parlato della monarchía universale dei Romani, come di cosa necessitata dai tempi e come un beneficio rispettivo della Providenza. Soggiungo ora, che tal monarchía era solo praticabile in quei tempi, nei quali i pari mezzi di potenza non erano difusi fra le nazioni contigue europée. Io dico finalmente, che fra la corporatura naturale degli Stati spiegata di sopra, e la monarchía universale, non v'ha mezzo ragionevole.

§ 2201. Su la fine del secolo decimoquinto ed al principio del decimosesto i Re di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, e poco dopo di Svezia, incominciarono per propria industria a comandare in casa propria. In Germania surse, con l'ajuto della Spagna e della fortuna, un'altra Casa egualmente potente. Dal comandare in casa propria passarono i grandi Principi a voler comandare in casa altrui. Ma essi conoscendo i proprj umori, furono gelosi gli uni degli altri. In forza di questa mutua gelosía si manifestò la massima di procurare un *equilibrio scambievole* fra i potenti, il quale d'altronde importava la naturale corporatura delle nazioni. Ciò sarebbe stato agevolmente eseguito, se l'Italia avesse avuto in casa propria un Re residente, che ne avesse rannodate le membra divise, e se la Germania non fosse stata dalla sua stessa costituzione inchiodata in una divisione feudale. Ma queste due parti d'Europa trovandosi in tale stato, ne nasceva la necessaria conseguenza, che gli Stati non uniti e consolidati dovevano divenire oggetti di cupidigia, e cagione di guerra fra i più potenti.

§ 2202. Malgrado ciò, Elisabetta regina d'Inghilterra, Enrico IV. re di Francia, i mediatori della pace di Westfalia, Guglielmo d'Olanda

Digitized by Google

fatto re d'Inghilterra, i pacificatori d'Utrecht, e una folla d'altri Ministri e negoziatori, bramando l'equilibrio, sentirono all'indigrosso l'interesse comune della parità della potenza degli Stati rispettivi. Se le circostanze dei tempi non permisero d'esaudire i voti di tanti illuminati Principi e Ministri, diremo noi forse che fossero ingiusti e non necessarj? No certamente. Questa risposta è fondata così su i rapporti imperiosi delle cose e degli uomini, che coloro che ne prescindono si gettano nel mare delle passioni, agitato solo dalla fortuna. Tali sono coloro che insegnano di lasciare da per tutto le cose come sono (1); che pretendono di darci una politica o un'arte di negoziare con potentati di primo, di secondo e di terz'ordine, ec.; e che si occuparono di dar consigli o precetti alla Potenza predominante, quasi che fosse sperabile di essere ascoltati da un potentato predominante armato (2). Così per una dabbenaggine che pretendeva con le parole di condurre passioni armate, si sognarono effetti che venivano delusi dall'urto degl'interessi, dai falli degli operatori, e dal giuoco della fortuna.

§ 2203. Alla perfine ditemi: che cosa volete voi con tutte le vostre belle dottrine? Una delle due: o volete *secondare* la passione indefinita dell'ingrandimento, o volete *porfreno* alla medesima. Quì non v'è mezzo. Se volete secondarla, eccovi alla monarchía universale o più che universale; se poi volete porvi freno, eccovi in necessità di contraporre una forza valida, perocchè le passioni dei regnanti (generalmente parlando) non si possono contenere che con la forza. Ma poste le genti fuori dello stato loro naturale, e posta una potenza predominante, come sarà possibile creare questo freno vittorioso? È più che noto che per un istinto costante volendo ogni potentato di primo ordine aggrandire, o egli lo tenterà esclusivamente; o almeno, quando tema possenti alleanze, passerà all'ultima transazione dei parteggiamenti con gli altri più forti. Quanto agli altri Stati minori, essi dovranno rimanere in una isolata debolezza, finchè venga anche per essi l'ora d'essere ingojati. Ma i complotti per invadere o i congressi per dividere cangiano forse il cuore dei depredatori? Non mai. Dunque che cosa resta? Che l'uno dei più forti trovando il bel destro di spogliare l'altro forte, lo farà certamente, come la storia costantemente lo comprova. Ora è vero o no che per questo mezzo si tende alla monarchía universale? Dunque fra il dominio intiero nazionale o la monarchía universale non v'è mezzo ragionevole. Le

---

(1) Come Segur nell'Opera intitolata *Politique de tous les Cabinets de l'Europe.*

(2) Tal è il buon Mably nella sua Opera su le negoziazioni.

Digitized by Google

vicende, i contrasti, i rivolgimenti non sono che accidenti; ma la tendenza costante è sempre la medesima. Rotto il confine dell' impero nazionale, non si trova più luogo su cui fermare il piede.

§ 2204. Ora interroghiamo la natura. Se consultiamo i mezzi somministrati da lei in un incivilimento innoltrato a diversi Governi contemporaneamente comunicanti, che cosa ne segue? Che il tentativo di comandare fuori di casa, spinto incessantemente sopra più vasti territorj, a proporzione che si spande diminuisce la reale potenza dell' impero, nell'atto che minacciando la sicurezza di tutti provoca una possente reazione. Più ancora: il contrasto o le antipatíe fra gli eterogenei, lungi dal cancellarsi, si aumentano vie più. Dunque la dominazione non può essere sostenuta che con un doppio sforzo, il quale riesce vano nelle vicende di un'avversa fortuna. Ora vedete o no quì una solenne lezione della natura, che vi avvisa di ratenervi dentro i limiti della potenza vostra nazionale? Se un isolato accidente talvolta vi sottrasse alla vostra ruina, fu forse questa virtù vostra, o pure mero caso? Ma le passioni sono cieche, ed esse non si fermano se non sono incatenate. Che cosa dunque resta? O di vivere in una perpetua agitazione tanto per chi vuol predominare, quanto per quelli che per la loro piccolezza conducono una vita precaria; o di ridurre tutte le genti alla loro *naturale corporatura*. Una nazione sbranata è essenzialmente una preda che provoca l'usurpazione; una nazione integrata è all'opposto una potenza che porta all'equilibrio. Tutti in vero sentiranno un eguale appetito all'ingrandire; ma tutti sentiranno eziandio un eguale timore per tentarlo. I due sentimenti si collideranno; ed ecco appunto le più lunghe paci possibili.

§ 2205. In questa posizione la natura stessa somministra i mezzi adatti per conservare la sua opera. Fu già osservato da alcuni politici, ai quali il buon senso applaudì, che con la grandezza nazionale del territorio si ottiene la migliore posizione possibile per difendersi. Su questo particolare mi sottoscrivo pienamente a quanto lasciò scritto il Montesquieu. L' esempio della Spagna e della Francia, da lui allegato, non è forse esattamente quello di una nazione compresa dentro il suo territorio naturale? Dall' altra parte poi non è forse questa la posizione, nella quale la natura, conglutinando le parti di una nazione che avevano una segreta tendenza ad unirsi, somministra la potenza difensiva anche personale? Ad ogni modo adunque si deve concludere, essere questa la posizione indotta da tutte le esigenze preparate, condotte ed incessantemente operanti dell' imperiosa natura.

Digitized by Google

§ 2206. Ciò posto, ditemi ora: fra il partito delle Potenze di vario ordine e quello dell'integrità nazionale, qual è il più ragionevole? Io non ho parlato nè di morale, nè di diritto, ma solo di *potenza di fatto*. Io non ho fatto sentire l'empietà dei partaggi, dell'oppressione dei popoli, e della servitù dei Principi minori; ma solamente ho indicato la forza operante dell'ordine naturale, e l'ultima spinta e tendenza delle cose e degli uomini, come esistono di fatto. Alla sapienza di certi Diplomatici parrà questa almeno una bonarietà; ma la vera coscienza politica è un senso totalmente perduto in chi non sa che traficare e dividere le anime con le rispettive frazioni, senza sospettare l'indomani delle loro operazioni. La coscienza politica poi è una bestemmia per chi si sforza di cacciare indietro il tempo co' i pugni, e d'infilzare i principj con le bajonette. Lasciamo a questi signori ed ai loro stipendiati la loro sapienza, come ad essi abbiamo lasciato la loro morale.

VI. *Connessione fra la potenza interna ed esterna in ragione della perfezione o imperfezione territoriale.*

§ 2207. Fratanto concludiamo, che la grandezza territoriale rispettiva degli Stati, riguardo alla loro potenza difensiva, è per fatto e per ragione stampata dalla natura stessa su la faccia della terra, e viene inoltre significata con l'unità di lingua, di genio, d'interessi, ec. Così gli elementi morali ed economici della potenza degli Stati coincidono con la grandezza territoriale d'una nazione matura, e gli uni e l'altra concorrono a formare la vera, solida e sicura potenza degli Stati politici. La cosa è tale, che anche con le migliori intenzioni non si potrebbe, senza questa naturale corporatura, pensare al miglior Governo interno. Una nazione sbranata non presenta che timori e sofferenze. Pensi tu ai forti che stanno fuori? Tu devi « tremar sempre, o smungere il popolo per mantenere una milizia eccedente le tue risorse. Allora tutta la legislazione equa e tutta l'amministrazione utile è sconcertata, ed il popolo oltremodo oppresso. Pensi tu al di dentro soltanto, « vuoi essere il benefattore quasi *disarmato* del tuo popolo? Allora ti mancano le forze per tentare e fare tranquillamente eseguire le eque ed utili riforme, « almeno non puoi farlo che lusingando ed illudendo i potenti « i gelosi del tuo paese.

§ 2208. Che se poi qualche forte Principe estero ti fa il mal viso per non soffrire un esempio che formerebbe un rimprovero alla sua dominazione, eccoti arrestato nelle tue buone intenzioni, ed ecco il tuo popolo condannato a rimanersi indietro, e quindi contrariata la natura; «

Digitized by Google

sempre sei alla discrezione del forte estero, che non lascia di segnar l'ora di divorarti e d'attenderne il destro. Ecco alcune delle più vistose conseguenze di un popolo e di un principato formanti una parte sola d'una intiera nazione. Ora domando se queste conseguenze si possano conciliare con la idéa della *potenza* d'uno Stato politico, quale fu da noi dimostrata.

§ 2209. Dalle quali cose apparisce che tutto è così connesso ■ tutto è così uno nella teoría della *potenza degli Stati*, che non è possibile negligere una condizione senza rendere tutte le altre senza effetto. Si vede altresì che nella teoría, nella quale è forza assumere la più perfetta posizione (almeno per servire di scopo ideale) conviene interrogare la natura. Quì si tratta della *dimensione visibile* degli Stati. Il geografo, lo storico, l'uso comune precedono il publicista ed il politico nell'assegnare questa dimensione; e, tutto considerato, si trova che in essa solamente si verificano ■ si possono verificare le condizioni della necessaria potenza interna ed esterna degli Stati. Contro questa conclusione altro non troviamo fuorchè o l'immensa ingordigia degl'invasori, o il temporaneo e precario dominio dei frazionarj Governi. Ma altro è opporre passioni autorizzate soltanto dalla forza, ed altro è contraporre ragioni di vero diritto.

§ 2210. Le ragioni dell'unità nazionale, e veramente nazionale, e non dell'unità convenuta tra i forti conquistatori, sono visibili e palpabili quanto i confini materiali, la lingua, il genio, ec. Le ragioni della parità esterna di forze per avere sicurezza, e vivere più lungamente in pace, sono egualmente irrefragabili. La ragione dello sviluppamento dell'agricultura, dell'industria manufatturiera, delle scienze, delle arti, onde partecipare e difondere il valor civile al massimo numero, è cosa tanto notoria ■ visibile in una nazione unita, come la divisione dei trafichi in una grande Capitale a paragone delle piccole città di Provincia ■ delle borgate. La ragione della minore spesa proporzionale per mantenere il personale del Governo ■ delle armate è pure stata avvertita da molti, e dimostrata. La ragione d'intraprendere stabilimenti di publica utilità, di far costruire ponti, canali e strade, tanto giovevoli al commercio, è pur conosciuta soltanto propria di nazioni unite. La ragione finalmente di avere un Governo rappresentativo bene sviluppato, gerarchie ben armonizzate e sussidiate, le quali ingombrerebbero e sarebbero di peso ad un piccolo paese, è per sè facile a dimostrarsi. La cosa è tale, che solamente posta l'integrità territoriale, parmi possibile la teoría della potenza.

Digitized by Google

Ora se tutte queste instituzioni sono necessarie per costituire la potenza interna dello Stato, e se soltanto con un territorio tutto nazionale si ottengono; ognun vede che la suddetta dimensione territoriale ad un solo tratto diventa condizione dell'esterna ed interna potenza.

CAPO III.

Del secondo esterno costitutivo degli Stati, cioè della popolazione e delle famiglie.

I. *Popolazione. Sua forma relativa alla potenza degli Stati.*

§ 2211. Popolazione e famiglie conviventi sono materialmente la stessa cosa; ma lo sono forse formalmente? Il nome complessivo di *popolazione*, preso per sè solo, non presenta altra idéa, fuorchè quella di un aggregato d'uomini, qualunque sia il loro genere di vita e la loro sorte. Il nome per lo contrario di *famiglie conviventi* presenta questo aggregato distribuito in tante società particolari, fondate co 'l matrimonio, ed associate con un mutuo commercio di pareggiate utilità.

§ 2212. La convivenza ben intesa quali caratteri essa presenta? Convivere non è coesistere su lo stesso suolo, ma bensì abitualmente comunicare l'uno con l'altro mediante una libera reciprocazione di servigi, di ritegni e di sentimenti. Solitarj abitanti in eremi dissociati, comunque vicini, non *convivono*, ma solo *coesistono* su lo stesso suolo. Uomini che si accampano e si cacciano come i nómadi, non *convivono*, ma abitualmente *guerreggiano*. Gli schiavi o della persona o della gleba propriamente non *convivono* con gl' ingenui, ma *servono* ai medesimi. Il bue ed il cavallo non convivono con noi. Non confondiamo la vera convivenza con quel tessuto di freddi avvicinamenti, i quali rappresentando la larva di una bontà raffazzonata, non illudono nè chi li pratica, nè chi li riceve (1).

§ 2213. Havvi una posizione, nella quale la terra legando gli uomini, ogni loro comunicazione rimane funestata dal sospetto, ed assediata dall'incessante affluenza d'insidiatori mascherati. In questa posizione si verifica forse la convivenza? In questa posizione non si ascondono forse i germi più concentrati di quell'ultima depravazione che invoca l'esecra-

(1) Questo periodo dev'essere errato. Per cavarne un senso ragionevole in luogo di *avvicinamenti* bisognerebbe leggere *officj*, ovvero *avvicendamenti di officj*, o alcun che di simigliante. (DG)

Digitized by Google

zione universale? In questa posizione non ravvisiamo noi forse una guerra intestina, coperta dalle tenebre della tirannia? Non iscorgiamo noi forse i tratti di una mascherata ma forzata barbarie, la quale come richiama il contrasto e i disastri della forza brutale, ne fa provare ai popoli tutte le invisibili angosce?

§ 2214. Dove sta dunque la *buona convivenza?* — La *buona convivenza* sta solo in quello Stato, nel quale mediante un'abituale libera comunicazione ognuno ritrae in una guisa spontanea quella fiducia, quella benevolenza, quell'onore e quei servigi de' quali è meritevole. La *convivenza* si può dire non essere fuorchè la *società in atto.* Come tale, rappresenta tutte le età, tutte le maniere, tutte le transazioni, tutta l'anima di un consorzio d'uomini. Per la qual cosa la *convivenza* si deve riguardare come un risultato ultimo delle circostanze fisiche, morali e politiche di un dato popolo.

§ 2215. Senza la cospirazione delle forze non esiste potenza politica. Ma questa cospirazione è forse possibile senza quella degl'interessi? Ora la *vera convivenza* non esprime forse necessariamente la cospirazione di questi interessi? Dunque le condizioni della *vera sociale convivenza* entrano necessariamente a formare le condizioni della potenza degli Stati politici. Esaminate la generazione dell'idéa di questa potenza, richiamate quanto ne abbiamo detto nel n.° II. del Capo I. di questo Libro, e ve ne convincerete.

§ 2216. Qual è la conseguenza che ne segue pe 'l nostro argomento? Che la FORMA COMUNE della popolazione di uno Stato atteggiata a potenza dev'essere la CONVIVENZA intesa e spiegata fin quì. Questa forma è *assoluta* e *perpetua;* vale a dire, si dee verificare in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le circostanze. Questa forma dunque entra sempre come elemento della perfezione rispettiva degli Stati: essa forma così una condizione della vita e della potenza sia incipiente, sia progressiva, sia matura di uno Stato, come la libera circolazione del sangue forma una condizione di tutte le età e di tutte le posizioni della vita animale. Dunque tutto ciò che turba o toglie questa convivenza è calamità o maleficio. Io prego i miei lettori a tenere ben presente questa condizione, ed a valutare questo *segnale* massimo e perpetuo della potenza degli Stati.

§ 2217. Quando, leggendo la descrizione di un dato paese, taluno vede popolazioni che non differiscono fra loro che per qualche piccola varietà di lingua, o che non s'intendono fra loro, ivi dee conchiudere mancare convivenza e commercio. Questo è segnale certo di barbarie

Digitized by Google

naturale od artificiale. Nel primo caso vede una necessità di natura; nel secondo un meditato delitto del suo Governo. Tifonico Governo è questo, ed il più odioso di tutti.

II. *Valore della popolazione rispetto alla potenza degli Stati.*

§ 2218. Quì il nome di *valore* si assume nel senso di *attitudine prossima* ossia di *potenza effettiva* a produrre un bene. Parlando del VALORE della popolazione, noi assumiamo in considerazione soltanto l'*attività* a produrre la vera potenza politica degli Stati. Come la vita animale sta nel movimento produttivo della conservazione fisica, ossia nella serie delle funzioni conservatrici; così la vita politica sta nelle funzioni producenti la migliore conservazione dello Stato.

§ 2219. L'esercizio adatto e perfezionato di queste funzioni importa il *vigore* delle facoltà fisiche e morali dal canto degl'individui. La milizia non si può convenevolmente esercitare prima della pubertà, come prima della pubertà non si può fondare nè dirigere la famiglia. Così dicasi con più forte ragione delle altre funzioni eminenti dello Stato. Platone proponeva di non ammettere alle cariche primarie della Republica chi non aveva compiuto i quarant'anni, nè ve li manteneva dopo l'età di settanta. L'*immaturità* e la *caducità* sono due estremi, entro i quali sta la potenza delle persone di qualunque stato. Questi estremi formano pur anche i limiti del valor sociale delle persone (1).

§ 2220. Dunque l'infanzia, la decrepitezza, l'infermità si possono considerare come *passività* di uno Stato; per lo contrario l'età intermedia nutrita, educata e robusta si può considerare come *attività*. Di fatto in essa si concentra tutta l'energía vitale, e quindi la sede reale della potenza degli Stati. = Una popolazione adulta e robusta, proporzionata ai mezzi di sussistenza, ecco lo Stato desiderabile e desiderato anche dagli Economisti. =

§ 2221. Quando parliamo di popolazione proporzionata ai mezzi di sussistenza, che cosa esprimiamo noi? Che da una parte vi siano tanti uomini, e dall'altra tanti pani. — Ma perchè volete tanti pani? — Per nutrire tanti uomini. — Ciò va benissimo; ma se questi pani venissero in massima parte sottratti in favore di pochi, potre' io nutrire i molti?

---

(1) Il *valor sociale* consiste nell'*effettiva potenza* di prestare l'opera propria ad altri, e di riceverne i soccorsi mediante un libero ed indipendente commercio. Il bue e lo schiavo prestano la loro opera, ma non hanno valor sociale. L'essenza della *civiltà* sta nel valor sociale difuso sopra il maggior numero, talchè i ladri e gli schiavi siano ridotti al minimo possibile.

Digitized by Google

— Voi rispondete di no. — A che varrebbe dunque allora che il paese desse questi pani? È vero o no che pe 'l maggior numero sarebbe lo stesso come se il paese fosse sterile?

§ 2222. Non basta dunque annunziare una *proporzione* nudamente matematica fra la popolazione e i mezzi di sussistere, ma conviene accennare eziandio l' IMPIEGO loro. Dunque si deve dire che = la popolazione economicamente desiderabile si è una popolazione adulta, sana ¤ robusta, proporzionata ai mezzi di sussistenza effettivamente impiegati ¤ distribuiti su 'l maggior numero a norma della giustizia e della libertà comune. =

§ 2223. Un adulatore dell'aristocrazia agraria e pecuniaria o dimentica o sopprime l' *impiego* e la *distribuzione* quì accennata. Egli dice invece ai popoli: se la Providenza vi diede il pane quotidiano, ¤ se questo vi viene sottratto da alcuni pochi potenti, voi dovete vivere come potete, e guardarvi dal mettere al mondo figli. Voi dovete per coscienza soffrire la fame, e morire solitarj su la terra, sotto pena di offendere Dio e gli uomini .... Se la peste dovesse fare un vangelo, lo potrebbe forse scrivere diversamente?

§ 2224. Allorchè i viaggiatori ci descrivono i dispersi selvaggi dell'America, che si procacciano uno scarso ¤ precario vitto con la caccia, con la pesca, ¤ co' i frutti spontanei della terra (1), noi riguardiamo la primitiva barbarie come una calamità. Ma quando la Providenza condusse le popolazioni a provedersi con l'agricultura, e i potenti sforzano i popoli alla condizione dei selvaggi suddetti, è vero ¤ no che quì s' introduce un'altra sorta di barbarie che si può dire infernale? Il selvaggio non ha avanti gli occhi che la grezza natura, la quale gli lascia la speranza di soddisfazioni eventuali. Il popolo affamato européo, per lo contrario, è incessantemente colpito dalla vista di un frutto proibito che stimola vie più la sua fame, ¤ da un fasto insultante che irrita vie più la sua pazienza. Tantalo sitibondo, che con l'aqua al mento non si può dissetare, è una lieve imagine di questa barbarie procurata dall'agraria ¤ pecuniaria aristocrazia (2).

§ 2225. È cosa trita e indubitata, che in questo stato si rendono più difficili ¤ meno numerosi i matrimonj; e quelli pure che vengono fatti riescono penosi pe' i conjugi ¤ per la prole, e producono una genera-

(1) Vedi Robertson, *Storia dell'America*, Libro IV.

(2) Qui si allude al sistema politico dell'Inghilterra, come si può rimanere convinti paragonando questi paragrafi con alcuni Articoli di Economía politica, dove si parla più chiaramente in proposito. Veggasi il Vol. VI. di questa edizione. (DG)

Digitized by Google

zione infiacchita. Co 'l patire la fame si sviluppano forse a dovere le facoltà fisiche e morali? si educa forse fisicamente e moralmente bene la prole? con un improbo lavoro e con uno scarso nutrimento non si fanno forse decadere vie più le generazioni? Questa decadenza è comune alle due classi estreme dello Stato, cioè ai poveri e ai ricchi. Io prescindo nei ricchi dal taglio regolato dei cadetti e da altre secrete violenze. La degradazione fisica e morale delle generazioni si produce per un altro estremo, cioè co 'l *lusso di godimento*, com'è noto e fu da altri luminosamente provato. Tanto è vero che la conservazione, la vita, la bontà e la potenza in ogni cosa stanno in un giusto mezzo, temperato dalle forze proporzionate della natura.

§ 2226. Nel valutare il *fisico* d'una popolazione rispetto alla potenza degli Stati, bisogna tener conto non solamente della *qualità*, ma eziandío della *quantità*. Nei mercati diplomatici si conta il numero delle teste. Ora le cause che giovano o nuocono alla qualità accrescono e diminuiscono anche la quantità. Ciò è dimostrato da tutti gli Economisti in modo da non lasciar dubio veruno. Dunque una popolazione scarsa sopra un territorio fertile è un segno visibile e certo di barbarie. Quando deriva da una incipiente civiltà è *naturale;* quando deriva dalla mal'opera del Governo è *fattizia*. Noi abbiamo pur troppo esempj dell'una e dell'altra specie. La prima si può dire *necessaria;* la seconda deve dirsi essenzialmente *tirannica*.

§ 2227. La vita degli Stati sembra minacciata ad ogn'istante dall'impero della MORTE, non per la parte *fisica* comune alle piante ed ai bruti, ma per la sua parte *morale* e *politica* propria dell'umanità. L'uomo tanto può quanto sa; ma tanto sa quanto *conserva* di TRADIZIONE e quanto aggiunge del proprio. Il massimo capitale per altro consiste nella tradizione depositata in seno della vivente società; e però il capitale morale e politico è in massima parte EREDITARIO. Ma le generazioni umane non si *valgono* dell'eredità che in ragione del *bisogno;* talchè a fianco della *tradizione* agisce sempre l'OBLÍO. La forza sepolcrale dell'oblío ha la sua economía certa e pur troppo attiva, fondata su 'l bisogno presente; dimodochè l'economía del capitale ereditario sociale diviene un risultato in ragione composta degli stimoli e dell'inerzia. Così nelle cognizioni e nelle arti di una popolazione tanto più si produce, si trasmette e si difonde, quanto più è esteso il numero delle persone o non assorte nell'indigenza, o non alienate dall'opulenza, e però collocate nei termini medj.

§ 2228. In questi medj appunto sta la vera *potenza degli Stati* rispetto alla popolazione; in questi medj sta il *valore attivo* della mede-

Digitized by Google

sima. A proporzione che questi medj si dilatano o si restringono, si aumenta pure o si diminuisce l'attività e la potenza degli Stati. Dunque il maggior grado di valore ¤ di potenza della popolazione in genere risulterà in primo luogo dal non lasciare all'immaturità, alla caducità ed all'infermità che quel *passivo* il quale non può mai venire sottratto dalle forze sociali, e quindi dal reprimere vittoriosamente le usurpazioni di un'ingorda ed inumana avarizia. Lungi l'idéa di leggi agrarie, di prammatiche, ¤ di altri simili mezzi: libertà economica e protezione delle naturali prerogative, ecco i mezzi di repressione di cui parlo.

§ 2229. Questa prima conclusione riguarda la popolazione, considerata soltanto come un aggregato di viventi; la seconda conclusione riguarda la tradizione morale e politica propria d'una congregazione di uomini, ¤ d'uomini bisognosi di scambievoli soccorsi. Questo è ancor poco. Noi dobbiamo considerare questi uomini nel punto più elevato del sociale incivilimento, nel quale abbisognano di maggiori facoltà. Quali saranno dunque i segnali visibili del valor civile comune degl'individui componenti una culta popolazione? In qual guisa e per quali indizj potremo dire, per esempio, che il popolo francese *civilmente* valga di più del popolo italiano? La risposta a questa domanda dev'essere tratta dalle *abitudini necessarie* alla più innoltrata civiltà, comuni a tutta una popolazione, ed acquisite dalla medesima.

§ 2230. Tutto considerato, si trova che dovrà dirsi una popolazione avere il suo più comune *valor civile* desiderabile: = 1.° quando il maggior numero sapia leggere, scrivere, far conti, conosca almeno in via di autorità i diritti ¤ i doveri di uomo e di cittadino, e li creda per un'intima coscienza anche religiosa; 2.° quando questo maggior numero, lavorando ¤ facendo lavorare per un tempo moderato, procacci a sè stesso ed alla sua famiglia i mezzi almeno bastanti a soddisfare ai rispettivi reali bisogni, ed in caso di vera impotenza venga soccorso; 3.° quando ognuno, non commettendo nè ingiurie nè usurpazioni, sia sicuro nell'esercizio plenario delle sue naturali prerogative. = Verificandosi queste tre circostanze, si può affermare che la popolazione, nella quale esse si riscontrano, possede il VALOR CIVILE COMUNE competente alla più alta civiltà, ed il più proprio alla potenza dello Stato. Dico il *comune*, per indicare il più universale e d'infimo grado. Il valor sociale ha e deve avere una lunga scala, i límiti della quale abbracciano tutti i diversi gradi di *merito civile* proprj della maturità di un popolo. Dal lavoratore di campagna sino al legislatore, dal soldato comune fino ai direttori dello Stato, esistono molti rami graduati di merito civile, i quali dánno valor sociale

Digitized by Google

agli uomini che li posseggono. La *somma* di questi valori, stimati anche nella loro intensità, forma il *valor complessivo civile* di un dato popolo. Da ciò deriva la sua POTENZA.

Tutto questo è detto qui *in anticipazione*, onde indicare soltanto le idée che si debbono annettere alle parole *valor civile* o *sociale*. In generale, parlando di ciò che dev' essere comune a tutti, onde avere un segnale della somma civiltà di un popolo, bastino i tre requisiti ora indicati. A suo luogo si dimostreranno in una maniera inconcussa.

III. *Della famiglia e de' suoi progressi rispetto alla potenza degli Stati.*

§ 2231. Da un antico fu detto che nelle società agrícole la famiglia è composta dall' uomo, dalla donna, e dal bue aratore. Con questo propriamente si compone la *casa*, ma non la *famiglia*, che dobbiamo contemplare nella politica fisiología. In questa la *famiglia* sveglia l' idéa tanto del *materiale*, quanto del *morale* e del *politico*, che conviene ai veri elementi della potenza di uno Stato. La *famiglia* negli Stati politici s' incomincia co 'l matrimonio, si prosegue con l' educazione, e si finisce con l'assistere la vecchiaja.

§ 2232. Prescindendo dallo stato sociale, io non veggo alcun *matrimonio*, ma non trovo che fortuiti accoppiamenti di un maschio con una femina, senz' alcun altro vincolo necessario che li tenga uniti. Parimente io non veggo *educazione* di sorta alcuna, ma solo un allevamento che dura co 'l bisogno della madre, e sino a che il fanciullo possa da sè stesso andare alla pastura. Niuno poi può prender cura della prole se la madre muore, nè dei genitori infermi, perchè nell'universale il bisogno troppo assorbente di un vitto precario occupa necessariamente altrove il selvaggio. Vano è pensare alle *tutele*, e più vano ad un potere che assicuri i conjugi. Se per avventura con un mezzo un po' più assicurato di sussistenza si stabilisce la *famiglia* (come nei principj di una vita pastorale o di una incipiente agricultura simile a quella di molte tribù d'America), altro non mi lice vedere che una *podestà indefinita* nel padre, senza poter contraporvi alcun temperamento atto a tutelare i diritti dei membri delle famiglie o di altri subalterni.

§ 2233. Fra la *podestà patriarcale primitiva* e la *patria podestà civile* vi è tanta differenza, quanta ve n' è fra il *diritto di privata violenza* e quello dell'*ordine giudiziale civile*. L' ordinamento delle famiglie è interamente relativo ai periodi dell'incivilimento, e però allo stato delle età delle civili società.

§ 2234. Taluni condannano come assolutamente eccessiva e mostruosa

Digitized by Google

la patria podestà, della quale tutte le storie antiche di popoli diversi hanno conservata la memoria. Se essi consultano il maturo incivilimento, hanno ragione; ma se consultano l'economía necessaria di tale incivilimento, questo giudizio è egli poi giusto? Questo giudizio è esso conveniente con le necessarie condizioni della natura fisica e morale? — Per far nascere le tribù conveniva incominciare dalle famiglie; e per avviare sì le tribù che le famiglie alla vita civile, era necessaria la patria podestà, ajutata in progresso dall'agricultura e dalla teocrazía.

§ 2235. Nel primo período tutte le autorità risedevano necessariamente nel capo della famiglia, che perciò era padre, sacerdote, giudice e re. Fondato uno Stato, la patria podestà doveva durare ancora, ed in compagnía del sacerdozio, anche diviso, e dell'agricultura sospingere le popolazioni all'equa convivenza, ed educarle per la medesima.

§ 2236. A proporzione che gli uomini si educavano ed avvezzavano all' ordine civile, la patria podestà doveva gradualmente restringere il suo impero, ed a pari passo dar luogo all'impero sociale di allargarsi. Così bel bello attenuandosi l'uno e crescendo l'altro potere, tutte le parti prendono la dovuta loro dimensione, richiesta dall'armonía e dal temperamento dello Stato politico. L'economía della natura esigeva questo andamento, senza del quale era impossibile il passaggio dalla vita agreste alla civile, ed il perfezionamento tanto dei poteri delle famiglie, quanto di quello degli Stati.

§ 2237. Quella che voi accusate come *barbarie* altro non è che il carattere dell'età, come l'acerbo e l'aspro è quello del frutto immaturo. Ma questa *barbarie*, accoppiata con le cagioni preordinate ed operative del progresso, forma appunto la *perfezione rispettiva* di quella età.

§ 2238. Nell'andamento sopra descritto della famiglia abbiamo anche quello delle politiche società. Dallo stato individuale, unito, ravviluppato ed isolato, i poteri passano allo stato collettivo, diviso, sviluppato e connesso, serbando sempre quella continuità ossia quel passaggio, che avendo il suo addentellato nello stato antecedente, assicura la durata e la forza del susseguente.

IV. *Della parte morale delle famiglie rispetto alla potenza degli Stati.*

§ 2239. Di sopra ho accennato che negli Stati politici la *famiglia* s'incomincia co'l *matrimonio*, si prosegue con l'*educazione*, si finisce co 'l *soccorrere la vecchiaja*. Ecco tre pani (disse un antico): il primo lo divido; il secondo lo impresto; il terzo lo rendo. Divido il primo con la moglie; impresto il secondo ai figli; rendo il terzo ai genitori. In

Digitized by Google

questo discorso, sebene non si esprima fuorchè la sussistenza, ciò non ostante si allude a tutto l'ordine della *famiglia*. Il riparto espresso in questo discorso è suggerito dalla natura, la quale non costituì le famiglie umane come quelle delle api, nelle quali si uccidono i maschi tosto che abbiano adempiuto alle funzioni della fecondazione. Venerabile è la vecchiaja, come amabile è la fanciullezza da per tutto dove una selvaggia indigenza od una forzata miseria non soffoca o deprava le affezioni di famiglia. Guai a quello Stato, detto *incivilito*, nel quale la fanciullezza viene trascurata e la vecchiaja derisa! Ivi regna di certo il colmo dell'inumanità e della depravazione.

§ 2240. Non è mio oggetto di ripetere quì ciò che riguarda la *morale* e il *diritto*, ma di accennare ciò che interessa la potenza degli Stati politici. La parte morale del *matrimonio*, dell'*educazione* e del *soccorso della vecchiaja*, in relazione alla *potenza degli Stati*, ecco l'argomento proprio della politica fisiologia.

§ 2241. Io non parlerò quindi degl'incoraggiamenti, e peggio delle leggi obliganti ai matrimonj. La natura non abbisogna d'essere incoraggiata, ma solo di non essere contrariata, come tutti sanno e fu da molti dimostrato. Dunque nelle leggi d'Augusto, in quelle di Luigi XIV. di Francia, nelle esenzioni statutarie per chi ha dodici figli, ed in altre simili ordinazioni, altro non veggo fuorchè la prova d'una mala condizione politica dello Stato e della male intesa scelta d'un rimedio, il quale lasciando sussistere la causa del male, altro non fa che vie più inasprirlo. Quanto più certe e note sono queste verità, tanto più meritano d'essere adottate come fondamenti della dottrina su la Giurisprudenza degli Stati. Proseguiamo.

§ 2242. Il *matrimonio* viene comunemente riguardato come l'unione convenuta di un uomo con una donna ad oggetto di procreare e di educare la prole che nascerà. È impossibile che l'una o l'altra parte voglia l'unione per istar male. Il *matrimonio* è così subordinato alla condizione che per parte dei conjugi non vengano offesi i riguardi scambievolmente dovuti, che senza questa condizione non si può intendere che un uomo ed una donna di mente sana vogliano l'unione matrimoniale. Più ancora: importando il *matrimonio* l'abituale convivenza unita, esso viene disciolto *di fatto* (1) con l'abbandono o con la separazione, sia volontaria, sia forzata, dei conjugi.

---

(1) Si noti quest'espressione per non confondere lo scioglimento in via *di fatto* con lo scioglimento al tutto inammissibile del vincolo conjugale, giuridicamente e religiosamente parlando. (DG)

Digitized by Google

§ 2243. Ma dall'altra parte è certo che il vincolo principale degli Stati sta così nell'equa unione interna d'ogni famiglia, che dall'ordinamento *di fatto* delle medesime si determina lo stato più o meno barbaro, più o meno civile, e quindi più o meno potente d'un popolo. Questo è ancor poco. La *forza morale* degli Stati in massima parte risulta dalle affezioni di famiglia; così che a proporzione che queste sono più o meno coordinate, e più o meno energiche, uno Stato riesce moralmente più o meno potente.

L'una e l'altra di queste proposizioni dev'essere dalla civile filosofia luminosamente dimostrata e validamente confermata con la storia, onde erigerle in aforismi. Queste due proposizioni poi debbono essere sviluppate e combinate in senso unito, onde potere allora calcolare l'azione complessiva o veramente pratica delle famiglie ad afforzare la potenza degli Stati.

§ 2244. L'ordinamento *di fatto* delle famiglie, delle quali parliamo quì, presenta in primo luogo la condizione più o meno equa, più o meno soddisfacente dei conjugi fra di loro; o, per dirlo altrimenti, presenta le *condizioni* della convivenza famigliare dei conjugati. La schiavitù o la libertà delle donne è il segnale decisivo della barbarie o della civiltà di un popolo, com'è il segnale decisivo della condizione più o meno soddisfacente delle donne. In generale la schiavitù si verifica tutte le volte che si deve obedire al volere di un privato padrone. Non confondiamo le relazioni dei servigi domestici fra un così detto *padrone* ed un *servitore salariato*. Questa situazione altro non esprime che uno stato *convenzionale*, nel quale interviene una locazione d'opera, che viene giornalmente prestata dal così detto *servitore*, e pagata dal così detto *padrone*.

Lungi che quì si debba obedire al volere di un privato padrone, al contrario non si soddisfa fuorchè alle condizioni di un libero contratto. Lo stesso si deve dire dell'agricultore o del giornaliero rispetto al proprietario delle terre; dell'operajo rispetto al fabricatore, ec. Tutto è convenzionale e commerciale, e da per tutto si verifica l'indipendenza. Quì, parlando della schiavitù delle donne, essa si verifica realmente tutte le volte ch'esse per massima generale praticata debbano dipendere dal volere d'un marito loro mal grado, e in onta delle prerogative naturali all'umanità.

In questo caso violandosi le condizioni naturalmente eque del matrimonio, la donna non trova nè protezione nè risarcimento, e quindi rimane del tutto schiava.

Digitized by Google

§ 2245. Questa specie di schiavitù si riscontra più o meno estesa in tutte le barbare popolazioni e sotto i non riformati Governi. Dove una tenace agraria o pecuniaria aristocrazía resiste per indole sua a tutte le utili riforme, debbono necessariamente rimanere le tracce dell'antica barbarie, in onta di tutti i lumi del secolo, e malgrado gl'impulsi di una più illuminata coscienza. Leggete le relazioni dei costumi delle varie nazioni barbare rispetto alle donne; scorrete indi alcuni paesi settentrionali della moderna Europa: e voi toccherete con mano la verità di questa osservazione. Non vi lasciate sedurre dall'ipocrisía delle leggi, ma badate ai fatti reali.

V. *Come debba essere ordinata la libertà delle donne rispetto al loro meglio ed alla potenza morale dello Stato.*

§ 2246. Quando si parla della libertà delle donne, si vuole esprimere una facoltà utile per loro e per la famiglia, nonchè concorde alla forza morale dello Stato. Per quanto le leggi vogliano favorire l'equo trattamento delle donne, esso non deve giungere al punto d'interamente abbandonarle a loro stesse, sì per il loro meglio, e sì per la conservazione dell'ordine delle famiglie. Libertà protetta e specialmente sostenuta dall'autorità sociale dev'essere quella delle donne. Dono funesto sì a loro, che alla famiglia e allo Stato, sarebbe una pretesa libertà di alienare i proprj beni eguale a quella dei loro mariti. Con ciò effettivamente si ritirerebbe quella protezione della quale abbisognano per tutelare il peculio che seco portarono, e per assicurare fra i conjugi quella concordia che rimarrebbe distrutta tutte le volte che la donna, libera padrona di disporre delle sue sostanze, non acconsentisse alle voglie d'un marito sempremai predominante e sempre esposto a maggiori vicende della fortuna. Invano si vorrebbe quì far valere il ricorso ai Tribunali di giustizia: esso potrebbe al più aver luogo nei casi di violenza tentata o praticata. Ma contro i casi di seduzione, di raggiri, di assalti morali per parte di un marito, ed ancor più nei casi d'inesperienza, di debole consiglio, di voglie improvide, di capricci proprj, a che gioverebbe questo preteso rimedio?

§ 2247. Questo è ancor poco. Intendete voi bene il male immenso ed irreparabile che provocate, reso ancora più funesto dal rimedio che proponete? Gettare la face della discordia dov'è sommamente importante mantenere pace, concordia, amore; funestare l'ultimo asilo dell'uomo e del cittadino co'l conflitto d'interessi pecuniarj; vi par forse cosa umana e politica, e non più tosto il massimo degli attentati?

Digitized by Google

Ora questa discordia e questi conflitti non sarebbero forse provocati dalla vostra stessa legge? Questa discordia e questo conflitto non conducono forse ad una guerra formale, allorchè si debba aver ricorso ai Tribunali di giustizia? Non disciogliete voi dunque le famiglie con lo stesso rimedio che mi offrite? non assoggettate voi forse una donna prudente a tutte le secrete sevizie, a tutte le innumerevoli amarezze inseparabili dalle domestiche rotture? Funesto dono, io lo ripeto, ed anzi barbarie palliata sarebbe il pareggiare in tutto e per tutto la libertà economica delle mogli a quella dei mariti. La libertà è un dono quando rappresenta la *facoltà pratica* di procacciare il bene e di allontanare il male. Forsechè sarebbe pietà o favore ad un fanciullo ignaro dei pericoli, o imprudente per esporsi, l'abbandonarlo a sè medesimo sotto il pretesto ch'egli è uomo, e gode dei diritti degli altri uomini maturi? Ritirare la protezione a chi ne abbisogna non è forse lo stesso che commetterlo in balía del suo nemico? Se fu opera dei progressi della civiltà il sottrarre le donne dalla domestica schiavitù per porre le loro sostanze sotto la protezione speciale della publica autorità, sarà dunque opera distruttiva di questa civiltà il sottoporle ad una schiavitù morale, sia d'un prevalente marito, sia delle personali loro debolezze.

§ 2248. Ecco fra quali estremi sta racchiusa la *vera e civile condizione* delle donne negli Stati ordinati a potenza politica. Questa conchiusione è assoluta, perchè dedotta da motivi costanti ed universali. Viaggiatori filosofi, che hanno attentamente esaminata la parte morale delle popolazioni diverse del globo, sono venuti alla conchiusione generale di riconoscere nelle donne la prevalenza per la parte del cuore, e negli uomini la prevalenza per la parte della mente. Con questa economia la natura ha disposto che il consiglio sia unito alla forza, e l'affetto alla debolezza. Dalla colleganza e dal temperamento dell'uno e dell'altro, mediante la famiglia e la sociale convivenza, la natura fa sì che la forza sia addomesticata e temperata dall'affetto, la debolezza sia ajutata dalla forza.

§ 2249. Per quanto gli uomini faciano, essi non potranno nè rovesciare nè controvertere impunemente le condizioni dell'ordine naturale. In tutti i tempi pertanto fu riconosciuto che nel régime famigliare la *preminenza* spetta al marito, salvi tutti i diritti naturali delle mogli. « È cosa contraria alla ragione ed alla natura che le donne siano padrone e nella casa, come praticavasi presso gli Egizj. » Questa osservazione di Montesquieu la troviamo presso la più vetusta filosofía, della quale serbiamo memoria nell'Occidente. Veggasi il Compendio di Ocello Lu-

Digitized by Google

cano, e ne rimarremo convinti. Unendo questa osservazione con l'antecedente, quale risultato ne nasce? Che i due estremi della servitù e del dominio famigliare delle donne sono contrarj al buon ordinamento della famiglia; che la donna abitualmente secondaria, ma libera, « di più debole consiglio, coraggio « forze, deve avere il suo punto d'appoggio e di speciale tutela tanto contro le temute usurpazioni del marito, quanto di altri e di sè stessa.

§ 2250. Poste le donne nello stato inspirato dall' umanità e indicato dalla ragione, che cosa ne segue per la potenza degli Stati? Che fatte le donne di mente e di cuore cittadine, sono « dentro e fuori della famiglia rese possenti ed estese molle di potenza degli Stati. Costituendo esse la metà della popolazione, dirigendo la prima educazione dei figli, influendo abitualmente su i figli e su i mariti, esercitando al di fuori nella convivenza sociale tanto impero su gli uomini, esse possono formare un possente elemento morale della forza degli Stati. Rese le donne cittadine, ed allevate per essere madri cittadine, esse non possono generalmente stimare nè godere d' essere ricercate fuorchè da giovani di belle speranze. Allora per avere la mano di una donzella distinta sono costretti a segnalarsi nella publica opinione, « almeno dare speranza di divenire un giorno utili « distinti cittadini. In questo solo senso l'amore può essere un *politico motore*. Porre in esempio il costume dei Sanniti di scegliere la donzella che piace, come premio del valor suo, oltrechè offende la libertà dei matrimonj, egli è lo stesso che considerare le donzelle come prede simili alla Briseide d'Achille « alle schiave dei Musulmani. Il selvaggio americano, che serve una famiglia per ottenere una donna, realmente compra una schiava, « non associa una compagna utile per la famiglia e per lo Stato (1).

VI. *Come la parte morale delle famiglie entri a costituire la forza morale degli Stati.*

§ 2251. Nel dar ragione dell'idéa della potenza degli Stati noi abbiamo accennato come costitutivo della medesima il *patriotismo*. Ma che cosa può essere egli in natura, fuorchè un amor proprio unificato con quello dello Stato? Ma questo amore dev' essere acceso ed alimentato da motivi che ci tocchino e che ci associno a questa patria. Ora

(1) Ciò non è da confondersi co'l caso, del quale l'antichità ci offre qualche esempio, di matrimonj conchiusi dietro la prestazione di servigi. La differenza sta in questo, che in tali matrimonj era determinata prima la persona della moglie, e vi era il mutuo libero consenso. La diversità è evidente ed essenziale. (DG)

Digitized by Google

qual è il centro d' unione, qual è il primo mediatore di associazione? La famiglia equamente ordinata e patrioticamente mossa. Nella famiglia si concentra realmente il primo e l'ultimo termine della nostra vita sociale. Com' essa è il centro d'onde partono i primi movimenti della vita civile, così è la mèta alla quale finalmente tutti ritornano. Ridotta la cosa a questo punto, noi vediamo che il matrimonio forma il primo mezzo della parte morale ossia della forza motrice degli Stati politici. Egli dunque deve formare uno dei più ragguardevoli oggetti della politica fisiologia. Quì io non posso fuorchè delibare la tesi, per farne sentire la dignità e l'importanza. Toccherà all'analisi, riserbata alla fisiologia degli Stati, il dimostrarne e lo svilupparne la verità ed i rapporti di connessione e d'influenza, onde dedurne i dettami regolatori della potenza degli Stati.

§ 2252. Fratanto, prevalendomi delle nozioni più note ed ammesse, io fo osservare la grande verità, che le affezioni domestiche possentemente concorrono a costituire la forza morale degli Stati. Le affezioni domestiche, afforzate e dirette dalle graduali e certe ricompense al merito, delle quali ho già parlato di sopra (Capo I. n.° V. di questo Libro), formano quel fascio di luce attiva e vivificante, ch' eccita ed avvalora la vita desiderabile degli Stati. Parlando delle affezioni domestiche, egli è noto che colui che non è affettuoso padre, affettuoso figlio, affettuoso marito, non riesce nè cordiale cittadino, nè zelante magistrato, nè caldo militare. Questo è ancor poco. Mancando le affezioni virtuose, entrano necessariamente le viziose, perchè l' amor proprio vuol essere soddisfatto. Chi non è per me, è contro di me, può dire la società. Allora nello Stato mancando l'azione della salute, scoppiano d'ogni parte gli assalti della corruzione. Ecco allora uno Stato infiacchito, infermo, corrotto, che tende ogni dì più alla disoluzione.

§ 2253. Fino dalla più alta antichità fu sentita la connessione e l'essenziale influenza delle virtù domestiche su la sorte degli Stati politici. « Le famiglie (dice Ocello Lucano) formano parte delle città, e queste » medesime parti entrano nella composizione del tutto. Ora è troppo » naturale che un tutto composto di parti riesca quale le sue parti sono. » Nella stessa guisa che la costruzione delle prime parti contribuisce » assaissimo alla perfezione o al difetto di un'opera; e così, per esem» pio, la posizione del fondamento in un edifizio, la chiglia nella costru» zione d' una nave, il rilasciamento della voce nell' armonía o nella me» lodía: così pure la disposizione e l' ordine delle famiglie contribuisco» no assaissimo a rendere un Governo bene o male ordinato e regolato. » (*Dell' Universo*, Capo IV.)

Digitized by Google

§ 2254. Quando Roma fu veramente potente, quali erano le domestiche virtù e le sue civili affezioni? — Se io sarò buon cittadino, poteva un Romano dire alla moglie ed ai figli, io sarò illustre nella Repubblica, ed otterrò certamente onori e ricompense. Se alleverò i miei figli quali la mia patria li desidera, saranno la mia gloria e la mia consolazione, e si procacceranno essi pure onori e vantaggi. La loro carriera, come la mia, è aperta fino al Senato ed al Consolato. La loro e la mia ricompensa è certa, quando noi giungiamo a meritarla. Noi avremo rivali: tanto meglio per noi. Essi ci costringeranno a non dar materia alle loro censure, e ci serviranno di stimolo possente a superarli in merito ed in virtù. Se a te, moglie mia, sono cari il tuo marito ed i figli tuoi; se ti sta a cuore d'appartenere ad una famiglia distinta e venerata; se, andando al tempio a ringraziare gli Dei, gradisci d'essere mostrata a dito, e riverita come moglie di un cittadino illustre e come madre di figli d'alte speranze; tu vedi ciò che ti resta a desiderare e a praticare nella nostra famiglia, la di cui interna amministrazione è a te affidata. Tu incessantemente occupata a formar figli alla patria, stringendo i pargoletti al tuo seno, alle deliziose commozioni della natura sentirai associate quelle delle alte aspettative de' tuoi cari e della tua gloria. —

§ 2255. In questo discorso si trova o no esposta la connessione e l'influenza naturale fra l'ordine e la parte morale delle famiglie e la potenza dello Stato? L'ordinamento dello Stato fa nascere il buon ordinamento delle famiglie; e viceversa le virtù e le affezioni delle famiglie producono le virtù e le imprese necessarie alla potenza degli Stati. Noi abbiamo parlato nell'antecedente paragrafo del *valor fisico* della popolazione rispetto alla potenza dello Stato, ed abbiamo veduto in che consista. Ora si può domandare in che consista il *valor morale* di questa stessa popolazione. La risposta è fatta dalle cose dette fin quì. Il *valor morale* della popolazione, rispetto alla potenza dello Stato, consiste nelle affezioni patriotiche delle famiglie componenti la stessa popolazione. Resta a parlare del *valor economico*, il quale realmente è sottinteso dal *fisico* e dal *morale*, e senza del quale non può esistere nè l'uno nè l'altro. Ma di questo ho già parlato nel n.° II. di questo Capo, e dovrò dirne ancora.

VII. *Stato morale delle più notabili famiglie nei popoli dominati dispoticamente. Conseguenze per la potenza dello Stato.*

§ 2256. Romanzesche, sofistiche, o fuori di stagione sembrano tutte queste cose ai Governi ed alle generazioni degradate. Quanto ai primi,

Digitized by Google

essi considerano gli uomini, rispetto alla potenza dello Stato, come altretanti projettili, o come altretanti animali da cacciarsi gli uni contro gli altri a grado dei padroni che li governano. Una grave sconfitta sofferta viene considerata come un guasto fatto dal lupo al gregge, da compensarsi con gli accoppiamenti notturni di una Capitale (1). Allora si verifica una seconda barbarie, la quale si manifesta sotto le spoglie rilucenti dell' opulenza, e sotto i cenci schifosi dell'indigenza. L'ozio, la vanità e la voluttà nelle alte classi colpisce le famiglie di squalore mortale; i mariti e le mogli divengono l'un l'altro stranieri; si neglige l'educazione morale della prole, ed al più si sostituisce un freddo cerimoniale ai talenti ed alle virtù. Allontanati i figli dalle loro madri, sì per nascondere un testimonio della loro età, che per lasciar loro il tempo alle conversazioni, agli spettacoli ed agl' intrighi, l'interno delle famiglie perde l'aria di vita che dovrebbe avere: ivi non esistono più nè padri, nè madri, nè figli, nè fratelli, nè sorelle; tutti appena si conoscono; tutti sentono di vivere in una trista solitudine; tutti per conseguenza cercano un pascolo al di fuori.

Qual è fratanto lo stato della loro mente e del loro cuore? Lo dicano coloro che li conobbero o li conoscono: dicano se sia vero o no che in questo stato si verifica una vera barbarie, tanto peggiore della naturale, quanto peggiore è la corruzione che la rozzezza. Tacio della barbarie coperta di cenci, per conchiudere che sotto sì fatti Governi le due estremità della popolazione si rassimigliano e si toccano, per accrescere vie più la scambievole loro degradazione e depravazione, e quindi la debolezza dello Stato.

§ 2257. A questo scandaloso ed affligente spettacolo d' ignoranza, di vizj, di corruzione e di delitti i filantropi deplorano l'infelicità dei tempi, ed i ministri della religione minacciano i castighi del Cielo. Ma il mondo rimane sordo, e tutto va sempre peggio. Un malato può forse guarire con le doglianze degli amici e con gli amuleti? Cacciate le materie morbose, riformate il régime sanitario, invece di perdere il fiato a deplorare e ad esorcizzare; ed allora vedrete rinascere i costumi privati e publici ad un solo tratto, e gli uni alimentare gli altri. Ma sapete voi come ciò si possa fare? Sarete voi pronti a sottoporvi alla necessaria riforma? Io

---

(1) Questo allude a un detto di Luigi XIV. dopo una battaglia perduta. Federico re di Prussia scriveva a Voltaire: *Io riguardo il popolo come una torma di cervi in un parco di un gran signore, i quali non hanno altra funzione che quella di popolare e riempiere un recinto.* Così due Re, ai quali fu attribuito il nome di *Grandi*, hanno professato come valutassero il popolo.

Digitized by Google

non voglio violenze, non voglio una forzata povertà: io domando solo ciò che la natura spontaneamente invoca.

§ 2258. Volgendoci ora all'argomento della migliore potenza dello Stato, quali saranno i pronostici che un osservatore filosofo formerà su la condizione della *cosa publica* in un paese nel quale le più notabili famiglie sono tanto degenerate? Da queste famiglie, o per legge o per uso (egli dirà), vengono tratti i magistrati, gli amministratori ed i capitani. Avremo dunque magistrati senza coscienza, amministratori senza previdenza, militari senza patriotismo. Il cuore di costoro, prima congelato dall'egoismo, non rimase sensibile fuorchè all'orgoglio, all'avarizia ed all'ambizione. Com'è mai possibile che divenga tutto ad un tratto benigno, generoso ed equo? Se prima furono avvezzati a riguardare le cariche e gli onori come altretante prestazioni dovute alla loro nascita; se furono educati a trattare il popolo quale canaglia fatta per servirli: come mai costoro sotto le insegne di publici funzionarj cangeranno improvisamente le contratte affezioni? Ma se dominano ancora tali affezioni, come sarà governato e difeso lo Stato? Se di più occupano esclusivamente ogni grado eminente, come si potrà dar luogo a' cittadini illuminati e virtuosi che la fortuna avesse preparati? Ma, ridotta la cosa in tal guisa, a che si ridurrà la potenza dello Stato?

CAPO IV.

Del terzo costitutivo degli Stati rispetto alla loro potenza, cioè del Governo.

I. *Distinzione fra la* Sovranità *ed il* Governo. *Idéa propria di quest' ultimo. Distinzione fra la* costituzione dello Stato *e quella* del principato. *Criterio per giudicare della loro bontà.*

§ 2259. Altro è la Sovranità, ed altro è il Governo; come altro è la forza di un individuo, ed altro è la direzione ed il principio stesso dirigente di questa forza. Che cosa sia in sè stessa la Sovranità, quali ne siano i caratteri, i limiti, le qualificazioni di diritto necessario, lo abbiamo spiegato nel quinto Libro. Ivi pure abbiamo esaminata la natura di fatto e di diritto del mandato governativo, e quindi i rapporti del Principe sì rispetto ai singoli che rispetto a tutto il popolo, considerato come corpo avente diritti e volontà. Quì all'opposto si tratta di vedere quale ne sia o ne debba essere la *direzione considerata tanto nel suo principio costituente, quanto nelle sue funzioni.* Convien cogliere a

Digitized by Google

dovere la distinzione fra questi due argomenti, i quali o per ignoranza o per una male intesa adulazione da una parte, o per orgogliose pretensioni dall'altra vengono confusi. Oltre a ciò convien distinguere le clausole o, a dir meglio, le parti del mandato governativo. Siccome per natura ogni uomo nasce nudo, inerme e debole al pari d'ogni altro, nè l'uno può essere proprietà dell'altro; così la qualità di *governante* è essenzialmente qualità acquisita, unicamente derivante da un *officio publico conferito e sostenuto* dal concorso di una forza prevalente di molti. Quest'officio è appunto la *direzione* dei publici poteri, la quale veramente è una grande servitù accompagnata da una grande dignità. Tutto ciò è evidente, dopo le cose dimostrate nell'antecedente Libro. Ai direttori dello Stato suolsi attribuire malamente il nome di *Sovrani*, mentre per fatto o per diritto non compete loro nè può competere fuorchè quello di *direttori delegati del publico potere*. Così al duce che comanda anche assolutamente ad un esercito non compete per fatto o per diritto fuorchè il nome di *direttore della forza dell' esercito*. La Sovranità, per chiunque non ama di parlare assurdamente, risederà sempre in chi possede la forza prevalente. Se riguardiamo un popolo non conquistato, risiede presso tutta l'unione, quand'anche quest'unione non amministri la cosa publica in persona, ma si valga di mandatarj riconosciuti. Come il direttore d'una compagnia di socj eguali ed indipendenti distinguesi dal corpo della compagnia, è soggetto al volere ed alla forza di *tutta la compagnia unita*; e però in sè non racchiude la Sovranità, ma solamente la delegata facoltà di dirigere: così nella compagnia permanente civile dei popoli la Sovranità risiede essenzialmente nella massa del popolo, ed il suo Governo non può vestire altro carattere, che quello di una *delegazione* a dirigere la cosa publica. Il sommo imperante non è dunque il governante; quest'ultimo è soltanto un mandatario o un agente deputato dalla comunità. Le sue facoltà non sono altro che i mezzi e le maniere onde adempiere ad un dovere imposto e rispettivamente assunto. Ciò consta dalle cose dimostrate nel Libro antecedente.

§ 2260. Sia pur vero ch'io sia tenuto ad obedire: e che perciò? Io non obedisco a lui, ma a tutta la compagnia, della quale egli fa valere il mandato; e quindi obedisco anche a me stesso. La cosa è tale, che quando consta ch'egli voglia far valere una volontà diversa dalla *publica*, egli si fa reo di violato mandato, e i suoi comandi non solo rimangono senza diritto, ma sono positivamente criminosi. Se quindi egli non è tiranno di *titolo*, egli è tiranno di *amministrazione*.

Digitized by Google

§ 2261. Premesse queste osservazioni, si domanda in primo luogo che cosa si voglia significare co'l nome di *Governo* d'uno Stato. A ciò rispondo, che volendo esprimere co'l meno di parole il vero ed essenziale concetto indicato co'l nome di *Governo*, si dovrà dire *essere la direzione dei poteri publici dello Stato*. Quì non fu aggiunta la qualificazione di *direzione suprema*, per non mutilare la vera idéa del *Governo*, la quale nella sua costituzione e nel suo esercizio abbracciando tutte le autorità costituite, e quindi anche le più infime delegazioni ed officj, non si doveva limitare ad un Principe, ad un Senato, ad un' assembléa, ma doveva abbracciare ogni grado ed ogni forma di publica direzione.

§ 2262. La direzione malvagia, od opposta alla sua instituzione, non merita il nome di *direzione*, ma bensì di *traviamento* e di *disordine*. Quando adunque nel definire il *Governo* si usa il nome di *direzione*, si vuole significare una direzione ordinata al fine per il quale fu instituito il Governo, e non una direzione disordinata o contraria al fine suddetto. Quando è disordinata o contraria, non esiste il *Governo*, ma solo domina l'*arbitrio* o la *tirannia*. *Reggere* e *governare* non possono essere sinonimi di *abbandonare* e di *opprimere*, o di *far servire a sè stessi*.

§ 2263. La direzione dei poteri publici dello Stato si deve considerare quì espressa tanto in *potenza*, quanto in *atto*. Quando la consideriamo in *potenza*, nasce l'idéa propria del *principato*, distinto per sè stesso dalla *Sovranità* propriamente detta; quando poi consideriamo questa direzione in *atto*, nasce l'idéa del *régime*, ch'esprimiamo co' i verbi *reggere*, *governare*, *regolare*, *amministrare* ec. lo Stato.

§ 2264. Quando fermiamo l'attenzione su'l *principato* considerato come *potenza*, indichiamo tutte le condizioni di *fatto* e di *ragione* delle competenze del principato medesimo; quando poi consideriamo distintamente il *régime*, allora rappresentiamo tutto il complesso delle *funzioni* del principato medesimo.

§ 2265. Nei tempi moderni, per un uso derivato specialmente dai Francesi, il nome di *Governo* talvolta si usa per dinotare le persone investite della facoltà di esercitare la direzione dei poteri publici. Allora altro non si dinota che il *personale* che dirige questi poteri. In ultima analisi però questo *personale*, considerato tanto nella sua formazione quanto nelle sue attribuzioni, entra a far parte della *forma* con la quale viene costituito il principato. Anche il *personale* adunque viene compreso nella su riferita definizione. Allora la *direzione* si considera personificata in coloro ai quali fu affidata.

Digitized by Google

§ 2266. Che cosa è dunque il *principato?* = La facoltà ossia la podestà di dirigere i poteri publici dello Stato. = Che cosa è il *régime governativo?* = Il complesso delle funzioni di questa podestà. =

§ 2267. Altro è la *costituzione dello Stato*, ed altro è la *costituzione del principato.* La prima abbraccia l'ordinamento dei poteri sì nazionali che principeschi; la seconda si restringe soltanto a questi ultimi. Come nella costituzione fisica dell'essere nostro, presa nella sua totalità, si comprende quella tanto del cervello, quanto del rimanente della nostra machina; così appunto sotto l'idéa della *costituzione dello Stato* si comprende tanto la principesca che si riferisce al cervello, quanto la nazionale che si riferisce al rimanente del corpo.

§ 2268. La forma del principato può essere nominalmente o in molta parte simile in due paesi, senza che la costituzione dello Stato sia identica. Fingete due monarchíe assolute, in una delle quali esistano classi privilegiate, e nell'altra no: direte voi che la costituzione dei due Stati sia identica? Chi potrebbe nè meno affermare che la costituzione di Francia e d'Inghilterra siano identiche, malgrado che in ambedue esista un Re con una Camera dei Pari, ed un'altra dei Comuni? Non ci lasciamo illudere nè dalla simiglianza dei nomi, nè da quella di certe forme: poniamo invece attenzione al modo co'l quale vengono assicurati e soddisfatti i diritti e gl'interessi sociali dal dato ordinamento dei poteri stabiliti.

§ 2269. Ciò che costituisce il carattere decisivo di qualunque ordinamento civile si è la misura dei poteri e il giuoco degl'interessi delle nazioni. Nelle caste indiane vediamo il più snaturato incatenamento del popolo ed il più ributtante predominio dei Bramini. Noi qualifichiamo in conseguenza la costituzione degli Stati indiani come la più contraria alla sociale unità ed alla prosperità comune, e quindi come la più detestabile fra le sacerdotali. Qual è il criterio che si deve usare nel giudicare? — S'egli è vero che il Governo altro non è che la direzione del poter publico, egli necessariamente dee vestire le qualità e adempiere i doveri del poter publico. Ma così è che il poter publico ha tutte le condizioni di nazionale, e di subordinato alla sola prosperità e potenza nazionale, come fu dimostrato nel Libro quinto. Dunque qualunque Governo che manchi di adempiere alle condizioni proprie del poter publico, sarà essenzialmente vizioso, senza diritto, e formalmente nocivo. Ecco l'unico possibile criterio per giudicare della bontà o della malvagità, della legitimità o della illegitimità di qualunque Governo.

§ 2270. Io prescindo per ora dal cercare se sia stato o no usurpato il comando, e se pe'l suo titolo sia legitimo o tirannico; prescindo ancora

Digitized by Google

dal cercare se sia o no temperato da leggi fondamentali, ed anzi voglio supporlo assoluto: io voglio perfino considerarlo possessore investito di tutta la possanza sociale, e quindi Sovrano a rigor di termine. Potrà egli forse avere più diritto e potere di quello che a tutta la società si compete? Non mai. Ciò posto, ne viene di necessità che i requisiti del poter publico dovranno servire di unica norma per giudicare d'un Governo.

§ 2271. Come si qualificano gli uomini dal loro abituale modo di operare, così si qualificano i Governi dalla maniera abituale con la quale trattano i popoli: le loro massime, i loro principj, i loro disegni vengono giudicati in conseguenza di questa loro abituale maniera. Allorchè pertanto gli scrittori per una speculativa esaltazione di mente (come fecero il Delolme e il Blackstone) tessono il panegirico di una costituzione di Governo, il cui effetto riesce contrario alle aspettative, tali scrittori debbono rassimigliarsi ad Issione che abbraccia una nuvola invece di una Diva. Ogni uomo di solido giudizio si valerà sempre della regola evangelica: *a fructibus eorum cognoscetis eos.* Se il frutto è reo, l'albero sarà pur reo. Quando i fatti indubitatamente attestano i malvagi effetti di un régime, allora è forza concludere che sia pur malvagio l'ordinamento dello Stato. Ora da che si rileva questa reità, fuorchè dal paragone fra ciò che *dev' essere* e ciò ch' *è di fatto* (1)?

II. *Delle funzioni massime di un Governo rispetto alla potenza dello Stato.*

§ 2272. Per quali *modi*, in mira alla potenza maggiore degli Stati, si può esercitare la direzione dei publici poteri? — A questa domanda fu in generale già risposto nel Capo III. del Libro antecedente. Ivi però soltanto fu posta attenzione ai caratteri distintivi delle funzioni ultime e capitali di ogni Governo, senza per altro considerarle espressamente in relazione alla potenza maggiore degli Stati; o almeno le condizioni di diritto non furono dimostrate in particolare indispensabili alla maggiore potenza. Ora quì si tratta di vedere questa relazione, dalla potenza

---

(1) Tutto questo discorso conferma quanto ho detto nell'*Avvertimento* premesso a quest'Opera (vedi pag. 1101-1102). Non si tratta di dare un'assoluta ed esclusiva preferenza ad una data forma di Governo, ma di determinare le condizioni naturali che la ragione domanda in qualunque sistema di reggimento, per giudicare della sua concordanza con quel modello di giustizia che risulta dai necessarj rapporti sociali indipendenti da qualsivoglia umano arbitrio. Io non entro a discutere e giudicare ogni singola proposizione dell'Autore, ma sostengo che al complesso delle sue dottrine non si può dare una significazione diversa da questa.

(DG)

Digitized by Google

della quale in ultima analisi deve risultare l'effetto vero ed ultimo pe'l quale ogni Governo viene costituito. Nel detto Capo III. del Libro V. fu detto che i modi co' i quali si può esercitare la direzione dei publici affari riduconsi alla *legislazione*, all'*amministrazione publica* ed alla *coazione*. Credo che in una maniera più esatta si debba dire che questi modi, co' i quali si esercita ogni Governo, consistano: 1.° nel comandare; 2.° nell'invigilare; 3.° nell'impiegare la forza publica. La legislazione forma una parte massima soltanto del comandare, perocchè funzione del Governo è anche ogni atto amministrativo, co 'l quale si comandano tutti gli atti esecutivi per la cosa publica, fatta astrazione se espressamente le leggi abbiano comandato tali atti particolari. L'universale vigilanza poi, che abbraccia tutto il circolo degli atti governativi e che incessantemente cammina al loro fianco, non si vedeva espressamente enunziata, ma solo implicitamente compresa dentro l'amministrazione publica. A maggiore chiarezza pertanto credo che i modi co' i quali si esercita la direzione dei poteri publici si debbano esprimere co 'l comandare, con l'invigilare, e con l'impiegare la forza publica.

§ 2273. Qui si domanderà se tutto l'orbe possibile del Governo sia espresso in queste tre parti. — Ognuno risponderà affermativamente, pensando soltanto a che si possa ridurre qualunque completa e perfetta direzione. Quando si comanda una cosa, cui si vuole effettivamente eseguita, è vero o no che conviene informarsi se venga o no eseguita, o se ciò si facia nel modo comandato? Ecco la *vigilanza*. Se poi si vegga che non venga eseguita, o lo sia in una maniera diversa, sia per renitenza, sia per impotenza, è vero o no che convien ricorrere alla forza, sia per costringere, sia per soccorrere? Quando finalmente l'opera è compiuta, che cosa rimane a fare di più? Ecco dunque in poche parole dimostrato che tutto l'orbe possibile delle funzioni governative si restringe alle tre funzioni suddette.

§ 2274. Ma qui si vuol sapere principalmente in quale maniera queste funzioni si possano eseguire in mira alla potenza maggiore degli Stati. — Tale domanda, posta così in questo luogo, è troppo generale; perocchè dobbiamo rammentare tutte le condizioni di *diritto* del poter publico, già dimostrate specialmente nei Capi III. e IV. dell'antecedente Libro. Ivi avendo dimostrato quali siano le giuste condizioni, in conseguenza della padronanza originaria dei socj collegati e dei rapporti della contratta società, rimane solo a vedere se i rapporti di *giustizia* e di *diritto* coincidano co' i rapporti di *potenza* e di *politica* in modo che soddisfacendo agli uni si soddisfi pure agli altri; e violando o gli

Digitized by Google

uni o gli altri, sovrasti una inesorabile sanzione della natura, per la quale ogni Governo debba o perire, od essere affievolito con manifesto pericolo della propria esistenza. Ecco il vero punto di vista, sotto il quale dev' essere trattata la questione su le *funzioni* dei Governi, in mira alla maggiore potenza degli Stati.

§ 2275. Quì non possiamo eccedere le prime e più generali vedute, e però non possiamo assegnare l' ordine delle funzioni governative nel dirigere i singolari poteri publici dello Stato. Converrebbe distendere un intiero Trattato di legislazione e di amministrazione: lo che ecce-derebbe non solamente i confini di queste Instituzioni, ma eziandío la competenza e l' economía della trattazione che ci siamo proposta. Ad ogni modo, per avvicinare il discorso più che si può al particolare, noi anticiperemo alcune capitali vedute su la legislazione e l' ordinamento del Governo in relazione alla potenza dello Stato. Se esse si giudiche-ranno necessarie al miglior ordine di Governo, riusciranno giuste, utili e valide.

ARTICOLO I.

Della legislazione ne' suoi rapporti alla potenza degli Stati.

III. *Come si possa combinare una possente e provida legislazione, rispettando i limiti del sociale contratto.*

§ 2276. Nel trattare della legislazione noi vogliamo un complesso di lumi e d' impulsi valevoli a produrre la maggiore potenza politica. Ma posta questa mira, si affaccia tantosto un' apparente difficoltà. Come mai la moltiplicità delle leggi necessarie alla maggiore potenza si può conciliare con la maggiore libertà richiesta dal sociale contratto? È vero o no che l'autorità publica, non potendo colpire che la mano e quei soli atti che affettano la comune libertà, si trova senza potere nel rimanente? Dunque pare che molti atti interessanti rimangano senza freno. Ecco una seria difficoltà, la quale lascia una scusa allo zelo indiscreto, e spesso a mire inique. Onde sciogliere questa difficoltà conviene prima di tutto sapere a che veramente si riduca l'autorità di dettar leggi. Primieramente sapiamo esistere un giusto legislativo, ed anteriore alle leggi positive. A che dunque si riduce la funzione di dettar leggi?

§ 2277. Dettar leggi conformi al giusto, al vero, all' utile, e quindi alla potenza dello Stato, altro non significa che riferire leggi scoperte, leggi imposte, leggi sanzionate dalla natura. Il relatore può aver letto male ed inteso peggio, e quindi promulgare leggi discordanti; ma egli

Digitized by Google

non può assumere altro carattere, che quello di relatore e di mero relatore. S'egli o qualunque altra potenza della terra assumono altro carattere, fuorchè quello di relatori, d'interpreti, di promulgatori e di ministri, eglino usurpano il posto di Dio per far valere la volontà dell'uomo, e finiscono per essere puniti di questa usurpazione, perocchè l'uomo propone, e Dio dispone.

§ 2278. Tutto questo è troppo generale per l'argomento proposto. Quì si domanda: d'onde potrà un Legislatore ricavare il criterio delle necessarie leggi, fuorchè dalla più perfetta cospirazione dei poteri degli uomini conviventi, fatta secondo la necessità ed atteggiata dall'originaria padronanza? Può egli forse consultare altra norma diversa da questa? Tutto ciò ch'è stato detto e dimostrato fin quì, e specialmente nel Capo III. del Libro antecedente, ci rende palese non potere verun umano Legislatore, il quale voglia rispettare i rapporti del diritto e dell'utilità, discostarsi dalla norma quì assegnata.

§ 2279. Or quì sorge l'apparente paradosso, come dall'originaria padronanza nasca la maggiore sociale dipendenza, e quindi la possanza della legge; e da questa si produca la maggiore potenza e libertà sociale, la pace, l'equità e la salute implorata dalle genti.

§ 2280. Tutto è spiegato allorchè si considerano le leggi umane come *puri limiti* e *sussidj* avvalorati da una forza comune, e nel rimanente si lascia operare la natura. Insensato è colui che crede co'suoi soli editti di regolare il mondo. Può per un istante violentarlo; ma il mondo va sempre da sè. Con le ottime nostre leggi noi opponiamo più tosto ostacoli al mal fare, che impulsi a ben fare. Con le ottime nostre leggi noi siamo costretti a lasciare alla privata padronanza un largo campo esente da ogni positiva sanzione; perocchè noi non possiamo senza delitto eccedere i limiti della *sociale confederazione* di membri eguali, e per natura indipendenti, come fu già dimostrato.

§ 2281. Contro questa conclusione taluno opporrà che, così adoperando, molti e molti atti vengono sottratti dalla sociale unità, vale a dire si lasciano senza freno, a danno del miglior régime dello Stato. Ma questa objezione può solo essere concepita e sostenuta da una mente vulgare, a cui si ascondono i veri rapporti di un'ottima legislazione e d'un Governo di buona fede. Imperocchè, tutto considerato, si trova che quanto più equa e prudente si è la legislazione positiva, tanto più ampiamente e gagliardamente tali atti, che non si potevano colpire con sanzioni positive, vengono padroneggiati a prò della sociale unità. Di fatto sottentrano sanzioni tanto più inesorabili, quanto meno suscettibili di

Digitized by Google

límiti legislativi, e quanto più indipendenti dal volere dei regnanti. Queste sanzioni sono quelle della religione, dell'onore e della convivenza (oltre i sussidj sopra segnati), le quali ausiliariamente chiamano e ratengono sotto l'ordine sociale tutte quelle azioni che il poter publico non può nè deve con sanzione positiva comandare o proibire. Per tal modo la morale, dirò così, *libera* viene in ajuto del poter publico, ed il poter publico agevola l'azione della morale. Per questo mezzo si compie la dottrina dei diritti publici e privati; per questa sola armonía e consociazione il rispetto usato ai diritti umani avvalora la *possanza* delle leggi positive. Per tal modo questa potenza cresce in ragione della maggiore giusta libertà lasciata ai cittadini: dal che viene giustificato il detto, che *chi governa troppo governa male.* Per questo mezzo finalmente, coadjuvato dalle ricompense al merito, si creano gli eroi della guerra e della pace.

§ 2282. Ciò sia detto per avvertire gli studiosi della Legislazione a dare il conveniente valore alle leggi positive: essi debbono considerarle soltanto come stabilimenti, i quali per ottenere il loro pieno effetto abbisognano delle sanzioni sussidiarie testè ricordate. Non è perdita, ma guadagno, per le buone leggi il non poter colpire tutti gli atti umani. Come una buona costituzione di Governo viene data con la speranza di ottenere le buone leggi, così le buone leggi vengono date con la speranza di ottenere i buoni costumi. *Presuntiva* è dunque l'opera perfetta dell'uomo, e questa presunzione viene verificata o smentita dalla sola forza della natura. Così torniamo sempre al proverbio, che *l'uomo propone, e Dio dispone.*

Or quì trattando dei límiti dell'umana Legislazione, ci accorgiamo che non solamente essi sono posti in conseguenza delle regole di puro Diritto, tratte dai rapporti del sociale contratto, ma che vengono eziandio definiti dalla forza naturale degl'interessi predominanti della stessa vita sociale.

IV. *Parte fissa e parte variabile delle leggi.*

§ 2283. Questo non è ancor tutto. Se da una parte consideriamo il corso delle nazioni, e dall'altra esaminiamo i dettami della ragion publica e privata, troviamo che la forza del tempo è la forza di Dio (1). La forza del tempo altro non è che la spinta all'incivilimento, per la quale gli uomini e le nazioni tendono ad equilibrare le soddisfazioni

(1) Cioè preparata e diretta da Dio. (DG)

Digitized by Google

co' i bisogni, e creano in conseguenza il mondo civile su quello della natura. Ciò stante, le leggi debbono necessariamente *variare*, perocchè esse altro non sono che mezzi di educazione e di sicurezza. Che cosa dunque può rimanere di veramente stabile e perpetuo nelle leggi umane positive, fuorchè la parte che si aggira su i bisogni costanti ed universali dell' umanità diretta da *cánoni negativi*, i quali appunto per essere negativi non possono mai soffrire eccezione? La proprietà personale, la reale, la morale, la podestà domestica, che rendiamo sacre con le condizioni dell'indipendenza, della libertà e dell'eguale inviolabilità, e per cui componiamo la formula *di pareggiare le utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà*, ecco ciò che rimane fermo e perpetuo a fronte del corso del tempo.

§ 2284. Tutto il rimanente è così figlio delle circostanze, che incauto e ruinoso partito sarebbe quello di non obedire alle medesime. Io non dico tutto. Svolgete il senso racchiuso nelle parole *proprietà personale*, *morale*, *reale*, e *podestà domestica*; confrontatelo co' i periodi diversi dell' incivilimento; e voi tosto vi convincerete che tali parole per la loro sostanza, ossia nei fasti del genere umano, si modificano, s'ampliano o si restringono co 'l tempo così, che altro veramente non rimane di fisso, fuorchè le regole negative che riguardano tali oggetti.

§ 2285. Preziose sono certamente queste regole, le quali, accoppiate co 'l principio della necessità, somministrano dottrine teoretiche salutari. Ma, di grazia, traducete alla pratica questa necessità: che cosa vi viene sott' occhio, fuorchè tutte le esigenze sì originarie che derivative, indotte dall' impero prepotente del tempo ▫ della fortuna in dati luoghi e in date epoche? Che cosa risulta da tutto questo? Che con le regole suddette farete bensì che l'uomo non soverchi l'altro; che il Publico non opprima il privato; che l'un popolo non ingiurii l'altro popolo. Ma potrete forse con questo solo far andare come volete il tempo ▫ la fortuna, ▫ sottrarvi dal loro impero? Dunque l'opera delle vostre leggi dovrà necessariamente sottostare a questo impero prepotente tutte le volte che non vogliate lasciare un popolo senza direzione, od arrestarlo in una barbarie criminosa. Salendo poi alla teoría, ▫ volendo sapere ▫ definire il carattere principale ed intrinseco d'ogni umana Legislazione, discopriamo che se da una parte le leggi hanno ▫ debbono avere un carattere fisso per tutto ciò che concerne tanto i límiti quanto i doveri negativi della socialità, esse debbono avere un carattere di variabilità indotta sì dalle necessarie posizioni del progressivo incivilimento, che dalle vicende inevitabili della fortuna.

Digitized by Google

§ 2286. A dir vero, il campo immenso, dentro al quale può spaziare la speculazione, dev' essere limitato ad un popolo vivente in istato agrícola e commerciale. Pare dunque che le varietà ed i límiti, di cui parliamo, siano circoscritti dentro spazio ristretto; e taluno forse penserà che possiamo riposare sopra una specie di uniformità, la quale dispensi un Legislatore da moltiplici considerazioni. Ma se bene addentro consideriamo le cose, ci acccorgiamo che anche posto il genere di vita agrícola e commerciale, l'impero del tempo e della fortuna si possono assaissimo estendere, e comandar ordini, leggi, e successive riforme, moltiplici e variate. Considerate, di grazia, solamente le tre grandi posizioni, delle quali la storia fa testimonianza; vale a dire: 1.° quella di un popolo agrícola successivamente educato, come i Peruviani sotto il régime degl' Incas; 2.° quella di un popolo agrícola ed incivilito, il quale occupa o manda colonie in un paese abitato da popolazioni cacciatrici e pastorali, come accadde agli antichi in molte parti del vecchio Continente, ed agli Européi moderni nell' America e nelle terre australi; 3.° quella di un popolo agrícola, commerciale ed incivilito, il quale venga occupato e soggiogato da orde pastorali, come avvenne in Europa ed in Asia nel medio-evo. È vero o no che, considerando tutte le circostanze delle cose e degli uomini, nasce necessariamente il bisogno di variare sì la forma del Governo, che quella delle leggi, a norma di queste posizioni, e dello stato successivo che di mano in mano si va schiudendo per una necessaria spinta, ed un concatenato e graduale avanzamento? Ciò si potrebbe agevolmente dimostrare; ed ogni uomo di buon senso, alquanto versato nella storia e nella scienza degli Stati, ne converrà meco.

§ 2287. In vista di tutto ciò ognuno intenderà che anche limitando le nostre considerazioni alle popolazioni viventi in istato agrícola e commerciale, ogni Legislatore illuminato, come deve rispettare i límiti negativi di Diritto necessario, emergenti dal sociale contratto, così deve necessariamente consultare le cause delle varietà sopra contemplate; talchè a fianco di un Diritto limitante o negativo esiste un Diritto providente, altrimenti detto *di opportunità*, co 'l quale solamente si effettuano in natura i motivi pratici di tutte le leggi.

V. *Distinzione delle leggi* costituenti *dalle* dirigenti. *Delle leggi di* fatto *e di quelle di* ragione. *Sanzione suprema contro l'arbitrario.*

§ 2288. Premesse queste considerazioni, si domanda quali siano i caratteri generali delle leggi in relazione alla potenza degli Stati. — A

Digitized by Google

fine di non comprendere troppe cose ad un solo tratto, e d'incominciare da un soggetto noto, distinguiamo le leggi *costituenti* dalle leggi *dirigenti* di uno Stato. Le prime vengono vulgarmente designate co 'l nome di *leggi fondamentali*, *costituzionali*, e, nella buona lingua dei Politici italiani, di *ordinatrici dello Stato*. Oggetto di queste leggi è l'ordinamento dei poteri governativi, siano eminenti, siano subalterni: lo che abbraccia tutta la gerarchia governativa, incominciando dalla suprema podestà fino ai più piccoli officj publici. Oltre a ciò, queste leggi riguardano l'ordinamento dei poteri nazionali, vale a dire quello che versa sopra le diverse classi dei cittadini, o, a dir meglio, lo stato delle cose e delle persone; nel che si comprende anche l'ordine delle successioni ereditarie. L'una e l'altra parte quì ricordate formano il complesso delle leggi che appellammo *costituenti*. Di queste per ora non debbo far parola, come d'argomenti di più alta indagine, dei quali si tratterà da poi. Resta pertanto a parlare delle leggi che appellai *dirigenti*. Ora si domanda quali ne siano i caratteri generali in relazione alla potenza degli Stati. Con questa domanda noi vogliamo sapere realmente in quale maniera un Governo debba eseguire la prima delle sue funzioni, qual è quella di dar leggi al popolo a cui presiede. Con questa cognizione offriamo un archétipo, con la vista del quale potremmo almeno in generale giudicare le diverse leggi di fatto emanate presso i popoli della terra.

§ 2289. Volendo rispondere alla dimanda ora proposta, conviene in primo luogo formarsi l'idéa delle leggi di *puro fatto*, quale nel senso vulgare viene significata; dopo ciò esibire l'idéa della legge co' i caratteri adatti alla potenza degli Stati, e però secondo le condizioni di Diritto, di giustizia, di utilità e di potenza esercibile.

§ 2290. Nel senso vulgare di fatto la parola *legge* altro non presenta che l'idéa = del comando di un superiore che obliga un inferiore a fare o ad omettere qualche cosa, secondo l'intenzione del superiore medesimo. = Ognuno sente di leggieri che quì non si distingue la legge conforme alla volontà generale di ragione da quella che emana per mire puramente private. Non si distingue nè meno la legge illuminata da una legge cieca, la utile dalla ruinosa, la giusta dalla tirannica. In breve, quì si riguarda un puro fatto senza qualificarlo, e nulla più. Certamente questa idéa è quella che viene accarezzata dagli amatori del potere arbitrario, e però in ultima analisi inchiude il dogma *stat pro ratione voluntas;* e suppone il principio, non esistere altro potere imperativo che quello della forza. So che quest'idéa è più delle altre storica, e che non mancarono scrittori che volendo, come Hobbes, elevare il despoti-

Digitized by Google

smo all'infinito, credettero di avere ben meritato ponendo i dominatori al posto di Dio (1), per relegare gli uomini al posto delle bestie. Ma nel far ciò intendevano essi bene l'opera che celebravano? Co 'l concentrare tutto l'arbitrio nei dominatori credettero forse di porre nelle loro mani tutta l'onnipotenza umana? Non s'avvidero essi che come il diritto del più forte è un assurdo in termini, così la dominazione arbitraria altro non è che questo assurdo personificato nel Governo? Ciò è ancor poco. S'avvidero costoro che fabricavano con una mano ciò che distruggevano con l'altra? Diciamo meglio: videro essi mai che la natura, insultando i loro sforzi impotenti, disipava quel potere ch'essi studiavansi di radunare nelle mani del loro idolo? Chi sarà da tanto da potere smentire che il potere di un regnante risulta soltanto dalla cospirazione delle forze dei molti? Ora è egli mai possibile aver cospirazione costante di forze senza una cospirazione costante d'interessi? Ma la cospirazione costante degl'interessi si può forse ottenere senza un'equa partecipazione di beneficj, e senza il rispetto alle prerogative di necessaria utilità e d'irrefragabile diritto degli uomini soggetti? Qual è la conseguenza di tutto questo? Che per avere la materiale potenza di *fatto* conviene necessariamente usare equità e rispetto agl'interessi legitimi dei governati. Volendo adunque gli adulatori del potere arbitrario concentrare la potenza senza la condizione di questa equità, fabricano e distruggono nello stesso tempo. Il loro assunto è dunque un assurdo logico, morale, fisico; perocchè con la disipazione delle forze pretendono di creare il potere. Io sfido tutti questi servili patrocinatori a sottrarsi da una legge di fatto mecanica, prepotente ed evidente come questa (2).

§ 2291. Invano si potrebbero recare in mezzo i moltiplici esempj dei Governi arbitrarj sostenuti dalla pura forza, senz'avere riguardo ai diritti ed agl'interessi dei popoli. Questi esempj anzi provano il contrario. Mirate l'Impero degli Arabi, quelli di un Gengiskan, di un Ta-

---

(1) Al quale solo appartenendo un vero assoluto dominio su l'uomo e su tutte le cose, e la volontà di Lui essendo sempre buona per essenza, gli si deve necessariamente una piena obedienza per parte dell'uomo. (DG)

(2) Parlando della cospirazione costante degl'interessi, come fondamento indispensabile alla cospirazione costante delle forze, l'idea di *fisica* e di *mecanica* potrebbe a taluno far ombra, quasi che si alludesse qui all'azione della volontà. Qui si vuol dire soltanto, che mancando l'equo ordinamento degl'interessi, manca l'effettiva potenza degl'individui, la quale non può risultare che da quest'equo ordinamento; e quindi è materialmente impossibile ottenere la potenza comune, la quale non può risultare se non dalla somma delle forze individuali: se queste non esistono, non può esistere nè meno la loro somma. (DG)

Digitized by Google

merlano, ed altri tali; e rispondete se dopo il furore di una passeggera devastazione essi abbiano avuta lunga vita. Ditemi poi se sia vero o no che quasi sempre furono funesti agli stessi dominatori. Un vecchio Arabo disse un giorno al Califo Abdallah: « Io ho veduto portare in » questo castello la testa di Husseim a Obeid-Allah; poi quella di Obeid- » Allah a Mocktar; poi quella di Mocktar a Musab: ed ecco che quella » di Musab viene recata a voi. » Gli annali dell'Asia sono pieni di questi esempj, dei quali non mancano anche gli annali europei; e se sono divenuti meno frequenti, ciò avvenne appunto dalla *moderazione* dei Governi.

§ 2292. Ma prescindendo anche da cotesti spaventosi regni, ditemi quale fu la sorte dell'Impero greco dopo Costantino, quale fu la sorte degli altri Governi che assimigliarono a questo. Più lenta fu la loro distruzione, perchè non tanto sbrigliati ne furono gli elementi; ma egli è certo del pari che ogni loro passo e ogni loro giorno segnava l'ora fatale della loro più prossima o lontana caduta. In breve, noi possiamo sfidare tutta la storia a smentire la gran legge sopra segnata.

§ 2293. Se poi passiamo a Governi meno arbitrarj, nei quali almeno in parte venga soddisfatta questa gran legge, e se la potenza armata di questi Governi sembra assicurarne la durata; ci accorgiamo tantosto che fallace ed illusoria è la speranza della loro solidità, e vano il tentativo di sostenere il tèma dell'arbitrario potere. Se in pace la potenza armata produce la compressione e la quiete, mirate codesti Governi nei giorni della mala fortuna. Sciolte le falangi, è vero o no che conviene aver ricorso alla nazione? Se questa nazione rimane solo indifferente, nè vi soccorre, quale sarà il vostro destino? Rispondano per me tutti gli esempj anche più recenti della storia. A quest' ultimo ricorso alla nazione non pensano certamente nei tempi tranquilli i reggitori degli Stati che vogliono arbitrariamente governare. Essi rassimigliano ad uno spensierato libertino, che disipa il suo patrimonio e la sua salute corporale. Ma la Providenza li attende al varco, e fa trionfare la suprema legge, che tanto nel mondo fisico quanto nel morale impone la moderazione, e la necessità di rispettare la legge degl'interessi, e quindi della ragione, della giustizia e della vera utilità, senza delle quali non esisterà mai vera potenza. Ecco un'applicazione di ciò che fu dimostrato nell'antecedente Libro; ma ecco nello stesso tempo dimostrato, sì per fatto che per ragione, che ogni legge dirigente non può essere mai atto di arbitrio, ma atto di calcolata utilità contemperato dalla comune equità; senza di che riesce distruttiva della potenza dello Stato.

Digitized by Google

VI. *Caratteri essenziali delle leggi quali debbono essere.*

§ 2294. Quale sarà dunque il primo, fondamentale e predominante carattere di tutte le leggi positive? *Essere atti di ragione e di publica utilità.* Ciò si annunzia compendiosamente dicendo, che tutte le leggi debbono essere *publiche*, sia nel loro intento, sia nella loro forma, e sia finalmente nella loro azione e providenza. Con questo carattere viene tracciata la grande linea di separazione segnata dalla mano stessa della natura fra le leggi conformi e contrarie alla vera potenza degli Stati, e quindi alla pace, alla sicurezza ed all'equità incessantemente implorate dalle genti.

§ 2295. Fermato e ritenuto questo grande divisore, eccoci spinti a cercare quali siano i caratteri di *ragione*, e quindi quali siano i requisiti delle leggi quali debbono essere, a fronte degli uomini quali possono essere. A questa ricerca non possiamo quì soddisfare se non in una guisa generale, e dirò così primordiale, riserbandoci di addurre i caratteri particolari allorchè tratteremo dei varj rami della Legislazione.

§ 2296. I caratteri di ragione, dei quali parliamo quì, sono i caratteri *essenziali*, e però quelli che costituiscono la pura definizione della legge *quale dev' essere*, in conseguenza di tutti i rapporti di diritto e di potenza della publica autorità. Quì prescindiamo dall' articolo della *competenza esclusiva di dar leggi*, appartenente alla Sovranità, o al delegato a cui fu affidato questo diritto, come s' è dimostrato nel Capo III. n.° III. del Libro antecedente; ed anzi supponiamo nel datore delle leggi questo potere, e di più vogliamo che non sia partecipato ad altri. Quì solamente restringiamo la nostra attenzione ai caratteri *proprj* della legge stessa. Domando adunque come si possa definire la legge positiva umana, quale dev'essere in uno Stato ordinato a potenza. — Essa si può definire = il comando espresso e chiaramente notificato di un imperante riconosciuto, obligante i membri di una società civile, a cui presiede, a fare o ad omettere qualche cosa richiesta o vietata dalla legge della socialità, a fine di ottenere quanto più si può, e nella più equa maniera, la comune loro tutela accoppiata alla rispettiva educazione. =

§ 2297. Se esaminiamo a parte a parte i termini di questa definizione, troveremo contenersi in essi i requisiti necessarj d'ogni giusta legge umana, conforme alla maggiore potenza degli Stati politici. E per verità, con l'indicare il *comando* espresso e chiaramente notificato di un imperante, pare a prima vista annunziarsi un concetto semplicemente *civile*, mentre pure si pone una somma guarentigia della publica e pri-

Digitized by Google

vata libertà. Io lascio di notare, che officio della legge non è d'insegnare « disputare, « però ch' esso è precettivo ed imperativo; che una legge oscura non è legge, ma un suono vano di parole che non colpisce la libertà, la quale non viene diretta da chi non si fa intendere: ma fo osservare che senza comandare espressamente e chiaramente atti *definiti*, e co 'l sostituire principj astratti o sentenze dottrinali, si produce l'effetto di autorizzare il potere arbitrario in chi impera e giudica, la licenza « la servitù indefinita in chi obedisce e viene giudicato. Chi volesse un Codice, il quale portasse visibilmente l'impronta del potere arbitrario ostilmente accampato contro un popolo, stenda una compilazione di puri principj astratti « di sentenze meramente dottrinali, « produrrà l'inteso effetto. Questo effetto poi sarà tanto maggiore, quanto più la forma di enunziare questi principj « queste sentenze sarà generale e vagamente espressa. Se havvi un abuso delle idée metafisiche il più pernicioso, questo consiste certamente nel tessere un Codice con forme trascendentali. Sia ignoranza, sia frode, ogni magistrato ed ogni giudice, come ogni Governo superiore, mediante questo Codice può trattare le fortune e le vite dei cittadini come più gli piace.

§ 2298. Quando nell'antica Roma si disputava fra i nobili e la plebe per avere leggi scritte, dalle quali i nobili rifuggivano per sottrarsi ad un' equa norma, l'unico ostacolo che rimase a superare fu quello di ottenere sì fatte leggi scritte. Ciò fatto, non si ebbe alcuna difficoltà nell'esprimere in una maniera, dirò così, tassativa e chiara gli atti che il Legislatore voleva imporre o vietare. Tutto fu chiaro, límpido, preciso; talchè il cittadino leggeva la norma delle sue azioni senza tema di compromettere la sua libertà. I giudici e i magistrati avevano un determinato confine, onde frenare gli arbitrj delle loro decisioni. L'analogía dei motivi non fu giammai un pretesto per autorizzare una decisione, specialmente nelle cose penali o disciplinari. Per lo che di là non piovvero sopra i cittadini quei lacci improvisi, i quali dalla Providenza sono segnati come flagelli, co' i quali punirà un popolo. Era forse riserbato alle età moderne d' inventare la peste delle sentenze astratte e dei vaghi principj, onde coprire il despotismo con l' ipocrita veste di Codici non intesi dalle popolazioni.

§ 2299. Nella recata definizione indicando gli oggetti del comando del Legislatore fu detto consistere essi *in qualche cosa richiesta o vietata dalla legge della socialità*. Che cosa importa questa qualificazione? Se io avessi detto semplicemente *a fare o ad omettere qualche cosa*, senz' aggiungere quel che segue, io non avrei nè punto nè

Digitized by Google

poco indicato l'officio interamente *famulativo* (Lib. V. Cap. IV. n.° I.) delle leggi positive; ma avrei per lo meno lasciato libero di supporre un regnante padrone di comandare e vietare ciò che gli par meglio. Questo supposto doveva essere eliminato; perocchè, come sopra fu già dimostrato, un Legislatore umano altro non è che un mero promulgatore delle leggi di natura, e però si deve riguardare come l'eco di una Legislazione che sta sopra di lui, e ch'egli deve fedelmente ripetere. D'onde mai deriva questo principio possentemente già dimostrato? Noi rammentiamo primieramente, che tutti i diritti e i doveri sono risultati dei rapporti reali delle cose, e non dell'umano arbitrio. Dunque niuna legge umana può attribuire o togliere realmente verun diritto, ma soltanto può dichiararli e appoggiarli con la sanzione, e farli rispettare ed eseguire con la forza. Essi, anche allorquando sembrano più rimoti dalla loro primitiva sorgente, si debbono riguardare come altrettanti dettami della *necessità* delle cose, e come mezzi indispensabili di *utilità* contemperati dalla comune *equità*. Dunque la legge positiva può bensì attribuire AZIONI ed ECCEZIONI, vale a dire promettere di assistere con la forza publica tali diritti e doveri; ma realmente non li può attribuire in veruna maniera. E se per una insuperabile limitazione umana si deve far valere ciò che consta a fronte di ciò che può essere, e da questa necessità può sorgere un conflitto fra l'apparente ed il reale; si dovrà dire ciò non ostante che la legge positiva non crea diritti contrarj ai reali, ma solo fa valere una legge necessaria di natura, senza della quale non esisterebbe sicurezza in società (vedi Libro IV. Capo III. n.° III).

§ 2300. Questo è ancor poco. Conveniva tracciare la sfera anche delle leggi naturali, delle quali dee divenire promulgatore, senza por mano ad altre ch' eccedano la potestà imperante. Così viene segnato il confine certo e visibile fra le leggi che si possono munire di sanzione, e le altre leggi puramente *morali* riserbate all' Etica, e che contribuiscono alla maggiore perfezione degli uomini conviventi in società. È noto che tutto ciò che la morale prescrive non può formare soggetto di sanzione civile, e che viceversa molte leggi sussidiarie dell'autorità politica colpiscono di sanzione atti che la morale comune non saprebbe per sè stessi disapprovare. Ma con queste idée puramente *negative* noi non somministriamo per anche un modulo circostanziato e certo ad un Legislatore. Questo modulo qual è? La legge fondamentale della socialità, altrimenti detta *contratto sociale*, atteggiata da tutte le urgenze necessarie del tempo e della fortuna (vedi il Libro IV).

Digitized by Google

§ 2301. In questa maniera si toglie per quanto è possibile l'arbitrario nel dar leggi, e si assicura tutto il campo della giusta libertà dei cittadini confederati. Nella legge sociale tanto il Legislatore quanto la nazione leggono le clausole non solo del di lui potere, ma eziandio dei comandi ch'egli promulgherà, onde tutelare la cosa publica e privata, ed educare un popolo nella civiltà. Che altro dunque può rimanere, fuorchè consultare l'oracolo della natura e riportarne i responsi, onde produrre e conservare in uno alla prosperità del popolo la maggiore potenza dello Stato? Tutte le leggi allora sono raccomandate, dirò così, alla catena del fato, la quale, simile all'omerica, partendo dal trono di Giove, collega tutti gli esseri, e li guida e li sospinge con una vitale armonía. Così il genere umano per una illuminata filosofía riducesi a vivere sotto una specie di ragionata teocrazía, nella quale il Legislatore a guisa di sacerdote rivela gli oracoli della suprema Providenza, ed assicura la sorte dei popoli contro gli urti degli errori e delle passioni, perocchè Dio è con lui.

VII. *Oggetto speciale e proprio delle leggi quali debbono essere.*

§ 2302. Tutti i publicisti ed i giureconsulti, nell'indicare lo scopo delle leggi, sogliono assegnare il benessere dei cittadini. Certamente niuno può negare che questo non debba essere l'intento sì del Diritto che della Politica. Ma considerando la Legislazione come funzione propria di un Governo, io domando se con questo scopo venga ben definita tale funzione. Di fatto altro è dire che in ultima analisi l'effetto estremo delle buone leggi sia il benessere nazionale, ed altro è dire che questo formi l'oggetto proprio ed immediato della funzione legislativa. Allorchè si vuole definire un'opera dell'arte umana dobbiamo forse spingere le vedute così lontano? No certamente. — Allorchè tu coltivi il campo, fabrichi la casa, tessi il vestito, o compi un'altra opera qualunque, certamente hai in mira di procacciare utilità. Ma volendo indicare lo scopo proprio d'ognuna di queste funzioni, tu dirai certamente che nel fabricare la casa devi cercare comodità, solidità e bellezza; come nel cultivare il campo devi cercare la più rigogliosa fruttificazione. Sì nell'uno che nell'altro punto si consumma l'opera divisata; talchè, ottenuta la fabricazione e la fruttificazione, puoi affermare che l'opera è compiuta.

§ 2303. Lo stesso dobbiamo dire della Legislazione, considerata come funzione propria del Governo. Noi per ben definirla, e per prevenire ogni eccesso ed ogni difetto di potere, dobbiamo fermare l'atten-

Digitized by Google

zione all'opera propria e speciale dei Governi. Siccome adunque fu dimostrato che tutto si riduce ad una grande tutela accoppiata ad una grande educazione, così dobbiamo affermare che l'oggetto tecnico e proprio della Legislazione, considerata come funzione del Governo, si è appunto la detta tutela accoppiata con la rispettiva educazione. Così diamo ragione dell'ultima parte della recata definizione, nella quale invece di porre il benessere comune come scopo delle leggi positive umane, abbiamo sostituita la detta tutela ed educazione.

§ 2304. La distinzione fra l'oggetto naturale ed ultimo, e l'oggetto tecnico e proprio delle leggi, non è meramente speculativa, ma del tutto pratica e di una estrema importanza. Di fatto fingasi un Legislatore penetrato di tutta l'importanza dei sentimenti religiosi, e della loro massima influenza su la moralità dei cittadini. Allorchè sia posto come dovere il comune benessere del suo popolo, egli si crederà autorizzato a comandare sotto pene civili tutti i riti e tutte le pratiche della religione da lui venerata, come pur troppo ne vediamo esempj nelle storie passate e in qualche Governo attuale. Se per lo contrario gli venga dimostrato chiaramente non poter egli eccedere i confini di una estrinseca tutela, con la quale si vietino soltanto azioni vicendevolmente nocive, e si comandi un ajuto necessario all'impotenza privata; egli avrà sott'occhio le due parti della politica tutela, nè mai si crederà lecito di obligare i cittadini a praticare atti di una superiore virtù religiosa, malgrado che il sentimento da lui nutrito sia ad ogni modo lodevole. Allora vedrà che lo zelo secondo la scienza viene limitato in un datore di leggi dentro i confini di una sociale libertà; ed a lui non rimarranno fuorchè i mezzi indiretti onde conseguire le virtuose sue intenzioni. La manía regolamentare, già avvertita da molti scrittori, ha invaso pur troppo parecchi direttori degli Stati, anche perchè non conoscevano a dovere i confini della loro autorità legislativa, determinati appunto dallo scopo speciale e proprio di questa funzione.

§ 2305. A schiarimento poi della rispettiva educazione, ricordata nella sopra riferita definizione, io debbo osservare che si deve considerarla tanto in una nazione che progredisce nel suo incivilimento, quanto in una nazione giunta all'apice del medesimo. Nel primo stato, cioè in quello d'incamminamento, doppia è la funzione di questa educazione; perocchè si deve provedere a ciò, che i cittadini acquistino i gradi di moralità propria dei loro contemporanei, e nello stesso tempo vengano sospinti al grado ulteriore compatibile con le loro circostanze. Senza operare con queste due cure simultanee, un Legislatore condanna

Digitized by Google

un popolo, o per trascuranza o per mala fede, ad una barbarie, e quindi ad un malessere fatale egualmente alla sorte degli uomini ed alla potenza dello Stato. Allorchè poi una nazione sia giunta all'apice dell' incivilimento, siccome la nuova generazione che nasce si trova ignorante e bisognosa di educazione, così provoca continuamente l'attenzione delle leggi per sottrarla all'azione disastrosa della caducità, che incessantemente minaccia la generazione del mondo delle nazioni. L'educazione si può dire in certa guisa essere il principato eterno conservatore di questo mondo; ma nello stesso tempo esige per parte dei direttori degli Stati l'azione perpetua, onde ostare alle ruine del tempo ed agli assalti della mala fortuna.

VIII. *Dei diversi corpi di leggi e dei ministeri.*

§ 2306. Si domanderà a quali sommi-capi assegnabili si possano ridurre la tutela e l'educazione, delle quali ora facemmo parola. In questo luogo, nel quale si tratta soltanto di nozioni primordiali, possiamo rispondere che, tutto considerato, si riducono ai cinque seguenti, ai quali si possono far corrispondere cinque ministeri; cioè:

1.° La PROTEZIONE CIVILE, la quale abbraccia tanto la giustizia civile e criminale, quanto gli stabilimenti riguardanti lo stato civile delle persone, gli atti autentici, le notificazioni ipotecarie, ec.

2.° Le PROVISIONI CIVICHE, le quali abbracciano tutta la gestione publica economica, come sarebbero strade, ponti, canali, pesi, misure, monete, bolli di garanzía, ajuti diretti al commercio e all' indigenza, nonchè tutti gli oggetti di sanità e di casi calamitosi, ec.

3.° Gli AFFARI ESTERI, per le relazioni sì da nazione a nazione, e sì fra i particolari.

4.° Il PECULIO GOVERNATIVO; lo che abbraccia le contribuzioni e l'amministrazione delle finanze.

5.° La FORZA ARMATA, sia pe 'l servigio interno, che per la difesa esterna.

Niuno Stato civilmente ordinato si può dispensare dal provedere con le leggi, con la vigilanza e con la forza a questi cinque rami principali. Dare la teoría ed i principj regolatori dei medesimi appartiene alla parte seguente. Quì deve bastare averli segnati, onde formarsi l'idéa degli oggetti che debbono occupare un Governo il quale voglia amministrare la cosa publica secondo il fine della sua instituzione.

§ 2307. Quì dobbiamo solamente ricordare, che tanto le leggi quanto gli atti di autorità non sono nè giustificabili, nè utili; ed anzi sono no-

Digitized by Google

civi, quando vengono dati oltre il bisogno, fuori dell'occasione del bisogno, e non conformi all'indole del bisogno. La perfezione escogitabile delle leggi e degli ordini di uno Stato consiste nel far sì che il Governo abbia il meno di affari nell'atto che la società ha il massimo di facende. Tutto allora cammina co 'l minimo sforzo per parte del Governo, e si ottiene quella *facilitas imperii* che forma il voto supremo dei buoni Governi e l'effetto immediato della giustizia. Richiamate quì ciò che fu detto di sopra intorno ai limiti di diritto delle leggi, e voi scoprirete quell'ammirabile armonía che la natura pose fra il giusto, l'utile ed il potente nell'amministrazione degli Stati. In senso inverso con mille testimonianze della storia e con gli esempj di Governi contemporanei si potrebbe dimostrare che allorquando le leggi e l'ordinamento dei poteri non riposa su le leggi naturali degl'interessi, convien ricorrere a mille forzati pontelli per sostenere un edificio ruinoso, e che malgrado ogni sforzo minaccia la disoluzione e la ruina dello Stato. Fu detto da un antico, che *ibi mores corrupti ubi leges plurimae.* Ma dove sorgono e imperversano i costumi corrotti, fuorchè dove regnano i mali ordini e le male leggi? E quì, per non divagare in un campo indeterminato, osservo che ogni Legislazione deve sopra tutto por mente ai quattro oggetti fondamentali della *sussistenza*, dell'*educazione*, della *vigilanza* e della *giustizia*, dai quali deriva ogni bene quando sono bene ordinati, ed ogni male quando siano trascurati, e non procurati con eguale antivedenza ed energía. Tutte queste osservazioni vengono quì anticipate come oggetti da svilupparsi e come tesi da comprovarsi più ampiamente nella susseguente teoría. Dunque si debbono accogliere solamente come tratti caratteristici di uno Stato ordinato a potenza, e però come costituenti un tipo, dirò così, normale, onde giudicare della maggiore e minore perfezione, della maggiore o minore malvagità dei Governi di fatto presentatici dalla storia e dalle statistiche. Senza questo modello noi manchiamo del criterio capitale, onde giudicare della condizione di uno Stato, e non sapiamo nè quello che ci manca, nè quello che dobbiamo cercare. Massimo è questo punto nella scienza della cosa publica e privata, perocchè senza la vista della perfezione, alla quale almeno ci dobbiamo avvicinare, ogni opera nostra rimane cieca e almeno incerta, ed ogni nostro giudicio risulta erroneo, o almeno azzardato.

§ 2308. A compimento delle generali osservazioni fin quì addotte prego di richiamare quanto fu detto nel Libro V. intorno le funzioni del potere coattivo, ed il grande cánone onde conoscere il perfetto ordinamento della forza publica. Ivi pure si leggerà il segnale visibile, in vista

Digitized by Google

del quale potremo giudicare se uno Stato riposi su i naturali interessi, o se venga fiancheggiato soltanto da una forza fisica ostilmente accampata contro una nazione. In quest'ultimo caso si può pronunciare certamente che un grande Stato sarà corpulento, ma non forte. La sua infermità sarà tanto maggiore, quanto maggiori sono i mezzi di compressione e d'inquietante esplorazione da lui adoperati. Allora si potrà pronosticare dover cadere infallibilmente vittima « della rivolta » della conquista. Ecco la sanzione eterna sempremai preparata « sempremai eseguita contro quegli Stati i quali sono malamente ordinati ed arbitrariamente amministrati. Ogni lor cura per allontanare l'effetto dell'anàtema pronunciato dalla Providenza serve anzi a vie più avvicinarlo; perocchè questa cura consiste » nell'irritare sempre più gl'interessi, o nell'incadaverire le sorgenti stesse della potenza.

ARTICOLO II.

Dell'ordinamento del Governo in relazione alla potenza dello Stato.

IX. *Dell'ordinamento delle autorità subalterne in generale.*

§ 2309. Sopra abbiamo distinto le leggi *dirigenti* dalle leggi *costituenti*. Delle prime abbiamo in generale parlato fin quì, onde fissare alcuni grandi loro caratteri conformi alla potenza degli Stati. Ci resta a parlare delle leggi *costituenti*, altrimenti dette *fondamentali*. Esse si riferiscono propriamente alla forma o, dirò meglio, alle varie forme di Governo, le quali debbono essere contemplate come mezzi necessarj alla potenza di uno Stato. Domando adunque in generale, quale sia la FORMA di Governo richiesta sì come mezzo necessario alla potenza di uno Stato.

§ 2310. Due aspetti o, a dir meglio, due grandi oggetti inchiude la proposta domanda. Il primo è l'ordinamento delle *magistrature subalterne*, il quale può essere comune a molte forme fra sè diverse ed anche opposte di Governo. Il secondo è l'ordinamento del *poter centrale*, dal quale appunto si desumono i nomi di MONARCHÍA, di ARISTOCRAZÍA, di DEMOCRAZÍA; ed io aggiungo di ETNICARCHÍA, ossia di dominio nazionale (*dominium gentis*), per sè diverso dalle tre forme quì accennate. A fine dunque di rispondere qualche cosa di determinato, valevole a servire di criterio onde giudicare della parte organica del Governo, conviene trattare separatamente l'un oggetto dall'altro.

Digitized by Google

§ 2311. È noto essere impossibile, specialmente in una grande nazione, che uno o pochi uomini posti alla testa del Governo possano bastare da sè soli a ben dirigere tutti i rami della cosa publica; e però essere necessario creare delegati subalterni, ed incaricarli su diversi punti del territorio dello Stato della parziale direzione della cosa publica. Or ecco le subalterne autorità civili, militari e politiche; ecco le diverse loro denominazioni ossia distinzioni, con le loro competenze e co' i loro sussidj; in breve, ecco la gerarchia governativa. Il principato, sia monarchico sia republicano, apparisce a guisa di cervello che accentra e dirige i movimenti volontarj: egli solo difonde la sua azione mediante le autorità giudiziarie, amministrative e militari, avvedutamente divise ed armonicamente subordinate.

§ 2312. Punto massimo e decisivo all'unità e alla possanza del régime si è *dividere* le funzioni delegate della giustizia da quelle del comando delle armi, e queste dal régime civico, ond' evitare l' anarchia feudale e la reale debolezza degli asiatici Governi, nei quali un Pascià riunendo in sè stesso tutti i poteri governativi, si rende oppressore del popolo, e temibile al suo Principe. Questo primo elemento che balza agli occhi, sempre ignorato dagli asiatici Governi, deve aver luogo tanto sotto il Governo monarchico, quanto sotto il republicano. Senza di lui non v' ha Stato vigorosamente costituito, nè regolarmente amministrato. Il più gran fallo che si possa commettere nell' ordinare un Governo è il non dividere le delegazioni nel modo sopra spiegato.

§ 2313. Quali saranno le *regole* per distribuire l'autorità fra queste delegazioni? — Quì, come ognun vede, si tratta di fissare le rispettive attribuzioni. Benchè io quì di proposito non debba trattare di questo punto, ciò non ostante accennerò le principali. La prima è, che *il giudicare dev'essere il fatto di molti, e l'amministrare il fatto di un solo.* La seconda, che *non si debbono cumulare facoltà incompatibili*, le quali riescono tali allorchè si lascia il campo che un funzionario publico possa far prevalere il proprio privato interesse a quello della sua carica. Questo principio è di una universale applicazione, incominciando dal trono e discendendo fino al più piccolo amministratore e privato tutore. Le leggi civili ci presentano parecchi esempj, i quali pur anche presso i buoni Governi si leggono praticati rispetto ai Prefetti delle provincie, ai quali veniva, per esempio, vietato di esercitare il trafico, di ammogliarsi nella provincia governata, e via discorrendo. La terza regola è, che *non conviene scindere le competenze.* Altro è la separazione delle facoltà governative, ed altro è la disoluzione di queste fa-

Digitized by Google

coltà. L'indole degli affari viene costituita dalla natura stessa delle cose. Questa natura stabilì una certa unità nei rispettivi oggetti, che non si può rompere se non con danno dell'amministrazione. Egli è perciò che la giustizia ha la sua sfera propria; l'amministrazione economica e la militare hanno pure la loro: dimodochè visibile è la linea che le distingue. Non si potrebbe dunque ammettere che i delegati di un ramo si mescolino nell'amministrazione dell'altro; e meno poi sarebbe permesso di lacerare, dirò così, il campo delle rispettive competenze. Da ciò viene, che ogni ragionevole Governo *deve fissare i limiti, per quanto si può, chiari e precisi fra l'una e l'altra autorità*, e guardarsi dal permettere i rispettivi eccessi di potere e le usurpazioni di giurisdizione. Le confusioni in questa materia accusano o l'ignoranza o la mala volontà di un Governo, e gli effetti che ne nascono sogliono sempre nuocere grandemente all'unità del régime ed alla potenza dello Stato. La quarta regola è, che *non conviene disperdere la responsabilità*, ma mantenerla unita, provederla nello stesso tempo co' i convenienti poteri, e munirla con prudenti guarentigie. I Governi sospettosi, e che tremano, dirò così, della loro ombra, si guardano di concentrare la responsabilità su poche teste, benchè la sfera delle attribuzioni sia divisa. Così praticando, essi assumonsi su le spalle una folla di cure, alle quali non può reggere la direzione centrale del Governo. Dall'altra parte poi quanto più sono i responsabili non necessarj, tanto più si dà luogo non solamente ad un disastroso ritardo nella spedizione degli affari, ma eziandío ad una moltitudine innumerabile di frodi, di negligenze, di falli, cui è impossibile di poter vigorosamente ratenere.

§ 2314. Ovvie, come ognuno vede, sono queste regole. E pure, chi 'l crederebbe?, in oggi stesso non si conosce ancora da molti Governi il sistema delle competenze; ed io potrei recarne in mezzo a solenne testimonio uno dei più inciviliti Governi européi, e le osservazioni di uno scrittore rinomato, che si occupò di proposito d'un Codice di competenze.

§ 2315. Le quattro regole esposte riguardano, come ognun vede, le autorità civili ed amministrative. Quanto al *militare*, prescindendo da ciò che riguarda la tattica e la minuta disciplina, si debbono sempre osservare le due regole seguenti. La prima di dare i *comandi liberi*, come dice Machiavelli, all'uso degli antichi Romani e della Francia sotto Richelieu; la seconda di astenersi dall'ignominia del bastone e della frusta, e di lasciare ad ognuno la via aperta a salire fino all'apice dei gradi e degli onori. Praticare il contrario egli è lo stesso che spegnere ogni

Digitized by Google

forza morale in quella parte che più d'ogni altra ne abbisogna, e privare lo Stato della sua forza difensiva.

Ciò basti in questo luogo quanto al primo *oggetto* delle leggi costituenti, quale può essere comune ad ogni regolare Governo, sia monarchico, sia republicano. Rimane dunque a dire qualche cosa intorno alla questione generale già proposta: quale sia la FORMA di Governo richiesta come mezzo necessario alla potenza di uno Stato.

X. *Che la forma dei Governi, delle leggi e delle instituzioni rispetto alla potenza degli Stati è essenzialmente relativa.*

§ 2316. Si è disputato più volte quale sia la miglior forma di Governo considerata in sè stessa. Dopo di aver distinto la democrazía, l'aristocrazía e la monarchía, i più saggi conchiusero che un *misto* è il meglio di tutti. Coloro che si occuparono di tale questione conoscevano bene quello che dicevano? Chi ha detto ad essi che tale questione si possa trattare in *senso assoluto?* Forsechè gli uomini si assimigliano alle api ed ai castori, che essendo sempre gli stessi, possonsi governare oggidì come al tempo di Adamo? Hanno essi mai pensato che tutte le funzioni di un Governo si riducono ad una grande tutela accoppiata ad una grande educazione? Ovvio era dunque il rispondere, che la forma migliore di Governo era la più OPPORTUNA per la migliore conservazione e perfezionamento umano nelle date circostanze. Ciò posto, dovevano esaminare le esigenze di questa opportunità, le quali non si manifestano che secondo i tempi, i luoghi, e la prepotenza della fortuna. Questa opportunità abbraccia tanto le cose quanto le persone, e sopra tutto la *maturità* dei poteri, derivata dallo sviluppamento successivo delle forze adatte a perfezionare finalmente la potenza degli Stati co 'l togliere arbitrj lungamente, sebene necessariamente, tolerati.

§ 2317. Fra il vivere sotto tutori e curatori, e il reggersi *da sè stessi*, evvi o no opposizione? Quando reggendomi da me stesso io scelgo *agenti* con le istruzioni di ciò che debbono fare, e li sorveglio io stesso; è vero o no che tanto la mia posizione, quanto quella de' miei procuratori, è precisamente *inversa* da quella del tempo anteriore? Dunque sarebbe somma assurdità e stolidità il pensare ed il tentare di trasportare le competenze dei tutori e dei curatori negli agenti da me stabiliti con mandati articolati, e da me sorvegliati. *Piena* e *fiduciaria* era l'autorità dei primi, benchè lo scopo unico fosse il mio migliore interesse; *circoscritta*, *articolata* e *controvegliata* è all'opposto l'autorità dei secondi. Ora parlando dei Governi delle diverse età delle nazioni, non si

Digitized by Google

deve forse verificare l'una e l'altra forma? Chi è che le rende *necessarie* e *fattibili?* la sola opportunità. Chi produce questa opportunità? la forza invincibile della natura. Con lo stabilire i *caratteri* o le *condizioni* dei Governi, in conseguenza degl'interessi o delle passioni predominanti dei governanti, come ha fatto Montesquieu, egli è lo stesso che dirci un FATTO ed un MERO FATTO. Egli no 'l narra nè meno quale accadde nel mondo. Ma questo fatto è egli *cospirante* o *ripugnante* alla potenza degli Stati? Quando o come è egli cospirante o ripugnante? Ecco ciò che importava ed importa di sapere.

§ 2318. Ciò che dicesi delle *costituzioni* si deve pur dire delle *leggi* e delle *instituzioni*. Il motivo è lo stesso, perchè l'oggetto su 'l quale cadono, cioè un dato popolo, è identico. Quando leggo ciò che scrisse Montesquieu anche su le leggi *desiderabili*, sento l'impressione medesima che mi fa una geometria astratta. Posto sia vero ciò che m'insegnate, amerei che mi diceste *quando* e *dove* io possa metterlo in pratica. Ma voi non me lo dite, e però il vostro lavoro è un preliminare astratto allo studio dei Governi o delle leggi. Questo studio non può essere nè vero nè utile, se non si assumono tanto gli uomini come *possono essere* nei DIVERSI TEMPI, nei DIVERSI LUOGHI e nelle DIVERSE CIRCOSTANZE IMPERIOSE, quanto i Governi quali *debbono desiderarsi*. Da ciò segue la conseguenza, che la *perfezione* dei Governi, delle leggi e delle instituzioni rispetto alla potenza degli Stati è fondata primariamente su la OPPORTUNITÀ.

§ 2319. Montesquieu disse, che *il vaut mieux dire que le gouvernement le plus* conforme *à la nature est celui dont la* disposition particulière *se rapporte mieux à la* DISPOSITION *du peuple pour lequel il est établi* (Lib. I. Cap. III). Con questa vaga e nuda proposizione che cosa impariamo noi? La parola *disposizione* può avere parecchi sensi. Se voi intendete per *disposizione* le attuali forze e le attuali inclinazioni morali di un dato popolo, senza riferirvi allo scopo pe 'l quale s'instituiscono i Governi, dovremo dire che il Governo più naturale ai Cannibali è quello che anima e addestra ad andare a caccia d'uomini; che il Governo più naturale agli Scandinavi era quello che alimentava la ferocia o la vendetta, stantechè la disposizione degli uni e degli altri era quella appunto della ferocia e della vendetta. Che se poi sotto il nome di *disposizione* voi intendete le *capacità* morali e politiche a piegarsi al fine unico del Governo, voi almeno indicate una parte del principio dell'OPPORTUNITÀ, quale fu da noi spiegato nel n.° IV. del Cap. I. di questo Libro. Fra questi due sensi qual è quello che si deve attri-

Digitized by Google

buire al nome di *disposizione politica? Governare* non è *secondare* l'ignoranza e le passioni; ma invece egli è illuminare la mente, dirigere gli affetti, contenere le forze giusta i rapporti della buona e sicura convivenza interna ed esterna: in breve, è sinonimo di *educare* e *tutelare*, ossia *difendere*. E siccome ciò si deve fare con esseri e sopra una terra che si rendono *gradatamente* capaci a questo scopo, così l'opera del Governo viene per necessità sottoposta alla legge dell' OPPORTUNITÀ.

XI. *Questioni su la forma di Governo per sè necessario alla maggiore potenza degli Stati.*

§ 2320. Ma d'onde potremo ricavare la cognizione di questa opportunità? Questione è cotesta di alta indagine, la quale non può essere trattata che in conseguenza della teoria dello sviluppamento necessario degli Stati. Ivi si rendono manifeste le esigenze e la possibilità di soddisfarle, e quindi si rende palese la maturità o l'opportunità di dati Governi e di date leggi. Siccome però parliamo di una società agrícola fissata sopra un dato territorio, così, almeno in vista di questo carattere, possiamo prefinire come debba essere fondato, continuato o mutato il Governo degli Stati, onde conseguire e conservare la loro politica potenza. Io prego il lettore ad avvertire, che quì trattiamo solamente di *raffigurare* il terzo costitutivo degli Stati in relazione alla loro potenza politica. La teoria fisiologica dovrà dare ragione sì della naturalezza che delle funzioni di questo costitutivo. Occupato avanti ogni cosa nel fissare le nozioni *assolute* su la potenza degli Stati, io non posso anticipare le relative. Più ancora: prima di dire se una tal cosa sia *opportuna*, è necessario conoscerne l'*indole* propria. Finalmente se in tutti i tempi e in tutti i luoghi il Governo politico ha uno *scopo* solo, come l'educazione delle varie età, debbono per conseguenza esistere certe CONDIZIONI ASSOLUTE E PERPETUE d'ogni forma speciale di Governo. Questo non è ancor tutto.

§ 2321. Noi consideriamo quì i Governi, le leggi e le instituzioni non in senso speculativo ed isolato, ma come condizione necessaria alla vera POTENZA desiderabile degli Stati. Altri poi dovranno considerare questi Stati nelle successive loro età, per riposare su l'età matura; e ciò tanto più che l'èra di questa maturità credesi spuntata presso di noi. Dunque sì per la natura delle cose, che per quella dei tempi, dobbiamo avere in vista l'ultimo punto della *perfezione* ottenibile di tali Governi e di tali leggi. Modello *ideale* sarà questo, il quale quand'anche non si credesse perfettamente eseguibile, deve certamente servire di *méta* alle

Digitized by Google

meditazioni e alle cure di tutti i sapienti che non vogliono marcire nella corruzione.

§ 2322. Ciò non basta ancora. Come nella teoria della vita vegetabile ed animale dobbiamo *anticipatamente* raffigurare le condizioni della maturità, della fruttificazione e della riproduzione, onde valutare il primitivo sviluppamento ed i successivi progressi verso questo stato, e giudicare della condizione precedente della pianta e dell'animale; così nella teoria della ragion publica conviene anticipatamente raffigurare le condizioni del Governo conformato alla maggiore potenza, onde nell'andamento e nelle vicende delle età anteriori discernere le condizioni propizie o contrarie a produrre finalmente il Governo desiderato. È dunque necessario di ben trascegliere e chiaramente segnare le condizioni fondamentali del Governo necessario alla eminente potenza politica, e dimostrare che senza queste condizioni non è possibile nè introdurre nè mantenere il Governo produttivo la maggiore sicurezza e prosperità, e però non potersi senza di esse atteggiare e considerare la potenza degli Stati elevati alla maggiore loro civiltà.

§ 2323. Ma dopo che saremo giunti a dimostrare tutto questo, che cosa avremo fatto? Forsechè avremo insegnato *come* debba essere ordinato e mantenuto il migliore Governo di una nazione giunta alla sua maturità? No certamente. Altro non avremo fatto che porre le CONDIZIONI, senza le quali è impossibile di fondarlo e mantenerlo; ma non avremo insegnato *come* vada ordinato e mantenuto. Noi avremo sciolta la questione del DOVE, ma non del QUANDO e del COME sia possibile ordinarlo e mantenerlo. Ognuno sente di leggieri che l'una e l'altra di tali questioni nella dottrina degli Stati sono così comesse, ch'egli è impossibile sciogliere *utilmente* la questione del *come*, senz'avere sciolta prima quella del *quando*. La questione del *quando* abbraccia in sostanza le condizioni della *maturità* di un popolo, e della *opportunità* dell'ultima forma del Governo *necessario* alla sua potenza. Ora s'egli è vero che senza maturità ed opportunità è impossibile introdurre e mantenere qualunque ordinamento speculativamente perfetto, egli sarà vero del pari che la questione del *come* vada ordinato e mantenuto quest'ultimo Governo verrà trattata *inutilmente*, se non venga sciolta a dovere anche la questione del *quando* possa essere introdotto e mantenuto.

§ 2324. Ho detto che non può essere trattata *utilmente*. Si ponga mente, io prego, alla forza del termine. Con questo io intendo dire solamente, che non basta aver fissata la più perfetta forma di Governo proprio del più alto incivilimento, ma doversi eziandio determinare il

Digitized by Google

quando si potrà solidamente introdurlo e mantenerlo. Che cosa risulta da tutto questo? Doversi prima *in astratto* determinare i *caratteri assoluti* di questa specie di Governo, e doversi indi determinare *quando* e *come* possa essere mandato ad effetto. Dunque l'ordine naturale e logico delle ricerche sta espresso nelle seguenti questioni.

1.ª Quali sono le CONDIZIONI per sè necessarie di ogni Governo, avuto riguardo al fine essenziale della più desiderabile potenza degli Stati?

2.ª Proposto questo Governo come *scopo*, qual è il MEZZO eminentemente necessario per ottenere completamente e sicuramente il fine proprio di lui?

3.ª Poste le condizioni e posto il mezzo eminente di questo Governo, che cosa è necessario onde prepararlo e conservarlo?

4.ª In conseguenza del fine, dei mezzi e delle capacità suddette, qual è la FORMA ORGANICA che ne risulta?

XII. *Quali sono le condizioni che deve avere un Governo per essere ordinato alla maggiore potenza d'uno Stato elevato alla più alta sua civiltà?*

§ 2325. Produrre la più grande prosperità, accoppiata alla più grande comune sicurezza, forma lo scopo della potenza desiderabile di uno Stato politico. Dunque il potere effettivamente produrre questo scopo in tutto ciò che può dipendere dall'azione del Governo, formerà la somma delle *condizioni* che ricerchiamo. Dunque tali condizioni dovranno di loro natura costituire altretanti *mezzi* efficaci a produrre la più grande comune prosperità e sicurezza. I mezzi di sicurezza si possono chiamare CAUZIONI; quelli di prosperità si possono chiamare PROVIDENZE.

§ 2326. Prima in intenzione ed ultima in esecuzione si è l'*amministrazione publica*. Come l'amministrazione deve servire ai bisogni publici e privati, così la *costituzione* del Governo deve servire alle funzioni necessarie dell'amministrazione. Voi costituite Tribunali per giudicare, come milizie per difendere. Dunque dopo avere atteggiate le attribuzioni, se esistesse pericolo che la parte organica per sè stessa non servisse debitamente all'amministrativa, sarebbe necessario stabilire *cauzioni* prevenienti e correttive delle sue aberrazioni, come furono stabiliti i poteri idonei alle sue funzioni. Questa parte organica realmente riducesi a dati uomini investiti di date facoltà, e muniti di forza publica. — Ora passando al fatto, tali *cauzioni* sono esse necessarie?

§ 2327. Gli uomini governanti possono traviare, sia per ignoranza, sia per malvagità: essi possono mancare di direzione, come possono abusare di potere. Una perpetua sperienza, fondata su tutta la storia, c'in-

Digitized by Google

segna che gli uomini dotati di potere, e non contenuti da forza maggiore (1), usano del potere loro affidato per far prevalere i loro privati interessi e le loro particolari volontà a quelli del Publico. Dunque come sono necessarie leggi contro l'ignoranza e l'intemperanza degli uomini privati, così pure sono necessarie leggi contro l'ignoranza e l'intemperanza dei publici. Gli stessi difetti, figli della stessa indole, esigono gli stessi rimedj e le stesse cauzioni. Si potrà disputare se, salva la prosperità e la sicurezza dello Stato, sia possibile in pratica imbrigliare i governanti come i governati; si potrà dimostrare che questa impresa non è possibile nello Stato immaturo di una nazione, e che per il meno male conviene allora sopportare Governi sbrigliati: ma nel tempo stesso non si potrà negare che alla maggiore prosperità e sicurezza politica non sia necessaria una cauzione contro gli errori e l'intemperanza dei governanti, assai più che contro gli errori e l'intemperanza dei governati. Dico *assai più;* imperocchè il *privato* incontra mille freni nella convivenza civile, i quali mancando ai funzionarj publici, rendono il loro potere sbrigliato infinitamente più funesto in intensità ed estensione.

§ 2328. Per la qual cosa nella costituzione di un Governo veramente *politico* è necessario pensare a due generi di sicurezza: la prima contro gli attentati dei nemici esterni; la seconda contro gli attentati dei nemici interni. Questo secondo genere poi si divide in tre specie subalterne: la prima è la sicurezza contro gli attentati dei governanti verso i governati; la seconda contro gli attentati dei governati verso i loro simili; la terza contro gli attentati dei governati verso i governanti. Le attribuzioni, le competenze, le prerogative ec. sono gli oggetti cui si tratta di *guarentire*, e quindi d'*assicurare;* le usurpazioni, li spogli, le offese reali e personali ec. sono gli atti cui si tratta di *prevenire*, di *reprimere* e di *riparare.*

§ 2329. Niun Governo potrà mai essere ordinato a potenza desiderabile finchè non provegga validamente ad ogni genere di sicurezza. Ciò è per sè chiaro, nè abbisogna di dimostrazione. Quì la providenza riducesi all'uso della forza publica, regolato dalla cognizione dei pericoli. Ora ristretta la funzione a provedere alla sicurezza, che cosa ne risulta rispetto alla composizione del Governo? Ch'egli sarà mal sicuro tutte le volte che non prevenga le tentazioni di abusare dell'autorità conferita. Tranne i pochi amati dal Cielo, nei quali gli affetti sono concordi con una retta coscienza (2), un prudente Legislatore deve presumere che chiun-

(1) Vedi la nota al § 2329. (DG)

(2) In questo caso la *forza maggiore*, di cui parlò nel § 2327, non dipende dalle leggi civili, dal buon sistema amministrativo, ec.;

Digitized by Google

que dotato di potere, se crederà di poterne impunemente abusare, certamente lo farà. Il tentativo di abusare nasce dal POSSESSO STESSO di un potere, sopra il quale quello delle leggi o non può nulla, o non può sicuramente agire. D'altronde poi è una vera calamità il dover punire coloro che debbono contenere gli altri in regola. Che cosa dunque ne segue? Che per prevenire le tentazioni convien togliere la lusinga di riuscire; e per togliere questa lusinga convien togliere il potere sbrigliato.

§ 2330. Voi potrete disputare se, senza offendere l'andamento vigoroso dell'amministrazione, si possa togliere il potere sbrigliato; ma non potrete negare giammai, che per produrre la bramata sicurezza contro gli attentati dei governanti questo sia l'unico mezzo efficace. Le carte scritte, le promesse giurate, le proteste reiterate in chi ha troppe armi, denari e ricompense a sua disposizione, furono, sono e saranno sempre illusioni fanciullesche. Dove stanno le armi, i denari e le ricompense, ivi sta la sovranità di fatto; e chi possede la sovranità politica può far prevalere sempre la propria volontà privata alla volontà della cosa pubblica. Ciò posto, resta la ricerca se si possa erigere presso una nazione formata ossia matura un Governo, nel quale esistano poteri capaci per amministrare, ed incapaci per attentare alle giuste prerogative di chi che sia. La risposta a questa ricerca quì sarebbe prematura. Quì mi resta soltanto ad osservare, esser vano pensare a costituire un Governo politico fino a che non si trovi il modo di far agire con zelo e di ratenere senza strepito le autorità costituite entro i limiti delle loro competenze.

§ 2331. La costituzione politica di uno Stato maturo è un problema di mecanica politica, del quale le leggi fondamentali formano la soluzione. Tutto dev'essere preordinato in forza degli ordini dello Stato, e tutto deve camminare da sè. Guai se dovessimo lottar sempre contro i poteri non imbrigliati! Il pugilato politico è uno spettacolo, il quale se può essere sostenuto nel principio di una riforma, formerebbe la massima calamità se fosse perpetuato. La pretesa *bilancia* dei poteri contrastanti, non sottomessi ad un potere centrale che li predomini, è un controsenso che sovverte ogni idéa di politico Governo.

§ 2332. Questa pretesa bilancia risolvesi in uno *scisma perpetuato*, che dovrà certamente finire con l'oppressione della parte meno unita. Se

---

ma è forza strettamente morale, è l'idéa del dovere, è la rettitudine abituale dell'operare, è sopra tutto la religione. Questa forza morale è senza confronto più efficace, per impedire l'abuso dell'autorità, di quel che lo siano tutti i provedimenti legislativi diretti ad infrenare il potere dei publici funzionarj. (DG)

Digitized by Google

un Governo dev' essere essenzialmente *publico* tanto nella sua origine quanto nelle sue funzioni, egli è assurdo introdurvi un manicheismo che toglie l'unità dei voleri e dei poteri. Se la forza del Governo dev'essere prevalente e attiva, egli è assurdo dividerla per farla servire a fazioni ostilmente accampate le une contro le altre. Se questa forza unica deve essere mossa da una volontà tutta *publica*, egli è assurdo far intervenire un'altra volontà che la possa imbarrazzare o far traviare. Voi sognate che co 'l conflitto della volontà degli ottimati e del popolo ne debba risultare la volontà publica. Questa idèa è la più insensata di tutte. Uno Stato deve riposare su le sue basi naturali atteggiate dalla cospirazione naturale degl' interessi e dei poteri di tutti, come la vita fisica deve riposare su la costruzione ed azione delle parti cospiranti della machina umana. L'antagonismo deve risedere nei poteri del corpo, ma non nella forza direttiva del Governo. Il pendulo moderatore dell' orologio non può avere che un' AZIONE SOLA, mentre la molla e le ruote spiegano il loro armonico antagonismo. Ogni lotta nel supremo potere deve finire con la vittoria di una qualche parte. Senza di ciò lo Stato dovrebbe rimanere senza moto, ed anzi cadere in anarchía. Roma, che dall' aristocrazía passa alla democrazía temperata, presenta graduali vittorie della plebe sopra gli ottimati, i quali volontariamente cedevano. Quando si venne a toccare i beni, si venne al sangue, e quindi alle guerre civili che distrussero il Governo.

§ 2333. Premesse queste considerazioni, si domanda di nuovo quali siano le condizioni che deve avere un Governo onde produrre, per quanto è da lui, la più desiderabile potenza dello Stato. Quì si parla di quella potenza che può essere procurata dalla *publica amministrazione*, ossia dall' opera degli uomini investiti di publica autorità. Questa precisione è necessaria in Politica, com' è necessario in Fisiologia il domandare come debba essere effettuata la dieta per conservare la salute del corpo. Non dimentichiamo mai la grande verità, che l' azione del Governo è più *assicurante* che *providente*, e che l' effetto della potenza è opera della natura, come la digestione, la nutrizione e la robustezza nella machina animale.

§ 2334. Raffigurata così la ricerca, si trova che le condizioni necessarie ad un Governo ordinato a potenza si riducono a far sì che nasca: 1.° una Legislazione tutelante tutte le parti della civile convivenza; 2.° un régime gerarchico, nel quale i poteri publici vengano conferiti costantemente e sicuramente al merito civile; 3.° un'armonía di poteri direttivi, per cui non si possa sovvertire nè la Legislazione nè il régime

Digitized by Google

gerarchico, e in caso di disordine si possa riparare. — Ognuna di queste tre condizioni è così indispensabile, che mancandone una sola, manca il Governo ordinato a potenza. Fingete voi che manchi una Legislazione *tutelante* tutte le parti della civile convivenza nel senso altrove spiegato? Allora mancando ciò che può legare gl'interessi e i poteri dei membri dello Stato, manca essenzialmente il requisito fondamentale della potenza. Fingete voi che manchi un ordine certo e costante, che chiami alle funzioni publiche il solo *merito*, e ve lo mantenga? Allora la cosa publica cade in balía della privata ambizione ed avarizia; allora è totalmente vano il pensare alla desiderabile potenza dello Stato. Fingete voi finalmente che anche stabilita una volta una provida Legislazione, essa si possa sovvertire; e fatte buone elezioni, si possano pervertire impunemente? Allora è inutile tutto il ben fatto, ed anzi ne nasce una dolorosa desolazione della potenza dello Stato. E dunque manifesta la necessità di tutte e tre le condizioni suddette.

XIII. *Proposto questo Governo come scopo, qual è il mezzo eminentemente necessario per ottenere completamente e sicuramente il fine proprio di lui?*

§ 2335. Per quella mirabile economía della natura, in forza della quale si fanno le più grandi cose co 'l più piccolo numero di mezzi, noi possiamo anticipatamente affermare che, trovato il modo di porre e di mantenere su 'l trono il *merito civile*, si può dire d'aver trovato la pietra filosofica dei Governi ordinati alla potenza desiderabile. Le buone leggi sono frutti naturali di questo ritrovato, e la esclusione costante del potere arbitrario riesce un effetto indivisibile di questo ritrovato. Si ponga mente a tutti i termini di questa proposizione, e si scoprirà il vero segreto dell'eccellenza dei Governi. Per quanto possano fare le leggi, rimane sempre luogo ad arbitrare impunemente. Più ancora: essendo opere non di Dio, ma degli uomini, convien sempre supplire e accomodare. Molta fiducia pertanto convien riporre negl'incaricati del Governo, e molta speranza nei loro lumi e nella loro attività.

§ 2336. Allorchè nel Capo I. n.° VII., e nel Capo III. n.° V. di questo Libro parlammo del come la parte morale delle famiglie entri a costituire la forza morale degli Stati, ivi segnammo un primo lampo di luce, pe 'l quale si può travedere in quale maniera, coronando certamente e costantemente il merito, si crea e si mantiene il merito, e si agevola il Governo stesso dello Stato. V'ha ancora di più. L'amor proprio della republica e l'amor proprio del cittadino pienamente soddisfatti, associano tutte le naturali forze morali, e le volgono a prò della

Digitized by Google

potenza dello Stato. Da ciò segue, che quanto desolante altretanto falsa è l'idéa dataci da Montesquieu della VIRTÙ POLITICA. Egli ce la dipinse come uno sforzo di altretanti anacoreti, cui ogni savio Legislatore moderno deve disperare di eccitare: così egli strappò dal cuore di tutti la speranza di por fine ai Governi arbitrarj. *Rinunciare a sè stessi, sacrificar nudamente i proprj interessi a quelli della città, condannarci alla povertà per avere virtù civili*, ec. ec., ecco le forme ed ecco le condizioni con le quali Montesquieu ci dipinge la virtù politica. Questi tratti potevano essere accozzati nella fantasía d'un cortigiano di Persia; ma nella mente d'un filosofo non dovevano forse apparire come enormi paradossi? Io non mi occuperò a dimostrare quanto sia falsa, ruinosa ed illegale la separazione del ben publico dal privato (1); non ispenderò nè meno molto parole nel far sentire che una virtù senza motivi personali, e le grandi imprese de' bei secoli di Grecia e di Roma fatte con la rinuncia a sè stessi, sono parimente sterminate assurdità. Io mi restringo per ora al vulgare pregiudizio, co 'l quale fu ripetuto che non possono durare i costumi civili con le ricchezze, e quindi che la virtù politica debba essere indissolubilmente maritata con la povertà. Sia pur vero che nella comune povertà abbiano fiorito le virtù civili: e che perciò? Direte voi ch' esse non possano fiorire in una città abondante di ricchezze? Fate che le ricchezze non usurpino il posto del merito, e voi avrete virtù civili con la ricchezza dello Stato. Le leggi contro l'ámbito non sono che illusorie: conviene impedire che i dispensatori delle cariche e degli onori si vendano. Ora per far ciò è necessario stabilire forti e bene armonizzati ordini, pe' i quali si supplisca con la Politica a ciò che spontaneamente faceva la natura nei tempi di povertà. Penosissimo sarebbe il dover vegliare dì e notte a campagna scoperta contro

---

(1) *Preferire il ben publico al privato, sacrificare l'interesse particolare al generale, far prevalere la così detta ragione di Stato*, ed altre simili locuzioni, sono le solite e trite divise, con le quali nei sbrigliati Governi s'inorpellano tutti i disegni dell'ambizione e tutte le male opere del potere arbitrario. In queste locuzioni ciò che v'ha di vero si è, che l'interesse maggiore dei singoli essendo legato alle condizioni della convivenza, non può essere prodotto nè con l'isolamento, nè con la usurpazione di quello d'altrui. Ma per ciò stesso il bene di tutti forma il massimo bene di ognuno: quindi non si sacrifica fuorchè l'eccesso di un assorbente egoismo, e mai il maggior vero interesse privato; quindi la *ragione di Stato* altro non è che la ragione della *maggiore sicurezza e prosperità* del maggior numero, ec. Questo senso è precisamente l'opposto di quello dei Governi sbrigliati. Interesse publico è in essi quello di una data famiglia; ragione di Stato quella della privata ambizione. Preferenza e sacrificio del privato interesse è precisamente *spoglio*, senza ricambio, delle private ragioni, ec.

Digitized by Google

le insidie e gli assalti delle passioni nemiche, le quali a guisa di lupi famelici intorno ad un gregge, si aggirano per rapire l'impero. Per la qual cosa è necessario fondare tali ordini, che gl'ingressi ed il possesso dell'impero affidato al merito siano guardati ed afforzati a guisa di baluardi, pe'i quali non solamente vengano respinti gli assalti, ma ne siano perfino scoraggiati i tentativi.

§ 2337. Facile riesce quest'opera in una ben costituita republica nazionale rappresentativa. Ammessa la postulazione publica delle dignità dello Stato; ammesse le elezioni graduali, e fatte con prove publiche da corpi INTERESSATI a promovere il solo merito; supposta prima di tutto la direzione divisa della forza militare, la separazione dell'erario publico, ec. ec.; noi possiamo riposare tranquillamente. Di fatto questa guarentigia si può considerare massima, perchè in una sì fatta republica la direzione ripartita della forza nazionale stando in mano del solo merito, porta la sua sanzione con sè. Chi potrebbe usurpare il potere, se la forza nazionale è ripartita, e se tutti sono interessati a mantenere il potere come sta? Quì l'usurpazione di un solo, d'altronde impossibile, rapirebbe i possessi = le aspettative di tutti. Dunque tutti sono fortemente interessati a mantenere gli ordini come stanno. La sola violenza di una esterna conquista potrebbe farli perire, ma verun attentato interno giammai.

§ 2338. Gli ordini dello Stato staranno fermi, disse Machiavello, quando tutti vi terranno sopra le mani. Regnando il merito, questa sentenza si verifica tanto rispetto ai direttori della republica, quanto rispetto al popolo, il quale con la sua inerzia medesima ratiene tutte le parti dello Stato al loro posto. Questa inerzia imponente, perchè non dormigliosa, viene prodotta dall'opera stessa del merito guarentito dalla savia divisione dei poteri. Di fatto, posto il merito alla direzione della republica, ecco leggi eque, per le quali si ottiene fra i privati il pareggiamento delle utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà; ma nello stesso tempo ecco quel riposo che consolida l'impero. Se di fatto la proprietà e la libertà vengono tutelate con la forza nazionale, egli ne segue necessariamente la soddisfazione dei legitimi interessi, e quindi i delitti vengono ridotti al minimo possibile, le virtù elevate al loro più alto grado, e tolto ogni desiderio di mutazione.

§ 2339. Dall'altra parte poi in questo stato di cose tutti gli aspiranti alle magistrature si trovano costretti a mostrarsene degni, e quindi ad esibire le prove della capacità e della moralità. Coloro poi che si trovano rivestiti di potere sono costretti a mantenere l'opinione dei talenti

Digitized by Google

e delle virtù per cui furono esaltati, onde salire a gradi maggiori, o meritare i premj finali. Così i talenti e le virtù dei direttori della republica trionfano con la libertà, con l'industria e con la cordialità del popolo; e viceversa il merito che comanda, produce l'operosità ed i costumi del popolo. Così per una felice reazione scambievole tutto diventa così legato e così vicendevolmente influente, che ne nasce un costante riposo della nazione con una costante soggezione a tutti i delegati dell'impero. Ecco il punto massimo centrale della mecanica politica; ecco la prevalenza della volontà generale; ecco la nazione veramente regnante; ecco la vera cosa publica effettuata; ecco il Diritto unito alla Politica.

§ 2340. L'istinto ad onorare i talenti e le virtù civili si mostra da per tutto, e perfino sotto i tifonici Governi. Invano tentano con le arti clandestine e con le persecuzioni di oscurarne il lustro e di soffocarne le impressioni. Queste ostilità producono invece l'opposto effetto: tanto è vero che l'istinto ad onorare il merito è trionfante, e che l'impero dell'opinione è sovrano e prepotente.

§ 2341. Ora se le cose sono tali, che dovremo mai dire dell'OPINIONE PUBLICA NAZIONALE in una posizione nella quale o una servilità decorata, e una boria pecuniaria, o reminiscenze di avi prepotenti non vengono in concorso ad usurpare il posto dovuto al merito civile? So che l'abitudine di gemere sotto la schiavitù a molti renderà incredibile la posizione che io imagino: ma so del pari che costoro o debbono negare l'istinto comune ad onorare il merito, e che mai e poi mai abbia esclusivamente regnato; o debbono concedere che, posto il principato nazionale, il merito regnerà di certo esclusivamente anche in mezzo alle arti, alle ricchezze ed alle cognizioni.

§ 2342. Egli è ridicolo il pensare che gli uomini delle età povere fossero più incorruttibili degli uomini delle età ricche: gli uni e gli altri erano della stessa pasta. Ma nei tempi poveri, stabilita l'opinione in favore della virtù civile, la corruzione era rara, sì perchè erano pochi che avessero mezzo di tentarla, e sì perchè erano pochi coloro che si lasciavano sedurre. Ma cresciute le ricchezze, gli esempj ripetuti impunemente ruppero ogni freno; ed ecco i tempi nei quali invano fu deplorata la perdita dei costumi, o furono accusate le ricchezze.

§ 2343. Certamente se voi lascerete la facoltà di domandare direttamente una dignità alla plebe che deve dispensarla, questa plebe finirà co 'l venderla al maggiore offerente. Così pure se collocherete le armi, i denari e le onorificenze in mano di uno o di pochi, le cariche e gli onori dovranno cadere su i servitori di costoro. In conseguenza il me-

Digitized by Google

rito civile dovrà essere negletto, ed anche perseguitato. Ma avete forse dimostrato essere impossibile costituire altrimenti un Governo?

§ 2344. Ma dall'altra parte posta la direzione dello Stato in mano della *virtù*, possono forse mancare le buone leggi e le buone providenze? Io sono lontano dal figurare uomini impeccabili e di natura angelica. Accordo eziandío che i molti farebbero male, se lo potessero senza inconveniente. Ma i premj ulteriori promessi a coloro che si confermano virtuosi, e i freni possenti opposti a chi tentasse di abusare, ratengono ed assicurano l'impero della virtù. Che cosa dunque rimane per costituire e mantenere l'ultimo migliore Governo, fuorchè trovare il MODO di collocare e mantenere al timone degli affari il *merito civile*? Quì, come ognuno intende, si allude a tutto il sistema delle ELEZIONI e delle GUARENTIGIE riguardanti i publici funzionarj, e di tutti i regolamenti costituzionali che possono preparare, collocare, dirigere ed assicurare il merito civile, e riservare a lui solo l'amministrazione dello Stato. *Dove*, *quando* e *come* si possa praticare questo divisamento, ella è cosa che non può essere dimostrata fuorchè in conseguenza della spiegata teoría dello sviluppamento economico, morale e politico di una nazione, presa nella sua naturale grandezza. Per la qual cosa io sono obligato a sospendere qualunque risposta al terzo e quarto quesito sovra proposto, riguardanti il *dove*, il *quando* e il *come* della posizione del Governo necessario alla più desiderabile potenza degli Stati. Obligato alle nozioni *assolute* riguardanti il *fine*, non debbo anticipare le *relative* appartenenti ai *mezzi* di esecuzione. Quì soltanto debbo anticipatamente notare, che se consultiamo la storia del medio-evo, e la paragoniamo con l'età nostra, noi dobbiamo ringraziare la Providenza d'avere infuso nel mondo delle nazioni una forza immensa, secreta ed incessantemente operativa, la quale senza saputa, ed anzi a dispetto degli abrigliati Governi, ha continuamente avvicinato e va ognora più avvicinando i popoli alle condizioni dimostrate necessarie dalla ragione, ed inspira il consolante anticipato giudizio della loro pratica possibilità e della futura loro effezione.

XIV. *Schiarimento su i ricchi e le ricchezze.*

§ 2345. Prima di chiudere questo Capo credo necessario uno schiarimento. Ho parlato del *merito* in opposizione delle *ricchezze*. Dovremo dunque pensare che si debbano escludere i ricchi dal maneggio della republica? Io anzi sono d'avviso che un ricco virtuoso sia la miglior cosa che si possa desiderare in uno Stato civile. Più ancora: consultando

Digitized by Google

la storia, si scopre che tutte le grandi cose esterne ed interne furono operate con l'unione dei ricchi ai non ricchi. Finalmente esaminando l'andamento dei desiderj, e trovando che dopo le ricchezze gli uomini sogliono aspirare alle distinzioni ed ai comandi, noi ravvisiamo una provida economia della natura, per la quale le cose vengono utilmente composte a prò dello Stato tutte le volte che le distinzioni ed i comandi non si possano acquistare che con la *virtù*. Allora le ricchezze servono ad allontanare i bisogni imbarrazzanti le utili occupazioni, e le tentazioni a prevaricare; allora le ricchezze servono all'elevazione dello spirito e del cuore, e a difondere virtuose beneficenze. Bacone disse che *le ricchezze sono ottimi servitori e pessimi padroni*. Questo detto è vero tanto nelle relazioni private, quanto nelle publiche. Io dico di più: quando gli ordini dello Stato lo verificano nelle relazioni publiche, egli diventa per lo più vero anche nelle private. A che dunque riducesi il mio divisamento? Non ad escludere i ricchi, ma anzi a guadagnarli, ed impegnarli a prò dello Stato; non a sturbare le ricchezze, ma a tenerle al posto destinato loro dalla ragione, dalla politica, e dalla natura propria delle cose, perocchè altrimenti gli ottimi servitori divengono pessimi padroni.

§ 2346. In una politica riforma, nella quale un Governo sbrigliato viene sottoposto a leggi fondamentali, dovrà certamente avvenire che l'oziosa ambizione e la superba ignoranza dovranno lasciare il posto al merito civile. Ma questa crisi passeggera non toglie nulla nè alle ricchezze nè ai ricchi, ma li obliga soltanto a concorrere con migliori titoli alle distinzioni e ai comandi. Se nelle sbrigliate Monarchie i Grandi sdegnano le giudicature e le amministrazioni subalterne; se si dispensano da quella variata e graduale educazione politica che in Roma formava l'*uomo intiero* di Stato: all'opposto con la riforma vengono obligati al pari degli altri a rendersi utili e rispettabili, senza che venga loro tolto altro che il vizio e la dappocaggine.

§ 2347. Tutto questo non si può fare tutto ad un tratto; tutto questo non si può fare con gli abituati all'ozio e al disordine. Dunque nei primi tempi della riforma dovrà fermentare ignoranza, malcontento, agitazione. Ecco il tempo della DITTATURA COSTITUENTE necessaria per molti altri motivi. Ma tutto si andrà certamente adagiando co 'l tempo, perchè la posizione è conforme all'interesse universale ed alla vera potenza politica. Allora gli ordini dello Stato saranno fermi, perchè tutti vi terranno sopra le mani. Ciò che accadde una volta per fortuna, si può rinovare per arte. Ciò verrà fatto, se la ragione ordinando i poteri

Digitized by Google

in una nazione MATURA, raccomandi l'opera sua alle leggi costanti della natura ILLUMINATA (1).

ARTICOLO III.

Della preparazione e conservazione di un Governo elevato alla sua più alta civiltà.

XV. *Condizioni necessarie onde praticamente effettuare in una nazione la miglior forma di Governo.*

§ 2348. Assunto l'argomento della PREPARAZIONE di un Governo elevato alla più alta sua civiltà, per determinare le condizioni ossia meglio l'effezione della potenza dello Stato, siamo condotti a dirittura a ricercare delle *cause* e dei *motori* che atteggiano i poteri nazionali in modo che sì fatto Governo possa essere effettuato. Questa ricerca a che tende? Ad assegnare le *cause* e le *condizioni* della MATURITÀ di un popolo a ricevere sì fatto Governo, e quindi la correlativa sua OPPORTUNITÀ ad essere effettuato. Argomento massimo e decisivo è questo, senza del quale l'opera umana rimane interamente frustrata. Si domanda dunque = quali siano le *condizioni*, le quali sì dal canto degli uomini che dal canto delle cose si richiedono onde effettuare ed assicurare l'ordinamento di un Governo adatto alla più alta civiltà di un popolo. = A questa domanda, tutto considerato, parmi di anticipatamente poter rispondere, che queste condizioni dal canto degli uomini e delle cose si riducono alle quattro seguenti; cioè: 1.° professioni utili sufficientemente sviluppate; 2.° stato equo del maggior numero; 3.° grandezza territoriale unita; 4.° illuminata ed energica coscienza della legge della socialità.

Raffrontate queste condizioni con quelle dimostrate come indispensabili alla potenza degli Stati nel principio di questo Libro, Capo I., e ne riscontrerete la coincidenza; raffrontatele pure con la somma dei diritti personali e sociali, e riscontrerete pure una pari coincidenza; finalmente ponete attenzione come proceda il perfezionamento economico, morale e politico, cui con un solo nome appelliamo *incivilimento*, e ne scorgerete l'intima connessione e dirò quasi identità.

---

(1) È un po' difficile rinvenire un significato chiaro in questa espressione di *natura illuminata*. Forse v'ha qui una trasposizione, e quindi meglio si leggerebbe: *se la ragione* illuminata *ordinando i poteri di una nazione* matura, *raccomandi l'opera sua alle leggi costanti della natura*. (DG)

Digitized by Google

§ 2349. E per verità, questo incivilimento non importa forse in una società agrícola e commerciale il pieno e libero sviluppamento di ogni utile professione, coadjuvato dal corso naturale e progressivo delle proprietà, dal libero passaggio da uno in altro ceto di cittadini, e dalla sicura ricompensa ai talenti, all'industria ed alla virtù? Pensateci, ed esaminate per un momento lo stato delle più incivilite nazioni che abbiamo sott'occhio, e ve ne convincerete. Dunque assolutamente *immaturo* sarà quel popolo a ricevere la forma di Governo adatto alla più alta civiltà, allorchè in primo luogo presso di lui non esistano le CLASSI largamente sviluppate e successivamente diramate dei proprietarj, delle genti d'industria, di commercio, di dottrina, quali vediamo presso le nazioni più incivilite. Dunque a proporzione più immaturo, e quindi più barbaro, sarà quel popolo, nel quale questo pieno e libero sviluppamento delle professioni non veggasi stabilito e conservato. Dove esistono soltanto padroni della gleba da una parte, e dipendenti detentori dall'altra, come in molti paesi settentrionali, e dove il commercio viene in massima parte esercitato da avventurieri estranei, ivi regna appunto questa barbarie e questa immaturità; talchè riuscirebbe impossibile di effettuare il progettato Governo, ed ogni tentativo che si facesse riuscirebbe frustraneo. Basta avere accennati questi particolari, perocchè sono di una notorietà riconosciuta.

§ 2350. Lo stesso dicasi quanto allo *stato equo* del maggior numero. Sotto questa denominazione intendiamo di additare l'EGUAGLIANZA civile e legale: e però come non intendiamo di esprimere un'eguaglianza materiale di fortune, di talenti e di condizioni; così vogliamo escludere classi privilegiate, le quali offendono le condizioni della legge della socialità. So che l'aristocrazía, accampata contro la giustizia naturale e civile, suole controvertere questo assunto; ma so del pari essere il medesimo della più eterna e luminosa giustizia dimostrata dalla ragione, avvalorata dalla religione, e sanzionata dalla legge suprema che forma la POTENZA degli Stati. Il gran Bacone da Verulamio fino dal suo tempo sentì questa verità allorchè osservò mancare uno Stato perfino di possanza militare, quando da una parte abondavano i nobili, e dall'altra scarseggiavano gli uomini liberi, eguali in faccia alla legge, e dotati di proprietà libera al pari di essi. Il privato predominio dei privilegiati, come fu il flagello eterno delle popolazioni, così forma la peste che dev'essere proscritta da ogni ordinamento di un Governo adatto alla maggiore civiltà. Per buona fortuna dei popoli l'opera dell'equità viene, come venne sempre, agevolata dall'ambizione stessa dei regnanti; tal-

Digitized by

chè il primo periodo delle grandi Monarchie moderne si può considerare come una guerra incessante contro questo predominio. Senza di lei la lotta fra la causa del popolo e quella dei privilegiati sarebbe rimasta lungamente indecisa, e forse sarebbe mancata la speranza del trionfo a prò delle genti.

§ 2351. Con lo stato equo delle persone si perfeziona ed anzi si compie lo stato economico, il quale risulta dall'equa distribuzione delle ricchezze, e dal libero ed assicurato esercizio dell'industria e del commercio; dimodochè l'agricultura, l'industria ed il commercio non si possono realmente perfezionare se non mediante lo stato equo, libero e sicuro delle persone. Anche questa osservazione è di assoluta ed incontroversa verità.

§ 2352. Meditate, di grazia, tutte le funzioni, ossia la protezione che un Governo deve prestare a favore soltanto del commercio. A che si riducono esse? Alle tre seguenti; cioè: 1.° libertà, sicurezza e facilità nelle *comunicazioni;* 2.° libertà, sicurezza e facilità nelle *contrattazioni;* 3.° libertà, sicurezza ed equità nei *possedimenti.*

A questi tre capi si deve aggiungere il quarto, comune a tutti i rami; cioè libertà, sicurezza e facilità nell'ASCENDERE sia alle classi le più considerate del corpo sociale, sia alle dignità stabilite nel Governo, come fu già dimostrato.

2353. Codici statuenti e di procedura; amministrazione sorvegliata della giustizia; costruzione di vie terrestri e navigabili; pesi, misure, monete, ed ogni reale e personale mezzo di assicurazione, effettuano questa triplice libertà. A proporzione che questa triplice libertà viene goduta, un popolo si trova più vicino e più atto a ricevere il migliore Governo. Ma con ciò l'equità dello stato personale perfeziona la condizione dello stato economico. Il segnale per altro del perfezionamento economico, necessario alla potenza sociale, si verifica tutte le volte che venga compiuto il primo circolo, per cui la libera agricultura, che alimenta il libero commercio, fa sì che il commercio di nuovo si rivolga a perfezionare l'agricultura. L'Italia alla fine del secolo decimoquinto, come già osservò il celebre Adamo Smith, offrì la prima agli occhi del mondo questo segnalato esempio, effetto della precedente sua libertà repubblicana, mentre la parziale emancipazione dei soggetti dalla feudale servitù nelle altre parti dell'Europa non esibì che deboli progressi sì nell'agricultura, che nell'industria e nel commercio, e del pari nel godimento dei sociali diritti.

§ 2354. Le due condizioni quì contemplate, che servono alla preparazione, debbono essere poi *perfezionate* con la effezione del migliore

Digitized by Google

Governo adatto alla più alta civiltà. Nello stato preparatorio vi ha certamente ancora una mistura di male e di disordine; ma per la maturità basta che il materiale della corporatura dello Stato sia unito, le professioni e la libertà civile prevalenti, e l'opinione preparata, onde introdurre senza salto l'ottimo Governo. Viziosa petizione di principio e desolante condizione sarebbe quella, con la quale si volesse che tutto fosse perfetto prima d'introdurre il divisato Governo.

XVI. *Continuazione. Ultima condizione onde preparare il perfetto Governo. Coscienza illuminata. Sua idéa.*

§ 2355. Nulla quì soggiungerò su la terza condizione riguardante la *grandezza territoriale*, come assolutamente necessaria a preparare e ad assicurare il migliore Governo adatto all'ultima civiltà, perocchè su questo argomento abbiamo accennato quanto basta nel Capo II. di questo Libro. Ora rimane a dire dell'ultima condizione espressa con la denominazione d'*illuminata ed energica coscienza della legge della socialità*. Per ben comprendere la natura e l'importanza di questa quarta condizione, onde preparare e quindi assicurare l'ordinamento del più perfetto Governo, è d'uopo prima di tutto osservare che BENI, OPINIONE ed ARMI sono e furono sempre i precipui motori della potenza degli Stati. Benchè le armi per la loro reale natura non rappresentino che forza materiale, ciò non ostante si possono porre fra i precipui motori per l'apprensione anticipata del loro effetto vittorioso. La sicurezza politica è in ultima analisi l'effetto di quest'apprensione. A schiarimento di tale pensiero si consulti quanto fu scritto nel Libro V. Capo III. n.° V. a VIII.

§ 2356. Volendo parlare con rigore filosofico, noi dovremmo dire che tutti i *motori* degli Stati si riducono all'*opinione*, come tutti i *poteri* si riducono alla *forza*. Di fatto i beni non movono se non in ragione del valore da noi attribuito ad essi, cioè in ragione della stima ossia dell'opinione della loro utilità, come fu già dimostrato. L'utilità non è che la facoltà di procacciare piaceri, o di allontanare dolori. Questa opinione forma appunto l'*interessante* di un dato oggetto, che chiamasi *bene*. Così pure i *poteri* in società riduconsi tutti alla *forza:* talchè vige l'aforismo, che nella civile società prevale « la forza regolata, ch'è quella della giusta legge » della privata onestà; « la forza sregolata, ch'è quella della tirannía e del delitto.

§ 2357. L'opinione considerata in quest'ultima astrazione abbraccia nel suo concetto il complesso di tutte le idée interessanti, « però non

Digitized by Google

si distingue dai motivi delle sociali funzioni. Considerata poi nel régime politico, essa inspira tanto la soggezione, quanto la libertà. Quì la soggezione e la libertà degli uomini viene contemplata tanto verso il Governo, quanto verso gli altri concittadini.

§ 2358. Havvi un punto morale, nel quale la soggezione modera la spinta alla libertà, e la libertà limita la soggezione a quel segno che la vera potenza dello Stato richiede. Ciò vien fatto mediante = il sentimento delle prerogative dell'uomo, del cittadino e della società, in quanto determina i giudizj = gli atti della civile convivenza. = Quando ognuno dice a sè stesso: io sono in diritto di esigere la tal cosa, e sono obligato verso altri a fare la tal altra; egli fa parlare la COSCIENZA illuminata dal Diritto. Di tale coscienza appunto si parla qui; e questa coscienza è quella ch'è assolutamente necessaria a preparare l'ultimo perfetto ordinamento di un Governo.

§ 2359. Tale coscienza o vera od erronea si mescola ed interviene sempre in tutte le transazioni della vita civile, sia fra i governanti e i governati, sia fra cittadino e cittadino. I giudizj taciti o espressi di questa coscienza motrice costituiscono una specie di opinione distinta dalla considerazione dei beni e delle armi, la quale potendo determinare una data serie di atti e di ritegni, forma un precipuo motore degli Stati.

XVII. *Necessità della coscienza illuminata dai principj, onde preparare l'ultimo e perfetto ordinamento del Governo.*

§ 2360. Quando questa coscienza è illuminata, produce ogni bene; e per lo contrario quando è cieca o tòrta dalle passioni, produce tutti i disastri ricordati pur troppo dalla storia. Dunque che cosa resta? Allorchè eccediamo i confini della coscienza puramente privata, incapace a reggere i grandi affari della republica, conviene necessariamente conquistare, dirò così, i PRINCIPJ della scienza della cosa publica, onde creare la publica *moralità*. Si potrebbe dimostrare che la causa precipua della ruina delle grandi republiche meglio costituite avvenne per l'ignoranza di questi principj e per la mancanza di questa moralità. Le conquiste fatte dai lumi sono più certe, più utili e più solide, che quelle che si fanno con le armi. Io dico poco: quelle delle armi non sono nè utili nè solide senza quelle dei principj. Con le armi senza i principj si elimina il tiranno, ma non si abolisce la tirannía; si scuote il giogo di uno solo, per assoggettarsi a quello di molti. Confesso che conviene prima conquistare la libertà politica per introdurre la civile; perocchè l'iniquo privato predominio non si può abolire interamente e ratenere

Digitized by Google

stabilmente che con la forza: ma io sostengo del pari, che l'una e l'altra cosa non si può fare convenevolmente che con la cognizione dei principj e con l'energica coscienza della loro necessità. La mancanza di questa cognizione e di questa coscienza rende frustranei gli sforzi di un coraggio generoso, ed appalesa l'insufficienza di una cieca libertà. La Svizzera ne presenta un esempio, e l'Olanda un altro. Dio voglia che l'America settentrionale non ne presenti più tardi un terzo!

§ 2361. La Svizzera seppe sottrarsi dalla dominazione principesca; ma seppe forse allora fondare la vera civile libertà ed un buon régime interno? Per lungo tempo e fino ai giorni nostri conservò la servitù territoriale delle campagne, e l'industriale delle maestranze. Mantenne e mantiene ancora i vincoli fedecommissarj, i dominj parteggiati all'uso feudale, le reversioni gentilizie, ec. Ivi arsero mai sempre le gelosie municipali, nè mai si rimediò alla venalità delle sue magistrature. Con quindici sommosse inutilmente tentate la causa dell'equità dovette sempre soccombere ad un iniquo predominio; e con ciò regnò sempre nell'interno della nazione un principio di debolezza e di disoluzione, che rese e rende precaria la di lei indipendenza. L'invasione moderna fatta dalla Francia apportò qualche rimedio alla servitù del maggior numero, come gli uragani delle Antille apportano fertilità al suolo. Prima di quest'epoca si vedeva che mentre fino i piccoli Principi dettavano Codici regolari, valevoli ad agevolare i progressi della civiltà; il popolo svizzero viveva sotto gli statuti barbari del medio-evo, ed a proporzione che illudeva al di fuori co 'l simulacro di una forma republicana e di un valor militare (spogliato per altro di elevazione e di generosità), gemeva al di dentro sotto il peso di leggi feudali, e di usurpazioni perfino di quella poca libertà che aveva comprato da' suoi antichi signori. A ciò si aggiungeva una debole e spensierata amministrazione, figlia di particolari interessi discordanti e prepotenti.

Quanto all'Olanda, ognuno sa che ignorando come andasse ordinata e mantenuta la civile libertà, e come dovessero essere contenute le magistrature, dopo di avere abolito lo Statolderato fu governata da' suoi Borgomastri, e giudicata di modo, che naque presso il popolo il desiderio dello Statolderato abolito, e fu di fatto ristabilito come rimedio ad una cieca ordinazione della libertà.

§ 2362. Persuadiamoci di una grande verità, che la vera libertà non si acquista nè si mantiene che *co' i lumi ordinatori degl' interessi e dei poteri;* e che l'amore della libertà, comunque trionfante, riesce per sè inetto, e diviene anche funesto, tutte le volte che non venga illuminato,

Digitized by Google

contenuto e governato dalla forza dei principj presentiti dalla civile filosofía, avvalorati dagli esempj della storia, rattemperati e adatti dalla discrezione e dalla prudenza. A compimento di queste osservazioni prego di richiamare quì il n.° IX. del Capo IV. del Libro III., e il n.° VI. del Capo VI. del Libro IV.

§ 2363. Quello però che non fu operato nei secoli dell' ignoranza si può effettuare in un secolo conscio dei veri diritti e delle necessarie leggi della civile colleganza. Allora i principj dirigendo la forza, questa può abbattere il tiranno con la tirannía, e fondare la vera libertà. Allora la libertà maturata dai secoli, e sostenuta dal senso comune, spiega la sua possanza; allora l'opera dell' uomo viene protetta dall' impero della natura, perchè sostenuta dalla cognizione dei principj, dal sentimento della coscienza, e dalla moderazione dei costumi.

§ 2364. Molto ha fatto il tempo, ma molto ha sofferto l'umanità. Per abbreviare le sofferenze, la Providenza ci ha dato un mezzo che non ci può venir mai tolto dalla potenza armata. Questa è l'OPINIONE, che si può formare con lo studio della politica fisiología, e propagarsi con la forza dei ragionamenti e con le stesse presunzioni. Noi non abbisogniamo nè di scorrere i mari, nè di approfondarci nelle viscere della terra, per rinvenire il tesoro che ricerchiamo; non abbisogniamo che di guardarci intorno, d'interrogare noi medesimi, di estrarre gli esempj dalla storia, e di prepararci co' i lumi d'una buona filosofía.

XVIII. *Della conservazione del Governo di una nazione giunta all'apice della civiltà. Suo principio naturale di stabilità.*

§ 2365. Dopo avere accennato sommariamente per quali cause assegnabili possa e debba essere *preparato* il migliore ordinamento di un Governo in mira alla maggiore potenza di una nazione giunta all'apice della sua civiltà, ragion vuole che accenniamo quelle per le quali sì fatto Governo può essere sicuramente MANTENUTO. In questa sola posizione, cioè nell'ultima èra della civiltà, devesi pensare alla stabilità della *forma* di un Governo, perocchè in questo solo estremo la forza del tempo sembra segnare il riposo implorato dalle genti. La ragione d'altronde e la religione medesima sembrano consacrare quest' ultima posizione, come l'unica voluta dalla giustizia, dalla pace, e come il regno celeste disceso in terra per correggere i costumi e santificare la vita terrestre.

§ 2366. Allorchè pertanto sento proclamare la massima di Machiavello, che tratto tratto convien richiamare un Governo stabilito verso i suoi principj onde mantenerlo, io concedo che il mezzo suggerito è giu-

Digitized by Google

dizioso; ma domando se prima di giungere ad equilibrare le soddisfazioni co' i bisogni sia giusto e praticabile. S' egli è vero e dimostrato che ogni Governo altro non è, nè può essere, che mezzo all' incivilimento, e per ciò stesso un magistero relativo alle età diverse, e ai diversi stadj di loro natura successivi di perfezionamento; ne viene la necessaria conseguenza, che prima di giungere all'apice dovrà adottare forme successive e variabili, adatte alle imperiose urgenze naturali che si vanno succedendo: dimodochè il voler ritenere le vecchie forme o il voler ritirare indietro una nazione, sarà impresa egualmente insensata ed egualmente frustranea che quella di ratenere nella fanciullezza un uomo che cresce, o farlo ritornar fanciullo dopo ch' è già cresciuto.

§ 2367. Lasciando adunque in disparte il divisamento di Machiavello, e almeno applicandolo solo dove può convenire, cioè all' apice della civiltà, noi quì domanderemo per quali modi l'ordinamento stabilito del Governo della più alta civiltà si possa e si debba mantenere, per quanto spetta alla prudenza e potenza umana. Anche qui ci restringeremo ad annunziare i nostri pensamenti in una maniera succinta, riserbandoci di più largamente spiegare e corroborare la nostra sentenza.

§ 2368. Trattando questo argomento ci possiamo rallegrare di poterlo esporre in una maniera più semplice di quello che viene comportato dai periodi anteriori all'apice della civiltà. Nella somma civiltà gli sforzi che convien fare, ed i pericoli che conviene incontrare, non si possono pareggiare con quelli delle antiche età. Ad uno Stato che giunse alla sua maturità morale, politica e territoriale basta il conservarsi, ed il difendere i suoi diritti. La lunga educazione dei popoli, i lumi acquistati, le abitudini contratte, le occupazioni dell' industria e lo spirito di ordine agevolano un régime così facile, così armonico e così tranquillo, che il Governo non viene quasi sentito. Lo Stato rassimiglia in certa guisa ad un uomo di florida salute, il quale si occupa di goderla senza parlare di lei. Non è questa una chimera, ma un fatto; ed un fatto che vediamo confermato, per esempio, negli Stati-Uniti d'America.

§ 2369. Lo stato di lotta e di sforzo non può essere per gli uomini che uno stato straordinario e passeggero, come quello degli uragani e delle tempeste; lo stato equo, lieto e tranquillo forma la posizione, alla quale tendono tutte le parti del mondo delle nazioni. Guai a quel popolo che dovesse vivere mai sempre in uno stato di contenzione! Ma guai a quel popolo che, adagiandosi co 'l tempo, non avesse buoni ordini politici, che facessero procedere la cosa publica spontaneamente, e la guarentissero non solo dalle usurpazioni della tirannia, ma da

Digitized by Google

un rilassamento e da una corruzione che ne aprono la strada! Questo pericolo è tolto per quello stesso mezzo del quale abbiamo già parlato di sopra, allorchè trattammo del modo co 'l quale si assicura il regno esclusivamente civile. Ivi esiste un continuo e gagliardo movimento della concorrenza sempre viva dell'amore del potere, delle ricchezze e della gloria nei pochi chiamati all'amministrazione della cosa publica; ma ivi pure esiste un principio di stabile ritegno tanto per quelli che vengono eletti, quanto per quelli che vengono allontanati: dimodochè la conservazione del Governo rassimiglia a qùella di un corpo bene organizzato, nel quale i movimenti del cuore e del cervello contribuiscono d'accordo alla vigoría ed alla prosperità delle funzioni vitali.

§ 2370. Volgendo poi l'attenzione al rimanente del popolo, il quale vediamo tranquillamente occupato de' suoi interessi e quasi dimentico del suo Governo, non dobbiamo credere che ivi regni una indifferente tranquillità; ma dobbiamo pensare all'opposto esistere un' immensa energía, che di sua natura tende alla conservazione degli ordini stabiliti. Non confondiamo il movimento equabile co 'l sonno ■ co 'l rilassamento; non confondiamo le occupazioni civili con la incuranza della cosa publica e con la corruzione. L'amor felice è un senso placido; ma un senso energico, che gagliardamente reagisce, se si tenta di spogliarlo dell'oggetto posseduto. L'amor della patria alimentato dall' interesse, proclamato dagli esempj, celebrato dai discorsi, ricordato dai monumenti, consacrato dalla coscienza, se nei tempi pacifici rassimiglia ai favonj ed ai zefiri che fecondano la terra e vezzeggiano i fiori; egli nei pericoli rassimiglia ai turbini, i quali tolgono le cause che alterarono l'equilibrio. Una forza immensa, viva e perenne, retta da una possente unità, si spiega tutte le volte che si tratta di alterare la posizione alla quale naturalmente tendono tutti gl' interessi e tutti i poteri di una nazione. Questa forza non abbisogna d'altro, che d'essere *diretta* da una MENTE e da un' AUTORITÀ RICONOSCIUTA, per agire utilmente nelle circostanze impensate.

XIX. *Necessità di un' autorità speciale, investita del potere di providenza conservatrice nei casi impensati.*

§ 2371. Certamente se manca quest' autorità riconosciuta, l'azione di questa forza sarà tumultuaria e mal diretta; ma la colpa allora di chi sarà? Della imprevidenza dell'ordinatore dello Stato, il quale pensò solamente ai giorni della salute e della buona fortuna, senza pensare a quelli d'un sinistro accidente ■ di combinazioni straordinarie.

Digitized by Google

§ 2372. Questa negligenza nello stabilire gli ordini fondamentali di un Governo adatto alla più alta civiltà non può derivare se non da una vera ignoranza dei limiti dell'umana previdenza per inspirare una presunzione di stabilità, la quale non può essere che l'opera di Dio; o da una inconsideratezza, la quale pur troppo forma il partaggio delle umane providenze. Nell'ordinare uno Stato se dobbiamo supporre per parte della nazione bene costituita un'alacrità ed una energía a difendere la propria libertà, dobbiamo dall'altra parte provedere alla DIREZIONE di questa energía. A che gioverebbe avere ottimi soldati, se non venisse destinato il duce per comandarli? Dopo adunque di avere ordinato il Governo per le funzioni ordinarie, conviene provedere ai casi impensati, e stabilire un'autorità riconosciuta, la quale provegga a questi casi, e diriga la forza nazionale alla conservazione dell'ordine stabilito. Il potere di quest'autorità riesce di sua natura *discrezionale;* ma nello stesso tempo egli è circoscritto dalla necessità dei casi speciali, senza che importi di alterare nè punto nè poco gli ordini stabiliti. Quando Roma creava il Dittatore, forsechè il Senato, il Tribunato, il Popolo, i Giudici e gli altri magistrati venivano spogliati delle loro attribuzioni? No certamente. Il Dittatore altra autorità non aveva, fuorchè quella di provedere all'urgenza del caso e rimovere il temuto pericolo, facendo correre tanto le autorità stabilite quanto il popolo all'opera per la quale egli era destinato. Con ciò viene da una parte assicurata la conservazione dell'ordinamento del Governo, e dall'altra proveduto per tutti i casi impensati.

§ 2373. Nell'ultimo e perfetto Governo deve esistere, per una disposizione espressa della costituzione, l'iniziativa perpetua di questa specie di dittatura puramente conservatrice. Dunque dev'essere designato quel corpo nel quale ella deve risedere. Questo corpo non deve sicuramente nè amministrare nè giudicare direttamente delle cose del popolo, ma possedere separate attribuzioni puramente moderatrici. In ogni evento gli occhi sì del popolo che dei magistrati debbono rivolgersi a questo corpo come al genio tutelare, il quale viene specialmente invocato nei giorni di pericolo e di avversità. Gli uomini che lo compongono non debbono avere sopra di sè altro da desiderare, e quindi la loro premura deve consistere solo nel conservare. Questi uomini, condotti all'apice degli onori e dei vantaggi della republica, debbono aver subito per lunga serie di esperimenti le prove dei loro lumi, del loro patriotismo e della loro prudenza. La loro età, le loro abitudini, e l'opinione acquistata, debbono avere spenti naturalmente gl'impulsi di una intraprendente

Digitized by Google

ambizione, per non lasciar loro che il desiderio di conservare il deposito della comune libertà, e di perpetuare gli ordini stabiliti.

§ 2374. Io non temo d'essere accusato di presentare il sogno d'un uomo dabbene. Io sono assicurato invece dalla forza della ragione e dall'autorità degli esempj. Dalla folla immensa degli atti di una forza brutale e perversa disceverate quei tratti che, onorando l'umanità, resero celebri i nomi dei grandi uomini degli andati secoli; e voi troverete molti fatti, i quali per una sicura divinazione vi dánno pegno che con buoni ordini politici e co'l merito regnante si otterranno sicuramente gli effetti da me ora descritti, semprechè adempiate le condizioni ora segnate.

Le objezioni e le arguzie di quelle anime, le quali, immerse nella bassa nebbia dei loro pregiudizj o della loro perversità, non possono travedere l'aspetto della futura sorte preparata dalla Providenza alle nazioni da lei più amate, non mi potranno mai convincere che il divisamento da me esposto sia chimerico od impossibile. Basta averlo accennato, onde fissare alle nostre ricerche un argomento che dovrà più largamente essere trattato a suo luogo.

§ 2375. Se però nei Governi, dei quali la storia ci presenta molti esempj, noi volessimo cercare una presunzione della necessità del proposto divisamento, noi ne potremmo recare in mezzo parecchi tratti sì delle memorie antiche che delle moderne, malgrado che sì fatti Governi non fossero nazionali, ma solo atteggiati per l'interesse dei governanti. Noi potremmo dimostrare che niun Governo ebbe durata, se non racchiudeva in sè stesso un principio di *stabilità* personificato in un'autorità permanente, e che si guidava con mire costanti. Questo principio non poteva risedere nelle Monarchie, come non risedette mai nella persona caduca e variabile del Monarca; ma bensì in qualche corpo morale, il quale, benchè soggetto, influiva or più or meno a mantenere non dirò soltanto gli ordini stabiliti, ma eziandío l'andamento del régime, e provedeva negli urti della mala fortuna. Mancando ai consigli del Principe o la fermezza o l'unità, o sorgendo i traviamenti accagionati dall'ambizione ministeriale, questi corpi permanenti servivano à richiamare le cose dentro la linea, e a dirigerle giusta le massime introdotte, cultivate e costantemente conservate. Ai soli corpi morali, com'è noto, appartiene, dirò così, questo istinto di conservazione, di stabilità e di tenacità, del quale un savio ordinatore di uno Stato avvedutamente si prevale per conservare la cosa publica contro le ingiurie del tempo e della fortuna.

Digitized by Google

§ 2376. Molte sono le forme presentateci dalla storia di questi principj, dirò così, di stabilità, personificati, senza dei quali la lunga durata di certi Governi riuscirebbe un paradosso inesplicabile. A fronte di un' immensa e prepotente natura, è assurdo e ridicolo attribuire alla minima e fragile potenza e providenza umana una forza che non può avere. Se dunque negli stabilimenti di fatto non riscontriamo tutte le condizioni desiderabili; ciò non ostante, allorchè vediamo qualche durata e qualche riuscita nell'opera umana, dobbiamo sempre conchiudere, che se in tutto non fu obedito alla legge suprema delle forze del mondo morale, esse furono in parte soddisfatte, e quindi ne naque il parziale effetto che produssero. Così in senso inverso con una imperfetta e male ordinata libertà vediamo sorgere i frutti connaturali alla medesima. Esempj domestici all' Italia, sì nell' antichità che nel medio-evo e nell'èra moderna, si potrebbero recare in folla a confermazione di questa sentenza: tanto è vero che in ogni opera umana, anche mista di errore e di disordine, la produzione di ogni bene risulta dalla sola forza della natura. Questo non è il luogo in cui io possa estendermi lungamente in prove squisite; ma solo mi debbo contentare di accennarle almeno per coloro che non sono versati nella filosofia della storia.

CAPO V.

Sanzione della teoria della potenza degli Stati. Dottrina della loro vita.

I. *Ragione filosofica della denominazione di* vita degli Stati.

§ 2377. Chi può avvalorare e render pratica la teoria della potenza degli Stati? La dottrina della loro VITA. Ma quale idea ci possiamo formare di questa dottrina? E prima di tutto quale idéa possiamo noi annettere alla denominazione di *vita degli Stati?* — A primo tratto (io rispondo) voi v' accorgete che quì il nome di VITA non è adoperato in senso *proprio*, ma in senso *traslato.* — È sommamente importante lo sviluppare il *come* ed il *perchè* di questo traslato, per intendere ciò che dovremo dire da poi.

§ 2378. La vita non è cosa che per sè stessa si possa veramente rappresentare. Come sotto all' azione della chimica materiale la vita viene disipata, nè mediante la chimica può essere mai attribuita ad elementi scomposti; così sotto l' azione dell' analisi intellettuale essa sfugge, nè può essere mai raggiunta. Ciò che chiamiamo *vita* non è che il com-

Digitized by Google

plesso degli *effetti* visibili della medesima ridotti alla loro più semplice espressione. Con questa espressione noi definiamo la *vita animale* = quello stato di mozione fisico-sentimentale che risulta dalla natura propria dell'essere misto. = Crescere, svilupparsi, nutrirsi, riprodursi, agire in mille sensi diversi sono, propriamente parlando, *funzioni* della vita.

§ 2379. Dal complesso soltanto di queste funzioni noi passiamo ad imaginare l'esistenza d'un PRINCIPIO energico posto in azione dagli stimoli. Ma questo principio che cosa sia in sè stesso, e da quali poteri venga costituito o mantenuto, noi no'l sapiamo, nè lo sapremo mai; come non conosciamo nè conosceremo mai che cosa sia in sè stessa la *forza*, e quale sia l'intima natura delle cause prime.

§ 2380. La vita vegetale ed animale non risiede veramente che negl'*individui*, perchè in natura non esistono fuorchè individui. Dunque il nome di *vita reale*, applicato alle civili società, in ultima analisi altro propriamente non può essere, fuorchè la vita degli uomini successivi che compongono sì fatte società.

§ 2381. Ma ciò non presenta veramente una vita *individua*, ma più tosto una *somma* successiva di tante vite, quanti sono gli uomini componenti quella data società. Se dunque si attribuisce il nome unico di *vita* al corpo morale della società, ciò si fa per una specie di finzione appoggiata ad un'altra finzione. S'incomincia dall'imaginare una civile società a modo di PERSONA, e quindi a simiglianza dell'individuo si passa ad attribuirgli una vita propria tutta *collettiva*, e tutta distinta da quella dei rispettivi individui. Così la parola *vita*, parlando degli Stati, viene adoperata non in senso proprio o naturale, ma in senso traslato ed artificiale.

§ 2382. Esistono altri animali che vivono in società; ma l'azione o l'influenza della vita *comune* non è tanto assorbente per essi, quanto nella specie umana. Ogni alveare contiene, per esempio, una republica di api; ma in essa tutto si fa non per una scienza o perizia di TRADIZIONE, ma per una scienza o perizia dirò così *infusa*, o con un mecanismo costante ed uniforme. In ognuna di queste republiche esiste un'ape-madre, chiamata *regina*, alla quale i neutri preparano le celle per isgravarsi; ma essa nè comanda ai neutri questa funzione, nè insegna loro come e quando vada eseguita. La natura, la quale sembra più sollecita della conservazione della specie che della miglior sorte dell'individuo, insegna a questi neutri di preparare a tempo il nido alla futura prole, come pure insegna loro ad uccidere i maschi allorchè ebbero soddis-

Digitized by Google

fatto all'officio della fecondazione. Le api, come gli altri animali viventi a parer nostro in società, cooperano se si vuole a date funzioni, ma non ricevono dalla società stessa l'*anteriore* potere *direttivo* ad eseguirle. Essi poi non hanno il potere di *variare* o *migliorare* a senso nostro sì fatte funzioni.

§ 2383. Venendo all'uomo, dobbiamo noi forse dire lo stesso? Che cosa è egli? = Un essere misto *capace* di ragionevolezza. = Come animale semplicemente *senziente*, considerato *solitario*, egli è il meno abile e il meno forte e difeso di tutti. Come animale *ragionevole*, considerato *in compagnia* de'suoi simili, egli è il più forte e il più guarentito di tutti.

§ 2384. Dalla nascita non porta fuorchè la capacità ed il germe chiuso dell'intelligenza: egli lo sviluppa e lo rinforza in società e per mezzo solo della società. Ivi la tradizione non solo della sua età, ma di quella de'suoi antenati, lo rende ricco e forte, somministrandogli il potere cumulato de'suoi contemporanei e de'suoi maggiori. Ivi pure addestra la sua machina ad eseguire gl'intenti, sia esteriori sia interiori, della sua ragionevolezza. I monumenti da lui lasciati e le tradizioni da lui trasmesse servono ad accelerare vie più l'utile sviluppamento de'suoi discendenti.

§ 2385. Dunque TUTTO l'uomo non si sviluppa nè si svilupperà mai nel breve corso della vita individuale; ma si sviluppa *in massa* co 'l corso dei secoli. Se noi consideriamo con la mente l'uomo IDEALE come esistente nei secoli, siamo costretti ad elevarci ad una considerazione *complessiva* ed *astratta*, nella quale perdendo di vista l'*individuo*, e ponendo attenzione alla sola *specie*, ci accorgiamo che questa specie, che chiamiamo UOMO in genere, non è veramente nella sua parte morale e nelle sue esteriori produzioni *identica* con quella dei secoli anteriori. Tutto anzi ci si presenta sì affetto da vicissitudini variate ora ascendenti ed ora discendenti, che non possiamo alla specie umana attribuire le proprietà delle famiglie non umane viventi in società. Invece in quelle popolazioni le quali per un complesso di circostanze interne ed esterne sembrano tendere più delle altre all'*equilibrio* degl'interessi e dei poteri, noi riscontriamo un magistero della natura, pe 'l quale nell'atto ch'essa avvicina gli uomini a questo equilibrio, pare anzi sempre più che sottragga ad ognuno il potere d'arrivarvi.

§ 2386. Di fatto, considerando l'effetto del sociale sviluppamento, ci pare di vedere che in ultima analisi non si lascia all'individuo che una più o meno piccola *attitudine* personale. Il massimo lume, il mas-

Digitized by Google

simo bene, la massima potenza risiede nel *tutto;* e da questo tutto ognuno ritrae tanto più di lume, di bene e di potenza, quanto minore è la *frazione* di potere individuale che a lui rimane in senso isolato. Per la qual cosa a proporzione che gl' individui e le famiglie sembrano bastare a sè stesse, le società sono meno innoltrate, meno collegate, meno felici e meno potenti.

§ 2387. Volete voi sapere per quale magistero ciò venga effettuato? — Esaminate il tipo dell'uomo interiore, e voi ne troverete la risposta. Co 'l *distinguere* si creano le ricchezze intellettuali, e co 'l *rappresentarle* co' i segni si crea la potenza mentale. Così in società co 'l dividere le professioni e i lavori si dà un *valore sociale* al maggior numero d' uomini, e si creano e si perfezionano i diversi beni; e co 'l sistema *rappresentativo* le società divengono *possenti.* Di quest' ultimo fenomeno ci fanno fede la parola, gli scritti, i telegrafi, le monete, le cambiali, e tutto l'alto corredo delle misure, degli strumenti e dei segnali d'ogni genere, nonchè i procuratori, i rappresentanti, ec. Co 'l sistema rappresentativo date corpo all' invisibile, rendete mobile ciò ch' è fisso, stabile ciò ch' è fugace, maneggevole ciò ch' è rigido, comprensibile ciò ch' è immenso, determinato ciò ch' è indefinito; e per tale maniera procacciate all'uomo una possanza, dirò così, invisibile, la quale abbraccia la terra e cammina co' i secoli.

§ 2388. Nel creare e conservare la persona *collettiva* della società, nel contemplarla ne' suoi movimenti assoggettati al *tempo*, voi realmente vedete che i privati e le famiglie divengono, dirò così, *simboli* della loro età, ossia del grado di civiltà nel quale trovasi tutto l'aggregato sociale. Considerando poi questi privati e queste famiglie in relazione al *tutto*, essi sono fatti altretanti *centri* di tutti i diritti publici e privati nell'atto che contraggono passo passo una vie più utile *dipendenza* dal *tutto*, la quale si risolve in una maggiore individuale *libertà*. Quanto al Publico, ognuno per diritto essendo eguale al suo vicino, egli acquista realmente la qualità di *confederato indipendente*, il quale perdendo solo la facoltà di mal fare, acquista la tutela comune, e ritrae utilità e potenza in proporzione del carato da lui conferito.

§ 2389. Quanto poi al privato commercio, noi incontriamo la profonda, vasta e provida instituzione di far sussistere e di propagare le reali azioni ed obligazioni a traverso le ruine del tempo, e malgrado lo scambio delle persone, come se i membri delle società fossero immortali. Mirabile effetto del sistema rappresentativo! Con questo magistero il sistema economico acquista una vita così regolare, così unita, così pro-

Digitized by Google

gressiva, che le società ne ricevono vigore e prosperità, come i corpi animali la ritraggono dalla libera circolazione del loro sangue. Di fatto, mercè questo magistero fra vivente e vivente, e fra i viventi e la posterità, procedono le ricchezze in modo d'assicurare le *aspettative*. Per tal modo tutta la serie degli atti privati e delle sociali transazioni viene assoggettata ad una così rigorosa *continuità*, come se fosse effettuata da membri non caduchi componenti una sola persona. Così per una necessaria reazione del tutto su le parti l'immortalità e l'unità del corpo sociale si comunica per riverbero a tutte le transazioni private in modo, che tutti i contemporanei fra loro, e questi co' i posteri, sono collegati con un sì stretto commercio, che sembrano rappresentare in ogni istante una sola vivente persona.

§ 2390. Con questa rapida occhiata sopra una civile società (almeno in parte esistente, e quale potrà eziandío essere) io domando se, tutto considerato, si trovi o no esistere tali e tanti caratteri proprj di *personalità* individua e di *fusione* progressiva dell'unità individuale nell'unità collettiva, dimodochè la qualità di *sociale* competa eminentemente alla specie umana. Più ancora: non vediamo noi forse che ad ogni generazione s'infonde nell'individuo un nuovo e diverso potere, dirò così, *di tradizione*, talchè l'uomo di una innoltrata posterità non si può dire moralmente e politicamente essere più lo stesso di quello dell'antichità? Con questi dati non è egli manifesto che sorgono tutti i caratteri d'una *vita collettiva*, *individua*, e tutta *propria* di queste persone morali da noi appellate *società civili?*

Dunque a buona ragione fu adottato il titolo di VITA DEGLI STATI per esprimere appunto questa mozione collettiva che cammina co' i secoli, e che non si può figurare ed effettuare fuorchè con l'esistenza di queste stesse morali persone.

II. *A quali nazioni si debbano restringere le ricerche.*

§ 2391. Allorchè indichiamo la *vita degli Stati*, dobbiamo noi forse alludere ad un *corso comune* a tutte le popolazioni della terra? Questa ricerca è necessaria per fissare il soggetto della dottrina quì descritta. Per agevolarne la risposta, noi prima di tutto osserviamo che la specie umana non è costretta a sussistere e a propagarsi dentro una *data latitudine* del globo, come certe famiglie d'animali; ma invece la vediamo abilitata a vivere e a propagarsi tanto sotto la zona torrida, quanto sotto il cerchio polare. Ma se la specie umana fu dotata della facoltà di vivere e di riprodursi sotto ogni specie di clima, essa però deve neces-

Digitized by Google

sariamente subire molte *varietà*, sia nello sviluppamento e nell' energia delle facoltà personali degl' individui, sia nella *possibilità* di soddisfare ai bisogni indotti dalla natura, sia finalmente nelle *occasioni* e nei *mezzi* di ulteriormente progredire nella vita civile.

§ 2392. Le *cagioni* necessarie di queste varietà s'incontrano perfino sotto le stesse più favorite latitudini; ed esse sono così prepotenti, che l'industria umana o non può superarle, od almeno ogni sforzo fatto riesce assolutamente precario. Di fatto fingete un paese nel quale per necessità di natura le comunicazioni *abituali* sieno interrotte come fra le *oasi* dell' Africa, e i tratti smembrati ed interrotti da deserti come in Arabia. Forsechè in tali luoghi la natura *abitualmente* permette quei vincoli o quegl'incitamenti sociali che possono condurre ad una progressiva e permanente civiltà? Non mai.

§ 2393. Voi mi direte che un Maometto ha riunito l'Arabia, e l'ha resa conquistatrice d'una gran parte del vecchio Continente nel periodo più breve che leggasi nella storia. — Quì io rispondo, che anzi questo esempio giova per me. Maometto riunì momentaneamente la forza della sua nazione, e la trasportò al di fuori come un fiume, le cui fonti erano staccate. Ma che avvenne da poi? L'Arabia ricadde ben presto nella divisione antica da cui fu tolta: tanta era l'incessante ed invincibile resistenza degli ostacoli locali, i quali opponevansi a quella sociale unificazione, senza la quale non si può ottenere un' innoltrata civiltà (1).

§ 2394. Ma prescindendo da speciali considerazioni, io fo avvertire in generale, esistere in natura circostanze imperiose e prepotenti, per le quali necessariamente dee *variare* la potenza sì interna che esterna a sviluppare e perfezionare l'umana civiltà. Da ciò variano le precipue condizioni della vita degli Stati. Con l'indicare adunque la vita degli Stati noi non intendiamo di alludere ad un corso *similare* fra le popolazioni della terra, ma solo cogliere le cagioni dominanti.

§ 2395. Dovremo noi dunque imporre alla dottrina su la vita degli Stati l'obligo di segnare tutte le *principali* varietà indotte dalla natura nelle diverse parti del globo, per ricavarne le leggi supreme che governano il mondo delle nazioni? — Lavoro immenso sarebbe questo, e d'altronde di mera erudizione per un Europeo. Che cosa dunque ci ri-

(1) Oltre questa causa geografica, si potrebbe osservare come abbiano avuto la più gran parte nell'impedire la formazione di una stabile unità sociale e lo sviluppo del vero incivilimento anche l'indole del Governo stabilito, assolutamente dispotico. La religione introdotta, assurda, antisociale, turpe, e quindi anche contraria all'aumento e alla vigoria della popolazione; il fanatismo, atto a distruggere, ma impotente ad edificare; ec. (DG)

Digitized by Google

mane? Di proporre come oggetto d'esame sì di fatto che di ragione quelle popolazioni, nelle quali si manifestano le attitudini più *favorevoli* per raggiungere il modello ideale della sociale convivenza.

§ 2396. Ma, consultando la storia, dove riscontriamo noi coteste popolazioni? È noto ch'esse primeggiano nelle zone temperate del globo terraqueo. Per la qual cosa le notizie che si raccolgono fuori di queste zone possono servire soltanto d'illustrazione o di paragone nel trattare il segnato argomento.

III. *Quale dev'essere il frutto scientifico della dottrina della vita degli Stati? In quale occasione essa è indispensabile?*

§ 2397. In questo lavoro si deve studiare il corso delle nazioni almeno le più favorite dalla natura. Ora si domanda quale sia la MÈTA di questo viaggio. — Fino a che ci abbandoniamo ad una indeterminata speculazione, noi assumiamo le illusioni di una *perfezione*, la quale non sapiamo se sia o no ottenibile. Ma chi ci assicura allora di seguire le tracce della natura? chi ci guarentisce dal pericolo di architettare progetti d'impossibile esecuzione? Posta dunque in disparte l'idéa di una speculativa perfezione, domando in primo luogo quale dev'essere il frutto scientifico delle ricerche su la vita degli Stati. — L'epigrafe di questo Libro (1), ricavata da Platone, ve lo dice in breve. *Porre in chiaro l'*ORIGINE *degli ottimi Governi e delle ottime leggi.* Ora che cosa esige e che cosa apporta questa funzione? Conoscere l'azione necessaria di tutta la natura su le società umane, per conoscere le esi-

(1) Qui si allude all'epigrafe posta in fronte al *Prodromo su la vita degli Stati* (vedi sopra pag. 954). Dal manoscritto di questo *Prodromo* fu tratto, almeno in gran parte, questo Libro VI. delle *Instituzioni* ec., come ho detto nel mio Avvertimento a pag. 955, e in varie annotazioni al *Prodromo* suddetto. Il trovare una citazione che avrebbe dovuto essere soppressa, se l'Autore non ha posto innanzi a questo Libro l'epigrafe richiamata, mostra ch'egli non ritoccò il suo lavoro, come avrebbe fatto se avesse dovuto publicarlo; e però non fa meraviglia il trovare in più luoghi delle espressioni oscure, inesatte od erronee. Confrontando i luoghi analoghi di altre sue Opere, ho potuto correggerne alcune, altre ne ho rettificato da per me, essendo evidentissimo lo svarione più tosto del manoscritto o della stampa, che altro. Dove era dubio posi qualche annotazione, od aggiunsi qualche parola in corsivo, chiusa tra parentesi. Ebbi cura di usare la maggiore diligenza necessaria per non falsare le idée dell'Autore, anche avendo sempre presenti le sue dottrine esposte in altri lavori. In somma, non ho corretto da per me che gli spropositi evidenti (per es. *misura* per *mistura*, *poteri* invece di *posteri*, e simili). In tutto il resto usai la maggiore parsimonia possibile, ho corretto quest'Opera con le altre, e specialmente ho seguíto il manoscritto del *Prodromo su la vita degli Stati* per quel tanto del medesimo che fa parte di queste *Instituzioni*. (DG)

Digitized by Google

genze da lei indotte e le soddisfazioni da lei invocate; conoscere i caratteri, l'estensione e le stagioni di queste esigenze, sia per non contrariarle impoliticamente, sia per cooperare quando fa bisogno, secondo l'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno; in breve, conoscere la comune tendenza dell'umanità, e determinare la varia *maturità* civile dei popoli, onde fondare la pratica teoría della *potenza sociale*, e dell'OPPORTUNITÀ delle *leggi* e delle *instituzioni*.

§ 2398. Noi abbiamo Trattati di Politica, di Legislazione e di Diritto; ma in quale di essi ravvisiamo noi quella *pienezza*, quella *solidità* e quell'*armonía*, la quale nell'atto che promette utilità pratica appaghi la mente e la coscienza con un sicuro convincimento? Qual è quel libro che ponga come *centro* di tendenza un punto visibile, fecondo e saldo, contro il quale riescano illusorj gli assalti delle passioni ed i sofismi prezzolati? Il frutto dello studio della vita degli Stati consiste nel somministrare una dottrina attiva e pratica di Politica e di Legislazione, nella quale precipuamente campeggi quanto può l'arte in compagnía della natura, e secondando la natura. Io sono d'avviso, che ponendo in disparte le maniere usitate di trattare la Morale e il Diritto, convenga porre come scopo perpetuo della dottrina la potenza degli Stati; e però proporre come disegno le condizioni assolute d'uno Stato ridotto a potenza, come nell'arte salutare si propone la sanità. *Fatto*, *ragione* e *forza* vengono concentrati in questa dottrina, dalla quale deriva tutto ciò ch'è desiderabile. Con la dottrina poi della vita degli Stati si stabilisce il *quando* e il *come* delle Costituzioni e delle Legislazioni, indicato e mantenuto dalla stessa natura, e quindi i motori naturali dell'arte politica. Ecco quale dev'essere il frutto della dottrina su la vita degli Stati. La prima appartiene all'ORDINE TEORETICO; la seconda all'ORDINE PRATICO.

§ 2399. Ma per procacciare questo frutto, ossia per iscoprire queste esigenze, e per discernere prima di tutto l'azione della natura progressiva, che cosa si esige? — La CIVILE FILOSOFÍA. Questa, a simiglianza della naturale, deve precedere e dirigere tutte le nostre ricerche. I *principj fondamentali* di questa civile filosofía debbono formare il valore e la intrinseca tessitura di questa dottrina. Memori che l'arte altro non è che una direzione delle materie e delle forze della natura, eseguita giusta determinati intenti dell'uomo, noi ci accorgiamo che questa civile filosofía consisterà nella scienza delle naturali tendenze sociali.

§ 2400. In quale occasione sopra tutto è necessaria la dottrina della vita degli Stati? Quando è giunta la pienezza dei tempi, la moralità del cuore non basta più: allora la coscienza e la forza reclamano altamente

Digitized by Google

l'impero della sapienza preparata dai secoli. Questa sapienza altro non è che la Politica illuminata dai principj ed assicurata dalle sanzioni che emergono da una salda esperienza attestata dalla storia, e conforme alla natura delle cose. Senza di lei nella più alta civiltà si procede a caso anche con le migliori intenzioni. Egli è lo stesso che navigare in alto mare senza bussola. *La tua face, o sapienza, mi serva di guida*, grida allora la coscienza; *la tua autorità mi serva di sostegno*, grida la forza; *la vostra triplice alleanza assicuri il nostro benessere e la nostra dignità*, gridano le nazioni.

§ 2401. Da questa triplice alleanza, e non altrimenti, può risultare quella grande tutela accoppiata a quella grande educazione, la quale forma tutta l'essenza della Politica. Senza gl'impulsi della coscienza la forza è oziosa; senza la direzione della sapienza la forza è fatale; senza il lume della sapienza la coscienza è incerta; senza l'ajuto della forza la coscienza è frustrata: allora non esiste la civile potenza.

§ 2402. S'egli è vero che l'ordine necessario dei beni e dei mali, operante su 'l cuore umano e discoverato dall'intelligenza, presta gl'impulsi retti alla coscienza; egli è pur vero che questo stesso ordine, operante su la mente, presta i mezzi per creare ogni *forza* utile alle nazioni. Conviene adunque che una coscienza illuminata e una forza utile siano già atteggiate e preparate per compiere l'opera designata dalla sapienza. Quando è sonata l'ora della riforma, conviene ad ogni modo agire. Ma come agir bene, senza prima conoscer bene? Pensate che parliamo di un tempo nel quale non bastano più le cieche inspirazioni, ma debbono regnare i principj.

§ 2403. Dopo una lunga navigazione, agitata da tempeste, minacciata da pericoli, stretta da angustie, la natura e la fortuna avvicinano alcune nazioni alla mèta del vivere civile. Esse scorgono finalmente la terra desiata, alzano un grido di gioja, e spiegano un'impazienza precipitosa. Allora dánno mano ai remi, e si affrettano per la via più breve di prender terra, ignorando ancora da quanti scogli sia circondata, e con quali cautele vada conquistata e posseduta. Quì è dove sopra tutto è necessario portare tutta l'attenzione per ben conoscere come si debba conquistare e come si debba mantenere la libertà da una intiera nazione incivilita.

§ 2404. Quando la maturità si verifica sì dal canto dell'*interesse* che dal canto dell'*opinione*, sorge necessariamente al di dentro la COSCIENZA ENERGICA SOCIALE, e si prepara al di fuori la forza spontanea pure sociale. Allora appunto sono più che mai necessarj i principj; ma allora ap-

Digitized by Google

punto la natura rende le popolazioni capaci a riceverli ed a secondarli. Questa capacità stessa ad intendere la ragione politica arresta i progressi delle false opinioni.

IV. *Dell' ultimo punto assegnabile della civiltà.*

§ 2405. Noi domandiamo di conoscere tanto lo scopo della dottrina degli Stati, quanto la suscettibilità delle nazioni a riceverne i dettami. Ma che cosa suppone tutto questo? — La cognizione del *punto* ultimo di *tendenza* delle umane associazioni le più favorite. Se l'uomo solo con l'aprire u chiudere il guscio come l'ostrica potesse ottenere lo stato della maggiore sua soddisfazione, forsechè il filosofo dovrebbe imporgli i complicatissimi doveri delle nostre società europée, e condannarlo all'improbo travaglio dell'industria moderna? Qual *perfezione* senza il conseguimento della *felicità*, u della minore possibile *infelicità?* E perchè mai si considera come pregio del massimo incivilimento la fusione ed unificazione collettiva, della quale abbiamo già fatto parola, se non perchè appunto essa forma il *mezzo* indispensabile del maggior bene possibile difuso sopra il maggior numero dei membri di una civile società? Il primo punto adunque di paragone, il criterio, la norma regolatrice per determinare si l'attitudine che i progressi di una civile società, consiste nella maggiore o minore *possibilità* di ottenere il massimo benessere difuso sopra il maggior numero. *Virtù*, *merito*, *onore*, ed altre cose simili, che inalzano cotanto l'umana natura, traggono appunto il loro *lustro* e la loro *importanza* dalla sola considerazione della loro attitudine a produrre l'effetto finale del benessere quì indicato.

§ 2406. Per la qual cosa si deve riguardare come chimerica e fuori di proposito l'*indefinita* tendenza ad aumentare sia l'intelligenza, sia i mezzi di potenza, quando si prescinda dal considerare se esse servano ad equilibrare le soddisfazioni co' i bisogni attuali e costanti della natura umana da noi conosciuta. Dico della *conosciuta*, perocchè con altre posizioni o con altre modificazioni incognite si cangia realmente il mondo della natura per andare in traccia di un mondo chimerico.

§ 2407. Lodati siano pure i vostri desiderj; ma come provedete voi ai bisogni dell'umanità sparsa su questa terra? Volete voi insegnarci cose utili, o rimetterci al caso? Con la vostra filosofía cangiate voi i climi? somministrate voi i mezzi di sussistenza? agevolate voi le comunicazioni fra le genti diverse? variate voi le invenzioni sì intellettuali che materiali di modo, che ogni popolo sotto certi rapporti sia maestro, e sotto certi rapporti discepolo dell'altro? provocate voi quel commer-

Digitized by Google

cio di lumi, di usi, di produzioni fra le genti, per il quale ogni popolo sia possibilmente ricco con le risorse proprie e con quelle degli stranieri? La società delle genti è una società libera di eguali bastanti a sè stessi, ma di tale influenza, che allarga la possanza delle nazioni solitarie. Di fatto esse acquistano una potenza intellettuale e fisica che da sè medesime non avrebbero potuto mai conseguire.

§ 2408. Quì sta il più *alto punto* di perfezione sociale ESTERNA fra le genti incivilite. Il nome di *pace* fra le nazioni non è nome solo di *armistizio*, ma è nome di mutua *accoglienza*, di scambievole *istruzione*, di *beneficj* ricambiati. Ecco l'altro punto noto di *tendenza* delle umane associazioni. Aggiungetelo a quello della tramutazione dell'unità individuale nella collettiva sopra accennato, e voi avrete sott'occhio il *punto di paragone* ossia la *norma* per misurare i diversi stadj dell'umano incivilimento, e valutare la condizione della vita rispettiva degli Stati. Un solo e solidale *effetto*, come ognun vede, risulta da ambedue le tendenze, interna cioè ed esterna, quì rammentate; e questo effetto è la più grande MORALITÀ accoppiata alla più grande compatibile PROSPERITÀ. I segnali di questa doppia tendenza non possono essere equivoci; ma invece sono palesi, certi e definiti: talchè il filosofo non può abbandonarsi con esitazione a vaghe congetture (1).

V. *Delle leggi recondite della vita degli Stati. Che cosa si possa e debba fare nell'indagare sì fatte leggi.*

§ 2409. Noi sapiamo (2) su quali popolazioni debba cadere precipuamente la dottrina della vita degli Stati. Noi conosciamo pure in generale a qual punto di *perfezione sociale* interna ed esterna la natura sospinga le più favorite genti, e almeno quali siano i *segnali* visibili di questa perfezione. Noi scorgiamo che l'oggetto delle ricerche è la *politica fisiologia* ad uso di un popolo incivilito. Noi sapiamo che questa fisiologia altro non è che un determinato sistema di funzioni, dal quale deve risultare un dato tenore di vivere civile. Noi sapiamo finalmente che queste funzioni sono nelle prime età determinate dalla sola *fortuna*, e nell'ultima in parte dalla *ragione* e in parte dalla *fortuna*, ma che per altro vengono predominate dalla sola *natura*. Dopo ciò converrà ricercare con quali *impulsi*, per quali *mezzi* e con quali *maniere* la natura

---

(1) L'idéa per altro di questa civiltà devesi associare alla perfezione territoriale ed alla economia, di cui sopra fu parlato.

(2) Si confrontino questo e i seguenti paragrafi co' i §§ 1237 a 1244 di questi scritti. (DG)

Digitized by Google

proceda, e quali siano gli *effetti* che di mano in mano vengono prodotti su l'uomo interiore ed esteriore. Senza ciò l'opera delle leggi sarebbe frustrata.

§ 2410. Prima però che lo scrittore si occupi di sì fatte ricerche, io debbo far avvertire ad alcune cautele che debbonsi osservare.

Nell'ignoranza delle cause prime, quali sono le fonti del nostro sapere? — La maniera palese e costante di agire della natura. Se ci manca questa guida, noi non abbiamo più lume per camminare.

Ma come con questa guida dar ragione di certi fatti particolari della storia positiva, i quali co 'l tratto del tempo riescono nella vita degli Stati cotanto influenti e decisivi, che senza di essi si può congetturare che i progressi della vita civile presso quel popolo o sarebbero stati arrestati, o almeno resi infinitamente più malagevoli? Come spiegare la loro comparsa nel tempo appunto il più opportuno alle attuali esigenze ed agl'imminenti pericoli di quelle popolazioni (1)? — Quì la ragione umana deve piegare la fronte, ringraziare la Providenza, e confessare la propria ignoranza.

§ 2411. Che cosa dunque rimane alla filosofía, fuorchè scoprire e segnare i *motori* e le *leggi ordinarie* della vita civile, ed usarne poi (dove sia possibile) nelle date circostanze? Per quanto faciamo, non potremo giungere mai fuorchè a tessere un DIZIONARIO, ed a compilare, dirò così, una GRAMMATICA FILOSOFICA per intendere i decreti del tempo. Il merito dello scibile umano in qualunque ramo si riduce a questa specie di dizionario o di grammatica. Fra le teorie e gli avvenimenti sta un abisso, sopra il quale all'uomo è impossibile gettare un ponte di passaggio. L'uomo vivente, che sa d'essere condotto per mano da una provida madre; l'uomo che muore, che sa di addormentarsi nel di lei seno, si reputa sommamente felice se giunga a poter intendere il linguaggio della

---

(1) Io veggo da una parte cadere la repubblica romana, della quale sono rimaste le regole di una santissima equità; e dall'altra parte veggo nello stesso tempo spuntare il Cristianesimo, il quale per tre secoli camminando parallelo, e crescendo sotto la prima èra dell'Impero, si trova già radicato quando l'Impero cade a brani sotto il despotismo sfacciato. Allora veggo farsi la separazione della tiara dalla spada; allora con la nuova barbarie veggo una nuova teocrazía, la quale non opera più su le famiglie, ma su le popolazioni; allora veggo la forza brutale condotta bel bello dentro l'órbita della civiltà. Io veggo pure alla fine del medio-evo consolidarsi alcune grandi Monarchíe europée, e sorgere gigante il despotismo. Ma nello stesso tempo veggo le scienze, il commercio, la stampa e la toleranza religiosa sorgere per temperare le minacce; ed accorrere appunto in quei luoghi ne' quali, sia per le circostanze, sia per l'indole dei popoli, la civiltà poteva essere maggiormente oppressa. Bastino questi due esempj per ispiegare il mio pensiero.

Digitized by Google

PROVIDENZA, che parla per mezzo delle cause seconde. Chiamato da lei, egli dice a sè stesso: *che vuole da me?* Felice se ne intende il comando! Guai a lui, se non lo intende, od osi ricalcitrare! Egli dovrà ciò non ostante a suo mal costo obedire, perchè la volontà suprema dev'essere fatta. Con questa distinzione e con questo riserbo se non giungiamo a tessere una storia ragionata *positiva*, ci lusinghiamo almeno di cogliere lo *spirito* delle *leggi generali* che guidano gli avvenimenti.

§ 2412. Nello stesso tempo però impariamo a guardarci dal prender le mosse dal POSITIVO, come ne vediamo l'esempio in Vico. Questo modo di procedere è precisamente l'*inverso* di quello che si deve tenere nelle ricerche su la vita degli Stati, quantunque sembri il più agevole. E quando pure si volesse farne argomento di filosofica disquisizione, egli non potrebb' essere ben preparato e disteso se non dopo avere ben digerita la *teoria filosofica* dedotta dalle cagioni ordinarie e preconosciute dell' incivilimento.

§ 2413. Co 'l chiamare su la scena diluvj, fulmini, e fanciulli resi giganti a forza di sozzure; co 'l far andare a caccia di donne fuggitive per avversione ai maschi, e con altre simili fantasíe poste avanti dal Vico, si presenta forse la vera *genesi* del mondo delle nazioni? Famiglie e tribù già esistenti sono i soli fondamenti, i primi e costanti somministratici dalla storia. L'*origine reale* della specie umana fu e sarà mai sempre un mistero impenetrabile alla ragione, come quello dei vegetabili (1).

VI. *Cognizioni che abbiamo e che ancora ci mancano circa l' incivilimento di fatto.*

§ 2414. Noi vogliamo conoscere le leggi naturali e necessarie della vita degli Stati, e però la POLITICA FISIOLOGÍA forma l'argomento proprio della proposta dottrina. Dunque le parti della storia filosofica, corroborate dalla storia positiva, debbono venire soltanto in sussidio di questa fisiología.

Dunque tali parti debbono essere già note, o almeno sufficientemente raccolte ad uso della fisiología; altrimenti questa non sarebbe

---

(1) Dopo quanto ho detto nelle mie *Osservazioni*, inserite nel Vol. II. pag. 269 e seg., è inutile che mi occupi novamente nel dimostrare che in queste parole nulla v'ha di riprensibile. Ripeterò soltanto, che qui si parla non dell'origine dirò così genealogica degli uomini individui dal primo uomo creato da Dio, ma dell' origine delle diverse nazioni sparse su la superficie del globo dalla popolazione primitiva. Ciò è tanto evidente, che più non si potrebbe. (DG)

Digitized by Google

intesa, o mancherebbe di prove. Ma dall'altra parte la vita degli Stati, cui vogliamo conoscere, si è quella delle nazioni più favorite dalla natura. Dunque dopo le generalità dobbiamo conoscere anche le particolarità. Con le sole cognizioni *generali* dell'animalità potrebbe mai un fisiologo imaginare e prescrivere un régime sanitario a veruna famiglia? Potrebbe forse nè meno valersi per un Africano del régime proprio ad un Européo?

§ 2415. Questo è ancor poco. È vero o no che un individuo bene o male nutrito ed allevato porta seco per tutta la vita le tracce del régime precedente? È vero o no che la precedente sobrietà o intemperanza, l'esercizio o l'inazione, le tali più che le tali altre abitudini influiscono su le qualità più o meno felici dell'età matura? Ad ogni modo adunque per dar ragione di questa età converrà consultare anche le antecedenti.

§ 2416. La maturità politica delle genti europée forma un oggetto precipuo della dottrina proposta. Dunque lo scrittore deve almeno a suo lume conoscere le *cagioni* che ne determinarono il carattere. Ora si domanda se al mondo letterario siano a bastanza note. — Dopo aver letto gli scritti che abbiamo, io credo che il mondo possa essere su ciò bastantemente informato. Così, per esempio, se leggiamo l'abbozzo dei progressi dello spirito umano di Condorcet, e lo fiancheggiamo co 'l Libro IV. della Storia d'America del Robertson; e se a questi per complemento aggiungiamo le cose dette nell'ultima parte dell'*Introduzione allo studio del Diritto publico universale*, noi abbiamo quanto basta per tracciare la storia filosofica del primo periodo delle società. Per rappresentare il quadro di questo periodo il più remoto ed il più oscuro di tutti, noi non avevamo nel vecchio Continente notizie sufficienti. La scoperta dell'America ci ha somministrati i lumi che ci mancavano, e ci ha abilitati a riempiere in gran parte questa lacuna. Per mezzo di essa noi possiamo chiamare a raccolta molti tratti delle vecchie storie nostre, come fecero lo Stellini ed il Vico, e trarne risultati costanti su i caratteri della convivenza della prima età, determinata specialmente dal genere di vita delle popolazioni. Più noti e feraci di risultati filosofici sono i periodi successivi, e però più agevoli a comprendersi e a comprovarsi.

§ 2417. Ma noi usciamo (dirà taluno) da una barbarie ritornata, la quale ci offre il suo periodo sotto un aspetto assaissimo composto. Quì i fenomeni della rigenerazione della civiltà nascono come risultati delle esigenze della natura, modificati dalle reliquie del tempo anteriore e

Digitized by Google

dall'azione dei motori attuali. Sarebbe impossibile tratteggiare a dovere questo período, se volessimo limitarci soltanto a filosofiche speculazioni, e prescindere dalla considerazione delle tracce della dominazione romana e dall'influenza del Cristianesimo.

§ 2418. Io non conosco niun lavoro, dal quale si pongano in luce le cause occulte, dalle quali dopo spenta la romana dominazione fu prodotto ed armonizzato il nuovo sistema dell'européa convivenza. Qual è mai l'osservatore che ci abbia svelata quella possente economía, la quale, avendo stritolato il potere compatto della conquista, diede luogo alla civiltà? Qual è quello scrittore il quale abbia avvertito essersi anche in questa parte verificata la gran legge della continuità, malgrado che nella conquista dei Barbari appariscano due stati interamente opposti: vale a dire nei conquistatori costumi rozzi e violenti, non corrotti, ma indisciplinati; e nei conquistati costumi politi, ma vigliacchi, obedienti, ma corrotti? Chi mai si avvisò di farci osservare, durante questo período, nei grandi poteri ingeniti degli Stati (cioè in quelli dell'opinione, dei beni e delle armi) quella indefinita energía, la quale esercitano quando sono sbrigliati, e quell'indefinito profitto che se ne può trarre quando sono contenuti? Solamente ci fu fatto palese il perpetuo loro scambievole conflitto fino a che il potere centrale dei Governi li sottopose ad unità, od almeno li soggiogò. Ma quì, ad istruzione e a conforto nostro, si doveva far avvertire, che nell'atto che i popoli prestavano il loro ajuto ai direttori degli Stati per far cessare la feudale anarchía, la Providenza faceva sorgere gli occulti poteri della filosofía e del commercio a produrre dominazioni più rispettose dell'equità, e più conformi alla dignità della specie umana.

§ 2419. Queste ed altre tali considerazioni occorrono per dar ragione dello stato attuale dell'européa civiltà. Con la scorta loro noi possiamo congetturare quale sia la sorte possentemente invocata dalla natura a favor nostro, e con quali spinte sì il tempo che la fortuna tendano ad avvicinarvi le popolazioni. Questa parte di storia filosofica riesce la più importante per noi. A confronto di essa, il prospetto di una ipotetica e successivamente crescente civiltà comparisce come oggetto di mero spettacolo, e quasi come pascolo di una dotta curiosità. Questa istoria però della nostra redenzione dalla tornata barbarie, comunque importante e decisiva, può soltanto formar parte secondaria della dottrina teorica della vita degli Stati. Questa storia può bensì servire a dar ragione dell'attuale o futura situazione delle genti europée, ma non può per sè stessa rappresentare le leggi imperanti che determinano perpe-

Digitized by Google

tuamente la vita degli Stati. Dunque tale storia può bensì formare oggetto d'una indagine particolare, ma non argomento generale della fisiologia, di cui intendiamo ragionare.

VII. *Quale sia l'argomento ultimo della proposta dottrina.*

§ 2420. Nella fisiologia animale l'azione degli stimoli interni ed esterni, del moto e della quiete, della temperanza e della disoluzione, della fatica e del riposo, si deve contemplare necessariamente: senza di essa non si potrebbe nè meno incominciare la scienza. Ora trasportandoci allo stato politico, io domando in qual parte dobbiamo cercare gli oggetti che giovano o nuocono alla vita civile. Come ne dobbiamo noi segnare gli effetti giovevoli o funesti, permanenti e passeggeri? Con l'esaminare i bisogni primitivi (io rispondo) o derivativi delle popolazioni collocate nelle diverse regioni e nelle diverse età. Noi dobbiamo descrivere i loro effetti come conseguenze naturali della varia azione delle circostanze fisiche, economiche, morali e politiche già notate. Esempj indubitati e ripetuti debbono confermare la proposta dottrina. Confesso che qui ricadiamo nella storia; ma vi ricadiamo non per tesserne i periodi, ma per convalidarne la teoria. Certamente tutto ciò ch'è di fatto può in largo senso appartenere alla storia; ma questo senso così ampio non è quello che possa formare argomento della progettata trattazione. Come Newton segnò la legge della gravitazione dei pianeti, così noi crediamo che il filosofo debba segnare le leggi della vita degli Stati.

§ 2421. Lo studio della politica fisiologia viene intrapreso con la mira di determinare il *buon régime* degli Stati politici in modo da escludere gli errori nocivi, gli arbitrj imprudenti e i ritardi disastrosi, onde secondare gl'impulsi della natura, ed assodare l'opera della sapienza. Allorchè una providenza fu suggerita dalla sola inspirazione del genio, senza essere patentemente dimostrata dalla *necessità*, si lascia sempre luogo ai dispareri dei meno veggenti, i quali componendo il maggior numero, fanno pur troppo andare a male i più savj ed indispensabili divisamenti. Ma qual è il buon règime che deve più specialmente essere considerato da noi? Non è forse vero che ogni età deve avere il suo proprio? Non è forse vero che quello delle età passate non potrebbe servire che per un popolo cui volessimo educare, e non per noi che vogliamo sapere quello che ci conviene? — Dunque il règime di cui dobbiamo parlare è propriamente quello che conviene ad un popolo maturo che incomincia il periodo della maggiore civiltà. = Dunque la FISIOLOGIA POLITICA AD USO DI UN POPOLO MATURO deve formare l'ULTIMO OGGETTO

Digitized by Google

della dottrina della vita degli Stati da noi progettata, per ricavarne il modo sicuro ed opportuno di formare uno Stato potente. =

§ 2422. Io prego il lettore di ben raffigurare questa mira, e di separarla dalle circostanti e connesse. Importa certamente conoscere il frutto che s' intende ritrarre da una dottrina; ma essa non ne costituisce l'*argomento*, bensì soltanto il *motivo*. Importa pure conoscere da qual parte e fino a qual segno la natura estende l'oggetto che esaminiamo; ma tutto questo non serve che a fissarne gli *estremi*. Importa del pari ben distaccare da prima l'oggetto su 'l quale può cadere la dottrina; ma ciò non serve che a qualificarne la *scelta*. Rimane sempre l'*oggetto logico* da concretare; e questo è costituito dai termini della ricerca da noi instituita. Quante ricerche ossia quanti argomenti di trattazione o di scienze diverse troviamo noi in un pezzo di montagna e in un animale! Se la PROPOSTA dovrà presentare i *motivi*, la *scelta* e gli *estremi* di un dato argomento, la TRATTAZIONE dovrà soddisfare direttamente alla ricerca instituita.

§ 2423. Nel caso nostro si tratta di spiegare le funzioni della vita degli Stati, e di spiegarle assegnandone le cause fondamentali e perpetue, perocchè le subalterne ed accidentali sfuggono la possanza d' una teoría. Ciò che fu detto nel n.° I. di questo Capo non serve che a rappresentare l'*oggetto materiale o complessivo*, del quale al n.° II. fu ristretta la materiale estensione. Nel n.° III. fu accennato il *motivo* della dottrina, e confusamente anche l'*argomento*. Nel n.° IV. furono fissati gli *estremi* della *civiltà*. Nel n.° V. furono accennate soltanto le prime *rubriche* della fisiologia politica, ed i limiti della possanza della ragione umana nelle relative ricerche. Nel n.° VI. furono alla sfuggita accennate le *cognizioni* che abbiamo intorno la storia razionale dell'origine e dei progressi della civiltà. Quì finalmente fissiamo l'*argomento*, agli Europei più utile e quindi principale per essi, della *teoría*. Dicesi il *principale*, e non l'*unico* o *generale*, perocchè quello che proponemmo è la vita degli Stati. L' argomento il più interessante ed ultimo per gli Europei è appunto la fisiologia politica ad uso d'un popolo maturo.

§ 2424. In questa fisiologia noi incontriamo sempre due *specie* di circostanze, di bisogni e di leggi. Le prime costanti e perpetue; le seconde avventizie e transitorie. La filosofía deve far avvertire a questa diversità, e nell' atto che si occupa esaminando la più alta civiltà, non deve dimenticare di far risaltare quelle potenze che, operando sempre o in bene o in male, esigono più specialmente le cure della sociale autorità. Senza questa cautela il buon régime non potrebbe riposare che su con-

Digitized by Google

fusi barlumi o su cieche pratiche, le quali quand'anche fossero state un tempo commendevoli, divengono da poi inopportune e nocive. Alla sola sapienza illuminata dalla necessità appartiene innovare a tempo, e agire co 'l vigore necessario a vincere la tenacità delle cieche usanze consacrate dalle età.

§ 2425. E quì, a proposito appunto delle civili *riforme*, cade un'osservazione importante. Nel mondo politico come nel mondo fisico, su 'l quale quello è fondato, tutto ciò che ha vita e durata va necessariamente soggetto alla legge delle GRADAZIONI, e rifugge il saltuario. Questa legge chiamasi CONTINUITÀ. Sotto un tal nome intendo dinotare = la legge della gradazione agevolata dall'affinità dei lumi e dalle spinte degl'interessi dello stato antecedente co' i divisamenti e con la posizione dello stato susseguente. = Questa legge è così imperiosa ed universale, che tutte le volte che viene violata fa altamente sentire la sua irrefragabile sanzione. La fretta di un ardente riformatore, comunque ben intenzionato, viene sempre respinta dalla moltitudine, come se fosse tirannica. Se l'arte d' innovare è il capo d'opera del politico régime, essa quando venga esercitata a dovere riesce la più facile di tutte. Preparate e valetevi dell'opinione, adattatevi ai passi del tempo, e voi giungerete certamente e fermamente allo scopo desiderato. *Novator omnium maximus tempus*, è un detto di Bacone. Posto un bisogno e conosciuto il modo di soddisfarlo, la riforma viene invocata e tenacemente conservata.

§ 2426. Sonovi, io non ignoro, riforme tiranniche introdotte a poco a poco. Il silenzio dei popoli potrebb'essere preso come una loro acquiescenza. Ma l'esperienza costante ed il testimonio della storia ci manifestano che a sì fatte riforme i popoli non si avvezzano mai, quantunque vi si sottopongano per timore od ignoranza. Sempre convien sostenerle con la doppia violenza delle armi e del mistero. Di fatto, cessata la compressione, e tolto il velo che ascondeva la frode, si alza un grido di esecrazione, e si pronuncia l'eterno anàtema di proscrizione. Adagiare i popoli co 'l tempo, ossia per mezzo del tempo, non può convenire fuorchè alle riforme utili, e non mai alle perverse. Queste ultime per lo meno producono una segreta disoluzione di quella vita, la quale non risulta che dalla cospirazione degl' interessi comuni. Avvezzare al male, e ad un male sempre crescente, e voler mantenere nello stesso tempo la possanza di uno Stato, egli è un formale assurdo, solennemente confutato sì dalla ragione che da tutta la storia delle nazioni.

§ 2427. Ma non anticipiamo le riflessioni, le quali debbono essere la conseguenza della dottrina su la vita degli Stati. Basti di aver segnato

Digitized by Google

l'argomento della *continuità*, come condizione inseparabile dalla teoria progettata. L'uso di questo principio e di questa legge viene indicato dalla necessità stessa delle cose; dimodochè non si può abusare sì nel fare le cose utili, e sì nel tentare le nocive. La natura, la quale altamente reclama il comune benessere, non potè mai somministrare le armi alla tirannia.

VIII. *Formula generale della vita degli Stati.*

§ 2428. Ma dopo queste considerazioni abbiamo forse un'idéa precisa dell'argomento vero filosofico e completo della vita degli Stati? In qual guisa può essere proposto come tèma, se prima non venga indovinato? Ma come indovinarlo senza dedurlo? Noi possiamo presentire ch'esista una legge della vita degli Stati. Quale sarà essa? — A tutte queste interrogazioni mi si permetta di anticipare una risposta, la quale io non offro che come mera proposta.

§ 2429. Allorchè l'uomo di genio, interrogando in silenzio l'oracolo della natura e dei secoli, osa inalzarsi a quelle sublimi contemplazioni, nelle quali le leggi fondamentali dello spirito e del cuore umano si connettono co' i fatti della storia cognita dei Governi della terra, si aprono alcune grandi prospettive, le quali colpiscono lo spirito più tosto per una subitanea inspirazione, che per una lenta, minuta e fredda orditura di raziocinj. In questa maniera ci vengono rivelate le leggi naturali della vita degli Stati, stabilite, dirette e sanzionate dall'irresistibile possanza del tempo.

§ 2430. Dopo aver meditate le leggi naturali e costanti dell'umanità, e consultati gli annali degl'imperj, ci avvediamo che come prima d'ogni artificiale direzione la natura sola fa tutto; così dopo che l'arte politica, figlia della natura e che reagisce su la natura, ha consummati tutti i suoi sforzi, la natura tiene palesemente la bilancia degli Stati. Se la forza secreta ed invincibile dell'ordine naturale, quando non era ancora nata l'arte dedotta dai grandi principj, diede le prime mosse alle umane società in un determinato punto del globo, essa pure, dopo che l'arte esaurì i suoi congegni e la sua potenza, ne regge le opere, e ne attribuisce la preferenza ad una più che ad un'altra nazione. Nella prima epoca essa è una scintilla di fuoco ch'entra in un caos informe, inerte e tenebroso, per incominciarne il movimento; nell'ultima essa è un sole che regge un sistema armonico con ordine, silenzio e facilità. Io non dico tutto: essa è veramente la sola che nel fratempo della lunga lotta fra l'ignoranza e la scienza, fra l'intemperanza e la moderazione, fra il male in-

Digitized by Google

teso interesse « la più illuminata providenza, urta, reagisce, « sospinge il mondo morale per avviarlo su l'unica corrente dell'eterna ed inviolabile equità, conforme all'ordine vivificante ed equilibrante che regna in tutto il sistema dell'universo.

§ 2431. La verità di questo grandioso risultato ci può venir fatta palese mediante la storia della vita delle nazioni ridotta a principj; o, a dir meglio, mediante le leggi immutabili della umanità, comprovate da fatti chiari e ripetuti.

§ 2432. Lo studio di questi fatti ci conduce a conoscere ch'esiste una forza naturale superiore, la quale stabilisce le condizioni onde costituire il buon temperamento degli Stati politici. La stessa forza pertanto stabilirà anche le leggi del loro movimento, giacchè le leggi del movimento sono necessariamente determinate dalla composizione posta in azione dalle circostanze.

§ 2433. Quali sono queste leggi? Io sono d'avviso che tutte si possano ridurre ad una sola. Questa è = la tendenza perpetua di tutte le parti di uno Stato e delle nazioni fra loro all'equilibrio delle utilità « delle forze mediante il conflitto degl'interessi e dei poteri: conflitto eccitato dall'azione degli stimoli, rattemperato dall'inerzia, perpetuato o predominato dalle costanti urgenze della natura, modificato dallo stato diverso permanente « progressivo sì dei particolari che delle popolazioni, senza discostarsi mai dalla continuità. = L'equilibrio di cui parlo si deve riferire tanto all'ordine fisico, quanto agli uomini ed alle nazioni fra di loro.

§ 2434. Questa tendenza in ultima analisi si risolve a pareggiare i mezzi di soddisfazione co' i bisogni comuni degli uomini associati, e quindi ad ottenere la maggiore prosperità e sicurezza interna ed esterna della società. Se voi domandate quale sia il carattere predominante di questa legge, si vede tantosto essere l'ANTAGONISMO delle potenze motrici di questi uomini associati, sottoposto ai rapporti dell'unità.

§ 2435. La scienza degli *estremi* contrarj, temperati dal giusto-mezzo, formerà dunque la base della sapienza politica. Ma è legge di fatto indeclinabile, che la natura percorra da sè stessa gli estremi. Essa, per una forza ingenita a quella grande unità che tutto move e tutto regge, passa dall'uno all'altro estremo, e vi passa con una progressione graduale tutte le volte ch'esiste l'antagonismo dei poteri regolato dal temperamento delle forze contrarie. In questa progressione la natura passa dallo stato inviluppato, grossolano e compatto allo stato sviluppato, raffinato e ripartito, accoppiando però sempre l'unità con la moltiplicità, la sem-

Digitized by Google

plicità con la varietà, l'antagonismo con la concordia, la possanza co 'l benessere. Gli estremi contrarj si rassimigliano nelle leggi fondamentali; ma presentano tali e tante differenze nelle loro forme e nei loro risultati, che codesti estremi appariscono contrarj. Ciò che v'ha di comune si è l'azione d'una forza centrale che ratiene il gran tutto dentro i confini d'una vita armonica, per cui con la distruzione procedendo alla riproduzione, gli Stati diversi politici passano a quelle diverse situazioni, alle quali vengono spinti dalla forza dei tempi e dei luoghi, e progrediscono o rimangono stazionarj, o retrocedono, in ragione degli impulsi prevalenti.

Ecco in poche parole in che consiste la formula unica e massima della vita degli Stati. A questa formula si riduce tutto lo spirito ultimo ed eminente della dottrina quì designata.

§ 2436. Venendo all'argomento della potenza degli Stati, quali sono gli avvisi che ne ricaviamo? Se è vero, come disse Bacone, che la natura non si vince che secondandola, e se per secondarla è necessario conoscerne le leggi e l'andamento, come l'idraulico deve conoscere le leggi naturali delle aque per dirigerle giusta certi intenti; egli ne consegue che la dottrina su la potenza degli Stati rimane troncata e disadatta alla Politica fino a che non sia illuminata dalla cognizione delle leggi naturali della vita degli Stati. Come puoi tu educare un fanciullo senza conoscere la forza, il progresso e l'andamento del suo naturale sviluppamento? Come evitare la violenza di un régime prematuro, o la trascuratezza di un régime richiesto?

Digitized by Google

LIBRO VII.

VEDUTE FONDAMENTALI SU L'ORGANISMO ASSICURANTE DEL PRINCIPATO NAZIONALE.

OGGETTO DI QUESTO LIBRO.

I.

§ 2437. Fin qui abbiamo parlato di esigenze, di attitudini e di condizioni del Governo adatto alla più alta civiltà. Ora non si tratta più di vedere quali siano i caratteri giuridici del principato nazionale; non si tratta nè meno di conoscere le condizioni del di lui ordinamento *dirigente*, ma bensì di sapere come possa e debba essere *assicurato*. L'assicurazione, di cui si parla qui, consiste in un organismo capace a mantenere il principato con le debite condizioni, ossia meglio nell'osservanza delle debite condizioni. Si tratta dunque principalmente di ordinare un potere *preveniente* gli abusi dell'impero, e nell'atto stesso di prestare la maggiore potenza allo Stato. Dunque l'organismo politico *assicurante* forma il téma di questo Libro (1).

§ 2438. L'idea d'*organismo* da me intesa comprende in sè stessa gli *elementi*, il loro *congegno*, e la loro *azione* e *reazione*. Ogni elemento

(1) Il potere allegante e riformante è ingenito e imprescrittibile. Esso è radicato in ogn'individuo che ha un assoluto diritto e dovere di convivere sotto le più eque leggi. Nei cataclismi politici ogni uomo è socio, ed ogni cittadino è magistrato: tutti hanno diritto di proporre e di agire. Formato un nocciolo, s'egli riesce prevalente, non abbisogna d'altro, che dell'adesione libera del maggior numero. Chi lo compose aveva diritto a farlo, perchè *socius a socio habet mandatum a jure*.

Non è mia intenzione di trattare l'argomento delle insurrezioni, delle ribellioni, delle congiure, delle invasioni, ec. Osservo solamente, che nei frangenti esiste un diritto di riannodare lo Stato giusta l'equità, e non l'obligo d'essere soggiogati da una fazione o da una nemica invasione.

Il popolo, e specialmente un popolo incivilito di *natura sua*, non è nè può mai essere nè cospiratore, nè ribelle: egli è un animale pigro ed ossequioso. Quando adunque egli insorge in massa, o concorre liberamente nell'insurrezione, egli esercita il diritto di resistenza: allora non vi ha nè congiura, nè ribellione; allora ognuno ha diritto di proporre, e di cooperare allo stabilimento dell'*ordine giusto governativo*. Ma questo argomento abbisogna di un'apposita trattazione, che noi riserviamo alla parte speciale di questo lavoro.

Digitized by Google

forma una unità ed una potenza attiva capace di agire e reagire come i pezzi di una machina. Parlando dell'organismo assicurante l'ordinamento del principato nazionale, quali ne sono le *unità elementari concorrenti?*

Tutto considerato, parmi che si possano computare le quattro seguenti; cioè: 1.° l'*unità individuale;* 2.° l'*unità domestica;* 3.° l'*unità municipale;* 4.° l'*unità nazionale.*

§ 2439. A dir vero, nel mondo reale non esistendo fuorchè singolari individui, non cade sott'occhio fuorchè l'*unità individuale.* Ivi anche sta l'alfa e l'omega, il principio ed il fine del mondo tutto delle nazioni; perocchè la realità sostanziale dell'essere e del fare non esiste che nelle individualità, sia isolate, sia collettive. Più ancora: niun individuo potendo uscire fuori di sè stesso, egli non può agire che in forza d'impulsi tutti personali e tutti proprj sentiti da lui; e però deve trovare nel principio e nel fine un tornaconto individuale, talchè per lui la famiglia, il municipio e la nazione non formano che altretante parti di una gran machina d'ajuto, per conseguire, mediante la pace, l'equità e la sicurezza, lo scopo suo personale, cioè la soddisfazione de' suoi bisogni.

§ 2440. Dunque l'*unità individuale* si può considerare come una potenza resistente, la quale dev'essere modellata in una data maniera, onde formare un gran corpo adulto, sano e robusto, nel quale ognuno operando con gli altri, serve sè stesso, e non opera che per sè stesso; e quanto è più associato, altretanto è più potente.

§ 2441. L'indole dell'unità primitiva non è cangiata, ma solamente l'esercizio della sua forza viene ampliato e variato. La possanza collettiva porta sempre l'impronta della individualità, risultante dal conoscere, dal volere e dal potere; poichè l'opinione, i beni e le armi formano i costitutivi della possanza civile. Comporre l'antagonismo delle emulazioni forma lo scopo proprio ed immediato dell'ordinamento politico; trovare il modo di ratenere con l'impero questo antagonismo sì nei governanti che nei governati, giusta i rapporti della maggiore potenza dello Stato: ecco l'ultimo problema del politico ordinamento. La sapienza ordinatrice politica rassimiglia all'architettonica. Comporre la gravità individuale con la solidità collettiva, ecco il problema.

§ 2442. Le parità non sono identità. Se l'imagine della gravitazione singolare del mattone di una casa o di un tempio presenta una similglianza, essa non è tale che sotto un solo aspetto. Nel mattone la forza ingenita interna non piega fuorchè co 'l massimo risparmio alla impressione e direzione della forza esterna operante su di lui a sua insaputa.

Digitized by Google

Nell'uomo non è così: allorchè è costretto ad appoggiarsi su 'l suo simile, egli ha lo sguardo sopra sè stesso, e solamente sopra sè stesso (1). Dunque l'individualità è sempremai prevalente nella socialità. Ma siccome la socialità esige di transigere con altri, così il punto della transazione sta fuori dell' individuo.

§ 2443. Dunque la scienza dell'organismo politico non è che quella della moderazione vitale degli Stati, risultante dal mecanismo della forza publica preordinata. Non è scienza propriamente *finale*, ma puramente *istrumentale*, sottoposta alla forza costante e variabile delle cose. Figurate un Robinson Crusoe in un'isola deserta, in cui mediante un solo rivo si può giungere ad un luogo somministrante alimento. Robinson dovrà necessariamente costruire un canotto per quelle stagioni nelle quali il rivo non è guadabile, affidarsi a questo rozzo legno, e imparare a guidarlo. È vero o no che la esistenza e il possesso di questo legno si consolida così con la sussistenza di Robinson, ch' egli se lo deve tenere tanto caro, quanto la sua propria vita?

§ 2444. Ecco il carattere della sociale convivenza rispetto all' individuo. Il bisogno individuale della socialità si estende a tutto; ma il bisogno non insegna nulla: esso è uno stimolante, ma non un costruente. La costruzione si trova fuori dell'istinto: questa costruzione forma l'*organismo*. L'ordinamento e il merito della costruzione viene determinato dalla natura e dalla estensione del bisogno, e dalle forze disponibili degli uomini; ma il bisogno per sè stesso non insegna nulla, come la malatía non insegna la medicina. Ben è vero che l'unità individuale costituisce l'elemento primo dell'organismo politico, come la materia-prima forma gli elementi dei vegetabili, degli animali e dei minerali; ma egli è vero del pari che l'*officio utile* di abilitare, di difendere, di soccorrere l'individuo risulta dal giuoco delle unità collegate ed artificiali, composte da queste elementari ed individuali unità.

II.

§ 2445. In questa indagine dobbiamo specialmente meditare su l'azione ed il contegno dell'unità domestica, della municipale e della nazionale; o, per meglio dire, dobbiamo coordinare queste tre unità in modo, che ne risulti la sicurezza e la durata del giusto impero nazionale. Quanto alla unità individuale, essa viene assicurata come la materia del la-

(1) Simili proposizioni furono già avvertite e annotate in più luoghi. Si vegga l'Indice delle mie note in fine di ciascun Volume. (DG)

Digitized by Google

voro, la quale, quando non si presta, fa andar fallita l'opera dell'artefice. Quanto poi all'unità domestica, poco o nulla mi rimane a dire parlando dell'organismo assicurante, sì perchè se la famiglia da una parte forma il punto di partenza e di ritorno degl' interessi sociali, essa dall' altra parte, nel sistema assicurativo, costituisce un elemento organico di prima origine, e per conseguenza non cade fuorchè subalternamente nell'alto politico organismo, come si vedrà. Quì dunque sorge la distinzione fra le *unità concorrenti* e le *costituenti.*

§ 2446. Su le *costituenti* noi destiniamo lo studio immediato. Questo dee versare su le Municipalità e su i mandatarj supremi, in mira di costituire la politica cauzione del principato cautelato. E quì debbo di nuovo ripetere, che altro sono gli officj del principato nazionale, ed altro la cauzione, onde assicurarne l' esercizio, e prevenire gli abusi di potere. Più ancora, debbo ricordare la regola che non può impunemente soffrire eccezione; cioè *di dar adito al solo merito civile, e affidare a lui solo la direzione della cosa publica.*

§ 2447. Per ora ci restringiamo a mere vedute fondamentali di ordine teoretico. Co' i successivi Trattati ci verrà fatto di rendere palese l'indole, la forza e la tendenza dei grandi motori naturali, nonchè il pratico loro procedimento. Quì si tratta di mera primordiale *orditura normale;* quì si tratta di vedere come il principato cautelato dovrebbe essere circondato, onde guarentire la massima potenza dello Stato, e quindi la più utile posizione dei privati. Ma in questa prima indagine non si parla fuorchè dell' *ordine razionale* richiesto dallo scopo, prescindendo da regole pratiche. *Dottrina costituente la cauzione politica* è quella che per ora ci deve occupare, assumendo come scopo la potenza desiderabile dello Stato, e fatta astrazione se sia o no ottenibile nella data posizione di una nazione.

III.

§ 2448. Duolmi di dover procedere a lenti passi in questo campo speciale; ma a ciò vengo obligato dallo stato stesso delle cognizioni oggidì possedute. Troppo recente è lo studio del Diritto e dell'Economia costituzionale politica; troppo precipitati furono i lavori: e però immatura ed indigesta rimane ancora la scienza. In questo stato di cose io debbo compatire i falli di coloro che operarono, perocchè furono pressati dal bisogno di provedere alle imperiose esigenze dei tempi: coloro poi che vennero dopo furono impediti e scoraggiati. Se i dettami che ci furono trasmessi debbonsi riguardare più come inspirazioni del cuore,

Digitized by Google

che come principj dell' intendimento; se essi captivano più la nostra simpatía, di quello che convincano la nostra ragione; se debbonsi valutare più come tentativi di sperimentatori, che come lezioni di maestri: essi però non lasciano d'essere argomenti di meditazione. Anche un tentativo fallito somministra utili avvertimenti.

§ 2449. Altro è proporre di trovare un politico organismo concatenato, concentrato e subordinato; ed altro è trovare un organismo provido, sicuro, ed operante con una naturale spontaneità. Nè dagli ordinatori, nè dai maestri che trattarono della dottrina costituzionale, questa distinzione fu còlta a dovere. Gli uni, assorti nell' idéa che un Governo deve avere unità e forza, imaginavano un sistema di comando simile al militare, non solamente per la gerarchía governativa, ma eziandío per li cittadini. Gli altri all'opposto, con l' idéa che i Governi sono fatti per tutelare la padronanza, ossia le proprietà dei cittadini, proclamarono un sistema di esitazione dell'impero, nel quale la sua azione viene imbarrazzata da una mal definita responsabilità. Sì l'uno che l'altro di questi sistemi è vizioso, e nocivo alla vera politica potenza.

§ 2450. Governare quanto fa bisogno, secondo il bisogno, e finchè dura il bisogno di moderare e di proteggere; ecco il sistema comandato dal dovere, dal Diritto, dall'utilità e dalla potenza. Quando parlo del bisogno, parlo di una reale e non fattizia necessità. Con l'affamare e co 'l vessare non si governa mai a bastanza. Co 'l ratenere solamente l' intemperanza individuale e con illuminare l' opinione si conducono ottimamente gli Stati. L'ottimo Governo si conosce da'suoi effetti. PRODURRE LA MASSIMA POLITICA POTENZA CO 'L MINIMO DI SFORZO E DI CURE; ecco l'effetto caratteristico e distintivo dell'ottimo Governo politico in generale. Trovare un mezzo *sicuro* di conservare questo Governo, salva la libertà di una provida amministrazione, ecco l'oggetto speciale dell'organismo assicurante.

§ 2451. Si badi bene all'attributo di *sicuro*. Quì si vuole un mezzo, la cui stabilità non derivi dalla studiata diligenza personale dei funzionarj, ma bensì dalle spinte naturali dell'interesse dominante nella vita stessa sociale. Dal fondo proprio del civile temperamento deve sorgere l' impulso; talchè le guarentigie debbono risultare assai più dalla energía vitale operante all' insaputa degli uomini, che dalle esplícite avvertenze loro. Ciò ch'è puramente artificiale viene dal tempo affievolito e corroso. Non è così quando il tornaconto è costante, avvertito, universale: l'opera allora è conservata, in onta delle vicende de' tempi. Quando lo spirito publico è formato, quando i dettami sono convertiti in abito, la na-

Digitized by Google

tura stessa conserva l'opera da lei comandata. Allora la guarentigia non riposa su l'eventuale cura dei governanti, ma bensì su la forza di gravitazione e d'inerzia d'un corpo che si regge su le sue basi naturali, e si move, si sviluppa e si spiega giusta le esigenze indotte dall'ordine necessario delle cose. Al bambino che comincia a camminare convien dare la mano: al giovane dedito alla ginnastica occorre forse altretanto, o non più tosto avvisi verbali per ben riuscire?

CAPO I.

Dell'ordinamento delle Municipalità in relazione all'organismo politico.

I. *Come si debbano nelle diverse età dell'incivilimento raffigurare i Comuni e le Municipalità.*

§ 2452. Lo stato di *famiglia*, quello di *tribù* e quello di *nazione* sono le tre posizioni di sociale consorzio, nel quale vissero e vivranno tutte le popolazioni della terra. Lo stato di *famiglia* è quello della prima età dei popoli: il Governo patriarcale appartiene a questa età. Lo stato di *tribù* è quello della media età: ciò che lo distingue è l'intervento *in persona* di tutto un popolo. Lo stato finalmente di *nazione* appartiene alle ultime età: ciò che lo distingue è l'azione *per rappresentanti.*

§ 2453. Vi sono tribù nomadi e tribù stanziate: queste ultime presero il nome di *genti* o di *città*. Nelle tribù ogni capo di famiglia è un principe confederato, il quale può bensì riconoscere un condottiero, ma niuno è investito di poteri sovrani: nelle città all'opposto esistono magistrature regolari ed un ordine sanzionato. Le tribù rassimigliano ad una republica che direttamente ed in persona delibera nei comizj o nella concione. I Beduini indipendenti agiscono per tribù, come agivano i compagni di Gengis-Kan; ma essi sono ben lontani dal formare repubbliche regolari, com'erano quelle della Grecia o di Roma.

§ 2454. Con le famiglie e con le tribù si formano le nazioni; ma allora nè le famiglie nè le tribù non sono più isolate ed indipendenti, ma associate o dipendenti; allora le tribù assumono il nome di *Municipio*, e le famiglie il nome di *case*.

§ 2455. Alla conquista si tramuta violentemente lo stato personale delle famiglie, delle tribù e delle nazioni; ma questo non è il luogo di entrare a parlarne. Noi consideriamo le famiglie ed i Municipj in rela-

Digitized by Google

zione alla potenza dello Stato, ed alle cauzioni prevenienti gli abusi del potere governativo.

§ 2456. In uno Stato regolarmente costituito le case e le Municipalità non vengono abolite, ma solamente consociate per costituire un solo corpo di nazione: allora la sovranità del Municipio viene trasportata nella nazione, come prima la sovranità della famiglia venne trasportata nel Municipio. In questa operazione non si eseguisce uno spoglio dei diritti preesistenti, ma solamente una trasformazione di regime, nel quale si vede (1) quel tanto ch'è necessario, con la formazione del civile consorzio, e sotto la *condizione* di ottenere il correspettivo di potenza, di soccorso e di difesa, e sopra tutto di equo beneficio che deve derivare da un ordinamento nazionale.

§ 2457. Ecco un nuovo aspetto di quel sociale contratto, il quale fino al dì d'oggi non fu considerato fuorchè rapporto all'individuo, e mai nelle successive metamorfosi dei Governi, indotte dalla forza necessaria del tempo, e giusta i progressi, dirò così, materiali nella composizione stessa degli Stati. Nella scienza del politico organismo questo punto di vista è capitale e decisivo, sì per la Ragione civile, che per la Ragione di Stato. Fermiamoci alquanto sopra di esso.

§ 2458. Quando dal principato di famiglia si passò al principato di tribù, credete forse che la famiglia rinunciasse a qualche suo interno diritto, e che inoltre non potesse e non dovesse intervenire nelle funzioni della sovranità? Quanto al fatto, leggete la storia; quanto al diritto, ne parleremo tosto. Con la formazione della tribù la famiglia negli affari del consorzio potè e dovette bensì rinunciare al comando suo esclusivo, ma non potè nè dovette rinunciare al COMANDO COLLETTIVO. *Par in parem non habet imperium.* Quì dunque o un Congresso o un Senato o un Preside non potevano per diritto statuire negli oggetti *comuni* che co'l consenso della famiglia.

§ 2459. E quì occorre una precisione. La famiglia che interviene negli affari della tribù non consiste nel padre con la madre, co' i figli, co' i nipoti; ma si restringe solamente al padre di famiglia. Nei congressi dei padri consiste il vero principato della tribù; e la persona o individuale o collettiva incaricata dell'amministrazione non è che *esecutrice* della volontà espressa o presunta del congresso dei padri.

§ 2460. Allorchè molte tribù concorrono a formare il corpo della nazione, esse non perdono, nè possono perdere la loro *personalità col-*

(1) Forse deesi leggere *si cede*. (DG)

Digitized by Google

lettiva; ma solamente pongono in comune il loro particolare principato, ossia meglio lo cangiano nel nazionale: nella stessa guisa che la famiglia cangiò il principato patriarcale in quello della tribù, ritenuta nel resto la patria podestà.

§ 2461. Nel régime dei paesi aggregati al dominio di Roma, durante la republica, le personalità municipali furono rispettate al pari della proprietà individuale. Io non saprei dire se ciò venisse praticato per il riconoscimento del principio di naturale Diritto sociale ora proclamato, o per la massima prudenziale di conquistare co 'l valore, e di mantenere co' i beneficj. Il fatto sta, che con quest' ordinamento i popoli assoggettati furono tenuti in fede sinchè quest' ordinamento durò, senza che vi fosse bisogno di tenere soldatesche stanziate nell' interno dell' Impero. Ma allorchè con la sovversione delle romane instituzioni, incominciata da Diocleziano, proseguita da Costantino, e consummata da Giustiniano, prevalse un cieco despotismo, fu tanta la fame di comandare e di annientare ogni reliquia di libertà, che furono aboliti i Municipj; talchè espulsi i Goti dall' Italia, invece di associare i popoli, e di tenerli legati co 'l cemento essenziale dei Municipj, furono dissociati, e commessi alla forza materiale e precaria imperiale, là dove potè predominare. Da ciò avvenne, che invece di avere un addentellato di potenza, non si procurò che un fondo di mobile sabbia, su 'l quale non si potè radicare l' Impero, e che anzi sfuggiva sotto i piedi di lui.

§ 2462. Lo stabilimento dei Municipj nell'organismo essenziale degli Stati è tanto necessario al collegamento del corpo civile, quanto lo stabilimento delle famiglie fu necessario a costituire ed a cementare i Municipj. Nell' una e nell' altra posizione un potere centrale dirigente fu costituito dalla natura. Questo potere non viene abolito mai nei progressi della vita civile, ma solamente accomodato al temperamento successivo degli umani consorzj. Quanto più la società politica era imperfetta, tanto più doveva prevalere la rimanente paterna autorità: viceversa, quanto più la società politica si rinforzava e si ordinava, tanto più passo passo l' autorità paterna si andava attenuando, e ponendo in un' armonica proporzione con la sempre crescente civiltà. Per questo mezzo la natura non lasciò sprovedute le diverse età degli umani consorzj di un potere educante e tutelante, e condusse mano mano le genti alla migliore civile convivenza, per quanto le circostanze esterne del secolo, del clima e della posizione lo permettevano.

Digitized by Google

II. *Della rappresentanza nazionale dei Municipj.*

§ 2463. Ma non volendo deviare dal tema proposto, osservo che siccome il padre di famiglia nella tribù rappresenta la famiglia, così nella composizione nazionale il Congresso municipale rappresenta per diritto la tribù aggregata e consociata in vita comune. Quì tutta la popolazione del Circondario municipale viene legitimamente rappresentata dal Corpo eretto e preposto alla interna amministrazione di tutta la famiglia, ossia della data popolazione. L'unità d'interesse forma l'unità di persona fra il Congresso municipale e i padri di famiglia del Circondario.

§ 2464. Da questa considerazione ci si manifestano due posizioni simultanee, le quali sono decisive nell'organismo assicurante le funzioni del principato nazionale. La prima è quella della costituzione municipale verso il suo comprensorio; la seconda è quella della sua rappresentanza rispetto a tutta la nazione. Con la costituzione municipale viene creata la vera *paternità* del Municipio; co' i mandatarj poi del consorzio costituito si crea la rappresentanza nazionale dei Municipj.

§ 2465. Togliete queste due idée, e voi ricadete in un vero caos politico, nel quale, invece di fare agire esseri viventi e collegati, voi rimescolate la materia prima elementare. Che cosa ne segue? Invece di fabricare guarentigie in favore della comune libertà, voi preparate prevaricatori e complici o di un Ministero o di un partito antinazionale, come in Inghilterra; o strumenti inetti di opposizione, come nell'Impero francese.

§ 2466. Costituito a dovere il Municipio, a lui solo solidalmente deve spettare la nomina del Deputato ai Comizj, ossia ai Parlamenti. Questo Deputato dev'essere tenuto in fede con le aspettative e con le minacce desunte dalle sue stesse tendenze. Sopra lui solo deve pesare tutta la responsabilità contro le tentazioni che non possono essere rivolte che contro lui solo. Quando tutti si possono vendere, non rimane più veruno che possa riprovare e punire. Per lo contrario quando fuori dell'intrigo elettorale rimane la popolazione, la quale quanto è più ristretta si trova tanto più informata anche dai concorrenti che non riuscirono; voi avete una censura, e quindi un potere raffrenante, il quale, parte con la legge e parte con le ulteriori aspettative delusc, tiene in fede il Deputato. Resta la funzione di dare la preferenza al merito civile. Che cosa può sapere il villico confinato nella solitudine della campagna, o l'operajo sepolto nelle officine, su 'l conto del merito personale di un eleggibile al Congresso nazionale? Per lo contrario un aspirante alla De-

Digitized by Google

putazione, a fronte di altri concorrenti, va soggetto nel municipale officio a un sindacato e ad una estimazione, la quale serve di pegno ad una illuminata elezione. Radicata una volta la nazionalità nei Municipj, noi siamo sicuri della sua durata: i Corpi collegati mantengono il loro spirito. Le lotte poi contro gli agenti del Governo servono a tener vivo l'antagonismo nazionale, talchè la durata rimane assicurata.

§ 2467. E quì non posso nascondere il mio ramarico su la inavvertenza dei fautori moderni di Costituzioni. Perchè mai disolvere lo Stato con la mira di creare l'antagonismo preservatore dell'arbitrario? Perchè mai nelle elezioni correte agl'individui, invece di fermarvi alle collettive e stabili persone dei Municipj? Perchè praticare il giro vizioso e antipolitico di creare Elettori censiti per nominare censiti Deputati al nazionale Congresso, dove si tratta di decretare con saviezza? È vero o no che il diritto d'intervenire all'aula legislativa non è personale, ma nazionale? È vero o no che co' i censiti si crea un privilegio di classe iniquo e spogliativo, sino al segno di proscrivere un Socrate ed un Rousseau? È vero o no che i soli Municipj possono giudicare quali siano i più proprj, i più degni, i più fedeli? È vero o no (come già avvertì Machiavello, e dopo di lui Montesquieu) che in fatto di elezioni libere il popolo non s'inganna? Con Elettori censiti la preferenza del merito diventa casuale; l'aspettativa non è più assicurata; i lunghi e laboriosi studj della sapienza e l'assidua pratica dell'amministrazione vengono trasandati; un ámbito vulgare viene sostituito al merito civile; e le aule parlamentari divengono un mercato d'avarizia, d'ambizione personale, nel quale la cosa publica viene immolata all'egoismo dei congregati.

III. *Del diritto necessario di costruire i Municipj in modo di fondare il patriotismo indispensabile alla potenza dello Stato.*

§ 2468. Costituire la Municipalità ad oggetto di avere patriotismo, egli è lo stesso che ordinare stabilmente il motore massimo indispensabile di una nazione conforme al diritto ed alla vera potenza dello Stato. Il Governo non è propriamente che dirigente; la forza morale, l'organismo essenziale deve preesistere e risultare dal fondo stesso del corpo sociale, come la forza di un fiume che viene diretto dall'Idraulica a servigio dell'uomo. L'arte adunque non può essere arbitraria, ma è necessitata. Io non so se sia mai stato dimostrato quale in un principato cautelato debba essere l'ordinamento e quali gli officj dei Corpi municipali. Io non so se siasi mai posto mente alla posizione speciale e propria di una nazione giunta ad un alto incivilimento. È vero o no che, elevata a

Digitized by Google

questo grado, essa dev'essere padroneggiata dall'*opinione publica*, illuminata non più da quei vulgari appetiti, i quali rendono così difficile il governo della moltitudine, così mobile il movimento della forza popolare? È vero o no che questa opinione publica dev'essere *sana*, *stabile* e *sicura?*

§ 2469. Ora chi sarà da tanto da potermi dimostrare che la base di questa rettitudine, sicurezza e stabilità si possa collocare nella *individualità* della moltitudine, e non sia invece necessario onorarla e conservarla nelle persone immortali dei Municipj? Il villico, il lavoratore, il bottegajo, tutta la plebe dipendente da classi fra loro in emulazione, non sono forse in balía dell'ignoranza necessaria, degl'interessi materiali, delle clientele, e delle emozioni religiose studiosamente interessate? Qual è la solenne ed irrefragabile conseguenza che ne nasce? Che la sede prima ed il deposito unico fondamentale della sana, stabile e sicura opinione publica non può risedere che in Corpi morali, dotati della maggiore equa libertà. Ma affinchè siano tali è indispensabile che siano investiti di tutte le attribuzioni economiche, morali e politiche, compatibili con l'unità dell'ordinamento e dell'amministrazione publica dello Stato: questo è dogma fondamentale.

§ 2470. Quando io considero lo stato dei Municipj, per esempio, sotto l'Impero francese e sotto il seguente régime, io veggo Corporazioni non solamente senza le prerogative a loro competenti, ma le veggo anche condannate ad una perfetta nullità di costituzionale guarentigia. La cosa giunge al punto, ch'esse non eguagliano nè meno quelle di certi paesi, nei quali il potere principesco era senza freno. Da una parte i Legisti mi presentano i Municipj come pupilli inetti ad amministrare le cose proprie; dall'altra vedo i Politici assoggettare tutte le funzioni di qualche rilievo ad una ferula pedagogica. A ciò si aggiunge la gelosía dell'impero, portata al punto di tramutare il Capo della municipale famiglia in un regio Commissario, e cumulati nella stessa persona due caratteri fra sè ripugnanti.

§ 2471. Qual è l'effetto che risulta da sì fatte ordinazioni? Annientare fino dalla radice ogni potenza nazionale, e spegnere la politica personalità. Quando si proceda in questa guisa, sarà forse possibile stabilire Governi costituzionali, cioè Governi nei quali l'arbitrario sia raffrenato? Ci vuol altro che i Circensi delle Camere parlamentarie! Queste Camere sono una larva, la quale fa illusione al vulgo, e copre nel suo fondo una sistemata servitù. Quando un'assembléa non è composta che di persone allevate in una domestica vita, ed illuminate solamente dalle sale di

Digitized by Google

caffè o di privati convegni, che cosa può ella presentare, fuorchè un vulgo senza lumi e senza dignità, mosso soltanto da pregiudizj, o sedotto dall' influenza? A che vale la voce animata della coscienza e della cognizione della cosa publica, fuorchè ad accertare la indegnità o la corruzione? Quale stima può avere la nazione per leggi fabricate da tali autori? Non deve forse ravvisarvi l'opera del raggiro, dell' ignoranza, del partito, e finalmente lo strumento della propria servitù?

§ 2472. Datemi invece uomini educati al maneggio delle cose publiche, e voi avrete Deputati degni, e tali quali la nazione ha diritto di volerli. Ed invero, in qualunque epoca la società ha diritto al migliore e più sicuro governo. Ma così è, che in una nazione incivilita questo non si può ottenere se non mediante la pienezza dei diritti municipali. Dunque la società ha diritto che venganle attribuiti questi diritti. Io parlo di una nazione incivilita, perocchè ivi esiste il bisogno di maggiore libertà, ed il diritto di politica ingerenza.

§ 2473. Lo stato di alta civiltà pone una nazione in grado di non abbisognar più della stretta pedagogía delle genti barbare. Dall'altra parte la società ha diritto di porre il più presto che può un freno agli arbitrj principeschi, e di assicurare per sè stessa la potenza morale dello Stato. Ma tutto questo non si può fare se non mediante Municipj dotati della pienezza dei competenti diritti. Dunque la nazione ha diritto alla costituzione di tali Municipj. Nè più si potrebbe opporre la principesca prerogativa. Il principato non fu mai una proprietà stabile, nè assimiglia ad un podere, i cui confini sono intangibili: esso non è che un rimedio alla ignoranza, alla discordanza ed alla intemperanza dei privati; il suo officio consiste in una grande tutela, accompagnata ad una grande educazione.

§ 2474. Il buon padre di famiglia, con figli adulti e bene educati, partecipa la domestica economía, senza perdere nulla della patria podestà. Nella stessa guisa il principato di una nazione incivilita non perde la sua prerogativa, se nei publici affari vengono associati i Delegati dal popolo.

§ 2475. L' instituzione stessa del principato ne dà il diritto: essa esige che a proporzione che un popolo diventa più pacifico, più moderato, più collegato e raffrenato dalla stessa convivenza, non solo sia sottratto dai ceppi che arrestano i suoi progressi, ma venga fatto consapevole del come venga governato, e, salva l' unità di azione, abbia ingerenza nei publici affari. Eccone la prova.

È dovere del principato di effettuare, per quanto è da lui e le forze delle cose permettono, le condizioni necessarie a costituire la maggiore

Digitized by Google

potenza politica dello Stato. Ma così è, che ciò non puossi ottenere fuorchè mediante la più estesa compatibile ingerenza dei cittadini negli affari comuni, esercitata nei Municipj. Dunque tale ingerenza dev'essere dal principato stesso promossa.

§ 2476. Ed invero, ognuno conviene che non può esistere vera civile potenza senza patriotismo. Questo patriotismo poi non può sorgere e mantenersi senza quello che chiamasi *spirito publico*. Ora questo spirito publico non può nascere, crescere ed essere mantenuto senza l'*ingerenza negli affari comuni*, proporzionata alla capacità media e alla sfera più attiva degl' interessi sociali. Dunque tale ingerenza dev'essere attribuita e mantenuta. Tu puoi colmare un popolo di agi e di carezze; ma se no 'l fai intervenire negli affari comuni, tu avrai un animale contento, e mai un cittadino fervoroso. Poni all'opposto un popolo non ricco, ma associato alla publica amministrazione: allora avrai un zelante, illuminato e valoroso difensore della comune libertà; allora un popolo non grida più: *viva la mia morte e muoja la mia vita!*, ma all'opposto: *muoja il despotismo e viva la libertà!* Io potrei citare molti esempj, ed anche taluno per dieci anni passati sotto gli occhi miei; ma la cosa è tanto naturale, che non abbisogna di conferma. I cortigiani rinfacciano al popolo d'essere ignorante, impetuoso e incostante. Ma chi lo mantiene tale, fuorchè essi? chi lo irrita, fuorchè essi? da chi dipende averlo illuminato, moderato e costante; fuorchè dal governo che sta in mano di essi?

IV. *Come in relazione all'organismo assicurante si debba pontellare l'antagonismo sopra i Municipj.*

§ 2477. E per non avventurarsi a vaghe speculazioni, giova riferirsi alla più costante legge delle sociali affezioni.

Havvi una sfera di carità, la quale quanto più si dilata, tanto più va perdendo di attività. L'uomo incomincia dall'amare sè stesso; indi passa, quasi dimenticando sè stesso, ad amare la sua famiglia, i suoi amici; dopo abbraccia con fervore il suo Municipio. Al di là sente scemare la premura; talchè verso la nazione fa valere più il titolo di gloria nazionale, che di attiva sollecitudine personale. Che cosa segue da ciò? Che l'ingerenza negli affari del Municipio è la più atta e la più proporzionata, onde elevare il patriotismo necessario alla vera potenza dello Stato, e alla illuminata difesa della nazionale libertà. Il patriotismo efficace e permanente, ricordatoci in tutti i secoli e in tutti i paesi, non oltrepassa i confini del recinto in cui tutti i cittadini si conoscono in

Digitized by Google

faccia, e si comunicano senza intermediarj i loro pensieri e le loro affezioni. Le associazioni delle idée, il riverbero degli affetti (quando dicesi combattere *pro aris et focis*) in ogni individuo non oltrepassa i confini delle personali conoscenze. Il rimanente è associato a questo centro, e riceve vigore da questo fuoco centrale.

§ 2478. La molla dunque reale, solida, attiva e permanente del vivo e sicuro patriotismo sta nel Municipio; e oso dire che non può stare che in lui solo: aggiungo di più, che in lui solo sta la base di sicurezza di tutto l'ordinamento politico di uno Stato civile mediante le elezioni collegiali ai Parlamenti.

Io prego quì il lettore a far punto massimo su questo secondo aspetto delle cose. Egli è tale, che dimostra che le moderne Costituzioni poggiano tutte su 'l falso, e si riducono ad una dolorosa illusione.

§ 2479. Ed invero, se voi studiate la storia, trovate che i Governi ordinati a libertà sono stati pervertiti con le nomine fatte dagl' individui sgranati, parte guadagnati con l'oro, parte ingannati dai raggiratori, parte trascinati dalle fazioni, e co 'l varco libero alla usurpazione (1). Sabbia molle e disciolta si è la individualità sgranata; potenza unita, vigente, e con costante istinto di libertà, è la persona immortale d'una corporazione. Niun altro terreno più sodo per assicurare il mantenimento degli ordini dello Stato trovar si può dei Municipj ben costituiti; nè esiste altro mezzo a prevenire le usurpazioni, fuorchè le nomine collegiali dei Deputati parlamentarj da farsi dai Municipj.

§ 2480. Dalle quali cose risulta, che tanto in linea di Diritto, quanto in linea di politica potenza un ben costituito Municipio forma un elemento organico indispensabile ad uno Stato civile fortemente costituito. In forza poi dei rapporti stessi osservati ne deriva un'altra conseguenza; e questa è, che quanto più di comuni facende si possono, salvo il buon Governo, cumulare nei Municipj, altretanto è meglio ed anzi doveroso il farlo.

§ 2481. Si tratta in primo luogo di atteggiare la mente ed il cuore, onde formare il merito civile, senza del quale è impossibile un buon Governo: si tratta di poter conoscere i meritevoli mediante le prove, o almeno le presunzioni, ond'essere eletti a maggiori funzioni: si tratta d'infondere nel popolo una spinta energica, universale, costante, con la

(1) Memorabile è l'esempio di Venezia. Fatta l'associazione delle isolette, si passò più tardi a costituire un Governo temperato, che poteva servire di modello ad uno Stato il più incivilito; ma che co 'l gioco delle elezioni fu bel bello convertito in aristocrazía, e quindi in oligarchía.

Digitized by Google

quale si tengono fermi gli ordini dello Stato, si educano i cittadini ad una spontanea e ragionata obedienza; di spaventare gli usurpatori dal tentare mutazioni; di assicurare il destino della nazione in caso d'impensati e violenti rivolgimenti. Illuminata la mente ed infiammato il cuore da un fermo patriotismo, una grande nazione non può essere stabilmente soggiogata.

§ 2482. Ora domando io se tutti questi intenti si possano ottenere con Municipj tenuti lontani dalla maggior parte dell'amministrazione economica, e condotti come inetti pupilli. Fatte le leggi e fondate le instituzioni, rimane solamente la loro esecuzione. Nella sfera amministrativa, dove si tratta di civiche provisioni, la pratica abilità non può nascere che dalla moltiplicità dei rami connessi alla buona esecuzione, e lo spirito publico poi non sorge se non dalla illuminata libertà.

§ 2483. Questo non è ancor tutto. In una grande nazione sarebbe follia far camminare l'amministrazione locale per mezzo degli agenti di Governo; e quando si volesse assumere questo carico, altro non si farebbe che incadaverire l'amministrazione: all'opposto quanto più si lascia di rami, compatibili con l'unità dell'impero, ai Municipj, tanto più si scarica la superiore direzione di un peso a lei non necessario, e si rende più facile e più spedita la sua amministrazione. La speditezza degli affari è di diritto del popolo, e d'obligo del principato. Quando un Municipio di una grande nazione assai incivilita sia ben conformato, egli deve esprimere in miniatura la grande unità nazionale, e racchiudere l'iniziativa ed il primo tirocinio degli uomini di Stato. Senza questa condizione i Municipj non potrebbero costituire le unità organiche elementari di una grande nazione atteggiata a civile potenza. La nazione avrebbe una materiale corpulenza, ma non mai una civile possanza; a lei mancherebbe quel conoscere, quel volere e quell'operare, senza dei quali la vera vita e la vera potenza civile sono impossibili.

§ 2484. Separare la parte spettante all'impero nazionale dalla parte riservata al Municipio, ecco lo studio che deve succedere alle vedute fin quì esposte. Fatta questa separazione, conviene cercare come si possa volgere stabilmente e sicuramente l'energia municipale alla guarentigia della comune libertà, e come debba concorrere nelle alte funzioni del principato.

Ma prima di assegnare le attribuzioni speciali è necessario conoscere le parti organiche dell'amministrazione publica totale, onde porre i poteri municipali in armonia con l'ordinamento normale del principato nazionale. Senza di ciò si agirebbe alla cieca, e invece di guarentire si

Digitized by Google

distruggerebbe. Se la vera ragione di Stato esige da una parte di far fronte o alla manía regolamentare, o alla tirannia, o alla imbecillità; essa esige dall'altra che l'unità dell' impero non sia disciolta, e il di lui vigore non sia affievolito.

CAPO II.

Dell'organismo del potere principesco in relazione assoluta al buon governo dello Stato.

I. *Caratteri radicali della prerogativa principesca.*

§ 2485. Cicerone disse che i primi Romani vollero avere un Re per non avere un padrone. Con ciò intese significare, essere stata affidata al Re la direzione e non la padronanza su 'l popolo. Questo dunque riservò a sè stesso la sovranità, a cui d' altronde non poteva rinunciare. Pare certamente invisibile questa riserva; ma ciò non ostante è di fatto e di diritto. Ad ogni modo, quantunque la regia prerogativa sia un diritto trasmesso da un mandato o espresso o tacito del popolo, essa è nello stesso tempo un *dovere* inviolabile che non ammette eccezioni. Dunque il Principe non può smembrare o diminuire la giurisdizione a lui concessa, nè deviarla dall'uso publico, ed unicamente publico. Tanto con l'usarne a voglie personali, quanto co 'l distrarla, egli commetterebbe una violazione di mandato, un abuso di deposito, un delitto contro la sovranità. Dunque ogni distrazione sarebbe giuridicamente nulla, nè mai sanabile co 'l tempo, e però sempre rivocabile in qualunque età.

§ 2486. Ciò sarebbe vero quand'anche tutta l'antecedente generazione avesse espressamente acconsentito all'approvazione (*sic*), allo smembramento o alla diminuzione. Un popolo, prima di tutto, non può rinunziare alla facoltà di praticare i doveri individuali e sociali; e quand'anche avesse potuto farlo, egli non poteva farlo che per sè solo. La posteriore generazione viene al mondo co' suoi ingeniti diritti, come se non esistessero antecessori; e se conserva certi modi, lo fa perchè li trova necessarj alla sua vita attuale, o rigetta gl' inopportuni.

§ 2487. Contro l'eterno e supremo diploma della divina economía sociale non valgono le carte nè di rinuncia, nè di concessione dei diritti di maestà, e meno poi gli spogli inveterati del feudalismo. *Integro*, *libero* e *solido* dev' essere conservato il deposito del potere principesco, non in grazia del depositario, ma in grazia del deponente. Dunque in qualunque età si debbono rivendicare i diritti distratti di maestà.

Digitized by Google

§ 2488. Ma che cosa esige questa integrità, libertà e solidità? Come, salvi questi attributi, si può commettere a subalterni l'uso del potere affidato? A queste due ricerche fu in generale già soddisfatto. Ora si tratta di riassumere, per fissare tassativamente il ripartimento delle principesche funzioni, e indi determinar quelle che, salva l'unità nazionale, si debbono attribuire ai Municipj, che formano il CAPO-SALDO del principato cautelato.

§ 2489. Domando adunque quali sono le funzioni concesse nel mandato nazionale ai direttori supremi dello Stato. — Quì conviene rispondere con distinzione. O parliamo della direzione dei *privati*, o di quella del *Publico*. In questa poi si distingue la direzione publica *interna* dall'*esterna*.

§ 2490. Assumendo la direzione dei privati, dalle cose esposte risulta che le funzioni principesche si riducono ad una sola. PROCLAMARE A NOME DELLA NAZIONE GLI ARTICOLI DEL CONTRATTO DI CIVILE CONVIVENZA CON L'INTIMAZIONE DI ASSICURARNE L'OSSERVANZA CON L'USO DELLA FORZA NAZIONALE. — Qual è la competenza che ne risulta? — 1.° Il diritto ossia la podestà di *dar* LEGGI; 2.° quella di *farle eseguire*; 3.° quella di conoscere *se vengono o no eseguite*; 4.° quella di *costringere* i contraventori o negligenti alla loro osservanza.

A parlare con esattezza, tutto l'impero propriamente tale riducesi alla competenza suddetta; le altre funzioni sono più tosto *atti di agenzia*, che *di vero impero*. Egli è vero che in esse i cittadini devono concorrere con la persona e co'l denaro, ed in questo senso cadono sotto la funzione ora espressa; ma egli è vero del pari che l'*opera* non è comandata o concessa ai cittadini, ma bensì al principato. Aprir strade e canali; mantenere la sicurezza e la libertà dell'industria, del commercio e della religione; provedere all'istruzione primaria e proteggere la ulteriore; tutelare al di fuori la indipendenza e il credito nazionale, ed altre tali funzioni, sono doveri addossati al principato, e rispettivi diritti della nazione, ai quali egli deve soddisfare.

§ 2491. Ad ogni modo però tali funzioni entrano nel quadro organico del principato, come articoli del mandato sia *fiduciario*, sia *cautelato*, stabiliti dalla nazione. Se il mandato dev'essere pieno, non ne segue che il mandante si venda in galera. Altro è la *pienezza* di una commissione, ed altro è l'abbandono d'ogni sorveglianza e d'ogni cauzione su la *esecuzione* della commissione medesima. La pienezza viene determinata dalla natura stessa dell'affare, e non dalla qualità del procuratore. La sorveglianza poi e la cauzione è di esclusiva proprietà sovrana e di scam-

Digitized by Google

bievole dovere sociale, onde guarentirsi a vicenda lo stato di equa convivenza, che può essere malmenato dal comune mandatario, quando non è sorvegliato.

Non conviene dunque confondere gli articoli del mandato con la fiducia. La lista degli articoli non fa fede della commissione sbrigliata.

§ 2492. Un'altra considerazione emerge dalle cose già dimostrate, e questa riguarda i limiti della principesca amministrazione. Parlando del régime principesco, spesso si suole usare la frase di *far camminare lo Stato.* Inesatta è questa frase. Niun Principe fa camminare uno Stato. Lo Stato cammina da sè, cresce e si sviluppa da sè. Può il Principe agire su 'l modo di camminare, ma non su 'l potere interno e personale dello Stato. È noto il proverbio, *che il mondo va da sè.* Il Principe co 'l parlare alla mente del popolo parla ad una persona libera, avente la sua personalità, il suo temperamento, la sua vita, i suoi movimenti naturali. Egli con le leggi non costituisce questo temperamento, nè anima questa vita; ma solamente ne comanda la moderazione, e promette di assistere gli atti della forza regolata. Chi si sognò mai di dire: voi farete la vostra cucina; voi cultiverete il vostro orto; voi tesserete la vostra tela in questo modo?

Quando poi egli amministra direttamente, non fa camminare lo Stato, ma presta i mezzi comuni per *agevolargli* il cammino. Chi mi presta una barca o una scala, non mi fa camminare; ma mi porge il *mezzo* per farlo.

Questa precisione è importante assai più di quello che si crede, sia per ben definire la essenza della prerogativa principesca, sia per misurare la sfera della sua influenza. Conviene avere un criterio, onde conoscere quando si governi troppo o poco. Nell' uno o nell'altro caso si governa male. Il peccare per eccesso o per difetto costituisce certamente una violazione del mandato principesco, dannosa ed ingiuriosa alla nazione. Ciò premesso, proseguiamo.

II. *Quali facoltà includa la facoltà di dar leggi.*

§ 2493. Il dar leggi non importa solamente il dichiarare una data volontà, o il proclamare un dato precetto: se ciò bastasse, un predicatore del pulpito si dovrebbe dire Legislatore. Che cosa dunque ulteriormente si ricerca, affinchè una data dichiarazione o propriamente un comando ingiunto rivesta il carattere di legge? Ognuno risponde: richiedersi in fatto un potere coattivo, ossia la podestà di *obligare* le persone alle quali viene ingiunto il comando ad adempierlo, o a non violarlo.

Digitized by Google

Considerando la cosa in linea di puro fatto, tosto si vede che il potere di costringere altrui involge un concetto di una forza superiore, posta in mano dell'Imperante; talchè s'egli è destituito di forza, il suo comando in fatto riesce frustraneo, perocchè può essere impunemente trasandato o trasgredito. Quindi la debolezza dell'impero rende illusoria la legge. Tutto questo peraltro si verifica in linea di fatto.

§ 2494. Quanto al diritto, si può bensì distinguere un Imperante legitimo da uno illegitimo, come pure un esercizio legitimo da uno illegitimo del suo potere; ma in ultima analisi conviene sempre computare anche la forza coattiva nello stesso Imperante, per ciò solo che si tratta di costringere i trasgressori delle leggi alla loro completa osservanza. L'impero reale e legitimo o non-legitimo, quanto al suo esercizio, non si distingue se non per la forza regolata, o per la forza sregolata; ma sarà sempre vero che il fatto della sovranità risederà nella forza superiore, valevole ad obligare gl'inferiori alla esecuzione del comando dell'Imperante supremo. Dunque la *direzione* esclusiva di questa forza forma il carattere essenziale della sovranità non in via di speculazione, ma in atto pratico. Dunque alienare, dividere o delegare ad un'altra persona questa direzione, toglie essenzialmente l'idéa unica ed indivisibile della sovranità effettiva e pratica. Invano si vorrebbe ricorrere a finzioni legali, che consistono in pure astrazioni mentali: quì si tratta di un potere effettivo, il quale, quando non è operativo, non serve allo scopo suo essenziale. Un diritto senza la potenza di effettuarlo riesce un nome vano. Il giusto titolo può autorizzare i mezzi onde acquistare i poteri di fatto. Sarà sempre vero che un diritto reale ed effettivo altro non è che una forza regolata a procacciare un bene, o ad allontanare un male.

§ 2495. Per la qual cosa ognuno vede che il dar leggi importa essenzialmente il potere effettivo di obligare alla loro esecuzione. Potrebbe certamente accadere che l'organo della sovranità fosse destituito di una forza effettiva. Allora in via di retta coscienza si potrebbe figurare una ragione morale di rispettare i comandi di questo rappresentante la sovranità: ma questa posizione per mala sorte riuscirebbe illusoria per il maggior numero che obedisce alle leggi per timore, e non per una virtuosa coscienza; e però in fatto il potere politico della legge sarebbe realmente perduto, e quindi una reale benchè non palpabile anarchia invaderebbe lo Stato. Questa condizione di cose può essere procurata anche senza una esterna violenza; e ciò tutte le volte che o per trascuratezza, o per la poca precauzione di lasciar sorgere poteri

Digitized by Google

privati prevalenti, si dà luogo alla impunità. Il conservare o procurare pertanto l'integrità e la prevalenza effettiva del sommo impero, forma il dogma primario, fondamentale ed indispensabile di qualunque civile Governo.

La volontà legislativa sarà dunque integra, e radunerà in sè stessa tutti i caratteri necessarj, qualunque volta essa conserverà o procurerà l'unità, la forza, la stabilità e la prevalenza indeclinabile del supremo politico potere.

III. *Del potere di sorveglianza e di coazione suprema.*

§ 2496. Nel descrivere l'atto di dar leggi fu avvertito non richiedersi solamente la direzione suprema della forza publica, onde avvalorare la volontà del supremo Imperante, e quindi rendere effettivamente obligatorio il comando; ma richiedersi eziandío nel sommo Imperante la cognizione della di lui esecuzione. Dunque si ricerca il conseguente potere di richiamare all'ordine tanto i negligenti, quanto i trasgressori. A primo tratto ognuno si accorge che le condizioni dell'*ispezione esecutiva* della legge e del *potere correzionale* conseguente formano altretante parti integranti della podestà di dare le leggi. Di fatto a che varrebbero le leggi, se non fossero eseguite? Frustraneo ed illusorio riesce il loro officio senza l'esecuzione, perocchè tutta la virtù delle leggi consiste nel loro effetto. Dunque è indispensabile che il datore delle leggi, rivestito del sommo impero, conosca se vengono o no eseguite. Trascurare questa cognizione egli è lo stesso che commettere al ludibrio dei venti la parola sovrana. Se l'impero sta nel fatto stesso del Governo, ossia dell'amministrazione, chiunque è incaricato di porre in opera questo fatto dev'essere consapevole se la sua volontà sia o no eseguita. Ciò è troppo notorio per non meritare ulteriori dimostrazioni.

§ 2497. Fu detto finalmente che la podestà di dar leggi importa il diritto di *richiamare all'ordine* tanto i negligenti, quanto i trasgressori. Ciò rende necessarj tutti i *publici giudizj*, dai quali appunto si rilevano e si correggono tanto le negligenze, quanto le trasgressioni. Per la qual cosa il *potere giudicante* forma parte essenziale di questo sommo impero. Esiste certamente l'altra specie di giudizj puramente *civili*, nei quali la forza sovrana con cognizione di causa presta la mano al privato, ond'esigere dall'altro privato, o da qualunque altro debitore, la soddisfazione di una data obligazione; ma in questa specie di giustizia la forza suprema diviene, per così dire, *sussidiaria* alla ragione del cittadino. A lui non deve in una civile società essere permesso di farsi giustizia

Digitized by Google

di propria mano, come nello stato di selvaggia indipendenza. Il *jus privatae violentiae* non può competere che ad uno Stato non-civile, perocchè importa la guerra privata, incompatibile con la pace e con la sicurezza, che formano il primo bisogno ed il primo motivo delle civili unioni. Quì il vulgo degli scrittori figura una specie di *rinuncia* di questo selvaggio diritto, invece di ravvisarvi un felicissimo *cambio*, pe 'l quale da una parte la forza privata viene sussidiata con la forza publica irresistibile, e dall'altra parte un privato non può essere a capriccio molestato ed assalito ▪ per cupidigia ▪ per erronee pretese di un altro privato. Il cambiare in meglio, ed infinitamente meglio; il diventare sicuri sia da molestie indebite, sia nelle esigenze debite, non verrà mai riguardato da qualunque uomo di buon senso come *rinuncia* ▪ *sacrificio*, ma come *acquisto* e *miglioramento*. Dunque la rinuncia è un controsenso altretanto più falso, quanto è più vero che in caso di danno irreparabile ▪ repentino rimane il diritto di privata difesa. Dall'altra parte poi chi non conosce l'immenso ed incalcolabile beneficio della sicurezza, per la quale qualunque uomo forma una specie di aspettativa, intraprende milliaja di utili lavori, ▪ co 'l prospetto di futuri beneficj fa progredire la sua ▪ l'altrui fortuna? Ora questa sicurezza risulta o no dall'unione e dalla direzione preveduta ▪ sperata di tutte le forze sociali poste sotto la direzione del supremo impero? Anche questo è troppo noto, onde non abbisognare di ulteriori dimostrazioni. Ora al nostro proposito conviene osservare: essere dimostrato che il primo ▪ fondamentale carattere, ossia la PREROGATIVA essenziale del supremo impero, importa di dar leggi, di farle eseguire, di conoscere se vengono ▪ no eseguite, ▪ di costringere i contraventori o i negligenti alla loro osservanza.

IV. *Come si debba riguardare la distinzione dei suddetti attributi.*

§ 2498. Nello stesso tempo osservo che la distinzione fatta dal Montesquieu del potere legislativo, dell'esecutivo ▪ del giudiziario può bensì essere *mentale*, comunque inesatta, ma non *effettiva* della sovranità. Altro è distinguere, ed altro è disgiungere. Il distinguere altro non importa che designare con la mente i caratteri proprj di un dato oggetto, ossia l'essere ▪ il fare di un dato oggetto. Il disgiungere poi consiste nel dare un'esistenza propria ▪ reale, e quasi indipendente, a questi caratteri mentalmente distinti, ▪ farli agire per sè stessi a guisa di altretante potenze per sè esistenti, ▪ che possono agire in senso diverso. Questa disgiunzione, allorchè viene fatta imprudentemente e contro la

Digitized by Google

natura delle cose, rende nullo l'effetto, e forma quelle viziose *dicotomie*, le quali sono la peste della buona teorica e della buona pratica. Tale sarebbe appunto il tentativo di dare una esistenza separata e propria ai sopra segnati attributi della suprema prerogativa. Per quanto si studii di effettuare la divisione suddetta, non si giunge mai a porla in opera senz'annientare il vero politico potere. Questi tentativi, ridotti a pratica, recano seco tali e tanti inconvenienti, che avvertono tantosto la umana inconsideratezza d'essersi accinta ad una impresa impossibile con la unità e possanza del potere supremo (1).

---

(1) Leggete le Discussioni dell'Assemblea nazionale di Francia, e troverete a quante perplessità, a quante dispute, a quante slogature abbia data occasione la maniera di ravvisare e di dividere il potere dirigente dello Stato. Co 'l timore dell'abuso, invece di cautelare il potere principesco, l'Assemblea lo ha in certe parti mutilato con l'idea fissa del *potere legislativo*. In altre parti poi gli attribuì di troppo, lasciandogli in piena balía le armi, i denari, la potenza federativa, e tutte le cariche: lo che rendeva illusoria ogni guarentigia. Proclamata la sovranità del popolo, non potevano esistere che mandati conformi ai diritti dei cittadini ed alla sicura amministrazione publica. L'agenzía principesca non poteva essere modellata se non giusta queste due esigenze. Le armi e i denari sono *mezzi sussidiarj*, e non funzioni esenziali all'azienda. Accordare *quel tanto che basta* appartiene al solo padrone. Perchè lasciar la casa in balía dell'agente? perchè sottoporre a lui una forza non bisognevole? perchè dargli un estero appoggio ad usurpare la sovranità? Voi mi dite che volevate creare un Re ed un Governo monarchico-costituzionale, e non una republica. — Intendiamoci primieramente nei termini, e facciamo la concordanza. — I nomi di *monarchía* e di *republica* o si assumono per la *forma*, o per l'*effetto*. Se per la *forma*, io accordo che niuna delle vostre forme conosciute poteva convenire; se poi mi parlate dell'*effetto*, io dico che ogni giusto e legitimo Governo essendo fatto e dovendo operare a bene del popolo, è essenzialmente republicano. *Res publica*, o *publica res*, è rigorosamente sinonimo di *cosa publica*, di *cosa del popolo* (*a*).

Voi dunque non potete ricusare l'*effetto republicano* nella giusta monarchía. Ma voi volevate assicurarvi di questo effetto; voi volevate finalmente porre un argine alla gestione di una Corte, che alle sue mire private sacrificava la cosa publica. Fissata questa mira, che cosa ne risultava? Che si doveva togliere il potere assoluto. Ora credete voi che ciò si potesse fare con lo scrivere su la carta *io non voglio*; o non più tosto tanto co 'l por mano ai *mezzi stessi* del potere senza lacerare le funzioni dell'agenzía, quanto co 'l concorrere nella legislatura?

Voi mi direte ch'era dunque necessario erigere un altro depositario dei mezzi sottratti al potere assoluto. Sì certamente: o conveniva farlo, o la riforma diveniva illusoria. — Ma voi dite che con ciò non esisteva più monarchía. — Quando *monarchía* e *principato assoluto* siano sinonimi, avete ragione; se poi ammettete il *temperato*, avete torto: chiamatelo poi o *monarchía* o *republica*, a me non importa. Il punto cardinale era di stabilire e di assicurare la cosa publica, e non di sacrificarla ad un nome. Volere in mecanica porre insieme cose incompatibili è una illusione, è un fallimento.

(*a*) Questo pensiero dell'Autore, ripetuto anche nel § 2600., serve a chiarire e confermare i cenni ch'io faceva nell'Avvertimento premesso, e nelle note ai §§ 1985. 2271. di quest'Opera. (DG)

Digitized by Google

§ 2499. Certamente si possono commettere le diverse funzioni riguardanti la prerogativa a distinte persone o individuali o collettive; ma questo mandato, fatto a dovere, non è che puramente *esecutivo*: vale a dire non detrae nulla alla integrità della prerogativa, ma altro non produce che esecuzione della di lei volontà con la perpetua soggezione dei mandatarj a questa volontà stessa, e quindi co 'l diritto nel supremo Imperante di conoscere se i suoi mandatarj faciano eseguire a dovere le leggi, e di costringerli o mutarli, in caso di negligenza o di trasgressione. Non conviene dunque confondere il *mandato gerarchico* con una trasmissione della suprema prerogativa. Tutto ciò che rompe l'unità del principio imperante annienta, per così dire, la forza e l'essenza della stessa prerogativa.

§ 2500. Una conseguenza importante deriva da queste considerazioni; ed è, che tutti i mandatarj debbono far constare le loro competenze, e che queste debbono essere conosciute, onde servire di norma ai cittadini, i quali debbono obedire alla voce delle diverse magistrature. Niuno si presume rivestito di mandato, nè di un tale più che di un tal altro mandato, al quale altri debbano obedire, se non fa constare tanto dell'esistenza, quanto del carattere e dei limiti di questo mandato. Nella collezione delle leggi troviamo pertanto segnati gli officj delle rispettive magistrature per lume dei cittadini, onde sapiano nei diversi affari a quali autorità si debbano rivolgere, o quali siano le rispettive competenze che si debbono rispettare. Un punto noto peraltro è quello: non esistere altra autorità legislativa che quella del sommo Imperante, e che questa non può appartenere a veruna subalterna magistratura: oltre a ciò, che la suprema prerogativa è essenzialmente indivisibile, incomunicabile, nè si può presumere mai trasmessa a qualunque per il suo esercizio; ma che gli officj esecutivi sono essenzialmente famulativi, e debbono essere dimostrati in forma autentica e riconoscibile dalla comune dei cittadini.

V. *Della divisione delle magistrature, onde conoscere le competenze.*

§ 2501. Nel distribuire i mandati governativi costituenti le diverse magistrature, e dai quali risultano le loro competenze, havvi una norma determinata dalla forza stessa delle cose, la quale non si può violare senz'annientare la possanza stessa dello Stato. Questa norma, ben sentita dagli Stati europei, fu sempre o ignorata o contravenuta dagli asiatici. Essa consiste nel distribuire fra diversi funzionarj o individuali o collettivi le incumbenze amministrative, di modo che questi siano

Digitized by Google

bensì fra loro collegati e sussidiati, ma nello stesso tempo fra loro indipendenti, e solamente assoggettati alla suprema podestà. Per la qual cosa la direzione delle armi, dei denari, e il dar leggi dev'essere sempre riservato al sommo direttore dello Stato; e da lui, come fonte unica ed esclusiva, dev'essere proveduto ai bisogni di qualunque Dicastero, ciascuno dei quali deve dar conto tanto dell'uso dei mezzi pecuniarj e delle armi, quanto della gestione della carica rispettiva.

§ 2502. Una grande necessità esige che l'amministrazione della giustizia non venga nelle stesse mani cumulata con quella delle finanze, nè questa con quella delle armi, o con l'economico régime, o viceversa. Questa cumulazione, inavvedutamente ammessa negli Stati asiatici, nei quali per soprapiù al tesoro principesco non cadono che le *rimanenze* del publico denaro, invece d'esservi concentrato e dispensato da lui, investe effettivamente i Bascià di tutti i poteri del principato, tranne l'indipendenza di diritto del Capo riconosciuto dallo Stato, il quale, quasi senz'armi proprie e senza denaro proprio, riveste più il carattere di Primate feudale, che quello di Monarca effettivo. In quegli Stati non venne mai pensato che cinque grandi Dicasteri compongono essenzialmente tutta l'amministrazione publica di qualunque grande Stato; cioè:

1.° Quello della *protezione civile*, detto vulgarmente della *giustizia*, che ne forma la più vistosa parte, ma non il tutto. In questo lo *stato civile* delle persone, come p. e. nascite, tutele, matrimonj, cioè lo stato di famiglia, le successioni, le contrattazioni, vengono protette nei loro diritti; così pure le persone e le cose difese contro le ingiurie, e finalmente avvalorate le azioni creditorie e d'indennità.

2.° Quello delle *civiche provisioni*, il quale serve tanto al Governo quanto al popolo per tutte le loro funzioni sociali, e però dev'essere amministrato dalla publica autorità. L'azione diretta su le *cose* distingue questo ramo dal precedente, il quale principalmente versa su le *persone*, e che contemplando le cose, dirige l'azione su le persone. Alle civiche provisioni, per esempio, appartengono tutte le comunicazioni territoriali, e quindi le costruzioni delle strade e la sicurezza relativa, i pesi, le misure, le monete; e ciò in linea di soccorso. Vi appartengono pure le cauzioni contro i malori, le quali formano la *polizia medica*, contro gl'incendj, le inondazioni, le ruine, le carestíe, ec.

3.° Quello delle *publiche entrate*, detto altrimenti *delle finanze* o *camerale;* al che si riferiscono tutte le publiche imposizioni, il loro riparto, la loro esigenza e il loro impiego. Questo ramo si può dire eminentemente principesco: perocchè, secondo tutti i principj di buon Diritto

Digitized by Google

e di sana Politica, il comandare una imposta appartiene essenzialmente ed esclusivamente alla sovranità; e dall'altra parte l'assegnare a qualunque Dicastero quel tanto che fa bisogno, e che (*non*) può essere ampliato senza un indebito aggravio della popolazione, appartiene eminentemente alla suprema autorità.

4.° Quello degli *affari esteri*, il quale riguarda tutte le relazioni fra uno Stato e l'altro: nel che si comprendono, per esempio, non solo tutti i trattati di guerra e di pace, ma eziandío quelli che spettano alle relazioni commerciali e civili dei privati; come, per esempio, le abolizioni dell'albinaggio, e le reciproche successioni dei sudditi dell'uno e dell'altro Stato; quello delle ipoteche per le contrattazioni reciproche; quello delle corrispondenze dei corsi postali, ec.

5.° Finalmente quello della *forza armata*, conosciuto sotto il nome di *Dipartimento della guerra*, quanto all'estero; e di *forza armata* in generale, quanto all'interno.

§ 2503. Tutti questi cinque Dipartimenti hanno una sfera, diremo così, tanto propria, che si possono agevolmente distinguere; e la loro subalterna amministrazione dev'essere affidata a persone individuali o collettive *distinte*, fra loro indipendenti, e subordinate al supremo centro, facendo in modo che nei punti di contatto e nei casi di bisogno diansi reciprocamente la mano. Io parlo di una cosa notoria a tutti gli Stati regolari d'Europa.

Ma ciò che veramente più importa al buon ordine dello Stato, alla migliore amministrazione della cosa publica, alla sorte dei cittadini ed alla possanza del principato si è, che la *gestione* di questi distinti Dipartimenti non venga concentrata subalternamente, come negli Stati asiatici; ma venga affidata a mani separate, le quali siano tenute a render conto della loro gestione al potere centrale dello Stato.

§ 2504. Si noti bene: quì si parla di *gestione*, e non di semplice *ordinazione*. Nei Ministri che avvicinano e circondano il Principe, non risiede propriamente questa gestione, ma solamente la comunicazione degli ordini del potere centrale. I Ministri, a parlare propriamente, altro non sono che l'*organo* della suprema volontà. Può dunque avvenire, come di fatto avviene nei piccoli principati, che un Ministro raduni gli affari di diversi Dicasteri, perocchè egli non è che l'organo dell'autorità suprema. Per lo contrario un Delegato, un Prefetto, un Tribunale, un Comandante militare, i quali debbono far eseguire le leggi e le ordinanze in ogni Stato ben costituito, non debbono cumulare le funzioni dei diversi Dipartimenti.

Digitized by Google

§ 2505. Tutto il fin quì detto viene notato a modo d'esempio in via puramente teorica, per dare un cenno delle diverse competenze sistemate secondo i principj delle naturali unità, e dell'esercizio cautelato delle diverse magistrature.

VI. *Dell'unico Ministero.*

§ 2506. Se al tempo di Luigi XIII. e XIV. in Francia fosse invalso il sistema di far Ministeri sinodali, come sono in oggi quelli di Francia e d'Inghilterra, credete voi che un Richelieu ed un Mazzarino avrebbero potuto abbattere la prepotenza dei grandi, e stabilire l'integrità del monarchico potere? L'opera fu incominciata con successo da Luigi XI.; ma egli univa il cuore di un Re al cervello di un Ministro.

§ 2507. Nulla ripugna che anche in un Governo costituzionale esista un Ministro solo responsabile, dopo che si ammette un solo Capo. Un grande interesse di Stato há persuaso di rendere il Capo inviolabile, e di caricare di tutta la responsabilità il Ministero. Ma domando io: era forse necessario disperdere questa responsabilità sopra molti? o non conveniva più tosto concretarla in un solo organo del principato?

§ 2508. Tale questione dev'essere trattata sì rispetto all'andamento doveroso dell'amministrazione dello Stato, che rispetto all'azione stessa principesca. Quanto alla publica amministrazione, è nota la massima, che il giudicare dev'essere il fatto di molti, ma l'amministrare dev'essere il fatto di uno solo. Io non pretendo che un solo uomo debba far ciò che richiede l'opera di molti; ma bensì che i molti debbano dipendere dall'intendere e dal volere di uno solo. I molti possono e debbono consigliare e cooperare; ma un solo deve dirigere. *Amministrare* è sinonimo di *esercitare con intelligenza e libertà una forza, onde ottenere un dato effetto.* L'unità e la totalità di pensiero e di azione sono dunque indispensabili. Dunque la natura degli affari non può essere angustiata dalla divisione delle Cancellerie. La providenza dev'essere presa dalla natura della cosa, e dalla sua connessione ed influenza reale. Una è la vita, uno lo scopo. Uno dunque dev'essere il pensiero, ed una la direzione.

È dunque necessario che l'affare sia compreso da una mente non confinata ad un solo ramo, ma istrutta e potente in tutti, e che abbia il potere di farli concorrere tutti ad una data providenza.

§ 2509. Ora quando in un'azienda ognuno è addetto al dato ramo, come mai si potrà ottenere la necessaria totalità? Quando i Ministri si disputano la corona; quando ognuno di essi è geloso della sua partita,

Digitized by Google

come se si trattasse di una possessione: chi sarà colui che osi assumere una specie di dittatura per salire ad una sfera che chiami ad obedienza tutte le altre? Questa parte toccherebbe al Principe; ma converrebbe aver sempre un uomo di genio superiore ed applicato, il quale sapia e voglia da sè stesso deliberare: lo che se si può verificare per caso in uno, non può verificarsi in tutti; e d'altronde urterebbe la responsabilità.

§ 2510. Il talento di appigliarsi al migliore consiglio non è dato a tutti (1), e dall'altra parte è necessario che i migliori partiti reggano uno Stato. A ciò supplisce un Ministro, unico responsabile nominato dal Principe, dopo aver ricevute e sentite le proposte dei primarj Officj dello Stato, senza vincolare per altro la libertà della sua nomina. Non occorre mutar nulla nell'organizzatura ministeriale: solamente gli affari che vengono portati nel Consiglio dei Ministri debbono essere discussi avanti il Ministro supremo, ed egli solo rimanere responsabile della principesca ordinazione, non legata da veruno dei voti dei subalterni Ministri, sciolti da responsabilità tutte le volte che sono esenti da frode.

§ 2511. Gli affari nei quali non occorre la firma del Principe possono essere spediti dai Ministri subalterni, come al solito. Ma l'ordinanza loro essendo pari a quella dei direttori, dev'essere, quando occorra, corretta dal superiore Ministro responsabile, del quale i Ministeri speciali non sono che organi subordinati, e mutabili a senso dal Capo responsabile.

§ 2512. Una cieca imitazione della montatura ministeriale, fatta per un Principe conscio del suo genio e delle sue forze, e del bisogno di dar sesto, unità e vigore ad uno Stato disordinato, indusse molti Principi a stabilire molti Ministri responsabili. Ma una dispensazione, la cui molla centrale risedeva nel genio e nel cuore del Principe medesimo, e la cui convenienza era determinata dai tempi, non può formare nè massima nè norma generale.

Tale fu la posizione di Guglielmo d'Orange re d'Inghilterra, e di Napoleone imperatore dei Francesi e re d'Italia. Prescindendo dalla mira occulta di non avere un vicariato che ponga in costringimento il Principe, la esperienza dimostra che co' i molti Ministri l'amministrazione rimane allo scoperto, e mancante di quella integrità ed unità,

(1) Dice Machiavelli: « È regola che non » falla mai, che un Principe il quale non sia » savio per sè stesso, non può essere consi- » gliato bene, se già a sorte non si rimettesse » in uno solo che al tutto lo governasse, che » fosse uomo prudentissimo. » (*Il Principe*, Capo XXIII.)

Digitized by Google

senza la quale non esiste alcuna durevole potenza. Ogni Ministro sotto un Principe vulgare diventa nel suo Dicastero un dispositore supremo, non ratenuto da chi che sia. Se un Ministro unico, uomo di Stato, fosse pochi anni sono esistito in Francia, avremmo forse veduto introdursi ivi il Colbertismo, tanto ruinoso a quel paese?

§ 2513. Questo non è ancor tutto. Sopravengono talvolta frangenti, i quali meritano una pronta providenza economica, civile, militare, finanziera, di podestà discrezionale. Voi interrogate il Ministro dell' Interno, ed egli risponde *non tocca a me*. Lo stesso vi risponde quello della Giustizia, come pure quello delle Finanze e della Guerra. Se uno di questi volesse por mano a provedere, gli altri non si presterebbero. Manca il Principe, perchè o infermo, o absente, o tratenuto da impedimento superiore. Ecco allora la cosa publica còlta da apoplessía, e lo Stato gettato in un'angoscia mortale.

§ 2514. Nulla di ciò sarebbe avvenuto, se tutte le attribuzioni di providenza fossero state concretate in una sola mano, la quale potesse prontamente deliberare e ordinare a nome del Principe, a norma dei casi. Un Ministro adunque unico e responsabile viene invocato dalle esigenze della publica direzione e dagli accidenti stessi della fortuna.

§ 2515. Questa necessità si sente eziandío, se entriamo nel gabinetto del Re. Molti Ministri responsabili non possono servire ed agire, se non sono perfettamente d'accordo, e non costituiscono un solo cervello ed un solo cuore. Il régime dello Stato esige questa unità. Con molti Ministri eguali è essa forse durevole? L'emulazione dell' egoismo è forse sbandita dal gabinetto? — Occorre denaro? Ogni Ministro non crede di avere tanta dote quanta basta, e però il conto presuntivo viene il più che si può da ognuno ampliato. — Occorrono providenze economiche? Il Ministro non cura di vessare il cittadino. L'altro, se tace, sacrifica il popolo; se si oppone, s'introduce lo scisma. Chi può ridurre le pretese dentro i límiti di una doverosa armonía? — Ponete un solo Ministro, sotto il quale i Dicasteri siano altretante soggette direzioni; ed allora non avrete nè discordanza di spirito, nè arbitrj di spese, nè gelosíe, nè publicità nocive, nè angustie del Principe nel contenere, nel cangiare, nello scegliere; e meno poi quella scandalosa versatilità, che getta nel Publico una desolante incertezza in tutte le transazioni, specialmente commerciali.

§ 2516. Voi temete l'onnipotenza di un uomo, e però ne volete dividere l'impero. Stolido rimedio! Voi assassinate lo Stato, e non allontanate il temuto pericolo. — Non vi sarà dunque altro riparo all'arbi-

Digitized by Google

trio? — Abbiate la bontà di ricordarvi le guarentigie ordinate contro l'abuso del potere principesco, e riposate su quelle, invece di ammortire il potere amministrativo. La nazione abbisogna di unità, di vigore e di stabilità nella direzione suprema; e tanto più ne abbisogna, quanto più ampia è la sfera degli affari, e quanto più è diramata la gerarchia.

§ 2517. Ciò che non potrà fare un Principe, molto meno lo potrà fare un Ministro responsabile e mutabile. Egli è in sostanza il gerente contraposto dalla legge al gerente presentato dalla fortuna, o il presidio contro la mala posizione della fortuna. Benchè un Principe che sapia intendere e volere da sè, non possa vedere e saper tutto; benchè non sia compreso dalla manía regolamentare, e non pretenda di collocarsi su 'l trono di Giove per far le parti di carceriere: ciò non ostante con la sola riputazione del suo genio e della sua energía imprime un tono di vigore e di unità in tutta la gerarchía, e fa camminare l'amministrazione principesca come s'egli fosse da per tutto. Io parlo con un esempio accaduto sotto i miei occhi. Ora co 'l Ministro unico si tenta di far le veci di un Principe illuminato ed energico. La sua necessità è assoluta. Dunque il diritto nazionale è irrefragabile. Viceversa la divisione risulta ripugnante al giusto e provido organismo principesco, perchè infrange i nervi, inceppa i movimenti, ed annienta così la potenza dello Stato. Barcollanti sono per lo meno gli Stati soggetti a questa divisione: ad eliminarla per sempre viene appunto stabilito un Ministro unico responsabile. Ecco come debba essere ordinato l'organismo principesco, convenevole alla publica amministrazione.

CAPO III.

Delle attribuzioni dei Municipj, dei loro Statuti organici, e delle elezioni e funzioni dei Deputati al Congresso nazionale.

I. *Somma delle attribuzioni municipali. Come possano essere associate al Governo, ed affrancate nel loro esercizio.*

§ 2518. Sopra abbiamo distinto, quanto all' interno, le leggi regolatrici dei cittadini (comprese nel primo ramo intitolato *civile protezione*) dall' azienda della grande famiglia dello Stato. Quest' azienda abbraccia gli altri quattro rami ivi segnati. Ora si tratta in primo luogo di sapere su qual ramo principale possa cadere la giornaliera ed abituale azienda dei Municipj. Ognuno risponde, anche in vista dell' esempio, ch' essa deve cadere su le civiche provisioni. Quanto al rimanente, l' opera dei

Digitized by Google

Municipj non può essere che *sussidiaria* e famulativa dell'amministrazione nazionale; bene inteso che le funzioni costituzionali rimangano indipendenti. E per discorrere in un modo che serva alla pratica amministrazione, atteggiata anche ad un Governo cautelato, debbo osservare quanto segue.

§ 2519. L'*azienda publica* è un'idea astratta, ma infinitamente complessa: essa abbraccia tutte le funzioni concrete componenti l'amministrazione publica di *providenza*. Ma quella del Governo è propriamente nazionale, e non locale. Le funzioni della locale appartengono per diritto e per necessità pratica, ossia per possibilità di esecuzione, agli stessi Municipj. L'annona, la sanità, l'edilità, i mercati, le comunicazioni interne del Circondario comunale, la conservazione dei registri dello stato civile, lo stabilimento e il mantenimento delle scuole primarie, la composizione delle guardie nazionali e degli Officj di leva, il catasto comunale, ed altre simili già assegnate attribuzioni, formano parte di tali funzioni abituali.

A queste per altro debbonsi, a senso mio, aggiungere le seguenti.

1.° L'Officio dei Conservatori degli Statuti municipali, co' i relativi Processi verbali di discussioni, di deliberazioni, di ordinanze, con le successive aggiunte e modificazioni in forma autentica.

2.° L'Officio delle Ipoteche su i beni del territorio comunale, al quale si può unire tanto quello dell'apposizione della data certa ad Atti privati, quanto quello del registro delle patenti d'industria e di commercio.

3.° Un Officio delle petizioni dei privati, salvo le altre da dirigersi all'Officio competente, quando esistessero reclami o contro lo stesso Municipio, o dallo stesso Municipio contro qualsiasi Autorità.

4.° Un Officio di protezione dei derelitti, dei viaggiatori e degli ospiti senz'appoggio ec., di conciliazione amichevole e di reclamata domestica correzione.

5.° Un Congresso dei Deputati dei Comuni compresi nel Circondario della Giudicatura di pace, per proporre al Principe la terna dei Giudici di pace da nominarsi, e delle persone dei rispettivi Cancellieri, Cursori ed esecutori di Giustizia; come anche per proporre al Senato i nomi degli eleggibili alle Avvogarie, ossia agl'inferiori Officj di petizione, dopo ottenutane l'abilitazione dalla Consulta di Stato (1).

---

(1) Quest'attribuzione di proporre al Senato i nomi degli eleggibili alle Avvogarie viene ristretta ai Municipj maggiori, come si dirà più sotto.

Digitized by Google

6.° Un Officio di Annuarj statistici del Comune, con l'annotazione dei fatti più memorabili, accertati con Processi verbali autentici, ec. Tutto questo va distinto dal ruolo di popolazione, che dovrà essere tenuto separato dai detti Annuarj.

7.° Un Congresso annuale pe 'l catalogo dei giurati, dei curatori giudiziarj, e dei periti d' Officio.

Io darò ragione, nella Parte speciale, dell'assegno di queste funzioni. Ora mi conviene portare l'attenzione su i rapporti organici fra i Municipj ed il Governo, onde stabilire i poteri costituenti, il loro movimento ordinato, ed assicurante la civile libertà e la potenza dello Stato.

§ 2520. Se i Municipj dovessero stare all' intiera discrezione dei Ministeri o dei Delegati principeschi, sarebbe inutile parlare di guarentigie o di cautele costituzionali. Il punto d'appoggio del potere raffrenante il despotismo sta nei Municipj. Ma dall'altra parte i Municipj debbono cooperare all'amministrazione publica, oltre a quella dell' interno del Comune, che non dev' essere arbitraria. Che cosa dunque deve disporre la legge fondamentale dello Stato? Essa in primo luogo deve sottoporre i funzionarj municipali a rendere conto della interna gestione al Consiglio generale del Comune. Essa deve in secondo luogo parificare interamente i Municipj, nelle azioni attive e passive verso altri, ai semplici privati. Essa deve in terzo luogo obligare il Municipio a prestarsi alle competenti ordinanze di publica amministrazione. Essa finalmente deve sottrarre le Comunità o i Municipj dalla giurisdizione principesca in tutte le funzioni costituzionali, e sottoporla al potere moderatore dello Stato.

§ 2521. Tranne i casi delle liti di *mio* e *tuo*, nelle quali i Municipj debbono ricorrere ai Tribunali ordinarj, essi nelle altre materie debbono trovare il loro appoggio nel potere moderatore dello Stato. Nell' ordinamento cautelato di uno Stato non solamente le leggi fondamentali, ma quelle ancora di comune Diritto divengono illusorie, se le unità individuali o le unità municipali vengano abbandonate all' arbitrio delle Autorità esecutive, o non vengano guarentite nelle loro giuste azioni.

§ 2522. Come lo stato dei cittadini sta sotto la protezione dei Tribunali protetti dal potere moderatore, così lo stato dei Municipj deve star sotto alla protezione di questo stesso potere. Se i Municipj debbono sottostare alle leggi dell'amministrazione principesca, essi debbono anche essere sottratti, sia da un' influenza distruttiva della guarentigia della nazionale libertà, sia dalla necessità di obedire senza reclamo ad ordinanze illegali. Il Cielo mi guardi ch' io voglia accordare alle Muni-

Digitized by Google

cipalità il diritto di sottrarsi a beneplacito alle ordinanze principesche o dei Tribunali di giustizia, tranne il caso che venisse loro comandata un'azione qualificata dalle leggi costituzionali o criminali come delitto! Solamente io pretendo che venga guarentita la giusta libertà delle loro funzioni e l'integrità delle loro competenze. In caso dunque di aggravio il Municipio deve indilatamente objettare; e se non può aver luogo dilazione, deve obedire, o insieme protestare, con riserva di ricorrere al potere moderatore stabilito dalle Costituzioni.

§ 2523. Senza quest'ordinamento, o la guarentigia ordinaria sarebbe illusoria, e prevarrebbe la servitù; o l'amministrazione publica sarebbe ad ogni tratto intralciata o interrotta, con danno spesso irreparabile del popolo. Un Tribunale giudicante può, ed anzi deve non deferire ad un comando o ad una istruzione *illegale* ministeriale; ma un Corpo amministrante, tranne il caso di una ordinanza criminosa, deve prestare la gerarchica obedienza. Quanto ai Tribunali, essi non dipendono che dalla legge: il Ministero non divide con essi la gestione della giústizia. Ma quanto ad un Corpo amministrante, la posizione non è la stessa: occorrono spesso providenze che la legge non poteva prevedere, alle quali debbono cooperare i Municipj. Lavori publici, fazioni militari, ripartimento di contribuzioni, provedimenti di sanità, di sussistenza in casi calamitosi, ed altri casi simili, esigono la cooperazione dei Comuni. Ora nel conflitto di giurisdizione o di convenienza sarebbe male il costituire un Municipio giudice o operatore indipendente. Dunque si deve subordinarlo al comando del principato, e nell'atto stesso proteggerlo da soperchierie, riservandolo libero nelle funzioni costituzionali.

II. *Garanzie dei cittadini rispetto ai Municipj.*

§ 2524. In appendice di questa Parte io debbo osservare che il Municipio è instituito per il bene e la tutela dei cittadini, o non viceversa. Ora in affari d'interesse collettivo dei cittadini commessi ai Municipj chi sussidia i cittadini? Viene ordinato, per esempio, che le risaje siano tenute nella data distanza dall'abitato; che una nuova strada sia fatta; che sia bonificato un dato tratto di territorio. Avviene per solito che potenti possessori nello stesso Comune o infrangono i divieti sanitarj, o si rifiutano, o fanno deviare l'opera comandata. La non necessaria tortuosità delle strade per risparmiare i fondi dei signori accusa visibilmente questa iniquità. L'Inghilterra in questo genere presenta le mappe più scandalose. Ora, io lo ripeto, chi sussidia quì i cittadini? — Nessuno. — Che cosa dunque occorre? — Un intercessore comune di

Digitized by Google

Officio, il quale assuma le parti dei cittadini in sì fatte occorrenze, e possa implorare il braccio sia del Governo, sia del potere moderatore. Volete voi che il sociale contratto sia effettuato? volete voi che il cittadino sia protetto? volete voi ch' egli senta la sua dignità, che sia conscio della sua libertà, che il suo cuore sia fervido per la patria, che il suo braccio agisca per lo Stato? — Fate ch' egli sia ajutato in tutte le sue relazioni, e la formula dell'equo pareggiamento sia articolatamente protetta.

§ 2525. Quì taluno potrebbe ricordare che sotto nome di *tutela* fu introdotta l'ispezione principesca. Se consultiamo la storia, troviamo p. e. in Italia che lo spoglio dei diritti municipali, e la fanciullesca tutela a cui i Municipj furono assoggettati, non invalse se non co 'l moderno despotismo incominciato co 'l secolo decimosesto. L'uso di trattare i Municipj come inetti pupilli fu importato in Italia dalla gallica conquista (1).

§ 2526. Fu allegato il pretesto che gli amministratori possono mal versare il denaro del Comune. Sia. Ma ciò rende forse necessaria la nullità a cui furono condannati i Municipj? Io sono testimonio d'un municipale ordinamento di un paese, nel quale il Consiglio principesco non si assumeva di conoscere nè i conti presuntivi, nè i conti consuntivi dei Municipj, nè autorizzava le liti, nè canonizzava le transazioni, e meno poi convocava o interveniva nei Congressi: e pure l'amministrazione municipale camminava a meraviglia. Quì inoltre vigeva un' alacrità di patriotismo ed una mossa di spirito publico veramente esemplare. Voi mi domanderete come si provedeva all' amministrazione, e si ovviava alla mala versazione del denaro. A ciò rispondo, che nel Consiglio generale si stabilivano le opere da farsi ed i fondi da formarsi con la tassa che il Municipio imponeva a sè stesso. Quanto alle male versazioni, quì conveniva distinguere le spese ordinarie dalle straordinarie. Quanto alle prime esisteva una cassa; e quanto alle seconde un' altra cassa, come presso gli Ateniesi. Su la cassa delle ordinarie si soddisfaceva all'amministrazione consueta. Delle straordinarie non si poteva disporre se non che co 'l placito del Consiglio generale. Quando un privato do-

(1) Alcuni strumenti di transazione non solo di Municipj, ma di altre corporazioni del secolo decimoquinto, comprovano che la ispezione tutoria pretesa in oggi non esisteva prima del secolo decimosesto presso di noi. Io poi di scienza propria posso assicurare che in certi luoghi, ottimamente e saviamente viventi sotto un Principe, questa ispezione non era conosciuta. Dall'altra parte i primi atti delle autorizzazioni tutorie del Governo risultano da documenti fatti sotto il dominio di Luigi XII. nell'alta Italia.

Digitized by Google

mandava una providenza interna economica, e veniva negata, egli faceva interporre una requisitoria dell'Avvogadore di Comune, la quale se non era esaudita, ricorreva al Governo. Lo stesso praticáva il Corpo gerente quando il Consiglio si rifiutava di aderire alla sua domanda. L'Avvogadore di Comune era annesso all' Officio di petizione: questo esercitava una specie di patrocinio simile a quello dell'antica Roma. Il privato o debole o povero aveva un sostegno, e d'altronde non si dava corso a ricorsi temerarj. Non era per altro tolto il ricorso anche al privato, se l'Avvogadore avesse ricusato; e ciò per prevenire la corruzione.

§ 2527. È certo che i Municipj erano assai meglio serviti e assai meglio assicurati, che dai signori con abito ricamato uniti all'aula del Consiglio di Stato. Il Consiglio comunale che aveva autorizzata la spesa, essendo quello che doveva soddisfarla e goderne il frutto, aveva tutto l'interesse come anche tutta la facilità di verificare tanto le versioni (*sic*), quanto le male versazioni. Co'suoi Statuti alla mano faceva correggere e risarcire senza imbarrazzi, senza dilazioni, e senza vessatorie discipline. Se si rompeva un forno comunale, l'Officio gerente non aveva bisogno di domandare la facoltà di spendere poche lire passando e ripassando per molti protocolli, sostenendo molti carteggi, e fratanto ruinare il forno, costringere il popolo ad andare altrove, ed a sottostare ad una spesa quadrupla oltre al bisogno. Se urgeva la fame o una epidemia, non era obligato a lasciarla infierire sino a tanto che non fosse stato autorizzato a provedere ed a spendere il necessario. Cumulato poi il denaro e cessata la fame, non era costretto a cedere l'avanzo alla cassa principesca; ma lo serbava o lo erogava in altri bisogni della stessa Comunità, com' era di diritto. Distruttorio e non tutorio, desolante e non providente, si è il principesco ispettorato su la gestione municipale, oltre d'essere assolutamente incompatibile con la costituzionale guarentigia. Tutto considerato, o conviene rinunciare al pensiero di frenare il despotismo principesco, o conviene rigettare questo ispettorato decorato co 'l nome di *tutore*, ma che in fatto ammortisce la vita civile ed incadaverisce lo Stato.

Recapitolando le competenze, ecco che cosa risulta:

1.° Nelle funzioni dell'amministrazione publica dello Stato i Municipj prestano l'obedienza gerarchica, salvo i gravami autorizzati dalle leggi.

2.° Nella loro gestione interna ne delegano le funzioni ad un Capo gerente e responsabile, e ne tutelano l'amministrazione con un Consiglio generale senza ispezioni tutorie, ma con un Officio di protezione costituzionale per l'interesse collettivo dei privati.

Digitized by Google

3.° Nelle relazioni economiche ed amministrative verso altri agiscono come fra eguali: ogni cittadino può, se vuole, in caso di gravame o di rifiutato officio municipale, valersi dell'intercessore costituzionale, salvo il diritto, per il *mio* e *tuo* e le ingiurie, di ricorrere ai Tribunali di giustizia.

4.° Nelle funzioni costituzionali i Municipj dipendono esclusivamente dal potere moderatore dello Stato; come pure lo invocano nei conflitti di attribuzioni, o in caso di gravami inferiti loro dal Governo.

III. *Del diritto di elezione nei Municipj.*

§ 2528. Determinare a chi debba competere il diritto di eleggere i membri del Consiglio generale municipale, e come in forza di tutte le esigenze di sociale Diritto la facoltà di eleggere debba essere esercitata nello stato di sviluppata civiltà, forma un'ispezione assai complicata. — A primo tratto ci si presenta la considerazione, che nel régime proprio sì attivo che passivo dei Municipj l'oggetto primario e quasi assorbente è quello delle civiche provisioni, le quali cadono su le *cose*, più tosto che su le *persone*. Quindi le contribuzioni prediali si cómputano per le prime e le più certe; quelle poi su le professioni di arti e di commercio si sogliono riguardare come subalterne ed eventuali. Da ciò la comune degli scrittori conchiuse, che il diritto ad eleggere i membri del Consiglio generale del Municipio debba competere *esclusivamente* ai possidenti del Comune.

Questa opinione venne rinforzata con due motivi. Il primo è quello accennato dallo Smith, il quale disse che quando il possidente combatte pe 'l proprio interesse, egli senza saperlo combatte anche per la causa del sociale consorzio. Il secondo motivo poi consiste nel pensare che il capo-saldo del sociale edifizio sta propriamente nella stabile possidenza, talchè essa forma come un tronco al quale sono raccomandate le altre classi di una nazione incivilita; e però il centro maschio di gravità e di solidità sta nel potere di una nazione incivilita.

§ 2529. Gravi sono questi motivi; ma io chieggo se essi domandino la conseguenza dell' elettorale monopolio che ne viene dedotto. Vediamolo. — Onde discutere con discernimento e con sicurezza la proposta questione, conviene prima di tutto distinguere la *padronanza* individuale su i beni stabili dal *predominio* su 'l sociale consorzio. Chi tiene la terra tiene anche gli uomini, dicesi per proverbio. Ma questo detto, vero in linea d' interesse, significa forse che i non-possidenti siano sudditi dei possidenti, o che questi debbano dare la legge agli altri? Ecco

Digitized by Google

la questione di sociale Diritto che conviene risolvere prima di procedere alle altre.

§ 2530. Quì si presentano due opinioni, cui conviene evitare come due scogli. La prima è quella che qualifica la stabile proprietà quale diritto puramente *dativo*, cioè radicalmente sociale e facoltativamente attribuito dalla società; la seconda è quella che qualifica la stabile proprietà come traente a sè il diritto di *politico predominio*. Su la prima opinione non mi conviene piu disputare dopo ciò che n'ho scritto altrove (1); su la seconda mi rimane a dire ancora qualche cosa in relazione ai politici diritti. E quì mi conviene notare, che contro questa estrema opinione un'altra estrema a' dì nostri ne insorse, la quale fu eretta in iscuola; e questa è quella dell' *industrialismo*, la quale pretenderebbe di far predominare le classi non-possidenti a quella dei possidenti. A chi intende che cosa sia lo stato civile, a chi considera da che essenzialmente risulta la potenza dello Stato specialmente innoltrato all'età della maturità, deve sembrare strana l'una e l'altra pretesa di politico predominio; come al fisiologo sembrerebbe strano il parlare del potere predominante del solo ventre, o di quello delle sole braccia. E pure questi due partiti pretendono tale esclusivo predominio. La storia antica e quella del medio-evo ci presenta tentativi di fatto dell'uno e dell'altro; ma questi se furono per qualche tempo mantenuti, ciò non fu che con la forza artificiale, e d'altronde non potevano stare con la buona ragione di Stato.

§ 2531. Per giudicare a dovere conviene prima intendere l'indole del Governo. Non dobbiamo più ragionare alla maniera di Arringthon, da cui visibilmente Montesquieu prese il suo piano parlando dei diversi Governi, ed a cui aggiunse eleganti commentarj (2). Noi non dobbiamo più trarre in campo nè le monarchíe, nè le aristocrazíe, nè le democrazíe foggiate e definite quali stanno negli scrittori, come se esse o pure o miste costituissero tutte le forme possibili di Governo; ma dobbiamo pensare che il Governo nazionale rappresentativo è un Governo tutto a sè, ed un *corpus sui generis*, il quale esclude il dominio di classi particolari indicate con le dette denominazioni. Esso, come già accennai, è una *etnicarchía*, in cui tutte le parti sono concorrenti, associate e consolidate sotto la invisibile nazionale sovranità, e che riposa su l'or-

(1) Vedi *Introduzione al Diritto publico universale.*

(2) In prova di questo giudizio veggasi il libro intitolato *Aforismi politici* di G. Arringthon, una traduzione italiana dei quali fu stampata in Brescia nell'anno 1802 dalla Tipografia del Dipartimento.

Digitized by Google

dine naturale. Ivi se le diverse classi hanno un potere proprio, hanno pure una individuale tendenza ad usurpare l'altrui. Ivi a vista d'occhio si svela un' emulazione prediale, un' emulazione industriale, un' emulazione mercantile, un' emulazione dottrinale, le quali tendono tutte a soverchiare i poteri consociati. Queste diverse potenze si sforzano a movere, ad agitare, a far progredire tutta la machina sociale. Esse non sono che la stessa individualità, che per la sua ingenita energia agisce sotto forme diverse: *Totusque diffusa per artus mens agitat molem.* Allorchè si tratta di comporle tutte in un ordine solo, una mente suprema dev' essere posta fuori del vortice di ognuna. La sfera suprema di questa mente sta nella legislatura nazionale.

IV. *Come debba essere esercitato il diritto elettorale municipale.*

§ 2532. Alla questione del come si debba esercitare il diritto elettorale municipale pare che debbasi rispondere distinguendo: o si tratta di eleggere il deputato alla legislatura, o di nominare i membri del Consiglio generale del Comune. Se si tratta della elezione alla legislatura, il Diritto e la Politica impongono di non dare preferenza a veruna delle classi particolari. Una tale preferenza non si potrebbe esercitare senza ingiuria e soverchieria delle altre, e senza distruggere la potenza dello Stato, che deve risultare dall' equa cospirazione di tutte. Dunque è un patente controsenso, ed una insultante, iniqua ed antipolitica disposizione quella di stabilire un censo prediale elettorale, ond' essere eleggibile alla legislatura; come se o la sapienza civile fosse annessa al perticato del terreno, o la virtù o la fiducia sociale fosse ingenita alle cifre dell' éstimo. Per lo contrario eleggibile alla legislatura dev' essere qualunque uomo che inspira confidenza a trattare l' interesse de' suoi committenti, o, a dir meglio, la causa publica. Quest' uomo se esiste nel Comune, purchè voglia aspirare ad essere nominato, sarà eletto di buon cuore ed anche ricercato dal Congresso dei Padri, cioè dal Consiglio generale unito al Corpo-gerente municipale.

L' opinione publica del popolo servirà di freno, onde non far torto al merito riconosciuto; e la premura che il Comune non iscomparisca nell'Aula legislativa contribuirà ad una buona elezione. Le migliori elezioni sono quelle fatte con cognizione delle persone da un popolo libero, e non sedotto dall'oro.

§ 2533. Passiamo ora alla formazione del Consiglio generale del Comune. Si domanda chi debba eleggere e chi possa essere eletto. — Chi deve eleggere? Forse chi non ha nè cognizione, nè interesse nè dello

Digitized by Google

cose, nè delle persone? Quì siamo alla individualità; quì noi parliamo della capacità dei padri di famiglia del Comune ad eleggere un buon Consiglio. Questo Consiglio deve eleggere alla legislatura; questo Consiglio deve stabilire certe imposte; questo Consiglio deve rivedere i conti. Forse che chiameremo il gran numero degli operaj e dei nulla-tenenti alla scelta di questo Consiglio? Forse lo faremo nominare esclusivamente dai soli pochi e talvolta pochissimi possidenti del Comune stanziati nelle città, e che pur troppo soverchiano spesso la municipale amministrazione?

Nè l'uno nè l'altro partito mi sembra accettabile. La via di mezzo parmi la più conforme al Diritto ed alla Politica. Ai possidenti compete il diritto di eleggere in forza del titolo stesso della possidenza; agli altri venga attribuito con l'estrarre a sorte i nomi dei migliori già trascelti in una lista precedente.

§ 2534. Gli elettori dei membri del comunale Consiglio generale debbono essere in primo luogo i possidenti, giusta i limiti ed i modi che tosto spiegherò. Con questo nome s'intendono tanto i padroni assoluti, quanto i livellarj e gli usufruttuarj.

Dico in primo luogo e non esclusivamente, perchè si tratta dell'interesse di tutti i cittadini. Quì si vogliono escludere gli estremi dell'aristocrazia e della democrazia. La prima è soverchiante; la seconda è cieca: e se è numerosa, essa riesce petulante, e di strumento cieco all'altra. Ciò accade specialmente nelle città, e sopratutto nelle Capitali, dove ogni possidente deve eleggere il suo domicilio elettorale. In difetto di ciò il suo voto dev'essere devoluto ad altri.

§ 2535. Potrebbe nascere il caso che tutto il terreno del Comune, sia in campi, sia in case, si trovi in mano di pochissimi: lo che facilmente accade quando le Corporazioni ed i Municipj posseggono fondi, o quando pochissime famiglie tengono i campi e le case. In questi casi che mai deve stabilire la legge? — Eccolo: si esamini il catasto, e si vegga la cifra dell'éstimo prediale; e moltiplicatala per 4 o per 5, secondo la squadra si stabilisca il reddito presuntivo della rendita. Trovata la rendita, si divida in tanti lotti di cinquemila franchi per ognuno. Se il possessore è un privato, si attribuisca a lui un voto; gli altri voti vengano destinati ad altri nomi di non-possidenti segnati in una lista fatta dall'Officio municipale, da estrarsi a sorte. Così vi saranno elettori *naturali* ed elettori *surrogati*. Quando poi il possidente sia una Corporazione, un Comune, il Demanio, o altra persona morale, allora stabiliti i lotti suddetti del reddito di cinquemila franchi, si traggano a

Digitized by Google

sorte tanti nomi di elettori surrogati, quanti lotti vi sono su quel dato fondo, o su 'l complesso di quei dati fondi. Questo metodo sia generale. Le Camere di commercio abbiano anch'esse il diritto di nominare i loro elettori. Costituito così il Corpo elettorale del Comune, esso nomini a membri del Consiglio generale le persone della sua confidenza, senza riguardo a censo veruno prediale. Questo Consiglio generale poi nominerà il suo Deputato all' Aula legislativa a lui più beneviso, senz'altro riguardo, fuorchè al suo merito civile. La durata in carica continuerà fino all'epoca delle nuove elezioni parlamentarie.

V. *Della necessità dopo le elezioni di tenere i Deputati in fede verso i Comuni.*

§ 2536. Creato il Consiglio generale del Comune giusta la presunzione del merito civile dell'eletto, indipendentemente da ogni censo di eleggibilità, rimane la elezione dei Deputati all'Aula legislativa. Questa dev' essere affidata al Consiglio stesso generale, ajutato dai lumi del Corpo amministrante il Comune. Quì insorge una questione, nella quale si tratta di sapere se con questo mezzo sarà prevenuto il *monopolio* dell' Impero, sempre tentato sia dai cortigiani, sia dagli ottimati, sia dalle fazioni. — Io rispondo distinguendo: o il metodo di elezione progettato verrà fiancheggiato co 'l dovuto ordinamento delle competenze dei Comizj nazionali, o no. Nel primo caso il temuto monopolio sarà *certamente escluso;* nel secondo caso non sarà che *minorato.*

§ 2537. E per bene intendere questa parte conviene avanti tutto consultare la esperienza. Due sono i Tifoni che disolvono tutto il potere assicurante di un ordinamento nazionale rappresentativo, e lo rendono peggiore dello stesso Governo assoluto: il primo è l' *ambizione personale* dei Deputati; il secondo l' *avarizia* che fa loro vendere i suffragi ai nemici del popolo. Diamo un esempio dell' una e dell' altra. Ognuno sa che nella costituzione inglese la Camera dei Pari non forma un potere operante per conto del popolo, ma operante per conto dei Lord, come altretanti signori posti fra il Re ed il popolo. Essi di fatto si possono far rappresentare nella Camera da altri loro colleghi senza intervenire personalmente, e senza qualunque responsabilità morale: la loro potenza prediale è forte per sè. Ma se la Corona si associa a loro, il peso diventa enorme contro il popolo. Al Re appartiene di creare i Lord che debbono sedere nella Camera. Quanto più egli ne nomina di nuovi, altretanto più priva il popolo di potenza prediale e pecuniaria, che potrebbe bilanciare gli eccessi di potere. Tutti gli uomini di Stato, amanti

Digitized by Google

della giusta libertà nazionale, deploravano l'illimitata facoltà nel Re di creare quanti Pari a lui piaceva, come un grave difetto della costituzione inglese. Essi bramavano che il numero dei Pari fosse limitato, e con ciò si giovasse alla guarentigia nazionale. Sotto il regno di Giorgio I. avvenne che pe 'l ministero stesso della Corona fu proposto un *bill* che impedisse al Re di servirsi della sua prerogativa per guadagnare la preponderanza nel Parlamento, introducendovi a beneplacito un numero illimitato di nuovi Lord. Questa proposta quasi eroica fatta alla Camera dei Comuni avrebbe dovuto essere accolta come il dono più caro alla libertà. Che cosa avvenne? ch' essa fu rifiutata. E perchè? perchè i Deputati dei Comuni *volevano avere sempre libero l'ingresso a divenir Lord*, nulla importando ad essi della libertà dei loro committenti, nè della fede del loro mandato.

§ 2538. Questo fatto, riferito dal celebre Blakstone (1), che cosa prova? Che i componenti la Camera dei Comuni consideravano il loro mandato non come un dovere di fare il bene e di sostenere la causa del popolo, ma come un mezzo di soddisfare alla loro privata ambizione; ed a quest' ambizione sacrificarono il loro dovere. Se ad un Indiano venisse detto: questi orgogliosi signori, che a voi comandano, hanno i loro procuratori, i quali li defraudano dei beneficj loro presentati dalla Providenza per fare il loro interesse privato; l' Indiano che cosa risponderebbe? E meglio obedire ai Bramini, ch' essere venduti dai traditori. Eccò un esempio dell' ambizione personale dei Deputati dei Comuni, disolvente ogni guarentigia costituzionale. Da ciò viene, che la opposizione in Inghilterra è un giuoco dell'ambizione per farsi chiamare nelle file dei nemici del popolo. Veniamo ora ad un recente e strepitoso esempio dell'avarizia, sorella germana dell' ambizione. Allorchè fu fissata la costituzione elettorale inglese furono annoverati i borghi e le città che avevano il diritto di mandare Deputati alla Camera dei Comuni. A dir vero, si avrebbe dovuto intendere che ogni altra città o borgo simile non ancora esistente avesse dovuto avere *ipso jure* un pari diritto; ma per quel malvagio e sordo giudaismo, del quale incontriamo altri esempj in Inghilterra, il diritto suddetto fu inteso non in via di massima costituzionale, ma in via di privilegio personale ai luoghi nominati. Per la qual cosa è avvenuto che alcuni borghi andati in ruina essendo stati ridotti a pochi casolari, ritenevano il diritto di eleggere al Parlamento;

---

(1) Blakstone, *Commentaires sur les lois angloises*, Livre I. Chap. II. Tom. I. pag. 227. Bruxelles 1774, Bonbor imprimeur.

Digitized by Google

e all'opposto le grandi e popolose città, come Birmingham e Manchester, surte da poi, rimanevano prive del diritto d'inviare al Parlamento i proprj Deputati.

§ 2539. Questa patente ed iniqua assurdità era troppo odiosa e funesta per non eccitare scandali e querele. Ma l'aristocrazia inglese, che tenacemente e sfacciatamente aspira al monopolio del potere, si oppose sempre a far partecipare alle nuove città il diritto, naturalmente ad esse competente, di elezione. Essa non voleva che i borghi ruinati (*bourgs pourris*), che stavano in sua proprietà, fossero spogliati del diritto suddetto; e nè meno voleva la concorrenza delle popolose città mercantili, onde predominare co' suoi clienti nella Camera dei Comuni. Ma giunse finalmente il tempo in cui la Corona credette necessario di rimediare a tanta ingiustizia; e quindi essa stessa propose di togliere la facoltà ai luoghi ai quali non poteva più competere, e d'accordarla ad altri ai quali apparteneva di comune diritto. I raggiri, la rabbia e le escandescenze dei Lord non fanno meraviglia; ma ciò che nessuno dovevasi aspettare egli fu, che la Camera dei Comuni abbia per conto del popolo rifiutato di accettare nel proprio seno altri confratelli suoi mandatarj dello stesso popolo, i quali potessero attenuare il predominio degli ottimati. Con questo rifiuto comprato i procuratori dei Comuni vendettero in galera i loro mandanti, ne tradirono criminosamente la causa, ed impunemente ciò praticarono. Ecco uno dei tanti e tanti casi rinovati nella Camera inglese dei Comuni, derivati dall'avarizia.

§ 2540. Ad ovviare all'ambizione ed all'avarizia dei Deputati del Comune basterà forse la cautela di nominare i più riputati? Io non credo. Allorchè taluno è riuscito a farsi nominare, egli si trova fuori del dominio del Municipio, ed alla discrezione di chi può soddisfare la sua ambizione e la sua avarizia: egli per farsi eleggere manifesta disposizioni popolari. Quando poi egli è eletto, allora, sia con premeditato disegno, sia per posteriore prevaricazione, si vende ai nemici de' suoi elettori. Nulla havvi di più fallace, quanto fidarsi del colore popolare del partito professato da taluno prima d'essere eletto: seduzioni, minacce, speranze per sè, pe' i figli, per li parenti, tutto assale un eletto. Questo modo di procedere fu sempre usato in tutti i paesi. La Spagna quando aveva le sue Cortes, come si può vedere nel gesuita Mariana; l'Inghilterra, la Svezia ai tempi dei cosi detti *cappelli rotondi;* la Francia dopo la Ristaurazione ne offrirono costanti esempj.

Che cosa dunque rimane a fare? Precludere l'adito alla tentazione di prevaricare, togliendone l'occasione e la possibilità. — Voi mi do-

Digitized by Google

manderete come si possa ottenere tutto questo. Io vi rispondo che ciò si ottiene co 'l ripartire saviamente le funzioni della legislatura, invece di stoltamente accumulare su le stesse la proposta, la discussione e la deliberazione delle leggi, e di altre supreme providenze.

Quando al Deputato comunale non sia più data la definitiva deliberazione, ma solamente la facoltà di discutere (la sola di cui è capace e ch'è compatibile con la sua posizione), niuno certamente intraprenderà di tentarne l'ambizione e l'avarizia. Al Deputato mancherà ogni potere di far fallire il suo mandato, o di mercanteggiarlo a danno dei Comuni. Voi mi domandate come poi si farà per ordinare la legislatura in un modo provido e sicuro conforme all'unità dell' Impero. — Ecco il problema che mi rimane ancora a sciogliere, e su 'l quale ora passo a ragionare.

CAPO IV.

Della distribuzione e del contemperamento delle funzioni supreme del principato.

1. *Come si debbano distribuire le funzioni legislative, onde ottenere buone leggi, e prevenire sicuramente le prevaricazioni parlamentarie.*

§ 2541. Cinque sono logicamente le funzioni componenti la Legislazione in ogni nazionale ordinamento; e queste sono: 1.° la proposta; 2.° la discussione; 3.° la deliberazione; 4.° la sanzione; 5.° la promulgazione.

Proporre una legge, egli è lo stesso che accusare il bisogno di una regola comune obligatoria sopra un dato affare di sociale Diritto, e proporne la disposizione. Quando la natura opera bene per sè, allora la legge è superflua, disse Machiavello; ed io soggiungo ch'essa è ingiuriosa, perchè manca il diritto ad emanarla. Non si può vincolare senza necessità la facoltà di agire d'un cittadino. Quando non esiste necessità, la naturale padronanza è intangibile. Dunque la necessità sociale della legge dev'essere dimostrata prima di pensare alla proposta. Questo bisogno dev'essere *sociale*, vale a dire conforme alle clausole del sociale contratto. Si tratta forse di reprimere la frode, l'usurpazione, l'ingiuria? la legge allora è necessaria. Si tratta forse di far fronte ad una calamità? allora la legge è necessaria. Si tratta forse di speciali favori, di perfezionamenti, di protezioni parziali? allora la legge non è necessaria. La questione, se la legge sia o no necessaria, è ispezione di alta indagine, la quale appartiene alla *ragione di Stato*, e però dev'essere decisa

Digitized by Google

dal Consesso che delibera definitivamente su 'l merito della legge proposta. A questo solo Consesso deve appartenere la cognizione della necessità o non-necessità di una proposta, perchè in ogni altro che amministra riesce incompatibile, poichè giudicherebbe in causa propria.

§ 2542. Pârrebbe che nei Comizj dovesse decidersi l'articolo della necessità, prima di aprire la discussione su 'l merito. Rispondo che nella tattica parlamentaria ciò porterebbe sconcerti gravissimi. La necessità molte volte non risulta che da fatti speciali, i quali debbono apparire dai dibattimenti. Non tutte le leggi sono permanenti, non tutte le leggi sono di posizione; ma alcune sono abrogative: non tutte le domande fatte ai Comizj nazionali possono ammettere la discussione preliminare della loro necessità. Si discuta dunque sotto la condizione della necessità, e non si proceda oltre.

§ 2543. Ed in vero, che cosa potrebbero dire i Deputati dei Comuni su l'articolo, se una legge sia o no necessaria? Quando si tratta di questo punto o conviene fidarsi del proponente, o creare Comitati d'inchieste, che ritardano, che spesso tradiscono. Altri dunque dev'essere incaricato del giudizio su la necessità di una proposta. Quando la proposta sia prima concertata con l'Officio supremo delle petizioni, essa si presenta con la fiducia della sua necessità o convenienza. Questo concerto pertanto deve precedere alla proposta, e con questo concerto si può passare alla discussione. Da ciò nasce il giusto temperamento, che toglie di mezzo la fatta objezione. Nel mio sistema la legge non si presenta all'impazzata, e senza la persuasione della sua necessità; ma questa persuasione non si può riguardare come *definitiva*, ma come meramente *presuntiva*. Ciò deve bastare per aprire la discussione della sua *convenienza* (1).

§ 2544. La discussione su la convenienza della legge forma, a senso mio, la funzione propria dei Comizj comunali. Questa simiglia al di-

(1) Un oratore nazionale, deputato dal Consiglio supremo delle petizioni, presenta la proposizione della legge o già concertata fra lui e gli Officj che la reclamano, o semplicemente proposta da quegli Officj, anche con le osservazioni contradittorie del detto Consiglio. Il sostenerne il dibattimento e il difenderne la proposta viene addossato agli oratori dell' Officio proponente, senza che quello dell' Officio delle petizioni s' intrometta più nel dibattimento. Esso solamente ne deve sollecitare la chiusa, per trasmetterlo co' i Processi verbali alla Consulta di Stato. La proposta dev' essere dispensata a stampa ai membri dei Comizj co' i motivi, senza far perdere tempo nella pompa inutile di un discorso fatto alla tribuna, indicando il giorno della discussione. Fratanto gli oratori si debbono far inscrivere per avere la parola senza leggere carte scritte, come viene praticato nel Parlamento inglese, a differenza del francese, nel quale spesso con la lettura si stancano gli uditori.

Digitized by Google

battimento giudiziario, nel quale sono ascoltate tutte le parti interessate a produrre le loro ragioni su l'oggetto domandato. La proposizione della legge forma la petizione giudiziaria; la discussione dei Comizj forma il dibattimento. La sentenza dev'essere pronunciata da un Giudice o da un arbitro di confidenza, il quale sia indipendente dal petente e dai Comizj. Forse questo riparto non piacerà a tutti coloro che sono invasi o delle vecchie idée republicane, o delle vecchie prerogative principesche: siami dunque permesso di giustificare il mio divisamento.

§ 2545. È vero o no che per comprendere e per giudicare della convenienza di una giusta e provida legge si esige sapienza e imparzialità? Questa sapienza deve abbracciare la ragione privata, la ragione sociale, la ragione di Stato, onde comporre tutti i diritti, conciliare tutti gl'interessi, e produrre la prosperità dei singoli con la potenza dello Stato. Questa imparzialità esige d'essere sicuri dall'emulazione prediale, dalla industriale, dalla mercantile, dalla cortigianesca, dalla dottrinale, e d'essere investiti dal solo senso della cosa publica. Ora domando se nei Comizj dei Deputati possiate riscontrare questa sapienza e questa imparzialità (1).

§ 2546. Aprite gli Atti di tutti i Parlamenti, ponderatene i Processi verbali, scorrete le liste dei congregati; e dopo ciò negate, se potete, che questi Comizj altro non siano fuorchè un popolo un po' più scelto, affetto

---

(1) A tale questione rispondo negativamente. Questa negativa è notoria. Io mi contenterò qui di confermarla con la testimonianza di un moderno Inglese, del quale, a fronte dell'orgoglio nazionale per il vecchio suo Parlamento, troviamo nella *Bibliothéque britannique* (Fascicolo di Luglio 1828, pag. 21. 23) il seguente passo. = Creatori, redattori, correttori della legge, testimonj chiamati per difenderla o attaccarla, membri dei Comitati, oratori sì favorevoli che contrarj, autori di cambiamenti alla Camera alta e bassa, *tutti ignorano allo stesso grado*, se è vero che la costruzione di tale machina sia utile, che l'adozione di tale sistema commerciale sia necessaria. Si ragiona, si sragiona (*on se gourme, on s'ecrase*); si disputa; partono a caso i colpi, e una corrente di fuoco d'eloquenza e di dialettica. Ciascuno modificò a suo modo la legge, di cui comprende appena il soggetto. Così mutilata e torturata, rifusa e metamorfosata, prima dai Comitati, poi dai partiti politici, in quale stato esce ella poi da questa fornace ardente, ove la vedemmo spinta? È poi essa stessa? Il suo autore la riconoscerebbe forse? Conserva essa la forza che se le attribuisce, l'atto-proprio di cui si pretenderebbe dotarla?

La scienza legislativa si compone di due elementi: dello studio scientifico e positivo, indispensabile per dirigere i movimenti e regolare gl'interessi di una nazione; e del dono della profezia, di quest'atto che legge l'avvenire nel passato, del maraviglioso talento di combinare le probabilità, di prevenire gli avvenimenti, di non agire su 'l presente che per influenzare il tempo futuro. Ora non si può riunire queste qualità, non si può essere vero Legislatore, che co 'l più intimo e più alto studio della scienza così nelle sue profondità, come ne' suoi risultati. =

Digitized by Google

da tutti i pregiudizj, da tutte le passioni, e aggirato da tutte le diritte ed oblique emulazioni popolari, tranne qualche savio o buon uomo portato per accidente nell'aula del Congresso. Ma se la nazione ha diritto d'essere servita giusta le viste della sua presunta e giuridica volontà generale, come mai dovrebbe ella commettere ai Deputati comunali la facoltà di deliberare, alla quale sono inetti, e alla quale si oppongono i contrastanti interessi e le tentazioni a cui sono esposti, e che per costante esperienza prevalgono a danno della nazione? — È dunque manifesto che la facoltà di *deliberare* su le proposizioni delle leggi deve dalla nazione essere commessa ad un altro Corpo, il quale da una parte abbia la riputazione di sapienza, e dall'altra presti una morale certezza d'imparzialità.

§ 2547. In forza di questo divisamento tutte le ansietà, tutte le brighe su la capacità e su la fedeltà dei Deputati comunali sono tolte di mezzo, e però resta solo d'informare i Comizj su l'andamento del Governo, e su la posizione nazionale interna ed esterna; di trattare delle promozioni competenti, dei conti presuntivi e consuntivi; di discutere pro e contro i progetti di legge, rimettendo il definitivo giudizio ad altro Officio nazionale.

§ 2548. A questo secondo Officio io propongo il nome di *Consulta nazionale*. Le sue attribuzioni sono principalmente *giudicanti*? I suoi membri debbono essere proposti e prescelti dietro prove del loro merito civile. Essi non debbono essere sottratti da ogni timore di andare delusi delle loro aspettative, se perdessero la confidenza d'imparzialità. Debbono dunque avere qualche cosa sopra di sè da desiderare e da sperare, quando si conservino imparziali, come ricompensa da ottenersi mediante proposta dell'Officio di petizione. Ma nello stesso tempo essi debbono godere della maggiore indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

La loro prima competenza deve consistere nel giudicare della *necessità* o della *convenienza* della legge proposta; ben inteso che possano chiedere, dove è uopo, schiarimenti ed ulteriore discussione. L'articolo poi, *se la legge sia o non sia costituzionale*, dev'essere riserbato al *Senato conservatore*, al quale appartiene l'ultima sanzione.

§ 2549. La Consulta di Stato dovrebbe dunque essere un Corpo nominato dal Senato sopra liste presentate a nome del popolo, del Principe, e del Gran-Maestro, con l'aspettativa d'ogni membro di passare alla suprema carica di Senatore. Il numero non dovrebb'essere fisso, sì per dar luogo a degnissimi uomini di far parte del Consesso, e sì per

Digitized by Google

supplire a molte altre funzioni costituzionali, delle quali la Consulta dev' essere investita (1).

§ 2550. Dopo sette anni di privato esercizio potrebbe il Consultore aspirare a passare al Senato, mediante proposta dell'Officio supremo di petizione fatta ai Comizj nazionali; e dopo compiuta l'età di settant'anni passare alla classe dei quiescenti, sia nella Consulta, sia nel Senato.

§ 2551. Venendo alla *sanzione*, il Senato non dovrebbe poter giudicare della intrinseca convenienza o bontà della legge, ma del solo articolo, *se essa sia o no costituzionale.* Un potere assorbente e concentrato verrebbe costituito, se nel Senato si unisse il giudizio della bontà e della costituzionalità: lo che pervertirebbe l'ordinamento nazionale.

Quando la Consulta ha redatta la legge; quando il Senato ha pronunziata la formula: *non ostare la costituzione;* la legge è fatta. L'Officio supremo delle petizioni, che a nome della nazione sollecita la de-

---

(1) Occorre spesso l'*interpretazione autentica* delle leggi. Sarebbe assurdo che venisse fatta da Autorità amministrative che possono avere interessi obliqui. Essa dunque deve naturalmente essere affidata al Corpo che deliberò la legge, come il solo che ne possede la mente e ne calcola i rapporti.

Vi sono Ministri e funzionarj responsabili da giudicarsi o per attentati contro la privata libertà, o per altro abuso di potere, o per occulte complicità. Sarebbe certamente assurdo farli giudicare da superiori che forse ne comandarono le disposizioni. Ma dall'altra parte se li caricate di una grande responsabilità, conviene pure circondarli di una grande sicurezza e piena libertà nell'esecuzione dei loro doveri. Non conviene dunque esporli ad essere tratti temerariamente in giudizio, e con la tema di arbitrarie accuse inceppare l'amministrazione. Conviene dunque investire la Consulta di Stato dei *giudizj di responsabilità dei publici funzionarj.*

Insorgono *conflitti di attribuzione* fra le Autorità giudiziarie, le amministrative e le militari, diversi da quelli d'interna giurisdizione gerarchica. Nessuna delle parti dev'essere giudice delle attribuzioni costituzionali. Questo giudizio deve appartenere alla Consulta di Stato.

Accadono *questioni di eligibilità* ai Comizj, all'Officio di petizione, e ad altre funzioni nazionali. Il conoscere anche di queste deve appartenere alla Consulta nazionale.

Accadono *accuse per abuso della libertà della stampa*, fuori le ingiurie private. Il Giury dovrà giudicare. Ma l'appello ultimo dei giudizj riguardanti abusi di azione publica della stampa appartiene alla Consulta nazionale. Lo stesso dicasi per li *delitti così detti politici.* Essa ratifica o no gli atti di grazia del Principe.

Un Corpo academico, preseduto da un Gran-Maestro, deve fiancheggiare la Consulta di Stato. I Catechismi politici da insegnarsi come testo nelle scuole primarie, i Manuali per la direzione dei Municipj, i Diplomi di dottrina per l'eleggibilità dei Delegati dell' Officio di petizione debbono essere addossati a questo Corpo. Egli deve tener Sedute regolari, publicare Programmi di Opere da premiarsi, e decretar premj ad Opere publicate. Oltre a ciò, deve publicare un Giornale officiale degli Atti di Governo, dare altre notizie, proporre l'opinione, e mantenere lo spirito publico. Finalmente l'ispezione e il rendiconto della istruzione primaria annuale deve formare una delle cure di questo Corpo. Tale rendiconto dev'essere notificato ai Comizj. Comandare e correggere questo Corpo spetta alla Consulta di Stato.

Digitized by Google

liberazione e la sanzione, la promulga e la dirama per mezzo de' suoi delegati.

Ecco in qual guisa si debbono distribuire le funzioni legislative, onde ottenere le desiderate guarentigie.

II. *Di un Istituto nazionale.*

§ 2552. In nota ho fatto cenno di un Corpo academico posto a fianco della Consulta di Stato, e da lei dipendente. Io bramo che si facia attenzione alla di lui importanza, e dirò meglio alla di lui assoluta necessità in una nazione altamente incivilita, e nella quale si tratta di mantenere un principato nazionale. L' incivilimento incomincia dall'opinione credula, e finisce con l'opinione illuminata. La coscienza politica forma il vero palladio della libertà, che non può essere rapito, ma solamente oppresso dalla prepotenza. Ma questa coscienza politica è il frutto più tardo della intelligenza e dei bisogni sviluppati da una innoltratissima civiltà, ed abbisogna di sostegno.

§ 2553. È vero che l'opinione, i beni e la forza sono i grandi motori vitali degli Stati; ma è vero del pari che il cervello move il braccio, e contro il braccio dei più non v' è che quello della natura. Ma quì io domando: se tu non sai distinguere i beni apparenti dai reali; se non conosci la necessità della moderazione; se non sai l'arte di difendere i tuoi diritti; a che giova il tuo volere, a che vale la tua forza? Dunque il vero valore estimativo dei beni e il valido uso della forza dipendono dalla bene istrutta opinione. Le riforme debbono essere prima fatte nel cervello, e indi eseguite co 'l braccio. La sana opinione forma la sana coscienza; e se l'opinione è la regina del mondo, la illuminata opinione politica è la regina delle grandi nazioni incivilite.

§ 2554. Ma questa opinione politica riducesi ad un vago e quasi inutile istinto, se non venga ridotta ad un simbolo articolato. Una nazione venuta a libertà deve avere il suo *Credo* politico, come le sette hanno il loro *Credo* religioso. Ciò è tanto più necessario, quanto più è manifesto che i dogmi politici sono per loro *natura* fuori della inspirazione dell'amor proprio individuale, e per la loro *certezza* fuori della portata ordinaria della gran massa di una nazione. È dunque necessaria una formula consacrata, insegnata, appresa di spirito e di cuore, e resa famigliare da per tutto. Per lei il popolo conoscerà il bene e il male per saper domandare, per sapere obedire, per non essere sedotto, per non essere tradito.

Digitized by Google

§ 2555. Dunque una specie di PONTIFICATO DOTTRINALE dev'essere costituito. Esso deve formare parte integrante ed essenziale dell'organismo nazionale assicurante. Quì sta *l'alfa* e l'*omega* direttivo della vita di un gran popolo incivilito e libero. Compagni « non servi della legge voi riscontrerete nell'*ordine privato*, allorchè la distinta credenza sia difusa « radicata. Colleghi e non antagonisti voi accoglierete nell'ordine civico, quando la moderazione e il soccorso si veggano immedesimati co 'l maggiore tornaconto personale. Tutori illuminati e zelanti voi possederete nell'ordine di Stato, quando all'osservanza con l'ottima cognizione della cosa publica veggono l'esaltazione del merito civile, e la massima ricompensa del sapere e del patriotismo.

§ 2556. Ma per questa classe sublime si esigono sussidj proporzionati alla sua destinazione. Quì si presentano allo spirito le Università degli studj e le scuole intermedie. Nell'organismo costituzionale noi abbisogniamo di qualche cosa di più, « di qualche cosa di meno. Il di più consiste in un'istruzione larga, libera, plenaria della ragione privata, civica e di Stato della propria nazione, a simiglianza de' bei tempi della republica romana. Il di meno consiste sia nello scaricare lo Stato dal lusso pomposo delle catedre di alcuni principati, sia nell'emancipare la facoltà d'insegnare dalla servitù degl'impieghi, sia finalmente nell'abolire gli assassinj intellettuali o inconsideratamente o maliziosamente introdotti con metodi che sbalordiscono e disgustano, e quando oscurano ed inviliscono. Allorchè da prima le Università degli studj furono erette, esse giovarono assaissimo sia co 'l supplire alla stampa, sia co 'l libero esercizio dell'insegnamento. I Professori erano condotti per libero contratto; le loro lezioni non erano prescritte; la loro diligenza non abbisognava di eccitamento, perchè era stimolata dalla libera concorrenza di altri Professori. Co 'l tratto del tempo le scuole divennero un monopolio di classe; finalmente furono convertite in un famulato: quindi ora riuscirono mezzi nulli alla cosa publica (1), ora mezzi di monopolio, ed

(1) In una bella Memoria della *Rivista di Westminster*, riportata nella *Revue Britannique* (Fascicolo di Luglio 1830, pag. 6 e 7), rilevo i seguenti tratti statistici rispetto all'attuale stato degli studj, ai quali in Inghilterra vanno annessi gli onori e le fortune. « Passare sette anni di gioventù in un collegio a declinare in greco, a declinare in latino, a scandere dei dattili, ad accozzare degli esametri, è il grande affare dell'istruzione. — Un annotatore d'Euripide, padre d'un volume in 4.° su l'accento dolce o grave, passa d'un passo rapido alla considerazione, alla gloria, alla fortuna. » Così la nullità politica grammaticale usurpa il posto, « rapisce i premj dovuti alla scienza civile e politica.

Vi ha anche di più: il merito della classe più utile per le dottrine pratiche dello Stato viene positivamente depresso. « È special-

Digitized by Google

ora mezzi di oscurantismo. Spetta ad una legge speciale il regolare gli studj comuni ed i sussidj loro, dipendenti dalle civiche provisioni principesche.

§ 2557. Nell'organismo costituzionale si tratta di tenere e di assicurare i due estremi della catena dottrinale, e di porre la direzione e la conservazione in mani indipendenti dall'azione principesca e di qualsiasi particolare associazione. Il primo estremo di questa catena sono le scuole primarie, i catechismi politici, e l'assidua insistenza su questo punto; il secondo estremo è l'ISTITUTO NAZIONALE suddetto. Le scuole primarie, alimentate e sostenute dai Municipj, debbono essere sorvegliate dagli Avvogadori locali. L'Istituto nazionale poi dev'essere atteggiato in modo di aver membri liberi in tutti i Dipartimenti, e nella sede della Consulta tenere il Consiglio centrale preseduto da un GRAN-MAESTRO. Le ambizioni letterarie, diremo così, di lusso possono trovare sfogo nelle Academie ordinarie conosciute. Ma la classe delle scienze morali, economiche e politiche dev'essere raccomandata ad una più speciale protezione. Io mi spiego. Nel corso ordinario degli studj le scienze morali, economiche e politiche debbono certamente essere studiate, onde formare magistrati abili e patrocinatori validi, sia nella Giurisprudenza, sia nelle civiche provisioni. Più ancora: nelle libere Academie nulla osta ch'esistano classi di questi studj. Con l'Istituto divisato non si tratta di stabilire un monopolio ingiurioso alla proprietà morale dei cittadini, e nocivo al buon ordinamento dello Stato; anzi utile e necessario si è che le classi suddette siano insegnate nelle scuole e cultivate

---

» mente in Inghilterra che l'uomo dedito allo » studio delle scienze positive incontra osta» coli insormontabili, e si trova assolutamen» te isolato. O applica al suo proprio inter» esse le cognizioni acquisite; allora lo col» locano fra il numero dei commercianti e » degli appaltatori: o pure diventa Professo» re; e questo è pure un mestiere, un com» mercio: o in fine si limita a publicare le sue » teorie; e invece di considerarlo come un » uomo superiore, lo collocano subito fra » quella gente di gabinetto che non valgono » nulla agli affari. Spiegate Virgilio, tradu» cete Sofocle: le facoltà della vostra intelli» genza sono dimostrate; gli uomini di mon» do vi soccorrono; i dotti vi ascoltano; le » donne stesse vi stimano. »

Ecco un esempio dell'assoluta nullità politica dell'istruzione usitata in un paese. Non molto dissimile è l'istruzione autorizzata ed usitata anche in Francia, come si rileva da notizie recentissime esposte alla tribuna parlamentaria, ed avvalorate dalla testimonianze di visitatori francesi illuminati. Quanto all'Inghilterra, io ravviso qualche cosa di più profondamente maligno. Le aristocrazíe vogliono il potere, e odiano le regole ed i principj moderatori (*a*).

(*a*) Su questo argomento dell'istruzione e dello stato delle scienze in Francia ed in Inghilterra si possono vedere alcuni Articoli inseriti nel Vol. VI. di questa Collezione. (DG)

Digitized by Google

nelle Academie, sì per iniziare e difondere le cognizioni, e sì per porre l'Istituto stesso in una continua necessità di ben trascegliere e ben giudicare. Come si possono censurare i giudicati dei Tribunali, così si possono censurare quelli di un Corpo academico. Ma altro è che le scienze economiche, morali e politiche siano insegnate nelle scuole ordinarie, e cultivate nelle Academie; ed altro è che in un Governo nazionale assicurato non abbisognino di speciale providenza. Questo bisogno è evidente ed assoluto in una forma di Governo nazionale proprio della più alta civiltà. Ivi l'opinione illuminata dev'essere regina; ivi la sapienza civile deve certamente presedere alla Legislazione. Nella stessa guisa che non abilitate un medico, un geometra ad essere periti officiali, un giudice ad amministrare la giustizia senza la previa prova di capacità; così pure non si potrà abilitare alle funzioni della Consulta di Stato qualsiasi aspirante senza le prove della rispettiva capacità intellettuale e morale necessaria a questa Consulta.

§ 2558. A giudicare di questa capacità viene stabilito l'Istituto nazionale, oltre il disimpegno delle altre funzioni dottrinali riservate all'organismo assicurante dell'ordinamento nazionale. Il solo centrale Consiglio dell'Istituto co' i rispettivi servigi deve rimanere a carico dello Stato. Academie libere di scienze morali, economiche e politiche vengano pure erette. In esse si possono far conoscere i giovani ingegni, onde ottenere le *corone academiche* dell'Istituto e i *diplomi di eleggibilità.*

§ 2559. Tali diplomi saranno certamente ambiti non tanto per la gloria, quanto per il varco che aprono a salire alle più alte cariche nazionali. Ma ad ottenerli sarà necessario dar saggio non solo di consummata cognizione del positivo, ma eziandio di possente comprensione e combinazione del razionale d'ogni ramo di Legislazione e di amministrazione.

§ 2560. Sarà necessario senza dubio stabilire certi gradi adatti a certe funzioni. Il grande diploma è riservato a quelli che possono essere chiamati alla Consulta di Stato; i minori diplomi a quelli che debbono sostenere le minori avvogarie, ed entrare nell'Istituto in qualità di semplici Academici. E quì conviene notare una providenza necessaria a mantenere l'unità e a prestare un eccitamento universale. La Consulta di Stato simiglia ad un altissimo Tribunale di comune confidenza del popolo, del Principe e dell'Istituto. La nomina della Consulta sta in mano del Senato; le proposte dei nomi debbono essere fatte da tutte le parti interessate. Per parte del popolo la proposta dei candidati alla Consulta tocca all'Avvogadore, ossia al grande Oratore; per parte del

Digitized by Google

Principe al Ministro unico a nome di lui, e per parte finalmente dell'Istituto al Gran-Maestro. Ma i soggetti da proporsi per entrare nella Consulta di Stato da qualsiasi parte petente dovranno certamente essere muniti dei requisiti di eleggibilità. Questi requisiti debbono risultare dal gran diploma suddetto.

§ 2561. Niuna classe di cittadini, niuna qualità d'impiegati resta esclusa dall'aspirare ad ottenere i diversi diplomi. È giusto e necessario che questa concorrenza sia universale; è giusto e necessario che un gagliardo eccitamento sia dato alle cognizioni indispensabili al buon régime dello Stato. Immenso, incalcolabile è l'effetto di questo mezzo; perocchè la nazione approfitta sì degli studj di coloro che riuscirono, come degli studj di coloro che tentarono.

§ 2562. Quì mi si domanderà *in qual modo* si possa disciplinare il conseguimento dei diversi diplomi. Forsechè adopreremo gli esami scolastici usitati? ohibò! Forse esigeremo sperimenti arrischiati o di somma difficoltà? nè meno. Quale dunque sarà questo mezzo? Un concorso sopra un dato Programma, con successive conferenze per li minori diplomi; e tre concorsi, ognuno riguardante uno dei tre rami economico, morale e politico, con successive conferenze per il grande diploma. I Programmi per *diplomi di eleggibilità* debbono essere distinti dai Programmi per *gli studj*, e si debbono esporre con la rispettiva designazione. Quelli per gli studj possono anzi debbono essere limitati a quesiti particolari ora di Storia civile e di Statistica, ora di arti e di commercio, ora di Giurisprudenza civile, civica e di Stato, sia filosofica, sia positiva, tanto di Costituzione, quanto di Legislazione fatta o da farsi; e così discorrendo. Ma i Programmi per *diplomi di eleggibilità* debbono essere suddistinti nei loro tre titoli di *classe economica*, *classe morale*, *classe politica*. Essi devono da una parte prendere di mira il sistema nazionale *stabilito;* e dall'altra esigere la cognizione e il maneggio delle idée-madri, e delle nozioni direttive dell'ordinamento e dell'amministrazione pratica dello Stato. Essi dunque dovranno essere approvati dalla Consulta. Quando si trattasse di oggetti i quali abbisognano di certe cognizioni di fatto e di date controversie, si dovranno nei Programmi tutti indicare i documenti e i libri, offrendo per gl'inediti l'ispezione e le copie presso la Cancelleria dell'Istituto, e per gli editi presso la Biblioteca del medesimo. Oltre a ciò, se lo scopo ultimo del quesito fosse una interpretazione, una providenza, una decisione, si dovrà nel Programma ordinare di proporre in termini precisi e articolati, e a similianza delle sentenze o delle leggi, la decisione o la legge da proporsi.

Digitized by Google

§ 2563. Il concorso si fa al solito con le Memorie accompagnate da epigrafi e biglietti suggellati. Le Memorie coronate si proclamano co 'l nome o co' i nomi. Quando il coronato aspiri al rispettivo diploma, ne fa la domanda, o si offre alle conferenze da tenersi avanti al Giury academico preseduto dal Gran-Maestro, in cui sono destinati gl' interlocutori. Ivi si trattano e si discutono le parti diverse della Memoria presentata, e l'aspirante ne dà la ragione e le dimostrazioni. Chiuse le conferenze, il Giury decide per la concessione o negazione del diploma domandato. Di tutto si tiene Processo verbale.

§ 2564. Da questo metodo che cosa risulta? Che coloro che non riuscirono nelle loro risposte al Programma academico non sono mortificati, perchè il loro nome rimane occulto, ed essi possono ancora tentare altri concorsi. Quelli poi che furono coronati, se si sentono di ben possedere la materia trattata nella risposta ai Programmi per diplomi di eleggibilità, si presentano franchi alle conferenze. Quando poi non si sentono a bastanza forti, si contentano della corona academica, senza cercare altro. Non deve però essere precluso il tempo a domandare le conferenze a colui che ottenne la corona ai Programmi per diplomi, perocchè ciò forma un diritto quesito per lui. Con la corona ottenuta avrà sempre il titolo di *Membro onorario* dell' Istituto. Il suo lavoro è sempre cosa utile al Publico, quand'anche egli non ne avesse il merito (1).

---

(1) Questo metodo potrebbe servire pe' i Giudici e per gli Amministratori da collocarsi nei Tribunali, nelle Prefetture e Viceprefetture, e per gli Offizj di confidenza dei diversi periti assunti per giudicare.

La nazione ha diritto d'essere presuntivamente assicurata su le persone che debbono giudicare e debbono amministrare. Quanto ai maestri che preparano la nazione, è in dovere di somministrare biblioteche, gabinetti, machine, specule, orti botanici, locali, ec.; ma la istruzione dev'essere lasciata affidata alla libera concorrenza, come qualunque altra industria, e combinata con la sicurezza, al pari delle altre professioni. È naturale che i maestri per darsi credito si muniranno dei diplomi academici; ma l'esercizio della loro industria all'utilità ed all'emulazione personale consisterà nel formare buoni allievi. Se un cittadino, all'esempio di Rousseau e di Franklin, si forma da sè stesso, perchè condannarlo ad interdetto per non aver conseguito gradi academici? Perchè poi aggravare di enormi tasse gli altri che dovranno ciò non ostante subire esperimenti per la libera pratica?

Nulla di più barbaro, nulla di più antipolitico vi ha delle ordinanze con le quali s'incatenano i talenti alle risorse pecuniarie, ed alle lunghe e vincolanti discipline universitarie. L'istruzione va incoraggiata, facilitata, protetta; e non disgustata, vincolata, depressa. Tutti i talenti, quand'anche sortissero da una grotta, debbono essere accolti. Gli esami scolastici d'obligo debbono essere lasciati da una parte; le lauree, tanto screditate dai proverbj stessi popolari, debbono essere proscritte. I soli sperimenti a chi aspira a funzioni di publica confidenza, come ai Medici, ai Periti, ai Farmacisti, ai Giudici, agli Amministratori publici, siano imposti; ma il triviale signor Dottore scomparisca. Voi mi

Digitized by Google

§ 2565. Esaminate le parti di questo divisamento, e decidete se esso sia o no atteggiato in modo da conservare e da accrescere il deposito della CIVILE SAPIENZA, come conviensi allo stato di una nazione libera ed incivilita. Con la libera e generale concorrenza si esclude il monopolio, si animano le aspettative, e si assicura il trionfo al merito reale. Quì un Rousseau, un Franklin, senza Corsi di scuole obligate, possono salire dove loro compete; quì non è compromesso il nome di alcuno; quì si allevano alla patria i redattori delle leggi; quì si assicurano i Giudici costituzionali illuminati; quì finalmente si mantiene, si difonde e si perfeziona quel vero spirito publico, quella opinione e quella sapienza di Stato, senza la quale non esiste dignità, stabilità e coscienza nazionale. Lumi, bontà, potenza formano una tríade indivisibile.

III. *A che si riducano le persone e i doveri dei Deputati ai Comizj nazionali. Dei Questori; del Tesoro; della contabilità; dell'Avvogadore.*

§ 2566. Vengo ora all'ultimo proposito di questo Capo. Esso riguarda il modo delle elezioni e le ultime funzioni dei Deputati ai Comizj. Questo modo abbraccia per ora due ispezioni: la prima come i Comuni debbano nominare; la seconda come debbano ripartire i nominati, onde formare l'assembléa.

---

direte che le funzioni di Patrocinatore e di Avvocato, particolarmente esercenti presso i Tribunali, sono fino ad un certo punto officj di confidenza. Accordo. Quelli che vi aspirano riportino l'abilitazione, senza subire la lunga, dispendiosa e vincolata carriera obligata ai Corsi universitarj, d'altronde contrarianti le famiglie e la buona educazione della gioventù. Chi subisce gli sperimenti si mostra abile, e si mostra inabile all'officio desiderato. Se abile, perchè respingerlo? Se inabile, perchè ammetterlo? Forse dai Corsi fatti avete la prova di capacità? Ben al contrario.

Che cosa dunque resta? Che co'l vostro sistema voi negate ad un cittadino un diritto annesso alla sua capacità acquistata realmente, e lo accordate ad altri che non posseggono questa capacità. Chi porta la pena di questo mostruoso sistema, fuorchè il Publico e le famiglie? Ripeto adunque, che tutto questo sistema dev'essere abolito.

Temete forse che per ciò la generazione debba cadere in un tenebroso caos d'ignoranza e di disordine? — Ma, di grazia, ditemi: i Romani antichi ed i Greci avevano forse Università e Corsi obligati? Ditemi: gli nomini distinti, chi più, chi meno, hanno o no dovuto sempre formarsi da sè stessi? Finalmente ditemi: sapendo le capacità richieste dalla costituzione e dalle leggi, l'interesse personale farà o no scegliere gli studj opportuni, ed i metodi più brevi, facili e proficui, come in qualunque altro ramo d'industria? Avete voi bisogno di pagare i maestri di scherma, di musica, di ballo, di equitazione, di arti e mestieri? Finalmente l'esempio e il régime stesso dell'Istituto nazionale credete voi che sarà senza influenza? Segnate i requisiti dell'abilitazione, porgete i mezzi materiali a verificarli, lasciate fare il resto alla libera concorrenza; e vedrete sorgere un nuovo mondo splendido, animato e fecondo, invece del caos tenebroso da voi temuto.

Digitized by Google

§ 2567. I grandi membri del Corpo di una intiera nazione sono i Dipartimenti; le unità personali sono i Comuni. Dovremmo forse stabilire che ogni Comune individualmente mandi un Deputato ai Comizj? Il Corpo sarebbe enorme, la spesa troppo gravosa, e il numero superfluo ad oggetto di rappresentare l'interesse dei Comuni. — Qual è dunque il temperamento? Eccolo. Ogni Cantone elegga il suo Deputato; nel Capoluogo del Cantone vengano convocati i Deputati dei Municipj ad eleggere il Deputato, e così la cosa è fatta. È bene tanto per la nazionale indipendenza, quanto pe' i vincoli che uniscono il Deputato a' suoi elettori, che il Deputato venga, pe 'l viaggio e per la dimora dei Comizj, indennizzato dal Cantone, ripartendone la spesa su i rispettivi Municipj.

§ 2568. Onde poi la rappresentanza fra i Dipartimenti riesca sempre proporzionata, ed i Comuni annualmente non siano incomodati in Convocati elettorali, e finalmente i Comizj riescano di una massa che stia sotto la mano della Tribuna, e renda facile l'andamento dei Comizj, io propongo il seguente divisamento. Si prenda il Dipartimento che ha il più piccolo numero di Cantoni, ben inteso che non ne abbia meno di sei, tale essendo il minimo intervallo degli anni fra l'una e l'altra elezione. In questi sei anni dovranno esaurirsi le spedizioni dei Deputati ai Comizj: e però il minimo Dipartimento avente sei Cantoni manderà un solo Deputato per anno; l'altro, che ha il numero doppio di Cantoni, ne manderà due; il terzo, che ne ha il triplo, ne manderà tre. La sorte deciderà di questo. Se per avventura il numero reale dei Comuni non fosse suscettibile di questo riparto proporzionale, si aggiunga il numero suppletorio; e questo appartenga esclusivamente al Capo-luogo del Dipartimento il quale ha maggiori mezzi pecuniarj, maggiori bisogni d'intervento, e più uomini capaci alle funzioni di Deputati. In conseguenza di questi motivi, se il Municipio del Capo-luogo del Dipartimento bramasse di avere in ogni anno del periodo un Deputato proprio nei Comizj, ciò può venirgli concesso; bene inteso che sia sempre una nuova persona, e venga supplito dal Municipio alla spesa occorrente. È interesse della nazione che il potere di segnalarsi e l'amore degli affari publici venga esteso su 'l maggior numero, e però nelle Sedute successive dei Comizj entrino sempre nuovi Deputati. Escludere il monopolio, mantenere l'eguaglianza, far conoscere e trionfare il merito civile, sono le sole ed esclusive massime di un régime nazionale.

§ 2569. I Comizj debbono essere convocati e licenziati dal Senato conservatore; gli oggetti principali da discutersi debbono essere notificati nell'ordine della convocazione. I Deputati non debbono essere in-

Digitized by Google

terpellati all'impensata, nè le leggi essere rapite per sorpresa. I Deputati debbono poter prima assumere le più sicure notizie di fatto, ed informarsi dei desiderj del rispettivo Dipartimento. Alla diligenza degli Avvogadori, ossia dei delegati dell'Officio di petizione, dev'essere affidata la promulgazione della conservazione (*sic*), e da loro spedite le credenziali ad ogni Deputato dipartimentale presso i Comizj, da verificarsi dal supremo Consiglio delle petizioni.

§ 2570. I Questori dei Comizj vengono nominati dal Senato; le spese comuni vengono fornite dal Tesoro ordinario dello Stato. Ma anche di queste conviene render conto all'Officio di contabilità nazionale, direttamente dipendente dai Comizj, e posto sotto il patrocinio del supremo Consiglio delle petizioni. Diciamo lo stesso del Tesoro nazionale. Quando nella contabilità o nella tesoreria accadessero disordini, irregolarità e trascuratezze, l'Avvogadore ricorre alla Consulta di Stato; e nei casi che occorressero misure conservatorie di fatto, egli si rivolge al Senato conservatore. Viceversa quando alla contabilità o alla tesoreria nazionale occorressero o providenze o procedure, esse invocano il ministero dell'Avvogadore.

§ 2571. Ho voluto trascorrere a parlare anche della *tesoreria* e della *contabilità*, perchè nei Comizj nazionali annuali questi oggetti divengono ordinarj. Se da una parte la nazione ha dovere di concorrere all'azienda publica, essa dall'altra parte ha diritto di sapere se il denaro assegnato sia stato erogato nella causa per cui fu accordato. Noi abbiamo veduto, per esempio, in Francia essere stati dalla Camera dei Deputati accordati molti millioni per aprire o ristaurare strade publiche; e tali somme furono rivolte in altri usi. La contabilità nazionale dev'essere ordinata in modo da far constare di tali distrazioni. Importa assaissimo stabilire la fiducia dell'azienda publica su l'articolo comunemente il più penoso pe' i Comizj. Le imposte e le leve militari sono i due dolori del Governo, nei quali la più stretta necessità deve presedere, e la più grande sicurezza deve fiancheggiare un popolo incivilito. L'assicurata economía poi forma il credito pecuniario interno ed esterno; e co 'l credito assicurato uno Stato è prospero e potente. Nei casi straordinarj non può mai mancare di mezzi pecuniarj, e il démone del debito publico non esce a guisa di vampiro a succhiare il sangue dei vivi e ad incadaverire lo Stato.

§ 2572. Il Deputato ai Comizj dovrà dunque porsi al fatto degli antecedenti intorno la publica azienda, e sopra tutto ponderare le nuove proposte, e formarsi i sommarj dei conti ancora aperti. Con ciò potrà

Digitized by Google

e dovrà fare i rilievi su gli affari correnti, e prevenire gli arbitrj e le distrazioni onerose alla nazione. Quanto alle proposte leggi o provvidenze, egli non è obligato ad ingolfarsi in teoriche, esistendo la Consulta di Stato. Quanto poi ai conti aperti, egli non ha altra cura che d'informarsi come siasi proceduto, e di ponderare i rendiconti compendiati dalla Contabilità nazionale, la quale presenta il bilancio co' suoi rilievi assicurati o annotati dal Consiglio supremo od Avvogadore.

§ 2573. Quando non esiste niun organo intermedio legale o autorevole fra il Governo ed il popolo, per mezzo del quale o l'uno o i pochi o i molti possano giornalmente manifestare i loro bisogni, i loro desiderj, le loro querele e i loro utili suggerimenti; si dà luogo a radunanze tumultuarie, a sommosse, a proposizioni improvisate, a seduzioni di sette dottrinarie o fanatismi popolari, come tutti i fasti parlamentarj comprovano pur troppo. Ma quando esiste una specie di patrocinio nazionale, che non amministra, che non giudica, che non comanda, che non arresta verun ramo di amministrazione, ma solamente si occupa nel sapere e far sapere, sia all'Autorità, sia al popolo, ciò che interessa; quando insta, sollecita, notifica, tiene giornalmente aperta l'udienza per accogliere le domande, i suggerimenti, le querele: allora si ha una specie di conduttore elettrico, che scarica bel bello gli uomini, che previene le esplosioni, che mantiene l'equilibrio, che soddisfa la volontà, che assicura la libertà, che tien viva l'armonia, che rinforza la potenza. Tal è quello che io chiamai *Officio delle petizioni* o *Avvogadore*, che ha un Consiglio supremo centrale, preseduto da un *grande oratore*, e che ha delegati residenti dovunque hanno la loro sede i comandi amministrativi, giudiziarj e militari. Senza quest'Officio io non veggo nelle Costituzioni se non poteri ostilmente accampati gli uni contro gli altri, invece d'incontrarvi un Governo rappresentativo, nel quale esista un popolo che vuol sapere e far sapere ciò che gli abbisogna, dopochè non esiste più il Foro e la concione; in breve, un popolo effettivamente sovrano, e i suoi commissionati responsabili.

§ 2574. Ma con la instituzione dell'Avvogadore, che fa capo nei Municipj, e che finisce nel supremo suo Consiglio, io veggo il vero ed unico organo del popolo, e l'angelo suo, diremo così, di confidenza, che ha orecchie e bocca per il popolo, veglia ed intercede per lui. Io veggo l'unico, essenziale caratteristico del Governo nazionale rappresentativo, senza del quale il popolo è cieco, o è condannato alla legge del silenzio, o a farsi giustizia a modo dei Gianizzeri. Ora con quest'Officio non dovrebbe mai essere posta in discussione veruna improvisa proposta di un

Digitized by Google

Deputato dei Comizj, e meno poi occupare il Congresso in particolari petizioni, le quali vengono ora rimesse ai Ministeri senza farne più parola, ora accettate o rigettate su due piedi, con danno del Publico o del privato. Mostruosa è poi questa pratica in un Consesso destinato ad affari generali, e che nei particolari o rompe l'unità dell'amministrazione, o cede i privati diritti, senza incontrare o scontrare veruna responsabilità. Esistendo un Officio diramato e giornaliero di petizioni, conviene lasciarle al corso loro legale. Nello stesso tempo conviene vietare, come delitto contro l'ordine e la pace publica, ogni tumulto, ogni assembramento, ogni mascherata, ogni processione per motivo di sì fatte petizioni.

§ 2575. Sbarrazzate per questi modi le funzioni dei Deputati ai Comizj nazionali, esse si rendono semplici, facili, spedite, e adatte alla comune capacità. Così vengono contemperate e poste in armonia co'l principato temperato; così esse affrancano ed avvalorano il trionfo della nazionale libertà, e prevengono gli abusi del potere principesco, nell'atto che dánno tutto il vigore al patriotismo e al credito sì interno che esterno della nazione.

IV. *Considerazioni normali per conformare le funzioni principesche.*

§ 2576. Abbiamo veduto quali siano le parti massime del régime principesco, qualunque sia la persona individuale o collettiva proposta (vedi Capo II. di questo Libro). Datemi un essere non cupido, non fallibile, non trascurato; ed allora non rimane fuorchè spiegare le funzioni speciali di queste parti. L'organismo assicurante ad altro non deve servire, fuorchè a ratenere un potere sbrigliato, o a supplire alla imperizia, o alla negligenza, o alla connivenza di un Principe, e ad allontanare le ingordigie cortigianesche. L'impresa è gelosa; e se non è perfettamente assicurata, riesce illusoria e nociva.

§ 2577. Un ordinatore dello Stato si deve figurare che il principato rassimigli ad una nave in mezzo all'aqua che da ogni parte la circonda, e che dì e notte tenta d'irrompere, di penetrare per tutti i più piccoli meati, d'invadere il naviglio, e farlo sommergere. L'ambizione, l'avarizia, la vanagloria per un incessante conato tentano di rompere il freno dell'ordine; e però forti, costanti e sicuri debbono essere i reagenti che le debbono frenare. Collocherete voi codesta difesa su lo zelo personale dei conservatori costituiti? Dabbenaggine sarebbe il pretendere un'opera sovrumana. *Maledictus homo qui confidit in homine*, si può quì dire. Chi ignora che il tempo distrugge lentamente le migliori institu-

Digitized by Google

zioni, affidate solamente alla umana diligenza? Chi ignora che uno stato di contenzione gagliarda e vittoriosa, senza rallentamenti operante per secoli co 'l solo zelo personale, sarebbe un vero miracolo?

§ 2578. Dunque che cosa resta? Togliete il potere di usurpare, per toglierne il conato. Ma ciò è forse possibile senz'affievolire il Governo? Vediamolo. Ho già fatto avvertire che il potere di usurpare sta nel possesso delle armi, dei denari e degli onori: questi sono mezzi materiali per sussidiare il régime, ma non costituiscono la direzione del régime. Parlando dell'interna amministrazione, non occorrono che guardie per l'amministrazione della giustizia e per le provisioni civiche. Il comando degli eserciti è affare estraneo e indipendente, nè entra essenzialmente nell'interna amministrazione. Dunque la forza armata può essere ripartita in tre ordinazioni. La prima si può dire *civile*, la seconda *civica*, la terza *di Stato*. La prima è assegnata agli ordini dei funzionarj del principato; la seconda appartiene ai Municipj (1); la terza al potere conservatore dello Stato. — Quanto al denaro, ho già fatto osservare che il Tesoro dello Stato non deve rimanere in balía nè del Principe, nè del Senato, nè dell'Avvogadore, ma bensì di un'agenzia dei Comizj nazionali. Ad ogni Dicastero sia fatto l'assegno competente; ma a niuno venga attribuita la disposizione libera del publico denaro.

§ 2579. Il condurre gli affari esteri esige unità, segretezza, attività, oltre una certa personalità principesca. Tutto reclama di lasciarne la direzione al Ministero. Questa facoltà rimane innocua quando non ha a sua disposizione le armate, i denari, e quando il Ministero non possa

---

(1) Qui occorre una spiegazione. Altro è il formare ed equipaggiare la forza civile, ed altro è il comandarla. Il Municipio forma parte della nazione, come la famiglia forma parte del Municipio; ma esso non forma parte del Principato, altrimenti avremmo tanti Principati quanti sono i Municipj. La forza civica forma parte della forza sovrana. Dunque la sua *direzione* appartiene alla Sovranità; dunque il comando della forza civica deve stare presso un Delegato della Sovranità; dunque nell'atto che dev'essere sottratto dall'autorità del Capo-amministratore, deve essere collocato in mano di un funzionario nazionale sicuro e legato all'ordine.

Voi non potreste prescindere da questa massima, senza scindere lo Stato, o provocare enormi sconcerti. Una Municipalità che dev'essere da un lato suddita, e prestarsi ad una funzione, ad un'imposta, e ad un'opera publica, non deve potere armare la forza per resistere al comando principesco. Non deve nè meno il Capo di un Municipio potere scioglierla o rifonderla a suo capriccio, per isfogare una personale animosità contro di un emulo, come accade in Francia.

Come dunque si dovrà provedere? Porre la forza civica sotto il comando dell'Avvogaría diretta dal suo gran Consiglio centrale. Nazionale, tutto nazionale, ed esclusivamente nazionale, è quest'Officio; nè può esistere occasione di scisma, di fazione, o di alcun inconveniente, con l'esercitare il comando della forza civile. Ecco in qual senso io intendo che presso i Municipj sia collocata la forza civile.

Digitized by Google

definire la guerra e la pace, stringere alleanza e ratificare Trattati senza il consenso del Senato, e, previo il voto della Consulta, sentito il consiglio dell' Avvogadore (1).

§ 2580. Con questa distribuzione quale mala vicenda può mai soffrire il Governo? La protezione civile, le provisioni civiche e le relazioni estere sono in mano del Principato. A lui non vengono negate le armi e i denari bisognevoli: a lui gli onori dentro la sfera competente, ed anche il diritto di grazia. Se esistono cautele, esse non detraggono alle attribuzioni, ma solo prevengono gli abusi. Che cosa dunque vien tolto? Nulla di necessario, nulla di legitimo, ma solamente il potere di mal fare.

Nelle Costituzioni fin quì conosciute il Re e le Camere sono due potenze ostilmente accampate, senza che siavi in mezzo una ruota che disimpegni il conflitto. Nel nostro ordinamento per lo contrario la Consulta di Stato ed il Senato contemperano e conciliano ogni conflitto.

§ 2581. Nella mecanica politica la divisione non delle funzioni, ma bensì dei *mezzi* del potere dominante, forma il più arduo problema. Le armi, i denari e gli onori costituiscono questi mezzi. Quanto ai denari, abbiamo già notato che conviene dividere la cassa delle spese ordinarie da quella delle straordinarie, che deve rimaner fuori del dominio di qualunque particolare Dicastero. Quanto agli onori, questi vengono pur divisi dalla natura stessa delle cose fra le diverse Autorità che formano il Governo nazionale. Restano le armi, che dividemmo in *civili*, *civiche* e *di Stato*. Queste ultime furono poste sotto la direzione del Senato conservatore. Questo Corpo non fa le leggi; ma amministra, ma veglia su 'l mantenimento degli ordini dello Stato. Ma essendo investito del potere di straordinaria providenza, e quindi d'una virtuale dittatura, potrebbe forse mai diventare terribile con le armate dipendenti dagli ordini suoi? — Come si previene un subitaneo rivolgimento?

Io rispondo che questo è prevenuto.

1.° Perchè un Senato dittatore dovrebbe subitamente rovesciare con la violenza gli ordini dello Stato, ed assorbire in sè stesso l'impero assoluto: lo che in un Corpo morale che sempre accoglie nuovi membri

---

(1) Questo triplice concorso è necessario non solamente perchè la pace, la guerra, le alleanze e i Trattati sono atti che legano ed interessano in sommo grado tutta la nazione, ed importano una solennità almeno pari alla legge; ma eziandío per evitare le fazioni dei *Cappelli* e delle *Berrette*, che sursero nel passato secolo nel Senato svedese. Il Consolato propone, l'Avvogaría dibatte, la Consulta delibera, il Senato sanziona per la costituzionalità.

Digitized by Google

e muta le presidenze, benchè vitalizio, non può assolutamente avvenire, come non avvenne mai.

2.° Perchè quando si fingesse possibile un tentativo, egli avrebbe contro di sè la forza civile e la forza civica, che lo reprimerebbero.

3.° Perchè se si volesse imaginare una cospirazione in favore del Principato, o viceversa, ciò sarebbe assurdo, mentre tutta la Storia prova la estrema tenacità dei Corpi morali per l'impero proprio a qualunque costo; nè si può fingere un'abdicazione che non ha compensi. Dicasi lo stesso del Principe in relazione al Senato.

4.° Perchè la Costituzione deve stabilire che in tempo di pace la milizia di Stato non debba avere un solo comandante, ma parecchi divisi; che questa milizia sia stazionata alle frontiere dello Stato e nelle fortezze, nè possa essere mossa senza ordine del Senato, partecipato ai Comandanti e firmato dagli Avvogadori; e che l'ordine non debba essere riconosciuto senza questa partecipazione e sottoscrizione. Quì dev'essere autorizzato il *veto* dell'Avvogadore, quando si procedesse diversamente, da farsi ai Comandanti militari, e l'appello alla guardia nazionale.

§ 2582. Ciò che deve movere più gelosia è la posizione di un uomo e di una famiglia alla testa dell'amministrazione interna dello Stato. L'aspirare alla pienezza del poter regio assoluto fu e sarà sempre un istinto costante, fervido ed invincibile di ogni Capo, specialmente poi se il suo posto sia ereditario. Tutti i Capi delle republiche e dei principati temperati tentarono sempre di rompere i freni che gl'inceppavano nell'esercizio della loro amministrazione. Vedete con quale simpatia i Medici di Firenze corteggiavano i Principi assoluti; vedete con quale impazienza i Re di Svezia sopportavano l'opposizione nazionale; vedete finalmente con quale trasporto si valsero delle suggestioni e delle forze straniere per iscuotere la soggezione alle leggi fondamentali dello Stato. Considerate finalmente l'*audacia repentina* a sconvolgere gli ordini dello Stato, verificatasi solamente negl'individui ambiziosi.

§ 2583. Posti questi fatti costanti, che cosa ne emerge? Volendo la più grande sicurezza, basterà forse aver limitate le armi e i denari al nazionale principato? Noi abbiamo dovuto lasciare a lui gli affari esteri: un audace Principe, come Gustavo III. di Svezia, potrebbe o no cospirare con lo straniero (1)? Privarlo della direzione degli affari esteri,

---

(1) Questo Re aveva concepito il progetto di rovesciare la Costituzione del regno di Svezia, cui egli eseguì repentinamente con la forza militare. Chi consigliò questo progetto? la Francia. Chi lo incoraggiò a lo diresse? la Francia. Ciò avvenne negli anni 1771 e

Digitized by Google

egli è lo stesso che distruggere l'ordine necessario. Faremo noi un regno elettivo? ognuno ne detesta i guai. Faremo noi un principato collegiale? ognuno ne sente la mancanza di unità e di vigore. Che cosa dunque si dovrà fare? Trovare una combinazione, nella quale si verifichi l'unità personale, che racchiuda tutti i vantaggi dei buoni principati elettivi, e renda impossibile ogni cospirazione.

§ 2584. Fingiamo che venisse proposto che il principato sia diretto da tre Consoli a vita, l'uno dei quali dovesse sempre reggere solo il principato, e dovesse dopo tre anni cedere all'altro il régime. Fingiamo che quello ch'esce abbia il dovere di visitare i Dipartimenti, per raccogliere le informazioni necessarie; l'altro presegga al Consiglio di Stato, ed assista senza voto al Consiglio dei Ministri. Il Console in carica scade; succede quello che presedette al Consiglio di Stato, ed entra reggente, essendo al corrente degli affari. Il terzo, ch'era in visita, allora viene a presedere al Consiglio di Stato, e ad assistere a quello dei Ministri. Le loro persone debbono essere inviolabili; la responsabilità deve pesare su 'l Ministero. Muore uno dei Consoli? Il Senato propone il successore ai Comizj nazionali, sentito l'Officio delle petizioni. Domando se questa combinazione sarebbe soddisfacente.

V. *Disposizioni conseguenti.*

§ 2585. Un Consolato eletto a nome del popolo allontana nel possessore ogni pretesa di prerogativa e di pompa regia. Egli può solamente vestire le divise di una nazionale magistratura: ciò si confà con lo spirito di sovrana maestà di una nazione, e con la necessaria e prudente economía pecuniaria. Il vulgo serve ai nomi e alle divise esterne, senza esaminare il fondo delle cose; ma il nervo della forza risiede in questo vulgo, de' cui pregiudizj approfittano i nemici della comune equità. Dall'altra parte se conviene provedere al decoro, non si può eccedere nelle spese senza levare il pane di bocca al popolo, e senza dare mezzi al Consolato di alimentare fautori della superbia cortigianesca. Conviene forse ad una nazione illuminata e libera circondare i suoi mandatarj con le pompe barbariche dell' Asia, per presentare coperto d' oro e di gemme un idolo ad una servile moltitudine?

§ 2586. Gli agenti supremi nazionali debbono stare tutti al loro posto, e trattarsi su 'l piede d' eguaglianza: niuno deve primeggiare agli

---

1774. Ciò consta dalla Storia officiale della *francese diplomazia*, compilata da Flessan, Tom. VI. pag. 36 e 65. Paris 1809, chez Lenormant.

Digitized by Google

occhi del popolo. I Comizj siano aperti dal grande oratore Capo dell'Avvogaría: egli nomini un Avvogadore per presedere all'assembléa. Il Consolato invii que' Ministri, ossia Capi di Dicasteri, che servono all'opportunità; ma nè il Console reggente, nè il Ministro in-capo intervengano.

Nè pretoriani, nè *strelitzi*, nè guardie così dette *imperiali* nè *reali*, sia di nazionali, sia di stranieri, siano instituite. La milizia che appellammo *dello Stato*, dipendente dal Senato, facia *per turno* la guardia alle persone ed ai luoghi destinati da una legge, e questa funzione sia una specie di premio ai militi dello Stato.

Gli onori civili siano resi alla dignità; ma le gale, i baciamani, i corteggi, le feste onomastiche e natalizie, le presentazioni di complimenti a chi che sia siano vietate. Alle feste nazionali presedano i Municipj, e le largizioni siano fatte a nome della nazione, il cui simbolo sia impresso nelle monete.

La sovranità nazionale rassimiglia alla divina: ambedue sono invisibili, ed ambedue aborriscono il culto di mera apparenza delle creature visibili, come un oltraggio alla loro maestà.

§ 2587. Un Consolato vitalizio personale, distribuito su tre teste, non dà luogo ai discendenti d'un Capo di pretendere ad una successione, alla quale per abituale condiscendenza delle genti riesce troppo facile di aspirare, facendo valere la memoria di un benemerito defunto. Per una troppo naturale associazione d'idée il popolo fa rivivere nei figli il merito dei padri, e corre impensatamente a porsi sotto la direzione di questi figli. Con la simultanea combinazione suddetta viene ovviato tanto all'ambizione dei padri, quanto alla pretesa dei figli, e finalmente all'inclinazione del vulgo.

§ 2588. Con la simultanea coesistenza di tre Consoli il principato è coperto sempre co 'l nome della dignità, e non delle persone, nè soffre interruzioni. Se uno dei Consoli muore, l'amministrazione prosegue inalterabile, perchè gli altri subentrano. Non vi sarebbe che il caso nel quale tutti e tre i Consoli morissero ad un medesimo istante. A ciò viene proveduto con la precedente providenza per l'accidentale interregno, statuente la nomina istantanea dei tre Consoli interinali da farsi dal Senato, i quali debbono reggere lo Stato finchè i Comizj abbiano nominato i successori stabili. Quì rimangono esclusi gl'intrighi delle elezioni del regno delle antiche Diete di Polonia, sì perchè un Consolato ripartito ed angustiato non muove l'ambizione di Principi stranieri (d'altronde esclusi dalle leggi fondamentali), e sì perchè il Senato non ha che il

Digitized by Google

diritto della proposta da farsi ai Comizj, sentito l'Avvogadore. Degnissimi sarebbero sempre gli uomini proposti, e la elezione dei Comizj in comitato segreto e seduta-stante escluderebbe le brighe e le corruzioni.

§ 2589. Uno degl'inconvenienti delle monarchie assolute è la versatilità della politica, per cui molti successori fanno il contraposto degli antecessori. La capacità e gli umori dei Principi dánno il tono a tutto il régime. Co 'l trino Consolato divisato, e con le leggi che lo circondano, si prevengono le temute alterazioni. Fingete, se vi piace, che il Consolato dovesse essere la ricompensa di Comandanti d'armate abili e fedeli, che salvarono una patria cui potevano facilmente tradire; fingete pure che non siano consummatissimi nel maneggio degli affari civili: ciò nulla nuoce, quando il Ministero sia responsabile, e quando un buon Consiglio di Stato cammini su massime savie e costanti. Il Consolato deve farsi presentare dall'Officio delle petizioni esclusivamente i nomi delle persone da assumersi a Consiglieri di Stato. Il Consolato potrà così essere circondato da uomini di merito, e che inspirino confidenza alla nazione. Il voto di essi sarà *consultivo*, come richiede l'unità e l'indipendenza del potere amministrativo; ma questo deve aver luogo nelle providenze e nelle ordinazioni delle aziende. Negli affari *contenziosi* puramente amministrativi il Consiglio di Stato dovrà essere Tribunale giudicante. L'ultimo ricorso venga stabilito nella Consulta di Stato, che giudichi fra il Ministero, i cittadini, le Municipalità, ed altri privati.

§ 2590. La proposizione delle leggi dev'essere maturata nel Consiglio di Stato. Senza uomini adatti, come potrebbero riuscire queste proposizioni? Ma se l'entrata nel Consiglio di Stato fosse abbandonata all'intrigo e alla cupidigia cortigianesca, che razza di uomini avreste voi alla testa degli affari? D'altronde per eccitare il merito civile, e per aver sempre un vivajo di uomini capaci e zelanti, è necessario che la carriera agli onori e alle cariche lucrose sia aperta alla postulazione, e siano soddisfatte quanto più aspettative si possono. Ciò vien fatto con le proposte invocate dall'Officio delle petizioni. Anche la Consulta di Stato potrebbe presentare nomi rispettabili; ma la Consulta di Stato è un Corpo nazionale, il quale non dev'essere esposto alla tentazione di favorire il Consolato con la brama di entrare nel Consiglio di Stato. Al solo Officio delle petizioni adunque deve spettare la proposta; e se a lui sembra conveniente il proporre qualche nome componente la Consulta, sia a lui libero il farlo, ma non mai ad altri. Il chiamare al Consiglio di Stato uomini suggeriti dall'Avvogaria eccitata dal Consolato

Digitized by Google

sbarrazza il Ministero dalla molestia d'infiniti postulanti che assediano le anticamere, e pongono alla tortura un Ministro che non ama di affrontare le sollecitazioni dei grandi, nè le brighe dei cortigiani. Al Consolato sia libero di scegliere il suo Ministro responsabile, sentito il Senato. A questo Ministero spetta di scegliere i Capi dei Dicasteri, di mutarli, di destituirli, e così di sostenere la sua responsabilità.

§ 2591. L'ordine giudiziario è posto sotto la direzione del Consolato. La nomina dei Giudici di pace fu già suggerito doversi fare dal Console in vista di terne presentate dai Comuni di persone a loro benevise, dotate d'altronde dei requisiti personali di abilità. Oltre questo limite non parmi che il Ministero della giustizia debba essere vincolato. Le terne dei Giudici di pace dovranno essere motivate con l'attestazione dei votanti, i quali su l'onor loro dichiarino di conoscere le persone proposte pe 'l corso per lo meno di tre anni, nei quali diedero prova di lumi, di coscienza e di attività negli affari civili.

§ 2592. A questo proposito debbo suggerire una specie di tirocinio infinitamente utile e necessario nelle Comunità. Questo sarebbe un collegio libero di giovani aspiranti alla carriera giudiziaria ed amministrativa, incaricato dell'opera caritatevole di proteggere e vegliare alla sorte dei poveri pupilli, degli orfani, delle vedove e di altri derelitti, onde non solamente procurar loro i sussidj decretati dalle leggi e dalle ordinanze, ma eziandio far prevenire ed assicurare le successioni ereditarie, promovere gratuitamente le azioni, sostenere le difese, e consigliare tutte queste persone. Niuna opera più santa, più accetta agli uomini e a Dio esiste di questa. Io soggiungo poi, ch' essa è di stretto dovere sociale, ed uno degli articoli fondamentali del sociale contratto. A queste funzioni sia anche aggiunto di ricevere commissioni libere dagli Avvogadori di Comune, per vegliare ed instare che i Commessi municipali non siano o conniventi o trascurati nelle loro funzioni. Niuno ignora la prepotente influenza degli ottimati e degli speculatori mercanti e bottegaj nei Municipj, e le corruzioni dei Commessi municipali con essi. Il privato cittadino o non conosce i monopolj, o non si attenta di querelarsi, o finalmente non è ascoltato. La lega contro il povero popolo è compatta e potente. È dunque necessario un Ministero indipendente, e che per altri rapporti sia per sè stesso influente per instare e far chiamare all' ordine questi espilatori del popolo. Tali sono appunto gli Avvogadori per sè stessi aspiranti a più alti gradi. Ma per servir bene alla cosa publica, e per essere essi stessi controvegliati, conviene circondarli di molti ajuti proporzionati. I giovani aspiranti, di cui parlo

Digitized by Google

quì, sono al proposito. Essi debbono vegliare così autorizzati dall'Avvogadore, e a suo nome instare presso chi si deve, perchè le providenze vengano eseguite nel dipartimento rispettivo delle civiche provisioni.

§ 2593. A questi giovani aspiranti sia libero d'inscriversi nel catalogo del Collegio ch'io intitolo *delle tutele*, o di domandare d'essere addetti nelle Avvogarie comunali. Niuno sia costretto ad abbandonare il suo domicilio; ma tostochè al Giudice di pace o all'Avvogadore sembri conveniente d'invitare l'uno o l'altro ad una data ispezione, sia libero il farlo, senza obligo al nominato di assumere il carico; avvertendo però che di tutto sarà tenuto conto per le aspettate promozioni. Agli anziani delle parochie sia debito, e ad ogni privato sia facoltativo di notificare le persone degli orfani, dei pupilli, delle vedove, dei derelitti ec. bisognosi di assistenza. Un derelitto lasciato senza notificazione da chi conobbe il suo stato (a meno che non sia soccorso) porti una nota d'inumanità a chi ne conobbe la situazione, e non la notificò. Questa nota servirà ad escludere da qualunque nomina anche municipale, ed a reciproco soccorso in caso di bisogno.

§ 2594. I Giudici di pace debbono di cinque in cinque anni poter essere rieletti o promossi o traslocati, salvo sempre le procedure contro di essi anche disciplinari da instituirsi in contradittorio co' i medesimi, ed escluso ogni procedimento tenebroso, arbitrario o proditorio, dei quali pur troppo vediamo gli esempj sotto Governi arbitrarj, corrotti o sospettosi. Quì i Municipj debbono essere gli amici dei buoni, coraggiosi o zelanti Giudici di pace, e gli Avvogadori i loro validi intercessori. Contro i cattivi, parziali, servili, prevaricatori, trascurati debbono agire ostilmente.

§ 2595. Aperta sia la carriera a superiori gradi ai Giudici di pace, e possano aspirare ad essere nominati anche Deputati ai Comizj. Le leggi non possono segnare che certe funzioni; ma la discrezione, il buon cuore, il talento conciliativo d'un Giudice di pace vale mille volte più dell'opera dei Tribunali. Importa assaissimo che questa classe di Giudici sia incoraggiata e protetta. La giustizia dev'essere una specie di religione. I grandi, i denarosi e i distinti trovano sempre appoggi; ma i piccoli, i poveri e gli oscuri non possono ricovrarsi che nel seno della civile protezione. È omai tempo di disipare nel vulgo l'opinione, che la giustizia non sia che un monopolio in favore dei potenti; è omai tempo di fare accorgere il povero d'essere anch'egli nel rango degli uomini, e di avvertirlo ch'egli ha una patria. Egli lo penserà, egli lo sentirà; il suo cuore palpiterà d'amore e di rispetto quando in lei tro-

Digitized by Google

verà una madre sollecita, soccorritrice, protettrice, e nella giustizia riscontrerà un santuario modellato giusta le leggi del Cielo. Questo non può cadergli sotto gli occhi che nelle bene intese Municipalità e Giudicature di pace.

§ 2596. I membri dei Tribunali collegiali di prima Istanza, d'Appello e di Cassazione vengano nominati dal Consolato liberamente, e dopo tre anni di prova siano inamovibili. La sola legge sia la loro norma autorevole. Abbiano l'obligo di rifiutare ogni ministeriale insinuazione non conforme alla loro coscienza. Le parti del ministero e del patrocinio di azione publica siano affidate ad un Procuratore consolare; ma le sue facoltà altro non siano che quelle di una parte instante, senza tratenere u inceppare altrimenti il corso della giustizia.

Publici siano i giudizj, e i giurati con la triplice formula *pare*, *non pare*, *è dubio*, pronuncino i giudizj di fatto. Nei conflitti di gerarchica giurisdizione il Tribunale di Cassazione decida; su quelli di attribuzione tocca alla Consulta di Stato.

§ 2597. Nulla mi rimane a soggiungere su 'l Dicastero delle *civiche provisioni*. Le competenze vengono stabilite fra le Municipalità e il Principato. Esistono leggi su la sussistenza, su la sanità, su 'l commercio, su la sicurezza, contro gl'infortunj, ed altre simili, nelle quali i Municipj debbano provedere. La loro trascurata o parziale amministrazione dev'essere corretta. Una Superiorità amministrativa deve esistere, che veglia ed ordina, come p. e. le Prefetture; ma tanto il cittadino quanto il Municipio debbono avere l'appoggio dell' Avvogadore, perchè l'autorità consolare non sorpassi i confini delle leggi.

Ecco un' idéa del Consolato e delle sue intrinseche attribuzioni in relazione all'organismo assicurante del principato.

VI. *Aspetto generale combinato dell'organismo assicurante del principato nazionale.*

§ 2598. Voi non mi date (dirà taluno) una monarchía nazionale rappresentativa, ma una bella u buona republica. Ebbene, io rispondo, credete voi d' essere padrone di costituire un Governo nazionale guarentito a vostro modo? Se per caso venisse dimostrato che nella più alta civiltà non si può fare senza della forma di Governo da me divisata, dovreste o no accettarla? Chi è che possa dimostrare che le monarchíe debbono essere eterne? chi è che possa dimostrare che nella più alta civiltà, potendo sostituire con buon effetto un ordinamento publico, necessario, sicuro, una nazione no 'l debba fare? — Io mi lusingo che

Digitized by Google

quando vi fosse dimostrato essere venuto il tempo di doversi o potersi sbarrazzare dalle monarchie per riposare nel Governo veramente nazionale rappresentativo, onde por fine alla guerra dell'arbitrio, voi non mi neghereste il diritto di farlo. Su ciò mi rimetterò al Libro antecedente.

A che dunque si ridurrebbe la questione? A vedere se una nazione abbisogni di cambiare, e se sia a bastanza matura per istabilire un altro Governo stabile e forte, veramente publico, veramente civile, veramente guarentito dagli abusi di potere.

§ 2599. In linea di fatto convengo che si possono accozzare monarchie, come l'inglese e la francese. Ma il punto sta a vedere se esse possano soddisfare all'intento pe 'l quale furono instituite. Io posso erigere un edifizio squilibrato; ma sarà esso solido e sicuro? potrà esso stare in piedi senz' aggiunger pontelli e senza sforzi continui? V' accorgete voi che *coeunt immitia; serpentes geminantur avibus, tigribus agni?* Dare ad un uomo tutti i poteri e tutte le tentazioni ad abusare, con la sola promessa verbale di non farlo, e riposar per sempre su questa promessa, è una illusione ed una calamità. Io dico *per sempre*, perocchè nell'andamento del mondo conviene spesso contentarsi del precario, per giungere allo stabile. Contenere con la libertà precaria della stampa serve a creare l'opinione potenza (*sic*): sin quà voi non mi mostrerete che le insurrezioni, le quali, quasi spettro posto avanti il trono, in orrido ceffo minaccino di torcere il collo agli spergiuri; ma vi sono molti che le sprezzano, come le beffano, e d'altronde non si può usarne che con rischj e sciagure. Alla perfine se come in Asia si torna allo stesso ordinamento, si ricade nei medesimi guai. Le sommosse sono i rimedj dei Governi musulmani, e non di quelli che debbono reggere con l'interesse equo, e mediante la gravitazione naturale del mondo delle nazioni.

§ 2600. Mirate come operi la natura nel progresso dell' umano incivilimento. Essa mano mano va scomponendo i poteri compatti degl' individui, e fondendoli nel tutto; e nell' atto stesso li allaccia con sempre nuovi vincoli alla convivenza. Lo stesso in fine si deve praticare nel potere *imperante;* talchè in ultimo la possanza suprema sia rifusa nel tutto, e le parti siano l'una all'altra allacciate, e tutte cospiranti ad un solo centro d' intelligenza, di volere e di providenza. Il nome di *republica*, che vi suona così male, è nome che dovrebb' essere associato a qualsiasi legitimo Governo. La *cosa publica* forma il solo oggetto e il solo dovere di ogni Governo non riprovabile. Se poi volete assumere questo nome in senso vulgare, vi ripeterò che io non ho divisato nè una monarchia, nè un' aristocrazia, nè una democrazia. Tali nomi per me

Digitized by Google

sono controsensi, perchè designano dominj di monopolio parziale. Io esigo un Governo NAZIONALE non fiduciale, ma cautelato, nel quale la nazione vuol sapere e far sapere ciò che abbisogna, e vuol tenere in freno i suoi agenti. ETNICARCHÍA è il nome di questo Governo.

§ 2601. Fra l'*etnicarchía* e il *despotismo* in fatto pratico non v'è mezzo ragionevole. Si potrà passare per Governi più o meno arbitrarj; ma l'ultimo punto di sicurezza starà sempre nell'etnicarchía. Si potrà disputare se presso una data nazione sia opportuna o inopportuna; ma sarà sempre vero ch'essa formerà l'unica combinazione, nella quale vien precluso l'arbitrio, ed assicurato il regno del merito. Ponderate bene che cosa importi la funzione di assicurare, e poi rispondete se possa esistere posizione di mezzo.

§ 2602. Consolato, Comizj, Consulta di Stato, Senato, Avvogaría costituiscono le parti dell'organismo del principato nazionale assicurato. Co 'l Consolato avete la direzione; co' i Comizj la partecipazione popolare data e ricevuta nell'ingerenza del Governo; con la Consulta avete l'intelligenza legislativa e l'alta giudicatura; co 'l Senato avete la colonna di stabilità e di providenza; con l'Avvogaría avete il patrocinio universale; con l'Istituto finalmente avete il lume direttivo sì del popolo che del Governo, che spunta nell'individuo, sale al Governo, e torna al cittadino. Meditate bene, e poi dite se possiate fare a meno di queste parti; esaminate se vadano d'accordo nel loro movimento; se le competenze siano intiere; se il movimento sia libero; se i confini siano naturali; se i ritegni siano sicuri; se l'opera riposi su la forza stessa della socialità.

§ 2603. Il Consolato è pieno, intiero e libero ne' suoi movimenti, e niuno s'ingerisce nella sua provincia. I Comizj vengono informati, informano liberamente, eleggono e premiano con cognizione. La Consulta non propone nè eseguisce, ma solamente giudica delle proposte a lei fatte, e delle istanze presentate. Il Senato non fa leggi, non amministra, non giudica; ma solamente conserva gli ordini dello Stato, placita gli altissimi atti delle leggi, dei Trattati esteri, e provede nei casi straordinarj. L'Avvogaría serve di occhi, d'orecchie e di voce pe 'l cittadino e per la nazione. Il suo intervento è così essenziale, che senza di lei si dovrebbe dire la nazione avere abdicato l'esercizio della sua sovranità per lasciarsi condurre ad occhi chiusi, e agitare dai complotti e dalle sommosse dei malcontenti e dei bisognosi.

§ 2604. Per ultimo una mente istrutta, una coscienza accostumata, un'opinione concorde su la padronanza e dignità personale, su la giu-

Digitized by Google

stizia del Governo, su la providenza della patria, viene procurata dall'istruzione patriotica. Le scuole primarie e l'Istituto nazionale illuminano l'anima universale invisibile e potente, che tutto regge, tutto move. Allora il tempo radica le opinioni e le abitudini, i costumi signoreggiano, e l'opera dell'ordinamento sfida i secoli.

§ 2605. Potete voi far senza queste parti? Esaminate i motivi per cui furono poste, e vi convincerete della loro necessità; e però ne risulterà non esistere nè eccesso, nè difetto. Poste queste parti, nasce o no un régime conforme alla compossibile privata utilità, soccorso e difesa alla massima potenza dello Stato? Questo effetto è o no assicurato precisamente come il macinare di un molino, il tessere dei filati, e qualunque altro effetto di una machina? Quì si tratta che l'ordine e la stabilità vengano mantenuti, diremo quasi, all'insaputa stessa del Governo e della nazione; quì si tratta che gl'interessi camminino da sè stessi, e la stabilità risulti dalla forza stessa della vita dello Stato, e da quella inerzia propria dell'ordine conservatore della natura.

§ 2606. Senza questa condizione io non avrei fiducia nell'opera divisata. Senza raccomandare l'opera umana alla catena della Providenza, Dio non è con noi. Il mondo delle nazioni non è fuori del mondo della natura; ma egli è lo stesso di quello della natura, più o meno secondato dall'opera degli uomini: una sola forza lo domina. Combinare questa forza secondo le esigenze necessarie, ecco la sapienza politica.

§ 2607. La maggior cura doveva esser posta nell'assicurare le prevalenze al merito civile. Facil cosa è l'ostare all'emulazione principesca, perchè i suoi tentativi non possono essere nascosti, e co 'l ferire le attribuzioni altrui sveglia un grido che pone in guardia. Conviene guardarsi invece dall'azione sorda, lenta ed invisibile degli ottimati, che tende al monopolio del potere; conviene vegliare agl'ingressi delle cariche, e far sì che non siano preoccupati dall'egoismo privato. Senza la libera universale *concorrenza* la vita costituzionale non è più.

§ 2608. Tre sono gl'ingressi alle cariche ed agli onori. Il primo riguarda il dipartimento consolare; gli altri due il costituzionale. Nel consolare la gerarchia amministrativa, la giudiziaria, la ministeriale occupano un vasto campo, nel quale si opera immediatamente su 'l popolo. In questo campo la Costituzione non può agire che *indirettamente* per far trionfare il merito civile. La legge non può dire al Consolato: tu eleggerai i tali Giudici, i tali Prefetti, i tali Consiglieri di Stato, i tali Ministri. Il Governo sarebbe distrutto, e portato non si sa dove. Quì la Costituzione altro non può fare che frenare l'esercizio illegale delle

Digitized by Google

loro funzioni, d'altronde subordinate a leggi preesistenti. Ciò deve bastare, perciocchè nella sfera consolare, trattandosi di *esecuzione*, non occorrono nè i talenti, nè le superiori virtù della sfera costituzionale. Dall'altra parte poi la publicità delle procedure; la illuminata censura dei giudicati e delle ordinanze, mediante la libertà della stampa; l'amovibilità degli amministratori, e quella per il primo triennio pe' i giudici; possono correggere le nomine che delusero l'aspettazione. Finalmente la speranza pe' i più insigni funzionarj di salire più alto in ogni carriera, sembra assicurare che il cittadino e la nazione saranno serviti a dovere nella sfera affidata al Consolato.

§ 2609. Venendo ai due ingressi costituzionali, l'uno di questi sta nell'Avvogaría, e l'altro nella Consulta di Stato. Onde escludere il monopolio di partito, di famiglia, di professione, la nomina non deve dipendere dal Corpo medesimo, ma da altri. Al primo gradino dell'Avvogaría abbiamo suggerito la proposta dovere appartenere ai grandi Municipj, come p. e. a quelli dei Capo-luoghi dei Dipartimenti, da farsi al *Senato conservatore*. Un grande motivo di Stato obliga a questa restrizione. Nei piccoli Municipj prevalgono le *case* dei possidenti, e non le città; nei grandi prevalgono le classi industriale, commerciale e dottrinale, che possono per sè suscitare ed attemperare la prevalente influenza delle case suddette. Ciò è necessario per la libera concorrenza. Oltre a ciò, le capacità di mente e di cuore necessarie non possono nè sorgere, nè aver suffragi fuorchè nelle maggiori città.

§ 2610. Quando le proposte siano documentate, il Senato a merito eguale trae a sorte i nomi degli aspiranti all'Avvogaría, i quali passano indi ad un alunnato triennale presso un Avvogadore. Finito quello, se si trovano piazze scoperte potranno esservi nicchiati, e fratanto servire di ajuto agli Officj esistenti.

§ 2611. Alla Consulta di Stato si ricercano i talenti e le virtù per le funzioni che abbiamo già designate (1). I nomi i più accreditati nelle

---

(1) Per questa importantissima ed eminente dignità non si può stabilire un solo modo di deliberare. Si tratta forse delle funzioni di Giury? allora le sue Sedute debbono essere publiche. Si tratta forse degli affari esteri? allora le Sedute debbono essere a porte chiuse, e co 'l solo intervento dei membri secreti deliberanti, con due Senatori e due Avvogadori aventi la parola. Si tratta forse di altri oggetti? allora debbono essere ammessi tutti i muniti del gran diploma per iscriversi nella discussione, riservando la deliberazione all'Aula prescelta. Debbono del pari essere ammessi quelli anche muniti dei diplomi minori dell'Istituto nazionale ad intervenire come soli assistenti. Gli ordini del giorno stampati debbono precedere, secondo l'uso.

La publicità o non-publicità è un modo di deliberare che dev'essere determinato con

Digitized by Google

scienze economiche, morali e politiche, e nella pratica legislativa, debbono essere associati. La ragione privata, la civica, quella di Stato, le scienze economiche, le morali, le politiche, l'erudizione civile debbono essere possedute da quel Corpo, cui a bello studio ho lasciato indefinito nel suo numero. In qualunque parte, da qualsiasi sfera sorgano concorrenti degni, conviene accoglierli mediante la proposta, sia del Consolato, sia dell'Avvogadore, sia finalmente dell'Istituto, fatta al Senato. La Cancelleria sia sempre aperta. Le aule siano convocate dal Presidente, e vengano trascelte le persone che debbono comporre le aule sia dentro che fuori dei membri ordinarj, a norma della natura degli affari. Il buon andamento dei giudizj e l'esclusione delle fazioni o delle brighe esigono sempre questa cautela, specialmente poi quando si tratta degli affari esteri. Un Consiglio a numero fisso di membri con appuntamenti convenevoli, con un Presidente mutabile di tre in tre anni, diriga la Consulta. Niun'altra carica o impiego possa cumularsi nei Consiglieri. Gli altri membri possano essere Giudici, Avvocati, Ingegneri, Professori, Prefetti, purchè abbiano il gran diploma.

Tanto tutte le nomine, quanto le promozioni, vengano fatte con la postulazione libera degli aspiranti. Nell'eguaglianza di merito si ricorra all'estrazione a sorte dei nomi dei candidati: lo che eviterà tutte le querele e tutte le malignità. D'altronde conviene ostare al monopolio, e tener vive le speranze.

§ 2612. Io mi sono proposto in questo Libro di parlare dell'organismo assicurante del principato nazionale di una nazione giunta ad un alto grado di civiltà. Quest'organismo dev'essere sicuro, senza ledere la più grande unità; provido e gagliardo, senza impedire la felicità più grande dell'Impero; *sociale*, senz'affievolire la più grande utile potenza dell'individuo. Ho dovuto incominciare dai Municipj, e finire con la suprema direzione dello Stato. Un modello ideale è uscito dalle mie considerazioni, perchè nella teoría non è possibile ammettere fuorchè le condizioni del giusto assoluto, del fattibile necessario, senza controsensi giuridici o senza sconcerti mecanici. Il *manco male* non può entrare nelle considerazioni teoretiche; il *manco male*, per sè indefinito, si può assumere nell'applicazione concreta ad un dato popolo posto in una data

---

motivi prudenziali. Nella republica romana questa parte era bene intesa. Non si trattava di dar pascolo ad una oziosità curiosa, ma di provedere alla sicurezza e alla libertà. La vita, le fortune e l'onore personale debbono essere protette dalla publicità. Ma negli altri oggetti conviene provedere alla libera quiete e alla maestà reverenda delle funzioni del Consesso deliberante.

Digitized by Google

età e con le date circostanze. Io dico dunque a' miei contemporanei: Ecco la mèta a cui parmi che dobbiate tendere. Consultate le vostre capacità, i vostri mezzi, le vostre circostanze, e fate i passi necessarj, evitando i falli violenti e le providenze non invocate dal bisogno, e rigettate dalla dominante publica opinione. Io preveggo che per lo meno andrò incontro alla taccia di *utopista*. Io rimetto fin d'ora i miei futuri accusatori al tribunale del tempo: esso farà piena e irrefragabile giustizia.

Digitized by Google

INSTITUZIONI
DI CIVILE FILOSOFIA
OSSIA
DI GIURISPRUDENZA TEORICA

PARTE II.
OSSERVAZIONI PRELIMINARI

DELLA PROTEZIONE CIVILE.

I. Idéa generale della protezione civile. Suo oggetto imperante nel régime degli Stati.

§ 2613. Sotto il nome di *protezione civile* che si vuole significare? = Il complesso delle funzioni del poter publico necessario sia ad assicurare il rispetto e l'ajuto che scambievolmente si debbono i cittadini nelle loro relazioni private, sia a tutelare direttamente gl'impotenti nei casi ne' quali niun privato assegnabile debba questa tutela, sia finalmente nel far ristabilire l'equità ingiustamente violata da chi che sia. = Per ora basti questa definizione, perocchè le cose che siamo per dire ne debbono largamente spiegare le parti e comprovarne la verità. In generale però questa definizione, la quale abbraccia la sola protezione civile *diretta*, e non l'*indiretta*, si può dare come vera in forza delle cose già premesse (Parte I. Lib. IV. Capi III. e IV).

§ 2614. In queste funzioni che cosa abbiamo compreso? Un ORDINE CIVILE, cui conviene conservare e difendere; di modo che venendo in qualche parte alterato, esso venga con l'autorità publica ristabilito. Proteggere il *disordine* non sarebbe *protezione civile*, ma spoglio, ladroneccio, tirannía. L'ORDINE CIVILE adunque forma l'OGGETTO proprio ed immediato di questa protezione. Dunque gli oggetti e le esigenze di

Digitized by Google

quest'ordine determinano le parti e la natura delle funzioni della protezione; dunque conviene conoscere che cosa importi quest'ordine, per conoscere quali funzioni si debbano prestare dal publico potere, e come e quando si debbano eseguire.

§ 2615. Come le società sono fatte per gli uomini, così i Governi sono fatti per le società. Questo è un assioma che si può dire dimostrato dopo ciò che fu detto di sopra, e che d'altronde non si può controvertere se non si crei un altro mondo, o s' impastino altri uomini. Quali sono le conseguenze di questo principio?

1.° Che gli ordini della società e dei Governi sono essenzialmente *subordinati* ed unicamente famulativi degl' interessi di questi uomini, di modo che qualunque deviazione o renitenza a questo servigio è un gravame ed un' ingiuria recata a questi uomini.

2.° Che l'ordine della società, facendo astrazione da qualunque forma speciale di Governo, è così predominante su quello del Governo, che qualunque sia la forma del Governo, devesi assumere l'ordine sociale come legge fondamentale prima ed assoluta, alla quale l'esistenza e le funzioni del Governo debbono essere subordinate.

3.° Che l'*ordinamento civile* forma propriamente l'oggetto massimo e primo della costituzione politica di uno Stato. Esso è tale, che una nazione non può dirsi legitimamente costituita fino a che le condizioni della civile convivenza non siano effettuate. Dunque un popolo potrà cambiar cento volte forma di Governo senza che lo Stato sia mai legitimamente costituito. Allora soltanto lo sarà, quando siano effettualmente adempiute le condizioni dell' equità tanto nel *modo di esistere* dei cittadini, quanto nella *potenza* di far valere questa equità. La forma del Governo non costituisce l'ordine civile, ma solo un mezzo per conservarlo, difenderlo e ristabilirlo.

II. *Dell'ordinamento civile. Sua unione co'l governativo per fondare la protezione civile.*

§ 2616. Non confondiamo l'*ordinamento civile* con l'*ordine civile*. Il primo cade su la sola *costituzione* dei poteri proprj della società, fatta astrazione da quella del Governo; il secondo cade su 'l *sistema stesso della convivenza*. Se in questo si volesse comprendere anche la parte organica, dovremmo però sempre dire ch' esso forma *parte* dell'ordine, e non *tutto* l'ordine civile. A fine di chiarire vie più queste idée io mi valerò di un esempio. « La rivoluzione di Francia (dice un

Digitized by Google

» eccellente storico (1)) non ha solamente modificato il potere politico, » ma ha cangiato eziandio tutta l'*interna esistenza* della nazione. Le » forme della società del medio-evo esistevano ancora. Il territorio era » diviso in provincie nemiche, e gli uomini erano distribuiti in classi » rivali. La nobiltà, contuttochè avesse perduta la sua antica potenza, » nondimeno aveva conservate le sue distinzioni (2). Il popolo non pos- » sedeva verun diritto; la regia podestà non aveva limiti; e la Francia » era abbandonata alla confusione dell'arbitrario ministeriale, di diverse » forme particolari di régime provinciale, e di privilegi di corporazioni. »

« A questo stato di cose abusivo la rivoluzione ne sostituì un altro » più conforme alla giustizia, e più adatto ai tempi nostri. Essa rimpiaz- » zò l'arbitrio con le leggi, i privilegi con l'eguaglianza; essa sbarrazzò » gli uomini dalle distinzioni delle classi, ed il territorio dalle barriere » delle provincie; l' industria dagl' intralci delle corporazioni e delle » maestranze; l'agricultura dalla soggezione feudale e dalle decime; la » proprietà dai vincoli delle sostituzioni: ed essa ha tutto ricondotto ad » un solo stato, ad un solo diritto, ad un solo popolo. »

Benchè quì non sia stata accennata che una riforma riguardante lo stato delle cose e delle persone, nè si vegga la sua azione su la libertà di coscienza e su i diritti di famiglia, su la libertà di petizione, e di discutere le opinioni politiche, e su altre condizioni della comune equità; ciò non ostante può somministrare un esempio dell'ordinamento legale dei poteri civili, del quale abbiamo parlato.

§ 2617. Ma riducendo la cosa alla realità del fatto, questa riforma in che si risolve? In una dichiarazione della volontà di un popolo, il quale intima ai privilegiati ed ai governanti di non voler vivere più sotto il giogo feudale e militare, nè dei monopolisti di arti e mestieri; ma d'ora in avanti di voler effettuare le leggi della vera equità civile, raccomandata dal comune interesse, e santificata dalla stessa religione. Per far ciò abbisogna volontà costante e forza prevalente. Per mantenere poi questo proposito occorrono le buone armi e le buone leggi, le quali in ultima analisi non sono che la forza publica sostenuta da una illuminata e costante sociale volontà. Emanata questa volontà, tocca ai direttori della publica potenza il farla valere e l'applicarla ai casi convenienti; come tocca ad una nazione il far sì che un Governo pensi, voglia ed

---

(1) Mignet, *Histoire de la révolution française depuis* 1789 *jusque au* 1814. *Introduction*. Seconde édition. Paris 1824 par Didot.

(2) Ed aggiungasi una moltitudine di diritti territoriali e di privilegi onerosi, come lo prova la lunga lista delle abolizioni fatte dalla prima Assemblea.

Digitized by Google

operi sempre, onde farla valere. Senza di ciò una rivoluzione riesce un colpo di mano passeggero, il quale lascia il doppio dolore dei sacrificj fatti per eseguirla, e della perdita del frutto che si aveva acquistato.

§ 2618. L'abolizione dei privilegi, dei vincoli e della diseguaglianza legale costituisce una condizione soltanto *negativa* del civile ordinamento; la mera *eguaglianza* fra i cittadini non costituisce l'ordine civile effettivo, di cui parliamo. Sotto un Califo e sotto un Kan dell'Asia tutti i membri dello Stato si possono riputare eguali. Ivi non esistono classi aristocratiche, nè sacerdotali privilegiate; ivi, se si vuole, esiste una sola Legislazione ed uno Stato uniforme: ma esiste perciò un *ordinamento civile?* Non mai. Dunque a costituire l'ordinamento civile, oltre di abolire il privato predominio, si ricerca lo stabilimento di poteri legislativi ed amministrativi, co' i quali si effettuino le condizioni del sociale contratto. Posti i poteri così, il Governo può esercitare la civile protezione. Quì essa viene considerata come funzione di un Governo. Volendo assicurare questa funzione, è necessario che un Governo non sia spensierato e depredatore come gli asiatici; ma per lo contrario attivo e zelante amministratore dello Stato, e tale che non pensi fuorchè al suo famulato. Dunque a costituire la *protezione civile* ricercasi tanto l'ordinamento della nazione, quanto quello del Governo. Senza loro potrete figurarla come possibile e desiderabile, ma non concepirla come effettibile e sussistente in natura. In questo senso lo stato civile di una nazione, quantunque composto dei poteri legali discernibili degli uomini, delle società e del Governo, forma un solo ed indivisibile complesso così unificato, che in atto pratico l'ordine civile non si può mantenere è proteggere senza del governativo, ed il governativo non si può raffrenare che con l'opinione e co' i poteri concordi degl'individui. Ciò che vorranno e permetteranno i più costituirà sempre la sorte di uno Stato; talchè una grande nazione unita, non assoggettata ad armi straniere, sarà sempre in ultima analisi l'autrice del proprio modo di essere.

III. *Che la cognizione delle condizioni generali di ragione dei poteri civili non basta. Sino a qual segno si possa supplire in questa parte.*

§ 2619. Dopo aver figurato le cose nel loro senso *complesso*, conviene mentalmente scomporle, onde ricavarne le nozioni ed i principj direttivi. Qui ci proponemmo di dare la collezione di quelli che riguardano la protezione civile. Abbiamo ora osservato che per trovare questi principj conviene studiare l'ordine civile in sè stesso. Ora richiamando ciò che

Digitized by Google

fu detto di sopra, noi conosciamo già le condizioni essenziali di questo ordine. Pare dunque che altro non rimanga, che dedurre i principj valevoli a dirigere le relative funzioni. Ma considerando le cose più addentro, noi ci accorgiamo che circa le varie *funzioni* pratiche non abbiamo quanto basta per discendere a particolari, perocchè le condizioni segnate somministrano bensì *limiti* di equità che non si possono impunemente sorpassare, ma non suggeriscono PROVIDENZE acconce ed opportune, le quali è d'uopo sanzionare specialmente nel régime equo di società agricole e commerciali come le nostre. Io sarei ben lieto se potessi in questa seconda Parte insegnare tali providenze acconce ed opportune; ma debbo dichiarare che quì io non posso che fondarne i *titoli*, mostrarne la *natura* e fissarne i *limiti*, riserbando alla terza Parte di avvertirne l'opportunità, di tracciarne la maniera, e d' indicarne la pratica specificazione. Precarie e senza deduzione dimostrata riuscirebbero le providenze pratiche ch'io mi studiassi di quì recare in mezzo, perchè mancherebbe la cognizione certa dei titoli, della natura e dei limiti particolari ai singoli poteri civili. Una massa ancora compatta sta avanti agli occhi nostri, nella quale ci venne fatto di raffigurare in confuso alcuni grandi corpi, senza che ancora ne abbiamo distinti i titoli speciali, l'individuale natura, ed i precisi confini. Per la qual cosa noi distinguiamo ciò ch'è di ragione necessaria per sottoporlo a sanzione civile, da ciò che dobbiamo abbandonare allo spontaneo impulso della natura padroneggiata soltanto indirettamente dalle buone leggi e dalle buone armi, come conviene appunto alle condizioni della socialità. Bisogna dunque discendere dalle somme generalità, passare a cogliere e dimostrare questi titoli speciali, a conoscere la loro natura, a discernere i loro confini, ed assoggettarsi così ad uno studio graduale e progressivo, co 'l quale se si spaventa l'inerzia ed una impaziente curiosità, si soddisfa alla ragione, e si serve solidamente alla causa dell'umanità.

In conseguenza di queste deduzioni quale sarà (in ordine logico) la prima ricerca da instituirsi?

RISPOSTA.

§ 2620. Raffigurare e distinguere la padronanza originaria. Dopo ciò passare a comporla entro i límiti della necessità con lo stato migliore della civile convivenza. — Procedendo in questo modo, ritorniamo al centro primo e massimo, d'onde partono ed al quale ritornano tutti i raggi della civile filosofía. Con la prima ricerca noi tentiamo di scifrare il grande monogramma, da noi appellato co 'l nome di AMORE DEL

Digitized by Google

BENE, e che da poi vedemmo espresso nel voto perpetuo delle genti, di ottenere pace, equità e sicurezza, e nel loro movimento incessante per conseguire questo bene. Con tale ricerca intendiamo di conoscere più da vicino i mezzi per soddisfare questo amore, e di segnare l'utile movimento di questi mezzi, i quali già prima comprendemmo co 'l nome generale complessivo ed astratto di *conservazione mediante il perfezionamento*, sempre invocata, sempre tentata, ma sempre imperfettamente ottenuta dagli uomini.

§ 2621. Conviene però avvertire e tener sempre presente, che noi in questo primo studio non possiamo addurre fuorchè principj e regole di prima *posizione*, e però che sarebbe precipitata ogni loro applicazione pratica, a riserva soltanto di quelli che si riferiscono a diritti o a doveri *negativi*, i quali non soffrono nè modificazioni, nè eccezioni. Quest'avvertenza è importante sì per evitare i due viziosi estremi tanto di un inflessibile ed antinaturale rigorismo, quanto di una disoluta e disastrosa libertà; e sì per non deformare e annientare il vero concetto dell'ordine di ragione, il quale, pieno di varietà e di vita, rifugge gli scheletri gelati del trascendentalismo.

IV. *Prima idea articolata della padronanza originaria.*

§ 2622. Come nel mondo non esistono che dati uomini con un dato ingegno, con dati appetiti e con date forze; così pure non esistono che dati mezzi di cognizioni, di soddisfazioni e di strumenti, e quindi date produzioni di questi uomini. Tali *mezzi* in primo luogo sono i poteri di questi uomini diretti da queste cognizioni, spinti da questi appetiti, ed ajutati da questi strumenti, sia naturali, sia artificiali. Questi poteri, in quanto *appartengono* e stanno in mano dei rispettivi uomini, assumono il nome di PROPRIETÀ. (Cap. I. Parte I. n.° II.)

Per la qual cosa noi distinguemmo una *proprietà personale*, una *proprietà reale*, una *proprietà morale* ed una *podestà domestica*, tutte logicamente anteriori allo stato sociale, e tutte comuni anche agli uomini viventi fuori della civile società, alla quale ognuno appartiene.

§ 2623. E siccome questi poteri e proprietà sarebbero inutili, o, a dir meglio, realmente sarebbero nulle, se non fossero accompagnate con la rispettiva ed inviolata indipendenza e libertà, e non si potessero difendere e serbare integre al caso di offesa; così l'indipendenza, la libertà e la tutela, egualmente competenti a tutti gli uomini ed egualmente inviolabili, costituiscono le *condizioni* indispensabili di questi poteri proprj, ossia di queste proprietà. Così vedesi che queste tre specie di

Digitized by Google

proprietà, unitamente alla domestica podestà, formano le PARTI massime ed integranti, inseparabili e sempre cooperanti, della padronanza originaria; e nello stesso tempo l'indipendenza, la libertà e la tutela, egualmente inviolabili, ne formano le CONDIZIONI assolute comuni. La padronanza suddetta risulta da queste parti e da queste condizioni. Di queste condizioni noi ci occupammo di proposito nel Libro II. della Parte I. Ora si domanda, prima di tutto, quale sia l'idéa che ci dobbiamo formare delle parti suddette. Quì giova richiamarle tali e quali furono già sopra descritte. Eccole (vedi Parte I. Lib. II. Capo ultimo, n.° VI. § 1709).

1.° Possedere e godere la propria persona illesa, libera, e sicura da qualunque offesa e vincolo, tutte le volte che io non offenda i diritti di alcuno: lo che appellasi PROPRIETÀ PERSONALE.

2.° Possedere e godere liberi, illesi e sicuri gli oggetti necessarj alla sussistenza, alla sanità ed agli altri miei bisogni, ed inoltre accrescerli e commerciarli senza offendere l'eguaglianza altrui: lo che compendiosamente appellasi PROPRIETÀ REALE.

3.° Possedere e godere integro, illeso e sicuro il buon nome a norma del merito mio; nutrire la credenza religiosa più accetta che mi persuade; acquistare le cognizioni migliori, comunicarle liberamente, e via discorrendo: lo che tutto viene compreso sotto il nome di PROPRIETÀ MORALE.

4.° Unirmi in matrimonio, stabilire una famiglia, reggerla ed amministrarla liberamente, salvi i diritti dei membri e la civile tutela, senza che verun privato pretenda comandare in casa mia: lo che compendiosamente viene designato co 'l nome di PROPRIETÀ DI STATO DOMESTICO.

5.° Quì poi aggiungo: vivere in istato di civile società in seno o a quella che mi vide nascere nel di lei grembo, o a quella che per un libero accordo mi accolse come suo cittadino, e godere di tutti i diritti d'equa protezione e di soccorso in qualità di membro privato: lo che si può appellare PROPRIETÀ DI STATO CIVILE.

§ 2624. Dopo le cose discorse altrove, la sola enunciativa di queste specie di proprietà non abbisogna d'essere dimostrata come esprimente le *prerogative* fondamentali costituenti gli oggetti primi della civile protezione. Allorchè per la prima volta io le presentai, mi fu necessario, a fronte della pretesa dei nemici del genere umano di comandare l'ignoranza e la barbarie, ed anzi di relegare gli uomini nel posto delle bestie, per usurpar essi quello di assoluti dispositori; mi fu, dissi, necessario dimostrare il sacrosanto diritto di acquistare le utili cogni-

Digitized by Google

zioni e di commerciarle. Ivi pure accennai che stolti sono i congressi solenni degli animali notturni, onde decretar mandati di cattura contro il Sole, il quale maestoso e possente si alza loro malgrado su l'orizonte, ed in onta delle loro strida e dei loro clamori disipa le tenebre da essi predilette.

§ 2625. Se voi mi domandate se *tutti* gli oggetti della Ragione civile siano compresi nella fatta enumerazione, io vi risponderò con la testimonianza dei migliori Codici. Ivi vedrete che tutti versano su i soli cinque articoli ora annoverati. Se poi consultate i Codici criminali, e studiate le diverse classi di pene, voi v' accorgete tantosto ch' esse si riferiscono alle cinque classi di proprietà ora descritte. Così le pene afflittive corrispondono alla proprietà personale, le pecuniarie alla reale, le infamanti alla morale, le interdicenti alla proprietà dello stato di famiglia e di civile società. Se voi esaminate le collezioni delle leggi sì statuenti che giudiziarie civili, criminali e di vigilanza su le persone, voi tosto vi accorgete ch'esse tutte si aggirano intorno ai cinque oggetti quì espressi. Se percorrete gli oggetti ai quali servono le civiche provisioni, voi riscontrate che si riferiscono agli stessi oggetti. Se noi non sapiamo quali siano le sanzioni positive di tutte queste leggi, e però quali ne siano stati i principj direttivi, noi sapiamo certamente il campo su 'l quale versano, e quindi i confini entro i quali sono contenuti. Come nel gettar l' occhio sopra un mappamondo geografico comprendiamo le cinque parti del globo terraqueo; così gettando l' occhio su 'l complesso dell' ordine civile comprendiamo i cinque generi di proprietà di cui è composto.

V. *Aspetto, sotto il quale si debbono assumere le cinque proprietà, onde dedurne i principj direttivi di ragione della protezione civile.*

§ 2626. Dopo d'esserci così assicurati della *qualità* e della *estensione* intiera degli oggetti da contemplarsi, ci rimane a sapere sotto quale *aspetto* e dentro quali *termini* debbano essere contemplati, onde dedurne i convenienti principj di ragione. Domando adunque quale sia l'*aspetto competente*, sotto il quale si debbono assumere e trattare i cinque generi di proprietà sopra ricordati. Ognuno mi risponde, che se noi dobbiamo trattare della proprietà personale, non dobbiamo certamente dare insegnamenti nè di medicina, nè di chirurgia, nè di ginnastica, nè d' igiene; ma solamente di Diritto e di Politica: vale a dire, dobbiamo insegnare i principj di ragione che riguardano la reciproca indipendenza di ogni uomo, e ciò che ognuno può esigere da' suoi simili intorno al-

Digitized by Google

l' esercizio della sua personale incolumità e libertà, e nulla più. Così pure parlando della proprietà reale, noi non dobbiamo dar precetti nè di agricultura, nè di arti, nè di commercio, nè di azienda domestica, e via discorrendo; ma solamente insegnare i principj di ragione riguardanti i possessi di ogni uomo, e ciò che può esigere da' suoi simili intorno all'acquisizione, alla conservazione, all' uso delle cose godevoli, e nulla più. Venendo alla proprietà morale, noi non dobbiamo suggerire quali rami di scienze e di arti si debbano studiare e comunicare; quale sia l'educazione individuale che convien dare; con quali forme debbasi adorare la Divinità, ed implorare i suoi beneficj; con quali modi acquistare nome e grazia presso altri; e via discorrendo: ma solamente quale rispetto debbasi usare verso chi che sia nell' esercizio di queste facoltà, e per quali modi farle cospirare al buon sistema della civile convivenza.

§ 2627. I beni ed i mali che ognuno può riportare dall' esercizio lecito delle sue prerogative non formano l' oggetto della Ragione civile: essa non è una pedagogía personale, come lo potè essere nell' assoluta infanzia della società, e come la vediamo descritta nei vecchi annali del Perù e nelle instituzioni del Paraguai. Se con la civile protezione l'Autorità publica intende pareggiare le utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, essa non si avvisa di operare questo pareggiamento con l'ingerirsi nell'amministrazione privata, ma solo co 'l difendere dalle offese e dagli attentati che minacciano la rispettiva padronanza. Pensate voi alla Ragione criminale? la cosa è per sè palese. Pensate voi alla Ragione civile? osservate, prima di tutto, ciò che concerne le *persone*. Voi vedete che quanto alle donne essa intende prestare un punto d' appoggio alla loro civile indipendenza. Voi vedete che per li minori e per gli altri incapaci vuole integrare le persone, per porli a livello dei maggiori capaci di amministrare il fatto loro. Pensate voi ai Comuni, alle Corporazioni ed ai publici Stabilimenti? essa vuole guarentirli dalle infedeltà dei loro amministratori. Pensate voi agli uomini che commerciano con pieno diritto? essa vuole prevenire le frodi, gli errori, le soperchierie, con tutti gli agenti anche materiali del commercio, sia con le notificazioni ipotecarie, sia con le scritture notarili, ec. Quanto poi alle *cose*, noi ne vedremo più sotto gli esempj simili.

§ 2628. In tutte queste funzioni l'Autorità publica non interviene per ingerirsi nell'esercizio della privata padronanza; essa la illumina, la soccorre, la raffrena, ma non la usurpa. Se vogliamo sapere con quali *mezzi* essa esercita questa civile protezione, noi la troviamo usare

Digitized by Google

dei seguenti; cioè: 1.° delle leggi; 2.° della vigilanza; 3.° della giustizia; 4.° della tutela officiosa.

Con questi mezzi cerca di pareggiare fra i cittadini le utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà. Per tale maniera essa non è che l'applicazione delle clausole del sociale contratto, quale fu già esposto, l'effetto del quale dev'essere il massimo impero delle leggi con la massima latitudine della libertà; il massimo rispetto delle prerogative altrui con la massima partecipazione dei beneficj; la maggiore indipendenza reciproca nel migliorare con la maggiore concordia nel convivere. Ecco l' *aspetto competente* che dobbiamo assumere, nè mai abbandonare.

VI. *Necessità di cogliere questo aspetto, e di non eccederne i confini.*

§ 2629. Questo aspetto forma l'argomento proprio della dottrina: esso costituisce l'*oggetto logico* e l'*oggetto tecnico* dei principj direttivi che dobbiamo esporre, e non l' *oggetto materiale*. Quest' oggetto materiale consiste nella vita, nella roba, nell'opinione, nelle famiglie, nelle unioni, e via discorrendo.

§ 2630. Fino a che teniamo presenti questi oggetti materiali, non sapiamo dentro quali confini debba restare il poter publico, il quale ad ogni tratto deve intervenire per rattemperare le ragioni della privata padronanza con quelle della convivenza. Se un Legislatore non dev'essere nè così cieco, nè così spensierato da non prevenire le occasioni delle discordie, cui l'astratto diritto della padronanza praticato cagionerebbe, per esempio, fra due proprietarj contigui, sia di campagna, sia di città; egli dall'altra parte non dev' essere nè così scrutatore intolerabile, nè così regolatore seccante da assoggettare i cittadini a milliaja di minute discipline, unicamente per ridurre uno Stato alla forma d'un reggimento che si move a suono di tamburo. Con la prima maniera egli si fa reo di denegata providenza; con la seconda di eccesso di potere. A prevenire questi due estremi, che si possono verificare non solamente in senso diviso fra Governi di nazioni diverse, ma in senso unito e sotto lo stesso régime, tendono appunto le distinzioni e le specificazioni quì accennate. Io mi astengo dal ricordare un terzo modo ancora più disastroso di statuire su la Ragione civile, il quale consiste nell'aggiungere violenza a violenza, per cui ne sorge un sistema doppiamente mostruoso. Io ne potrei citare un esempio parlante e vivente nell'Inghilterra assoggettata alla sua tassa dei poveri, o limitarmi eziandío al fatto di Enrico VII. re d'Inghilterra, il quale volendo lasciar sus-

Digitized by Google

sistere la prima violenza dei possessi territoriali, ricorse ad una seconda per temperare la prima. Ma ciò eccederebbe i limiti delle presenti osservazioni.

VII. *Intenti e limiti di ragione dell'azione protettrice della publica Autorità nell'esercizio delle private proprietà. Idéa conseguente della Ragione civile.*

§ 2631. E quì cade un' avvertenza massima e capitale, dalla quale dipende tutta la riuscita dell'ordinamento, e quindi della possanza dello Stato. Noi parliamo dell'*intervento della publica Autorità nel proteggere l'esercizio delle cinque proprietà suddette, raffigurate da prima in un senso semplice ed assoluto.* La conservazione co 'l perfezionamento individuale importa ampliazioni di poteri, ed aumento di benessere per ognuno. Pace, equità e sicurezza scambievole importano ampliazione di possanza, e quindi sicurezza per tutto lo Stato. Ma per ottenere tutto questo quale sarà la *posizione centrale* che si dovrà figurare nelle forze naturali? Da una parte dobbiamo considerare che ogni uomo nelle cinque proprietà spiega una forza indefinita, che tende incessantemente ad allargarsi; ma che oltre un certo segno incontra guerra con gli altri, e produce disoluzione e violenza abituale. Quì esistono adunque due azioni: l'una *dilatante* dal canto dei singoli, e l'altra *coibente* dal canto della moltitudine contro i singoli. Questa si deve esercitare co 'l potere publico raffrenante delle leggi, e con la vigilanza governativa. Ora qual è il punto nel quale si deve arrestare questo potere raffrenante?

§ 2632. Ogni mecanico vi risponderà che questo punto sarà quello nel quale voi ottenete lo scopo che vi proponeste nel costituire la vostra machina. Ma voi vi proponete di ottenere pace, equità e sicurezza fra tutti. Dunque l'intervento del poter publico coibente su le cinque proprietà particolari non potrà eccedere impunemente i rigorosi limiti della NECESSITÀ di provedere alla pace, all'equità, alla sicurezza. Ma per l'essenza stessa della società, oltre di usare un *potere raffrenante*, si deve talvolta usare il *soccorso*. Quale sarà il punto normale su questo proposito? Anche quì la ragione vi risponde essere un' incolpabile necessità ed una positiva impotenza del socio.

Ecco il criterio unico per sapere in quali casi l'Autorità publica possa, *a titolo di civile protezione diretta*, intervenire nell'esercizio delle dette proprietà, e fino a qual segno possa ella usare questo intervento. — Io parlo per ora di questo titolo, imperciocchè ne rimane un altro eminente.

Digitized by Google

§ 2633. Per la qual cosa, fingete voi che continui siano i possessi di due terre? Voi non sarete un così stolido trascendentale da venerare la linea matematica di confine, ben sapendo che ognuno volendo guardare il suo e volendo agire su 'l confine geometrico, se altrimenti non si provegga, ecciterà certamente continue gare, praticherà usurpazioni inevitabili, e passerà a violenze, ed anche al sangue. Dunque il Legislatore, cui stia a cuore la pace, l'equità e la sicurezza, imiterà Solone, che stabilì le rispettive distanze per fabricare e per iscavare. Queste distanze comandate sono atti di *publica Autorità*, e le leggi che le prescrivono sono veramente *politiche*, perocchè nei rapporti dell'individuale eguaglianza non ne trovate il titolo. Ma queste leggi pongono le distanze non a capriccio, ma nei soli casi di *necessità*, e dentro i limiti della necessità. Tutti i servigi prediali comandati dalle giuste leggi, conosciuti sotto il nome di *legali servitù*, sono di questa natura. Essi sono tante specie di limitazioni alla privata ed assoluta proprietà, comandate in vista d'evitare ingiurie e di procurare maggiori benefici nella civile convivenza, reclamati da un'assoluta necessità altrui. Così la regola di dar leggi solamente quando fa bisogno, giusta l'indole del bisogno e dentro i limiti del bisogno, non può mai soffrire eccezione. Il titolo di guarentire nello scambievole esercizio delle cinque proprietà la pace, l'equità e la sicurezza, è egualmente eterno, indeclinabile, ma esclusivo. Dico anche *esclusivo*, perocchè se co 'l pretesto di procurare utile diretto, oltre i limiti del sociale contratto già spiegati, sia al proprietario, sia al manifatturiere, sia al commerciante, l'Autorità publica volesse direttamente comandare qualche cosa, essa sarebbe essenzialmente tirannica. Se ti sta a cuore di migliorare le condizioni del tuo popolo, sciogli i vincoli ingiuriosi, somministra i mezzi necessarj alle comunicazioni, illumina l'opinione, presta incentivi, incoraggisci co' i premj, e non violentare con uno zelo indiscreto.

§ 2634. Chiunque voglia arbitrare in questa parte sapia ch'egli attenta alle prime sorgenti della vita degli Stati; sapia ch'egli esercita una mortale e lunga ingiuria, tanto più micidiale quanto meno clamorosa. Ecco le massime con le quali l' Autorità publica può intervenire nell'esercizio delle private proprietà. Questo intervento devesi considerare come una lega per rendere un metallo unito e maneggiabile. La Ragione civile abbraccia tanto il metallo primitivo, quanto la lega. Il primo risulta dai puri rapporti della individuale egnaglianza, e può dirsi *puro privato*; il secondo risulta dai rapporti della convivenza, e può dirsi *sociale puro*, e costituisce le leggi di ordine publico già definite. La

Digitized by Google

Ragione civile è un risultato di ambidue: essa riguarda soltanto le persone, lo stato e l'interesse immediato dei singoli, e le azioni legali di questi singoli.

§ 2635. Non confondiamo le *relazioni sociali* co' i CONTATTI PRIVATI in società, come taluni praticarono. I contatti privati, dei quali parliamo, sono le posizioni accidentali di commercio, di conoscenze particolari e di conversazione; le relazioni sociali per lo contrario abbracciano non solo quelle dei singoli co'l tutto, ma le posizioni invisibili, interessanti, abituali, quali senza i contatti eventuali esistono in società. Quando io vado in una bottega od in una piazza poste in sito a me comodo, veggo le manifatture e le vittovaglie, e trovo l'effetto di mille relazioni per me interessanti, nelle quali non esiste veruna obligazione particolare verso i tali mercanti e venditori, dovrò io dire d' essere in uno stato *extra-sociale* con loro, come alcuni imaginarono? Con la materiale dicotomia scolastica, praticata da taluni, è impossibile trovare nè la ragione dei *contemperamenti* delle private proprietà, nè il fondamento delle leggi di *ordine publico* rigorosamente inteso e già definito, e formarsi la vera idéa del civile Diritto. Con questo modo grossolano di pensare non si distingue fuorchè un crudo diritto personale, isolato, diretto dall'*eguaglianza* individuale, ed un diritto governativo di comandare e di obedire fra Principi e sudditi, e si perde interamente di vista l' imagine del Diritto civile, che deve risultare nelle umane società.

§ 2636. Per mala sorte della dottrina, questa vera imagine sfuggì a quasi tutti i pensatori, mentre pure si fa sentire in tutte le buone Legislazioni, nelle quali vediamo in ogni ramo intervenir leggi di *ordine publico* incarnate con le leggi civili, come la lega nelle monete commerciate. Forse passerà ancora molto tempo prima che la vera indole del civile Diritto sia resa famigliare, anche perchè torna conto a molti di sgranare gli uomini, non palesare ad essi gl' interessi comuni che li uniscono, ed i limiti dei sacrificj che si possono loro imporre. Co 'l lasciare agli uomini una individuale eguaglianza, come ai sudditi turchi e persiani, e passare di salto ad un padrone di fatto, si stabilisce una dottrina comoda e spedita pe 'l despotismo. Co 'l restringere il Diritto civile alle sole *obligazioni particolari contratte* fra me e il terzo, e co 'l rigettare ogni altra relazione ad un Diritto detto EXTRA-SOCIALE, si toglie ogni freno ed ogni regola visibile per sanzionare le leggi di *ordine publico*, e generare il senso della cosa veramente civile.

Digitized by Google

VIII. *Confini fra la protezione civile e le provisioni civiche.*

§ 2637. Fino a quì che cosa abbiamo veduto? La sola parte *compositiva* ed *impulsiva* della civile protezione, in quanto può dipendere dalla potenza e dalla prudenza umana. Ma ci dobbiamo ricordare della forza centrifuga degli elementi del mondo delle nazioni; ci dobbiamo ricordare delle prepotenti contrarietà sia della fortuna, sia dello stato sfavorevole dell'educazione in certi tempi e luoghi. Non dobbiamo poi mai dimenticare che in mezzo al mondo reale noi intendiamo di fabricare un altro mondo, per quanto a noi utile, senza por mente se tutto quello che bramiamo sia veramente possibile. Qual è la conseguenza di tutte queste considerazioni?

Che come esiste una parte *compositiva* ed *impulsiva* della civile protezione, così pure deve esistere una parte *assicurativa* e *difensiva*. Ecco le leggi penali; ecco la vigilanza publica; ecco la giustizia contenziosa. Come dunque fummo invitati a segnare i principj direttivi della *Ragione civile statuente*, che versa su le cinque annoverate proprietà; così veniamo invitati a porre i principj della *Ragione criminale statuente*, della *giudicante* sia *civile* che *criminale*, e finalmente della *sorvegliante* o *preveniente* direttamente le male opere personali dei cittadini.

§ 2638. Dico *la sorvegliante e preveniente direttamente le male opere personali dei cittadini;* e ciò dico per tracciare la vera linea di confine fra la PROTEZIONE CIVILE e le PROVISIONI CIVICHE, le quali trovansi in un immediato contatto con la civile protezione, sia per soccorrere, sia per difendere; ed egualmente agiscono a prò dei cinque rami di proprietà sopra indicati.

§ 2639. Allorchè di fatti l'Autorità publica pensa a stabilire medici, speziali, chirurghi e mammane per li paesi, a vegliare su i mali epidemici e su quello che può nuocere alla sanità, a stabilire spedali ed altre diligenze di simile natura, essa provede alla PROPRIETÀ PERSONALE. Allorchè da una parte provede contro gl'incendj, le inondazioni e le ruine, e dall'altra parte con le buone strade di terra e di aqua stabilisce le comunicazioni; allorchè sanziona i pesi, le misure, le monete, assicura le materie d'oro e d'argento; allorchè agevola la libera concorrenza ai mercati, la difusione delle arti utili; allorchè mantiene case di libero lavoro in sussidio, e via discorrendo, essa provede alla PROPRIETÀ REALE. Allorchè destina ministri di morale religiosa, maestri di diverse discipline utili; autorizza o apre case di educazione, biblioteche, labo-

Digitized by Google

ratorj, gabinetti, teatri, scuole di arti, ec.; provede alla PROPRIETÀ MORALE.

§ 2640. Io potrei estendermi su i regolamenti riguardanti l'appoggio dato al *régime domestico*, e su gli altri concernenti l'incolato e le emigrazioni, per finire il quadro; ma i rami suddetti bastino, sì perchè non sono che esemplificazioni per far sentire un' idéa principale, e sì perchè su le *proprietà di stato domestico e di stato civile* non abbiamo, malgrado la vantata nostra civiltà, idée nè chiare, nè particolari, nè accertate.

§ 2641. Il fin quì detto serva per tracciare i confini fra le competenze della protezione civile e quelle delle civiche provisioni, benchè l'una e le altre tendano a favorire la stessa cosa, e versino su gli stessi oggetti. Dai confini rivolgendoci su 'l campo nel quale agisce la protezione civile, noi comprendiamo che la collezione intiera de' suoi principj direttivi viene riferita ai diversi rami sopra annoverati. Con l'uso di questi principj si promove l'opera solidale della civile protezione; e quest' opera solidale risulta appunto dal concorso degl' individui nell'essere operosi, rispettosi e cordiali; da quello della società nel prestare tutti i vantaggi di un' equa convivenza; e finalmente da quello dei Governi nell' illuminare e movere con le leggi, nell'affrenare con la vigilanza, nel correggere con la giustizia.

§ 2642. Io preveggo che i ciechi seguaci degli esempj e gli ossequiosi cortigiani dell'autorità troveranno strano ch' io aggreghi la *vigilanza personale* alla provincia della protezione civile, e quindi la renda ausiliaria della giustizia. Benchè questo non sia il luogo nel quale io debba trattare del ripartimento dei poteri governativi, del quale ho già fatto cenno nella Parte antecedente; ciò non ostante dirò, che se costoro bramassero una imponente autorità, io potrei citare un ordinamento di Governo, nel quale fu consacrato il principio, *che lo stato dei cittadini sta sotto la garanzia dei Tribunali.* Potrei poi soggiungere, che sottrarre la detta vigilanza dal Dicastero che presiede alla giustizia, egli è lo stesso che sottrarre gli occhi per lasciar lavorare le mani, e fare che le mani e gli occhi lavorino male, sì perchè manca unità di mire, di potere e di azione, e sì perchè fomentansi arbitrj che si collidono, per cui la publica e privata sicurezza ci va di mezzo.

§ 2643. So che il potere arbitrario ha creduto di guadagnarvi, e che lo smembramento eseguito da Luigi XIV. di Francia è stato avidamente imitato in altre parti di Europa; ma so del pari che questo smembramento ripugna alla vera sicurezza ed alla indivisibile unità di ogni

Digitized by Google

buona publica amministrazione, senza giovare quando più importa al potere di coloro che lo adottarono. Io dico poco: altro loro non rimane fuorchè l'obbrobrio di avere appestata la società con una feccia di oziosi e bugiardi delatori, i quali nell' atto che seminano la difidenza e l'abominio contro chi gli stipendia, fanno più profondamente concentrare l'odio, che scoppierà quando fa d'uopo con violenza maggiore, e preparare un titolo di una irrevocabile proscrizione. Questo effetto è abituale e quotidiano. Ora aggiungete gli altissimi misteri d' iniquità che tratto tratto vengono tramati e consummati dall'alto co 'l far ordire delitti o co 'l suscitare apparenze, onde compromettere, imprigionare e far perire uomini sì in particolare che in massa, o procacciare nuovi mezzi di potere, come ne abbiamo anche moderni esempj; e voi vi convincerete quanto alla comune sicurezza ed alla giustizia sia fatale questo smembramento. In breve: invece di giovare alla vera potenza degli Stati e dei Governi, con questo smembramento s' introduce una cancrena pestilenziale, che ne rode le viscere, e gl' incadaverisce. Per la qual cosa la vigilanza su le persone dev' essere unita alla giustizia civile e criminale, e quindi aggregata al dicastero della civile protezione.

IX. *Protezione di Stato. Idéa generale.*

§ 2644. Volendo conoscere tutta la mappa, dirò così, della civile protezione, credete voi che basti il fin quì detto? Voi avete sott'occhio le cinque proprietà che formano altretante prerogative del cittadino. Voi avete compreso in generale, che volendo vivere conviene provedere alla pace, equità e sicurezza; e però il poter publico deve intervenire con la Ragione civile, con la criminale, con la vigilanza e con le provisioni civiche. Ma ciò non basta ancora. Ogni cittadino devesi ricordare che se la società deve a lui prestare *protezione*, egli dal canto suo deve prestare la sua COOPERAZIONE, secondo la natura e le esigenze di una persona *individua* ed *immortale*, la quale abbisogna di conservarsi, di perfezionarsi, e di difendersi; e ciò facendo, conserva, perfeziona e difende tutte le private proprietà, talchè senza di lei la protezione sarebbe nulla.

§ 2645. Questa cooperazione ha tre parti. La prima consiste nel *coordinare* le maniere della privata padronanza in modo da costituire l' unità e l' armonia della vita e della potenza individua dello Stato; la seconda nel *prestare* servigi reali e personali, necessarj alla conservazione di questa vita e di questa potenza; la terza nell'*astenersi* dall'offendere la proprietà personale, la reale, la morale, e di régime unito

Digitized by Google

del medesimo. Le leggi che riguardano la prima parte sono di *ordine publico;* quelle che riguardano la seconda sono di *proprietà publica;* quelle finalmente che riguardano la terza sono di *tutela publica.*

§ 2646. Chiara, famigliare e dimostrativa convien rendere l'idea di queste cose, sì per togliere quell'ostinato conflitto che da tanti secoli esiste fra una misteriosa ragione di Stato atteggiata giusta le mire private di chi comanda, e una cieca ritrosía a contribuire u a servire alla cosa publica in chi obedisce; e sì per assicurare il grande nodo della potenza degli Stati. Mai in altra parte si fa sentire la verità del detto di Bacone, che l'uomo tanto può quanto sa, più che in questa; e in niuna parte più che in questa mancano buoni principj ed abondano cattivi esempj.

§ 2647. Noi abbiamo altrove spiegato che cosa si debba intendere sotto il nome di *Publico*, considerato tanto come persona, quanto come attributo (vedi Parte I. Libro V. Capo I). Ivi pure abbiamo definita la nozione della *cosa publica* e della *Ragione publica*, e dipendentemente da ciò abbiamo distinto le leggi di *Ragione publica* e di *ordine publico.* Ma questo Publico non è un ente morale astratto, nè una specie di genio disceso dal cielo in terra per mantenere, proteggere e dirigere gli uomini; ma realmente altro non è che l'aggregato di questi stessi uomini conviventi per ottenere il fine comune di conservarsi e di perfezionarsi.

§ 2648. L'esistere in istato di convivenza è di così assoluta necessità, che senza di questo stato rendesi impossibile la conservazione propria di questi uomini. Da ciò nasce un assoluto e necessario naturale dovere e diritto di socialità, dal quale necessariamente seguono altretanti diritti e doveri naturali in vista soltanto di coesistere e convivere in questo stato. Quì, come ognuno sente, si assume in considerazione la *personalità individua* del corpo sociale; di modo che si fa astrazione dai singoli rapporti degl' individui, e si considerano come altretanti elementi componenti un tutto, e coordinati alla conservazione e perfezione di questo tutto.

§ 2649. Con tale modo di vedere non bastano più i meri principj di *mio* e *tuo* particolare, e quindi non si pone mente in una maniera diretta alla pace, equità e sicurezza fra individuo ed individuo (benchè questa sia il frutto del sistema stesso solidale); ma unicamente si tiene conto della così detta *cosa publica*, e quindi dei mezzi necessarj per conseguirla. Allora il Publico apparisce come una PERSONA MORALE, la quale *ha diritto d' esigere* dai singoli cittadini e da ogni particolare

Digitized by Google

corporazione certi officj personali e reali, e quindi certe azioni ed omissioni, onde ottenere un' armonica e sociale conservazione e perfezionamento del tutto.

§ 2650. Questo diritto d' esigere gli officj suddetti viene da me appellato co 'l nome di AZIONE EMINENTE SOCIALE SU LE DIVERSE PROPRIETÀ DEI CITTADINI. Quì il nome di *azione* si assume appunto nello stesso senso che suolsi usare nel linguaggio forense. Ivi di fatto significa il diritto d'esigere da altri, anche co 'l soccorso della forza publica, ciò che ci è dovuto in forza d'un titolo di ragione. Quest'azione poi dicesi *eminente*, per significare non solamente essere di competenza della sociale sovranità, ma eziandío per indicare l'universale influenza ed intervento nell'esercizio d'ogni genere di proprietà. Ma, oltre quest'azione, esistono OBLIGAZIONI dello stesso stato, ossia doveri verso sè stesso, con l'adempimento dei quali si compie ogni altro officio necessario alla potenza sociale. Per formarsi una succinta e completa idéa convien salire ad un' idéa principale; e questa io la chiamo ECONOMÍA EMINENTE SOCIALE, preso il nome di *economía* in senso generale di régime o di providenza. Questa economía consta di due parti massime: la prima si può intitolare PROTEZIONE CIVILE; la seconda PROTEZIONE DI STATO.

§ 2651. Il Publico, come si è veduto, in forza dell'associazione ha diritti e doveri d' officio, a cui deve soddisfare tanto verso i singoli presi in compagnía, che verso i singoli presi per sè soli. In vista delle esigenze della privata convivenza ha diritto d'esigere dai singoli certe prestazioni reali e personali, necessarie all' ordine di questa convivenza; in vista poi delle necessità diverse dei singoli il Publico è obligato a prestare i mezzi da lui disponibili, onde soccorrere a queste necessità. Ecco le due parti massime della *protezione civile diretta.*

§ 2652. Ma come esistono esigenze della cosa privata, esistono anche esigenze della cosa publica. In virtù di tali esigenze il Publico ha diritti e doveri pure d'officio. Co' i primi esige dai cittadini certe prestazioni reali e personali, necessarie à soddisfare a queste esigenze publiche; co' i secondi presta i suoi servigi diretti in favore della cosa publica. Ecco le due parti della *protezione di Stato.*

X. *Azione eminente di Stato verso i cittadini.*

§ 2653. Parlando della prima parte, a molti si affacceranno quì alla mente le publiche imposte, il servigio militare, l'obligo di non farsi giustizia di propria mano, ed altri tali doveri; ma rozze ed imperfette sarebbero sì fatte specificazioni, se si volessero far valere come il com-

Digitized by Google

plesso dei diritti che cadono sotto quest'azione eminente. Forse altri crederanno di sostituire l'idéa d'un *eminente dominio* figurato dai Publicisti su i diversi generi di proprietà dei cittadini; ma anche questa nozione, d'altronde per sè vaga e non mai bene concordata dagli scrittori, non quadrerebbe con l'azione eminente della quale io intendo ragionare.

§ 2654. A parlare con verità, non può esistere dominio veruno eminente rispetto ai cittadini nel senso inteso da alcuni Publicisti. Il Publico non può nè ripetere nè imporre nulla al privato, che a titolo di *correspettivo* del sociale contratto, del quale fu già parlato. Quando una parte contraente in un contratto *sinallagmatico* esige dall'altra ciò che promise, esercita forse un dominio, o non più tosto una mera azione di correspettivo, la quale non offende in nulla la reciproca indipendenza? Tal è appunto tutto ciò che a titolo di dominio o di podestà eminente il Publico può esigere da ogni cittadino. Se in una società privata viene convenuto che i socj debbano intervenire in date ore, che debbano contribuire le date somme come correspettivo di altri vantaggi presi per iscopo della società; direte forse voi che quì intervengono dominio o podestà? Nulla di tutto questo. Altro non interviene, fuorchè la prestazione reale o personale di un correspettivo pattuito, senza del quale nè la società esisterebbe, nè potrebbe ottenere il suo intento.

§ 2655. L'azione eminente appartiene tanto alla protezione civile, quanto a quella di Stato. Essa, come ognun vede, non è precisamente nè la Legislazione, nè la Giustizia; perocchè la prima altro non fa che illuminare e dirigere l'universalità delle azioni scambievolmente interessanti dei cittadini, *a norma dei diritti per sè esistenti in natura*, e suppone per conseguenza il diritto eminente quì inteso. Quanto poi alla Giustizia, essa altro non fa che applicare queste stesse leggi in tutti i casi contenziosi, o farle eseguire. Per lo contrario l'azione eminente sociale modifica, dirò così, ogni specie di proprietà, sia nella sua estensione, sia nel suo esercizio; ed ingiunge eziandío alcuni officj sussidiarj, ad oggetto che tutti i movimenti particolari cospirino d'accordo ad un grande ordine comune e centrale, dal quale sorge la vera vita e la vera potenza dello Stato, ed in conseguenza la maggiore potenza e la maggiore prosperità dei particolari individui. Tutti i raggi delle relazioni private vengono diretti con quest'ordine verso un solo scopo, cioè verso la potenza, il quale dal canto suo, a guisa del sole posto nel centro di un sistema, difonde la vità e l'armonía su tutti i corpi che cadono sotto il sistema da lui predominato. Questi corpi vengono appunto diretti con

Digitized by Google

l'azione stessa del tutto; e raffrenando e movendo i poteri singolari, introduce nei medèsimi le modificazioni ed i movimenti di cui parliamo.

§ 2656. Per la qual cosa dobbiamo distinguere la RAGIONE DI STATO dalla RAGIONE CIVILE, benchè realmente in atto pratico sia impossibile separarle, e (*si debba*) pensare che ambedue si scambiano i loro servigi, per produrre in fine una sola opera solidale con gli stessi uomini e con gli stessi motori. I loro motivi sono distinti; ma il fine ultimo è comune. L'una assume l'unità, la conservazione e la potenza del tutto; l'altra assume la pace, l'equità e la sicurezza dei singoli. Ma ambedue vogliono ottenere la migliore conservazione e il migliore perfezionamento sociale mediante l'azione tutelante ed educante del Governo.

Quindi la Ragione di Stato serve alla civile nel proteggere l'esercizio delle cinque proprietà componenti la privata padronanza; viceversa la Ragione civile serve a quella di Stato nell'atteggiare l'esercizio di questa padronanza in modo che ne risulti l'unità, la stabilità e la possanza della sociale esistenza. Da questo solo ricambio e da questa indivisibile cospirazione soltanto si può far risultare la pienezza e la sicurezza delle proprietà private; talchè ogni apparente restrizione è realmente un'ampliazione, ed ogni preteso sacrificio è realmente un beneficio. Ecco in qual guisa dobbiamo concepire l'azione eminente sociale determinata dalla Ragione di Stato.

XI. *Come intervenga la Ragione di Stato nelle azioni dei privati.*

§ 2657. E per venire a qualche specificazione, si osservi che se parliamo della *proprietà personale*, oltre il troppo segnalato servigio militare, occorrono tutte le maniere di comune convivenza, per le quali non sarebbero permesse in società mille e mille azioni, le quali nè la Morale, nè il Diritto potrebbero proibire all'uomo solitario e dissociato, nè all'uomo civile medesimo entro le mura della sua casa. Tutto ciò che appartiene alla decenza, al pudore, al non frastornare, al non tumultuare, ed a cento altre cose che si chiamano *di buon ordine* e *di tranquillità*, e via discorrendo, può servire d'esempio a queste modificazioni e restrizioni nell'esercizio della proprietà personale, ossia della libertà individuale.

§ 2658. Passando alla *proprietà reale*, oltre il noto dovere delle contribuzioni, noi troviamo ad ogni passo, tanto nell'esercizio dei possessi stabili, quanto in quello delle cose mobili, una folla di modificazioni e di officj, dei quali nella posizione dell'uomo singolare e dissociato non si potrebbe trovare titolo veruno di ragione. Esempj di queste modifi-

Digitized by Google

cazioni li abbiamo non solamente nelle spropriazioni per causa di publica necessità, ma eziandío nelle servitù reali imposte per la navigazione; in certi divieti di cultura o di fabricazioni, per publica salute, dentro o in vicinanza dell'abitato, ec. Più ancora: sapendo la necessità di far valere le *prove* estrinseche, come fu largamente insegnato a suo luogo, noi troviamo la ragione d'una moltitudine di pratiche e di stabilimenti per accertare e guarentire sì le private che le publiche proprietà in modo che ne risulti una concorde cospirazione di unita convivenza. Ma dall'altra parte nei rapporti della mera eguaglianza fra privato e privato, e co 'l supporre eziandío che ognuno si astenga dall' offendere le persone e le cose altrui, sarebbe impossibile rinvenire titolo veruno di ragione naturale e necessaria onde introdurre sì fatte pratiche, e comandarle ed esigerle per vero diritto esecutivo. Per lo contrario pensando che il sistema della convivenza solidale della società rende indispensabili tutti questi modi, noi dobbiamo ricorrere al titolo di quest'azione eminente, ed applicarlo secondo i rapporti solidali della socialità.

§ 2659. Ma quello che sopra tutto fa sentire l'origine eminente del sistema economico sociale si è la *trasmissione* e la *continuità* dei diritti da persona a persona e da generazione a generazione, senza delle quali le aspettative sarebbero ammortite, e la vita individua e continuata della società sarebbe ad ogni tratto interrotta. Considerando i puri rapporti individuali ed i semplici doveri negativi della reciproca eguaglianza ed indipendenza, è impossibile riscontrare un titolo di ragione naturale necessaria di questo eminente e benefico sistema; e per lo contrario consultando l'azione eminente sociale, di cui parliamo, ivi ravvisiamo la fonte perenne e possente di quest' ordine di cose.

§ 2660. Che più? se consideriamo l'uomo selvaggio, noi troviamo che la prima conservazione dei fanciulli viene raccomandata soltanto a quell'affezione materna verso la prole, la quale sembra comune ad ogni specie di animali; talchè mancando questa o per poca sensibilità o per urgenti necessità, la prole resta abbandonata, e spesso miseramente perisce. Il contrario accade nella civile società tutte le volte che venga regolata con leggi provide e secondo le mire della cosa publica. Ivi il Legislatore trovando assolutamente necessario non solamente di conservare un animale, ma eziandío di formare uomini operosi, rispettosi e cordiali, riconosce come dovere e diritto eminente sociale di vegliare e soccorrere la domestica educazione; di modo che la conservazione ed il perfezionamento delle generazioni vengano compiuti in una maniera concorde e proficua tanto alla potenza fisica, quanto alla potenza mo-

Digitized by Google

rale dello Stato. Così con leggi di Diritto e di ORDINE PUBLICO egli provede alla *proprietà dello stato domestico* non solo per li matrimonj, ma eziandio per l'educazione morale e fisica degl' individui che compongono la famiglia, e sorgono in mezzo ad essa.

§ 2661. Se debbono esistere leggi di *armonía* su i singoli, e quindi su le loro proprietà rispetto agli altri singoli, debbono pur esistere altre leggi di armonía su questi singoli e su queste proprietà rispetto a tutta la società. Le prime appartengono alla Ragione civile; le ultime alla Ragione di Stato. — Ho parlato delle leggi di *armonía* per distinguerle da quelle di *giustizia* e di *difesa*. Queste formano un' altra categoría. Esse sono sempre fisse, mentre quelle sono variabili. Queste non si possono violare senza taccia di tirannía; quelle senza taccia d'improvidenza.

§ 2662. Tre relazioni pertanto ad un solo tratto dobbiamo considerare nella civile protezione presa per sè stessa. Le prime di *conservazione* e *difesa* d'ogni singolo; le seconde d'*armonía* di convivenza utile con gli altri singoli; le terze d'*armonía* e di *unità* con tutta la individua società. In queste tre relazioni dobbiamo determinare le modificazioni sopra ogni articolo delle dette proprietà. Da ciò risulterà l'ultima loro forma veramente *teoretica*, in conseguenza delle condizioni *generali* di ragione dei poteri civili. Dico *l'ultima loro forma teoretica*, perocchè la pratica deve risultare dai dati della terza Parte di queste Instituzioni, come ho già avvertito.

§ 2663. Ma per soddisfare alla ricerca proposta in questo Articolo XI. aggiungo, che la civile protezione ha due parti massime: la prima si può appellare *protezione civile diretta*, e l'altra *indiretta*. Questa concerne le guarentigie delle prerogative dello Stato considerato come una persona individua. Anch' egli ha le sue proprietà personali, reali, morali e di unito régime al pari dei privati, le quali come debbono essere godute, debbono anche essere difese contro chi che sia, e però anche contro i privati. Infatti possono offendere la sua *proprietà personale* sia nella vita, sia nella sanità, sia nella libertà; così pure possono offendere le *proprietà reali* publiche, il commercio publico, la fede publica, l'erario publico; parimente possono offendere la di lui *proprietà morale* sia nel credito, sia nell' onore, sia nel buon costume, sia nell'opinione, e via discorrendo.

Tutti questi articoli appartengono alla *protezione civile indiretta*, perchè difendendo le proprietà publiche contro le offese dei privati, il cittadino viene assicurato nell' esercizio delle sue prerogative. Dunque la Ragione di Stato interviene nella protezione civile sì diretta che in-

Digitized by Google

diretta. Nella prima con le leggi di *ordine publico;* nella seconda con le leggi di *tutela publica.*

XII. *Del Diritto penale a riguardo della civile protezione.*

§ 2664. Io non ho ancora fatto parola d'un altro diritto, il quale si estende a tutto il sistema della sociale protezione; e questo è quello di *punire.* Ognuno sa essere questo un diritto eminentemente sociale, tutto publico, e solidalmente publico. È noto del pari che senza di esso come ogni legge sarebbe senza sanzione, così la volontà generale sarebbe senza forza. Esso però non si può concepire essere di Diritto naturale necessario, se non che posta la società di diritto pure naturale e necessario. Egli poi non essendo che puro diritto di difesa (1), nello stesso tempo preveniente e reprimente, se non trova la sua sede sotto veruna particolare rubrica, interviene però da per tutto per difendere, guarentire ed assicurare la cosa publica e privata dalle offese, dalle violenze e dagli attentati; di modo che eminente, centrale o sommo è questo diritto, come nella vita animale il potere reagente e reprimente sta sempre a fianco del potere stimolante ed esaltante. Dunque in ogni ramo di particolare proprietà, e dell'azione eminente sociale su queste proprietà, si deve intendere che il potere penale intervenga o in via di opinione o in via di azione; talchè con questo potere si aggiunge l'idéa complementare a tutta l'azione eminente medesima.

§ 2665. Forse quì taluno vorrà introdurre l'idéa di *dominio* e di *podestà,* come pur troppo si è fatto dai Publicisti. Ma, ben ponderando la verità delle cose, si scopre che siccome nell'esercizio del diritto di difesa non interviene nè dominio nè podestà; così nè meno nell'esercizio del penale Diritto queste idée possono con verità intervenire. Il *jus privatae violentiae* o di difesa, che gli uomini fuori di società debbono esercitare, in mancanza dei Tribunali, per farsi rendere ragione di ciò che loro è dovuto, ed il diritto della guerra fra nazioni indipendenti, forsechè involgono dominio e podestà dell'uomo sopra l'altro uomo, e di un popolo sopra un altro popolo?

§ 2666. Passando all'esercizio di questo diritto, si prova non poter esso venire utilmente e doverosamente esercitato che in un Governo e con un Governo *politicamente forte,* il quale essenzialmente richiede

---

(1) Le considerazioni per le quali mi sembra ragionevole disentire fino ad un certo punto da questa opinione dell'Autore si possono raccogliere dalle mie Note alla *Genesi del Diritto penale,* e dalla Memoria aggiunta in fine del Vol. IV. pag. 1377. (DG)

Digitized by Google

che il poter publico sia indivisibile ed unito, la sua direzione risegga in un centro esclusivamente publico, e la sua azione sia sussidiata dalle sanzioni della religione, dell'onore e della sociale convivenza, di modo che queste sanzioni con quelle del publico potere coincidano nello stesso scopo e cospirino con un'armonica azione. E quì per una mirabile economía della natura si viene per riverbero a convalidare l'azione della civile protezione; perocchè è provato che senza provedere contemporaneamente ed efficacemente alla sussistenza, all'educazione, alla vigilanza ed alla giustizia è impossibile il prevenire i delitti nelle civili società (1).

§ 2667. Come nella vita fisica la natura ci avvisa dello stato di malore co' i dolori, con la macilenza e con la fiacchezza; così pure nella vita civile ci avverte dello stato d'infermità co' i delitti, con la viltà e con la miseria largamente difusi. Non ci lasciamo illudere nè dal fasto delle Capitali, nè dal lusso scandaloso dei pochi, nè dal pallido silenzio di una moltitudine aggiogata. Lo Stato che tu vedi è un tisico imbellettato che ad ogni tratto grida per dolore, e move rapidamente verso il sepolcro. Ciò basti per ora, onde preparare l'idéa della seguente dottrina.

(1) Vedi la *Genesi del Diritto penale.*

Digitized by Google

LIBRO I.

DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'INCOLUMITÀ E LIBERTÀ DELLA PROPRIETÁ PERSONALE DEI PRIVATI.

CAPO I.

Prime osservazioni su la proprietà personale.

I. *Idée generali su la proprietà personale, su la schiavitù e la servilità.*

§ 2668. Io non ispenderò molte parole per dare la vera idéa della *proprietà personale*, considerata come diritto originario dell'uomo e del cittadino. Ciò che ho detto altrove su l'indipendenza di diritto deve essere richiamato quì, a risparmio di ripetizioni (vedi Parte I. Lib. II. Capo II). Solamente soggiungerò, che la proprietà personale interviene necessariamente in ogni ramo di particolare proprietà, perocchè da per tutto dovendo o volendo l'uomo spiegare la sua attività, egli da per tutto dev'essere libero padrone delle sue facoltà personali interiori ed esteriori. Ricordiamoci che ogni diritto altro realmente non è che una forza regolata, o, a dir meglio, l'esercizio di questa forza in quanto apporta un'utilità lecita, sia con l'agire, sia con l'essere tratenuta quando e come fa d'uopo. Ma se la cosa è così, egli è per sè manifesto che da per tutto si suppone esistere la proprietà personale, ed esistere come una condizione *sine qua non*; ossia come condizione, senza la quale non si potrebbe dire che niuno abbia, per esempio, *il dominio proprio dei beni*, *il dominio proprio della coscienza*, *dell'onore*, *delle utili cognizioni*, *della famiglia*, *e dello stato civile*.

§ 2669. A fine dunque di circoscrivere le idée con la mira di determinare la protezione civile, noi restringiamo il concetto di questa proprietà alla *libertà ed incolumità personale* di ogni cittadino, in quanto in ognuno si considera come inviolabile. Separiamo ciò che *può formare* oggetto di privata occupazione da ciò che *deve formare* oggetto di publica protezione. Quello ch'è visibile, e suscettibile di sanzione publica e di competenza del sociale contratto, è appunto ciò che deve formare oggetto della publica civile protezione. Questa osservazione è im-

Digitized by Google

portante, e coerente a quello che fu detto nelle Osservazioni preliminari, ed ai limiti fissati alle dottrine legali e politiche.

§ 2670. Un'altra osservazione che può importare alla trattazione di questo argomento si è, che havvi un aspetto, sotto il quale la proprietà personale si può assumere come la reale; = questo è quando l'industria umana è un mezzo di guadagno. Allora l'opera salariata diventa un bene estimabile, e devesi in Diritto trattare la materia co' i principj di *mio* e *tuo*, come si fa nelle cose godevoli. Questo sia detto a comodo della trattazione, e per non confondere gli argomenti diversi della dottrina. Ciò posto, volgiamo l'attenzione su gli stati contrarj.

§ 2671. Quando un uomo è in quello stato nel quale egli viene trattato come *cosa* appartenente ad un altro uomo, dicesi essere SCHIAVO dell'altro. Qui intervengono due circostanze: la prima è la privazione della proprietà personale; la seconda il servigio addetto ad altri. La sola privazione della libertà forma il prigioniero od il captivo, ma non propriamente lo schiavo. È vero che lo schiavo non è libero; ma a ciò si aggiunge, che tutto ciò ch'egli è e tutto ciò ch'egli acquista è del padrone, e non di lui. Egli poi viene venduto da un padrone ad un altro come il bestiame, e deve servire in tutto ciò che gli viene comandato.

§ 2672. Fra la schiavitù e la libertà havvi la SOGGEZIONE SERVILE. In essa è vero che un uomo non diventa proprietà d'un altro; ma però ne dipende di modo, che la sua proprietà personale diviene più o meno inutile. La soggezione servile si potrebbe dire = quello stato nel quale taluno è costretto a prestare al suo simile un servigio indebito. = Io appello questo stato co 'l nome di SERVILITÀ. Ciò che caratterizza la servilità è l'essere costretti ad un servigio indebito. Quando taluno è costretto a prestare un'*opera* dovuta, non si può dire essere in istato di servile soggezione, ma bensì di giusta dipendenza. Un figlio sotto l'educazione, un apprendente sotto il tirocinio, non sono servi, ma solo subordinati. La subordinazione non nuoce alla indipendenza di diritto, ma bensì si concilia con lei tutte le volte che la subordinazione sia giusta. Diciamo di più: la giusta subordinazione si deve considerare anzi un modo di essere della vera ed utile indipendenza. Ciò fu già dimostrato a suo luogo.

§ 2673. L'*indebito* contemplato nella servilità abbraccia tanto quegli atti che ognuno per diritto è libero di fare o di omettere a suo piacere, e ch'egli per lo contrario è costretto ad omettere o ad eseguire a piacere degli altri; quanto quegli atti che dovendo fare od omettere per dovere, egli è costretto a non fare od a fare per servire alla volontà

Digitized by Google

altrui. In queste due maniere si verifica il servigio indebito che caratterizza la servilità. Ciò che dicesi di un uomo, si deve pur dire di un popolo. Un atto ripetuto da molti non cangia natura, come una cosa falsa ripetuta da molti non diventa mai vera.

§ 2674. L'assurdità della schiavitù e della soggezione servile non abbisogna di dimostrazione, perocchè ognuno conosce di aver diritto a vivere, a conservarsi ed a perfezionarsi a norma delle sue esigenze personali. Innato, inalienabile, imprescrittibile fu, è, e sarà sempre il diritto che ognuno ha di provedere alla propria conservazione e perfezionamento, e di soddisfare a' suoi doveri personali e sociali, ai quali con la schiavitù non si può certamente prestare. Egli è perciò che a niuno è permesso di vendersi schiavo ad un altro, e tutte le buone Legislazioni annullano sì fatto contratto, come fatto in istato di demenza e contro il Diritto naturale, perchè niuno può rinunziare ai proprj *doveri*. D'altronde poi quella società, nella quale la povertà dovesse servire di pretesto a vendersi schiavo, non sarebbe più società secondo i termini di ragione, perocchè mancherebbe di soccorso. Se tutti gli animali cercano la libertà, noi non possiamo condannare in essi un istinto, senza il quale la nostra specie diverrebbe la più abjetta e la più misera di tutte. Chi cessa di amare la libertà, cessa d'essere uomo per diventare, a così dire, o materia bruta, o schiavo, o malfattore.

§ 2675. Lo stato di società importa una certa subordinazione tanto alle Autorità politiche, quanto agl'institutori nostri. Dalla giusta subordinazione alla servilità l'intervallo non è veduto da chi non discerne ciò che deve da ciò che non deve. Quindi ne nascono o una cieca servilità, o una cieca insubordinazione, le quali producono egualmente la ruina degli Stati. Il vero sostegno adunque dell'ordine civile sarà sempre la giusta opinione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Chiunque ama non avere che idolatri della sua dignità, e ciechi satelliti delle sue voglie, altro non fa che circondarsi di una inutile canaglia.

II. *Osservazioni storiche su 'l presente argomento.*

§ 2676. Fra tutti gli assiomi di Diritto i più evidenti, il primo si è, che *par in parem non habet imperium*. Fra tutti i precetti naturali i più ovvj, il primo si è di non fare agli altri ciò che non vorrebbesi fatto a sè stesso, e di fare agli altri ciò che si bramerebbe ch'eglino facessero verso di noi. Fra tutti i sentimenti di fatto i più ovvj ed i più costantemente sentiti, primeggia quello, che niuno che si trova libero ama di divenire schiavo, e che chiunque si trova schiavo brama di divenire li-

Digitized by Google

bero. Fra le più luminose osservazioni dottrinali esiste quella, che il primo beneficio dello stato sociale consiste nel diminuire gl' inconvenienti della diseguaglianza naturale di talenti, di forze e di risorse, e di porgere ad ognuno la facoltà di porre in sicurezza ¤ di far valere il capitale, dirò così, personale compartitogli dalla natura.

§ 2677. In onta di questi sentimenti, di queste massime e di queste osservazioni, tutta quanta la storia e tutte quante le tradizioni concorrono ad accertarci, che quanto più rimontiamo alle passate età, tanto più incontriamo enormi violazioni di queste massime e di questi sentimenti; talchè arriviamo al punto di vedere un numero massimo di uomini ridotti sotto altri uomini allo stato di bestie da servigio. Che più? Nei giorni nostri medesimi non vediamo noi forse, non dico in Asia, ma nella stessa nostra Europa cristiana, e sotto principi, sacerdoti e signori cristiani, regnare in grandi tratti di paese la schiavitù della gleba, e gli uomini, al pari de' buoi, delle pecore ¤ dei cavalli, essere venduti co 'l fondo, ed anche talvolta servire di prezzo ad un tanto per testa, onde pagare le perdite di gioco fatte con le carte ¤ co' i dadi?

Più ancora: non abbiamo forse veduto fra questi stessi Europei, quelli che si vantano fra tutti i più Cristiani ¤ i più civili, avere inventato un nuovo titolo di schiavitù infinitamente più inescusabile di quello degli antichi? Io parlo di quello che consiste nell' accattare in Africa uomini, donne ¤ fanciulli, per condannarli in America a scavare miniere, ¤ a cultivare piante di zucchero e di caffè.

§ 2678. Io dico che questo titolo è più inescusabile che quello degli antichi: imperocchè essi facendo schiavi i nemici presi in guerra, cui credevano di poter giustamente uccidere, stabilirono come partito più umano lasciar loro la vita, a condizione che prestassero ai vincitori i servigi loro personali. Oltre a ciò, usandosi di fare lo stesso presso tutti i popoli, era pari la condizione reciproca, e tutti del pari correvano lo stesso pericolo, come tutti usavano la stessa ritorsione. Ma quanto ai Cristiani europei moderni, che comprano i Negri d'Africa, si può forse dire lo stesso? Non dovremo più tosto rispondere con l' Ecclesiastico, che *nil scelestius avaro?*

§ 2679. Un altro genere meno osservato di schiavitù è quello che risulta dal teocratismo protratto oltre l' èra sua naturale, ed applicato ad intiere nazioni. L'esempio delle caste indiane ce ne somministra una imagine. Se in altri luoghi e tempi non risalta agli occhi in una maniera tanto lampante, noi vediamo ciò non ostante che più ¤ meno il teocratismo indebitamente protratto produce gli stessi effetti. Le cor-

Digitized by Google

porazioni che comandavano le torture degli schiavi, delle donne e dei fanciulli, e che ne aggiravano la credulità in mille maniere, da per tutto si formarono un monopolio di tutte le cognizioni, introdussero la divisione e la rivalità fra le classi della società, interdissero le comunicazioni con l'estero, resero abominando il commercio maritimo, ed eressero in sacrilegio il toccare le aque sia del mare, sia di certi fiumi; e tutto ciò per dominare esclusivamente a loro talento tutte le classi della popolazione. Quali furono da per tutto gli effetti di questo régime? Le facoltà progressive umane furono colpite da una mortale paralisi: ogni scoperta fu interdetta, ogni progresso fu un delitto, ogni novazione un sacrilegio. L'uso di quell'arte preziosa, che spande e trasmette da lontano i pensieri, fu proibita come una empietà, e fu qualificata come un'arte diabolica. La cosa poi giunse al punto, che bel bello l'intelligenza depravata nella casta dominante, e larvata con l'impostura onde servire all'avarizia ed all'ambizione, si vide mutilata nelle caste inferiori, e ridotta nel rango subalterno ad un istinto d'obedienza e d'imitazione bensì più ingegnoso, ma non più nobile di quello degli animali. Ecco in poco gli effetti della teocratica ossia settaria schiavitù, quale sotto forme diverse più e meno disastrose e più e meno tenaci ne viene presentata dalla concorde testimonianza della storia dei diversi popoli, presso i quali il régime ossia meglio il predominio teocratico fu lungamente protratto e continuato oltre l'età nella quale era necessario l'assoluto suo predominio.

III. *Sanzioni naturali ed inevitabili contro la schiavitù e la servilità.*

§ 2680. Quali sono le conseguenze economiche, morali e politiche di queste maniere diverse di schiavitù e di servilità? La ragione e la sperienza ne formano la risposta. Quanto alla prima, è da osservarsi quanto segue.

I moderni diplomatici sogliono porre avanti ad ogni cosa la possanza pecuniaria e la militare per costituire la potenza politica di uno Stato. Ora si prova che nulla havvi di più nemico e di più funesto all'uno e all'altro capo di potenza quanto la schiavitù e la servilità. E quanto al primo capo, io non potrei fare di meglio che recare le ragioni del Bentham. Un uomo libero produce assai più di uno schiavo. Ponete in libertà tutti gli schiavi posseduti da un padrone: essi produrranno non solamente ciò ch'egli perde, ma assai di più. Ma dall'altra parte la ricchezza non si può aumentare che con l'abondanza; e la possanza publica si accresce nella stessa proporzione.

Digitized by Google

§ 2681. Due cagioni concorrono a diminuire i prodotti utili degli schiavi; cioè la mancanza dello stimolo della ricompensa, e la mancanza d'ogni sicurezza in questo stato. Ognuno sa che la tema del castigo non vale a fare spiegare ad un lavorante tutta l'industria di cui è capace, e quindi a ricavarne i valori che potrebbe somministrare. Il timore lo impegna più tosto a mascherare la sua potenza, che a manifestarla. Con un'opera di surrogazione egli si condannerebbe da sè medesimo, perocchè accrescerebbe la propria responsabilità, spiegando una capacità che oltrepassasse i suoi doveri ordinarj, ossia ch'eccedesse la misura dei lavori a lui comandati. Da ciò segue, che lo schiavo è impegnato ad agire in senso inverso, e la sua industria aspira più tosto a discendere, che a salire.

§ 2682. Questo non è ancor tutto. Non solamente lo schiavo produce meno, ma eziandío consuma di più, non co 'l goder egli dei frutti del lavoro, ma per il guasto ch'ei reca alle cose del padrone, sia con l'incuranza, sia con le sottrazioni, non importando a lui gl'interessi del padrone, a cui non è associato. Per lo contrario ogni cura da lui risparmiata riesce per lui un guadagno, e tutto ciò ch'egli lascia perdere tocca al padrone, e non a lui.

§ 2683. È ben vero che un padrone prudente non disputerà a' suoi schiavi i piccoli guadagni che la loro industria può loro procacciare; e ciò farà per impegnarli a prò del suo interesse. Ma essi non avendo sicurezza pe 'l futuro, e temendo anzi che quanto più avessero avvantaggiato, tanto più sarebbero esposti ad estorsioni, si contentano di vivere alla giornata. Per conseguenza saranno ghiottoni, oziosi, disoluti, senza contare gli altri vizj provocati dal loro stato.

§ 2684. Se poi taluno ardisce di fare risparmj, egli sepelisce il suo peculio. Il tristo sentimento di non essere sicuro del fatto suo, inseparabile dal suo stato, provoca in lui tutti i difetti distruttori dell'industria, tutte le abitudini più funeste alla società, senza compensazioni e senza rimedj. Quì non si fermano i malanni di questa gangrena. La schiavitù non corrompe soltanto chi serve, ma eziandío chi comanda. Abominandi sono i sentimenti, e funeste le passioni e le maniere di vivere ch'essa provoca negli stessi padroni. Anche questo è un fatto costante, già osservato dal celebre Montesquieu.

« La schiavitù (egli dice) non è buona per sua natura. Essa non è » utile nè al padrone, nè allo schiavo: a questo, perchè nulla può ope- » rare per virtù; a quello, perchè contrae con gli schiavi suoi ogni ma- » niera di male abitudini, e si avvezza insensibilmente a mancare ad

Digitized by Google

» ogni virtù morale. Egli diventa fiero, subitaneo, duro, colerico, vo-
» luttuoso, crudele. »

§ 2685. Da tutto questo vediamo quali siano gli effetti e quale l'*influenza economica e morale immediata* della schiavitù tanto per gli schiavi, quanto per li padroni. Questi effetti « questa influenza si manifestano sempre in proporzione della loro causa. Dalla materiale e sfacciata schiavitù asiatica alla più ingentilita e mascherata servilità europea havvi bensì una *gradazione*, ma non un *cangiamento* di qualità. Io ne potrei addurre prove moltiplici, accertate e notorie, che non ammettono replica. Questa dunque non è una vana teoría, ma è il risultato di fatti certi in tutti i tempi ed in tutti i luoghi.

§ 2686. Quali sono le conseguenze politiche rispetto alla *potenza degli Stati?* Che a proporzione che abondano gli schiavi, dai quali si fanno compiere i lavori dell'agricultura o dei mestieri, a proporzione decresce la potenza pecuniaria. Ora fate « che lo Stato sia minacciato da possenti nemici, » che di dentro sia padroneggiato da avidi depredatori: che cosa ne nascerà? Che dovendo imporre grossi tributi, o dovendo soffrire enormi estorsioni, i contribuenti non potranno supplire; e quindi l'economico (*sic*) andrà di male in peggio, al punto che le terre stesse rimarranno abbandonate, i paesi spopolati, « lo Stato incadaverito. Anche questo è un risultato perfettamente storico, ed al pari certo dell'altro. L' Impero romano dopo alcuni secoli offrì questo miserando spettacolo; « l'Asia anche oggidì ne presenta esempj, oltre quelli che vengono accennati dalla storia. Orsù: riscontrate, se potete, la possanza pecuniaria in questo stato di cose. (Vedi Montesquieu, *Esprit des Lois*, Liv. XVIII. Cap. III.)

§ 2687. Io non aggiungo nulla su la potenza militare, perocchè a gente corrottissima, senza patria e senza sicurezza, nulla importa dello Stato, ed anzi lusingasi di migliorare la sua condizione sottò un régime più moderato. Non difensori, ma nemici armati, sono gli schiavi ed i servili armati; e nell'atto che con la moltitudine numerica un Governo si presenta in campo avanti un nemico virtuoso, egli altro non si deve aspettare che la sorte dei Serse e dei Darj. Quì, come disse Bacone, si verifica il detto di Virgilio: *il lupo non cura il numero delle pecore.*

IV. *Principio conseguente di Diritto sociale per ostare alla schiavitù ed alla servilità.*

§ 2688. Posti questi effetti naturali ed inevitabili della schiavitù e della servilità, qual è il necessario principio direttivo che ne segue?

Digitized by Google

S'egli è vero che lo stato di società ordinata è di Diritto naturale necessario, e s'è pur vero che questo stato è offeso e minacciato di morte ogni qual volta esistono cause di dissociazione d'interessi, e si commettono violazioni dell'equità: egli ne segue, che siccome potentissime cause di tale dissociazione ed enormissime violazioni dell'equità sono la schiavitù e la servilità; così dovranno e l'una e l'altra respingersi come la peste, e punirsi come attentati in chiunque volesse assoggettarvi un cittadino.

§ 2689. Nelle meschine e dislogate vedute di parecchi Casisti, uno schiavo ed un servile, non facendo torto a nessuno, vengono abilitati a vendersi; e quindi si deduce essere ciò lecito anche a tutto un popolo. Ma, di grazia, è forse permesso fondare principj di Diritto e di Politica sovra rapporti incompetenti e contro natura? Che si direbbe di un naturalista che volesse considerare la vita del pesce fuori dell'aqua, o quella di un albero fuori della terra? O conviene abolire la legge necessaria e prepotente della socialità, la quale assorbe tutta la nostra esistenza, e dalla quale assolutamente dipende tutta la nostra conservazione, o conviene proscrivere la schiavitù e la servilità. So che si può per qualche tempo vivere nell'infermità e nei dolori; ma so eziandío che la natura e la ragione ci comandano d'adoperarci per toglierli di mezzo.

§ 2690. Forse taluno crederà che queste osservazioni per molta parte dell'Europa siano di niun uso. I progressi dello spirito umano, della civiltà, della morale, della ricchezza publica, del commercio, che insensibilmente hanno ricondotta la libertà individuale specialmente nel Mezzodì dell'Europa, sembrano rendere omai superflue le nostre osservazioni. Ma a chi guarda più addentro le cose si rende manifesto che se non dobbiamo nè possiamo più temere i flagelli della materiale schiavitù dei Negri, noi non siamo dovunque fuori dei vincoli d'una schiavitù territoriale e di una servile soggezione, gli effetti della quale se sono più lenti e meno palesi, non sono però meno funesti. Con queste vengono colpite tutte le classi. Con lo stesso mezzo, sia della poca sicurezza, sia degli inceppamenti al commercio, sia con l'incatenare al territorio perfino quelli che abbisognano di procacciarsi sotto altro cielo mezzi di sussistenza e di cognizioni, sia con gli enormi tributi imposti, sia co'l denaro sottratto o malamente erogato, sia co' i lumi soffocati, sia co'l movimento ascendente represso, ec. ec., si giunge in fine a produrre gli stessi effetti della sfacciata schiavitù asiatica. La differenza sta nella sola celerità e nella maggiore perversità. Non sono dunque senza frutto

Digitized by Google

anche per noi le lezioni d'una specie di schiavitù che non abbiamo più sott'occhio, ma servono di dato noto per segnare una scala di proporzione. Necessaria è la dissociazione degl'interessi, e quindi la simultanea reazione disastrosa già avvertita di sopra. Da sì tristi cause debbono necessariamente nascere gli stessi effetti, e riuscire in proporzione della maggiore o minore grandezza della causa.

V. *Come il pieno esercizio della proprietà personale sia compatibile, anzi necessario, sotto ogni forma di Governo. Se possa legalmente esistere una forma contraria, nella quale questa proprietà sia nulla.*

§ 2691. La schiavitù e la servilità, che formano la peste massima di non pochi Governi della terra, non sono per la natura delle cose richieste da veruna forma di legitimo Governo; ma tanto nel Governo dei più, quanto nel Governo di uno solo, possono essere abolite e represse, senza che l'autorità di chi regna possa soffrire la benchè menoma diminuzione. Di fatto, che cosa può perdere della sua prerogativa un Principe, quando il proprietario, l'agricultore, l'artigiano siano *liberi e sicuri* nelle loro intraprese e nell'esercizio della loro industria, e quando le persone dei cittadini siano sicure e libere sì dentro che fuori di casa loro? Ciò che fa l'encomio delle republiche su questo punto è forse inconciliabile con la regia prerogativa anche la più assoluta? Perchè si sogliono celebrare le ben ordinate republiche? Quì Machiavello risponde per me. « Perchè tutte le terre e le provincie che vivono libere in » ogni parte, come di sopra dissi, fanno progressi grandissimi; perchè » quì vi si vede maggiori popoli, per essere i matrimonj più liberi e » più desiderabili dagli uomini; perchè ciascuno procrea volentieri que' » figliuoli che crede poter nutrire, non dubitando che il patrimonio gli » sia tolto; perchè conosce non solamente che nascono liberi e non » schiavi, ma che, mediante la virtù loro, possono diventar principi. » Veggonvisi le ricchezze moltiplicare in maggior numero, e quelle che » vengono dalla cultura delle terre, e quelle che vengono dalle arti: per- » chè ciascuno volentieri moltiplica in quella cosa, e cerca di acquistare » quei beni che crede acquistati potersi godere. Onde nasce che gli uo- » mini a gara pensano ai privati e ai publici comodi, e l'uno e l'altro » viene maravigliosamente a crescere. Il contrario di tutte queste cose » segue in que' paesi che vivono servi, e tanto più mancano del con- » sueto bene, quanto è più dura la servitù. »

§ 2692. I beneficj quì annoverati da Machiavello sono forse incompatibili con l'unità della prerogativa regia? Essi sono incompatibili

Digitized by Google

soltanto con la tirannica, o con uno sconsigliato o incurante Governo, e non mai con un principato giusto e legitimo. Se dunque vengono lodate le republiche per questi beneficj, non lo sono per la loro forma materiale, ma bensì pe' i loro *effetti consueti*. Se dunque si vogliono in ciò esaltare sopra le monarchíe, ciò sarà non per la forma meno legitima di queste, ma pe 'l consueto modo di amministrare contro il titolo stesso legitimo della loro instituzione. La prima proprietà pertanto personale non si oppone fuorchè ai principati male amministrati, qualunque essi siano, e non ai principati con giustizia governati. Aggiungasi poi, che dove non si può esercitare questa piena proprietà, ogni Stato sarà sempre, per una irrefragabile ed inevitabile necessità, condannato a debolezza, ed in fine a perire o per rivoluzione o per conquista, come altrove fu detto.

§ 2693. Certamente questa conclusione non regge nel senso di coloro che asseriscono la legitimità di regni nei quali un popolo è ridotto a vera e formale schiavitù. Questa stessa conclusione poi non si crederebbe permessa al cospetto di un Governo che formalmente intimasse a' suoi popoli non la sola servilità, ma la schiavitù stessa presa a rigor di termine, ed esigesse che sia creduta in coscienza. Fra i più insigni sostenitori di sì fatta forma di regno, chiamato da essi co 'l nome di REGNUM HERILE, giovami ricordare il libero Barone Cristiano de Wolf, che rivestì gli stessi titoli d'un altro scrittore egualmente celebre, qual fu Cristiano Tomasio, il quale voleva puniti di morte i meri sogni, nei quali taluno si figurò d' attentare alla vita di un Re.

§ 2694. Siccome nel secolo decimonono questa dottrina può sembrare per lo meno straordinaria, così mi credo obligato a riferirla con le parole stesse originali dell'autore. — REGNUM HERILE *dicitur, in quo Regi idem jus competit in subditos et res subditorum, quod* DOMINO IN SERVUM; *seu in quo Regi praeter potestatem civilem etiam dominica competit. Consequenter in regno herili Rex de operis subditorum sibi praestandis, et de rebus subditorum* PRO LUBITU DISPONIT, *et actiones publicas* AD SUAM PRAECIPUE UTILITATEM *dirigit: nonnisi secundarie utilitatem subditorum intendens.*

Id quod cum pacto quo civitates constitutae repugnet imperium herile ortum suum non trahit, NEC A FINE CIVITATIS *derivatur. Quoniam tamen populus imperium alii deferre potest prout visum fuerit si imperium herile in Regem deferre velit hoc ipsi permittendum.*

Et quoniam in regno herili subditi omnes subeunt SERVITUTEM PERSONALEM, *servitus autem personalis in se illiçita non est, regnum quo-*

Digitized by Google

que herile in se illicitum non est, nec, si populus in idem consentit, injustum.

Che cosa rileviamo da questo passo? Nella prima parte si dà la definizione del *regno di servaggio*, nel quale vediamo stabilita la schiavitù a rigor di termine, qual fu definita nel Diritto romano, e quale viene praticata in Asia. Nella seconda parte si accenna il *titolo di ragione* di questa specie di regno, e si confessa non poter esso derivare dalla instituzione e dal fine della città, ma solamente poter derivare da un atto positivo e consensuale di un popolo. Nella terza parte finalmente si vuole giustificare la pretesa *legitimità* di questo titolo su 'l motivo della pretesa legitimità della volontaria schiavitù.

§ 2695. Nulla debbo notare su la *definizione* di questa specie di regno. Accordo ch' esso non può trarre il suo *diritto* originario dal fine pe 'l quale furono instituite le città, ed anzi vi ripugna, come le tenebre ripugnano alla luce; ed eziandío ripugna a quel senso naturale, notorio e costante, pe'l quale ogni uomo ama d'essere libero, e rifugge d'essere schiavo: talchè un popolo che si sottoponesse a questa specie di dominio si dovrebbe considerare in istato di demenza peggiore di colui che senz' alcuna causa si dèsse da sè stesso la morte. Per lo contrario poi risulta, che ogni popolo che si dà un Re, comunque assoluto, per naturale ragione si presume d'aver voluto un Re appunto per non avere un padrone. — Dunque che cosa resta? Che su la carta si finge un' ipotesi puramente speculativa, onde avvalorare pretese di fatto positive. Questa ipotesi consiste nel fingere chè un popolo si dia volontariamente schiavo, a rigor di termine, ad un altro uomo; e si pretende che quest' atto sia in sè lecito, e presti un vero naturale diritto d' assoluto dominio, pari a quello dei padroni su gli schiavi.

§ 2696. Io non mi occuperò a confutare questo titolo, dopo quello che ne scrissero Rousseau nel suo *Contratto sociale*, Lib. I. Cap. IV.; e Montesquieu nello *Spirito delle leggi*, Libro XV. Capo II. Ivi il lettore vedrà quanto insussistente, anzi falso, sia il principio: essere lecito il farsi schiavo di un altro uomo. Più ancora vedrà, che nè meno dal diritto della guerra e dal così detto di conquista può derivare un titolo legitimo della pretesa schiavitù, come pretesero alcuni Publicisti. D'onde si conchiude, che questa non potendo essere in fatto introdotta che per amore o per forza, ne viene che sì nell'uno che nell'altro caso non può venire assistita da verun principio di naturale Diritto.

§ 2697. Fingete pur anco un popolo soggiogato. Quando ha cessato d'essere ostile, egli ha diritto d' essere trattato co' i riguardi dovuti al-

Digitized by Google

l'umanità. Ciò posto, è vero o no che fra i diritti innati ed imprescrittibili esiste anche quello della socialità, e di una socialità ordinata? Questo popolo ha perduta la nazionale sua indipendenza. Sia, io rispondo: ma ha egli forse perduto i diritti dell'umanità? Se tu stesso dichiari essere finita la guerra; se tu professi di vivere in pace; se hai deposte le maniere ostili, ed hai assunte le civili: con qual diritto potresti tu violare i diritti innati della socialità di questo popolo? Se per essere stato soggiogato con la forza egli non ha potuto prescegliere un Governo a lui beneviso, ne viene forse la conseguenza che il tuo possa violare la legge della socialità? Domanda forse questo popolo di non obedire, o più tosto di non essere ingiuriato?

§ 2698. Malgrado tali ragioni, noi vediamo che i primi Publicisti hanno riguardato un popolo assoggettato in guerra come una preda del conquistatore, e però lo hanno spogliato di tutti i diritti dell'umanità. Così al solo fatto della forza hanno attribuito le condizioni di titolo legitimo. Speculativa ed illusoria è la distinzione di guerra giusta o ingiusta fra persone che non hanno un superiore che le giudichi, e in un oggetto per sè perplesso. In ogni caso poi che un popolo fosse soggiogato in una giusta guerra, valgono appunto le ragioni ora allegate.

§ 2699. Tutto questo vale per il caso della forza. Quanto al costituirsi schiavo volontario, oltre a quelle ragioni che ho dette di sopra, mi giova soggiungere compendiosamente, che anche nella strana ipotesi che un popolo praticasse un tale atto di demenza, quest'atto non sorpasserebbe mai la persona di coloro che lo praticarono. Sarebbe sempre vero che la nuova generazione, la quale viene al mondo co' i diritti ingeniti dell'umanità, dovrebbe ripetere la rinunzia fatta da' padri suoi, i quali certamente non avevano il diritto di vendere in galera nè i loro figli nè tutte le venture generazioni, niente più che quello di vendere schiavi gli altri loro contemporanei. Per lo contrario, come in linea di ordine non si può far valere altro che il principato civile; così pure in linea di volontà non si può far valere fuorchè la *generale*, quale fu da noi definita. Tutto ciò come viene sanzionato dalla forza naturale degl' interessi, così pure viene proscritto il contrario.

§ 2700. Nell' ipotesi che fosse possibile in linea di diritto la schiavitù voluta da Wolfio, e prima di lui da Ugone Grozio, sarebbe inutile parlare della proprietà personale come di diritto originario naturale ed inalienabile. Due veri contrarj sono impossibili tanto in Diritto, quanto in Politica; e se per caso si volesse in teoria sostenere la legitimità dei regni di servaggio, noi avremmo la sanzione inesorabile di fatto della

Digitized by Google

natura, la quale li qualificherebbe come la peste nell'ordine fisico, e punisce i popoli ■ i Governi che li mantengono.

§ 2701. Per quanto dunque si lambicchino il cervello e si affatichino i polmoni tutti gli apostoli della servilità, non potranno mai riuscire nè ad affascinar la ragione, nè a sottomettere il senso naturale, nè a smentire il testimonio irrefragabile della esperienza contraria; anzi co 'l loro apostolato spinto all' esaggerazione, co 'l ripetere e far ripetere che un Principe è padrone della vita e della roba dei sudditi, co 'l porci tutti nella classe degli schiavi, e con l' applicarci poscia i consigli religiosi dati ai veri schiavi, altro non faranno che svegliare l'attenzione del popolo, ed eccitarlo a cercare i veri confini tra la servitù e la civile subordinazione. Così co 'l voler troppo, con l' inculcar troppo perderanno anche quello che il senso grosso ■ pigro del popolo lasciava loro godere in pace, ■ rettificheranno ed illumineranno un' opinione cui si sforzarono di troppo deviare ed ottenebrare.

VI. *Eminenza della proprietà personale. Concorso della Legislazione civile, criminale e di vigilanza. Officj ed oggetti diversi da considerarsi.*

§ 2702. Fra tutte le proprietà, la più preziosa e la più predominante (perocchè dà l' essere a tutte le altre) è la proprietà personale. Ma nello stesso tempo quella che nel consorzio degli uomini più di tutte le altre abbisogna di protezione è questa. Ciò non deriva dall' eccellenza di lei, ma dalla debolezza personale di ogni individuo preso singolarmente, il quale, comunque risoluto e robusto, può essere personalmente offeso ■ spento. D'altronde poi senza la personale sicurezza cessa la vita stessa di qualunque umano consorzio.

§ 2703. In vista di tali motivi tutte le leggi criminali, di vigilanza e civili, sono state obligate a provedere d'accordo con sanzioni principali e sussidiarie, onde guarentire ■ soccorrere questa specie di proprietà. Ciò che distingue eminentemente un Governo giusto e provido è questa triplice guarentigia, prima statuita da un' avveduta Legislazione, indi adempiuta da un'attenta amministrazione. Per lo contrario in quei paesi ne' quali ■ per una male intesa economía di spese, ■ per una barbara trascuranza, ■ per una scelerata mira di tenere gli uomini in timore, questa parte viene sacrificata, abbandonata o manomessa, si può dire che il Governo è barbaro ■ tirannico.

§ 2704. Negli altri rami della civile protezione il Governo può accorrere quasi sempre, quando sia domandato, in ajuto. Ma in ciò egli deve ultroneamente e d'officio agire, imperocchè gli attentati in questa

Digitized by Google

parte levano o possono levare la facoltà stessa di domandare ajuto. Quando mi viene sottratto qualche effetto in casa, o danneggiato il mio campo; quando viene leso l'onor mio con contumelie o con calunnie; io posso ricorrere al Giudice ond'essere risarcito: ma quando vengo o ucciso, o ferito, o imprigionato, o rapito, o soffro altra violenza; quando la mia sicurezza personale viene insidiata o minacciata; come potrò io fare altretanto?

§ 2705. Tutte le savie Legislazioni pertanto stabilirono che là dove può intervenire o interviene *violenza*, ivi l'Autorità publica debba *d'officio* vegliare ed agire, benchè non si tratti di oggetto per sè publico. Publico è il dovere di ultroneamente soccorrere all'impotenza individuale privata posta a rischio, o che soffre male o danno per forza altrui; e questo dovere è il primo e cardinale di ogni civile società, come fu già dimostrato. Fra le provisioni civiche e la civile protezione passa una grande differènza in questo articolo: perocchè le prime offrono una providenza a chiunque ne voglia approfittare; la seconda, al contrario, accorre per sè stessa a frenare un male, a porgere valido ajuto a chi si trova soprafatto da violenza. Così, ad esempio, con le provisioni civiche si dà ricetto ad un malato, ad un ferito, ad un bambino rigettato; per lo contrario con la protezione civile si raffrena e si punisce il commerciante di materie malsane, si raffrena e si punisce il feritore, si raffrena e si punisce chi sottrae o sopprime un bambino.

§ 2706. Havvi certamente una parte, nella quale la protezione civile aspetta d'essere invocata; e questa è, per esempio, della civile giustizia. Ma ivi siamo fuori dei casi della violenza quì contemplata. In ultima analisi dobbiamo pensare che la potenza utile umana risulta tanto dal possesso delle forze personali illuminate dalle cognizioni necessarie a dirigerle, quanto dal possesso dei mezzi esterni tanto ad agevolare la libertà, quanto a fornire strumenti di questa potenza. Le civiche provisioni agiscono su le *cose*, sia per rimovere le nocive, sia per procacciare le utili.

§ 2707. Poste queste vedute, rimangono soltanto a determinarsi i mezzi della triplice protezione, cioè della *criminale*, della *vigilanza*, e della *civile*, onde segnare i principj di Diritto e di Politica, i quali dovranno poi sempre essere sanzionati e disciplinati dalle leggi positive. Quì intendiamo comprendere tanto la parte statuente, quanto la giudiziaria e preveniente. Più ancora: siccome in ultima analisi si tratta di tutelare la civile indipendenza, così ogni violenza che si può recare al libero esercizio delle facoltà personali cade sotto la considerazione delle

Digitized by Google

leggi e della publica amministrazione. Di fatti abbiamo già osservato, nel trattare della indipendenza, che vi deve concorrere la libertà delle tre facoltà umane, cioè del *conoscere*, del *volere* e dell'*operare*. Dunque tutto ciò che può attentare per fatto imputabile ad altri a questo libero esercizio, attenta realmente alla *proprietà* personale dell'uomo. Quest'uomo non è nè una colonna, nè un albero; ma è un essere misto, capace di ragione, e che nel civile consorzio viene riguardato come dotato di *moralità*. Dunque come viene lesa la proprietà personale offendendo o vincolando senza diritto la parte esteriore, così pure si lede questa stessa proprietà offendendo o togliendo la libertà alla parte interiore.

§ 2708. Per la qual cosa tutta la tutela degli atti volontarj considerata per sè sola, appartenendo rigorosamente all'argomento della giuridica indipendenza, spetta di sua natura all'argomento della *personale proprietà*. Di fatti quando io non dovessi padroneggiare il mio pensiero e i miei voleri, ma contro mia voglia dovessi essere vittima dei raggiri o delle minacce altrui, io non sarei più padrone di me stesso.

§ 2709. Mi si domanderà forse da taluno in che dunque consisterà la differenza fra la *proprietà personale* e la *morale*. Rispondo, che questa non consiste nella indipendenza rispettiva della quale parlo quì, ma bensì nell'*oggetto* stesso del diritto. Così, per esempio, il buon nome forma parte della mia proprietà morale; così pure la scienza, la religione ne formano altre parti.

§ 2710. Premesse queste osservazioni, ognuno può prevedere in quale maniera, trattando della civile protezione della personale proprietà, si possa dimostrare il triplice concorso degli uomini, delle società e dei Governi, senza del quale non si può mai far nulla di bene, d'unito, di solido e durevole; ma or più or meno si abbandona il destino degli Stati agli errori, alle passioni, o ad una cieca fortuna. Sì in Politica come in Mecanica conviene computare il concorso di tutte le forze esistenti ed operanti, e quindi conoscerle tutte, e tutte valutarle.

CAPO II.

Della protezione civile della proprietà personale privata contro le offese di altri privati.

I. *In che sommariamente consista questa specie di protezione.*

§ 2711. Io voglio proteggere la proprietà personale di ogni cittadino, il più largamente ed efficacemente che posso, contro le offese e gli at-

Digitized by Google

tentati degli altri uomini; e quindi, quanto è da me, voglio guarentire ed inspirare in questa parte la SICUREZZA MAGGIORE della vita e della libertà personale (dice un Legislatore). Ora domando:

1.° Quando e dove debbo io cominciare, e quando e dove finire, ad impiegare questa publica protezione? — Voi dovete, io rispondo, incominciare dalla prima esistenza del feto umano, e finire con la di lui morte naturale. Voi non dovete mai perdere di vista il vostro protetto, dovete vegliare su i giorni suoi, e mantenerlo incolume e libero.

2.° Su quali *offese* e *violenze* alla persona debbo io quì statuire? — Voi dovete statuire su quelle che in qualunque luogo e tempo, direttamente e indirettamente, con dolo e colpa, si possono da chi che sia commettere o attentare, sia commettendo, sia omettendo.

3.° Qual è l'*oggetto immediato* che mi debbo proporre nello statuire? — Di *prevenire* e di *reprimere* queste offese e queste violenze.

4.° Con qual *mezzo* si può il meglio prevenirle e reprimerle? — Con un Governo politicamente forte, munito di buone armi, ordinato con buone leggi, mantenuto con una buona amministrazione, corretto con una buona giustizia.

§ 2712. Su questi quattro quesiti io dirò solo quello che compete al punto di vista assunto quì, e per segnare i principj direttivi di cui abbisogniamo. Prima di tutto noi dobbiamo contemplare la protezione in relazione all'*interesse diretto* della padronanza originaria, e però aggirarci nelle relazioni private. A suo luogo ne dovremo trattare in relazione all'*interesse indiretto*, e però nelle relazioni di stato, dalle quali risulta la coordinazione e il contemperamento della suddetta padronanza. Ognuno si deve figurare che noi non parliamo nè dei selvaggi d'America e delle Terre Australi, nè delle tribù africane, nè dei pascialati d'Asia; ma bensì delle società agricole e commerciali europée, o simili alle europée, viventi in città od in campagne, e con un certo comune sistema di vita e di comunicazioni. Con l'avere in vista questa posizione io non intendo nè di offuscare, nè di toglier nulla al vero concetto ed alla vera possanza dei principj fondamentali di Diritto e di Politica, ma di renderne soltanto più utile l'esecuzione. Ciò che comporta un' applicazione generale, e che non soffre eccezione, si vedrà dalla loro stessa dimostrazione.

§ 2713. In una scienza *operativa* conviene vedere i principj *in azione*, e vederli *collocati* al loro posto, *associati* co' i mezzi, e *sussidiati* con le guarentigie che possono dimostrare la loro pratica utilità. Le sole massime concrete sono direzioni, dirò così, precarie; le sole viste astratte

Digitized by Google

sono prevenzioni, dirò così, senza frutto; gl'interessi isolati sono forze senza direzione; i principj in azione in una data posizione e con dati interessi formano il tesoro della giustizia e della sapienza politica.

§ 2714. Raccogliendo in uno il tenore delle antecedenti risposte, domando in che consista la protezione civile riguardante la personale proprietà del cittadino, contro le offese o le violenze degli altri uomini. — Rispondo, che tutta consiste nel = prevenire e reprimere le offese e le violenze che in qualunque luogo e tempo, direttamente o indirettamente, con dolo o colpa, si possono da chi che sia commettere contro la vita e la libertà personale di un cittadino. = Ecco in che consiste il primo ramo delle funzioni della civile protezione della proprietà personale privata.

§ 2715. Il *prevenire* può essere di due maniere: la prima può dirsi *esteriore;* la seconda *interiore.* Poni tu guardie o fai vegliare custodi nelle strade o nei luoghi necessarj? comandi tu che sia tolto il pericolo di ruine, o della caduta di corpi che potrebbero o ammazzare o ledere la persona? che siano incatenati animali feroci, chiusi pazzi furiosi, ratenuto il corso precipitoso o sbrigliato di carri, di vetture, e via discorrendo? Tu usi della prevenzione *esteriore.*

Per lo contrario presti tu *motivi* raffrenanti la volontà degli uomini, sia co'l *sottrarre gl'incitamenti* ad offendere, sia con l'*incutere lo spavento* di una pena valida preveduta? Tu allora usi della *prevenzione interiore.* Questa, quando provedi alla sussistenza ed alla educazione, si può dire *indiretta;* quando poi intimi la pena, d'altronde resa certa più che si può con la vigilanza e con la giustizia, essa si può dire *diretta.*

§ 2716. Il *reprimere* abbraccia la *punizione* e la *coazione.* Arresti tu un uccisore, un feritore, un plagiario, un rapitore, un imprigionante, ec. ec., e lo punisci? Ecco il primo modo di reprimere. Ti fraponi tu in una rissa, e con la forza raffreni i contendenti che sono venuti alle mani? ovvero con la forza comprimi un assalto, co'l quale taluni minacciano la vita? o finalmente con la forza publica impedisci comunicazioni nocive alla vita, o fai togliere un pericolo? Tu pratichi il secondo modo di reprimere.

Co'l *prevenire* tu agisci su le *cause;* co'l *reprimere* tu agisci su le loro *azioni.* Co'l *prevenire* o togli le tentazioni, o loro impedisci d'irrompere al di fuori; co'l *reprimere* tu le respingi con la forza, o, a dir meglio, ne contrasti l'azione nociva, o almeno dove si può ne fai riparare il nocumento.

Digitized by Google

§ 2717. Senza la *interiore prevenzione indiretta* è impossibile ottenere che la minaccia delle leggi, la vigilanza comunque assidua, le punizioni comunque eseguite, e le repressioni comunque ripetute bastino ad apportare quella sicurezza che pur si potrebbe ottenere, e della quale i buoni Governi ci dánno l'esempio. Per lo contrario, a proporzione che manca la sussistenza e l'educazione difusa su 'l maggior numero (prescindendo ora da un Governo debole, che rende audaci i prepotenti), manca ognor più la potenza ad altrimenti prevenire e reprimere le offese e le violenze; perchè viene soprafatta la potenza di un Governo, il quale non avendo la possanza d'un Dio, non può veder tutto, giungere da per tutto, e colpire da per tutto. Questa osservazione è d'una certezza sperimentale ed assoluta.

II. *Della rispettiva competenza fra le civiche provisioni e la civile protezione per tutelare la personale proprietà contro le offese di altri privati.*

§ 2718. Ogni offesa alla mia persona ed ogni violenza alla mia libertà, proveniente da un mio simile, è un *male;* e però ripugna alla migliore mia conservazione, alla quale io ho un innato e imprescrittibile diritto. E perchè dunque restringete voi la protezione civile a quelle sole che derivano da dolo o colpa altrui? Forsechè le altre non sono anch' esse un male per me? forsechè non ho interesse e diritto a respingerle? forsechè l'Autorità publica non ha dovere di assicurarmi contro il loro avvenimento, e di soccorrermi? — A tutto ciò rispondo, accordando che la *tutela generale* del Governo abbraccia anche queste non dolose e non colpose offese. Egli è per questo che pensa a rinchiudere un appestato, che mi soccorre contro altra gente o incapace di ragione o in istato di turbato senno, come p. e. contro un ubriaco. Ma altro è il dire ch' io abbia interesse e diritto a difendermi da sì fatte offese, e che il Governo debba proteggermi; ed altro è il dire che questo genere di protezione si possa confondere con quello proprio della civile protezione.

§ 2719. Un uomo operante senza l'uso della ragione non è un *agente morale*, ma appartiene ad un' altra classe di agenti, i quali cadono sotto la tutela prestata con le *civiche provisioni.* Come veglia o provede su le epizoozie, su le idrofobie, su le pesti, egualmente veglia e provede su i pazzi robusti, su gli ubriachi, e su altre tali persone, ad oggetto d'impedire le offese o le violenze contro gli altri concittadini, in mezzo dei quali convivono. Havvi certamente un punto di contatto fra le provisioni civiche e la protezione civile su tale articolo; e questo viene

Digitized by Google

prodotto dall'*ordine delle tutele*, che appartiene a questa protezione. Co 'l custodire ed allevare i fanciulli, co 'l prender cura degli alienati di mente si prevengono certamente molte offese o violenze che possono recare agli altri; e però se per *mancanza della dovuta cura* offendessero taluno, i rispettivi tutori sarebbero almeno per titolo di *colpa* imputabili, e quindi oltre di contrarre la civile responsabilità, incorrerebbero nella penale.

§ 2720. Ma prescindendo da questo rapporto, ogni volta che si tratta del fatto materiale, considerato in sè stesso, egli cade sotto la classe delle offese derivanti per parte delle *cose* o non delle *persone*, quali vengono contemplate dalle leggi. Quando si parla di PERSONE, si vuole significare uomini dotati di moralità, ed operanti in una maniera imputabile. Più ancora: quando si parla di leggi *dirette alle persone*, si parla di un magistero non di forza mecanica, come per lo più conviene nelle provisioni civiche, ma di un magistero tutto *morale*, per mezzo del quale il Legislatore fa intendere alla mente ciò ch'egli vuole che venga praticato od omesso, intimando una sanzione, onde con ciò indurre la volontà, e quindi produrre l'azione o l'omissione comandata. È inutile far leggi per chi non le intende, o per chi non le può eseguire. Sarebbe poi una brutale tirannia punire tali persone, quando avessero fatto od omesso l'atto vietato o ingiunto dalla legge medesima. Se dunque possono nuocere, conviene considerare le loro offese come derivate dal caso, e provedere altrimenti.

§ 2721. Mi si dirà che anche nelle provisioni civiche intervengono leggi. Io lo concedo. Ma esse o sono istruzioni a chi amministra; o regolamenti di publica ragione, per esempio, ai venditori di pane o di altre merci, e perciò a *certe classi;* o finalmente certi freni alla comune dei cittadini a non contrariare le amministrazioni suddette. Che se poi fra l'esercente un mercimonio ed un cittadino interviene un'offesa che abbisogni d'un giudizio d'alta indagine, esso non appartiene più alle nozioni economiche di ragione publica, ma alla giustizia civile o criminale comune. A schiarimento di quest'ultimo punto si osservi quanto segue. Tre casi debbonsi contemplare nell'esercizio dell'autorità amministrativa, e negli oggetti demandati alla di lei ispezione. Nel primo si tratta dell'esecuzione d'una funzione di publica amministrazione, e così p. e. di un'opera publica, o di una providenza d'officio; nel secondo caso si tratta d'una contravenzione ad un regolamento, fatta da una data persona addetta ad una data classe, e presa in flagranti senza che abbisogni altro esame; nel terzo finalmente di un male o danno, nell'esercizio di

Digitized by Google

una data professione, da taluno tentato o recato, con dolo o colpa, contro un cittadino.

§ 2722. Nel primo caso l'Autorità amministrativa deve aver libere le mani, e deve avere la possanza della legge di farsi obedire. Così, per esempio, decretata nei debiti modi una strada, un canale, a lei spetta di obligare sì gli operaj accordati che i possessori a prestarsi a ciò che fa d'uopo, senza ricorrere ai Tribunali. Nel secondo caso deve avere l'autorità di procedere da sè secondo la legge; e così, per esempio, confiscare falsi pesi e false misure trovate presso un mercante o bottegajo, robe malsane esposte in publica vendita, e via discorrendo. L'evidenza del fatto non può soffrir dubio; e la procedura dev'essere spedita, compendiosa, efficace, e come conviene a cosa di publica ragione. Quanto poi al terzo caso, esso cade sotto la classe dei *delitti comuni*, che debbono essere puniti con le vie ordinarie. Ad ogni cittadino danneggiato deve competere il diritto di querelarsi, e al rispettivo publico ministero di procedere, ancorchè si tratti che di professione esercitino un dato mercimonio. Senza questa facoltà è inutile fare regolamenti; ed anzi dassi facoltà a costoro di avvelenare o di defraudare impunemente qualunque cittadino.

Di fatti sapendo di non poter essere puniti che còlti in flagranti dal magistrato o dai vigilanti, essi comprano il favore di costoro, o fanno pagare ai compratori il prezzo stesso della procacciatasi impunità. Allora è meglio non avere ispettori di vittovaglie, nè per la sanità, nè per li pesi e le misure, che averne. Io conosco una grande città, nella quale essendosi adottato per massima di non procedere per querela dei cittadini danneggiati, ma solo per invenzioni di vigilanti destinati, la cosa giunge al punto, che costoro vanno nei mercati e nelle botteghe a riscuotere con la bisaccia il premio della loro corruzione; ed il Publico deve soffrire in pace tutte le frodi e tutti gli attentati per parte dei venditori di qualunque genere di sussistenza. Finchè l'accusa e la querela non sia libera, ed accettata o promossa d'officio, come richiede questa materia, regneranno sempre sì fatti disordini. Ma di ciò si dirà a suo luogo. Questo serva per tracciare i confini fra la protezione civile e le civiche provisioni in punto di offese alla personale proprietà.

III. *Qualificazioni morali delle offese e delle violenze personali di spettanza della civile protezione.*

§ 2723. Il nome di *offesa* è generico, e può abbracciare nel suo concetto tanto i mali, quanto i danni recati o minacciati a taluno. I *mali*,

Digitized by Google

come osservò il Vico, si riferiscono alle *persone*; i *danni* alle *cose*: benchè gli uni e gli altri vengano sofferti dalla persona. Per togliere ogni ambiguità, al nome di *offesa* fu aggiunta la qualificazione di *personale*.

Per ora cadono sotto esame le offese importanti la *responsabilità criminale* o *civile*; vale a dire quelle che, secondo i dettami di Diritto, dánno *azione* a procedere criminalmente o civilmente contro qualcheduno. Ora si domanda che cosa prima di tutto si ricerchi onde indurre questa responsabilità. — Un atto *moralmente imputabile* per rapporto all'agente, ed *ingiustamente nocivo* rispetto al paziente. Ecco i due requisiti delle offese personali, che prima di tutto vengono contemplate nella civile protezione della personale proprietà.

§ 2724. Io non debbo più dire che cosa intenda significare sotto il nome di *morale imputazione* (vedi Parte I. Lib. I. Cap. III. n.ⁱ I. II. e III.). Osserverò soltanto la differenza che passa fra la *imputazione morale* e la *criminale*. Nella prima si ricerca che l'atto sia commesso con intelligenza e libertà; nella seconda si ricerca che quest'atto medesimo, commesso con intelligenza e libertà, venga accompagnato dalla coscienza di violare una legge preconosciuta. Senza quest'ultima condizione l'atto può bensì essere ascritto ad un tale, come a sua causa produttrice (lo che è sinonimo d'*imputare*); ma egli non importerà mai una penale responsabilità.

§ 2725. L'intelligenza, della quale si parla quì, non consiste nella percezione materiale di quello che taluno fa, ma bensì nel conoscere anticipatamente l'effetto buono o tristo che dall'atto suo ne segue. Ogni animale vede materialmente ciò che fa; ma non ne segue la conseguenza, che non avendo mai fatta la data cosa, ne possa prevedere gli effetti conseguenti. Il poter conformarsi ad una norma preconosciuta costituisce la *moralità di fatto*. Per la qual cosa si suole tuttodì fare la distinzione fra gli atti commessi *avvertentemente* o *inavvertentemente*. L'*avvertentemente* inchiude un proposito, con la precognizione delle conseguenze; l'*inavvertentemente* esclude questo proposito, benchè l'atto sia in sè stesso volontario, e pienamente libero.

§ 2726. Le qualificazioni di DOLO e di COLPA non sono di *fatto*, ma puramente di *diritto*. Esse esprimono un'idéa complessa e relativa, la quale inchiude il supposto d'una legge proibitiva da una parte, e la violazione o avvertita o non avvertita, ma che si doveva avvertire, dall'altra. L'atto allora acquista la qualità d'*ingiurioso* (*quod non jure aut contra jus fit*). Il suo autore, dotato di moralità, acquista la qualità di *delinquente*.

Da ciò segue, ch' egli è responsabile di pena, ossia punibile. Quando prevedendo l'effetto dell'atto suo, lo eseguì con la coscienza vera o presunta di violare la legge, dicesi *delinquente doloso;* quando non prevedendo quest'effetto, cui doveva avvertire, eseguisce lo stesso atto, dicesi *delinquente colposo.* Certamente tanto nel *doloso* quanto nel *colposo* si presume la cognizione della legge. Ma in fatto havvi la differenza, che il *doloso* sa di far male, ossia di violarla; all' opposto il *colposo* crede di non far male, nè vuole violarla. Taluno da una finestra, sotto la quale vede passare un suo nemico, gli getta un sasso su 'l capo: ecco un *fatto doloso.* Un altro, stando in camera, per isbarrazzarla, getta il sasso dalla finestra senz'affacciarvisi, e senza pensare che lo getta in una strada publica, dove potrebbe far male a qualcuno; e colpisce un uomo: ecco un *fatto colposo.* Quì si rimprovera non la malizia, ma l'imprudenza.

§ 2727. La norma per altro della *imprudenza* si deve assumere non da una *speculativa possibilità,* ma dal *modo ordinario e conosciuto* di agire degli uomini prudenti. Quando la previdenza o la diligenza dovesse sorpassare questa misura comune, allora non esiste più colpa, ma il fatto si ascrive al CASO, e dicesi *casuale.*

§ 2728. Come la legge contempla i *requisiti* della responsabilità penale, così deve assegnarne anche le *eccezioni* allorchè accada un fatto nocivo. Il titolo di esse può dipendere ora dallo stato personale dell'agente, ed ora dal diritto stesso di lui. Alla prima specie appartengono le cause che impediscono l'intelligenza o la libertà; alla seconda quelle d'una causa giusta o scusabile. Per dare un esempio della prima specie, mi valgo di un passo del Titolo primo d'un Progetto di un Codice criminale fatto per publica autorità. Ivi dicesi quanto segue.

Non vengono imputate a delitto le azioni od omissioni:

1.° Delle persone abitualmente prive dell'uso della ragione, o costituite in istato alternativo di pazzia e di ragione, quando agiscono durante lo stato di pazzia.

2.° Delle persone che agiscono per un accidentale ed involontario disordine od assopimento della ragione, che le rende affatto incapaci di conoscere la natura e le conseguenze delle loro azioni.

3.° Delle persone che non hanno ancora compiuto l' anno decimo della loro età.

4.° Delle persone che agiscono per un errore di fatto, il quale non lascia ad esse riconoscere il delitto nella loro azione. Quando l'errore cada su le qualità di persona o di fatto, che dànno un nuovo ca-

Digitized by Google

rattere al delitto o ne accrescono la gravità, non ha luogo l'imputazione per le qualità ignorate.

5.° Delle persone tratte alla violazione della legge da una forza esterna irresistibile (1).

Quì non sono comprese le cause della giusta difesa, che si possono dire *legitimanti;* e nè meno quelle d'una grave provocazione, d'un urgente legitimo bisogno, che si possono dire *escusanti.*

§ 2729. L'imputazione di un delitto può essere *diretta* o *indiretta*, *immediata* o *mediata.* — *Qui per alium facit, per se ipsum facere videtur.* — Sotto la qualità *diretta* ed *immediata* si presentano tutti gli autori che per sè soli, e senza l'opera d'altro operatore spontaneo, offendono altrui; sotto la *indiretta* e *mediata* si presentano i mandanti e i mandatarj, gl'istigatori e gl'istigati, se parliamo di fatti dolosi; si presentano poi gl'incuranti riprovevoli di agenti nocivi animati o inanimati, che offendono, benchè senza loro intenzione; si presentano i negligenti nel non fare certe riparazioni o certe costruzioni, le quali vanno ad offendere, se parliamo dei *fatti colposi.*

§ 2730. Le violenze alla libertà non sono d'ordinario suscettibili della distinzione in *doloso* o *colposo* nelle persone non eccettuate: esse possono essere *scusabili* o *inescusabili.* Sia che si commettano da noi, sia che si faciano commettere da altri, esse importano nel loro stesso concetto l'effetto d'una soperchieria fatta all'altrui libertà. Ho detto che d'ordinario non ricevono la distinzione suddetta, perocchè si potrebbe dare il caso che taluno, per esempio, tenendo un animale o un pazzo sotto la sua custodia, e negligentandolo, facia violenza ad un passeggero, senza ledere la di lui persona.

§ 2731. Considerando per ora le sole *ingiurie* alla proprietà personale del cittadino, onde rilevarne le qualificazioni morali, le quali possono cadere sotto la sanzione *preveniente*, e però sotto la dinamica morale e giuridica del potere governativo, noi non possiamo assumere in considerazione fuorchè gli elementi della *moralità.* Questi elementi debbono essere ben compresi dall'ordinatore delle leggi, onde eseguire a dovere la civile protezione. E quì cade una osservazione cardinale, che riguarda la *coscienza presunta* degli uomini che agiscono. Essa risulta da quel senso morale sviluppato, che forma quella che dicesi *umanità*, della quale, specialmente nelle offese alla personale proprietà, si

(1) Queste disposizioni formano l'art. 3. del *Progetto di Codice penale pe'l Regno d'Italia*, che fu inserito nel Vol. IV. di questa Collezione. (DG)

deve tenere gran conto sia per misurare gl' incitamenti, sia per determinare i respingenti, sia per valutare la gravità dell' offesa, sia finalmente per far prevalere i sentimenti morali, e quindi i buoni costumi dei popoli. Ma la teoria di questa coscienza non può venire eseguita che nella terza Parte di queste Instituzioni. Quì essendo occupato delle semplici qualificazioni per servire al Diritto teoretico, mi contenterò di avvertire che nella Parte pratica si dovrà por mente a questa coscienza.

IV. *Classificazione delle offese alla personale proprietà privata, derivanti da altri privati.*

§ 2732. In tre parti un privato può nuocere alla proprietà personale dell'altro privato; e queste sono: 1.° la vita e l'integrità del corpo; 2.° la salute corporale; 3.° la libertà esteriore ed interiore. Di queste parti appunto consta tutta la proprietà personale. Esse possono essere da privati offese in una maniera distinta, benchè nell'uomo siano inseparabili, e formino un solo tutto.

Tre *classi* dunque esisteranno di private offese della personale proprietà dei privati cittadini, contro le quali l'autorità publica dovrà in prima difenderli; cioè: 1.° offese alla vita e alla integrità del corpo; 2.° offese alla salute; 3.° offese alla libertà.

I modi diversi mediati o immediati, diretti o indiretti, come pure le persone e le circostanze con le quali i privati possono recare con dolo o colpa queste offese alla vita, alla salute ed alla libertà, appartengono non alla *classificazione*, ma alla *specificazione* loro. I modi che debbono richiamare l'attenzione del Legislatore non debbono essere tratti da una metafisica possibilità, ma bensì da esempj verificati dall' esperienza, o dall'azione presunta degl' interessi.

§ 2733. In questo luogo io non credo opportuno nè di enumerare nè d' insegnare in particolare come debbano essere prevenuti e repressi, perocchè ciò spetta al Codice criminale. Che gioverebbe enumerarli senza definirli? Come poi definirli, e indi lasciar le cose imperfette, e ripigliarle più tardi? Quì debbo restringermi ai soli principj. La classificazione ed enumerazione dei delitti dev' essere ben ordinata, ben definita, e sgombra da qualunque accessorio. Come non si può lasciare aperto il varco alle ingiurie dei delinquenti, così pure si deve precludere l'adito all'arbitrio dei giudicanti. Queste due funzioni vengono eseguite con le due parti della Legislazione penale. Con la prima il Legislatore vuol contenere i delitti; con la seconda reprimerli. Quelle che diconsi *disposizioni generali* non appartengono al Codice criminale pre-

Digitized by Google

veniente, ma propriamente all' AZIONE PENALE susseguente, ed all'esercizio di essa. Ciò si vede dai titoli stessi, nei quali non si comanda di fare o di non fare sotto la tal pena, ma di tutt' altro; come, per esempio, della *prescrizione*, della *riabilitazione*, dell' *influenza dell' età e del sesso*, ec. Questi argomenti, come pur quelli dei requisiti costituenti il delitto, l' attentato, la complicità, appartengono propriamente alla PUNIZIONE, e non alla INTIMAZIONE. Essi sono necessarj per dare una direzione autorevole ai Giudici, ai difensori ed ai cittadini nei giudizj penali; ma non appartengono al Codice imperativo delle azioni vietate e delle pene intimate. Si pongano dunque in fronte al Codice dell'AZIONE PENALE, che deve abbracciare sì il *merito* che la *forma*. Il Codice dei delitti e delle pene deve statuire in particolare secondo la prudenza richiesta dai casi contemplati. La scolastica classificazione delle pene non deve mai vincolare il maneggio della Legislazione, nella quale conviene spesso adottare forme pieghevoli e complesse, sia per mitigare, sia per esacerbare. Ciò che si deve fare è lo spiegare, che chi sarà condannato alla tal pena pe 'l tal delitto, dovrà soffrire il tale o il tal male; e spiegarlo in una maniera che facia impressione.

§ 2734. La specificazione delle offese alla vita e integrità del corpo, com' è la più importante e la più ovvia, così è ancor quella che fu la meno negletta dalle leggi penali. Non possiamo dire lo stesso delle offese alla salute. I progressi stessi dell' agricultura e delle arti da una parte, e la indomabile tenacità d'una ferrea e micidiale avarizia dall'altra, pare che ostino a quella protezione che le leggi ed i Governi debbono prestare in materia di sanità. Gran che! si provede allorchè si tratta dello stillicidio, d'una finestra aperta fuori di luogo, d'un canale irrigatorio scavato troppo vicino al mio; e non si pensa o non si provede efficacemente contro un gènere di cultivazione che difonde esalazioni funeste; o se si comandano le relative providenze, esse o non vengono effettuate, o le loro trasgressioni non vengono represse. Parimente niuno ignora che certi fabricatori fanno uso di venefiche materie che alla lunga sono micidiali; e le leggi non provedono, ed i magistrati taciono. La cosa giunge al punto, che le istanze d' un cittadino non sarebbero nè meno ricevute. Siamo dunque tanto ignoranti da non conoscere i principj della Polizía medica, ■ tanto barbari da non poterli porre in opera? Forsechè i possessori dei fondi sono così prevalenti da potere sbigottire la emanazione delle leggi, o d'arrestarne l'esecuzione? Forsechè i fabricatori ed i venditori sono così influenti da comprare la toleranza o la impunità dai magistrati? Forsechè siamo giunti a tanta incuranza del

Digitized by Google

ben comune, e a tanta vigliaccheria, da lasciar libero il freno ai pestilenziali e agli avvelenatori? — Alle corte: un Codice sanitario dov'è? dove sono i Tribunali regolari competenti e vigorosi? dov'è la giustizia riguardante la conservazione della salute dei privati?

§ 2735. Le offese alla libertà, recate da un privato ad un altro, essendo da una parte troppo visibili e clamorose, e dall'altra tanto poco per sè lucrose a chi le fa, quando non servano di mezzo ad un altro delitto, sono meglio specificate e più represse; e però la civile protezione nello stato di una elevata civiltà si trova in grado di meglio discernerle e reprimerle. Quì però debbo osservare, che sotto certi Governi il soverchio appetito di comandare pare volere riserbato a lui solo fino anche l'innocente diritto della ripulsa necessaria delle violenze, e ridurre i cittadini alla sorte di umilissimi cappuccini, temendo che il risentimento legitimo, e dentro i giusti confini, lasci un'energia incompatibile con una rassegnatissima servilità. Si moltiplicano quindi i divieti a non difendersi, più che i divieti a non offendere; si rinforzano perfino i nodi delle civili obligazioni, anche in onta della infrazione d'un correspettivo; e si respingono i principj delle leggi commissorie, comandati dalla più rigorosa equità di Diritto.

§ 2736. Io potrei recare prove manifestissime di sì fatte pratiche, le quali vengono da me accennate per far intendere quanto sia necessario avere un principio direttivo, onde specificare le offese dei privati contro la libertà degli altri privati, nè confondere gli atti d'una giusta e legitima ripulsa con le violenze ingiuriose. La libertà civile vien lesa sia co 'l non reprimere le violenze, sia co 'l non permettere le necessarie ripulse. Dunque la relativa protezione civile non può essere illuminata nè provida fino a che non conosca distintamente la qualità delle une e delle altre, e finchè il Governo dello Stato non si trovi bene assestato, come fu già osservato di sopra.

V. *Del rifiuto e dell'abbandono criminoso.*

§ 2737. Io leggo in un libro classico la seguente dottrina. « Ad altri » non compete su le mie azioni verun diritto. Ad ognuno soltanto su » le azioni proprie fu concesso dal Creatore delle cose di aver diritto. » Se io di fatti nelle cose altrui dovessi operare qualche cosa, ad altri » pure competerebbe il diritto d'ingerirsi ne' fatti miei; lo che non è » vero; imperocchè non operando su quello d'altrui, niuno eccede i con» fini del proprio diritto. *A chiunque compete il diritto di non fare.* » Questa libertà dura finchè non apparisca un divieto contrario. »

Digitized by Google

Se l'uomo non è nè un Dio, nè una bestia da bastare a sè stesso; se l'uomo non può essere di fatto agente morale, e collocato sotto l'ordine di ragione fuorchè nello stato nel quale si può conservare e perfezionare; se questo stato è quello d'una società d'AJUTO e di COMMERCIO: come mai si potrà preconizzare il principio assoluto ed illimitato del NON FARE, anche se si trattasse di soccorrere con un mero avviso, o con un'opera per noi innocua? Certamente fra eguali niuno ha diritto d'intrigarsi nei fatti altrui. Ma altro è rispettare la mutua padronanza, ed altro è il negare un necessario ajuto. Se io ratengo un fanciullo dal precipitare dall'alto; se io rialzo un uomo caduto; se corro in soccorso ad un uomo svenuto; se presto lume a chi all'oscuro va incontro ad un pericolo; se insegno ad un assetato una fonte d'aqua; se alzo segnali a chi è spinto contro uno scoglio, per mostrargli un luogo sicuro; se prevengo un viandante delle insidie dei ladroni, e via discorrendo: forse non pratico io un perfetto dovere sociale? — Iniquo è colui che no 'l pratica.

§ 2738. Prescindendo dalle voci della natura non pervertita od agghiacciata da un ferreo egoismo, figlio di religioni e di Governi corruttori, i quali dopo aver fiaccata l'energia distruggono anche la morale; prescindendo eziandío dalle vere sanzioni espresse del Cristianesimo, che fulmina di eterno anatema specialmente la mancanza di soccorso: atteniamoci ai principj rigorosi della legge fondamentale della civile società. Da quello che fu dimostrato consta che sommo è il dovere e il diritto della socialità, precipuamente per essere essa uno stato di *necessario ajuto* e di *commercio*. Ora è manifesto che questo principio generale ridurrebbesi ad una vana parola, ed anzi riuscirebbe falso, se nelle evidenti necessità particolari non si dovesse verificare. Dunque consta in una maniera indubitata, che oltre il dovere di non offendere esiste il dovere naturale, perfetto, e di ragione necessaria, di soccorrere nelle necessità tutte le volte che consta non bastare le forze dell'individuo. Questo è un mandato reciprocamente scambiato dalla natura stessa fra uomo e uomo al suo entrare e nel convivere nel consorzio umano, senza del quale non si può nè meno intendere ch'esista la socialità.

§ 2739. A che dunque si riduce la questione? A vedere *in quali casi* ciò sia di ragione naturale necessaria; e come, salva la reciproca padronanza, si possa sottoporre a civile sanzione. — A tale questione facile è la risposta. — Si tratta forse di un male o danno irreparabile di causa evidente? Allora l'ajuto dev'essere comandato dalla legge, ben inteso

Digitized by Google

che il soccorso sia eseguibile senza pari male o danno del soccorritore. Allora, s'è d'uopo, il soccorritore si può considerare come investito di una funzione publica sociale; e s'egli fece sborsi pecuniarj, o prestò servigi estimabili, e chiegga d'essere indennizzato, dovrà, facendo constare il tutto legalmente, essere risarcito dal Publico, e onorevolmente rimandato. Così il premio e la pena dovranno concorrere all'opera più cara all'umanità, e la più raccomandata dalle buone religioni. O si tratta di altro male o danno di esistenza dubia, e che non sia irreparabile; ed allora il soccorso dev'essere lasciato al libero arbitrio del cittadino. È dubio, per esempio, se colui che mi chiede limosina sia realmente indigente, incolpabile, com'è dubio se senza il mio soccorso sia esposto a perire? Allora la legge civile non può intervenire con la sua sanzione; ma deve lasciare alla morale, alla religione ed alla coscienza il suggerire ciò che ognuno deve fare.

§ 2740. Non è così degli altri casi simili agli esempj allegati poco sopra (§ 2737). La legge civile deve comandare il soccorso *cum moderamine inculpatae tutelae* del soccorritore; deve punire il disumano che non si presta, con pene interdicenti analoghe a chi manca all'associazione; e segnalare l'inumano, il quale certamente verrà colpito dall'esecrazione comune, che viene svegliata contro sì fatta gente. In qualche Codice si punisce il rifiuto di soccorso in casi clamorosi. E perchè mai, con lo stesso principio e con la stessa evidenza di caso, non si dovrà punire nei frangenti particolari, assai più frequenti, nei quali l'Autorità publica non può supplire? Un povero vecchio in una contrada popolata di città, dove sono botteghe aperte e gente su la porta, è gettato a terra da un giovane che se ne fugge, e niuno dei circostanti move un passo per rialzare quel misero, che manda sangue dalla testa. In quale terra son io? grida ogni uomo non inumano. E pure questi ed altri simili esempj si presentano talvolta in città dette umanissime, incivilite, piene di catolica religione, di leggi, di regolamenti, ec. ec. In alcuni paesi si perseguita civilmente chi non osserva alcuni precetti religiosi puramente positivi; e ciò che stava sopra tutto a cuore del Fondatore del Cristianesimo, ciò che provoca la sua più ardente giustizia, non viene nè meno mentovato in un regolamento.

VI. *Dei mezzi necessarj alla civile protezione, onde prevenire le offese della proprietà personale fra privati.*

§ 2741. È un fatto costante, accertato dalla storia e dalla esperienza, che quanto più le persone sono meno educate, altretanto più sono avvo-

Digitized by Google

lontate nei loro sentimenti, risolute nelle loro maniere, e proclivi alle violenze ed alle offese personali. In quei tempi poi, ne' quali i potenti privilegiati o erano sottratti dall'impero civile, o ne insultavano la debolezza, l'umore delle violenze e delle offese personali fra privato e privato non aveva valido ritegno; e però si eccitava e manteneva la vendetta, la quale dal canto suo reagiva con nuove violenze e con nuove offese. Così la prepotenza o la petulanza da una parte, la vendetta o la difesa dall'altra, a vicenda sempre rinascenti, affligevano la vita e la libertà personale fra privato e privato. Qualunque fosse la forma del Governo, sia monarchico, sia republicano, la mancanza di una forza stabile, unita, vigorosa e publica produsse, come produrrà sempre, questi orrori. Per li republicani serva d'esempio quanto dice Machiavello della republica di Firenze. « Ma di Firenze in prima si divisono fra di loro » i nobili: di poi i nobili e il popolo; e in ultimo il popolo e la plebe: » e molte volte occorse che una di queste parti si divise in due. Dalle » quali divisioni *ne naquero tante morti, tanti esigli, tante distruzioni* » *di famiglie*, quante mai ne nascessero in alcuna città della quale si » abbia memoria. » Io non citerò gli esempj dei principati, ne' quali mancava un potere politicamente forte. Questi sono innumerevoli; ed ogni paese d'Europa ne conserva le domestiche memorie, non di remotissimi tempi, ma di due o tre secoli fa.

§ 2742. Se i progressi del vivere civile, operanti assai più con milliaja di nuovi vincoli interessanti nella privata convivenza, che co'l potere delle leggi e della vigilanza governativa, hanno mansuefatti gli uomini, talchè le offese e le violenze sono rese meno frequenti; ciò non ostante un provido Legislatore, dopo un ordinamento politico, unito, stabile e guarentito, e dopo avere proveduto con le leggi penali e di vigilanza, deve ad un solo tratto procurare che, agevolata la sussistenza, la privata educazione non sia trascurata specialmente nelle classi inferiori del popolo. L'ozio e la disipazione producono quasi gli stessi effetti della barbarie. Per avvezzare gli uomini a rispettarsi l'un l'altro conviene renderli *operosi;* sì perchè il lavoro li distoglie da una scioperata convivenza fra loro, e sì perchè dando ad ognuno un valor personale in società, e legandoli scambievolmente per interessi pecuniarj e d'influenza, li ratiene dalla petulanza e dagli eccessi di risentimento.

§ 2743. Alcuni si avvisarono di sopracaricarli con esterne pratiche religiose. Pessimo mezzo è questo, il quale va contro alla stessa religione e alla società. Certamente la religione deve intervenire nella educazione civile, e tanto più in quelle persone che abbisognano d'essere

Digitized by Google

condotte dall'autorità, postochè manca loro il tempo e il modo d'illuminarsi da sè medesime, e postochè soffrono maggiori tentazioni nello stato loro. Ma altro è chiamare la religione in sussidio di una vita operosa, ed altro è farla servire di mezzo ad uno squalore penitenziale, nel quale si accresce la miseria con le soverchie questue, per le quali si gettassero gli uomini nella mendicità. L'educazione religiosa, che voleva un Fénelon, è quella sola ch'è conforme alla ragione, alla natura e alla sana Politica. A questa ogni Governo deve dar mano con la vigilanza su l'ozio, e su la spensieratezza dei genitori, degl'institutori e dei maestri d'arte.

§ 2744. L'oziosaggine è una pece tenace, che non si può levare che con la forza. Guai se una volta si lascia introdurre, e pigliare il più piccolo predominio! Perciò conviene curarla fino dai primi anni dell'adolescenza: altrimenti non rimane che l'uso estremo della forza reprimente. Questa è una verità di fatto, che l'esperienza di tutti i luoghi, di tutti i tempi, e sotto qualunque forma di Governo, pose fuori di dubio. Ma d'onde deriva che nella massima parte delle moderne Legislazioni, e specialmente sotto certi Governi, quest'oggetto si trova tanto trascurato?

§ 2745. Con la *Legislazione criminale*, oltre le solite sanzioni generali contro le offese alle personali proprietà, conviene provedere erigendo in delitto politico l'oziosità ed il vagabondaggio, come furono eretti in delitti politici la delazione di armi nascoste, la vendita non cautelata dei veleni, e molte altre cose che racchiudono occasioni meno possenti a delinquere.

§ 2746. Passando alla *Legislazione civile*, dobbiamo considerare che se alla paterna podestà fu tolto l'immenso potere ch'ebbe nelle prime età, e che doveva avere in mancanza dei vincoli e delle abitudini sociali; se bel bello questa paterna podestà doveva scemare a proporzione che i poteri sociali si andavano sviluppando e rinforzando: ragion voleva che questa stessa paterna podestà fosse assistita non solo con leggi di puri limiti, ma eziandio con instituzioni particolari sussidiarie. Una grande ragione di Stato esige che venga tutelata e preparata l'educazione della prole, e però che l'educazione domestica venga riguardata come una funzione publica, per la quale conviene munire i genitori o i tutori con poteri opportuni, e nello stesso tempo non perdere di vista l'uso che questi ne fanno. Egli è quindi necessario non solamente un tribunale domestico correzionale dei figli, ma una civile sorveglianza eziandio su la condotta dei genitori in materia di educazione; ben in-

Digitized by Google

teso che chiare, positive e larghe istruzioni sanzionate siano promulgate, loro spiegate, da loro giurate prima del matrimonio, ed avvalorate dai sermoni religiosi; non dimenticando di farsi render conto dell'esecuzione sì nei tribunali penitenziali che nei tribunali civili, e sopra tutto di procacciare con la publica vigilanza le più certe notizie, e quindi provedere in via economica o penale, giusta i casi.

§ 2747. Così la Legislazione criminale, la civile, la vigilante, e la relativa esecuzione loro circa la domestica educazione nell'allevare figli *operosi* e *rispettivi*, debbono concorrere a costituire la civile protezione di questa educazione; ben inteso che nel rimanente siano tolti gli ostacoli alla sussistenza, facilitato l'acquisto e l'aumento del valore sociale d'ogni padre di famiglia, e lasciata ad ognuno la libera scelta della carriera che più gli tornerà a conto percorrere, e di variarla secondo il genio e la necessità; guardandosi sopratutto dal precludere l'adito alle giuste aspettative. Desolante, tirannico e ruinoso sarebbe l'intervento del Governo sia co 'l limitare il numero e le classi delle persone che si vogliono consacrare ad utili professioni di *comune diritto*, sia co 'l prescrivere forme dirette su 'l modo di apprenderle e di esercitarle, sia con l'accordare privilegi esclusivi di maestranza, sia co 'l vincolare in altra guisa l'innocua libertà dei cittadini. — Distinguiamo l'educazione di *diritto* e d'*ordine publico* dalla educazione e padronanza di *diritto* e d'*ordine privato*; e tutto procederà a dovere, e secondo i rapporti della vera potenza degli Stati. Non ci lasciamo sorprendere e trascinare dalle meschine e vulgari vedute degl'institutori, o dalle imprudenti suggestioni della manía regolamentare. Voler educare una grande nazione a guisa di una società di fratelli moravi, come ideò il Filangeri, oltrechè è una violazione della giusta padronanza, è un chimerico ed ineseguibile progetto; simile a quello della *città del sole* del Campanella, e a quelli di tanti e tanti altri che non consultarono l'andamento necessario della natura. Ma di ciò dovrò discorrere nella terza Parte di queste Instituzioni. Ecco, a mio avviso; quali siano i mezzi di Diritto e di Politica necessarj e competenti alla civile protezione, onde prevenire le offese alla proprietà personale fra privato e privato.

CAPO III.

Della protezione civile della libertà plenaria dei privati nell'esercizio dei loro atti volontarj civili.

I. *Natura, aspetto e condizioni degli atti civili volontarj.*

§ 2748. Allorchè in una questione di *mio* e *tuo* taluno ti presenta una scrittura di contratto, che cosa vedi tu? — Tre cose ad un solo tratto. La prima, la *deliberazione* della volontà dei contraenti; la seconda, l'*oggetto materiale* su 'l quale tal deliberazione avvenne; la terza, gli *effetti di diritto* che ne derivano. Tu puoi bensì discernere con la mente queste tre cose, ma non disgiungerle nè effettualmente, nè politicamente. A fine di stabilire i principj direttivi riguardanti gli atti volontarj, conviene bensì intendere queste parti, e studiarle ad una ad una. La prima di esse, cioè la *deliberazione*, sfugge ai sensi come cosa tutta interiore. Essa dunque nel régime sociale deve soggiacere all'impero delle prove; e quindi non può essere sottoposta a cánoni di morale coscienza, ma a cánoni di Diritto e di Politica (1).

§ 2749. Incominciando dalla *deliberazione*, osservo quanto segue. Ogni umana deliberazione è cosa di fatto; è una deliberazione presa con piena cognizione più tosto che con ignoranza; di buon grado più tosto che con ripugnanza: è *un certo fatto*. Se dunque fra le maniere contrarie, con le quali si può verificare questo fatto; una sola sia conforme alla mia indipendenza, ne verrà che volendo tu ottenere e guarentire questa indipendenza, dovrai conoscere per quale maniera si verifichi negli atti umani, e per quali mezzi si possa ottenerne, conservarne e difenderne l'esercizio.

§ 2750. Volendo sapere *quando* si verifichi la *deliberazione indipendente*, che può formare oggetto della civile protezione, tu devi sempre domandare tre cose: la prima, se un uomo in senno *abbia ben conosciuto* la cosa di cui si tratta rapporto al suo interesse; la seconda, se l'abbia *di buon grado voluta*; la terza, se abbia *indubiamente spiegato* la sua deliberazione. Accertate queste notizie, tu potrai allora

---

(1) Si avverta bene, che qui non si parla delle deliberazioni, ossia dei pensieri, che sono conformi o no alla morale, indipendentemente dalla loro manifestazione e dalla prova della loro esistenza; ma si parla delle deliberazioni contrattuali, le quali finchè sono puramente interne, e non manifestate, non possono far sorgere diritti e doveri esterni, civili. (DG)

Digitized by Google

cercare in quali materie, dentro quali circostanze e fino a qual segno siasi spiegata la *indipendente deliberazione*, e indi quali ne debbano essere gli effetti di Diritto.

§ 2751. Le tre circostanze suddette sono CONDIZIONI, senza le quali non esiste alcuna deliberazione che possa importare podestà e responsabilità nell'umano commercio; perocchè, come fu già dimostrato, all'esercizio della padronanza fra eguali si esige una deliberazione indipendente e notificata. Ciò non è ancor tutto. Allorchè si pretende che la publica Autorità venga in soccorso di un voler nostro, si esige eziandío che la deliberazione cada sopra un atto che non sia contrario all'ordine di ragione, perocchè l'Autorità publica non vuol proteggere il delitto. Dunque *indipendente*, *notificata* e *giusta* dev'essere la deliberazione cui la legge intende erigere in titolo di podestà propria, o di responsabilità altrui.

§ 2752. In questi requisiti noi ci avvediamo che per il fatto esiste un' *imputazione morale civile*, come ne esiste una *criminale*. In entrambe si deve verificare la piena cognizione delle qualità utili e nocive dell'atto deliberato, e la determinazione spontanea di eseguire quello che fu da noi contemplato; talchè in ambedue vige la regola, che *errantis nullus est consensus*. Quì si parla d'errore scusabile di fatto. Per la stessa ragione si può dire co 'l Pretore romano: *si quid vi metusve causa gestum erit, ratum non habebo;* attesochè allora l'uomo morale non agisce, ma è agito. La proprietà personale, che deriva dalla indipendenza della causa deliberante, non esiste; e quindi ciò che vien fatto non è perchè *lo abbia voluto io*, ma perchè *lo ha voluto l'altro* che usò le minacce e le violenze. In breve, la PROPRIETÀ DELL' ATTO quì non si verifica nè punto nè poco. Sia dunque per difetto di *cognizione* (lo che abbraccia l'ignoranza e l'errore), sia per difetto di *spontaneità* (lo che abbraccia la minaccia e il timore), sia finalmente per difetto di *libertà esteriore* (lo che abbraccia la violenza), l'atto non è mio proprio, e però io non ne sono AUTOR MORALE, e per conseguenza non uso della mia personale proprietà.

§ 2753. Con la giustizia noi separiamo gli atti che l'Autorità deve proteggere da quelli che deve proscrivere. Si noti bene: quì non si tratta soltanto di vedere se l'atto sia fatto di moto spontaneo, ma eziandío se sia *conforme* all' ordine morale di ragione sia individua, sia sociale. Con ciò si fa la separazione del campo su 'l quale debbono versare gli atti volontarj che l'Autorità publica deve far valere. Fatta questa separazione, la padronanza individuale può spaziare liberamente, e de-

Digitized by Google

vesi pronunciare, altro non constando, la sua piena libertà; e per conseguenza non lice limitarla se non in via di eccezioni indotte da una dimostrata NECESSITÀ, autorizzata dai termini del sociale contratto. Ecco in fine il vero ed ultimo concetto di quella personale libertà di cui debbono godere gli uomini nell'esercizio dei loro atti volontarj. Questa costituisce propriamente parte della proprietà personale di *ragione*, e non di *mero fatto*.

§ 2754. In questo campo noi distinguiamo l'uomo ch'esercita un *dovere sociale*, e l'uomo ch'esercita atti a lui *facoltativi*. Anche esser libero a compiere un dovere proprio è un sommo bene; perocchè il dovere nell'ordine di ragione è un mezzo diretto o indiretto, ma sempre *necessario*, di utilità. La protezione della civile libertà abbraccia tanto la posizione facoltativa, quanto la doverosa. Se tu domandi quale sia la *norma* per assegnare i limiti del facoltativo e del doveroso, rispondo che pe 'l Legislatore questa norma si desume dal *sociale contratto;* pe 'l cittadino poi e pe 'l magistrato questa norma si desume dalla legge promulgata.

§ 2755. Prima di parlare degli effetti conviene trattare della causa. Se il TITOLO ossia la causa del diritto non esiste, come potrà esistere il diritto, ossia il suo effetto? Ora questa causa di diritto volontario non esiste *a parte rei*, se manca la vera cognizione nell'agente; o se, anche posta la cognizione, manca la spontanea volontà. Dunque *a parte rei* non esiste allora il titolo del diritto. Parimente questa causa non esiste *a parte hominis*, cioè rispetto ad altri, se non consta essere intervenute le condizioni suddette. Dunque senza la prova *a parte hominis* non esiste il titolo del diritto; dunque volendo esigere da altri qualche cosa in forza di questo titolo volontario, si opera senza titolo tutte le volte ch' esso non è comprovato. — Per la qual cosa ognun vede che la *deliberazione*, oltre ad essere *giusta*, *illuminata* e *spontanea*, dev' essere anche *palese*.

§ 2756. La civile protezione della libertà deve prima di tutto occuparsi di queste condizioni; perocchè in tutti gli affari sì interni che esterni dello Stato esse intervengono sempre come cause onde legare o difendere la libertà privata, considerata come una proprietà personale di ogni uomo. Allorchè una legge annulla una promessa carpita per errore o estorta per timore, l' Autorità publica protegge la libertà contemplata come proprietà personale dell'uomo. Essa poi interpone la sanzione penale contro chi estorce qualche cosa con minacce, come contro chi la strappa con violenza. *Rapina morale* si può dire la prima, come *rapina fisica* la seconda.

Digitized by Google

§ 2757. In tutte le leggi positive, che statuiscono su gli atti volontarj, noi vediamo sempremai prescriversi le condizioni della *deliberazione indipendente e notificata* sotto varie forme e su varj oggetti, onde dedurne gli effetti competenti di Diritto. Tutti i contratti sì taciti che espressi, tutti gli atti a titolo gratuito e di moto-proprio debbono racchiudere questa *deliberazione indipendente* e *palese*, come causa di diritti e di obligazioni.

§ 2758. In questi casi però si suppongono sempre persone dotate di tutte le capacità naturali e civili: lo che viene da me indicato co 'l nome di *padronanza indipendente*, rispetto cioè ad ogni privato. Questa supposizione è la prima che dev'essere assunta come la più semplice e la più importante nell' umano commercio. Dopo di aver trattato l'argomento su 'l supposto dello stato pieno ed integro, si può discendere a stati diversi particolari, indotti dall'età, dal sesso, dall'esistenza collettiva, dalla infermità, dall'absenza, da forza maggiore; perocchè officio sociale appunto è il soccorrere, il difendere e il supplire, e in breve il proteggere secondo le leggi dell'equità.

§ 2759. La protezione civile della privata libertà, rispetto alle persone pienamente capaci e non impedite, si esercita in tre maniere: la prima co 'l *difendere;* la seconda co 'l *soccorrere;* la terza co 'l *costringere*. Difende allorchè previene o punisce le violenze che mi possono essere fatte; soccorre quando mi offre istruzioni per agire, mezzi per non essere ingannato e soverchiato, facilitazioni e sicurezze che non potrei da me solo procurarmi, ec.; costringe finalmente allorchè mi obliga al mio bene, e sforza gli altri a prestarmi ciò che mi è dovuto. Queste tre funzioni, quando intervengono per abilitarmi e per far valere negli atti miei la indipendenza de' miei voleri palesati, dicesi *protezione civile della mia personale libertà.*

§ 2760. Tre serie di atti volontarj possono essere da me praticati. I primi sono quelli che delibero da me solo e di moto-proprio; i secondi sono quelli ch'io concordo con altri; i terzi quelli ch'io fo per impulso e iniziativa d'altri, ma in atto separato, sia co 'l fare, sia co 'l non fare, sia co 'l tolerare qualche cosa a me interessante, e ch'entra nelle mie facoltà. I primi si possono dire *motu-proprj;* i secondi *convenzioni;* i terzi semplici *permesse* o *assensi.* E siccome essi non sono valutabili se non in quanto esprimono una mia volontà illuminata e libera, così in essi deve constare di questa volontà. Non è sempre ovvia la significazione di questa volontà, e però conviene far uso di prove o espositive o induttive. Quale sarà la PRESUNZIONE di fatto e di ragione che si dovrà

Digitized by Google

far prevalere? Ecco una grande questione sì legislativa che giudiziaria, la quale interviene sempre in tutte le questioni di volontà.

§ 2761. L'Autorità publica può e deve difendere e soccorrere la mia giusta libertà d'intendere, di volere e di notificare, oltre quella di eseguire. Ciò è per sè manifesto, pensando che queste tre funzioni compongono essenzialmente l'esercizio della mia padronanza di ragione o della libertà veramente morale, ossia esercitata con moralità. Ora si domanda con quali *mezzi* competenti l'Autorità publica deve difendere e soccorrere l'esercizio di queste tre funzioni. — Ecco un'altra ricerca, la quale racchiude la somma delle providenze che compongono tutte le parti almeno principali della civile protezione, della quale parliamo quì. Quando abbiamo domandato quale sarà la presunzione che si deve far valere, abbiamo accennato un grande criterio per tutte le questioni di volontà, fatta astrazione dagli effetti di Diritto; quando domandiamo dei mezzi di protezione, accenniamo i modi utili ed efficaci della medesima.

II. *Della pratica non obligata di molti atti volontarj riguardanti le cose e le persone altrui. Prima limitazione in favore della libertà. Atti facoltativi.*

§ 2762. Havvi un lato, nel quale tutte le parti della Ragione publica e privata convengono, e però havvi una regola prima che serve a tutte. Questa consiste nel RISPETTARE E FARSI RISPETTARE. Rispettate e fatevi rispettare, dice la natura e la ragione ad ogni uomo, quando tratta sì con un altro uomo e sì co 'l Publico intiero. Rispettate e fatevi rispettare, dice la natura e la ragione ad ogni gente, sia quando tratta co' i membri suoi, sia quando tratta con un'altra gente.

§ 2763. Ma quando un Publico tratta con un privato, oltre il rispettare le ragioni dei privati, e far rispettare da essi le proprie, egli dee far rispettare le ragioni d'ogni privato da ogni altro privato. Oltre a ciò deve ajutare ogni privato nelle situazioni prepotenti, quando egli stesso non possa provedere alla propria conservazione. Quì la conservazione non riguarda soltanto l'incolumità fisica, ma abbraccia tutti i mezzi che producono il miglior vivere, e quindi i diritti, i quali realmente non sono che mezzi equi di questa conservazione.

§ 2764. L'equità è la prima norma fondamentale di un Governo, sia quando fa da ogni privato rispettare le ragioni dell'altro, sia quando soccorre alle urgenze di ogni privato. PAREGGIARE FRA I PRIVATI L'UTILITÀ MEDIANTE L'INVIOLATO ESERCIZIO DELLA COMUNE LIBERTÀ, ecco la formula perpetua che dirige le disposizioni legislative riguardanti il com-

Digitized by Google

mercio fra privato e privato. Sotto questa formula cadono appunto gli atti volontarj, dei quali abbiamo parlato fin quì; e da questa formula essi traggono i rapporti di civile Diritto. Noi per ora parliamo degli atti volontarj fatti con tutte le capacità naturali e civili richieste dall'ordine morale di ragione, riguardanti cose non riprovate. Più ancora: noi vogliamo disceverare quelli che possono e debbono comportare *azioni* ed *obligazioni*, da quelli che le savie leggi debbono lasciare esenti da forza giudiziaria. In breve, vogliamo conoscere in quali atti il Publico debba prestare il suo officio. E quì conviene ben intendere una distinzione, alla quale in massima non fu mai posto mente. Altro è riprovare in via negativa gli atti volontarj che non possono essere mai patrocinati dalle leggi, ed altro è quelli che in astratto sono per sè leciti; separare quelli che conviene assistere con la forza publica da quelli che conviene abbandonare alla libera esecuzione dei privati, anche malgrado che fossero stati *pattuiti*. Forsechè tutte le convenzioni, non aventi nè causa criminosa nè turpe, debbono prestare il loro ministero a tutti gli oziosi capricci o alle cose di puro solazzo dei cittadini, solo perchè furono domandate, promesse, o semplicemente permesse? Forsechè molte cose non debbono essere lasciate all'impero degli usi e delle opinioni? Forsechè non esistono usi, opinioni che non si possono correggere che co'l tempo?

§ 2765. Questioni importanti sono queste per ogni Legislatore che ami di rispettare e di favorire la giusta civile libertà. I termini astratti del sociale contratto non ci possono illuminare a bastanza; e però conviene entrare in alcune specificazioni, senza perdere il filo dei principj generali. In vista di ciò giovami porre sott'occhio le seguenti considerazioni.

1.° Io non nasco servo di alcuno, ma padrone di me stesso. Dunque l'uso delle mie facoltà deve sempre essere libero, ben inteso che non offenda veruna proprietà altrui. Dunque si dovrà sempre intendere ch'io sia padrone di andare, venire, vegliare, dormire, passeggiare, star fermo, purchè ciò non sia incompatibile con altri oblighi contratti. Dunque niun privato può essere autorizzato ad impedirmi o ad esigere il fare o l'omettere ciò che per natura dev'essere libero ad ognuno.

2.° Ciò che dico della mia persona devesi pure applicare alle cose mie. Se io non sono andato per parecchi anni alla mia campagna, niuno mi può impedire ch'io non vi vada quando voglio. Se non mi sono affacciato ad una mia finestra che guarda nell'orto del vicino, o se non l'ho aperta per molti anni, niuno mi può impedire che io l'apra, o mi vi affacci. Se io non ho fatto uso di certi frutti del mio giardino, o

Digitized by Google

non vi ho eretta un'opera, niuno mi può impedire ch'io lo facia. L'uso innocuo delle cose forma parte della libertà personale imprescrittibile; e però il non-uso sia delle mie facoltà personali, sia delle cose mie, non può prestare argomento di prescrizione, ossia di divieto. La volontà permanente d'essere libero deve formare una *presunzione fondamentale* di tutte le leggi, e questa presunzione si deve far valere per guarentire la proprietà personale.

3.° Che se parliamo di servigi ossia dell'opera personale verso altri, si deve sempre, altro non constando, far valere la presunzione della libertà, come si fa valere la presunzione che niuno voglia gettare il suo. Per la qual cosa, se io fo frequenti visite al mio vicino; se mi presto, sia di moto-proprio, sia pregato, a qualche servigio; niuno ha diritto di obligarmi a continuare, perocchè l'integro possesso della eguale mia libertà non può essere mai tolto senza mio consenso. In correspettività poi, se il mio vicino mi ha permesso di visitarlo, può sempre rifiutare di ricevermi. Se io sono entrato nella sua casa, o sono passato più volte nel suo giardino, egli è padrone di vietarmelo; nè io acquisterò mai nè possesso nè servitù su 'l suo terreno.

4.° Diverso è il caso quando pattuisco un servigio salariato, o quando mi obligo ad una data incumbenza da eseguirsi a nome suo e co' i poteri comunicatimi da lui. Nel primo caso si verifica una *locazione di opera*, nella quale il mio servigio diviene un bene estimabile, e su cui l'altro acquista un' utile aspettativa; e nel secondo caso si verifica che io promisi a titolo gratuito l'opera mia co 'l mandato da me accettato. Nell' uno e nell'altro caso però si tratta di *atti convenzionali*, e per ciò stesso del caso in cui io stesso *per libero impulso mio*, sia con prezzo, sia senza prezzo, disposi dell'opera mia, come di qualunque altro oggetto di mio dominio. Dunque la mia padronanza rimane salva, come in ogni altro atto di libero commercio. Ma questi appartengono agli atti contrattuali, nei quali non può cadere dubio veruno.

§ 2766. Quanto agli altri ora ricordati nei tre modi suddetti, e che sono conosciuti sotto il nome di *facoltativi*, è per sè manifesto che per il loro stesso titolo non possono importare verun'azione od obligazione, ma che sono per ognuno di libera elezione; talchè li può sempre fare od omettere a piacere. e però niuno potrebbe essere chiamato avanti al Giudice per essere obligato a continuarli o ad intermetterli. Quì dunque s'incomincia a sottrarli dalla sfera degli atti volontarj soggetti ad azione civile, lasciandoli nella sfera sia degli officj liberi, sia d'atti di puro piacere.

Digitized by Google

Qual è il principio direttivo in questa materia? = Tutte le volte che da taluno viene praticato un qualche atto non per sè doveroso, sia rispetto alle cose, sia rispetto alle persone, nel quale non apparisca da una parte la pretesa di esigerlo o di farlo a titolo di dominio, e dall'altra l'assenso di prestarlo a questo titolo, l'atto medesimo è perfettamente arbitrario. =

§ 2767. Per la qual cosa deve constare, o in via espositiva o in via induttiva, di questa pretesa di dominio acconsentita; altrimenti, per regola di naturale Diritto, si dovrà qualificare sempre l'atto come puramente facoltativo. L'indipendenza e l'eguale inviolabilità esclude essenzialmente l'iniziativa di un atto obligato per parte soltanto della volontà di un mio eguale. Perchè un tale bramerebbe o ch'io lo servissi, o di avere una cosa mia, o di passare per un mio fondo, ne viene forse la conseguenza ch'io sia tenuto a concedere queste cose? Egualmente io potrei fare lo stesso con lui, ed egualmente io posso negarglielo. Niuna autorità umana poi mi potrebbe giustamente assoggettare a questi servigi, perchè ripugna sì all'eguaglianza di diritto, che ai termini del sociale contratto. Con ciò si rispettano i confini della naturale e sociale libertà, nè si restringe con questo la personale proprietà del privato rispetto all'altro privato.

§ 2768. Co 'l lasciare intatta la sfera degli atti facoltativi si favorisce il diritto di quella libera convivenza, la quale in massima parte si alimenta con questi atti. Guai se le sole pretese di una parte dovessero partorire azioni ed obligazioni giudiziali! O si dovrebbero bandire gli amici e i vicini dalla propria casa, o negare perfino i piccoli officj di urbanità, per tema di prestare un titolo di servigio reale o personale obligato; o converrebbe, co 'l Notajo a fianco, ricambiarsi sempre brevetti di precario. Tutti i savj Legislatori si sono guardati di attentare a questa parte. In ultimo il Codice civile francese ha esercitato la sua protezione come conviene ad una Legislazione degna di un'alta civiltà, sanzionando non solamente la imprescrittibilità degli atti facoltativi, ma esigendo eziandío che i servigi prediali non-continui e i non-apparenti-continui siano acquistati solo per titolo convenzionale scritto.

III. *Delle promesse in relazione all'esercizio della libertà. Distinzione delle necessarie dalle non-necessarie.*

§ 2769. Come in società si praticano tuttodì *atti ultronei*, così si eseguiscono *atti promessi*. Ma che cosa è una PROMESSA? = La volontà dichiarata da taluno ad un altro di eseguire in futuro un atto doman-

Digitized by Google

dato da lui. = Dicesi *un atto domandato*, perocchè quando taluno dice ad un altro soltanto: io domani andrò in campagna, o questa sera andrò al teatro; non fa una *promessa*, ma soltanto manifesta un' *intenzione*, un *progetto*, una *destinazione*. Qui sotto il nome di *atto* s'intende tanto il *dare* o *non dare*, quanto il *fare* o *non fare* qualche cosa. Si è posto come caratteristico il *proposito di eseguire*, perocchè ognuno sa che l'esecuzione della cosa richiesta forma l'*adempimento* della promessa, e non la promessa medesima. La fede dicesi allora *liberata*, e colui che promise dicesi *scaricato dalla promessa*. La promessa pertanto cade su 'l *futuro*, quand'anche questo futuro si pensasse di poco tempo distante dalla fatta dichiarazione. Si è finalmente parlato di un atto *domandato* dall'altro, perocchè ognuno sa che divisando io un atto ultroneo, che so poter piacere ad un altro senza esserne richiesto, non *prometto*, ma solo *destino*.

§ 2770. Radunando in breve tutte queste particolarità, che cosa risulta? Che la promessa altro non è che una DELIBERAZIONE PALESATA da taluno di fare qualche cosa domandata da un altro. Quì, come ognun vede, si parla della promessa come di un mero FATTO, senza por mente nè all'*oggetto*, nè al *modo* di lei; e però quì non si distingue se l'atto promesso sia lecito o no, e se esso sia stato fatto con piena moralità, o pure se sia intervenuta violenza o minaccia in chi richiese, o errore, imprudenza o gioco in chi accordò. In breve, i caratteri quì designati sono *materiali* e *di puro fatto*, e nulla più.

§ 2771. Il diritto ad esigere e il correlativo obligo ad adempiere sono EFFETTI, e non *costitutivi* d'una promessa. Essi poi non derivano da tutte le promesse, ma solo da quelle che sono conformi e sanzionate dall'ordine di ragione. Ogni diritto ed ogni obligo ha un titolo, ossia la sua *causa di fatto*, vale a dire un fatto abile, e quindi un fatto ordinato. Chi dunque definisce la promessa = un impegno o un obligo che taluno contrae, sia con parole, sia con iscritto = come viene espresso nel Repertorio del sig. Merlin, darebbe una definizione doppiamente viziosa, sì perchè si restringerebbe ad una sola specie senza enumerarne i caratteri essenziali, e sì perchè confonderebbe l'effetto con la causa, e viceversa.

§ 2772. Distinguansi dunque le promesse in linea di *fatto* e in linea di *ordine*. Sotto il primo *aspetto* altro non vediamo che = una nostra deliberazione illuminata, libera e significata ad un terzo di fare una cosa lecita da lui domandataci. = Ma questi caratteri a che propriamente servono? A parlare giustamente, servono soltanto per dire che quando

Digitized by Google

essi verificansi, non potremo temere la PROSCRIZIONE legale dell'atto; ma non per istabilire il diritto coattivo ad esigere l'adempimento dell'atto promesso. Infatti altro è il dire che queste siano condizioni, senza le quali non può esistere una promessa obligatoria; ed altro è il dire che *bastino*, e debbano sempre produrre un'azione ed obligazione all'adempimento.

§ 2773. Per ciò solo ch'esiste una promessa libera anche lecita, esiste forse l'obligo civile di mantenerla? Ecco una questione interessante per la libertà, e quindi per la proprietà personale di ogni cittadino. Racconta Jamblico nella Vita di Pitagora, che un certo Lisida, il quale frequentava la scuola di Pitagora, uscendo un giorno dal tempio di Giunone, incontrò uno de' suoi condiscepoli, per nome Eurifame, ch'entrava in esso, e gli disse d'aspettarlo fino a che avesse finito la preghiera. Lisida dunque si assise avanti il tempio ad aspettare il compagno. Ma avvenne che Eurifame, assorto in meditazioni, dimenticò il compagno che aspettavalo, ed uscì del tempio per un'altra porta. Malgrado ciò, Lisida non si stancò di aspettare il compagno, e si tratenne nello stesso posto per tutto il rimanente della giornata e per tutta la notte, ed anche per una parte del giorno consecutivo. Fratanto Eurifame si recò all'uditorio; e sentendo parlare di Lisida, il quale diceano i compagni di non saper dove fosse, egli si sovvenne d'averlo lasciato alla porta del tempio, ove corse, lo trovò, e di là lo liberò.

Or quì mi si dica: perchè Lisida promise di aspettare Eurifame al finire della preghiera, credete voi ch'egli fosse civilmente obligato ad aspettarlo? Notate bene ch'io non parlo nè di coscienza, nè di urbanità, nè di convenienza, ma di *civile obligazione*. E quando si parla di civile obligazione si parla di un titolo, pe 'l quale o si può costringere all'adempimento, o domandare i danni e gl'interessi pe 'l non-adempimento. Se Lisida avesse abbandonato il suo posto, ed Eurifame fosse ricorso al Giudice per danni ed interessi, credete voi che ciò sarebbe stato conforme alla forza che si deve attribuire alle promesse?

Altro esempio. Un tale promette ad un altro di cangiar religione, e poi si pente. Credete voi che l'altro possa trascinare il pentito avanti al Giudice, e forzarlo ad abbracciare la religione promessa? Uno promette ad un altro e di andare ad una partita di piacere, o di fargli vedere un libro, un lavoro, od altro oggetto di curiosità; di andare a visitare un altro, e di fare o non fare opere di mera comparsa. Credete voi che tutte queste promesse importino *civile obligazione?*

§ 2774. Secondo il senso e la pratica di tutti i tempi e di tutti i luoghi, voi mi rispondete che in questi e in simili casi non esiste obliga-

Digitized by Google

zione civile all'adempimento di sì fatte promesse. Voi dunque incominciate ad accorgervi che l'obligazione civile di mantenere la parola non fu mai presso veruna società applicata in un senso tanto esteso, quanto è esteso il campo escogitabile delle materiali promesse anche libere. Ora si domanda: da che derivò questa differenza? Dalla distinzione delle promesse importanti dalle non-importanti. L'importante e il non-importante determinansi non dal giudizio o dal capriccio di uno o di altro particolare, ma dalla estimazione comune dei buoni padri di famiglia.

§ 2775. Com'essi non debbono essere prodighi del loro denaro, così no 'l debbono essere della loro libertà. Essi sentono che unendosi e convivendo in società, sonovi officj di arbitrio, come vi sono officj necessarj. Quando non siano turbati la conservazione ed il perfezionamento di ognuno; quando non esista un ricambio di servigi necessarj comuni abituali; essi sentono che sarebbe anzi nocivo il proibire un pentimento che può avere mille scuse, e che anche senza gravi interessi non potrebb'essere contrariato senza malcontento. Se fra la serie degli atti approvati e dei disapprovati dalla ragione publica esiste la serie intermedia degli atti *tolerati*; così fra la serie degli atti liberi e degli atti obligati della Ragione civile deve esistere la serie dei pentimenti *tolerati*. Se questi pentimenti non venissero permessi, si diseccherebbe la fonte d'una infinità di atti puramente arbitrarj d'umanità e di benevolenza, che giovano tanto alla freschezza e all'allegría della sociale convivenza.

§ 2776. In che dunque si risolve la cosa? Che in società conviene limitare le sanzioni, e quindi la coazione civile, agli atti dei quali *non si può far senza*. Dunque non si debbono per generale principio costituire come titolo di civile azione ed obligazione fuorchè le promesse riguardanti le cose, delle quali *non si può far senza* nell' umano consorzio. Così si sente la differenza che passa fra un pentimento che apporta un'estimabile mutazione, e quello che non lascia delusa che una mera aspettativa, la quale non isconcerta punto il corso degl'interessi ordinarj che animano il commercio.

§ 2777. Per confermare la tolerànza dei pentimenti non importanti, e per far fronte ad un gindaismo di puntualità, convien salire al principio, in forza del quale si conservano e si sanzionano le promesse. Ricordiamoci che non v' ha dovere e diritto senza sanzione, perchè non v'ha dovere senza la necessità di ottenere un bene o di evitare un male, nè v' ha diritto senza conseguimento e conservazione di una cosa utile. Fermato e ritenuto questo aspetto, domando quale sia nell'umano com-

Digitized by Google

mercio il principio che può rendere le promesse obbligatorie non dico in coscienza, ma in Politica ed in Diritto. Si badi bene ai termini della questione, e si ponga mente all'eguale padronanza fra uomo e uomo, e popolo e popolo.

IV. *Del principio, in virtù del quale vengono sanzionate le convenzioni. Suoi limiti in favore della libertà.*

§ 2778. Io leggo in Isocrate il seguente passo. « Le convenzioni » hanno tanta virtù, che i Greci ed i Barbari ne fanno egualmente uso » nella più parte degli affari della vita. Con la fede delle convenzioni » noi manteniamo il commercio e scambievolmente negoziamo, onde » prestarci l'un l'altro *le cose delle quali abbisogniamo*. Sotto la fidu- » cia delle convenzioni noi celebriamo contratti, e poniamo fine non » solamente a liti particolari, ma eziandio alle guerre publiche. In bre- » ve: questa è la sola legge, l'uso della quale sia generale e perpetuo » fra gli uomini. » In questo passo del greco oratore viene compendio- samente espresso il principio, in forza del quale si deve fra gli uomini serbare la fede delle promesse, e dare esecuzione agli accordi liberi. Questo principio, che può dirsi di senso naturale e coetaneo alle umane società, fu pure consacrato non solo dal Cristianesimo, ma anche dalle varie sette religiose che si proposero di venire in ajuto della morale, e quindi della pace, della sicurezza e della equità fra gli uomini, e della vera potenza degli Stati. « Con chiunque tu facesti un patto, guár- » dati d'infrangerlo (disse Zoroastro) ..... Nè voler dire in tuo cuore: » se io romperò il patto, ciò non mi verrà ascritto a peccato. Egli è » sempre lo stesso, sia che tu lo rompa con uno della nostra religione, » sia con uno di religione diversa. »

Quando Zoroastro ingiungeva questo precetto; quando Numa erigeva un tempio ed un culto alla Lealtà, ossia alla fede dei patti; quando un successore di Gengis-Kan dichiarò che la parola viva doveva prevalere alla morta, benchè trattasse con Principi cristiani; quando il Gentile ed il Barbaro rispettavano religiosamente la data fede: poterono mai sospettare che dovessero sorgere scrittori che predicassero non doversi serbare i patti a chi non professa esattamente le nostre opinioni religiose? Che Dio ha autorizzato un uomo a sciogliere i cittadini dai giuramenti di fedeltà verso i loro governanti, i popoli dalla fede dei Trattati verso altri popoli?

§ 2779. Non aspirando gli uomini a cotali privilegi, esaminiamo il principio, in virtù del quale si rendono obbligatorie le promesse e le

Digitized by Google

convenzioni lecite, e fatte con tutta la libertà e la lealtà. Nel citato passo d'Isocrate noi ravvisiamo un principio di utilità e di senso morale comune. Ma questo principio è forse di Diritto naturale necessario? A che riducesi finalmente la cosa? Serbar la parola è un MEZZO NECESSARIO per sostenere i contratti, per finire le liti, e per procacciare tutti i beni che derivano dalla *fiducia* di un uomo nell'altro uomo: lo che in brevi termini esprime, essere un mezzo necessario al mantenimento della vita e dell'unione sociale. Ma, di grazia, se lo stato sociale non fosse per sè stesso di Diritto naturale necessario, come lo potrebbe essere il mezzo che lo mantiene e lo ravviva? Dunque è manifesto che il dovere e il diritto di mantenere in società i patti liberi e giusti convenuti deriva dal dovere e dal diritto di mantenere la vita e l'unione della società.

§ 2780. Altra osservazione. Se gli uomini non si fidassero della parola ricevuta, e se non esistesse un mezzo assicurato e conosciuto per farla mantenere, converrebbe ad essi nelle mutue loro occorrenze di dare le cose con una mano e ritirarle tosto con l'altra; e sarebbero perduti tutti i beni che derivano dal CREDITO, il quale appunto consiste = nella fiducia inspirata d'essere puntuale ad adempiere gl'impegni assunti. = Or quì quali occorrenze in generale si contemplano, fuorchè quelle che nascono dagli ordinarj e veri bisogni naturali della vita individuale e comune, sia per l'alimento, sia per l'educazione, sia per la pace, sia per la sicurezza, sia per la difesa delle nostre persone, dei nostri beni, del nostro onore, della nostra famiglia, della nostra patria? Dunque si vede che il diritto ed il dovere in materia di promesse e di convenzioni viene dettato dal principio della *vera necessità naturale*, misurato da questa necessità, e sanzionato da questa necessità. Dunque fuori dei limiti della medesima l'adempimento delle promesse e delle convenzioni non è Diritto naturale necessario; dunque allora dev'essere rimesso al punto-d'onore e alla coscienza di chi promise; dunque allora l'autorità delle leggi e dei Tribunali non può senza soperchieria intervenire per costringere.

§ 2781. Le quali cose così essendo, ci viene fatto palese da una parte quanto importante e assicurata debba essere la fede degli atti volontarj liberi, giusti ed importanti alla vita; e dall'altra parte quanto sacra debba essere la indipendenza e libertà, e quindi la personale proprietà nel rimanente degli atti che ognuno può praticare. Il campo degl'impegni importanti dev'essere *illuminato*, *soccorso* e *difeso* dall'Autorità publica sia con le leggi direttive, sia con gli atti autentici, sia co'l sistema delle prove, sia con quello delle ipoteche, sia di una publica giustizia. Vice-

by Google

versa il campo della libertà dev'essere rispettato e fatto rispettare, non permettendo ancora che capricciose condizioni entrino a far parte dei patti sanzionati, e dichiarandole come non dette, o come non scritte.

§ 2782. Per altro un Legislatore si deve guardare che un soverchio zelo per proteggere la lealtà non lo porti a distruggere quella stessa fede ch'egli voleva tanto lodevolmente mantenere. Ciò accade pur troppo allorchè non sapia cogliere i giusti confini tra le azioni civili e le criminali in punto di frodi e di raggiri negli atti e nei contratti sanzionati dalle leggi. Come esiste una rapina morale nelle obligazioni civili estorte con minacce, così può esistere un furto morale nelle obligazioni e concessioni carpite con inganno e con menzogne. Allora gridi alla truffa, e dái mano alle catene e ai castighi. Ma hai ben pensato che, arbitrando in questa parte, invece di difendere la buona-fede, la lealtà e la sicurezza, tu la offendi e la distruggi? Hai tu pensato che se esistono talvolta interessi a fabricare atti in sè falsi, esistono pure interessi a distruggere atti in sè veri? Hai tu pensato che in alcuni casi deve bastar di annullare un atto praticato con dolo, senza ricorrere a pene criminali? Hai tu pensato che il sistema delle prove è il solo appoggio di comune sicurezza, che non puoi violare senza tirannía? Chi dunque ti potrebbe autorizzare, contro un atto che porta tutti i caratteri della fede legale, di accogliere a dirittura una denunzia secreta di chi ha interesse a distruggerlo? d'incominciare a sgomentare i testimonj con una procedura criminale, co 'l pretesto che un tale non ci vide il tal giorno; e malgrado che concordino nell'affermare la verità dell'atto, d'altronde per sè voluto dal suo autore, imprigionarli sotto il pretesto che in alcuni interrogatorj capziosi, ma estranei, non furono concordi nelle risposte? Non vedi tu che con queste tenebrose vie tu disegni la strada a rovesciare i documenti più indubitati, e presti la spada della giustizia a quei raggiratori che tu volevi reprimere? Piacesse al Cielo ch' io parlassi di casi ipotetici!

V. *Dell'uso del linguaggio negli atti volontarj in relazione alla proprietà personale. Suo criterio di ragione.*

§ 2783. In che consiste la funzione del linguaggio di un uomo rispetto ad un altro uomo? Nell'esprimere le idée e le affezioni sue, sia che riferisca un fatto esterno, sia che riferisca un suo sentimento interno. In questo senso generalissimo si comprendono tanto i racconti veri quanto i falsi, tanto le proteste sincere quanto le simulate. Ma altro è la verità o la falsità dei nostri giudizj rispetto allo stato reale delle

Digitized by Google

cose, ed altro è la verità o la falsità di un *nostro detto* rispetto a quello che sentiamo dentro di noi. Noi parliamo di queste ultime. Allora la verità o la falsità riducesi ad una verità o falsità di ATTESTAZIONE di quello che dentro di noi viene inteso o sentito. Allora il *veriloquio* può dirsi un'attestazione esprimente quello che realmente sapiamo e sentiamo; il *falsiloquio* un'attestazione esprimente quello che fingiamo contro quello che realmente sapiamo e sentiamo. Allora la *verità* o la *falsità* consiste nella *concordanza* o nella *discordanza* fra il concetto da noi esternato, e il concetto da noi sentito di una cosa qualunque.

§ 2784. L'esternare o non esternare un nostro pensiero o un nostro affetto è *atto volontario*. Dunque quest' atto nell'agente libero può essere sottoposto all'ordine interessante di ragione; dunque il veriloquio e il falsiloquio possono cadere sotto le sanzioni di quest'ordine. Non è così dell' *opinar bene* o *male*. Duole certamente d'incontrare ad ogni passo opinioni storte, pregiudizj falsi, prevenzioni nocive; ma contro sì fatti guai non v'è altro rimedio, che l'istruzione e il tempo. Ciò che spesso è intolerabile, e giustamente abominato ed esecrato, si è la *mala-fede* nel sostenere senza diritto una falsa opinione: essa importa di sentire la verità di dentro, e d'impugnarla senza diritto al di fuori.

§ 2785. Nel concetto comune l'asserire un fatto con la coscienza della sua falsità dicesi *mentire*. Ma quì il vero o il falso non viene riferito allo stato reale delle cose, ma solo all' *opinione* di chi parla. Dunque può esistere un'attestazione *non vera* senza che sia *menzognera*. Un visionario, un ingannato da false o non ben esaminate apparenze, può attestare cose non vere con tutta la buona fede possibile: allora può essere testimonio erroneo, senza essere testimonio menzognero. Questa distinzione negli affari specialmente contenziosi è di somma importanza. Perchè esiste discordanza fra più attestazioni, non ne viene per ciò stesso che siasi mentito. Viceversa nei partiti diversi si può mentire da ambe le parti, vestendo lo stesso fatto secondo l'umore dei partiti, e con la coscienza di asserire cose false.

§ 2786. Nella Ragione politica e civile ciò che prima di tutto richiama l'attenzione si è la *buona* o la *mala-fede* sia nel parlare che nell'agire: nella *buona* o *mala-fede*, oltre i rapporti di verità o falsità di fatto, entrano i rapporti di ragione, ossia di dovere e di diritto. Prego di por mente a questa circostanza. Parlare secondo la coscienza nei casi in cui si deve, forma la *buona-fede* del linguaggio; parlare contro coscienza nei casi ne' quali si deve parlare secondo la coscienza, forma la *mala-fede* del linguaggio.

Digitized by Googl

§ 2787. La sincerità doverosa si può dire essere una *buona-fede* in azione; la doppiezza si può dire essere una *mala-fede* in azione. Havvi una terza specie di *buona* o di *mala-fede* che si può dire tutta personale; e questa consiste nella coscienza di stare, possedere o godere a ragione o a torto.

§ 2788. Nel comune discorso si suole distinguere la *veracità*, la *sincerità* e la *puntualità*. La *veracità* si riferisce alla *notizia* di qualche fatto a noi noto o per esperienza propria o per tradizione altrui, cui riferiamo quale fu da noi veduto o quale ci fu riferito; la *sincerità* si riferisce alla *maniera di comunicare* i nostri sentimenti, e concordare i nostri atti co' i sentimenti che professiamo; la *puntualità* finalmente si riferisce all'*adempimento* dei nostri impegni nel tempo e nel modo con cui furono assunti. La *veracità*, la *sincerità* e la *puntualità* sono le tre cause che fanno nascere il CREDITO SOCIALE.

§ 2789. È d'essenza della vita sociale che vengano alimentate e guarentite le utili aspettative: dunque il sanzionare il credito sarà di Diritto naturale necessario. Quì appunto coincidiamo co 'l principio che sanziona le promesse importanti. Dunque da per tutto dov'è necessaria la *veracità*, per le funzioni di Diritto sociale necessario, la *veracità* sarà di obligo sociale necessario; dunque allora il violare la *veracità* dovrà importare responsabilità o civile o criminale, o ambedue ad un tratto. Ora si domanda quale sia il principio per distinguere i casi di queste diverse sanzioni.

§ 2790. L'ipocrisía, con la quale viene simulata una virtù che taluno non ha, è una menzogna di fatto, la quale nell'ordine civile può essere innocua, allorchè co 'l mezzo di lei non si violano gli officj sociali. La sua riprovazione e quindi la sua pena sono rimesse alla publica opinione, come a questa opinione viene rimessa l'ignominia giustamente inflitta a chi non ama dire la verità nelle varie comunicazioni non soggette a civile responsabilità. La divisa dei ladri o degli schiavi viene giustamente abominata; e tanto più degrada, quanto più è sublime la dignità del mentitore.

§ 2791. Come havvi un limite nell'obligazione civile di mantenere le promesse, così havvi un limite nell'obligo civile di essere veraci e sinceri. Per intendere questa parte come si deve, conviene fare alcune distinzioni su l'uso della parola. Prima di tutto conviene separare l'uso ingiurioso dall'uso facoltativo della parola. La calunnia e le altre ingiurie verbali sono attentati o sottrazioni d'una preziosa proprietà altrui, e cadono sotto la classe dei delitti contro la proprietà morale del

Digitized by Google

cittadino. Fatta questa separazione, rimangono i detti non punibili. Fra questi si distinguono quelli che possono importare responsabilità civile quanto alla loro veracità o non-veracità, da quelli che veraci o non-veraci non importano responsabilità veruna. Io parlo quì soltanto del motivo della veracità o non-veracità, perocchè altri aspetti interessanti occorrono nei detti degli uomini. Così, per esempio, la promessa è un detto umano; ma essa, considerata in complesso, abbraccia altri aspetti, oltre quello della veracità, la quale se nelle cose occulte può essere decisiva, non influisce egualmente nelle palesi.

§ 2792. Dunque sotto l'aspetto della veracità considerando i detti o i fatti significativi o non criminosi umani, altri possono essere veri o falsi con responsabilità, ed altri senza responsabilità. Non ogni bugía porta responsabilità civile, quantunque non abbia una causa scusabile o giustificante. Separiamo, di grazia, ciò che appartiene alla coscienza da ciò che appartiene alla pratica; ciò che appartiene all'opinione onorevole da ciò che appartiene alla ragione giuridica. Come nella Ragione civile esistono inadempimenti di promesse tolerati, così pure esistono bugie tolerate. Esse cadono su quelle cose che non sono soggette ad azione ed obligazione giudiziale, a norma di quanto fu detto nel paragrafo antecedente, e per il gran principio ivi accennato. Questo non è ancor tutto. Rispetto a certe cose esiste l'obligo civile del *segreto*, e viene punito anche criminalmente colui che lo viola, come se ne scorgono esempj nei medici, nelle mammane, nei funzionarj dello Stato, nei custodi delle fortezze, ec. ec. Esiste poi un segreto prudenziale, al quale ogni padre di famiglia ha diritto per l'esito felice delle sue intraprese e del suo régime. Orsù, se si dovesse sempre soddisfare una indiscreta curiosità altrui, forsechè potrebbero allora serbarsi questi segreti? In tal caso non sarebbe forse lo stesso che volere cose incompatibili?

§ 2793. Invano vorreste voi limitarmi al solo silenzio. Prima di tutto, rispondere nulla a chi interroga viene spesso riguardato o come rusticità, o come ingiurioso pretesto di difidenza. In secondo luogo, talvolta serve o contro il segreto stesso, o contro altri giusti interessi. In terzo luogo poi torna sempre il dilemma: o chi mi domanda una notizia ha diritto di sapere quella tal cosa da me, o no. Se ha *diritto*, allora nell'ordine di ragione non può coesistere più l'obligo o la facoltà del silenzio per parte mia, perchè due diritti incompatibili non possono coesistere. O chi mi domanda non ha questo *diritto;* ed allora io non solo ho diritto ad occultare, ma eziandio a presentare un'altra cosa in-

Digitized by Google

nocua, invece di quella che non debbo o che giustamente non voglio far sapere, nè sospettare (1).

§ 2794. A che dunque si riduce la cosa? = A vedere se un tale ABBIA O NO DIRITTO DI SAPERE DA ME una data notizia di fatto, o una data disposizione dell'animo mio. = A norma di questo criterio si debbono qualificare i detti o i fatti significativi degli uomini come civilmente giusti o ingiusti, permessi o vietati, soggetti o non soggetti a civile responsabilità. UBI ALIIS EST JUS *veras loquentium sententias sciendi, non solum vera sint quae dicuntur, verum nihil celandum.* Senza questo criterio, sì naturale che religioso o politico, soventi volte i miei detti o fatti sarebbero ritorti, ed usati contro ogni ragione a mia perdizione. Alla perfine su che viene fondato l'obligo civile di dire altrui la verità? Su la necessità della veracità, per mantenere il credito, e per procedere secondo la verità o almeno la certezza negli affari publici e privati dello Stato. Ma, di grazia, questo titolo vi autorizza forse ad agire senz'alcuna distinzione? Forsechè deve applicarsi con un trascendentalismo così assoluto da far dire = che se tutto il genere umano dovesse essere sterminato, e fosse possibile salvarlo con una bugía, si dovrebbe risparmiare la bugía, e lasciar perire tutto il genere umano? = Se il dovere della veracità si considera un *mezzo* di eseguire la legge della socialità, come si potrebbe far operare contro questa legge? Che cosa esige questa legge? Vi piacia di richiamarla, e voi vedrete che non importa nè la confisca della parola, nè la schiavitù della veracità; ma importa soltanto l'uso della medesima a norma della *necessità equa* degli affari della convivenza, e nulla più. Un dovere calamitoso è un assurdo in termini; e però l'obligo trascendentale della veracità, proclamato da taluni, è una immensa assurdità respinta dalla ragione, sventata dalla natura, e riprovata dai più gravi maestri di Morale (2).

---

(1) L'Autore ha detto già poco sopra (§ 2792) di parlare qui della menzogna sotto i rapporti puramente civili; tuttavolta trovo necessario di riflettere che questa conseguenza non è logica, perchè più estesa delle premesse. A chi non ha diritto di sapere come stia il fatto io non sono obligato a dire la verità; quindi posso tacere, ovvero eludere la sua domanda: sin qui va bene. Ma il principio non vale per dimostrare che io possa dirgli la bugía, atto sempre illecito moralmente, non già soltanto in vista del diritto altrui alla veracità, ma in forza della natura intrinseca dell'atto in sè.

(2) Anche qui io credo che si confonda l'aspetto morale co 'l civile della menzogna. Però mi si permetta di dire, con la mia solita schiettezza, che a me pare estremamente ridicola questa disputa, come qualche altra che per incidenza qui si tocca. Il al ridicolo si mesce un po' di giusto sdegno verso qualche scrittore che per voler andare, come si dice, su le nuvole, ha sconvolto le idee più semplici, e chiuso, per poco, l'adito alla ve-

Digitized by Google

§ 2795. Il diritto di convivenza è diritto di conservazione e di perfezionamento, e non di perdizione e di degradazione. La cooperazione non è che ricambio di un servigio ottenuto, e non l'alienazione del proprio benessere ad altri. La subordinazione all'ordine ed all'autorità non è servitù dell'uomo all'uomo, ma alla necessità della natura ed al proprio meglio. Pertanto l'obligo civile della veracità o della sincerità sarà sempre indotto, diretto e limitato da queste norme, nè potrà essere mai giustamente esercitato contro queste norme in qualunque ramo del privato e publico régime. Da ciò segue, che quando si praticò la tortura nei processi criminali, si usò una criminosa violenza pari a quella di un sicario, che avendomi appuntato un archibuso al petto, mi tormenta affinchè lo facia scaricare contro di me. Tu hai diritto di sapere se io sia reo o complice; sia pur vero: ma hai tu diritto di saperlo da me? Ecco ciò che tu supponi contro il dogma, che *nemo tenetur se ipsum prodere*. Nel contratto sociale questo dogma forma una clausola principale. Chi ti autorizza a violarla? Io so (tu mi dici) che hai complici, e che ti debbono essere noti. O palesali, o io ti batto e ti tormento, come testimonio contumace e refrattario. — Ma chi ti ha detto che io ti debba dare in mano persone, delle quali certamente so che tu ti vali contro di me? A questa maniera indiretta di perdermi hai tu forse diritto? Lascia di larvare la cosa con lo specioso nome di *testimonianza ricusata*, e rispetta i confini della tua podestà.

---

rità. Fu detto: « Si facia la giustizia, dovesse » pure il mondo perire. » — « Non si men- » tisca, dovesse pure andarne salva l'uma- » nità. » Qual effetto producono tali sentenze? Svegliano il pensiero, che vi possa essere qualche caso in cui l'essere giusti e veritieri facia danno, distrugga il benessere, l'esistenza della civile famiglia. E pure queste proposte vanno per le bocche di molti, che si dànno l'aria di maestri in Diritto e in Morale.

Per me intanto, che ho gran fede nella providenza, nella giustizia e nella bontà di Dio, penso che se quelle proposte non fossero semplicemente delle iperboli assurde, sarebbero delle indirette bestemmie. È mai possibile che l'adempimento della legge di Dio, sia naturale come positiva, facia perire il mondo, o impedisca di salvare l'umanità? *Si facia la giustizia*, affinchè *non perisca il mondo; Non si mentisca*, affinchè *sia prospera l'umanità*: ecco come si deve parlare, quando non si ama di dire degli assurdi. — Io sono affatto *utilista*, nel senso che credo fermamente non esservi altra cosa veramente utile all'uomo, se non la giustizia, la moralità, la pietà. In questo senso è verissimo che non si dànno doveri calamitosi; ma è vero pure che la menzogna non è mai lecita per due ragioni: 1.° perchè assolutamente immorale; 2.° perchè sempre ne' suoi effetti nociva, nè mai necessaria per evitare pericoli e danni. (DG)

Digitized by Google

LIBRO II.

DELL' ORDINE CIVILE DELLA PROPRIETÀ REALE DEI PRIVATI.

CAPO I.

Prime idée su la proprietà reale in linea di fatto.

I. Ragione del metodo di questo Libro.

1.° *Difficoltà della dottrina su la proprietà reale.*

§ 2796. L'argomento della *proprietà reale* nella civile filosofía com'è il massimo ed il prevalente per la sua importanza (1), così è il più complicato e difficile nella sua trattazione. Quì conviene considerare gli uomini e le cose esterne e sensibili interessanti l'umanità; quì conviene studiare l'uomo che opera su queste cose, e queste cose che reagiscono su la sorte e lo stato degli uomini; quì conviene seguire l'azione degli uomini muniti o mancanti di queste cose su i loro simili, e ciò non solamente fra i contemporanei, ma di generazione in generazione. Questo è ancora troppo generale. Quì conviene discendere ai titoli di diritto necessario delle fondiarie proprietà; e dopo avere richiamata la necessità di renderne dopo un certo tratto di tempo fissi e stabili i possessi, uniti, contigui, e assoggettati a rapporti sociali di modo, che l'esercizio della proprietà fondiaria, contuttochè sacro nel suo possessore, ciò non ostante dev' essere rattemperato dai rapporti solidali della politica economía in guisa, che il proprietario non possa egli stesso usare de' suoi possessi come in uno stato extra-sociale, anche a riguardo stesso dei non-possessori dei fondi, ma in un modo tutto sociale.

2.° *Particolarità delle cose e degli uomini cui conviene contemplare.*

§ 2797. Questo studio poi deve avere di mira non arbitrarie particolarità, ma quelle soltanto che decidono della conservazione e del perfe-

(1) Avrei difficoltà di ammettere così nudamente tale proposizione, sembrandomi che la proprietà personale, se non è forse l'argomento il più complicato, sia per altro massimo per l'importanza nella scienza dei diritti; tanto più che la proprietà personale interviene necessariamente nell' esercizio della proprietà reale, come l'Autore egregiamente avverte nei §§ 2834. 2835. (DG)

Digitized by Google

zionamento degli uomini e degli Stati. Dico di quelle che decidono, per indicare cause da noi *assegnabili, prossime e certe*, ed astenersi dall'imitare tanto certi fabricatori di Statistiche, i quali ti segnano il calore abituale dell'atmosfera e le altezze di alcuni monti; quanto alcuni politici, i quali pretendono assegnare l'azione dei climi, dei quali poi non computano che fallaci elementi, invece di considerare gli uomini e le cose come sono, per agire e reagire come si può e si deve.

3.° *Dottrine dei giureconsulti e degli economisti. Loro angustia e dissociazione.*

§ 2798. Due classi di scrittori si occuparono di proposito della proprietà reale, vale a dire i giureconsulti e gli economisti. Ma hanno essi ancora inteso che debbono far causa comune, e per vie diverse produrre in fine lo stesso intento a prò degli uomini e delle società? Hanno essi avvertito che debbono versare su gli stessi fatti, e scambievolmente prestarsi lume ed ajuto? L'Economia (che meglio dovrebbesi appellare co 'l nome di Cherdologia, sinonimo della scienza dei guadagni, ed anche dell'utile tratto dalle cose) è forse ancora uscita dalle officine e dal granajo? La Giurisprudenza è forse ancora esposta con altre forme, che con quelle di un' Etica sanzionata? Dopo centinaja di volumi non dobbiamo forse confessare di avere una Giurisprudenza senza corpo, una Crisologia senz'anima, un divorzio fra entrambe, e quindi una scienza su la proprietà reale ancora non congegnata?

4.° *Mancanza conseguente della piena dottrina su la proprietà reale.*

§ 2799. Qual è la conseguenza della dissociazione quì osservata? La prima si è di far perdere di vista la vera forma, la vera forza, il vero pregio del civile Diritto, riguardante la proprietà reale. Sgranare gli uomini per ravvisare solamente ciò che loro è dovuto in forza della nuda eguaglianza, non è esibire la Ragione civile della reale proprietà, ma un offrire soltanto lo scheletro spolpato di lei. D'onde ricavate voi il dogma della libertà, dell' industria e del commercio, e nello stesso tempo i contemperamenti delle private proprietà, che inchiudono tutte le buone leggi civili? — La seconda conseguenza è di colpire di sterilità tanto la Cherdologia, quanto la Giurisprudenza civile ed amministrativa, e di far sorgere dispute anche interminabili. — La terza finalmente consiste nel togliere il potere di trattare a dovere della dottrina della proprietà reale per la sostanza e per la forma. Per la sua sostanza conviene considerarla come un *potere civile*, e però come mezzo di conservazione e

Digitized by Google

di perfezionamento degl'individui e delle nazioni; per la sua forma conviene trattarla non solamente co 'l metodo essenziale a qualunque ramo dello scibile (e quindi conviene ben proporre, ben distinguere, ben connettere e ben esprimere), ma eziandío co 'l metodo di pratica dottrina.

5.° *Cánoni generali di metodo.*

§ 2800. Volendone conoscere le parti, eccole in pochi termini:

1.° Esporre le *condizioni di fatto* delle cose e delle funzioni, segnandone i límiti essenziali e le particolarità interessanti l'argomento.

2.° Assegnare le *condizioni di diritto*, ossia le qualità ed i límiti che deve ricevere in conseguenza del fine di ragione proposto.

3.° Esaminare se nei motori naturali delle cose e degli uomini esistano direzioni conformi o contrarie all'ordine di ragione proposto, onde pronosticarne l'effezione pratica ajutata dalla forza della natura.

4.° Assegnare i regolatori positivi che si possono stabilire dalla potenza umana, onde ostare alle potenze avverse, agevolare e rinforzare le favorevoli all'ordine di ragione.

6.° *Tutela ed educazione che ne nasce.*

§ 2801. Figuratevi, in grazia, di dover progettare una qualunque costruzione mecanica: potreste voi mai dispensarvi dall'osservanza di questi cánoni? Pensate ora che dovete agire su gli uomini co 'l magistero delle leggi? Voi vedete tantosto che con essi voi compite appunto una vera tutela ed una vera educazione, e che con questi cánoni ne mostrate il metodo eminente e generale.

7.° *Sfera media dei principj direttivi. Loro importanza.*

§ 2802. Questi cánoni mi serviranno di direzione anche nell'esporre i principj direttivi riguardanti la proprietà reale, in quanto forma oggetto della civile protezione. Ma la loro esecuzione non può per ora essere piena e completa, perocchè debbo prima definire, ripartire e segnare i punti centrali ed eminenti, come ho praticato trattando della proprietà personale. Memore però di una utilissima osservazione di Bacone, io ne ho fatto e ne farò uso anche in queste Instituzioni. « Gli assiomi ínfimi » (diss' egli) non differiscono punto dalla nuda esperienza. Per lo con- » trario i sommi e generalissimi sono speculativi ed astratti, e non rac- » chiudono nulla di solido. Ma i medj sono quei veri, solidi e vivi, nei » quali sono collocati gl' interessi e le fortune degli uomini. »

Digitized by Google

8.° *Empirismo e trascendentalismo proscritti.*

§ 2803. Quì Bacone riprova nelle dottrine i due estremi dell'empirismo e del trascendentalismo, e raccomanda quelle nozioni di mezzo, l'applicazione delle quali non sia difficile, nell'atto che racchiudono in poco spazio, che può essere da noi dominato, la massima virtù direttiva. In quasi tutte le Opere mie ho raccomandata e fatta sentire la necessità di usare questo modo. Prima ho dimostrato pienamente quanto siano disastrose le estreme generalità applicate di fatto alle cose pratiche. Altrove analizzando l'indole e la generazione delle idée generali, ho fatto sentire il perchè quanto più sono generali, tanto più siano fuori d' uso. Perfino nelle Matematiche ho notato gl' inconvenienti del trascendentalismo, e inculcata la necessità delle viste di mezzo. Finalmente, parlando del punto di distanza nel quale un datore di leggi si deve collocare per esporne il concetto, ho fatto sentire che un tal punto sta in questo medio.

9.° *Nelle scienze operative, oltre sfuggire gli estremi viziosi, debbonsi ravvicinare e porre in azione unita i principj direttivi.*

§ 2804. In queste Instituzioni poi credo aver fatto un passo di più; ed esso parmi proprio delle scienze *operative.* Ciò consiste nel mostrare questi assiomi per quanto si può collegati, e posti dirò così in azione. La necessità degli assiomi medj è comune con le scienze *contemplative;* ma il porre in azione di causa e di effetto i principj direttivi, il vederli collocati in un dato fondo, agire sopra una data scena, parmi così indispensabile in una scienza operativa, che senza di ciò il loro pieno effetto è frustrato.

Fu osservato che gli uomini dotati di qualche intelligenza pratica, vedendo quanto poco le speculazioni astratte, generali o dissociate siano applicabili agli affari della vita, accolgono con isdegnosa indifferenza ogni teoria tessuta con esse, e però si confinano all'empirismo, per non avventurare le cose a novità imprudenti. Da ciò viene, che gli abusi si perpetuano, i pregiudizj si rinforzano, l' ostinazione s' indurisce, e la cosa publica o privata manca di direzione illuminata, e di providenza opportuna.

10.° *Entro quali limiti io restringo per ora la trattazione.*

§ 2805. Quale dunque sarà lo spediente per evitare i due estremi o dello stazionario fuori di stagione, o della innovazione imprudente, fuor-

Digitized by Google

chè produrre principj direttivi pieni, dimostrati, e posti in azione? Ma siccome la dimostrazione esige buone definizioni, partizioni complete, e deduzioni robuste, avvalorate tanto dai fatti quanto dal sentimento; così conviene incominciare da queste funzioni per giungere alla pienezza della dottrina. Ecco per ora su quali cose debbo tratenere il mio lettore, onde preparare la piena dottrina di Diritto e di Politica riguardante la proprietà reale, su la quale tanto si esercita l'Europa nella presente età, e che a sua insaputa (1) va consolidando ed aumentando la sua civiltà per quel mezzo stesso che agli antichi sembrava si perdessero i costumi.

II. Idéa della proprietà reale. Suo primo costitutivo. Beni. Loro classificazione.

1.° *Necessità di qualificare l'idéa astratta di proprietà.*

§ 2806. L'idéa astratta di proprietà altro non presenta, fuorchè l'appartenenza esclusiva di una data cosa ad una data persona. Questa idéa è *comune* a qualunque specie di proprietà, e però non contradistingue l'una dall'altra. La distinzione viene fatta mediante gli oggetti ai quali essa si riferisce. Conviene dunque qualificare gli oggetti, onde qualificare le speciali proprietà.

2.° *Necessità di distinguerla dai predicati logici delle cose.*

§ 2807. Questo è ancor poco. L'idéa di proprietà, presa come appartenenza nuda, è ancora troppo generale, perchè si applica ad un modo di essere associato con una data cosa, ossia come affermazione che il dato modo di essere è *proprio* di un dato oggetto. Ora nelle cose umane ed interessanti questo concetto non basta. Ivi la proprietà viene assunta più come una prerogativa, un dominio, una facoltà, che come una speculativa relazione di appartenenza ontologica.

3.° *Definizione della proprietà reale di puro fatto.*

§ 2808. Ora volendo dare una definizione specifica *di puro fatto* della *reale proprietà* nel senso comunemente ricevuto, quale dovrà essere? Eccola. = La facoltà di valersi di date cose a noi esteriori e sensibili, in maniera indipendente da ogni altro uomo. =

---

(1) Perchè *all'insaputa?* Mi sembra che tutto mostri nei Governi e nei popoli d'Europa la cognizione della grande influenza ch'esercita su la civiltà l'ordinamento della proprietà reale, al quale rivolsero e rivolgono l'opera e le cure, con piena cognizione degli effetti che devono produrre. (DG)

Digitized by Google

4.° Come si distingua dalla personale.

§ 2809. Il carattere di *esteriore* da noi dato alle cose distingue la *proprietà reale* dalla *personale;* perocchè le cose che sono in noi, e formano parte della nostra stessa persona, come p. e. la forza, i talenti, l'industria ec., formano oggetto della nostra personale proprietà.

5.° Come si distingua dalla morale.

§ 2810. Il carattere poi di *sensibili*, vale a dire apprese o sperimentate dai sensi, dato a codeste cose, distingue la *proprietà reale* dalla *morale*, la quale si riferisce a cose che *in animo resident*, come sarebbe l'onore, il favore, la devozione sì attiva che passiva; e via discorrendo.

6.° Padronanza essenziale, e sue funzioni.

§ 2811. Il valersi poi di codeste cose a noi esteriori e sensibili indica la facoltà di esercitare su d'esse il nostro dominio, e comprende il possedere, il lavorare, il commerciare, il godere, e perfino l'abbandonare: in una parola, la *padronanza su le cose.*

Con la indicazione di *poter fare tutto questo in maniera indipendente da ogni altro nostro simile*, s'indica l'uso esclusivo, costituente appunto la civile proprietà. Noi daremo ragione di questa precisione.

7.° Limitazione degli oggetti suoi.

§ 2812. Ho finalmente riferito il potere di valersi delle cose esteriori non a tutte le cose possibili, ma solamente *a date cose;* perocchè il dominio umano, prima di tutto, in fatto è per sè ristretto a quelle sole cose, su le quali noi applichiamo effettivamente la nostra potenza; e non si estende a tutte quelle che possiamo figurare con l'imaginazione, o abbracciare co'l desiderio. In secondo luogo, perchè sì una cosa inutile che i desiderj soddisfatti inducono altri limiti.

8.° Mozione morale della proprietà. Energia di quest' affezione. Effetti conseguenti.

§ 2813. Il senso della *proprietà reale*, ossia il conoscere di avere o di poter acquistare la facoltà quì definita, è per sè un MOTORE MORALE altretanto più energico ed assoluto, quanto più energici ed assoluti sono i bisogni ai quali le cose possono soddisfare. Questo senso della *proprietà reale* in atto produce negli Stati civili due distinte affezioni: la

Digitized by Google

prima quella della *compiacenza* dei beni posseduti, dai quali si traggono le soddisfazioni; la seconda quella delle *aspettative* di usare a grado proprio, di disporre e di aumentare le cose anche permutandole. Tutto questo è della più notoria certezza.

9.° *Falsa idéa di Bentham.*

§ 2814. Ognuno vede per altro che tutte queste cose non sono che *effetti psicologici* della *reale proprietà*, non costitutivi della medesima. E pure leggesi in Bentham il seguente passo. « L'idée de la propriété » consiste dans une ATTENTE établie dans la persuasion de pouvoir reti- » rer tel ou tel avantage de la chose, selon la nature du cas. Or cette » attente, cette persuasion ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. »

Quando il vulgo domanda *di chi è quel campo o quella casa*, assume forse la *speranza* del padrone di ritenerla, o non più tosto il *dominio* esteriore del medesimo? Quando si tratta di sapere in che consista una data idéa, conviene cercare qual concetto gli uomini annettano alla data parola. Ciò che fu detto all'imperatore Tiberio: *hominibus, Caesar, civitatem dare potes; verbis non potes:* si deve applicare anche agli scrittori nel dare le definizioni. Loro officio si è di far sortire le idée radicali che compongono il concetto essenziale adattato, e non usare la giunteria di sostituirne un altro non pensato dalla comune.

10.° *Parti massime efficienti la proprietà reale.*

§ 2815. Dopo la definizione della *proprietà reale*, assunta come parte dell'originaria padronanza umana, quali sono le parti su cui viene richiamato il nostro esame? Un solo istante di attenzione ci avverte ch'esse sono le seguenti; cioè:

1.° Le *cose esterne e sensibili*, che formano l'oggetto materiale di questa proprietà.

2.° Le *funzioni personali* dell'individuo umano sopra queste cose, e le *affezioni* che ne nascono.

3.° Le *funzioni sociali* riguardanti sì le cose che le funzioni dei singoli e fra i singoli nell'esercizio di questa proprietà. — Ecco i tre argomenti massimi da studiarsi circa la *proprietà reale*, prima in linea di *fatto*, e poscia in linea di *ragione*.

11.° *A quali cose reali si restringa la dottrina.*

§ 2816. Volendo circoscrivere il primo argomento dentro i limiti adatti alle civili Instituzioni, fo osservare che, omessa ogni ricerca su

Digitized by Google

la immensità delle cose giovevoli, nocive o inutili (1), che possono esistere in natura, l'indagine si restringe a quelle sole che nell'innoltrata civiltà sogliono formare oggetto di desiderio, sia per li godimenti o le comodità che ci apportano, sia per li mali e i pericoli che ci allontanano. In queste noi consideriamo sempre l'intervento dei doni preziosissimi dalla natura compartiti a tutti gli uomini, come la luce, l'aria, il fresco, il caldo, e via discorrendo.

Dico *l'intervento;* perocchè se d'ordinario non viene loro dato un *valore venale*, essi ne hanno un sommo *naturale*, come ne fanno testimonianza le caldissime ricerche di coloro che talvolta ne mancano, ed il maggior prezzo delle terre e delle case poste in certe situazioni, in confronto di quelle che ne mancano. Da ciò naquero le leggi fra i vicini per l'uso dell'aria, della luce, delle ventilazioni, della salubrità, ec., a cui gli Economisti non posero mente, sebene si trattasse di valori reali.

12.° *Loro classificazioni.*

§ 2817. Ristretta così la sfera, si domanda a quali classi possonsi ridurre le cose esteriori e sensibili che sogliono presso di noi formare oggetto della reale proprietà. Tutto considerato, parmi ch'esse si possano ridurre ai sette seguenti capi; cioè:

1.° Gli *oggetti godevoli*, sia spontaneamente offerti dalla natura, sia procacciati da una predisposizione umana, ma fabricati sempre dalla natura, tanto vegetabili che animali.

2.° Le *fatture godevoli*, ossia le cose godevoli fabricate dall'umana industria, e che sono ridotte ad uso.

3.° I *servigi esigibili* da agenti sì animati che inanimati, sia alla persona, sia al lavoro, sia nelle relazioni interessanti.

4.° Gli *strumenti* che comprendono ogni mezzo esterno di potenza ad esercitare le funzioni industriali.

5.° Gli *accertanti*, che comprendono ogni mezzo esterno per conoscere lo stato, le qualità e la quantità delle cose che c'interessano.

6.° I *rappresentanti dei valori venali*, sia primariamente, sia subalternamente; sia direttamente, sia indirettamente.

7.° Gli *assicuranti dei possessi e delle utili aspettative*, sia per la conservazione dei primi, che per l'adempimento delle seconde.

---

(1) Inutili, già s'intende, in quanto non servono immediatamente agli usi ordinarj dell'uomo. A rigore, non si può dire che in natura esistano cose inutili. (DG)

Digitized by Google

13.° *Distinzione fra le cose di privato dominio assicuranti la reale proprietà, e le altre poste di fuori.*

§ 2818. Quì però converrà distinguere le cose di privata proprietà assicuranti, da quelle che non istanno nel privato dominio. Così, per esempio, i magazini, le casse, i luoghi di deposito, gli animali da guardia ec., servono ai possessi. Quanto poi alle aspettative, servono i pegni, i depositi a cauzione, e cose simili. Queste possono formar parte del dominio privato. Ma esistono altre CAUSE ASSICURANTI, che non cadono sotto il dominio privato.

Fra queste primeggia il *credito*, sia dei privati, sia del régime giudiziario, ec. Il credito non è denaro, ma un fa-denaro. Egli è un motore di fatto, e non cade sotto il catalogo delle cose esteriori e sensibili. Quì si parla del credito nel senso già sopra definito, e non della ragione ad esigere una somma da qualche nostro debitore.

14.° *Quale sia la madre di questa classificazione. Conseguenza.*

§ 2819. Le qualificazioni, come ognun vede, non sono quì dedotte dall' indole materiale delle cose, ma bensì dai loro *offizj* a prò della conservazione e del perfezionamento umano. La *capacità* loro a prestare questi offizj è appunto quella che fa ad esse attribuire il nome di BENI REALI o materiali esterni e sensibili, e quindi desiderabili; dal che acquistano il VALORE. Da ciò viene, che la stessa cosa materiale può essere contemplata in classi diverse di scienze.

15.° *Fattori dei beni reali appellati* ricchezze.

§ 2820. Le qualificazioni quì segnate non sono realmente che *modi diversi*, co' i quali le cose esterne e sensibili servono agli *usi umani*, e quindi contribuiscono alla conservazione ed al perfezionamento. Ma questo servigio è un effetto reale, che suppone *potenze reali operanti*. Queste potenze reali, in quanto o divise o unite producono i mezzi immediati della conservazione e del perfezionamento, si possono appellare co 'l nome di FATTORI DEI BENI. Ora avendo essi questa capacità, essi medesimi vengono riguardati come beni, ossia come agenti originarj o primitivi di conservazione e di perfezionamento. Da ciò nasce la distinzione fra i BENI-FATTORI e i BENI AD USO. Questa denominazione si applica alle cose ed agli uomini, secondo la funzione che le attribuiamo. Fattori dei beni effettivi, ossia *ad uso*, sono la terra e gli uomini, nei quali più prossimamente consideriamo le forze e le utilità diverse

Digitized by Google

a preparare i beni effettivi ad uso. Dalle diverse capacità originarie innate degl'innati (1) nasce una importante teoría di Diritto e di Politica, come nascono dettami inosservati dai crisologisti, e dai maestri della Ragione privata e publica.

III. Necessità di una classificazione filosofica delle *cose*, come oggetti della reale proprietà. Sua norma assoluta.

1.° *Con qual mira si debba intraprendere la classificazione delle* cose.

§ 2821. Prima di passar oltre io credo cosa importante l'arrestarmi alquanto su la classificazione dei beni reali sopra recata. Trattando della protezione civile della reale proprietà, io non poteva dimenticare la prima regola fondamentale ed irrefragabile di fatto e di ragione d'equilibrare le soddisfazioni co' i bisogni di uomini viventi in società agrícole e commerciali, nelle quali il possesso degli oggetti di ogni classe anche divisa forma oggetto di proprietà reale.

2.° *Con qual regola si debba ordinare questa classificazione.*

§ 2822. Ritenuta la massima di equilibrare le soddisfazioni co' i bisogni come fine d'*ogni* proprietà, io vidi che, parlando della reale, doveva subordinare la divisione delle cose a questa mira, e qualificarle in primo luogo secondo le diverse esigenze, alle quali potevano servire. Or quì si presentavano non solamente i bisogni di sussistenza, ma eziandío quelli di comodo, per risparmiare fatiche, tempo e spese. Da ciò nasceva naturalmente, che la serie tanto delle cose godevoli, quanto dei fattori delle medesime, dovevano essere poste nella classe dei beni. Lo stesso dicasi rispetto alla serie dei servigi, e dei fattori dei medesimi. Ma l'umana potenza non si può esercitare che mediante date notizie certe, e mediante dati strumenti materiali. Dunque ne segue in secondo luogo, che le cose accertanti, e quelle che o prestano forze o tolgono difficoltà fisiche, per l'essenza stessa delle cose formano parte dei beni. Finalmente avendo già dimostrato quanto possenti siano le aspettative, e quanto necessaria la sicurezza, era per sè chiaro che tutti gli oggetti esterni a ciò consacrati, e che potevano apportare sicurezza o difesa, entravano di per sè nel novero dei beni reali. In breve: se la mente, il cuore ed il braccio dell'uomo abbisognano di soccorso, tutte le cose

---

(1) Così precisamente nella prima edizione. Pare che si debba correggere: *dei benifattori*. (DG)

Digitized by Google

esterne, rese capaci a questa funzione, entrano nella classe dei beni. Per la qual cosa conviene classificare le cose secondo le esigenze della *volontà* e della *potenza* interiore ed esteriore umana.

3.° *Sua necessità.*

§ 2823. Forse nelle subalterne enumerazioni si potrà mancare od errare nelle qualificazioni; ma la massima fondamentale di classificare le cose secondo il loro USO SODDISFACENTE, è massima di ragione, di fatto, di necessità tanto dottrinale, quanto legislatrice. Senza questa relazione le cose non meritano il nome di *beni*, sinonimo di *mezzo d'utilità:* senza di essa la Politica ed il Diritto non conoscono veramente le cose su le quali conviene portare attenzione; senza di essa s' offendono senza saperlo le fonti delle sussistenze, e i mezzi di conservazione e di perfezionamento.

4.° *Classificazione delle* cose *fatta nelle leggi romane.*

§ 2824. Nella Giurisprudenza comune la divisione delle *cose* venne fatta ed accolta secondo il dominio ed il possesso da cui sono affette, o del quale sono suscettibili. Sotto il primo aspetto si prende di mira l'*appartenenza*. Quindi i Romani distinguevano le cose comuni, le pubbliche, le sacre, le sante, quelle di una corporazione, ec. Parimente per la suscettibilità del possesso distinguevano le corporali dalle incorporali; e nelle corporali distinguevano le stabili, le mobili, le semoventi, ec. Con le cose così dette *incorporali* altro veramente non indicavano che le *facoltà* stesse di valersi di date cose, o di esercitare dati utili; talchè nel primo caso indicavano *funzioni reali*, e nel secondo *funzioni personali*. Tali erano, per esempio, le così dette *servitù prediali*, in alcuna delle quali si percepivano cose godevoli, come nell'usufrutto, nel diritto di cavar aqua, ec. In altre poi si esercitava una semplice funzione personale, come, per esempio, nel diritto di andare e venire pe 'l fondo altrui, in quello di sottrarsi alla vista di un vicino, ec. Questa divisione con alcune modificazioni fu ritenuta dalle posteriori Legislazioni civili, e dura tuttavía.

5.° *Quale ne sia il carattere e l' intenzione.*

§ 2825. Esaminandone il carattere, essa non è dedotta dalla *destinazione* delle cose, ma soltanto dall'*appartenenza* loro, e dallo stato materiale di fatto che può modificare quest'appartenenza. = Qualunque sia lo stato vostro, o culto o barbaro; qualunque siano i mezzi di sussistenza,

Digitized by Google

di comodo, di sicurezza reale che possediate; io stabilisco, rispetto al dominio, al possesso, ed alla trasmissione loro, le tali regole di equità, di giustizia e di sicurezza. = Ecco l'intenzione di queste leggi. Esse quindi supposero in generale la *qualità utile* delle cose, e presero di mira le FUNZIONI ed i RAPPORTI, sia dei possessori, sia degli acquirenti. Io non riprovo questa divisione; ma dico ch'essa appartiene ad un'altra sfera, cioè al rispetto della padronanza. Essa serve alla tutela dei diritti, e non a conoscere quali siano gli oggetti materiali ai quali di fatto si estende la reale proprietà. Questa cognizione non poteva essere espressa che in un Codice speciale, nel quale si trattasse di provisioni civiche fatte con discrezione.

6.° *Che cosa abbiano fatto gli Economisti.*

§ 2826. L'officio di ben classificare le cose in relazione alle esigenze dei voleri e dei poteri sì individuali che collettivi degli uomini viventi in istato agrícola e commerciale, toccava ai Cherdologisti. Ma essi s'occuparono a creare sistemi, prima di averne preparati gli elementi. Io non sono per detrar nulla alla considerazione ed alla stima dovuta specialmente ai fondatori. Somma è la gratitudine ad essi dovuta per avere proclamata la protezione all'agricultura e la libertà pecuniaria, e per avere condotto illuminati Governi nella loro sentenza. Ogni errore dimostrato, ogni pregiudizio distrutto in questa materia è una vera conquista, perch' essa non abbisogna che di libertà e di giustizia. Ma dopo questi trionfi, ai quali se ne debbono aggiungere altri, ragion voleva di depurare le idée, di elevarsi ai principj completi; perocchè i fondatori della scienza non ne avevano considerato che staccati profili, senz' abbracciare il tutto insieme. Ora incominciando dalla nuda classificazione dei beni in uno Stato incivilito, dove la troviamo noi presso i Cherdologisti? Io no 'l so.

7.° *Avvertenza per fissare il significato delle denominazioni.*

§ 2827. Io mi accorgo che nella mancanza di un linguaggio convenuto si può confondere una classe con l'altra. Così, per esempio, si possono confondere i *servigi* con le *fatture godevoli* e con gli *strumenti*, perchè con questi *mezzi* s'ottiene qualche soddisfazione. Ma pensando che un *vestito* non è nè un mandato eseguito, nè una corsa in cocchio, nè un messaggio trasmesso, nè il trasporto di una cosa, ognuno distingue le *fatture godevoli* dai *servigi*. Così pure si distingue lo *strumento* da ambedue, pensando che lo strumento altro non è che un dato oggetto

Digitized by Google

materiale maneggiato dalla forza umana, e sottoposto al di lei impero per servire a un di lei intento. Così la sega, il martello, una scala, una vanga, un aratro ec. sono strumenti, benchè in sè stessi siano fatti dall'industria umana.

Riducendo le cose ai minimi termini, si può dire che i *frutti* e le *fatture godevoli* servono direttamente agli APPETITI, e si riferiscono direttamente alla VOLONTÀ, per appagarne immediatamente i desiderj; i *servigi* e gli *strumenti* servono alla POTENZA ESTERNA, ossia alla forza esecutrice, sia per facilitarne, sia per ampliarne l'esercizio; gli *accertanti* servono all'INTELLIGENZA, sia per facilitarne, sia per ampliarne la possanza nell'esercizio della proprietà; i *rappresentanti* finalmente dei valori venali e gli *assicuranti* servono a tutte e tre le facoltà nostre simultaneamente, cioè al conoscere, al volere e all'eseguire.

8.° *Avvertenza per non iscambiarlo.*

§ 2828. Quì però conviene osservare, che siccome una funzione, la quale per me è servigio, per un altro diventa spesso cosa godevole, così non conviene lasciar luogo allo scambio. Una pietanza fatta dal mio cuoco è per lui un servigio salariato; ma per me è una fattura godevole. Conviene dunque avvertire alla persona di cui si parla, per qualificare le cose. Dal rispettivo uso fissato si qualifica il genere della proprietà, ossia della cosa medesima. Con la denominazione di *capitali* e di *prodotti* tutto si rende così vago, confuso e contorto, che per lo più accade di sacrificare il fine ai mezzi, e di capovolgere tutta la dottrina. Talvolta pare che l'uso e il godimento siano una calamità, tanto più che furono coperti co 'l nome materiale di *consumazione*, e le inventive facoltà dell'umano ingegno co 'l nome di *capitale*. A che prò esprimere le idée più naturali e più nobili con un basso ed improprio gergo officinale o magazinesco? E perchè mai, ad imitazione degli Scolastici, sfumare i pieni concetti della Cherdología, per presentarci poi il mondo in una lanterna-magica fabricata da una gretta speculazione? Questa tendenza pur troppo si manifesta negli ultimi scritti dei Cherdologisti, malgrado siano stati costretti ad aumentare il numero delle classi produttive.

Digitized by Google

IV. Funzioni personali degl'individui e delle società rispetto alla proprietà reale privata. Loro classificazione.

1.° *Che l'attributo essenziale e caratteristico della proprietà reale consiste nella facoltà di valersi delle cose utili.*

§ 2829. Fu detto di sopra, § 2815, che il secondo membro della proprietà reale consiste nelle FUNZIONI PERSONALI dell'individuo umano sopra le cose. A parlar giusto, il carattere essenziale, massimo e centrale della reale proprietà consiste in queste funzioni. Ciò venne indicato nella definizione (§ 2808) con la denominazione di FACOLTÀ DI VALERSI DELLE COSE ec., come fu notato al § 2811. Non basta ch'esistano cose utili. Fino a che non sono a nostra disposizione, esse non divengono un *bene* per noi. Le ricchezze di un cortigiano per un mendicante, anzichè essere un bene, sono mortificazioni. Quindi invalse il proverbio: *Quid juvat adspectus, nisi conceditur usus?* La facoltà di usare o di valersi delle cose utili è ciò che ad esse attribuisce il carattere di *beni effettivi:* senza di ciò non sono che *beni speculativi.* Dobbiamo dunque contemplare la facoltà di valerci delle cose non nella sua astratta potenza, ma nel suo esercizio. Dunque nella facoltà di agire su le cose *a grado nostro*, ossia nella libertà di esercitarla, consiste la virtù della proprietà reale, considerata come prerogativa. Questo esercizio libero, efficace, proficuo, abbraccia il complesso delle utili nostre funzioni su le cose, sia applicandole alla soddisfazione dei bisogni, sia preparandole, sia facendole servire d'istrumenti all'intelligenza e alla potenza, e giusta la premessa classificazione.

2.° *Come si possano in fatto definire, computare e dirigere le funzioni di questa facoltà.*

§ 2830. Ma queste funzioni non sono iniziate ed eseguite nè da un automa, nè da una bestia; ma da un essere che si suppone dotato d'intelligenza, di libertà interiore ed esteriore, e che agisce con un intento. Dunque coteste funzioni non si possono nè definire, nè computare, nè dirigere, se non in conseguenza di cognizioni concrete, di motivi prevalenti, d'una forza svincolata, e d'una potenza proporzionata al fine propostosi da questo agente.

3.° *Conseguente carattere morale della teoria delle funzioni cherdologiche in linea di fatto.*

§ 2831. Quali sono le conseguenze di queste vedute, parlando della proprietà reale? Che in linea di scienza la teoria delle funzioni cher-

Digitized by Google

dologiche rispetto ad ogn' individuo altro non è che una *Psicologia particolare*, e in linea di arte altro non è che una *Dinamica morale*, nella quale conviene computare e far agire talenti ed appetiti per cumulare ricchezze co 'l maggiore risparmio di beni, di tempo, di forze, e producendo i migliori o almeno i desiderabili mezzi di soddisfazione.

4.° *Supposizione necessaria dello stato sociale.*

§ 2832. Ma dall'altra parte è più che evidente che questa scienza, in relazione ad ogn' individuo vivente in una solitaria posizione, ridurrebbesi alla Crisología dei selvaggi posti nella più bassa sfera della vita, e però non nutrirebbe che uno sguardo passeggero di curiosità. Dunque conviene necessariamente trattarla nella supposizione di una vita sociale, e per noi nella sfera di un' alta civiltà.

5.° *Valore vario personale economico dei privati conseguente.*

§ 2833. Condotti a questo punto, ed entrando nel teatro della vita civile, e volendone conoscere le leggi interiori, ci accorgiamo tantosto che ogni uomo non diviene *interessante*, e quindi stimabile economicamente al cospetto del suo simile, se non per la capacità di avere o di produrre o di contribuire qualcuno dei mezzi ossia degli oggetti sopra noverati (§ 2817). Ciò forma il primo elemento reale del valore crisologico sociale delle singole persone componenti la società. Quanto più dunque le categorie saranno distintamente verificate, e quanto più i rami loro subalterni saranno singolarmente esercitati, tanto più il valore sociale delle persone sarà difuso sopra un maggior numero; perocchè ognuno, diventando fattore di beni, riveste un valore crisologico, e quindi la società cresce di valore. Questo elemento per altro del valore personale degl' individui sociali è il più basso ed il più materiale. Esistono gli altri dei talenti o delle virtù morali, che ci fanno appressare (1) in una innoltrata e libera civiltà. N' esiste finalmente un ultimo, che si fa sentire nel cuore elevato dalla filosofía, e che all' imperatore Marco Aurelio faceva riguardare l'uomo come un essere, il cui corpo rassimiglia ad un tempio, e l'anima ad una Divinità che lo abita. Per gli altri poi, non suscettivi di sì elevati sentimenti, la religione che dichiarò l'uomo come imagine della Divinità, ed il Vangelo che predicò di riconoscere come fatti all' Inviato stesso divino i beni e i mali fatti ai più ínfimi,

(1) Non mi sembra che questa lezione dia un senso ragionevole. Mi piacerebbe molto più: *si fanno apprezzare*. (DG)

Digitized by Google

stabilì con l'autorità il valore sociale veramente completo che si deve attribuire alle persone. Ma quì noi trascorriamo nelle funzioni collettive che dovranno occuparci da poi. Torniamo in carriera.

6.° *Classificazione delle funzioni personali costituenti la proprietà reale.*

§ 2834. Prima che altro, noi vogliamo sapere a quali sommi-capi si possano ridurre le funzioni personali dell'individuo umano su le cose, considerando queste funzioni come modi d'essere della proprietà reale, ossia della potenza libera umana circa le cose medesime. Rispondo che queste si riducono ai quattro seguenti; cioè:

1.° Il POSSESSO, il quale inchiude l'acquistare e il ritenere le cose.

2.° L'INDUSTRIA, la quale inchiude l'attivare la potenza personale a ridurre e ristabilire le cose agli usi desiderati, e l'applicare convenientemente questa potenza.

3.° Il COMMERCIO, il quale inchiude il convenire con altri, ed il consegnare con dati modi le cose.

4.° L'USO, il quale inchiude il godere al presente, e il disporre pe'l futuro.

7.° *Intervento inseparabile della proprietà personale.*

§ 2835. Queste quattro funzioni altro in sostanza non sono che modi d'agire del conoscere, del volere e del poter fisico umano, ossia di tutto l'uomo operante su le cose. Ma siccome questi modi non si possono di fatto esercitare senza l'intervento e la libertà dell'essere nostro, così ne viene che per verificare in fatto la *proprietà reale* si esige assolutamente la *personale*.

Dunque tutti i requisiti di fatto della *proprietà personale* debbonsi verificare anche nella *reale*. Dunque altro non rimane ad aggiungere fuorchè le particolarità proprie all'azione su le cose esterne sensibili, che formano oggetto della *reale proprietà*. Questo sia detto a risparmio d'inutili ripetizioni.

8.° *Intervento necessario delle funzioni sociali. Loro aspetto. Loro sommi-capi.*

§ 2836. Sopra abbiamo notato, che per completare in atto pratico la *reale proprietà individuale* conviene considerare le funzioni sociali, ossia meglio l'intervento della colleganza a prò dell'esercizio della *privata reale proprietà*. Le così dette *funzioni economiche collegiali*

Digitized by Google

non entrano per ora nel nostro argomento. Ritenuto questo aspetto, si domanda a quali funzioni riducesi l'intervento degli uomini conviventi a prò d'ogni privato nell'esercizio della *reale proprietà*. — Rispondo, che queste funzioni riduconsi tutte ad un ACCORDO PRATICO ed EFFETTUALE circa i seguenti cinque articoli, riferibili tanto alle cose, quanto alle funzioni personali relative alle medesime; cioè: 1.° accordo nei mezzi di accertamento; 2.° nel dare i valori; 3.° nel soccorrere la potenza privata; 4.° nell'assicurare le aspettative; 5.° nel tutelare la padronanza.

9.° *Loro carattere consensuale comune necessario all'esercizio della privata reale proprietà.*

§ 2837. Quì si parla di concorso pratico ed effettuale, fatta astrazione se esistano o no leggi su questi articoli. Non farà meraviglia ch' io aggiunga quest' astrazione, perocchè niuno ignora due fatti. Il primo è quello della variazione imperiosa dei valori delle cose, la quale sfugge il potere delle leggi, e avvalorò la regola, che *res tantum valet, quantum vendi potest*. Il secondo fatto poi è, che prima delle leggi promulgate gli uomini si sono accomodati fra loro nelle transazioni reali. Un esempio luminoso ne abbiamo nelle consuetudini mercantili prima praticate per un comune privato accordo, e che ben tardi furono ridotte in leggi sanzionate dalla publica autorità.

10.° *Buoni officj del libero consenso anche senza leggi nelle republiche.*

§ 2838. Io non so se con la manía regolamentare sopravenuta da poi (1), senza computare le enormi imposte per servire all'ambisione dei regnanti, ed all'ingordigia dei cortigiani e degli altri privilegiati, sía stata meglio giovata la proprietà reale privata con le leggi, o non più tosto maltrattata, in confronto della libera concorrenza praticata per uno spontaneo consenso. Certamente se poniamo mente alla feudale anarchía ed allo sbrigliato predominio sacerdotale, dovremmo pe 'l manco male decidere in favore delle leggi principesche. Ma se volgiamo lo sguardo al movimento delle libere republiche, prese anche con tutte le loro imperfezioni, io dubito, malgrado i pochi lumi storici che abbiamo, se dob-

(1) Il lettore vedrà facilmente come in questo paragrafo si alluda a que' tempi, in cui la prosperità delle republiche commerciali, rette da poche leggi, contrastava con la condizione di certe disordinate monarchíe, prodotta in parte dall'ammasso enorme di regolamenti e di leggi d'ogni maniera. (DG)

Digitized by Google

biamo dar palma alle leggi dei Principi sopra le consuetudini libere concordate dai privati.

V. Spiegazioni su le funzioni componenti la reale proprietà considerata nei privati.

1.° *Valore eminente e commerciale delle funzioni componenti la reale proprietà.*

§ 2839. Abbiamo veduto poco fa (§ 2829) che la facoltà di esercitare gli atti liberi, efficaci e proficui su le cose costituisce propriamente la massima virtù della reale nostra proprietà. Dunque per ciò stesso tale facoltà è un BENE, anzi un massimo bene per noi. Di fatto figuratevi un uomo che per malatia non si possa movere in una casa piena di ricchezze, e che niuno si presti per lui: a che gli valgono queste ricchezze? Ma in natura non possono esistere fuorchè atti singolari e concreti su le cose; ognuno di questi atti può esistere distintamente da ogni altro: dunque ognuno di essi può meritare il nome di *bene;* dunque la *facoltà singolare* di esercitarli diviene un bene. Ognuna di queste facoltà può dunque divenire un articolo anche di commercio.

2.° *Loro natura incorporale, distinta dalla proprietà morale.*

§ 2840. Queste singolari facoltà costituiscono altretanti DIRITTI REALI. Queste facoltà non sono cose che si possano vedere o toccare, benchè vedere o toccare se ne possano gli effetti. Ecco perchè ai DIRITTI REALI fu dato il nome di BENI INCORPORALI, e furono annoverati fra gli oggetti della reale proprietà. Dunque due classi di beni furono giustamente riconosciute, vale a dire i corporali e gl' incorporali, senza che ciò offenda la distinzione della *proprietà reale* dalla *morale*, stantechè i beni incorporali altro non sono che le facoltà nostre operanti non su le cose morali, ma su le materiali, ultimo termine della *reale proprietà.*

3.° *Tentativo irragionevole dei giureconsulti per qualificare come stabili o mobili queste facoltà.*

§ 2841. Ma quanto questa distinzione è ragionevole, altretanto era malintesa la cura che si presero i giureconsulti nel ricercare quali di questi beni incorporali fossero *stabili*, e quali *mobili.* Logicamente parlando, le facoltà non sono nè stabili, nè mobili, nè semoventi; ma sono potenze concepite con l'intelletto, che respingono ogni materiale attributo. Si può certamente dire ch' esse si riferiscano ora a cose stabili, ed

Digitized by Google

ora a cose mobili; ma per sè non si possono mai annoverare nel catalogo nè delle une, nè delle altre. Non è forse ridicolo l'asserire che le azioni personali siano mobili, perchè la persona si move?

4.° Possibilità di dividere, di cedere e di commerciare queste facoltà. Classificazione conseguente degli atti consensuali relativi.

§ 2842. Posta in disparte questa disputa, ognuno vede, come ho già avvertito al § 2824, che la divisione delle cose in *corporali* ed *incorporali* corrisponde alla distinzione delle *cose* e delle *funzioni*, ossia delle facoltà, da me fatta, la quale indica i due costitutivi essenziali della *reale proprietà*. Or quì si deve osservare, che un proprietario può a piacer suo concedere che un altro uomo eserciti su le cose proprie o tutte o parte di queste funzioni competenti ad un padrone; e ciò in un dato modo, per un dato tempo, in una guisa rivocabile o non-rivocabile, e via discorrendo. Parimente può, in grazia altrui, astenersi nella stessa guisa da date funzioni. L'essenza vera degli atti consensuali circa le cose consiste propriamente in queste concessioni, come si dirà da poi. Ecco allora gli articoli di un'altra classificazione, la quale per altro formerebbe parte di quella già fatta, perocchè essa apparterrebbe alla sfera del commercio, nella quale cadono tutti gli atti consensuali, e le conseguenti mutazioni di possesso, siano totali, siano parziali; siano perpetui, siano temporanei; siano assoluti, siano condizionati.

5° Definizione del possesso in linea di puro fatto.

§ 2843. Ora passo a spiegare il concetto dei quattro sommi-capi delle funzioni personali dell'individuo, componenti l'esercizio della *reale proprietà*. Il primo capo abbraccia la funzione di POSSEDERE. Fu già detto che il possesso di puro fatto altro non è che = la detenzione effettiva ossia fisica di una cosa in modo da poterne far uso quando lo giudichiamo conveniente. = Quì sono dispensato dallo spiegare il vero concetto di questa funzione, dopo la lunga analisi da me fattane, e la definizione dimostrata nei §§ 1433 a 1440, ai quali mi rimetto.

6.° Definizione dell' industria.

§ 2844. Passo quindi all' INDUSTRIA. Che cosa è *industria?* — Considerando che la natura non somministra all'uomo nudo, inerme e bisognoso che frutti dispersi, e materie grezze non adatte agli usi necessarj o desiderabili della vita, e che però conviene radunare, conservare o far riprodurre i frutti, e ridurre ad uso le grezze materie; lo che rende

Digitized by Google

necessario l'esercizio dell'umana attività per fare tutto questo: considerando che l'uomo è privo di un istinto produttore, e manca di quello degli uccelli che costruiscono i loro nidi, dei castori che fabricano le loro case, delle api che congegnano i loro alveari, e però ch'egli non può radunare, conservare, raffazzonare, se non in conseguenza di un fine inteso, e con un ordine preconosciuto di funzioni: ne segue che l'industria sarà = un esercizio dell'umana attività, in quanto con un dato ordine preconosciuto di funzioni viene impiegata su le cose, onde produrre una data opera. =

7.° *Natura propria dell'industria. Sue specie diverse anche nella sfera cherdologica.*

§ 2845. Quì si parla dell'industria in via di mero fatto, e prescindendo dai requisiti necessarj sìa alla sua perfezione crisologica, sia alla sua regolarità giurídica. Quì essa appartiene all'arte, ma all'arte esercitata su le cose esterne e sensibili. Di fatti da ciò nel senso vulgare le persone d'industria vengono appellate *artigiani* ed *artisti*, ed *arti* e *mestieri* l'esercizio della loro attività. E siccome esistono alcune arti che somministrano materie e strumenti ad altre arti fino a che le materie siano ridotte ad uso, cioè atte a soddisfare i bisogni ai quali vengono destinate; così esistono *industrie di prima e di seconda mano*, e parimente *industrie facitrici ed istrumentali.*

8.° *Definizione del* commercio.

§ 2846. Segue ora il COMMERCIO. Si domanda quale sia il concetto che quì si deve annettere a questo nome. Nel suo senso il più generale esso esprime qualunque *relazione attiva* fra due o più esseri; ed in questo senso figuriamo un commercio spirituale, come un commercio corporale. Quì però il senso diventa più ristretto, e significa = la comunicazione consensuale delle cose praticata fra gli uomini. = Dicesi *la comunicazione consensuale*, perocchè una cosa affidataci per comando obligatorio non è atto di commercio, ma d'impero. Fu detto *fra gli uomini*, più tosto che *in società*, per abbracciare tanto il commercio interno, quanto l'esterno. Furono poi designate le *cose* in generale, per abbracciare tanto la serie delle materiali, quanto quelle delle immateriali, nel senso già spiegato.

Digitized by Google

9.° *Definizione dell'uso, come funzione della proprietà reale.*

§ 2847. Viene finalmente l'uso. Esso propriamente consiste = nell'applicazione da noi fatta delle cose al fine da noi voluto. = Con ciò si abbraccia tanto l'uso di godimento, quanto l'uso d'industria. Così io uso d'un martello per piantare un chiodo, o rompere qualche cosa, o fabricarne un'altra; come uso d'un cibo per nutrirmi, d'un vestito per coprirmi, d'un cavallo per correre, e via discorrendo. L'applicazione della cosa è una funzione della mia potenza, di modo che l'*uso* è così *personale*, che quando quest'applicazione è fatta da altri, dicesi che quegli ha usato della tal cosa. Per questa ragione ho inserito nella definizione la frase *da noi fatta*. L'*uso*, in senso o di semplice pratica, o di abitudine, o di dato modo d'agire, non entra nella sfera delle idée della *proprietà reale*, della quale quì ci occupiamo. Quanto alle funzioni sociali, mi riserbo di parlarne altrove.

VI. Prime nozioni su i *fattori dei beni*. Loro varia attitudine a produrre le cose.

1.° *Definizione.*

§ 2848. Sotto la denominazione di FATTORI DEI BENI io intendo designare = quegli esseri, ai quali appartengono le forze vive che producono i beni, in quanto tali esseri sono atteggiati a questa produzione. = Fattore è quello che *fa*, e non quello che solamente *può fare*. Certamente non farà, se non ne avrà la forza; ma se questa forza non sarà posta in atto, essa non farà nulla, e quindi non sarà facitrice, ma solo potenziale. Ecco perchè fu apposta la clausola: *in quanto sono atteggiati a questa produzione.*

2.° *Ragione dei termini di esse.*

§ 2849. Io non ho detto *in quanto sono in attualità di lavoro*, ma *in quanto sono atteggiati;* e ciò per cogliere il preciso concetto che si dà al nome di *facitore* in materia di beni. Di fatto noi non diamo il nome di *agricultore*, di *calzolajo*, di *speziale* a taluno soltanto quando lavora nel campo, nella bottega o nella spezieria; ma anche quando ha cessato di lavorare, e trovasi in qualunque altro luogo. Che cosa viene da ciò? Che noi assumiamo tanto l'*abilità* quanto l'*impiego abituale*, più tosto che l'*attualità del lavoro*, come concetto, onde attribuire il carattere di *facitore* ad un dato agente. Ad esprimere questo concetto

Digitized by Google

ho usato il vocabolo *atteggiati*, il quale può comprendere sì l'una che l'altra idéa.

3.° *Agenti autori ed agenti strumentali.*

§ 2850. Gli esseri ai quali appartengono le forze-vive produttrici non sono fattori, ma semplicemente strumenti famulativi alla produzione dei beni. E quand'anche si figurassero esseri viventi, ma per sè stessi non operatori, e solo sottoposti e spinti da altra potenza, questi esseri non si potrebbero dire *fattori*, ma solo *esseri strumentali dell'opera*, benchè d'altronde provedessero alla propria conservazione. Così il bue che tira l'aratro, il cavallo che trae il cocchio, sono in queste funzioni esseri strumentali, e non fattori. *Fattore* sarà quello al quale potrà essere *imputato* l'effetto, come a causa dirigente ed assegnabile. Prego di richiamar quì ciò ch'è stato accennato nella Parte prima. Quest'avvertenza non è superflua. Essa può servire a raffrenare la fantasia dei teorici speculativi dal trascorrere tropp'oltre nell'assegnare le cause della produzione dei beni, e non rendere illusoria l'arte umana, ponendole sott'occhio un campo ch'essa non può nè cogliere, nè predominare.

4.° *Fattori universali quali sono? Loro corredo.*

§ 2851. Ciò premesso, quali sono i fattori assegnabili ed universali dei beni che formano oggetto della *reale proprietà?* — È noto che questi sono la terra con tutto il suo corredo, cioè la natura vivente in contatto con noi, e gli uomini viventi in società. Dico *viventi in società*, per la ragione che fuori di questo stato è impossibile che l'uomo sia un essere *atteggiato* a quella produzione di beni che dipende da lui, come s'è già dimostrato.

5.° *Sconvenienza di comprendere gli agenti autori sotto la denominazione di* capitali.

§ 2852. Mi si domanderà perchè io non denomini questi fattori co'l nome di *capitali*, come fecero e fanno i Cherdologisti. Rispondo in primo luogo, ch'io non ho coraggio di associare un Archimede, un Galiléo, un Lavoisier, e tanti altri, alla veneranda compagnia de' buoi, dei cavalli e degli asini, alla quale dovrei anche unire le republiche italiane, la romana, la greca, gli Egizj e gl'Indiani, da cui ci derivarono tante utili invenzioni formanti il capitale della TRADIZIONE, che per noi vale meglio dell'istinto uniforme delle bestie. In secondo luogo, perchè chiamati tutti i talenti e tutte le arti all'obedienza di un fabri-

Digitized by Google

catore ▪ di un banchiere, che li copre tutti con la divisa di *capitali*, non posso più distinguere gli esseri-fattori dagli esseri-strumentali, vedendo un artista ed un filosofo posti allo stesso livello di un molino e d'un opificio: lo che scompagina da capo a fondo fino le teorie stesse dettate dal fondo di un banco o di un opificio.

6.° *Varia attitudine dei fattori universali.*

§ 2853. La varia attitudine della madre-terra a produrre i beni fisici, sia nei frutti, sia nelle materie grezze, la riscontriamo pure negli uomini, che formano gli esseri-fattori del mondo delle nazioni, fabricato su quello della natura. *Non omnis fert omnia tellus.* Questo detto si può applicare anche agli uomini, e dire: *non omnis homo fert omnia.* Questa varia disposizione d'ingegni e d'inclinazioni a varie arti nell'economía della vita sociale è un tratto di quella Providenza che preparò tutte le cause dell'individuale ▪ sociale perfezionamento, e della potenza degli Stati, con la utilità maggiore dei singoli. La varietà dei gusti eccita la varia industria, e la varia industria propagata difonde un valore sociale sopra gli operatori. Ma la varia industria non esisterebbe senza le varie invenzioni, ▪ quindi senza varj uomini inventivi, le produzioni dei quali provocano poi da una parte nuovi appetiti, ▪ dall'altra nuove industrie.

7.° *Causa dimostrabile della differenza degl' ingegni umani.*

§ 2854. Fu già notato da taluni, esistere un estro ed un entusiasmo inventivo in alcuni uomini, la causa decisiva del quale non si può trovare nè in interessi materiali, nè nelle circostanze esteriori assegnabili; ma che conviene ripetere da una causa occulta operante nell'uomo interiore. Quanto alla differenza dell' ingegno, parmi aver dimostrato che la sola tempra della memoria è assolutamente decisiva, nell'atto che dall'altra parte la medicina attesta che un colpo di sole od una malatía la può far perdere interamente; ▪ però si dimostra dipendere totalmente dal fisico.

8.° *Possanza occulta della spinta inventiva nelle arti.*

§ 2855. Assumendo la cosa in complesso, giovami soggiungere una osservazione di fatto notoria del celebre Stellini sopra gl'inventori, dai quali propriamente viene iniziata nelle cose più difficili ogni arte utile all'umanità. Egli avvertì che l'invenzione deve spesso passare per le strade di molti sperimenti e per la serie di molte cognizioni, e però

Digitized by Google

esige un'applicazione non solo intensa, ma per lungo tempo ancora continuata; ed io aggiungo anche tentativi falliti, che conviene più e più volte rinovare. « Queste strade (prosegue egli) non essendo egual- » mente dilettevoli e luminose, la sola vista del fine non basta per de- » terminare gli uomini e sostenerli nella pena che vi è necessaria, con- » tro il senso presente valendo poco la idéa degli oggetti lontani; e » spesso anche il fine stesso non è preveduto, risultando sovente, senza » l'intenzione di chi opera, da preparazioni dirette ad ogni altro uso. » Onde vi si ricerca una determinazione più profondamente radicata » nella natura, più vicina all'efficacia della sensazione, e più durevole » di quella che la sola ragione possa eccitare e conservare, non potendo » questa operare che per intervalli. Una determinazione di questa na- » tura può somministrarsi solamente dall'energia del genio naturale, » che nasce dalla disposizione che rende ciascuno più atto ad una cosa » che ad un'altra; ed a proporzione dell'abilità fa provare nell'esercizio » un piacere presente, che più di qualunque ragione presentata dalla » mente sola impegna e mantiene in vigore l'animo. »

9.° *Conseguenza per la potenza facitrice dei beni in società.*

§ 2856. Con eguali attitudini di mente, con eguali o simili mozioni di cuore chi potrebbe spiegare l'entusiasmo di Archimede, ch'esce dal bagno, e va gridando: *inveni, inveni?* Quella di un Colombo, che per una specie di forza irresistibile, mai ributtata dai rifiuti, si spinge verso il Nuovo-Mondo? L'entusiasmo vario, energico, persistente degl'inventori non sarà mai conciliabile nè con la visione di quegli speculativi teoristi, i quali, ignorando la natura e i fatti, attribuirono agli esseri umani una parità d'ingegno ed un indifferentismo di cuore; nè con le presunzioni di quegli osservatori vulgari, i quali non credono fuorchè all'azione degl'interessi materiali. Gl'inventori nelle scienze e nelle arti sono una specie di conquistatori disinteressati del demanio della fortuna a prò della specie umana; e la varietà delle loro conquiste forma appunto la ricchezza e la potenza di tutti e di ognuno della società, perchè tutto vien posto in comune a prò di tutti, e sopra tutti si difonde il valore personale.

Digitized by Google

CAPO II.

Nozione dell'arte e de'suoi costitutivi (1).

I. Necessità di queste nozioni.

§ 2857. A' piè di un monte (su la cima del quale evvi un lago) giace una città. Credete voi essere cosa indifferente l'aprire il fianco di questo lago più tosto con un largo taglio che con uno stretto, più tosto da una parte che dall'altra, più tosto più in alto che più al basso? — Voi rispondete, che non volendo ruinare la città, allagare le campagne, sommergere gli uomini, non è indifferente far più tosto l'una che l'altra delle suddette operazioni. Or bene, sapiate che hanno esistito ed esistono filosofi illustrissimi, che sostennero e sostengono potersi fare quello che vi piace.

§ 2858. Possibile, voi mi rispondete, ch'esista tanta ignoranza o tanto delirio? possibile che seriamente o almeno con coscienza sia stata insegnata questa sentenza? Se ad un Ottentoto o ad un Irochese si dicesse che in Europa si è disputato seriamente su ciò, non è vero che l'Ottentoto e l'Irochese compiangerebbero questi illustrissimi filosofi come caduti in pazzia? E pure la cosa è così.

§ 2859. Tutti coloro che negarono e negano l'esistenza della legge di natura morale, indipendente dalle umane instituzioni, sono esattissimamente nel caso di colui che sostenesse essere per sè indifferente l'aprire o non aprire il fianco del lago come pare e piace. Costoro non avvertirono l'assurdo in termini che asseriscono. È forse per noi indifferente lo star bene e male? Per ciò stesso che vogliamo star bene, non vogliamo accogliere lo star male. Dunque assurdo metafisico immenso sarebbe figurare l'*indifferenza dei mezzi*. Ma dall'altra parte l'uomo è forse onnipotente da far nascere dalla terra ciò che gli piace, da cangiar l'ordine delle stagioni, da fare che le bastonate piaciano come le carezze, il veleno operi come il pane, e le ingiurie captivino come il rispetto? Voi mi rispondete di no. Qual è la conseguenza di tutto questo? — Che volendo star bene, e non volendo star male, convien fare certe cose e astenersi da tali altre; come non volendo allagare e ruinare, conviene non agire a capriccio su 'l fianco del lago sopra figurato.

---

(1) Si confronti questo Capo co 'l Capo VIII. dello scritto *su gli enti morali*, pagina 757 e seg. di questo Volume; e co 'l Capo X. delle *Vedute fondamentali su l'arte logica*, pag. 340 e seg. del Vol. I. (DG)

Digitized by Google

§ 2860. Ma volendo tu pure approfittare dell'aqua del lago, che cosa ti dice la ragione? Che devi studiare il *modo* di ottenere il beneficio, e d'evitare il danno. Questo *modo* che cosa è? Una serie di atti, pe' i quali disponi la terra e l'aqua a giovarti, e non a nuocerti. Questa serie di atti da te concepita è necessaria sì o no? Certamente è necessaria. Questa serie di atti è un' *arte* per te, o no? Ogniqualvolta è opera umana preconosciuta, mi dici di sì. Quest'arte da che è determinata? Dalla necessità stessa delle cose. Che cosa ti rappresenta? Una o più LEGGI RAZIONALI NECESSARIE, perchè vengono concepite e fissate prima d'intraprendere l'opera, e servono ad effettuarla.

§ 2861. È forse quì necessario che tu le concerti co 'l tuo vicino? Allorchè dovessi chiamarlo in ajuto, tu mi rispondi, dovrebbe *conoscerle;* ma nè io nè lui non potremmo *stabilirle* a nostro arbitrio, altrimenti l'aqua ci ruinerebbe tutti e due. A che dunque servirebbero i patti? Non per istabilire, ma per eseguire. Dunque nulla di più insensato e di più assurdo si può figurare in qualunque opera, nella quale dobbiamo valerci della natura, dell'imaginarci che le leggi effettive possano essere stabilite da patti. Fingete che un proprietario patteggi con un muratore di sostenere i ponti della fabrica con legni fracidi: domando se con questi patti i ponti, i materiali e gli uomini potranno essere sostenuti, o non più tosto tutto ruinerà?

La condizione logica e fisica delle cose è tale, che o conviene stabilire l'arbitrario in qualunque arte possibile umana, o conviene ammettere *leggi di ragione necessaria* indipendenti dall'umano volere, e sottomettervi le operazioni di qualsiasi ordine possibile delle umane funzioni.

§ 2862. Molti di coloro che ci parlano di agricultura, d'arti o di commercio ci fanno quasi travedere che in mano degli uomini esista una possanza magica, onde fabricare le isole incantate di Circe e d'Armida. Essi poi non ti pongono freno veruno nè alla coscienza di chi governa, nè a quella di chi è governato, mentre pure da tutte le parti spuntano i ritegni naturali necessarj di questa coscienza. Io ho conosciuto un tale che disse ad un mercante che vendeva al minuto, che per far roba si richiedono due pochi ed un niente; cioè un poco di capitale, un poco d'industria, e niente di coscienza.

§ 2863. Se ogni arte non fosse un complesso di necessità, se noi potessimo far senza del consorzio dei nostri simili, e però la convivenza non fosse un'altra necessità; se noi potessimo fare senza direzione unita, e però i Governi non fossero una terza necessità: si potrebbe la-

Digitized by Google

sciar di studiare le leggi di ragione delle une e dell'altra. Ma posto che convien conoscere queste leggi, sotto pena di star male, è necessario formarsi le idée più chiare, più esatte e più certe che si possano ottenere intorno alle medesime.

§ 2864. Certamente a chi ci vuol dare ad intendere che le bastonate date a capriccio di un déspota debbano piacere come le carezze; e che la carestia debba soddisfare come l'abondanza, questa cognizione è superflua. Ma essi debbono abolire un' arte di regnare per santificare egualmente il régime dei Massenzj e dei Busiridi, e quello dei Zoroastri e dei Manco-Kapach. L'arte di regnare esige non solamente il dirsi chiamati a regnare *per la grazia di Dio*, ma di pensare e di fare eziandío *per la grazia di Dio.* Fra l'arbitrario e l'arte non v'è mezzo ragionevole, come fra l'arte ed il dovere non v' è differenza assegnabile.

§ 2865. Posto tutto questo, ognuno comprende che se poniamo tanto rigore nel provare che gli angoli di un triangolo, presi insieme, sono eguali a due retti; converrà per lo meno qui avere un po' di cura per ben definire, in vista della importanza della materia, della fluttuazione delle dottrine, della moltiplicità degli errori, della continuazione delle dispute, degli attentati alle coscienze, e delle calunnie date alla Providenza.

§ 2866. Chi direbbe, per esempio, che la definizione analitica e dimostrata di una cosa tutta nostra, di una cosa che abbraccia tutte le nostre operazioni avvertite, di una cosa che abbiamo per la bocca e per le mani tuttodì, di una cosa della quale i dotti e gl' indotti, i grandi e i piccoli si occupano sempre mai, io voglio dire dell'ARTE, ad alcuni sommi uomini sia sembrata impossibile, e ad altri di niun conto? Leggasi il Discorso su la prima *Enciclopedia*, e si vedrà che d' Alembert confessa che non saprebbe distinguere la scienza dall' arte. Leggansi poi gli scritti degli altri, e si vedrà che non si curano di sapere che cosa sia, e ne suppongono il concetto.

§ 2867. E pure a chi chiaro vede nel fondo delle cose vien reso manifesto importare assaissimo il conoscere l' indole logica di questa idéa, i suoi limiti, le sue esigenze e le sue connessioni; e quindi la natura reale dell'arte, il suo impero, e la sua obedienza necessaria e perpetua alla natura; e quindi la necessità di studiare questa natura per creare l' impero dell' uomo. Quì però io debbo dichiarare, che mi restringo a spiegare questa nozione per fissarne il concetto logico e conoscerne i caratteri generali, riserbandomi di farne vedere altrove lo sviluppamento.

§ 2868. Soggiungo finalmente, ch' io riguardo questo Capo come una pietra di paragone di tutta la mia dottrina, e quasi direi come un fa-

Digitized by Google

nale inalzato, il quale spande da cima a fondo i raggi che accentrano tutti i concetti in un solo punto luminoso, certo e dimostrato. Per ragione logica rigorosa togliendosi la possibilità stessa dell'arbitrario, si segna la base o il perno su 'l quale si aggira anche la coscienza speculativa di ogni umana operazione.

II. Primo attributo dell'arte. Imputazione morale.

§ 2869. Spesso noi sentiamo a dire: quel canale, quell'arco, quella grotta, quella cascata d'aqua è fatta dalla *natura;* e altre volte sentiamo d'altre opere simili dire che sono fatte dall'*arte.* Che cosa intendiamo noi di significare con ciò? Nel primo caso, non essere intervenuta l'opera dell'uomo; nel secondo poi all'azione dell'uomo si deve attribuire la tale opera, cui appelliamo in conseguenza co 'l nome di *manufatta,* di *artificiale;* da che derivò il nome di *fattura,* di *manifattura,* di *artefatto,* allorchè l'arte vuole imitare la natura.

In queste locuzioni che cosa si asconde? Un giudizio della mente nostra, pe 'l quale pronunciamo che, sia la natura, sia l'uomo, nei rispettivi casi, quanto a noi sono gli AUTORI, ossia le cagioni produttrici della data opera, la quale per ciò stesso viene riguardata come effetto. *Imputare* dunque all'uomo la formazione di una data cosa è il primo concetto nascosto in qualunque opera artificiale. Questa imputazione è quella che la distingue da un'opera detta da noi *naturale.*

§ 2870. Ora si domanda a che *realmente* si riduca questa imputazione. L'uomo non può creare veruna sostanza o veruna forza in natura: egli può soltanto dirigere quelle sostanze e quelle forze, le quali possono cadere sotto l'azione sua, e possono essere predominate dalla sua potenza. Dunque egli altro non fa e non può fare, fuorchè *impiegare* le cose e le forze della natura a produrre un effetto qualunque. Dunque considerando l'*azione* dell'arte, quale realmente esiste, si rileva in primo luogo, ch'essa altro non è nè può essere, fuorchè = una direzione delle cose e delle forze della natura eseguita dalla potenza umana, in quanto produce un dato effetto, cui la natura nel caso concreto, a giudizio nostro, non avrebbe prodotto. =

Dico *nel caso concreto*, per indicare che nel concetto comune si suppone che la disposizione delle cose per loro natura non fosse tale da produrre per sè stessa un dato effetto, benchè in altri casi questa disposizione potesse essere indotta dalla sola natura. Così, per esempio, io vidi pochi giorni addietro un'aqua tratenuta da uno scoglio; pochi giorni dopo veggo un taglio, per cui l'aqua decorre: io giudico che il

Digitized by Google

taglio fu fatto ad arte. E pure è noto che con l'andar del tempo l'aqua da sè stessa lo poteva fare. Da che dunque deriva il mio giudizio? Dal pensare che, giusta il corso conosciuto della nota natura, un taglio di quella fatta non si fa in pochi giorni. Quì nella nostra mente interviene la *presunzione*, nel senso altrove definito. Questa presunzione esclude la possibilità, a senso nostro, che la natura sia autrice del taglio; e per conseguenza noi lo attribuiamo all'uomo. Ma questa stessa conseguenza è anch'essa un'altra presunzione, perocchè in un'astratta possibilità potremmo figurare che il taglio fosse stato fatto dall'industria di uno o più ourang-outang, o da altro animale, ec.

§ 2871. Con ciò fissiamo il primo carattere della nozione dell'*arte*. Dico *il primo carattere*, e non *la sua definizione*. Di fatto non basta che un'opera sia *imputabile* all'uomo, come a causa produttrice *materialmente*, per dire ch'essa appartiene all'*arte*; ma si esige qualche cosa di più. Ciò si rende manifesto dai discorsi che sentiamo tuttodì, co' i quali si dice: *questa cosa non fu fatta o trovata ad arte, ma a caso; io non ho fatto questo ad arte, ma senza pensarvi, senza prevedere*. Che cosa risulta da questi modi di dire? Che non basta alla nozione dell'*arte* che un' opera sia materialmente *imputabile* all'uomo, ma si esige eziandío che sia fatta, come si suol dire, *a bello studio*, vale a dire con precognizione d'un intento, e con le disposizioni dei mezzi da noi imaginati. In breve, nell'*arte* debbono concorrere tutti i requisiti della *moralità* altrove annoverati.

§ 2872. Da ciò viene, che alle bestie attribuiamo bensì un'industria, ma non un'arte: lo che pure pratichiamo co' i nostri fanciulli, e con ogni altro uomo mancante di senno. Si potrebbe per altro domandare, se anche nell'età provetta degli uomini intelligenti e liberi siano maggiori gli atti che si praticano con arte, o senz'arte. Ma ciò ne trarrebbe fuori di argomento. Ora deve bastare il far uscire alla luce il primo supposto recondito, al quale si suole alludere allorchè parliamo di *arte* come funzione umana, e delle produzioni della medesima. Quì ognun vede che il concetto di *arte* involge quello d'*imputazione*, e d'*imputazione morale;* di modo che senza questo requisito cessa l'artificiale, e subentra il casuale, benchè materialmente l'opera venga attribuita all'uomo, come a sua causa assegnabile.

§ 2873. Questa sola considerazione avrebbe potuto aprire gli occhi a quegli scrittori, i quali dissero non potersi distinguere l'*arte* dalla *scienza*. Essi prima di tutto dovevano pensare che quando si tratta di *conoscere*, si verifica la *scienza;* e quando si tratta di *fare*, con prefis-

Digitized by Google

sione d'intenti e di mezzi, qualunque altra cosa, si tratta di *arte*. Dopo ciò dovevano por mente alla teoría degli atti moralmente imputabili, nei quali non si tratta nè punto nè poco di *contemplare*, ma di *fare*. In terzo luogo dovevano concentrare l'attenzione su 'l concetto del *conoscere* e su quello del *fare*. Quando penso al *conoscere*, il concetto è per me simile al concetto di *vedere;* all'opposto quando penso al *fare* con intenzione, il concetto è d'una cosa preintesa, d'una cosa voluta, d'una cosa tentata o eseguita. Il concetto dell'atto con cui io veggo, ed il concetto dell'atto con cui io voglio ed eseguisco, sono o no diversi? Ciò posto, se passo al *come* della scienza e dell'arte, questo *come* sembra certamente avere lo stesso carattere di *mezzo*, come il bello e il buono, il piacere e il dolore hanno lo stesso carattere di *senso;* ma se considero l'*effetto* di questi mezzi, essi dal fine ricevono il loro carattere specifico, come il senso del bello, del buono, del piacere e del dolore ricevono il loro carattere dall'effetto della sensazione e dalla sua relazione. Con questi dati si poteva agevolmente stabilire, discernere e dimostrare i caratteri, e dimostrare la differenza fra la *scienza* e l'*arte*, per la quale fino dai tempi di Aristotile, come notò Diogene Laerzio nella Vita di lui, fu distinta la filosofia in *teoretica* e *prammatica*, ossia *pratica*.

§ 2874. Co 'l medesimo mezzo si distinguono eziandío le operazioni stesse *naturali* dalle *artificiali;* e ciò non solamente quanto alle fatture esteriori e sensibili, come nell'esempio sovra recato, ma perfino negli atti semplicemente volontarj. Tuttodì noi sentiamo dire: *la tal cosa vien fatta naturalmente dai tali uomini*, per contraporla appunto all'azione artificiale, della quale parliamo quì. Tali sono le operazioni che vengono attribuite ai bambini prima che abbiano subíto il potere dell'educazione; e tali perfino quelle che noi stessi provetti pratichiamo, senza che possiamo trovarne la causa nè nella educazione, nè in veruna nostra operazione ragionata. Io non voglio cercare se giudichiamo con verità, o no: solo mi basta al mio proposito di far sentire, che quando noi contraponiamo l'*artificiale* al *naturale*, l'unico criterio di distinzione si è l'IMPUTAZIONE MORALE, fatta astrazione se questo criterio sia stato bene o male applicato. Quì si tratta di scoprire i caratteri logici dell'arte, cioè quale viene intesa e può esistere in natura, e nulla più.

La clausola *quale può esistere in natura* importa altre considerazioni, le quali riguardano l'*efficacia* stessa dell'arte; e però esse non colpiscono soltanto la nozione *nominale*, ma la nozione *reale* dell'arte.

Digitized by Google

Queste considerazioni cadono propriamente su la potenza stessa artificiale, la quale in sostanza non è altro che l'uomo stesso operante a disegno, onde produrre una data opera, o un dato effetto. Volgiamo pertanto su d'esso il nostro esame.

III. Secondo attributo. Efficacia. Sue condizioni essenziali.

§ 2875. Quando si nomina la *potenza artificiale*, che cosa realmente si vuole indicare? Forsechè la facoltà di non fare o di mal fare? forsechè la facoltà di tentare senza riuscire? Non mai; ma bensì la facoltà di *ottenere* un dato intento. Egli è perciò che dicesi comunemente che non si è ancora trovata l'arte di far l'oro, benchè millioni di tentativi e di processi siano stati praticati dagli alchimisti. Così pure dicesi di un tale che non possede l'arte del dire, dello scrivere, del dipingere, del misurare, benchè di fatto parli, scriva, dipinga e misuri. Perchè dicesi tutto questo? Perchè nell'uno e nell'altro caso non viene dagli operatori effettuato l'intento voluto o dovuto. E pure tutti agiscono, tutti producono effetti. D'onde dunque deriva che dicesi *mancare di arte?* Perchè i tentativi degli alchimisti non riescono in ciò che vogliono, e le opere degli altri non sono fatte come debbono essere. Per questo motivo si dice degli uni e degli altri che *mancano di arte.*

§ 2876. Da che dunque si afferma o si nega l'esistenza della vera potenza artificiale? Dalla sua *virtù*, dalla sua *efficacia pratica* a produrre il dato intento. Volendo adunque descrivere la *potenza artificiale* con tutti i caratteri sopra distinti dell'*arte*, si può dire ch'essa consiste nella = facoltà di dirigere con precognizione le cose e le forze della natura in modo da produrre un'opera od effetti, cui la natura abbandonata a sè stessa, a giudizio nostro, nel caso concreto, non avrebbe altrimenti prodotto. =

Quest'attitudine pratica come costituisce la *vera potenza* dell'operatore, così pure costituisce l'*efficacia pratica* dell'arte. Qui l'*arte* si considera come un fattore reale ed effettivo per una specie di personificazione. In sostanza però essa riducesi al *talento*, alla *perizia*, all'*abilità personale* dell'operatore, e nulla più. L'*arte*, come ente morale, non esiste nè può esistere per sè: essa è un'astrazione di una funzione personale fatta dalla mente nostra. Malgrado ciò, noi trasportiamo all'*arte* gli attributi della *potenza*, di modo che d'una forza incapace di produrre l'effetto inteso noi diciamo essere impotente, e quindi mancare di potenza. Così pure ad una operazione umana inefficace a produrre un intento noi neghiamo il nome di *arte.* D'onde si vede che

Digitized by Google

alla nozione di *arte* si vuole nel comune concetto annessa l'*efficacia* suddetta.

§ 2877. Quì però in quest'astrazione nasce una distinzione. Altro è considerare la potenza artificiale come *mera attitudine* in senso attivo, e come *suscettibilità* in senso passivo; ed altro è considerarla come *perizia* ed *abilità*. Sotto il primo aspetto la potenza è meramente *virtuale;* sotto il secondo è *effettuale*. Posta questa distinzione, ne segue poter esistere una *potenza artificiale virtuale* ed una *potenza artificiale effettuale*. Per la qual cosa si sente tuttodì a dire: *se il tale o avesse potuto o avesse voluto applicarsi alla matematica, alla meccanica, alla pittura, ec. ec., sarebbe riuscito buon matematico, buon mecanico, buon pittore*. Ciò dicesi appunto di persone che non hanno abilità a far tutto questo, ma che dalla natura sortirono disposizioni favorevoli a riuscire. Che cosa risulta da ciò? Che in costoro noi affermiamo esistere una *potenza virtuale*, perchè appunto non fu sviluppata e posta in grado di produrre le opere relative.

§ 2878. Passando con la mente dalla *potenza* alle *funzioni*, noi non possiamo nell'arte fare la distinzione suddetta, e dire *arte effettuale*. L'arte nel suo concetto non può essere fuorchè effettuale. Ciò che dice Cicerone della virtù, cioè che *in usu sui tota posita est*, si deve dir pure dell'arte considerata anche speculativamente. Il concetto di produrre effettivamente il dato intento è ad essa così essenziale, che senza questa relazione di *causa* ed *effetto* non esiste più la nozione di *arte*.

§ 2879. Nei progetti che sembrano ragionevoli l'*efficacia* non è che presunta, e però la riuscita non è che presunta. Un progetto pertanto può denominarsi un *artificio presunto*. Quando viene confermato dall'esperienza, esso si può denominare un *artificio reale ed efficace*. La sua possibilità di ripeterlo dipende dalla possibilità di ripetere quelle stesse circostanze che lo fecero riuscire. Dunque quella che un tempo si poteva accogliere come *arte*, in un altro tempo può divenire inutile tentativo, e però cessare d'essere *arte*.

Da ciò viene, che l'efficacia dell'*arte* non può essere che puramente *relativa*, quand'anche in alcuni oggetti piacia considerarla perpetua; perocchè la sua stessa perpetuità da altro non deriva, fuorchè dalla permanenza delle medesime circostanze.

§ 2880. Per la qual cosa può avvenire, come avviene di fatto, che certi progetti riescono in un tempo, ed in altri falliscono; e viceversa alcuni che non riuscirono un tempo, dopo vengono mandati ad effetto, benchè per parte dell'operatore non siano stati cangiati i mezzi di ese-

Digitized by Google

cuzione. L'*arte* dunque per essere *efficace* dev'essere anche *opportuna*. Essa poi dev'essere *opportuna*, perchè l'uomo non può far andare il mondo a suo modo, ma deve accomodarsi alla forza delle circostanze.

§ 2881. Da quali elementi dunque risulterà l'*efficacia* dell'arte? Da tre principalmente; cioè dalla *sufficienza della forza*, dalla *opportunità dell'esercizio*, e dalla *convenienza dei mezzi*. Di quest'ultimo requisito la necessità fu ampiamente dimostrata dalle cose dette nel n.° I. di questo Capo. D'altronde la natura stessa della cosa lo dimostra. Noi abbiamo detto che l'arte è una *direzione* delle cose e delle forze della natura, ed abbiamo osservato che l'uomo è servo e non padrone della natura. Dunque per ciò stesso ne viene, che a riuscire in qualunque cosa deve *accomodarsi* alla natura; dunque deve impiegare mezzi *convenienti* alla forza delle circostanze; dunque la *convenienza dei mezzi* formerà un requisito essenziale dell'*efficacia* dell'arte.

IV. Terzo attributo dell'arte. Direzione.

§ 2882. Non basta aver la forza sufficiente; non basta che l'occasione sia opportuna; non basta che i mezzi siano per sè convenienti, onde produrre un'opera intesa: ma si esige che l'uomo apposti, subordini e sospinga questi mezzi, onde ottenere il proposto intento. L'appostare, il subordinare ed il sospingere in modo da produrre l'effetto proposto, costituisce appunto la DIREZIONE quì intesa.

§ 2883. È per sè manifesto che senza di essa è impossibile ch'esista arte alcuna effettuale; perocchè un dato effetto non può ottenersi se non con date cause, e un dato intento se non con dati mezzi. Perchè la calamita e il ferro si attraggano conviene avvicinarli; perchè un glutine unisca due marmi o due legni conviene porli a contatto. Non facendo questo, o facendo il contrario, l'effetto non si ottiene, e l'intento è frustrato.

§ 2884. Volendo ora considerare l'*arte* come un ente morale, noi vediamo che, secondo il modo diverso di *appostare*, di *subordinare* e di *sospingere* con riuscita, nascono *forme diverse* dell'arte medesima. Distinguendo adunque l'*essenza* generale dell'arte, che viene caratterizzata dal suo intento (come arte di scrivere, di fabricare, di tingere, ec.), dalla sua forma, la quale viene costituita dal suo processo; noi figuriamo un *magistero* dell'arte distinto, ma non disgiunto dalla medesima. La direzione voluta costituisce appunto questo magistero.

Il nome di MAGISTERO, assunto come facoltà, si potrebbe confondere con la *perizia* e con l'*abilità*; ma considerandolo non subjettivamente

Digitized by Google

(cioè rispetto all'operatore), ma objettivamente (cioè rispetto all'opera), esso forma l'attributo essenziale dell'arte considerata in sè medesima. Questo *magistero* consiste = nell'*appostare*, *subordinare* e *sospingere*, co 'l potere predominante dell'uomo operante con precognizione, le cose e le forze della natura in modo da ottenere il proposto intento. =

§ 2885. Questo magistero viene in pratica appellato con diversi nomi. Così si nominano i *processi*, i *metodi*, le *maniere*, gli *usi*, le *pratiche*, ed anche in genere l'*arte* di fare il vino, il pane, di tessere, di tingere; lo che in pratica significa i *modi* di fare queste cose. Nel senso comune il *magistero* e l'*arte* si confondono, perocchè solo per un'ultima astrazione si può separare il concetto dell'*arte* da quello del *magistero*. Questo si può dire essere l'*arte di ragione*, l'*arte come dev' essere*, e non *come può essere*.

§ 2886. Io non abbisogno qui di giustificare le funzioni di *appostare*, *subordinare* e *sospingere*, annoverate nella definizione, come componenti le parti costituenti e quindi gli attributi essenziali del *magistero*; imperocchè:

1.° Abbiamo veduto che l'idea di *arte* suppone il *predominio* dell'uomo sopra certi esseri e certe forze della natura valevoli a produrre un dato effetto inteso.

2.° Abbiamo veduto che queste cose e queste forze debbono essere poste in una data maniera, ed essere per sè capaci a produrre il suddetto effetto.

3.° Abbiamo veduto essere necessario che l'umana potenza *effettui* più tosto l'una che l'altra posizione, e dia più tosto l'una che l'altra spinta a queste cose ed a queste forze tutte le volte che voglia ottenere il dato effetto.

Dunque per la *realità* della direzione, e però per l'esistenza del *magistero*, richiedesi l'*appostare*, il *subordinare* e il *sospingere* in un dato modo, e non in un dato altro, le cose e le forze della natura.

§ 2887. Dal telajo e dal banco dell'artefice leviamo lo sguardo, e portiamolo nell'uomo interiore. Che cosa ci dice la ragione? Tu vedi quell'uomo ch'eseguisce quella manifattura; ma sapi ch'egli no 'l fa per un'abilità *infusa*, ma per un'abilità *acquisita*. Dunque ha dovuto esistere un'istruzione precedente ed un atteggiamento delle facoltà di quest'uomo. Ciò appunto vien fatto con l'EDUCAZIONE, la quale si può definire = la direzione attiva dei poteri di un vivente, onde fargli contrarre certe abitudini, e renderlo idoneo a certe funzioni. = In ogni arte anche minima questa educazione è necessaria: lo che viene designato con

Digitized by Google

la frase di *far pratica*, sia che ciò si facia sotto la direzione altrui, sia che si facia sotto la direzione propria. Di quì viene l'assioma, che *l'educazione è madre dell' industria, e l'industria è figlia dell'educazione.*

§ 2888. Quando l'industria è ridotta in abito, e si considera qual cosa *inerente* alla persona, essa ci si presenta siccome una *facoltà utile* ossia fattrice dei beni, come abbiamo già veduto. Essa forma una specie di *fertilità personale*, la quale non abbisogna che d'essere giovata nel suo esercizio co' i mezzi esterni materiali, come con la semente e con l'ingrasso si pone in un dato esercizio la fertilità naturale di un terreno. Ma dall'altra parte considerando che l'industria dev'essere acquistata con l'educazione, mantenuta con la sanità e vigoría del corpo, esercitata con certi sussidj; così quest'industria può essere considerata nei tre stati di *acquisto*, *possesso* ed *esercizio*. Quindi si può e si deve chiedere che cosa si esiga dal canto delle cose e degli uomini per ognuno di questi tre stati.

§ 2889. Or bene, questi tre stati si debbono considerare sì nel magistero che nelle arti; perocchè in ultima analisi esse altro non sono che *funzioni umane*, ossia l'attività umana che con cognizione si esercita più tosto in una che in altra maniera, onde ottenere un intento bramato. Se questi tre stati non appartengono alle nostre fatture, appartengono certamente alla nostra persona; e però se non costituiscono *qualità* dei lavori, dánno l'essere alla *causa* di questi lavori. Dunque per ciò stesso entrano a dar l'essere alla causa della *direzione* dell'arte. Chi acquista la cognizione e la pratica dell'arte dicesi comunemente APPRENDENTE; chi la possede dicesi PERITO o MAESTRO; chi la esercita dicesi ESERCENTE o PROFESSORE.

§ 2890. Volendo adunque riguardare la *direzione* nella sua *causa*, si può distinguere l'*acquisto*, il *possesso* e l'*esercizio* della *direzione*, come si distinguono quelli dell'*arte*. Or quì sapendo che tutto l'uomo interviene nell'arte, e che per agire abbisogna di lumi, di forze, di mezzi e di motivi; noi possiamo distinguere le *cognizioni*, le *forze*, i *mezzi* e gli *stimoli* della direzione artificiale, e così pure dell'industria e dell'arte tutta. Con ciò si spinge la ricerca alla prima origine, dove finalmente tutto riposa.

§ V. Definizione risultante dell'*arte*. Sua derivazione dalla natura, e soggezione perpetua ad essa.

§ 2891. Dopo tutte queste considerazioni quale sarà la definizione filosofica dell'*arte* ridotta a' suoi più ristretti termini, e analoga al senso

Digitized by Google

comune co 'l quale s' impiega questo nome? Eccola. = Una direzione delle cose e delle forze della natura, preordinata dalla mente, ed eseguita dall' energia dell' uomo, in quanto con tale direzione produce un dato effetto da lui proposto come fine od intento. =

Tutti i caratteri logici, come tutte le reali condizioni necessarie a far esistere l'arte, sono racchiuse o necessariamente supposte in questa definizione. Quì, come ognuno vede, si assume l'*arte* qual FUNZIONE, non quale POTENZA. Di questo ho addotto la nozione, senza bisogno di ripeterla, nel n.° III. di questo Capo (§ 2876).

§ 2892. Ora, per dar fine a queste nozioni elementari, credo necessario accennare alcune viste fondamentali su la derivazione, su l'impero e su la soggezione dell'arte alla natura. Quanto alla derivazione, osservo che quando si tratta di conoscere qualche cosa *con verità*, ci vuole la scienza; quando si tratta di produrre qualche effetto *prima inteso*, ci vuol l'arte. Ma per conoscere *con verità* conviene appostare, subordinare e avvivare i mezzi che conducano al vero, e ci guardino dal falso. Ecco l'*arte* che serve alla *scienza*. Viceversa quando si tratta di produrre un effetto inteso, che operando a capriccio potrebbe fallire, convien conoscere i mezzi aventi efficacia e convenienza, convien conoscere l'opportunità e la direzione, ec. Ecco la *scienza* che serve all'*arte*.

§ 2893. Dunque nella sfera del dominio umano, nel quale si vuole ottenere un qualche scopo, l'*arte* e la *scienza* costituiscono in realtà una sola potenza, nè si distinguono che dall' effetto che l'uomo si propose. Si propone egli l'uomo di conoscere con verità? ecco la *scienza*. Si propone egli di produrre effettivamente qualche cosa? ecco l'*arte*. Ma siccome per ottenere la prima si esige industria, e per praticare la seconda si esigono cognizioni; così l'una è famulativa dell'altra, e l'una entra nell' altra, senza che si possano separare: lo che è impossibile, perchè uno è l' *io* che fa tutto questo.

§ 2894. Ma considerata così la cosa, dove possiamo noi trovare una *derivazione originaria?* Quì la *scienza* apparisce figlia dell'*arte* nell' atto stesso che l'*arte* è figlia della *scienza*. In che dunque si risolve la cosa? Che *la scienza primitiva è senz'arte*. Essa è opera della natura, e non dell' umana industria; essa è atteggiata, divisa e sospinta dalla natura, e non mai dai decreti particolari dell' uomo. Dunque la *scienza* primitiva è figlia dell' industria della natura, come l'*arte* dell'uomo è figlia della scienza ingerita dalla natura. Così nel pensiero sta il principio della vita razionale, e nella natura sta la direzione originaria di questo pensiero. Come l'uomo crea l'*arte* co 'l pensiero, così non

Digitized by Google

è avvisato dell'*arte* che co 'l sentimento di essa. Siccome poi sapiamo esser egli dotato d'un dato organismo, così vediamo poter avere l'iniziativa dell'*arte*. Se noi pensiamo esistere motivi naturali per attendere; se noi pensiamo esistere una logica naturale comunque fallibile; se noi pensiamo esistere le inspirazioni per noi subitanee degl'inventori, e perfino del genio; noi vediamo esistere un magistero originario della natura.

§ 2895. L'arte trovata e posseduta reagisce su la natura, e co 'l reagire su di essa la fa servire agl'intenti umani. L'uomo co 'l conoscere tanto la potenza propria, quanto le forze da lui disponibili della natura, crea nuove forze artificiali con la materia e con le forze della natura; e nell'atto stesso, co 'l distinguere, crea le ricchezze intellettuali, e co 'l rappresentare crea la potenza del pensiero.

§ 2896. È noto quanto l'associazione delle idée e l'uso dei segni contribuiscano a sottrarre la mente nostra dal *corso fortuito* delle esterne sensazioni, ed a creare un demanio nostro intellettuale, reso, dirò così, commerciabile con le idée generali. Così con la potenza interiore ed esteriore acquisita l'uomo si sottrae, quanto può, dall'impero, per così dire, d'una cieca *fortuna fisica* e *morale*, e diviene padrone di sè stesso.

Allora sorge l'impero dell'*arte* distinto da quello della *fortuna*; allora l'impero dell'*arte* gradualmente si allarga, e quello della *fortuna* si restringe; allora anticipando co 'l pensiero le conquiste dell'*arte*, le concepiamo almeno speculativamente spinte alla massima loro ampiezza, e quindi ravvisiamo l'impero della *fortuna* quanto a noi ristretto dentro i suoi minimi limiti. Ecco allora il triplice perfezionamento economico, morale e politico, portato al suo massimo; ecco, in una parola, il sommo incivilimento, e l'uomo elevato alla sua dignità.

§ 2897. Le conquiste dell'*arte* su la *fortuna*, e quindi il massimo dominio dell'*arte*, non è opera di un solo uomo, nè di un solo secolo; ma delle società intiere, e di più generazioni collocate in circostanze più o meno felici. Così l'uomo diventa rispetto alla natura tanto più libero o potente, quanto più diventa interiormente ed esteriormente proveduto di arte. Egli poi diventa tanto più potente, quanto più conosce la relazione delle sue forze o delle sue funzioni con le forze e con le funzioni della natura, e il modo di farle servire a sè stesso, uniformandosi ai rapporti reali delle cose.

§ 2898. Dopo queste conquiste però, le quali a noi sembrano magnifiche, e dopo lo stabilimento dell'impero umano, quello della natura e della fortuna (per buona nostra sorte) rimane ancora immenso e prepotente, nell'atto che quello dell'uomo rimane più o meno limitato. Di-

Digitized by Google

casi di più: questo stesso impero umano altro veramente non sarà che un ossequio dall'uomo prestato alla natura, dalla quale non solamente ripetiamo il volere e il riuscire, ma eziandio tutti i mezzi di potenza e tutto l'ordine della direzione dell'*arte*. Ciò risulta dalle cose già esposte. A che dunque si riducono gli articoli positivi dell' impero massimo dell'*arte?* Alla massima somma dei casi, ne' quali all' umana potenza sarà *fattibile* di far servire la natura a grado dell'uomo.

§ 2899. Ma questo servigio della natura non potrà ottenersi, nè potrà riuscire proficuo e durevole, se l'uomo pretenda *contrariare* il corso di essa. Dunque l'uomo non potrà veramente far servire la natura che secondandola. Durevole quindi e feconda non riuscirà l' opera dell' uomo, se non quando verrà raccomandata, dirò così, alla catena del fato, che lega e trascina ogni cosa. Il proverbio quindi che dice, *che uno stato* violento *non può essere durevole e perpetuo*, è comune tanto al mondo fisico, quanto al morale e politico. Ciò che dicesi del *violento* si deve pur dire dello *slegato*, dell' *immaturo*, del *saltuario*. La legge della vita universale esige *connessione*, *opportunità* e *continuità*, non solamente in conseguenza della forza centrale della natura, ma dell'andamento stesso vario e progressivo di essa.

§ 2900. Se nel corso dei secoli, e per una potenza accresciuta, l'uomo può camminare per vie più brevi di quelle battute da' suoi maggiori, e quindi acquistare in estensione; egli ciò non ostante non si può dispensare dallo studiare la volontà della natura, nè insuperbirsi della propria potenza. Anzi a proporzione che l'uomo cresce in lumi ed in potenza, trovandosi in grado di conoscere la corrente del fato, è tenuto a segnalare quelli scogli, dei quali una cieca fortuna o non lo rendeva accorto, o non gli dava mezzo di evitarne lo scontro. Egli quindi deve guardarsi di venire ai pugni co 'l tempo, perchè la forza del tempo è la stessa forza di Dio (1). Assai avrà fatto l' uomo co 'l non mal fare, perocchè viene rimunerato ampiamente dalla natura con quella benefica *facilità*, la quale trae seco infiniti beni.

---

(1) Nel § 943. delle *Vedute su l'arte logica*, Vol. I. pag. 355, si trova ripetuto questo periodo così modificato: *Egli quindi deve tener conto delle utili tradizioni, e porle in armonia con le esigenze del tempo, che sono anche della providenza suprema.* Il senso in fine è lo stesso, ma è più corretta l'espressione. Con ciò si spiega anche la significazione delle frasi *catena del fato, corrente del fato*, che non hanno niente di comune con l'idea vulgare di *destino*, ma esprimono solo l'impero supremo delle leggi provvidenziali con cui è governato il mondo, e alle quali l'uomo deve uniformarsi nelle opere sue, sotto pena di fallire nell'intento. (DG)

Digitized by Google

§ 2901. Tutte queste sono parti ed effetti di quella legge suprema, alla quale sono sottoposte tutte le opere sì dell'ingegno che della mano degl'individui e delle società. Tutto nel mondo delle nazioni o di buono o di mal grado serve a questa legge; talchè non v'è distinzione fra le opere fisiche e le morali, fra le interiori e le esteriori, fra quelle della mente e quelle della mano, fra quelle degli antenati e quelle dei posteri, fra quelle d'una popolazione e quelle dell'intiera specie umana. Le scienze sono manifatture mentali, le quali vanno soggette alle stesse leggi; le arti, sia mecaniche, sia liberali, vanno soggette alle stesse leggi; la Morale, il Diritto, la Politica vanno soggette alle stesse leggi; e tanto più vi vanno soggette, quanto meno possono colpire i singoli elementi cui vogliono predominare, come fu già dimostrato.

§ 2902. Io non posso quì discendere a maggiori specificazioni. Mi contenterò soltanto di far osservare, che in un innoltrato incivilimento la suprema providenza sembra tenere in una maniera invisibile il régime ultimo complessivo e conservatore. Essa dividendo le professioni e i lavori, ma nello stesso tempo provedendo alla rappresentazione (nella quale io pongo anche i principj), pare dire ad ognuno: Pensate a far bene la vostra parte, e non vi ponete in ansietà dell'azione unita e del frutto ultimo che ne ricaverete. Voi mirando tanti libri, tante officine e tante invenzioni, rimanete stupefatti, avviliti e costernati, per non potere almeno saper tutto. Calmatevi, e pensate a far bene la parte vostra; perocchè il frutto intiero di tutte queste cose è opera mia, della quale voi certamente approfitterete con tanto più di pienezza, con quanta maggior cura vi sarete occupati a far bene ognuno la parte che vi è toccata.

CAPO III.

Nozioni appartenenti alle funzioni riguardanti la proprietà reale.

I. Oggetti naturali e reali di queste nozioni. Necessità di definirle.

1.° *Vero senso delle locuzioni del* fatto e *del* diritto.

§ 2903. Quando si parla di fatto o di forza da una parte, e di diritto o di torto dall'altra, si parla sempre di fatto e di forza. Quando il fatto è *giusto* e la forza è *regolata*, si parla del diritto; quando il fatto è *ingiusto* e la forza è *sregolata*, si parla del torto. Il diritto e il torto non sono che mere qualità morali, ossia meglio relazioni intellettuali

Digitized by Google

del fatto o della forza. Parlando adunque con verità, quando si contrapone il fatto o la forza al diritto, si contrapone realmente un fatto ad un altro fatto, ed una forza ad un' altra forza.

2.° *Che cosa corrisponda in natura a queste locuzioni.*

§ 2904. Ma sotto i nomi di *fatto* e di *forza* che cosa propriamente si vuole esprimere? Sotto i nomi di FORZA e di FATTO s'intendono gli *atti volontarj umani* recati ad esecuzione, i quali, secondo che sono conformi o difformi alla norma da noi intesa, ricevono la qualificazione di *diritto* o di *torto*. La norma poi a cui riportiamo questi atti è tutta *razionale*, come già si dimostrò. Essa ha per fine il nostro meglio, il quale non può per necessità di natura essere disgiunto da quello de'nostri simili. Questo meglio si ottiene mediante la conservazione e il perfezionamento procacciati in società e per mezzo della società, e però con la reciprocanza degli officj neeessarj e co 'l rispetto delle proprietà. Ora questo rispetto e questi officj altro in natura non sono che atti volontarj, o negativi o positivi, concreti e particolari.

3.° *Conseguente necessità di conoscere la natura logica ed effettiva degli atti volontarj umani.*

§ 2905. Dunque per la teoría della conservazione e del perfezionamento suddetti ottenibili con l'esercizio della nostra proprietà, conviene conoscere tanto la natura logica, quanto la potenza effettiva di questi atti. Con la denominazione di *natura logica* io intendo dinotare quei caratteri assegnabili di un atto, pe' i quali possiamo distinguerlo da qualunque altro; e specialmente poi farne constare o direttamente o induttivamente ad altri, perocchè nell' umano commercio l'*esistenza* si risolve nella *prova*. Con la denominazione poi di *potenza effettiva d'un atto* intendo significare la sua qualità interessante, per la quale egli eccita in noi il desiderio o l'avversione, la speranza o il timore, ed in generale qualunque affetto pure assegnabile da noi, e che può cadere sotto la categoría di *causa* o di *effetto*, e in generale di MOTORE delle nostre funzioni.

4.° *Quanto questa necessità cresca nella dottrina della proprietà reale.*

§ 2906. Niuna parte della dottrina esige maggiormente di conoscere l'indole logica ed effettiva degli atti umani, quanto quella nella quale si tratta della proprietà delle cose. Come il vitto, il vestito e l'abitazione formano quei primi ed inesorabili bisogni, senza la soddisfazione dei

Digitized by Google

quali non si possono eseguire le altre funzioni della vita individuale e comune; così su le cose che servono a soddisfare questi bisogni cadono le prime e più urgenti ricerche, e quindi le pratiche, i movimenti e le dispute più calde e più ostinate. Ogni Legislatore adunque, che voglia istruire, dirigere e provedere come esige la verità e la giustizia; ogni magistrato che voglia giudicare con cognizione ed imparzialità; ogni difensore che voglia patrocinare con avvedutezza; ogni cittadino che voglia operare con discernimento e cautela, dovrà conoscere esattamente l'indole logica ed effettiva degli atti appartenenti alla reale proprietà.

5.° *Doveri dei Legislatori di definire con esattezza.*

§ 2907. Il lettore illuminato non vorrà oppormi il celebre adagio: *omnis definitio in jure periculosa;* perocchè sotto il nome di *definitio* non s'intende l'enumerazione dei caratteri essenziali e distintivi delle cose, ma bensì le *regole* ossia i *canoni generali* degli atti praticabili. Lungi che un Legislatore debbasi astenere dal definire, egli deve farlo dove importa, per togliere l'arbitrario tanto nei cittadini quanto nei magistrati, ed istruire sì gli uni che gli altri. Dove poi non importa di definire, egli deve usare una tale proprietà di espressione da non lasciar luogo a storte interpretazioni; e deve avvezzare bel bello la nazione ad un linguaggio esatto, dal quale assaissimo dipendono anche i progressi della sana opinione. Sopra tutto poi, con una chiara, precisa e completa enumerazione delle parti essenziali e specificanti di un atto, il Legislatore deve indicare le circostanze che si debbono far constare sì per esigere che per difendersi, e recare sì nelle leggi che nei giudizj uno splendore ed una lealtà, non ultimi pregi delle buone leggi. A questo proposito io prego di richiamare quì quanto fu detto nel Capo VI. n.° II. del Libro antecedente.

6.° *Su quali oggetti cadano le definizioni e le spiegazioni di questo Capo.*

§ 2908. Quì abbiamo in vista le funzioni personali circa la reale proprietà, cioè il possesso, l'industria, il commercio e l'uso, delle quali abbiamo indicato anche le parti massime. Io credo prezzo dell'opera soggiungere alle date definizioni non solamente quella delle loro parti massime, ma eziandío alcune altre idée capitali e correlative, come eziandío alcune spiegazioni su la *potenza* di queste stesse funzioni.

Procedendo con quella logica economía che conviene ai diversi punti di prospettiva, pe' i quali deve passare la dottrina, io mi atterrò quì alle

Digitized by Google

cose generali che per ora debbo contemplare, riserbandomi di scendere a' particolari allorchè l'esposizione più vicina me lo permetterà. Se arido sembrerà a molti questo Capo, lo perdonino all' importanza della materia, ed al bisogno assoluto e decisivo delle nozioni che sono per esporre. La cosa della quale più di tutte manchiamo sono le definizioni e le partizioni filosofiche, e però ci sono tolti i primi e più possenti mezzi per ben proporre e per ben distinguere. Che cosa abbisogniamo noi pe' i progressi della dottrina della cosa publica e privata? Aprite i libri, leggete, ponderate; e voi converrete meco della necessità delle prime nozioni da me predicata.

II. In che consistano le funzioni dell'acquistare e del ritenere il possesso delle cose.

1.° *Doppia relazione dei possessi.*

§ 2909. La prima funzione personale della reale proprietà fu detto essere il *possesso*, del quale fu data la definizione e furono segnate le due parti massime, cioè l'*acquistare* e il *ritenere*. È però notabile circa il possesso, che dal modo co 'l quale viene posto in atto ed esercitato, si attribuisce alle cose stesse un carattere diverso, tratto ora dall'azione divisa o unita, ed ora dalla libertà o dai vincoli, dalla indipendenza o dipendenza della facoltà medesima. Da ciò naquero le denominazioni di *beni vacanti*, di *beni comuni*, di *beni indivisi*, di *beni distinti*, di *beni allodiali*, di *vincolati*, di *dominanti* o *servienti*, ec. Doppia è dunque la maniera sotto la quale conviene considerare il *possesso*: la prima riguarda la persona del possessore; la seconda riguarda le cose possedute.

2.° *Definizione dell'acquisto del possesso.*

§ 2910. Assumendo la prima relazione, quali sono le nozioni da porsi in chiaro? Noi abbiamo indicato l'ACQUISTARE e il RITENERE come parti massime della funzione di *possedere*. Ora in che consiste la funzione di *acquistare*? = Essa consiste nel sottoporre avvertitamente una cosa alla potenza nostra con la mira di farne uso. = Ognuno sa che il por mano ad una cosa senza questa mira esclude l'idéa di *acquisto*. Se io porto una cosa altrui da un luogo all'altro per fargli servigio, benchè io assoggetti la cosa alla mia potenza, ognuno sente che io non acquisto la cosa. La mira o di farla propria o di usarne è dunque la condizione indispensabile, la quale in ultima analisi dà il carattere all'atto di *acqui-*

Digitized by Google

stare. In questo senso appunto incomincia il *possesso*, il quale, come fu veduto, viene autorizzato dalla facoltà di usare a beneplacito della cosa.

3.° *Necessità dell'imputazione morale in esso.*

§ 2911. Questo non è ancor tutto. Affinchè si verifichi il concetto di *acquisto* fa d'uopo che il principio e il fine dell'atto si corrispondano in intenzione. Una cosa può essere materialmente sottoposta alla nostra potenza senza che lo sapiamo o lo vogliamo. Tale sarebbe il caso nel quale taluno avesse ò dimenticata ■ deposta una cosa sua in casa mia senza mia saputa, o dentro la vettura mia, e che io la recassi altrove. Questa cosa, come ognun sa, non viene da me nè acquistata nè posseduta, ma solamente si trova materialmente in poter mio. Dunque è manifesto che per acquistare il possesso si esige per parte mia il *proposito deliberato* di assoggettare una cosa alla mia potenza, con la mira di farne uso.

4.° *Natura composta dell'atto di acquisto del possesso.*

§ 2912. L'acquisto dunque del possesso è un atto fisico *fatto con moralità*, perocchè senza *sottoporre* effettivamente la cosa alla propria potenza si può bensì verificare il *desiderio* di possedere, ma non la *presa naturale* di possesso. Viceversa con l'assoggettare soltanto la cosa si può bensì concepire la materiale apprensione, ma non mai la presa di possesso della cosa medesima. L'esistenza dunque materiale di una cosa in poter mio non prova l'acquisizione del possesso, finchè non sia accompagnata da prove espresse o presunte dell'animo mio di volerla assoggettare a qualche uso.

Ho parlato della *presa naturale* di possesso, per distinguerla dalle maniere derivative immutate e convenute da poi, nelle quali la parte fisica non suole comparire palesemente. In esse per altro sogliono gli uomini riferirsi con l'imaginazione al modo naturale di acquistare il possesso originario, sia per *apprensione*, sia per *occupazione*, com'è noto a tutti i principianti legisti.

5.° *Detenzione del possesso. Suoi caratteri essenziali.*

§ 2913. La seconda parte essenziale del possesso consiste nel *ritenere* la cosa in poter nostro; anzi si può dire che tutto consiste in questa funzione. Di fatto, se la cosa mobile ci venga sottratta, o dalla stabile veniamo espulsi, noi perdiamo il loro possesso. Parimente se venga abbandonata da noi o assolutamente, o per dar luogo ad altri, accade lo

Digitized by Google

stesso. Al contrario, finchè la cosa rimane a libera nostra disposizione, dicesi da noi posseduta, quantunque abitualmente non ne faciamo uso. Dunque l'essere una cosa in nostro potere con una destinazione nostra costituisce propriamente i caratteri decisivi della *ritenzione* del possesso.

6.° *Sua definizione.*

§ 2914. La ritenzione pertanto del possesso è più una *relazione*, che un *fatto* materiale. Non consiste essa nell'insistere o nel tenere materialmente con la persona, ma bensì nella *facoltà abituale* di usare della cosa. Perchè dall'orto mi ritiro in casa, forse perdo il possesso dell'orto? perchè tornato a casa depongo il mio bastone, forse ne perdo il possesso? Così pure co 'l riporre un libro nella librería, od altra cosa in dato luogo a me soggetto, non perdo, ma ritengo sempre il mio possesso. A che dunque si riduce la ritenzione del possesso? = Alla conservazione effettiva presso di noi della potenza e della intenzione di usare d'una cosa che sta in nostro potere. =

7.° *Spiegazione.*

§ 2915. Ritenere un possesso egli è lo stesso che *conservarlo* presso di sè; e però l'idéa fondamentale consiste in questa conservazione. Essa poi dev'essere *effettiva*, e non semplicemente *imaginaria* o *bramata*, perchè l'imaginario e il desiderato non basta per il reale possesso di fatto, come si è già veduto. Il *possedere con l'animo* propriamente indica in noi solo una mancanza non voluta e non acconsentita del possesso che avevamo. Nella ritenzione debbono concorrere *potenza* ed *intenzione* di usare, perchè questi sono due costitutivi essenziali del *possesso*, come fu dimostrato. La cosa finalmente dev'essere in poter nostro; quando non vi fosse, o non avremmo acquistato, o avremmo perduto il possesso. Il *ritenere* suppone l'esistenza della cosa presso di noi, cui si tratta soltanto di conservare in poter nostro.

8.° *Assurdità ridicola o insolente di scambiare le pretese co' i possessi.*

§ 2916. Nulla di più assurdo e più ridicolo, quanto lo scambiare le pretese co' i possessi; come nulla di più futile fuori della sfera civile del rinovare proteste contro fatti definitivamente stabiliti, o non ritrattabili a grado nostro. Dove manca un Tribunale visibile, al quale si può ricorrere, non si possono temere prescrizioni; e però le proteste fatte al Cielo non sono che formule d'impotenza, di vano desiderio, o

Digitized by Google

di folle vanità. Qual cosa più ridicola di quella degl' Imperatori di Costantinopoli, che con trenta leghe di territorio intorno alla città s' intitolavano invitti e potentissimi padroni del mondo?

9.° *Delle acquisizioni derivative. Nozione della rendita.*

§ 2917. Dalla ritenzione dei possessi, ossia dal possedere le cose, nascono nuove *acquisizioni*, sia naturali, sia industriali. Tu hai un orto in cui piantasti soltanto venti piante di fragole, le quali non te ne produssero nel primo anno che un piccolissimo numero. In capo al secondo, al terzo, al quarto anno ec. si moltiplicano da sè, e ne raccogli sempre senza fatica nuovi frutti. Ecco *nuove acquisizioni*. Più chiara è la cosa in un bosco prima di piante rare, in cui senza cura si moltiplicano. Ecco sempre *nuove acquisizioni*. La terra si valuta non per la sua materiale esistenza, ma per la sua facoltà produttiva di cose utili. Tu realmente in prima non le acquistasti.

Astraendo le idée, noi consideriamo questa potenza come fonte perenne, e le produzioni come effetti sempre rinovati dalla potenza utile. Allora noi distinguiamo l'*effetto* dalla *causa*, ma non perdiamo di vista la *provenienza del frutto* dal fondo suo. Quindi diciamo: *il tal fondo rende tanto; la tal pianta dà tanti frutti; il tal animale rende tanti allievi;* e via discorrendo. Allora considerando questi frutti o vegetabili o animali, in quanto derivano dai loro fattori da noi posseduti, e che successivamente vengono in poter nostro, ci formiamo l'idéa complessa di *rendita*.

La RENDITA dunque, in senso di *funzione*, si può definire = l'acquisizione delle cose godevoli o dei mezzi loro commerciabili, in quanto proviene dalle cose da noi possedute. = In senso poi di *cosa*, la rendita si suole denominare anche PROVENTO, ENTRATA, in quanto proviene a noi dal dominio nostro, ed entra nella sfera dell' USO e del VERO POSSESSO PERFETTO.

Furono annoverati anche i mezzi commerciabili delle cose godevoli, per abbracciare ogni sorta di rendite, di proventi o di entrate, che derivano da tutta sorta di fattori. Così dicesi: *il tal negozio*, *la tal bottega*, *il tal impiego*, *il tal capitale pecuniario* rendono *tanto*.

10.° *Lucro.*

§ 2918. Il *lucro* o il *guadagno* è cosa distinta dalla *rendita*. Esso è il risultato attivo di un bilancio, nel quale da una parte pongo le spese, o dall'altra l'entrata, ambedue ridotte a valor venale presente. Quando

Digitized by Google

veggo che il valore dell'entrata *supera* quello della spesa, a questo di più do il nome di *guadagno*. Operazione tutta matematica è questa, nella quale paragono due quantità dello stesso genere, dando il nome di *quantità negativa* alle spese (di *passivo* in lingua commerciale), e dando il nome di *quantità positiva* alle entrate (di *attivo* in lingua commerciale). Or bene, quando la quantità positiva supera la negativa, dico *esistere guadagno;* quando la negativa supera la positiva, dico *esistere perdita;* quando l'una risulta eguale all'altra, dico *esistere pareggio*, ch'è lo zero dei guadagni. Tutto però è riferito al dato tempo e luogo.

§ 2919. Si sa che per calcolare conviene paragonare quantità della stessa specie. Ora ciò è impossibile senza l'intermedio della *moneta*, o di altra cosa che ne facia la funzione, come nei tempi antichissimi era il bestiame. Più ancora: la spesa e l'entrata sono valutate in dato luogo e tempo. Il calcolo dunque dei guadagni è cosa tutta fattizia e circostanziale, il quale, lungi dal servire di fondamento, deve servire di puro *risultato* eventuale alla teoría. Dunque trattato *ex-abrupto* confonde tutto, e rende disputabile fino la evidenza stessa dei fatti. Fingete tutte le grandi rapine europée nei due mondi; fingete le interne sorgenti dei vizj e delle superstizioni; le donne, le osterie, il giuoco, l'ignoranza e l'abuso delle cose religiose: quale bilancio si può fare che serva alla teoría fondamentale della politica Cherdologia?

Nel commercio la nozione di *guadagno* è più ristretta. Il suo punto di paragone è il costo del possessore riferito al prezzo di vendita. Che cosa è dunque mercantilmente il GUADAGNO? = Una rendita derivante dalle cose da noi possedute, il cui prezzo viene aumentato in commercio a fronte del prezzo ragguagliato su le spese della produzione o dell'acquisto. =

§ 2920. Ognuno sa che se una cosa mi costa tre, e la vendo cinque, si dice che ho guadagnato due. Quì il costo non si restringe alla compra, ma abbraccia ogni spesa nell'acquisto della cosa. È facile nel commercio mercantile instituire il confronto, come pure è facile nel fabricatore; ma per gli altri è cosa difficile, parlando di guadagni singolari, perocchè la produzione non si può spesso sottoporre ad un prezzo determinato. Allora il *guadagno* si prende in senso molto largo, e si confonde con la semplice *rendita*, o almeno il punto del costo si determina solo dalla spesa del vitto, vestito ed abitazione, presi in complesso. Un pittore, un cantante con minor tempo d'un altro ritrae assai maggior denaro. Qual è il punto che assumete per pronunciare il suo guadagno? Il nome di *guadagno* si suole applicare anche in senso

Digitized by Google

improprio, per significare la rendita nuda della locazione di opera. Dicesi: il tale operajo, il tal domestico *guadagna* tanto al mese, benchè il salario basti appena al suo vitto. In tre sensi dunque suolsi assumere la parola *guadagno:* il primo *domestico;* il secondo *mercantile;* il terzo *famulativo.*

Tutti questi proventi però sono altretante *acquisizioni derivative,* distinte dalle *primitive* ed *originarie* della occupazione e della trasmissione dei beni.

III. Dell'abbandono e del non-uso.

1.° *Applicabilità dell'abbandono in tutte le funzioni possibili umane.*

§ 2921. Contraposto all'ACQUISTARE si è l'ABBANDONARE. L'applicazione dell'idea di *abbandono* è forse fra tutte la più estesa e la più varia, perchè può intervenire in tutte le funzioni possibili umane. Dicesi abbandonare una terra che si possede, una casa che si abita o si frequenta, una strada battuta, un paese, una città, una provincia, un regno, una parte di mondo; dicesi abbandonare un animale di cui eravamo padroni, un amico, un protettore, un amante, e via discorrendo; dicesi abbandonare la caccia, un vizio, un uso, ed altri oggetti di questa sfera; dicesi abbandonare uno studio, un pensiero, una riflessione, ed altre cose interiori.

2.° *Sua definizione generale.*

§ 2922. A tutti gli oggetti dunque, ai quali pensiamo essere applicata l'attività ossia la potenza nostra, e dai quali la ritiriamo volontariamente, noi riferiamo l'idea di *abbandono.* Il far ciò volontariamente è così indispensabile, che quand'altri ci distoglie a forza da loro, non si usa mai la parola di *abbandono*, ma o di *violenza*, o di *esiglio*, o di *prepotenza*, ec. Per la qual cosa ognuno intende che l'*abbandono* consiste = nel ritirare spontaneamente *noi stessi* da qualsiasi oggetto, al quale prima eravamo applicati. =

3.° *Spiegazione della medesima.*

§ 2923. Il *noi stessi* significa quell'*io* che noi figuriamo intervenir sempre nell'*abbandono.* Allora il nostro corpo è per noi una machina mossa da noi. Nell'azione di quest'*io* intervengono sempre il *conoscere*, il *volere* ed il *fare*, benchè esteriormente e visibilmente non facessimo verun movimento. Quanto allo *spontaneamente*, non può far difficoltà il pensare che l'effetto della correzione afflittiva è l'abbandono degli og-

Digitized by Google

getti vietati; perocchè lo *spontaneo* non esclude l'azione di motivi anteriori, e basta che sia libero l'atto co 'l quale lasciamo gli oggetti voluti dalla correzione. In breve, l'*abbandono* esclude la *coazione*, e nulla più.

4.° *Applicazione sua ài possessi reali. Suo intervento nell'esercizio scambievole dei diritti.*

§ 2924. Parlando di possessi reali, l'idéa di *abbandono* viene ristretta ad una sfera particolare. Come nell'*acquistare* si esige di *sottoporre* deliberatamente una cosa alla nostra potenza con la mira di usarne, così nell'*abbandonare* si esige deliberatamente di *sottrarla* da questa potenza. Egli è perciò che l'*abbandono* interviene in tutti gli atti nei quali noi ci spogliamo o temporariamente o in perpetuo, assolutamente o condizionatamente, a titolo gratuito od oneroso, di un nostro possesso. E qui debbo richiamare quanto feci osservare nei n.i IV. e V. del Capo II. Libro I. Parte I. (§§ 1470 a 1489) intorno le locuzioni metaforiche di *cedere*, *trasmettere* o *spogliarsi* di un diritto; e si vedrà che tutti questi atti altro non sono che veri atti di *abbandono* fatti in mille modi per parte dell'alienante, ai quali sogliono corrispondere altretanti atti di *acquisizione* per parte degli acquirenti.

5.° *Dell'alienazione, dell'abdicazione e della deserzione.*

§ 2925. In conseguenza qualunque ALIENAZIONE CONVENZIONALE si risolve per parte del possessore in un abbandono convenuto ed operato a favore di un terzo d'una cosa o di una facoltà ritenuta prima dal possessore. Così pure la RINUNZIA, la quale per lo più versa sopra aspettative o diritti pendenti da condizioni o dalla scadenza del tempo, si risolve nell'abbandono convenuto e destinato a favore d'un terzo, o fatto in mano d'un terzo, che destina poi la cosa abbandonata. Allorchè è fatta in quest'ultimo modo, riceve il nome di ABDICAZIONE. L'abdicazione tiene il posto di mezzo fra l'alienazione convenzionale e la deserzione. Nell'ALIENAZIONE è destinato e convenuto il nuovo possessore che subentra, o riceve dalla nostra mano la cosa o la facoltà abbandonata; nella DESERZIONE altro non si verifica, fuorchè il nostro abbandono puro o semplice, talchè la cosa, altro non esistendo, sta in balia del primo occupante; nell'ABDICAZIONE all'opposto esiste un depositario che riceve *a jure* la cosa abbandonata, per trasmetterla o investirne qualche altro che non riconosce il titolo del suo possesso da noi. Il nome di RINUNZIA è per sè ambiguo, perchè quando è fatta per convenzione, e opera per

Digitized by Google

autorità nostra il passaggio dell'oggetto o diritto, o libera da un debito, si risolve in vera ALIENAZIONE. Quando poi si restringe ad abbandonare la cosa in mano di un terzo, che poi destina il successore, si risolve in ABDICAZIONE. Da ciò si distinguono le *rinunzie traslative* e le *abdicative*, le quali involgono sempre l'*abbandono*. La RINUNZIA non costituisce veruna specie di *abbandono* in sè stessa, ma solamente *manifestazione* dell'*abbandono* o con parole o con indizj. Le specie sono: *abbandono per alienazione, per abdicazione, per deserzione.*

§ 2926. In ogni concessione ad altri noi vediamo due atti correlativi, nei quali l'uno *ritira* la propria potenza da una data cosa, e l'altro la *spiega* tantosto su la medesima. Dico *tantosto*, perchè quì non si può figurare verun intervallo, nel quale la cosa divenga un bene vacante. Quì mi contento di questi rapidi cenni, per avvicinare le idée e farne sentire le differenze, a scanso di un linguaggio improprio.

6.° *Dovere di provarlo positivamente. Requisiti che si debbono far constare.*

§ 2927. Fermata l'attenzione su l'indole reale dell'abbandono delle cose utili, e vedendo essere egli atto volontario, e però volendone verificare l'esistenza, anch'esso deve risultare o da prove positive, e da prove induttive; di modo che fissata la presunzione che niuno voglia gettare il suo, tutti gli atti di abbandono degli utili possessi debbono constare per prove positive. Più ancora: in esso debbonsi trovare tutti i requisiti degli atti morali, e sopra tutto l'intenzione, come abbiamo già dimostrato nel Libro I. di questa Parte.

7.° *Differenza fra il* non-uso *e l'*abbandono.

§ 2928. Non confondiamo il *non-uso* di una cosa con l'*abbandono* del possesso di essa. Finchè una cosa non usata è assoggettata alla mia potenza, deve intendersi da me posseduta. Sia pur vero ch'io l'abbia acquistata con la mira di usarla; e che perciò? Si dovrebbe provare che il possesso consiste nell'*uso* praticato, anzichè nella *facoltà* di praticarlo a beneplacito. Oltre a ciò, finchè io vivo posso sempre aver motivo di usarne; come avviene appunto di molti oggetti che si tengono in serbo per riparazioni eventuali, per casi calamitosi, e via discorrendo.

§ 2929. Havvi certamente un *non-uso* che rassimiglia ad un *abbandono*, ma propriamente non è che rifiuto di usare. Questo si verifica tutte le volte che all'*opportunità* non pongo in opera un mezzo utile che potrei adoperare, e che sta in mano mia di porre in opera. Ciò ha

Digitized by Google

luogo tanto nell'ordine fisico, quanto nel morale e nel giuridico. Così non usando di un'arma per difendermi, d'una medicina per guarire, d'un rimedio legale contro una nullità di ordine privato, d'un privilegio per non subire un onere, e via discorrendo, si suol dire ch'io rinunzio ad un diritto il quale si consuma nell'occasione data, nè si estende più oltre. Allora viene figurato l'*abbandono*, e anche designato sotto il nome di *rinunzia*, la quale si potrebbe dire *privativa* o *ablativa*, a differenza della *traslativa* e dell'*abdicativa*, attesochè co 'l *non-uso* taluno si priva o toglie a sè stesso un mezzo utile o di giovamento o di difesa. Quì però tanto la *rinunzia* quanto l'*abbandono* non hanno luogo che in un senso molto improprio, e solamente nel dato caso, e non più; perocchè il *non-uso* casuale di una facoltà non la toglie per un altro caso, e però pe 'l *titolo* non v' ha *rinunzia* o *abbandono*, ma solo *non-uso speciale*.

8.° *Come l'uso serva di prova del possesso dei beni materiali, o dei diritti permanenti.*

§ 2930. Nelle questioni di mero possesso dei beni e delle facoltà si ricorre agli atti soliti usarsi dai padroni per provare il possesso di fatto; ma ciò avviene perchè appunto l' uso è *indizio* di possesso, attesochè nella comune maniera di agire degli uomini i beni si tengono non per lasciarli oziosi, ma per farli fruttare. Ma se l'uso è indizio di possesso, egli però non lo costituisce, nè lo può costituire, come sopra fu dimostrato. Dunque il mero *non-uso*, altro non constando, non può costituire l'abbandono del possesso.

9.° *Come al* non-uso *possa andare congiunto l'*abbandono.

§ 2931. Certamente se al *non-uso* da me praticato si unisca il possesso altrui, a me ben conosciuto e liberamente tolerato, e da lui continuato senz'averlo impetrato da me, si potrà presumere in me un permesso accordato di possedere, e però un volontario e consensuale abbandono del possesso mio: ma questa indefinita presunzione non costituisce naturalmente una prova positiva, e però le leggi civili hanno dovuto prefinirne il tempo e qualificarne le maniere.

10.° *Prescrizioni dei possessi.*

§ 2932. Ecco il fondamento delle così dette *prescrizioni*, conseguenti al presunto abbandono dei nostri possessi e dei nostri diritti. Con queste *prescrizioni* per altro non si toglie il diritto, ma l'Autorità publica nega soltanto l'*azione* a ricuperarne il possesso, vale a dire rifiuta di

Digitized by Google

assistere con l'autorità sua la pretesa di ricuperare tale possesso, e nulla più. Questo è così vero, che se taluno dopo il tempo soddisfa alla detta pretesa, non ricupera la cosa a titolo d'indebito, ma la legge approva ciò che fu fatto: lo che non praticherebbe, se pensasse che certamente la cosa fu veramente abbandonata.

Tutto questo sia detto per mostrare la universale applicazione dell'idéa dell'*abbandono*, ed i costanti ed immutabili suoi caratteri di atto eseguito con piena imputazione e moralità. Ora passo alla seconda funzione, cioè all'*industria*.

IV. In che consistano le funzioni di attivare e di applicare la potenza industriale.

1.° *Doppio carattere della potenza industriale: inventrice, esecutrice.*

§ 2933. La seconda funzione personale su le cose fu detto essere l'UMANA INDUSTRIA, le cui parti massime fu detto consistere nell'*attivare* la nostra potenza personale, o nell'*applicarla* convenientemente (§ 2834). Noi abbiamo data la definizione dell'INDUSTRIA (§ 2844), e ne abbiamo designate le specie principali. Ora dovendo spiegare in che consistano le due funzioni massime che compongono l'UMANA INDUSTRIA, osservo tantosto che l'*attivare* la potenza industriale può essere inteso in diversi sensi. Il primo è quello d'*imparare* un'arte già conosciuta: lo che forma una particolare *educazione*, come fu già osservato; il secondo senso è quello d'*inventare* un'arte, o però attivare senza un precedente modello la potenza nostra industriale.

2.° *L'esecutrice è oggetto precipuo di dottrina.*

§ 2934. Parlando poi dell'*applicazione* della potenza che forma la seconda parte, osservo che il nome d'INDUSTRIA si suole per antonomasia applicare a questa parte, sì perchè è quella che più delle altre cade sotto ai sensi, o sì perchè è quella dalla quale risultano le produzioni artificiali o le naturali provocate dall'arte, come per esempio nell'agricultura. Nell'industria che io chiamo *di esecuzione* esistono molte parti e particolarità, le quali come formano oggetto delle cure umane, così pure divengono argomenti proprj anche di dottrina primordiale, nella quale si tratta soltanto di definire, di distinguere e di determinare lo stato comune delle cose.

Digitized by Google

3.° *A che si riduca la teoria della* inventrice.

§ 2935. Riassumendo, troviamo che l'attivazione della potenza industriale può essere intesa in due sensi. Co 'l primo si può indicare l'attivazione della potenza *inventrice;* co 'l secondo si può indicare l'attivazione della potenza *esecutrice.* Ambedue sono parti di educazione; con la differenza, che la prima è più di natura che di arte, più di fortuna che di premeditazione. L'educazione precedente negl'inventori è più tosto un apparecchio indeterminato dell'organo inventivo (1), che un'ordinazione avvisata di atti espressamente diretti ad un dato scopo, come si suole intendere nella educazione. Di ciò fa prova la definizione allegatane, e ciò che fu detto in questo Libro, Capo I. n.° VI.

Cromwello diceva che nessuno va mai tanto avanti, se non quando va dove non sa. Questo detto si può applicare con tutta verità anche agl'inventori delle arti utili nella sfera dei beni materiali. Per la qual cosa l'attivazione della potenza industriale *inventrice* ad altro non si può ridurre, fuorchè = nell'attivare la facoltà di pensare, nel collocare un uomo in circostanze favorevoli alle utili invenzioni, e nel somministrare stimoli costanti a progredire. = Ciò che può praticare un inventore da sè non è definibile, nè suscettibile dell'azione della Politica e del Diritto. Solamente si può ¤ si deve tenere per massima di non soffocare, di non iscoraggiare, di non inceppare il genio; ma di lasciarne liberi, di agevolarne e d'incoraggiarne i tentativi.

4.° *Nozioni simultanee dell'attivazione ¤ dell'applicazione della potenza* esecutrice *mediante le esigenze dei lavori.*

§ 2936. Quella che diventa suscettibile di nozioni finite e di precetti è la potenza artificiale esecutiva. Quì si distingue l'*attivazione* della potenza dall'*esercizio* di essa. Ma questa distinzione diviene intellettuale, perchè un apprendente diventa maestro esercitando appunto bel bello quelle stesse funzioni che compongono l'arte. Resta dunque a conoscere queste funzioni, per conoscere tanto l'attivazione quanto l'applicazione della potenza.

5.° *Differenza fra la simultaneità e l'associazione loro.*

§ 2937. Un lavoro può essere *simultaneo* senza essere *associato;* e può essere *associato* essendo *diviso.* La *simultaneità* importa soltanto

(1) Ossia ch'è strumento al principio inventivo. (DG)

Digitized by Google

che lavori identici o diversi siano eseguiti contemporaneamente. Così molti giornalieri di campagna zappano un terreno contemporaneamente per porzioni diverse, senza che l'uno sia associato all'altro; perocchè quelli del campo vicino fanno lo stesso, come se fossero su 'l terreno dello stesso padrone. = L'*associazione* per lo contrario importa che tutti cospirino, per un'azione scambievolmente comunicata e concatenata, a produrre la stessa opera finale, risultante individualmente dalla cospirazione. =

6.° *Associazione mediante funzioni simili o dissimili.*

§ 2938. Quest'azione comunicata, concatenata e cospirante ora si accoppia con *funzioni simili*, come p. e. il movimento d'un drappello di soldati; ed ora si accoppia con *funzioni diverse*, e praticate da diversi uomini, come nella costruzione di una casa eseguita da muratori, maestri, garzoni, conduttori di materiali, ec.

7.° *Divisione del lavoro.*

§ 2939. Altra cosa è dunque la *divisione*, ed altro la *dissociazione* dei lavori. La divisione subordinata all'unità di opera non è dissociazione o separazione, ma anzi un'associazione perfezionata. Quando esistono funzioni diverse, le quali dovrebbero essere successivamente eseguite dallo stesso uomo senza nuocere all'opera, le quali non è necessario più presto o più tardi eseguire; quando, dico, una stessa opera importi queste funzioni, ed esse vengano convenientemente esercitate da molti, allora si ha la *divisione subordinata* dei lavori.

8. *Requisiti delle funzioni nei lavori divisi.*

§ 2940. Ma affinchè questa divisione possa essere eseguita utilmente si esige che le funzioni siano *diverse*, *separabili*, *determinate*, *preintese*. Prima di tutto esigiamo che la divisione possa essere eseguita utilmente. Con la parola *utilmente* noi intendiamo d'indicare non una esecuzione qualunque, ma quella che meglio corrisponde all'intento del lavoro. *Condizionata* e non *assoluta* è dunque l'esecuzione della quale si parla quì.

9.° *Diversità.*

§ 2941. Fissato questo carattere, ossia questa condizione generale, ricercasi in primo luogo che nei lavori divisi associati, e subordinati ad unità, le funzioni siano *diverse*. Certamente la stessa funzione può es-

Digitized by Google

sere *ripetuta* da molti; ma ciò non costituisce la DIVISIONE, ma bensì la MOLTIPLICAZIONE del lavoro. Figurate molti che con le stesse forme fondano palle di piombo: si ha *moltiplicazione*, ma non *divisione* di lavoro. Per lo contrario in una sala, nella quale si fabricano carte da giuoco, l'uno stampa, l'altro incolla, l'altro taglia, l'altro fa gli orli: ivi esiste *divisione* di lavoro. La *diversità* quindi delle funzioni è essenziale a questa operazione.

10.° *Separabilità.*

§ 2942. Ricercasi in secondo luogo che le funzioni siano *separabili:* ciò è di essenza della divisione stessa del lavoro. Quì il *separabile* non si desume dall'*intelligibile*, ma dal *praticabile;* e però indica la possibilità d'essere convenientemente eseguita la funzione da una mano *diversa* da quella o quelle che eseguiscono le altre funzioni.

11.° *Tassabilità.*

§ 2943. Ricercasi in terzo luogo che sia *determinata.* Senza fissare tassativamente spazio, tempo e modo non si può stabilire una buona divisione di lavoro. Così nell'esempio della fabricazione delle carte da giuoco esigesi che sia fissata la figura, l'estensione, sia di ciò che si deve lasciare, sia di ciò che si deve togliere, sia di ciò che si deve apporre. Senza prefissioni limitate non vi può essere alcun'arte esecutrice veramente utile. Dov'entra qualche cosa d'indefinito entra l'incerto, l'arbitrario, e quindi la possibilità di fare un lavoro speciale sconveniente a quel tutto che in fine deve risultare dalla divisione del lavoro.

12.° *Precognizione ed esercizio nell'operatore.*

§ 2944. Ricercasi finalmente che la funzione sia *preintesa.* La testa move il braccio. Quì parliamo di divisione di lavori da eseguirsi dagli uomini, e non dalle machine. Ma posto che gli agenti esecutori debbono essere uomini, essi debbono prima *sapere* ciò che hanno da eseguire, e debbono saperlo rispetto alla forma, alla misura, e ad altre qualità. Dopo ciò debbono avvezzare le facoltà esecutrici, e tenerle in esercizio, perchè chi non usa disusa. Avvertiamo quì che tutti questi requisiti non sono esclusivi alle arti e ai mestieri mecanici, ma che dalla più piccola officina percorrendo tutta una popolazione, giungono persino nei Ministeri, ed entrano nel gabinetto stesso dei regnanti. Ad un ordinatore di officj, nei quali parecchi debbono lavorare, conviene avere sagacità nel discevverare le funzioni, nel separarle senza scinderle o intralciarle, nel

Digitized by Googl

precisarle senza imprigionarle, nel dichiararle senza lasciar equívoci, confusioni ed arbitrj.

13. *Necessità delle antescritte condizioni.*

§ 2945. Tutte queste condizioni, come ognun vede, sono imposte dalla necessità stessa delle cose, e non dall'arbitrio umano. Queste condizioni sono di fatto materiale, e non di diritto; queste condizioni appartengono a' lavori di esecuzione, e non a quelli d'invenzione; queste condizioni riguardano quelle opere che sono suscettibili di funzioni separate, e le quali se l'uomo fosse più potente farebbe d'un solo getto.

14.° *Successibilità varia delle funzioni in ragione delle materie impiegate e dei bisogni personali.*

§ 2946. Ma non tutte le opere si possono succedere egualmente: sonovi materie, nelle quali non può aver luogo la continua trasmissione da una mano all'altra senza intervallo. Tali sono quelle nelle quali conviene dar tempo che la materia possa essere assoggettata all'ulteriore azione dell'umana industria, e lasciar riposare l'uomo. In una fabrica di vetri conviene lasciar cuocere e raffreddare i vetri soffiati o tirati, prima di passare ad altri lavori; in un campo irrigato conviene dar tempo che l'aqua sia penetrata, prima d'intraprendere altri lavori; in una officina chimica sopra tutto conviene dar tempo che il fuoco ed altri elementi abbiano compiuto le loro operazioni.

15.° *Magistero puro e misto.*

§ 2947. In generale nei LAVORI MISTI, dirò così, nei quali le azioni dei due fattori della *natura* e dell'*uomo* debbono agire, è necessario all'operatore computare l'azione del tempo per arrestare o proseguire le sue funzioni. Quì poi conviene computare anche le relazioni sociali, le quali fanno parte dell'azione naturale. È vero che sempre o poi sempre interviene la natura, perchè l'uomo non crea nulla; ma quì si prende l'intervento della natura non in quanto somministra le materie grezze, ma in quanto durante il lavoro coopera con particolari funzioni, come p. e., nel solo fisico delle cose, di riscaldare o raffreddare, d'inumidire o diseccare, di fermentare o rimanersi, di ammollire o d'indurire, e via discorrendo; e, nel fisico e morale dell'uomo, nel vegliare o dormire il giorno o la notte, ec. Da ciò segue, che alcuni lavori sono di magistero tutto umano, come il tagliar pietre, il tornir legno; ed alcuni sono di magistero in parte umano e in parte naturale, come nei recati esempj.

Digitized by Google

Quì sotto nome di *magistero* s'indica il processo con cui viene eseguito lo stesso lavoro. Nei calcoli di fabricazione questa differenza è importante, come pure è importante se il lavoro sia suscettivo o no di divisione. Quest'ultimo è un elemento essenziale di perfezionamento, e la sua applicazione ha migliorato più d'ogni altra causa le opere moderne di esecuzione, come si vedrà a suo luogo.

V. In che consista la funzione di *convenire*. Definizione pratica e completa della *convenzione*.

1.° *Da che principalmente derivino i contratti.*

§ 2948. La terza funzione principale nella reale proprietà consiste nel COMMERCIO, il quale si risolve nelle altre due funzioni di CONVENIRE e CONSEGNARE. Noi abbiamo spiegato in che consista il *commercio*. Ora conviene spiegare che cosa si debba intendere con le parole di *convenire* e di *consegnare*. Allorchè trattammo delle promesse, potevamo parlare anche delle convenzioni, nelle quali interviene essenzialmente la promessa; ma abbiamo riserbato di parlarne in questa seconda (1), perocchè i contratti in massima parte s'aggirano su gli oggetti della reale proprietà, e si moltiplicano appunto in forza del rispetto a questa privata proprietà reale. Chi vive in comune o di rapine non abbisogna di contratti.

2.° *Definizione della* convenzione *data nelle romane leggi.*

§ 2949. Con la parola *convenire* si vogliono indicare le così dette *convenzioni* specialmente *reali*, le quali occupano tanta parte delle leggi, e formano il continuo movimento delle società. Il significato materiale e grammaticale importa il *venire d'accordo*, con-venire. Questo senso, trasportato ad un atto volontario, indica per sè il *concorso coincidente* di due o più persone nello stesso intento. Un individuo isolato può deliberare o fare, ma non convenire con sè stesso. Quindi i Romani definirono la CONVENZIONE: *duorum vel pluriùm in idem placitum consensus;* vale a dire il consenso di due o più persone nella stessa deliberazione.

---

(1) Sembra che quì si debba leggere: *in questo secondo Libro*, riferendosi alle cose discorse nel Libro antecedente, Capo III. n.i III. IV. V. (DG)

Digitized by Google

3.° *Mancanza dei caratteri pratici in questa definizione.*

§ 2950. Questa definizione è vera ed esatta; ma serve forse alla pratica? Se il filosofo può figurare le cose nella loro *realtà*, il politico deve considerarle nella loro *forma di uso*, senza smentire questa realtà. In tal senso non sembra forse la recata definizione troppo nuda ed astratta? Troviamo forse in essa i *caratteri pratici* che si debbono far constare, o gli *oggetti* su i quali si possono aggirare le convenzioni? Ma mancando questi caratteri e questi oggetti, possiamo più riguardare la definizione come un monogramma, dirò così, rappresentante gli ultimi e i minimi termini della scienza?

4. *Altra definizione.*

§ 2951. In conseguenza di ciò siami permesso di addurne un' altra, la quale racchiudendo le cognizioni della romana, possa servire agli officj ora indicati. Domando adunque come si possa definire la *convenzione* di uso pratico. Ecco. = La dichiarazione seria, concorde e libera di due o più persone intelligenti di voler dare, fare o non-fare reciprocamente o singolarmente qualche cosa fra esse, chiaramente e precisamente proposta ed aggradita, cui stava in loro balía di accettare o ricusare. =

5.° *Prospetto e spirito di questa definizione.*

§ 2952. Esaminando il complesso di questa definizione, si vede la storia di fatto della *convenzione* nel suo principio, nel suo mezzo e nel suo fine. Quì sta la *proposta* fatta fra i contraenti, con la quale s' incomincia ad intavolare e ad ordir l'atto; quì si vede l'*aggradimento* co 'l quale si conciliano le volontà; quì si vede la *manifestazione* di questo aggradimento, e la *deliberazione* di secondare co 'l fatto la *proposta*, e quindi la *conchiusione* unanime, scambievolmente partecipata e concordata, che forma appunto la *convenzione*.

Dal prospetto del tutto passando a riflettere su lo spirito di essa, si vede che fu atteggiata su la pratica possibile umana. Quì al *consensus* della definizione romana fu sostituita la *dichiarazione seria e concorde di volere*. Con sì fatte dichiarazioni fra gli uomini si celebrano e si riconoscono le convenzioni. Il *consenso* è cosa tutta interna, che non può essere nè veduta nè provata, e che soltanto si può presumere con la dichiarazione seria e concorde. Su questa presunzione riposa tutta la fede contrattuale; e però ogni qual volta una tale presunzione esiste, sorge

Digitized by Google

l'obligazione naturale e civile della convenzione. Con ciò si escludono le restrizioni mentali, autorizzate dal supposto che per la validità della convenzione si esiga l'íntimo consenso, e non più tosto la sola intelligenza, libertà ed onestà. Che importa a me che promettendo tu chiaramente, seriamente, liberamente una cosa lecita, tu nasconda in cuore il disegno di non darmela? Avanti a Dio ed avanti agli uomini tu sei nè più nè meno obligato ad adempiere la promessa.

6.° *Suoi caratteri subjettivi.*

§ 2953. Si vuole che la dichiarazione sia *seria*, ond'escludere gli accordi fatti per giuoco, dei quali tuttavía debbono apparire i caratteri. Quanto alla *concordia*, essa è così decisiva e massima, che senza di lei non si può figurare nè meno il principio della *convenzione*. Essa consiste appunto nella *concordia* delle volontà, com'è notorio. Dunque tolto questo carattere, essa è annientata. Questa *concordia* dev'esistere fra due o più persone, per la ragione detta poco fa. Queste persone debbono essere libere, e nell'uso pieno della ragione; e però la promessa fatta da un ubriaco, da un uomo dormiente, da un violentato od ingannato, non merita il nome di *convenzione*. In breve, si esige che l'agente sia morale, dotato di moralità, ed operante con piena moralità: lo che importa d'agire con precognizione dell'oggetto, e con libertà nella deliberazione. Ecco i motivi dell'epiteto d'*intelligenti*, oltre gli altri.

7.° *Suoi caratteri objettivi.*

§ 2954. Tutto questo riguarda l'*essenza* della convenzione contemplata subjettivamente, cioè rispetto alle persone che contrattano: ciò che segue riguarda l'*oggetto* della convenzione, che fu espresso con le parole *voler dare, fare o non fare qualche cosa proposta ed aggradita*. In primo luogo si esprime il VOLER DARE, FARE ec., per designare l'atto costituente, distinto dall'atto esecutivo del contratto. In secondo luogo fu annoverato il DARE, FARE O NON FARE, perchè con ciò si dà l'espressione più generale dei contratti, come più ampiamente si dimostrerà a suo luogo. In terzo luogo alla cosa fu aggiunto il predicato di FRA ESSI PROPOSTA ED AGGRADITA CHIARAMENTE E PRECISAMENTE, sì perchè le convenzioni non si possono intavolare e conchiudere senza tale proposta ed accettazione dei contraenti; sì perchè di una cosa non proposta e non accettata non si deve tener conto in una convenzione, a meno che non fosse essenzialmente richiesta dall'indole stessa delle cose proposte e convenute; sì perchè una cosa non determinata non può fissare

Digitized by Google

nè la mente nè la pratica, e però dev'essere precisa; e sì finalmente perchè una cosa non intesa non può essere acconsentita, e però dev'essere proposta con chiarezza, accettata con eguale maniera, e comunicata con egual lume a tutti. Finalmente con l'esprimere *una cosa proposta a tutti, aggradita e concordata da tutti*, a fronte che nell'esecuzione possa toccare ad uno di fare una parte e ad un altro un'altra, fu segnato il mezzo necessario all'*unanimità su 'l tenore tutto dell'atto*. Esso di fatto dev'essere da ognuno conosciuto e concordato non solo in quanto spetta al suo particolare, ma in quanto spetta a tutti i contraenti.

8.° *Officj dei contraenti.*

§ 2955. Quello che segue riguarda gli officj rispettivi fra le persone contraenti: ciò fu espresso con la frase RECIPROCAMENTE O SINGOLARMENTE. Con ciò si volle alludere tanto a quei contratti nei quali ambe le parti assumono certe incumbenze e contraggono certi oblighi, quanto a quelli in cui una parte sola viene impegnata senza che l'altra debba nulla contribuire dal canto proprio, fuorchè il suo beneplacito od acconsentimento.

9.° *Carattere distintivo dall'obedienza.*

§ 2956. Per ultimo fu ricordato che la cosa proposta deve stare così IN BALÍA DEI CONTRAENTI, che possa a loro beneplacito essere o accettata o ricusata. Con ciò si è voluto distinguere la *convenzione* dalla spontanea *obedienza*, la quale si può facilmente scambiare con la *convenzione*. Nell'*obedienza* non istà in mio arbitrio rifiutare il comando, comunque io acconsenta di eseguirlo. Con ciò si distingue anche l'*acquiescenza*.

10.° *Distinzione dalla pollicitazione.*

§ 2957. Posti tutti questi caratteri, si sente la differenza fra la nuda *promessa* presa per sè sola, prestata di moto proprio ad altri, e la *convenzione*. Quella è conosciuta sotto il nome di POLLICITAZIONE. *Pollicitatio est solius offerentis promissum*. Dunque la *pollicitazione* non racchiude gli essenziali attributi della *convenzione*, e però si sente la distinzione fra la isolata *promessa* e la *convenzione* propriamente detta, benchè anche nella *convenzione* intervenga la *promessa*.

Digitized by Google

VI. In che consista la funzione del *consegnare*. Definizione ragionata della *tradizione delle cose*.

1.° *Limiti della ricerca.*

§ 2958. Fu detto che la seconda funzione del commercio consiste nel *consegnare*. Quì è per sè chiaro che si parla di consegnare le cose contemplate nel contratto e a norma del contratto. Quì non teniamo conto della provenienza della cosa in mano del possessore che vuole consegnarla. Egli può averla fabricata, può averla comprata da altri, può averla rapita, come fecero gli Européi nelle due Indie, e via discorrendo. Quì concentriamo l'attenzione su la consegna, per intendere in che veramente consista, in quanti sensi essa venga intesa, e quindi dedurne l' ultima definizione.

2.° *Prima idéa materiale della* consegna. *Suo carattere individuo.*

§ 2959. Consegnare materialmente una cosa ad altri è un atto che tutti intendono e praticano tuttodì. Essi vedono un pane, un frutto, un mobile in mano di un uomo il quale lo porge ad un altro che lo piglia, e se lo porta via. L'atto di porgere da una parte e di accogliere dall'altra forma la *consegna*. Essa quindi è un atto *composto* dal concorso di due agenti, ma per sè *individuo*, perchè risulta dall'indivisibile concorso dei due atti singolari di *porgere* e di *ricevere*. Si può certamente distinguere l'atto di *porgere* da quello di *ricevere;* ma il primo scompagnato dal secondo non suolsi assumere come *consegna*, ma solo come *offerta*, come *scarico*, come *lasciamento*. Non occorre però sempre la presenza di chi riceve, come accade nelle condotte ordinate per un dato luogo lontano; ma la precedente intelligenza di ricevere supplisce alla materiale presenza, di modo che dicesi fatta la *consegna*. Proseguiamo.

3.° *Suo carattere consensuale. Tradizione.*

§ 2960. Se un uomo che vede un pane, un frutto, un mobile in mano di un altro glielo strappasse a forza, si verificherebbe quì forse la *consegna?* Non mai, ma bensì la *rapina*. Ciò non è tutto. Se con minaccia della vita si facesse consegnare la cosa, si verificherebbe forse la *consegna commerciale*, detta dai legisti TRADIZIONE? Anche quì si risponde di no. Quì accaderebbe una *consegna materiale*, ma non la *commerciale*. Finalmente se per forza o con minacce io fossi costretto a rice-

Digitized by Google

vere una cosa dalla mano di un altro, si verificherebbe forse aver lui fatta una *consegna commerciale*, ossia la *tradizione?* Ognuno mi risponde di no. Or quì si comincia a distinguere la *consegna materiale* dalla *tradizione* propriamente detta; e si distingue mediante la *spontaneità* nel far passare la cosa da una mano all'altra. Dunque la *consegna commerciale*, ossia la TRADIZIONE, riveste il carattere di *atto consensuale e libero* al pari della *convenzione* e della *promessa*. Diciamo meglio: con la parola *tradizione* s'inchiude il tacito giudizio che una data cosa esistente nelle mani di uno passi nelle mani di un altro mediante un atto volontario consensuale e libero tanto di chi dà, quanto di chi riceve.

4.° *Effetto della tradizione rispetto ai possessi.*

§ 2961. Passando a considerare la tradizione come *funzione di proprietà reale*, che cosa altro ritroviamo noi? Essa ci si presenta come = un atto volontario, co 'l quale il possessore di una cosa o di un diritto pone in suo luogo un'altra persona, e quindi ne abbandona il possesso alla medesima. = Questo senso, comunque intellettuale, sta nascosto nella consegna materiale, ma spontanea, delle cose, ed è il solo che si fa valere nell'umano commercio. Dopo le cose premesse non abbisognano spiegazioni.

5.° *Idéa della consegna trasportata per analogia.*

§ 2962. L'idéa ovvia e famigliare della tradizione delle cose mobili, anteriore alle società agrícole, cioè fissate con possessi stabili, fu trasportata per analogía alle cose stabili, le quali realmente non si consegnano nè si trasportano, ma soltanto si possono occupare, escludendo altri dal recarsi sopra di esse.

Parimente per una seconda u più raffinata analogía fu trasportata ai così detti *diritti*, vulgarmente appellati co 'l nome di *cose incorporali*, come sarebbero le servitù prediali, la percezione di certe prestazioni, di usi utili, e via discorrendo.

6.° *Tradizioni simboliche.*

§ 2963. Siccome però conveniva far constare di queste *fittizie* tradizioni, così furono inventate le *tradizioni simboliche*. Così, per esempio, nei terreni si usava di fare la tradizione con una zolla di terra presa su 'l luogo, e consegnata ivi dal padrone all'acquirente; con lo staccare un ramo da un albero del fondo, ec. La consegna di una casa si fa

Digitized by Google

mediante la consegna delle chiavi; quella di un diritto mediante la consegna dei documenti, o con la installazione, allorchè si tratta di un dato officio lucrativo. Tutti questi modi si appellano co 'l nome di *simbolica tradizione*, la quale si fa per via di segnali che ricordano la tradizione delle cose mobili, e indicano il concetto fondamentale che sta sempre sotto all' idéa di *tradizione*.

7.° *Tradizione imaginaria simultanea alle convenzioni.*

§ 2964. La tradizione fatta con l' imaginazione nell' atto stesso della convenzione, è un' idéa che venne ben tarda, e fu suggerita sì per ischivare gl' incomodi della tradizione materiale, e sì per iscaricarsi della responsabilità di una cosa alienata. Nel grande commercio ciò divenne tosto necessario. Nell' interno e ristretto poi venne adottato per comodità, dopo che fu stabilito il principio, che il dominio passa con la convenzione.

8.° *Nozione risultante dall' atto della tradizione.*

§ 2965. Per la qual cosa anche in questa parte vedesi il passaggio naturale dal concreto all' astratto, dal sensibile al razionale, con quel processo graduale di analogie che presiede al successivo sviluppamento e perfezionamento dell'umana ragione. Nello stesso tempo si vede come dalla più minuta tradizione che si fa su 'l mercato, all' immissione imaginaria in possesso, domina sempre la stessa idéa di = un atto volontario eseguito dal detentore di una cosa, mediante il quale egli abbandona il possesso della medesima, surrogando un altro che lo acquista giusta i termini convenuti. =

9.° *Carattere famulativo ed esecutivo della tradizione.*

§ 2966. Con quest'ultima clausola si vuole indicare che la *tradizione* deve *concordare* con la *convenzione*. E siccome se venisse consegnata una qualità o quantità non convenuta, l'acquirente può rifiutare o chiedere il compimento; così se senz' altra ragione si consegnasse di più, l' alienante avrebbe ragione di ricuperare questo di più. Perchè tutto ciò? Perchè la *tradizione* di propria natura è un atto tutto FAMULATIVO e puramente ESECUTIVO della *convenzione*, nè può per sè stessa costituire un titolo convenzionale operante una formale *novazione*, sotto il pretesto che ricevendo in più o in meno si è operato volontariamente e liberamente. Questo volontario o libero sarebbe *senza causa*, e distruggerebbe la nozione propria della *tradizione*.

Digitized by Google

Quì però è da osservare che il diritto a ricusare, a protestare o a domandare il compimento deve soggiacere a certe discipline, onde non inceppare le contrattazioni. Ma ciò non riguarda il principio, ma la pratica del medesimo.

10.° *Trattazione dell'*uso *rimessa altrove.*

§ 2967. Tutto questo, come ognun vede, appartiene all'indole logica delle cose, senza por mente alla parte interessante la Politica e il Diritto; e però sta in linea di mero fatto, dal quale si possono poi dedurre altri risultati di ragione.

Chiudo questo Capo senza passare a parlare delle funzioni particolari dell'uso delle cose, perocchè queste non entrano direttamente nei rapporti della civile filosofía, sebene l'uso sia il fine e l'anima dei movimenti della reale proprietà. Su questo proposito giovami richiamare quanto avvertii nel parlare dell'oggetto proprio della dottrina o delle leggi, riserbandomi nei luoghi opportuni di parlare dell'uso delle cose, non per definire, ma per regolare le scambievoli ragioni degli uomini conviventi.

CAPO IV.

Dove, quando o come negli affari civili gli atti volontarj possano essere ben ordinati, e quindi effettuarsi la relativa protezione civile.

1. Dell' *integrità* e della *corruzione civile.*

1.° *Prima idéa della* integrità o *della* corruzione civile.

§ 2968. Quali sono i frutti che naturalmente derivano dal giusto esercizio degli atti volontarj degli uomini conviventi? La *veracità*, la *buona-fede*, la *sincerità*, la *lealtà;* in breve, la INTEGRITÀ CIVILE E POLITICA. Quali ne sono i frutti contrarj? La *menzogna*, la *mala-fede*, la *duplicità*, la *perfidia;* in breve, la CORRUZIONE CIVILE E POLITICA. La parola *corruzione* si sente tuttodì usata dalla comune; e il suo significato all' indigrosso è vero, a dispetto delle invasioni d' un mal inteso misticismo. Fisico è il primo senso che presenta il nome di *corruzione;* e quindi, parlando dei costumi, metaforico è il suo significato. Quì si parla dei costumi sociali, e non degli ascetici. In un corpo vivo e sano si concepisce la *integrità;* in un corpo morto o in istato di disoluzione si concepisce la *corruzione.* Essa propriamente consiste nel passaggio degli elementi dallo stato di unione e di consociazione per la vita o la inte-

Digitized by Google

grità corporale, allo stato di disunione o dissociazione di questa vita e di questa integrità. Quando questo passaggio è consummato, la vita o il corpo diconsi *distrutti*. Considerando uno Stato come corpo che non muore mai, noi possiamo bensì applicarvi l'idéa di corruzione morale, ma non quella della sua distruzione, a meno che non vengano o sterminati o dispersi gli uomini che lo compongono.

Come l'idéa della *civiltà sociale* non consiste nell'abondanza di supellettili preziose, nella comparsa di palazzi dorati, o nella profusione dei piaceri sensuali di alcuni pochi, ma bensì nel valor sociale difuso sopra il maggior numero; così l'idéa della *integrità sociale* non consiste nell'onoratezza o nella fede della cavalleria, ma bensì nell'abituale esercizio della *veracità*, della *lealtà* e dell'*umanità*, praticato dal maggior numero dei membri di uno Stato. In senso contrario si deve dire che la corruzione sociale consisterà nella pratica comune della menzogna, della perfidia e della durezza, perocchè appunto con questa pratica si dissociano gli elementi della vita civile. La cosa può giungere al punto, che la virtù venga negletta, derisa, o perfino anche perseguitata. Allora si verifica il detto di Tacito: *sunt quaedam tempora, in quibus magnis virtutibus certissimum est exitium.*

2.° *Della corruzione in linea di Diritto sociale.*

§ 2969. Volendo qualificare la corruzione in linea di Diritto, essa si potrebbe denominare *una violazione abituale delle condizioni del sociale contratto riguardanti la convivenza.* Per la qual cosa io non potrò mai convenire con quei politici e con quei moralisti, i quali riguardarono come corruzione d'una republica il vivere agiato, i modi suntuosi e solazzevoli, fino a che non siano accompagnati dalla codardia, dalla menzogna, dalla perfidia e dalla durezza. Il nome di SOCIETÀ è nome d'integrità e di vita, il quale tutte le volte che si verifica suppone rispetto e mutuo ricambio di servigi e di utilità; e quindi un cemento di forze ed un collegamento di azioni, il quale produce l'integrità. Figuratevi per lo contrario un aggregato di famelici o di stoici, che non godono nulla, e non si curano degli altri; e dimostratemi, se potete, che ivi esista integrità e vita sociale. Massima io dirò ch'esiste ivi la disoluzione, sebene non esista quella splendidezza e quella festività a cui attribuite il nome di *corruzione.*

Digitized by Google

3.° Distinzioni fra il vivere virtuoso, il molle ed il corrotto. Dello stato economico necessario pe 'l vivere virtuoso.

§ 2970. Distinguansi dunque le qualificazioni. Fra il *vivere virtuoso* e il *vivere corrotto* havvi di mezzo il *vivere molle*, il quale può essere civilmente tolerabile, benchè nella ragione di Stato non sia conforme alla maggiore esterna sicurezza. Ma questo viver molle in una bene ordinata società non può essere che la sorte di pochi, perocchè il maggior numero dovrà essere sempre *operoso*, e però vivere non mollemente. Allontanati o almeno ristretti al massimo segno i vizj dell'opulenza e i delitti dell'indigenza, lo Stato ti presenta il maggior numero di cittadini, su 'l quale appunto agiscono pienamente le leggi, e regnano i buoni costumi. Quell'aurea mediocrità, tanto celebrata dagli antichi moralisti, formò appunto la preghiera del saggio: *Mendicitatem et divitias ne dederis mihi; tribue tantum victui meo necessaria.* In questo stato, il più acconcio all'operosità, al rispetto ed alla cordialità, non si dà luogo a quella vita molle, che affievolisce il vigor militare e politico. In questo stato, per lo contrario, si acuiscono i talenti, si eccita l'energia, si conservano i costumi, si alimenta l'onore; e si produce quella bontà, quel vigore e quella dignità, la quale forma la vera INTEGRITÀ SOCIALE, e quindi la massima potenza morale di uno Stato.

4.° Necessità di figurare lo stato, nel quale domini il credito e l'onore.

§ 2971. Nella dottrina dei principj direttivi conviene, avanti ogni cosa, raffigurare questo modello ideale, anche a costo di non istimarlo come praticabile, onde avere un termine di approssimazione, ed un criterio di Diritto e di Politica. L'ordine in cui versiamo è *ordine di ragione;* e però egli stesso è un modello ideale, il quale deve servire di norma per ottenere quanto è possibile giustizia, benessere e potenza. Trattando noi del giusto esercizio degli atti volontarj, non ci possiamo dispensare dall'indicare le condizioni assegnabili, e direi quasi visibili, le quali ci servono di segnali costanti e certi, che in un dato paese dovrà regnare la veracità, la buona-fede e la lealtà. Ora fra questi segnali il primo sarà quello di un valor sociale difuso sopra il maggior numero; e quindi l'eguaglianza di tutti avanti alla legge, il corso convenientemente libero delle ricchezze, le professioni sviluppate e libere, il passaggio ai gradi e alle classi maggiori non impedito; e in breve un tale stato di cose, pe 'l quale possa aver luogo il CREDITO e L'ONORE, ben inteso che la forza non distrugga, e la superstizione non corrompa.

Digitized by Google

5.° *Conflitto fra l'azione di un cattivo régime, e l'azione della natura negli atti volontarj civili.*

§ 2972. Ciò ch'è volontario è il risultato di motivi o impellenti o respingenti: lo che appellasi *interesse*. Insensato è colui il quale da una parte provocando abitualmente motivi impellenti disordinati, avvalorati da bisogni naturali; dall'altra parte pretende di reagire con motivi respingenti, avvalorati soltanto dall'azione artificiale della potenza e dell'autorità. E pure quest'opera di stoltezza è quella di tutti i Governi, nei quali si sostiene o si tolera l'iniquo privato predominio. Qual è la conseguenza di questo régime? Che la natura, la quale tenta incessantemente di rimettere l'equilibrio violato, reagisce contro il régime, e fa gagliardamente sentire il fermento secreto degli elementi contrastanti, i quali palesano ad un solo tratto la corruzione provocata dal malvagio régime, e la confusa tendenza ad una contrastata guarigione. E perchè nell'argomento dell'esercizio degli atti volontarj negli affari civili si vegga la verità di questo doppio contrasto, siami lecito entrare nei seguenti particolari. Dalla loro considerazione ci verrà fatto di mostrare a quali mali prima di tutto debbasi dalle leggi andare incontro, onde poi *agevolare* la loro *azione* diretta a procacciare il giusto esercizio degli atti volontarj civili.

II. Della menzogna e della perfidia dipendenti dal régime publico.

1.° *Legge del reciproco in materia di veracità e di lealtà.*

§ 2973. Quando tu mi predichi l'ingenuità ne'miei detti, cui altri ha diritto di ottenere veraci, è vero o no che tu non intendi permettere che altri su questi oggetti sia meco menzognero? Quando tu mi comandi d'essere leale, ossia esecutore delle promesse importanti, è vero o no che tu non permetti che altri con me sia sleale, o sia mancatore di parola? E perchè tutto questo? Non solamente perchè non sia lesa la giustizia fra me e il mio eguale, ma eziandío ad oggetto che tutti concorriamo co 'l vincolo di uno scambievole interesse ad aumentare e mantenere la convivenza necessaria per tutti, e come mezzo indispensabile ed assorbente onde conseguire la conservazione ed il perfezionamento, e quindi la vera potenza dello Stato.

Ma che cosa importa tutto questo? Il RECIPROCO ESERCIZIO DELLA VERACITÀ E DELLA LEALTÀ, dal quale appunto derivano i mutui beneficj, e quindi la cospirazione degl'interessi a mantenere la convivenza, indis-

Digitized by Google

pensabili d'altronde alla potenza sociale. Senza il reciproco, il debito mio diventa indebito, perocchè la mia prestazione ha per condizione la prestazione di questo reciproco. Senza di ciò, a dispetto di tutte le sanzioni contrarie, e per una legge psicologica e morale inevitabile, i mutui vincoli di sociale confederazione sono disciolti, la cospirazione degl'interessi viene distrutta, e quindi la potenza dello Stato viene disipata.

Niuna eccezione, niun privilegio può esistere; perocchè niuno può essere autorizzato alla menzogna, alla perfidia, alla frode, ed alla inumanità. Dunque la legge del reciproco è legge universale, legge eterna, legge inviolabile. Questo reciproco forma appunto quella che chiamasi *giustizia commutativa*, cui le leggi e i Tribunali debbono con somma cura mantenere, o far riparare.

2.° *Ritorsioni private inevitabili contro la violazione di questa legge.*

§ 2974. Ma se abitualmente io non trovassi questo reciproco; se dovessi vivere con uomini impunemente menzogneri, sleali, fraudolenti e di mala-fede; credi tu che io sarei per diritto di natura obligato ad essere con costoro leale e di buona-fede? E se io per un senso di virtù non volessi prevalermi della regola, che *fidem frangenti fides frangitur eidem*, operando per autorità privata; credi tu che la moltitudine praticherebbe di buon cuore questa virtù? Pur troppo la natura, in onta della legge civile di non farsi giustizia di propria mano, ricorre alla privata ritorsione; tanto più che spesse volte riesce impossibile, o almeno difficile, avere le prove, o farle valere, della menzogna o della slealtà altrui, e spesso le gravose spese e la mancanza di appoggi spaventano i deboli poveri ed ingannati.

Queste ritorsioni poi vengono praticate con tanto più di coraggio e di frequenza, quanto più sono moltiplicati gli esempj di coloro che impunemente vi dánno causa. Questi esempj poi non mancano tutte le volte che la legge non può colpire o non vuole raffrenare egualmente tutti i menzogneri e gli sleali. Noi saremo veraci e leali, dico noi vulgari, purchè gli altri lo siano, e specialmente quelli che dovrebbero darne l'esempio. Invano i grandi ricorrono alla forza publica. Per un solo caso corretto se ne commettono mille che sfuggono l'azione dei Tribunali. Dall'altra parte poi dal canto dei grandi sottentra l'impunità, tanto più pestifera, quanto più viene goduta da quelle persone che pe 'l loro grado e per il loro officio debbono servire di modello alla moltitudine. Essi dánno mano per titolo di avarizia e di ambizione alle menzogne e alle frodi. Se al

Digitized by Google

cospetto dei pochi saggi vengono abominati, essi presso la moltitudine sfuggono perfino l'obbrobrio co 'l credito e con la illustrazione che li copre; e quindi commettono impunemente ogni sorta di menzogne, di perfidie e di durezze, ed esultano e insultano co 'l loro trionfo.

3.° *Sotto quali Governi viene abitualmente violata la veracità e la lealtà.*

§ 2975. Ma dove abitualmente accadono questi scandali? Consultate la storia, e vedrete che accadono sotto ordini fraudolenti che abbisognano di ausiliarj simili a loro. Allora i mentitori, i perfidi, i simulatori, i traditori debbono trionfare, per servire i dominanti e giovare a sè medesimi. Ma qual è la conseguenza che ne nasce rispetto al popolo? Che la morale u giace su la carta, o non è inculcata che a colpi di bastone, e sanzionata che con le forche. Allora basta avere tanta onestà da non farsi impiccare, e nel rimanente saper comprare l'impunità della menzogna, della perfidia e del tradimento.

4.° *Prove di fatto.*

§ 2976. Aprite gli annali dell'Asia; scorrete quelli del medio-evo d'Europa; consultate le relazioni concordi di molti viaggiatori: e troverete che tutti questi scandali accadono sotto ordini arbitrarj u deboli, nei quali i popoli soggiaciono ad iniquo predominio. Sotto qualunque forma il potere arbitrario, dopo aver fiaccata l'energía, spenta ogni virtù, corrompe in ultimo la stessa morale. Dopo avere abolito l'onore, leva perfino il pudore, e santifica la menzogna, la simulazione e la perfidia, per non far dominare che interessi materiali *isolati.*

Senza la necessità di mantenere il credito commerciale alcuni paesi offrirebbero l'esempio il più deplorabile degli effetti della menzogna, della perfidia e della inverecondia. Prova ne siano que' paesi dispoticamente amministrati, nei quali non esistono moltiplicate relazioni commerciali. Il Chinese soffre imperturbabile la taccia di mentitore, di sleale, di truffatore, e ti risponde freddamente: *questo sarà vero; ma convien pagare.* Leggasi la relazione dell'ambasciata del Barone Sigismondo di Herberstein, inviato a nome dell'imperatore Carlo V. e dell'arciduca Ferdinando d'Austria al Gran-Duca delle Russie; e si troverà intorno a quel popolo (a cui allora era vietato uscire dal paese sotto pena di morte, e che mancava di uno sviluppato commercio) che cosa in più luoghi riferisca su la veracità, ossia fede commerciale, e su la puntualità. Altro esempio lo vediamo in Persia a' giorni nostri. Altri

Digitized by Google

si potrebbero anche ricavare presso quelle popolazioni, le quali, quantunque meno barbare, soggiaciono all' iniquo predominio, e che per soprapiù trovano in alcune sette chi li autorizza alla menzogna, alla frode ed alla perfidia.

Guai a quel popolo, nel quale, spento il punto d' onore, non prevalgono che poteri individuali! Guai a quel popolo, nel quale i privilegiati nutriscono soltanto una boria pecuniaria, e resta impunita la menzogna e la slealtà! Guai finalmente a quel popolo, nel quale i giudicati civili non ottengono un' irrevocabile fermezza, o in cui i grandi dopo le contratte obligazioni ottengono indulti contro la legge dei contratti solennemente celebrati! Quest'ultima causa opera immensamente per preparare tutte le frodi, tutte le perfidie, tutta la mala-fede; perocchè la difidenza viene prodotta appunto da quel potere che dovrebbe indeclinabilmente proteggere ed assicurare la confidenza.

III. Qual è il primo mezzo universale, onde prevenire la menzogna, la mala-fede e la slealtà.

1.° *Mezzo universale e complessivo.*

§ 2977. Grande e sempiterna verità! I buoni Governi inspirano e mantengono la buona morale, e la buona morale inspira e mantiene la veracità e la buona-fede. Allora la religione può sussidiare e trionfare. Le parole non servono dove gl'interessi contrastano. Gl'interessi naturali poi e costanti non vengono domati da forza alcuna umana, nè consumati mai dal tempo: essi eludono il potere reprimente delle leggi, per finalmente rovesciarlo.

Ma dove gl'interessi e i poteri non sono armonizzati, ivi si fomenta una guerra intestina e perpetua degl' interessi contro le leggi, e contro i precetti sì civili che religiosi. Dunque conviene armonizzare gl' interessi e i poteri, onde far regnare le leggi e la morale. Ciò tanto più si verifica negli atti, nei quali si vuole veracità, lealtà e buona-fede: perocchè ognuno sa che in essi debbono più agire i costumi, che la coazione; più l'opinione, che l'autorità; più l'andamento della convivenza, che il régime della Politica.

§ 2978. Quì non si esclude l'azione degl'interessi materiali, ma soltanto la loro *dissociazione;* anzi ciò che assicura in una sviluppata società la integrità civile consiste appunto nell'azione collegata di questi interessi. Io non dico che l'integrità morale venga con ciò prodotta o costituita; ma dico solo che in un popolo viene *assicurata*. Il Cielo mi

Digitized by Google

guardi dal degradare le virtù sociali, confinandole nella sfera degl'interessi materiali! Nel Capo VI. di questo Libro, parlando dei motori, dimostrerò che la natura ne pose uno preziosissimo e nobilissimo, ben diverso da questi materiali interessi. Dico dunque in questo luogo soltanto, che per una mirabile economia della natura la integrità morale viene sussidiata dagli stessi interessi materiali in società. L'industria abbisogna di credito; il trafico abbisogna di credito; la convivenza comune abbisogna di credito: solo i padroni e gli schiavi non abbisognano di credito. Ma il credito non importa forse la veracità, la lealtà, l'onore? Dunque a proporzione che l'industria, il commercio e la convivenza saranno estese, dovrà esistere onore, veracità e lealtà.

2.° *Dove e quando si possa effettuare il mezzo suddetto.*

§ 2979. Ma l'industria, il trafico, il credito, l'onore in quali Stati possono essi esistere? dove possono abbracciare le classi intiere di una popolazione? dove possono fiorire, mantenersi, ed essere protetti? Consultate la storia e la ragione, e vi convincerete che non nascono, crescono e durano fuorchè sotto Governi equi e sicuri. Dunque un Governo equo e sicuro sarà la causa massima complessiva ed assorbente della veracità e della lealtà, sì per la sua influenza impulsiva, che per la sua amministrazione correttiva.

E quì senz'avvedercene siamo condotti alla causa originaria e precipua, dalla quale derivano tutti i beni e tutti i mali nel mondo delle nazioni; e quindi al principio teoretico, nel quale sì la Ragione civile che la criminale si dánno mano, ed anzi si confondono. Di fatto i mezzi che servono a prevenire i delitti, servono pure a prevenire la menzogna, la mala-fede e la slealtà; talchè le leggi nel provedere ad un oggetto, provedono nello stesso tempo anche all'altro. Ciò è ancor poco: nell'atto che si prevengono i mali, si promovono nello stesso tempo anche i beni contrarj. A prevenire i delitti è necessario provedere alla sussistenza, alla educazione, alla vigilanza e alla giustizia; e dall'altra parte far agire d'accordo le quattro sanzioni della Politica, della Religione, dell'onore, e della sociale convivenza. Ora, non vediamo noi forse che questi stessi mezzi ad un solo tratto si debbono impiegare contro la menzogna, la mala-fede e la perfidia?

Digitized by Google

3.° *Supposizione dello stato sociale suddetto, necessaria alle teorie di Diritto.*

§ 2980. Nell' incominciare questa collezione io ho parlato dell'ordinamento civile, e della sua unione co 'l governativo, per fondare la protezione civile (1). Prego il mio lettore ad avere sempre sott'occhio questo punto, come il supposto perpetuo di fatto che sta sotto alle dottrine. Questo supposto consiste in un dato modo di governo, di leggi e di amministrazione d'un paese. Com'è impossibile di ottenere solidità ed armonía con costruzioni ruinose o con fondamenti labili; così è impossibile ottenere equità d' interessi e forze civilmente disposte con un sistema disordinato nello stato íntimo della società. Dunque per ottenere il bene, e nel caso nostro la veracità, la lealtà e la buona-fede, si deve supporre ed attivare un ordinamento equo, libero, sicuro e forte, sotto pena d'essere defraudati del proposto intento.

La cosa è tale, che la Legislazione *dirigente* diviene efficace o inefficace a proporzione che la Legislazione *costituente* è più o meno buona, e più o meno praticata. Quando leggo o figuro un buon Codice civile, io posso pronosticare che farà buon frutto solo quando i poteri e gl' interessi non siano d'altronde contrariati. Se per mala sorte l'ordinamento sociale non è effettuato, a che vârrà l'opera della sapienza? *Le leggi son; ma chi pon mano ad esse?* dirò allora con Dante.

4.° *Objezione su la pratica del mezzo necessario alla civile integrità. Risposta remissiva.*

§ 2981. A questo passo taluno, memore delle incessanti declamazioni dei moralisti e dei politici contro i costumi dei popoli che dicono civili pe 'l possesso di scienze, arti e commercio, potrebbe oppormi ch'io suppongo e figuro una integrità ossia costumi veraci e leali bensì desiderabili, ma non ottenibili. Dunque tu, dir mi potrebbe, non mi dái che un sistema ipotetico. Tu vuoi l' integrità; ma ignori tu che lo stato di cultura è stato di corruzione? Gli esempj dell' integrità dove si riscontrano, fuorchè in un genere di vita povero e semplice? Tu dunque potrai bensì darmi una integrità *agreste*, ma non mai una integrità *urbana*. Invece nella innoltrata civiltà tu mi offrirai bensì costumi dolci; ma non ingenui, cordiali, veraci e leali. Tu dunque o devi cangiare di supposizione, o devi cangiare di teoría.

---

(1) Vedi sopra Parte II., Osservazioni preliminari, n.° II. (DG)

Digitized by Google

A questa objezione io mi riservo di rispondere largamente nella terza Parte di queste Instituzioni (1). Fratanto giovami proporre le seguenti questioni. Da che derivò la corruzione per lo addietro osservata presso i popoli più culti? Forse dai progressi loro, o non più tosto dal cattivo ordinamento sociale e politico? Quanto tempo è che nei migliori paesi dell'Europa sparì la schiavitù, che occupava tanta parte nelle popolazioni più celebrate per cultura? Quando mai l'agricultura, l'industria ed il commercio hanno potuto prendere vigore ed ampiezza? Quando il feudale e l'eccessivo clericale dominio territoriale, pecuniario, civile e politico ha egli ceduto il posto al vero vivere civile, voluto dalla natura, supposto dalle leggi, comandato dalla religione? Quando mai lo stato della moderna civiltà (contuttochè appena incominciato) o esistette, o fu almeno sospettato dagli antichi? È vero o no che l'ordinamento sociale, espresso nel n.° II. delle Osservazioni preliminari, è eseguibile? È vero e no ch'esso naturalmente apporta, come l'esperienza lo comprovò, un miglioramento di costumi? È vero o no che la civiltà, non pervertita dalle sbrigliate amministrazioni, cementa di più in più la reciproca utilità, e assoggetta ad una folla di vincoli morali gli uomini conviventi? Ciò basti per dar pegno ch'io non ragiono su 'l sogno di un uomo dabbene.

IV. Dell'intervento dell'autorità religiosa onde promovere l'integrità. Esame d'una sentenza di alcuni teologi catolici su le promesse estorte.

1.° *Come la religione contribuisca all'integrità sociale.*

§ 2982. Fra i mezzi eminenti che cooperano a mantenere la civile integrità esiste certamente la religione, ossia meglio la sanzione religiosa contro la menzogna, la perfidia, la mala-fede e la durezza. Queste sanzioni tanto più si debbono far valere con discernimento, quanto maggiori sono le violazioni che nel corso ordinario della vita sfuggono alle animadversioni della giustizia umana. Ma per ottenere questa cooperazione della religione è necessario che la morale Teologia intenda quali siano i veri dogmi del naturale Diritto, i quali non solamente non possono mai essere in contradizione con la vera religione, ma anzi portano con sè la sanzione divina tutte le volte che sono dimostrati giusti e necessarj.

---

(1) La quale, come altrove si disse, non fu dettata dall'Autore. (DG)

Digitized by Google

Lo stato veramente sociale è eminentemente di ragione divina, per ciò stesso ch' egli è di ordinazione naturale necessaria. Dunque la religione, che sanziona quest' ordine, è fatta per la società, e non la società per la religione. *Sabbatum propter hominem factum est, non homo propter sabbatum.* Dunque tutte le induzioni di ragione della morale Teología dovranno essere concordi all'ordine morale di ragione di questa società; altrimenti non si potranno e non si dovranno mai riguardare come sanzionate dalla religione, ma come sentenze umane puramente private, le quali dovranno essere proscritte tutte le volte che ripugnano al buon ordine civile e politico (1).

---

(1) La religione (ed è inutile avvertire che qui si parla dall'Autore e da me della religione cristiana-catolica) sanzionando l'ordine sociale, come cosa voluta da Dio, non solamente lo rende più rispettabile, ma presta eziandío i mezzi più potenti al conseguimento del bene dell'uomo, non solo per la vita futura, ma anche nella vita presente in società. In questo senso la religione è fatta per la società. Viceversa la religione essendo nell'oggetto, nella fonte e nel fine ultimo tutta cosa sopranaturale, e positivamente divina, non ha *bisogno* della società perchè la sanzioni, e le presti i mezzi al conseguimento del fine suo. Ed è in questo senso che si dice non essere la società fatta per la religione.

La divina sentenza che si legge in san Marco, Cap. II. *v.* 27., sebene in quel luogo venga letteralmente applicata al riposo del sabbato, pure molto opportunamente viene qui riportata dall' Autore.

Il cánone fondamentale che l'Autore vuol trarre da questa dottrina si è, che siccome la società è impossibile senza l' osservanza della giustizia, e la costante prevalenza del diritto su la forza; così non possono esistere delle regole di morale che sovvertano l'ordine della giustizia tra uomo e uomo, facendo in qualunque modo prevalere la ingiustizia e la forza invece del diritto; e quindi coloro i quali volessero stabilire dei doveri morali di cotal sorta, pretenderebbero che la religione sanzionasse la società, e promovesse il bene dell' uomo in società, distruggendo la prima condizione della società e del benessere umano, qual è la giustizia.

Tale principio mi pare incontrovertibile.

Spiegato così il vero senso della proposizione, che la religione è fatta per la società, e non la società per la religione, è d' uopo ancora prevenire le conseguenze che talvolta se ne dedussero con assai poca logica, e con aperta contradizione all'indole della religione. Da questo principio, nel suo giusto aspetto certissimo, si volle inferire che la religione debba essere interamente, o almeno in molte cose, dipendente dalla potestà civile, al pari di tutti gli altri mezzi di cui la società si vale pe' suoi fini. Senza entrare qui nella discussione dei limiti delle due potestà, è d' uopo osservare che la religione vuol essere considerata nel suo *oggetto*, nella sua *fonte* e nel suo *fine* relativamente all'uomo.

Per l'*oggetto* ch' è Dio e l'onore a lui dovuto, e per la *fonte* ch' è la parola di Dio, la religione è così assoluta, così distinta da ogni altra instituzione, così al di sopra di ogni rapporto umano, che forma un ordine di cose tanto superiore alle relazioni umane, quanto il divino, il sopranaturale è al di sopra del naturale.

Il *fine* poi, considerato rispetto all'uomo, comprende il suo bene presente, e molto più quello della vita futura. Posto mente a ciò, è facile vedere come e per l'oggetto, e per la fonte, e pe 'l fine ultimo, la società religiosa sia affatto distinta dalla civile; com' essa abbia fini, mezzi, origine, indole, tutto insomma diverso dalla società civile; e quindi costituisca una vera società indipendente affatto dalla civile in ciò che spetta direttamente e indirettamente all'ordine delle cose spirituali.

Digitized by Google

2.° Estremi viziosi da evitarsi nelle dottrine teologiche.

§ 2983. La morale religiosa creduta dal popolo in sostanza si risolve in quella che loro viene insegnata dai ministri del culto. Questi poi l'apprendono dai libri dei teologi (1); talchè la prima fonte mediata dell'istruzione morale sta in questi scritti. Ora qui dobbiamo, avanti ogni cosa, osservare che la morale Teologia incontra due estremi, dai quali si deve guardare in punto di lealtà, e nei quali per mala sorte alcuni teologi sono caduti. Il primo è quello di rendere la religione oppressiva, o spogliativa della naturale proprietà di qualunque genere; il secondo è quello di renderla serva della corruzione, ad oggetto di far servire i credenti all'avarizia e all'ambizione altrui. Co 'l primo mezzo si moltiplicano gli scelerati; co 'l secondo i disoluti: con entrambi poi si fa perdere la religione. In primo luogo gl' insegnamenti esposti a nome di lei al popolo tutto si veggono variabili: la qual cosa ripugna al titolo della sua autorità. I sapienti antichi odiarono questa variabilità, come la peste e la ruina dell' impero della religione. In secondo luogo presso gli uomini illuminati ambi questi estremi divengono assurdi: il primo per l'oppressione e lo spoglio contro natura; il secondo poi per la corruzione e la servilità respinte da ogni coscienza integra e generosa. Richiamare adunque la morale di molti teologi dentro i suoi giusti

---

Che se diciamo la religione essere fatta per la società, sarebbe assurdo il conchiudere che la società possa praticare rispetto alla religione degli atti che siano contrarj alla sua indole, che rendano difficile l'opera sua immediata per condurre l'uomo alla mèta. Ciò sarebbe quanto dire, che siccome la religione, in forza appunto del complesso de' suoi caratteri e delle sue direzioni, è il mezzo più efficace pe 'l bene dell' uomo; così la società sia autorizzata a distruggere i caratteri, ad impedire l'uso libero degli ajuti della religione pe 'l bene della società; a fare che la religione, di divina che è, si facesse umana, di sopranaturale naturale, d' indipendente dipendente; volendo pure che la religione così deformata, o impedita nel suo esercizio, produca alla società i beni che sono la conseguenza della religione, qual è veramente, non quale si pretenderebbe ridurla.

In somma, lo stesso principio con cui si dimostra la religione essere fatta per la società, serve a provare che la società deve promovere la pratica della religione, procurarne la difusione, l'incremento, la gloria; ma che non può arrogarsi alcun impero su le cose religiose: altrimenti la società pretenderebbe distruggere o avvilire la causa, lasciando sussistere l'effetto, anzi a motivo dello stesso effetto; e io non so quale altro assurdo possa essere maggiore di questo. Strana contradizione! La religione, si confessa, opera i più grandi beneficj a prò della società, ed è quindi il mezzo principalissimo pe' i fini della società: dunque (si dice) la società, quanto è da lei, snaturi il mezzo, perchè non può farne senza; cioè distrugga o deformi l' indole della causa, perchè ne trae immensi beneficj! E questo si chiama da alcuni ragionare senza pregiudizj! (DG)

(1) Mediatamente dai libri dei teologi, e immediatamente dai libri divini. (DG)

Digitized by Google

confini, è il servigio più utile che si possa rendere alla causa stessa della religione. Questo richiamo non può certamente partire dai banchi delle scuole. Quanto alla morale versatile e di corruzione, pare che già da parecchi anni, almeno in certi paesi, il senso morale, e perfino la decenza d'una sempré crescente civiltà, abbia già manifestata la sua esecrazione. Il mondo sa che con certi casisti noi dovremmo arrossire perfino al cospetto dei Musulmani e dei Gentili; e ciò tanto più, quanto fu più clamorosa la persecuzione dei difensori della sana morale.

3.° *Tesi teologica circa le promesse estorte per ingiusto timore* (1).

§ 2984. Venendo agli atti volontarj, faremo osservare che molti teologi rigoristi avendosi voluto arrogare la scienza del Diritto naturale, invece di attenersi alla sola morale dei sacri libri, hanno pronunciata una sentenza favorevole ai violenti, e spogliativa dei probi.

Questa riguarda le promesse ESTORTE per ingiusto timore, le quali si pretese di *rendere obligatorie*. Per comune sentenza, dice l'Antoine nella sua *Teologia morale*, la promessa estorta per timore in Diritto naturale è valida. Dopo poi la vuole irretrattabile, quando siasi aggiunto il giuramento promissorio, comunque estorto. Il vulgo, che avverte all'autore, e non alla dottrina, non distingue se parli per sentimento privato, ovvero come espositore di dogmi rivelati.

In primo luogo dunque domando all'Antoine: O voi mi volete parlare come teologo, o come filosofo. Se mi parlate come teologo, dovete mostrarmi la fonte teologica della vostra dottrina, allegandomi o le Sante Scritture, o autorità riconosciute come definitive. Se poi mi parlate come filosofo, voi dovete addurmi argomenti convincenti, e tanto più convincenti, quanto più imponenti sono le leggi civili di tutti i secoli, che militano contro di voi. Orsù, dove sono le autorità sacre che autorizzano la vostra sentenza? Voi non le producete nè punto nè poco, e vi valete soltanto di una causale scolastica, cui per ora non amo di esaminare. Dunque che cosa resta? Che in qualità di teologo cristiano la vostra sentenza non ha verun appoggio.

4.° *Dottrina opposta, sana e dimostrata, di Hook.*

§ 2985. Vorreste forse farmi valere il vostro titolo di Dottore in Teologia? Comunque rispettabile possa essere, egli non istarà al di sopra

(1) Si veggano le mie Osservazioni in fine del Volume, che si riferiscono a questi paragrafi (2984 a 2987), e al § 336 dell'*Introduzione al Diritto publico*, richiamato dall'Autore in fine del seguente § 2987. (DG)

di quello d'altro Dottore e Professore della Sorbona; e però se voi sostenete il *sì*, e l'altro il *no*, la vostra autorità diventa zero. Or bene, sapiate che questi è Hook, Dottore e Professore in Teologia nella Sorbona di Parigi, il quale, lungi dal ratificare la vostra sentenza, per lo contrario concorda con le leggi e con le dottrine civili riconosciute ed accettate. « A quei patti (egli dice), ai quali taluno fu violentato, non » si deve esecuzione. Il *timore* può impedire il consenso volontario ne» cessario a convalidare i patti. » E quì dopo diverse spiegazioni soggiunge: *Sin autem nulla juris specie vis scelerata ad pacta extorquenda intentetur,* PACTA NIHIL VALENT. *Vi istiusmodi adhibita omnia hominum jura abdicantur. Omnia quae ex lege naturali, aut hominum aequitate poterant a quopiam flagitari repudiantur. Qui istiusmodi vim adhibet, se generis humani hostem profitetur, nullaque juris societate devinctum.* Quì, come vedete, l'autore pronuncia in linea di Morale e di naturale Diritto l'assoluta nullità della promessa estorta da timore, impugnando la causale scolastica da voi addotta.

5.° *Della forza giuridica del giuramento.*

§ 2986. Quanto poi all'aggiunta del giuramento, più sotto spiega la sua sentenza co 'l seguente passo: « Quantunque il giuramento possa » essere contenuto nello stesso discorso, esprimente » una *promessa* o » una *testimonianza*, ciò non ostante il giuramento è cosa diversa dal » patto o dalla narrazione, perchè esso non è che chiamar Dio in testi» monio, e vindice in caso che *operassimo contro il nostro dovere.* » Per la qual cosa è manifesto che *co 'l giuramento i doveri degli uo» mini non vengono in conto alcuno cangiati.* Dunque quanto all'og» getto non si costituisce una nuova obligazione; dunque *una promessa* » o *un patto per giusta causa irrito non viene convalidato.* Egual» mente non viene esclusa veruna giusta eccezione, nè i patti condi» zionali si convertono in assoluti. Parimente non può diventar valido » ciò che fu operato contro l'*altrui perfetto diritto*, o su la cosa altrui » commessa alla nostra fede. »

6.° *Nullità assoluta di una promessa giurata estorta per timore ingiusto.*

§ 2987. Uniti questi passi, che cosa ne risulta? Un patto per giusta causa irrito non viene convalidato con giuramento. Ma così è, che il patto estorto per ingiusto timore è irrito per giusta causa, come sopra fu provato. Dunque il patto estorto per timore ingiusto non viene con-

Digitized by Google

validato co 'l giuramento. Posto questo confronto, è vero o no che Hook è in perfetta opposizione con voi? Ciò che poi decide si è, che come autore di Diritto naturale e divino adduce argomenti convincenti, che mi dispensano da ulteriore dimostrazione. Chi però ne esigesse una estesa vegga l' *Introduzione al Diritto publico universale*, § 336, alla quale pienamente mi rimetto.

V. Principj direttivi su l'uso del giuramento in relazione agli officj civili.

1.° *Requisiti di fatto del giuramento. Sue spécie.*

§ 2988. Gli scrittori tanto di Diritto naturale, quanto di Teologia morale, convengono in alcune massime circa il giuramento negli atti interessanti il civile commercio, alle quali la buona Filosofía e la savia Politica debbono applaudire.

Che cosa è giuramento? Essi lo definiscono = un atto religioso, co 'l quale viene chiamato Dio in testimonio o giudice, per confermare la fede di un nostro atto volontario. = Il valor sociale di quest' atto consiste propriamente nella guarentigia che ci viene prestata della veracità e lealtà altrui in vista del timore presunto, in chi giura, di un Dio che vede l'animo, e che può punire il mentitore e lo sleale. Dunque il giuramento trae la sua forza civile dalla *credenza* che Dio voglia certamente punire gravemente la menzogna o la perfidia su l'affare particolare di cui si tratta. Se dunque taluno non abbia questa credenza, la forza civile del giuramento svanisce. Parimente posta anche la detta credenza, se colui che giura si lusinga di poter essere slegato dalla giurata promessa, o assolto dallo spergiuro, la forza civile del giuramento viene affievolita (1). Finalmente se colui che giura nutre l'opinione di

---

(1) Non bisogna intendere questa proposizione nel senso, che per ottenere la forza civile del giuramento, cotanto importante nelle relazioni sociali, si debba negare a qualsivoglia autorità il potere di sciogliere il vincolo nascente dal giuramento promissorio, o assolvere dalla colpa, a vero dire gravissima, dello spergiuro: ciò sarebbe affatto opposto ai dogmi cattolici su la potestà della Chiesa e su la remissione dei peccati.

Ed è perciò da notare, che quegli il quale nel prestare un giuramento crede fermamente questi dogmi, deve di necessità aver pure presenti tutte le dottrine che vi si legano intorno alle condizioni e disposizioni necessarie per ottenere lo scioglimento da un vincolo così sacro, o la remissione dello spergiuro; e queste idée non possono che accrescere la persuasione della suprema importanza di un atto così solenne. — La ignoranza delle cose religiose e la malvagità dell'uomo possono sole trarre da quei dogmi un motivo per conter poco il giuramento. Ma chi pensa in questa guisa mostra chiaro come in lui manchino le condizioni necessarie onde ottenere lo scioglimento della giurata promessa,

Digitized by Google

non giurare validamente se non con certe forme, con certe parole, o co 'l riferirsi a certi oggetti, è per sè chiaro ch'egli non giudicherà mai d'impegnare la sua fede sotto l'impero della Divinità; e però il giuramento diverrà realmente frustraneo. Quì non si può disputare s'egli pensi bene o male. Quì si tratta soltanto di valersi d'una credenza di taluno per impegnare la di lui veracità e lealtà. Quì dunque convien cedere ed obedire all'impero comunque capriccioso dell'opinione, onde ottenerne l'effetto.

Soddisfatta l'opinione rispetto alla Divinità vindice dello spergiuro, si deve avvertire in massima generale, che nel dare o rispettivamente prestare il giuramento si verificano tutte le circostanze di fatto proprie delle *convenzioni*, delle quali si parlerà a suo luogo; talchè in linea di fatto taluno avrà o non avrà giurato a norma dell'*identità* o *diversità* dell'oggetto fra due inteso, prescindendo per ora dalla spontaneità.

Quante specie di giuramento soglionsi annoverare? Due: la prima appellasi *giuramento promissorio;* la seconda *assertorio.* Co 'l primo si avvalora la fede d'una promessa; co 'l secondo quella di un'attestazione. Con la prima si assicura un'aspettativa; con la seconda la credenza nella veracità dell'attestante. L'uno e l'altro possono essere o *facoltativi* o *comandati*, vale a dire o prestati per un atto di puro nostro arbitrio, o imposti da un'autorità competente. Quì però debbo osservare, che le qualità e le distinzioni allegate finora sono comuni a qualunque giuramento di puro fatto, e non di diritto. Ciò che deve decidere si è il diritto.

2.° *Requisiti di Diritto del giuramento.*

§ 2989. Quali dunque sono i requisiti di diritto del giuramento? — Osservo che il giuramento è atto *volontario* umano. Esso dunque in primo luogo dee versare pe 'l suo *oggetto* su cosa non vietata dalla legge, e però non può versare su cosa criminosa; altrimenti è per sè nullo, anzi empio e sacrilego, perchè fatto sussidiario al delitto. In secondo luogo poi dev'essere pe 'l suo *modo* fatto con piena intelligenza del tenore dell'atto e delle sue conseguenze, e con piena deliberazione ossia libertà di volontà; altrimenti è nullo, come surretto o estorto, e perciò

---

e la remissione dello spergiuro. — Il giuramento conserva sempre tutta l'efficacia propria della sua natura, la quale non può contradire a verun dogma; chè anzi ne viene rafforzata.

È dunque evidente che la proposizione dell'Autore si riferisce soltanto all'abuso che i malvagi possono fare, come di tante altre cose santissime, così ancora dei dogmi cattolici relativi al giuramento. (DG)

Digitized by Google

anche empio (1), perchè fatto strumento di frode o soperchieria. In terzo luogo non dev'essere ritorto ad indebita nostra perdizione; altrimenti diviene ingiurioso e tirannico.

Da ciò viene, che il giuramento VALIDO, ossia legitimo, si può definire = un atto tutto personale e religioso, fatto con piena intelligenza e libertà, co 'l quale taluno invoca la sanzione divina contro di sè in caso di menzogna o di perfidia, onde avvalorare la veracità d'una dovuta attestazione, o la sincerità d'una obligatoria promessa. = Mancando un solo di questi requisiti, il giuramento è essenzialmente nullo, e dev'essere dichiarato tale. Nell'invocare la sanzione divina consiste propriamente l'*essenza* del giuramento, come già osservò Plutarco; nella credenza poi di questa sanzione consiste tutta la di lui *forza morale*. Ma la credenza di questa sanzione involge il supposto che Dio *approvi* l'atto per cui lo invochiamo. Ma siccome Dio non parla, così la *presunzione* della di lui approvazione non può essere tratta che dalla giustizia morale dell'atto giurato.

3.° *Uso civile del giuramento. Suo principio.*

§ 2990. Come dev'essere usato e amministrato il giuramento? Ecco una questione su la quale benchè si convenga nella massima, pure è stato stranamente abusato nella pratica. « Non abusare (si è detto) del » giuramento per cose frivole; non usarne con forme imprecative di » terrestri calamità a te o a' tuoi cari; non usarne in cose nelle quali si » oppone un prepotente e naturale contrario interesse, il quale farà sì » che gli spergiuri soli trionferanno. » Ma non si è aggiunto un altro precetto: Non dare co 'l giuramento un'azione che può essere spogliativa dei diritti altrui. Esempj di questo genere ne abbiamo nella Giurisprudenza inglese. Un truffatore si presenta in giudizio, esponendo e giurando a dirittura contro di te per la cosa stessa per cui no 'l prevenisti con l'accusa tua: se tu non hai la prova dello spergiuro suo, tu sei condannato. Ottimo mezzo per ispogliare tutti quelli che ignorano la regola della prevenzione, o che non sono solleciti o inesorabili nell'usarla.

Quì io non debbo anticipare le disquisizioni riguardanti l'amministrazione della giustizia, e però mi astengo da qualunque dettame par-

---

(1) Empio dal lato di chi ingiustamente lo esige, non già dal canto di chi violentato lo presta, purchè cada su cosa per sè lecita. Veggansi le mie Osservazioni in fine del presente Volume. (DG)

ticolare. Dico dunque in generale, = che per ben usare del giuramento e conservarne l'opinione, esso non dev'essere autorizzato che per quegli atti, le condizioni dei quali non siano *disputabili*, o soggette ad *eccezioni* o *deroghe* per il loro adempimento. =

4.° *Uso del giuramento promissorio.*

§ 2991. Nelle promesse io ammetto il giuramento per un officio di magistrato, di amministratore, di tutore, o simili; ma io lo escludo da quegli atti contrattuali privati, ai quali si usa di apporlo. In primo luogo i contraenti molte volte sono costretti da una calamitosa necessità a condizioni onerose, le quali giustamente portano una rescissione; talvolta interviene frode, imprudenza, o sopravengono circostanze impedienti od inopinate all'esecuzione; talvolta finalmente i Notaj si fanno lecito d'inserire clausole e frasi anche d'uso, ma non convenienti alla volontà di chi promise, e delle quali non conobbero la forza, ec. ec. Voi mi direte che le giuste eccezioni non vengono escluse dal giuramento. Sia pur vero tutto questo; ma siete voi sicuro che questa sentenza sia tenuta dai direttori di coscienza? Siete poi sicuro che le parti siano di coscienza così ferma ed illuminata da limitare il giuramento entro i dovuti suoi confini (1)?

§ 2992. La prudenza e la ragione esigono di non porre la religione in conflitto con interessi, ai quali gli uomini sono lusingati di poter soddisfare impunemente. Dall'altra parte poi conviene guardarsi dall'angustiare le timorate coscienze contro la libertà legitima delle loro proprietà. Certamente la religione deve avvalorare la lealtà; ma la legge non deve far agire il giuramento fuorchè nei casi certi, e con la più grande riserva o solennità. La taccia di spergiuro deve cadere su chi certamente e senza dubio la meritò. Ora nelle private contrattazioni questo titolo può essere controverso. Dunque con la scorta materiale d'un atto giurato non dev'essere permesso di aggravare veruno della taccia di spergiuro. Dunque i giuramenti annessi agli atti privati non debbono valere più che le promesse medesime al cospetto dei Tribunali, nè la loro infrazione deve portare veruna civile responsabilità. In breve, essi debbono essere considerati come non apposti.

(1) Intorno a ciò veggansi le mie Osservazioni in fine del Volume. (DG)

Digitized by Google

5.° *In quali casi e per quali modi debbasi applicare la taccia di spergiuro per fede violata.*

§ 2993. La taccia di spergiuro deve cadere su coloro che d'altronde vengono dall'opinione publica infamati per aver tradita la fede che necessariamente convenne riporre in loro. Allorchè un Duce assume il comando di un esercito, prometta e giuri con la maggiore solennità nel tempio del Dio degli eserciti, e avanti al popolo congregato e scosso dalla pompa del culto, di amministrare la guerra con fedeltà e con zelo: sia infame e spergiuro, se manca. Così un Giudice, dopo aver promesso e solennemente giurato di amministrare la giustizia, se la vende all'oro o al favore, sia infame e spergiuro. Lo stesso dicasi d'un tutore, d'un curatore, d'un amministratore fraudolento, d'un perito mentitore, i quali esercitando ministeri di confidenza, debbono promettere e giurare di agire senza frode; e però riescono infami e spergiuri, se contravengono. Un negoziante che apre un commercio, e notifichi le sue oblatorie, giuri e prometta di traficare senza frode; e sia infame e spergiuro, se dolosamente fallisce. I patrocinatori, i medici promettano e giurino di serbare il segreto, di non colludere, di non prevaricare; altrimenti siano infami e spergiuri. A questi ed altri casi simili, nei quali la fede viene impegnata da taluno, sia riserbato il giuramento promissorio; e il giudizio di spergiuro sia pronunziato con cognizione di causa, ed irrogata la nota d'infamia e di spergiuro a coloro contro i quali l'opinione suole naturalmente applicarla. Così l'infamia e l'esecrazione civile e religiosa cadendo su lo stesso punto, agiranno con forza unita, e daranno cauzione per quanto possono contro la menzogna, la perfidia e la corruzione. Vano, inutile o nocivo partito sarebbe quello di uscire da questi limiti, come ognuno sa, e fu da altri dimostrato.

6.° *Uso del giuramento assertorio.*

§ 2994. Lo stesso si deve dire del *giuramento assertorio*. Un giurato certificato privato non dev'essere riconosciuto come un'attestazione giurata avanti un Tribunale, o come degna di maggior fede di un certificato non giurato; anzi tali atti giurati debbono essere proibiti, come contrarj al buon sistema probatorio. Ognuno conosce quanto negli affari contenziosi sia attivo l'interesse dei contendenti, sia a soffocare, sia ad oscurare, sia ad intralciare la cognizione della verità. La manifestazione della verità da esigersi dai testimonj devesi, per quanto si può, conservare libera, intiera, e non prevenuta. Dunque il permettere che una

Digitized by Google

delle parti prevenga per privata autorità e impegni la coscienza di un testimonio con giuramento, egli è lo stesso che autorizzare un ostacolo contro la libera manifestazione di questa verità. Per la qual cosa il *giuramento assertorio* dev' essere riservato soltanto all'autorità giudiziaria, e dev' essere vietato di produrre o di accettare deposizioni private giurate per tutti gli affari che possano cadere in contesa sia civile, sia criminale. Con ciò si guarentisce la proprietà personale, e l'amministrazione del giuramento vien fatta con discernimento e con prudenza.

VI. Dell'azione combinata della religione e dell'onore nei progressi dell' incivilimento a prò della veracità e della lealtà.

1.° *Azione dell'opinione considerata nelle differenti età.*

§ 2995. La menzogna e la perfidia sono le divise dei ladri e degli schiavi, malgrado che vengano coperte d'oro e di gemme. Questo è decreto solenne ed inevitabile di quell'opinione, la quale pronuncia i suoi sindacati tanto su i notabili, quanto su i plebei. E se in un secolo, nel quale la civiltà era male sviluppata, la voce publica non pronunciò gli anatemi dell'infamia, questi vengono lanciati in secoli posteriori; talchè la fama storica più che tutte le altre deve soggiacere all'impero della civiltà.

2.° *Azione crescente e contemporanea dell'onore e della religione. Loro alleanza morale.*

§ 2996. L'onore è una religione, la cui influenza cresce a pari passo con l'incivilimento di un popolo. Egli ha un tribunale, le cui sentenze acquistano tanto più di rettitudine e di possanza, quanto più un popolo va acquistando di moralità. Ma nello stesso tempo l'autorità invisibile del Cielo, dopo avere per lungo tempo agito co' i riti e con le pratiche esteriori (1), passa di più in più ad impossessarsi dell'uomo interiore, e a maneggiarne più immediatamente le suste; talchè la coscienza viene condotta più co 'l convincimento morale, che co 'l timore delle sanzioni invisibili. Così l'onore e la religione si dánno mano, per dominare d'accordo su la coscienza degli uomini, governarli con un magistero appropriato alla dignità della loro natura, e collocarli e mantenerli nel trono della vera moralità.

---

(1) Come appunto nella Legge mosaica. (DG)

Digitized by Google

3.° *Certezza di quest' azione e de' suoi effetti.*

§ 2997. Questa specie di educazione viene e verrà operata in una maniera bensì lenta, ma però irresistibile, dalla forza stessa dell' incivilimento, cioè dal perfezionamento economico, morale e politico; di modo che la veracità, la lealtà e la cordialità, in breve la integrità morale formerà il caratteristico distintivo delle popolazioni incivilite. Questo pronostico non può fallire, a meno che non fallisca l' incivilimento medesimo, sospinto dalla forza irresistibile del tempo. I tre rami di perfezionamento sopra annoverati costituiscono l'*essenza* stessa dell' incivilimento. O egli non esiste, e non progredisce; o egli deve apportare l'*integrità*.

4.° *Conseguente azione delle sanzioni politiche.*

§ 2998. Quale sarà la conseguenza di questa posizione? Che la sanzione politica delle leggi positive, coadjuvata dall' azione intima e segreta dell'onore e della religione, amministrata secondo i suoi veri dettami, agirà con quell'estensione, con quella possanza e con quella facilità, per cui il suo ministero sarà più d' istruzione che di coazione, più di direzione che di comando. Questo pronostico per altro non si potrà verificare, se Dio non sarà con noi; ossia se non avremo nella natura umana una disposizione, per la quale si vegga una ingenita tendenza all' ordine bramato, la quale, ajutata da felici posizioni esterne e dall' azione del tempo, ci riprometta l' *integrità* nel maggior numero di una popolazione. Quanto alla veracità, abbiamo veduto essere originaria e naturale; ma quanto alla lealtà ed alla cordialità, e quindi al rispetto positivo dei diritti altrui ed ai soccorsi doverosi, non abbiamo ancora verificato se dalla natura siaci presentata *cauzione* alcuna, di modo che possa l'uomo, co' i mezzi che stanno in sua mano, farla valere sia con rimovere gli ostacoli posti da lui, sia con aggiungere stimoli ed ajuti dipendenti da lui. Ora vediamolo.

VII. Quali siano le cognizioni su le quali altri può avere diritto di ottenere da noi la veracità.

1.° *Storia, scienze ed arti.*

§ 2999. Fissato il principio della veracità obligata alle cognizioni su le quali altri ha diritto, resta a vedere quali siano sì fatte cognizioni, e quindi quale sia l'uso del linguaggio relativo. — Come la moneta serve

Digitized by Google

alla proprietà reale, così il linguaggio serve alla (*proprietà*) morale. E come gravissimo delitto contro il commercio publico si è fabricare e spendere scientemente la falsa moneta; così è gravissimo delitto contro la convivenza sociale fabricare e spendere, nelle cose interessanti, relazioni menzognere. Dico *nelle cose interessanti;* e con ciò voglio indicare tutte le cose, su le quali sì il privato che il Publico *hanno diritto* di esigere la veracità. La comune dei maestri suole limitare la sua attenzione alle contrattazioni mercantili e alle attestazioni giudiziali; ma la ragione sociale si deve forse restringere a questi soli atti? Non ci ricordiamo più che il vero potere sociale riposa su le cognizioni acquistate, trasmesse e conservate dalle viventi generazioni? Come havvi una continuità *economica* di Diritto naturale necessario, così havvi una continuità *notificativa* di Diritto naturale necessario. La STORIA, le SCIENZE E le ARTI formano gli oggetti di questa specie di proprietà. Quì la storia abbraccia la notificazione non solamente degli atti di un popolo, ma di quelli eziandio dei privati. Uno strumento di acquisto e un testamento entrano in questa storia.

2.° *Veracità su le diverse circostanze determinanti i patti.*

§ 3000. La *veracità* è necessaria in tutti questi oggetti, perocchè essi sono necessarj alla vita sociale. Ma come necessarj alla vita sociale, dànno diritto ed azione alle persone cui interessano, ed a norma delle rispettive competenze. Ora se parliamo dei contratti, ne' quali si tratta di manifestare il consenso, è chiaro che volendo ognuno una *data* qualità, e non un' altra, tanto il tacere quanto il fingere nelle cose determinanti il consenso renderanno il contratto vizioso, sia perchè non vi concorrerà l'assenso nostro, sia perchè ci verrà recato un danno da noi non voluto. Ma se parliamo delle altre cognizioni, il principio di obligare alla veracità per diritto di natura sociale non balza agli occhi in una guisa così manifesta, come negli affari contrattuali ordinarj.

3.° *Della veracità storica. Sua sanzione.*

§ 3001. Certamente in una relazione ultronea e facoltativa di un fatto publico non troviamo chi possa costringerci alla veracità. Noi non abbiamo stabilimento veruno su questo punto, nè potremmo formarne oggetto di giudiziale ispezione. E che perciò? Forsechè allo storico sarà lecito il mentire? Esistono doveri sociali, i quali se mancano di sanzione positiva civile, soggiaciono almeno a quella dell' opinione, e di una integra coscienza morale e religiosa, sempre certa e sempre inevi-

Digitized by Google

tabile. Uno storico menzognero verrà sempre riguardato come un birbante, tanto che sia venduto ad un partito, ad una setta, ad un potente; tanto che agisca per odio, per vendetta, o per altro motivo personale.

4.° *Della veracità nell'addottrinamento.*

§ 3002. Passando alle scienze e alle arti, se niuno ti può comandare di professare o l'una o l'altra, o di adottare più tosto l'una che l'altra opinione o maniera; ciò non ostante, se tu sia domandato ad insegnare, sarai sempre obligato verso chi tu prometti d'insegnargli la scienza o l'arte, di mostrargliela intiera, e tal quale la reputi vera. Senza di ciò tu non presteresti la cosa promessa e da altri voluta, ma defrauderesti colui al quale o con prezzo o senza prezzo promettesti d'insegnare la cosa domandata. La cognizione richiesta diviene allora oggetto commerciale, come tutte le altre cose godevoli; e se non si può determinare a peso e a misura, si determina però secondo i limiti comunemente conosciuti al pari delle altre cose commerciabili. Come dunque non puoi dare oro o argento falso per vero; così non puoi insegnare ciò che ti par falso come se fosse vero, o una parte come se fosse il tutto (1).

5.° *Criminosità infame dell'addottrinamento menzognero.*

§ 3003. Per la qual cosa non è mai lecito, per servire a sette, a partiti o a potenti, di smentire la tua coscienza, nè mutilare la tua istruzione. Tu dunque o devi professare tutto il vero, o lasciar d'insegnare. Ma che cosa per lo più accade sotto l'iniquo predominio politico o religioso? Un uomo celebre disse che se la peste dispensasse pensioni e decorazioni, la peste avrebbe cortigiani e panegiristi. Egli poteva soggiungere, che avrebbe anche institutori e maestri, i quali benchè pagati per consegnare discipline sane ed utili, pure con pienissima mala-fede consegnano agli allievi discipline perniciose o inutili. Con questo mercimonio di menzogne, reso privativo dalla confisca del diritto d'istruire in qualunque ramo la gioventù, e dalle arbitrarie dogane dei pensieri

---

(1) Che se l'insegnamento si riferisca a quelle scienze, nelle quali si dánno dei principj e delle dottrine assolutamente vere, e che non lasciano la facoltà di opinare in contrario, come avviene in certi argomenti spettanti alle scienze morali; l'istruttore non ha solamente il dovere d'insegnare ciò che gli par vero, ma ciò ch'è intrinsecamente vero. Se insegni in tali materie l'opinione da lui adottata, e tenuta erroneamente per vera, egli non è più *istruttore*, ma sì *corruttore;* e quindi manca al dovere della veracità, perchè insegna come vero ciò che non lo è. — Tanto più si deve dir questo della istruzione religiosa. (DG)

Digitized by Google

umani, che cosa credono costoro di aver guadagnato fuorchè una poca moneta con infinita infamia? Il rispetto alla potenza non li può scusare nè avanti a Dio, nè avanti agli uomini; perocchè niuno li obliga a tradire la verità conosciuta, e a defraudare le famiglie del diritto di acquistare le sane ed intiere cognizioni. Se temono d'insegnare i sani principj, lascino d'istruire contro coscienza, e di rubare a man salva un denaro che, ricevuto, li pone al di sotto delle stesse spie prezzolate. Costoro non solo mentiscono, ma corrompono e defraudano, e però si fanno rei di più infamanti delitti ad un solo tratto. Un celebre Professore di Teologia del passato secolo annoverò fra le criminose menzogne anche la falsa od incompleta istruzione consegnata nell'atto che interamente e con verità doveva essere trasmessa.

6.° *Empietà e graduale ruina dell'impero della menzogna.*

§ 3004. Se per lo contrario è vero il detto di Pitagora, che per due cose l'uomo s'accosta massimamente a Dio, cioè co 'l dir sempre il vero e co 'l far bene agli altri; si dovrà dire che niuna lo allontana di più quanto l'istruzione menzognera, con la quale non solo s'impugna la verità conosciuta, ma si assassina in altri la parte stessa più nobile, per la quale l'uomo dicesi fatto ad imagine di Dio, cioè l'intelligenza. Insegnare interamente e di buona-fede è un dovere morale, religioso e sociale; il suo contrario è delitto sotto tutti i rapporti. Con ciò non si toglie la libertà di opinare (1), ma solamente la libertà di mentire. Si parla di *pie frodi*. Forsechè Colui che disse *ego sum via*, VERITAS *et vita*, abbisogna di frodi? Forsechè Colui che disse che la sua associazione è fondata su basi, contro cui le porte dell'Inferno non prevaleranno, abbisogna di prendere ad imprestito da queste porte i suoi sostegni? La menzogna non appartiene forse interamente agli abissi? Perchè trattare la cosa divina come se fosse meno che umana, e anzi come se fosse diabolica? Co 'l nome di PIE FRODI non qualificate voi forse la religione come una grande menzogna? E se tale esser potesse, non rivelereste voi forse il più orribile segreto? A questi estremi si giunge sotto l'iniquo predominio politico e religioso. Ma s'egli è vero, come disse un gran genio, che tutto ciò ch'è falso è debole, e per lo contrario che la verità è la più forte delle cose; sarà pur vero che il putrido ammanto della menzogna, ogni dì più attenuato, dovrà lasciare finalmente

(1) S'intende benissimo nelle cose opinabili, cioè in quelle nelle quali non v'ha un vero assoluto da ammettersi. (DG)

Digitized by Google

allo scoperto la sua mostruosa ed inferma nudità, la quale, resa oggetto d'orrore e di ludibrio, illustrerà il trionfo della verità.

VIII. Prospetto unito delle forme e dei limiti della libertà negli affari civili in conseguenza della legge della socialità.

1.° *Qualità comune di fatto degli atti volontarj contemplati nella Ragione civile.*

§ 3005. Quale fu lo scopo principale delle ricerche di questo Capo? — Sapere quali siano gli atti volontarj umani, i quali possono cadere sotto la ispezione della civile protezione, sia per difendere, sia per dirigere, sia per soccorrere la personale proprietà nella sfera puramente civile. Prima di scendere a particolari, ognuno s'accorge che questa ricerca a primo tratto presentò due considerazioni. La prima riguarda la *natura propria e comune* degli atti volontarj contemplati; la seconda riguarda la *qualità* che viene loro impressa dall'azione della legge.

Se parliamo della NATURA PROPRIA E COMUNE, fu osservato che si assumono in considerazione non gli atti qualunque dell'uomo, ma gli atti soli fatti con intelligenza e libertà, e che diconsi *atti morali*, conosciuti nella scuola sotto il nome di ATTI UMANI. Questo carattere di fatto non solo è comune a tutti gli atti civili quì contemplati, ma comune eziandío a quelli che vengono considerati nella Ragione criminale.

2.° *Qualità legali degli atti volontarj contemplati nella Ragione civile.*

§ 3006. Se poi parliamo della loro QUALITÀ LEGALE, questi atti assumono i nomi generici di *proibiti*, di *liberi* e di *obligati*, secondochè i rapporti reali e necessarj della legge sociale esigono che vengano o vietati, o lasciati liberi, o assoggettati a vincolo. Quì dunque, come ognun vede, si spiega l'azione del poter publico su la proprietà personale negli affari civili, onde negativamente o positivamente restringere la proprietà personale di fatto dei cittadini nel loro reciproco commercio. Segnare i *limiti* di quest'azione, e rispettivamente dimostrare i *principj* di Ragione naturale necessaria, dirigenti il poter publico nel vietare, nel comandare, e nel lasciare senza sanzione politica positiva la pratica di questi atti, forma la prima cura che quì ci doveva occupare. Quali ne furono i risultati?

Digitized by Google

3.° Divisione di tutto il campo di questi atti in tre zone principali. Scala settemplice che ne nasce.

§ 3007. Noi abbiamo veduto che tutto il campo degli atti umani negli affari civili viene diviso in tre grandi zone, le quali nelle loro estremità si accostano con gradazioni finitime assegnabili. La prima di queste zone comprende gli *atti riprovati;* la seconda, che sta in mezzo, gli *atti liberi;* la terza gli *atti comandati*. Ognuna poi di queste zone si suddivide in altre, le quali si accostano alle suddivisioni della vicina: e però la zona degli *atti riprovati* si suddivide in *atti dolosi* ed in *colposi;* quella degli *atti liberi* in *tolerati*, *facoltativi*, e *dispensati da vincolo civile;* quella finalmente degli *atti comandati* negli *obligati per elezione* ed *obligati per comando assoluto.*

Possiamo dunque figurare un campo diviso in tre grandi zone, formanti in complesso una scala settemplice, a simiglianza dei sette colori prismatici. Ed a fine di giovare l'imaginazione e la memoria, voi potete figurare il grado centrale occupato dagli *atti* assolutamente *liberi* e *facoltativi*, tanto in linea di Politica, quanto in linea di Morale: ivi esiste la inviolabile libertà in tutta la sua purezza, che occupa il campo verde dello spettro luminoso. Salendo, voi incontrate gli *atti civilmente dispensati*, benchè *moralmente impegnati*, i quali vanno a confinare con la zona degli *atti obligati civilmente*, e si toccano con quelli che diconsi *consensuali.* Scendendo poi dal grado centrale, senza uscire dalla zona di mezzo, voi incontrate gli *atti civilmente tolerati*, i quali vanno a confinare con la zona dei *riprovati*, e si toccano con quelli che diconsi *colposi.*

4.° Aumento e guarentigia conseguente della civile libertà.

§ 3008. Con questa distribuzione, non fatta a capriccio, nè dettata dall'interesse privato dei governanti o dei privilegiati, ma dalle condizioni essenziali della legge della socialità, ossia dai termini del sociale contratto, voi avrete sotto gli occhi lo schema della civile libertà nell'esercizio degli affari civili, atteggiato in modo che i divieti ed i vincoli torneranno a profitto della libertà utile di ognuno, e della potenza stessa dello Stato. Effettuare questo schema è opera dei Codici e dei Regolamenti fatti a dovere: da essi veggonsi gli *atti obligati*, i *liberi* e i *proibiti.* La norma sta nel sociale contratto. La verità di quest'asserzione risulta dalla definizione stessa della legge di ordine, ossia de' suoi essenziali caratteri, paragonata con questa scala. Dall'ordinatamente

Digitized by Google

proibire e dall' ordinatamente obligare risulta appunto l'*effettuale esistenza* della vera ed utile umana libertà nel reciproco loro convivere. Di fatti è noto e spesso ripetuto, che dove ad ognuno fosse permesso di fare tutto ciò che vuole, niuno sarebbe realmente libero, attesochè con questa materiale libertà (che propriamente si deve appellare *licenza*) ognuno invaderebbe la proprietà del vicino. Per la qual cosa fu detto, che *dove tutti fossero materialmente liberi, niuno sarebbe realmente libero*. Per lo contrario dove tutti sono rispettosi verso i loro concittadini, e dove sono obligati soltanto civilmente negli offiej importanti, ivi esiste la maggior utile libertà per ognuno, e la maggiore possanza della legge e dello Stato.

Nel comporre per altro le leggi, fatta la separazione degli atti ingiuriosi, conviene in via di prima posizione supporre un atto libero per naturale presunzione. Ciò fatto, si deve domandare se esista una *ragione necessaria* di sottoporlo a vincolo, deducendo questa ragione dai rapporti necessarj della convivenza migliore per ognuno. Dimostrata l'affermativa, si deve domandare dei limiti e della durata di questo vincolo.

5.° *Parsimonia delle leggi accoppiata alla possanza massima delle medesime.*

§ 3009. Per questa sola maniera un Legislatore *può* e *deve* agire con la necessaria parsimonia nel riprovare e nel comandare, e quindi usare il dovuto rispetto alla libertà dei cittadini. Per questa maniera egli assicura quella possanza che si può desiderare, attesochè soddisfacendo alla libertà co 'l collegamento delle utilità, attribuisce alla convivenza e all'onore una forza cospirante all'ordine legale, e crea propriamente i costumi, radica le abitudini, e consolida la politica. Questo segreto massimo e possente ci viene rivelato in una guisa così certa, che può dirsi essere il motore caratteristico della civiltà, e l'unico garante della stabilità. E quì non posso tratenermi da una osservazione importante, forse poco avvertita, la quale verrà meglio avvalorata dal Capo seguente; e questa è, che *non basta alla società avere animali subordinati trattati con tutta dolcezza, ma abbisognano uomini che sentano la loro dignità*, e però uomini che non servano ad altri, ma solo alla necessità della natura ed al proprio meglio: lo che si fa con la doverosa parsimonia delle leggi accoppiata all'ordinamento equo degl' interessi.

§ 3010. Duolmi di non poter quì scendere a particolari concreti e limitati, dai quali potrebbe sorgere e risultare l' applicazione pratica e proficua di questo principio. Ma un buon ordinamento civile, accompa-

Digitized by Google

gnato da un Codice di leggi civili (del quale abbiamo già un modello in quello del Consolato francese), potrebbe somministrarci un saggio. Con esso si scioglie il grande problema, nel quale si tratta di scoprire la natura ed i limiti della libertà privata negli affari civili, e la conseguente qualità di cittadini operosi, rispettosi e cordiali, conviventi con impulsi così spontanei, che il Governo ha il minimo d'affari, nell'atto che la società ha il massimo di facende.

La stolida mania di ridurre gli uomini ad altretanti automi viventi non s'accorge che quanto un Governo guadagna di uniformità, altretanto perde di vita; e quanto guadagna di obedienza, altretanto perde di potenza. Perchè credete voi che la comune degli uomini ami tanto la reminiscenza della sua prima età? Per la libertà e per la energica soddisfazione che i fanciulli spiegano nelle imprese loro anche le più pericolose. Non illudiamoci: il compassato, l'uniforme, il monastico non quadra alla razza umana, la quale non è confinata dentro i límiti di un gretto istinto. Togliere il libero volo ad una non ingiuriosa energía, egli è lo stesso che troncar l'ali ad un volatile che ne abbisogna per sussistere e per difendersi.

CAPO V.

Delle disposizioni naturali al buon ordine degli atti volontarj, e dei relativi ajuti della publica protezione.

I. Considerazioni preliminari per ben determinare la ricerca, ed assicurarne l'esito. Limiti di questo Capo.

1.° *Intenzione ed oggetti necessarj della ricerca.*

§ 3011. Volendo trattare delle disposizioni morali riguardanti gli atti volontarj, noi realmente vogliamo sapere fino a qual segno la natura si può associare con l'arte nell'effettuare l'ordine di ragione di questi atti. Due termini adunque, ossia due cose, dobbiamo prendere di mira. La prima è l'espressione di quest'ordine di ragione; la seconda è l'andamento naturale ed ingenito dei motori degli atti umani. Ora su la prima quali sono le lezioni che possiamo dare come dimostrate? Eccole.

2.° *Sommi fini dell'ordine di ragione, ai quali conviene riferire queste disposizioni.*

§ 3012. 1.° « Equilibrate le soddisfazioni co' i vostri bisogni naturali, » i quali in sostanza formano i titoli fondamentali dei vostri doveri e

Digitized by Google

» diritti » dice la natura ad ogni umano individuo *considerato in particolare.*

2.° « Equilibrate queste soddisfazioni rispettando le altrui prerogative, facendo rispettare le vostre, e dandovi mano nella necessità » dice la natura ad ognuno di questi individui *considerati in convivenza.*

3.° « Fate, per quanto le circostanze e i poteri vostri ve lo permettono, che i cittadini si avvezzino a questo sociale equilibrio tanto nello stare, quanto nel progredire » dice la natura ai *direttori dei popoli.*

3.° *Oggetto finale proprio della protezione civile nell'occuparsi di queste disposizioni.*

§ 3013. A quest'ultima lezione riducesi propriamente tutta la somma della protezione civile riguardante le disposizioni suddette. Essa contiene l'intento di quell'ordine di ragione teoretico, che poniamo in paragone co 'l fatto. Quest'ordine, come ognuno vede, è un mandato commesso ai direttori dei popoli. Questo mandato dev' essere di fatto eseguito co' i poteri publici affidati su l'oggetto commesso, e co' i limiti di ragione di questi poteri. Ciò posto, quali sono le condizioni di fatto e di ragione che possono legare la protezione?

4.° *Necessità assoluta di consultare l'indole e le leggi naturali dei motori civili.*

§ 3014. Un primo fatto certo ed irrefragabile si è, che tutte le operazioni o buone o triste degli ordinatori dei popoli sono *soggette* alle sanzioni inevitabili dell'ordine naturale al pari di quelle dei privati; di modo che sempre avverrà che il pane nutrisca, e l'arsenico ammazzi. Come l'uomo non crea nulla, ma contempla il creato, opera su 'l creato, ed agisce con le forze del creato; così un direttore dello Stato non crea gli appetiti e le età morali dei popoli, ma opera su quelli ed agisce con quelli.

Dunque non esistendo il concorso precedente, concomitante e susseguente dei naturali e prepotenti interessi umani, non solamente il poter publico rimarrà privo del soccorso della natura, ma diverrà anche disastroso. Così la forza umana potrà disturbare il corso di un gran fiume; ma, violando le sue leggi naturali, provocherà desolanti inondazioni. Dunque la prima condizione di ragione della civile protezione consisterà nel *consultare* l'indole e le leggi naturali o necessarie dei motori degli atti volontarj, e nel *sottoporsi* all'impero prepotente dell'ordine loro naturale.

Digitized by Google

5°. Conferma tratta dall'indole del magistero governativo, e dai limiti di fatto e di ragione di esso.

§ 3015. Questo dovere si conferma pensando tanto al magistero proprio ed ordinario a qualunque Governo, quanto ai limiti di fatto e di ragione del publico potere. E per verità, pensando all' *indole* propria del *magistero governativo*, fu già osservato ch' esso è tutto *morale*, ed agisce appunto su i motori medesimi; di modo che soltanto per un' ultima necessità si può ricorrere all' uso della forza. Se poi pensiamo ai *limiti di fatto* del poter publico, noi vediamo ch' esso non può sorpassare quei confini, ai quali giunge la mano e l'occhio dell'uomo; e però non essendo tale che possa veder tutto e giungere da per tutto, egli è necessitato a non provocare millioni di reazioni, le quali sfuggirebbero certamente alla sua potenza. Finalmente pensando ai *limiti di Diritto*, noi sapiamo non essere lecito al Sovrano di sorpassare i confini del sociale contratto, e però dover egli lasciare un largo campo libero alle funzioni della religione, dell'onore, e della sociale convivenza.

6.° Effetti dell'ignoranza rispettiva anche in un Governo zelante e di buona-fede.

§ 3016. Ma senza la cognizione dell'azione certa delle affezioni umane un Governo zelante non dovrà forse tremare in faccia del sociale contratto, perchè sottrae al di lui dominio tanta parte degli atti volontarj? Non conoscendo la sicurtà prestata dalla natura a favore della libertà, ed il soccorso da lei apportato ed assicurato ad un régime discreto, questo empirico Governo non crederà mai di regolare a bastanza, e sopra tutto aborrirà quei raddolcimenti d' impero che vengono mano mano reclamati da un sempre crescente incivilimento. Egli quindi renderà il suo régime ogni dì più difficile per sè e per il popolo, e quindi realmente improvido, arbitrario e odioso. Tutto dunque prova che la vera sapienza, la vera potenza e la vera bontà di un Governo civile in prima origine emana dalla cognizione sopra raccomandata.

7.° Oggetti proprj delle ricerche su i motori civili.

§ 3017. Ma ad ottenere sì fatta cognizione sarà forse necessario esplorare tutti gli oscuri labirinti dell'uomo interiore, e tessere la storia versatile delle umane passioni? Rispondo che sopra tre punti capitali la civile filosofia dee volgere le sue ricerche; cioè:

Digitized by Google

1.° Su le specie predominanti delle affezioni umane, interessanti l'ordine civile.

2.° Su l'energía naturale di queste affezioni.

3.° Su i ritegni naturalmente apportati dall' incivilimento.

Parlando del primo punto, poste in disparte le ricerche storiche, peripatetiche, ascetiche e mistiche su l'uomo interiore, l'indagine viene limitata alle forme assegnabili delle affezioni, e alla loro palese influenza sociale. La *qualità* delle principali forze morali, che servono al Diritto e alla Politica, formano l'oggetto della prima ricerca. Dopo questa, conviene determinare la *quantità* di queste forze in relazione ai bisogni ed alle fasi della vita sociale; lo che forma l'argomento della seconda ricerca. Finalmente nella terza si tratta della *reazione*, la quale combinata con l'azione forma il movimento della machina sociale. A schiarimento di quest' ultima idéa debbo richiamare alla memoria, che il principio dell'azione indefinita sta nell' individuo, e quello della reazione sta nella società. Supposta nella mónade sociale, cioè in ogn' individuo, una espansione indefinita, noi dobbiamo cercare il ritegno nella reazione delle mónadi circostanti, cioè negli altri uomini conviventi.

8.° *Frutto proprio delle buone scoperte su i motori suddetti.*

§ 3018. Da ciò nasce la MODERAZIONE, che forma la condizione indispensabile tanto della vita privata, quanto della publica, non solamente per l'armonía, ma per la vigoría stessa degl' individui e degli Stati. Allontanati gli estremi viziosi, quì si verifica, mediante un antagonismo vitale, quel *medio*, nel quale si cumula il massimo di sapienza, di potenza e di bontà rispettivamente ottenibile non solo nell'ultima civiltà, ma in ogni stadio della medesima.

9.° *Limiti proprj della trattazione di questo Capo.*

§ 3019. Ora però debbo avvertire non poter io che iniziare i primordj e proporre soltanto alcune prenozioni che dovranno servire all'assicurazione degli atti volontarj. So che nell'atto che maggiormente abbisogniamo della teoría dei motori, tanto più ne manchiamo nei libri e nelle opinioni correnti. Sarò dunque costretto da poi a tessere tutta l'orditura, e assodarla per quanto si può; ma quì debbo prevalermi delle prime, più note e più vicine nozioni, le quali certamente gioveranno nelle parti successive.

L'ultima conquista dell'arte su la fortuna, e della ragione su le passioni, consiste nella scoperta e nell'applicazione della suddetta teoría;

Digitized by Google

come l'ultimo dono della Providenza è quello d'istruire, e disporre le genti ad accoglierla e a praticarla. Allora la natura umana, conscia della sua dignità e dotata della sua possanza, nell'atto che ringrazia l'ordine onnipossente che l'allevò, cinge la corona della nazionale sovranità, per regnare al lume celeste dei principj avvalorati da un interesse previdente, ed assodati da una piena convinzione.

II. Distinzioni su i principali motori degli atti volontarj civili. Del motore decisivo della socialità.

1.° *Serie dei motori procaccianti, corrispondente alle varie proprietà componenti la padronanza originaria.*

§ 3020. Quali sono le specie assegnabili più note e più influenti delle affezioni umane in società? Incominciando dalle *amichevoli*, e che invitano a ricercare la soddisfazione di un desiderio, esse si possono ridurre ai seguenti capi: 1.° l'amore della vita; 2.° l'amore della roba; 3.° l'amore del conoscere; 4.° l'amore del sesso; 5.° l'amore della convivenza; 6.° l'amore della stima; 7.° l'amore della devozione.

Con questa enumerazione compendiosa altro veramente non vogliamo esprimere, fuorchè il costante desiderio di possedere e di esercitare integri, sicuri e liberi i cinque generi della proprietà personale, della reale, della morale, di quella di stato domestico e di stato sociale. La *vita* allude alla *proprietà personale;* la *roba* alla *proprietà reale;* il *conoscere*, la *stima* e la *devozione* alla *proprietà morale;* il *sesso* allo *stato di famiglia;* la *convivenza* allo *stato di società.*

Sotto l'*amor del conoscere* io non comprendo solamente il desiderio di fare scoperte nelle scienze e nelle arti, o di apprendere le medesime, ma eziandio quello d'essere informati ed accertati dello stato e dei fatti che c'interessano in tutte le circostanze della vita.

2.° *Che cosa si voglia comprendere sotto il nome di* amore della devozione.

§ 3021. Parimente con l'amore della devozione io intendo dinotare non solamente il desiderio che abbiamo ch'altri sia *addetto* ai desiderj nostri, ma quello eziandio di servire noi stessi per impulso libero intorno agl'interessi altrui; nel che si comprende persino lo zelo dell'amicizia. Nel primo senso (che si potrebbe appellare *attivo*) l'amore della devozione si confonde con quello del potere, perocchè ogni principio della forza collegiale è essenzialmente morale e libero in chi la

Digitized by Google

forma. Nel secondo senso poi (che si potrebbe dire *passivo*) l'amore della devozione si confonde con quello dell'aderenza, ossia dello zelo aderente, il quale per correlazione forma appunto la forza collegiale suddetta. La devozione religiosa non è propriamente che una specie più sublimata u più trasformata della devozione sociale, della quale vediamo esempj verso i grandi personaggi u verso una casa potente per partigiani, ed opera lo stesso zelo, le stesse sette e gli stessi eccessi(1).

3.° *Della serie dei motori respingenti.*

§ 3022. A fianco delle affezioni procaccianti stanno le respingenti, le quali sono specie diverse di odio, d'onde viene la fuga o la ripulsa degli oggetti nocivi. Piacere e dolore generano amore ed odio, che abbracciano sotto la denominazione più astratta e generale tutte le specie di affezioni umane. Le une e le altre sono motori di conservazione diretta o indiretta, cioè di soddisfazione o di difesa. Con le une o con le altre la natura dètta degli atti volontarj umani. Ma la difesa cade su gli oggetti stessi della ricerca, ossia dell'amore. L'azione difensiva non è procacciante, ma solo respingente. Dunque nell'economia della vita gli oggetti che con le affezioni respingenti si vogliono guarentire sono o direttamente o, indirettamente quegli stessi che con le affezioni procaccianti si vogliono acquistare, u conservare, u godere. Per la qual cosa i titoli della serie delle affezioni procaccianti costituiscono i titoli delle affezioni respingenti.

4.° *Azione unita dei motori.*

§ 3023. Guardiamoci per altro dal pensare che le affezioni sì procaccianti che respingenti esistano ed agiscano in senso diviso, o che vestano forme e maniere uniformi. Prima di tutto la distinzione fatta non è che a comodo della dottrina. In secondo luogo sotto una denominazione cadono altre specie subalterne e variabili, le quali si tramutano le une nelle altre, e si generano a vicenda. In terzo luogo poi quasi mai agiscono per sè sole; perocchè in natura tutto operandosi in senso unito, particolare e concreto, non si possono ammettere dissociazioni.

---

(1) La devozione vera opera ossia produce lo zelo; la devozione falsa produce le sette e gli eccessi del fanatismo. La devozione religiosa vera è poi in qualche modo una devozione sociale sublime, in quanto ha per carattere essenziale l'amore vero ed operoso de' nostri simili, il quale non può essere vero ed operoso se non è subordinato e congiunto all'amore di Dio, principio ed essenza della vera devozione. (DG)

Digitized by Google

5.° Dell' intervento dei giudizj mentali per qualificare e variare l'azione dei motori.

§ 3024. Quì sorge una osservazione comune a tutte le classi delle umane affezioni, e questa si riferisce all'intervento dei giudizj mentali su le affezioni umane. In quelli la qualità stessa delle diverse idée interessanti associate o dissociate è ad ogni modo decisiva. Leggete la storia non dico di varj popoli, ma dello stesso popolo in età diverse, o sotto governi, religioni e instituzioni differenti; e voi otterrete una prova chiara, costante e convincente di questa osservazione. Una più che un'altra credenza, una più che un'altra opinione ha molte volte deciso in bene o in male della sorte di un popolo, od ha fatto cangiare le sue maniere e le sue abitudini. Nella teoria pertanto delle affezioni ad uso del Governo non conviene mai perdere di vista questo intervento.

6.° Ramificazioni subalterne conseguenti.

§ 3025. Esaminando i titoli di queste diverse affezioni, e considerandole come desiderj che vogliono essere soddisfatti, tosto ci ricorre alla mente la serie dei *mezzi* di soddisfazione. Noi dunque sentiamo che la forza delle affezioni sarà rivolta alla ricerca di questi mezzi con quella impetuosità o con quella moderazione che corrisponda all'energia del bisogno. Dalla specie diversa di questi mezzi di soddisfazione nascono nuove subalterne specificazioni delle affezioni medesime principali, e nello stesso tempo una distinzione diversa di diritti, i quali non sono che facoltà ad ottenere e possedere questi diversi mezzi. Da ciò segue, che si potrebbe stendere un albero enciclopedico delle affezioni e dei diritti, come ne viene esteso uno delle scienze; ed anzi quello delle arti dovrebb' essere atteggiato su 'l modello di quello delle affezioni e dei diritti.

7.° Perchè specificatamente non abbia intestato l'amore dell' umanità.

§ 3026. Con la semplice nomenclatura delle diverse affezioni procacciantì e respingenti non ravvisiamo nè punto nè poco i motori specifici della *socialità*. Tutto pare nudo ed isolato egoismo, perchè altro non vediamo, fuorchè l'uomo che brama di avere e godere di dati beni fisici o morali, senza che ravvisiamo un motore segreto che tenda ad immedesimare un uomo con un altro, ed a portarlo a giovare ad altri senza l'espresso motivo di ottenere un ricambio. Quì in breve esiste so-

Digitized by Google

lamente la ragione d'un commercio, dirò così, mercantile, e nulla più. Ma benchè ciò sia vero in molti oggetti, non ostante non si verifica in tutti; perocchè esistono i sentimenti conosciuti sotto il nome di *umanità* e di *simpatia*, i quali sublimati formano quegli eroi della pace, i quali sacrificano gli altri loro privati interessi ad una patria prediletta, come una madre per li suoi pargoletti. Se dunque ciò è indubitato, come mai in questa enumerazione può essere trasandato l'*amore dell'umanità*, che forma la migliore e la più decisiva parte dei motivi sociali?

Rispondo, che lungi d'omettere l'amore dell'umanità, intesi anzi di comprenderlo sotto il titolo più generale dell'AMORE DELLA CONVIVENZA. Volendo noi considerare gli aspetti attivi e passivi, e tenendo conto delle cause favorevoli e contrarie, ci accorgiamo di non poterne trattare in senso isolato ossia staccato dallo stato di convivenza, come si dimostrerà a suo luogo.

8.° *Dove cade la trattazione particolare dei motori.*

§ 3027. E quì a soddisfazione di chi studia queste Instituzioni dichiaro, che i primi principj riguardanti la proprietà personale vengono esposti in questo Libro; e però ciò che concerne la vita integra, sicura e libera tanto per l'individuo, quanto per li conviventi, si trattò di già, rimanendo solo di assicurarne la direzione con le leggi naturali dei motori umani. Quanto poi agli altri articoli di proprietà e dei motori relativi, ciò viene rimesso ai Libri susseguenti.

9.° *Del motore naturale il più dignitoso e il più decisivo per la socialità.*

§ 3028. Siccome però havvi in tutti la condizione di dover essere coordinati alla vita sociale, così deve esistere un'affezione che tenga, dirò così, il principato, e la quale per sè medesima sia suscettibile ad associare le anime, e sospingerle a soddisfare alla doppia ed essenziale condizione del *rispetto* e del *soccorso* verso altri, nell'atto che assicura e protegge le prerogative e le azioni di ognuno. Quest'affezione deve precedere, accompagnare e susseguire tutte le epoche e tutti gli stadj della vita sociale. Essa dev'essere suscettibile di forme diverse e di differenti gradi d'energia, e rappresentare, dirò così, quella *vis medicatrix naturae*, la quale in fine apporta la più preziosa parte della moralità. Per lei si deve, dirò così, conoscere l'integrità e la corruzione civile, e misurare co 'l cuore i gradi dell'una e dell'altra. Per lei deve intendersi il vero fondamento, la vera indole, la vera energía di quella civile co-

Digitized by Google

scienza, la quale ajutata poi dai principj, dà l'essere all'*opinione publica civile* di un popolo, indipendentemente, dirò così, dalle leggi positive, e in onta quasi della depravazione o dei traviamenti loro. Di questa appunto dobbiamo quì dare i fondamenti, per assicurare la teoria degli atti volontarj civili.

III. Della consensibilità. Sua azione coincidente con la legge della socialità.

1.° *Prima idéa della consensibilità.*

§ 3029. Riducendo ai minimi termini possibili la legge di ragione della socialità, eccone la formula: *O uomini, a vicenda rispettatevi e fatevi rispettare, e soccorretevi in caso d' impotenza.* Or bene, che cosa ha fatto la natura? Essa ha posto nel cuore dell'uomo una predisposizione, la quale con la stessa legge della SUITÀ degli affetti spinge a questa triplice funzione di rispettare, farsi rispettare, e soccorrere.

Alla vista delle sventure, dei dolori, delle indigenze e dei pericoli altrui sorge la *compassione*, la quale recando nello spettatore e nell'uditore per un' associazione d' idée analoghe un senso di pena, spinge a soccorrere l'afflitto, il bisognoso, l'oppresso, per sollevare sè medesimo dall'ambascia, e quindi ad allontanare gli agenti nemici.

Alla rimembranza dell' ingiuria altrui sorge un senso d' ira, inspirato dall'idéa dell'ingiuria; il quale eccita la convendetta, onde ridurre le cose all'eguaglianza ingiustamente violata.

All' aggradevole impressione d' un atto benefico o veduto o raccontato, fatto ad uno riputatone meritevole, sorge la *congratulazione*.

Questi ed altri tali affetti, riguardanti i nostri simili, appartengono ad una predisposizione dell'essere umano, che io con un solo nome appello CONSENSIBILITÀ, e che avrei denominata COMPASSIONE, se l'uso non avesse ristretto questo nome al senso di *commiserazione* ossia di *patimento* alle sciagure altrui. Questa è quella disposizione, la quale per la simiglianza che passa fra noi ed un altro uomo fa sì che la nostra imaginazione ci fa sentire dentro di noi i piaceri e le pene analoghe alla situazione dell' uomo rappresentatoci sia dai sensi, sia da un racconto, sia da un drama. Questa funzione è una specie di *credenza sentimentale*, perocchè è fondata su 'l supposto che quell' uomo senta ciò che noi figuriamo anticipatamente di sentire, se fossimo nella situazione di lui.

Digitized by Google

2.° *Rispetto e soccorso conseguente.*

§ 3030. Prevedendo che il dato fatto apporta dolore ad altri, l'idèa di questo dolore si ripercuote su 'l cuor nostro, il quale, quando non sia preoccupato da altri impulsi contrarj, ratiene naturalmente dal contristare il nostro simile. Ecco il rispetto alla di lui vita, alla di lui roba, al di lui onore, alla di lui famiglia.

Veggo io o sono informato che un mio simile langue dalla fame, dalla sete, dal freddo? ch'è infermato in un letto, abbandonato sopra una strada senza soccorsi? Veggo una povera donna senza consiglio, un pupillo senz'assistenza, un vecchio senza sostegno, un naufrago senza ajuto, un pericolante senza guida, e così discorrendo? La compassione grida altamente, e spinge a prestare i mezzi e l'opera che stanno in nostra mano. Ecco il soccorso in caso di necessità.

3.° *Azione secondaria della consensibilità.*

§ 3031. Tutto questo però si verifica quando non esistano impulsi personali che collidano o soffochino quelli della consensibilità. Colui che combatte co' i flutti può forse essere mosso ad accorrere alle grida degli altri naufraganti? Dunque le affezioni della consensibilità esigono che nel cuore umano non esista l'*incompatibilità* di altre più forti passioni personali. Taluno correrebbe in soccorso di un assalito; ma se non confida nelle proprie forze, sorge l'idéa del pericolo proprio, che lo ratiene. Altri soccorrerebbe un indigente; ma se teme che a lui manchi il necessario anche per soddisfare ad un proprio debito, egli non s'induce a privarsi di ciò che possiede. Di quì viene, che l'azione della consensibilità succede alla soddisfazione dei bisogni personali. Fu quindi detto che la carità ordinata incomincia da sè stessi.

4.° *Suscettibilità maggiore per patimenti sofferti.*

§ 3032. Ponendo poi mente all'azione originaria della consensibilità, è troppo noto e vulgare l'altro fatto, che colui che non provò i bisogni e le angosce simili a quelle che altri soffrirebbe, si trova d'ordinario poco affetto dalle pene d'imaginazione proprie della compassione. Dico *d'ordinario*, per significare che, tranne le più spaventose sciagure, coloro che non ebbero occasioni di soffrir pene o bisogni non sogliono formarsene una vera idéa, ed essere quindi suscettibili di molta compassione. In conseguenza passò in proverbio quel celebre detto posto da Virgilio in bocca di Didone: *Non ignara mali, miseris succurrere disco.*

Digitized by Google

Per la qual cosa intendiamo che la consensibilità, contuttochè preordinata nella costituzione stessa dell'uomo, abbisogna di circostanze determinate, ond'essere posta in tono, e non impedita ad agire. Ciò che dicesi delle cause avventizie si può dire anche delle organiche del cervello; e però la teoria sussiste, anche ammesso il sistema del dottore Gall e dei frenologisti.

5.° *Paradosso apparente a fronte dell'intemperanza delle passioni personali.*

§ 3033. A primo tratto considerando la natura umana in una vaga generalità, pare esistere una contradizione fra la pròclamata sua *intemperanza* e l'azione benefica della *consensibilità*. L' intemperanza nell'ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell'amore di sè stesso, ma bensì l'abuso e la mala direzione di codesta capacità. Quest' abuso e questa mala direzione risultano non dal desiderio indefinito, ma dall'opera indefinita con la quale volendo procacciare vantaggi per sè, si fa ingiuria al terzo. Essa è propriamente = l'esercizio pratico del potere indefinito dell'amor proprio, in quanto è offensivo del diritto altrui, ossia in quanto è ingiurioso e viola la comune giustizia. =

Tutte le volte che l'intemperanza agisce, è certamente inconciliabile con la buona consensibilità, perchè certamente contrista un nostro simile. Ma dall'altra parte se in una innoltrata società codesta intemperanza cresce a proporzione dei bisogni relativi, per frenare i quali abbisognano appunto tante leggi; dovremo forse concludere « che la natura mancò nel provedere l'umanità d'una bastevole consensibilità, o che questo stato d'innoltrata civiltà sia contro natura?

6.° *Risposta. Quale sia la vera economia della natura.*

§ 3034. Rispondo non esser vero nè l'uno nè l'altro, benchè la definizione dell'*intemperanza* sia vera. Di fatto altro è che l'idéa astratta sia vera, ed altro è che l'*effezione* di lei sia nell'economia voluta dalla natura. Prima di tutto osservo che l'energia delle umane passioni specialmente primitive devesi considerare come quella dell'atmosfera, la quale nello stato suo abituale non partorisce gli uragani. I bisogni naturali sono veramente imperiosi, « però prima che siano soddisfatti l'uomo non può pensare agli altri. Ma nello stesso tempo sapiamo ch'essi sono *limitati*, e non assorbiscono tutti i momenti della vita ond'essere soddisfatti. Con poco si vive, dice il proverbio. Questa verità ha dato luogo al sistema di rigore d'alcuni moralisti e politici. Dati dunque i

Digitized by Google

mezzi di naturale soddisfazione, rimane ancora un grande spazio all'uomo per agire a prò dell'altro uomo, e però si lascia un adito libero alla benefica consensibilità.

§ 3035. Ridotta la cosa a tali termini, resta a vedere se questo spazio venga per naturale sistema o per artificiale opera preoccupato, onde comprimere o soffocare le vibrazioni della consensibilità. Certamente può esistere un tal caso, e questo si verifica in uno stato di *passione* assidua, assorbente, la quale o costringe a pensare alla nostra conservazione, o preoccupa volontariamente con un personale ed esclusivo interesse incompatibile con la virtuosa consensibilità. Nel primo caso havvi una *preoccupazione necessaria;* nel secondo una *volontaria.* Tal è la posizione del mendico e dell'avaro; tale dell'ambizioso e del servile; tale, in una parola, degli uomini posti fuori di quel medio che la natura preordinò, e al quale preparò le facoltà e gl'incentivi suoi. L'essere fuori del medio è posizione *fattizia* o *eventuale*, e non posizione *comandata* e *abituale* della natura. Cessiamo dunque dal calunniarla, e cesserà l'apparente paradosso.

Siccome però questa posizione fattizia è oggetto di sommo momento nella dottrina della giustizia e della potenza degli Stati, così io ne dirò alcuna cosa nel seguente articolo.

IV. Per quali cause venga distornata o sussidiata l'azione della consensibilità benefica. Azione della coscienza.

1.° *Estremi contrarj alla naturale consensibilità.*

§ 3036. « Gli uomini estremamente felici (disse Montesquieu) e gli » uomini estremamente infelici sono egualmente inclinati alla durezza. » Testimonj né siano i monaci (1) ed i conquistatori. Solo la *mediocri-*

---

(1) Nè tutti, nè sempre, nè per l'indole e lo scopo delle instituzioni monastiche. I difetti dell'uomo si trovano in tutti i ceti: che meraviglia! Ma sarebbe un mostrarsi troppo vergognosamente stranieri in casa propria, se s'ignorassero gl'immensi benefizj, l'eroica abnegazione degli Ordini religiosi. Questa osservazione mi sembra confermata da quanto dice l'Autore in su la fine del paragrafo. La durezza può nascere dall'isolamento ozioso, e dalle affezioni che lo accompagnano; ma tutto ciò è il difetto dell'individuo, che manca al vero scopo delle instituzioni di cui si parla; non di tutti, nè dell'indole delle instituzioni medesime, nessuna delle quali si limita ad un isolamento ozioso, nè va scompagnata dal dovere di cooperare in un modo o nell'altro al bene dei proprj simili. Tanto è vero, che ogniqualvolta un Ordine religioso cessò di essere utile; la potestà ecclesiastica lo riformò o lo soppresse. (DG)

Digitized by Google

» *tà*, e la mescolanza della buona e della mala fortuna, ingeriscono dol- » cezza e pietà. »

In questo passo sta una grande verità. Mi sia però permesso di osservare, che la durezza di cuore precisamente non deriva dall'eccesso o dal difetto estremo di benessere, ma più tosto dalla preoccupazione abituale d'interessi personali, che non lasciano adito alla tenerezza ed alla pietà, della quale la natura dotò il cuore umano.

. . . . . *Mollissima corda*
Humano generi dare se natura fatetur,
Quae lacrymas dedit.

Nel conquistatore prevale l'ambizione; nel monaco l'isolamento ozioso, e il predominio di passioni solitarie e mortificanti o esclusive. Da ciò segue la durezza.

2.° *Azione nociva del vulgare asceticismo.*

§ 3037. È noto che l'asceticismo male inteso in chi che sia, nutrendo idée d'una pretesa perfezione religiosa posseduta, e di una reità in quelli che ne mancano, avvezza bel bello a riguardare gli altri sotto un aspetto avverso, nell'atto che il bigotto non risparmia veruno de' comodi suoi, e pretenderebbe che tutto il mondo servisse a' suoi desiderj. L'intoleranza, l'incuranza e l'orgoglio, *abitualmente nutriti*, soffocano ed incalliscono allora la consensibilità. Dunque nulla di più antisociale e di più antievangelico si può figurare d'un genere di vita come questo.

3.° *Azione nociva dell'avarizia e della vita sensuale.*

§ 3038. A fianco di questi egoisti cammina l'avaro, il quale spesso veste le spoglie dell'ascetico. Contro costui i libri sacri pronunciarono non esistere veruno più scelerato: *Avaro autem nihil est scelestius.* La sete dell'oro preoccupando abitualmente l'animo, lo chiude assolutamente alla pietà; tanto più che ogni cosa donata è per lui un massimo dolore, perchè non rappresenta che una privazione senza titolo. L'uomo abitualmente immerso nei piaceri sensuali manca realmente di cordialità, sì perchè non suol essere penetrato dalle pene altrui, e sì perchè ciò ch'è sottratto a' suoi materiali godimenti, da lui viene considerato come perdita. Il cortigiano e il ricco voluttuoso non furono mai cordiali.

Digitized by Google

4.° Azione nociva dei mali Governi.

§ 3039. « Ciò che vediamo negli uomini in particolare (prosegue Mon» tesquieu) si riscontra eziandio in diverse nazioni. Presso i popoli sel» vaggi, che conducono una vita durissima, e presso i popoli dispotica» mente governati, dove non havvi che un uomo esorbitantemente favo» rito dalla fortuna, mentre il rimanente è da lei oltraggiato, si riscontra » un'eguale crudeltà. »

Qui si può soggiungere la storia dei popoli gementi sotto la schiavitù della gleba e del feudalismo, come lo mostrano i nostri annali, nonchè quella dei popoli assoggettati a Governi sbrigliati, nei quali in massa e in una maniera meno visibile operano le stesse cause d'isolamento e di preoccupazione d'interessi personali assorbenti.

5.° Come la mediocrità stessa venga depravata.

§ 3040. In queste posizioni la mediocrità di fortuna non forma fuorchè una condizione parziale, la quale ha bisogno del concorso di altre cause per far trionfare la benefica consensibilità, d'onde nasce il *rispetto* ed il *soccorso sociale*. Di fatto, se l'uomo proveduto di mediocre fortuna si trova da una parte provocato da una stimolante emulazione per non soffrire l'*avvilimento* co 'l quale viene respinta la povertà, o dall'altra non trova nel suo merito personale un compenso alla sua mediocrità, con quale libero impulso potrà egli prestarsi alle indigenze ed alle pene altrui? Tutto è soffocato, tutto è pervertito, tutto è depravato, allorchè le cause che preoccupano la sensibilità non lasciano spazio veruno a quelle della cordialità. Qui per altro dobbiamo notare, che questo stato di mediocrità suole di natura sua costituir sempre la parte più sana di qualunque società, come fu già osservato nel n.° I. del Capo IV. di questo Libro; e però come su d'essa cade la maggiore possanza delle leggi, così da essa conviene sperare la sociale rigenerazione. Una osservazione di fatto si è, che sotto tutti i Governi nel ceto di mezzo si trova sempre la maggiore moralità, talchè tutto non è perduto.

6.° Posizione necessaria della mediocrità per far operare la consensibilità. Suo maggior grado di perfezione.

§ 3041. Una mediocrità operosa sarà dunque il miglior fondo, su cui si svilupperà la consensibilità benefica, allorchè venga sussidiata ed accompagnata da quelle cause, le quali svegliano ed alimentano il patriotismo, che si può dire una consensibilità sublimata. Questa si spiega e

Digitized by Google

primeggia nell'uomo publico di mente e di cuore, nell'anima del quale entrano tutte le voci dei bisogni fisici e morali della patria sua, ed eccitano l'entusiasmo della compassione, del rispetto e del soccorso. Quì cade opportunamente una mirabile sentenza di Cicerone: *Unum hoc definio; tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura*, tantumque amorem ad communem salutem defendendam *datum*, *ut ea vis omnia blandimenta voluptatis otiique vicerit.*

§ 3042. Quando l'amor del potere serve di mezzo a farci tributare omaggi, a cumulare ricchezze, a soddisfare alle voluttà personali, egli forma i despoti, i tiranni e gli oppressori; quando serve di mezzo a difendere, a giovare e ad esaltare la patria, forma i grandi cittadini. Sotto il primo aspetto ha ricevuto il nome di *ambizioso;* sotto il secondo non ne ha nessuno. Quando l'amor del potere non è fine immediato per servire a passioni private, ma mezzo per fare il bene, egli lascia tutto il campo libero alla consensibilità dell'uomo di Stato. Allora egli, posto alla testa di una republica, la fa trionfare di modo, che in tutte le sue leggi tu ne vedi l'impronta. Punisce egli delitti contro i privati? Tu vedi quelle graduazioni che un integro senso morale dètta alla comune consensibilità. — Provedè egli ai bisogni? Tu vedi la sollecitudine di una madre amorosa, che sente i bisogni de' figli suoi. — Agisce egli con la ragione di Stato? Egli procede con quella integrità, con quel pudore e con quel rispetto che un cittadino dovrebbe usare onde non contristare ingiustamente un suo eguale, invece di agire con la durezza e con la perfidia usitate.

§ 3043. Questo modello parerà a molti inconcepibile o chimerico, e sopra tutto verrà o negato o deriso dagli adoratori dell'oro e del potere predominanti nella moderna età; ma gli esempj di Roma, della Grecia e dell'America republicane servono di confutazione, e di prova che la natura umana può elevarsi al modo di sentire quì espresso da Cicerone. Che se costoro volessero spingere l'impudenza e la depravazione al punto di riprovarlo, altro non rimarrebbe fuorchè abbandonarli a quella infamia e a quella esecrazione, alla quale si acquistarono già tanti titoli con le loro sentenze e con le loro azioni.

7.° *Azione eminentemente cospirante della religione.*

§ 3044. Una religione eminentemente cordiale, come quella del Vangelo, forma un possente ajuto alla benefica consensibilità. Ponendo in cima a' suoi precetti quello della cordialità, e facendolo più che gli altri risonare munito dalle massime sanzioni della vita avvenire, e nel finale

Digitized by Google

Giudizio rappresentando che la violazione verrà rinfacciata e maledetta, e l'osservanza applaudita e benedetta, essa ha richiamato tutta la cura de' suoi seguaci a questo massimo motore della socialità.

8.° *Ordinamento della buona coscienza. Suoi caratteri.*

§ 3045. Quando il campo della consensibilità non venga usurpato dagl'interessi mal provocati; quando l'azione di lei venga sussidiata dalle sanzioni della religione, dell'onore e della sociale convivenza; nasce la COSCIENZA RETTA, PRATICA, EFFICACE ed ABITUALE. Dico la *retta* per distinguerla dall'*erronea*, la quale o si assoggetta a vincoli irragionevoli, o autorizza licenze immorali. Dico la *pratica* per distinguerla dalla *speculativa*, la quale si arresta solo nel cervello o su d'una bocca ipocrita, nè passa a movere il cuore. Dico l'*efficace* per distinguerla da quella che non produce che leggiere emozioni, o passeggere velleità. Dico finalmente l'*abituale* per distinguerla dalla *saltuaria* o *accidentale*, la quale opera eziandío negli uomini tristi, che non sanno essere in tutto cattivi. In breve, parlo della coscienza, la quale in sostanza forma il complesso delle sociali virtù considerate come affetti. L'ultimo trionfo e quindi l'ultimo intento della morale e delle leggi si è formare questa coscienza, i frutti naturali della quale sono necessariamente i buoni costumi e i buoni atti volontarj sociali. Abbiamo osservato che l'azione delle leggi è morale: esse operano su l'uomo interiore per far nascere le opere esteriori. Ma volendo operare su l'uomo interiore debbono trovare in natura una forza interiore. Questa è quella della consensibilità, la quale giovata dalle sanzioni forma propriamente la CORDIALITÀ, in cui sta la pienezza della legge sociale. *Dilectio proximi malum non operatur.* PLENITUDO ERGO LEGIS EST DILECTIO (1). Questa cordialità dètta i giudizj alla coscienza, la quale opera con quegl'impulsi rapidi ed energici ch'escludono la lentezza d'un freddo calcolo, e che anche chiamati a sindacato dalla filosofia, si trovano consentanei ai principj dimostrati dell'ordine morale di ragione.

9.° *Sua ultima necessità. Suo nocumento sotto cattivi Governi.*

§ 3046. Guai all'uomo se in ogni occásione dovesse agire per una deduzione ragionata! Peggio poi se dovesse porre sempre in conto un materiale ed assegnabile interesse personale! Se avesse la previdenza o l'intelligenza di un angelo, egli vedrebbe in fine il frutto o buono o

(1) È il vero amore del prossimo non può separarsi dall'amore di Dio. (DG)

Digitized by Google

tristo di un'azione presente; ma mancando di questi doni, le inspirazioni compatte e subitanee di un buon cuore formano la miglior guida della vita sociale, e il più sicuro garante della medesima.

§ 3047. Non debbo per altro disimulare che questo stesso divino istinto sotto un cattivo régime si ritorca contro quegli stessi che lo secondano. Oltrechè la sincerità e la lealtà sono un mezzo di perdizione, l'oziosità stessa congiura contro la gente dabbene. La consensibilità stessa di buona-fede e subitanea viene sorpresa da mille raffinate insidie dell'oziosità stessa congiurata contro la cordialità. Le leghe degli scrocconi e le sette dei pitocchi radunati da diversi punti di una stessa grande città ne fanno fede. Un cattivo Governo suole levare perfino la vergogna alla mendicità; e quindi nell'atto che la consensibilità dei buoni viene assediata ed insidiata, si moltiplicano i viziosi sotto tutte le forme.

V. Dell'ordinamento dell'uomo interiore in quanto può dipendere dalla civile protezione. Educazione.

1.° *Necessità assoluta dell'ordinamento suddetto.*

§ 3048. Nel mondo delle nazioni ogni bene vien fatto dal concorso armonico degli uomini, delle società, dei Governi. Senza questo triplice concorso allo stesso scopo l'intento della legge sociale è frustrato. È noto che le leggi senza i costumi sono frustrate, come senza fedeli direttori sono oziose. È dunque necessario preparare gli uomini, perchè la legge della socialità abbia il suo effetto, o almeno allontanare gli ostacoli dell'ignoranza o delle passioni. Questo è l'alfa e l'omega d'ogni arte e d'ogni disciplina.

2.° *Soggetto e mezzo suo generale.*

§ 3049. L'essere su 'l quale conviene agire è un essere senziente dotato di moralità. Parimente i mezzi di azione debbono essere morali, come già fu dimostrato. Dunque l'uomo interiore dovrà essere atteggiato ed abituato a seguire la detta legge della socialità. Dico *atteggiato ed abituato*, perocchè l'uomo nasce grezzo ed ignorante, e secondo le occasioni travia e controverte questa legge, come ognun sa. L'atteggiare e l'abituare così l'uomo viene da me denominato ORDINAMENTO DELL'UOMO INTERIORE, a simiglianza dell'ordinamento sociale, del quale ho parlato al principio di questo Libro.

Digitized by Google

3.° *Quando si possa verificare la relativa educazione.*

§ 3050. Quest'ordinamento viene appunto eseguito con l'*educazione morale*, la quale unita alla *fisica* deve formare l'oggetto massimo delle private tutele, delle quali tratteremo a suo luogo. Certamente questa educazione non è possibile, o non è conciliabile con le cause che sconcertano sia l'ordinamento sociale, sia la buona dottrina, sia finalmente la libera consensibilità. Per la qual cosa, parlando dell'educazione, dobbiamo supporre che le cause avverse siano tolte di mezzo, e sopra tutto il difetto della sussistenza e il difetto della libertà, vale a dire la miseria e la servilità, nel senso già definito. Che il difetto di sussistenza ossia la miseria sia ostacolo alle virtuose affezioni, niuno lo può porre in controversia. Quanto al difetto di libertà, ossia alla servilità, ne abbiamo la doppia prova tanto nei costumi di fatto, dei quali abbiamo parlato nell'antecedente Capitolo, quanto nelle leggi e nelle dottrine stesse di morale, come già osservò il giudizioso Lampredi. Egli fece avvertire che con la perdita della libertà si perdettero pure le buone leggi, le buone dottrine e la buona eloquenza. (Veggasi la Prefazione alla prima edizione de' suoi Teoremi.)

4.° *Oggetto finale da conseguirsi.*

§ 3051. Ciò posto, domando a che si riduca l'educazione morale pubblica relativa agli atti volontarj. — Rispondo ch'essa consiste nel formare uomini OPEROSI, RISPETTOSI e CORDIALI. Queste tre qualità corrispondono appunto alle parti massime e fondamentali della legge della socialità testè ricordate.

5.° *Della operosità.*

§ 3052. L'operosità è un dovere, perchè ognuno deve provedere alle esigenze della propria persona, della propria vita e della propria famiglia per quello che sa e può, perocchè niun altro ha dovere di servirlo. In correspettività egli ha diritto che niuno entri ne'fatti suoi, se non è chiamato. Dunque l'OPEROSITÀ d'ogni uomo, d'ogni famiglia, d'ogni corporazione è cosa necessaria tanto come dovere personale, quanto come dovere sociale. Come dovere personale per provedere a tutte le esigenze fisiche e morali della vita; come dovere sociale per non essere senza necessità a carico altrui, o (come pur troppo accade per l'ozio) non essere spinti ad usurpare quello d'altrui.

6.° Del rispetto scambievole.

§ 3053. Quanto al rispetto scambievole, io non debbo che richiamare quanto ne ho detto altrove. Il precetto di ben vivere, *alterum non laedere*, *jus suum unicuique tribuere*, esprime le due prime parti della legge sociale. Il *ben vivere* dipende assaissimo dall'operosità. Tolto l'ozio, si promovono i costumi. L'*alterum non laedere* riguarda il rispetto negativo; il *jus suum unicuique tribuere* riguarda il rispetto positivo, che viene esercitato con la veracità e con la lealtà.

7.° Della cordialità.

§ 3054. Quanto alla cordialità, fu già detto che come *dovere* si restringe al soccorso necessario, di cui fu già parlato in questo Libro, [Capo II. n.° III. (1). Come *virtù* viene spinta alla generosità ed alla più raffinata educazione. Noi abbiamo poi fatto sentire che il suo proprio motore morale consiste nella *consensibilità*. Dunque l'educazione publica deve operare affinchè siano allontanate le cause che la soffocano o la deprimono per l'azione di affetti inconciliabili.

8.° Ostacoli da rimoversi all'azione della cordialità.

§ 3055. Questa funzione sta in mano più dei Governi, che dei privati. Pensi tu all'indigenza, la quale assorbe e riconcentra necessariamente tutto l'uomo in sè stesso? Ognuno sa che togliere gl'inceppamenti nell'ordine delle sussistenze dipende totalmente dal publico régime. Pensi tu alla servilità che infrange tutto il vigore delle civili virtù? Questa è interamente l'opera di tutti i Governi antisociali. Essa è un delitto publico per chi sovverte il mandato governativo, e spoglia ed ingiuria.

Ognuno sente quanto importi la cordialità non solamente alla vita privata, ma alla publica; e non solo per l'interesse isolato personale di chi è aggiogato, ma per la vita stessa dello Stato, il quale non è potente che con la concordia. Piacia quì di richiamare ciò che abbiamo detto nei *n.i* V. VI. del Cap. II. di questo Libro (2), e tutto il tenore del Cap. IV.; e si troverà la prova di questa osservazione.

---

(1) Citazione errata. Si vegga più tosto il Capo II. n.° V. del precedente Libro. (DG)

(2) Anche qui c'è errore. Veggansi i citati numeri del Capo II. dello stesso Libro precedente. (DG)

Digitized by Google

9.° *Indignazione che nasce contro le cause che violano la cordialità.*

§ 3056. È impossibile sentire carità del prossimo senza odiare un régime abitualmente ingiurioso di questo prossimo. I patimenti e gl'ingiusti sacrificj ch'esige ripiombano tutti su 'l cuore di uno spettatore caritatevole, lo trafigono co 'l cordoglio, e lo agitano con la indignazione. La narrazione del trattamento fatto dagli Spagnuoli su gli Americani del vescovo di Las-Casas scosse un giovane francese in modo, che dì e notte parevagli sentire le anime degli Americani gridare vendetta; e però passò in America, ed entrò in una compagnia di filibustieri. I dispotici Governi non ignorano questa impressione; e però involgono per quanto possono nelle tenebre i loro atti ingiuriosi, impongono un minaccioso secreto a chi li soffre; e quando pur ne traspirasse la storia, o la fanno negare, o la fanno supporre corretta dai loro emissarj.

10.° *Natura sociale di questa indignazione.*

§ 3057. Platone voleva che il saggio fosse *generosae iracundiae vir.* Quest'ira generosa altro non è che l'indignazione nel vedere il pupillo spogliato, la vedova derelitta, l'innocente condannato, il giusto perseguitato. Quest'ira generosa è appunto quella che divampò nelle invettive scagliate o negli atti di rigore che leggiamo nel Vangelo praticati da Cristo. Quest'ira generosa è quella che armò il braccio di tanti eroi. Quest'ira generosa è quella che dettò a tanti scrittori filantropi le lezioni a sollievo dell'afflitta umanità. Quest'ira generosa e gli uomini che ne possono essere capaci fecero in tutti i secoli la più santa guerra alla servilità. Quest'ira generosa altro non è che l'effetto d'una civile consensibilità irritata dalle ingiurie dei prepotenti.

11.° *Mezzi adoperati dai mali Governi per allontanare o rintuzzare questa indignazione.*

§ 3058. Costoro studiano i mezzi che servono a sottrarsi da quest'ira, onde poter ingiuriare impunemente. Tenere all'oscuro di tutto; tenere ignoranti, miseri, isolati, neghittosi gl'ínfimi; tenere vincolati, divisi, scoraggiati, esplorati, in discordia, in difidenza l'uno dell'altro i medj; tener lusingati, illusi o guadagnati i sommi; tener costantemente perseguitati i virtuosi: questi ed altri simili sono i mezzi onde non dar luogo all'ira generosa propria d'una santissima consensibilità, o almeno fare che non si propaghi, e unisca una giusta resistenza.

12.° *Necessità di conoscere questi mezzi.*

§ 3059. Orsù, volete voi sapere per quali mezzi un Governo possa effettuare e mantenere l'ordinamento dell'uomo interiore? = Fare precisamente il contrario di ciò che fanno i Governi sistematicamente prepotenti, e farlo in ogni e singolo articolo. = I Governi stabilmente interessati a mantenere e perpetuare la prepotenza sono più scrutatori, più inventivi, più sistematici, e più coerenti nell'unire i mezzi della servilità, di quello che siano i popoli nell'unire i mezzi della libertà. Studiate l'arte degli oppressori per imparare l'arte dei liberatori.

13.° *Triplice vantaggio di questo studio.*

§ 3060. Triplice è il vantaggio che voi ne ricaverete. Il primo di non perdervi in vane speculazioni, ma di attenervi al pratico, al certo, al comprovato da una esperienza costante; il secondo di conoscere le male arti per prevenirle; il terzo di fare precisamente il contrario per ben agire. Se i Politici e i Publicisti specialmente moderni si fossero appigliati a questo studio, la scienza della cosa publica sarebbe assai più avanzata ed accertata.

14.° *Di ciò che spetta al Governo ed ai privati nell'ordinare l'uomo interiore.*

§ 3061. L'ordinamento dell'uomo interiore, tranne il régime religioso, è cosa che deve nascere da sè rispetto ad un Governo, com'è cosa che dev'essere procurata rispetto ai privati educatori. Quanto ai Governi, allorchè essi s'astengano dal mal fare, e pratichino soltanto i loro doveri ordinarj e generali, l'uomo interiore viene naturalmente ordinato. Quanto ai privati institutori, essi non possono essere nè di una sola maniera, nè di una sola sfera; ma molto fanno e faranno, quando sapiano di non dover preparare che uomini operosi, rispettosi e cordiali.

15.° *Perfezionamento conseguente della personale proprietà. Suoi sussidj.*

§ 3062. La proprietà personale si potrà dire essere elevata alla sua maggiore perfezione, allorchè l'uomo interiore sia ordinato. Allora di fatto l'uomo gode di tutta la latitudine possibile della sua personale libertà, e del soccorso ch'egli è in diritto di ottenere. Penoso a lui non è il transigere, perchè fu avvezzo alla moderazione; sicura è la sua in-

Digitized by Google

dustria, perchè gli altri sono con lui rispettosi; cara è per lui la convivenza, perchè può giovare ed essere giovato nelle necessità. Senza queste condizioni la proprietà personale riducesi ad una speculazione, e non rimane che la materiale persona, la quale vien fatta ludibrio della forza e delle passioni dei potenti.

§ 3063. Quì non prendiamo di mira fuorchè gli effetti *proprj* ed *immediati* dell'ordinamento dell'uomo interiore; ma ci dobbiamo ricordare che questa forza divina occulta non può dispiegare la sua utile possanza che con gli ajuti già espressi di sopra (Capo II. n.° VI. del Libro precedente, Capo IV. n.i I. III. VI. di questo Libro, e con quello che fu detto in questi n.i I. IV). Tali ajuti non sono nè impossibili, nè chimerici, nè fuori di speranza; ma sono bel bello acquistati dall'azione occulta del tempo, e dai progressi di un crescente incivilimento. Ogniqualvolta poi siano scoperti e riconosciuti come veri ed efficaci, servono di lume ai Governi di buona-fede, come d'istruzione per iniziare quella moralità publica e quell'opinione politica, che sembra il parto più lento, più sano, ed il più aspettato dai secoli. Per compiere poi la teoría di questi ajuti soggiungo quanto segue.

CAPO VI.

Dei regolatori civili degli atti volontarj umani, considerati come parti della protezione civile della proprietà personale.

I. Natura, specie e limiti dei regolatori degli enti volontarj umani negli affari civili.

1.° *Che cosa s'intenda designare co'l nome di* regolatori civili *degli atti volontarj.*

§ 3064. Sotto il nome di REGOLATORI CIVILI degli atti volontarj umani, considerati come parti della civile protezione, io intendo comprendere tutti i mezzi impiegati e sanzionati dalla publica autorità, i quali servono *immediatamente* a dirigere e a cautelare il giusto esercizio degli atti volontarj, ed a preservarne nello stesso tempo l'intiera ed utile libertà. Dunque tutte le leggi, tutte le instituzioni, tutti gli stabilimenti *necessarj* a questa immediata direzione e guarentigia cadono sotto la denominazione dei *regolatori civili* da noi contemplati.

§ 3065. Si parla d'*immediata direzione e guarentigia*, ad indicare che per ora non contempliamo che quei soli mezzi, i quali strettamente e immediatamente si riferiscono all'esercizio degli atti volontarj umani,

Digitized by Google

tal quale è assolutamente richiesto dal sociale contratto, e dev'essere desiderato e procacciato da ogni Governo veramente publico. Nell'azione delle cause naturali che movono gli Stati, questi regolatori sono propriamente del tutto *secondarj;* ma per il Legislatore che parla al popolo, e per gli amministratori che applicano le leggi, sono primarj.

2.° *Distinzione fra i regolatori comuni e gl'immediati.*

§ 3066. Non conviene confondere i *regolatori immediati* co' i *regolatori comuni.* Hannovi certi stabilimenti civili, i quali servono a più effetti ad un solo tratto. Così, per esempio, i Tribunali, gli officj di stato civile, quello delle notificazioni ipotecarie, il notariato, servono a molti effetti giuridici ad un solo tratto. Or bene, in quella parte nella quale servono immediatamente a dirigere e a guarentire il giusto esercizio degli atti volontarj umani, tali stabilimenti rivestono la qualità di regolatori immediati di questi atti. La proprietà personale può venire più o meno ristretta, più o meno giovata, più o meno lesa da questi stabilimenti. Ma se dall'altra parte si vuole ordinare una giusta ed efficace protezione degli atti volontarj umani negli affari civili, egli sarà necessario definire i limiti e i modi d'azione di questi comuni regolatori su l'esercizio di tali atti, onde ne risulti quel rispetto e quel soccorso che le buone leggi ed i buoni Governi debbono usare a prò della personale proprietà del cittadino.

3.° *Ricerca su la somma completa di questi regolatori immediati.*

§ 3067. Ora rimane a sapersi a quali sommi-capi si possano ridurre questi regolatori civili ed immediati degli atti volontarj umani concernenti gli affari civili. Per soddisfare a questa ricerca osservo che, trattandosi di atti liberi da esercitarsi fra gli uomini con mezzi innanzi tutto morali, questi regolatori dovranno in primo luogo illuminare la mente degli operatori; in secondo luogo accertare la natura degli atti volontarj celebrati; in terzo luogo poi assicurarne le giuste ed utili aspettative. Ciò è di una così evidente necessità, che non può soffrire eccezione. Di fatto, se l'operatore non ben conoscesse come debba concepire un atto civile, o non fosse accertato che l'autorità publica sia per sanzionarlo; come sarebbe possibile procedere con ordine e con armonía negli affari civili? Se, comunicando o contraendo co' suoi eguali, non esistessero certi modi probatorj riconosciuti e sanzionati, come avventurare i proprj interessi alla fluttuazione delle apparenze e alla discordanza dei mezzi di credibilità? Se finalmente, dopo che l'auto-

Digitized by Google

rità publica promise di dar mano onde costringere gli obligati ad adempiere i loro doveri, o difendere da molestie, o far riparare i danni, non assicurasse una leale ed illuminata amministrazione della giustizia; potrebbesi forse dire ch' essa protègga convenientemente l'esercizio degli atti volontarj umani negli affari civili?

4.° *Risposta alla detta ricerca.*

§ 3068. Ma dopo ch' essa provide alla buona formazione di questi atti, alle loro prove, ed al loro adempimento, che cosa più rimane a fare? Volendo adunque categoricamente rispondere alla domanda, nella quale si tratta di sapere a quali sommi-capi si possano ridurre i regolatori immediati degli atti volontarj concernenti gli affari civili, parmi si possa rispondere ch' essi consistono nei tre seguenti; cioè: 1.° le regole costitutive di questi atti; 2.° le forme probatorie; 3.° le cauzioni giudiziarie. Co 'l primo mezzo *s' insegna* quali siano gli atti volontarj che la legge riconosce e sanziona, e come debbano essere formati, onde ottenere l'equo utile che gli uomini si propongono nel trattare i loro affari civili; co 'l secondo mezzo *si accertano* sia fra i conviventi, sia avanti ai Tribunali di giustizia; co 'l terzo finalmente *se ne assicura l'adempimento* in caso di mancanza o di renitenza, o almeno si fa ristabilire l'eguaglianza violata, o si ottengono cauzioni per il futuro.

5.° *Limiti d'azione di questi regolatori.*

§ 3069. Confesso che questi mezzi non sono operativi se non per quanto giunge l'occhio e la mano dell'autorità publica; ma nello stesso tempo dobbiamo confessare che quando vengano posti in uso con eguale savièzza ed energía, essi operano per sè medesimi un bene presente ed un bene futuro. Il bene presente consiste nell' illuminare e costringere alla pratica della giustizia, per quanto può dipendere dall' azione esterna della publica autorità, quand' anche l' ordinamento sociale non fosse perfetto. Il bene futuro poi consiste nell' erudire e nel preparare gradualmente gli uomini a ben usare del loro potere, allorquando le circostanze potranno effettuare il migliore ordinamento sociale e governativo. Nulla nel mondo delle nazioni può essere improvisato, ma tutto deve procedere gradualmente.

§ 3070. Prima che i popoli siano giunti alla maturità morale e politica conviene che i regolatori vadano, dirò così, avanti alla natura, come l'educazione individuale deve precedere le spinte graduali dell' età. Ma dopo che lo sviluppamento è giunto al suo apice, i regolatori non sono

Digitized by Google

forieri, ma solo compagni dell'ordinamento di un popolo. Nell'uno e nell'altro stato però dobbiamo sempre pensare di prevalerci delle spinte naturali, e non tentar mai di contrariarle. Dunque nell'azione dei regolatori civili dobbiamo avvertire che la loro *riuscita* dipende sempre dall'azione precedente, concomitante e susseguente di uno stato di cose o non avverso, o tendente alla maggiore potenza dello Stato. Dunque i limiti da proporsi sono quelli del sociale contratto. Per ciò che spetta all'azione *precedente* bastano le cose esposte nell'antecedente Capo; quanto alla *concomitante* e *susseguente*, lo vedremo in parte almeno nel presente.

II. Delle regole costitutive degli atti volontarj negli affari civili. Loro specie, e modo di esporle.

1.° *Derivazione ed autorità di queste regole.*

§ 3071. Le regole costitutive degli atti volontarj, delle quali parliamo qui, non sono quelle che vengono mostrate dai moralisti privati, ma quelle che vengono insegnate dai Legislatori in conseguenza dei rapporti reali e necessarj della legge della socialità. Io stimo superfluo ripetere che ogni Legislatore altro non può o non dev'essere, fuorchè promulgatore della legge di ragione; e però come non può dare o togliere diritto alcuno, così non può che dichiararli, sanzionarli, e dar mano forte per soddisfarli.

Ma l'*insegnare* non riducesi allo spiegare soltanto all'intelletto le condizioni costituenti gli atti liberi, di cui parliamo; ma importa eziandio d'ingiungerne l'esecuzione, con la minaccia, in caso di violazione, d'essere defraudati dell'utilità intesa; e viceversa, in caso di osservanza, d'essere assistiti con la forza publica a conseguire la detta utilità. Da ciò nascono da una parte le NULLITÀ così dette *essenziali*, le quali privano di azione e di eccezione; e dall'altra i titoli validi, che producono sì fatte azioni od eccezioni. = L'azione o l'eccezione risolvesi in ultima analisi nel diritto di ottenere l'assistenza della forza publica tutte le volte che la domandiamo a sostegno o a difesa di un nostro interesse contro altri che ne ricusi la prestazione o il rispetto. = Quindi la legge dà le azioni o le eccezioni a sostegno dei diritti.

2.° *Officj di queste regole. Specie che ne nascono.*

§ 3072. Triplice è l'officio di queste regole. Co 'l primo si definisce l'indole dell'atto, e se ne assegnano le parti interne e le forme esterne;

Digitized by Google

ro 'l secondo si suppliscono le condizioni non determinate dagli autori dell'atto, a termini della natura ed esigenza della cosa; co 'l terzo si somministrano i cánoni interpretativi della significata loro volontà. Il primo officio riguarda la *composizione* originaria dell'atto, e quindi le regole si possono appellare COMPOSITIVE; il secondo riguarda il *modo* e i *sussidj* dell'esecuzione non espressi nella composizione, e quindi le regole si possono denominare SUPPLETORIE; il terzo finalmente riguarda l' *intelligenza* dell'atto giusta le regole della critica, e quindi le regole si postono chiamare INTERPRETATIVE.

3.° *Come debbano essere esposte.*

§ 3073. Questi tre officj debbono essere prestati dalle buone leggi nel dare le regole costitutive degli atti volontarj umani concernenti gli affari civili. Quì si domanderà quale debba essere la MANIERA con cui devono essere consegnate. — Quì convien porre attenzione a due parti: la prima riguarda l'*economía* della esposizione; la seconda la *locuzione*. Quanto all'economía, ogni Legislatore nell'assegnare queste regole deve astenersi da forme dottrinali ed astratte, ed usare invece forme imperative e concrete. *Leges* (diceva Bacone dopo Seneca) *non decet esse disputantes, sed jubentes*. Egli deve quindi rigettare ogni altra forma come viziosa, e attenersi alla sola imperativa, rimettendo agli scrittori sia le causali, sia la menzione dei principj o delle questioni. Quando il Legislatore definisce un atto o un diritto, deve accennare non solo il senso vulgare di fatto, ma sopra tutto radunare in un quadro seguíto i requisiti di diritto. Senza ciò manca di pianta il titolo legale onde agire e giudicare, e si autorizza l'arbitrario. Egli si guarderà dal complicare più cose in un solo período, e però dalle frasi incidenti, dalle parentesi, e da tutto ciò che interrompe l'unità del concetto; e però se altre cose si debbono dire, egli le esporrà distintamente e subalternamente.

4.° *Requisiti della locuzione.*

§ 3074. Quanto poi alla locuzione delle leggi, ognuno sa ch' essa dev' essere chiara, diretta, precisa, concisa e famigliare.

Senza la *chiarezza* non so se una legge meriti neppure il nome di *legge*, a meno che non si pretendesse che la volontà debba essere indovinata. Di fatto il Legislatore deve parlare alla mente per movere la volontà, e quindi ottenere la esecuzione. Ma è troppo evidente che se taluno parla senza farsi intendere, egli realmente non fa nulla. Parlare

Digitized by Google

egli è trasmettere, mediante le parole, il concetto da noi inteso nella mente altrui. Ma se queste parole non lo trasmettono chiaramente, come sarà possibile d'eccitare in altri quello stesso concetto che fu da noi inteso? Voler dunque obligare con una legge oscura è tirannía. Spiegatevi, e noi vi obediremo. Con tutto questo però in pratica chiunque ha interesse si prevale della legge oscura; talchè i magistrati, che credono di possedere la scienza, talvolta dispongono effettivamente delle fortune e delle vite dei cittadini sotto il titolo di applicazione della medesima. Invano il cittadino si scusa dimostrandone la oscurità. Niun Tribunale nè può nè vuole esser giudice di quest'articolo, e nè meno movere un dubio, ch'egli crederebbe irriverente. Dove sta allora la sicurezza del cittadino? dove il rispetto alla sua proprietà?

In secondo luogo la locuzione dev'essere *diretta*. I modi figurati, di riverbero o contorti lasciano sempre luogo ad interpretazioni arbitrarie, a cavilli, a sotterfugi, che sono la peste degli affari, e seminarj di liti. *Nuda*, *diretta* e *propria* deve dunque essere la locuzione: essa deve imitare il linguaggio dei matematici.

In terzo luogo la locuzione dev'essere *precisa*. L'equivoco e l'anfibologico equivalgono all'oscuro. Unico, preciso e netto dev'essere così il senso, che scambiar non si possa con un altro. Ad ottenere la giusta precisione non basta sfuggire le locuzioni equívoche ed anfibologiche, ed usare le univoche; ma bisogna che l'uso loro sia *costante* ed *invariabile*. Ad esprimere le stesse idée convien sempre usare lo stesso vocabolo. Questo precetto, raccomandato dai buoni filosofi, diviene un dovere pe' i buoni Legislatori. Variando il vocabolo, nasce la questione se la legge abbia voluto esprimere la stessa idéa; e per poco che il vocabolo non sia un sinonimo perfetto, si dà luogo ad interpretazioni e a cavilli che l'interesse inventa, e che si debbono prevenire.

In quarto luogo la locuzione dev'essere *concisa*, vale a dire esprimere le cose nei più ristretti termini che si può. La concisione, co 'l chiuder l'adito a capziosi commentarj, è necessaria per ritenere le leggi a memoria. Roma, che nel secolo dei Decemviri viene tacciata come idiota, ha esibito un ammirabile modello di chiarezza, di proprietà, di precisione e di concisione, cui verun secolo di letterati seppe raggiunger mai. Le leggi delle dodici Tavole erano apprese dai giovinetti a memoria, *ut carmen necessarium*, come riferisce Cicerone nel secondo *delle Leggi*. Per lo contrario l'ampollosità, la gonfiezza e la contorsione imperiale di Costantinopoli ributta in modo, che i compendj d'Irnerio furono riguardati come un beneficio. Ciò che a Costantinopoli si è fatto

Digitized by Google

per una falsa teorica o per pompa asiatica, fu fatto in Inghilterra per imperizia o per poca cultura. Gli statuti di quel paese peccano tutti enormemente in punto di chiarezza, di proprietà, di precisione e di concisione, dimodochè è malagevole coglierne il senso, come già osservò il Bentham.

Per l'effetto delle leggi la concisione è cosa indispensabile. Senza di ciò vengono dimenticate.

Quidquid praecipies esto brevis, ut cito dicta
Percipiant animi dociles teneantque fideles.

Questo precetto di Orazio serve anche pe' i Legislatori.

In quinto luogo la locuzione delle leggi dev' essere *famigliare*. A chi le leggi sono dirette, a chi parlano esse? Forse a pochi scienziati? forse ad una classe sola? No certamente; ma sono dirette alla moltitudine, e parlano alla moltitudine, perchè vogliono illuminare e dirigere questa moltitudine. Un Codice dunque di leggi dev' essere un libro, cui tutti possano da sè stessi consultare al bisogno. Il padre di famiglia, come altri disse, deve poterlo insegnare da sè stesso a' suoi figli, e con la morale positiva avvalorare la naturale o la religiosa (1). Per la qual cosa i vocaboli usitati debbono essere i più famigliari. Dunque se avvenga di dover usare termini tecnici, conviene spiegarli con termini vulgari nel corpo stesso delle leggi, e riportarsi sempre alla spiegazione datane dà prima. Ecco che cosa importa il precetto di usare un linguaggio *famigliare*. E siccome questo linguaggio viene usato in tutta la redazione, così forma il primo precetto filologico. La chiarezza, la proprietà, la precisione, la concisione debbono dunque accompagnare l'uso di questo famigliare linguaggio.

---

(1) Questo luogo è un po' oscuro. Il Codice delle leggi civili non riguarda la morale, ma i diritti; e se in qualche senso lo si consideri come una norma morale, non si può fare una divisione particolare della morale religiosa, in questo senso, che fra il positivo e il naturale non v'è mezzo. — Inoltre non è esatto il dire che la morale religiosa sia *avvalorata* da che che sia, mentre questa anzi avvalora le leggi e gl'insegnamenti della ragione con la sua divina autorità. Però l'inesattezza è solo nelle espressioni. In sostanza è vero che le buone leggi civili e gl' insegnamenti della morale naturale essendo in armonía con la religiosa, dispongono, ajutano la mente a rispettare e ad amare tanto più la morale religiosa, che scorge i suoi precetti conformi a ragione, e produttori del solido bene dell'uomo anche nell'ordine civile della vita presente. (DG)

Digitized by Google

5.° Dovere di osservare i sopradetti requisiti tanto nell'economia, quanto nella locuzione.

§ 3075. Quando un Legislatore non voglia tendere insidie; quando non voglia dar campo all'arbitrario; quando non voglia che la cognizione e l'applicazione delle leggi sia un monopolio esercitato nel secreto ed a norma delle volubili suggestioni del Palazzo, ma intenda provedere (com'è dover suo) con buona-fede, con zelo e con pienezza; egli non si può dispensare dall'usare dei sovra prescritti modi, spettanti sì all'economía che alla locuzione: lo che appellasi REDAZIONE. L'opera delle leggi è opera d'istruzione, di protezione e di sicurezza. Perfido o prevaricatore è colui che agisce o con mire obliqne, o trascuratamente. La censura che si può fare ad una legge non è censura letteraria, ma censura morale, censura politica, perocchè le leggi fanno o bene o male. Per lo contrario i pregi della loro stessa forma sono altretanti *doveri* determinati dall'officio stesso cui debbono soddisfare. Le causali delle leggi, ossia i così detti *motivi*, vengono in sussidio e formano un officio secondario, il quale un savio Legislatore non può trasandare giammai, specialmente nel complicato sistema d'una innoltrata civiltà, e con Codici composti con formule generali.

III. Delle forme probatorie degli atti volontarj negli affari civili come funzioni della Legislazione.

1.° Indicazione delle prime funzioni dell'autorità publica circa le forme probatorie.

§ 3076. A risparmio d'inutili ripetizioni, e per collegare ed avvalorare i principj direttivi, io prego il lettore a rileggere il Capo IV. del Libro III. della Parte I. di queste Instituzioni. Ivi stanno comprese le idée fondamentali e i primi principj anche riguardanti le forme probatorie degli atti volontarj civili. In conseguenza riassumo, e soggiungo quanto segue.

La contrarietà degli umani giudizj su la certezza o probabilità dei fatti e delle intenzioni, e la necessità di provedere al sicuro esercizio ed alla publica tutela degl'interessi, suggerì:

1.° Di comandare che la credibilità civile venga prestata ad alcuni mezzi di prova fino alla inscrizione di falso.

2.° Di attemperare la forza e la durata delle prove con la tutela dei diritti reali e personali sì publici che privati.

Digitized by Google

Prescindendo per ora dalle forme che appartengono ai giudizj, si vede che il primo mezzo costituisce il sistema degli atti autentici; il secondo quello delle presunzioni legislative.

2.° *Dell'autenticità riguardante gli atti voloptarj civili. Sua definizione. Sue parti.*

§ 3077. Le *cose autentiche*, come si è veduto, formano un complesso assai più vasto che quello degli *atti autentici* quì indicati. Noi parliamo quì soltanto dell' *autenticità* riguardante gli atti volontarj negli affari civili. Essa consiste = nella *capacità* a far fede delle cose contenute in un atto volontario in conseguenza delle sue forme stabilite dalla legge. = Questi requisiti o riguardano la parte *materiale* del documento, o la *formale*. Tale distinzione spetta soltanto ai documenti scritti, ossia alla forma loro esteriore. Così, per esempio, la scritturazione netta e seguíta dell'atto, le postille firmate, la sottoscrizione del Notajo o di altro Officiale publico, l'apposizione del segno del tabellionato o del suggello, le forme visibili d'un processo verbale o di un' attestazione ec., costituiscono l'*autenticità materiale*. La menzione poi del tempo, del luogo, della lettura ingiunta in un rógito, in una disposizione, in un processo verbale, costituiscono l'*autenticità formale*.

3.° *Distinzione fra la verità e l'autenticità. Providenza relativa.*

§ 3078. Può esistere un atto visibilmente autentico, il quale venga riferito ad una o più persone che non lo celebrarono, o esprima in tutto o in parte fatti non veri. Dunque l'atto sarà bensì autentico, ma realmente *falso*. Quì la ragione esige dal Legislatore di soddisfare a due doveri: il primo riguarda la *verità*; il secondo riguarda la *sicurezza* e l'*andamento* degli affari civili. Che cosa praticarono le buone leggi? Che sia permesso di dimostrare la falsità dell'atto autentico, ma nello stesso tempo si debba tenere per vero fino a che non sia dimostrato falso. La giustizia e la providenza di questa disposizione si raccomanda da sè, senz' abbisognare di altre parole. Ciò basti quanto al primo punto.

4.° *Distinzione delle presunzioni legislatrici dalle legislative.*

§ 3079. Il secondo punto riguarda l'attemperare la forza e la durata delle prove con la tutela dei diritti. Due oggetti massimi cadono primieramente quì in considerazione; vale a dire le *presunzioni legislatrici* e la *prescrizione delle prove*. Io non abbisogno di spiegar quì che cosa si debba intendere sotto il nome di *presunzione* in senso logico e

Digitized by Google

generale, dopo ciò che ne ho detto altrove (Parte I. Libro III. Capo I. n.° VIII). Solo debbo far avvertire, che qui parlo delle *presunzioni legislative*, e non delle *legislatrici*. Queste ultime sono quelle che, prese come fondamento di fatto, dánno causa alla legge, e dirò quasi dettano esse stesse una legge. Tali sono, per esempio, quelle che presumendo un minorenne incapace ad amministrare le cose sue, dettano l'interdetto tutorio; tale quella che presumendo che un amministratore non controvegliato si prevalga del potere confidatogli a proprio vantaggio e a danno dell'amministrato, lo sottopone alla ispezione dell'autorità. Queste ed altre simili supposizioni, che dettano leggi assolute, furono dai Prammatici appellate *juris et de jure*, ma realmente sono *motivi di legge*. Queste perciò sono da me appellate *legislatrici*.

5.° *Delle presunzioni legislative primarie a cauzione dei diritti umani.*

§ 3080. Non è di queste ch' io parlo: io parlo di quelle che riguardano *qualità di fatto*, le quali vengono supposte dalla legge finchè si provi il contrario. Ciò vien fatto per assicurare doverosamente ogni specie di proprietà dei cittadini, e dare un punto d'appoggio ai giudicati.

Così, per esempio, la guarentigia delle persone riposa su 'l cánone, = che ognuno si presume buono od innocente fino a che non venga provato malvagio o reo. = Dunque non si potrà turbarne la libertà, l'onore o altro, senza le prove della malvagità o della reità. Parimente alla guarentigia delle cose appartiene l'altro cánone, = che tutte le proprietà si presumono libere fino a che non si provi n servitù, o ipoteca, o qualunque altro vincolo. = Unendo i due cánoni suddetti, ne nasce un terzo, = che in un possesso pacifico, palese, e tenuto a titolo di dominio, si presume la buona-fede finchè non si provi la mala. =

6.° *Delle presunzioni legislative secondarie.*

§ 3081. Con queste ed altre simili presunzioni si contempera il sistema dei diritti co 'l sistema probatorio. Queste le chiamo *primarie*, perchè si assumono sempre indipendentemente dai fatti particolari, e ferme sempre si ritengono finchè non siano smentite. Esistono altre presunzioni legislative, ch' io appello *secondarie*, perchè si fanno valere all'opportunità dei casi. Esse vengono tratte dal modo di sentire e di vedere degli uomini, e si fanno valere *a supplemento* della espressa loro volontà. Così dicesi che niuno si presume voler gettare il suo, benchè si sapia esistere molti prodighi o trascurati; che uno predilige la

Digitized by Google

sua parentela, benchè molti siano fra loro più parenti che amici. Queste ed altre simili vengono in ajuto, sia per iniziare, sia per sussidiare una prova, sia per infirmarla. Una grande necessità spinge il Legislatore a far uso di queste cose, onde più che si può raggiungere il vero, o almeno assicurare la coscienza. Se l'uomo potesse vedere l'intimo stato delle cose, non abbisognerebbe di agire così; ma costretto ad attenersi alla verità estrinseca, deve sanzionare queste regole pe 'l minor male: dico *pe 'l minor male*, perchè può essere leso talvolta il privato interesse, come fu già avvertito.

7.° *Della prescrizione delle prove.*

§ 3082. Passiamo alla prescrizione, vale a dire al *limite di tempo*, dentro il quale una data prova dev' essere ammessa. È di fatto che la prova testimoniale va attenuandosi co 'l tempo. Dunque mano mano va perdendo di credibilità, come risulta dai termini rigorosi logici già dimostrati. Dunque il Legislatore deve fissare un *limite di tempo*, oltre il quale la prova stessa si riguardi per sè inconcludente a comprovare i fatti atti a turbare la libertà delle persone ed i possessi delle cose. Senza di ciò sarebbe compromessa la sorte dell'uomo probo, e la sicurezza di ogni proprietà. Dunque il Legislatore che trascurasse di fissare questo limite, peccherebbe d' improvidenza. Se poi statuisse l'eternità dell' imputazione o dell' inquisizione, egli sarebbe sfacciatamente tiranno, e doppiamente poi tiranno quando ciò facesse anche dopo una sentenza assolutoria.

8.° *Del dovere legislativo di sanzionare le forme degli atti autentici, e di attemperarne il valore.*

§ 3083. Finchè consideriamo gli atti volontarj come realmente esistono in natura, noi dobbiamo pensare che veramente non figuriamo che altretante *ipotesi*. Ciò che li rende per noi reali ed operativi, o almeno valutabili in Diritto, si è la loro *forma visibile* più o meno accertata. Questo è il vero stato pratico, nel quale sono suscettibili di civile protezione, come fu già osservato. Ma se dall'altra parte, come fu già provato, ogni membro sociale ha un ingenito diritto ai mezzi probatorj; e se questi debbono essere sanzionati per essere comunemente riconosciuti ed usati al pari della moneta: egli è per sè manifesto essere dover massimo dell'autorità publica il provedere, sia co 'l sanzionare i mezzi autentici, sia con l'attemperarli co 'l sistema della conservazione e della sicurezza.

Digitized by Google

9.° *Dovere di difonderne gli stabilimenti, e facilitarne l'uso.*

§ 3084. Questo non è ancor tutto. Essa deve difondere al massimo segno possibile la facoltà di usarne, sia moltiplicando gli stabilimenti ossia gli officj assicurativi degli atti autentici, sia sorvegliando e reprimendo le varie specie di falso. Questa parte quì indicata verrà a suo luogo resa pratica. Al proposito presente giovami osservare, che riguardando le forme probatorie come regolatori civili degli atti volontarj, onde assicurarne gli utili intenti, parmi che da parecchie moderne Legislazioni non siasi posta a bastanza cura a questa parte cotanto importante e cotanto decisiva. Meno poi si è pensato alla facilitazione dell'uso, il quale è da per tutto fuori di mano, dispendioso, mal guarentito, e male sorvegliato. I regolamenti notarili ne fanno fede. La protezione civile pertanto abbisogna ancora di lume per fare il bene che si deve proporre in questa parte.

IV. Delle cauzioni giudiziarie riguardanti gli atti volontarj civili.

1.° *Necessità di una sicura giustizia a compiere la protezione civile degli atti volontarj.*

§ 3085. Quando il cittadino sapia come debba celebrare un atto civile, come dalla legge venga in parte supplito, e come debba essere interpretato; s'egli dubitasse che le forme osservate non ne accertano la esistenza o la validità nella mente di chi amministra la giustizia, sia per trascuranza, sia per parzialità; è vero o no che le diligenze della legge verrebbero frustrate, e le aspettative del cittadino deluse? Ora è vero o no che questa sarebbe una massima calamità? Una *sicura amministrazione della giustizia* deve dunque formare l'ultima parte della protezione civile degli atti volontarj.

2.° *Del potere discrezionale nei giudizj civili.*

§ 3086. Questa conclusione è comune tanto alla giustizia civile, quanto alla criminale. Ma la civile abbisogna di altri sussidj e di altre cauzioni, oltre quelle che possono essere comuni con la criminale. Ognuno sa che la legge non può provedere a tutti i casi. Ma dall'altra parte nella giustizia civile conviene ad ogni modo giudicare anche in onta della mancanza della legge positiva sanzionata: lo che sarebbe delitto nella giustizia criminale. Che ne segue da ciò? Che il Giudice è

Digitized by Google

investito di un potere discrezionale necessitato dall'umana limitazione. Quì l'uso di questo potere può essere o retto o storto; ma è sempre *arbitrario*, per ciò stesso che il Giudice è sottratto dal nudo dovere di applicare il testo positivo della legge.

È vero che il Legislatore gl'ingiunge alcune regole, e finalmente lo autorizza a ricorrere ad un Diritto naturale, per altro non definito; ma tutte queste cauzioni non sono che meri consigli, perocchè non v'ha limite alcuno veramente assegnabile, e suscettibile di sanzione, co 'l quale si possa imporre una formale responsabilità. Io ho giudicato così, dice il Giudice, per la tale ragione. Io non la trovo contradetta da veruna legge positiva. Dunque rimane a vedere chi di noi due abbia torto. E quand'anche un terzo mi desse torto, io non posso essere assoggettato a responsabilità veruna pe 'l mio giudicato.

3.° *Necessità conseguente degli appelli e della Giurisprudenza dottrinale, e quindi del libero insegnamento.*

§ 3087. Quali sono le conseguenze di questa latitudine, cui nelle cose civili convien lasciare ai giudicanti? La prima è, che per diminuire più che sia possibile l'arbitrario conviene autorizzare le appellazioni, le quali se quì si vogliono contro i falli innocenti, altrove si vogliono contro le prevaricazioni criminose. Quì dunque abbiamo una *censura gerarchica*. La seconda conseguenza è, che non si può fare a meno d'una *Giurisprudenza dottrinale*, nella quale comprendo anche quella delle decisioni. Per quanto far si voglia, gli uomini abbisognano del suffragio dei molti per assicurarsi nelle opinioni tutte teoriche. Sempre il consenso di scrittori reputati e di Tribunali autorevoli predomineranno nell'opinione di chi deve decidere un caso speciale non contemplato espressamente dalla legge. Questo istinto ha il bene di opporsi ad una sfrenata anarchía di opinioni, che negli affari importanti sarebbe una calamità. In difetto della legge il cittadino trova nella Giurisprudenza un secondo garante di *fiducia*, il quale se non produce la perfetta sicurezza, lusinga almeno l'aspettativa.

Da ciò sorge il diritto sociale ingenito, inalienabile ed imprescrittibile di una piena e libera *istruzione* della scienza intiera dei diritti e dei doveri, anche come sussidio necessario di Legislazione e di giudiziaria amministrazione. Il diritto d'insegnare e il diritto d'apprendere quì non riconoscono altri limiti, che quelli della libera opinione, ec. Siccome nessuno può arrogarsi il diritto nè d'infallibile, nè di onni-

Digitized by Google

sciente, così ogni vincolo o limitazione (1) è una usurpazione criminosa contro il Diritto publico ed il privato.

4.° *Necessità di una censura publica e libera dei giudicati.*

§ 3088. Ma affinchè la Giurisprudenza tanto delle dottrine, quanto delle decisioni, produca questo bene, conviene che le massime siano *uniformi* e *concordi* co' i principj delle leggi positive. Ora che cosa si ricerca per produrre questa unità? Due sono i mezzi. Il primo, che nella discordanza costante il Legislatore provegga sia con l'autentica interpretazione, sia con una nuova legge. Il secondo poi, che le decisioni, per altro sempre motivate, abbiano la più grande publicità, e possano essere discusse liberamente e publicamente sia nei giornali, sia nei libri, sia nelle conversazioni private. Questa doppia publicità e libertà si può denominare *censura sociale.*

Senza la censura gerarchica e la sociale, ajutate tratto tratto dalle definitive disposizioni legislative, è impossibile avere una buona Giurisprudenza civile sussidiaria alle buone leggi. Dall'altra parte poi con Codici regolari questa Giurisprudenza è indispensabile, perocchè le formule generali abbisogneranno sempre di buoni commentarj da una parte, e di buoni esempj dall'altra. Se voi ponete a confronto il Codice civile francese con le leggi romane, avete un saggio di quello che dico. Il primo ti presenta i canoni generali; le seconde le applicazioni e gli esempj particolari. Mai si poterono studiare le così dette leggi romane con miglior frutto, quanto dopo la promulgazione del Codice civile francese; nè meglio si può studiare questo Codice, quanto co 'l confronto delle leggi romane. A ciò si aggiunga la collezione delle sue decisioni; ed altro non rimangono che buoni commentarj, la censura, e la difusa notificazione usitata in Inghilterra.

---

(1) S'intende naturalmente che qui si parla di vincoli posti oltre quanto è richiesto dalla sorveglianza rigorosamente necessaria per impedire l'insegnamento e la difusione di errori e dottrine corruttrici. La libertà si riferisce, come risulta dalle parole precedenti, alle dottrine scientifiche, che sono appunto quelle le quali stanno nei limiti della *libera opinione*, che sono cioè disputabili, senza che alcuno abbia diritto d'imporne una più che un'altra. (DG)

Digitized by Google

5.° *Quando l'unità delle dottrine, delle decisioni e della censura si possa effettuare.*

§ 3089. Quanto ai commentarj, è egli forse sperabile di avere la miracolosa unità dei Papiniani, degli Ulpiani, dei Paoli, e degli espositori dell'Editto Perpetuo Adrianéo? Quando almeno un giorno ciò avvenisse, noi avremmo una Giurisprudenza civile sussidiaria di un buon Codice. Ma questo beneficio non è sperabile con leggi miste di principj feudali o servili, ma solo con leggi d'una sola materia e di un solo conio. Il solo vero, il solo giusto e il solo publico possono avere unità, coerenza e fecondità. Non è poi sperabile questo beneficio con una istruzione pedestre ed aggiogata, con anime depresse, con interdetti librarj (1), con un régime oscurante: in breve, non è sperabile senza uomini intieri e liberi, senza una scienza intiera e libera, senza una comunicazione intiera e libera. Ciò che abbiamo detto dei commentarj, molto più dobbiamo dirlo delle decisioni, e delle censure alle medesime.

6.° *Sistema giudiziario da trattarsi altrove. Soccorso sociale alla Legislazione ed alla giustizia.*

§ 3090. Io doveva parlare delle cauzioni giudiziarie degli atti volontarj negli affari civili, e non ho detto nulla nè della procedura, nè dei giudizj, nè della responsabilità e della sicurezza, ec. ec. Tutti questi argomenti verranno trattati a suo luogo, perocchè io non volli parlare di condizioni *comuni* a qualunque ramo dell'amministrazione della giustizia, ma di quelle sole che sono tutte proprie degli affari puramente civili. Io poi non poteva quì anticipare i principj dell'ordinamento e del movimento giudiziario, dal quale dipende, dirò così, il *massimo* delle cauzioni degli atti volontarj civili a prò del cittadino. Concludo adunque con l'osservare, che da una parte i regolatori publici sanzionati dalle leggi trovandosi a fronte di una natura immensa, sono costretti ad abbandonare una parte del loro campo ai liberi lumi ed alla libera industria sociale; e che dall'altra parte la società, non impedita da mali ordini, viene a soccorso della stessa sapienza legislativa e della stessa discrezione giudiziaria.

. . . . . .

(1) Portati oltre i loro giusti confini. (DG)

Digitized by Google

OSSERVAZIONI DELL' EDITORE

Al § 336. dell'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, pag. 318-321; e ai §§ 2984. a 2987. 2989. 2991. delle *Instituzioni di civile Filosofia*, pag. 1755-1756. 1758. 1760 di questo Volume.

Su le promesse estorte per timore ingiusto, e su l'obligazione derivante dal giuramento per ingiusto timore prestato.

Nei suddetti paragrafi delle *Instituzioni ec.* l'Autore viene discorrendo novamente delle cose da lui trattate nel § 336. dell'*Introduzione al Diritto publico*, le quali sono di cosi grave momento, ch' io non potrei dispensarmi dall'aggiungere alcune riflessioni.

L'esame della opinione dell'Antoine condusse l'Autore a queste due ricerche: 1.° Se sia valido un contratto, nel quale fu estorto il consenso da una parte con grave timore ingiustamente incusso. — 2.° Se obblighi il giuramento pure estorto con timore ingiusto.

Dovrei avvertire innanzi tutto, come feci in altra occasione (Vol. VII. pagina 539), che i modi adoperati nel § 336. dell'*Introduzione ec.* male affatto convengono alla gravità dell'argomento, al carattere, alla dottrina, alla dignità di chi tiene la sentenza che l'Autore pretende essere opposta alla sua; molto più che anche in que' punti, nei quali v'ha alcun divario, stanno a loro favore argomenti di grandissimo peso. Ma vedendo come l'Autore stesso, nel trattare di nuovo quest'argomento nei citati paragrafi delle *Instituzioni*, usi quelle maniere di esprimersi che si convengono ad una severa discussione, credo inutile il fare più a lungo parola di ciò.

Venendo ora alla sostanza delle dottrine in proposito, è d'uopo osservare che sopra entrambe le sopraccennate questioni si disputa fra i Moralisti, e che, specialmente quanto alla prima, essendo essa una ricerca spettante alla naturale giustizia, non sono incompetenti a discuterla anche i giureconsulti. La morale, dove si tratta di cose che appartengono alla pura giustizia, imponendo i relativi doveri come obligazioni morali, si riporta pur tuttavía alle norme giuridiche per determinare ciò appunto che, per essere dovere di giustizia, si deve adempiere altresì come dovere di morale.

Ciò premesso, bisogna confessare francamente che, rispetto alla prima delle accennate ricerche, il Romagnosi non ha inteso nel suo vero senso il passo dell'Antoine, e quindi si è battuto con l'aria; mentre Antoine, Hook, e lui, che nei citati paragrafi delle *Instituzioni* oppone al primo l'autorità del secondo, sono in sostanza perfettamente d'accordo.

Digitized by Google

Di fatto l'Antoine nel luogo addotto (pag. 318 in nota) dice che il contratto, nel caso di cui si discorre, è valido, *stricte sumptus;* ma non pretese mai che debba essere per dovere morale adempiuto dall'ingiuriato. Egli sostiene anzi che simili contratti non inducono in questo alcuna obligazione: *Quod contractus ex metu injusto facti, sint irritandi, non sint firmi, nullius sint momenti, nullas vires habeant pro voluntate metum passi, quatenus ad ejus arbitrium rescindi debent, immo ab ipso rescindi possunt .... Contractus factus ex metu etiam respective gravi injuste incusso ad extorquendum consensum, juxta communem sententiam, potest rescindi arbitrio metum passi, sicut dictum est de dolo; unde non est omnino firmus. Quia qui metum injuste intulit, fecit alteri injuriam, quae fuit causa contractus, alioqui non futuri. Ergo tenetur tollere ac resarcire injuriam, et omnia incommoda inde manantia, et laesum in priorem statum libertatis restituere, omnia compensare etiam ante omnem sententiam; ac proinde metum passus habet jus recuperandi suam priorem libertatem independenter a sententia judicis. Potest tamen, si velit, stare contractui invito injuriante, cum non sit per se irritus, et injurians non habet jus eum rescindendi. Hinc qui metu coactus emit aliquid ab altero, potest contractum dissolvere, vel cogere venditorem ad standum contractui.*

Immo tertius possessor tenetur reddere metum passo rem metu injusto extortam, si hic eam repetat, ex leg. 14. § De eo quod metus caussa, etc. *Quia revocato consensu res illa pertinet ad priorem possessorem, et non potuit ad alium transire, nisi vitio metus affecta, et cum obligatione revertendi ad suum priorem dominum pro ejus arbitrio.*

Id totum locum habere docent multi etiamsi metus non a contrahente, sed a tertio incuteretur, idque jure naturae, etc. (*Tractatus de contractibus*, Pars I. Cap. II. Quaest. 3., dove si legge pure il passo citato da Romagnosi, e non già nel Capo I.)

Dunque Antoine ed Hook sono perfettamente d'accordo tra loro e con la comune dei Moralisti; e la validità sostenuta dall'Antoine come opinione comunissima, è a tutto vantaggio dell'ingiuriato, al quale spetta il doppio diritto o della rescissione del contratto *ad ejus arbitrium, immo ab ipso;* ovvero di esigerne dall'ingiuriante l'adempimento, ciò che non potrebbe aver luogo, se il contratto in sè non fosse valido, perchè allora non potrebbe produrre effetti di Diritto.

A maggiore conferma di tutto ciò, e per chiarire vie meglio la vera opinione del maggior numero dei Teologi-moralisti su questo punto, viene opportunissimo quanto dice in proposito sant'Alfonso de Liguori, alla cui autorità non saprei che cosa potesse mancare per renderla rispettabilissima, e tale da far dimenticare ben molti scrittori di morale teologia.

Il santo scrittore propone la questione: *An contractus per metum gravem initus sit ipso facto invalidus* (le quali parole *ipso facto* corrispondono al *contractus stricte sumptus* dell'Antoine); e dopo avere esposto le altre due sentenze, cioè quella che li tiene come invalidi, e quella che fa una distinzione fra i contratti gratuiti e gli onerosi, così si esprime: *Tertia vero sententia probabi-*

Digitized by Google

lior et communissima, quam tenent Lugo ..... et alii innumeri, docet talem contractum esse quidem rescindibilem, non vero invalidum, neque de jure naturali, neque positivo. Non naturali, quia metus non tollit simpliciter voluntarium, ut D. Thom. 1. 2. *q.* 6. *art.* 6. *Non jure positivo, dum in leg.* Si mulier ff. de eo quod metus etc. *praecipitur judicibus, ut tales contractus rescindant; ergo per se lex habet eos ut validos.* (*Theologia moralis,* Lib. III. Tract. V. Cap. III. n.° 716.)

Poco dopo (n.° 717) pone l'altra questione: *An metum passus possit pro suo arbitrio rescindere contractum sine auctoritate judicis;* e riferita l'opinione che lo nega, soggiunge: *Sed affirmat communis sententia tenenda, quam tradunt, etc..... Unde inferunt, quod metum passus bene potest occulte sibi compensare; intellige si petat, et alter nolit contractum rescindere. Et contra qui metum incussit, tenetur restituere rem extortam, statim ac alter petat.*

Da quanto si è detto risulta ad evidenza che il Romagnosi ha fuori di proposito agitata una questione, nella quale il solo confronto dei passi che vi si riferiscono dell'autore da lui combattuto avrebbe bastato a fargli scorgere l'equivoco in cui cadeva; e che l'opinione comune dei Moralisti è questa: *Il contratto nel quale fu estorto il consenso, è per sè valido; ma produce diritti soltanto a vantaggio dell' ingiuriato, e quindi obligazioni solo a carico dell' ingiuriante, o di chi ha il possesso della cosa che apparteneva al contraente, cui fu incusso il grave timore ingiusto, o dall' altro contraente, o da un terzo.* Risulta infine non sussistente la contradizione che l'Autore dice (pag. 320) essere nella dottrina esposta, perchè la *validità* del contratto non è a profitto mai dell' ingiuriante, ma di quello solo cui fu incusso il timore: non è titolo che obblighi l'ingiuriato a dare; è titolo che gli lascia la facoltà di non dare; che gli attribuisce il diritto di rivendicare la cosa già data, o di pretendere l'adempimento della promessa dall'altro contraente.

Tutti per altro eccettuano i casi nei quali la legge dichiara nullo *ipso facto* il contratto od altre promesse per causa del timore, come nel matrimonio, ec.

Passando ora all'altro Capo, che riguarda l'obligazione nascente dal giuramento estorto per timore ingiusto, anche qui non è meno evidente lo sbaglio del Romagnosi.

In primo luogo, se si parli quanto al Foro esterno, nessun Teologo si è mai sognato di sostenere che tale giuramento induca l'obligazione di prestare ciò che si è promesso.

In secondo luogo, anche parlando dell'obligazione di coscienza, questa non nasce già dal principio, che il contratto per sè invalido, o non inducente il dovere di adempierlo, venga raffermato dal giuramento; ma bensì dal principio, che il giuramento di cosa per sè lecita dev'essere sempre adempiuto per rispetto a Dio, il quale non dobbiamo fare testimonio di falsità, qualsiasi il danno che ce ne derivasse, poichè allora mancheremmo ad un dovere assoluto.

Ma una tale obligazione è puramente spirituale e religiosa, e può quindi essere sciolta e dispensata dalla competente autorità. In ciò non può cader dubio, essendo dogma infallibile la potestà della Chiesa di legare e di sciogliere.

Digitized by Google

Ecco le proprie parole del santo moralista sopra citato: *Quaestio magna est, num obliget in conscientia juramentum metu extortum. Dicitur* in conscientia, *quia in Foro externo, ubi praesumitur non adfuisse animus jurandi, certe non obligat tale juramentum, ex Cap.* Verum de juramento. *Quoad Forum autem internum prima sententia negat obligare, etc..... Secunda tamen sententia longe probabilior quam tenet S. Thom.* 2. 2. Quaest. 89. art. 7. ad 3. *etc..... dicit tale juramentum obligare. Ratio, quia tenemur efficere, ut verum sit quod juramus, ne Deum testem falsi faciamus. Ideo.... regula est, quodlibet juramentum servandum esse, quod sine peccato impleri potest.... Notandum autem, quod metum passus tempore, quo ad impletionem ex vi juramenti tenetur, potest illius relaxationem petere ab Episcopo, vel a quocumque qui possit juramenta commutare.... Et si jam solverit promissum, potest in judicio repetere, vel occulte sibi compensare* (Lib. III. Tract. II. Cap. II. n.° 174).

Quindi è chiaro a vedersi che l'obligazione nasce dal giuramento, prescindendo dal contratto; che l'ingiuriante non può pretenderne l'adempimento in forza del solo giuramento, se non gli competa in forza del contratto medesimo; che l'ingiuriato può liberarsi dal dovere di prestare quanto promise, solo che ottenga lo scioglimento, che certo non gli verrebbe negato, dal vincolo sacro del giuramento; e che se avesse di già adempiuto alla giurata promessa, può rivendicare la cosa in giudizio, o altrimenti indennizzarsi del danno sofferto.

Dunque la dottrina comune dei moralisti su questo punto, fondata su 'l dovere assoluto del rispetto che si deve a Dio, non può in conto alcuno favorire il malvagio, con danno ingiusto dell'innocente. Ciò serva di risposta a quanto dice l'Autore alle pag. 320-321.

Dunque finalmente non c'è veruna opposizione fra la dottrina di Hook riferita da lui (*Instituzioni di civile Filosofia*, §§ 2986-2987), e quella degli altri moralisti. Tutti convengono che il giuramento sia cosa distinta dal contratto, e che per esso i rapporti puramente giuridici non s'immutino.

Anche l'Antoine chiaro si esprime sopra ciò; ed eccone le parole: *Aliud est, juramentum esse validum, et aliud contractum juramento firmari. Juramentum est praecise validum, quando servari debet ob honorem Dei adducti in testem, quamvis per illud nullum jus acquirit is, in cujus favorem factum est: unde inducit solam obligationem religionis, quae totam respicit Deum, nec transit ad haeredes, utpote personalis, tolliturque juramenti relaxatione. Juramentum vero firmat contractum, quando validum contractum efficit, ideoque non solum inducit obligationem religionis, sed etiam justitiae, et jus tribuit alteri. Unde obtenta juramenti relaxatione, remanet obligatio justitiae orta ex contractu valido, quae transit ad haeredes, utpote realis....*

Juramentum, sive firmet contractum, sive non, est validum et obligat, quando potest servari sine peccato, et damno alterius.... quia reverentia Deo debita id exigit propter ejus auctoritatem interpositam.

Ex communi sententia contractus vi, metu injusto, vel dolo extortus, vel injuriam continens ex parte illius, cui juratur, non firmatur juramento, ita ut rescindi non possit.... quia qui injuriam intulit tenetur jure naturae eam resar-

Digitized by Google

cire, et restituere alium in priorem statum ac libertatem; ideoque remittere jus ex promissione acquisitum, si quod sit. Unde talis non habet jus firmum et irrevocabile; juramentum enim non tollit injuriam acceptam, sed jurans potest ob injuriam acceptam petere et obtinere relaxationem juramenti, qua obtenta cessat omnis obligatio . . . .

Contractus jure naturali invalidi non firmantur juramento. Patet; nam juramentum non mutat naturam illorum, nec potest supplere defectum substantialem, propter quem sunt irriti.

Contractus solo jure positivo irritus non firmatur juramento, si irritatio facta sit immediate, et principaliter propter bonum commune. Est communis sententia, etc. (*De contractibus,* Pars I. Cap. I.)

Da ciò risulta quale sia veramente l'opinione dell'Antoine su questo punto, ben diversa da quella che l'Autore gli attribuisce nel § 2984. delle *Instituzioni ec.*, fondata forse su le ultime parole del sopracitato Capo II.: *Porro si contractus licitus juramento firmatus sit, non potest rescindi nisi a superiore;* le quali, s'io non erro, accennano allo stesso principio della obligazione puramente religiosa, nascente dal giuramento; e della necessità che ne deriva di ottenerne lo scioglimento, quando non si voglia adempierla per giusta causa.

Una buona lezione ricaviamo da queste osservazioni; ed è, che si corre un gran rischio allorchè si vuol rilevare l'opinione di uno scrittore prendendo in esame qualche passo isolatamente; che per accertarsi delle altrui dottrine bisogna ponderar bene e confrontare i diversi luoghi paralleli, onde non dire il rovescio di quello ch'è in fatto; nè censurare ingiustamente delle sentenze non solo vere, ma altresì nella sostanza conformi alle nostre. La mente del Romagnosi, fuori di dubio nè ristretta nè superficiale, inciampò in questo scoglio. Stiano dunque tanto più in guardia quelli che non possono a gran pezza mettersi al paragone con un pensatore così profondo. (ADG)

Digitized by Google

NOTE ED OSSERVAZIONI PRINCIPALI

AGGIUNTE

DALL'EDITORE IN QUESTO VOLUME

Nell'*Introduzione allo studio del Diritto publico universale.*

Al § 336 (pag. 318). Si veggano le Osservazioni a questo paragrafo, insieme ad alcuni altri che s'indicheranno da poi. . Pag. 1806

Nell'*Assunto primo della scienza del Diritto naturale.*

Al § 161. (Vedi sotto al § 268.)
» 170. Su l'agire e reagire, su la creazione, ec. . . . . » 673
» 184. Su le sanzioni della vita futura, ec. . . . . » 674
» 187. Che ogni norma morale dev'essere autorevole, ec. . . » ivi
» 206. Su la distinzione del giusto dall'utile nella dottrina dell'Autore . . . . . » 674
» 211. Su la sovranità . . . . . » 676
» 249. Su 'l vero senso dell'espressione *amor proprio* . . . » 675
» 261. Su le varie sette professate in Europa, e su la Religione Catolica . . . . . » 597
» 266. Su le norme della giustizia distinte dall'arte di vivere degli uomini e delle società . . . . . » 675
» 268. Su lo scopo del Diritto naturale, su l'obligazione, ec. » 676
» 271. Su 'l principio dell'utilità . . . . . » 677
» 283. Che la vita è per sè sempre un bene (vedi sotto ai §§ 812. 1618). . . . . » 610
» 291. Su l'imputabilità . . . . . » 612
» 361. Vincoli religiosi. Giuramento . . . . . » 638
» 368. Sopra l'obligazione che accompagna le norme del naturale Diritto. . . . . » 640
(Si riferisce alle due Note sopra indicate ai §§ 167. 268.)
» 415. Intorno alle leggi positive umane, ai doveri de' sudditi, ec. » 677
» 418. Su la religione . . . . . » 678
» 419. Su la fede. . . . . » 679
ai §§ 420. 423. Su la religione . . . . . » ivi
al § 424. Su la religione . . . . . » 680
» 425. Su la rivelazione . . . . . » ivi

Digitized by Google

Ai §§ 426. 427. Su la religione, su la rivelazione, su l'ordine morale di ragione, ec. . . . . Pag. 680
al § 432. Su 'l fanatismo, ec. . . . . » 685
» 436. Su i principj dell'Autore intorno alla religione . . . » 686

La maggior parte di queste Annotazioni all'*Assunto primo* vanno confrontate specialmente con la Prefazione di questo Volume III.; con quella premessa alla *Genesi del Diritto penale*; con le *Osservazioni sopra alcuni luoghi delle Opere filosofiche* del nostro Autore, che si leggono in fine del Vol. I. pag. 1589; con la Nota al § 996 delle *Vedute fondamentali su l'arte logica* (Vol. I. pag. 466), riprodotta nel Vol. II. pag. 257; con la Nota a pag. 49 di questo medesimo Vol. II.; con le *Osservazioni sopra il Diluvio* ec., che stanno nel Volume II. pag. 269; con la Nota al § 998 degli *Opuscoli storico-filosofici*, Vol. II. pag. 858; con quella al § 87 dei *Supplementi al Robertson*, Vol. II. pag. 1220, ec. ec.

Negli altri *Opuscoli su 'l Diritto filosofico.*

Al § 812. Come la vita sia sempre un bene (vedi le Note ai §§ 283. 1618). . . . . » 890
» 863. Su 'l principio dell'utilità . . . . . » 911
» 867. Su le leggi fondamentali . . . . . » 912
» 922. *De* perfectibilitate *et abusu libertatis* . . . . . » 936
» 924. *De ordine morali, et de physico* . . . . . » 937
» 948. Schiarimento. Su le forme di Governo . . . . . » 948
» 1008. Razionalità. Organismo . . . . . » 874
» 1071. Su 'l principio del vero e su quello dell'utile . . . » 997
» 1126. Sopra il significato dell'espressione *amor proprio* . . » 1019
» 1138. Sacrificio del proprio interesse . . . . . » 1024
» 1144. Schiarimento. Idée religiose, ec. . . . . » 1026
» 1160. Su l'effetto della sanzione . . . . . » 1033
» 1162. Distinzione fra la passione e l'affetto. . . . . » 1034
» 1179. Desiderj . . . . . » 1039
» 1185. Su le virtù private e publiche di chi regge . . . . » 1042
» 1188. Male da impedire. Bene da produrre. Possibilità. Stima dei reggitori . . . . . » 1043
» 1189. Su l'amor del comando. Riforma. Passioni, ec. . . . » 1044
» 1199. Su l'amore del comando. . . . . » 1049
» 1202. Potere assoluto . . . . . » 1050
» 1204. Monarchíe. Leggi fondamentali . . . . . » 1051
» 1208. Monarchíe. Leggi fondamentali . . . . . » 1054
» 1210. Forza armata. Monarchíe, ec. . . . . » 1055

Digitized by Google

Al § 1211. Schiarimento. Governi. . . . . Pag. 1056
» 1234. Su la Morale e su la Politica . . . . . » 1066
» 1242. Su l'origine della specie umana . . . . . » 1068
Si confronti questa Nota con le *Osservazioni* che si leggono nel Vol. II. pag. 269 a 283, e specialmente le pag. 279-280; e la Nota qui appresso indicata al § 2413.
» 1266. Dominio eccessivo. Clero. Cautele per giudicare, ec. » 1077
» 1272. Su le cause della decadenza degli Stati . . . . . » 1081
ai §§ 1297. 1298. Su l'ordine fisico e su l'ordine morale. . . . » 1090
Si confronti la Nota al § 1602, pag. 1201.

Nelle *Instituzioni di civile Filosofia.*

Al § 1376. Avvertenza su la espressione *catena del fato* . . . » 1128
» 1395. Su la obligazione e su la necessità. . . . . » 1136
» 1443. Su la perfezione . . . . . » 1150
» 1468. Su la verità e su la giustizia . . . . . » 1158
» 1570. Su la libertà. . . . . » 1190
» 1618. Come la vita sia sempre un bene (vedi sopra le Note ai §§ 283. 812). . . . . » 1210
» 1628. Sopra i motivi delle azioni . . . . . » 1213
» 1654. Sopra l'utile, l'interesse. . . . . » 1224
» 1661. Sopra il dovere della conservazione, ec. . . . . » 1226
» 1669. Sopra l'amore di Dio. . . . . » 1228
» 1694. Sopra il diritto di difesa . . . . . » 1235
» 1728. Sopra la verità e la certezza. . . . . » 1248
» 1748. Sopra la credibilità dei fatti . . . . . » 1255
» 1756. Sopra l'indole degli atti umani relativamente ai nostri simili, ec. . . . . » 1257
» 1812. Sopra i miracoli, ec. . . . . » 1279
» 1815. Sopra i limiti della incapacità de' laici a fare testimonianza in giudizio nelle cause criminali contro cherici. . » 1281
Si confronti su questo punto il Vol. V. pag. 1623.
» 1830. Sopra la menzogna. . . . . » 1287
» 1850. Sopra le leggi canoniche, ec. (vedi la Nota al § 1815). » 1297
» 1925. Sopra la sommessione alle podestà, ec. . . . . » 1330
» 1927. Sopra i limiti della padronanza umana . . . . . » 1331
» 1940. Su la sanzione della legge. . . . . » 1337
In questa Nota, nella col. 2. lin. 2., si deve leggere *non dipenda* ec., come fu corretto anche nell'*Errata.*
» 1942. Doveri. Amor proprio, ec. . . . . » 1338
» 1946. Su 'l conflitto dei diritti . . . . . » 1340
» 1960. Sopra la possanza della giustizia . . . . . » 1347
» 1968. Sopra la promulgazione delle leggi positive ecclesiastiche. » 1351

Digitized by Google

Al § 1985. Schiarimento. Scopo d'ogni forma di Governo . . . Pag. 1358
» 2007. Schiarimento. Sovranità, ec. . . . . » 1367
» 2012. Doveri sociali. . . . . » 1370
» 2023. Schiarimento . . . . . » 1376
» 2024. Sopra la società, la sovranità ed il Governo . . . » ivi
» 2031. Sopra la sommessione doverosa alle podestà. Insurrezioni. Grecia. Giustizia dei Governi di Europa. . . . » 1379
» 2036. Sopra il potere assoluto, ec. . . . . » 1382
» 2037. Su i cambiamenti della forma di Governo . . . . » 1383
» 2057. Schiarimento . . . . . » 1391
» 2102. Sopra la indipendenza, ec. . . . . » 1408
» 2111. Sopra il significato dell'espressione *amor proprio* . . » 1412
» 2111. Sopra la sanzione della legge, ec. . . . . » ivi
» 2136. Sopra la perfezione . . . . . » 1423
» 2140. Schiarimento . . . . . » 1424
» 2142. Sopra la distinzione tra l'affetto e la passione. . . » 1425
» 2146. Sopra le Crociate e l'Inquisizione . . . . . » 1426
» 2148. Sopra la passione e l'affetto . . . . . » ivi
» 2198. Si riferisce una sentenza dell'*Ecclesiastico* . . . . » 1443
» 2224. Schiarimento. Sistema dell'Inghilterra. . . . . » 1452
» 2242. Sopra il vincolo conjugale. . . . . » 1457
» 2250. Sopra il consenso nel matrimonio . . . . . » 1461
» 2271. Sopra le condizioni di giustizia in qualunque forma di Governo. . . . . » 1469
» 2283. Schiarimento. Forza del tempo . . . . . » 1473
» 2290. Schiarimento. Piena obedienza a Dio . . . . . » 1477
» 2290. Sopra l'equo ordinamento degl'interessi, ec. . . . » ivi
» 2329. Sopra i freni morali per impedire l'abuso del potere. » 1494
» 2393. Sopra le cause che impedirono lo sviluppo del vero incivilimento degli Arabi . . . . . » 1519
» 2397. *Intorno alle correzioni fatte dall' Editore ADG. a quest' Opera.* . . . . . » 1520
» 2413. Sopra l'origine della specie umana. . . . . » 1526
» 2498. in nota. Avvertenza . . . . . » 1556
» 2748. Su la deliberazione contrattuale. . . . . » 1662
» 2793. Sopra la menzogna . . . . . » 1679
» 2794. Sopra la menzogna, su la giustizia e su l'utilità . . » ivi
» 2796. Su l'importanza della proprietà personale . . . . » 1681
» 2805. Sopra i provedimenti dei Governi relativamente all'ordinamento della proprietà reale . . . . . » 1685
» 2816. Che non esistono cose a rigor di parola inutili . . » 1688
» 2838. Effetti delle soverchie leggi . . . . . » 1697
» 2900. Schiarimento e confronti. Catena del fato. . . . . » 1718
» 2935. Schiarimento . . . . . » 1732

Digitized by Google

Al § 2982. Sopra la religione, la sua influenza su la società, la indipendenza della società religiosa dalla civile, ec. Pag. 1753
» 2983. Schiarimento . . . . . » 1754
ai §§ 2984. a 2987. 2989. 2991. Su le promesse estorte per timore ingiusto, e su la obligazione derivante dal giuramento prestato per ingiusto timore . . . . . » 1806
Queste osservazioni si riferiscono pure al § 336 dell'*Introduzione al Diritto publico.*
al § 2988. Sopra il giuramento, e la sua forza civile . . . . » 1757
» 2989. Sopra il giuramento. . . . . » 1759
» 2996. Legge mosaica. . . . . » 1762
» 3002. Doveri degl'istruttori. Verità. Opinioni . . . . . » 1765
» 3004. Verità. Opinioni . . . . . » 1766
» 3021. Su la devozione . . . . . » 1775
» 3036. Sopra gli Ordini religiosi. . . . . » 1781
» 3045. Amore di Dio e amore del prossimo . . . . . » 1785
» 3074. Codici. Morale naturale e religiosa. . . . . » 1797
» 3087. Schiarimento. Sorveglianza su le dottrine che s'insegnano, ec. . . . . » 1804
» 3089. Schiarimento. Censura . . . . . » 1805

Digitized by Google

Digitized by Google

PROSPETTO DELLE OPERE

CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME

PREFAZIONE alle Opere di Giandomenico Romagnosi su 'l Diritto filosofico, nella quale si discorre anche del piano dietro il quale sono dettate le Annotazioni aggiunte nella presente edizione a queste ed altre Opere, specialmente rapporto alla Religione. . . . . Pag. V

LETTERE DI GIANDOMENICO ROMAGNOSI A GIOVANNI VALERI SU L'ORDINAMENTO DELLA SCIENZA DELLA COSA PUBLICA, CHE SERVONO DI PROLEGOMENI ALLA INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBLICO.

Lettera I. . . . . » 3
Lettera II. . . . . » 9
Lettera III. . . . . » 17
Lettera IV. . . . . » 28
Legge della necessità naturale. . . . . » 30
Ordine di ragione conseguente . . . . . » 31
Scopo essenziale e proprio delle dottrine morali e politiche . . » 33
Ordine assoluto dei doveri morali. . . . . » 35
Lettera V. . . . . » 38
Fondazione necessaria dell'aggregazione sociale . . . . . » ivi
Titolo di ragione della sociale colleganza. . . . . » 40
Limiti di diritto della sociale colleganza . . . . . » 42
Forma della colleganza . . . . . » ivi
Indole e competenza della ragione politica . . . . . » 44
Primo mezzo onde rendere la società capace a soddisfare all'oggetto della sua fondazione. Governo . . . . . » ivi
Oggetto proprio delle genti e dei Governi tutti. Incivilimento. . » 45
Perfezionamento economico . . . . . » 46
Perfezionamento morale . . . . . » 52

Digitized by Google

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBLICO UNIVERSALE.

Prefazione. . . . . Pag. 57
Prospetto generale delle materie del Diritto publico, e del modo con cui debbono essere trattate . . . . . » 65

CAPO I. Materie del Diritto publico.

§ 1. *Del soggetto del Diritto universale e naturale publico in generale, e de' suoi confini* . . . . . » ivi
» 2. *Diritto naturale politico* . . . . . » ivi
» 3. *Diritto naturale delle genti* . . . . . » ivi
» 4. *Definizione del Diritto publico* . . . . . » 66
» 5. *Diritto naturale particolare* . . . . . » ivi
» 6. *Divisione generale della scienza del Diritto* . . . . . » ivi
» 7. *Diritto della posterità* . . . . . » ivi
» 8. *Rapporti con gli esseri inferiori all' uomo* . . . . . » 67
» 9. *Diritto naturale universale* . . . . . » ivi
» 10. *Sua metafisica* . . . . . » ivi
» 11. *Ontologia di Diritto* . . . . . » 68
» 12. *Delle instituzioni di Diritto* . . . . . » ivi
» 13. *Oggetto di questo scritto* . . . . . » ivi

CAPO II. Principj generali su la maniera di trattare il Diritto publico naturale.

ART. I. Scienza dell'ordine.

§ 14. *Oggetti di studio nella scienza del Diritto naturale* . . . . . » ivi
» 15. *Dell'ordine puramente teoretico del Diritto publico naturale* . . » 69
» 16. *Dell'ordine morale pratico del Diritto publico naturale* . . . . » 70
» 17. *Corollarj su lo spirito logico nell' esporre l'ordine di ragione tanto teoretico, quanto pratico* . . . . . » 71

ART. II. Scienza dei fatti naturali.

§ 18. *Necessità della scienza dei fatti naturali* . . . . . » ivi
» 19. *Economia logica con cui dev' essere esposta la scienza dei fatti naturali* . . . . . » 72
» 20. *La prima forma della scienza dei fatti è universale* . . . . . » ivi
» 21. *La seconda forma è generale pe 'l Diritto publico* . . . . . » ivi
» 22. *La terza forma è speciale ed ipotetica* . . . . . » 73
» 23. *Perchè in Diritto si debba trattare delle varietà fisico-morali delle nazioni.* . . . . . » ivi
» 24. *La quarta ed ultima maniera della scienza dei fatti naturali è particolare.* . . . . . » 74
» 25. *Necessità e metodo nel distinguere la scienza dei fatti relativi all'ordine teoretico, da quelli relativi all'ordine pratico.* . . . . . » 75
» 26. *Necessità della notizia di una storia precedente dell' uomo* di fatto. . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 27. *Necessità di trattare distintamente dell'ordine teoretico e dell'ordine pratico, quantunque l'utile sia connesso co'l giusto* . . . Pag. 76
» 28. *Storia razionale dello sviluppamento dell'umana perfettibilità, fondamento dell'ordine pratico* . . . . . » ivi
» 29. *Dell'analisi e ricomposizione di tutta la scienza* . . . . . » 77

ART. III. Prove fondamentali della necessità di usare del metodo sovra indicato, dedotte dall' indole di tutto lo scibile umano.

§ 30. *A che veramente si possa ridurre ogni scienza* . . . . . » 78
» 31. *Valore dei risultati di ricomposizione, e quindi dello scibile umano in generale* . . . . . » 79
» 32. *Osservazioni logiche che derivano in conseguenza dalle antecedenti riflessioni*. . . . . » ivi
» 33. *Periodi diversi dei lumi scientifici sotto l'impero della ragione* . » 80
» 34. *Diversa difficoltà delle scienze. Parallelo delle scienze fisiche e delle morali* . . . . . » 81
» 35. *Stato attuale delle scienze morali e politiche*. . . . . » 82
» 36. *Vera cagione di tale stato*. . . . . » ivi

ART. IV. Indole e merito logico della maniera da me divisata di trattare il Diritto publico.

§ 37. *Parallelo fra le viste generali di* assunto *e le viste generali di* risultato . . . . . » 83
» 38. *Uso logico delle mentovate due specie di nozioni in generale* . . » 84
» 39. *Delle mentovate due specie di nozioni nei loro rapporti all'indole ed all'ordine enciclopedico delle scienze* . . . . . » 85
» 40. *Trasformazioni delle nozioni di* risultato *in nozioni di* assunto . » ivi
» 41. *Primo corollario su 'l valore logico delle nozioni metafisiche dedotte da una scienza anteriore* . . . . . » ivi
» 42. *Secondo corollario. Il loro uso non è punto una sintesi, ma bensì un vero progresso* . . . . . » 86
» 43. *Conseguenza generale* . . . . . » ivi
» 44. *Delle prime viste generali delle scienze pratiche e del Diritto publico*. . . . . » ivi
» 45. *Dell' indole e merito logico delle nozioni su l'ordine morale e su gli enti morali, che precede il Diritto speciale publico naturale* . » 87
» 46. *Le nozioni generali di assunto hanno luogo anche nelle grandi parti della dottrina del Jus publico* . . . . . » ivi

ART. V. Della maniera di trattare l'ultima parte del Diritto publico naturale.

§ 47. *Indole logica della scienza di* complesso, *che forma l'ultima parte del Diritto publico*. . . . . » 88
» 48. *Doveri logici che ne risultano* . . . . . » 89
» 49. *Prospetto generale della divisione del Diritto publico*. . . . . » 90
Prospetto della scienza della cosa publica . . . . . » 93

Digitized by Google

Diritto publico generale . . . . . Pag. 93
Diritto publico speciale. . . . . . » 95
Della scienza del Diritto delle genti . . . . . » 100
§ 50. *Dell'arte sociale sottomessa a principj certi* . . . . . » 105
» 51. *Distanza fra il Diritto publico e la Legislazione* . . . . . » ivi

ART. VI. Motivi pe' i quali si è qui ragionato più del metodo, che del soggetto del Diritto publico.

§ 52. *Primo motivo* . . . . . » 106
» 53. *Secondo motivo* . . . . . » 107
» 54. *Terzo motivo* . . . . . » ivi

ART. VII. Dello stile.

§ 55. *Oggetto di questo Articolo* . . . . . » 108
» 56. *Ogni scienza ed ogni parte della stessa può richiedere uno stile diverso* . . . . . » ivi
» 57. *Maniere più o meno astratte e compatte di stile, adattate alle diverse prospettive dello stesso soggetto* . . . . . » ivi
» 58. *Necessità di adattare lo stile all' indole diversa delle prospettive.* » 109

CAPO III. Del Diritto publico, volgarmente detto *positivo.*

§ 59. *Soggetto del Diritto publico positivo* . . . . . » 110
» 60. *Egli è propriamente parte della storia politica delle civili società.* » 111
» 61. *Utilità che se ne potrebbe trarre, quando si potesse compilarla a dovere* . . . . . » ivi
» 62. *Mancano i fondamenti congrui del Diritto publico positivo universale.* . . . . . » 112
» 63. *A che riducasi il Diritto publico positivo.* . . . . . » ivi
» 64. *Qual frutto si può trarre dallo studio della Storia politica e del Diritto publico positivo* . . . . . » 113
» 65. *Indicazione di alcune grandi verità che possono trarsi dallo studio della Storia politica e del Diritto publico positivo* . . . . » ivi
» 66. *Storia delle cognizioni relative alla scienza del Diritto publico universale* . . . . . » 114

TRATTATO I. Nozioni direttrici appartenenti all'ordine morale, ed a' suoi effetti sopra la libertà. . . . . » 115

PARTE I. Nozioni direttrici su l'ordine morale.

CAPO I. Elementi universali.

§ 67. *Soggetto delle disposizioni di tutte le leggi* . . . . . » ivi
» 68. *Fine prossimo.* . . . . . » ivi
» 69. *Effetto finale che il Diritto si propone di produrre* . . . . . » ivi
» 70. *Perchè non sia stata posta l' idéa della felicità come scopo proprio del Diritto* . . . . . » 116
» 71. *Che cosa abbracci l' idéa di conservazione* . . . . . » 118
» 72. *Fondamenti del perfezionamento.* . . . . . » ivi
» 73. *Nozioni su la perfettibilità* . . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 74. *La perfettibilità non si deve confondere con la ragionevolezza in genere* . . . . . Pag. 119
» 75. *Esistenza e necessità del perfezionamento del genere umano* . » ivi
» 76. *Ricerca su i progressi indefiniti della perfettibilità* . . . . . » ivi
» 77. *Principio motore per produrre l'effetto di tutte le leggi* . . . » 120
» 78. *Osservazioni* . . . . . » ivi

Capo II. Dell'ordine morale.

Art. I. Fondamenti universali dell'ordine morale teoretico.

§ 79. *Ricerca relativa* . . . . . » 122
» 80. *Necessità di dirigere le azioni umane in una determinata maniera, derivante dalla limitata potenza dell' uomo* . . . . . » 123
» 81. *Conseguenza della necessità finale antescritta. Nozione dell'ordine teoretico-morale universale* . . . . . » ivi
» 82. *Che cosa significhi l'attributo di* teoretico . . . . . » ivi
» 83. *Corollarj* . . . . . » 124
» 84. *Realtà e necessità indeclinabile dell'ordine* . . . . . » ivi
» 85. *Distinzione delle leggi naturali dall'ordine naturale* . . . . » ivi
» 86. *Definizioni. Leggi naturali di fatto. Leggi naturali di ordine. Ordine naturale* . . . . . » 125
» 87. *Dell'ordine morale teoretico particolare all' uomo* . . . . . » ivi
» 88. *Sistema dei diritti e dei doveri* . . . . . » 126
» 89. *L' ordine morale teoretico è fondato su l' ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico* . . . . . » ivi

Art. II. Dell'ordine morale pratico.

§ 90. *Suoi fondamenti* . . . . . » 127
» 91. *Definizione dell'ordine morale pratico di* fatto *in generale* . . » ivi
» 92. *Differenza reale fra l' ordine morale teoretico e l' ordine morale pratico* . . . . . » 128
» 93. *Spirito dello studio pratico del Diritto e dell'arte politica* . . » 129
» 94. *Parallelo fra l'ordine teoretico e l'ordine pratico* . . . . . » ivi

Art. III. Del perfetto ordine morale di natura.

§ 95. *Necessità della coincidenza dell'ordine teoretico e pratico* . . » 130
» 96. *Questa coincidenza è opera della natura* . . . . . » ivi
» 97. *Nozione del perfetto ordine morale di ragione* . . . . . » 131
» 98. *Necessità dello studio di ambe le parti dell'ordine alla perfezione della scienza* . . . . . » ivi

Art. IV. Del potere delle leggi e dei governi umani nei loro rapporti all'ordine morale di natura.

§ 99. *A che si riduca nell' uomo l'esecuzione dell'ordine* . . . . . » ivi
» 100. *Condizioni risultanti per verificare con gli stabilimenti umani l'esecuzione del perfetto ordine morale* . . . . . » 132

Art. V. Riflessioni e ricerche da intraprendere.

§ 101. *Recensione delle osservazioni e del metodo delle cose dette in questo Capo* . . . . . » 133

Digitized by Google

§ 102. *Qual supposto di fatto involga la posizione dell'ordine teoretico* . . . . . Pag. 134
» 103. *Ricerca su la verità del supposto di fatto dell'ordine teoretico.* » ivi
» 104. *Quando e come convenga soddisfare all'antecedente ricerca* . » ivi
» 105. *Qual supposto di fatto involga la posizione dell'ordine pratico.* » 135
» 106. *Ricerca su la verità del supposto di fatto dell'ordine pratico* . » 136
» 107. *Triplice oggetto dell'antecedente ricerca* . . . . . » 137
» 108. *Quando e come convenga soddisfare alle proposte ricerche.* . » 138
» 109. *Qual valore si possa attribuire all'ordine morale di ragione, a confronto dell'ordine naturale di fatto.* . . . . . » ivi

PARTE II. Dell'ordine ne' suoi rapporti alla libertà umana.

CAPO I. Dei caratteri della libertà. Suoi rapporti e sue effezioni in conseguenza dell'azione dell'ordine morale.

§ 110. *Spirito delle ricerche della Parte antecedente* . . . . . » 140
» 111. *Necessità di conoscere l'essenza comune degli effetti dell'ordine su l'umana libertà* . . . . . » ivi

ART. I. Nozioni tecniche su la libertà.

§ 112. *Su quali oggetti si considera la libertà* . . . . . » 141
» 113. *Libertà metafisica.* . . . . . » ivi
» 114. *Libertà animale* . . . . . » ivi
» 115. *Libertà razionale* . . . . . » 142

ART. II. Della libertà in genere ne' suoi rapporti con l'ordine astratto.

§ 116. *Libertà metafisico-legale* . . . . . » ivi
» 117. *Dovere in genere di puro fatto* . . . . . » 143
» 118. *Obligazione in genere* . . . . . » 144
» 119. *Le obligazioni e i doveri di qualunque sorta sono risultati generali dei rapporti reali delle cose* . . . . . » ivi
» 120. *Ordine teoretico in generale. Norma delle azioni* . . . . . » ivi
» 121. *Giusto ed ingiusto, in senso universale* . . . . . » 145
» 122. *Necessità immutabile e reale del giusto e dell'ingiusto* . . . » ivi
» 123. *Che cosa esprimano veramente le antecedenti nozioni* . . . » 146
» 124. *Conseguenze logiche derivanti dall'indole delle nozioni sopra addotte* . . . . . » ivi
» 125. *Obligazioni di giustizia, nel senso più universale* . . . . . » 147

CAPO II. Della libertà dell'essere senziente ne' suoi rapporti con l'ordine.

§ 126. *Obligazione e dovere di utilità* . . . . . » ivi
» 127. *Piena obligazione per l'essere senziente.* . . . . . » 148
» 128. *Distinzione dell'obligazione dell'essere senziente dall'obligazione morale propriamente detta* . . . . . » ivi
» 129. *Definizione dell'obligazione dell'essere senziente* . . . . . » 149
» 130. *Indole di questa obligazione. Ricerche da instituire, e modo da soddisfar loro in questo scritto* . . . . . » 150

Digitized by Google

CAPO III. Della libertà dell'essere ragionevole ne' suoi rapporti con l'ordine.

ART. I. Viste analitiche comparative per servire alla teoría della libertà razionale umana ne' suoi rapporti con l'ordine.

§ 131. *Doveri teoretici assoluti* . . . . . Pag. 151
» 132. *Dei doveri teoretici relativi alla diversa natura degli esseri che agiscono per produrre un dato effetto* . . . . . » 152
» 133. *Dei doveri teoretici riguardanti le potenze esecutrici dei diversi esseri attivi* . . . . . » ivi
» 134. *Doveri puramente mecanici* . . . . . » 153
» 135. *Doveri fisico-sentimentali.* . . . . . » ivi
» 136. *Doveri fisico-sentimentali umani* . . . . . » 154
» 137. *Doveri fisico-sentimentali razionali* . . . . . » 155
» 138. *Dovere pratico* . . . . . » ivi
» 139. *Dovere sentimentale pratico.* . . . . . » 156

ART. II. Della libertà umana ne' suoi rapporti alle esigenze dell'ordine morale pratico.

§ 140. *Stato della ricerca intorno al dovere pratico morale* . . . . . » 157
» 141. *Necessità della ricerca proposta* . . . . . » 158
» 142. *Differenza dell'obligazione morale pratica dall'obligazione di ordine.* . . . . . » 159
» 143. *Quanto venga distinta dall'obligazione di utilità* . . . . . » 160
» 144. *Quanto venga distinta dall'obligazione di giustizia* . . . . . » 161
» 145. *Come sia unita all'obligazione di giustizia e di utilità* . . . . » 163
» 146. *Definizione del dovere e della obligazione morale pratica.* . . » 164
» 147. *Quanto sia necessaria la libertà di tutti i poteri per l'esecuzione effettiva dell'ordine.* . . . . . » 165
» 148. *Quanto sia necessaria l'anticipata cognizione per l'esecuzione effettiva dell'ordine* . . . . . » ivi
» 149. *Qualità morali delle affezioni e degli atti interni* . . . . » 166
» 150. *Quanto sia necessario il porre come fine del dovere morale pratico la vista della felicità dell' essere intelligente unita al giusto* . . . . . » 168
» 151. *Come si debba considerare la felicità umana espressa nel dovere morale pratico e nell' idéa dell'ordine* . . . . . » 169
» 152. *Giusta la natura dell'uomo la nozione dell'ordine morale pratico sovr'allegata è completa* . . . . . » 171
» 153. *Come si debba intendere che nulla manchi al perfetto dovere morale pratico* . . . . . » ivi
» 154. *Secondo significato delle parole* obligazione e dovere . . . » 172
» 155. *In che sia realmente fondata l' idéa di obligazione umana in tutti i sensi possibili* . . . . . » 173
» 156. *Con quale cautela si debba stimare l' efficacia attiva dell' obligazione morale pratica, e dove fondi la sua forza* . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 157. *Ragione umana. Soggetto su 'l quale si concentra ogni arte morale* . . . . . Pag. 174

ART. III. Osservazioni filosofiche su 'l vero ed il falso, e su la ragione umana, nei loro rapporti alle cose di Diritto naturale.

§ 158. *Ricercasi cosa sia verità, e cosa sia verità morale. Stato della questione* . . . . . » 175

» 159. *Definizioni del* vero *e del* falso *astratto, e della* verità *e dell'*errore *concreto* . . . . . » 176

» 160. *Esame di una definizione comune della verità* . . . . . » 177

» 161. *Distinzione fra la verità originale ed effettiva, che dir si potrebbe* di scoperta, *e la verità di ragione, che la presuppone e ne fa uso* . . . . . » 179

» 162. *Dove sia fondata l' immutabilità di tutte le verità, e specialmente di quelle dell'ordine morale.* . . . . . » 180

» 163. *Dei dogmi pratici* . . . . . » ivi

» 164. *Ordine morale considerato come scienza* . . . . . » 181

» 165. *Della ragione naturale. Non è regola, ma mezzo a conoscere la regola* . . . . . » ivi

CAPO IV. Fondamenti e leggi naturali con cui si genera la moralità.

§ 166. *Perfettibilità umana* . . . . . » 182

» 167. *Necessità della società per isviluppare la perfettibilità, e far nascere la moralità* . . . . . » 183

» 168. *Lo stato di società in origine è effetto della sola natura* . . » ivi

» 169. *Della società derivativa od artificiale ne' suoi rapporti alla moralità.* . . . . . » 184

» 170. *Della moralità e dei doveri necessarj nei gradi diversi dell' incivilimento* . . . . . » 185

» 171. *Distinzione e diversità della moralità e dei doveri dei privati e del corpo delle società nei diversi gradi d' incivilimento.* . » 186

» 172. *Unità sistematica delle antecedenti considerazioni* . . . . » 187

» 173. *Due ordini morali che si abbracciano in un tempo stesso* . . » ivi

» 174. *Legge necessaria della gradazione nell' azione dei principj generativi della moralità* . . . . . » 188

PARTE III. Dell'ordine morale ne' suoi rapporti all'esercizio della libertà legale di più esseri intelligenti posti in uno scambievole commercio.

CAPO I. Del Diritto.

ART. I. Rapporti che dánno origine all'idéa del Diritto. Sua definizione.

§ 175. *Motivo di trattar quì su questo argomento* . . . . . » 191

» 176. *Doveri relativi risultanti dagli scambievoli doveri assoluti, sia positivi, sia negativi, primo fondamento dei diritti* . . . . » ivi

» 177. *Relazioni complesse, e poteri morali che ne risultano* . . . » 192

» 178. *Definizione del Diritto, ossia del Jus rigoroso* . . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 179. *Differenza fra il Jus rigoroso e la nuda rettitudine morale.* Pag. 193
ART. II. Analisi della nozione di Jus rigoroso, e sue conseguenze.
§ 180. *Come il* diritto *acquisti il nome di* potenza o facoltà giusta *ossia* legitima . . . . . » ivi
» 181. *Egli abbraccia gli atti sì doverosi che leciti* . . . . . » 194
» 182. *L'attività umana acquista di più il carattere stringente di facoltà o di potere giuridico* . . . . . » ivi
» 183. *L'attività umana acquista di più il carattere di potere coattivo, ossia di podestà legitima* . . . . . » ivi
» 184. *Come nasca l'idéa di* giuridicità. *Sua definizione e suoi caratteri* . . . . . » 195
» 185. *Del titolo del diritto e dell'obligazione. Sua definizione* . . » ivi
» 186. *Tutti i diritti si debbono valutare, al pari dei doveri, come effetti determinati dall'ordine morale di natura* . . . . . » 196
» 187. *Tutti i diritti sono risultati dei rapporti reali delle cose* . . » ivi
» 188. *Indole necessaria ed immutabile dei diritti di qualunque genere* » ivi
» 189. *Regola universale per fissare la natura, estensione, importanza e subordinazione dei diritti.* . . . . . » 197
» 190. *Distinzione fra il* diritto *in sè medesimo ed il suo soggetto* . » 198
» 191. *Latitudine estrinseca dei diritti. Suoi gradi diversi* . . . . . » ivi
» 192. *Coesione dei diritti ai loro oggetti.* . . . . . » ivi
ART. III. Rapporti attivi dell'ordine morale in materia di diritti.
§ 193. *Formula universale di tutti i diritti teoretici dell'essere senziente libero* . . . . . » 199
» 194. *Formula universale dei diritti teoretici dell'uomo su la terra.* » ivi
» 195. *Della parte morale e pratica dei diritti umani.* . . . . . » 200
» 196. *Disposizioni naturali ed attive riguardanti l'esercizio dei diritti. Sentimento giuridico* . . . . . » ivi
» 197. *Diversi gradi d'attività del sentimento giuridico* . . . . . » 201
ART. IV. Del valore dei diritti.
§ 198. *Ricerca su 'l* valore *e su la* utilità *relativamente alla scienza dei diritti e dei doveri* . . . . . » 202
» 199. *Generazione delle idée di* valore *e di* utilità . . . . . » 203
» 200. *Generazione dell'idéa d'* importanza. *Importante ed interesse.* » 204
» 201. *Definizione dell'idéa di* valore. . . . . » 205
» 202. *Valor reale e valore di affezione* . . . . . » ivi
» 203. *Unità della legge naturale d'interesse, che si verifica anche nel valore di affezione* . . . . . » 206
» 204. *Norma immutabile del valore per la scienza della cosa publica* » ivi
» 205. *Legge fondamentale e perpetua della stima delle cose* . . . » 207
» 206. *Unità e valore di tutto il sistema dei diritti.* . . . . . » 208
» 207. *Istruzione publica e costituzione di governo necessaria per proporzionare la stima al valore delle cose* . . . . . » ivi
» 208. *Viste generali per determinare il valore vero dei diritti umani.* » 209

Digitized by Google

§ 209. *Valore teoretico dei diritti umani* . . . . . Pag. 210
» 210. *Fine dell' ordine teoretico dei diritti umani, e della scienza loro identificata co 'l loro valore reale* . . . . . » ivi
» 211. *In qual senso si può intendere che un diritto diviene inutile* . » 211
» 212. *Estensione, numero e varietà dei diritti umani proporzionata all' utile* . . . . . » 212
» 213. *Fondamento del valore pratico dei diritti. Diritto e dovere di socialità* . . . . . » ivi
» 214. *Le convenzioni sociali non sono sorgenti primitive dei diritti e della giustizia naturale.* . . . . . » 213
» 215. *Immutabilità del valore teoretico dei diritti. Contingenza diversa del valore pratico di essi.* . . . . . » 214
» 216. *Quale forma di società sia necessaria ad effettuare il valore pratico dei diritti* . . . . . » ivi
» 217. *Unità sistematica di tutte le parti dell'ordine morale pratico, fondata su la descritta forma di società* . . . . . » 217

ART. V. Del commercio dei diritti.

§ 218. *Soggetto di questo Articolo* . . . . . » ivi
» 219. *Come si debbano intendere i vocaboli relativi al commercio dei diritti* . . . . . » 218
» 220. *Formula generale della pretesa traslazione dei diritti* . . . » 219
» 221. *Distinzione fra il commercio e la successione in materia di diritto.* . . . . . » ivi
» 222. *Diritti alienabili ed inalienabili* . . . . . » 220
» 223. *La distinzione fra i diritti derivanti dal fatto dell' uomo o dalla natura non può servire di criterio a determinare i diritti alienabili e gl' inalienabili. Principio genuino per fare questa distinzione* . . . . . » 221
» 224. *Ricerche che rimangono.* . . . . . » ivi

CAPO II. Dell'ordine teoretico riguardante l'esercizio della libertà fra uomo e uomo, in vista dell' eguaglianza in generale.

ART. I. Dell' eguaglianza naturale.

§ 225. *Fondamenti ed origine dell' eguaglianza di diritto* . . . . » 222
» 226. *L' eguaglianza di diritto si combina con la diseguaglianza di fatto* . . . . . » ivi
» 227. *Rispetto scambievole risultante dal principio dell' eguaglianza.* » 223
» 228. *Giustizia distributiva, conseguenza dell' eguaglianza di diritto. Sua regola. Suo uso quanto esteso.* . . . . . » 224
» 229. *Si dimostra come la giustizia distributiva risulti dall' eguaglianza di diritto* . . . . . » 225
» 230. *Predominio dei principj esposti in ogni relazione possibile fra gli uomini. Giustizia comune ed universale fra uomo e uomo.* » 226
» 231. *Qual è propriamente l'effetto dell'eguaglianza in tutto il sistema dei diritti e dei doveri.* . . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 232. *Come si debba riguardare l'eguaglianza rispettivamente al sistema dei diritti e dei doveri* . . . . . Pag. 227
» 233. *Giustizia rispettiva della* diseguaglianza di fatto *risultante dall'*eguaglianza di diritto. *Limiti indefiniti di questo diritto*. » 228

Art. II. Della libertà comune dedotta dall'eguaglianza.

§ 234. *In qual punto di vista si consideri la comune libertà* . . . » ivi
» 235. *Giustizia comune ed universale sotto un altro aspetto. Suoi cánoni senza eccezione*. . . . . » 229
» 236. *Definizione del diritto di comune naturale libertà e di reciproca naturale indipendenza*. . . . . » ivi
» 237. *Conseguenza generale pe 'l diritto di resistenza e di difesa fra uomo e uomo*. . . . . » 230
» 238. *Altra conseguenza per la piena intelligenza e libertà nel commercio dei diritti* . . . . . » 231
» 239. *Estensione ed uso della precedente regola* . . . . . » ivi

Capo III. Dell'ordine teoretico morale delle azioni fra gli uomini operanti in comune in conseguenza dell'eguaglianza.

§ 240. *Soggetto di questo Capo* . . . . . » 232

Art. I. Dell'ordine comune in relazione all'eguaglianza e libertà in vista unicamente di uno scopo comune da ottenere.

§ 241. *Ricerca, e sua risposta* . . . . . » 234
» 242. *Applicazione dell'allegato principio all'arte sociale. Cánoni di giustizia publica* . . . . . » ivi
» 243. *Dovere di promovere l'incivilimento e la vera opinione publica, come mezzo di rispettare la comune libertà*. . . . . » 235
» 244. *Unificazione di questo dovere con le leggi universali della natura umana*. . . . . » 236
» 245. *Sua connessione con la stabilità e prosperità maggiore degli Stati, in forza dell'ordine irresistibile di fatto del mondo morale*. . . . . » ivi
» 246. *Oggetto preciso dell'antecedente ricerca. Necessità di riguardare le cose sott'altro aspetto* . . . . . » ivi

Art. II. Dell'ordine comune relativamente all'eguaglianza e libertà in vista delle varie posizioni necessarie degli uomini operanti in comune per ottenere un dato scopo.

§ 247. *Problema. Sua estensione e generalità* . . . . . » 238
» 248. *Circostanze di fatto del problema. Necessità di esaminarle in relazione all'ordine morale. Ricerche che ne nascono* . . . » ivi
» 249. *Supposizioni di* fatto *racchiuse nella prima circostanza del problema. Loro diversa influenza pe' i risultati di* diritto . . » 240
» 250. *Ipotesi analoghe alla seconda circostanza di* fatto *del problema. Scelta di quella che si deve esaminare* . . . . . » 241
» 251. *Aspetto preciso del caso. Questione di diritto. Come debba essere trattata per soddisfare alle viste di questo scritto* . . . . » 242

Digitized by Google

§ 252. *Esame della questione, nell' ipotesi che l'uomo individuo possa bastare a sè medesimo. Doveri reciproci di questo stato.* Pag. 243
» 253. *In questo stato manca ogni principio universale di ragione per rendere obliganti le convenzioni ad operare in comune con qualche proprio danno* . . . . . » 244
» 254. *Continuazione. Analisi della forza delle promesse in questo stato. Objezioni. Risposte.* . . . . . » 245
» 255. *Estensione generale della precedente massima anche nei casi in cui non siavi conflitto d' interessi* . . . . . » 246
» 256. *Passaggio allo stato sociale.* . . . . . » 248
» 257. *Esame della questione, nel caso in cui la posizione non lasciasse luogo a compensare il sacrificio privato* . . . . . » 249
» 258. *Sì per* fatto *che per* diritto *l'uomo individuo non può agire che in vista della propria maggiore utilità* . . . . . » 250
» 259. *Come si possa conciliare la proposizione antecedente con la massima nota, che il bene comune è il massimo bene ed il massimo dovere sociale* . . . . . » ivi
» 260. *Quando venga diminuito o cessi il sopradetto dovere* . . . » ivi
» 261. *Quale idéa convenga formarsi del sacrifizio del bene privato al publico in conseguenza delle ragioni antecedenti* . . . . » 251
» 262. *Del caso di assoluta necessità* . . . . . » ivi
» 263. *Risultati dell'esame della proposta questione. Regole universali.* » 252

ART. III. Osservazioni e conseguenze dei due antecedenti Articoli.

§ 264. *Elementi contemplati nei due Articoli antecedenti* . . . . » 253
» 265. *Impero della necessità* . . . . . » ivi
» 266. *Impero dell' utilità.* . . . . . » ivi
» 267. *Impero dell'eguaglianza.* . . . . . » 254
» 268. *Quale idéa convenga formarsi della dipendenza sociale* . . » ivi
» 269. *Assurdi e mali derivanti da opinioni diverse, e da un Governo in cui non si verifichi il fatto antecedente* . . . . . » 255
» 270. *Necessità di avere la teoria unita del valore assoluto e relativo degli elementi attivi della società. Come debba essere estesa.* » 256
» 271. *Inconvenienti che nascono dall' ignoranza di questa scienza* . » 257
» 272. *Quale veduta sia necessario perpetuamente associare a questa scienza* . . . . . » 258
» 273. *Osservazioni su 'l principio della necessità reale nel conflitto dei diversi interessi interni della società* . . . . . » ivi
» 274. *Corrispondenza del sistema penale* . . . . . » 259
» 275. *Giustizia publica teoretica, detta altrimenti architettonica* . » 260

TRATTATO II. Considerazione su i fondamenti particolari dell'ordine morale proprio del genere umano . . . . . » 263
Osservazioni e ricerche preliminari. . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 276. *Oggetto e fine di questo secondo Trattato* . . . . . Pag. 263
» 277. *Necessità di ricavare le regole delle cose publiche dai rapporti reali e necessarj delle cose* . . . . . » ivi
» 278. *Conferma. Principio universale della sanzione dell' ordine naturale* . . . . . » 264
» 279. *Necessità indeclinabile dei Governi di rispettare l' ordine naturale* . . . . . » ivi
» 280. *Necessità di particolarizzare le regole* . . . . . » 265
» 281. *Inconvenienti nell' usare il contrario* . . . . . » ivi
» 282. *Continuazione. Spirito di tirannia o di anarchia fomentato dalle viste puramente generali* . . . . . » 266
» 283. *L'esecuzione dell'ordine morale nei Governi umani sta raccomandata alla speciale cognizione delle regole di cui si tratta quì. Primo dato* . . . . . » 267
» 284. *Secondo dato. Cagioni imputabili all' arte politica dei disordini publici* . . . . . » ivi
» 285. *Terzo dato. Del rimedio primario dei disordini delle società* . » 269
» 286. *Conseguenza dei dati premessi. Dovere generale dei corpi politici di acquistare la vera e completa cognizione delle regole direttrici le cose publiche* . . . . . » 270
» 287. *Dove si debbano ricercare i fondamenti di cui andiamo in traccia* . . . . . » ivi
» 288. *Distinzione fra l' ordine morale dell' uomo in società e l' ordine proprio della socialità.* . . . . . » 271
» 289. *Prova dell'antecedente distinzione* . . . . . » 272
» 290. *Quale sia lo scopo proprio dell'ordine comune* . . . . . » 273
» 291. *Spirito dell' ordine indotto dall' antecedente scopo della socialità* . . . . . » 274
» 292. *Necessità di associare perpetuamente la dottrina dell'ordine della socialità a quella dei diritti proprj dell' uomo* . . . . . » 275
» 293. *Qual posto debbasi attribuire all' ordine teoretico della socialità nel totale sistema dell'ordine morale* . . . . . » 276
» 294. *Dei fondamenti dell'ordine pratico della socialità* . . . . » ivi

PARTE I. Nozioni fondamentali su l'ordine morale della conservazione del genere umano.

Introduzione . . . . . » 279
§ 295. *Idea che conviene formarsi della conservazione propria del genere umano* . . . . . » ivi
» 296. *Necessità di trattare dell' ordine della conservazione separatamente da quello del perfezionamento* . . . . . » 280
» 297. *Per qual parte l'ordine naturale della conservazione viene ora trattato.* . . . . . » ivi
» 298. *Divisione di questa Parte* . . . . . » 281
» 299. *Avvertenze su la maniera di trattarla* . . . . . » 282

Digitized by Google

LIBRO I. Nozioni fondamentali su l'ordine morale riguardante la sussistenza degli uomini in generale.

CAPO I. Dell'ordine morale teoretico della sussistenza.

ART. I. Nozioni fondamentali su l'ordine teoretico della sussistenza ne' suoi rapporti più generali.

§ 300. *Generazione e definizione del diritto di dominio reale* . . Pag. 283
» 301. *Come si verifichi in pratica il concetto del dominio reale* . . » 284
» 302. *Possesso, e sue affezioni di ordine* . . . . . » 285
» 303. *Del titolo dei possessi e della sua forza legitima* . . . . . » ivi
» 304. *Limiti naturali dei possessi* . . . . . » 286
» 305. *Uso delle antecedenti nozioni* . . . . . » ivi
» 306. *L'ordine teoretico del dominio e del possesso reale è fondato su l'ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico* . . . . . » 287

ART. II. Nozioni fondamentali su l'ordine teoretico del dominio delle cose nei rapporti che passano fra uomo e uomo.

§ 307. *A due specie di rapporti puossi ridurre tutta la dottrina fondamentale di quest'ordine teoretico* . . . . . » ivi
» 308. *Quale giudicio si deve recare, e quale influenza attribuire alla così detta* comunione primitiva . . . . . » 288
» 309. *La comunione figurata non può essere cosa naturale, ma solamente convenzionale ed artificiale. Della proprietà stabile.* » 289
» 310. *Continuazione. Objezione. Risposta* . . . . . » 291
» 311. *Origine e fondamento dell'opinione della comunione primitiva.* » 292
» 312. *Primo vizio della detta opinione. Storia naturale del primitivo possesso ed uso delle cose* . . . . . » 293
» 313. *Conseguenza. Esiste una cagione puramente naturale che determina in grande il luogo e gli oggetti dei primitivi possessi umani.* » 294
» 314. *Improprietà del nome e fallacia del concetto della comunione primitiva* . . . . . » ivi
» 315. *Schiarimenti ed osservazioni* . . . . . » 295
» 316. *Della diseguaglianza dei beni in generale. Rapporti di proporzione assoluti e rispettivi* . . . . . » 297
» 317. *Cagioni naturali della legitima disparità dei beni. Definizione dell'industria* . . . . . » 298
» 318. *Teoremi di Diritto generale su l'occupazione ed aumento dei beni fra gli uomini* . . . . . » 299
Teoremi fondamentali . . . . . » ivi

ART. III. (Continuazione del precedente Articolo).
Dell'ordine teoretico del dominio reale in vista delle convenzioni e di altri fatti positivi fra gli uomini.

§ 319. *Soggetto di questo Articolo* . . . . . » 300
» 320. *Principio teoretico universale riguardante la piena libertà dei dominj reali, e le cagioni di fatto che possono limitare i diritti fra gli uomini* . . . . . » 301

Digitized by Google

§ 321. *Cánone universale circa la misura delle alienazioni delle cose, e la limitazione dei correlativi diritti in conseguenza degli atti positivi umani* . . . . . Pag. 302
» 322. *A quali capi si possano ridurre le cagioni di fatto avventizie giustamente deroganti alla pienezza astratta del dominio reale fra gli uomini* . . . . . » ivi
» 323. *Aspetti diversi, sotto de' quali conviene esaminare la padronanza dei beni per l'ordine teoretico di essa fra uomo e uomo.* . » 303
Esame del primo aspetto . . . . . » 304
» 324. *A due classi si riducono gli oggetti della padronanza reale in forza della coesistenza e del commercio di più uomini* . . » ivi
» 325. *Pieno dominio dietro i rapporti più generali appoggiati alla natura degli oggetti* . . . . . » ivi
» 326. *Disparità esterna del pieno dominio in conseguenza de' suoi rapporti* . . . . . » 305
» 327. *Verificazione dei possessi fisici nella coesistenza di più uomini. Sua necessità. Sue regole generali.* . . . . . » ivi
» 328. *Annotazioni speciali su la verificazione dei possessi fisici* . . » 306
» 329. *Andamento naturale-pratico riguardante la verificazione dei possessi fisici fra più uomini coesistenti* . . . . . » 308
» 330. *Del diritto d'uso e di godimento, in quanto viene atteggiato dallo stato fisico delle cose fra uomo e uomo* . . . . . » ivi
Esame del secondo aspetto . . . . . » 309
» 331. *Soggetto e maniera dell' esame del secondo aspetto della padronanza dei beni* . . . . . » ivi
» 332. *Nozione generale dell'alienazione d'ogni genere. Prima ricerca* » 311
» 333. *Risposta alla detta prima ricerca. Requisiti generali di ordine per qualsiasi legitima alienazione.* . . . . . » ivi
» 334. *Dei modi generali co' i quali si può eseguire qualsiasi legitima convenzione. Moto proprio. Convenzioni.* . . . . . » 312
» 335. *Continuazione. Delle alienazioni convenzionali. Definizione e caratteri della convenzione* . . . . . » 314
» 336. *Delle promesse estorte per ingiusto timore. Confutazione della comune opinione degli scrittori di morale Teologia.* . . . » 318
» 337. *Definizione dell'alienazione convenzionale. Degli acquisti convenzionali correlativi* . . . . . » 321

ART. IV. Del principio autorizzante le proprietà permanenti ne' suoi rapporti alle alienazioni.

§ 338. *Seconda ricerca. Esposizione delle opinioni di Montesquieu e di Mirabeau.* . . . . . » 322
» 339. *Distinzioni preliminari. Tesi nostra* . . . . . » 324
» 340. *Aspetto preciso della questione.* . . . . . » 325
» 341. *Richiamo ed applicazione delle precedenti dottrine all' origine delle proprietà stabili* . . . . . » 326

Digitized by Google

§ 342. *Risposta categorica alle opinioni contrarie* . . . . . Pag. 328
» 343. *Esame della stessa opinione ne' suoi rapporti alla publica pace e sicurezza sì interna che esterna* . . . . . » 329
» 344. *Schiarimento. Del diritto di necessità ne' suoi rapporti ai possessi ed alle alienazioni* . . . . . » 332

ART. V. Continuazione dell'Articolo precedente. Principj fondamentali per ridurre a punto di rigoroso diritto l'introduzione, la conservazione ed il raffinamento della vita agrícola e commerciale.

§ 345. *Ricerca ed objezione su 'l dovere rigoroso d'introdurre e mantenere la vita agrícola e commerciale* . . . . . » 335
» 346. *Urgenze inevitabili lesive della pace delle nazioni, le quali nella vita cacciatrice e pastorale sopravengono* . . . . . » 336
» 347. *Dovere d' introdurre e di conservare l'agricultura* . . . . » 337
» 348. *Conseguenze naturali degli stabilimenti agrícoli* . . . . . » 338
» 349. *Caso in cui il commercio estero può divenire oggetto di rigoroso dovere e diritto naturale* . . . . . » ivi

CAPO II. Dell'ordine morale-pratico della sussistenza.

§ 350. *Osservazioni preliminari. Divisione delle materie di questo Capo* » 340

ART. I. Dell'ordine morale-pratico della publica Economía ne' suoi rapporti più generali ed assoluti.

§ 351. *Osservazioni generali su l' ordine economico-pratico. Ricerche di questo Articolo* . . . . . » 342
» 352. *Spirito naturale dell'* ordine di fatto *delle cose economiche in società nelle sue viste più generali* . . . . . » 344
» 353. *Che cosa richiegga l' antecedente* ordine di fatto *per essere utile all' universale* . . . . . » 346
» 354. *Due parti massime del Diritto publico-economico interno. Ricerche relative* . . . . . » 347
» 355. *Osservazioni su la prima ricerca. Luogo opportuno per trattarne. Avvertenze logiche* . . . . . » 348
» 356. *Nozione direttrice su la seconda ricerca.* . . . . . » 352
» 357. *Diritto e dovere pratico, dietro l'esposto principio* . . . . » 353
» 358. *Istruzione ai Legislatori.* . . . . . » 354
» 359. *Formula generale dei doveri e diritti della publica autorità in materia di arti e di commercio* . . . . . » 355
» 360. *Riflessioni su le cose sovra esposte* . . . . . » 357
» 361. *Conciliazione della diseguaglianza risultante dalla libertà del commercio con l'eguaglianza legitima di* fatto *delle società.* » 359

ART. II. Considerazioni preparatorie per trattare dell'ordine morale-pratico della publica Economía ne' suoi rapporti necessarj al naturale progresso delle popolazioni e dell' incivilimento delle umane società.

§ 362. *Soggetto e ricerche di quest'Articolo* . . . . . » 360

Digitized by Google

§ 363. *Ricerca su l'intento pratico dell'ordine publico sociale, distinto dal teoretico e generale* . . . . . Pag. 363
» 364. *Prime forme confuse dell'intento pratico dei Governi umani determinato dall'ordine naturale* . . . . . » 364
» 365. *Necessità di distinguere l'intento pratico dell'autorità publica da quello della semplice socialità. Come si debba riguardare la politica d'uno Stato* . . . . . » 365
» 366. *Formula dell'intento pratico dell'autorità publica* . . . . » 366
» 367. *Connessione essenziale dell'allegata formula con le nozioni primitive dell'ordine morale.* . . . . . » 368
» 368. *Conferma del primo dato, tratta dall'analisi dell'obligazione morale-teoretica* . . . . . » 370
» 369. *Continuazione dell'antecedente paragrafo. Connessioni dell'ordine pratico* . . . . . » 373
Ordine morale pratico in generale . . . . . » 374
Società. Sua necessità e condizioni di ordine . . . . . » 375
Governo. Sua necessità e condizioni di ordine teoretico . . . » 378
Dell'ordine necessario pratico speciale della costituzione del Governo . . . . . » 381
Régime della fortuna, ossia della natura, distinto da quello dell'arte . . . . . » 382
» 370. *Riflessioni. Prima osservazione su 'l titolo di ragione naturale della costituzione e dell'ordine morale delle civili società. Confutazione di Montesquieu* . . . . . » 386
» 371. *Seconda osservazione su 'l titolo di diritto, su l'indole e su la misura dell'incivilimento delle società. Ricerche relative* . . » 392
» 372. *Continuazione. Osservazioni per rispondere alle ricerche antecedenti. Ordine teoretico dell'incivilimento* . . . . . » 396
» 373. *Continuazione. Incivilimento ne' suoi rapporti economici. Estremi viziosi. Risposta categorica alle ricerche promosse.* . . . » 400
» 374. *Osservazioni generali su la legge della continuità nei progressi dell'incivilimento* . . . . . » 404
» 375. *Osservazioni generali su 'l modo di correggere le viziose abitudini. Corollarj generali* . . . . . » 408
» 376. *Qual valore si debba attribuire alle cose discorse in questo Articolo.* . . . . . » 413

Libro II. Nozioni fondamentali su l'ordine morale della riproduzione della specie umana.

§ 377. *Soggetto di questo Libro. Necessità di ometterne quì la trattazione* . . . . . » 416
» 378. *Sentimenti di Ocello Lucano intorno all'ordine morale della riproduzione della specie umana.* . . . . . » 417

Digitized by Google

LIBRO III. Nozioni fondamentali su l'ordine dell' incolumità proprio del genere umano.

CAPO I. Nozioni generali.

§ 379. *Dell'oggetto e dello spirito dell'ordine della incolumità* . . Pag. 421
» 380. *Nozioni generali su la sicurezza* . . . . . » ivi
» 381. *Nozioni generali su la difesa* . . . . . » 422
» 382. *Degli oggetti del diritto d' incolumità in generale* . . . . » 423
» 383. *Della forza del diritto d' incolumità ne' suoi rapporti ai varj oggetti di diritto* . . . . . » ivi
» 384. *Del diritto d' incolumità ne' suoi rapporti alle diverse cagioni offensive in generale* . . . . . » 424

CAPO II. Dell'ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

§ 385. *Soggetto di questo Capo* . . . . . » 427

ART. I. Nozioni fondamentali su l'ordine teoretico dell' incolumità fra uomo e uomo ne' suoi rapporti più generali.

§ 386. *Del principio fondamentale del diritto di difesa tra uomo e uomo.* » 428
» 387. *Dei varj titoli per esercitare fra uomo e uomo il diritto di difesa: loro forza, e conseguenze in generale* . . . . . » 429
» 388. *Del principio della necessità in fatto di giusta difesa fra gli uomini. Sua estensione* . . . . . » ivi

ART. II. Osservazioni di fatto per servire alla teoria dell'ordine pratico della incolumità fra uomo e uomo in generale.

§ 389. *Quale oggetto venga preso in considerazione* . . . . . » 431
» 390. *Dell' amor proprio contemplato nella vista più generale. Ricerche* . . . . . » ivi
» 391. *Dei primi appetiti naturali puramente personali* . . . . . » 432
» 392. *Interesse sociale. Affezioni virtuose* . . . . . » 433
» 393. *Dell' interesse sociale e delle affezioni virtuose nei loro rapporti alle diverse età delle società in generale.* . . . . . » 434
» 394. *Conseguenze delle cose premesse, per rispondere in parte alle questioni sovra proposte* . . . . . » 435
» 395. *Ricerche su l' intemperanza morale. Osservazioni su la necessità della forza indefinita dell'amor proprio umano* . . . . » 436
» 396. *Continuazione e schiarimento delle precedenti osservazioni* . » 438
» 397. *Objezione per identificare la capacità indefinita dell'amor proprio con l' intemperanza.* . . . . . » 440
» 398. *Risposta all'objezione precedente. Schiarimenti preliminari* . » 441
» 399. *Continuazione. Risposta diretta* . . . . . » 442

PARTE II. Nozioni fondamentali su l'ordine morale del perfezionamento del genere umano.

Introduzione. . . . . . » 445

Digitized by Google

§ 400. *Necessità di conoscere l'ordine del perfezionamento come parte integrante e caratteristica dell'ordine dell' utilità* . . . Pag. 445
» 401. *In che consista in generale la cognizione dell'ordine del perfezionamento ad uso del Diritto publico* . . . . . » 446
» 402. *Vedute imperfette o contrarie all' ordine di ragione del perfezionamento. Loro effetti* . . . . . » 449
» 403. *Oggetto e divisione di questa Parte* . . . . . » 450

Capo I. Prenotati generali.

§ 404. *Della perfezione in generale* . . . . . » 451
» 405. *Perfezione attiva. Perfezionamento, e suo ordine in generale.* » ivi
» 406. *Dei varj gradi della perfezione attiva* . . . . . » 452
» 407. *Del perfezionamento degli esseri che nascono e si sviluppano.* » 453
» 408. *Della perfezione attiva del genere umano, e del perfezionamento di lui in generale* . . . . . » 454

Capo II. Dei fondamenti o delle leggi naturali primitive dello sviluppamento morale dell' uomo.

Art. I. Cagioni, principio attivo e leggi primitive determinanti lo sviluppamento morale.

§ 409. *Sistema fisico. Prima cagione dello sviluppamento morale* . . » 455
» 410. *Del principio naturale ed attivo dello sviluppamento morale. Sue leggi fondamentali* . . . . . » 456
» 411. *Cagione prima e naturale determinante la maniera dello sviluppamento morale.* . . . . . » 457
» 412. *Della legge della continuità nella specie e nelle gradazioni del perfezionamento morale* . . . . . » 458
» 413. *Del gusto ne' suoi rapporti all' economia del perfezionamento morale* . . . . . » 459
» 414. *Piacere, dolore, desiderj* . . . . . » 460
» 415. *Della perfezione attiva, e del perfezionamento della libertà umana* . . . . . » 461
» 416. *Delle cagioni e delle leggi primitive di fatto dello sviluppamento della libertà in generale* . . . . . » 462
» 417. *Del perfezionamento artificiale della libertà* . . . . . » 463
» 418. *Della storia razionale dello sviluppamento dell' umana perfettibilità. Suoi oggetti e sue condizioni* . . . . . » 464

Art. II. Delle varietà nel perfezionamento delle nazioni, e delle loro primitive cagioni e leggi.

§ 419. *Di quali varietà convenga parlare.* . . . . . » 467
» 420. *Condizioni che nelle facoltà fisico-morali dell' uomo debbonsi verificare per compiere perfettamente le funzioni della ragione.* » ivi
» 421. *Requisiti della memoria per soddisfare all'ordine del perfezionamento morale* . . . . . » 468
» 422. *Conseguenze per istabilire uno dei principj delle varietà naturali del perfezionamento e del carattere morale delle nazioni* . » 469

Digitized by Google

§ 423. *Dell'attenzione e de' suoi requisiti.* . . . . . Pag. 470
» 424. *Delle cagioni naturali e fondamentali delle varietà del perfezionamento derivanti dall'attenzione* . . . . . » 472

CAPO III. Del perfezionamento politico-morale delle civili società.

ART. I. Osservazioni su i rapporti necessarj di ordine del perfezionamento morale e politico delle nazioni.

§ 425. *In qual maniera si debbano riguardare le rivoluzioni degli Stati rispettivamente all'ordine naturale del perfezionamento.* . » 473
» 426. *Dei progressi della moralità nei loro rapporti alle occorrenze pubbliche degli Stati* . . . . . » 474
» 427. *Moralità di cognizione e moralità d'interesse. Delle vicende degli Stati diretti da una prima e confusa moralità di senso comune* . . . . . » 475
» 428. *Effetti dell' ulteriore sviluppamento della moralità publica. Conseguenze che ne derivano per la Politica.* . . . . . » 478

ART. II. Delle leggi naturali di *fatto* dei primordj dell'incivilimento delle nazioni.

§ 429. *Ricapitolazione dei punti capitali riguardanti il perfezionamento politico-morale. Soggetto di questo Articolo.* . . . . . » 479
» 430. *Punto nel quale esaminiamo lo stato dello spirito delle nazioni. Personificazione dei poteri attivi della natura.* . . . . . » 481
» 431. *Origine naturale delle religioni primitive. Distinzione delle scienze arcane. Esame del detto:* Primus in orbe Deos fecit timor. » 482
» 432. *Credulità indefinita. Amore del maraviglioso nei popoli in questa età* . . . . . » 484
» 433. *Venerazione ai pretesi inspirati, o ministri delle potenze occulte.* » ivi
» 434. *Prospetto generale del carattere degli uomini e delle società in questa età.* . . . . . » 485
» 435. *Moralità di questa età* . . . . . » 486
» 436. *Regno della violenza e della guerra.* . . . . . » ivi
» 437. *Schiavitù personale* . . . . . » 487
» 438. *Somma stima della forza, del coraggio e della intraprendenza rapace. Opinione publica relativa* . . . . . » ivi
» 439. *Recensione degli altri caratteri delle popolazioni in questa età.* » 489
» 440. *Impossibilità di far intendere le ragioni della moralità a queste società. Altri ostacoli validissimi all' incivilimento* . . . » ivi
» 441. *Insufficienza delle prime cagioni dell' incivilimento assegnate da alcuni celebri autori. Necessità coartata del ministero religioso* . . . . . » ivi
» 442. *Prime istruzioni morali ed abitudini politiche introdotte con l'autorità della religione* . . . . . » 490
» 443. *Necessità generale delle instituzioni guerriere. Potenza artificiale politica superiore. Ingrandimento degli Stati* . . . . . » 491

Digitized by Google

OPERE MINORI ED OPUSCOLI EDITI ED INEDITI SU 'L DIRITTO FILOSOFICO.

§§ 1 a 111. Lettere inedite di G. D. Romagnosi al signor G. P. Vieusseux su l'ordine co 'l quale si debbono studiare le sue Opere . . . . . Pag. 495
Lettera I. Su l'indole e la portata della civile filosofia . . . . . » 497
Lettera II. Avvertenze logiche generali per lo studio ragionato della civile filosofia . . . . . » 510
I. *Spirito suo logico e morale* . . . . . » ivi
II. *Suo metodo* . . . . . » 512
III. *Partizione della proposta* . . . . . » 513
IV. *Avvertenza su l'operabile* . . . . . » 514
V. *Ordine del procedimento* . . . . . » 515
VI. *Ordine positivo di fatto, ed ordine normale di ragione* . » 516
VII. *Concepimento del disegno* . . . . . » 517
VIII. *Quale possanza debbasi attribuire alle cose da me publicate* . . . . . » 519
IX. *Statistica* . . . . . » 520
X. *Dottrina della civiltà. Metodo dello studio di lei* . . . » 523
XI. *Frutti del metodo sovra proposto* . . . . . » 526
XII. *Vedute per l'edificazione civile* . . . . . » 527

ASSUNTO PRIMO DELLA SCIENZA DEL DIRITTO NATURALE.

§§ 112 a 155. Ragguaglio storico e statistico degli studj di Diritto germanico e naturale in Alemagna . . . . . » 537
I. *Dell' insegnamento del Diritto germanico* . . . . . » 538
II. *Dell' insegnamento del Diritto naturale, ossia della filosofia del Diritto* . . . . . » 543
§§ 156 a 437. Assunto primo della scienza del Diritto naturale. » 553
Argomento dell'Opera . . . . . » ivi
I. *Del Diritto naturale in genere. Sua definizione come scienza.* » 555
II. *Del Diritto naturale considerato come* legge . . . . . » 557
III. *Del Diritto naturale considerato come* facoltà . . . . » 559
IV. *Della sanzione del Diritto naturale* . . . . . » 561
V. *In qual senso si debba intendere la proposizione, che il Diritto e la legge naturale siano necessarj ed immutabili.* » 564
VI. *Vera idéa del Diritto naturale considerato come potenza operativa dell' uomo* . . . . . » 568
VII. *Quale sia il mezzo indispensabile ad esercitare l' autorità giuridica umana* . . . . . » 570
VIII. *Costituzione essenziale di ragione della società* . . . . » 573

Digitized by Google

IX. *Del diverso stato della società ne' suoi rapporti di Diritto necessario* . . . . . Pag. 577
X. *Continuazione. Della necessità della vita agricola e commerciale, in linea di rigoroso Diritto naturale.* . . . . . » 579
XI. *Della necessità della istruzione ed educazione sociale, in linea di rigoroso Diritto naturale* . . . . . » 581
XII. *Dello stato politico della società. Sua necessità in linea di rigoroso Diritto naturale* . . . . . » 585
XIII. *Delle disposizioni effettive pratiche naturali della specie umana all' ordine della conservazione propria e della socialità* . . . . . » 589
XIV. *Varietà del temperamento morale sociale. Come si possano correggere le varietà viziose* . . . . . » 594
XV. *Degli effetti della società in relazione all' impero personale de' suoi membri.* . . . . . » 597
XVI. *Della più vera e distinta nozione del Diritto naturale* . » 600
XVII. *Osservazioni speciali sovra i principali caratteri proprj del Diritto naturale considerato nella sua generalità* . . » 603
XVIII. *Continuazione. Dell' indipendenza indotta dall'ordine morale di ragione* . . . . . » 605
XIX. *Della* libertà *come carattere universale di naturale Diritto.* » 609
XX. *Della libertà interiore nel commercio umano* . . . . » 612
XXI. *Continuazione. Della libertà interiore negli atti doverosi, specialmente publici* . . . . . » 614
XXII. *Osservazioni speciali su i caratteri estrinseci e relativi del Diritto naturale. Dell'eguaglianza* . . . . . » 616
XXIII. *Come l' eguaglianza di* diritto *possa sola giustificare certe diseguaglianze di* fatto . . . . . » 622
XXIV. *Osservazioni speciali su la latitudine del principio dell'eguaglianza fra uomo e uomo* . . . . . » 625
XXV. *Della* notorietà, *come carattere di Diritto necessario naturale* . . . . . » 629
XXVI. *Dell'opportunità, come carattere di diritto necessario* . » 632
XXVII. *Del diritto positivo, e de' suoi rapporti co 'l Diritto naturale* . . . . . » 636
XXVIII. *Della ragione e della posizione della legge positiva. Della Giurisprudenza in generale. Come tutto venga assoggettato al Diritto naturale necessario.* . . . . . » 639
XXIX. *Delle leggi positive umane. Loro requisiti di ragione* . » 641
XXX. *Dei limiti della legge positiva umana.* . . . . . » 645
XXXI. *Continuazione. La perfetta unione asserita da Rousseau ripugna alla ragione ed alla vera libertà.* . . . . . » 649
XXXII. *A quali materie si possa estendere la Legislazione positiva umana* . . . . . » 653

Digitized by Google

XXXIII. *Dei limiti delle leggi di prevenzione e delle procedure.* Pag. 657
XXXIV. *Delle cose religiose* . . . . . » 660
XXXV. *Della religione considerata come potenza o motore morale* . . . . . » 662
XXXVI. *Dei limiti di Diritto sociale in materia di religione* . . » 663
XXXVII. *Come la religione possa essere impiegata qual motore politico di morale unità* . . . . . » 666
XXXVIII. *Conclusione* . . . . . » 668
Note di Alessandro de Giorgi all'Assunto primo del Diritto naturale . . . . . » 673

DEGLI ENTI MORALI. Scritto postumo.

Nota dei primi Editori . . . . . » 689
Dichiarazione dell'Autore . . . . . » 691
Introduzione . . . . . » ivi

PARTE I. Punto di vista universale.

CAPO I. Della *legge* considerata nella maniera più generale.

§ 438. *Necessità di ben definire l'idéa di* legge . . . . . » 693
» 439. *Concetto fondamentale comune a qualunque idéa di* legge . » ivi
» 440. *Quale sia l'idéa predominante e caratteristica inchiusa nel concetto di qualunque legge* . . . . . » 694
» 441. *Supposto che necessariamente deriva dalle nozioni antecedenti.* » 695
» 442. *Della superiorità e della coazione* . . . . . » ivi
» 443. *Sviluppamento e prove delle cose esposte nei due antecedenti paragrafi* . . . . . » ivi
» 444. *Quale idéa ci dobbiamo formare dei rapporti attivi d'onde risulta la legge* . . . . . » 696
» 445. *Varie applicazioni dell'idéa di* necessità . . . . . » ivi
» 446. *Quale sia la necessità che interviene nel concetto della legge.* » 697
» 447. *Primo aspetto della natura delle leggi* . . . . . » ivi
» 448. *Illustrazione delle antecedenti vedute* . . . . . » 698
» 449. *Della legge considerata come cagione* . . . . . » 699
» 450. *Della legge considerata come effetto* . . . . . » ivi
» 451. *Della riunione dei due aspetti della legge* . . . . . » 700
» 452. *Effezione della legge in senso universale* . . . . . » 701
» 453. *Considerazioni riguardanti la necessità o il predominio indotti dalla legge* . . . . . » ivi
» 454. *Delle potenze effettrici* . . . . . » 702
» 455. *Definizione universale della* legge . . . . . » ivi

CAPO II. Dell'*ordine* in generale considerato come *legge.*

§ 456. *Varie applicazioni dell'idéa di* ordine. *Di quale di esse si parli qui* . . . . . » 703
» 457. *Primo carattere dell'ordine legale. Moltiplicità di leggi* . . » ivi

Digitized by Google

§ 458. *Secondo carattere dell'ordine legale. Concorso di più leggi a produrre in comune lo stesso effetto* . . . . . Pag. 704
» 459. *Fini e mezzi.* . . . . . » ivi
» 460. *Fini e mezzi indispensabili all'esistenza di un ordine attivo* . » ivi
» 461. *Doppio carattere che rivestono le leggi singolari nella supposizione di un ordine legale.* . . . . . » ivi
» 462. *Legge considerata come norma. Giustizia universale* . . . » 705
» 463. *Che cosa sia propriamente la giustizia universale* . . . . » ivi
» 464. *Come l'idéa di giustizia si verifichi in ogni specie di azione, anche fuori delle cose di Diritto* . . . . . » 706
» 465. *Immutabilità e realtà dell'ordine* . . . . . » ivi
» 466. *Necessità intrinseca dell'ordine.* . . . . . » 707
» 467. *Come si debba intendere che ogni ordine è necessario ed immutabile* . . . . . » ivi
» 468. *Leggi ed ordini esclusivi e non-esclusivi.* . . . . . » 708
» 469. *Leggi ed ordini di posizione necessaria e non necessaria* . . » ivi

CAPO III. Prima divisione d'ogni ordine di leggi.

§ 470. *Ordine pratico-legale; esecuzione delle leggi* . . . . . » 709
» 471. *Distinzione fra l'ordine finale ed assoluto e l'ordine pratico* . » ivi
» 472. *Concetto relativo dell'ordine primario ed assoluto* . . . . » 710
» 473. *Illustrazione della distinzione antecedente* . . . . . » ivi
» 474. *Continuazione* . . . . . » 711
» 475. *Ordine esecutivo* . . . . . » 712
» 476. *Subordinazione necessaria dell'* ordine esecutivo *ai rapporti dell'*ordine pratico . . . . . » ivi
» 477. *Definizione della legge di posizione reale* . . . . . » 713

CAPO IV. Della perfezione di qualunque ordine di leggi.

§ 478. *Della perfezione in generale* . . . . . » ivi
» 479. *A quali oggetti si possa riferire la perfezione* . . . . . » ivi
» 480. *Perfezione attiva* . . . . . » 714
» 481. *Perfezionamento* . . . . . » ivi
» 482. *Ordine di qualunque perfezionamento* . . . . . » ivi
» 483. *Dei varj gradi della perfezione attiva* . . . . . » ivi
» 484. *Identità di costituzione necessaria onde attribuire varie perfezioni ad un dato essere* . . . . . » 715
» 485. *Della massima perfezione attiva* . . . . . » ivi
» 486. *Schiarimento* . . . . . » 716
» 487. *Della perfezione di un ordine di leggi* . . . . . » ivi

CAPO V. Di alcune altre nozioni sì necessarie che incidenti, riguardanti i varj oggetti delle leggi.

§ 488. *Soggetto di questo Capo* . . . . . » 717
» 489. *Quanto sia importante trattare anticipatamente di tutte le nozioni universali che possono convenire alla morale* . . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 490. *Definizione della idéa di* natura . . . . . Pag. 718
» 491. *Definizione dell' idéa di* stato, *come modo di essere* . . . . » ivi
» 492. *Stato ed ordine di puro fatto e di ragione* . . . . . » 719
» 493. *Libertà, nel suo senso universale* . . . . . » 720
» 494. *Dipendenza o indipendenza, nel senso suo più esteso* . . . » ivi
» 495. *Contrapposti alla libertà ed all' indipendenza. Accordi* . . . » 721
» 496. *Egualità nell'ordine delle azioni in generale* . . . . . » ivi
» 497. *Fondamento universale dell'eguaglianza di stato.* . . . . . » 722
» 498. *Egualità relativa o di proporzione* . . . . . » ivi
» 499. *Imputazione, nel senso suo universale* . . . . . » ivi
» 500. *Imputazione principale. Imputazione istrumentale* . . . . » 723
» 501. *Coimputazione* . . . . . » ivi
» 502. *Coimputazione di ragione accidentale e di ragione necessaria.* » ivi
» 503. *Imputazione ne' suoi rapporti alla natura dell'agente* . . . » 724
» 504. *Dei confini dell' imputazione* . . . . . » ivi
» 505. *Di alcune altre nozioni remissivamente* . . . . . » 725

PARTE II. Punto di vista generale e proprio dell'ordine attivo dei viventi.

§ 506. *Soggetto e metodo di questa Parte* . . . . . » 726

CAPO I. Leggi fondamentali e naturali di fatto relative all'ordine dei viventi.

§ 507. *Prima legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi. Amore della felicità.* . . . . . » ivi
» 508. *Seconda legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi: dipendenza della felicità dall' ordine esterno delle cose.* . . . . . » 727
» 509. *Terza legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi; limitazione varia delle loro forze esecutrici; subordinazione dell' azione di queste forze all' azione dell' ordine naturale* . . . . . » 728
» 510. *Prima conseguenza. Nozione di* bene *e di* male . . . . . » ivi
» 511. *Natura reale e necessaria dei beni e dei mali.* . . . . . » ivi
» 512. *Quarta legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi; l'ordine del bene e del mal essere è necessariamente fondato su l'ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico* . » 729
» 513. *Quinta legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi: necessità e capacità dei viventi di procacciarsi con l'azione propria parte almeno del loro benessere* . . . . » 730
» 514. *Osservazioni* . . . . . » 731

CAPO II. Prime nozioni per determinare il campo della Giurisprudenza.

§ 515. *Azione unita e simultanea delle leggi esposte nel Capo precedente* . . . . . » 732
» 516. *Soggetto delle considerazioni di questo Capo* . . . . . » ivi

Digitized by Google

§ 517. *Sfera della potenza dei viventi* . . . . . Pag. 732
» 518. *Latitudine diversa della sfera della potenza dei viventi* . . . » 733
» 519. *Specialità e costanza degli atti della potenza degli uomini considerati come viventi* . . . . . » 734
» 520. *Quali siano le prime e ordinarie cagioni determinanti l'esercizio della potenza dell'uomo considerato in comune con gli altri viventi* . . . . . » 735
» 521. *Continuazione. Delle affezioni naturali tra uomo e uomo, considerato in comune co' i viventi* . . . . . » 736
» 522. *Continuazione. Affezioni giovevoli fra uomo e uomo, considerate nello stato di puro sentimento comune con ogni vivente* . . » ivi
» 523. *Delle cagioni eventuali di conflitto tra uomo e uomo* . . . . » 737
» 524. *Della legge universale d' inerzia fisico-morale* . . . . . » 738

CAPO III. Prime derivazioni delle leggi naturali di fatto sovraesposte, riguardanti lo scopo dell'ordine proprio dei viventi, spettanti alla Giurisprudenza.

§ 525. *Interesse, valore, possesso* . . . . . » 739
» 526. *Perchè si debba trattare del* valore, *del* possesso, *parlando dell'ordine comune dei viventi* . . . . . » ivi
» 527. *Fin dove venga innoltrata la trattazione delle idée d'* interesse, *di* valore, *di* possesso. . . . . » 740
» 528. *Generazione dell' idéa di* valore *nella sfera puramente sentimentale* . . . . . » ivi
» 529. *Del desiderio* . . . . . » 741
» 530. *Come il bisogno possa essere disgiunto dal desiderio di un determinato oggetto* . . . . . » ivi
» 531. *Continuazione dell'analisi dell' idéa di* valore . . . . . » 742
» 532. *Utilità. Estimazione* . . . . . » ivi
» 533. *Interessante ed interesse* . . . . . » ivi
» 534. *Continuazione dell'* interesse, *in senso filosofico e legale.* . . » 743
» 535. *Male. Danno.* . . . . . » ivi
» 536. *Lucro. Bene.* . . . . . » ivi
» 537. *Osservazioni* . . . . . » 744
» 538. *Definizione dell' idéa di* valore *nella sfera intellettuale* . . . » ivi
» 539. *Della ricerca* . . . . . » ivi
» 540. *Di altre nozioni remissivamente* . . . . . » 745

CAPO IV. Continuazione del Capo precedente.

§ 541. *Significato della parola* possesso . . . . . » ivi
» 542. *Continuazione. Primo requisito del* possesso di fatto. *Predominio fisico* . . . . . » ivi
» 543. *Continuazione. Come l' idéa di* avere *si distingua da quella di* possedere . . . . . » ivi
» 544. *Secondo requisito del* possesso di fatto: *podestà di usare a beneplacito della cosa posseduta* . . . . . » 746

Digitized by Google

§ 545. *L' idea del* possesso *si distingue da quella di* suità . . . Pag. 746
» 546. *Definizione del* possesso di puro fatto . . . . . » ivi
» 547. *Dell' uso delle cose* . . . . . » ivi
» 548. *Della definizione del* possesso *allegata dai vecchi giureconsulti secondo il Diritto romano* . . . . . » 747
» 549. *Della definizione del* possesso *nel Codice Napoleone* . . . » ivi
» 550. *La definizione del* possesso *nel Codice Napoleone, oltre all' essere inesatta, riesce nociva* . . . . . » ivi

CAPO V. Necessità dello studio dell'ordine attivo comune ai viventi per fondare la Giurisprudenza.

§ 551. *Di qual ordine attivo si parli quì* . . . . . » 748
» 552. *Primo motivo che persuade la necessità dello studio dell' ordine attivo dei viventi* . . . . . » ivi
» 553. *Secondo motivo* . . . . . » 749
» 554. *Terzo motivo* . . . . . » ivi
» 555. *Conseguenze per la Giurisprudenza* . . . . . » ivi

CAPO VI. Su lo scopo proprio dell'ordine delle azioni volontarie.

§ 556. *Se la nuda tendenza alla felicità basti a determinare l' ordine dell' utilità* . . . . . » 750
» 557. *La migliore conservazione della vita costituisce il fine proprio dell'ordine delle azioni volontarie dei viventi.* . . . . . » 751
» 558. *Come non si possa prescindere dallo scopo sopra fissato.* . . » ivi
» 559. *Altro elemento per costituire lo scopo dell'ordine delle azioni volontarie della specie umana.* . . . . . » ivi
» 560. *Quale concetto propriamente si debba formare quì della felice conservazione* . . . . . » 752

CAPO VII. Dell'ordine teoretico delle azioni volontarie dei viventi.

§ 561. *Soggetto di questo Capo* . . . . . » ivi
» 562. *Primo dato: in che consiste la felice conservazione?* . . . » ivi
» 563. *Secondo dato: dipendenza parziale della miglior vita dalle azioni volontarie del vivente* . . . . . » 753
» 564. *Terzo dato: dipendenza delle azioni volontarie del vivente dall'ordine fisico* . . . . . » ivi
» 565. *Quarto dato: ragione necessaria del detto ordine.* . . . . » ivi
» 566. *Quinto dato: posizione necessaria del detto ordine* . . . . » ivi
» 567. *Sesto dato: bontà e dannevolezza necessaria ed immutabile delle azioni dei viventi.* . . . . . » 754
» 568. *Sanzione dell' ordine naturale riguardante le azioni volontarie dei viventi* . . . . . » ivi
» 569. *Requisiti generali d'ogni sanzione* . . . . . » 755
» 570. *Prospetto riunito delle condizioni essenziali dell'ordine teoretico delle azioni dei viventi.* . . . . . » ivi
» 571. *Delle primarie affezioni generali che i poteri dei viventi contraggono in forza dell'ordine teoretico* . . . . . » 756

Digitized by Google

CAPO VIII. Analisi della natura e dei rapporti dell'arte in generale.

§ 572. *Oggetto di questo Capo* . . . . . Pag. 757
» 573. *Della natura e dei rapporti dell' arte. Quale supposto involga la distinzione che si fa volgarmente fra la* natura *e l'*arte . . » ivi
» 574. *A che si riduca l' imputazione supposta nel concetto dell'*arte. » 758
» 575. *Gradi diversi di questa imputazione*. . . . . » ivi
» 576. *In che propriamente consista l'esercizio dell'*arte. *Nozione prima dell'*arte *come potenza o facoltà reale dell' uomo* . . . . » 759
» 577. *Supposti di* fatto *racchiusi nell' idéa generale dell'* arte *considerata relativamente alla natura* . . . . . » 760
» 578. *Arte considerata come potenza dell' uomo*. . . . . » 761
» 579. *In che propriamente consista l' essenza dell' arte considerata come facoltà reale operante in natura* . . . . . » 762
» 580. *Ordine teoretico necessario e reale delle azioni umane*. . . » ivi
» 581. *Secondo supposto di fatto. Magistero dell' arte considerato in astratto. Sua definizione. Sue applicazioni* . . . . . » ivi
» 582. *Relazioni, sotto le quali si può considerare il magistero dell'arte* . . . . . » 763
» 583. *Nozione propria del magistero dell'arte* . . . . . » ivi
» 584. *Del magistero dell'arte in relazione all'effetto* . . . . . » 764
» 585. *Del magistero dell' arte in relazione alla parte che ha la natura nell'effetto di un'arte* . . . . . » 765
» 586. *Del magistero dell' arte relativamente all' andamento reale dell' universo* . . . . . » ivi
» 587. *Della seconda questione su i principj reali che rendono necessario il magistero dell'arte* . . . . . » ivi
» 588. *Distinzione fra la* necessità *del magistero nelle opere della natura, e il* bisogno *speciale dell' uomo* . . . . . » 766
» 589. *Della fallibilità umana ne' suoi rapporti alla necessità del magistero dell'arte*. . . . . » 767
» 590. *Esame della natura dell' arte relativamente alle facoltà dell' uomo* . . . . . » ivi
» 591. *Del concorso necessario della cognizione* . . . . . » 768
» 592. *Intenzione e volontà necessaria all'arte*. . . . . » 769
» 593. *Distinzione tra il processo fortuito e il processo avvertito* . . » ivi
» 594. *Necessità del processo avvertito, ossia del magistero, per creare l' impero dell' uomo* . . . . . » ivi
» 595. *L'arte è una maniera di essere della libertà razionale dell' uomo. Sua simiglianza alla moralità pratica* . . . . . » 770
» 596. *Come co 'l concorso della cognizione e della volontà si possa determinare l'arte*. . . . . » ivi
» 597. *Nozione propria dell'*arte *come facoltà risultante dalle premesse considerazioni* . . . . . » 771
» 598. *Distinzione e subordinazione vicendevole tra la scienza e l'arte*. » 772

Digitized by Google

§ 599. *Come si distingua la scienza dall'arte, benchè l'arte non si possa definire che in conseguenza della cognizione, e non si possa agire con arte senza l'ajuto della scienza* . . . . . Pag. 772
» 600. *Objezione per identificare la scienza con l'arte* . . . . . » 773
» 601. *Risposta. Distinzioni fondamentali per evitare ogni confusione.* » 774
» 602. *Come l'arte e la scienza si congiungano e si distinguano, e come la scienza possa formare la potenza dell'arte* . . . . . » 775
» 603. *Delle ragioni delle regole di un'arte* . . . . . » 776
» 604. *Del valore razionale dell'arte. Gradi di questo valore.* . . . » 777
» 605. *Su l'esercizio delle arti.* . . . . . » ivi
» 606. *Risultati per definire propriamente l'arte. Doppia definizione dell'arte, cioè come fatto e come potenza.* . . . . . » 778
» 607. *Come si debbano riguardare le regole dell'arte. Esame di una definizione di Condillac* . . . . . » 779
» 608. *Idéa dell'arte relativamente al contemplatore, all'operatore, all'addottrinato, all'espositore* . . . . . » 780
» 609. *Della sfera estrinseca dell'arte in paragone di quella della scienza* . . . . . » ivi

CAPO IX. Conseguenze per formare un prospetto enciclopedico delle arti.

§ 610. *Oggetto di questo Capo* . . . . . » 781
» 611. *Come si debba denominare, definire e distinguere ogni arte particolare* . . . . . » ivi
» 612. *Vantaggi di questa pratica per la cognizione del nesso e dei soccorsi che le scienze e le arti si prestano.* . . . . . » 782
» 613. *Distinzione sintetica delle diverse arti speciali, relativa all'oggetto tecnico comune dell'arte in generale* . . . . . » 783
» 614. *Riflessioni su la distribuzione antecedente.* . . . . . » 785
» 615. *Ricerche su la possibilità di ridurre le arti a certe denominazioni capitali, e ordinarle in un prospetto enciclopedico* . . » ivi
» 616. *Nozioni direttrici della prima ricerca. Prima divisione delle arti in interne ed esterne* . . . . . » 786
» 617. *Nozioni relative al catalogo filosofico ed all'ordine enciclopedico delle arti esterne. Loro classi preparatorie e generali* . . » 787
» 618. *Nozioni direttrici per ridurre a piccolo numero di classi le varie arti speciali* . . . . . » ivi
» 619. *Nozioni direttrici per distribuire e suddividere i titoli delle arti esterne giusta il miglior ordine naturale* . . . . . » 789
» 620. *Dei nessi e dei sussidj scambievoli delle scienze e delle arti.* » ivi
» 621. *Conclusione di questo Capo.* . . . . . » 790
§§ 622 a 643. Che cosa è eguaglianza? Memoria . . . . . » 791
§§ 644 a 673. Che cosa è libertà? Memoria . . . . . » 798
Epoca prima . . . . . » 800

Digitized by Google

Epoca seconda . . . . . Pag. 804
Epoca terza . . . . . » 805
Epoca quarta . . . . . » 806
§§ 674 a 689. Ragguaglio dell'Opera dell'Abb. F. María Franceschinis, intitolata *Introduzione allo studio della Legislazione dedotta dai principj dell'ordine* . . . . . » 813
§§ 690 a 713. Discorso su l'amore delle donne, considerato come motore precipuo della Legislazione. . . . . » 821

Diritto naturale politico. Scritto inedito.

Avvertimento dell'Editore . . . . . » 845
§§ 714 a 897. Osservazioni logiche preliminari per trattare del Diritto naturale politico . . . . . » 849
I. *Fondamenti di fatto generali* . . . . . » ivi
II. *Connessione e subordinazione dello stato di governo allo stato sociale.* . . . . . » ivi
III. *Natura opposta della necessità della società e della necessità del governo* . . . . . » ivi
IV. *Che si deve separare l'esposizione della dottrina del Diritto puramente sociale da quella del Diritto politico naturale* . » 850
V. *Ordine co 'l quale si debbono succedere le dottrine del Diritto sociale puro e del Diritto politico naturale* . . . . . » 851
VI. *Pratica comune di confondere la trattazione di queste dottrine* . . . . . » ivi
VII. *Utilità risultante dal separare la trattazione delle dette due dottrine* . . . . . » 852
VIII. *Divisione ed ordine nostro* . . . . . » ivi
Sez. I. Della scienza dell'ordine sociale puro.
Prenotati generali.
I. *Soggetto di questa scienza* . . . . . » 853
II. *Metodo proprio necessario in questa scienza.* . . . . . » ivi
III. *Scelta degli oggetti da trattare* . . . . . » ivi
Capo I. Dell'ordine sociale puro in generale, e de' suoi effetti su la libertà.
Art. I. Nozioni universali spettanti all'ordine sociale teoretico. Suoi effetti morali.
I. *Scopo proprio dell'ordine sociale puro* . . . . . » 854
II. *Avvertenza logica su l'idéa dello scopo dell'ordine sociale puro* . . . . . » ivi
III. *Nozione generale dell'ordine naturale teoretico sociale puro.* » 855
IV. *Doveri e diritti sociali naturali in generale* . . . . . » ivi
V. *Idéa generale della società e de' suoi rapporti per distinguere le parti diverse dell'ordine sociale* . . . . . » 856

Digitized by Google

ART. II. Conseguenze ed effetti di ordine dello stato sociale puro.
I. *Restrizione della libertà d' indipendenza* . . . . . Pag. 857
II. *Confini del dovere e della libertà sociale* . . . . . » 858
III. *Fondamento generale della giustizia sociale publica* . . » ivi
IV. *Diverse specie del diritto di libertà sociale*. . . . . » 859
V. *Definizione della legitima libertà publica del corpo sociale, divisa dal dovere* . . . . . » ivi
VI. *Definizione della libertà publica del privato, divisa dal dovere*. . . . . » ivi
VII. *Definizione della libertà particolare sociale, divisa dal dovere*. . . . . » 860
VIII. *Le antecedenti definizioni propriamente esprimono il diritto d' indipendenza sociale inviolabile da ogni podestà* . . » ivi
CAPO II. Di alcuni rami principali dell'ordine sociale puro.
ART. I. Diritto e dovere d'ogni individuo rapporto alla cosa publica.
I. *Fondamenti dell'accennato diritto*. . . . . » 861
II. *Quando e come possa essere esercitato* . . . . . » 862
III. *Utilità sociale di questi principj ridotti a pratica*. . . . » ivi
IV. *Indole dei principj esposti. Necessità di estenderne i rapporti, e loro luogo* . . . . . » 863
ART. II. Dell'ordine morale del dominio delle cose in società. » 864
I. *Nozione direttrice relativa alla prima serie dei rapporti del dominio delle cose in società*. . . . . » 865
II. *Nozioni direttrici relative alla seconda serie dei rapporti del detto dominio* . . . . . » ivi
III. *Nozioni direttrici relative alla terza serie dei rapporti accennati* . . . . . » 866
ART. III. Dell'ordine morale della *tutela* in società.
I. *Fondamenti del diritto di tutela sociale* . . . . . » 868
II. *Requisiti di ordine pe 'l suo esercizio* . . . . . » ivi
ART. IV. Dell'ordine morale publico relativo alle *libere convenzioni* ed alla *lealtà* in società.
I. *Titolo fondamentale che obliga all'osservanza delle giuste convenzioni* . . . . . » 869
II. *Loro inviolabilità, e diritto publico per mantenerle* . . . » ivi
III. *D'onde convenga trarne la natura e l' importanza*. . . . » 870
IV. *Divisione generale dei doveri e dei diritti sociali. Doveri di stato, doveri di convenzione* . . . . . » ivi
CAPO III. Effetti del buon sistema sociale ridotto a pratica.
I. *Primo effetto. Felicità d' una nazione* . . . . . » 871
II. *Secondo effetto. Potenza d' una nazione* . . . . . » ivi
III. *Terzo effetto. Carattere morale d' una nazione* . . . . . » 872
IV. *Quarto effetto. Progressi successivi delle umane generazioni nella perfettibilità*. . . . . » 873

Digitized by Google

CAPO IV. Partizione della scienza dell'ordine sociale puro, ed avvertenze su'l modo di trattarla.

I. *Divisione della scienza dell'ordine sociale publico.* . . . . » 874
II. *Avvertenza per trattare dei risultati dei rapporti sovra distinti* . . . . . » ivi

PARTE I. — CAPO UNICO. Dell'economía organica sociale.

ARTICOLO UNICO. Ricerche relative all'aggregazione degl' individui in istato sociale.

I. *Dell' unione degli uomini relativamente all' esistenza dell' aggregazione sociale.* . . . . . » 877
II. *Ricerche su i diritti scambievoli della società e degl' individui relativamente allo stare uniti* . . . . . » 878
III. *Nozioni direttrici relative alle antecedenti ricerche* . . . » ivi
IV. *Ricerca su le leggi naturali publiche riguardanti l' economía organica delle parti del corpo sociale* . . . . . » 879
V. *Nozione direttrice relativa all'antecedente ricerca* . . . . » 880
VI. *Confermazione dell'antecedente nozione direttrice* . . . » 882
VII. *Connessione indispensabile fra le due proposte ricerche relative alla organizzazione del corpo sociale, e le ricerche riguardanti la più felice conservazione e perfezione della specie umana.* . . . . . » 883

PARTE II. Dell'ordine sociale puro relativamente alla più felice conservazione, ossia alla publica prosperità.

Oggetti di questa Parte, dedotti dallo scopo suo. . . . . . » 885

LIBRO I. Dell'ordine morale di ragione, relativo alla più felice sussistenza sociale.

CAPO I. Viste generali preparatorie su l'economía publica.

I. *Suo scopo. Soggetto delle sue teorie come scienza.* . . . . » 886
II. *Ordine teoretico morale economico* . . . . . » 887
III. *Fondamenti dell' ordine morale teoretico economico. Sua subordinazione alla scienza delle leggi generali dell'utilità fisico-morale, e delle affezioni umane* . . . . . » ivi
IV. *Distinzione dell' ordine economico di fatto dall' ordine economico di ragione sociale.* . . . . . » 888
V. *Soggetto proprio dell'ordine economico di fatto* . . . . . » 889
VI. *L' economía publica di ragione è una parte integrante della scienza del Diritto publico* . . . . . » 890
VII. *Importanza predominante della scienza economica nella scienza degli Stati e nell'arte sociale* . . . . . » ivi
VIII. *Fino a qual segno giungano le competenze dell'autorità publica sociale in materia di publica economía.* . . . . . » 891
IX. *Nozioni direttrici relative alla libertà negli oggetti di economía.* . . . . . » ivi

Digitized by Google

X. *Scopo dei doveri dell'autorità sociale negli oggetti di libera economia publica* . . . . . Pag. 893
XI. *Degli oggetti di economia publica che debbono immediatamente essere diretti dalla volontà legislativa* . . . » 894
XII. *Ricerche su l'ordine delle successioni ereditarie* . . . » 895
XIII. *Quesito su la equabile distribuzione delle proprietà* . . » 896
XIV. *Avvertenze che si debbono tenere presenti per rispondere al quesito antecedente* . . . . . » ivi

CAPO II. Ricerche su i fondamenti di Jus rigoroso relativamente alla economia publica.

I. *Osservazioni su le proposte ricerche* . . . . . » 899
II. *Del modo co 'l quale fu riguardata l'agricultura* . . » ivi
III. *Nozioni direttrici su le antecedenti ricerche* . . . . » 900
IV. *Lavoro, arte e commercio* . . . . . » 902
V. *Spirito delle leggi naturali di fatto dell'ordine economico* . . . . . » 903
VI. *Che quest'ordine è indeclinabile* . . . . . » ivi
VII. *Perchè quest'ordine debba essere indeclinabile* . . . » 904
VIII. *Unificazione del giusto con l'utile* . . . . . » 905
IX. *Intenzione ultima del Diritto publico, e sua connessione con l'economia* . . . . . » ivi

SEZ. II. Della scienza dell'ordine sociale governativo.

ART. I. Osservazioni preliminari . . . . . » 906
— II. Dei titoli di fatto e di diritto per costituire il Governo civile. . . . . » 907
— III. Della natura essenziale *di fatto* della Sovranità . . . » 908
— IV. Delle specie diverse di Governi . . . . . » ivi
— V. Della norma onde scegliere una forma più che l'altra di Governo . . . . . » ivi
Questioni preliminari . . . . . » ivi
— VI. Connessione ed importanza di tali questioni. Esse tutte sono di rigoroso diritto . . . . . » 909
— VII. Nozioni generali direttrici per soddisfare alla questione della scelta d'una data forma di Governo in particolare . » 911
— VIII. Che la proposta forma di Governo misto non cangia la natura della Sovranità . . . . . » 912
— IX. Riduzione della questione su la scelta d'una data specie di Governo . . . . . » 914
— X. Quando convenga definire come si possano e debbano distribuire e controbilanciare i poteri nel Governo misto . » 915
— XI. Della estensione del potere sovrano o governativo . . » 916
— XII. Delle leggi fondamentali naturali dei Governi civili . » ivi
— XIII. Incompetenza dei contratti e degli atti di volontà a creare e definire i poteri sovrani . . . . . » 917

Digitized by Google

ART. XIV. Delle leggi fondamentali positive . . . . . Pag. 918
— XV. Dell'effetto dello stabilimento del Governo su i diritti sociali . . . . . » 920
1.° *Degli effetti rapporto alle competenze di tutto il corpo sociale* in solidum . . . . . » ivi
— XVI. Continuazione . . . . . » 922
2.° *Degli effetti relativamente ai singoli individui; quindi della natura e dei limiti dell' obedienza civile* . . . . . » ivi
— XVII. Della necessità della legislazione positiva, e dei fondamenti del potere relativo . . . . . » 923
§§ 898 a 925. De potestate scientiae Juris publici in publicam opinionem. Oratio . . . . . » 924
§§ 926 a 954. Della necessità dello studio del Diritto publico alla cognizione ed all'esercizio della civile Giurisprudenza. Discorso . . . . . » 939

DELLA VITA DEGLI STATI. PRODROMO (inedito). §§ 955 a 1311.

Avvertimento dell' Editore . . . . . » 955
LIBRO I. Delle leggi fondamentali della vita degli Stati . . . . . » 959
CAPO I. Introduzione. Formula universale della vita degli Stati. . » ivi
— II. Spiegazione della formula universale della vita degli Stati. » 967
I. *Dell'equilibrio mediante il conflitto* . . . . . » ivi
II. *Del concorso degli stimoli e dell' inerzia* . . . . . » 969
III. *Unificazione delle leggi naturali fisiche e politiche* . » 970
— III. Dello sviluppamento progressivo delle nazioni . . . . . » 972
I. *Quadro generale dello stato progressivo delle nazioni.* » ivi
II. *Rassimiglianza fra i progressi della vita politica degli Stati e quelli della vita animale degl' individui.* . » 973
III. *Del subjetto immediato dello sviluppamento progressivo delle nazioni, e degli effetti finali che ne nascono. Del principio attivo ed unico dei progressi e fenomeni dell' incivilimento. Periodi di questo. Continuità* . . » 975
IV. *Limiti diversi dello sviluppamento.* . . . . . » 978
V. *Estremi contrarj prodotti dallo sviluppamento.* . . » 979
VI. *Congiunzione degli estremi. Mecanismo secreto dello sviluppamento* . . . . . » 982
VII. *Predominio assoluto della forza vitale degli Stati.* . » 989
VIII. *Differenza perpetua nei diversi rivolgimenti della vita delle nazioni* . . . . . » 991
— IV. Conseguenze pratiche. Necessità di conoscere e di secondare le leggi naturali della vita degli Stati . . . . . » 995

Digitized by Google

I. *Soggezione necessaria d'ogni Governo alla legge fondamentale della vita degli Stati* . . . . . Pag. 995
II. *Régime necessario conseguente alla vita degli Stati.* » 996
III. *Come si debbano considerare i poteri d'un popolo in relazione al régime suddetto* . . . . . » 1001
Capo V. Costituzione della potenza dello Stato . . . . . » 1002
I. *Elementi di essa* . . . . . » ivi
II. *Subordinazione degli elementi della potenza politica all'intelligenza.* . . . . . » 1004
Sez. I. Della mente politica . . . . . » ivi
III. *Proporzione dell'intelligenza politica* . . . . . » ivi
IV. *Delle cognizioni necessarie ai governanti. Prima scienza: fisiologia politica* . . . . . » 1005
V. *Seconda scienza: arte innovatrice* . . . . . » 1007
VI. *Cognizioni necessarie ad una nazione per rendere facile e robusta l'amministrazione dello Stato* . . . . » 1012
VII. *Conferma delle massime precedenti* . . . . . » 1013
VIII. *Fino a qual punto ogni classe o individuo possa partecipare delle cognizioni interessanti la cosa publica.* » 1016
Sez. II. Del cuore politico . . . . . » 1017
IX. *Amor della patria* . . . . . » ivi
X. *In che consista l'amor della patria* . . . . . » 1018
XI. *Connessione e dipendenza fra l'amor della patria e l'intelligenza publica necessaria alla potenza dello Stato* . . . . . » 1020
XII. *Graduazione assoluta dell'amor della patria.* . . . » 1021
XIII. *Graduazione relativa dell'amor della patria* . . . » ivi
XIV. *Come si possa sempre effettuare l'amor della patria.* » 1023
XV. *Come praticamente si possa illuminare nelle diverse classi l'amor della patria* . . . . . » 1024
XVI. *Continuazione. Come si possa nell'infima classe illuminare l'amor della patria* . . . . . » 1026
XVII. *Continuazione. Come si possa nei ricchi illuminare l'amor della patria* . . . . . » 1027
XVIII. *Continuazione. Come si possa nel ceto medio illuminare l'amor della patria.* . . . . . » 1030
XIX. *Reazione dell'amor della patria per aumentare la potenza dello Stato* . . . . . » 1031
Libro II. Dei motori precipui degli Stati . . . . . » 1033
Capo I. Argomento di questo Libro. Cautele nel trattarlo . . . . » ivi
I. *Della prima cognizione della parte morale degli Stati.* » ivi
II. *Leggi cosmologiche e leggi morali delle passioni. Necessità massima di conoscerne i periodi e l'antagonismo in società* . . . . . » 1035

Digitized by Google

III. *Prima idéa dei motori degli Stati. Differenza loro dai mezzi d'incivilimento. In qual guisa debbano essere assunti*. . . . . Pag. 1038

Capo II. Dell'amore del comando in relazione alla potenza degli Stati. . . . . » 1041

I. *Prima idéa generale dell'amore del comando. Suo antagonismo. Sua indole caratteristica* . . . . . » ivi

II. *Dell'amore del comando nei Governi assoluti. Osservazione su 'l loro principio motore comune*. . . » 1045

III. *Dell'amor del comando nelle aristocrazie in relazione alla potenza degli Stati* . . . . . » 1047

IV. *Dell'amore del comando considerato nelle monarchie in relazione alla potenza degli Stati* . . . . . » 1049

V. *Causa precipua della moderazione di* alcune *grandi Monarchie. Loro aspetto maligno* . . . . . » 1054

VI. *Dell'amore del comando nella republica nazionale in relazione alla potenza dello Stato*. . . . . » 1057

— III. Limiti e andamento generale della potenza sociale in relazione al grande ordine universale . . . . . » 1063

I. *Della necessità di conoscere questi limiti* . . . . » ivi

II. *Della scienza e dell'arte in relazione alla potenza umana* . . . . . » 1064

III. *Legge suprema, alla quale soggiace la potenza umana*. » 1065

— IV. Questioni componenti l'argomento proposto. Con quale riserbo convenga procedere nella loro soluzione. . . » 1066

— V. Della sociale filosofia in relazione alla dottrina della vita degli Stati. Cause originanti questa filosofia . . . . » 1072

— VI. Stato dell'attuale politica filosofia. Che cosa rimanga a fare. » 1074

— VII. Veduta sommaria ed eminente delle condizioni costanti, alle quali necessariamente sono sottoposti i progressi e la conservazione dell'incivilimento . . . . . » 1079

— VIII. Dell'indole propria della politica fisiologia. Necessità di trattarne con la scorta degli esempj . . . . . » 1082

— IX. Del metodo . . . . . » 1085

— X. Continuazione . . . . . » 1088

I. *Dell'esposizione delle nozioni assolute primitive riguardanti la dottrina degli Stati* . . . . . » ivi

II. *Delle varietà nei fenomeni della vita degli Stati* . » 1090

III. *Delle differenze fisiche e costanti* . . . . . » ivi

IV. *Delle differenze variabili e transitorie*. . . . . » 1091

V. *Dell'arte di esporre le differenze fra nazione e nazione interessanti la politica fisiologia* . . . . . » 1092

VI. *Dello stile e delle definizioni*. . . . . » 1093

Digitized by Google

INSTITUZIONI DI CIVILE FILOSOFIA

ossia DI GIURISPRUDENZA TEORICA. Opera postuma. (§§ 1312 a 3090.)

Avvertimento dell' Editore . . . . . Pag. 1099
Ragione dell' Opera . . . . . » 1105
Orazione inaugurale al Corso di Giurisprudenza teorica, ossia alle Instituzioni di civile Filosofia . . . . . » 1113
I. *Fissare i limiti di questa dottrina* . . . . . » 1115
II. *Argomenti prescelti* . . . . . » 1117
III. *Continuazione. Relazioni estere* . . . . . » 1118
IV. *Continuazione. Ordine sociale delle genti agricole e commerciali* . . . . . » 1120
V. *Ordine governativo. Natura dell'impero e dell'obedienza civile* . . . . . » 1121
VI. *Continuazione. Classificazione e norme dei publici poteri* . . . . . » 1123
VII. *Continuazione. Ordine della magistratura* . . . » 1125
VIII. *Posto proprio dell' insegnamento della teorica Giurisprudenza nel Corso legale* . . . . . » 1127
IX. *Conchiusione* . . . . . » 1129

Instituzioni di civile Filosofia, ossia di Giurisprudenza teorica. » 1131

Parte I. — Libro I. Prenozioni e Proemio.

Capo I. Nozioni prime su la legge naturale.

I. *Filosofia civile in senso universale. Sua distinzione dalla Giurisprudenza* . . . . . » 1133
II. *Primo concetto di Legge* . . . . . » ivi
III. *Obligazione* . . . . . » 1135
IV. *Natura* . . . . . » 1136
V. *Come venga formata l' idéa di* legge di natura *regolatrice degli atti nostri volontarj* . . . . . » 1137
VI. *Realtà delle* leggi di natura *regolatrici delle azioni volontarie umane.* . . . . . » 1138
VII. *Origine necessaria delle leggi regolatrici degli atti umani* . . . . . » 1139
VIII. *Quale idéa ci dobbiamo formare dei rapporti reali e necessarj di natura, dai quali risulta la legge naturale regolatrice degli atti umani* . . . . . » 1140
IX. *Ordine di ragione e di utilità delle azioni volontarie.* » 1141
X. *Del* valore, *e di altre idée a lui associate.* . . . » 1142
XI. *Significato della parola* possesso. . . . . » 1147
XII. *Perfezione dell'ordine interessante* . . . . . » 1150
XIII. *Perfezionamento.* . . . . . » 1152

Digitized by Google

CAPO II. Nozioni prime riguardanti l'esecuzione della legge naturale regolatrice degli atti nostri volontarj.

I. *Distinzione dell'*ordine teoretico *dal* pratico . . Pag. 1154
II. *Della* giustizia metafisica *e della* interessante . . » 1155
III. *Quale sia la vera ed intima natura dell'*ordine interessante di ragione, *e quindi della* giustizia pratica *delle nostre azioni volontarie* . . . . . » 1157
IV. *Diritto in senso di* podestà di fare o di esigere. *Titolo. Diritto di competenza. Diritto di compulsione* . » 1158
V. *Distinzione fra il* diritto *in sè stesso e l'* oggetto *suo. Latitudine, utilità, connessione e valore esteriore.* » 1162

CAPO III. Per quali mezzi possa essere effettuato l'*ordine interessante di ragione.*

I. *Del primo mezzo accertato, onde iniziare l'esecuzione dell'* ordine interessante di ragione, *regolatore delle nostre azioni volontarie.* Moralità . . . . . » 1163
II. *Idée conseguenti.* Imputazione *nel suo senso universale* . . . . . » 1165
III. *Imputazione morale.* . . . . . » 1167
IV. *Del primo mezzo onde assicurare l'esecuzione dell'* ordine morale di ragione. Sanzione . . . . . » 1169
V. *Della sanzione dell'ordine naturale di ragione.* Coscienza comune . . . . . » 1171

CAPO IV. Posizione indispensabile ond'effettuare l'*ordine interessante di ragione.*

I. *Quale sia lo stato, senza del quale è assolutamente impossibile far nascere la moralità, la sanzione morale, ed ogni potenza utile umana.* Società . . . . » 1172
II. *Costituzione essenziale di ragione della società* . . » 1175
III. *Necessità del régime governativo.* Società civile. . » 1179
IV. *Dello stato diverso delle civili società. Legge di* opportunità. . . . . » 1182
V. *Necessità ultima della vita agricola e commerciale.* Stati politici . . . . . » 1184

Dottrina elementare dei Diritti . . . . . » 1188
Proemio . . . . . » ivi
LIBRO II. Della natura e delle condizioni assolute della padronanza originaria . . . . . » 1193

CAPO I. Della natura della padronanza originaria.

I. *Prima idéa di questa padronanza* . . . . . » ivi
II. *Carattere finale e proprio dell'originaria* padronanza di ragione . . . . . » 1194
III. *Idéa generale della conservazione e del perfezionamento umano* . . . . . » 1197

Digitized by Google

IV. *Legge di fatto naturale del* perfezionamento. *Sua necessità* . . . . . Pag. 1199
V. *Stato pratico della originaria padronanza* . . . » 1200

CAPO II. Delle condizioni assolute della *padronanza originaria*. Prima condizione: *indipendenza.*

I. *Idéa propria dell' indipendenza* . . . . . » 1202
II. *Quale sia l' indipendenza di cui si può tener conto in Diritto* . . . . . » 1203
III. *Indipendenza giuridica in società* . . . . . » 1204
IV. *Indipendenza giuridica rispetto al Governo* . . . » 1205
V. *Conseguenza per costituire l' indipendenza come carattere assoluto della* padronanza originaria di ragione. » 1207

CAPO III. Seconda condizione assoluta della padronanza. *Libertà.*

I. *Prima idéa della* libertà *come condizione della* padronanza originaria . . . . . » 1208
II. *Vero carattere giuridico della libertà* . . . . . » 1209
III. *Esame di una definizione della* libertà. . . . . » 1210
IV. *Della* licenza, *e del così detto* diritto del più forte . » 1211
V. *Della libertà interiore, ossia morale, nel commercio umano.* Indipendenza morale . . . . . » 1212
VI. *Della libertà morale negli atti doverosi* . . . . » 1214

CAPO IV. Terza condizione assoluta della padronanza originaria. *Eguale inviolabilità.*

I. *Prime spiegazioni riguardanti la eguaglianza giuridica* . . . . . » 1217
II. *Quanto sia necessario distinguere l'eguaglianza giuridica dal fondamento di lei.* . . . . . » ivi
III. *L'eguaglianza giuridica si può forse fondare su la simiglianza fra uomo e uomo?* . . . . . » 1219
IV. *Qual è il vero oggetto, su 'l quale può cadere l' eguaglianza giuridica?* . . . . . » 1220
V. *Rettificazione del detto, che gli uomini nascono liberi ed eguali* . . . . . » 1221
VI. *Della sanzione del principio dell'eguaglianza* . . » 1223
VII. *In qual senso debbasi intendere la proposizione, che la rispettiva padronanza umana sia egualmente inviolabile. Del conflitto dei doveri.* . . . . . » 1225
VIII. *Continuazione e conferma* . . . . . » 1227
IX. *Conseguenze* . . . . . » 1229

CAPO V. Quarta condizione assoluta della padronanza originaria. *Tutela.*

I. *Prima idéa della* tutela . . . . . » 1231
II. *Della difesa dalle ingiurie* . . . . . » 1234

Digitized by Google

III. *Della difesa preveniente* . . . . . Pag. 1236
IV. *Della riparazione delle ingiurie* . . . . . » 1237
V. *Dei diversi rami di tutela. Osservazione su la tutela sussidiante* . . . . . » 1238
VI. *Delle parti ossia degli oggetti della padronanza originaria. Remissivamente* . . . . . » 1240
Libro III. Del mezzo universale ed indispensabile onde esercitare fra gli uomini la padronanza originaria e qualunque diritto. — Accertamento . . . . . » 1244
Capo I. Nozioni prime su le prove.
I. *Prima idéa della prova e de' suoi mezzi* . . . . » ivi
II. *Della informazione e delle sue specie* . . . . . » 1245
III. *Dei mezzi di prova e dei loro generi* . . . . . » 1246
IV. *Del valor delle prove; della certezza; della probabilità e del dubio.* . . . . . » 1247
V. *Delle diverse qualificazioni date ai giudizj di fatto in conseguenza del valor delle prove* . . . . . » 1250
VI. *Elementi dell'affermazione* . . . . . » 1251
VII. *Distinzione delle prove* . . . . . » 1253
VIII. *Delle presunzioni, della verosimiglianza e della inverisimiglianza* . . . . . » 1254
IX. *Primo fondamento universale dell'impero delle prove.* » 1256
X. *Effetto comune dell' accertamento sperimentale e del tradizionale. Necessità di occuparci qui del tradisionale* . . . . . » 1258
Capo II. Dell'accertamento tradizionale e de' suoi fondamenti.
I. *Estensione ed importanza massima dell' accertamento tradizionale.* . . . . . » 1259
II. *Come si generi la credenza* . . . . . » 1261
III. *Che cosa tacitamente supponga la credenza. Dell' integrità e veracità della notizia* . . . . . » 1262
IV. *Presunzione naturale della* veracità . . . . . » 1265
V. *Delle diverse specie di certezza e di probabilità.* . » 1267
VI. *Della certezza storica ossia tradizionale* . . . . » 1269
Capo III. Dei requisiti assegnabili dell'accertamento storico.
I. *Necessità di fissare i requisiti dell'accertamento storico. Loro possanza puramente negativa* . . . . . » 1271
II. *Dei requisiti assegnabili di credibilità della notizia originaria. Tempo, luogo e circostanze qualificanti. Stato permanente e passeggero; di apparenza fuggitiva e di traccia superstite* . . . . . » 1273
III. *Dei requisiti assegnabili dell'accertamento rapporto alle persone notificanti il fatto. Primo requisito:* dare la causa della scienza . . . . . » 1275

Digitized by Google

IV. *Come si debba verificare la* causa della scienza *in conflitto con l'*incredibile . . . . . Pag. 1277
V. *Secondo requisito personale:* sincerità. *Come venga accertata* . . . . . » 1280
Problema . . . . . » 1283

CAPO IV. Dell'accertamento in relazione alla padronanza originaria.

I. *Titolo di ragione naturale del diritto di accertamento:* sincerità . . . . . » 1285
II. *Limiti del diritto di accertamento* . . . . . » 1286
III. *Doveri conseguenti* . . . . . » 1287
IV. *Delle forme autentiche in relazione alla padronanza originaria* . . . . . » 1288
V. *Loro carattere famulativo da conservarsi* . . . . » 1291
VI. *Inviolabilità dell' unione fra la prova e il diritto* . » 1292
VII. *Qual è il principio di ragione che può autorizzare l'esclusione dal rendere testimonianza?* . . . . . » 1294
VIII. *Estremi da evitarsi* . . . . . » 1297
IX. *Passaggio ai diritti del cittadino* . . . . . » 1298

LIBRO IV. Delle condizioni fondamentali della sociale convivenza . » 1299

CAPO I. Titolo fondamentale della sociale convivenza.

I. *Tenore essenziale del sociale contratto. Prima idéa della volontà generale* . . . . . » ivi
II. *Incompetenza delle pratiche positive in questa materia.* . . . . . » 1300
III. *Si prova che la recata formula è di Diritto naturale necessario* . . . . . » 1301
IV. *Le promesse adoperate come principio di Diritto inchiudono quì una petizione viziosa di principio* . » 1303

CAPO II. Dell'atto di aggregazione considerato per sè stesso.

I. *Primi rapporti derivanti dall'atto di unione* . . . » 1304
II. *Della cittadinanza di ragione naturale.* . . . . . » 1306
III. *Distinzione fra la cittadinanza e la civile padronanza.* . . . . . » 1309
IV. *Speciali qualificazioni della cittadinanza. Della nazionale e della locale* . . . . . » 1310
V. *Della cittadinanza eminente e della subalterna* . . » 1311
VI. *Se la nazionalità importi per sè stessa la cittadinanza eminente* . . . . . » 1313
VII. *Come si possa raffigurare la cittadinanza subalterna, ossia comune.* . . . . . » 1314

Digitized by Google

CAPO III. Della protezione solidale della comunanza a favore dell'associato. Suo primo oggetto: *sicurezza.*

I. *Prima idéa di questa protezione* . . . . . Pag. 1316
II. *Reciproci doveri, e diritti conseguenti* . . . . . » 1317
III. *Del dovere di rassegnarsi all' impero delle prove e alla vigilanza* . . . . . » 1319
IV. *Dello stabilimento dei giudici* . . . . . » 1320
V. *Divieto di farsi giustizia di propria mano. Amministrazione publica della giustizia.* . . . . . » ivi

CAPO IV. Secondo oggetto della protezione solidale della comunanza: *soccorso.*

I. *Indole del soccorso sociale.* . . . . . » 1322
II. *Fino a qual segno debbasi estendere il soccorso sociale* . . . . . » 1323
III. *Delle tre specie di protezione e di soccorso* . . . » 1324
IV. *Del diritto di suggerire le cose utili.* . . . . . » 1327
V. *Del diritto ultimo e straordinario di protezione e di soccorso alla cosa publica* . . . . . » 1328

CAPO V. Condizioni della cooperazione dei membri collegati nell'ordine civile.

I. *Che cosa importi la qualificazione di membro collegato* . . . . . » 1329
II. *Effetto necessario di diritto. Libertà ed ampliazione esterna della padronanza originaria* . . . . » 1331
III. *Ordine civile. Sua distinzione dal nudo privato.* . » 1332
IV. *Come si debba considerare la ragione civile e come la naturale* . . . . . » 1334
V. *Si rettifica l'idéa, che il Diritto civile sia un' applicazione del naturale, o aggiunga o detragga al naturale* . . . . . » 1335
VI. *Che al diritto proprio d'isolati individui e delle genti non si deve restringere il concetto del Diritto naturale* . . . . . » 1336
VII. *Come si concilii la predicata eternità, necessità ed immutabilità del Diritto naturale con la idéa sovra presentata del medesimo* . . . . . » 1337

CAPO VI. Condizioni della cooperazione dei collegati nell'ordine politico.

I. *Titolo fondamentale della cooperazione verso il Publico. Cánoni conseguenti* . . . . . » 1338
II. *Della giustizia distributiva nella cooperazione degli associati rispetto all' intiera comunanza* . . . . » 1340
III. *Principio necessario della giustizia distributiva* . . » 1341

Digitized by Google

IV. *Conseguenze.* . . . . . Pag. 1342
V. *Effetto ultimo della legge della* socialità, *ossia del sociale contratto. Della* civiltà *di un popolo* . . . » 1344
VI. *Sanzioni supreme ed inevitabili dell' ordine della convivenza sociale* . . . . . » 1346

Libro V. Delle condizioni fondamentali del potere publico . . . . » 1349

Capo I. Della publicità, e delle sue applicazioni principali.

I. *Idéa di* Publico, *considerata in sè stessa* . . . . » ivi
II. *Della publicazione* . . . . . » 1350
III. *Della publicità di Diritto applicata ad una* società vivente. *Distinzione fra il Publico naturale ed il giuridico* . . . . . » 1353
IV. *Della publicità applicata alle diverse specie di Governo* . . . . . » 1356
V. *Della publicità applicata allo scopo e alle funzioni di uno Stato politico. Idéa della cosa publica e della ragion publica* . . . . . » 1358
VI. *Della publicità applicata ai diversi ordini di leggi. Delle leggi di ragion publica, di ordine publico.* » 1360

Capo II. Indole e limiti del poter publico.

I. *Formazione del poter publico* . . . . . » 1363
II. *Vera idéa dell' unione civile* . . . . . » 1365
III. *Assurdo morale della Sovranità illimitata* . . . » 1367
IV. *Dei limiti proprj della Sovranità* . . . . . » 1369
V. *Mezzo-termine pratico, onde verificar sempre i limiti di ragione della Sovranità* . . . . . » 1371
VI. *Predominio perpetuo della sovranità nazionale. Limiti visibili di qualunque mandato governativo. Sua ultima sanzione* . . . . . » 1375
VII. *Della natura e competenza intrinseca del mandato governativo, sia fiduciale, sia guarentito* . . . . » 1380

Capo III. Requisiti costituenti il poter publico.

I. *Prima idéa del sommo impero sociale. Sue parti massime; sue condizioni essenziali* . . . . . » 1385
II. *Primo attributo essenziale al sommo impero.* Legislazione. *Suoi costitutivi* . . . . . » 1388
III. *Continuazione. Competenza esclusivamente sovrana di dar leggi. Quando si presumano giuste. Concorso dei sapienti* . . . . . » 1390
IV. *Secondo attributo essenziale del sommo impero.* Amministrazione publica. *Sua esistenza propria.* . . » 1394
V. *Continuazione. Definizione della publica amministrazione. Suo titolo giuridico; sue parti massime.* . » 1396

Digitized by Google

VI. *Terzo attributo essenziale al sommo impero.* Coazione. *Suo titolo giuridico; sue condizioni effettive* . Pag. 1400
VII. *Funzioni massime del potere coattivo. Sua appartenenza esclusiva al sommo impero.* . . . . . » 1402
VIII. *Schiarimento su 'l potere di punire, come attributo della Sovranità* . . . . . » 1404
Capo IV. Qualificazioni di diritto necessario del sommo impero.
I. *Qualificazione del sommo impero in ragione della sua destinazione.* Famulativo . . . . . » 1405
II. *Qualificazione del sommo impero in ragione delle sue massime funzioni.* Tutelante *ed* educante . . . » 1409
III. *Qualificazione del sommo impero in ragione del suo impulso fisico.* Unificante . . . . . » 1411
IV. *Continuazione* . . . . . » 1413
V. *Qualificazione del sommo impero in ragione de' suoi* effetti: *produrre la giustizia comune, la bontà delle leggi e dell'amministrazione, la facilità massima nel governare, la prosperità e la potenza di una nazione* . . . . . » 1414
Libro VI. Condizioni generali di uno Stato ordinato a potenza . . » 1418
Capo I. Aspetto primo e complessivo degli Stati in relazione alla loro potenza.
I. *Prima idéa dello stato politico* . . . . . » ivi
II. *Prima idéa della potenza degli Stati* . . . . . » 1419
III. *Della perfezione assoluta e rispettiva della potenza degli Stati* . . . . . » 1421
IV. *Opportunità rispetto alla potenza degli Stati* . . . » 1423
V. *Della forza morale degli Stati in relazione alla loro potenza* . . . . . » 1425
VI. *Degli ordini politici, e del loro scopo assoluto in relazione alla potenza degli Stati* . . . . . » 1428
VII. *Quale sia lo scopo precipuo ed assoluto dei buoni ordini politici. Regno del merito* . . . . . » 1429
VIII. *Della comunicazione fra le genti in relazione alla potenza degli Stati* . . . . . » 1432
Capo II. Del primo costitutivo esterno degli Stati rispetto alla loro potenza, cioè del *territorio.*
I. *Del territorio, e della rispettiva sua perfezione politica* . . . . . » 1435
II. *Agricultura considerata nella sua origine e nel suo primo effetto* . . . . . » 1437
III. *Cause della perfezione territoriale* . . . . . » 1439

Digitized by Google

IV. *Barbarie territoriale. Sue cause naturali e fattizie.* Pag. 1441
V. *Della grandezza territoriale rispettiva degli Stati in relazione alla loro potenza difensiva* . . . . . » 1444
VI. *Connessione fra la potenza interna ed esterna in ragione della perfezione o imperfezione territoriale.* » 1447
CAPO III. Del secondo esterno costitutivo degli Stati, cioè della *popolazione* e delle *famiglie.*
I. *Popolazione. Sua forma relativa alla potenza degli Stati.* . . . . . » 1449
II. *Valore della popolazione rispetto alla potenza degli Stati.* . . . . . » 1451
III. *Della famiglia e de' suoi progressi rispetto alla potenza degli Stati.* . . . . . » 1455
IV. *Della parte morale delle famiglie rispetto alla potenza degli Stati.* . . . . . » 1456
V. *Come debba essere ordinata la libertà delle donne rispetto al loro meglio ed alla potenza morale dello Stato.* . . . . . » 1459
VI. *Come la parte morale delle famiglie entri a costituire la forza morale degli Stati.* . . . . . » 1461
VII. *Stato morale delle più notabili famiglie nei popoli dominati dispoticamente. Conseguenze per la potenza dello Stato.* . . . . . » 1463
CAPO IV. Del terzo costitutivo degli Stati rispetto alla loro potenza, cioè del *Governo.*
I. *Distinzione fra la* Sovranità *ed il* Governo. *Idea propria di quest' ultimo. Distinzione fra la* costituzione dello Stato *e quella* del principato. *Criterio per giudicare della loro bontà* . . . . . » 1465
II. *Delle funzioni massime di un Governo rispetto alla potenza dello Stato* . . . . . » 1469
ART. I. Della legislazione ne' suoi rapporti alla potenza degli Stati.
III. *Come si possa combinare una possente e provida Legislazione, rispettando i limiti del sociale contratto* . . . . . » 1471
IV. *Parte fissa e parte variabile delle leggi* . . . . » 1473
V. *Distinzione delle leggi* costituenti *dalle* dirigenti. *Delle leggi di* fatto *e di quelle di* ragione. *Sanzione suprema contro l' arbitrario* . . . . . » 1475
VI. *Caratteri essenziali delle leggi quali debbono essere.* » 1479
VII. *Oggetto speciale e proprio delle leggi quali debbono essere* . . . . . » 1482
VIII. *Dei diversi corpi di leggi e dei ministeri* . . . . » 1484

Digitized by Google

ART. II. Dell'ordinamento del Governo in relazione alla potenza dello Stato.

IX. *Dell' ordinamento delle Autorità subalterne in generale* . . . . . Pag. 1486

X. *Che la forma dei Governi, delle leggi e delle instituzioni rispetto alla potenza degli Stati è essenzialmente relativa* . . . . . » 1489

XI. *Questioni su la forma di Governo per sè necessario alla maggiore potenza degli Stati* . . . . . » 1491

XII. *Quali sono le condizioni che deve avere un Governo per essere ordinato alla maggiore potenza d' uno Stato elevato alla più alta sua civiltà?* . . . » 1493

XIII. *Proposto questo Governo come scopo, qual è il mezzo eminentemente necessario per ottenere completamente e sicuramente il fine proprio di lui?* . . . . » 1497

XIV. *Schiarimento su i ricchi e le ricchezze.* . . . . . » 1501

ART. III. Della preparazione e conservazione di un Governo elevato alla sua più alta civiltà.

XV. *Condizioni necessarie onde praticamente effettuare in una nazione la miglior forma di Governo.* . . » 1503

XVI. *Continuazione. Ultima condizione onde preparare il perfetto Governo. Coscienza illuminata. Sua idéa.* » 1506

XVII. *Necessità della coscienza illuminata dai principj, onde preparare l' ultimo e perfetto ordinamento del Governo.* . . . . . » 1507

XVIII. *Della conservazione del Governo di una nazione giunta all' apice della civiltà. Suo principio naturale di stabilità.* . . . . . » 1509

XIX. *Necessità di un' Autorità speciale, investita del potere di providenza conservatrice nei casi impensati* . » 1511

CAPO V. Sanzione della teoría della potenza degli Stati. Dottrina della loro vita.

I. *Ragione filosofica della denominazione di* vita degli Stati. . . . . » 1514

II. *A quali nazioni si debbano restringere le ricerche* . » 1518

III. *Quale dev' essere il frutto scientifico della dottrina della vita degli Stati? In quale occasione essa è indispensabile?* . . . . . » 1520

IV. *Dell' ultimo punto assegnabile della civiltà* . . . » 1523

V. *Delle leggi recondite della vita degli Stati. Che cosa si possa e debba fare nell' indagare sì fatte leggi* . » 1524

VI. *Cognizioni che abbiamo e che ancora ci mancano circa l' incivilimento di fatto* . . . . . » 1526

VII. *Quale sia l'argomento ultimo della proposta dottrina.* » 1529

Digitized by Google

VIII. *Formula generale della vita degli Stati.* . . . Pag. 1532

Libro VII. Vedute fondamentali su l'organismo assicurante del principato nazionale. Oggetto di questo Libro. . . . . » 1535

Caro I. Dell'ordinamento delle Municipalità in relazione all'organismo politico.

I. *Come si debbano nelle diverse età dell'incivilimento raffigurare i Comuni e le Municipalità* . . . » 1540

II. *Della rappresentanza nazionale dei Municipj* . . » 1543

III. *Del diritto necessario di costituire i Municipj in modo da fondare il patriotismo indispensabile alla potenza dello Stato* . . . . . » 1544

IV. *Come in relazione all'organismo assicurante si debba pontellare l'antagonismo sopra i Municipj* . . » 1547

Caro II. Dell'organismo del potere principesco in relazione assoluta al buon governo dello Stato.

I. *Caratteri radicali della prerogativa principesca.* . » 1550

II. *Quali facoltà includa la facoltà di dar leggi* . . » 1552

III. *Del potere di sorveglianza e di coazione suprema* . » 1554

IV. *Come si debba riguardare la distinzione dei suddetti attributi* . . . . . » 1555

V. *Della divisione delle magistrature, onde conoscere le competenze* . . . . . » 1557

VI. *Dell'unico Ministero* . . . . . » 1560

Caro III. Delle attribuzioni dei Municipj, dei loro Statuti organici, e delle elezioni e funzioni dei Deputati al Congresso nazionale.

I. *Somma delle attribuzioni municipali. Come possano essere associate al Governo, ed affrancate nel loro esercizio* . . . . . » 1563

II. *Garanzie dei cittadini rispetto ai Municipj* . . . » 1566

III. *Del diritto di elezione nei Municipj* . . . . . » 1569

IV. *Come debba essere esercitato il diritto elettorale municipale* . . . . . » 1571

V. *Della necessità dopo le elezioni di tenere i Deputati in fede verso i Comuni.* . . . . . » 1573

Caro IV. Della distribuzione e del contemperamento delle funzioni supreme del principato.

I. *Come si debbano distribuire le funzioni legislative, onde ottenere buone leggi, e prevenire sicuramente le prevaricazioni parlamentarie* . . . . . » 1576

II. *Di un Istituto nazionale* . . . . . » 1581

III. *A che si riducano le persone e i doveri dei Deputati ai Comizj nazionali. Dei Questori; del Tesoro; della contabilità; dell'Avvogadore* . . . . . » 1587

Digitized by Google

IV. *Considerazioni normali per conformare le funzioni principesche* . . . . . Pag. 1591
V. *Disposizioni conseguenti* . . . . . » 1595
VI. *Aspetto generale combinato dell' organismo assicurante del principato nazionale* . . . . . » 1600

Instituzioni di civile Filosofia, ossia di Giurisprudenza teorica.

Parte II. — Osservazioni preliminari. — Della protezione civile.

I. *Idéa generale della protezione civile. Suo oggetto imperante nel régime degli Stati* . . . . . » 1607
II. *Dell' ordinamento civile. Sua unione co'l governativo per fondare la protezione civile* . . . . . » 1608
III. *Che la cognizione delle condizioni generali di ragione dei poteri civili non basta. Sino a qual segno si possa supplire in questa parte* . . . . . » 1610
IV. *Prima idéa articolata della padronanza originaria.* » 1612
V. *Aspetto, sotto il quale si debbono assumere le cinque proprietà, onde dedurne i principj direttivi di ragione della protezione civile* . . . . . » 1614
VI. *Necessità di cogliere questo aspetto, e di non eccederne i confini* . . . . . » 1616
VII. *Intenti e limiti di ragione dell' azione protettrice della publica Autorità nell' esercizio delle private proprietà. Idéa conseguente della Ragione civile* . » 1617
VIII. *Confini fra la protezione civile e le provisioni civiche.* » 1620
IX. *Protezione di Stato. Idéa generale* . . . . . » 1622
X. *Azione eminente di Stato verso i cittadini* . . . » 1624
XI. *Come intervenga la Ragione di Stato nelle azioni dei privati* . . . . . » 1626
XII. *Del Diritto penale a riguardo della civile protezione.* » 1629

Libro I. Della protezione civile per l'incolumità e libertà della proprietà personale dei privati.

Capo I. Prime osservazioni su la proprietà personale.

I. *Idée generali su la proprietà personale, su la schiavitù e la servilità* . . . . . » 1631
II. *Osservazioni storiche su 'l presente argomento* . . » 1633
III. *Sanzioni naturali ed inevitabili contro la schiavitù e la servilità.* . . . . . » 1635
IV. *Principio conseguente di Diritto sociale per ostare alla schiavitù ed alla servilità* . . . . . » 1637
V. *Come il pieno esercizio della proprietà personale sia compatibile, anzi necessario, sotto ogni forma di Go-*

Digitized by Google

verno. Se possa legalmente esistere una forma contraria, nella quale questa proprietà sia nulla. Pag. 1639

VI. *Eminenza della proprietà personale. Concorso della Legislazione civile, criminale e di vigilanza. Officj ed oggetti diversi da considerarsi* . . . . . » 1643

CAPO II. Della protezione civile della proprietà personale privata contro le offese di altri privati.

I. *In che sommariamente consista questa specie di protezione* . . . . . » 1645

II. *Della rispettiva competenza fra le civiche provisioni e la civile protezione per tutelare la personale proprietà contro le offese di altri privati* . . . . » 1648

III. *Qualificazioni morali delle offese e delle violenze personali di spettanza della civile protezione* . » 1650

IV. *Classificazione delle offese alla personale proprietà privata, derivanti da altri privati* . . . . . » 1654

V. *Del rifiuto e dell'abbandono criminoso.* . . . . » 1656

VI. *Dei mezzi necessarj alla civile protezione, onde prevenire le offese della proprietà personale fra privati* . . . . . » 1658

CAPO III. Della protezione civile della libertà plenaria dei privati nell'esercizio dei loro atti volontarj civili.

I. *Natura, aspetto e condizioni degli atti civili volontarj* . . . . . » 1662

II. *Della pratica non obligata di molti atti volontarj riguardanti le cose e le persone altrui. Prima limitazione in favore della libertà. Atti facoltativi* . » 1666

III. *Delle promesse in relazione all'esercizio della libertà. Distinzione delle necessarie dalle non-necessarie.* » 1669

IV. *Del principio, in virtù del quale vengono sanzionate le convenzioni. Suoi limiti in favore della libertà.* » 1673

V. *Dell'uso del linguaggio negli atti volontarj in relazione alla proprietà personale. Suo criterio di ragione* . . . . . » 1675

LIBRO II. Dell'ordine civile della proprietà reale dei privati.

CAPO I. Prime idée su la proprietà reale in linea di fatto.

I. Ragione del metodo di questo Libro. . . . . » 1681

1.° *Difficoltà della dottrina su la proprietà reale.* » ivi

2.° *Particolarità delle cose e degli uomini cui conviene contemplare* . . . . . » ivi

3.° *Dottrine dei Giureconsulti e degli Economisti. Loro angustia e dissociazione.* . . . . » 1682

Digitized by Google

4.° *Mancanza conseguente della piena dottrina su la proprietà reale* . . . . . Pag. 1682
5.° *Cánoni generali di metodo* . . . . . » 1683
6.° *Tutela ed educazione che ne nasce* . . » ivi
7.° *Sfera media dei principj direttivi. Loro importanza* . . . . . » ivi
8.° *Empirismo e trascendentalismo proscritti.* » 1684
9.° *Nelle scienze operative, oltre sfuggire gli estremi viziosi, debbonsi ravvicinare e porre in azione unita i principj direttivi.* » ivi
10.° *Entro quali limiti io restringa per ora la trattazione* . . . . . » ivi

II. Idéa della proprietà reale. Suo primo costitutivo. Beni. Loro classificazione . . . . . » 1685

1.° *Necessità di qualificare l'idéa astratta di proprietà* . . . . . » ivi
2.° *Necessità di distinguerla dai predicati logici delle cose* . . . . . » ivi
3.° *Definizione della proprietà reale di puro fatto* . . . . . » ivi
4.° *Come si distingua dalla personale* . . . » 1686
5.° *Come si distingua dalla morale* . . . . » ivi
6.° *Padronanza essenziale, e sue funzioni* . » ivi
7.° *Limitazione degli oggetti suoi* . . . . » ivi
8.° *Mozione morale della proprietà. Energia di quest'affezione. Effetti conseguenti* . » ivi
9.° *Falsa idéa di Bentham* . . . . . » 1687
10.° *Parti massime efficienti la proprietà reale.* » ivi
11.° *A quali cose reali si restringa la dottrina.* » ivi
12.° *Loro classificazioni* . . . . . » 1688
13.° *Distinzione fra le cose di privato dominio assicuranti la reale proprietà, e le altre poste di fuori.* . . . . . » 1689
14.° *Quale sia la madre di questa classificazione. Conseguenza* . . . . . » ivi
15.° *Fattori dei beni reali appellati* ricchezze. » ivi

III. Necessità di una classificazione filosofica delle *cose*, come oggetti della reale proprietà. Sua norma assoluta . . . . . » 1690

1.° *Con qual mira si debba intraprendere la classificazione delle cose* . . . . . » ivi
2.° *Con qual regola si debba ordinare questa classificazione* . . . . . » ivi

Digitized by Google

3.° *Sua necessità.* . . . . . Pag. 1691
4.° *Classificazione delle cose fatta nelle leggi romane* . . . . . » ivi
5.° *Quale ne sia il carattere e l' intenzione* . » ivi
6.° *Che cosa abbiano fatto gli Economisti* . » 1692
7.° *Avvertenza per fissare il significato delle denominazioni* . . . . . » ivi
8.° *Avvertenza per non iscambiarlo* . . . . » 1693

IV. Funzioni personali degl'individui e delle società rispetto alla proprietà reale privata. Loro classificazione . . . . . » 1694
1.° *Che l'attributo essenziale e caratteristico della proprietà reale consiste nella facoltà di valersi delle cose utili* . . . . . » ivi
2.° *Come si possano in fatto definire, computare e dirigere le funzioni di questa facoltà.* » ivi
3.° *Conseguente carattere morale della teoria delle funzioni cherdologiche in linea di fatto.* . . . . . » ivi
4.° *Supposizione necessaria dello stato sociale.* » 1695
5.° *Valore vario personale economico dei privati conseguente* . . . . . » ivi
6.° *Classificazione delle funzioni personali costituenti la proprietà reale.* . . . . . » 1696
7.° *Intervento inseparabile della proprietà personale* . . . . . » ivi
8.° *Intervento necessario delle funzioni sociali. Loro aspetto. Loro sommi-capi* . . . » ivi
9.° *Loro carattere consensuale comune, necessario all' esercizio della privata reale proprietà* . . . . . » 1697
10.° *Buoni officj del libero consenso anche senza leggi nelle republiche.* . . . . . » ivi

V. Spiegazioni su le funzioni componenti la reale proprietà considerata nei privati . . . . . » 1698
1.° *Valore eminente e commerciale delle funzioni componenti la reale proprietà.* . . » ivi
2.° *Loro natura incorporale, distinta dalla proprietà morale.* . . . . . » ivi
3.° *Tentativo irragionevole dei giureconsulti per qualificare come stabili o mobili queste facoltà* . . . . . » ivi

Digitized by Google

4.° *Possibilità di dividere, di cedere e di commerciare queste facoltà. Classificazione conseguente degli atti consensuali relativi* . . . . . Pag. 1699
5.° *Definizione del* possesso *in linea di puro fatto* . . . . . » ivi
6.° *Definizione dell'* industria . . . . . » ivi
7.° *Natura propria dell'industria. Sue specie diverse anche nella sfera cherdologica* . » 1700
8.° *Definizione del* commercio. . . . . » ivi
9.° *Definizione dell'* uso, *come funzione della proprietà reale* . . . . . » 1701
VI. Prime nozioni su i *fattori dei beni.* Loro varia attitudine a produrre le cose. . . . . » ivi
1.° *Definizione* . . . . . » ivi
2.° *Ragione dei termini di essa* . . . . . » ivi
3.° *Agenti autori ed agenti strumentali* . . » 1702
4.° *Fattori universali quali sono? Loro corredo.* » ivi
5.° *Sconvenienza di comprendere gli agenti autori sotto la denominazione di* capitali. » ivi
6.° *Varia attitudine dei fattori universali.* . » 1703
7.° *Causa dimostrabile della differenza degl'ingegni umani* . . . . . » ivi
8.° *Possanza occulta della spinta inventiva nelle arti* . . . . . » ivi
9.° *Conseguenza per la potenza facitrice dei beni in società* . . . . . » 1704

CAPO II. Nozione dell'arte e de' suoi costitutivi.

I. *Necessità di queste nozioni* . . . . . » 1705
II. *Primo attributo dell'arte. Imputazione morale* . . » 1708
III. *Secondo attributo. Efficacia. Sue condizioni essenziali.* » 1711
IV. *Terzo attributo dell'arte. Direzione* . . . . . » 1713
V. *Definizione risultante dell'* arte. *Sua derivazione dalla natura, e soggezione perpetua ad essa* . . . . » 1715

CAPO III. Nozioni appartenenti alle funzioni riguardanti la proprietà reale.

I. Oggetti naturali e reali di queste nozioni. Necessità di definirle . . . . . » 1719
1.° *Vero senso delle locuzioni del* fatto *e del* diritto . . . . . » ivi
2.° *Che cosa corrisponda in natura a queste locuzioni* . . . . . » 1720

Digitized by Google

3.° *Conseguente necessità di conoscere la natura logica ed effettiva degli atti volontarj umani* . . . . . Pag. 1720
4.° *Quanto questa necessità cresca nella dottrina della proprietà reale* . . . . . » ivi
5.° *Doveri dei Legislatori di definire con esattezza* . . . . . » 1721
6.° *Su quali oggetti cadano le definizioni e le spiegazioni di questo Capo.* . . . . . » ivi
II. In che consistano le funzioni dell'acquistare e del ritenere il possesso delle cose . . . . . » 1722
1.° *Doppia relazione dei possessi* . . . . . » ivi
2.° *Definizione dell'acquisto del possesso* . . » ivi
3.° *Necessità dell'imputazione morale in esso.* » 1723
4.° *Natura composta dell'atto di acquisto del possesso* . . . . . » ivi
5.° *Detenzione del possesso. Suoi caratteri essenziali* . . . . . » ivi
6.° *Sua definizione* . . . . . » 1724
7.° *Spiegazione* . . . . . » ivi
8.° *Assurdità ridicola o insolente di scambiare le pretese co' i possessi* . . . . . » ivi
9.° *Delle acquisizioni derivative. Nozione della rendita* . . . . . » 1725
10.° *Lucro* . . . . . » ivi
III. Dell'abbandono e del non-uso . . . . . » 1727
1.° *Applicabilità dell'abbandono in tutte le funzioni possibili umane* . . . . . » ivi
2.° *Sua definizione generale* . . . . . » ivi
3.° *Spiegazione della medesima* . . . . . » ivi
4.° *Applicazione sua ai possessi reali. Suo intervento nell'esercizio scambievole dei diritti* . . . . . » 1728
5.° *Dell'alienazione, dell'abdicazione e della deserzione.* . . . . . » ivi
6.° *Dovere di provarle positivamente. Requisiti che si debbono far constare* . . . . » 1729
7.° *Differenza fra il* non-uso *e l'*abbandono. » ivi
8.° *Come l'uso serva di prova del possesso dei beni materiali, e dei diritti permanenti.* » 1730
9.° *Come al* non-uso *possa andare congiunto l'*abbandono. . . . . » ivi
10.° *Prescrizioni dei possessi.* . . . . . » ivi

Digitized by Google

IV. In che consistano le funzioni di attivare e di applicare la potenza industriale . . . . . Pag. 1731

1.° *Doppio carattere della potenza industriale: inventrice, esecutrice* . . . . . » ivi

2.° *L'esecutrice è oggetto precipuo di dottrina.* » ivi

3.° *A che si riduca la teoria della* inventrice. » 1732

4.° *Nozioni simultanee dell'attivazione e dell'applicazione della potenza* esecutrice *mediante le esigenze dei lavori* . . . » ivi

5.° *Differenza fra la simultaneità e l'associazione loro* . . . . . » ivi

6.° *Associazione mediante funzioni simili o dissimili* . . . . . » 1733

7.° *Divisione del lavoro* . . . . . » ivi

8.° *Requisiti delle funzioni nei lavori divisi.* » ivi

9.° *Diversità* . . . . . » ivi

10.° *Separabilità* . . . . . » 1734

11.° *Tassabilità* . . . . . » ivi

12.° *Precognizione ed esercizio nell'operatore.* » ivi

13.° *Necessità delle antescritte condizioni* . . » 1735

14.° *Successibilità varia delle funzioni in ragione delle materie impiegate e dei bisogni personali* . . . . . » ivi

15.° *Magistero puro e misto* . . . . . » ivi

V. In che consista la funzione di *convenire*. Definizione pratica e completa della *convenzione*. . . . . » 1736

1.° *Da che principalmente derivino i contratti.* » ivi

2.° *Definizione della* convenzione *data nelle romane leggi.* . . . . . » ivi

3.° *Mancanza dei caratteri pratici in questa definizione* . . . . . » 1737

4.° *Altra definizione* . . . . . » ivi

5.° *Prospetto e spirito di questa definizione.* » ivi

6.° *Suoi caratteri subjettivi* . . . . . » 1738

7.° *Suoi caratteri objettivi* . . . . . » ivi

8.° *Officj dei contraenti* . . . . . » 1739

9.° *Carattere distintivo dall'obedienza* . . . » ivi

10.° *Distinzione dalla pollicitazione* . . . . » ivi

VI. In che consista la funzione del *consegnare*. Definizione ragionata della *tradizione delle cose* . . . . . » 1740

1.° *Limiti della ricerca* . . . . . » ivi

2.° *Prima idéa materiale della* consegna. *Suo carattere individuo.* . . . . . » ivi

Digitized by Google

3.° *Suo carattere consensuale. Tradizione.* Pag. 1740
4.° *Effetto della tradizione rispetto ai possessi.* » 1741
5.° *Idéa della consegna trasportata per analogia* . . . . . » ivi
6.° *Tradizioni simboliche* . . . . . » ivi
7.° *Tradizione imaginaria simultanea alle convenzioni.* . . . . . » 1742
8.° *Nozione risultante dall'atto della tradizione.* » ivi
9.° *Carattere famulativo ed esecutivo della tradizione.* . . . . . » ivi
10.° *Trattazione dell'uso rimessa altrove* . . » 1743

CAPO IV. Dove, quando e come negli affari civili gli atti volontarj possano essere ben ordinati, e quindi effettuarsi la relativa protezione civile.

I. Dell'*integrità* e della *corruzione civile* . . . . . » ivi
1.° *Prima idéa della* integrità e *della* corruzione civile. . . . . » ivi
2.° *Della corruzione in linea di Diritto sociale.* » 1744
3.° *Distinzioni fra il vivere virtuoso, il molle ed il corrotto. Dello stato economico necessario pe 'l vivere virtuoso* . . . . . » 1745
4.° *Necessità di figurare lo stato, nel quale domini il credito e l'onore.* . . . . . » ivi
5.° *Conflitto fra l'azione di un cattivo régime, e l'azione della natura negli atti volontarj civili.* . . . . . » 1746

II. Della menzogna e della perfidia dipendenti dal régime publico. . . . . » ivi
1.° *Legge del reciproco in materia di veracità e di lealtà* . . . . . » ivi
2.° *Ritorsioni private inevitabili contro la violazione di questa legge.* . . . . . » 1747
3.° *Sotto quali Governi viene abitualmente violata la veracità e la lealtà.* . . . . . » 1748
4.° *Prove di fatto* . . . . . » ivi

III. Qual è il primo mezzo universale, onde prevenire la menzogna, la mala-fede e la slealtà? . . . . . » 1749
1.° *Mezzo universale e complessivo.* . . . . » ivi
2.° *Dove e quando si possa effettuare il mezzo suddetto* . . . . . » 1750
3.° *Supposizione dello stato sociale suddetto, necessaria alle teorie di Diritto.* . . . » 1751

Digitized by Google

4.° *Objezione su la pratica del mezzo necessario alla civile integrità. Risposta remissiva* . . . . . Pag. 1751

IV. Dell'intervento dell'autorità religiosa onde promovere l'integrità. Esame d'una sentenza di alcuni teologi catolici su le promesse estorte . . . . . » 1752

1.° *Come la religione contribuisca all'integrità sociale* . . . . . » ivi

2.° *Estremi viziosi da evitarsi nelle dottrine teologiche* . . . . . » 1754

3.° *Tesi teologica circa le promesse estorte per ingiusto timore* . . . . . » 1755

4.° *Dottrina opposta, sana e dimostrata, di Hook.* . . . . . » ivi

5.° *Della forza giuridica del giuramento* . . » 1756

6.° *Nullità assoluta di una promessa giurata, estorta per timore ingiusto* . . . . . » ivi

V. Principj direttivi su l'uso del giuramento in relazione agli officj civili . . . . . » 1757

1.° *Requisiti di fatto del giuramento. Sue specie.* » ivi

2.° *Requisiti di Diritto del giuramento.* . . » 1758

3.° *Uso civile del giuramento. Suo principio.* » 1759

4.° *Uso del giuramento promissorio* . . . . » 1760

5.° *In quali casi e per quali modi debbasi applicare la taccia di spergiuro per fede violata* . . . . . » 1761

6.° *Uso del giuramento assertorio* . . . . » ivi

VI. Dell'azione combinata della religione e dell'onore nei progressi dell'incivilimento a prò della veracità e della lealtà . . . . . » 1762

1.° *Azione dell'opinione considerata nelle differenti età* . . . . . » ivi

2.° *Azione crescente e contemporanea dell'onore e della religione. Loro alleanza morale.* » ivi

3.° *Certezza di quest'azione e de' suoi effetti.* » 1763

4.° *Conseguente azione delle sanzioni politiche.* » ivi

VII. Quali siano le cognizioni su le quali altri può avere diritto di ottenere da noi la veracità. . . . . » ivi

1.° *Storia, scienze ed arti* . . . . . » ivi

2.° *Veracità su le diverse circostanze determinanti i patti* . . . . . » 1764

3.° *Della veracità storica. Sua sanzione* . . » ivi

4.° *Della veracità nell'addottrinamento* . . » 1765

Digitized by Google

5.° *Criminosità infame dell'addottrinamento menzognero* . . . . . Pag. 1765
6.° *Empietà e graduale ruina dell'impero della menzogna* . . . . . » 1766
VIII. Prospetto unito delle forme e dei limiti della libertà negli affari civili in conseguenza della legge della socialità . . . . . » 1767
1.° *Qualità comune di fatto degli atti volontarj contemplati nella Ragione civile* . . » ivi
2.° *Qualità legali degli atti volontarj contemplati nella Ragione civile* . . . . . » ivi
3.° *Divisione di tutto il campo di questi atti in tre zone principali. Scala settemplice che ne nasce* . . . . . » 1768
4.° *Aumento e guarentigia conseguente della civile libertà.* . . . . . » ivi
5.° *Parsimonia delle leggi accoppiata alla possanza massima delle medesime* . . . » 1769

CAPO V. Delle disposizioni naturali al buon ordine degli atti volontarj, e dei relativi ajuti della publica protezione.

I. Considerazioni preliminari per ben determinare la ricerca, ed assicurarne l'esito. Limiti di questo Capo. » 1770
1.° *Intenzione ed oggetti necessarj della ricerca.* » ivi
2.° *Sommi fini dell'ordine di ragione, ai quali conviene riferire queste disposizioni* . » ivi
3.° *Oggetto finale proprio della protezione civile nell'occuparsi di queste disposizioni* . » 1771
4.° *Necessità assoluta di consultare l'indole e le leggi naturali dei motori civili* . . . » ivi
5.° *Conferma tratta dall'indole del magistero governativo, e dai limiti di fatto e di ragione di esso* . . . . . » 1772
6.° *Effetti dell'ignoranza rispettiva anche in un Governo zelante e di buona-fede* . . » ivi
7.° *Oggetti proprj delle ricerche su i motori civili* . . . . . » ivi
8.° *Frutto proprio delle buone scoperte su i motori suddetti* . . . . . » 1773
9.° *Limiti proprj della trattazione di questo Capo.* . . . . . » ivi
II. Distinzioni su i principali motori degli atti volontarj civili. Del motore decisivo della socialità. » 1774

Digitized by Google

1.° *Serie dei motori procaccianti, corrispondente alle varie proprietà componenti la padronanza originaria* . . . . . Pag. 1774
2.° *Che cosa si voglia comprendere sotto il nome di* amore della devozione . . . . . » ivi
3.° *Della serie dei motori respingenti* . . . » 1775
4.° *Azione unita dei motori*. . . . . » ivi
5.° *Dell' intervento dei giudizj mentali per qualificare e variare l'azione dei motori* . » 1776
6.° *Ramificazioni subalterne conseguenti* . . » ivi
7.° *Perchè specificatamente non abbia intestato l'amore dell' umanità*. . . . . » ivi
8.° *Dove cada la trattazione particolare dei motori* . . . . . » 1777
9.° *Del motore naturale il più dignitoso e il più decisivo per la socialità* . . . . . » ivi

III. Della consensibilità. Sua azione coincidente con la legge della socialità . . . . . » 1778
1.° *Prima idéa della consensibilità* . . . . » ivi
2.° *Rispetto e soccorso conseguente* . . . . » 1779
3.° *Azione secondaria della consensibilità* . » ivi
4.° *Suscettibilità maggiore per patimenti sofferti.* » ivi
5.° *Paradosso apparente a fronte dell' intemperanza delle passioni personali.* . . . » 1780
6.° *Risposta. Quale sia la vera economia della natura* . . . . . » ivi

IV. Per quali cause venga distornata o sussidiata l'azione della consensibilità benefica. Azione della coscienza. » 1781
1.° *Estremi contrarj alla naturale consensibilità.* » ivi
2.° *Azione nociva del vulgare asceticismo* . » 1782
3.° *Azione nociva dell' avarizia e della vita sensuale.* . . . . . » ivi
4.° *Azione nociva dei mali Governi.* . . . » 1783
5.° *Come la mediocrità stessa venga depravata.* » ivi
6.° *Posizione necessaria della mediocrità per far operare la consensibilità. Suo maggior grado di perfezione.* . . . . . » ivi
7.° *Azione eminentemente cospirante della religione*. . . . . » 1784
8.° *Ordinamento della buona coscienza. Suoi caratteri* . . . . . » 1785
9.° *Sua ultima necessità. Suo nocumento sotto cattivi Governi* . . . . . » ivi

Digitized by Google

V. Dell'ordinamento dell'uomo interiore in quanto può dipendere dalla civile protezione. Educazione. Pag. 1786

1.° *Necessità assoluta dell'ordinamento suddetto.* . . . . . » ivi

2.° *Soggetto e mezzo suo generale* . . . . » ivi

3.° *Quando si possa verificare la relativa educazione* . . . . . » 1787

4.° *Oggetto finale da conseguirsi* . . . . . » ivi

5.° *Della operosità* . . . . . » ivi

6.° *Del rispetto scambievole.* . . . . . » 1788

7.° *Della cordialità.* . . . . . » ivi

8.° *Ostacoli da rimoversi all'azione della cordialità* . . . . . » ivi

9.° *Indignazione che nasce contro le cause che violano la cordialità* . . . . . » 1789

10.° *Natura sociale di questa indignazione* . » ivi

11.° *Mezzi adoperati dai mali Governi per allontanare o rintuzzare questa indignazione.* » ivi

12.° *Necessità di conoscere questi mezzi* . . » 1790

13.° *Triplice vantaggio di questo studio* . . . » ivi

14.° *Di ciò che spetta al Governo ed ai privati nell'ordinare l'uomo interiore.* . . . » ivi

15.° *Perfezionamento conseguente della personale proprietà. Suoi sussidj* . . . . . » ivi

CAPO VI. Dei regolatori civili degli atti volontarj umani, considerati come parti della protezione civile della proprietà personale.

I. Natura, specie e limiti dei regolatori degli enti volontarj umani negli affari civili . . . . . » 1791

1.° *Che cosa s'intenda designare co'l nome di* regolatori civili *degli atti volontarj.* . » ivi

2.° *Distinzione fra i regolatori comuni e gl'immediati* . . . . . » 1792

3.° *Ricerca su la somma completa di questi regolatori immediati.* . . . . . » ivi

4.° *Risposta alla detta ricerca.* . . . . . » 1793

5.° *Limiti d'azione di questi regolatori.* . . » ivi

II. Delle regole costitutive degli atti volontarj negli affari civili. Loro specie, e modo di esporle. . . . . » 1794

1.° *Derivazione ed autorità di queste regole* . » ivi

2.° *Officj di queste regole. Specie che ne nascono* . . . . . » ivi

3.° *Come debbano essere esposte* . . . . . » 1795

Digitized by Google

4.° *Requisiti della locuzione* . . . . . Pag. 1795
5.° *Dovere di osservare i sopradetti requisiti tanto nell' economia, quanto nella locuzione*. . . . . » 1798
III. Delle forme probatorie degli atti volontarj negli affari civili come funzioni della Legislazione . . . . » ivi
1.° *Indicazione delle prime funzioni dell' autorità publica circa le forme probatorie*. » ivi
2.° *Dell'autenticità riguardante gli atti volontarj civili. Sua definizione. Sue parti*. . . » 1799
3.° *Distinzione fra la verità e l'autenticità. Providenza relativa*. . . . . » ivi
4.° *Distinzione delle presunzioni legislatrici dalle legislative* . . . . . » ivi
5.° *Delle presunzioni legislative primarie a cauzione dei diritti umani* . . . . . » 1800
6.° *Delle presunzioni legislative secondarie*. » ivi
7.° *Della prescrizione delle prove*. . . . . » 1801
8.° *Del dovere legislativo di sanzionare le forme degli atti autentici, e di attemperarne il valore* . . . . . » ivi
9.° *Dovere di difonderne gli stabilimenti, e facilitarne l' uso*. . . . . » 1802
IV. Delle cauzioni giudiziarie riguardanti gli atti volontarj civili. . . . . » ivi
1.° *Necessità di una sicura giustizia a compiere la protezione civile degli atti volontarj*. » ivi
2.° *Del potere discrezionale nei giudizj civili*. » ivi
3.° *Necessità conseguente degli appelli e della Giurisprudenza dottrinale, e quindi del libero insegnamento* . . . . . » 1803
4.° *Necessità di una censura publica e libera dei giudicati* . . . . . » 1804
5.° *Quando l' unità delle dottrine, delle decisioni e della censura si possa effettuare*. » 1805
6.° *Sistema giudiziario da trattarsi altrove. Soccorso sociale alla Legislazione ed alla giustizia* . . . . . » ivi
Osservazioni dell' Editore al § 336. dell'*Introduzione allo studio del Diritto publico*, pag. 318-321; e ai §§ 2984. a 2987. 2989. 2991. delle *Instituzioni di civile Filosofia*, pag. 1755-1756. 1758. 1760 di questo Volume . . . . . » 1806

Digitized by Google

CORREZIONI ED AGGIUNTE

Nel Vol. II.

Pag. 671. lin. 5.		utile	*leggi*	inutile
» 1339. in nota, col. 1. lin. ult., e col. 2. lin. 1.		*Kseatriyas*	—	*Kscatriyas*
» 1480. lin. 13.		Δηρνότητα	—	Δηριότητα
» 1573. » 7.	ὄργανά τε καὶ δυνάμιες ἔιληφε	leggi	ὄργανά τε καὶ δυνάμιες ἔιληφε	

Nel presente Vol. III.

Pag. 140. lin. 4.		effezioni	*leggi*	affezioni
» 257. » 10.		dei	—	, ai

N. B. Le seguenti correzioni, precedute dall'asterisco (*), sono ricavate dall'autografo e da una copia postillata dell'Autore dello scritto intitolato *Paratitli del Codice Napoleone*, di cui si parlò nel Vol. VII. pag. 31, e d'onde fu tratta l'Operetta *su gli enti morali*, alla quale queste correzioni si riferiscono.

* Pag. 702-703. — I §§ 454. 455., che stanno a queste pagine, nel detto manoscritto si leggono dettati di mano dell'Autore in un senso assai diverso. E si riferiscono qui soltanto affinchè si possa osservare la progressiva elaborazione del pensiero. Del resto, chiaro apparisce la lezione della stampa essere la posteriore, e quindi quella da seguire. Si può confrontare su questo punto l'*Assunto primo*, § 168. e seg., avvertendo essere quasi certo che queste ultime modificazioni nello scritto degli *enti morali* sono posteriori alla publicazione del detto *Assunto primo*. Ecco dunque questi due paragrafi.

Della potenza dominante e della subordinata.

È essenziale all'idéa di *legge* che siavi una potenza superiore dirigente, ed una inferiore diretta. Una potenza *sola*, che determini sè stessa, esclude l'idéa di dipendenza d'altrui. È dunque tolta la necessità di *agire a modo altrui*. Si può in un ente superiore considerare la sua natura come un legislatore, e la sua forza esecutrice come un suddito, e però l'ente a sè come obediente alle leggi della propria natura; ma quest'astrazione non cade in uso nel ragionare delle cose create e nel commercio ordinario umano.

Una potenza comunque energica da una parte, ed una potenza comunque fiacca dall'altra, le quali non siano poste in una *scambievole comunicazione*, non possono dar luogo a legge veruna; imperocchè l'una non essendo posta dentro la sfera di attività dell'altra, ne segue che l'inferiore viene sottratta dall'impero della superiore, e però non è *costretta* a seguirne la direzione. Anche con questa circostanza si esclude la legge (§§ 5. 6. 7.) (che corrispondono ai §§ 442. 443. 444. degli *enti morali*).

L'idéa pertanto di *due o più potenze* poste fra loro in una relazione attiva, per cui l'una sia *costretta* a seguire la direzione dell'altra, è indispensabile al concetto di qualunque legge fisica, morale e politica. (*Si confrontino gli scritti su'l* Diritto filosofico-positivo *nel Vol. VII.* §§ 196. a 207., *e la nota a quest'ultimo.*)

Definizione universale della legge.

Radunati questi dati, ecco la definizione dell'idéa di *legge* nel suo più universale concetto. = La legge, nel senso suo universale, altro non è che quell'azione fra due o più potenze, in virtù della quale l'una deve obedire all'altra. = Finisco con una dichiarazione. L'uomo non può concepire le cose che dentro sè stesso. Trasporta dunque sempre sè stesso fuori di sè. Co 'l manipolare le proprie idée crea gli enti morali, ai quali sta sotto un'invincibile ignoranza dell'essenza reale di sè stesso e delle cose esterne. Nominali sono perciò le sue definizioni allorchè si riferiscono alle cose; reali allorchè si riferiscono al concetto. Ciò serva (per conto mio almeno) a valutare le idée di questo scritto.

Digitized by Google

* Pag. 707. — Nel § 467., in fine del primo capoverso, che termina con le parole: *necessaria ed immutabile*, si aggiunga questa nota, che si trova di mano dell'Autore nella suddetta copia.

« Altro è l'*esistenza*, ed altro è la *ragione* ossia *relazione* dell'ordine. L'esistenza può » essere mutabile; la ragione è sempre immutabile. »

* Pag. 709. — Il titolo del Capo III. nel suddetto manoscritto è come segue: *Prima divisione d'ogni ordine di leggi. — Ordine teoretico, ordine pratico.*

* Pag. 726. § 506. *Soggetti e metodo di questo Capo.*	*leggi*	§ 506. *Soggetto e metodo di questa Parte.*
* Pag. 728. lin. 21. 22. Il sentimento di godimento e di bene è determinato dal commercio della natura con l'essere senziente.	—	Le cagioni primitive dei godimenti e delle pene risiedono fuori della facoltà senziente.
* Pag. 728. lin. 32. Il senso di *godimento* e di *bene*	—	Il senso di *godimento* e di *pena*
* Pag. 729. § 512. *Quarta legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi.*	—	§ 512. *Quarta legge fondamentale di fatto della natura relativamente ai viventi. L'ordine del bene e del mal essere è necessariamente fondato su l'ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico.* Gli esseri viventi, ec.

L'ordine del bene e del mal essere è necessariamente fondato su l'ordine fisico, ed atteggiato dall'ordine fisico. Gli esseri viventi, ec.

Pag. 736. lin. 33.	*considerato*	*leggi*	*considerata*
„ 743. „ 7.	i valori	—	i danni

* Pag. 744. — In fine del § 537., cioè in séguito alle parole: dell'idéa di *valore*, con le quali termina, si legge ancora questo periodo: « Ella si può dire = una mozione si piace- » vole che spiacevole delle cose, sia giovevoli, sia contrarie, fatta su 'l nostro cuore. = »

* Pag. 753. — Il titolo del § 564., che si legge a questa pagina, è nel manoscritto suddetto del seguente tenore: *Terzo dato: Subordinazione delle azioni volontarie del vivente all'ordine fisico. Definizione dell'ordine della felice conservazione, in quanto dipende dalle azioni volontarie del vivente.*

Pag. 834. lin. 33.	proprietà	*leggi*	prosperità
„ 1129. „ 3.	oscuramento	—	oscurantismo
„ 1181. „ 8.	. Alle società	—	: alle società
„ —— „ 9.	: dunque	—	; dunque
„ 1192. „ ult.	produce	—	prende
„ 1252. „ 4.	indizio corrisponde soltanto	—	indizio solo, corrisponde
„ 1281. in nota col. 2. lin. 1-2.	Dissertazioni	—	Instituzioni
„ —— in nota „ 2. „ 22.	I. *Devoti*	—	*J. Devoti*
„ 1300. lin. 7.	n.° 6.°	—	n.° VI.
„ 1321. „ 13.	del mio	—	mai del mio
„ 1337. in nota col. 2. lin. 2.	dipenda	—	non dipenda
„ 1377. in nota lin. ult.	(DD)	—	(DG)
„ 1419. in nota „ 1.	questi	—	questo
„ 1430. lin. 5.	dimostra	—	mostra
„ 1431. „ 12.	corrotti	—	corruttori

Digitized by Google

Pag.	1438. lin. 15.	*Ricchezze*	*leggi*	*Ricchezza*
„	1443. in nota col. 1. lin. 6.	delle violenze, degli	—	e delle violenze, e degli
„	1495. in nota „ 1. „ 3.	religione	—	Religione
„	1508. lin. 13.	gentilizie, ec.	—	gentilizie.
„	1589. „ 5.	conservazione (*sic*)	—	convocazione
„	1662. „ 24-25.	ottenerne, conservarne	—	ottenere, conservare
„	1671. „ 23.	finire	—	sortire
„	1679. in fine della nota (1) si aggiunga (DG)			
„	1690. in nota lin. 1-2.	*beni-fattori*	—	*beni fattori*
„	1749. lin. 3.	in alcune sette	—	in alcune sette nel ceto sacerdotale
„	1753. „ 4.	*non*	—	*et non*
„	1754. „ 4.	mediata	—	*mediata*

VA11553058

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google